Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/652
(6TH)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D/141/652

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
JUN. - OCT. 1945
(1 OF 2)

MINUTE SHEET NO. 1

DATE		PAGE
10 July	No action necessary for fos 1 & 2 ~~1 & 2~~ RR + CRT	~~1, 2, 3, 4~~ 3
17 July	" " " " 3 RR + CRT	3
18 July	" " " " 5. CGS	5
	" " " " 6 WHO	6
20 July	" " " " 7 WHO	7
	" " " " fos 8, 9 + 10. CGS	8.9.10.
30 July	" " " " 11. WHO	
	" " " " 12 WHO	
	" " " " 13 WHO	
1 Aug	" " " " 14 RRT	
7 Aug.	" " " " 15 RRT	15
8 "	" " " " 16 + 17 RRT.	16, 17
10 "	" " " " 18 RRT.	18
16 Aug.	" " " " 19 to 21 RRT.	
23 Aug	" " " " 22 RRT	
23 Aug	" " " " 23 RRT	

Maj. W — Re folio 1 & 2 Place inform PCs and watch for implementation
Done GPS RRT.

4 Sept' No action fos. 24 – 31 WHO

Maj W —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0004

1 Aug		
	" " " 14 RRT	
7 Aug.	" " " 15 RRT	15
	" " " 16 & 17 RRT.	16, 17
8 "	" " " 18 RRT.	18
10 "	" " " 19 to 21 RRT.	
16 Aug.	" " " 22 RRT	
23 Aug	" " " 23 RRT	
23 Aug	" " "	

Maj. W — Re folio 1 to 32 Dare inform Pol & and watch for implementation
Done Gps RRT.

4 Sept. No action fos. 24 – 31 Gps

Maj W — " Please look over Dare No. 464 (P. 32)

4 Sept. Line: slipped with D/Dw. N.A. m no. 464 Gps RRT

5 Sept N.A. m fos 32-33 Gps

10 Sept. No action on fos 34. RRT 34

12 Sept. " " " 35 Gps

13 " " " 36 & 37. Gps

17 Sept. N.A. m fo. 38. Gps

19 Sept " " fo. 39. Gps

24 Sept. " " fo. 40 RRT } See 7/4 Cover.

26 Sept " " fo 41 Gps }

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0006

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
19 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.109 of 11 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSIONS CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture Commence

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.515 of 15 June 1945.

Extending the time limits established with the convention of 10 February 1943 for collection of contributions due by farmers and farm labourers.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.516 of 10 August 1945.

Modifying the composition of the "Consulta Regionale" for Sardinia and the Regional Committee for the reclamation of waste land established at the High Commissariat for Sardinia.

5169

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.517 of 10 August 1945.

Authorizing the expenditure of 6 billion lire required for the execution of urgent extraordinary public works by undeferred payments for the relief of unemployment.

(d) Local Government (Patriots Branch)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.518 of 21 August 1945.

Provisions for recognizing qualifications of partisans and for the examination of proposals for the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and it is expected that such [illegible] appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture [illegible]nance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.515 of 15 June 1945.

Extending the time limits established with the convention of 10 February 1943 for collection of contributions due by farmers and farm labourers.

(b) Agriculture

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.516 of 10 August 1945.

Modifying the composition of the "Consulta Regionale" for Sardinia and the Regional Committee for the reclamation of waste land established at the High Commissariat for Sardinia.

5139

(c) Finance Labour

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.517 of 10 August 1945.

Authorizing the expenditure of 6 billion lire required for the execution of urgent extraordinary public works by undeferred payments for the relief of unemployment.

(d) Local Government (Patriots Branch)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.518 of 21 August 1945.

Provisions for recognizing qualifications of partisans and for the examination of proposals for the grant of awards.

(e) Finance Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.519 of 8 August 1945.

Reinstating the District Tax Office of Comiso (Ragusa).

(f) Civil Affairs

(f) Decree of the Lieutenant General No.520 of 21 August 1945

Modifying Art.6 of law No.721 of 15 June 1940 relating to the reorganization of the staff of the central administration.

(g) Transportation

(g) Decree of the Lieutenant General No.521 of 28 August 1945.

Modifying the composition and powers of the Board of Directors as well as the financial authority vested in the General Manager of the State Railways.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0081

(h) Local Government

(h) Decree of the Lieutenant General No.522 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of"San Basilio"in the Commune of Novara Sicilia (Messina).

(i) Transportation

(i) Ministerial Decree of 5 August 1945.

Application in the territory restored to the Italian Government of exceptional provisions for the reorganization of public transportation services under concession.

(j) Finance (Property Control)

(j) Ministerial Decree of 9 August 1945.

Placing the firm styled "Siman" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k) Finance (Property Control)

(K) Ministerial Decree of 9 August 1945.

Placing the "Vasenol" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance (Property Control)

(l) Ministerial Decree of 14 August 1945.

Placing the "Calcograph" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 14 August 1945.

Placing the"Ermetica" Company manufacturers of rubber and by-products, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 16 August 1945.

Placing the "Oil and Lubricants" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 16 August 1945.

Placing the "Oftelmottica" Company, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 17 August 1945.

Application of penalties against the commissioner liquidator of the "Italia" Cooperative Company Limited of Butera (Caltanissetta).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(l) Finance (Property Control)

(l) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Calcograph" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "Ermetica" Company manufacturers of rubber and by-products, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the "Oil and Lubricants" Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance (Property Control)

(o) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the "Oftalmottica" Company, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Application of penalties against the commissioner liquidator of the "Italia" Cooperative Company Limited of Butera (Caltanissetta).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Appointing an auditor for the Loan Company of Piazza Armerina for the years 1945-1947.

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 30 August 1945.
Release of the "Americana Espressa" Company Limited with head office in Rome from receivership.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 1st September 1945.
Release of the Metro Goldwyn Mayer Company Limited, with head office in Rome, from receivership.

(t) Ministerial Decree of 5 September 1945.
Rules concerning the restoration of the judicial

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

archives of Cassino which were destroyed in consequence of the war.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of A.G territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 27 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 109

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 11 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 515.

Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura . Pag. 1326

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 516.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 1327

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 517.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia . . . . . Pag. 1328

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. Pag. 1329

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 519.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1945, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze generali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Siman, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Vasenol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Erretica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770023

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vogganst le norme riportate nella testata

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 515.
Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura . . . Pag. 1326

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 516.
Modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . Pag. 1327

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 517.
Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia . . . . . Pag. 1328

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.
Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. Pag. 1329

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 519.
Ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso (Ragusa) . . . . . Pag. 1331

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 520.
Variante all'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale . . . . . Pag. 1331

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 agosto 1945, n. 521.
Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato. Pag. 1332

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 522.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina) . . . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione . . . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Siman, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della S. A. Vasenol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Oftalmotica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Applicazione di penalità a carico del commissario liquidatore della Società anonima cooperativa «Italia» di Ruttera (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 0 1 2 1

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.
Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, pel triennio 1945-1947 . . . Pag. 1335

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.
Revoca del sequestro della «Americana espressa» Società anonima italiana, con sede in Roma . Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.
Revoca del sequestro della «S.A.I. Metro Goldwyn Mayer», con sede in Roma . . . . . Pag. 1335

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.
Norme concernenti la ricostituzione degli archivi giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici. Pag. 1336

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione al comune di Messina a trattare un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1336
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1336
Ministero del tesoro:
Medie dei titoli . . . . . Pag. 1336
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1337

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso per titoli a n. 34 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1338
Concorso per titoli a n. 65 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1339

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1340

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 169 DELL'11 SETTEMBRE 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(844)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi sociali in agricoltura;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura stipulata in esecuzione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, quale risulta nel testo di cui all'allegato A firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è prorogata per gli anni 1945 e 1946.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI — PESENTI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 9. — VENTURA

ALLEGATO A

Convenzione per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, a norma del comma 1° e 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

sina a trattare un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche . . . . . Pag. 1336
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1336
Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 1336
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1337

CONCORSI

Ministero dell'interno:
Concorso per titoli a n. 24 posti nel grado di tenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1338
Concorso per titoli a n. 68 posti nel grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza . . . . . Pag. 1338

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1340

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 107 DELL'11 SETTEMBRE 1945:

ORDINI CAVALLERESCHI

Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia: Nomine e promozioni.

(841)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 315.

Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sulla unificazione dei contributi sociali in agricoltura, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visti i Regi decreti 21 settembre 1940, n. 1949, e 21 settembre 1940, n. 1951, contenenti le norme per il 1938, n. 2138, quale risulta nel testo di cui all'allegato 1 firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, è prorogata per gli anni 1945 e 1946.

Art. 2.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSOLI — TUPINI — PESENTI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 2. — VENTURA

ALLEGATO A

Convenzione per la riscossione e il versamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, a norma del comma 1° e 2° dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 1.

Viene confermata l'estensione della clausola del non riscosso per riscosso ai contributi dovuti, per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la disoccupazione involontaria, per la tubercolosi, per la maternità e per la corresponsione degli assegni familiari, prevista dal comma 1 e 2 dell'articolo unico del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Art. 2.

I contributi previsti dai citati comma dell'unico articolo del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, sono riscossi normalmente dagli esattori in sei rate per i ruoli pubblicati nel mese di gennaio ed in tre rate per quelli pubblicati nel mese di luglio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759681

Gli esattori verseranno ai ricevitori provinciali e quest nei conti designati, l'intero importo dei contributi iscritti nei ruoli e nei corrispondenti riassunti nei termini fissati dall'art. 89 del testo unico 17 ottobre 1922.

Art. 3.

Gli Uffici provinciali dei contributi agricoli unificati accorderanno agli esattori e ai ricevitori provinciali una tolleranza pari all'importo del 10 % del carico di ciascuna rata dei contributi di cui all'art. 1. La concessione predetta verrà fatta risultare nei ruoli e nei riassunti provinciali nei confronti rispettivamente degli esattori e dei ricevitori e verrà usufruita alla scadenza degli otto decimi di ciascuna rata.

Art. 4.

La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei formati fissati per le imposte dirette.

Per le quote rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considereranno estese al contributo unificato tutte le concessioni e le risultanze che concerneranno ai fini della riscossione e della procedura di inesigibilità della imposta fondiaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'art. 67 del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1923, n. 3080, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia della procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale attestante l'avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

Art. 5.

Le tolleranze di cui all'art. 3 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dell'ultima rata di scadenza dei ruoli.

Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibile la istruzione e liquidazione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali contemporaneamente alla revoca delle tolleranze 10 %, concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80 % dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

Lo sgravio provvisorio verrà revocato a seguito dei provvedimenti definitivi sulle domande di rimborso.

visorio con la indicazione dell'importo da versare in caso di eccedenza delle tolleranze godute.

Gli esattori saranno esonerati dal produrre i prospetti di cui sopra nel caso in cui nel citato termine di 14 mesi, si sia già provveduto alla liquidazione delle domande di rimborso ed alla revoca delle tolleranze 10 % concesse.

Art. 7.

I provvedimenti riguardanti le tolleranze, sgravi provvisori, e conguagli di cui agli articoli precedenti si intendono estesi al ricevitore provinciale.

Art. 8.

In caso di inadempienza dell'esattore il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si eseguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 9.

La presente convenzione è valevole per tutti i ruoli messi negli anni 1943 e 1944 e si intenderà tacitamente confermata di anno in anno, se non sostituita da altra che dovrà risultare stipulata due mesi prima della scadenza annuale.

Art. 10.

Per i ruoli posti in riscossione nel 1942 è abolita la formazione e presentazione dell'elenco delle quote non riscosse, richiesto nella convenzione anteriore, e le conseguenti operazioni si intendono trasformate in quelle disciplinate dall'art. 6 della presente convenzione, con gli effetti ivi previsti.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
CERABONA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 516.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995021

Art. 4.

La documentazione di inesigibilità sarà data dagli esattori nei modi e nei termini fissati per le imposte dirette.

Per le quote rispondenti alle intestazioni catastali dei proprietari si considereranno estese al contributo unificato tutte le concessioni e le risultanze che concernono ai fini della riscossione e della procedura di inesigibilità della imposta fondiaria, salvo che in sede di visto dei verbali di cui all'art. 67 del regolamento approvato con R. decreto 15 dicembre 1923, n. 2880, venga fatta espressa richiesta della procedura immobiliare.

A documentazione della inesigibilità delle quote di cui sopra gli esattori produrranno copia della procedura eseguita per la corrispondente imposta erariale oppure un certificato del competente Ufficio distrettuale attestante l'avvenuta ammissione al rimborso delle partite risultate inesigibili.

Art. 5.

Le tolleranze di cui all'art. 3 saranno revocate contemporaneamente alla liquidazione delle domande di rimborso ed in ogni caso non oltre il 14° mese dell'ultima rata di scadenza dei ruoli.

Ove particolari difficoltà procedurali non rendessero possibile la istruzione e liquidazione delle domande di rimborso entro il termine su citato, gli Uffici provinciali contemporaneamente alla revoca delle tolleranze 10 % concederanno uno sgravio provvisorio pari all'80 % dell'importo complessivo delle domande di rimborso.

Lo sgravio provvisorio verrà revocato a seguito dei provvedimenti definitivi sulle domande di rimborso.

Art. 6.

Entro il 14° mese dall'ultima rata di scadenza dei rispettivi ruoli gli esattori trasmetteranno agli Uffici provinciali dei contributi unificati un prospetto in duplice copia nel quale dovrà essere indicato l'ammontare delle tolleranze 10 % godute e quelle delle domande di rimborso presentate aggiornate con le riscossioni frattanto determinatesi.

I calcoli relativi saranno fatti al netto degli aggi esattoriali e al lordo di quello del ricevitore provinciale.

Una copia di tale prospetto vistata dagli Uffici provinciali verrà restituita agli esattori interessati unitamente agli eventuali provvedimenti di sgravio provvisorio.

Il ricevitore provinciale procederà nei suoi confronti a norma della legge sulla riscossione delle imposte dirette.

In caso di inadempienza del ricevitore provinciale, si eseguirà la procedura indicata per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 9.

La presente convenzione è valevole per tutti i ruoli emessi negli anni 1943 e 1944 e si intenderà tacitamente confermata di anno in anno, se non sostituita da altra che dovrà risultare stipulata due mesi prima della scadenza annuale.

Art. 10.

Per i ruoli posti in riscossione nel 1942 è abolita la formazione e presentazione dell'elenco delle quote non riscosse, richiesto nella convenzione anteriore, e le conseguenti operazioni si intendono trasformate in quelle disciplinate dall'art. 6 della presente convenzione, con gli effetti ivi previsti.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente generale del Regno

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
Gronchi

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 516.

Modificazioni alla composizione della Consulta regionale per la Sardegna e del Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
(1006)

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 21, che istituisce l'Alto Commissariato per la Sardegna, modificato dal R. decreto-legge 16 marzo 1944, n. 90;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il numero dei componenti la Consulta regionale per la Sardegna, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1911, n. 417, è elevato da diciotto a ventiquattro.

Art. 2.

Il numero sia degli agricoltori sia dei lavoratori agricoli, componenti il Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1911, n. 417, è elevato da due a tre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PAGNI — TOGLIATTI — SCIPIONI MARCO — ROCCI — GUELFO — RUBILTA — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — RAGGHIANTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1915
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 8. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1915, n. 517.

Riconosciuta altresì l'opportunità di assumere a cura dello Stato l'esecuzione di opere di Enti locali che rivestono carattere di particolare importanza ed urgenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato, per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per la ricostruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire sei miliardi per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri provvedimenti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un largo impiego di mano d'opera a sollievo della disoccupazione, chiederà il consenso degli Enti stessi per il tramite del Prefetto che dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere e la impossibilità da parte degli Enti locali interessati di provvedere al relativo finanziamento.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche potrà disporre la esecuzione delle opere stesse nei limiti delle somme, che saranno all'uopo assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno degli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985621

...a Sardegna, istituita dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è elevato da diciotto a ventiquattro.

Art. 2.

Il numero sia degli agricoltori sia dei lavoratori agricoli, componenti il Comitato regionale per la bonifica ed il miglioramento fondiario, istituito presso l'Alto Commissariato per la Sardegna dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, è elevato da due a tre.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO — RICCI — GULLO — ROMITA — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 8. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 517.

Autorizzazione della spesa di lire sei miliardi occorrente all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, a pagamento non differito, a sollievo della disoccupazione operaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in alcune provincie del Regno all'esecuzione di opere pubbliche straordinarie indifferibili;

...esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito anche di competenza di Enti locali.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà con propri provvedimenti l'attribuzione della predetta somma ai singoli gruppi e specie di opere, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori di competenza degli Enti locali a cura dello Stato, il Provveditore regionale alle opere pubbliche quando trattasi di opere che consentano un largo impiego di mano d'opera a sollievo della disoccupazione, chiederà il consenso degli Enti stessi per il tramite del Prefetto che dovrà esprimere il proprio parere circa la necessità ed indifferibilità delle opere e la impossibilità da parte degli Enti locali interessati di provvedere al relativo finanziamento.

Il Provveditore regionale alle opere pubbliche potrà disporre la esecuzione delle opere stesse nei limiti delle somme, che saranno all'uopo assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

La spesa sostenuta dallo Stato per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo, resta per metà a carico degli Enti locali interessati. Il ricupero di detta quota anticipata dallo Stato, sarà effettuato in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui è stato redatto il verbale di collaudo.

Le spese di manutenzione saranno dagli Enti interessati assunte a proprio carico a partire dalla data di consegna delle opere, che dovrà, in ogni caso, essere effettuata non oltre un anno dalla data del verbale di collaudo.

Art. 4.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto, in relazione alle effettive necessità, ad assestare le somme autorizzate con il presente decreto ai vari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Con gli stessi decreti sarà stabilita la somma da destinare agli oneri di carattere generale, dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 948031

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 12. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 389, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

2) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.

Art. 2.

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani di altri Stati, è istituita una analoga Commissione, avente sede in Roma. I rappresentanti designati dall'A.N.P.I. saranno in numero di sei.

Art. 3.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5.

Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6.

Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post-bellica e della guerra, nonchè di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7.

E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza delle loro attività

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 12. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518.

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post bellica;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

1) del Ministero dell'assistenza post bellica: il presidente;

2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;

3) dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):

a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. od esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inqua

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è incaricato di curare lo svolgimento dei lavori delle Commissioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 4.

Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di sei membri dei quali tre designati dai tre Ministri delle Forze armate e tre in rappresentanza dei partigiani.

Art. 5.

Le proposte di ricompensa al valore per i partigiani sono esaminate dalle Commissioni di cui agli articoli 1 e 2, le quali, se ritengono di doverle accogliere, le trasmettono alla Commissione di cui all'art. 4 che decide inappellabilmente.

Art. 6.

Ogni Commissione provvede alla nomina nel proprio seno di un segretario.

Per la raccolta degli elementi necessari al loro lavoro, gli uffici di segreteria delle Commissioni si varranno delle notizie trasmesse dai rappresentanti militari italiani regionali e provinciali (I.M.P.R.), dagli Uffici stralcio dei comuni regionali e di zona del C.V.L., dall'A.N.P.I., dai Ministeri dell'assistenza post bellica e della guerra, nonchè di tutte le informazioni che potranno altrimenti raccogliere.

Art. 7.

E' riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività partigiana;

3 - *a*) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

4 - *a*) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minimo di appartenenza di sei mesi e possano dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5 - *a*) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica, hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Art. 8.

E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai nazi-fascisti perchè prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9.

E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nel corso

Art. 11.

Per coloro che, essendo cittadini italiani, abbiano fatto parte di movimenti partigiani in altri paesi europei, la Commissione competente potrà derogare ai requisiti di tempo previsti negli articoli precedenti.

Le qualifiche non sono concesse a chi, pur avendo i requisiti di partigiano o di patriota, ne è divenuto indegno per la sua condotta morale.

Art. 12.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.

Art. 13.

Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14.

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 480 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, al fine di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui al comma precedente sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

Art. 15.

Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post bellica.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

d) a coloro che sono rimasti in carcere, ai confini o in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

e) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività od azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.

Art. 8.

E' riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione:

1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano;

2) agli assassinati dai nazi-fascisti perchè prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia;

3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Art. 9.

E' riconosciuta la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione a tutti coloro che, nel caso di cui all'articolo precedente, abbiano riportato mutilazioni od invalidità.

Art. 10.

E' riconosciuta la qualifica di patriota a tutti coloro che, non rientrando nelle categorie di cui ai precedenti articoli, hanno tuttavia collaborato o contribuito attivamente alla lotta di liberazione, sia militando nelle formazioni partigiane per un periodo minore di quello previsto, sia prestando costante e notevole aiuto alle formazioni partigiane.

Art. 13.

Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli articoli 7, 8, 9, 10. Tali qualifiche diventano definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Art. 14.

Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in formazioni partigiane, attesta falsamente in certificati, tesserini od altri documenti che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, è punito ai sensi dell'art. 481 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, fuori del caso precedente, attesta comunque falsamente che taluno ha preso parte alla lotta di liberazione, al fine di fargli riconoscere una delle qualifiche di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, è punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

Chiunque, senza aver concorso nella falsità, fa uso di documenti attestanti falsamente che egli ha preso parte alla lotta di liberazione è punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale, ma la pena è aumentata.

La pena è ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi a fine di lucro.

Il colpevole inoltre perde la qualifica di partigiano o di patriota.

Art. 15.

Le designazioni di cui agli articoli 1 e 2 dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 16.

Il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 aprile 1945, n. 158, è abrogato.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora riconsegnati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

0 0 2 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 14. — VENTURA

COMMISSIONI LOCALI

SEDE	Giurisdizione
Torino	Piemonte esclusa la provincia di Novara
Milano	Lombardia e la provincia di Novara
Padova	Tre Venezie
Genova	Liguria
Bologna	Emilia
Firenze	Toscana
Ancona	Marche
Perugia	Umbria
Aquila	Abruzzi
Roma	Lazio
Napoli	Campania

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 519.
Ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso (Ragusa).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la [illegible] degli uffici distrettuali delle imposte dirette e [illegible] rina, distaccati dalla attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Vittoria, e quello dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo, distaccati dall'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Ragusa.

ART. 2.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 30. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 520.
Variante all'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510;
Visto l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, è estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella [illegible] alla citata legge.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — VENTURA

COMMISSIONI LOCALI

SEDE	Giurisdizione
Torino	Piemonte esclusa la provincia di Novara
Milano	Lombardia e la provincia di Novara
Padova	Tre Venezie
Genova	Liguria
Bologna	Emilia
Firenze	Toscana
Ancona	Marche
Perugia	Umbria
Aquila	Abruzzi
Roma	Lazio
Napoli	Campania

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 518.
Ripristino dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Comiso (Ragusa).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto del Ministro per le finanze 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 22, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, nel comune di Comiso, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette avente per circoscrizione il territorio dei comuni di Comiso e Santa Croce Camerina.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAERI — SOLERIMARIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 10. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 520.
Variante all'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, relativa al riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Amministrazione centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 giugno 1940, n. 721;
Visto il R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La validità della disposizione prevista dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1940, n. 721, e del successivo R. decreto 16 dicembre 1941, n. 1510, è estesa dal 30 giugno 1944 al 31 dicembre 1945, relativamente alle promozioni al grado 7° nel ruolo di cui alla tabella *A* annessa alla citata legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PAERI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 13 — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0024

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 521.

Modificazioni alla composizione ed alla competenza del Consiglio di amministrazione ed alle facoltà finanziarie del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, e l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244; 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti-legge 19 luglio 1924, n. 1244, 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di Stato ed è così composto:

a) dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) da tre funzionari scelti dal Ministro per i trasporti fra il personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) da tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato;

g) da due cittadini non funzionari delle Ferrovie dello Stato che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa in materia di trasporti.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per i trasporti è aggregato senza voto al Consiglio di amministrazione un ufficiale

Art. 2.

L'art. 4 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione dovrà riunirsi, normalmente, una volta a settimana, e straordinariamente ogni qualvolta il Ministro riterrà opportuno convocarlo.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno sette consiglieri oltre a chi lo presiede.

Art. 3.

I numeri 4, 5 e 6 dell'art. 6 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, concernente le materie sulle quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono sostituiti con i seguenti:

4) progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo superiore a L. 2.000.000, preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini; proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

5) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 500.000;

6) istituzioni di liti attive e transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire 500.000.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto-legge 28 giugno 1912, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, già modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, viene modificato come segue:

comma *d*) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiali fino allo stesso limite;

comma *f*) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000;

comma *h*) autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.

La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria è determinata con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950251

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato coi Regi decreti legge 10 luglio 1924, n. 1244, 19 luglio 1924, n. 1321, ed 11 giugno 1925, n. 1049, è sostituito dal seguente:

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i trasporti o per sua delegazione dal Sottosegretario di Stato ed è così composto:

a) dal direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

b) da tre funzionari scelti dal Ministro per i trasporti fra il personale appartenente all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

c) da due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) da un funzionario in rappresentanza della Regia avvocatura generale dello Stato di grado non inferiore a vice avvocato dello Stato;

e) da un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

f) da tre rappresentanti del personale delle Ferrovie dello Stato;

g) da due cittadini non funzionari delle Ferrovie dello Stato che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa in materia di trasporti.

I consiglieri di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) *f*) *g*) durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per i trasporti è aggregato senza voto, al Consiglio di amministrazione un ufficiale superiore dell'Esercito in servizio di Stato Maggiore, in rappresentanza del Ministero della guerra.

E' incompatibile con la carica di membro del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato quella di amministratore o consulente di altre imprese di trasporto, o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, somministrazioni o lavori.

Al Consiglio di amministrazione è aggregato un segretario nominato con decreto del Ministro per i trasporti, scelto fra i funzionari dell'Amministrazione ferroviaria.

provviste d'importo superiore a L. 2.000.000, preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini; proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 2.000.000;

5) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata d'importo superiore a L. 2.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 500.000;

6) istituzioni di liti attive e transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto superi lire 500.000.

Art. 4.

L'art. 10 del R. decreto legge 28 giugno 1942, n. 728, che determina i poteri e le facoltà del direttore generale, già modificato dall'art. 9 del R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, viene modificato come segue:

comma *d*) approvare i progetti per lavori sulle linee e dipendenze e per provviste d'importo non superiore a L. 2.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiali allo stesso limite;

comma *f*) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 2.000.000 e quelli a trattativa privata fino a L. 500.000;

comma *h*) autorizzare liti attive ed approvare transazioni quando il valore dell'oggetto controverso o transatto non superi L. 500.000.

La competenza dei capi servizio, dei capi compartimento e degli altri organi inferiori dell'Amministrazione ferroviaria è determinata con decreto del Ministro per i trasporti.

Art. 5.

Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LA MALFA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti addì 6 settembre 1945

Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 11. — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0026

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 522.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina).

N. 522. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di San Basilio, in frazione omonima del comune di Novara Sicilia (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1945

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto l'altro decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 376, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione dei comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di cui alle premesse del presente decreto l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346,

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Sinan, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Sinan, via Durini 31, Milano, di proprietà del sig. Giovanni Groh, esercente commercio di tessuti, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Sinan, con sede in Milano, via Durini 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor dott. Benoni Ferruccio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945

Sottoposizione a sequestro della S. A. Vasenol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Vasenol, con sede in Milano, corso Indipendenza n. 16 (produzione di preparati igienici a base di vaselina), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi op-

0 0 2 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Applicazione nei territori restituiti all'amministrazione diretta del Governo italiano delle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 348, relativo all'applicazione del decreto legislativo medesimo nei territori dello Stato a quella data non ancora liberati o comunque non ancora restituiti all'amministrazione del Governo italiano;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 181, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona, con eccezione del comune di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Visto l'altro decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 376, relativo alla riassunzione da parte del Governo italiano dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa ai territori delle provincie di cui alle premesse del presente decreto l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, relativo alle provvidenze eccezionali per la riattivazione dei servizi pubblici di trasporto concessi all'industria privata, che hanno subito danni per effetto di eventi bellici.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1469)

to l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Simau, con sede in Milano, via Durini 31, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor dott. Benoni Ferruccio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1326)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Vasenol, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Vasenol, con sede in Milano, corso Indipendenza n. 16 (produzione di preparati igienici a base di vaselina), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Vasenol, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giacomo Bianchi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1338)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

00281

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano, viale Certosa 12, esercente commercio di decalcomanie, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Calcograph, con sede in Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porta Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, via Farini 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto [illegible] persone di na-

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima commerciale oli lubrificanti, con sede in Milano, via Brera, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima commerciale oli e lubrificanti, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cassisa Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1310)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Oftalmattica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 22;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita oftalmottica (ottica meccanica di precisione) Milano, via Verdi 7-A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azien[illegible] prevalenti interessi persone di nazionalità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

...previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Caleograph, con sede in Milano è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porta Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1322)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 37;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, via Farini 19, si trova nelle condizioni previste dal Part. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Ermetica lavorazione gomma e affini, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Costantini Enzo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1327)

...legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima commercio oli e lubrificanti, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Cassisa Francesco.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 37;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Oftalmottica lottica meccanica di precisione) Milano, via Verdi 7 A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Oftalmottica, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Conalbi Attilio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1323)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Applicazione di penalità a carico del commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752,

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 16 luglio 1945, n. 52712, della Banca d'Italia;

Considerato che il commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fatte pel tramite della competente Prefettura, non ha mai trasmesso la documentazione di rito inerente il passaggio di gestione e non ha inoltre risposto alla contestazione rivoltagli a mezzo dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Al dott. Giuseppe Strazzeri, commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), è inflitta la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto commissario.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, pel triennio 1945-1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, [illegible] 10 giugno 1940, n. 933, e

Decreta:

In sostituzione del sig. Giovanni Rizzo, il dott. Di Mio Datola Giuseppe di Giuseppe, è nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna), per il triennio 1945-1947.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1337)

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Revoca del sequestro della « Americana espressa » Società anonima italiana, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con il quale l'« Americana Espressa » S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 97;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che la S. A. I. « Americana espressa » sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la « Americana espressa », Società anonima italiana, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1375)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

rizio del credito e passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la lettera in data 16 luglio 1945, n. 52712, della Banca d'Italia;

Considerato che il commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), malgrado gli inviti ricevuti e le diffide fatte pel tramite della competente Prefettura, non ha mai trasmesso la documentazione di rito inerente al passaggio di gestione e non ha finora risposto alla contestazione rivoltagli a mezzo dell'Istituto di emissione;

Decreta:

Al dott. Giuseppe Struzzeri, commissario liquidatore della Società anonima cooperativa « Italia » di Butera (Caltanissetta), è inflitta la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000); la Società predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso detto commissario.

L'Intendenza di finanza di Caltanissetta provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1366)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Nomina di un sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, pel triennio 1945-1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento del Capo del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito in data 16 gennaio 1940, con cui il sig. Giovanni Rizzo venne nominato, per la durata di tre anni, sindaco del Monte di credito su pegno di Piazza Armerina, con sede in Piazza Armerina (Enna);

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1945.

Revoca del sequestro della « Americana espressa » Società anonima italiana, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con il quale l'« Americana Espressa » S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che la S. A. I. « Americana espressa » sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 gennaio 1942, con cui è stata sottoposta a sequestro la « Americana espressa », Società anonima italiana, con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1373)

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1945.

Revoca del sequestro della « S.A.I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1942, con il quale la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro;

Visto il successivo decreto interministeriale 16 aprile 1943, con cui la Società anzidetta è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

0 0 3 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti sindicati, e che nell'attuale situazione si ravvisa opportuno che la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer » possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 8 febbraio 1942 e 16 aprile 1943, con cui la « S. A. I. Metro Goldwyn Mayer », con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: Ricci

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Norme concernenti la ricostituzione degli archivi giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Messina a trattare un mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche

Con decreto interministeriale in data 27 luglio u. s., è stato autorizzato il comune di Messina ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, a contrattare col Consorzio di credito per le opere pubbliche un mutuo di L. 10.000.000 al fine della integrazione del disavanzo economico del bilancio per l'esercizio 1945.

(1439)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 aprile 1945 recante « Norme per il conferimento ai Granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 maggio 1945, n. 53, all'art. 1 ove è detto: « ... *fino al momento* ... », leggasi: « ... *fino del momento* ... ».

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 6 settembre 1945 - N. 188

Rendita 3,50 % 1906	L.	68,25
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	72,20
id. 5 % 1935	»	96,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,15
id. 5 % 1936	»	96,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,—
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,35
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,15
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,40

Media dei titoli del 7 settembre 1945 - N. 189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° settembre 1945

Il Ministro: RICCI

(1461)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1945.

Norme concernenti la ricostituzione degli archivi giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e contenente disposizioni eccezionali per la ricostituzione degli atti e documenti distrutti in occasione di terremoti, inondazioni, altre pubbliche calamità o tumulti popolari;

Decreta:

Art. 1.

E' ordinata la ricostituzione degli archivi degli uffici giudiziari di Cassino distrutti a seguito degli eventi bellici.

Alla ricostituzione degli archivi si procede d'ufficio sotto la direzione del magistrato preposto all'ufficio giudiziario nel quale la distruzione si è verificata, o di altro magistrato da esso all'uopo delegato, provvedendosi a raccogliere le copie degli atti e documenti estratte dagli originali o da altre copie esistenti presso pubblici uffici o anche presso privati, osservate le disposizioni degli articoli 7 e seguenti del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

Per la ricostituzione degli atti e documenti depositati dalle parti presso gli uffici giudiziari di Cassino si provvede su istanza delle parti interessate, a norma degli articoli 1 e seguenti del su citato R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1476)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 28 aprile 1945 recante « Norme per il conferimento ai Granai del popolo del grano e degli altri cereali di produzione 1945 » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 2 maggio 1945, n. 35, all'art. 1 ove è detto: « ... *fino al momento* ... », leggasi: « ... *fino del momento* ... ».

(1473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 6 settembre 1945 - N. 188

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,25
Id.	3,50 %	1902	» 90 —
Id.	3 %	lordo	» 77,20
Id.	5 %	1935	» 96,20
Redimibile	3,50 %	1934	» 90,15
Id.	5 %	1936	» 96,75
Obbligazioni Venezie		3,50 %	» 97,70
Buoni del Tesoro		5 % (15 giugno 1948)	» 97,90
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 97,35
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 97,20
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 97,20
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 97,15
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 90,40

Media dei titoli del 7 settembre 1945 - N. 189

Rendita	3,50 %	1906	L. 100,25
Id.	3,50 %	1902	» 90 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 96 —
Redimibile	3,50 %	1934	» 90,05
Id.	5 %	1936	» 96,75
Obbligazioni Venezie		3,50 %	» 97,70
Buoni del Tesoro		5 % (15 giugno 1948)	» 97,90
Id.		5 % (15 febbraio 1949)	» 97,40
Id.		5 % (15 febbraio 1950)	» 97,15
Id.		5 % (15 settembre 1950)	» 97,10
Id.		5 % (15 aprile 1951)	» 97,10
Id.		4 % (15 settembre 1951)	» 90,45

0034
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0 0 3 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

23

1 c 39

HEADQUARTERS, ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AF/pe.

18 SEP 1945 15 Sept 45 .

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.108 of 8 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.509 of 14 June 1945.
Rules providing for the assistance and employment of refugees from Libya, Eritrea, Somalia, Ethiopia and for families of Italian citizens residing therein.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.510 of 10 August 1945.
Instituting interest and non-interest bearing current accounts at the State Treasury.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 5 July 1945.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the "S..mo Crocefisso", Saragiolo hamlet, Commune of Piancastagnaio (Siena).

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.512 of 5 July 1945.
Recognizing the legal effect of constituting the parish of "San Domenico" in Acquaviva delle Fonti (Bari).

5156

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.513 of 5 July 1945.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the "Immacolata and S.Anna" in Naples.

(a) Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.509 of 14 June 1945.

Rules providing for the assistance and employment of refugees from Libya, Eritrea, Somalia, Ethiopia and for families of Italian citizens residing therein.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.510 of 10 August 1945.

Instituting interest and non-interest bearing current accounts at the State Treasury.

(c) Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.511 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of the"S..mo Crocefisso",Saragiolo hamlet, Commune of Piancastagnaio (Siena).

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.512 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effect of constituting the parish of "San Domenico" in Acquaviva delle Fonti(Bari).

5156

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.513 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of the "Immacolata and S.Anna" in Naples.

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.514 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "San Silvestro" in the Commune of Sant'Agata dei Goti (Benevento).

(g) Communications

(g) Ministerial Decree of 22 January 1945.

Appointing a Commission charged with the task of preparing rules for a competition among all artists in the Kingdom for designing new postal securities.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 30 April 1945.

Reconstituting the Institute for plant pathology for Calabria.

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 18 June 1945.

Authorizing the "Danubio-Concordia" Insurance Company to apply certain increases to its life insurance rates now in force.

7171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

(j)
Public Health

(j) Ministerial Decree of 20 July 1945.
Authorizing the National Institute for Protection of Childbirth to accept as a gift from the Commune of Torricella Sicura a building to be employed as a home for mothers and children.

(k)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 9 August 1945.
Placing the Fabbriche Riunite Company Limited makers of "Saccfgas" meters, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(l) Ministerial Decree of 13 August 1945.
Substituting the acting President of the Commission for the examination of "Procuratori" at the Court of Appeal of Florence.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the Iris Company, makers of corsets, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(n)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the C.E.R.A. Company of L.Nachmann, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the Bingen Italian Textiles Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(p)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "Alleanza" Insurance Company, with head office in Milan, to apply certain increases to its life insurance rates.

(q)
Commerce
Industry
Agriculture

(q) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Pisa.

(r)
Commerce
Industry
Agriculture

(r) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing Presidents of the Councils of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Macerata and Pesaro.

(s) Ministerial Decree of 25 August 1945.

0037
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(n)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(p)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(q)
Commerce
Industry
Agriculture

(r)
Commerce
Industry
Agriculture

(s)
Commerce
Industry
Agriculture

(t)
Communications

(u)
Agriculture

(n) [illegible]
Placing the C.E.R.A. Company of L.Nachmann, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(o) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the Bingen Italian Textiles Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(p) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Authorizing the "Alleanza" Insurance Company, with head office in Milan, to apply certain increases to its life insurance rates.

(q) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Pisa.

(r) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing Presidents of the Councils of the Chambers of Commerce, Industry and Agriculture of Macerata and Pesaro.

(s) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing the President for the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Ancona.

(t) Ministerial Decree of 31 August 1945.
Modifying the meter tariff system now in force on the urban telephone lines.

(u) Ministerial Decree of 6 Sept 45.
Provisions relating to the 1945-46 olive oil production.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 23 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will too late for action.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

398

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 8 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 509.

Norme per l'assistenza ed il collocamento dei profughi della Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia e le famiglie dei connazionali ivi residenti . . . . . Pag. 1310

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510.

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi . . . . . Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) . . . Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari) . . . . . Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione «Danubio-Concordia» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione dal comune di Torricella Sicura un fabbricato da adibire a Casa della Madre e del Bambino . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbriche riunite misuratori «Sacofgas», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo fabbrica busti «Iris», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1315

5155

0 0 3 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759028

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganci le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 309.

Norme per l'assistenza ed il collocamento dei profughi della Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia e le famiglie dei connazionali ivi residenti . . . . . Pag. 1310

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 310.

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi . . . . . Pag. 1312

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 311.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) . . . Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 312.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari) . . . . . Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 313.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli. Pag. 1313

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 314.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento) . . Pag. 1313

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Nomina della Commissione incaricata della compilazione di un bando di concorso fra gli artisti del Regno per la emissione di nuove carte valori postali . . . Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1945.

Ricostituzione dell'Osservatorio fitopatologico per la Calabria . . . . . Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Danubio-Concordia » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1314

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione dal comune di Torricella Sicura un fabbricato da adibire a Casa della Madre e del Bambino . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze . . . . . Pag. 1315

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo fabbrica busti « Iris », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequetro della Società anonima Ringen italiana tessuti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad apportare modifiche alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare. Pag. 1316

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa . . Pag. 1317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 995021

5126 5

2171

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Nomina dei presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Macerata e di Pesaro. Pag. 1317

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.
Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona . Pag. 1317

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.
Modificazioni del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane . . . . . Pag. 1317

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.
Disposizioni inerenti alla campagna olearia 1945-1946. Pag. 1318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) in liquidazione . . . . . Pag. 1323
Errata-corrige . . . . . Pag. 1323
Medie dei titoli . . . . . Pag. 1324

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per un posto di insegnante con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma Pag. 1324

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 509.

Norme per l'assistenza ed il collocamento dei profughi della Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia e le famiglie dei connazionali ivi residenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro [illegible] Africa Italiana, di concerto con i Mi-

Se il capo famiglia non sia rimpatriato, si considera come tale il di lui congiunto più prossimo e d'età maggiore rimpatriato per i motivi predetti.

Art. 2.

Al profugo di cui sia accertato lo stato di bisogno può essere concesso una volta tanto, per far fronte alle spese di primo stabilimento in Italia un sussidio straordinario nei seguenti limiti:

lire mille se non avente persone di famiglia a carico;

lire duemila se con una persona di famiglia a carico;

lire tremila se con due o tre persone di famiglia a carico;

lire cinquemila se con quattro o più persone di famiglia a carico.

Dal sussidio straordinario predetto vengono dedotti gli altri sussidi straordinari assistenziali eventualmente già percepiti dal profugo in tale sua qualità.

Ai fini della concessione del sussidio straordinario sono considerati a carico del profugo i soli famigliari rimpatriati dal luogo di residenza in Africa.

A decorrere dal 1° gennaio 1942 ai profughi di condizione bisognosa può essere concesso inoltre, a titolo assistenziale temporaneo, un sussidio mensile anticipato, stabilito nella misura giornaliera seguente:

a) per i residenti nelle città con popolazione superiore ai 100.000 abitanti: L. 10 (dieci) per il capo famiglia; L. 6 (sei) per la moglie; L. 2,50 (due e 50 centesimi) per ogni figlio o persona convivente a carico;

b) per i residenti nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti: L. 8 (otto) per il capo famiglia; L. 5 (cinque) per la moglie; L. 2 (due) per ogni figlio o persona convivente a carico.

Per particolari casi di bisogno la misura della quota assegnata al capo famiglia potrà essere aumentata sino al doppio dell'importo sopra stabilito.

Con decorrenza 1° gennaio 1945 l'importo di tutti i sussidi anzidetti è maggiorato del 70 per cento.

Lo stato di bisogno deve risultare da apposite attestazioni da rilasciarsi dalle autorità comunali corredate dalle informazioni dei Comandi CC.RR. e tenuto conto di ogni altro utile elemento.

Per la concessione e la commisurazione del sussidio mensile dovrà tenersi conto dei mezzi di sussistenza di cui il profugo ed i componenti la sua famiglia eventualmente dispongono.

Ove tali accertamenti non possano essere effettuati fin dal primo momento, se ne terrà conto nel mese o nei mesi successivi, procedendosi in tal caso, al recupero delle somme eventualmente corrisposte in più.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788181

Disposizioni inerenti alla campagna olearia 1945-1946. Pag. 1318

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) in liquidazione . . . . . Pag. 1323
Errata-corrige . . . . . Pag. 1323
Medio dei titoli . . . . . Pag. 1324

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso per un posto di inserviente con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma Pag. 1324

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 509.

Norme per l'assistenza ed il collocamento dei profughi della Libia, Eritrea, Somalia, Etiopia e le famiglie dei connazionali ivi residenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti del presente decreto è considerato profugo il cittadino italiano già residente in Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia rimpatriato per motivi inerenti allo stato di guerra.

Agli stessi effetti, sono riconosciuti a carico del profugo la moglie e i figli non coniugati di età inferiore agli anni 16 o inabili permanentemente al lavoro. Le altre persone di famiglia sono riconosciute a carico se già lo erano in epoca anteriore al rimpatrio.

Art. 2.

Al profugo che, per motivi inerenti allo stato di guerra, sia rimpatriato senza mezzi di sussistenza può essere concesso un sussidio straordinario, a titolo assistenziale temporaneo, nella misura seguente:

a) per i residenti nelle città con popolazione superiore a 100.000 abitanti: L. 10 (dieci) per il capo famiglia; L. 6 (sei) per la moglie; L. 2,50 (due e 50 centesimi) per ogni figlio o persona convivente a carico;

b) per i residenti nei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti: L. 8 (otto) per il capo famiglia; L. 5 (cinque) per la moglie; L. 2 (due) per ogni figlio o persona convivente a carico.

Per particolari casi di bisogno la misura della quota assegnata al capo famiglia potrà essere aumentata sino al doppio dell'importo sopra stabilito.

Con decorrenza 1° gennaio 1945 l'importo di tutti i sussidi anzidetti è maggiorato del 70 per cento.

Lo stato di bisogno deve risultare da apposite attestazioni da rilasciarsi dalle autorità comunali corredate dalle informazioni dei Comandi CC.RR. e tenuto conto di ogni altro utile elemento.

Per la concessione e la commisurazione del sussidio mensile dovrà tenersi conto dei mezzi di sussistenza di cui il profugo ed i componenti la sua famiglia eventualmente dispongono.

Ove tali accertamenti non possano essere effettuati fin dal primo momento, se ne terrà conto nel mese o nei mesi successivi, procedendosi in tal caso, al recupero delle somme eventualmente corrisposte in più.

Art. 3.

Il sussidio straordinario e quello mensile previsto dall'articolo precedente possono essere concessi, con le stesse modalità e limitazioni, alle persone che trovandosi comunque in Italia, abbiano avuto inderetto il ritorno alle proprie residenze nei territori indicati nel 1° paragrafo dell'art. 1 per motivi inerenti allo stato di guerra, semprechè dimostrino di avervi avuto stabile residenza prima del giugno 1940.

Il sussidio mensile, nella misura ed alle condizioni di cui all'articolo precedente, può essere altresì concesso alle famiglie residenti in Italia — limitatamente ai componenti indicati nel secondo capoverso dell'articolo 1 — viventi a carico di congiunto residente nei ter-

0 0 4 2 1
declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ritori sopra detti per il periodo della loro impossibilità materiale di ricevere rimesse di denaro da parte del congiunto medesimo.

Art. 4.

Nei casi di concorso nel godimento del sussidio mensile tra la famiglia acquisita e quella originaria, il sussidio mensile è ripartito in ragione di due terzi alla famiglia acquisita e di un terzo alla famiglia originaria.

Analogamente, se il concorso ha luogo tra i genitori del marito e quelli della moglie, il sussidio è ripartito in ragione di due terzi ai primi e di un terzo ai secondi, sempreché risulti accertata la convivenza a carico del connazionale dante causa.

Art. 5.

Per ottenere il trattamento stabilito dal presente decreto gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 3 dovranno, pena la decadenza da ogni diritto, presentare al Ministero dell'Africa Italiana, per il tramite delle autorità consolari del luogo di residenza, domanda redatta su apposito modulo da richiedersi al Comune stesso, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Ai connazionali civili già residenti in Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia, che rimpatriano, in comprovato stato di bisogno, dai campi di concentramento, posteriormente alla data del 1° agosto 1944, potranno essere praticate le seguenti forme assistenziali:

a) un sussidio straordinario, in sostituzione di quello previsto dal primo capoverso dell'art. 2, e, per una volta tanto, di lire novemila (lire 9000) per ogni persona isolata o per ciascun nucleo familiare;

b) corresponsione di un trimestre anticipato del sussidio mensile previsto dalla lettera *b)* del secondo capoverso dell'art. 2;

c) assistenza di vitto ed alloggio dalla data dello sbarco fino al giorno dell'avviamento al paese prescelto per la residenza in Italia. Normalmente tale assistenza non dovrà eccedere il periodo di sette giorni;

d) viaggio gratuito per raggiungere il paese di origine o la località prescelta dagli assistiti.

Art. 7.

Alla concessione dei sussidi straordinari e di quelli mensili provvede il Ministero dell'Africa Italiana.

In sede all'accertamento delle condizioni dei sussidiati il Ministero dell'Africa Italiana, sentito il Comitato di cui all'art. 8, può disporre in qualunque momento la cessazione, la riduzione o l'aumento del sussidio mediante corredate dalle informazioni del Ministero dell'Interno sui risultati se e quali variazioni siano intervenute nella composizione delle famiglie e negli eventuali redditi famigliari, nonchè nella possibilità di procurare ai sussidiati stessi del lavoro anche fuori del luogo di residenza.

Per il pagamento dei sussidi predetti, nonchè delle spese occorrenti al funzionamento del relativo servizio, il Ministero dell'Africa Italiana è autorizzato ad avvalersi dell'organizzazione del Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana.

Al predetto Fondo potranno essere, pertanto, effettuate somministrazioni di fondi non superanti, di volta in volta, i cinque milioni.

Per tali pagamenti il Fondo di cui sopra presenterà trimestralmente al Ministero dell'Africa Italiana il conto documentato di cassa per l'approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 8 previa revisione del Collegio previsto dall'art. 9.

Art. 8.

E' istituito un Comitato interministeriale con il compito:

1) di fare proposte sulle questioni relative all'assistenza, il collocamento ed altre provvidenze a favore dei profughi dell'Africa italiana e delle famiglie dei connazionali colà residenti;

2) di dare direttive per l'applicazione del presente decreto ed esprimere il parere sulle questioni che possono sorgere al riguardo;

3) di sopraintendere alla gestione dei fondi stanziati per l'erogazione dei sussidi ed esaminare ed approvare i risultati della gestione stessa;

4) di decidere sui ricorsi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana ed è composto come segue:

da un presidente, scelto fra i funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 5°;

da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

da un rappresentante del Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana;

da un rappresentante della Giunta consultiva dell'Alto Commissariato reduci;

da un rappresentante del Comitato italiano d'Africa.

Un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, assolverà le funzioni di segretario.

Le funzioni di vice-presidente sono attribuite al più elevato in grado dei componenti il Comitato.

Ogni membro sarà nominato un supplente

0 0 4 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 5.

Per ottenere il trattamento stabilito dal presente decreto gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 3 dovranno, pena la decadenza da ogni diritto, presentare al Ministero dell'Africa Italiana, per il tramite delle autorità comunali del luogo di residenza, domanda redatta su apposito modulo da richiedersi al Comune stesso, entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Ai connazionali civili già residenti in Libia, Eritrea, Somalia ed Etiopia, che rimpatriano, in comprovato stato di bisogno, dai campi di concentramento, posteriormente alla data del 1° agosto 1914, potranno essere praticate le seguenti forme assistenziali:

a) un sussidio straordinario, in sostituzione di quello previsto dal primo capoverso dell'art. 2, e, per una volta tanto, di lire novemila (lire 9000) per ogni persona isolata o per ciascun nucleo familiare;

b) corresponsione di un trimestre anticipato del sussidio mensile previsto dalla lettera *b*) del secondo capoverso dell'art. 2;

c) assistenza di vitto ed alloggio dalla data dello sbarco fino al giorno dell'avviamento al paese prescelto per la residenza in Italia. Normalmente tale assistenza non dovrà eccedere il periodo di sette giorni;

d) viaggio gratuito per raggiungere il paese di origine o la località prescelta dagli assistiti.

Art. 7.

Alla concessione dei sussidi straordinari e di quelli mensili provvede il Ministero dell'Africa Italiana.

In base all'accertamento delle condizioni dei sussidiati il Ministero dell'Africa Italiana, sentito il Comitato di cui all'art. 8, può disporre in qualunque momento la sospensione, la riduzione o l'aumento del sussidio mensile nei limiti stabiliti dall'art. 2.

Per le variazioni relative dovrà tenersi conto dell'età, delle effettive capacità di lavoro della persona sussidiata e dei componenti la sua famiglia, della località di residenza in Italia, dei mezzi di sussistenza di cui dispone e della variazione di essi, della sua precedente condizione economica, e di tutte le altre circostanze che possono influire sulla misura del sussidio.

Allo scopo di consentire l'adeguamento del sussidio mensile alle effettive condizioni dei sussidiati il Ministero dell'Africa Italiana provvederà a compiere sistematicamente gli accertamenti di cui all'art. 1, a mezzo di apposite attestazioni rilasciate dalle autorità comunali.

Art. 8.

È istituito un Comitato interministeriale con il compito:

1) di fare proposte sulle questioni relative all'assistenza, il collocamento ed altre provvidenze a favore dei profughi dell'Africa italiana e delle famiglie dei connazionali colà residenti;

2) di dare direttive per l'applicazione del presente decreto ed esprimere il parere sulle questioni che possono sorgere al riguardo;

3) di sopraintendere alla gestione dei fondi stanziati per l'erogazione dei sussidi ed esaminare ed approvare i risultati della gestione stessa;

4) di decidere sui ricorsi.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per l'Africa Italiana ed è composto come segue:

da un presidente, scelto fra i funzionari del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 5°;

da un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana;

da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro;

da un rappresentante del Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana;

da un rappresentante della Giunta consultiva dell'Alto Commissariato indigeni;

da un rappresentante del Comitato italiani d'Africa.

Un funzionario del Ministero dell'Africa Italiana, di grado non inferiore al 9°, assolverà le funzioni di segretario.

Le funzioni di vice-presidente sono attribuite al più elevato in grado dei componenti il Comitato.

Per ciascun membro sarà nominato un supplente che prenderà parte ai lavori del Comitato soltanto se ciò sia ritenuto necessario dal Comitato stesso.

Art. 9.

Le funzioni di revisione e riscontro delle spese sostenute per l'assistenza previste dal presente decreto, sono esercitate da apposito Collegio dei revisori costituito da due rappresentanti designati dal Ministero dell'Africa Italiana, da un rappresentante della Corte dei conti e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

conto documentato di cassa per l'approvazione da parte del Comitato di cui all'art. 8 previa revisione del Collegio previsto dall'art. 9.

0 0 4 41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510.

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonchè ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 2.

La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena).

N. 511. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sovana e Pitigliano in data 19 febbraio 1942, integrato da postilla 23 luglio successivo, con cui fu soppressa la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Granaia del comune di Grosseto, aggregandone il relativo territorio alla parrocchia di Santa Maria, in frazione Albarese dello stesso comune di Grosseto, e trasferendone il relativo beneficio parrocchiale nella chiesa del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) che è stata a sua volta eretta in parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 512. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario ordinario « nullius dioecesis » di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 31 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

N. 513. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 514.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonchè ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 2.

La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 7. — VENTURA

la frazione Albarese dello stesso comune di Grosseto, e trasferendone il relativo beneficio parrocchiale nella chiesa del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) che è stata a sua volta eretta in parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 512. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prefetto ordinario « nullius dioecesis » di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 31 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

N. 513. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

N. 514. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sant'Agata dei Goti, in data 8 giugno 1942, integrato da postilla 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955021

Saranno nominati due supplenti per i rappresentanti della Corte dei conti e del Ministero del tesoro.

Art. 10.

Gli atti di notorietà raccolti dai Regi commissari delle navi già adibite al rimpatrio dei connazionali dall'Africa, hanno piena efficacia ai fini della concessione dei trattamenti economici e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 11.

Dal 1° gennaio 1942 sono soppressi nei confronti delle persone considerate dagli articoli 1 e 3 i sussidi giornalieri erogati dai Comuni e dagli Enti comunali di assistenza. Se tale trattamento sia peraltro continuato a cura dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza competenti fino a quando l'interessato non è ammesso al sussidio del Ministero dell'Africa Italiana, o la sua domanda venga respinta, i predetti Enti saranno rimborsati delle somme anticipate.

Sono altresì soppressi a partire dal 1° gennaio 1942 gli assegni famigliari istituiti per le famiglie degli operai dell'Africa orientale italiana che verranno continuati fino a quando non venga iniziato il pagamento del sussidio o alla reiezione della domanda di sussidio, da parte del Fondo di cui al quinto comma dell'art. 7, salvo conguaglio.

Ove il sussidio erogato dall'Ente comunale di assistenza sia stato inferiore all'ammontare del sussidio liquidato a norma del presente decreto, le erogazioni relative saranno considerate come anticipazione del sussidio stesso.

Ove sia stato invece superiore al sussidio eventualmente liquidato in base al presente decreto, o nel caso in cui tale sussidio sia stato erogato, non trovandosi il richiedente in istato di bisogno, l'onere relativo anche per l'eventuale eccedenza farà carico agli stanziamenti previsti dall'art. 15.

I rimborsi dovuti dallo Stato al Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana per la corresponsione degli assegni famigliari agli operai dell'A.O.I. disposta dal decreto del Governo generale dell'A.O.I. del 31 marzo 1941, n. 13, e dal decreto del Governo dei Galla e Sidamo del 21 giugno 1941, sono effettuati sulla base delle risultanze delle gestioni accertate in sede di bilancio e dopo l'approvazione di questo da parte del Comitato che sovraintende alla erogazione dei predetti assegni e degli organi preposti all'Istituto predetto.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica ai dipendenti dello Stato e di Enti pubblici profughi di grado superiore considerati motivi sufficienti per la cessazione dell'assistenza: il rifiuto di collocamento anche in categoria diversa da quella abituale, la mancata presentazione al lavoro, le dimissioni dall'impiego od il licenziamento dovuto a scarsa volontà di lavoro.

Art. 14.

Su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno — nel termine di un trimestre dalla data di pubblicazione del presente decreto — emanate norme esecutive per l'applicazione del presente decreto, ed in particolare per disciplinare in qual modo dovrà essere effettuata la revisione e l'approvazione dei rendiconti relativi alle somministrazioni effettuate ai prefetti, tramite il Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana, per sussidi da corrispondersi agli Enti comunali di assistenza, nonchè stabilire le modalità di gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati.

Art. 15.

Con apposito provvedimento di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° maggio 19[illegible], n. 427, convertito nella legge 8 dicembre 1941, n. 1439, viene provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana dei fondi necessari all'assistenza di cui al presente decreto ed al funzionamento del relativo servizio.

Art. 16.

Tutte le spese, comunque sostenute dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 comprese quelle per l'assistenza sussidiaria, quali distribuzione di indumenti, calzature, effetti letterecci, medicinali, libri scolastici, apparecchi ortopedici, ricovero in alberghi, pensioni, convitti, luoghi di cura, concessa ai profughi dell'Africa italiana in aggiunta alle provvidenze previste dal presente decreto graveranno sui fondi stanziati ai capitoli 45 e 46 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1941-42 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 17.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
00471

...ne considerate dagli articoli 1 e 3 i sussidi giornalieri erogati dai Comuni e dagli Enti comunali di assistenza. Se tale trattamento sia peraltro continuato a cura dei Comuni e degli Enti comunali di assistenza competenti fino a quando l'interessato non è ammesso al sussidio del Ministero dell'Africa Italiana, e la sua domanda venga respinta, i predetti Enti saranno rimborsati delle somme anticipate.

Sono altresì soppressi a partire dal 1° gennaio 1942 gli assegni famigliari istituiti per le famiglie degli operai dell'Africa orientale italiana che verranno continuati fino a quando non venga iniziato il pagamento del sussidio o alla reiezione della domanda di sussidio, da parte del Fondo di cui al quinto comma dell'art. 7, salvo conguaglio.

Ove il sussidio erogato dall'Ente comunale di assistenza sia stato inferiore all'ammontare del sussidio liquidato a norma del presente decreto, le erogazioni relative saranno considerate come anticipazione del sussidio stesso.

Ove sia stato invece superiore al sussidio eventualmente liquidato in base al presente decreto, o nel caso in cui tale sussidio sia stato erogato, non trovandosi il richiedente in istato di bisogno, l'onere relativo anche per l'eventuale eccedenza farà carico agli stanziamenti previsti dall'art. 15.

I rimborsi dovuti dallo Stato al Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana per la corresponsione degli assegni famigliari agli operai dell'A.O.I. disposta dal decreto del Governo generale dell'A.O.I. del 31 marzo 1941, n. 13, e dal decreto del Governo del Galla e Sidamo del 21 giugno 1941, sono effettuati sulla base delle risultanze delle gestioni accertate in sede di bilancio e dopo l'approvazione di questo da parte del Comitato che sovraintende alla erogazione dei predetti assegni e degli organi preposti all'Istituto predetto.

Art. 12.

Il presente decreto non si applica ai dipendenti dello Stato e di Enti pubblici profughi di grado superiore al 10° o equiparati ai sensi di legge ed alle rispettive famiglie.

Saranno considerate anticipazioni in conto delle spettanze dei dipendenti statali rimasti in Africa tanto gli assegni famigliari che i sussidi ordinari eventualmente corrisposti ai congiunti di tali dipendenti.

Art. 13.

Allo scopo di agevolare il collocamento dei sussidiati, questi saranno segnalati ai competenti organi cui spetta per legge il compito dell'avviamento al lavoro. Saranno

revisione e l'approvazione dei rendiconti relativi alle somministrazioni effettuate ai prefetti, tramite il Fondo assistenza malattie nell'Africa italiana, per sussidi da corrispondersi agli Enti comunali di assistenza, nonchè stabilire le modalità di gestione dei fondi da parte dei funzionari delegati.

Art. 15.

Con apposito provvedimento di bilancio da adottarsi ai sensi dell'art. 21 del R. decreto-legge 1° maggio 1941, n. 427, convertito nella legge 8 dicembre 1941, n. 1433, viene provveduto alla iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana dei fondi necessari all'assistenza di cui al presente decreto ed al funzionamento del relativo servizio.

Art. 16.

Tutte le spese, comunque sostenute dal 1° gennaio 1942 al 31 dicembre 1943 comprese quelle per l'assistenza sussidiaria, quali distribuzione di indumenti, calzature, effetti letterecci, medicinali, libri scolastici, apparecchi ortopedici, ricovero in alberghi, pensioni, convitti, luoghi di cura, concessi ai profughi dell'Africa italiana in aggiunta alle provvidenze previste dal presente decreto graveranno sui fondi stanziati ai capitoli 45 e 46 del bilancio del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio 1941-42 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 17.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — GRONCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 6. — VENTURA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
00481

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 510.

Istituzione presso il Tesoro dello Stato di conti correnti fruttiferi e infruttiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni di legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonchè ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 2.

La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a [illegible]

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 511.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena).

N. 511. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sovana e Pitigliano in data 19 febbraio 1942, integrato da postilla 23 luglio successivo, con cui fu soppressa la parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Granaia del comune di Grosseto, aggregandone il relativo territorio alla parrocchia di Santa Maria, in frazione Albarese dello stesso comune di Grosseto, e trasferendone il relativo beneficio parrocchiale nella chiesa del SS.mo Crocefisso, in località Saragiolo del comune di Piancastagnaio (Siena) che è stata a sua volta eretta in parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 512. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Presato ordinario e nullius dioecesis » di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 31 dicembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

N. 513. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 514.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 744081

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata presso il Tesoro dello Stato la istituzione di conti correnti infruttiferi e fruttiferi, liberi o vincolati intestati a istituti o enti pubblici, nonchè ad aziende o istituti di credito operanti sotto la vigilanza del Ministro per il tesoro in base al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

Art. 2.

La misura dei saggi d'interesse e le relative variazioni, e ogni altra modalità relativa al funzionamento dei conti indicati nel precedente articolo, sono determinate con decreti del Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Sono convalidate tutte le modalità già adottate circa l'istituzione e la disciplina dei conti in cui ai precedenti articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 7. — VENTURA

del comune di Pianenstagnaio (Siena) che è stata a sua volta eretta in parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 512.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

N. 512. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Preato ordinario « nullius dioecesis » di Altamura e Acquaviva delle Fonti in data 31 dicembre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di San Domenico, in Acquaviva delle Fonti (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 513.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

N. 513. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 20 ottobre 1943, relativo alla erezione della parrocchia dell'Immacolata e Sant'Anna, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 514.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

N. 514. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Sant'Agata dei Goti, in data 8 giugno 1942, integrato da postilla 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Silvestro, in località omonima del comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945621

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1945.

Nomina della Commissione incaricata della compilazione di un bando di concorso fra gli artisti del Regno per la emissione di nuove carte valori postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 1° dicembre 1944 il quale prevede la nomina di una Commissione che dovrà curare la compilazione di un bando di concorso fra tutti gli artisti del Regno per la emissione di nuove carte valori postali e proporre il numero e la entità dei premi da accordare ai vincitori, facendo la scelta e la graduatoria dei bozzetti che saranno presentati;

Decreta:

In applicazione dell'art. 3 del decreto stesso, la Commissione è così costituita:

S. E. Cevolotto avv. Mario, Ministro per le poste e telecomunicazioni, presidente;

S. E. Fano dott. Mario, Sottosegretario di Stato delle poste e telecomunicazioni;

Conta, dott. Luigi Ricci, in rappresentanza del Provveditorato dello Stato;

Capitano Massimo Rosso, in rappresentanza della Federazione nazionale dei commercianti di francobolli;

Dott. ing. cav. Alberto Diena, in rappresentanza dell'Associazione filatelica italiana;

Prof. Vittorio Grassi, titolare di scenografia nell'Accademia delle belle arti di Roma, in rappresentanza del Sindacato degli artisti;

Conta, Paolo Novi, reggente del servizio poste del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal sig. Giuseppe Cantora, capo ufficio delle poste e telegrafi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 gennaio 1945

(1371) *Il Ministro*: CEVOLOTTO

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

Ricostituzione dell'Osservatorio fitopatologico per la Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nocive e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933;

Ritenuta la necessità di ripristinare, ai fini di un migliore ordinamento dei servizi fitopatologici nella Calabria, l'istituzione di un Regio osservatorio per le malattie delle piante con circoscrizione sulle provincie di Reggio Calabria, Cosenza, Catanzaro;

Decreta:

E' istituito il Regio osservatorio per le malattie delle piante con sede in Catanzaro e con circoscrizione nelle provincie di Reggio Calabria, Cosenza e Catanzaro, restando soppresso il decreto Ministeriale 30 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1935.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1945

(1338) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Danubio-Concordia » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1925, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza con sede in Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Rappresentanza con sede in Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Assicurazione vita intera a premio vitalizio;

II - Assicurazione vita intera a premio temporaneo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

In applicazione dell'art. 3 del decreto stesso, la Commissione è così costituita:

S. E. Cevolotto avv. Mario, Ministro per le poste e telecomunicazioni, presidente;

S. E. Fano dott. Mario, Sottosegretario di Stato delle poste e telecomunicazioni;

Comm. dott. Luigi Ricci, in rappresentanza del Provveditorato dello Stato;

Capitano Massimo Rosso, in rappresentanza della Federazione nazionale dei commercianti di francobolli;

Dott. ing. cav. Alberto Diena, in rappresentanza dell'Associazione filatelica italiana;

Prof. Vittorio Grassi, titolare di scenografia nell'Accademia delle belle arti di Roma, in rappresentanza del Sindacato degli artisti;

Comm. Paolo Navi, reggente del servizio poste del Ministero delle poste e telecomunicazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno disimpegnate dal sig. Giuseppe Crafora capo ufficio delle poste e telegrafi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 22 gennaio 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(1371)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

Ricostituzione dell'Osservatorio fitopatologico per la Calabria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, e successive modificazioni, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nocive e sui relativi servizi;

Visto il regolamento per l'applicazione della suindicata legge, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211, in data 8 settembre 1931, col quale venne disposta una nuova ripartizione delle circoscrizioni dei Regi osservatori fitopatologici;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1935, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248, in data 23 ottobre 1935, col quale venne soppresso il Regio osservatorio per le malattie delle piante di Reggio Calabria e la relativa circoscrizione aggregata a quella del Regio osservatorio per le malattie delle piante di Portici;

Ufficiale del Regno.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Ministro: GULLO

(1338)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Danubio-Concordia » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1925, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 403;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza con sede in Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione privati;

Decreta:

La Rappresentanza con sede in Roma della Società di assicurazione « Danubio-Concordia » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 per mille del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Assicurazione vita intera a premio vitalizio;

II - Assicurazione vita intera a premio temporaneo;

VI - Assicurazione mista reciproca su due teste;

V - Assicurazione mista con visita medica e senza visita medica;

V a - Assicurazione mista ad effetti multipli;

VIII - Assicurazione a termine fisso con visita medica e senza visita medica;

VIII RT - Assicurazione a termine fisso abbinata alla assicurazione famiglia;

XI - Assicurazione rendita differita senza controassicurazione;

XI R - Assicurazione a rendita differita con controassicurazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

XIX - Assicurazione mista con pagamento del doppio capitale nel caso di sopravvivenza.

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

V FB - Assicurazione mista decrescente.

4 % del premio con un massimo del 2 per mille sul capitale per la tariffa:

XIV R - Assicurazione di capitale differito a premio annuo con controassicurazione.

4 % del premio unico per la tariffa:

X - Assicurazione rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1364)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione dal comune di Torricella Sicura un fabbricato da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1945, con cui il commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede la autorizzazione ad accettare la donazione di un fabbricato, del valore di L. 76.656,20, sito in via Torricella Romana n. 2, mappa XLI/224, da adibire a Casa della Madre e del Bambino, disposta dal comune di Torricella Sicura, a condizione che l'Opera gli rimborsi la somma di L. 26.750 per lavori di sistemazione dell'immobile dal medesimo fatti eseguire;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'accettazione;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, innanzi indicata, del comune di Torricella Sicura.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile donato.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 20 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Spataro

(1339)

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, via Card. A Sforza n. 35, esercente costruzione e riparazione contatori del gas, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacofgas », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Enrico De Gaudenzi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 20 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere della Corte d'appello di Firenze Tavolaro dott. Silvio nella carica di presidente supplente della predetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Magi Manfredo, consigliere della Corte d'appello di Firenze, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del dott. Tavolaro Silvio.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: Togliatti

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare in donazione dal comune di Torricella Sicura un fabbricato da adibire a Casa della Madre e del Bambino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la deliberazione in data 6 luglio 1945, con cui il commissario straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede la autorizzazione ad accettare la donazione di un fabbricato, del valore di L. 76.656,20, sito in via Torricella Romana n. 2, mappa XLI/224, da adibire a Casa della Madre e del Bambino, disposta dal comune di Torricella Sicura, a condizione che l'Opera gli rimborsi la somma di L. 26.750 per lavori di sistemazione dell'immobile dal medesimo fatti eseguire;

Ritenuta l'opportunità e la convenienza dell'accettazione;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, numero 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare la donazione, innanzi indicata, del comune di Torricella Sicura.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della libertà e proprietà dell'immobile donato.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 20 luglio 1945

p. *Il Ministro*: SEATARO

(1339)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della S. A. Fabbriche riunite misuratori « Sacoigas », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1325)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Sostituzione del presidente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Firenze.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 29 successivo, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la Corte di appello di Firenze;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere della Corte d'appello di Firenze Tavolaro dott. Silvio nella carica di presidente supplente della predetta Commissione;

Decreta:

Il dott. Magi Manfredo, consigliere della Corte d'appello di Firenze, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore, in sostituzione del dott. Tavolaro Silvio.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1349)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo fabbrica busti « Iris », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1190;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo fab

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

brica busti « Iris », con sede in Milano, via Verdi 7-A, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo fabbrica busti « Iris », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Pontara Trento.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1324) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, via Vetta d'Italia 13, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porro Alfredo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1318) *Il Ministro*: Ricci

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Bingen italiana tessuti, con sede in Milano, via C. Correnti, 17, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Bingen italiana tessuti, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Antonelli Luigi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

(1311) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad apportare modifiche alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 468;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ha chiesto alcune modifiche alle modalità stabilite col decreto Ministeriale 27 aprile 1945 in merito agli annuenti delle proprie tariffe di assicurazione popolare;

Decreta:

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata a parziale modifica di quanto stabilito con decreto Ministeriale 27 aprile 1945, a rimborsare agli assicurati viventi alla scadenza del contratto i seguenti importi fissi:

Per la tariffa mista n. 1:

L. 255 per tutte le età comprese tra gli anni 20 e i 47 inclusa e gli anni 51 e 55 inclusa;

L. 280 per le età comprese tra gli anni 48 e 50 inclusa.

Per la tariffa dotale n. 2:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 14 agosto 1945

(1320) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, via Vetta d'Italia 13, esercente rappresentanze, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « C.E.R.A. » di L. Nachmann, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Porro Alfredo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1318) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Bingen Italiana tessuti, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Roma, addì 16 agosto 1945

(1319) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, ad apportare modifiche alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita a forma popolare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni « Alleanza », con sede in Milano, ha chiesto alcune modifiche alle modalità stabilite col decreto Ministeriale 27 aprile 1945 in merito agli aumenti delle proprie tariffe di assicurazione popolare;

Decreta:

La Società di assicurazione « Alleanza », con sede in Milano, è autorizzata a parziale modifica di quanto stabilito con decreto Ministeriale 27 aprile 1945, a rimborsare agli assicurati viventi alla scadenza del contratto i seguenti importi fissi:

Per la tariffa mista n. 1:

L. 255 per tutte le età comprese tra gli anni 20 e i 47 inclusa e gli anni 51 e 55 inclusa;

L. 280 per le età comprese tra gli anni 48 e 50 inclusa.

Per la tariffa dotale n. 2:

L. 220 per tutte le età (20-55).

Per la tariffa dotale n. 3:

L. 205 per tutte le età (20-55).

Per la tariffa mista speciale n. 4:

L. 285 per tutte le età comprese tra gli anni 20 e i 47 inclusa e gli anni 51 e 55 inclusa;

L. 310 per le età comprese tra gli anni 48 e 50 inclusa.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1367) *Il Ministro*: Gronchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il sig.or Raffaele Micheletti, è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Macerata e di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, a fianco di ciascuno di essi indicate:

march. Teodoro Ciccolini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata;

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

E rag. Giuseppe Amerigo Borghetti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Modificazioni del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 28 marzo 1945, sulle tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sulla introduzione del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane;

Riconosciuta la necessità di apportare le modifi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Il signor Raffaele Micheletti, è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pisa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1305)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina dei presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Macerata e di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle Giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, a fianco di ciascuno di essi indicato:

march. Teodoro Ciccolini, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata;

rag. Luigi Polverari, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pesaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1306)

E rag. Giuseppe Amerigo Borghetti è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1307)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1945.

Modificazioni del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER IL TESORO
E PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sulle tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione degli apparecchi principali;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1945, sulla introduzione del sistema della tariffa a contatore nelle reti telefoniche urbane;

Riconosciuta la necessità di apportare le modificazioni suggerite dai risultati dell'applicazione pratica delle tariffe stesse;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto Ministeriale 26 marzo 1945, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 31 marzo 1945, è sostituito dal seguente:

Art. 2. — Per le reti, nelle quali ai termini dell'art. 233 del Codice postale e delle telecomunicazioni, viene introdotta la tariffa a contatore, le singole cate-

0 0 5 8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0581

gorie di abbonati avranno diritto ad ottenere sulle tariffe base, di cui all'articolo precedente, lo sconto del 50 %, ed acquisiranno con tale pagamento il diritto ad effettuare il seguente numero di conversazioni per trimestre:

1ª	categoria	. . . . .	n. 900
2ª	»	. . . . .	» 600
3ª	»	. . . . .	» 160
4ª	»	singola	» 360
4ª	»	duplice	» 300
4ª	»	multipla	» 250
5ª	»	lettere *a) b) c) d)*	» 700
5ª	»	lettere *e) f) g) h)*	» 400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere lire una, eccezione fatta per tutti gli abbonati della 5ª categoria e per quelli della 2ª categoria, lettera *i)* per i quali detta tariffa è ridotta a lire 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alla tariffa base di cui all'art. 1.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originanti ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicheranno ai canoni dovuti a decorrere dal trimestre in corso alla data del presente decreto e pei territori occupati appena il decreto sarà reso esecutivo dalle Autorità Alleate.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1424)

Visto il decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 ottobre 1944, n. 71, concernente il bollo dei sottoprodotti della lavorazione delle olive e la disciplina della distribuzione dei detti sottoprodotti e dell'olio al sofato;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1945, n. 7, recante disposizioni relative agli esoneri e agli svincoli dell'olio dall'ammasso a favore dei produttori e degli altri aventi diritto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 307, che ha istituito l'Ufficio nazionale statistica economico dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, contenente norme penali per la disciplina dei consumi, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare, per le esigenze dell'approvvigionamento razionale, la disponibilità dell'intera produzione di olio di oliva e di sansa della campagna 1945-46;

Decreta:

1) *Vincolo delle olive e destinazione del prodotto.*

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1945-46 sono sottoposte a vincolo e debbono essere destinate, a cura dei rispettivi produttori o di chi ha titolo per disporne in relazione a quanto previsto dal successivo art. 9, alla oleificazione, salvo per le olive da tavola, la diversa destinazione consentita dal presente decreto.

Tutto l'olio ottenuto dalla lavorazione delle olive destinate alla oleificazione deve essere conferito agli « Oliai del Popolo », ad eccezione delle quote spettanti in esonero ai produttori, a norma degli articoli 17 e 18.

Agli effetti degli obblighi previsti dal presente articolo sono considerati produttori coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, coltivano terreni olivati; nonchè, nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, i mezzadri o coloni parziari.

2) *Denuncia e consegna dell'olio.*

Art. 2.

Tutto l'olio ricavato da olive deve essere denunciato con le modalità che saranno stabilite dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono obbligati alla denuncia coloro i quali, come pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4ª	»	multipla	» 250
5ª	»	lettere *a) b) c) d)*	» 700
5ª	»	lettere *e) f) g) h)*	» 400

Per ogni conversazione in più del numero sopra stabilito l'abbonato dovrà corrispondere lire una, eccezione fatta per tutti gli abbonati della 5ª categoria e per quelli della 2ª categoria, lettera *i)* per i quali detta tariffa è ridotta a lire 0,50.

Il concorso a fondo perduto nelle spese di impianto, trasloco e subentro di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 21 novembre 1929, si intende sempre riferito, anche per le reti a contatore, alla tariffa base di cui all'art. 1.

Allo scopo di tener conto degli errori comunque originati ma non imputabili all'utente, il numero delle conversazioni in supero da fatturare sarà decurtato di una quantità pari al 5 % del numero di conversazioni comprese nel canone di abbonamento.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicheranno ai canoni dovuti a decorrere dal trimestre in corso alla data del presente decreto e pei territori occupati appena il decreto sarà reso esecutivo dalle Autorità Alleate.

Roma, addì 31 agosto 1945

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SCELBA

Il Ministro per le finanze
SOMMARIVA

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

(1424)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1945.

Disposizioni inerenti alla campagna olearia 1945-1946.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Vista la legge 2 dicembre 1940, n. 1792, recante disposizioni per l'ammasso dell'olio di oliva e di sanse;

Visto il decreto Ministeriale 7 settembre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1944, n. 51, contenente norme per la disciplina della produzione ed utilizzazione dell'olio di oliva e di sanse nella campagna 1944-45;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, che ha istituito l'Ufficio nazionale statistica economica dell'agricoltura;

Visto il R. decreto-legge 22 aprile 1942, n. 247, contenente norme penali per la disciplina dei consumi, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di assicurare, per le esigenze dell'approvvigionamento nazionale, la disponibilità dell'intera produzione di olio di oliva e di sansa della campagna 1945-46;

Decreta:

1) *Vincolo delle olive e destinazione del prodotto.*

Art. 1.

Tutte le olive prodotte nella campagna 1945-46 sono sottoposte a vincolo e debbono essere destinate, a cura dei rispettivi produttori o di chi ha titolo per disporne in relazione a quanto previsto dal successivo art. 9, alla oleificazione, salvo per le olive da tavola, la diversa destinazione consentita dal presente decreto.

Tutto l'olio ottenuto dalla lavorazione delle olive destinate alla oleificazione deve essere conferito agli « Oliai del Popolo », ad eccezione delle quote spettanti in esonero ai produttori, a norma degli articoli 17 e 18.

Agli effetti degli obblighi previsti dal presente articolo sono considerati produttori coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducono terreni olivati; nonchè, nei casi di fondi condotti a mezzadria o a colonia parziaria, i mezzadri o coloni parziari.

2) *Denuncia e consegna dell'olio.*

Art. 2.

Tutto l'olio ricavato da olive deve essere denunciato con le modalità che saranno stabilite dall'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

Sono obbligati alla denuncia coloro i quali, come proprietari o enfiteuti o usufruttuari o affittuari, questi ultimi anche se di soli olivi, conducono terreni olivati, nonchè coloro i quali abbiano titolo per disporre di olio di oliva.

I gestori dei frantoi sono solidalmente responsabili, con coloro cui è commesso l'obbligo di denunciare l'olio, della compilazione della denuncia di produzione, per le singole quantità ottenute.

Art. 3.

La consegna dell'olio agli « Oliai del Popolo » deve essere effettuata nei luoghi, nei modi e nei termini che saranno stabiliti dall'U.N.S.E.A. a mezzo dei propri uffici provinciali, d'intesa con i Consorzi agrari, sentiti i Comitati provinciali dell'agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

I gestori dei frantoi hanno l'obbligo di provvedere alla custodia e alla conservazione dell'olio prodotto nei propri stabilimenti fino a quando non verrà ritirato dagli aventi diritto per essere consegnato ai centri di raccolta, al netto delle eventuali trattenute previste per il fabbisogno aziendale e familiare.

3) *Vincolo delle sanse e delle morchie e fondami e disciplina della produzione degli oli di sansa e rettificati.*

Art. 4.

I residui della torchiatura delle olive comunemente denominati sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di nocciolo) e i residui della lavorazione delle sanse stesse per levigazione al frullino (buccette, polpe), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di levigazione, con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 ottobre 1944, n. 71.

Sono pure vincolati, presso i produttori a qualsiasi titolo i sottoprodotti comunemente denominati morchie e fondami.

Art. 5.

Gli oli al solvente sono vincolati a disposizione del Ministero competente e restano disciplinati dalle norme del citato decreto Ministeriale 16 ottobre 1944.

Art. 6.

Gli oli rettificati ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, sciadati e d'inferno nonchè degli oli al solvente e di rinascita a bassa acidità sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione a disposizione del Ministero dell'alimentazione e debbono essere denunciati al 1° e al 15 di ogni mese dal Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse al Ministero dell'alimentazione, agli Uffici provinciali statistico economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali competenti per territorio.

4) *Accertamento e reperimento della produzione olearia ed olearia - Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.*

Art. 7.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi uffici provinciali e comunali debbono provvedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 267, all'accertamento e reperimento delle olive e dell'olio, al controllo delle denuncie previste dal precedente art. 2, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento delle olive al frantoio, il prodotto medio unitario di olive e la resa media in olio sono stabiliti dai Comitati provinciali dell'agricoltura, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura.

L'Ufficio Comunale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.C.S.E.A.) notifica ai singoli produttori i quantitativi di olive e di olio come sopra accertati, nonchè il quantitativo di olio che, al netto delle trattenute spettanti agli aventi diritto, deve essere conferito agli « Oliai del Popolo ».

L'accertamento così notificato diviene definitivo ove il produttore, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

La notifica di conferimento per un quantitativo eventualmente inferiore a quello dovuto o la mancanza della notifica stessa non esonerano il produttore o chiunque abbia titolo per disporre di olio dall'obbligo della consegna totale del prodotto agli « Oliai del Popolo », ai termini dell'art. 1 del presente decreto.

5. *Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.*

Art. 8.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 12.

I produttori di olive destinate alla oleificazione che non provvedano alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino, invece, la vendita parziale o totale delle olive medesime, sono ritenuti responsabili del conferimento all'ammasso dell'olio proveniente dalle stesse, fino a che non abbiano provveduto a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti per territorio:

a) i quantitativi di olive vendute;

b) le generalità ed il domicilio proprio e dell'acquirente;

c) il prezzo realizzato;

d) l'ubicazione del frantoio presso cui le olive verranno lavorate.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro due giorni da quello della stipulazione del contratto, mediante dichiarazione verbale del produttore, cui l'U.C.S.E.A. ne rilascerà ricevuta, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di compravendita di olive destinate alla oleificazione, il vincolo giuridico di cui al precedente art. 4, s'intende trasferito, a tutti gli effetti, dal produttore all'acquirente che si assume l'obbligo di destinare le

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

I residui della torchiatura delle olive comunemente denominati sanse (detriti della drupa, tritume di mandorle, frantumi di noccioli) e i residui della lavorazione delle sanse stesse per lavigazione al frantoio (buccette, polpe), siano essi di produzione nazionale o importati dall'estero, sono vincolati presso i frantoi e gli stabilimenti di lavigazione, con le modalità stabilite dal decreto Ministeriale 16 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 20 ottobre 1944, n. 71.

Sono pure vincolati, presso i produttori a qualsiasi titolo i sottoprodotti comunemente denominati nocchile e fondami.

Art. 5.

Gli oli al solvente sono vincolati a disposizione dei Ministeri competenti e restano disciplinati dalle norme del citato decreto Ministeriale 16 ottobre 1944.

Art. 6.

Gli oli rettificati ottenuti dalla lavorazione degli oli lampanti, lavati, scaldati e d'inferno (nonchè degli oli al solvente e di rimacina a bassa acidità) sono vincolati presso gli stabilimenti di produzione a disposizione del Ministero dell'alimentazione e debbono essere denunciati al 1° e al 15 di ogni mese dal Consorzio nazionale degli industriali produttori di olio dalle sanse al Ministero dell'alimentazione, agli Uffici provinciali statistici economici dell'agricoltura e ai Consorzi agrari provinciali competenti per territorio.

4) Accertamento e reperimento della produzione olearia - Organizzazione ed esecuzione delle operazioni di ammasso.

Art. 7.

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura ed i suoi uffici provinciali e comunali debbono provvedere, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, all'accertamento e reperimento delle olive e dell'olio, al controllo delle denuncie previste dal precedente art. 2, alla organizzazione delle operazioni relative al conferimento dell'olio agli «Oliai del Popolo» ed al controllo circa l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Tutte le attribuzioni previste dalla legge 2 dicembre 1940, n. 1792, che non rientrano tra quelle menzionate nel comma precedente, sono devolute ai Consorzi agrari ed alla loro Federazione.

Art. 8.

Ai fini dell'accertamento della produzione in olive e in olio di ciascuna azienda, l'U.N.S.E.A. ed i suoi uffici provinciali e comunali debbono tener conto del numero di olivi in produzione, del prodotto medio in olive per pianta e della resa media in olio delle olive il produttore, entro dieci giorni dal ricevimento della notifica, non ricorra al Comitato comunale dell'agricoltura il quale decide, con provvedimento inoppugnabile, nel termine massimo di quindici giorni.

La notifica di conferimento per un quantitativo eventualmente inferiore a quello dovuto o la mancanza della notifica stessa non esonerano il produttore o chiunque abbia titolo per disporre di olio dall'obbligo della consegna totale del prodotto agli «Oliai del Popolo», ai termini dell'art. 1 del presente decreto.

5. Disciplina della lavorazione e del commercio delle olive.

Art. 9.

E' fatto divieto di acquistare olive destinate alla oleificazione da parte di chi non provveda direttamente alla loro lavorazione nel frantoio da esso gestito e non sia provvisto della licenza di esercizio di cui al successivo art. 12.

I produttori di olive destinate alla oleificazione che non provvedano alla molitura in frantoi propri o di terzi e che effettuino, invece, la vendita parziale o totale delle olive medesime, sono ritenuti responsabili del conferimento all'ammasso dell'olio proveniente dalle stesse, fino a che non abbiano provveduto a comunicare agli U.P.S.E.A. competenti per territorio:

a) i quantitativi di olive venduti;

b) le generalità ed il domicilio proprio e dell'acquirente;

c) il prezzo realizzato;

d) l'ubicazione del frantoio presso cui le olive verranno lavorate.

Tale comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni da quello della stipulazione del contratto, mediante dichiarazione verbale del produttore, cui l'U.C.S.E.A. ne rilascerà ricevuta, o a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di compravendita di olive destinate alla oleificazione, il vincolo giuridico di cui al precedente art. 1, s'intende trasferito, a tutti gli effetti, dal produttore all'acquirente che si assume l'obbligo di destinare le olive possedute al la frangitura e di conferire il prodotto all'ammasso, senza diritto ad alcuna trattenuta.

L'U.C.S.E.A. del luogo dove le olive sono state prodotte provvede a rilasciare all'acquirente — dietro presentazione da parte dello stesso di un documento comprovante la sua identità di gestore di frantoio autorizzato a lavorare — apposita bolletta di accompagnamento e, nel caso di trasferimento fuori Comune, a comunicare all'U.C.S.E.A., nel cui territorio ha sede lo stabilimento presso il quale le olive saranno lavorate, le generalità dell'acquirente, il quantitativo di olive trasferite e l'ubicazione del frantoio presso cui si provvederà alla frangitura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Art. 10.

Nel caso in cui al frantoio si trovi in Comune diverso da quello di produzione, tutti i trasporti di olive destinati alla oleificazione, effettuati dai produttori o per loro conto, dal luogo di produzione al frantoio, debbono essere muniti di apposita bolletta di accompagnamento da rilasciarsi a cura dell'U.C.S.E.A. del Comune di produzione su richiesta degli interessati. Detto ufficio, all'atto del rilascio della bolletta, comunica allo U.C.S.E.A. del Comune dove ha sede lo stabilimento di lavorazione, le generalità del produttore ed il quantitativo di olive trasferito.

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente, nonchè quelle previste dall'art. 9, con l'annotazione del prodotto nel frantoio, debbono essere ritirate dal gestore del frantoio stesso, il quale provvede a restituirle all'U.C.S.E.A. insieme alla documentazione di cui al successivo art. 15.

Art. 11.

Per la campagna olivicola 1945-46 è autorizzata la preparazione in salamoia per il consumo diretto soltanto delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana », limitatamente al territorio delle Marche, nonchè alle varietà « Cerignola », « Spagna », « S. Agostino » e « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dell'alimentazione, ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a quelle sopra indicate, su proposta degli Ispettori agrari delle provincie produttrici i quali, sentito il parere dei Comitati provinciali dell'agricoltura, sono tenuti a indicare, entro il 15 ottobre, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma del presente articolo e, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti, i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma, che intendono effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, devono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale, entro il 15 novembre, debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al 1° comma ed i produttori sivamente il quantitativo stabilito, l'U.P.S.E.A. provvede a ripartire proporzionalmente detto quantitativo tra i singoli richiedenti.

Per le olive che debbono essere lavorate in provincia diversa da quella di produzione, il gestore dello stabilimento di lavorazione deve chiedere l'autorizzazione di trasferimento all'U.P.S.E.A. della provincia di produzione.

Detto ufficio rilascia una bolletta che deve accompagnare il prodotto dalla zona di produzione allo stabilimento di lavorazione e che deve essere immediatamente ritirata ed annullata dal gestore dello stabilimento predetto. Tale bolletta deve essere inviata, entro due giorni da quello in cui è avvenuto il ritiro, all'U.P.S.E.A. della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

6) *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 12.

L'esercizio di tutti i frantoi, da chiunque gestiti, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa, per quelli a carattere industriale, con l'Ispettorato dell'Industria, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, da presentare redatte in carta semplice al Comitato provinciale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 13.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto, per ciascuna zona, dell'entità della produzione da lavorare e della capacità lavorativa delle attrezzature per modo da garantire, con gli impianti autorizzati a funzionare, la tempestiva e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Le bollette di accompagnamento di cui al comma precedente, nonchè quelle previste dall'art. 9, con l'immissione del prodotto nel frantoio debbono essere ritirate dal gestore del frantoio stesso, il quale provvede a restituirle all'U.C.S.E.A. insieme alla documentazione di cui al successivo art. 15.

Art. 11.

Per la campagna olivicola 1945-46 è autorizzata la preparazione in salamoia per il consumo diretto soltanto delle olive da tavola appartenenti alla varietà « Ascolana », limitatamente al territorio delle Marche, nonchè alle varietà « Cerignola », « Spagna », « S. Agostino » e « Andria » limitatamente alle provincie di Bari e Foggia.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministero dell'alimentazione, ha facoltà di autorizzare l'impiego per la salamoia di quantitativi di altre varietà di olive da tavola oltre a quelle sopra indicate, su proposta degli Ispettori agrari delle provincie produttrici i quali, sentito il parere dei Comitati provinciali dell'agricoltura, sono tenuti a indicare, entro il 15 ottobre, i quantitativi di ogni singola varietà di olive da tavola per i quali si ritiene di poter concedere l'autorizzazione alla preparazione in salamoia.

I produttori di olive da tavola di cui al 1° comma del presente articolo, limitatamente ai quantitativi che verranno stabiliti, i produttori di olive delle varietà di cui al 2° comma, che intendono effettuarne direttamente la preparazione per la successiva vendita, devono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale, entro il 15 novembre, debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del richiedente;

b) il Comune e la località di produzione e di lavorazione;

c) la varietà e la quantità delle olive.

I produttori di olive di cui al 1° comma ed i produttori delle varietà di cui al comma 2° che intendono effettuare la vendita del prodotto allo stato naturale, limitatamente ai quantitativi stabiliti, debbono essere preventivamente autorizzati dall'U.P.S.E.A. al quale entro il 15 novembre, debbono avanzare richiesta, specificando:

a) le generalità del produttore;

b) il Comune e la località di produzione delle olive;

c) le generalità dell'acquirente, e lo stabilimento presso il quale le olive dovranno essere preparate per il consumo diretto;

d) la varietà e la quantità delle olive.

Qualora le richieste per l'impiego alla salamoia delle varietà di olive di cui al comma 2° superino complessivamente il quantitativo predetto, tale bolletta deve essere inviata, entro due giorni da quello in cui è avvenuto il ritiro, all'U.P.S.E.A. della provincia nella quale ha sede lo stabilimento di lavorazione.

6) *Disciplina dell'esercizio dei frantoi.*

Art. 12.

L'esercizio di tutti i frantoi, da chiunque gestiti, è subordinato alla concessione di una licenza da rilasciare dal Prefetto in base alle proposte che saranno formulate dal Comitato provinciale dell'agricoltura, d'intesa, per quelli a carattere industriale, con l'Ispettorato dell'Industria, sentiti i Comitati comunali dell'agricoltura territorialmente competenti.

Nelle domande per ottenere la licenza di esercizio, da presentare redatte in carta semplice al Comitato provinciale dell'agricoltura entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, debbono essere indicati:

a) nome, cognome, paternità ed indirizzo del richiedente;

b) la potenzialità media oraria e giornaliera del frantoio;

c) se il frantoio è azionato da forza meccanica o animale;

d) il numero e la specie delle presse;

e) se la lavorazione viene effettuata per conto proprio, di terzi o misto;

f) la capacità di conservazione delle olive, espressa in quintali;

g) la capacità di conservazione dell'olio, espressa in quintali e la specie e il numero dei recipienti di conservazione (cisterne, zirri, orci, ecc.).

Art. 13.

Nella concessione della licenza di cui all'articolo precedente deve tenersi conto, per ciascuna zona, dell'entità della produzione da lavorare e della capacità lavorativa delle attrezzature per modo da garantire, con gli impianti autorizzati a funzionare, la tempestiva e completa lavorazione delle olive.

La licenza può essere negata quando:

a) il gestore del frantoio si sia reso colpevole, nelle campagne precedenti, di infrazioni alle norme relative alla disciplina olearia;

b) il frantoio, a causa della sua ubicazione non dia la possibilità di un efficace controllo tecnico ed amministrativo sulla lavorazione delle olive e sulla conservazione e consegna dell'olio;

c) l'attrezzatura tecnica del frantoio non sia tale da assicurare la razionale lavorazione delle olive;

d) il funzionamento del frantoio si renda superfluo in relazione alla quantità di olive da lavorare.

0064

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

La licenza deve essere revocata qualora a carico del gestore del frantoio vengano rilevate le seguenti infrazioni:

a) mancata o inesatta tenuta del registro di carico e scarico di cui al successivo art. 14;

b) mancata o inesatta compilazione delle denuncie di produzione di cui all'art. 15;

c) mancata osservanza delle norme relative alla trasmissione delle denuncie di produzione all'U.C.S.E.A., alla immissione al frantoio delle olive provenienti da altro Comune e all'uscita dell'olio dal frantoio, di cui ai successivi articoli 15 e 16.

Qualora le esigenze della lavorazione delle olive lo richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata negata o revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale o alla Azienda gestione olivicoli. Lo stesso Prefetto, ove non sia di pregiudizio per la completa e tempestiva lavorazione delle olive, può ordinare l'osservanza di determinati turni di lavoro, vietando il funzionamento dei frantoi nelle ore notturne.

Art. 14.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria deve essere istituito un registro di carico e scarico delle olive immesse e lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte, i cui fogli numerati debbono essere preventivamente vistati dal Prefetto.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale debbono risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, i nominativi dei proprietari, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'U.C.S.E.A. due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 15.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 15.

Appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione insieme con il produttore o chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando nel registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto rego-

a) dell'autorizzazione all'esonero per i quantitativi di olio a lui spettanti per i consumi familiari ed aziendali;

b) dell'autorizzazione a ritirare i quantitativi di olio destinati ad essere trasferiti direttamente dal frantoio ai centri di raccolta.

Le autorizzazioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) vengono rilasciate al produttore dall'U.C.S.E.A. in duplice copia, di cui una deve essere trattenuta dal gestore del frantoio per legittimare l'uscita dell'olio e la consegna dello stesso agli aventi diritto, mentre l'altra deve essere utilizzata dal produttore per legittimare i trasporti dell'olio e l'eventuale detenzione del quantitativo di prodotto destinato all'ammasso, nel caso in cui il magazzino del produttore medesimo sia stato costituito come magazzino fiduciario.

Sulle autorizzazioni suddette il gestore del frantoio deve annotare il giorno e l'ora dell'uscita del prodotto dal proprio stabilimento.

Dette autorizzazioni debbono essere restituite all'U.C.S.E.A. dal gestore del frantoio insieme alla documentazione di cui al 2° comma del precedente art. 15, dal produttore il giorno successivo all'avvenuto trasporto dell'olio, e, nel caso di esistenza di magazzino fiduciario, non appena lo stesso sia stato sgombrato dal prodotto.

7) *Esoneri e svincoli.*

Art. 17.

I quantitativi di olio, prodotti nella campagna 1945-1946, che possono essere ritirati dal frantoio e trattenuti per il fabbisogno alimentare in esenzione dall'obbligo di conferimento agli « Olai del Popolo » sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari coltivatori diretti: kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari conduttori in economia o a mezzadria, o a colonia parziaria o in compartecipazione, che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione: chilogrammi 13,500 di olio per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

richiedano, il Prefetto può affidare la gestione dei frantoi, ai quali sia stata negata o revocata la licenza, al Consorzio agrario provinciale o alla Azienda gestione cinaiopoli. Lo stesso Prefetto, ove non sia di pregiudizio per la completa e tempestiva lavorazione delle olive, può ordinare l'osservanza di determinati turni di lavoro, vietando il funzionamento dei frantoi nelle ore notturne.

Art. 14.

Presso i frantoi di qualsiasi categoria deve essere istituito un registro di carico e scarico delle olive immesse e lavorate e dell'olio e delle sanse prodotte, i cui fogli numerati debbono essere preventivamente vistati dal Prefetto.

Il gestore del frantoio è responsabile della regolare tenuta del predetto registro, dal quale debbono risultare l'indicazione giornaliera delle singole partite di olive portate al frantoio per la lavorazione, i nominativi dei proprietari, la data e la quantità delle olive lavorate e la quantità dell'olio e delle sanse prodotte.

Alla fine di ciascuna settimana con decorrenza dall'inizio della lavorazione, il gestore del frantoio deve presentare all'U.C.S.E.A. due copie dell'elenco completo delle registrazioni effettuate.

Alle copie dell'elenco devono essere allegate le denuncie di cui al successivo art. 15.

L'invio delle notizie di cui al presente articolo sostituisce, a tutti gli effetti, la denuncia quindicinale prevista dal 2° comma dell'art. 2 della legge 2 dicembre 1940, n. 1792.

Art. 15.

Appena terminata la molitura di ogni singola partita di olive, il gestore del frantoio cura la compilazione delle denuncie di produzione insieme con il produttore o chiunque abbia titolo per disporre dell'olio e trattiene le denuncie stesse, annotando nel registro di carico e scarico gli estremi dei documenti di riconoscimento presentati e rilasciando agli aventi diritto regolare ricevuta.

Dette denuncie, a cura del gestore del frantoio, debbono essere rimesse a fine di ogni settimana all'U.C.S.E.A., insieme all'elenco delle registrazioni effettuate sul registro di carico e scarico.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di immettere nello stabilimento olive provenienti da altro Comune, sprovviste della prescritta bolletta di accompagnamento.

Art. 16.

E' fatto divieto al gestore del frantoio di consegnare al produttore l'olio ricavato dalle olive lavorate, senza la presentazione da parte dell'interessato:

quantitativo di pro[illegible]

caso in cui il magazzino del produttore medesimo sia stato costituito come magazzino fiduciario.

Sulle autorizzazioni suddette il gestore del frantoio deve annotare il giorno e l'ora dell'uscita del prodotto dal proprio stabilimento.

Dette autorizzazioni debbono essere restituite all'U.C.S.E.A. dal gestore del frantoio insieme alla documentazione di cui al 2° comma del precedente art. 15, dal produttore il giorno successivo all'avvenuto trasporto dell'olio, e, nel caso di esistenza di magazzino fiduciario, non appena lo stesso sia stato sgombrato dal prodotto.

7) *Esoneri e sgravi.*

Art. 17.

I quantitativi di olio, prodotti nella campagna 1945-1946, che possono essere ritirati dal frantoio e trattenuti per il fabbisogno alimentare in esenzione dall'obbligo di conferimento agli « Oliai del Popolo » sono stabiliti nelle seguenti misure massime per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) coltivatori manuali di aziende olivicole di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari coltivatori diretti: kg. 15 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

b) conduttori di aziende olivicole, di cui siano proprietari o enfiteuti, usufruttuari o affittuari (conduttori in economia o a mezzadria, o a colonia parziaria o in compartecipazione) che esercitino direttamente e continuativamente la conduzione dell'azienda anche se non residenti stabilmente nel luogo di produzione: chilogrammi 13,500 di olio per conduttore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi comprese non più di due persone di servizio;

c) mezzadri, coloni parziari, compartecipanti dell'azienda olivicola: kg. 15 per il lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi;

d) salariati fissi e obbligati addetti alle aziende olivicole quando sia prevista per patto di lavoro la corresponsione di olio: kg. 15 di olio per ciascun lavoratore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico.

I conduttori di aziende olivicole possono trattenere:

e) per i dirigenti e impiegati che risiedono stabilmente presso le aziende stesse e vi esplicano continuamente ed esclusivamente la loro attività con funzioni tecniche, di concetto o di ordine: kg. 11 di olio per ciascun dirigente o impiegato e per ciascuna delle per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950052

sone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi, compresa non più di una persona di servizio.

Art. 18.

Per le convivenze che conducono direttamente aziende olivicole in proprietà, in enfiteusi, in usufrutto o in affitto, sono stabiliti i seguenti quantitativi di olio che possono essere trattenuti o ritirati dal frantoio in esenzione dall'obbligo del conferimento all'ammasso:

a) per i conviventi che attendono manualmente e stabilmente alla coltivazione dei terreni: kg. 15 a testa;

b) per i conviventi che vi attendono con opera direttiva: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 19.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e famigliare è stabilito in kg. 11 a procapite a per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 17, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed all'art. 18, lettera *a*).

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o compreso tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata, e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio e grassi solidi delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 20.

Il quantitativo massimo di olio che, ai sensi degli articoli 17, 18, 21, ultimo comma e 23 può essere trattenuto per il fabbisogno alimentare degli aventi diritto i quali nella campagna 1945-46 abbiano macellato o macellino suini per il consumo familiare o siano autorizzati a trattenere lardo, è ridotto, secondo i casi, da kg. 15 a kg. 11, da kg. 11,500 a kg. 10, da kg. 11 a kg. 9 e da kg. 7,500 a kg. 6.

Ai soli effetti della determinazione dei quantitativi di olio da trattenere, a termini del presente articolo, gli aventi diritto sono tenuti a dichiarare agli U.C.S.E.A. se abbiano macellato o siano per macellare suini per il consumo familiare, durante la campagna 1945-46.

Gli Uffici annonari comunali hanno l'obbligo di comunicare il 1° e il 15 di ogni mese agli U.C.S.E.A. l'elenco nominativo di coloro che abbiano macellato suini per il consumo familiare nella campagna 1945-46 affinchè gli U.C.S.E.A. medesimi possano provvedere a concedere l'esonero o lo svincolo dell'olio per il fabbisogno alimentare di tali « produttori misti » ed a disporre il conseguente ritiro dei tagliandi olio e grassi solidi della carta annonaria normale e supplementare.

Art. 21.

Gli esercenti pubblici di ristorazione, di alberghi, di mense, di trattorie, di bar, di pensioni, di locande, di osterie, di caffè, di spacci di bevande, di rosticcerie, di pasticcerie, di gelaterie, di latterie, di spacci di latte, di panifici, di forni, di spacci di pane, di pizzerie, di friggitorie, di spacci di pesce fritto, di spacci di carne di cavallo, di spacci di carne di asino, di spacci di carne di mulo, di spacci di carne di bufalo, di spacci di carne di cammello, di spacci di carne di dromedario, di spacci di carne di lama, di spacci di carne di alce, di spacci di carne di renna, di spacci di carne di bisonte, di spacci di carne di yak, di spacci di carne di zebù, di spacci di carne di gnu, di spacci di carne di antilope, di spacci di carne di gazzella, di spacci di carne di giraffa, di spacci di carne di okapi, di spacci di carne di tapiro, di spacci di carne di rinoceronte, di spacci di carne di elefante, di spacci di carne di ippopotamo, di spacci di carne di foca, di spacci di carne di leone marino, di spacci di carne di otaria, di spacci di carne di trichechi, di spacci di carne di dugongo, di spacci di carne di lamantino, di spacci di carne di balena, di spacci di carne di delfino, di spacci di carne di capodoglio, di spacci di carne di orca, di spacci di carne di narvalo, di spacci di carne di beluga, di spacci di carne di focena, di spacci di carne di stenella, di spacci di carne di tursiope, di spacci di carne di globicefalo, di spacci di carne di pseudorca, di spacci di carne di grampo, di spacci di carne di lagenorinco, di spacci di carne di lagenodelfino

b) per i conviventi che vi attendono con opera diretta: kg. 11 a testa;

c) per ciascuno degli altri conviventi: kg. 7,500 a testa.

Art. 19.

Il limite di autosufficienza per l'approvvigionamento di olio per gli aventi diritto a trattenere tale prodotto per il consumo proprio e famigliare è stabilito in kg. 11 a pro-capite e per gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 17, lettere a), b), c), d) ed all'art. 18, lettera a).

Conseguentemente gli aventi diritto di cui al comma precedente, quando abbiano prodotto e trattenuto un quantitativo di olio pari a kg. 11 a persona o compreso tra kg. 11 e kg. 15 devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata, e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni per l'olio e grassi solidi delle carte annonarie normali e supplementari.

Art. 20.

Il quantitativo massimo di olio che, ai sensi degli articoli 17, 18, 21, ultimo comma e 23 può essere trattenuto per il fabbisogno alimentare degli aventi diritto i quali nella campagna 1945-46 abbiano macellato o macellino suini per il consumo familiare o siano autorizzati a trattenere burro, è ridotto, secondo i casi, da kg. 15 a kg. 11, da kg. 13,500 a kg. 10, da kg. 11 a kg. 9 e da kg. 7,500 a kg. 6.

Ai soli effetti della determinazione dei quantitativi di olio da trattenere, a termini del presente articolo, gli aventi diritto sono tenuti a dichiarare agli U.C.S.E.A. se abbiano macellato o siano per macellare suini per il consumo familiare, durante la campagna 1945-46.

Gli Uffici annonari comunali hanno l'obbligo di comunicare il 1° e il 15 di ogni mese agli U.C.S.E.A. l'elenco nominativo di coloro che abbiano macellato suini per il consumo familiare nella campagna 1945-46 affinchè gli U.C.S.E.A. medesimi possano provvedere a concedere l'esonero o lo svincolo dell'olio per il fabbisogno alimentare di tali « produttori misti » ed a disporre il conferimento agli « Olini del Popolo » della maggiore quantità di olio già esonerata o svincolata nel caso in cui la macellazione dei suini sia avvenuta posteriormente alla concessione dell'esonero o svincolo dell'olio.

Art. 21.

Non hanno diritto all'esonero dall'obbligo del conferimento e allo svincolo dell'olio:

a) i proprietari di fondi olivati dati in affitto o in enfiteusi, anche se i relativi contratti prevedano il pagamento del canone in natura;

b) coloro che non risultino avere partecipato effettivamente alla produzione di tale derrata per il raccolo avanti coltivazione di olivi; in tal caso solamente il dirigente della società è equiparato al produttore.

Art. 22.

Qualora l'azienda agricola con coltivazione di olivi, condotta da Enti religiosi o da Istituti in genere, fornisca per consuetudine olio a convivenze con essi direttamente collegate, può essere concesso lo svincolo dell'olio nei confronti dei componenti tali convivenze nella misura prevista dal tesseramento nella provincia di residenza delle convivenze stesse.

Art. 23.

Ai coloni e mezzadri dell'azienda olivata costituita da più unità poderali, che per avversità stagionali abbiano ottenuto nella singola unità poderale una produzione inferiore al normale e comunque insufficiente per poter trattenere per sè e per i componenti la famiglia e dipendenti che con lui convivono a carico, i quantitativi di olio di cui al comma c) dell'art. 17, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un corrispettivo di olio sufficiente al raggiungimento del quantitativo di kg. 11 a persona. Qualora si tratti invece di coloni e mezzadri facenti parte di aziende olivate le cui unità poderali non abbiano normalmente una produzione olearia sufficiente alla copertura del fabbisogno familiare, può essere concesso lo svincolo sulla produzione aziendale di un quantitativo di olio sufficiente al raggiungimento di kg. 7,500 di olio per il coltivatore e per ciascuna delle persone di famiglia che con lui convivono a carico e per ciascuno dei dipendenti conviventi.

Lo svincolo concesso ai coloni e mezzadri insufficientemente produttori porta come conseguenza il ritiro dei tagliandi olio e grassi solidi della carta annonaria per dodici mesi.

Art. 24.

Ai capi operai dei frantoi od agli operai frantoiani per i quali sia prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro viene riconosciuto il diritto di ottenere lo svincolo di kg. 0,980 di olio per ogni settimana di prestazione di opera nel frantoio, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alle persone dei capi operai e degli operai frantoiani.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio od ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) i capi frantoio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0006 81

e gli operai frantoiani devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Art. 25.

Ai pastori delle aziende agricole con coltivazione di olivi, viene riconosciuto il diritto allo svincolo di kg. 13,500 di olio limitatamente alla persona degli stessi e previa asportazione dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi per dodici mesi.

Art. 26.

Agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive viene riconosciuto il diritto, solo nei casi in cui sia esplicitamente prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, fino alla concorrenza di un quantitativo massimo giornaliero di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio o dell'operaia.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) gli operai e le operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Il controllo delle settimane di lavoro è effettuato dagli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura.

Art. 27.

Il coltivatore di aziende olivicole avente diritto all'esonero, che risieda in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'U.P.S.E.A. a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora ne abbia disponibilità, previo conferimento all'ammasso della provincia di produzione del quantitativo di olio spettantegli per il fabbisogno proprio e familiare.

Art. 28.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo documen-

Gli Uffici provinciali statistico-economici dell'agricoltura hanno l'obbligo di trasmettere, ai 1° e al 15 di ogni mese, alle Sezioni provinciali dell'alimentazione delle provincie nelle quali risiedono coloro che hanno beneficiato dell'esonero o dello svincolo di quantitativi di olio, l'elenco nominativo di detti beneficiari con l'indicazione per ciascuno del quantitativo di olio esonerato o svincolato a suo favore.

8. *Vigilanza e sanzioni.*

Art. 29.

Gli Uffici centrali e periferici dell'U.S.S.E.A. hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi presso le aziende produttrici ed i frantoi, nonchè presso gli stabilimenti di estrazione dell'olio al solvente e di rettificazione.

Art. 30.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e successive modificazioni.

Art. 31.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dell'olio che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Gullo

Il Ministro per l'alimentazione
Mole

(1425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 3 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari), il notaio Nicolò Fontana è stato eletto presidente del Comitato [illegible] del R. decreto-legge 12 marzo 193[illegible],

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Art. 26.

Agli operai ed alle operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive viene riconosciuto il diritto, solo nei casi in cui sia espressamente prevista la corresponsione di olio per patto collettivo di lavoro, di ottenere lo svincolo di kg. 0,500 di olio per ogni settimana di prestazione di opera per la raccolta delle olive, pari alla concorrenza di un quantitativo massimo globale di kg. 15, limitatamente alla persona dell'operaio o dell'operaia.

Agli effetti del ritiro dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi, il quantitativo di olio globalmente svincolato a favore degli operai predetti è computato per la metà.

Qualora però tale quantitativo globale di olio raggiunga kg. 11 (limite di autosufficienza) gli operai e le operaie addetti al lavoro di raccolta delle olive devono considerarsi approvvigionati in grassi per una intera annata e perdono il diritto di usufruire per 12 mesi dei buoni della carta annonaria relativi all'olio ed ai grassi solidi.

Il controllo delle settimane di lavoro è effettuato dagli Uffici comunali statistico-economici dell'agricoltura.

Art. 27.

Il conduttore di aziende olivicole avente diritto all'esonero, che risiede in provincia diversa da quella di produzione, può essere autorizzato dall'U.P.S.E.A. a trasportare nella provincia di residenza l'olio spettantegli, oppure, qualora lo richieda, può essere autorizzato a prelevare tale olio sull'ammasso della provincia di residenza, qualora ne abbia disponibilità, previo conferimento all'ammasso della provincia di produzione del quantitativo di olio spettantegli per il fabbisogno proprio e familiare.

Art. 28.

Agli effetti del presente decreto si intende:

a) esonerato l'olio che il produttore, dopo l'ammasso e la denuncia del diritto all'esonero dal conferimento all'ammasso, può con l'autorizzazione dell'U.C.S.E.A. ritirare e trattenere sul quantitativo totale dell'olio prodotto;

b) svincolato l'olio che gli aventi diritto allo svincolo, ai sensi del presente decreto, possono ottenere dall'ammasso dopo regolare conferimento e previo pagamento del prezzo fissato per la vendita dall'ammasso all'assegnatario.

Le richieste di esonero e di svincolo devono essere presentate dagli interessati agli U.C.S.E.A., entro il termine che verrà stabilito dagli Uffici suddetti, termine che dovrà essere reso noto con un preavviso minimo di giorni 15.

Gli Uffici centrali e periferici dell'U.N.S.E.A. hanno facoltà di eseguire, nei modi e con i mezzi legali, sopralluoghi presso le aziende produttrici ed i frantoi, nonchè presso gli stabilimenti di estrazione dell'olio al solvente e di raffinazione.

Art. 30.

Le trasgressioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma del R. decreto-legge 22 aprile 1945, n. 215, e successive modificazioni.

Art. 31.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative all'ammasso dell'olio che comunque non contrastino con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 settembre 1945.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Gullo

Il Ministro per l'alimentazione
Molè

(1425)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) in liquidazione.

Nella seduta tenuta il 9 agosto 1945 dal Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari), il rag. Nicola Fontana è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 97 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 973, e 3 dicembre 1942, n. 1753, e con il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1945, n. 598.

(1424)

Errata corrige

Nell'elenco per smarrimento di certificati pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 28 giugno 1945, l'intestataria del certificato n. 99235 è stata indicata erroneamente in Dieria *Maria Delizia* mentre deve intendersi rettificata in Dieria *Delizia Maria*.

(1449)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 settembre 1945 - N. 185

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,25
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	72,20
Id. 5 % 1935	»	96,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,70

Media dei titoli del 4 settembre 1945 - N. 186

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,50
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,35

Media dei titoli del 5 settembre 1945 - N. 187

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,80
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,20
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per un posto di insegnante con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 5, lettera b) del R. decreto 23 giugno 1938;

Veduti gli articoli 2 e 6 del R. decreto 13 settembre 1940, n. 1441;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 37396/12106/2.12.1/4331 del 21 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il comando di un insegnante, con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti d'istruzione media, superiore classico, superiore tecnico, che abbiano particolare competenza nel campo delle tecnologie del libro (tecnologia della carta e tecnologia delle arti grafiche), della fisica e di discipline affini.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), regolare domanda, redatta in carta legale da L. 12 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possono comunque attestare la competenza degli interessati nel campo delle discipline anzidette. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Colui che risulterà vincitore del concorso verrà comandato, per un anno, presso il Regio istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderà a ricerche di laboratorio con funzione di capo reparto.

In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: ARANGIO RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Id.	5 % (15 settembre 1950) . . .		97,35
Id.	5 % (15 aprile 1951)		97,30
Id.	4 % (15 settembre 1951) . .		90,70

Media dei titoli del 4 settembre 1945 - N. 186

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,35
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) . . .	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . .	»	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . .	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950) . .	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . .	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951) . .	»	90,65

Media dei titoli del 5 settembre 1945 - N. 187

Rendita 3,50 % 1906	L.	99,80
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,20
Id. 5 % 1936	»	97,25
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,70
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . .	»	97,25
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . .	»	97,25
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . .	»	97,25
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . .	»	90,45

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3736/12662.12.1/3.1 del 21 giugno 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il comando di un insegnante, con funzioni di capo reparto, presso il Regio istituto di patologia del libro, in Roma.

Art. 2.

Possono prendere parte al suddetto concorso gli insegnanti, ordinari e straordinari, dei Regi istituti di istruzione media, superiore classico, superiore tecnico, che abbiano particolare competenza nel campo delle tecnologie del libro (tecnologia della carta e tecnologia delle arti grafiche), della fisica e di discipline affini.

Art. 3.

Coloro che intendano partecipare al suddetto concorso dovranno, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, far pervenire a questo Ministero (Direzione generale delle accademie e delle biblioteche), regolare domanda, redatta in carta legale da L. 12 e corredata di tutti quei titoli e pubblicazioni che possono comunque attestare la competenza degli interessati nel campo delle discipline anzidette. Alla domanda stessa dovrà essere allegato un elenco di tutti i documenti e titoli predetti.

Art. 4.

Colui che risulterà vincitore del concorso verrà comandato, per un anno, presso il Regio istituto di patologia del libro in Roma, dove attenderà a ricerche di laboratorio con funzione di capo reparto.

In qualsiasi momento il comando potrà venire revocato.

Art. 5.

Con successivo decreto verrà stabilita la composizione della Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(1441)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

0 0 7 2 1

0073

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

17 SEP 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
11 Sept 45/

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to G.U.No.104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.481 of 10 August 1945.

Estimate of income and expenditure of the Treasury for the financial year from 1st July 1945 to 30th June 1946.

NOTE:- ROs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 19 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5194

E. BEHRENS,
Colonel;
Chief Legal Advisor.

7145

38A

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 104 del 30 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-235 51-554

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 481.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

0074

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

0075
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. NND 945021
745

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 481.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento nelle Casse dello Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso al presente decreto (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1945-46 nelle seguenti misure:

in ragione del 75 per cento del provento tota[illegible]

Art. 4.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie* e *d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso al presente decreto.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso al presente decreto, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere [illegible] me con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi al presente decreto.

Art. 7.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1945-46 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-46 nei limiti dei fondi inscritti nei rispettivi capitoli numeri 233, 234 e 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

E' altresì autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 10.000.000.000 da parte del Tesoro alle Ferrovie dello Stato per il finanziamento delle spese di riparazione e di ricostruzione degli impianti e dei mezzi di[illegible] distrutti dalla guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 007761

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante la facoltà di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento nelle Casse dello Stato, delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso al presente decreto (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e dell'art. 22 del R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1945-46 nelle seguenti misure:

a) in ragione del 75 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;

b) in ragione del 70 per cento del provento della vendita dei sali commestibili;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (tabella *B*).

soro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essa dipendenti, ai termini dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio, a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell'art. 41 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi al presente decreto.

Art. 7.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1945-46 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 8.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione delle Ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1945-46 nei limiti dei fondi inscritti nei rispettivi capitoli numeri 233, 234 e 235 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

E' altresì autorizzata la sovvenzione straordinaria di L. 10.000.000.000 da parte del Tesoro alle Ferrovie dello Stato per il finanziamento delle spese di riparazione e di ricostruzione degli impianti e dei mezzi diversi di esercizio danneggiati o distrutti dalla guerra.

Art. 9.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1945-46 la assegnazione straordinaria di L. 8.440.000 a favore dell'Istituto centrale di statistica per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 10.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1945-46 la assegnazione di L. 10.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0077

Art. 11.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suoi decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

I fondi inscritti ai normali capitoli per premi di operosità e rendimento al personale potranno essere utilizzati soltanto per erogazioni da effettuare secondo le tariffe orarie stabilite col R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182 e successive modificazioni e secondo le norme dettate con circolari del 18 e 30 agosto 1942 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, integrate dalla circolare 27 giugno 1944 del Ministro per il tesoro.

Per i premi da corrispondere, in deroga alle norme suddette, in base alle facoltà stabilite dalle disposizioni in vigore, le erogazioni relative dovranno essere effettuate, sentito il Ministro per il tesoro, su separati stanziamenti, da inscrivere a capitoli appositi, a norma del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1207 e dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944 n. 299.

Art. 13.

E' approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme delle entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946, e cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	29.908.873.930,90
Spesa	»	113.593.432.350,58
Disavanzo effettivo	— L.	83.684.558.419,68

MOVIMENTO CAPITALI.

Entrata	L.	5.029.791.506,10
Spesa	»	4.185.250.596 —
Avanzo	+ L.	844.531.940,13

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	24.938.665.437,33
Spesa	»	117.778.691.946,58
Disavanzo finale	— L.	82.840.026.509,25

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 163. — VENTURA

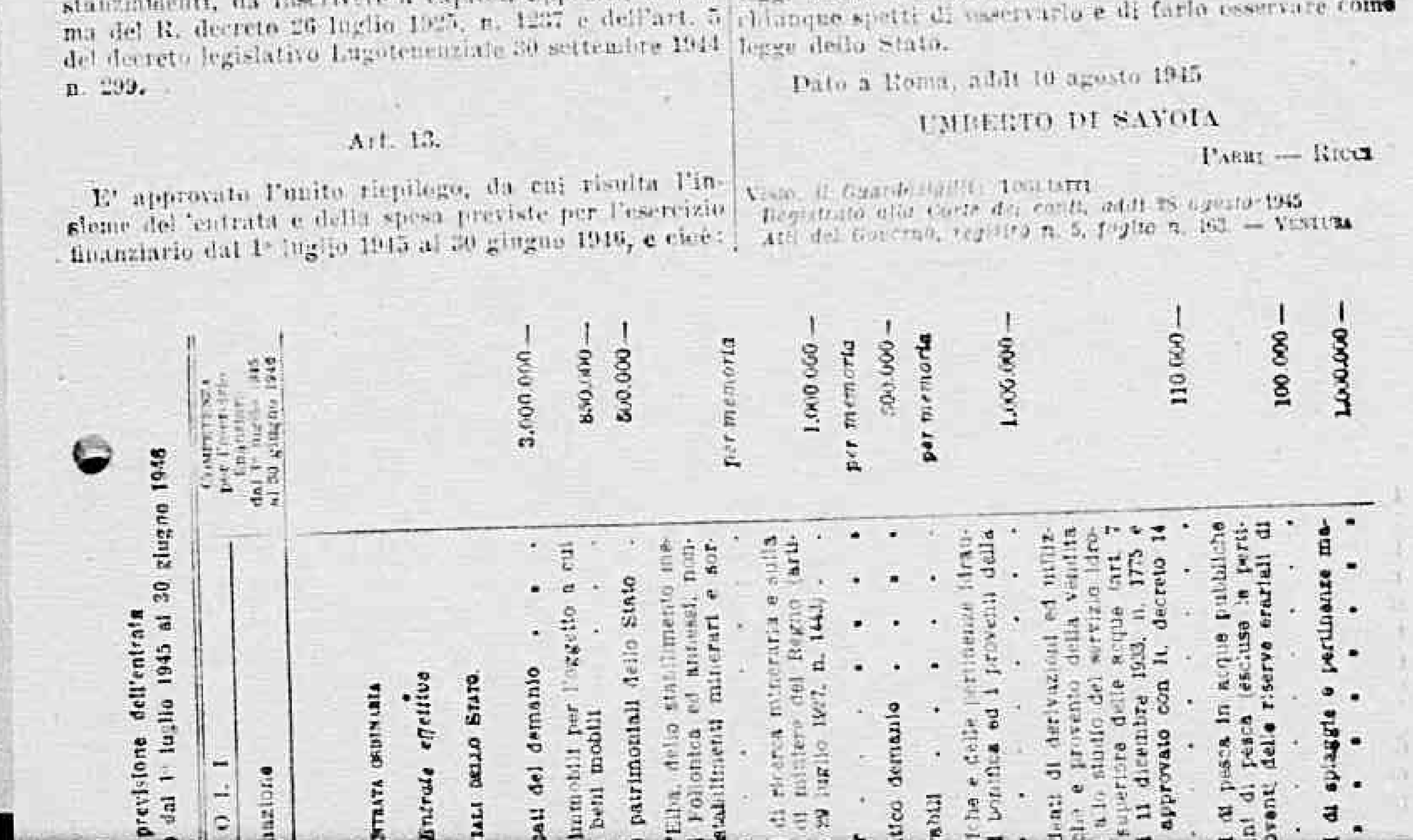

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
O. I. I	
nanziario	
ENTRATA ORDINARIA	
Entrata effettiva	
TITOLO I. — ENTRATE DELLO STATO.	
Redditi del demanio	3.600.000 —
Fabbricati per l'oggetto a cui sono destinati	850.000 —
Beni mobili	800.000 —
Redditi patrimoniali dello Stato	*per memoria*
Proventi dell'Elba, dello stabilimento metallurgico di Portoferraio e della Società Volpi per lo sfruttamento dei giacimenti minerari e forestali	1.000.000 —
Proventi di ricerca mineraria e della concessione di miniere (art. 2 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	*per memoria*
Altri	500.000 —
Proventi patrimoniali demaniali	*per memoria*
Diversi	1.000.000 —
Proceduti dalla vendita di materiali e prodotti della Regia Zecca e proventi della vendita di francobolli e valori bollati (art. 1 della legge 30 dicembre 1923, n. 2960)	
Proventi del servizio idrico (art. 7 del R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1919, n. 2161) approvato con R. decreto 14 agosto 1919, n. 1560	110.000 —
Proventi di pesca in acque pubbliche (art. 1 del R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604)	
Proventi di pesca (escluse le pertinenze demaniali)	100.000 —
Proventi delle riserve erariali di caccia	
Proventi di spiaggia e pertinenze marittime	1.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Stati di previsione dell'entrata
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA	
	CATEGORIA 1. — *Entrate effettive*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	3.000.000 —
2	Redditi di beni considerati immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili	850.000 —
3	Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato	500.000 —
4	Proventi delle miniere dell'Elba, dello stabilimento metallurgico e meccanico di Follonica annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e sorgenti d'acque minerali	per memoria
5	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere (legge articoli 7 e 25 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443)	1.000.000 —
6	Proventi dei canali Cavour	per memoria
7	Proventi dei canali dell'antico demanio	500.000 —
8	Proventi dei canali navigabili	per memoria
9	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, esclusi i redditi di bonifica ed i proventi della pesca	1.000.000 —
10	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e provento della vendita di pubblicazioni relative allo studio del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. 7 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	110.000 —
11	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	100.000 —
12	Proventi delle concessioni di spiaggie e pertinenze marittime e lacuali	1.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798103

0079|6

0080

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1940 al 30 giugno 1941
13	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	120.000 —
14	Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ad esse relative (art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	50.000 —
15	Somme dovute all'Erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste stesse (articolo 126 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 5 gennaio 1933, n. 30, e Convenzione 15 luglio 1932, approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932)	1.500.000 —
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244; R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito in legge 19 maggio 1926, n. 1056 e Regi decreti 25 dicembre 1927, n. 2801 e 26 luglio 1936, numero 1706)	2.000.000 —
17	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà dello Stato	70.000 —
18	Interessi su titoli di credito privati, di proprietà dello Stato	4.000.000 —
19	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	40.000.000 —
20	Dividendi su quote di capitale azionario di aziende speciali, conferite dal Tesoro dello Stato . . .	5.000.000 —
21	Interessi 4 % sul capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato, utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 4 e 5 della legge 6 dicembre 1928, n. 2714) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato . .	6.000.000 —
22	Ricupero di fitti di parte dei locali di proprietà privata adibiti ai servizi governativi	100.000 —
23	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche per uso dei locali demaniali adibiti al servizio telefonico.	407.175 —
24	Canone annuo dovuto dall'Amministrazione provinciale di Modena per l'uso degli impianti della stazione, in detta città, della rete ferroviaria provinciale modenese (art. 2 della Convenzione 19 luglio 1938 per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo, approvata con R. decreto 21 ottobre 1938, n. 1825) . .	per memoria
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato . . .	67 [illegible]7.—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	PROVENTI NETTI DI AZIENDE E GESTIONI AUTON
25	Avanzo di gestione dell'Amministrazione dell dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905,
26	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma d e dei telegrafi (art. 15 del R. decreto-legge 1925, n. 526, convertito in legge 21 marzo 192
27	Avanzo di gestione dell'Azienda di Stato pe telefonici (art. 26 del R. decreto-legge 14 g n. 884, convertito in legge 18 marzo 1936, n
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione au Monopoli di Stato (art. 4 del R. decreto- cembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 1928, n. 3474 e art. 9 del R. decreto-legge 17 n. 186, convertito in legge 13 marzo 1930 n
29	Avanzo di gestione della Regia azienda mo nane (R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2 tito in legge 4 aprile 1936, n. 863) . .
30	Avanzo di gestione dell'esercizio delle au
31	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella decimi degli utili netti annuali della gest della Cassa depositi e prestiti (art. 332 del approvato con R. decreto 2 gennaio 1913,
32	Utili netti annuali della gestione dei depos devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n vole 34 del decreto-legge Luogotenenziale 2 n. 663, convertito in legge 17 aprile 1925,
33	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nell 8 decimi degli utili netti annuali delle di risparmio (art. 24 del decreto-legge Lu 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 1 n. 473 e art. 10 del R. decreto 21 ottobre
34	Utili della gestione dei buoni postali fruttif al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto riale 5 maggio 1939 pubblicato nella Gazz n. 142 del 16 giugno 1939) .
	Totali dei prodotti netti delle Aziende e nome . . . . .

0081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
	bblico militare	120.000 —
	di bonifica e le norme sulla decreto 13 feb-	50.000 —
	di Stato per le reste stesse (ar- 3, n. 2267; legge luglio 1381, ap- settembre 1932)	1.500.000 —
	Tavoliere di Pu- nto 30 dicembre bre 1936, n. 2195, n. 106 e Regi luglio 1936, nu-	2.000.000 —
	proprietà dello	70.000 —
	proprietà dello	4.000.000 —
	inistrazioni dello	40.000.000 —
	nario di aziende ato	5.400.000 —
	l'Istituto Poligra- dell'Istituto nede- nbre 1928, n. 2714) ndita di stampati o Stato	6.000.000 —
	proprietà privata	100.000 —
	ati telefoniche per ervizio telefonico	407.175 —
	azione provinciale della stazione in vinciale modenese 1938 per la risolu- a Modena-Pavullo, 1938, n. 1825)	per memoria
	o Stato	67.07..7 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
	PROVENTI NETTI DI AZIENDE E GESTIONI AUTONOME	
25	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	per memoria
26	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 15 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	per memoria
27	Avanzo di gestione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici (art. 36 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174 e art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 966, convertito in legge 13 marzo 1930 n. 158)	per memoria
29	Avanzo di gestione della Regia azienda monopolio banane (R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2065, convertito in legge 4 aprile 1936, n. 599)	per memoria
30	Avanzo di gestione dell'esercizio delle autostrade	per memoria
31	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (art. 258 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453)	160.000.000 —
32	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 34 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	8.000.000 —
33	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 34 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 10 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2367)	12.000.000 —
34	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto interministeriale 5 maggio 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	62.000.000 —
	Totali dei prodotti netti delle Aziende e gestioni autonome	242.000.000 —

0082

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza dell'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944)
	Titolo I	
	Imposte dirette	
	1) Imposte permanenti:	
35	Imposta sui fondi rustici	300.000.000 —
36	Imposta sui fabbricati	120.000.000 —
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	3.000.000.000 —
38	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	420.000.000 —
39	Imposta personale progressiva sui celibi	*per memoria*
40	Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1553, convertito in legge 8 febbraio 1940, n. 100)	700.000.000 —
41	Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nel Regno e sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato (R. decreto-legge 7 settembre 1925, n. 1627, convertito nella legge 13 gennaio 1927, n. 26, modificato dal R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1717, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1941, n. 278 e art. 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni, in legge 9 febbraio 1942, n. 96)	50.000.000 —
42	Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, escluse le Aziende municipalizzate (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1744, convertito in legge 16 gennaio 1937, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19)	*per memoria*
	Totali	4.650.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	2) Imposte transitorie:
43	Imposta straordinaria sulla proprietà immobili (articolo 15 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151)
44	Imposta straordinaria sul capitale delle Soc azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729 tito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 19
45	Imposta straordinaria sul capitale delle azien striali o commerciali gestite da ditte individ vero da società non azionarie (R. decreto-leg vembre 1938, n. 1726, convertito, con modifica legge 19 gennaio 1939, n. 250)
46	Contributi erariali di guerra sui canoni di locaz assoggettati alle norme del blocco (art. 8 R 12 aprile 1943, n. 205)
47	Imposta speciale sui redditi di capitali delle in dividuali e delle Società non azionarie (art. creto 12 aprile 1943, n. 235)
48	Contributo straordinario del 2 % sui salari ed compenso, corrisposti agli operai addetti ad officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940,
49	Imposta straordinaria sui compensi degli amm e dirigenti delle società commerciali (legge 1940, n. 903)
50	Imposta straordinaria sui maggiori utili re stato di guerra (legge 11 luglio 1940, n. 813)
51	Sovrimposta all'imposta straordinaria sui ma relativi allo stato di guerra, da versare da enti ai sensi dell'art. 18 sub 21 del R. de 23 giugno 1942, n. 698
	Totali
	Totali delle imposte dirette

0083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
	2) Imposte transitorie:	
43	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 10 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151)	155.000.000 —
44	Imposta straordinaria sul capitale delle Società per azioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1938, n. 19)	100.000 —
45	Imposta straordinaria su capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1938, n. 1720, convertito, con modificazioni, in legge 19 gennaio 1939, n. 250)	600.000 —
46	Contributi erariali di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco (art. 8 R. decreto 12 aprile 1943, n. 206)	*per memoria*
47	Imposta speciale sui redditi di capitali delle imprese individuali e delle Società non azionarie (art. 12 R. decreto 12 aprile 1943, n. 205)	*per memoria*
48	Contributo straordinario del 2 % sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti ad aziende, officine o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 879)	*per memoria*
49	Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 1° luglio 1940, n. 803)	650.000 —
50	Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (legge 11 luglio 1940, n. 813)	800.000.000 —
51	Sovrimposta all'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra da versare da Società ed enti ai sensi dell'art. 18 sub 24 del R. decreto-legge 23 giugno 1942, n. 698	*per memoria*
	Totali	956.350.000 —
	Totali delle imposte dirette	6.606.350.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 194 del 28 agosto 1945

0084

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	
	1) In amministrazione del Ministero delle finanze:	
52	Imposta sulle successioni e donazioni	285.000.000 —
53	Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. decreto-legge 4 maggio 1942, n. 406, convertito, con modificazioni, in legge 18 ottobre 1942, n. 1228)	80.000.000 —
54	Imposta sulla manomorta	10.000.000 —
55	Imposta di registro	1.000.000.000 —
56	Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra vivi (R. decreto-legge 14 giugno 1940 n. 643, convertito, con modificazioni, in legge 21 ottobre 1940, n. 1511)	10.000.000 —
57	Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762)	7.000.000.000 —
58	Tasse di bollo	840.000.000 —
59	Imposte in surrogazione del registro e del bollo	150.000.000 —
60	Imposta sul plus valore dei titoli azionari e sovrimposta di negoziazione sulla cessione di titoli medesimi e relativi diritti di opzione (R. decreto-legge 15 luglio 1941, n. 947, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 1941, n. 1468 e R. decreto-legge 26 settembre 1941, n. 1014, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 1941, n. 1469)	5.000.000 —
61	Imposta ipotecaria	240.000.000 —
62	Tassa di radiofonia sugli apparecchi e parti di apparecchi per il servizio delle radio audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350 (articoli 54 e 55 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650 e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880)	1.000.000 —
63	Contributi fissi di abbonamento obbligatorio alla radiofonia di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1350 (art. 61 e seguenti delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2295, e R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 23 maggio 1932, n. 650)	3.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
64	Canoni di abbonamento alle radioaudizioni (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880)
65	Quota spettante all'erario sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, corrisposti a tale ditta e da versarsi dall'Ente (articoli 3 e 5 del decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2061, convertito in legge 31 marzo 1938, n. 706)
66	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori, mercianti di materiali radiofonici ai sensi del decreto-legge 9 dicembre 1934, n. 1968, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 913
67	**Tasse sulle concessioni governative**
68	Tasse sulle pellicole cinematografiche sonore per l'adattamento supplementare in lingua (art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 320 e R. legge 29 aprile 1937, n. 961, convertito in legge cembre 1937, n. 2571)
69	Tassa di circolazione sulle autovetture adibite sporto di persone (art. 1 del decreto legislativo tenziale 1° marzo 1945, n. 88)
70	Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto e sulle vetture destinate ad uso speciale (artt. 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88)
71	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, riscosso per conto dello Stato, dall'Ente per il diritto di autore (convenzione 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 68, convertito in legge 7 aprile 1938-XVI, n. successive modificazioni)
72	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e riscosso, per conto dello Stato, dall'Ente il diritto di autore (articoli 1 a 4 del R. dicembre 1923, n. 3276 e convenzione 15 dicembre approvata con R. decreto-legge 24 febbraio convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 modificazioni)

0085

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
64	Canoni di abbonamento alle radio-audizioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880)	100.000.000 —
65	Quota spettante all'erario sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dall'Ente (articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito in legge 31 marzo 1938, n. 706)	per memoria
66	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1954, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 913	800.000 —
67	Tasse sulle concessioni governative	100.000.000 —
68	Tasse sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'adattamento supplementare in lingua italiana (art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 320 e R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 861, convertito in legge 20 dicembre 1937, n. 2571)	830.000 —
69	Tassa di circolazione sulle autovetture adibite al trasporto di persone (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88)	1.000.000 —
70	Tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi adibiti al trasporto di cose e sulle vetture destinate ad uso speciale (articoli 2 e 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88)	58.000.000 —
71	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed assimilati, riscosso per conto dello Stato, dall'Ente italiano per il diritto di autore (convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, 68, convertito in legge 7 aprile 1938-XVI, n. 563 e successive modificazioni)	300.000.000 —
72	Diritto erariale sugli spettacoli ordinari e sportivi riscosso, per conto dello Stato, dall'Ente italiano per il diritto di autore (articoli 1 a 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276 e convenzione 15 dicembre 1937, approvata con R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 68, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 563 e successive modificazioni)	60.000.000 —

0086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio ... al 30 giugno 1949
73	**Diritto fisso erariale** nella misura di centesimi dieci, sui biglietti d'ingresso agli spettacoli teatrali trattenimenti, concerti, balli, giochi e simili, escluse le mostre ed esposizioni, riscosso, per conto dello Stato, dall'Ente italiano per il diritto di autore (art. 13 del R. decreto legge 16 giugno 1926, n. 1130, convertito in legge 18 gennaio 1929, n. 466)	3.000.000 —
74	**Diritto del 5 %**, sull'introito delle rappresentazioni e esecuzioni di opere atte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio (art. 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 8 e 9 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1397)	2.000.000 —
75	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 marzo 1945, n. 76)	5.000.000 —
76	**Tassa di bollo** sulle carte da giuoco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	5.000.000 —
77	**Tassa di bollo**, nella quota di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie interessanti e delle linee di navigazione internazionali (articolo 7, comma 2°, del R. decreto-legge 20 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.000.000 —
78	**Tassa di bollo sui biglietti** e riscontri di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e velocipedi sulle ferrovie dello Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275)	10.000.000 —
79	**Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie** dello Stato (legge 6 aprile 1862, n. 542 e 14 giugno 1874, n. 1945)	10.000.000 —
	Totale . . .	10.360.000.000 —
	B) Per amministrazione del Ministero dei trasporti	
80	**Tasse sul prodotto del** movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1922, n. 40, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 7 del R. decreto-legge medesimo)	7.476.000 —

N. num.	CAPITOLI — Denominazione
	B) Per amministrazione del Ministero degli esteri
81	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retribuzione personale di 1ª categoria, quota spettante all'Erario dei diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto, per rilascio del visto consolare
82	Tasse a carico dei vettori: per la concessione di licenze consolari e di arruolamento, per le nomine di rappresentanti, per il trasporto di emigranti e degli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 20, 23, 26 comma 1° del testo unico approvato con R. decreto-legge 15 novembre 1919, n. 2206, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . .
	Totale
	Totali delle tasse e delle imposte indirette su
	Dogane e imposte indirette sui consu
83	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti
84	Imposta sulla fabbricazione della birra .
85	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero
86	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, de analoghe materie zuccherine
87	Imposta sulla fabbricazione degli olii di
88	Imposta sulla fabbricazione degli olii m derivati e prodotti analoghi (R. decreto-l braio 1939, n. 334, convertito in legge con legge 2 giugno 1939, n. 739)
89	Imposta sul gas e sull'energia elettrica
90	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati
91	Imposta sulla fabbricazione delle lampadi e degli organi di illuminazione elettric

0087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
	ntesimi dieci, sui teatrali trattenimenti, esclusi le mo- mento dello Stato ttore (art. 13 del 1156, convertito in	3.000.000—
	ppresentazioni e o spettacolo e di (art. 34 del Regio 1950, convertito in - e 9 del regola- aprile 1925, n. 1369	2.000.000—
	orse di cavalli ai 30 dicembre 1923, decreto legislativo 5)	5.000.000—
	(R. decreto 30 di-	5.000.000—
	ottavo dei proventi delle ferrovie con- tramvie intercomu- (intercomunali (arti- legge 29 gennaio aprile 1925, n. 473)	1.000.000—
	otti di trasporto di (velocipedi sulle fer- cembre 1923, n. 3253)	10.000.000—
	a grande e piccola legge 6 aprile 1954,	10.000.000—
	Totali	10.060.000.000—
	...stero dei trasporti	7.476.000—
	...to di pubblici servizi in privata, di cui al- ...gennaio 1927, n. 19, ...925, n. 473 (art. 7 del	

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1948
	3) In amministrazione del Ministero degli affari esteri.	
81	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, retti da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici retti da personale di 2ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	16.000.000—
82	Tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti, di licenze consolari e di arruolamento, per l'assegno alla nomina di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e sugli atti di arruolamento degli emigrati per l'estero (articoli 1°, 20, 23, 25 (comma 1°) e 35 del testo unico approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
	Totali	16.000.000—
	Totali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	10.282.506.000—
	Dogane e imposte indirette sui consumi	
83	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	855.000.000—
84	Imposta sulla fabbricazione della birra	600.000—
85	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero	10.000.000—
86	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	360.000—
87	Imposta sulla fabbricazione degli olii di semi	4.000.000—
88	Imposta sulla fabbricazione degli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	10.000.000—
89	Imposta sul gas e sull'energia elettrica	90.000.000—
90	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè	7.000.000—
91	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche e degli organi di illuminazione elettrica	*per memoria*

0088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
92	Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, allegato B, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1334, e R. decreto-legge 24 giugno 1942, n. 742, convertito in legge 18 ottobre 1942, n. 1351)	per memoria
93	Diritto erariale sul mercurio metallo in bombole o contenuto nei minerali estratti dalle miniere e dagli stabilimenti (art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1940, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1940, n. 295)	10.000.000 —
94	Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1258, convertito in legge 18 gennaio 1932, n. 84)	100.000 —
95	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano)	20.000.000 —
96	Dazio sull'importazione del grano	per memoria
97	Sovrimposta di confine (esclusa la sovrimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi)	4.000.000 —
98	Sovrimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 26 febbraio 1938, n. 234, convertito in legge con l'art. 1 della legge 1 giugno 1939, n. 739)	430.000.000 —
99	Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 13 maggio 1935, n. 894, convertito in legge 17 febbraio 1936, n. 234)	30.000.000 —
100	Diritto di licenza sulle merci ammesse all'esportazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 249)	1.000.000 —
101	Proventi doganali dei territori del Governatorato della Dalmazia, istituito ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452	per memoria
102	Proventi doganali dei territori aggregati alla provincia di Fiume, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452	per memoria
	Totali delle dogane e imposte indirette sui consumi	861.950.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Monopoli
103	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474)
104	Imposta sul consumo del sale (art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3474)
105	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (R. decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342)
106	Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi
	Totale dei monopoli
	Lotto e lotterie
107	Provento del lotto
108	Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio
109	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione e all'esercizio delle lotterie medesime
	Totale del lotto e delle lotterie
	Proventi di servizi pubblici minori
110	Tasse di pubblico insegnamento
111	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi, diritto di bollatura sulle sostanze ed i preparati radioattivi (art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1924)

0089

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	N.	Denominazione	
		Monopoli	
	103	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 5474)	9.000.000.000 —
	104	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 5474)	980.000.000 —
	105	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (R. decreto-legge 18 gennaio 1936, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1342)	175.500.000 —
	106	Proventi del Monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e della imposta e della fabbricazione dei fiammiferi, tasse di licenza e proventi diversi	1.500.000 —
		Totale dei monopoli	10.157.000.000 —
		Lotto e lotterie	
	107	Provento del lotto	800.000.000 —
	108	Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e i concorsi a premio e tassa di licenza sulle operazioni a premio	50.000 —
	109	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalla vendita dei biglietti delle lotterie nazionali destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie medesime	*per memoria*
		Totale del lotto e delle lotterie	800.000.000 —
		PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	
	110	Tasse di pubblico insegnamento	50.000.000 —
	111	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, del saggio e del marchio dei metalli preziosi, diritto di tara-tura sulle sostanze ed i preparati radioattivi di cui all'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1924, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 17 luglio 1924	17.500.000 —

0090

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. di ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
112	Diritti ed emolumenti catastali esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 ed i diritti sui certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 13 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777	3.000.000 —
113	Diritti sui certificati catastali ed altri, stabiliti dai numeri 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 13 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777	1.400.000 —
114	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1586)	per memoria
115	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	30.000.000 —
116	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) .	2.000.000 —
117	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	900.000 —
118	Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico - Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente dal Regno, senza licenza, da versarsi dai contravventori allo Stato (articoli 48 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	9.000 —
119	Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi biglietti di cedole statistiche .	700.000 —
120	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	per memoria
121	Tasse terrestri sui marconigrammi privati originati da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane	per memoria

N. di ord.	CAPITOLI — Denominazione
122	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della pubblica istruzione . . .
123	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 20 febbraio 1933, n. 344, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 426) . . . . .
124	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari della provincia (legge 30 giugno 1876, n. 3196) . . .
125	Proventi delle manifatture carcerarie . . .
126	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a segretari dei conti a termini dell'art. 15 del R. decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 235, recante norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1543, con modificazioni, in legge 8 aprile 1937, n. 1058 . . .
127	Proventi del servizio araldico (art. 108 dell'Ordinamento dello Stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61) . . .
128	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati . . .
	Totali dei proventi di servizi pubblici non destinati
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE
129	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti in debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie
130	Rimborso, dalla Camera di Commercio di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione dei nuovi meccanici di quel porto . . . . .
131	Rimborso, dal Consorzio autonomo del Porto di Genova, degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della Darsena e i miglioramenti patrimoniali degli impianti del Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto 22 dicembre 1926, n. 2364, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2657) . . . . .

0091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(3)

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1948
	...chiusi quelli riscossi ...rt. 2 del R. decreto- ... convertito in legge ...ati certificati catastali ... allegata al R. de- ...n. 961), convertito in ...a estensione di cui al ...n. 965, convertito in ...	3.000.000 —
	...nivi, stabiliti dal ... allegata al R. decreto- ..., convertito in legge ...sione di cui al R. de- ...6, convertito in legge ...	1.400.000 —
	...rsi per la nomina ad ...rt. 11 del R. decreto ...	per memoria
	...iziarie ed amministra- ...	20.000.000 —
	...ne alle pene pecunia- ...rne per la tutela delle ...rt 119 del testo unico ...embre 1933, n. 1740) ...	1.000.000 —
	...pecuniarie per le con- ...dei R. decreto 30 di ...	» 900.000 —
	...le per trasgressioni alle ...di interesse artistico e ...re delle cose medesime ...nte definitivamente dal ...rsi dai contravventori ...la legge 1° giugno 1939 ...	9.000 —
	...reti di passaporto per ...i di cedole statistiche ...	700.000 —
	...porti civili, per ricovero ... di approdo e per assi- ...	per memoria
	...mi privati originari da ...passo, via stazioni aero- ...	per memoria

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1948
122	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della pubblica istruzione	120.000 —
123	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1923, n. 344, convertito nella legge 3 giugno 1923, n. 826)	2.500.000 —
124	Fogli per gli annunzi amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 30 giugno 1876, n. 3196)	200.000 —
125	Proventi delle manifatture carcerarie	8.000.000 —
126	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori dei conti a termini dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 255, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui bilanci delle società commerciali	per memoria
127	Proventi del servizio araldico (art. 16 dell'ordinamento della Stato nobiliare italiano, approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61)	per memoria
128	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati	3.000.000 —
	Totali dei proventi di servizi pubblici minori . .	109.329.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE	
129	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie . .	291.354.320,71
130	Rimborso, dalla Camera di Commercio di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	per memoria
131	Rimborso, dal Consorzio autonomo del Porto di Genova degli interessi compresi nella annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2254, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2537)	per memoria

0092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
132	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammontare delle somme ad essa corrisposte per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
133	Contributi annui degli inscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 18 del R. decreto 19 febbraio 1937, n. 238, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali)	*per memoria*
134	Rimborsi dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente tecnico, sussidiario, vario, amministrativo e comandato (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73)	4.300.000 —
135	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490)	4.230.000 —
136	Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole operaie e di Avviamento, di Scuole industriali e di tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole medie commerciali e di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 10 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523; art. 9 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 135 del R. decreto 6 luglio 1935, n. 1227, e legge 15 giugno 1931, n. 889)	*per memoria*
137	Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1080, convertito in legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 665	6.000.000 —
138	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	80.000 —
139	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi Istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1100 e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73)	10.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
140	Contributi di Enti diversi nella spesa per mento dei Reg. conservatori di musica
141	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma provvisti di alloggio in natura a carico ai sensi dell'art. 320 del regolamento l'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge bre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 n. 1964)
142	Contributi di miglioria in dipendenza de di opere pubbliche a carico dello Stato o dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto vembre 1938, n. 2000, convertito in legge della legge 2 giugno 1939, n. 739)
143	Concorso delle provincie e dei comuni nel le opere marittime ordinarie (legge 20 n. 2248, art. 188 e seguenti)
144	Contributo a carico dei Consorzi per ope di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 1
145	Versamenti degli utenti di acque pubbliche canti di linee ed impianti elettrici per delle derivazioni e utilizzazioni di acque della trasmissione e distribuzione di ene (art. 225 del testo unico approvato con R. cembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 no n. 2244)
146	Rimborso da parte dei Comuni delle spe dallo Stato per l'approvvigionamento munì medesimi nei periodi di siccità
147	Contributi di Provincie, Comuni, Camere e di altri enti, nelle spese di funzion lasettorati provinciali dell'agricoltura, legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070)
148	Contributi dei Governi coloniali nelle sp sienza all'estero dei sudditi coloniali in
149	Contributi dei Governi coloniali nelle sp paganda coloniale, per il Museo dell'A per la Mostra campionaria coloniale pe venti della Mostra medesima e della f filateliche (articoli 13 e 14 del regolamen dell'Africa italiana approvato con R. vembre 1940, n. 1779)

0093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

O L I nazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
nalità dovuta dall'Azienda ffonica per l'ammortamento ilmatrole per spese straordi- iale	*per memoria*
ritti nel ruolo dei revisori creto 10 febbraio 1937, n. 228, azione del R. decreto-legge ovembre, con modificazioni, 317, sui sindaci delle società	*per memoria*
rsità e dai Regi istituti su- periori ed assimilati al perso- e tecnico e sanitario, ivano nto testo unico delle leggi ettoriato con R. decreto R. decreto-legge 20 giugno decreto 2 gennaio 1936, n. 73)	4.300.000—
l'istituzione ed il funziona- i corsi secondari di avvia- 22 aprile 1925, n. 490)	4.239.000—
nel mantenimento di Scuole di Scuole industriali e di triali, di Scuole medie com- merciali di scienze economiche R. decreto 31 ottobre 1923, decreto-legge 15 maggio 1924, 17 aprile 1925, n. 473; art. 135 925, n. 1227, e legge 15 giu-	*per memoria*
a Corpi morali a compenso ese a carico dello Stato per rifiche ai sensi dell'art. 9 creto 1923, n. 1069, convertito n. 1771, ovvero regolate dal n. 6%	5.000.000—
nelle spese di mantenimento metodo per l'educazione ma- ico approvato con R. decreto	80.000—
alle spese di mantenimento dei Regi istituti superiori 1923, n. 2102, legge 13 giu- decreto-legge 20 giugno 1935, 2 gennaio 1936, n. 73)	10.500.000—

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
140	Contributi di Enti diversi nella spesa per il mantenimento dei Reg. conservatori di musica	947.000—
141	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei CC. RR., provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 320 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 agosto 1922, n. 1364)	10.000—
142	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 3000, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	*per memoria*
143	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)	*per memoria*
144	Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	600.000—
145	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 925 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2244)	80.000—
146	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	*per memoria*
147	Contributi di Provincie, Comuni, Camere di commercio e di altri enti, nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070)	5.415.832,40
148	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	*per memoria*
149	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente, proventi della Mostra medesima e della gestione vendite filateliche (articoli 13 e 14 del regolamento per il Museo dell'Africa italiana approvato con R. decreto 25 novembre 1940, n. 1970)	*per memoria*

0094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
112	Diritti ed emolumenti consolari esclusi quelli riscossi con le modalità stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2802, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562 ed i diritti sui certificati consolari di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 365, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777	3.000.000 —
113	Diritti sui certificati consolari ed altri stabiliti dai numeri 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 545, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 365, convertito in legge 3 giugno 1938, n. 777	1.400.000 —
114	Tasse per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad Amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1365)	per memoria
115	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative	30.000.000 —
116	Provento delle oblazioni e condanne alle pene pecuniarie per contravvenzioni alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740)	1.000.000 —
117	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 124 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	900.000 —
118	Provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico. Somma pari al valore delle cose medesime non più rintracciabili o esportate definitivamente dal Regno, senza licenza, da versarsi dal contravventori allo Stato (articoli 68 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	9.000 —
119	Provento della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi blocchetti di cedole statistiche	100.000 —
120	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	per memoria
121	Tasse terrestri sui biglietti aerei, sui documenti privati originari da aeromobili diretti a qualunque paese, via stazioni aeronautiche italiane	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
122	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati Ministero della Pubblica Istruzione
123	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 n 1923, n. 344, convertito nella legge 3 giugno n. 836)
124	Foglio per gli annunzi amministrativi e giudiziari provinciali (legge 30 giugno 1876, n. 3195)
125	Proventi delle manifatture carcerarie
126	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina sori dei conti a termini dell'art. 15 del R. 10 febbraio 1907, n. 216, recante norme per l'att del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, co con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. sindaci delle società commerciali
127	Proventi del servizio araldico (art. 108 dell'ordin dello Stato nobiliare italiano, approvato con creto 21 gennaio 1929, n. 61)
128	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dall zecca per conto dei Ministeri, di Amministrazi bliche, di Enti diversi e di privati
	Totali dei proventi di servizi pubblici mino
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE
129	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie d della spesa per interessi dei mutui contra tivi di debito emessi per far fronte alle spe diarie a carico del bilancio delle ferrovie
130	Rimborso, dalla Camera di Commercio di Livo interessi compresi nell'annualità di amm delle somme erogate dall'Amministrazione rovie dello Stato, per la costruzione degl mezzi anici di quel porto
131	Rimborso, dal Consorzio autonomo del Porto degli interessi compresi nella annualità di mento delle somme erogate dall'Amministraz ferrovie dello Stato per il riscatto della ed i miglioramenti patrimoniali degli impie Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. d 28 dicembre 1924, n. 2084, convertito in leg bre 1927, n. 2657)

0095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
132	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme ad essa corrisposte per spese straordinarie di carattere patrimoniale	*per memoria*
133	Contributi annui degli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti (art. 18 del R. decreto 10 febbraio 1937, n. 228, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1937, n. 517, sui sindaci delle società commerciali)	*per memoria*
134	Rimborsi dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante, assistente tecnico, di gabinetto, vario, amministrativo e comandato (testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73)	4.300.000—
135	Concorso nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 22 aprile 1932, n. 490)	4.230.000—
136	Contributi di Enti locali pel mantenimento di Scuole operaie e di Avviamento, di Scuole industriali e di tirocinio, di Istituti industriali, di Scuole medie commerciali e di Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (art. 19 del R. decreto 31 ottobre 1924, n. 2363; art. 9 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 135 del R. decreto 6 luglio 1925, n. 1227, e legge 15 giugno 1931, n. 889)	*per memoria*
137	Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, convertito in legge 28 dicembre 1931, n. 1771, ovvero regolate dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 685	5.000.000—
138	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	20.000—
139	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi Istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1922, n. 2102; legge 13 giugno 1935, n. 1190 e R. decreto-legge 29 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73)	10.300.000—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
140	Contributi di Enti diversi nella spesa per l mento dei Reg. conservatori di musica
141	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma d provvisti di alloggio in natura a carico d ai sensi dell'art. 320 del regolamento ge l'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge bre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 a n. 1954)
142	Contributi di miglioria in dipendenza dell di opere pubbliche a carico dello Stato o c dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto-l vembre 1938, n. 2000, convertito in legge della legge 2 giugno 1939, n. 739)
143	Concorso delle provincie e dei comuni nell le opere marittime ordinarie (legge 20 n. 2248, art. 188 e seguenti)
144	Contributo a carico dei Consorzi per opere di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 19
145	Versamenti degli utenti di acque pubbliche centi di linee ed impianti elettrici per delle derivazioni e utilizzazioni di acque della trasmissione e distribuzione di ener (art. 225 del testo unico approvato con R. d cembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 nov n. 2244)
146	Rimborso da parte dei Comuni delle spes dallo Stato per l'approvvigionamento id muni medesimi nei periodi di siccità
147	Contributi di Provincie, Comuni, Camere d e di altri enti, nelle spese di funziona Ispettorati provinciali dell'agricoltura, is legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 1 medesima e legge 8 giugno 1942, n. 1070)
148	Contributi dei Governi coloniali nelle spes sienza all'estero dei sudditi coloniali indi
149	Contributi dei Governi coloniali nelle spes paganda coloniale, per il Museo dell'Afri per la Mostra campionaria coloniale pert venti della Mostra medesima e della ges filatelliche (articoli 13 e 14 del regolamento dell'Africa italiana approvato con R. d vembre 1940, n. 1970)

0096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Num.	Denominazione	
140	Contributi di Enti diversi nella spesa per il mantenimento dei Regi conservatori di musica	947.000—
141	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei CC. RR., provvisti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 330 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito in legge 21 agosto 1922, n. 1364)	10.000—
142	Contributi di miglioria in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2000, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	per memoria
143	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 158 e seguenti)	per memoria
144	Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	400.000—
145	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 225 del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 12 novembre 1936, n. 2241)	80.000—
146	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni medesimi nei periodi di siccità	per memoria
147	Contributi di Provincie, Comuni, Camere di commercio e di altri enti, nelle spese di funzionamento degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, istituiti con la legge 13 giugno 1935, n. 1220 (articoli 4 e 11 della legge medesima e legge 6 giugno 1942, n. 1070)	8.415.832,40
148	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti	per memoria
149	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e della gestione vendite filateliche (articoli 13 e 14 del regolamento per il Museo dell'Africa italiana approvato con R. decreto 25 novembre 1940, n. 1970)	per memoria

	CAPITOLI	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
Num.	Denominazione	
	...ZA dovuta dall'Azienda ...) per l'ammortamento ...trale per spese straordi...	per memoria
	...nel ruolo dei revisori ... 10 febbraio 1937, n. 225, ...ne del R. decreto-legge ...lito, con modificazioni, ...ati sindaci delle società	
	...e dai Regi Istituti su... ...di ed assegni al perso... ...ario, avventizio, varia... ...testo unico delle leggi ...rovato con R. decreto ...decreto-legge 20 giugno ...e 2 gennaio 1936, n. 731	4.300.000—
	...funzione ed il funziona... ...ori secondari di avvia... ...aprile 1932, n. 436)	4.230.000—
	...mantenimento di Scuole ... Scuole industriali e di ..., di Scuole medie com... ...di scienze economiche ...decreto 31 ottobre 1923, ...legge 15 maggio 1924, ...prile 1925, n. 473; art. 135 ...n. 1227, e legge 15 giu...	per memoria
	...rpi morali a compenso ...a carico dello Stato per ...tuite ai sensi dell'art. 9 ... 1931, n. 1660, convertito ...1771, ovvero regolate dal ...35	5.000.000—
	...spese di mantenimento ...o per l'educazione ma... ...approvato con R. decreto	80.000—
	...spese di mantenimento ...degli Istituti superiori ..., n. 2102, legge 12 giu... ...legge 20 giugno 1935, ...gennaio 1936, n. 75) . .	10.500.000—

0097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
150	Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	25.000.000 —
151	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero del Tesoro	7.599.324 —
152	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	93.719.900 —
153	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	600.000 —
154	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri	per memoria
155	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana	per memoria
156	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	5.495.739,55
157	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno	10.267.760,10
158	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici	per memoria
159	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti	500.000 —
160	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della guerra	1.102,80
161	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della marina	180.000 —
162	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione
163	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da s narie inscritte nello stato di previsione del dell'agricoltura e delle foreste
164	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da s narie inscritte nello stato di previsione del dell'industria, commercio e lavoro
165	Entrate provenienti dal soppresso Fondo spe corporazioni
166	Entrate diverse per ricupero eventuale di fo bili a capitoli di spesa inscritti nella parte del bilancio
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (p naria)
	Proventi e contributi speciali.
167	Contribuzioni a carico dei ricevitori o spedito imbarcate e sbarcate nei porti del Regno, i di funzionamento degli uffici del lavoro nelle spese di vigilanza. Canoni di imprem tuali per concessione di esercizio di impres nei porti. Contributi a carico dei lavorato di lavoro per provvedimenti atti a promuov vazione fisica e morale degli operai portuali eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito marzo 1932, n. 269)
168	Quota del 5 % del provento delle multe ed per trasgressioni alle norme relative alle i munali di consumo (legge 23 giugno 1939, n
169	Quota del 55 % del provento delle multe ed per trasgressioni alle norme relative al pag quote a favore dell'Ente nazionale per la d delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-l tobre 1941, n. 1179, convertito in legge 12 fe n. 283)
170	Addizionale 2 % alla tassa comunale per la trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi terni (art. 272 del testo unico per la finan approvato con R. decreto 14 settembre 19 modificato dall'art. 27 della legge 20 marz mero 366)

0098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...i e spese di ogni ge... ...al Provveditorato ge...	25.000.000 —
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	7.599.524 —
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	63.719.900 —
	...denti da spese ordi... ...sione del Ministero d'	600.000 —
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	*per memoria*
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	*per memoria*
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	8.495.739,55
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	10.267.760,10
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	*per memoria*
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	500.000 —
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	1.102,50
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	180.000 —
	...denti da spese ordi... ...visione del Ministero	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
163	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	2.636.400 —
164	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro	19.766.680,50
165	Entrate provenienti dal soppresso Fondo speciale delle corporazioni	*per memoria*
166	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spesa inscritti nella parte ordinaria del bilancio	176.000.000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte ordinaria)	854.023.269,76
	Proventi e contributi speciali.	
167	Contribuzioni a carico dei ricevitori o speditori di merci, imbarcate e sbarcate nei porti del Regno, nelle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e nelle spese di vigilanza. Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti. Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti atti a promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali. Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito in legge 8 marzo 1932, n. 260)	*per memoria*
168	Quota del 5 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 961)	*per memoria*
169	Quota del 55 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di quote a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1179, convertito in legge 12 febbraio 1942, n. 283)	*per memoria*
170	Addizionale 2 % alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1941, numero 366)	*per memoria*

0099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
171	Addizionale del 10 per cento sul prezzo franco di fabbrica dei prodotti tessili ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1941, n. 63	*per memoria*
172	Diritto erariale sugli introiti lordi degli spettacoli cinematografici (art. 2 del R. decreto-legge 11 gennaio 1945, n. 6, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76) (a)	*per memoria*
17	Diritto proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da versare dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi (art. 151, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	*per memoria*
174	Proventi a favore del Comitato centrale per le opere universitarie istituite con l'art. 56 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 2102 (articoli 4 e 5 del R. decreto 5 giugno 1939, n. 1003)	*per memoria*
175	Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo Stato (art. 7 della legge 22 luglio 1939, n. 1240)	*per memoria*
176	Provento delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)	*per memoria*
177	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di nove decimi, della sopratassa a carico degli studenti delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (art. 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 226)	*per memoria*
178	Somma da corrispondersi dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro pel conferimento di borse universitarie per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche (art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1937, n. 113, convertito in legge 29 dicembre 1937, n. 2346) (a)	*per memoria*
179	Contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nelle spese dipendenti dalla istituzione del « Sabato teatrale » (art. 6 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 2207, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	*per memoria*

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
180	Contributi nelle spese per l'ispettorato dell'industria del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1938, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1939, n. [illegible], articolo 17, terzo comma, del R. decreto-legge 28 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, e art. 12 del decreto 3 maggio 1934, n. 906) . . . . .
181	Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di veicoli ed altre prove previste dall'art. 108 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 1740 . . . . .
182	Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza e somme eventuali di Enti pubblici e privati da destinare a spese riguardanti le Scuole rurali, comprese quelle di cultura e di educazione fisica per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medesime (art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446) . . . . .
18	Somma da versare all'erario ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 446, da destinarsi a mutui per la piccola edilizia scolastica . . . . .
184	Proventi e contributi di cui alle lettere a), c), d) ed all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito in legge 2 gennaio 1939, n. 288 destinati alla Cineteca autonoma e la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 2 giugno 1935, n. 889) . . . . .
185	Versamenti degli aspiranti alla inscrizione nell'albo attuari, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. [illegible]
186	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, imposte di successione, mainmorta registro, bollo, alle imposte, sovraimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruolo (articolo 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. [illegible], convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614) . . . . .
187	Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'art. 1 del decreto 16 aprile 1936, n. 771 convertito in legge 5 giugno 1936, n. 1059 . . . . .

0100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
Num.	Denominazione	
180	Contributi nelle spese per l'ispettorato dell'industria e del lavoro e contribuzioni per le prove, ispezioni e verifiche effettuate ad ascensori per trasporto, in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (art. 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge 16 giugno 1932, n. 806, articolo 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 settembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739, e art. 12 del R. decreto 3 maggio 1934, n. 908)	104.800.000 —
181	Diritti dovuti per ispezioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 116 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	2.500.000 —
182	Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza e versamenti eventuali di Enti pubblici e privati da destinare a spese riguardanti le Scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medesime (art. 14 del R. decreto-legge 14 ottobre 1935, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1936, n. 446)	*per memoria*
183	Somma da versare all'erario ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 ottobre 1935, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1936, n. 146, da destinarsi a contributi per la piccola edilizia scolastica	*per memoria*
184	Proventi e contributi di cui alle lettere a), c), d), f), ed all'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 20 settembre 1938, n. 1780, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 288 destinati alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica (art. 12 della legge 28 giugno 1939, n. 882)	*per memoria*
185	Versamenti degli aspiranti alla inscrizione nell'albo degli attuari, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 24, quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194	*per memoria*
186	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, mandamento, registro, ipotecaria, alle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (articolo 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 25 aprile 1938, n. 614)	100.000.000 —
187	Diritto dovuto per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936, n. 771 convertito in legge 28 maggio 1936, n. 1069	*per memoria*

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
prezzo franco di fab- dall'art. 1 del R. de-	*per memoria*
dei spettacoli ci- reto-legge 11 gennaio 3 del decreto legisla- n. 26) a)	*per memoria*
ntino per ogni cento dipendenti di ditte dalla Cassa depositi delle ferrovie dello nazione degli atti rela- 151, secondo comma, l'edilizia popolare decreto 28 aprile 1938	
centrale per le opere 16 del R. decreto 30 4 e 5 del R. decreto	
di antichità e d'arte ali che diverse dallo o 1939, n. 1497)	
per trasgressioni alle leggi naturali (art. 15 607)	
Stato nella misura di ricarico degli stipendi gli istituti di istruzione zione di un fondo per ssumari (art. 2 del De- 1939, 1113, convertito in	
Ministero dell'industria, contemplando il terzo disciplina minerale lo-legge 15 marzo 1937, ottobre 1937, n. 2346) a)	*per memoria*
alla previdenza sociale dizione del « Salario legge 14 dicembre 1928, l'art. 1 della legge	*per memoria*

0101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
188	Importo della soprattassa ettariale sulle riserve di caccia e della soprattassa sui divieti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	*per memoria*
189	Importo della soprattassa sulle licenze di caccia e di uccellagione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	*per memoria*
190	Provento delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	*per memoria*
191	Diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1929, n. 612 da destinare all'Ente nazionale per la protezione degli animali	*per memoria*
192	Quota degli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato presso organi delle Amministrazioni autonome dello Stato, enti ed istituti controllati dallo Stato, da versare all'erario e da destinare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1941, n. 1408 e dell'art. 6 del decreto del Capo del Governo 11 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 1° aprile 1942.	*per memoria*
	Totali dei proventi e contributi speciali (*Parte ordinaria*)	112.800.000—
	ENTRATE DIVERSE	
193	Tassa del dieci per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari, in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1939, n. 1973 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del Registro giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima . .	200.000—
194	Proventi degli Archivi di Stato (artt. 16, 17 e 18 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	20.000—
195	Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
196	Ricuperi di spese di giustizia, di spese antic... volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo ... borso di spese per notificazione di atti all'est...
197	Ricupero delle spese di mantenimento degli ... degli Istituti di prevenzione e di pena (art. ... regolamento sugli Istituti medesimi, approv... R. decreto 18 giugno 1931, n. 787)
198	Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni sulle paghe, ... zioni e pensioni (legge 7 luglio 1876, n. 3212; ... R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, conv... legge 21 agosto 1921, n. 1144 e R. decreto-leg... cembre 1923, n. 2383 convertito in legge 24 mag... n. 898) . . . . .
199	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui ... duali dell'Istituto nazionale delle assicurazio... mulati come all'art. 15 del R. decreto-legge ... 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 192... e modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge ... 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 19...
200	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissi... tassa di circolazione, partecipazione dello St... utili di gestione e interessi attivi sul conto ... per il servizio di tesoreria . . . . .
201	Proventi e ricuperi di portafoglio . . .
202	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferro... Stato sulle somme pagate dal Tesoro, con m... nari di Tesoreria, per le ferrovie medesime ...
203	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri d... mento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 25...
204	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre q... l'imposta speciale sugli animali caprini (ar... testo unico per la finanza locale, approvato c... creto 14 settembre 1931, n. 1175) . . .
205	Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi da... per la macellazione dei bovini, di cui all'ar... legge 6 luglio 1912, n. 852 e successive modifi...
206	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 1 del R... legge 15 aprile 1920, n. 577 convertito in legge ... 1925 n. 473, sul contributo fisso riscosso dai ... per ogni bovino sottoposto a macellazione ...

0102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 13

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...nazione	
	...ariale sulle riserve di cac... divieti di caccia, da costi... del testo unico per la prote... per l'esercizio della caccia, ... giugno 1939, n. 1016	*per memoria*
	...le licenze di caccia e di uc... norma dell'art. 96 del testo ...lla selvaggina e per l'eser... to con R. decreto 5 giugno ...	*per memoria*
	...i oblazioni per contravven... olazione della selvaggina e ...to unico approvato con Re... n. 1016	*per memoria*
	...l'art. 4 della legge 11 aprile ...l'Ente nazionale per la pro...	*per memoria*
	...segnati ai dipendenti dello ... Amministrazioni autonome ...i controllati dallo Stato, da... ...ttinare all'Ente nazionale di ... per i dipendenti statali, si... ...nma, della legge 29 novem... 6 del decreto del Capo del ...bblicato nella *Gazzetta Uff.* ...942	*per memoria*
	...ributi speciali (*Parte ordi...*	112.800.000 —
	...rovvisti	
	...lle percentuali spettanti agli ...i dell'art. 2, terzo comma, ...re, n. 1067, e somme da ver... ...ni art. 1000 del Registro ...lla legge medesima	200.000 —
	...Stato (artt. 16, 17 e 18 della ... 5068)	20.000 —
	...i oggetti sequestrati ai con... ...i del testo unico delle leggi ...elvaggina e per l'esercizio ...el R. decreto 5 giugno 1939)	*per memoria*

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
198	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	2.000.000 —
197	Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli Istituti di prevenzione e di pena (art. 287 del regolamento sugli Istituti medesimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787)	70.000 —
198	Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni sulle paghe, retribuzioni e pensioni (legge 7 luglio 1856, n. 3212; art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1144 e R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898)	250.000.000 —
199	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui utili residuali dell'Istituto nazionale delle assicurazioni determinati come all'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 254	*per memoria*
200	Saldo di conti concernenti l'Istituto di emissione, per tassa di circolazione, partecipazione dello Stato agli utili di gestione e interessi attivi sul conto corrente per il servizio di tesoreria	8.000.000 —
201	Proventi e ricuperi di portafoglio	5.000.000 —
202	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro, con mezzi ordinari di Tesoreria, per le ferrovie medesime	*per memoria*
203	Ricavo dalla vendita dei prodotti dei centri di riformimento quadrupedi (legge 3 aprile 1933, n. 287)	760.000 —
204	Quota devoluta allo Stato, in ragione dei tre quarti dell'imposta speciale sugli animali caprini (art. 128 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	360.000 —
205	Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei bovini, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1913, n. 802 e successive modificazioni	1.000.000 —
206	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 577 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sul contributo fisso riscosso dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	800.000 —

0103

Declassified E.O. 12355 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
205	Introiti per visita sanitaria dei bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione od in esportazione (art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265)	*per memoria*
206	Provento della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, della vendita dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della Sanità pubblica, previsto dal diritto di costituto sanitario di cui all'art. 4 della legge 16 luglio 1936, n. 947 e dal diritto di patente sanitaria previsto dall'art. 30 della legge 23 luglio 1876, n. 3195, rimborso delle spese per il controllo dei sieri, vaccini e prodotti biologici adoperati per uso terapeutico ai sensi degli artt. 161 e 162 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e degli schermi per radiologia radiografici e radioscopici ai sensi dell'art. 11 del R. decreto 28 gennaio 1935, n. 145	650.000 —
207	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farina e di pane, previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1932, n. 365 e dagli artt. 21 e 29 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1932, n. 964, per l'applicazione della legge medesima . .	*per memoria*
208	Diritto dovuto sulla seta tratta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assaggio (art. 18 del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1926, convertito in legge 14 giugno 1934, n. 1158)	*per memoria*
211	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 128 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 18 del testo unico anzidetto e art. 18 del R. decreto 28 gennaio 1935 n. 145) .	120.000 —
212	Contributo delle farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 311 e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'indennità di residenza ai farmacisti nominati in seguito a concorso (art. 115, 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)	120.000 —

CAPITOLI		
N.	Denominazione	
213	Provento della tassa per la costituzione della ... agenti di caccia (art. 41 del testo unico delle ... per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	
214	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle ... danti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori . . .	
215	Indennità di mora a carico dei debitori diretti ... tardati versamenti di imposte di produzione .	
216	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette	
217	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ... o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone ... (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1106 e art. ... R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 736, convertito in legge 12 dicembre 1932, n. 1857)	
218	Proventi derivanti dalla vendita della saccarina ... (legge 19 marzo 1940, n. 295)	
219	Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nel Regno di zucchero saccarinato (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1290)	
220	Proventi derivanti dalla vendita del denaturato ... l'alcool destinato ad usi industriali e del contributo per i liquori imbottigliati. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette a imposte di fabbricazione	
221	Tassa progressiva per l'esportazione definitiva all'estero, di cose di interesse artistico o storico, di opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	
222	Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse quelle di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	
223	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	

0104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T I T O L I	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...ione	
...ettanze e dei prodotti ...zione od in esportazione ...leggi sanitarie approvato ..., n. 1265)	*per memoria*
...i e vaccini, delle analisi ...alizzatori dell'Istituto su... ...ne dei disinfettanti e delle ... della Direzione generale ...to del diritto di costituto ...lla legge 16 luglio 1910 ...ie sanitaria previsto dal... ...o 1896, n. 318, rimborso ...i sieri, vaccini e prodotti ...erapeutico ai sensi degli ...o 27 luglio 1934, n. 1265 e ...adiografici e radioscopici ...decreto 20 gennaio 1935.	
...isi di revisione del cam... ...previsti dall'art. 15 della ...e dagli artt. 21 e 29 del ...R. decreto 23 giugno 1932, ...lla legge medesima . .	600.000 —
...semplice, presentata agli ...el assegno (art. 15 del ...932, n. 1666, convertito in ...)	*per memoria*
...farmacie e le officine di ...ti galenici (artt. 138 e 145 ...sanitario approvato con ...1265) e sui gabinetti me... ...applicano la radioterapia ...dovute da possessori di ...anche a scopo diverso da ...del testo unico anzidetto ...ennaio 1935 n. 145) .	*per memoria*
...tuse quelle rurali, per la ...o dall'art. 2 del R. decreto ...tinato al rimborso ai co... ...sostenuta per l'indennità ...ordinati in seguito a con... ...testo unico delle leggi ...35)	120.000 —
	120.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
213	Provento della tassa per la costituzione delle riserve speciali di caccia (art. 63 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	150.000 —
214	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	100.000 —
215	Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione . . .	30.000 —
216	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette	200.000 —
217	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti, di carbone fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1136 e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 736, convertito in legge 12 dicembre 1932, n. 1857)	80.000 —
218	Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di Stato (legge 29 marzo 1940, n. 236)	*per memoria*
219	Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nel Regno di zucchero saccarinato (R. decreto-legge 12 ottobre 1942, n. 1230)	*per memoria*
220	Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti dell'alcool destinato ad usi industriali e dei contrassegni per i liquori imbottigliati. Rimborso delle spese di vigilanza sulle fabbriche soggette a imposte di produzione	15.000.000 —
221	Tassa progressiva per l'esportazione definitiva dal Regno, di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	*per memoria*
222	Tassa a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	*per memoria*
223	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	2.500.000 —

0105

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
224	Ricupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti nei campioni demaniali (art. 19 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	100.000 —
225	Ricupero dei crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei campioni demaniali (art. 16 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 5 settembre 1909, n. 776)	100.000 —
226	Versamenti, da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle economie realizzate ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491 convertito in legge 6 gennaio 1931, n. 18	*per memoria*
227	Entrate diverse del Governatorato della Dalmazia (istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, esclusi i proventi doganali	*per memoria*
228	Entrate diverse dei territori aggregati alla provincia di Fiume ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, esclusi i proventi doganali	*per memoria*
229	Entrate diverse e proventi della pubblicità già di pertinenza della soppressa Azienda statale della strada (Art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377)	*per memoria*
230	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 11 del testo unico approvato col R. decreto 9 febbraio 1928, n. 383)	*per memoria*
231	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 11 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 262)	*per memoria*

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione
232	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni privati, per spese da sostenersi dal Ministero ... ronautica e da portarsi in aumento agli stanz... del relativo stato di previsione della spesa (art. ... legge 22 dicembre 1932, n. 1538)
233	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuor...
234	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri
	Totale delle entrate diverse ordinarie .
	TITOLO II. — Entrata straordinaria
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Rimborsi e concorsi nelle spese
235	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stra... ordinarie
236	Ricupero dai comuni e dalle provincie della S... delle spese anticipate dallo Stato per la es... di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 n... 1924, n. 1661 e 28 maggio 1925, n. 836, conv... legge 18 marzo 1926, n. 562)
237	Contributi della provincia e del comune di An... il consolidamento delle rupi del Guasco (a... R. decreto 22 settembre 1914, n. 1036)
238	Contributi degli enti locali per i lavori es... dipendenza di alluvioni, piene e frane verifi... gli anni dal 1922 al 1925 (art. 4 del R. dec... 2 dicembre 1923, n. 3287, convertito in legge ... 1923, n. 329, art. 2 del R. decreto-legge 11 ... 1923, n. 1201, convertito in legge 5 febbraio 19... art. 2 del R. decreto-legge 29 settembre 1924, ... convertito in legge 18 aprile 1925, n. 561, e ... R. decreto-legge 5 dicembre 1925, n. 2235, con... legge 26 marzo 1926, n. 556)
239	Concorso di comuni del Lazio nella spesa sost... l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di ... prudenti per il miglioramento delle opere esi... il rifornimento idrico (art. 5 del R. decreto-l... tobre 1927, n. 2033, convertito in legge 7 gen... n. 161) . . . . .

0106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	I		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ne		
	...nari e contabili dello ...erivanti da condanne ...ti ed inscritti nel cam... ...to unico delle norme ... di condanna pronun... ...udizi di responsabilità ... o di agenti contabili ...ecreto 5 settembre 1909.		100.000 —
	...onari e contabili dello ...derivanti da condanne ...ti e non inscritti nel ...testo unico delle norme ... di condanna pronun... ...udizi di responsabilità ... o di agenti contabili ...ecreto 5 settembre 1909	100.000 —	
	...ioni sindacali e di altri ... ai termini dell'art. 4 ...re 1930, n. 1491 conver... ... 15		per memoria
	...to della Dalmazia isti... ...decreto-legge 18 maggio ...doganali		per memoria
	...registi alla provincia di ...R. decreto-legge 18 mag... ...onti doganali .		per memoria
	...a pubblicità già da per... ...da statale della strada ... Lungotaneziale 29 set...		per memoria
	...a Amministrazioni e da ...ers' dal Ministero della ...nento agli stanziamenti ...ione della spesa (art. 2 ...el R. decreto-legge 22 dicembre		per memoria
	...la Amministrazioni e da ...ers' dal Ministero della ...nento agli stanziamenti ...ne della spesa (art. 2 ...lo con R. decreto-legge 22 dic...		per memoria

N.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
232	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 2 della legge 22 dicembre 1932, n. 1938)	per memoria
233	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso	30.000.000 —
234	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	385.000.000 —
	Totale delle entrate diverse ordinarie . . .	715.270.000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE	
235	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	3.000.000 —
236	Ricupero dai comuni e dalle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1901 e 28 maggio 1925, n. 854, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
237	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle ripe del Guasco (art. 5 del R. decreto 22 settembre 1911, n. 1036)	per memoria
238	Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1932 al 1935 (art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1762, convertito in legge 30 marzo 1933, n. 329, art. 2 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1781, convertito in legge 5 febbraio 1934, n. 367, art. 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1657, convertito in legge 4 aprile 1939, n. 561, e art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2035, convertito in legge 30 marzo 1936, n. 586)	per memoria
239	Concorso di comuni del Lazio nella spesa sostenuta per l'esecuzione diretta a cura dello Stato di nuovi provvedimenti per il miglioramento delle opere esistenti per il rifornimento idrico (art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1927, n. 2058, convertito in legge 7 gennaio 1929, n. 161)	per memoria

0107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
240	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro pontino già costruite od in corso di costruzione alla data della pubblicazione del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1003, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 149)	137.000 —
241	Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso ministeriale (lire 127.000 per le chiese dell'Agro pontino da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del fondo stesso (art. 2 del R. decreto-legge 8 giugno 1936, n. 1003, convertito in legge 16 gennaio 1937, n. 149)	per memoria
242	Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzione diretta delle opere marittime di terza categoria	1.000 —
243	Concorsi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	per memoria
244	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1915, n. 508	per memoria
245	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (legge 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e R. decreto 3 dicembre 1925, n. 2261)	16.600 —
246	Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Livorno (art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2055, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 562, art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1926, n. 2161, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 567 e art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1936, n. 1619 convertito in legge 11 gennaio 1937, n. 136)	per memoria
247	Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	40.000 —
248	Rimborsi diversi di spese straordinarie	10.000 —
249	Contributi nelle spese relative ad opere stradali di bonifica (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	per memoria
250	Somme da versare da privati per le spese della vigilanza esercitata dal Corpo Reale delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie minerarie (R. decreto-legge 29 marzo 1927, n. 567, convertito in legge 5 marzo 1928, n. 519, R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione nazionale)	60.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
251	Annualità a carico dei Consorzi provinciali per ... colture, per quota di costituzione dei mutui ... loro concessi (art. 92 del regolamento approv... R. decreto 18 ottobre 1923, n. 1700)
252	Annualità a carico dei Comuni per quota di rat... delle somme ad essi mutuate per l'opera di ... degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 3 de... creto 30 agosto 1914, n. 909)
253	Annualità dovuta dalla Società anonima automo... rino-Milano, fino al 31 dicembre 1982 e suc... 31 dicembre di ogni anno, per la restituzio... somme versate dallo Stato per la costruzione ... tostrada predetta (art. 2 della Convenzione ... bre 1928, approvata con la legge 6 giugno 1940 ... 5ª delle 40 annualità)
254	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in ... a computo del debito di L. [illegible] assunto ... Tesoro dello Stato giusta l'art. 4 della co... 29 gennaio 1931, approvata con decreto del ... delle finanze 8 marzo 1931, n. 15734
255	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a... militari colpiti da infermità mentali, pro... causa di servizio dipendenti dalla guerra ... della spesa di spedalità per il loro ricovero ... ospedali provinciali, rimborsata dal Tesoro a... Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2... del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, ...
256	Rimborso delle somme anticipate oltre la quo... lira e sino alla somma massima di 4 milioni ... ero, in dipendenza delle disposizioni cont... articoli 15 (n. 13) e 29 (n. 5) dell'accordo ... mazione della Santa Sede stipulato a Roma ... 1929, approvato con il decreto-legge 27 ... n. 1810, convertito in legge 15 luglio 1929 ... ratificato il 16 ottobre 1929
257	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale ... spese straordinarie per il Corpo di polizia
258	Versamenti della Società di navigazione ... stino, in dipendenza dell'esercizio di ... marittimi

0108

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	N. del capitolo	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	250	Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di restituzione dei mutui di favore loro concessi (art. 92 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700)	per memoria
	251	Annualità a carico dei Comuni per quote di restituzione delle somme ad essi mutuate per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 5 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 909)	per memoria
per memoria	25	Annualità dovute dalla Società anonima autostrada Torino-Milano, fino al 31 dicembre 1981 e scadenti il 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione delle somme versate dallo Stato per la costruzione dell'autostrada prevista dall'art. 2 della Convenzione 16 dicembre 1939, approvata con la legge 6 giugno 1940, n. 665 - 5ª delle 42 annualità	per memoria
1.800 —			
per memoria	254	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a scomputo del debito di L. 50.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'art. 4 della convenzione 29 gennaio 1931, approvata con decreto del Ministero delle finanze 3 marzo 1931, n. 150784 . .	per memoria
per memoria	255	Riferite agli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocati da causa di servizio dipendenti dalla guerra, ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsata dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 lettera B del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157	140.000 —
10.000 —			
per memoria	256	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e sino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli 15 (n. 15) e 29 (n. 5) dell'accordo per la sistemazione della Saarbrück stipulato a Roma il 29 marzo 1923, approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito in legge 15 luglio 1926, n. 1867, e ratificato il 16 ottobre 1923	per memoria
40.000 —			
10.000 —			
per memoria	257	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale .	per memoria
60.000 —	258	Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza dell'esercizio di taluni servizi marittimi	per memoria

0109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
260	Rimborsi a carico dei vettori, delle competenze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti ai sensi dell'art. 7 del testo unico 13 novembre 1925, n. 2366 e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione	per memoria
260 bis	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale combattenti, dell'annuo assegno a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 23 marzo 1930, n. 724)	300.000 —
261	Ricupero di spese straordinarie per prestazioni e forniture varie effettuate in dipendenza dello stato di guerra	per memoria
262	Proventi derivanti dalla cessione di merci e da prestazioni dell'Amministrazione delle Nazioni unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) per i soccorsi alle popolazioni indigenti italiane	per memoria
263	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi riferibili a capitoli di spese inscritti nella parte straordinaria del bilancio	250.000.000 —
	Totale dei rimborsi e concorsi e nelle spese (parte straordinaria)	253.698.000 —
	PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI	
264	Somma da versare dal Ministero dell'aeronautica per le spese di costruzione di un aero-idroscalo in località « La Maddalena » in Roma, da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici (art. 2 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 219, convertito in legge 16 giugno 1937, n. 1358 e articoli 2° e 3 della legge 29 giugno 1939, n. 882)	per memoria
265	Sopraprezzo sulla vendita del piombo e dello zinco nell'interno dello Stato, da versarsi all'erario dall'Ufficio metalli nazionali (art. 5 del R. decreto-legge 28 aprile 1928, n. 780, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 338)	per memoria
266	Somma da versare dall'Ente nazionale per le biblioteche rappresentanti gli utili effettivi delle annualità gestioni avute dall'Ente medesimo a far tempo dal 16 ottobre 1911, per la concessione, stampa e vendita dei diari scolastici adottati nelle scuole degli ordini elementare e medio, da destinare a sussidi ed assegni alle biblioteche degli ordini stessi a favore dell'Ente suddetto (articoli 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1554 e articoli 2 e 3 della convenzione approvata con R. decreto 12 febbraio 1942, n. 123)	per memoria
267	Somme versate da Amministrazioni statali, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti di sfogo (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 103, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 563, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 28 giugno 1937, n. 945, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2531)	per memoria
268	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo sviluppo delle radiodiffusioni (art. 4 della legge 4 aprile 1936, n. 327)	per memoria
269	Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento dell'ufficio sottocosto presso il Ministero delle comunicazioni (articoli 3 e 4 della legge 15 maggio 1939, n. 641)	per memoria
270	Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'andamento del servizio e sul funzionamento delle società medesime (art. 10 del R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2055 convertito in legge 16 giugno 1937, n. 1141 e art. 28 del capitolato allegato alle convenzioni tra lo Stato e la società di navigazione « Italia », « Adriatica », « Tirrenia » e « Lloyd Triestino » approvate con decreti del Capo del Governo in data 14 febbraio 1939)	per memoria
271	Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi ai benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 250, per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, numero 339, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 245)	per memoria
272	Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi maturati e premi esatti sui titoli in sua custodia, costituenti il fondo di addestramento professionale dei lavoratori della industria (Regio decreto 8 gennaio 1925, n. 1653)	per memoria
	Totale dei proventi e dei contributi speciali (parte straordinaria)	per memoria

2631

0110

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		800.000 —
		per memoria
		per memoria
		250.000.000 —
		253.808.000 —
		per memoria
		per memoria

CAPITOLI

N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	biotecche degli ordini annessi a favore dell'Ente suddetto (articoli 2 e 3 della legge 30 ottobre 1940, n. 1587 e articoli 2 e 4 della convenzione approvata con R. decreto 12 febbraio 1942, n. 133)	per memoria
267	Somme versate da Amministrazioni statali, da enti pubblici e da privati per spese di escavazione di porti e di spiagge (art. 2 del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 119, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 561, modificato dall'art. 18 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 913, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2511)	per memoria
268	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo sviluppo delle radiodiffusioni (art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 392)	per memoria
269	Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento del comitato siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (articoli 3 e 4 della legge 25 maggio 1939, n. 841)	per memoria
270	Versamenti delle società di navigazione a titolo di deposito, per le spese di vigilanza ministeriale sull'andamento dei servizi e sul funzionamento delle società medesime (art. 10 del R. decreto-legge 7 dicembre 1938, n. 1918, convertito in legge 10 giugno 1939, n. 973, e art. 38 del capitolato allegato alle convenzioni tra lo Stato e le società di navigazione «Italia», «Adriatica», «Tirrenia» e «Lloyd Triestino» approvati con decreti del Capo del Governo in data 16 febbraio 1939)	per memoria
271	Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi al beneficio previsto dal R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 330, per la costituzione del fondo per le spese di vigilanza ministeriale sulla attività tecnico-economica dei cantieri e degli stabilimenti di costruzioni navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marzo 1938, numero 330, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 239)	per memoria
272	Somma da versare dalla Cassa depositi e prestiti per interessi scaduti e pagati arretrati sui titoli in sua custodia costituenti il fondo di addestramento professionale dei lavoratori della industria (regio decreto 4 aprile 1939, n. 1009)	per memoria
	Totale dei recuperi e dei contributi speciali (parte straordinaria)	—

GAZZETTA UFFICIALE n. 194 del 20 agosto 1945

43

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	
272	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda autonoma della Strada e dall'Azienda demaniale dei Boschi di Carbonio per restituzione allo Stato delle somme anticipate per il servizio dei detti obbligazionari autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito in legge 4 aprile 1935, n. 606 (11ª delle 30 annualità)	113.830,36
271	Interessi 3,65 per cento annui compresi nelle rate semestrali della annualità dovuta dalla Società delle Strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 13.000.000 spettante allo Stato giusta l'art. 5 della convenzione 13 aprile 1885, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 335	361.437,83
275	Interessi dell'1 per cento sulle rateazioni delle esposizioni di danneggiati di guerra verso gli Istituti autorizzati a concedere, con fondi erariali, anticipazioni in conto risarcimento dei danni di guerra (legge 1° marzo 1950, n. 467, R. decreto-legge 17 gennaio 1947, n. 5 convertito in legge 20 maggio 1985, n. 561 e Regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 885 convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 13)	*per memoria*
276	Interessi sulle anticipazioni ai comuni ed alle provincie delle terre liberate in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo (R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1389, e R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 150, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.503.000 —
277	Interessi compresi nell'annualità dovuta dalla commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1930 approvato e reso esecutivo con legge 22 giugno 1931, n. 922 (11ª annualità)	*per memoria*
278	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari in Roma, in restituzione del mutuo di L. 6.000.000, concesso dal Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2118 e 20 ottobre 1927, n. 1967 convertiti rispettivamente in leggi 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1325) (11ª delle 30 annualità)	*per memoria*

N.	Denominazione
279	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 5.000.000, concesso al comune di Genova per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562, (3ª delle 50 annualità)
280	Quota a carico degli Ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 286 e 18 giugno 1909, n. 707 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1925, n. 473, 11 marzo 1926, n. 564, convertiti in legge 17 aprile 1926, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 597
281	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1922, n. 1227, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, numero 66, convertiti rispettivamente in leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1926, n. 882 (art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2830, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43)
282	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in L. 50.000.000, per opere portuali complementari (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. convertito in legge 13 aprile 1933, n. 462)
283	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci marini (Regi decreti-legge 8 luglio 1905, n. 1249 e 6 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente in 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1361
284	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie di Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1925, numero 2148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. convertito in legge 28 marzo 1935, n. 370)
285	Interessi compresi nelle annualità trentennali di dall'Azienda generale italiana petroli per il rim delle spese sostenute dallo Stato per le ricerc idrocarburi
286	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento mutuo di L. 45.000.000, concesso per il R. decreto 25 maggio 1926, n. 873, convertito in legge 16 1927, n. 1086, alla Società Alti forni ed acciaierie Venezia Giulia, incorporata nella Società Ilva (3 35 annualità)

0112

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		CAPITOLI	Somme per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		del Tesoro.	
		dell'Azienda l'Azienda de- i provinciale il servizio del del R. de- ata in legge ità. . .	143.550,36
		ale rate eme- ate delle strade stessa somma ibuita (art. 3 ovata con la	261.337,85
		ani delle sco- o gli istituti delle antiaffa- guerra (legge e aprile 1942 n. 588, e Regio rtito in legge	
		alle provincie ti di S. Ger- ettembre 1911 , n. 160, con-	per memoria
		nella comunità nella somma ui del predet- sto approvato n. 922 (11ª an-	1.568.988,—
		dall'Istituto one del mate- otti di com- o dello Stato re 23 ottobre legge 7 feb- 25) (11ª delle . . .	per memoria
279	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 4.500.000, concesso al comune di Potenza per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del Regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1621, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562, 3ª delle 30 annualità) . . .	54.515,05
280	Quota a carico degli Organi di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 15 giugno 1904, n. 256 e 18 giugno 1914, n. 557 e dei Regi decreti-legge 13 aprile 1920, n. 481 e 11 marzo 1923, n. 564, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597 . . .	1.755.213,55
281	Interessi 0,50 per conto a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui ai Regi decreti-legge 15 settembre 1923, n. 1997, 6 novembre 1924, n. 1881 e 3 gennaio 1926, numero 66, convertiti rispettivamente in leggi 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 24 maggio 1925, n. 898 (art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2830, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 43)	*per memoria*
282	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova, sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro dello Stato, in L. 36.000.000, per opere portuali supplementari (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1402, convertito in legge 12 aprile 1933, n. 460) . .	*per memoria*
283	Interessi sui mutui alle industrie ed ai commerci siciliani (Regi decreti-legge 8 luglio 1925, n. 1259 e 3 novembre 1927, n. 2139, convertiti rispettivamente in leggi 18 marzo 1926, n. 562 e 7 giugno 1928, n. 1341 . .	*per memoria*
284	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1923, numero 2148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1050, convertito in legge 28 marzo 1935, n. 379) . . .	*per memoria*
285	Interessi compresi nelle annualità trentennali dovute dall'Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi . . .	607.631,85
286	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 45.000.000, concesso per il R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 873, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1086, alla Società Alti forni ed acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società Ilva (9ª delle 35 annualità)	*per memoria*

0113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
287	Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad Istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1626 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1317, convertiti rispettivamente in legge 27 luglio 1922, n. 1090 e 18 marzo 1929, n. 562 (R. decreto-legge 5 dicembre 1922, n. 1741, convertito in legge 4 aprile 1933, n. 405)	171.259—
288	Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2379, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1138	53.254.030—
289	Quote di interessi comprese nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, cedute al Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1138 e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1956, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2493)	674.818,15
290	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero degli affari esteri in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	*per memoria*
291	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, n. 809)	67.217.610,88
292	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del finanziamento di opere e sussidi di bonifica integrale a pagamento non differito (legge 11 luglio 1941, numero 809)	63.850.707,37
293	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (decreto-legge 21 marzo 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1060)	*per memoria*
294	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1060)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	da... a...
295	Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità	
296	Quota parte, corrispondente agli interessi dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società private governative e private in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del Regio decreto-legge 3 gennaio 1927, n. 78, convertito in legge 5 gennaio 1928, n. 71 (anche dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 18 ottobre 1924, n. 1917, convertito in legge 31 dicembre 1925, n. 2431	
	Totale degli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	
	ENTRATE DIVERSE	
297	Tasse ed altri corrispettivi pervenuti dall'applicazione delle leggi eversive dell'asse ecclesiastico	
298	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1937, n. 151 (articoli 14 e 17 del R. decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933)	
299	Indennità di mora 3 e 6% per ritardato versamento maggiori utili relativi allo stato di guerra da investire in Buoni del tesoro quinquennali nominativi 3 % serie speciale (art. 2° e 3° del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 393, e modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199	
300	Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (R. decreto-legge 21 marzo 1942, n. 526, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2)	
301	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato col R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151	

0114

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		171.250—
		53.254.000—
		674.818,15
		per memoria
		67.217.610,88
		63.870.703,37
		per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
295	Quote, in conto interessi, di annualità dovute da Governi coloniali per ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità	1.418.774,16
296	Quota parte, corrispondente agli interessi dell'annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società private e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 31 luglio 1932, n. 1045 e del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 28, convertito in legge 8 gennaio 1934, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1917, convertito in legge 30 dicembre 1926, n. 2451	*per memoria*
	Totale degli interessi ed anticipazioni a crediti vari del Tesoro	1.420.668,19
	Entrate diverse	
297	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi speciali sull'asse ecclesiastico	2.000—
298	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1937, n. 151 (articoli 14 e 17 del R. decreto-legge medesimo e articoli 35, 39 e 41 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1933)	40.000—
299	Indennità di mora 3 e 6% per ritardato versamento mensilità utili relativi allo stato di guerra da investire in Buoni del tesoro quinquennali nominativi 3 % serie speciale (art. 27 e 28 del testo unico approvato con R. decreto 3 giugno 1943, n. 593, e modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 199	*per memoria*
300	Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione dei buoni del tesoro quinquennali 3 per cento, serie speciale (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2)	*per memoria*
301	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato col R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151	*per memoria*

0115

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
302	Versamenti a conguaglio degli interessi nelle sottoscrizioni dei buoni del tesoro quinquennali 3 % serie speciale di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. [illegible], convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. [illegible]	*per memoria*
303	Entrate per fitti, canoni, censi, livelli attivi, per realizzo di attività e per entrate varie, concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista e delle organizzazioni fasciste, soppressi col R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 (decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159	*per memoria*
304	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto fisso imposto a carico dei produttori di combustibili naturali fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 22 settembre 1917, n. 261, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 574, e decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1455 (art. 10 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	100.000 —
305	Partecipazione dello Stato ai profitti delle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli oli naturali (art. 2, lettera c), del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2150, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1131)	*per memoria*
306	Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni	*per memoria*
307	Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 18 gennaio 1941, n. 33, convertito in legge 19 luglio 1941, n. 957	*per memoria*
308	Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	*per memoria*
309	Tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge del Regno (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1602, convertito in legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240	*per memoria*
310	Ricavo dei beni espropriati ed alienati per il bonificamento dell'Agro romano, costituito dalle annualità che dal Ministero dell'agricoltura e delle Foreste saranno poste a debito degli acquirenti, e dai prodotti della temporanea amministrazione dei beni espropria-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	d. invendutl e retrocessi, destinato al rimborso del somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti p le espropriazioni (articoli 53, 58 e 59 del R. decre 30 novembre 1905, n. 651)
311	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'u delle baracche di proprietà dello Stato esistenti ne località danneggiate dal terremoto del 28 dicemb 1908
312	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche popolari e per abitazione di funzionari dello Stato corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costru nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città Messina (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 ott bre 1924, n. 1836, convertito in legge 18 marzo 1 n. 562 e R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, con tito in legge 25 marzo 1937, n. 435)
313	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizi delle baracche in Messina e dell'alienazione di nella zona industriale di detta città (articoli 19 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, conve in legge 18 marzo 1926, n. 562).
314	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per conoscimento, agli effetti della pensione, degli di servizio straordinario a norma dell'art. 14 del R decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertit legge 21 agosto 1921, n. 1144
315	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi personale subalterno delle Amministrazioni cen dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari messi a fruire dal 1° gennaio 1925 del trattamen quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre n. 2480)
316	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai nenti e degli incaricati stabili, a norma dell' del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, c tito in legge 2 maggio 1926, n. 895
317	Somma corrispondente all'economia conseguibil fondo delle pensioni monastiche inscritto nei s dell'Amministrazione del fondo di beneficenza gione nella città di Roma da introitare a com fino al suo totale ammontare della somma ant dal Tesoro per sopperire al deficit del bilanc Pio Istituto del Santo Spirito ed Ospedali riu Roma legge 3 luglio 1903, n. 321 e regolamento zo 1905, n. 186)

0116

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	N. num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
		ti, invenduti e retrocessi, destinato al rimborso delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 54, 58 e 59 del R. decreto 30 novembre 1865, n. 661)	per memoria
per memoria	311	Canoni a carico degli impiegati governativi per l'uso delle baracche di proprietà dello Stato esistenti nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908	per memoria
per memoria	312	Canoni dovuti dagli assegnatari di case economiche e popolari e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso o dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto esclusa la città di Messina (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1354, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 14 gennaio 1937, n. 86, convertito in legge 25 marzo 1937, n. 435)	850.000 —
100.000 —	313	Proventi dell'alienazione dei materiali di demolizione delle baracche in Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 25 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, convertito in legge 18 marzo 1925, n. 562)	40.000 —
per memoria	314	Contributi dovuti dagli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario a norma dell'art. 14 del Regio decreto legge 22 ottobre 1925, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1926, n. 1344	200.000 —
per memoria	315	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1924 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato, ai sensi dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480)	10.000 —
per memoria	316	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli incaricati stabili, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2283, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 895	160.000 —
per memoria	317	Somma corrispondente all'economia conseguibile sul fondo delle persone monastiche inscritto nel bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione nella città di Roma da introitare a compenso, fino al suo totale ammontare della somma anticipata dal Tesoro per sopperire al deficit del bilancio del Pio Istituto del Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 184)	per memoria

0117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1948
318	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
319	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 44 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 263)	*per memoria*
320	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese ordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1932, n. 1968)	*per memoria*
321	Ricavo dalla alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. Decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1800, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	*per memoria*
322	Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di teleferiche realizzate dalla guerra (art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 2374, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
323	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 % del costo degli impianti esistenti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vorbano da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 505 (art. 4 del decreto Luogotenenziale 9 marzo 1917, n. 506 32ª rata)	*per memoria*
324	Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato, per i sussidi ai danneggiati del terremoto del 1908 della provincia di Reggio Calabria (art. 4 del R. decreto-legge 11 settembre 1924, n. 1424, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597) Rimborso dell'Istituto medesimo dell'anticipazione concessagli per il mutuo di lire 10.000.000 al Governo del provvedimenti italiani dell'Egeo per i danneggiati dal terremoto dell'isola di Coo del 1933 (R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 97 (2ª delle 10 rate annuali)	3.911.602,15

Num.	CAPITOLI — Denominazione
325	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 36 convertito in legge 28 maggio 1934, n. 971, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744
326	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ed estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammortamento di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1934 12ª delle 19 rate annuali
327	Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Rellen » (art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 19[illegible] approvato con legge 31 marzo 1932, n. 525)
328	Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (R. decreto-legge 27 dicembre 19[illegible] n. 1710, convertito con modificazioni, in legge 24 aprile 1941, n. 385)
329	Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (R. decreto 18 agosto 1940, n. [illegible] e R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 16 aprile 1941, n. 446)
330	Entrate derivanti dalla gestione speciale dell'Unione italiana di riassicurazione per i rischi ordinari di navigazione (art. 4 e 5 della legge 3 giugno 1[illegible] n. 767) (b)
331	Ricuperi per prestazioni e forniture varie
332	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con R. decreto-legge 26 giugno 1935, n. 1875, convertito in legge 7 gennaio 1[illegible] n. 212
333	Somme da versare dal Banco di Napoli e dal comune di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1932, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 692, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli
	Totali delle entrate diverse straordinarie

0118

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI Denominazione	
325	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 305 convertito in legge 24 maggio 1934, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo dei parimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1865, n. 2744	per memoria
326	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ed estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammortamento di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1934 (12ª delle 19 rate annuali)	3.526.315,80
327	Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni «Relief» (art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1920, approvato con legge 31 marzo 1932, n. 352)	per memoria
328	Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni in legge 24 aprile 1941, n. 366)	per memoria
329	Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (R. decreto 18 agosto 1940, n. 1405 e R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941, n. 468)	17.000.000—
330	Entrate derivanti dalla gestione speciale dell'Unione Italiana di riassicurazione per i rischi ordinari della navigazione (art. 4 e 5 della legge 3 giugno 1940, n. 767) (b)	per memoria
331	Ricuperi per prestazioni e forniture varie	per memoria
332	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con R. decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1375, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 218	per memoria
333	Somme da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 22 aprile 1942, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1942, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	per memoria
	Totali delle entrate diverse straordinarie	58.830.807,50

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		per memoria
		per memoria

0119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Categoria II — Movimento di capitali	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI.	
334	Vendita di beni immobili	per memoria
335	Ricavo dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	per memoria
336	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	225.000 —
337	Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato.	per memoria
338	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte sedute (2ª annualità)	per memoria
339	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento dei maggior valore attribuito agli impianti telefonici ed alle scorte (1ª delle 10 annualità)	2.431.560 —
	Totali dei proventi per vendite di beni ed affrancamento di canoni	2.756.560 —
	ACCENSIONE DI DEBITI	
340	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie	600.000.000 —
341	Somma ricavata dalla sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151	1.000.000 —
342	Versamento dei maggiori utili relativi allo stato di guerra da investire in Buoni del Tesoro quinquennali nominativi 5 % serie speciale Art. 25 del T. U. approvato col R. decreto 3 giugno 1943, n. 568 e modificato col decreto legislativo Luogotenenziale 16 agosto 1944, n. 267	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione
343	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del tesoro quinquennali 5%, serie speciale, di cui al R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 1
344	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del tesoro 5% a premio in sostituzione dei buoni del tesoro 4% emessi in base al R. decreto-legge 1° novembre 1941, n. 672, convertito nella legge 7 dicembre 1942, n. 1612, R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 552
345	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1526, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 14
346	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato od in corso di costruzione
347	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte della Cassa dei depositi e prestiti, dei fondi di espropriazione dei terreni a termine degli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 646, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 511
348	Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'Agricoltura e foreste per mutui da concedere per bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone, nonchè per l'acquisto di apparecchi a vapore per il disinfestamento delle zone (art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni)
349	Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale per integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1935, n. 1765 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 630
	Totali delle accensioni

0120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
865	Somme da ricavarsi mediante la emissione di buoni del tesoro quinquennali 5%, serie speciale, di cui al R. decreto-legge 31 maggio 1942, n. 520, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 5		per memoria
341	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del tesoro 5% a premio in sostituzione dei buoni del tesoro 4% emessi in base al R. decreto-legge 1° novembre 1942, n. 572, convertito nella legge 7 dicembre 1942, n. 1558 (R. decreto-legge 27 giugno 1943, n. 559)	per memoria	per memoria
345	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1554, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 14	per memoria	per memoria
346	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti e da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato ed in corso di costruzione	per memoria	per memoria
347	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a termine degli articoli 25 e 27 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1906, n. 647 e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491	2.431.560—	per memoria
		2.736.560—	
348	Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'Agricoltura e foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone incolte per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (art. 10 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1906, n. 647 e successive modificazioni)	600.000.000—	10.000.000—
349	Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale ad integrazione dell'onere consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, a sensi del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1796 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 625	1.000.000—	180.000.000—
	Totali delle accensioni di debiti	per memoria	791.000.000—

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

0121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	EMISSIONE DI MONETE E DI BIGLIETTI DI STATO.	
350	Valore nominale delle monete di bronzo, all'alluminio da centesimi 5 e 10, R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 22 marzo 1938, n. 727)	*per memoria*
351	Valore nominale delle monete d'argento, da L. 5, L. 10 e L. 20 (R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito in legge 4 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 3 settembre 1936, n. 2511)	*per memoria*
352	Valore nominale delle monete di «nominale» da L. 2, L. 1, L. 0,50 e L. 0,20 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 907, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 11	*per memoria*
353	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione (R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 23 dicembre 1935, n. 2393	*per memoria*
	Totale della emissione di monete e di biglietti di Stato	—
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	
354	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie .	213.761.028,91
355	Rimborso, dalla Camera di Commercio di Livorno, della quota di capitale compresa nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	*per memoria*
356	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto delle concessioni e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto-legge 22 dicembre 1924, n. 2168, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2537)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
357	Rimborso dalla Compagnia delle ferrovie Danubio-Sa Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro in di derna dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo e reso esecutivo con il decreto-legge 12 luglio n. 1816 convertito in legge 15 luglio 1929, n. 1867 .
358	Quota in conto capitale compresa nell'annualità do dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l mortamento delle somme somministrate per spese ordinarie di carattere patrimoniale . . . .
359	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi l fonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla C depositi e prestiti ai sensi della legge 29 marzo n. 253, per lavori telefonici ed alla Cassa mutua anticipatamente rimborsate dal Tesoro in ba R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1009 convert legge 17 maggio 1928, n. 1123 . . . . .
360	Quote in conto capitale comprese nelle annualità do dall'Azienda autonoma demaniale di Portogruaro e l'Azienda demaniale del Mar Piccolo di Taranto restituzione allo Stato delle somme anticipate p servizio dei debiti obbligazionari autorizzati al del R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2116, conv in legge 4 aprile 1935, n. 686 (11ª delle 20 annual
361	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annu dovuta dalla Società delle strade ferrate del Med raneo in pagamento della somma di L. 13.000.0 tale allo Stato ai sensi dell'art. 5 della conven 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio n. 325 . . . . .
362	Rimborso dall'Istituto Vittorio Emanuele III per l reggiati dai terremoti di Reggio Calabria delle cipazioni concesse dal Tesoro, ai sensi dell'art. R. decreto-legge 3 maggio 1929, n. 565, convert legge 17 aprile 1925, n. 473 . . . . .
363	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed Provincie contemplati dai Trattati di S. Germano Rapallo (legi decreti-legge 25 settembre 1921, n. e 2 febbraio 1922, n. 160 convertito in legge 17 1925, n. 473) . . . . .
364	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni all'Istituto federale per il risorgimento delle Ve (ora Istituto federale delle Casse di risparmio

0122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

0123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Venezia, per il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, convertito in legge 17 giugno 1929, n. 1056) ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 407, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 .	per memoria
365	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le opere dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze nemiche (decreto luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 988)	per memoria
366	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Galatz il 23 maggio 1938 approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1931, n. 922 (11ª annualità)	per memoria
367	Ricupero delle somme versate al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali per finanziamenti all'estero effettuati per conto del Tesoro	per memoria
368	Quota in conto capitale dell'annualità dovuta dall'Istituto autonomo delle case popolari in Roma in restituzione del montante al 30 giugno 1938 delle anticipazioni di complessive L. 68 milioni concesse dal Tesoro dello Stato (Regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2318 e 23 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente in legge 7 febbraio 1926, n. 253 e 14 giugno 1928, n. 1345) (11ª delle 30 annualità)	per memoria
369	Quota in conto capitale compresa nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 4.500.000 concesso al comune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1121, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562) (3ª delle 30 annualità)	65.149,66
370	Somma da versare dal Comune di Potenza per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.400.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	28.000 —
371	Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di L. 801.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562) .	16.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
372	Somma da versare dal comune di Matera in ammort mento del mutuo di L. [illegible] concessogli per costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del R. creto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in leg 21 marzo 1926, n. 562) . . . . .
373	Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 r annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mo degli articoli 2 e 3 della legge 27 giugno 1925, n. 15 per le opere di risanamento del quartiere di Oltre T rente (17ª delle 30 annualità) . . . . .
374	Somma da versare dal Comune di Bolzano, in ammor mento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro d Stato per i lavori di sistemazione della zona in stante l'art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. convertito in legge 3 giugno 1935, n. 1093, R. decr legge 8 luglio 1937, n. 1331 convertito in legge 10 brato 1938, n. 19) e R. decreto-legge 28 aprile 1938, mero 513 convertito in legge 19 gennaio 1939, n.
375	Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti Roma, compresa nelle annualità di ammortamento mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai mini delle leggi 18 giugno 1908, n. 346 e 18 giugno n. 557 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. e 11 marzo 1928, n. 584 convertiti in legge 17 a 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1963, convertit legge 21 marzo 1926, n. 562 . . . . .
376	Rimborso del Consorzio autonomo del porto di Ge in conto capitale, delle anticipazioni avute dal T dello Stato di L. 9.000.000 per opere portuali su mentar' (art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1932 mero 1166 convertito in legge 13 aprile 1933, n. 469
377	Quota annua dovuta sui proventi delle tasse por dal Consorzio autonomo del porto di Genova esercizi dal 1941-42 al 1958-59 ai termini dell'art. R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1933, conv in legge 3 gennaio 1939, n. 43 . . . . .
378	Quote delle tasse di ancoraggio sulle merci imb e sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a Marghera, a rimborso delle anticipazioni fat Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto 9 dicembre 1928, n. 3233, convertito in legge 17 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto-legge 28 dicemb n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562 dificato dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 1939, n. 739) . . . . .

0124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		65.140,66
		38.000 —
		16.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
372	Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di L. 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1081, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	per memoria
373	Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 9 e 11 della legge 31 giugno 1928, n. 1543, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (1ª delle 30 annualità)	per memoria
374	Somma da versare dal Comune di Volcano, in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (art. 4 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 274 convertito in legge 2 maggio 1935, n. 1028, R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1461 convertito in legge 16 febbraio 1938, n. 191 e R. decreto-legge 25 aprile 1938, numero 643 convertito in legge 15 gennaio 1939, n. 424)	per memoria
375	Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nell'annualità di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 346 e 15 giugno 1914, n. 537 e dei Regi decreti-legge 14 aprile 1960, n. 461 e 31 marzo 1930, n. 564 convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473, e 6 novembre 1926, n. 1961, convertito in legge 21 marzo 1935, n. 307	213.580,65
376	Rimborso del Consorzio autonomo del porto di Genova in conto capitale, delle anticipazioni erogate dal Tesoro dello Stato a L. prelevate per opere portuali suppletive (art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1932, numero 1166 convertito in legge 13 aprile 1933, n. 369)	per memoria
377	Quota annua dovuta sui proventi delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova negli esercizi dal 1941-42 al 1960-61 ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2033, convertito in legge 3 giugno 1939, n. 83	per memoria
378	Quota delle tasse di ancoraggio sulle merci imbarcate o sbarcate alla stazione marittima di Venezia o a porto Marghera, a rimborso delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto-legge 9 dicembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 aprile 1928, n. 625 (art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1934, n. 2191, convertito in legge 21 marzo 1935, n. 1367 modificato dal R. decreto-legge 6 dicembre 1934, n. 2073 convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	per memoria

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 191 del 30 agosto 1948

0125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
879	Provento della tassa portuale di L. 0,30 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1726, convertito in legge 18 maggio 1926, n. 908, destinato a rifusione delle somministrazioni effettuate dall'erario come all'art. 1, secondo comma, del R. decreto-legge medesimo e degli interessi 6 per cento	*per memoria*
880	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, convertito in legge 27 giugno 1929, n. 1168	*per memoria*
881	Provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'erario a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli autorizzate dal R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 238, convertito in legge 27 maggio 1925, n. 1014 (art. 4 del R. decreto-legge medesimo e art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 597)	*per memoria*
882	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, numero 239, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014)	*per memoria*
883	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 5 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3243, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 236)	*per memoria*
884	Quota parte, in conto capitale, delle annualità di ammortamento dei mutui concessi alle grandi Industrie della Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2163, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 14 del R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1089, convertito in legge 28 marzo 1925, n. 379)	*per memoria*
885	Quota in conto capitale compresa nelle annualità triennali dovute dalla Azienda generale italiana petroli, per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi	203.327,59
886	Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 82 milioni concesso per il R. decreto-legge 25 maggio 1926, n. 857, convertito	

N.	CAPITOLI — Denominazione
	in legge 18 giugno 1927, n. 1096, alla Società Alti Forni ed Acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società «Ilva» (8ª delle 30 annualità) . . .
887	Quote in conto capitale comprese nelle annualità per estinzione delle anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario ed enti autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1920, n. 1585 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1217, convertiti, rispettivamente, in leggi 27 luglio 1925, n. 1090 e 18 marzo 1926, n. 562 (R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 1741, convertito in legge 6 aprile 1925, n. 465) . . . . .
888	Ricupero delle somme anticipate agli Enti agrari del Lazio, coi fondi inscritti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di porli in grado di completare le annualità da essi dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 28 del testo unico delle leggi e dei decreti sul credito agrario 9 aprile 1925, n. 562) . . . . .
889	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, cedute al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2250, convertito in legge 7 giugno 1927, n. 1
890	Quote di capitale comprese nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, cedute al Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2250, convertito in legge 7 giugno 1927, n. 1096, convertito in legge 30 dicembre 1927, n. 2439) . . . . .
891	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero degli affari esteri in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1926, n. 869) . . . . .
892	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito (legge 11 luglio 1926, n. 869) . . .
893	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del finanziamento di opere e servizi di bonifica (legge a pagamento non differito legge 11 luglio 1926, n. 869) . . . . .

0126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

0127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939
394	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1080)	per memoria
397	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i danni di guerra ed eccezionali dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito in legge 8 agosto 1942, n. 1080)	per memoria
398	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per combattere la disoccupazione e già iscritte al conto corrente istituito dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto 3 giugno 1925, n. 1054) .	60.000 —
399	Ricupero da Comuni, Provincie e istituzioni pubbliche di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stessi, anticipate dallo Stato a favore di cittadini italiani profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (articolo 3 del R. decreto-legge 23 agosto 1918, n. 731) . .	per memoria
398	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'istituto fatebenefratelli di S. Maria e S. Giovanni in Roma (art. 16 della legge 18 giugno 1931, n. 269 e art. 6 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1619)	188.160.000 —
396	Ricupero dai Comuni del domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 269) .	4.000 —
400	Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato ratizzati in dipendenza di leggi speciali e dilazionati con apposite convenzioni	8.030.900 —
401	Annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane ed estinzione dell'anticipazione di L. 15 milioni concessa dallo Stato per la ricostituzione di navi e di impianti (art. 9 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2065, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 808, e R. decreto-legge 7 gennaio 1937, n. 227, convertito con modificazioni, in legge 30 dicembre 1937, n. 2056 - ultima delle 10 annualità)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione
402	Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità . . . . .
403	Quota parte, in conto capitale, della annualità di esazione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea e in Somalia ai sensi della legge 21 luglio 1933, n. 1016 e del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 38, convertito in legge 8 gennaio 1928, n. 24, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, numero 1817, convertito in legge 30 dicembre 1926, n.
404	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 13 giugno 1935, n. 1113 (art. 5 della legge stessa) . . . . .
	Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti del Tesoro . . . . .
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.
405	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle rimonte ordinarie di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed aeronautici per il servizio di cassa delle navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto 5 dicembre 1928, n. 2825, convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3039 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958) . . . . .
406	Reintegro delle spese di gestione relative alla costituzione di mutui dell'Amministrazione delle Nazioni per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigene italiane . . . . .
407	Somme poste a carico della controparte nei giudizi notili direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato per competenze di avvocati e procuratori a carico della stessa avvocatura e spese gravanti le competenze medesime . . . . .

0128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

		CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Num.	Denominazione	
	402	Quota in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie od altre opere di pubblica utilità	1.374.072,77
per memoria	403	Quota parte, in conto capitale, della annualità di estinzione di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati, in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 24 luglio 1922, n. 1046 e del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 78, convertito in legge 5 gennaio 1928, n. 34, nonchè dell'annualità di estinzione di mutui industriali nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 26 ottobre 1924, numero 1817, convertito in legge 30 dicembre 1926, n. 2491	per memoria
60.000 —	404	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse della produzione cinematografica nazionale a norma della legge 12 giugno 1935, n. 1143 (art. 5 della legge medesima)	per memoria
		Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro	475.391.386,43
		PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA.	
per memoria	405	Rifusione delle somme anticipate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti autonomi per il servizio di cassa delle leggi navi che non si trovino nella posizione amministrativa di disarmo e degli enti a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2628, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3049 e art. 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958)	465.000.000 —
189.160.000 —	406	Reintegro delle spese di gestione relative alla distribuzione di pacchi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (UNRRA) del fondo da reimpiegare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	2.000.000.000 —
4.000 —	407	Somme poste a carico della controparte nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia avvocatura dello Stato, per competenze di avvocati e procuratori a funzionari della stessa avvocatura e spese gravanti le competenze medesime	1.500.000 —
6.030.000 —			
per memoria			

0129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
408	Ricupero delle somme rimborsate al contabile del Portafoglio pei pagamenti dal medesimo anticipati per conto del Ministero degli affari esteri (art. 7 del R. decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito in legge 3 aprile 1933, n. 319)	200.000.000 —
409	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli Uffici contabili demaniali	2.000.000 —
410	Interessi sulla rendita consolidata 3,50 per cento inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico (Legge 22 gennaio 1951, n. 38)	230.610 —
411	Provento della tassa portuale di L. 0,30 e L. 0,40 sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1230, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e art. 2 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3057)	1.288.100 —
412	Provento della tassa portuale di L. 0,80 per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate o sbarcate nel porto di Ravenna (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1291, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
413	Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione dell'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto-legge 3 maggio 1926, n. 548, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e da parte del Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 32 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella legge predetta	1.239.850 —
414	Ricupero delle anticipazioni concesse dal Tesoro dello Stato alle industrie private per provvedere alle forniture ed ai servizi loro richiesti dalle Forze Armate Alleate giusta l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 431	*per memoria*
415	Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	3.425.000 —
416	Somme versate da istituti sovventori per sconto di annualità da destinare alla esecuzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	di bonifica integrale ai sensi dell'art. 3 del R. legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito in legge cembre 1930, n. 1784
417	Somme versate da istituti sovventori per sconto annualità destinate alla concessione di contribu spesa capitale per la costruzione e l'attrezzam stabilimenti per la conservazione e trasform di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e al forestali (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 2 vertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2678)
418	Ricupero delle anticipazioni corrisposte dal Mini l'Africa Italiana ed Enti vari delle anticipaz assegni loro dovuti e da trattenere in sede di zione degli assegni medesimi
	Totale delle partite che si compensano nella spe
	RICUPERI STRAORD.
419	Versamento del fondo consolidato per le pens vigente di guerra ai sensi del R. decreto-legge tembre 1925, n. 1705, convertito in legge 6 apr n. 630 e successive modificazioni
420	Rimborso dei mutui a favore concessi per bonifica agraria ed irrigua nell'Agro roma altre zone, destinato alla restituzione della somministrata dalla Cassa depositi e prestiti unico delle leggi per il bonificamento dell'A mano 10 novembre 1905, n. 647 e successive cazioni)
421	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali d esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (a testo unico 2 febbraio 1928, n. 263)
422	Ricavo della vendita delle merci fornite dalle Alleate all'Italia, giusta l'art. 1 del decreto L Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446
423	Riscossione di anticipazioni e ricuperi vari
	Totale dei ricuperi diversi

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesor
Ricca

0130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	N.		Denominazione		
			di bonifica integrale ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1939, n. 1146, convertito in legge 29 dicembre 1939, n. 1784		*per memoria*
	417	200.000.000 —	Somme versate da istituti sovventori per conto di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos per foraggi (R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 949, convertito in legge 23 dicembre 1937, n. 2678)		490.000 —
	418	230.610 —	Ricupero degli importi corrisposti dal Ministero per l'Africa Italiana ed Enti vari delle anticipazioni ed assegni loro dovuti e da trattenere in sede di liquidazione degli assegni medesimi		10.000.000 —
			Totale delle partite che si compensano nella spesa		2.680.107.500 —
			RICUPERI VARII		
	419	*per memoria*	Versamento del fondo consolidato per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 630 e successive modificazioni		1.000.000.000 —
	420	1.259.850 —	Rimborso dei mutui a favore concessi per opere di bonifica agraria ed idraulica dell'Agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti - Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'Agro romano 10 novembre 1926, n. 647 e successive modificazioni		25.000.000 —
	421		Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 35 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 263)		500.000 —
	422		Ricavo dalla vendita delle merci fornite dalle Nazioni Alleate all'Italia, giusta l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 446		*per memoria*
	423	*per memoria*	Ricreazione di anticipazioni e ricuperi vari		60.000 —
		3.425.960 —	**Totale dei ricuperi diversi**		1.075.560.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Ricci

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

0131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Differenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Entrata ordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	67.307.175 —
	Prodotti netti di aziende e gestioni autonome	242.000.000 —
	Tributi:	
	Imposte dirette	6.603.350.000 —
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	10.382.500.000 —
	Dogane e imposte indirette sui consumi	861.950.000 —
	Monopoli	10.157.900.000 —
	Lotto e lotterie	500.050.000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	109.329.000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	654.923.259,76
	Proventi e contributi speciali	112.900.000 —
	Entrate diverse	718.270.000 —
	Totali della categoria 1ª (parte ordinaria)	29.438.685.434,76
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	253.608.000 —
	Proventi e contributi speciali	
	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	190.660.688,19
	Entrate diverse	55.839.807,95
	Totali della categoria 1ª (parte straordinaria)	500.188.496,14

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
	Vendita di beni ed affrancamento canoni
	Accensione debiti
	Emissione di monete e di biglietti di Stato
	Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Te
	Partite che si compensano nella spesa
	Ricuperi diversi
	Totali della categoria 2ª
	Totali del titolo II - Entrata straordinaria
	Totali generali
	RIASSUNTO PER CATEGORIE
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Parte ordinaria
	Parte straordinaria
	Totale delle entrate effettive
	Categoria II. — *Movimento di capitali*
	Parte straordinaria
	Totali generali

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesoro

BLOCH

0132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1948	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1948
Categoria II. — Movimento di capitali		
Vendita di beni ed affrancamento canoni		2.758.560 —
Accensione debiti		701.500.000 —
Emissione di monete e di biglietti di Stato		—
Rimborsi di anticipazioni e di crediti vari del Tesoro		475.391.386,43
Partite che si compensano nella spesa		2.685.103.060 —
Ricuperi diversi		1.075.540.000 —
Totali della categoria II		5.029.791.506,43
Totali del titolo II - Entrate straordinarie		5.829.980.062,57
Totali generali		34.938.665.437,33

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Entrate effettive	
Parte ordinaria	29.408.685.434,76
Parte straordinaria	800.188.496,14
Totale delle entrate effettive	29.908.873.930,90
Categoria II. — Movimento di capitali	
Parte straordinaria	5.029.791.506,43
Totali generali	34.938.665.437,33

67.207.175 —	
242.000.000 —	
5.698.350.000 —	
10.382.506.000 —	
661.950.000 —	
10.157.000.000 —	
500.080.000 —	
109.329.000 —	
854.023.259,76	
112.900.000 —	
715.270.000 —	
29.408.685.434,76	
253.608.000 —	
—	
190.060.688,19	
55.839.807,95	
800.188.496,14	

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

BUCCI

0133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	Debiti perpetui	
1	Rendite consolidate 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi dei debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*) . .	1.200.000.000 —
	Debiti redimibili	
2	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*)	500.000.000 —
3	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 16 dicembre 1925, n. 2050) (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		500.000.000 —
	Debiti vitalizi	
4	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*)	201.000 —
5	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spesa obbligatoria*)	3.250.000.000 —
6	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*)	4.100.000.000 —
7	Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1576, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
8	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*) . .	3.600.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
9	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'articolo comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, numero 576, dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. e dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1939, n.
10	Interessi cinque per cento sui certificati di credito il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2370, convertito legge 7 giugno 1937, n. 1068) (*Spesa obbligatoria*)
11	Interessi cinque per cento sui certificati di credito il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-19 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge giugno 1937, n. 1108 e art. 14 del R. decreto-legge 5 re 1937, n. 1656, convertito nella legge 30 dic 1937, n. 2496) (*Spesa obbligatoria*)
12	Interessi cinque per cento sui certificati di credito il finanziamento di opere pubbliche straordinarie 28 luglio 1941, n. 810) (*Spesa obbligatoria*)
13	Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per sussidi giornalieri alle famiglie sfollate dei militari richiamati o trattenuti alle (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 561, convertito legge 8 agosto 1942, n. 1093) (*Spesa obbligatoria*)
14	Interessi sui certificati di credito per l'erogazione contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti au (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, con nella legge 8 agosto 1942, n. 1160) (*Spesa obbligat*
15	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,75 per netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*) . .
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE
16	Canoni e sussidi a Società per concessioni di ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1885, n. quote di prodotto ai concessionari di ferrovie prese nella rete principale in esercizio dello (*Spesa obbligatoria*) . . . . .

0134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	Interessi ...	1.200.000.000 —
	Spese ob...	500.000.000 —
	...ente degli ... novembre ...rti) nella ...gatoria)	*per memoria*
		500.000.000 —
	...bero dello ...	200.000 —
	...e di gege...	3.200.000.000 —
	...inali (*Spesa* ...	1.100.000.000 —
	...aluta estera ... 1556, con... (*Spesa* obbli...	*per memoria*
	...col Tesoro ...temporanee ...ria) ...	3.600.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
9	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'art. 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932 n. 706, dell'art. 10 del R. decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 3 maggio 1933, n. 512 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 28 settembre 1936, n. 1723, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49	450.000.000 —
10	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2179, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068) (*Spesa obbligatoria*)	49.390.460 —
11	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2350, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1116 e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2496) (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
12	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 806) (*Spesa obbligatoria*)	121.850.480 —
13	Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 551, convertito nella legge 6 agosto 1942, n. 1033) (*Spesa obbligatoria*)	627.514.438 —
14	Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 6 agosto 1942, n. 1049) (*Spesa obbligatoria*)	20.548.657 —
15	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*)	3.008.350 —
		11.800.000.472 —
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE	
16	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1879, n. 168, e quote di prodotto di concessioni di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	7.743.495 —

0135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
17	Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della ferrovia elettrica occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35.924.160 —
18	Somma da pagare all'Amministrazione della Casa della Madre dei Re per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1798, convertito nella legge 16 marzo 1926, n. 562, e R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578) (*Spesa obbligatoria*)	65.500.000 —
19	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giusta l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1696, convertito nella legge 15 ottobre 1923, n. 2238	91.915 —
20	Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22	70.000.000 —
21	Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641, e art. 15 della legge 24 novembre 1941, n. 1346) ed all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 33 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	625.000 —
22	Annualità all'Ente comunale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*)	105.000 —
23	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1901, n. 164) (*Spesa obbligatoria*)	400.000 —
24	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto, per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 6 gennaio 1819, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie a. n. 1349	12.750 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
25	Contributo ordinario a favore del Consorzio autono del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbr 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1 n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 8
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO
	Dotazioni
26	Dotazione della Corona (art. 1 del R. decreto-legge tobre 1919, n. 1825, convertito nella legge 16 marzo n. 562)
27	Assegno a S. A. R. il Principe Ereditario Umberto di ... sua, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, mero 903)
28	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Anna di Fra Duchessa d'Aosta vedova (R. decreto-legge 24 ap 1920, n. 1001, convertito nella legge 17 dicembre n. 1570 e R. decreto-legge 28 marzo 1942, n. 324, vertito nella legge 27 giugno 1942, n. 861)
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Um di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 11 ma 1927, n. 342, convertito nella legge 17 dicembre n. 1578)
30	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Sa Genova, Duca di Pistoia (leggi 14 giugno 1925, n. e 26 maggio 1932, n. 519)
31	Appannaggio a S. A. R. il Principe Adalberto di S Genova, Duca di Bergamo (R. decreto-legge 25 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 193 mero 694)
32	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Elena di P Duchessa d'Aosta madre (R. decreto-legge 24 1921, n. 1002, convertito nella legge 17 dicembr n. 1577)
33	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amone Rob Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (R. d legge 24 aprile 1921, n. 1003, convertito nel 17 dicembre 1931, n. 1577; legge 16 novembre 1 mero 1859)

0136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI		
Num.	Denominazione		
25	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 856)		*per memoria*
			181.402.720 —
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO		
	DOTAZIONI		
26	Dotazione della Corona (art. 1 del R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1296, convertito nella legge 14 marzo 1920, n. 302)	66.500.000 —	11.250.000 —
27	Assegno a S. A. R. il Principe Eredilario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, numero 961)	91.917 —	3.000.000 —
28	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta vedova (R. decreto-legge 24 agosto 1920, n. 1229, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1781 e R. decreto-legge 23 marzo 1942, n. 321, convertito nella legge 27 giugno 1942 n. 964)	70.000.000 —	1.000.000 —
29	Appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 582, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578)	625.000 —	1.000.000 —
30	Appannaggio a S. A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 14 giugno 1928, n. 1311 e 26 maggio 1932, n. 549)	105.000 —	800.000 —
31	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (R. decreto-legge 25 marzo 1931, n. 291, convertito nella legge 25 maggio 1931, numero 666)	400.000 —	100.000 —
32	Appannaggio a S. A. R. la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta vedova (R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1008, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1577)	12.750 —	400.000 —
33	Appannaggio a S. A. R. il Principe Amedeo Roberto di Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1068, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577, legge 16 novembre 1939, numero 1935)		600.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 aprile 1945

0137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA del 1° semestre finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 dicembre 1945
34	Appannaggio a S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (R. decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577)	100.000 —
35	Appannaggio a S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 152, convertito nella legge 24 maggio 1937, numero 859 e art. 5 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1929, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739)	300.000 —
		18.250.000 —
	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	
36	Spese pel Senato del Regno	30.000.000 —
37	Spese per la Camera dei deputati	29.500.000 —
38	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		59.500.000 —
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI	
	Ufficio di Presidenza	
39	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	2.000.000 —
40	Retribuzioni ed indennità di famiglia al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri	250.000 —
41	Assegni ed indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.500.000 —
42	Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato	6.000.000 —
43	Spese per i viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	3.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
44	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli dipendenti e compensi al personale estraneo
45	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri
46	Funzioni pubbliche e feste governative
47	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta
	Consulta Araldica
48	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
49	Spese pel servizio araldico (art. 16° del R. decreto gennaio 1929, n. 61)
	Istituto Centrale di Statistica
50	Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno istituito con la legge 9 luglio 1926 n. 1162
51	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (art. 4, lettere a e c, del decreto 2 giugno 1927, n. 1035)
52	Assegnazione per il servizio della statistica dell'Italiano all'estero (R. decreto 6 giugno 1936, n.
	Consiglio nazionale delle ricerche
53	Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
54	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (R. decreto novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni

0138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		100.000—
		300.000—
		18.250.000—
		30.000.000—
		29.350.000—
		per memoria
		50.250.000—
		2.000.000—
		250.000—
		2.500.000—
		6.000.000—
		3.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
44	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e compensi al personale estraneo	4.000.000—
45	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	10.000.000—
46	Pensioni pubbliche e feste governative	400.000—
47	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	400.000—
		28.350.000—
	Consulta Araldica	
48	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	200.000—
49	Spese pel servizio araldico (art. 1us del R. decreto 21 gennaio 1929, n. 61)	60.000—
		260.000—
	Istituto Centrale di Statistica	
50	Assegno all'Istituto centrale di statistica del Regno, istituito con la legge 9 luglio 1926 n. 1162	60.000.000—
51	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (art. 4, lettere *a* e *c*, del R. decreto 2 giugno 1927, n. 1095)	840.000—
52	Assegnazione per il servizio della statistica del lavoro italiano all'estero (R. decreto 8 giugno 1933, n. 697)	150.000—
		60.990.000—
	Consiglio nazionale delle ricerche	
53	Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	336.150—
54	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni)	41.470.100—
		41.806.250—

0139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	
57	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	*per memoria*
58	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	*per memoria*
		—
	Consiglio di Stato	
59	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	19.720.000 —
60	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	1.500.000 —
61	Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto	100.000 —
62	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	80.000 —
63	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	80.000 —
		21.430.000 —
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	
64	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	125.000.000 —
65	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	14.400.000 —
66	Spese per i servizi di riscontro di cui all'art. 23 del testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214	4.500.000 —
67	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti	6.200.000 —
68	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi al luogo di eletto domicilio	1.800.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI Denominazione
69	Sussidi al personale in attività di servizio e agli ex impiegati e loro famiglie
70	Spese per la biblioteca della Corte dei conti
71	Fitto di locali (*Spese fisse*)
72	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede Corte dei conti e relative dipendenze
73	Spese casuali
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)
74	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
75	Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1019, convertito nella legge 7 aprile 1939, n.
76	Premi di operosità e di rendimento al personale
77	Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferte
78	Sussidi al personale in attività di servizio
79	Spese di impianto e di arredamento - Spese di
80	Spese per carta e stampati
81	Fitto di locali (*Spese fisse*)
	Avvocatura dello Stato
82	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
83	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura
84	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi di domicilio eletto

0140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		per memoria
		—
		19.750.000 —
		1.200.000 —
		100.000 —
		80.000 —
		50.000 —
		21.430.000 —
		125.000.000 —
		14.400.000 —
		4.500.000 —
		6.200.000 —
		1.500.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
67	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	40.000 —
68	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	200.000 —
69	Fitto di locali (*Spese fisse*)	100.000 —
70	Spese di manutenzione ordinaria dei locali sede della Corte dei conti e relativo alpendenza	1.000.000 —
71	Spese casuali	50.000 —
		157.49(.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	
72	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	4.718.000 —
73	Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 30 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1079, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 361	300.000 —
74	Premi di operosità e di rendimento al personale	270.000 —
75	Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferimenti	per memoria
76	Sussidi al personale in attività di servizio	per memoria
77	Spese di impianto e di arredamento - Spese di ufficio	per memoria
78	Spese per carta e stampati	per memoria
79	Fitto di locali (*Spese fisse*)	per memoria
		5.288.000 —
	Avvocatura dello Stato	
80	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	18.000.000 —
81	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei, per prestazioni nell'interesse dell'Avvocatura	1.000.000 —
82	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi al luogo di domicilio eletto	120.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 29 dicembre 1945 — Supplemento ordinario alla

0141

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
83	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	30.000 —
84	Assegni fissi per spese d'ufficio (*Spese fisse*)	700.000 —
85	Fitto di locali (*Spese fisse*)	500.000 —
		21.150.000 —
	Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo (a).	
86	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	42.000.000 —
87	Assegni ed indennità di missione agli addetti alla Segreteria particolare	170.000 —
88	Indennità di missione e di trasferimento - Indennità di carica ed altre eventuali	400.000 —
89	Spese di rappresentanza	100.000 —
90	Spese per il ricevimento di missioni e personalità estere	50.000 —
91	Premi di operosità e di rendimento al personale e compensi ad estranei per incarichi e studi speciali	3.000.000 —
92	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex-impiegati ed agenti e loro famiglie	150.000 —
93	Spese casuali	280.000 —
94	Spese riservate	1.000.000 —
95	Fitto di locali e canoni d'acqua	1.500.000 —
96	Manutenzioni, riparazioni ed adattamento di locali	275.000 —
97	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	200.000 —
98	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	700.000 —
99	Spese per la biblioteca	40.000 —
100	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (*Spese fisse*)	720.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
101	Assegni ed indennità di rappresentanza al ... stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)
102	Indennità di sistemazione e rimborso de... viaggio, di destinazione e di trasferimento ... detti stampa all'estero - Rimborso delle s... gio al personale locale in servizio pres... diplomatici e consolari con incarichi di s...
103	Retribuzioni varie e compensi al person... servizio presso i regi uffici diplomatici ... con incarichi di stampa o attinenti a ta...
104	Fitto di locali, arredamento, manutenzio... zione, riscaldamento - Spese di cancell... eventuali per gli uffici dei regi addetti ... stero e del personale locale in servizi... uffici diplomatici e consolari con incarich... ed altri attinenti alle attività del Sotto...
105	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riv... italiani ed esteri
106	Abbonamenti ad agenzie di informazioni ... italiane ed estere
107	Spese e contributi inerenti alle attività ... liane all'interno
108	Spese diverse per l'ufficio notizie ed al... servizi di stampa e di informazioni
109	Vigilanza sulla produzione delle pellicole ... fiche - Spese relative alle attività ciner... alla fornitura e manutenzione degli ... (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. d... 1926, n. 941)
110	Premi per le pellicole cinematografiche ... zionali a norma dell'art. 6 del R. decr... bre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 4 ... legge 20 aprile 1937, n. 861, convertito ... cembre 1937, n. 2651, da corrispondere ... articoli 1 e 2 del R. decreto-legge ... n. 1061, convertito nella legge 18 genn...
111	Spese per il funzionamento e lo svolgi... vità inerenti il turismo (legge decr... zo 1937, n. 371, convertito nella legge ... n. 2651 e 21 novembre 1938, n. 1851, ... legge 13 maggio 1940, n. 773)

1 785021

0142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...izio e sussidi agli ...	30.000 —
	... fissi) ...	700.000 —
	...	300.000 —
		2).150.000 —
	...mpa, spettacolo	
	...egni fissi (Spese ...	42.000.000 —
	...li addetti alla be...	170.000 —
	...mento - Indennità ...	400.000 —
	...	100.000 —
	...e personalità estere	30.000 —
	...li personale e com... ...ssi speciali ...	3.000.000 —
	...rvizio e sussidi agli ...	150.000 —
	...	250.000 —
	...	1.000.000 —
	...	1.200.000 —
	...amento di locali ...	275.000 —
	...quisto, rinnovo for... ...rio speciale e ma...	200.000 —
	...afica e telefonica ed ...li corrispondenza ...	700.000 —
	...	40.000 —
	...ssi al personale del ...ero (Spese fisse) ...	720.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
101	Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*Spesa obbligatoria*)	700.000 —
102	Indennità di sistemazione e rimborso delle spese di viaggio, di destinazione e di traslocazione ai Regi addetti stampa all'estero - Rimborso delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa . .	100.000 —
103	Retribuzioni paghe e competenze al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa e attinenti a tale servizio	500.000 —
104	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento - Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli uffici dei Regi addetti stampa all'estero e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altri attinenti alle attività del Sottosegretariato	150.000 —
105	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	350.000 —
106	Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere	100.000 —
107	Spese e contributi inerenti alle attività culturali italiane all'interno	200.000 —
108	Spese diverse per l'ufficio notizie ed altri attinenti ai servizi di stampa e di informazioni	300.000 —
109	Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese relative alle attività cinematografiche ed alla fornitura e manutenzione degli impianti tecnici (legge 25 giugno 1913, n. 785 e R. decreto 6 aprile 1938, n. 941)	200.000 —
110	Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 867, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2571, da corrispondere ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 14 gennaio 1939, n. 466 .	40.000.000 —
111	Spese per il funzionamento e lo svolgimento delle attività inerenti al turismo (Regi decreti-legge 23 marzo 1937, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2650, e 21 novembre 1938, n. 1851, convertito nella legge 29 marzo 1939, n. 773)	1.000.000 —

0143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
112	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.)	1.800.000—
113	Spese per la censura teatrale e la vigilanza governativa, nonchè per le provvidenze e tutte le altre relative all'attività teatrale e musicale	1.000.000—
114	Spese per la gestione della Biscoteca di Stato (art. 4 della legge 2 febbraio 1939, n. 467)	50.000—
115	Quota del 6,17 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 327, convertito nella legge 6 giugno 1935, n. 1142 e con le modalità di cui al R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1517, convertito nella legge 14 gennaio 1939, n. 423 - Quota del 5,80 % sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni a tariffa ridotta (art. 3 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2041, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 706)	*per memoria*
116	Spese per la radiodiffusione e la televisione	1.000.000—
117	Premi da erogare agli editori commissionari, librai ed industriali grafici per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 139)	*per memoria*
118	Spese per la propaganda	*per memoria*
119	Premi ai produttori che noleggino o vendano all'estero films nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione dei films in Italia (art. 5 del R. decreto-legge 15 giugno 1945, n. 691, convertito nella legge 10 gennaio 1950, n. 436)	500.000—
120	Spese per il funzionamento di Commissioni	200.000—
121	Somma da corrispondere alle Casse di assistenza e di previdenza delle associazioni degli autori, scrittori e musicisti sui proventi dei diritti demaniali sugli incassi delle rappresentazioni ed esecuzioni artistiche, ai sensi dell'art. 198 della legge 22 aprile 1941, n. 633	1.000.000—
		106.985.000—

Alto Commissariato per l'alimentazione

Num.	CAPITOLI — Denominazione
122	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale civile e militare comandato e al personale senza precedente rapporto di impiego, aventi incarichi direttivi nei servizi della alimentazione e rim
	borso degli emolumenti, contributi e premi dovuti personale di aziende pubbliche e private, aventi eg incarichi per i servizi predetti (decreto legislativo gotenenziale 26 dicembre 1944, n. 411)
123	Retribuzioni ed indennità di licenziamento al perso non di ruolo assunto in base alle disposizioni R. decreto 4 febbraio 1927, n. 100
124	Indennità e rimborsi di spesa per missioni e tras menti del personale e per incarichi al personal altre Amministrazioni e ad estranei - Competen membri di Commissioni
125	Premi di operosità e di rendimento al personale detto all'Alto Commissariato per l'alimentazione agli uffici dipendenti
126	Sussidi al personale in servizio
127	Fitto di locali
128	Spese casuali
129	Spese per le statistiche, i censimenti ed i controlli terramento e delle denuncie dei generi alimen
130	Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio trale e degli organi periferici
131	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per menzione nazionale in periodo di guerra, acqu conservazione e distribuzione di derrate e spese ineronti (R. decreto-legge 27 dicembre 1946, n convertito con modificazioni nella legge 24 aprile n. 385 e decreto legislativo Luogotenenziale 28 di bre 1944, n. 411).

DEBITO VITALIZIO.

PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI

132	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)
133	Pensioni ordinarie al personale del cessato regi
134	Pensioni, al 1° maggio 1921, della casa di S. A. Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Du Genova R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, co tito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1577

0144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	CAPITOLI	
Num.	Denominazione	
	borso degli emolumenti, contributi e premi dovuti al personale di aziende pubbliche e private, aventi eguali incarichi per i servizi prestati (decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411) . . .	40.000.000 —
123	Retribuzioni ed indennità di licenziamento al personale non di ruolo assunto in base alle disposizioni del R. decreto 4 febbraio 1937, n. 180	45.000.000 —
124	Indennità e rimborsi di spesa per missioni e trasferimenti del personale e per incarichi al personale di altre Amministrazioni e ad estranei - Competenze ai membri di Commissioni	1.500.000 —
125	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto all'Alto Commissariato per l'alimentazione ed agli uffici dipendenti	6.000.000 —
126	Sussidi al personale in servizio	500.000 —
127	Fitto di locali	3.600.000 —
128	Spese casuali	100.000 —
129	Spese per le statistiche, i censimenti ed i controlli del terreramento e delle denuncie dei generi alimentari	6.000.000 —
130	Spese per l'impianto e funzionamento dell'Ufficio centrale e degli organi periferici	5.000.000 —
131	Spese per il servizio degli approvvigionamenti per l'alimentazione nazionale in periodo di guerra, acquisto, conservazione e distribuzione di derrate e spese varie inerenti (R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1716, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 1941, n. 385 e decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411).	300.000.000 —
		407.700.000 —
	DEBITO VITALIZIO.	
	PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI	
132	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)	80.000.000 —
133	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime .	50.000 —
134	Pensioni, al 1° maggio 1951, della casa di S. A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova. R. decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, convertito nella legge 17 dicembre 1951, n. 1577 . . .	900.000 —

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
...mento del- (E.N.I.T.) .	1.800.000 —
...a governa ...altre rela- . . .	1.000.000 —
...ato (art. 4 . . .	50.000 —
...mento alle ...dell'art. 1 ...convertito ...e modalità ...1947, con- ...Opera ...nazionali- ...legge 9 set- ...31 marzo . . .	per memoria
...d. libri ed ...ottura ita- ...150) . . .	1.000.000 —
...o all'estero ...delle nazio- ...i con ditte ...art. 5 del ...convertito . . .	per memoria
...stenza e di ...scrittori e ...gli artisti in- ...artistici, ...941, n. 633 .	500.000 —
	200.000 —
	1.000.000 —
	106.985.000 —

...tone

...nuativo al ...personale ...enti incari- ...one e rim

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 agosto 1945

0145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
135	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni comunque legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
136	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori (*Spesa obbligatoria*)	200.000 —
137	Assegni di medaglie al valore militare diretti e di reversibilità concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935 in poi	200.000 —
		81.350.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	MINISTERO E UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO	
138	Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	100.000.000 —
139	Spese per il normale funzionamento della biblioteca dei Ministeri delle finanze e del tesoro	30.000 —
140	Assegni fissi per spese d'ufficio agli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*)	1.200.000 —
141	Fitto di locali e di aree per l'Amministrazione centrale e spese di riparazioni gravanti l'Amministrazione (*Spese fisse*)	1.000.000 —
		102.230.000 —
	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA	
142	Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	130.000.000 —
143	Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale assimilato ex regime austriaco ed ex Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	55.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
144	Retribuzione ed assegno di famiglia al personale di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli uffici dipendenti
145	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato
146	Indennità di trattamento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio di agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo, alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato
147	Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza e a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato
	SPESE GENERALI DIVERSE
148	Retribuzioni ed assegno di famiglia al personale di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)
149	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti
150	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni

0146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	di pensioni, ai R. decreto-legge 21 ago- 11 del R. decreto congegneri legal-	200.000 —
	volta in luogo di ...ni) della officina ...ria)	250.000 —
	d'ratti e di river- ...le guerre italo- ...i in Africa Orien-	200.000 —
		81.350.000 —
	...L TESORO	
	...DEL TESORO	
	...ordine e di servizio ...ssa)	100.000.000 —
	...io della biblioteca ... tesoro	30.000 —
	...li uffici provinciali	1.200.000 —
	...inistrazione centrale ... l'Amministrazione	1.000.000 —
		102.230.000 —
	...LO STATO ...E DELLE FINANZE	
	...l'ordine della Ragio- ...endi ed assegni fissi	120.000.000 —
	...delle Ragionerie delle ...personale assimilato ...umano, addetto alle ...endi ed assegni fissi	55.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
144	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè agli uffici dipendenti	16.000.000 —
145	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato	7.000.000 —
146	Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli predetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soprassoldo per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	3.000.000 —
147	Sussidi agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	500.000 —
		211.500.000 —
	SPESE GENERALI DIVERSE	
148	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo (escluso quello a ferma temporanea) dell'Amministrazione centrale (non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze)	30.000.000 —
149	Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti	270.000 —
150	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni	10.000.000 —

0147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
151	Spese per la Commissione di cui all'art. 182, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81)	*per memoria*
152	Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	265.000 —
15	Indennità per missioni e fregiochi effettuati dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del tesoro appartenenti al ruolo organico della Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del tesoro e della vigilanza sugli istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'ufficio carte valori e per i viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del Tesoro (esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria centrale dello Stato), collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	1.000.000 —
154	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro, centrale e provinciale, in attività di servizio, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato - Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'Amministrazione del tesoro e relative famiglie	1.050.000 —
155	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*)	500.000 —
156	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
157	Spese casuali	150.000 —
		43.385.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	SERVIZI DEL TESORO	
158	Personale degli uffici provinciali del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia. - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	80.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
159	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti di Stato, l'Istituto di emissione e presso le cartiere. - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro
160	Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione allo Stato nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; assegno sanitario, assegni di malattia, contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Premi di operosità e di rendimento e di normalità. Sussidi agli operai e loro superstiti. Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca
161	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero
162	Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni
163	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*)
164	Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali aventi capitolo proprio e spese accessorie (Spese *obbligatorie*)
165	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro
166	Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*)
167	Differenze di cambio, commissioni e spese estere per pagamenti di debito pubblico all'estero
168	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti, alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*)
169	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto di valori, per tesoreria, acquisto di casseforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti di Stato presso la Tesoreria centrale;

0148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
158	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti del Istituto di emissione e presso le cartiere. - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro	30.000.000 —	365.000 —
159	Mercedi, coltumi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca, assicurazione all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, assicurazione contro la disoccupazione involontaria, spese sanitarie, assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. Premi di operosità e di rendimento e di economia. Sussidi agli operai e loro superstiti. Indennità varie e premi per prolungamento di orario al personale destinato alla Zecca	5.000.000 —	1.000.000 —
161	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	20.000 —	
162	Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio informazioni	200.000 —	
163	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'agente contabile dei titoli del debito pubblico (*Spese fisse*)	*per memoria*	1.050.000 —
164	Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*)	6.000 —	500.000 —
165	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	3.500 —	
166	Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*)	30.000 —	150.000 —
167	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	500.000 —	43.335.000 —
168	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —	
169	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di cassettoni, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'ab-		80.000.000 —

0149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	bruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del Regolamento approvato col R. decreto-legge 30 maggio 1935, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2300; pel servizio di vigilanza; per la restituzione dei fogli numerici; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche pel servizio di Regia tesoreria provinciale	2.000.000—
170	Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorta degli agenti di pubblica sicurezza	2.000.000—
171	Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	450.000—
172	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e coloniale	30.000.000—
173	Spese generali d'esercizio della Zecca. - Acquisto di macchine e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. - Riparazione e trasformazione dei locali. - Premi e compensi per incisioni di nuovi tipi di monete e di altre valute dello Stato, nonchè di medaglie. - Spese per la commissione artistica monetaria-valutaria	2.500.000—
174	Scuola dell'arte della medaglia. - Spese pel funzionamento della scuola e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della incisione e della medaglia	28.000—
175	Spese varie (escluse i premi di operosità e di rendimento) inerenti alle operazioni di debito pubblico, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico	150.000—
176	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1901, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 661) (*Spesa d'ordine*)	50.000—
177	Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 169 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1935, n. 1740	1.500.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
178	Restituzione di somme indebitamente versate a sorerie dello Stato e rimborso ad amministrazi versate delle somme versate in conto credit danne pronunziate dalla Corte dei conti o di dette condanne o per debiti accertati in v amministrativa ed accettati dai responsabili, qu tratti di ricupero di somme non di pertinenza lancio - Rimborso di somme riscosse in ec da comuni, provincie od enti morali, in contro contributo complessivo fissato per il manten di scuole medie di Regia istituzione o conve Regia (art. 17 del regolamento approvato co decreto 15 settembre 1907, n. 652) (*Spesa d'or*
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINI
179	Spese d'ufficio di cancelleria, illuminazione, r mento, trasporti e facchinaggi, fornitura e m zione di macchine, di mobili e suppellettili, chine da scrivere e calcolatrici e materiali r rilegature e diverse; spese per stampati e p zioni speciali e pel trasporto degli stampati lotteri del lotto
18	Spese per forniture di carta bianca e da letter stampati e delle pubblicazioni, compresi i b per le società per azioni, per la proprietà ind ed i brevetti industriali, delle carte rappresent valori e di tutte le altre specie di carte e car del cartoni, materiale di legatoria, rilegature, zioni e simili, da corrispondere all'Istituto Po dello Stato e spese per i locali di sicurezza de e per gli uffici dell'Ispettorato del Provvedit per la delegazione della Corte dei conti pres cina carte-valori
181	Spese di gestione del magazzino principale di
182	Indennità di trasferimento, di viaggio e di s per missioni ed ispezioni riguardanti servi denti dal Provveditorato generale dello Stato
18	Spese per le automobili adibite ai servizi del ditorato generale dello Stato - Affitto di locali per il personale e varie (esclusi i premi d sità e di rendimento, inerenti alla gestione automezzi)

0150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
17	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti, o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1867, n. 852) (*Spesa d'ordine*)	2.000.000 —	2.000.000 —
		460.000 —	156.465.500 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI		
17	Spese d'ufficio di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, trasporti e facchinaggi, fornitura e manutenzione di macchine, di mobili e suppellettili, di macchine da scrivere e calcolatrici e materiali speciali, rilegature e diverse; spese per stampati e pubblicazioni speciali e pel trasporto degli stampati e bollettari del lotto	30.000.000 —	75.000.000 —
18	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carta e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, riproduzioni e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro e per gli uffici dell'Ispettorato del Provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti presso l'officina carte-valori	2.500.000 —	250.000.000 —
181	Spese di gestione del magazzino principale di Roma .	28.000 —	5.000.000 —
182	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni riguardanti servizi dipendenti dal Provveditorato generale dello Stato . .	120.000 —	60.000 —
18	Spese per le automobili adibite ai servizi del Provveditorato generale dello Stato - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento, inerenti alla gestione di tali automezzi)	60.000 —	600.000 —
		1.170.000 —	330.450.000 —

0151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SERVIZIO DELLE VALUTE (a)	
184	Spese per la Commissione per le infrazioni valutarie (R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794 e legge 9 gennaio 1939, n. 380)	50.000 —
185	Assegnazione per la spesa da sostenere dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e di controllo in materia valutaria, di cui al R. decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380 .	3.000.000 —
		3.050.000 —
	FONDI DI RISERVA	
186	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	100.000.000 —
187	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato)	100.000.000 —
		200.000.000 —
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SUSSIDI E AMMORTAMENTI VARII	
188	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (*Spesa obbligatoria*) . .	34.341.000 —
189	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157) (*Spesa obbligatoria*)	4.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
190	Concorso dello Stato per il funzionamento di Imp... marittime . . . . .
191	Somministrazione all'Unione Italiana di riassicurazi... per la gestione statale dei rischi marittimi in g... gazione (Regio decreto-legge 22 novembre 1939, n. 1... convertito con modificazioni, nella legge 6 mag... 1940, n. 725 e legge 3 aprile 1941, n. 479) . . .
192	Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligator...*
19	Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolat... di Roma (R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, c... vertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 13ª d... quindici rate - e legge 29 marzo 1940, n. 214 - 7ª d... tredici rate) . . . . .
194	Somme da corrispondere all'Istituto della previde... sociale ai sensi dell'art. 19, primo comma, del Re... decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1512, convertito ... modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, pe... pagamento a carico dello Stato sugl'interessi sui ... tui concessi alle provincie per l'esercizio del pre... familiari e del compenso dovuto per la gestione ... servizio relativo ai prestiti medesimi . . .
195	Contributo dello Stato a favore del comune di Vicen... a titolo di concorso negli oneri derivanti dai pre... contratti durante la guerra 1915-18 (art. 3 della le... 30 novembre 1939, n. 1860 - 7ª delle dieci rate) .
19	Contributo straordinario al comune di Napoli per l'a... mortamento di passività inerenti al riscatto dell'azi... da tramviaria (art. 4 del R. decreto-legge 4 giug... 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1... n. 112) (11ª delle dodici rate) . . . . .
197	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per le... (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
	CONTRIBUTI E CONCORSI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ
198	Concorso dello Stato nel pagamento delle annuità... d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa ... positi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e ... muni, anche nell'interesse degli Istituti di benefice... o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di p... curar loro i mezzi per riparare i danni causati... pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*) . .

0152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	valutarie	
	ge 9 gen-	
	. . .	50.000 —
	stituto na-	
	lenamento	
	n materia	
	gnio 1938,	
	n. 880 .	3.000.000 —
		3.050.000 —
	e d'ordine	
	1940 sulle	
	. .	100.000.000 —
	art. 32 del	
	contabilità	
	. . .	100.000.000 —
		200.000.000 —
	ti per dif-	
	concessi al	
	o Stato nel	
	toria) . .	34.311.000 —
	delle spese	
	l mutuami	
	rovocate da	
	ra (decreto	
	Spesa obbli-	
	. . .	4.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
190	Concorso dello Stato per il funzionamento di imprese marittime	per memoria
191	Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione statale dei rischi marittimi in navigazione (Regio decreto-legge 22 novembre 1939, n. 1939, convertito con modificazioni, nella legge 8 maggio 1940, n. 725 e legge 3 aprile 1941, n. 402)	60.000.000 —
192	Spese per la beneficenza romana (*Spesa obbligatoria*) .	143.360.000 —
193	Concorso dello Stato nella spesa per il piano regolatore di Roma (R. decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1071, convertito nella legge 31 marzo 1932, n. 348 - 13ª delle quindici rate - e legge 29 marzo 1940, n. 214 - 7ª delle tredici rate)	84.600.000 —
194	Somme da corrispondere all'Istituto della previdenza sociale ai sensi dell'art. 10, primo comma, del Regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1517, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, per il pagamento a carico dello Stato degl'interessi sui mutui concessi alle Provincie per l'esercizio del prestito familiari e del compenso dovuto per la gestione del servizio relativo ai prestiti medesimi	5.000.000 —
195	Contributo dello Stato a favore del comune di Vicenza, a titolo di concorso negli oneri derivanti dai prestiti contratti durante la guerra 1915-18 (art. 3 della legge 30 novembre 1939, n. 1680 - 7ª delle dieci rate) .	*per memoria*
196	Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria (art. 4 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1074, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (11ª delle dodici rate)	200.000 —
197	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (*Spesa obbligatoria*)	45.330.660 —
		361.971.660 —
	CONTRIBUTI E CONCORSI IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITÀ	
198	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*) . . .	8.000.000 —

0153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
199	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (*Spesa obbligatoria*)	100.000 —
200	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (*Spesa obbligatoria*)	8.161.300 —
201	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (art. 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901, n. 311; art. 8 della legge 8 luglio 1902, n. 328; art. 10 e 11 della legge 6 luglio 1903 n. 311 decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1915, n. 1406 convertito nella legge 17 febbraio 1918, n. 309, legge 2 giugno 1927, n. 972 e R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2407, convertito nella legge 30 dicembre 1928, n. 3156) (*Spesa obbligatoria*)	135.210 —
202	Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti cessionari della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti (*Spesa obbligatoria*)	18.500.200 —
		35.200.000 —
	Spese per la concessione delle polizze ai combattenti	
203	**Spese per il servizio delle polizze ai combattenti** .	10.000.000 —
	Spese diverse	
204	**Interessi compresi nelle annualità di ammortamento** dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1121, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562	600.000 —
205	Interessi compresi nelle annualità decennali, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 200.000.000 complessive per la costruzione della strada automobilistale Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	e affluenti (R. decreto-legge 18 giugno 1932, convertito nella legge 22 dicembre 1932 n. 1819 8 giugno 1933, n. 775 e R. decreto-legge 28 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggi n. 961) . . . . .
206	Interessi compresi nell'annualità decennale da spondere alla Cassa depositi e prestiti in am mento dell'anticipazione di L. 50 milioni per da eseguirsi dal Consorzio autonomo del po Genova (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 14 vertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469 . .
207	Interessi compresi nelle annualità da corrispond Banco di Napoli in ammortamento dell'anticip di L. 25.000.000 per il completamento a cura e a dello Stato dei lavori di costruzione e arred del nuovo Ospedale della Sanità nella città poli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembr n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n.
208	Interessi compresi nelle annualità al Banco di in ammortamento delle anticipazioni per la co ne di una caserma in Napoli (legge 23 genna n. 48) . . . . .
209	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 set 1935, approvata e resa esecutiva col decreto M riale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 29 1935, n. 1305, convertito nella legge 9 genna n. 68) . . . . .
210	Interessi compresi nell'annualità da corrispond Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per pazioni alle Casse provinciali di credito agr Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. d legge 28 dicembre 1928, n. 3284, convertito in 17 aprile 1929, n. 473 . . . . .
211	Concorso dello Stato nel pagamento degli interes anticipazioni da concedersi, da parte degli Isti credito di diritto pubblico e di enti di diritto p esercenti credito mobiliare, ad imprese industr teressanti il riassetto economico della Nazione
212	Rimborso alla Società anonima nazionale « C delle spese inerenti al servizio dei prestiti o zionari emessi dalla Società medesima (conve

0154

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
	...uni, danneggiati da ...inciali e comunali ...	100.000 —
	...nto delle semestra... ...n privati e da isti... ...di educazione, per ...rigazioni di fon... ...da pubbliche cala... ...	8.181.300 —
	...o a favore dei dan... ...uzioni (art. 7 ed 8 ...art. 8 della legge ...della legge 8 luglio ...nziale 16 settembre ...e 17 febbraio 1919, ...e R. decreto-legge ...o nella legge 30 di... ...aferia) ...	138.210 —
	...o degli istituti ces... ...izia o del proprie... ...ruito o riparato a ...o danneggiati da ...	18.500.200 —
		33.200.000 —
	...ze ai combattenti	
	...ni combattenti ...	10.000.000 —
	...di ammortamento ...i per le anticipa... ...dei mutui conces... ...siera ai termini ...n. 1921, convertito ...	500.930 —
	...ecennali, da corri... ...etti in ammorta... ...00.000 complessive ...annuale Genova... ...alle strade statali	

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
	e affluenti (R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1819, legge 8 giugno 1933, n. 775 e R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 961)	per memoria
206	Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di L. 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1085, convertito nella legge 13 aprile 1933, n. 469) . . .	per memoria
207	Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 20.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo nella città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1937, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 435)	811.630 —
208	Interessi compresi nelle annualità al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma in Napoli (legge 23 gennaio 1941, n. 45)	per memoria
209	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva col decreto Ministeriale 11 settembre 1935 e Regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 68)	per memoria
210	Interessi compresi nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1624, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	139.430 —
211	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni da concedersi, da parte degli istituti di credito di diritto pubblico e di enti di diritto pubblico esercenti credito mobiliare, ad imprese industriali interessanti il riassetto economico della Nazione . .	60.630.000 —
212	Rimborso alla Società anonima nazionale «Cogne» delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione	

0155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956
	11 settembre 1935, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1935 e R. decreto-legge 30 giugno 1955, n. 1205, convertito nella legge 9 gennaio 1956, n. 43)	per memoria
213	Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia in relazione al provento della tassa di ancoraggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex Santoni del bacino commerciale di Marittima art. 2 del R. decreto-legge 4 dicembre 1938, n. 3073, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 1ª delle venticinque annualità	per memoria
214	Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di ormeggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (art. 2 del R. decreto-legge 16 luglio 1936, n. 1613, convertito nella legge 14 giugno 1937, n. 136 - 10ª delle venticinque rate)	per memoria
215	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 50 milioni e relativi interessi, assunta a carico dello Stato sull'importo capitale complessivo di mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi amministrativi alle due provincie di Belluno ed Udine in dipendenza dei Regi decreti-legge 25 novembre 1919, n. 2365, 23 aprile 1925, n. 473, 8 giugno 1925, n. 864 e 3 aprile 1931, n. 371, convertiti nella legge 25 giugno 1926, n. 1262 e rimborsi alla Cassa stessa del 50 % del capitale esigibile al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi concessi ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sgombrati durante la guerra (Regi decreti-legge 6 ottobre 1921, n. 1348, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 14 maggio 1926, n. 887, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 961)	3.150.000 —
216	Pensioni agli ex-impiegati della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana (R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2478, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria
217	Rimborso all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati dalle rendite di infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita d'infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto nazionale	

Num.	CAPITOLI Denominazione	
	della previdenza sociale oltre ai limiti dell'a sferitavi (R. decreto-legge 27 settembre 193 convertito nella legge 17 marzo 1932, n. 37 tembre 1933, n. 1598, convertito nella legge 1934, n. 169)	
218	Somma occorrente per il pagamento del con /ore di franchi oro effettivo, di cui all'art. cordo 29 marzo 1923 per la sistemazione balia, approvato col R. decreto-legge 14 n. 1816, convertito nella legge 13 luglio 1 e del canone di franchi oro 65.000,61 oltre spese di amministrazione della ex Subalpi oro 964,78) e la quota per servizio di inter mortamento di franchi oro 12.500 di cui a meri 2, 3 e 4 dell'accordo di Brioni del 19 per la nuova sistemazione della compagn rovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Subalpi con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818	
219	Somma occorrente per il pagamento del co nuo di due franchi oro per ogni tonnella in transito al porto di Trieste, in eccede tonnellate annue ai termini degli articoli 16 e 39, n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, mazione della Subalpina approvato col R. d 12 luglio 1923, n. 1813, convertito nella leg 1926, n. 1867, e del contributo annuo specia oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in porti di Trieste e di Fiume in eccedenz mente a tonnellate annue 30.000 e 120.00 dell'art. 9, n. 5, dell'accordo di Brioni d 1942, per la nuova sistemazione della com ferrovie Danubio-Sava-Adriatico (ex Subal vato con la legge 24 dicembre 1942, n. 181	
220	Somma da corrispondere all'Ente di gestio zione immobiliare per il pagamento del per cento sugli speciali certificati trent nativi emessi dall'Ente stesso in corrispe immobiliari di proprietà ebraica trasferi dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 febbrai convertito, con modificazioni, nella le 1939, n. 739 (art. 32 del Regio decreto-leg	
221	Somma da versare alla Società anonima scale in dipendenza del passaggio allo tostrada Firenze-Lucca verso Viareggio legge 17 agosto 1941, n. 908). . .	

0156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	
		per memoria	
		per memoria	
		per memoria	
		3.150.000 —	
		per memoria	

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'anno finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	della previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività tra sferitavi [R. decreto-legge 25 settembre 1941, n. 1252, convertito nella legge 17 marzo 1942, n. 379, e 21 set tembre 1933, n. 1336, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 169]	600.000
218	Somma occorrente per il rimborso del canone a forfait di franchi oro 6.000.000, di cui all'art. 10 dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Sudbahn, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1367, e del canone di franchi oro 954.000,05 oltre la quota di spese di amministrazione della ex Sudbahn, di franchi oro 90.750 e la quota per servizio di interessi e d'ammortamento di franchi oro 1.500 di cui all'art. 9 numeri 2, 3 e 4 dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1942 per la nuova sistemazione della compagnia delle ferrovie Danubio-Save-Adriatico (ex Sudbahn), approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818 . . .	per memoria
219	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito ai porti di Trieste, in eccedenza a 6.000.000 tonnellate annue ai termini degli articoli 15, n. 15 e 16 e 29, n. 5, dell'Accordo 29 marzo 1923, per la sistemazione della Sudbahn approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1367, e del contributo annuo speciale di franchi oro 0,60 per ogni tonnellata di merce in transito nei porti di Trieste e di Fiume in eccedenza rispettivamente a tonnellate annue 750.000 e 450.000 ai termini dell'art. 2, n. 5, dell'accordo di Brioni del 10 agosto 1942, per la nuova sistemazione della compagnia delle ferrovie Danubio-Save-Adriatico (ex Sudbahn) approvato con la legge 24 dicembre 1942, n. 1818 . . .	per memoria
220	Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per il pagamento degli interessi 4 per cento sugli speciali certificati trentennali nominativi emessi dall'Ente stesso in corrispettivo dei beni immobiliari di proprietà diretta trasferitigli, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 32 del detto decreto-legge medesimo).	per memoria
221	Somma da versare alla Società anonima autostrade toscane in dipendenza del passaggio allo Stato dell'autostrada Firenze-Lucca verso Viareggio (art. 3 della legge 17 agosto 1941, n. 968).	2.050.000 —

GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 aprile 1943

0157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio (aumenti) dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
222	Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura connesse alla permanenza in Italia delle Forze Armate medesime	2.250.000.000 —
223	Anticipazione a favore dei cittadini italiani residenti nel Regno titolari di pensioni ordinarie statali provinciali o comunali o di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici (art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1150, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697) .	10.000.000 —
224	Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore dei cittadini italiani residenti nel Regno, titolari di pensioni ordinarie statali provinciali comunali e di enti pubblici di paesi nemici o con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici e per il funzionamento della commissione di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1150, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46 e art. 2 del R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 697	60.000 —
		2.307.251.845 —
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	CONTRIBUTI, CONCORSI, RIMBORSI, SOVVENZIONI ED EROGAZIONI DIVERSE	
225	Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma	70.822.500 —
226	Interessi e quote d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	5.558.450 —
227	Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di ecomi nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836, 28ª delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	6.905.—

N.	CAPITOLI — Denominazione
22[illegible]	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi [illegible] sar per l'esecuzione dei Reali decreti 31 agosto n. 1361 e [illegible] settembre 1919, n. 1639, della legge [illegible] embre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge [illegible] embre 1921, n. 1864, convertito nella legge 17 [illegible] 1925, n. 473, 13 agosto 1926 e 1631, convertito [illegible] legge 14 aprile 1927, n. 577, e 23 ottobre 1927, n. [illegible] convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1345, re[illegible] all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte [illegible]sioni insegnanti elementari
229	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali del[illegible] Istituto per la ricostruzione industriale (Regio de[illegible] legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella [illegible] 5 maggio 1933, n. 512, 13ª delle venti annualità)
230	Somma occorrente per il pagamento della quota [illegible] a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex fu[illegible] nari ed agenti della Società, di cui all'art. 17 [illegible] l'accordo del 29 marzo 1923, approvato col R. de[illegible] legge 12 luglio 1923, n. 1316, convertito nella [illegible] 15 luglio 1926, n. 1267 e rimborso alle ferrovie [illegible] Stato di passività inerenti a liquidazioni ex Sud[illegible] di cui all'art. 25 dell'accordo medesimo
231	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc., inerenti [illegible] servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie [illegible] austriache comprese nel territorio delle nuove [illegible] vincie del Regno e spese relative all'intervento [illegible] rappresentanti italiani nell'Amministrazione dell[illegible] cietà Südbahn e pensioni alle famiglie degli ex-[illegible] della ferrovia Bolzano-Merano
232	Spese di gestione dell'amministrazione delle N[illegible] Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.[illegible] relative alla destinazione di soccorsi alle popol[illegible] indigenti italiane, da versare in entrata a rei[illegible] delle anticipazioni effettuate per il titolo predet[illegible]
233	Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare [illegible] savanzo di gestione . . . . .
234	Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e de[illegible] grafi, per colmare il disavanzo della gestione
235	Sovvenzione all'Amministrazione autonoma del [illegible] poli di Stato per colmare il disavanzo della ge[illegible]
236	Somma da erogare a favore del Comitato nazionale [illegible] vittime politiche per l'assistenza alle famiglie [illegible] vittime stesse (art. 1 del decreto legislativo Lu[illegible] nenziale 21 settembre 1944, n. 289) . . . .

0158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e servizi resi alle
Forze Armate

2.200.000.000 —

ufficiali residenti nel
o sociali provenienti
pensi speciali o con
alimentari (art. 4 del
150, convertito nella
decreto-legge 21 giu-

16.000.000 —

servizio relativo alla
ufficiali residenti nel
nario sociale previ-
di assistenza e con
diplomatici e per il
ti cui all'art. 4 del
1950, convertito nella
e del R. decreto-legge

60.000 —

2.007.351.695 —

...ANI
...ZIO STATO

...si, convenzioni
...ATA

... a favore della Dire-
... li culto e del Fondo
... città di Roma

10.822.500 —

...uiti alla Cassa depositi
... credito, sulle somme
...r amministrazioni di

5.538.450 —

...spettante alla Cassa
...ne delle somme antici-
...ziario sede di ...rtal
...1011, n. 58) ...za delle
...il 1° gennaio di ogni

6.905,—

CAPITOLI

N.	Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
221	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi versati sul per l'esecuzione dei Reali decreti 23 luglio 1919, n. 1304 e settembre 1919, n. 1561, della legge 26 dicembre 1920, n. 1857 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 15 agosto 1926 e 1411, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 560 e 23 ottobre 1927, n. 1960, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1320, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte pensioni insegnanti elementari	15.700.000 —
222	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 5 maggio 1933, n. 512 13ª delle varie annualità)	85.000.000 —
223	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Sanitaria, di cui all'art. 27 dell'Accordo del 29 marzo 1923, approvato col R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1316, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1387 e rimborso alle ferrovie dello Stato di passività inerenti a liquidazioni ex-Sanitaria di cui all'art. 28 dell'accordo medesimo	50.000 —
231	Spese d'ufficio e per imposte, tasse ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove provincie del Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Sanitaria e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Bolzano-Merano	per memoria
232	Spese di gestione dell'amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.) relative alla destinazione di soccorsi alle popolazioni indigenti italiane, da versare in entrata a reintegro delle anticipazioni effettuate per il titolo predetto	100.000.000 —
233	Sovvenzione alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione	6.350.000.000 —
234	Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per colmare il disavanzo della gestione	1.942.286.680 —
235	Sovvenzione all'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	1.958.745.977 —
236	Somma da erogare a favore del Comitato nazionale pro vittime politiche per l'assistenza alle famiglie delle vittime stesse (art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 259)	60.000.000 —

0159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
237	Sovvenzione straordinaria alle Ferrovie dello Stato per le spese di riparazione e di ricostruzione in dipendenza dei danni delle distruzioni causate dalla guerra	10.000.000.000—
		20.687.070.512—
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI	
	Ufficio di Presidenza	
235	Spese per le automobili adibite ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a quelli dei Ministri senza portafoglio	4.000.000—
239	Spese per il funzionamento delle commissioni dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Indennità di diaria ai membri delle commissioni stesse	2.000.000—
		6.000.000—
	Alto Commissariato per i profughi di guerra.	
240	Indennità di carica all'Alto Commissario e stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato presso l'Alto Commissariato dei profughi di guerra	6.000.000—
241	Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	4.000.000—
242	Indennità di missione e tramutamento al personale	7.000.000—
24	Premi di operosità e di rendimento al personale	2.000.000—
24	Compensi al personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio dell'Alto Commissariato dei profughi di guerra	3.000.000—
245	Sussidi al personale dipendente	500.000—
246	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	2.500.000—
247	Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche, affitto, manutenzione e riscaldamento dei locali	5.000.000—
248	Sussidi in denaro agli assistiti	600.000.000—

N.	CAPITOLI — Denominazione
249	Spese per i trasporti degli assistiti e del mater nato all'assistenza
250	Spesa per il fitto locali ed indennità di requi mobili ed immobili, spese per costruzione mento baracche per ricoveri e riattamento locali per la sistemazione dei profughi, l'acquisto di tende, effetti letterecci e ma arredamento, indumenti e vestiario, cucine che e spese di vitto, assistenza sanitaria - il funzionamento dei centri di raccolta dei di guerra
251	Spese per la corresponsione della indennità ca caro pasta ai profughi di guerra (art. 3 del gislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945,
	Alto Commissariato per i reduci
252	Indennità di carica all'Alto Commissario Commissario aggiunto
253	Stipendi ed assegni vari al personale civile a quello di altre Amministrazioni comand l'Alto Commissariato
254	Retribuzioni ed assegni vari al personale a salariato
255	Indennità di missione
256	Premi di operosità e di rendimento al person
257	Compensi al personale estraneo alla pubblic strazione in servizio presso l'Alto Commis
258	Sussidi al personale in servizio presso l'Al sariato
259	Spese di esercizio e di manutenzione di auto
260	Spese di ufficio (fitti, cancelleria, stampati, lefoniche, manutenzione, riscaldamento lo
261	Spese causali

0160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		N.	Denominazione	
Stato per spese di guerra	10.000.000.000—	240	Spese per i trasporti degli assistiti e del materiale destinato all'assistenza	15.000.000—
	20.687.970.512—	250	Spesa per il fitto locali ed indennità di requisizione di mobili ed immobili, spese per costruzione ed allestimento baracche per ricoveri e riattamento edifici e locali per la sistemazione dei profughi, spese per l'acquisto di tende, effetti letterecci e materiale di arredamento, indumenti e vestiario, cucine economiche e spese di vitto, assistenza sanitaria - Spesa per il funzionamento dei centri di raccolta dei profughi di guerra	500.000.000—
alla Presidenza del Ministro	4.000.000—	251	Spese per la corresponsione de la indennità caro pane e caro pasta ai profughi di guerra (art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 38)	100.000.000—
	2.000.000—			1.045.000.000—
	6.000.000—		*Alto Commissariato per i reduci*	
guerra.		252	Indennità di carica all'Alto Commissario ed all'Alto Commissario aggiunto	200.000—
stipendi ed a quello di l'Alto Com		253	Stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato presso l'Alto Commissariato	1.750.000—
	6.000.000—	254	Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio e salariato	1.250.000—
	4.000.000—	255	Indennità di missione	250.000—
personale	7.000.000—	256	Premi di operosità e di rendimento al personale	750.000—
nale	2.000.000—	257	Compensi al personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio presso l'Alto Commissariato	100.000—
	3.000.000—	258	Sussidi al personale in servizio presso l'Alto Commissariato	150.000—
	500.000—			
mezzi	2.500.000—	259	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	200.000—
ti, telegrafo e riscalda-	5.000.000—	260	Spese di ufficio (fitti, cancelleria, stampati, postali, telefoniche, manutenzione, riscaldamento locali, ecc.	500.000—
	600.000.000—	261	Spese causali	300.000—

0161

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
262	Rimborso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa militare dei viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 129 del Regolamento approvato col R. decreto 13 novembre 1930, n. 1642)	600.000—
263	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (legge 26 luglio 1929, n. 1357; RR. decreti 13 novembre 1930, n. 1642 e 21 ottobre 1940, n. 1614)	28.000.000—
264	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481	40.000.000—
265	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i primi soccorsi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	5.000.000—
266	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla rieducazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2205, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	3.000.000—
267	Spesa relativa al servizio pel collocamento degli invalidi di guerra, ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2151	500.000—
268	Canoni dovuti all'Amministrazione della posta, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	2.204.730—
269	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e Istituzioni aventi per iscopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	30.000.000—
270	Somma da erogare a beneficio di reduci bisognosi e loro famiglie, nonchè ad istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela dei reduci stessi	15.000.000—
271	Assegnazione straordinaria per l'assistenza alle famiglie dei reduci, dei morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	5.000.000—
272	Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	
273	Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra - Contributi e sovvenzioni ad Enti aventi per scopo l'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra	
	Istituto Centrale di Statistica	
274	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	
275	Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (Legge 12 giugno 1931, n. 877 e successive modificazioni)	
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	
276	Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (art. 78 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741)	
277	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	
27	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 31 convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1106)	

0162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	azione eser-	
	nilitare dei	
	minorenni	
	rimasti or-	
	e che li ac-	
	provato col	
	. .	600.000 —
	per gli or-	
	kit decreti	
	n. 1614) .	28.000.000 —
	per la pro-	
	uerra per i	
	. . .	40.000.000 —
	guerra per i	
	degli inva-	
	. . .	5.000.000 —
	bile del mu-	
	rvizi di assi-	
	e di colloca-	
	validi giusti	
	1918, n. 2005,	
	73) . . .	3.000.000 —
	degli invalidi	
	1921, n. 1312	
	odificati con	
	. . . .	500.000 —
	poste, per la	
	nazionale dei	
	l'Associazione	
	rnie di assi-	
	enzione dalle	
	. . . .	2.204.730 —
	glie dei mili-	
	e istituzioni	
	a delle fami-	
	. . . .	30.000.000 —
	i bisognosi e	
	uti per scopo	
	. . . .	15.000.000 —
	alle famiglie	
	nti bellici po-	
	. . . .	3.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
272	Sovvenzione straordinaria per il funzionamento del gruppo medaglie d'oro	200.000 —
273	Assegnazione straordinaria per sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra - Contributi e sovvenzioni ad Enti aventi per scopo l'assistenza dei mutilati ed invalidi di guerra . . .	600.000 —
		125.744.730 —
	Istituto Centrale di Statistica	
274	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	8.440.000 —
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	
275	Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (Legge 12 giugno 1931, n. 877 e successive modificazioni)	*per memoria*
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	
276	Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (art. 76 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741) . . .	860.000 —
277	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	190.000 —
		850.000 —
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	
27	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 15, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1106)	50.000 —

0163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
279	Spese occorrenti per il funzionamento della Commissione di primo grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 (c	800.000 —
		360.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	
280	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per tassative esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1926, n. 375, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1935, n. 10, convertito nella legge 24 marzo 1936, n. 675 e art. 7 del R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 331, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1116)	per memoria
	Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo	
281	Retribuzione, aggiunta di famiglia, indennità di licenziamento al personale non di ruolo	5.000.000 —
282	Retribuzioni al personale incaricato	3.000.000 —
283	Fondo corrispondente al 4 % dell'introito lordo degli spettacoli in cui siano inclusi films nazionali, siano documentari che speciemolari di lunghezza non inferiore ai 300 metri e non superiori ai 1500 da erogare a favore dei produttori dei films stessi (articoli 4 e 6 della legge 17 agosto 1941, n. 1131)	per memoria
284	Contributi per costruire, arredare, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti idrotermali e balneari, rifugi alpini, locali ricettivi ed impianti che costituiscono coefficienti per l'incremento turistico, stabiliti dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1660, convertito nella legge 13 gennaio 1938, n. 257.	3.000.000 —
285	Contributi alla Sezione autonoma del credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai comuni che intendono costruire o rinnovare stabili adibiti ad uso di teatri e ad altri Enti che abbiano personalità giuridica e che per le loro finalità possono favorire lo sviluppo del teatro senza scopo di	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	lucro (art. 5 R. decreto-legge 16 giugno 1938 convertito nella legge 15 gennaio 1939, n. 46 della legge 1 aprile 1940, n. 436) . . .
	Alto Commissariato per le sanzioni co il fascismo
286	Assegni fissi mensili agli Alti Commissari a Commissari . . . . .
287	Assegni fissi mensili al personale estraneo a carriera addetto agli uffici di segreteria
288	Retribuzioni ed indennità varie al personale e indennità di licenziamento al personale (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 192 art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 193
289	Indennità per missioni . . . . .
290	Premi di operosità e rendimento agli impie
291	Sussidi al personale . . . . .
292	Spese per telegrammi, fonogrammi e d denza . . . . .
293	Spese di economato - Arredamento ed a Canoni vari . . . . .
294	Spese per trasferte di funzionari, ufficiali ed agenti del nucleo di polizia giudiziari
295	Spese riservate del nucleo di polizia giudi
296	Spese per gli automezzi e per le biciclet
	Alta Corte di giustizia
297	Retribuzione ai membri dell'Alta Corte di nei all'Amministrazione dello Stato
298	Compensi (esclusi i premi di operosità agli ufficiali giudiziari addetti all'Alta stizia . . . . .

0164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N. delle voci	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	lucro (art. 5 R. decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1156, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 466 e art. 1 della legge 4 aprile 1940, n. 436)	560.000 —
		16.360.000 —
	Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo	
286	Assegni fissi mensili agli Alti Commissari aggiunti ed ai Commissari	1.300.000 —
287	Assegni fissi mensili al personale estraneo all'Amministrazione addetto agli uffici di segreteria . . .	1.000.000 —
288	Retribuzioni ed indennità varie al personale avventizio e indennità di licenziamento al personale licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924 n. 319 e art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 25) .	7.800.000 —
		610.000 —
289	Indennità per missioni	1.900.000 —
290	Premi di operosità e rendimento agli impiegati . .	400.000 —
291	Sussidi al personale	100.000 —
292	Spese per telegrammi, fonogrammi e di corrispondenza	1.400.000 —
293	Spese di economato - Arredamento ed affitto locali - Canoni vari	300.000 —
294	Spese per trasferte di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti del nucleo di polizia giudiziaria . .	1.000.000 —
295	Spese riservate del nucleo di polizia giudiziaria . .	3.000.000 —
296	Spese per gli automezzi e per le biciclette	24.840.000 —
	Alta Corte di giustizia	
297	Retribuzione ai membri dell'Alta Corte di giustizia estranei all'Amministrazione dello Stato	700.000 —
298	Competenze (esclusi i premi di operosità e rendimento) agli ufficiali giudiziari addetti all'Alta Corte di giustizia	150.000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
900.000
350.000 —
per memoria
5.000.000 —
1.000.000 —
per memoria
3.000.000 —

0165

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1945
799	Indennità di missione ai membri dell'Alta Corte di giustizia ed al personale addetto all'Alta Corte medesima non avente residenza in Roma	500.000 —
800	Spese di ufficio e di cancelleria	120.000 —
801	Spese casuali	10.000 —
802	Spese per l'esercizio delle automobili addette ai servizi dell'Alta Corte di giustizia	500.000 —
803	Spese di trasformazione, adattamento e riparazione di locali e spese per occupazione provvisoria di altri locali	130.000 —
		2.140.000 —
	Alto Commissariato per la Sardegna.	
804	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario	90.000 —
805	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	12.000.000 —
806	Indennità di missione e trasferimento al personale	1.000.000 —
807	Premi di operosità e di rendimento al personale	100.000 —
808	Spese per l'acquisto di una autovettura necessaria per l'esercizio e la manutenzione di automezzi	800.000 —
809	Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato e per l'alloggio dell'Alto Commissario - Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del Segretario generale	900.000 —
810	Spese d'ufficio e di cancelleria	1.000.000 —
811	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	150.000 —
812	Fondo a disposizione dell'Alto Commissariato per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti - Spese di beneficenza e varie	1.000.000 —
		6.626.000 —
	Alto Commissariato per la Sicilia.	
813	Indennità di carica e di rappresentanza all'Alto Commissario	250.000 —
814	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	1.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
315	Indennità di missione e di tramutamento al perso
316	Premi di operosità e rendimento al personale
317	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi
318	Spese di ufficio e di cancelleria
319	Gettoni di presenza ai membri della Giunta cons
320	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per dipendenti da eccezionali avvenimenti, di benefi e varie
321	Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissar per l'alloggio dell'Alto Commissario
	DEBITO VITALIZIO
	PENSIONI DI GUERRA
322	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di ai termini del R. decreto-legge 26 settembre 1935, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 680 e sue modificazioni
323	Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e in contratte in guerra, esclusi quelli per eventi posteriori al 15 gennaio 1925 (art. 7 del decreto tenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e art. 16 del decreto 12 luglio 1923, n. 1491)
324	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di al sensi dell'art. 4 del testo unico approvato creto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, del del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della 18 agosto 1940, n. 1196 e della legge 20 febbra n. 67
325	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni tari e sussidi provvisori ad ex-militari od a di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertine nuove provincie, compresa quella del Carnaro
326	Pensioni ed assegni di guerra compresa l'inden una volta tanto, di cui all'art. 16 del R. decre glio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie militare in dipendenza degli eventi bellic cutesi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 1 1940 esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 1936 al 31 luglio 1939

0166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	ione	
	ri dell'Alta Corte di giu- all'Alta Corte medesima	500.000 —
	ito	120.000 —
		40.000 —
	ingenti addetti ai servizi	300.000 —
	anutenzione e riparazione di one provvisoria di altri	130.000 —
		2.140.000 —
	per la Sardegna.	
	l'Alto Commissario	90.000 —
	al personale avventizio ed	1.250.000 —
	anutenzione al personale	1.900.000 —
	nento al personale	400.000 —
	ambulatorio nonchè per e di automezzi	800.000 —
	l'Alto Commissariato e per ario - Arredamento e ri- l'Alto Commissario e del	600.000 —
	ria	1.800.000 —
	alla Giunta consultiva	160.000 —
	Commissariato per spese venimenti - Spese di be-	1.000.000 —
		6.626.000 —
	per la Sicilia.	
	ziamento all'Alto Com-	250.000 —
	al personale avventizio	1.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
315	Indennità di missione e di trasferimento al personale	800.000 —
316	Premi di operosità e rendimento al personale	1.000.000 —
317	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi	1.000.000 —
318	Spese di ufficio e di cancelleria	400.000 —
319	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	1.000.000 —
320	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, di beneficenza e varie	2.000.000 —
321	Fitto di locali per gli uffici dell'Alto Commissariato e per l'alloggio dell'Alto Commissario	660.000 —
		7.810.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI DI GUERRA	
322	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai termini del R. decreto-legge 25 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630 e successive modificazioni	1.050.000.000 —
323	Assegni una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1935 (art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491)	200.000 —
324	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1940, n. 1196 e della legge 20 febbraio 1941, n. 67	11.800.000 —
325	Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e sussidi provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro	20.000.000 —
326	Pensioni ed assegni di guerra compresa l'indennità per una volta tanto, di cui all'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatesi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940 esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939	18.000.000 —

0167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
827	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939	9.600.000 —
828	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	200.000.000 —
		1.[illegible].700.000 —
	ASSEGNI VITALIZI E PENSIONI STRAORDINARIE	
829	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse	200.000 —
	ASSEGNO TEMPORANEO MENSILE AI PENSIONATI.	
830	Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1354, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41) (a)	200.000.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	SPESE DIVERSE	
831	Indennità di licenziamento agli avventizi che cessano dal servizio per diminuite esigenze o per adempimento di leva (R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 219, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068	110.000 —
832	Spese di qualsiasi natura e per le liquidazioni delle gestioni di guerra e per il funzionamento dei servizi relativi alle liquidazioni medesime	10.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
833	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 1° febbraio 1943, n. 141) . . . . .
834	Somme occorrenti per il funzionamento delle Commissioni di primo grado di cui all'art. 1° del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. [illegible]
835	Stipendi, assegni di carattere continuativo e personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato soggetto alla difesa del nemico . . . . .
836	Interessi da corrispondersi alla Banca d'Italia per anticipazioni di fondi ordinari del Tesoro accordate all'art. 6 e 7 del R. decreto-legge 5 maggio 1923, n. 1077, ed al R. decreto-legge 10 agosto 1923, n. 1820 . . . . .
837	Stipendi di carattere eventuale al personale dipendente dal Ministero del tesoro escluso il personale della Ragioneria generale dello stato, soggetto alla difesa del nemico . . . . .
838	Spese per la fabbricazione, il trasporto e la custodia dei biglietti di Stato. Spese varie (escluse le spese di operosità e di rendimento dipendenti dalle operazioni di cui al R. decreto-legge 26 maggio 1935, n. [illegible])
839	Premi di operosità o di rendimento al personale per i lavori inerenti alla fabbricazione al trasporto e alla consegna dei biglietti di stato di cui al R. decreto-legge 26 maggio 1935, n. 874 . . . . .
840	Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti alla consegna, requisizione e custodia dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) . . . . .
841	Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla consegna, requisizione e custodia dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 566) . . . . .

0168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...rassoldi di media... ...degli eventi bel... ...odo dal 6 maggio ...	9.000.000 —
	...rassoldi di media... ...bellici posteriori al ...	200.000.000 —
		1.500.000.000 —
	ORDINARIE	
	...delle campagne di ...ale e loro vedove ...	200.000 —
	PENSIONATI	
	...nzionari, militari, ...ll'Amministrazione ...orfani e genitori, ...o no privilegiata ..., legge 26 dicem... ...29 dicembre 1921, ...prile 1925, n. 423 e ...30 gennaio 1945, ...	200.000.000 —
	...l TESORO	
	...rtizi che cessano ...o per obblighi di ..., n. 319, convertito ...t. 14 del R. decreto... ...vertito nella legge ...el R. decreto-legge ...della legge 7 giugno ...	110.000 —
	...liquidazioni delle ...namento dei servizi ...	10.000 —

Cap. n.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
335	Spese per il funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 6 febbraio 1943, n. 155)	*per memoria*
324	Somme occorrenti per il funzionamento delle commissioni di primo grado di cui all'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159	100.000 —
325	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato soggetto ad offese del nemico	1.500.000 —
326	Interessi da corrispondersi alla Banca d'Italia ed ai possessori di buoni ordinari del Tesoro scaduti di cui all'art. 6 e 7 del D. decreto-legge 6 maggio 1943, n. 457 ed al R. decreto-legge 19 agosto 1943, n. 729	35.000.000 —
327	Sussidi di carattere eccezionale al personale dipendente dal Ministero del tesoro, escluso il personale della Ragioneria generale dello Stato, soggetto ad offese nemiche	1.000.000 —
328	Spese per la fabbricazione, il trasporto e la consegna dei biglietti di Stato. Spese varie relative ai premi di operosità e di rendimento) dipendenti dalle operazioni di cui al R. decreto-legge 20 maggio 1945, n. 674	15.000.000 —
329	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla fabbricazione al trasporto ed alla consegna dei biglietti di stato di cui al R. decreto-legge 20 maggio 1945, n. 674	1.500.000 —
330	Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla custodia, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506)	2.000.000 —
341	Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti alla custodia, requisizione e sequestro dei beni dei sudditi nemici (R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415 e R. decreto 10 giugno 1940, n. 506)	3.000.000 —
		97.210.000 —

0169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	SERVIZI DEL TESORO	
842	Spese per fornitura di tondelli monetari ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla monetazione (Regi decreti-legge 21 gennaio 1923, n. 213, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 7 febbraio 1938, n. 167, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11)	3.000.000 —
843	Compensi alle aziende di credito per il collocamento di buoni del tesoro	30.000.000 —
		33.000.000 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI	
844	Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale subalterno (art. 2, ultimo comma, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 11) (d)	2.000.000 —
	AMMINISTRAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA	
845	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491	1.000.000 —
846	Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447 e R. decreto-legge 6 maggio 1940, n. 903 (*Spese fisse*)	5.000.000 —
847	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 51, 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Competenze, indennità, diarie e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 57. Indennità e spese di viaggio ai richiedenti	

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	pensione di guerra chiamati a visita presso le C missioni mediche di cui ai citati articoli 56 e Spese per visite mediche all'estero. Indennità ed segni per i membri ed i segretari di cui all'art. 1 R. decreto-legge 2 dicembre 1938, n. 12 — B.
348	Indennità di missione e spese di viaggio per sed delle pensioni di guerra
349	Stipendi agli impiegati di ruolo e straordinari e al p personale in attività di servizio
350	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti uso degli uffici ed archivi della Direzione gene delle pensioni di guerra e paghe agli operai ch sono addetti
351	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)
	SERVIZIO RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA E PER LE NUOVE PROVINCIE
352	Somme occorrenti per il pagamento di indennità contanti e per il pagamento in contanti di fra inferiori a L. 100 di indennità per risarcimento danni di guerra pagate in obbligazioni del debito blico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni Venezie » e per spese di emissione delle obbligaz medesime
353	Spese per il funzionamento della Commissione cen dei servizi speciali presso le Intendenze e pres uffici provinciali incaricati dell'accertamento e liquidazione e pagamento dei danni di guerra tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio. per il personale straordinario ed avventizio del cio centrale dei danni di guerra (testo unico vato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, e relativi decreti applicativi e legge 26 ottobre n. 1543)
35	Premi di operosità e di rendimento al personale detto al servizio del risarcimento dei danni di g
355	Somme occorrenti per il pagamento di indennità tolo di risarcimento di danni causati da fatti di legge 26 ottobre 1940, n. 1543

0170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ICI ESTERNI ...stero	
	...ed accessori ...rati alla cir... ...1939, n. 375 ... 271 e 7 feb... ...gennaio 1939.	
	...collocamento	3.000.000 —
		30.000.000 —
		33.000.000 —
	...ti ...mi al personale ...R. decreto-leg... ...lle forze ...	
		2.000.000 —
	...ti GUERRA	
	...dici richiamati ...missioni di cui ...luglio 1941, n.	1.000.000 —
	...l gruppo B delle ...rezze (classi ... 6 marzo 1940	5.000.000 —
	...nto e delle Com... ...07 del R. decreto ...ndennità, date ...bri anche estra... ...e delle Com... ...sentanze locali ...ma del citato ar... ...lo ai richiedenti	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	pensione di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai citati articoli 56 e 57. Spese per visite mediche all'estero. Indennità ed assegni per Ispettori ed Ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 dicembre 1938, n. 12 — B . . .	1.200.000 —
348	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	100.000 —
349	Sussidi agli impiegati di ruolo e straordinari e al basso personale in attività di servizio . . .	60.000 —
350	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra e paghe agli operai che vi sono addetti	600.000 —
351	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	2.000 —
		7.902.000 —
	SERVIZIO RISARCIMENTO DI DANNI DI GUERRA E PER LE NUOVE PROVINCIE	
352	Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a L. 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e per spese di emissione delle obbligazioni medesime	*per memoria*
353	Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio. Spese per il personale straordinario ad avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 1[illegible] e relativi decreti applicativi e legge 26 ottobre 1940, n. 1543)	10.000.000 —
35	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	1.000.000 —
355	Somme occorrenti per il pagamento di indennità a titolo di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543)	600.000.000 —

0171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NHD No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
856	Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da cittadini ed enti italiani (Legge 26 ottobre 1950, n. 1059)	1.000.000—
		612.000.000—
	AZIENDE PATRIMONIALI DELLO STATO	
857	Interessi 4,50 % da corrispondere al 1° settembre 1955 ed al 1° marzo 1956 sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle Aziende medesime (R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1998, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 638 - 11ª annualità) (*Spesa obbligatoria*) . . . . . totale	47.770—
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
858	Spese di carattere straordinario, relative a forniture di carta, stampati e modelli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato, rimborso delle spese sostenute direttamente dai Comuni per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili ed oggetti vari, spedizione ed altre spese (esclusa quella di personale) inerente al servizio di razionamento dei consumi	50.000.000—
859	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello Stato per prestazioni straordinarie inerenti al rendimento ai consumi delle spese da esso sostenute per l'esecuzione del servizio razionamento dei consumi	50.000—
		50.050.000—
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	ESTINZIONE DI DEBITI	
860	Debiti redimibili diversi - Ammortamento (*Spesa obbligatoria*)	275.956.000—
861	Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (legge decreto-legge 18 novembre 1925, n. 1981 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (3ª delle ventisei annualità) (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*

N.	CAPITOLI — Denominazione
362	Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
363	Rimborso di buoni del Tesoro poliennali . . .
364	Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1 convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 . .
365	Quote di capitale compresse nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2370, convertito nella legge gno 1937, n. 1766) (*Spesa obbligatoria*) . .
366	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2330, convertito nella legge 4 giugno 1937, n. 1048, e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2502) (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
367	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1938, n. 869) (*Spesa obbligatoria*) . . . .
368	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per normali giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1940, n. 1069) (*Spesa obbligatoria*) . .
369	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento eccezionale in capitale per fronteggiare i disavanzi del bilancio per l'anno 1942 degli Enti (R. decreto-legge 31 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1056) (*Spesa obbligatoria*)
370	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,50 per cento - Ammortamento ed eventuale rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*) . . .
371	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità dovuta dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti in relazione alla somma mutuata per la concessione agli Enti Comuni più provvidenze danneggiati dalle azioni guerresche entro il limite di L. 170.000.000 (art. 2 del decreto luogotenenziale 1919, n. 843 . . . . .

0172

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
N.	Denominazione	
362	Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa obbligatoria*)	15.000 —
363	Rimborso di buoni del Tesoro poliennali	*per memoria*
364	Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1726, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14	*per memoria*
365	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 13 dicembre 1936, n. 2359, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068) (*Spesa obbligatoria*)	21.772.024 —
366	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2350, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068 e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1856, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2495) (*Spesa obbligatoria*)	871.695 —
367	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 666) (*spesa obbligatoria*)	42.455.894 —
368	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per sovvenzioni giornaliere alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1039) (*Spesa obbligatoria*) .	213.673.980 —
369	Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1039) (*Spesa obbligatoria*) .	9.010.053 —
370	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,75 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale (*Spesa obbligatoria*)	35.821.635 —
371	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione delle somme occorse per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche entro il limite di L. 170.000.000 stabilito con l'art. 4 del decreto luogotenenziale 18 maggio 1919, n. 643	5.875.000 —

0173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 31 dicembre 1945
372	Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Santo Spirito e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 del R. decreto-legge 6 agosto 1913, n. 1059, convertito nella legge 18 giugno 1914, n. 507, dell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1926, n. 681, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del Regi decreti-legge 11 marzo 1923, n. 585, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1864, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597 (art. 5)	913.381 —
373	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562	112.735 —
374	Quota di capitale compresa nelle annualità decennali da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 250.000.000 complessive per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e attigui (R. decreto-legge 18 giugno 1922, n. 757, convertito nella legge 22 dicembre 1922, n. 1619, legge 8 giugno 1923, n. 778 e R. decreto-legge 28 febbraio 1925, n. 165, convertito nella legge 27 maggio 1925, n. 284)	*per memoria*
375	Quota di capitale compresa nella annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 28 luglio 1922, n. 1148, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	*per memoria*
376	Quota di capitale compresa nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 29.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale detto Scudillo nella città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1922, n. 2573, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 435)	1.030.875 —
377	Quota di capitale compresa nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma in Napoli, (Legge 23 gennaio 1921, n. 46)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione
378	Quota di capitale compresa nelle rate [illegible] dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 % em[illegible] ciesa anonima nazionale Cogne (Convenz[illegible] tembre 1905, approvata con [illegible] Ministeriale 11 settembre 1905 e R. decreto [illegible] gio 1905, n. 1365, convertito nella legge 9[illegible] n. 66) . . . . .
379	Quota di capitale compresa nell'annualità [illegible] dovute alla Cassa depositi e prestiti in [illegible] delle somministrazioni di fondi fatte [illegible] anticipazioni alle Casse provinciali di [illegible] di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. [illegible] legge 23 dicembre 1922, n. 1613, [illegible] legge 17 aprile 1925, n. 473 (5ª delle tren[illegible]
380	Quota di capitale compresa nelle annualità [illegible] mento dovute alla Cassa depositi e presti[illegible] da essa fornite al Tesoro per somministra[illegible] ai bilanci delle colonie . . . .
381	Quota di capitale compresa nell'annualità [illegible] Cassa depositi e prestiti ad estinzione [illegible] anticipata per la costruzione dell'edificio [illegible] nella capitale (legge 18 luglio 1911, [illegible] trentacinquesime annualità scadenti il 1° g[illegible] anno) . . . . .
382	Ammortamento delle obbligazioni 4,50 % [illegible] Aziende patrimoniali dello Stato (R. [illegible] dicembre 1924, n. 2196, convertito nella [illegible] 1925, n. 695 - 11ª annualità) (*Spesa obb[illegible]*
383	Annualità spettante al Fondo pensioni [illegible] agenti ferroviari dello Stato a sa[illegible]do d[illegible] Società strade ferrate del Mediterraneo [illegible] el 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni [illegible] della rete Mediterranea, in conseguenza [illegible] allo Stato delle ferrovie Roma-Albano, [illegible] Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, [illegible] Il decreto-legge Luogotenenziale 13 set[illegible] mbre 1917, convertito nella legge 17 ap[illegible] (22ª delle quarantanove annualità) .

5160

0174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		Denominazione	
	378	Quote fisse di capitale comprese nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 % emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1905, approvata e resa esecutiva con decreto Ministeriale 11 settembre 1905 e R. decreto-legge 20 giugno 1905, n. 1365, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 86)	*per memoria*
913.381 —	379	Quota di capitale compresa nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1674, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (5ª delle trenta annualità) .	617.175 —
112.735 —	380	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	3.528.900 —
	381	Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di esami nella capitale (legge 18 luglio 1941, n. 826 - 25ª delle trentacinque annualità scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	12.795 —
per memoria	382	Ammortamento delle obbligazioni 4,50 % emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (R. decreto-legge 3 dicembre 1936, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 656 - 11ª annualità) (*spesa obbligatoria*) . .	7.300.000 —
per memoria	383	Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi degli agenti ferroviari dello Stato a saldo del debito della Società strade ferrate del Mediterraneo, per disavanzo al 30 giugno 1885 nelle Casse pensioni e di soccorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Varese-Porto Ceresio, approvata con il decreto-legge Luogotenenziale 18 settembre 1917, numero 1201, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (2ª delle quarantanove annualità)	283.605 —
1.038.835 —			618.360.607 —
per memoria			

0174

0175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Rubr.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	ACCENSIONE DI CREDITI	
85	Anticipazione di somme per garanzia assunte dallo Stato (Regi decreti-legge 9 maggio 1929, n. 888, convertito nella legge 11 aprile 1929, n. 1250 e 16 febbraio 1931, n. 190, convertito nella legge 30 maggio 1932, n. 700; 22 febbraio 1934, n. 369, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 968 e 9 gennaio 1936, n. 5, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 717)	5.285.755 →
325	Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale per importo capitale delle annualità loro dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e cedute al Tesoro dello Stato a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2330, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1196	*per memoria*
350	Somma da versare al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, per finanziamenti all'estero per conto del Tesoro	*per memoria*
		5.285.755—
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	
367	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro in relazione alla somma di lire 60.000.000 assegnata dalla Banca medesima per operazioni di credito relative ad opere di bonifica peschereccia (R. decreto-legge 4 febbraio 1938, n. 369, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 - 8ª delle dodici rate)	1.000.000—
368	Partecipazione dello Stato al Fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico (articolo 1 del R. decreto-legge 19 luglio 1941, n. 865, convertito nella legge 5 dicembre 1941, n. 1310 - ultima delle cinque rate)	6.000.000—
		7.000.000—
	RISCATTI DI FERROVIE	
389	Provvisionali al riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1939, n. 456	*per memoria*

Rubr.	CAPITOLI — Denominazione
390	Annualità di riscatto delle ferrovie liberali sarde (legge 7 agosto 1919, n. 1443 e convenzione 10 dicembre 1920, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923) .
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE AZIENDE AUTONOME DI STATO.
391	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di speciali lavori straordinari e per l'esercizio di lavori occorrenti per la costruzione di linee ferroviarie esercitate direttamente o in corso di costruzione . . .
392	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la diffusione ed il miglioramento delle linee telefoniche interurbane gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione degli impianti (R. decreto-legge 26 agosto 1937, n. convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2 4 aprile 1939, n. 301, 30 maggio 1940, n. 633 1943, n. 266) (a) . . . . .
	ANTICIPAZIONI A PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE ED ENTI MORALI
399	Somme da versare nel conto corrente speciale del Municipio di Napoli per lavori di risanamento della città, corrispondenti alla metà delle somme dovutegli dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885 (serie 3ª), della legge 7 luglio 1902, n. 333, della convenzione approvata con la legge 5 n. 351 e dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 marzo numero 473, tenute presenti le disposizioni della convenzione 15 gennaio 1906, approvata articolo 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto della legge 17 luglio 1898, n. 315 e della legge 1912, n. 783 . . . . .

0176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	CAPITOLO	
N.	Denominazione	
3m	Annualità di riscatto delle ferrovie Reali sarde (legge 7 agosto 1913, n. 1413 e convenzione 10 giugno 1913, approvata col R. decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 1923)	6.623.585 —
		6.623.585 —
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO.	
301	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di opere straordinarie e per l'esercizio di lavori occorrenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	*per memoria*
302	Somma da provvedersi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per la disseminazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già gestite dallo Stato, mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la rinnovazione dei collegamenti (R. Decreto-legge 28 agosto 1937, n. 1565, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2372 e leggi 4 aprile 1940, n. 301, 30 maggio 1940, n. 622 e 1° aprile 1943, n. 266) (a)	15.000.000 —
		15.000.000 —
	ANTICIPAZIONI A PROVINCIE, COMUNI, OPERE PIE ED ENTI MORALI	
303	Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla quota delle somme autorizzate dall'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª); della legge 7 luglio 1902 n. 290, dall'art. 1 della convenzione approvata con la legge 5 luglio 1928, n. 351 e dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2354, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, tenute presenti le disposizioni dell'art. 1 della convenzione 15 gennaio 1925, approvata con l'articolo 5 dell'allegato *I* alla legge 6 agosto 1925, n. 1361, della legge 17 luglio 1938, n. 315 e della legge 12 luglio 1912, n. 783	*per memoria*

(a) Autorizzato un prelevamento di 15.000.000 dal capitolo 101 per memoria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944.

	unte dallo Stato ... esso, convertito ... 6 febbraio 1931, ... rio 1922 n. 776, ... lla legge 7 giu- ... convertito nella ...	5.285.755 —
	... ontifica integrale ... loro dovute du- ... nte e cedute al ... del R. decreto- ... rtito nella legge ...	*per memoria*
	... vvenzioni su va- ... naro per conto ...	*per memoria*
		5.285.755 —
	... dalla Banca na- ... somma di lire ... sium per opere ... bonifica pescic- ... , n. 365, conver- ... 2ª delle dodici ...	1.000.000 —
	... ibuzione della ... mministrativo (ar- ... 1941, n. 865, con- ... n. 1410 - ultima ...	6.000.000 —
		7.000.000 —
	... rroviarie di cui ... bbo	*per memoria*

0177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
804	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non romani (art. 10 della legge 12 giugno 1935, n. 996)	158.160.000 —
805	Anticipazioni delle pensioni gravanti sui Comuni, sulla Provincia e sulle istituzioni pubbliche di beneficenza spettanti a cittadini italiani profughi dai territori liberati dall'occupazione da rimborsarsi da parte degli Enti di cui esse fanno carico (R. decreto 22 agosto 1943, n. 731)	500.000 —
806	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di 1.- 15.000.000 contratto dal Consorzio stesso con la Cassa di risparmio di Genova e della provinciale lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del Bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Giulio (art. 1, lettera a) del Regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1297, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria
807	Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1297, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovute dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 1 dell'allegato B decreto-legge art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597, R. decreto 11 aprile 1926, n. 728 e Regi decreti-legge 9 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 7 giugno 1927, numero 1415, e 5 dicembre 1928, n. 3020, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 62) (Spesa d'ordine)	per memoria
		13.660.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	
808	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1925	650.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	Partite che si compensano con l'entrata
	Spese diverse
399	Quota dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spese d'ordine)
400	Somma corrispondente al provento delle tasse di registro dovute per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1329, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1956, convertito nella legge 29 dicembre 1925, n. 2450 (Spesa ordinaria)
401	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse di registro dovute dalla provincia di Livorno quale annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opera di sistemazione del porto Canale (art. 1 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1081, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)
402	Somma da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa al Comune di Vittorio Emanuele (Messina) per danneggiamenti di guerra (art. 1 del R. decreto-legge 5 maggio 1923, n. 555, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al Consorzio per la cessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del gennaio 1915 per effetto dell'art. 32 del R. decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1765, convertito nella detta legge 17 aprile 1925, n. 473)
403	Anticipazione delle spese di gestione relative alla partecipazione dei sovrani dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (U.N.R.R.A.) e del fondo da rimborsare per operazioni di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti

0178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		188.160.000 —
		500.000 —
		per memoria
		per memoria
		13.500.000 —
		850.000.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Spese diverse	
399	Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pignorati di esse gravanti le competenze medesime (*Spese d'ordine*)	1.500.000 —
400	Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1359, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2275, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3057) più resti	1.258.100 —
401	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovuta alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale Corsini (art. 6 del Regio decreto-legge 5 luglio 1926, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
402	Somma da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto «Vittorio Emanuele III» pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 13 del R. decreto-legge 5 maggio 1929 n. 545, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed al consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 31 del Regio decreto-legge 16 novembre 1921, n. 1705, convertito nella citata legge 17 aprile 1925, n. 473	1.259.850 —
403	Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (U.N.R.R.A.) e del fondo da rimborsare per opere di carattere assistenziale alle popolazioni indigenti italiane	2.000.000.000 —
		2.004.047.950 —

0179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Spese per il servizio del credito ed i dipendenti dello Stato	
401	Concorso nella spesa per stipendi agli impiegati addetti al servizio	170.000 —
405	Retribuzione al personale avventizio e diurnista	2.030.000 —
406	Indennità di missione ed altre spese d'amministrazione a carico del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato	160.000 —
407	Spese di liti, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*)	20.000 —
408	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria	35.000 —
409	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua	100.000 —
410	Spese per l'acquisto, lavori di rifinitura, adattamento ed arredamento di uno stabile da destinare ad uso del Ministero delle finanze, tenuto conto della necessità del servizio del credito agli impiegati e salariati dello Stato da effettuarsi con la somma all'uopo versata dal fondo di garanzia per il servizio predetto (art. 6 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254)	850.000 —
		3.425.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Jucci

N. num.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	ONERI GENERALI DELLO STATO
	Debiti perpetui . . . . .
	Debiti redimibili . . . . .
	Debiti variabili . . . . .
	Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO
	Dotazioni . . . . .
	Assemblee legislative . . . . .
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:
	Ufficio di Presidenza . . . .
	Consulta Araldica . . . .
	Istituto Centrale di Statistica . .
	Consiglio nazionale delle ricerche .
	Comitato delle pensioni privilegiate ordi
	Consiglio di Stato .
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Itali
	Avvocatura dello Stato
	Sottosegretariato di Stato per la stampa e turismo
	Alto Commissariato per l'alimentazione

0180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	I	
	...ei credito	
	... Stato	
	...ti agli impiegati ad-	170.000 —
	...izio e diurnisti	2.030.000 —
	...ese d'amministrazione	
	...to si dipendenti dello	160.000 —
	...altri accessori *Spesa*	20.000 —
	...e di cancelleria	35.000 —
	...nzione, illuminazione,	100.000 —
	...rifiutura, adattamento	
	...da destinare ad uso del	
	...conto della necessità	
	...impiegati e salariati dello	
	...ma all'uopo versata dal	
	...lio predetto (art. 6 del	
	...n. 254) . . .	850.000 —
		3.425.000 —

...Luogotenente Generale del Regno

...o per il tesoro

...Ricca

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	Debiti perpetui	1.200.000.000 —
	Debiti redimibili	500.000.000 —
	Debiti variabili	11.890.060.472 —
	Annualità, contributi, sussidi ed assegnazioni varie .	181.402.320 —
		13.771.462.792 —
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	Dotazioni	18.250.000 —
	Assemblee legislative	59.600.000 —
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	23.550.000 —
	Consulta Araldica	250.000 —
	Istituto Centrale di Statistica	60.600.000 —
	Consiglio nazionale delle ricerche . .	41.500.550 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie .	—
	Consiglio di Stato	21.470.000 —
	Corte dei conti (Servizi metropolitani) .	153.480.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana) .	5.280.000 —
	Avvocatura dello Stato	20.150.000 —
	Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo	106.356.000 —
	Alto Commissariato per l'alimentazione . . .	407.700.000 —
		924.080.550 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 aprile 1946

0181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario (da 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944)
	DEBITO VITALIZIO	
	Pensioni ordinarie, indennità ed assegni	81.580.000—
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Ministero e Uffici provinciali del tesoro	102.230.000—
	Ragioneria generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza	211.500.000—
	Spese generali diverse	43.355.000—
		357.085.000—
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI a cui sono addetti impiegati dell'Amministrazione del tesoro	
	Servizi del tesoro	156.462.500—
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	330.450.000—
	Servizi delle valute	3.050.000—
		489.962.500—
	Fondi di riserva	200.000.000—
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	15.824.129.842—
	TITOLO II — Spesa straordinaria	
	CATEGORIA I — *Spese effettive*	
	ONERI NORMALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	261.931.600—
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	45.200.000—
	Spese per la concessione delle polizze ai combattenti	10.000.000—
	Spese diverse	2.307.351.895—
		2.714.683.495—

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi annessi:
	Ufficio di Presidenza
	Alto Commissariato per i profughi di guerra
	Alto Commissariato per i reduci
	Istituto centrale di statistica
	Commissariato straordinario per le onorificenze dei caduti in guerra
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)
	Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo
	Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo
	Alte Corte di giustizia
	Alto Commissariato per la Sardegna
	Alto Commissariato per la Sicilia
	DEBITO VITALIZIO
	Pensioni di guerra
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati

0182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
nal	81.520.000—
NE DEL TESORO	
ro	102.230.000—
onerie delle Intendenze	211.500.000—
. . . .	43.335.000—
	357.065.000—
ALI	
TORI DEL TESORO	
	156.462.500—
e Amministrazioni	330.450.000—
. . . .	3.050.000—
	489.962.500—
. . . .	200.000.000—
rte ordinaria	15.814.129.812—
ONSABILITÀ	
ettive	
TATO	
idi e assegnazioni	61.931.660—
di pubbliche cala-	35.200.000—
	10.000.000—
ze ai combattenti	2.307.351.895—
. . . .	2.714.483.555—

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse . .	20.587.970.512—
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	6.000.000—
	Alto Commissariato per i profughi di guerra . .	1.046.000.000—
	Alto Commissariato per i reduci	136.744.730—
	Istituto centrale di statistica	8.440.000—
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	—
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	950.000—
	Corte dei conti (servizi metropolitani) . . .	350.000—
	Corte dei conti (servizi per l'Africa Italiana) .	—
	Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo	18.500.000—
	Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo	24.840.000—
	Alta Corte di giustizia	2.140.000—
	Alto Commissariato per la Sardegna	665.000—
	Alto Commissariato per la Sicilia	780.000—
		21.842.471.242—
	DEBITO VITALIZIO	
	Pensioni di guerra	1.308.700.000—
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie . . .	300.000—
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati . .	200.000.000—
		1.508.000.000—

0183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Spese diverse	27.220.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI DI UFFICI DIVERSI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del Tesoro	38.000.000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	2.000.000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	7.962.000 —
	Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie	612.000.000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	4.047.750 —
	Provveditorato generale dello Stato	60.050.000 —
		700.059.750 —
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	26.802.334.547 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Estinzione di debiti	618.389.697 —
	Accensione di crediti	5.366.765 —
	Partecipazioni azionarie	7.000.000 —
	Riscatti di ferrovie	6.523.585 —
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato	15.000.000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni, opere pie ed enti morali	188.660.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	540.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
	Partite che si compensano con l'entrata:
	Spese diverse
	Spese per il servizio del credito al Dipendente Stato
	Totale della categoria seconda della parte straord
	Totale del titolo II. — Spesa straord

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)

Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)

Totale generale

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente

Il Ministro per il tesoro
RICCI

0184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Tesoro	
		27.320.000 —
	Tesoro	
		28.000.000 —
	ministrazioni.	2.000.000 —
		7.962.000 —
	per le nuove	612.000.000 —
		4.047.750 —
		60.050.000 —
		708.059.750 —
	straordinaria	26.802.334.547 —
	Stati	
		618.389.607 —
		5.386.755 —
		7.000.000 —
		6.523.585 —
	dello Stato, al- ed alle altre	15.000.000 —
	me ed enti	185.660.000 —
	guerra	540.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	1.004.047.900 —
	Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato	3.425.000 —
	Totale della categoria seconda della parte straordinaria	3.398.431.987 —
	Totale del titolo II. — Spese straordinarie	30.200.766.834 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	42.626.464.389 —
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	3.398.431.987 —
Totale generale	46.024.896.376 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 104 del 30 agosto 1945

0185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942, ai termini dell'articolo 40 del R. Decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 1 — Rendite consolidate 3, 3,50, 4,50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 2 — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi

Capitolo n. 3 — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (legge decreto-legge 18 novembre 1915, n. 1977, convertito nella legge 10 dicembre 1925, n. [illegible]).

Capitolo n. 5 — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 6 — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 7 — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1554, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14.

Capitolo n. 9 — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 10 — Interessi, cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1264 e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1927, n. 1836, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. [illegible]).

Capitolo n. 12 — Interessi 5 per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941 n. 649).

Capitolo n. 13 — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per assegni giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. [illegible])

Capitolo n. 14 — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi su capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942, degli enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1066).

Capitolo n. 15 — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi

Capitolo n. 16 — Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate e tramvie ai termini della legge 30 aprile 1869, n. 5027 e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 18 — Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per [illegible] assegnazioni e retribuzioni a favore del [illegible] ufficio, d'ordine e subalterno addetto alla gestione [illegible] del Demanio dello Stato (R. decreto-legge 3 ottobre [illegible] legge 16 marzo 1925, n. 562 e R. decreto 21 dicembre [illegible]

Capitolo n. 22 — Annualità all'Ente Comunale [illegible] (a febbraio 1907, n. 93, art. 2).

Capitolo n. 23 — Annualità al comune di Nap[illegible] di beneficenza di detta città (legge 12 luglio 1911, [illegible]

Capitolo n. 28 — Rimborso all'Amministrazion[illegible] ed a Società di ferrovie private e di navigazione [illegible] membri delle Assemblee legislative

Capitolo n. 101 — Assegni ed indennità di [illegible] estero

Capitolo n. 175 — Indennità per una sola volta [illegible] degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 25 ottobre [illegible] legge 23 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del [illegible] n. 2180 ed assegni complementari dovuti. [illegible]

Capitolo n. 176 — Pensioni e indennità per una sola volta agli operai di ambo i sessi della officina [illegible] con R. decreto 15 settembre 1907, n. 693).

Capitolo n. 185 — Telegrammi di Stato - [illegible] telegr[illegible]

Capitolo n. 186 — Residui passivi eliminati a [illegible] decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nella contabilità [illegible]

Capitolo n. 194 — Spese di lite nell'interesse [illegible] del debito pubblico, degli altri uffici centrali [illegible] e accessorie.

Capitolo n. 196 — Aggio ed altre spese per l'[illegible] delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 198 — Spese di commissione, di [illegible] motili, di movimento di fondi e di valori ed altre [illegible]

Capitolo n. 199 — Quota del prodotto della tas[illegible] degli impiegati civili e militari da destinarsi [illegible] di ordini degli impiegati stessi (legge 8 marzo 1907, [illegible]

Capitolo n. 178 — Restituzione di somme indebitamente versate nelle casse e rimaste nella amministrazione del [illegible] conto crediti per contravvenzioni pronunziate dalla Corte [illegible] contravvenzione o per debiti accertati in via amministrativa [illegible] e n., quando si tratta di recupero di somme non di [illegible] corso di somme trascorse la prescrizione già comunic[illegible] confronto del contributo complessivo fissato per il [illegible] (R. Regia Intendenza e convertite in legge (articolo [illegible] col R. decreto 15 settembre 1907, n. 693).

Capitolo n. 188 — Somme dovute alla Cassa de[illegible] nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comun[illegible] dello stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 189 — Rimborso alle Amministrazi[illegible] spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi [illegible] mentali provenute da [illegible] di servizio dipendenti [illegible] tenziale 31 giugno 1911, n. 1157).

Capitolo n. 192. — Spese per la beneficenza ro[illegible]

0186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FASCICOLO N. 4.

di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944, approvato con legge 8 novembre 1923, n. 2440.

TESORO

...ge, 4,50 e 5 per cento e interessi di Stato

...ti - Interessi e premi

...ioni 7 per cento collocate negli Stati ...mbre 1915, n. 1977, convertiti nella ...

...Tesoro ordinari e speciali di nuova ...

...bbligazioni del Tesoro poliennali

...ficati del Tesoro in valuta estera di ... 1556, convertito nella legge 4 apri...

...versato in conto corrente col Tesoro ...corrispondere dall'Istituto di emissione ...

...ssegna ed annullamenti di credito per il ...ge 11 dicembre-31 dicembre 1936-...7, n. 1766).

...resto sui certificati di credito per il ...creto-legge 19 dicembre 1936, n. 1956, ...25 e 26 del R. decreto-legge 6 lu...glio 20 dicembre 1937, n. 2326).

...ssi sui certificati di credito per il fina...ziamento (Legge 11 luglio 1941, n. 569).

...ti di credito per il funzionamento delle ...ne delle biblioteche dei militari richiamati o ...legge 1942, n. 561, convertito nella legge ...

...ti di credito per l'erogazione di somme ...ervizi economici dei bilanci per l'anno ...legge 31 maggio 1942, n. 561, convertito ...

...ti di credito 3,50 e 3,65 per cento netto -

...a Società per concessioni di strade ...n. 198 e quote di prodotto di concessio...cipate in esercizio dello Stato.

...ll'Amministrazione della Cassa della ...sonale dell'Amministrazione stessa del ...impiegati ed agenti governativi e per

...erenti, assegnazioni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, ...ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni sequestrati dalla Colonia ...al Demanio dello Stato (R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1776, convertito nella ...legge 15 marzo 1920, n. 306, e R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2376).

Capitolo n. 22. — Annualità all'Ente Comunale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 55, art. 2).

Capitolo n. 23. — Annualità al comune di Napoli per l'obbligo agli istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1904, n. 164).

Capitolo n. 24. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative.

Capitolo n. 101. — Assegni ed indennità di rappresentanza ai Regi ...stanza all'estero.

Capitolo n. 125. — Interessi per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1916, convertito nella legge 22 agosto 1921, n. 1144, coordinati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2396 ed assegni congetturali definitivi dovuti

Capitolo n. 126. — Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di arsenali e stabilimenti governativi carte-valori.

Capitolo n. 135. — Telegrammi di Stato - telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 136. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori

Capitolo n. 138. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli affari esteri e non aventi ...ignoto proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 139. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 154. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative al pagamento, al movimento di fondi e di effetti ed alle negoziazioni di titoli all'estero

Capitolo n. 170. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli atti degli impiegati civili e militari da destinare a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 3 agosto 1862, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641)

Capitolo n. 176. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle casse dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dello Stato versate in conto ...dati per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e prima di delle condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed eccettuati dal rendiconto, quando si tratta di recupero di somme non di pertinenza del bilancio dello Stato di somme ...ecedenza da comuni, provincie od enti morali, in ...eguito dal contributo complessivo fissato per il mantenimento di minori ricoverati in Regia istituzione e convertito in Regio (articolo 17 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 674).

Capitolo n. 188. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interessi sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 189. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provenute da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).

Capitolo n. 192. — Spese per la beneficenza romana.

0187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 197. — Contributi concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 198. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Provincie e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurare loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 199. — Rimborso alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 200. — Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 201. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1961, n. 511; art. 8 della legge 2 luglio 1952, n. 703, articoli 10 e 11 della legge 8 luglio 1961, n. 641; decreto-legge Luogotenenziale 16 settembre 1918, n. 1560, convertito nella legge 17 febbraio 1919, n. 230; legge 2 giugno 1939, n. 979 e il decreto-legge 15 novembre 1926, n. 2007, convertito nella legge 31 dicembre 1928, n. 3086).

Capitolo n. 202. — Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti consorziali della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 203. — Spese di lite (Pensioni di guerra).

Capitolo n. 357. — Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1943 e al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (R. decreto-legge 3 dicembre 1933, n. 2138, convertito nella legge 4 aprile 1956, n. 656 - decima annualità).

Capitolo n. 360. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento.

Capitolo n. 361. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1961 e 19 novembre 1925, n. 1927, convertiti nella legge 18 dicembre 1925, n. 2262) (undicesima delle ventisei annualità).

Capitolo n. 362. — Rimborsi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 365. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2330, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108).

Capitolo n. 366. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2352, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1116 e legge art. 15 del del R. decreto-legge 3 novembre 1937, n. 1838, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2295).

Capitolo n. 367. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 856).

Capitolo n. 368. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 541, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1038).

Capitolo n. 369. — Quote di capitale comprese nelle ... mento dei certificati di credito per l'erogazione di con... fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno ... (R. decreto-legge 21 marzo 1941, n. 151, convertito nel... n. 1666).

Capitolo n. 370. — Certificati ferroviari di credito 3,50 ... Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capi...

Capitolo n. 384. — Ammortamento delle obbligazioni ... dalle Aziende patrimoniali dello Stato (R. decreto-legge ... convertito nella legge 4 aprile 1956, n. 656 - undicesima a...

Capitolo n. 30. — Corresponsione al Consorzio del p... denza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di ... (R. decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1067, convertito nella leg... in contratto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso ... nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento ... Pubblico R. decreto-legge art. 3 del R. decreto-legge ... convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; R. decreto ... Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito ne... n. 1420 e 3 dicembre 1925, n. 2650, convertito nella legge ...

Capitolo n. 373. — Quote dovute ai funzionari della ... Stato, sulle somme versate dalle corrispondenti, per contr... curatori, poste a loro carico nei giudizi successori ... Avocazioni e pagamenti di spese gravanti le compet...

Capitolo n. 407. — Spese di lite, risarcimenti ed al... generale di credito).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 12. — Telegrammi di Stato e telegram...

Capitolo n. 13. — Importi passivi eliminati a senso ... 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e...

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, inv... degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 29 ottob... nella legge 21 agosto 1961, n. 1143, modificato dall'art. 1 ... bre 1923, n. 2440 ed assegni connessi legalmente dovu...

Capitolo n. 19. — Spese per lite civili, risarcimen... nanza locale).

Capitolo n. 20. — Spese inerenti al funzionamento ... alla legge 11 luglio 1911, n. 760; spese di arredamento ... materiale varia, manutenzione, spese di ufficio ed al... zionamento del servizio centrale di statistica delle im...

Capitolo n. 23. — Acquisto delle giberne foculee; ... colludo, il condizionamento e la spedizione delle p... fari - Spese per trasporto, assicurazione e scorta di ... fiscale e per i pannolini e tutto quanto di materiale ... varia postali di servizio; spese per stampati, pubbl... al servizio delle piccole foche, degli apparecchi d'a... Spese per singole arbitrarie di cui all'art. 16 della co... creto 11 marzo 1923, n. 576; spese per restituzioni di ta... degli apparecchi di accensione e di diritti per la bol... tamente percepiti.

0188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e spandi vari dovuti per legge.

o nel pagamento delle annualità d'am-
a depositi e prestiti e da altri Istituti a
degli Istituti di beneficenza o di altri
urar loro i mezzi per riparare i danni

ttrici ed ai comuni, danneggiati da ter-
muniti abbonate.

ata nel pagamento delle sovvenzioni
ra Istituti di beneficenza, di istruzione
ricostruzioni e riparazioni di fabbricati
ralamità.

razioni di prestito a favore dei dan-
(artt. 7 ed 8 della legge 7 luglio 1901,
agosto 1907, n. 640, convertito nella
settembre 1915, n. 1136, convertito nella
glio 1922, n. 959 e R. decreto-legge 14 no-
ge 20 dicembre 1925, n. 2365)

ello Stato a favore degli Istituti sos-
o dei proprietari che abbiano contratto,
i edifici distrutti o danneggiati da ter-

zioni di guerra).

cesso da corrispondere al 1° settem-
azioni delle Aziende patrimoniali dello
nivisa gravanti sulle aziende medesime
36, convertito nella legge 4 aprile 1936.

diversi - Ammortamento.

lle obbligazioni 7 per cento collocate
legge 19 novembre 1925, n. 1968, e R. no-
ge 10 dicembre 1925, n. 2352) (ventesima

di diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

e comprese nelle annualità di ammorta-
mento di opere di bonifica integrale
70, convertito nella legge 7 giugno 1937.

e comprese nelle annualità di ammorta-
zamento di opere pubbliche. R. decreto-
to nella legge 7 giugno 1937, n. 1165 e
lto 1937, n. 1858, convertito nella legge

e comprese nelle annualità di ammorta-
mento di opere pubbliche straordi-

e comprese nelle annualità di ammorta-
mento delle spese per accessori gior-
nali radiofonici o trasmessi alle sezi
ali, convertito nella legge 8 agosto 1935.

Capitolo n. 369. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi di capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942, degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 31 maggio 1942, n. 564, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1060).

Capitolo n. 370. — Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Ammortamento ed eventuale anticipato rimborso di capitale

Capitolo n. 382. — Ammortamento delle obbligazioni 4,50 per cento emesse dalle Aziende patrimoniali dello Stato (R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2156 convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 635 - trentesima annualità.

Capitolo n. 27[illegible]. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1882, n. 1067, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 2° alinea del citato R. decreto-legge art. 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1981, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 597, R. decreto 11 aprile 1936, n. 736, e Reali decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1135 e 5 dicembre 1938, n. 2032, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 45).

Capitolo n. 299. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 406. — Spese di lite, risarcimenti ed altri accessori (Ispettorato Generale di credito).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 12. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 1° novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1344, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 20. — Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 18 luglio 1911, n. 666: spese di arredamenti, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo.

Capitolo n. 23. — Acquisto delle pietrine focaie; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pel vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focaie, degli apparecchi d'accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi relativi ai cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1932, n. [illegible]; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

0189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Capitolo n. 25. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli dell'ammontare delle sovrimposte fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 26. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, dal limite massimo del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1945, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1148, convertito nella legge 14 dicembre 1931, n. 1675).

Capitolo n. 28. — Aggio e compartimento di aggio ai gestori del lotto (articoli 82 e 93 del R. decreto-legge 19 ottobre 1925, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1926, n. 973).

Capitolo n. 32. — Spese di ccazioni e di lit, risarcimenti ed altri accessori. Rimborsi vari (Lotto).

Capitolo n. 33. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 36. — Paghe di specialità per sottufficiali e militari di truppa richiamati in luogo di cura; rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra ed in servizio o per cause di servizio (articoli 10, 11 e 12 del R. decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 25, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2160). Retribuzioni comprensi ed oneri agli ufficiali medici incaricati del servizio sanitario della Regia guardia di finanza, ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 50. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, di visura ed altri aventi titoli dai catasti terreni, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 355, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 777; del R. decreto-legge 19 maggio 1928, n. 661, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 9 e delle tabelle *C* e *D* allegate al regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1928, n. 2153.

Capitolo n. 57. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico, d'ordine e di servizio del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 58. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, tecnico d'ordine e di servizio, in caso di cessazione dal servizio o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 64. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti terreni.

Capitolo n. 72. — Aggio ai distributori secondari dei valori di lotto, escluso quello per la imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme rimborsate dall'erario sui crediti inscritti nei campioni civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 76. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricupero dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e agli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da gioco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse sui proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricupero della imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli intermediari, commissionari ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, tranne quelle prese per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciale e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1931, n. 734.

Capitolo n. 80. — Spese di coazioni e di lit (Tasse).

Capitolo n. 83. — Quota del 50 per cento spe ria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed acce che i comuni e gli altri enti sono tenuti a cor mento, ai sensi dei R. decreti-legge 23 ottob legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, 17 maggio 1928, n. 1736.

Capitolo n. 84. — Quote sui canoni di abb circolari spettanti al Ministero delle comunicazio alla Regia Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del n. 1950, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. gno 1925, n. 1164).

Capitolo n. 85. — Quota del 3 per cento su radiocondizioni circolari corrisposti a tariffa ri dal R. decreto-legge 9 settembre 1927, n. 2011, conv n. 706, spettante all'Amministrazione postelegrafo creto legge medesimo.

Capitolo n. 86. — Quota del 50 per cento spett cerini sulle tasse di licenza ai costruttori ed al elettrici (art. 6 del R. decreto-legge 3 dicembre legge 4 aprile 1925, n. 212).

Capitolo n. 87. — Somma da corrispondersi p oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle d lazione e la polizia stradale.

Capitolo n. 88. — Somma da corrispondersi nale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti a « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 29 1° maggio 1930, n. 510, all'Ente autonomo del Te Gregi e febbraio 1931, n. 176 e 9 luglio 1931, n. Teatro Reale dell'Opera di Roma (R. decreto-legge

Capitolo n. 89. — Quota spettante ai comuni sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematogr caffè-concerto e simili (art. 53 del testo unico 30 di

Capitolo n. 90. — Somma da corrispondere a zione degli animali per provento dei diritti e co legge 11 aprile 1926, n. 612.

Capitolo n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Ta

Capitolo n. 92. — Restituzioni e rimborsi di ad sto, successione, manimorta e ipotecaria istituita bre 1927, n. 2145, convertito nella legge 2 aprile 1

Capitolo n. 103. — Canoni ed annualità passiv

Capitolo n. 104. — Spese per imposte e sovrimp imposte dirette per la riscossione delle entrate (Ca

Capitolo n. 106. — Spese di coazioni e di lit; (Demanio).

Capitolo n. 107. — Restituzioni e rimborsi (De

Capitolo n. 109. — Imposte, sovrimposte, tribu ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrim

0190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ministrazione autonoma dei monopoli.
...imposta sul sale impiegato nella sala-
...ne che si esportano all'estero.
...ave di consumi che hanno applicato
...ziari (art. 1 del R. decreto-legge 29 ot-
...re 1935, n. 2022, il dazio consumo
...l'energia elettrica (art. 2 del R. decreto-legge
...legge 13 dicembre 1928, n. 3470).
...to di agio ai esattori del lotto (arti-
... 1925, n. 1956, convertito, con modifica-

...di III, risarcimenti ed altri accessori.

...per sottufficiali e militari di truppa
...lle spese di cura e di mantenimento
...lla Regia guardia di finanza, per ferite
...nse al servizio (articoli 10, 11 e 12 del
...convertito nella legge 6 settembre 1925,
...ari agli ufficiali medici incaricati del
... finanza, ai medici convenzionati ed a
...pedali contro le malattie infettive e
...e sanitario ed altre spese riguardanti

...natore al personale provinciale dell'Am-
...ni erariali per diritti di scritturazione,
...renti, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-
...legge 8 giugno 1925, n. 977, del R. de-
...reto nella legge 5 gennaio 1928, n. 9 e
...mato approvato con R. decreto 8 dicem-

...ato alla Cassa di previdenza per il per-
...l catasto e dei servizi tecnici erariali).
...plegati dei ruoli del già personale ag-
...n caso di cessazione dal servizio o, in
...figli.
...spese occorrenti per l'esecuzione d'uf-
...ersi.
...ori secondari dei valori di bollo, esclusa
...alor; quota parte ai funzionari delle tas-
...ssa ne riscossa dall'erario sui crediti
...cancelleria, rimborso al Ministero delle
...servizio per il versamento dei proventi,
...valori; spese per visite medico-fiscali e

...namento, la riscossione ed il rimborso
...si cinematografi e sugli spettacoli a
...delle carte da giuoco per l'esercizio
...relativi ai servizi della radiofonia; spese
...rimborso della imposta generale sull'en-
...ro, contributi ed accessori, ed in genere
...dei concetti estranei per la scoperta delle
...l'accertamento delle contravvenzioni inter-
...e 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 81. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 82. — Quota del 50 per cento spettante alla Società concessionaria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni ed i contributi e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ai sensi del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 83. — Quota sui canoni di abbonamento alle radio audizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Regia Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1092, convertito nella legge 28 marzo 1925, n. 467, e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1185).

Capitolo n. 85. — Quota del 5 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 5 settembre 1937, n. 5041, convertito nella legge 31 marzo 1938, n. 796, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 86. — Quota del 10 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del R. decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 1932, convertito nella legge 4 aprile 1939, n. 912).

Capitolo n. 87. — Somma da corrispondersi per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale.

Capitolo n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276 e legge 1° maggio 1936, n. 846), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (legge 6 febbraio 1931, n. 136 e 9 luglio 1931, n. 1008), ed all'Ente autonomo del Teatro lirico sperimentale di Roma (R. decreto-legge 10 marzo 1938, n. 563).

Capitolo n. 89. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (art. 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3276).

Capitolo n. 90. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 15 aprile 1938, n. 612.

Capitolo n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita, col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 103. — Canoni ed annualità passive (Canali Cavour).

Capitolo n. 104. — Spese per imposte e sovrimposte e aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate (Canali Cavour).

Capitolo n. 105. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 109. — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

0191

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 118 — Spese di custodia e di lit; risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 121 — Restituzioni e rimborsi (aziende patrimoniali).

Capitolo n. 116 — Contributi fondiario sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali. Imposta ordinaria sul patrimonio - Imposte consortili - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 113 — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 114 — Annualità e prestazioni diverse comprese quelle relative ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 115 — Spese di custodia e di lit; risarcimento ed altri accessori (Demanio patrimoniale)

Capitolo n. 116 — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per compensi di straordinario, di viaggio ed altri, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 6 aprile 1938, n. 545 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 611, convertito nella legge 6 gennaio 1939, n. 9

Capitolo n. 117 — Compensi e spese per i vigili notificatori, informatori e ausiliari (art. 3 del R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1938, n. 274 e legge 29 maggio 1940, n. 617).

Capitolo n. 118 — Spese per funzionamento delle commissioni di prima e seconda istanza per la definizione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari e delle Commissioni istituite con il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 1016.

Capitolo n. 119 — Spese per il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per l'ammissione a tributi di inesigibilità (art. 36 della legge 10 giugno 1939, n. 949).

Capitolo n. 120 — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 121 — Spese di custodia e di lit; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sovrimposte in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 122 — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali, aventi d'origine amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 123 — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 124 — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 125 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il R. decreto 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 126 — Spese per lit civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti contestati, nonchè le altre processuali da anticiparsi dall'erario e le indennità a testimoni, periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 127 — Indennità per il ritardo dell per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 128 — Restituzione di imposte di esportate; spese per premi di assicurazione degli a chiuse e per indennizzi all'esportazione del marsala dell'impresa di fabbricazione sull'acido acetico ado tazione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul ria elettrica indebitamente percette.

Capitolo n. 129 — Tasse postali per versamenti e indennità ai proprietari di fuochi avariate nel dep

Capitolo n. 130 — Restituzione di diritti all'es riti indebitamente riscossi; rimborso del dazio dog ribile sui carboni fossili naturale importato di coke metallurgico destinato alla produzione di s di gas ottenuto dall'utilizzazione del minerale di sottoposti a ciclo integrale; pagamento ai com riscosse per tassa supplementare di ancoraggio p servizio.

Capitolo n. 131 — Rimborso alle provincie ed respettive sovrimposte sui fabbricati in corrispond esse dalla coll'art. 20 della legge 31 marzo 1904, n.

Capitolo n. 132 — Imposta sui terreni corris accordata ai proprietari in proporzione di potenza ribuzione a L. 300 e ma comuni alla Cassa provin stessa provinciale (art. 66 della legge 31 marzo 1904,

Capitolo n. 133 — Aggio agli esattori delle im quota di sottoscrizione del prestito nazionale 5 per

Capitolo n. 134 — Spese inerenti alla vendita decise sull'Asse ecclesiastico; spese di conservazione e altri accessori e restituzioni disposte dalla ven ecclesiastico

Capitolo n. 135 — Restituzioni e rimborsi di ricchezza mobile indebitamente alle categorie A, elva sul reddito istituita per fini di assistenza 30 dicembre 1936, n. 2174

Capitolo n. 136 — Aggio agli esattori della im dell'imposta straordinaria sul capitale delle soc delle individuali o di società con azioni 4 novembre 1935, n. 1729, convertito, con modifi 1936, n. 2300

Capitolo n. 137 — Restituzioni e rimborsi di sul capitale delle aziende industriali e commerci o da società con azionarie, nonchè delle indenn 9 novembre 1938, n. 1729, convertito, con modifi 1939, n. 299

Capitolo n. 138 — Rimborso, previsto dalla consumati per l'autotrasporto degli autoveicoli e dei di linea e di navigazione interna, nonchè alla riscossione per l'autotrasporto delle autovetture di cui al decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870 dalla legge n. 43

Capitolo n. 139 — Alienazioni di annualità dal Demanio dello Stato.

0192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... risarcimenti ed altri accessori

... Aziende patrimoniali).

... beni dell'abitato demanio e del ... provinciali e comunali. Indirizzi - Contributo per l'assicurazione.

... Demanio patrimoniale).

... diverse comprese quelle relative

... ; risarcimento ed altri accessori

... personale degli uffici distrettuali di visura ed altri, ai sensi ... n. 617, convertito nella legge ... n. 617)

... dalle Commissioni di primo e ... inerenti all'applicazione delle imposte e delle Commissioni istituite ... convertito nella legge 7 gennaio 1937.

... delle commissioni di primo ... ed il Ministero delle finanze per ... delle imposte dirette per l'esercizio 1939, n. 566)

... in gestione delle ventorte vacanti ... delle ricevitorie provinciali

... alle spese per l'applicazione del ... dichiarazioni dei redditi e le successive ... decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

... concernenti per l'esecuzione dell'amministrativa riflettenti la consistenza ... delle imposte dirette.

... obblighi spettanti ai debitori morosi ... art. 2 del testo unico delle leggi ... ottobre 1922, n. 1401)

... Imposte dirette.

... di addizionale alle imposte dirette, ... 2145, convertito nella legge 5 apri-

... risarcimenti ed altri accessori ... acquisto di generi e oggetti confiscati, ... l'erario e le indennità a testimoni. ... amministrazione nei procedimenti penali

Capitolo n. 155. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per l'esportazione di fabbricazione.

Capitolo n. 157. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie ... e per indennità all'esportazione del marsala e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie, restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente riscosse.

Capitolo n. 162. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 164. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di ... nello stabilimento destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di altre ... dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del gas ... prodotti a ciclo integrale, stabilito al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 166. — Rimborso alle provincie ed ai comuni della Lucania delle ripetute sovraimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione di imposta ... dall'art. 40 della legge 31 marzo 1904, n. 140

Capitolo n. 167. — Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non ... accordata ai proprietari in provincia di Teramo aventi un reddito imponibile ... superiore a L. 500 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario della stessa provincia (art. 6 della legge 31 marzo 1906, n. 140)

Capitolo n. 171. — Aggio ... esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito ... per cento

Capitolo n. 180. — Spese ... alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico; spese di ... e di lite, risarcimenti di danni ed altri accessori e testimoniali ... dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico

Capitolo n. 184. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette ... ricchezza mobile limitatamente alle categorie A, B e C, complessivamente progressiva sui redditi inferiori a ... per fini di assistenza sociale con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171

Capitolo n. 189. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali ... delle ditte individuali e delle società non azionarie, dovuta dalle medesime ... decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1725, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1928, n. 278.

Capitolo n. 192. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli aeroplani e dei natanti subiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 ... decreto-legge 17 novembre 1927, n. 1670, convertito nella legge 31 gennaio ... n. 45)

... — Trasmissioni di annualità e di prestazioni perpetue dovute dal Demanio dello Stato.

0193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 204. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 3 per cento, dei relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'art. 20 del R. decreto 18 novembre 1936, n. 1923.

Capitolo n. 205. — Restituzione di depositi per aste agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 4. — Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero.

Capitolo n. 11. — Spese di lite.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 31. — Indennità supplementare per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari. Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi ed assegni alimentari per le loro famiglie. Aggiunta di famiglia ed assegno temporaneo di guerra (articoli 1, 119 e 120, comma 4°, del testo organico approvato col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271 e art. 2 della legge 25 dicembre 1926, n. 2318 e art. 1 della legge 22 marzo 1942, n. 703). Indennità temporanea di disagiatissima residenza spettante agli ufficiali giudiziari ed ai commessi autorizzati (decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3).

Capitolo n. 32. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti, per contributo ordinario e per sussidio (testo articoli 5, 13 e 28 del testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1931, n. 2112).

Capitolo n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc., e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nelle provincie ex regime degli atti in materia civile.

Capitolo n. 34. — Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte ai funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, previste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione nel territorio della Dalmazia degli atti in materia civile (art. 7 R. decreto 7 giugno 1941, n. 453).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 8. — Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica - Comunicazioni telefoniche con l'estero.

Capitolo n. 11. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensio del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri dovuti.

MINISTERO DELL'AFRICA

Capitolo n. 6. — Spese di lite.

Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi di postale.

Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della di oro Aggio, sconto e commissioni su divise e

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità, per una sola vo mini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 eto 1921, n. 1144, modificata col R. decreto 21 n assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA

Capitolo n. 5. — Spese per i telegrammi di

Capitolo n. 11. — Spese per le assicurazioni

Capitolo n. 12. — Spesa per le assicurazioni

Capitolo n. 13. — Spese di liti, risarcimenti

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gene

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola vol mini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 2 nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardanti l dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Contributo alla Cassa di sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del t di servizio di assistente effettivo di cattedre uni legge 12 aprile 1943, n. 669, convertito nella leg decreto legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n. 28. — Somme dovute all'Azienda denza della esenzione dalle tasse postali concess

MINISTERO DELL'INT

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi a enzioni telefoniche interurbane. Contributo da v nicazioni in corrispettivo all'onere da canoni - Spedizioni di denaro all'estero e francatura de autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 13. — Spese di liti.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati p nati dai creditori.

0194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...mborsi di quote di sottoscrizione al pre-
...lt'erario di cui all'art. 16 del R. decreto-
...rità di mora di cui all'art. 36 del R. de-

...eposita per aste agli incanti, per spese
...ervizi demaniali.

...AZIA E GIUSTIZIA

...mi per l'interno e per l'estero e spese

...minati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto
...lità generale dello Stato e reclamati dai

...a sola volta, invece di pensioni, ai ter-
...to-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito
...ficati dall'art. 11 del R. decreto 21 novem-
... assegni congeneri legalmente dovuti

...posti giudiziari.

...ennare per il raggiungimento del minimo
... ufficiali giudiziari. Spettanze di aspet-
...assegni alimentari per le loro famiglie
...orneo di guerra (articoli 1, 119 e 131,
...o col R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271
... 85e e art. 1 della legge 22 maggio 1942,
...gratissima residenza spettante agli uffi-
...iali (decreto legislativo Luogotenenziale

...i alla Cassa di previdenza per le pen-
...grazione delle pensioni liquidate, o del
...ordinario e per sussidio fisso (articoli 3,
... decreto 12 luglio 1934, n. 2312)

...nei procedimenti penali e in quelli civili
...Indennità e trasferte ai funzionari, asses-
...iverse per l'accertamento dei reati e dei
...golamenti e tariffe penali e civili, oltre
...ca regime degli atti in materia civile.

...nei procedimenti penali e in quelli civili
...Indennità e trasferte ai funzionari, asses-
...iverse per l'accertamento dei reati e dei
...amenti e tariffe penali e civili, oltre la
...a bollatura degli atti in materia civile.

...LI AFFARI ESTERI

...ispondenza postale e telegrafica - Comu-

...minati a senso dell'art. 36 del R. decreto
...ità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24 — **Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini** degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 6. — Spese di lite.

Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato e per la corrispondenza postale.

Capitolo n. 12. — Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro Aggio, sconto e commissioni su divise estere.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923 n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità, per una sola volta, invece di pensione, ai termini del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 modificata col R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Capitolo n. 13. — Spese di lite, risarcimenti e accessori.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di riposo, dei periodi di servizio di assistente effettivo di cattedre universitarie (art. 6 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 1000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 6 della legge 14 aprile 1927, n. 604).

Capitolo n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo all'esonero da canoni concesso alla « Agenzia Stefani » - Spedizioni di denaro all'estero e francatura della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. — Spese di lite.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati per perenzione biennale e reclamati dai creditori.

0195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785071

Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di P. S.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congruenti legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 19 del R. decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n. 2140, R. decreto-legge 14 novembre 1938, n. 1924, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 19).

Capitolo n. 28. — Fogli degli annunzi delle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione - Retribuzione agli amministratori.

Capitolo n. 32. — Spese di cura e mantenimento di ammalati esteri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno. Trasporto ed accompagnamento di mentecatti esteri miserabili sino alla frontiera. Spese di cura e di ricovero di italiani all'estero ed altre spedalità nei casi eccezionali in cui non sia possibile di provvedere altrimenti, e spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione. Contributo annuo all'associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti ai sensi dell'art. 154 del testo unico delle leggi di P. S., approvato col R. decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Capitolo n. 35. — Cura e mantenimento di luetici veneri e sifilitici contagiosi negli ospedali. Spese e concorsi per funzionamento dei dispensari antivenerei. Concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza per locali, arredi e medicinali. Spese per la vigilanza sulla profilassi delle malattie veneree (articoli 267 a 270, 273, 275 e 276 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 37. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provvista di segale ai Comuni italiani nei periodi di siccità.

Capitolo n. 93. — Spese per l'intervento nelle riconsegne dei benefici in caso di vacanza (art. 30, comma 2°, del concordato lateranense).

Capitolo n. 101. — Somme da erogare a favore degli enti delle zone danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (R. decreto-legge 30 febbraio 1927, n. 376, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 301).

Capitolo n. 104. — Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai Comuni danneggiati da operazioni belliche, per provvedere alle spese di riparazioni ai beni comunali, per soperchie e deficienze di entrate e per integrare i soccorsi ai disoccupati bisognosi (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 998; 14 maggio 1916, n. 743; 5 luglio 1917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1970; 14 luglio 1918, n. 964; 17 novembre 1918, n. 1749; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. 843).

Capitolo n. 125. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo.

Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 12 dicembre 1936, n. 2272, 25 gennaio 1937, n. 356 e decreto Ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto Ministeriale 27 settembre 1940).

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta degli articoli 3, 4 e 19 del R. decreto-legge 25 ottobre legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civ R. decreto 21 novembre 1921, n. 2140 ed altri assegn

Capitolo n. 21. — Spese postali, telegrafiche spese telefoniche.

Capitolo n. 22. — Spese di liti e per arbitrag

Capitolo n. 23. — Spese relative ai lavori eve trasgressioni alla polizia delle strade e del por idraulica e alle norme antisismiche.

Capitolo n. 24. — Residui passivi eliminati a 18 novembre 1923, n. 2440, e art. 6 della legge 9 d tabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 89. — Assicurazioni sociali per il

MINISTERO DEI TRASP

Capitolo n. 14. — Spese telegrafiche per l'int foniche.

Capitolo n. 16. — Spese per liti e per arbitra

Capitolo n. 20. — Residui passivi eliminati ai 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità gener

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola vol tale dell'ispettorato generale della motorizzazio cessione, ai termini degli articoli 3, 4 e 19 del n. 1950, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1 sati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. — Quota a carico dello Stato la delegazione italo-svizzera per il Sempione (le

Capitolo n. 25. — Sovvenzioni chilometriche il ferrovie concesse all'industria privata poster n. 163, per lavori ed incrementi patrimoniali di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447 prile 1919, n. 300, convertito nella legge 17 apri R. decreto-legge 2 agosto 1923, n. 2150, convert n. 1732, e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1 8 gennaio 1939, n. 58).

Capitolo n. 26. — Sovvenzioni per concessio (art. 325 del testo unico di legge approvato col

Capitolo n. 27. — Sovvenzioni per pubblic (leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 8 gio 1913, n. 631, e art. 27 del R. decreto-legge nella legge 3 gennaio 1939, n. 58).

Capitolo n. 28. — Sovvenzioni per concessi zione in linea di ferrovie pubbliche e tramvie legge 14 luglio 1937, n. 1729, convertito nella art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1938, n. naio 1939, n. 58).

0196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

previdenza del sanitari per i ma-
P. S.

rotta invece di pensione ed altri
4 e 10 del R. Decreto-legge 23 otto-
gosto 1921, n. 1184, modificato dal-
926), R. decreto-legge 26 novembre
1931, n. 19).

provinciale - Spese di stampa, di-
ministratori.

mento di ammalati ecceri interna-
. Trasporto ed accompagnamento
liera. Spese di cura e di ricovero
si eccezionali in cui non sia pos-
trasporto ed accompagnamento, in
di destinazione. Contributo annuo

ali al lavoro fatti ricoverare negli
testo unico delle leggi di P. S.,

a malati venerei e sifilitici conta-
nzionamento dei dispensari antive-
istituti di beneficenza per locali,
lla profilassi delle malattie venerea
co delle leggi sanitarie, approvato

della macina delle spese sostenute
periodi di siccità.

nelle riconsegne dei benefici in
ordato internazionale).

avore degli Enti delle zone danneg-
decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 376,
01).

pazzarsi alla Cassa depositi e prestiti
ni guerresche, per provvedere alle
perture a deficienze di entrate e per
(decreti luogotenenziali 27 giugno
917, n. 1162; 9 dicembre 1917, n. 1878;
30; 12 febbraio 1919, n. 218 e 18 mag-

ione dei vaccini immunizzanti per le

ORI PUBBLICI

er il personale salariato di ruolo.

e all'Istituto nazionale per le assi-
per gli operai che prestano l'opera
ne dei lavori pubblici, ai lavori sog-
ti infortuni sul lavoro (Regi decreti
1927, 25 gennaio 1937, n. 820 e decreto
al decreto Ministeriale 27 settembre

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1114, sulle pensioni civili, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 21. — Spese postali, telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 22. — Spese di lite e per arbitraggi.

Capitolo n. 23. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica e alle norme antisismiche.

Capitolo n. 34. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e art. 6 della legge 2 dicembre 1928, n. 2783, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 39. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo.

MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitolo n. 14. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche.

Capitolo n. 16. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 20. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1114, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1904, n. 15).

Capitolo n. 25. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 29 aprile 1885, n. 3048, per lavori ed incrementi patrimoniali e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 7, 27, 32 e 220 del testo unico di legge approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 207, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, articoli 30 e 35 del R. decreto-legge 2 agosto 1999, n. 2150, convertito nella legge 22 dicembre 1999, n. 1752, e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1431, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 56).

Capitolo n. 26. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (art. 235 del testo unico di legge approvato col R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (leggi 5 marzo 1864, n. 1672, 21 luglio 1911, n. 864, 23 giugno 1912, n. 659 e 8 gennaio 1913, n. 63, e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1431, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 56).

Capitolo n. 28. — Sovvenzioni per concessioni di filovie e per trasformazione in filovie di ferrovie pubbliche e tramvie extra-urbane (art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1926, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1927, n. 2467, e art. 27 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1431, convertito nella legge 5 gennaio 1928, n. 56).

0197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 31. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110 e art. 67 del R. decreto-legge 29 luglio 1929, n. 1121, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 58).

MINISTERO DELLA GUERRA

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 10. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 85, 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti; tenuto conto delle modificazioni apportate dai Regi decreti-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, n. 423 del 30 aprile 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 40. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle amministrazioni militari (R. decreto-legge 6 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (R. decreto 13 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 42. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'amministrazione. Spese di giustizia agli agenti dell'amministrazione per ragioni di servizio.

Capitolo n. 47. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Spese di giustizia. Spese inerenti ai reati di renitenza e diserzione - Spese per le carceri militari marittime - Soprassoldi ai giudici istruttori - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare.

Capitolo n. 77. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 78. — Spese di liti, arbitraggi, coazioni ed altre accessorie.

Capitolo n. 83. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 85. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 86. — Spese per l'estrazione dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 89. — Spese eventuali per il mantenimento di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri (Legge 1877, n. 3813, e accordo internazionale 6 giugno 1931, corsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi (articoli e 363 del Codice della navigazione).

Capitolo n. 90. — Quota di concorso nella spesa di Nord Atlantico (convenzione di Londra 20 gennaio 1915).

Capitolo n. 92. — Contributo alle spese di mantenimento Rosso (convenzione internazionale 16 dicembre 1930, 7 gennaio 1932, n. 140).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione

Capitolo n. 3. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a senso 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e

Capitolo n. 19. — Indennità per una volta sola, in

Capitolo n. 39. — Spese per l'assicurazione contro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DEL

Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi e canoni zione postelegrafonica.

Capitolo n. 12. — Spese di lite.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a senso 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale

Capitolo n. 19. — Indennità per una sol volta, in degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. ficati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e nale contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto-legge vertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità in cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione dei piante Servizio fitopatologico. Regi osservatori per Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 128. — Quota di interessi a carico dei a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a va carico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato 1906, n. 647 e successive modificazioni).

0198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...uzione e l'esercizio di funivie in
...110 e art. 27 del R. decreto-legge
...gennaio 1939, n. 55).

... GUERRA

...a senso dell'art. 36 del R. decreto
...nerale e reclamati dai creditori.

...amenti.

...volta, invece di pensioni, ai termini
...ggi sulle pensioni civili e militari,
... n. 70 ed altri assegni congeneri
...azioni riportate col Regi decreti-
...della legge 21 agosto 1921, n. 1144;
...e 17 aprile 1925, n. 473; e R. decreto

...ne contro gli infortuni sul lavoro
...e dipendenze delle amministrazioni
...925, convertito nella legge 17 aprile
...igatoria contro le malattie professio-

...o di danni a proprietà immobiliari
...o per circostanze di forza maggiore,
...ar fatto dell'amministrazione. Spese
...e per ragioni di servizio.

...ale militare

...LA MARINA

...Per l'Amministrazione centrale.

...ati a senso dell'art. 36 del R. decreto
...generale e reclamati dai creditori.

...ltramenti.

...di infortuni e risarcimento di danni.

...olta volta, invece di pensioni, ai ter-
... ottobre 1919, n. 1970, modificati dal-
...2480, ed altri assegni congeneri legal-

... Spese inerenti ai reati di renitenza
...ri marittime - Soprassoldi ai giudici
...o del tribunale supremo militare.

...ggi, coazioni ed altre accessorie.

...nati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto
...bilità generale e reclamati dai creditori.

...olta volta, invece di pensioni, ai ter-
...legge 23 ottobre 1919, n. 1970, conver-
...modificati dall'art. 11 del R. decreto
... congeneri legalmente dovuti.

...e dei galleggianti sommersi.

Capitolo n. 89. — Spese eventuali per il mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marittimi esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3818, e accordo internazionale 8 giugno 1936). Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 101 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marittimi nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli 89, 137 e 313 del Codice della navigazione).

Capitolo n. 90. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza dei ghiacci nel Nord Atlantico (convenzione di Londra 20 gennaio 1913 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 92. — Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (convenzione internazionale 16 dicembre 1930, approvata con la legge 7 gennaio 1932, n. 140).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporto in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una volta sola, in luogo di pensione.

Capitolo n. 39. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafonica.

Capitolo n. 12. — Spese di lite.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e rimborsi all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante. Servizio fitopatologico. Reg. osservatori per le malattie delle piante. Studi ed esperienze sulle malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterli (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 128. — Quota di interesse a carico dello Stato sui mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni).

0199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per bonificamento agrario e per dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

Capitolo n. 17. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 19. — Spese di lite.

Capitolo n. 20. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e rimasti dai creditori.

Capitolo n. 22. — Indennità per una volta invece di pensioni ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni di guerra, 21 agosto 1921, n. 1176, modificati dall'art. 17 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1923, n. 2668, in esecuzione dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2396 e col decreto Ministeriale 28 settembre 1924, n. 462.

Capitolo n. 44. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo n. 45. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col R. decreto 21 giugno 1906, n. 501).

Capitolo n. 73. — Indennità di cui agli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 23 gennaio 1887, n. 4656, sugli infortuni degli operai sul lavoro e art. 72 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 83. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di privati, dovute ai funzionari del Corpo Reale delle miniere e agli ispettori dell'Industria e del Lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 346, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 29 marzo 1927, n. 327, convertito nella legge 8 marzo 1928, n. 519 e 27 dicembre 1930, n. 1826, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 678, nonchè dei Regi decreti 29 luglio 1927, n. 1443 e 20 luglio 1934, n. 1303 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo n. 100. — Premi poliennali per l'industria agrumaria.

Capitolo n. 101. — Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2032, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA

Capitolo n. 4. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 6. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie e per gli infortuni sul lavoro.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono di credito a favore dei funzionari governativi, a R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 159. — Retribuzioni al giornalieri degoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito deassamento di orario a favore del personale degli uffpresso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Isle cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uff

Capitolo n. 164. — Spese di lite nell'interesse dell del debito pubblico, degli altri uffici centrali non avv accessorie.

Capitolo n. 166. — Aggio ed altre spese per l'ac delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 170. — Spese per l'allestimento dei Spese per il trasporto dei pieghi valori consegnati per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 178. — Restituzione di somme indebterie dello Stato e rimborso ad amministrazioni di conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte condanne o per debiti accertati in via amministrativ biti, quando si tratti di ricupero di somme non di bolso di somme riscosse in eccedenza da contribu confronto del contributo complessivo fissato per il di legge istitutiva o convertite in legge (art. 1 col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

MINISTERO DELLE FINA

Capitolo n. 19. — Spese per liti civili, risarc nanze locali).

Capitolo n. 21. — Acquisto delle pietrine fosc collaudo, il condizionamento e la spedizione delle teri - Spese per trasporto, assicurazione e scorta locale e per i bastimenti e per acquisto di mate maglia postali di servizio; spese per stampati, pu al servizio delle pietrine fosche, degli apparecchi d Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della creto 11 marzo 1923, n. 560; spese per restituzio vendita degli apparecchi di accensione e di diritti indebitamente percepiti.

0200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

depositi e prestiti in dipendenza
unto e di altre zone del Regno
nto agrario e del disboscamento
l testo unico di legge approvato
ive modificazioni.

MERCIO E LAVORO

telefoniche e canoni vari dovuti

i serici dell'art. 36 del R. decreto
ale e restanenti dai creditori.

vece di pensioni ai termini degli
919, n. 1970, sulle pensioni degli
del R. decreto 21 novembre 1924,

gli uffici medici per il solo di
o per il servizio metrico appro-
vato col R. decreto 9 ottobre 1921,
1924, n. 2033, in esecuzione del-
n. 2305 e col decreto Ministeriale

i diritti di verificazione

rmate per la revisione delle ana-
to col R. decreto 25 giugno 1924,

coli 27 e seguenti del regolamento
0, sugli infortuni dell'opera sul
pprovato col decreto Luogotenen-
agricoli.

rimborso di spese a carico di pri-
lle miniere e agli ispettori dell'In-
sensi dei Regi decreti-legge 26 feb-
aprile 1925, n. 473; 30 marzo 1927,
L. 569 e 27 dicembre 1930, n. 1854,
nonchè del Regi decreti 23 luglio
o ai privati di eventuali eccedenze

industria agrumaria.

anno della Fiera campionaria di
933, convertito nella legge 18 marzo

A OCCUPATA

di Stato.

ni sociali obbligatorie e per gli in-

ienti Generale del Regno
tesoro

FASCICOLO N. 8.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, a termini dell'articolo 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 159. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento di orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro.

Capitolo n. 164. — Spese di liti nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie

Capitolo n. 166. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 170. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 176. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto credito per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed assettati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 19. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale)

Capitolo n. 23. — Acquisto delle pietrine focale; paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focale e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle marche per le pietrine focale e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pel vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine focale, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al R. decreto 11 marzo 1923, n. 503; spese per restituzioni di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

0201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 84. — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, polvere fiscale e di fiammiferi ed altre indennità di missione riguardanti tale ramo di servizio - Indennità e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 649 e dell'imposta convenzionale sui diritti di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 426.

Capitolo n. 92. — Spese di ufficio e di lite, risarcimenti ed altri accessori - Rimborsi vari (Lotto).

Capitolo n. 93. — Aggio ai direttori ricevitori dei valori di bollo, esclusa quella per l'imposta generale sull'entrata; quota parte ai funzionari delle carceri per le cauzioni prestate dai detenuti sulle somme depositate dall'erario sui conti fruttiferi ed altri interessi; cauzioni somme depositate dall'erario sui conti fruttiferi inscritti nei capitoli della e detti delle amministrazioni, rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per vaglia di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite medico-fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 96. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricontro dei diritti erariali sui foglietti di ingresso ai cinematografi e sugli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricontro dell'imposta generale sull'entrata, compresi i premi sui magazzini, commercianti ed esercenti ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonchè premi per la scoperta delle relative violazioni; spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1931, n. 734.

Capitolo n. 98. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 91. — Restituzione e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, manomorta e ipotecaria istituita con R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 106. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 110. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 118. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 120. — Spese di coazioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 136. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie (Imposte dirette).

Capitolo n. 137. — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del R. decreto-legge 14 aprile 1937, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1938, n. 220 e legge 25 maggio 1939, n. 817) (Imposte dirette).

Capitolo n. 137. — Spese di coazioni e di lite; spese [illegible] testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni di [illegible] in materia di imposte dirette, approvato con R. decreto 11 [illegible]

Capitolo n. 140. — Prezzo di beni immobili espropriati [illegible] d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del t[illegible] sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1862, n. [illegible]

Capitolo n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionali istituite, con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 147. — Indennità di trasferimento al personale [illegible] sorveglianza esterna delle dogane e delle imposte di fabbricazione e sorveglianza per missioni nell'interesse dei servizi [illegible] di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza per servizi [illegible] fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza [illegible] delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni [illegible] di fabbricazione.

Capitolo n. 148. — Spese per liti civili; risarcimenti ed altri accessori di giustizia penale comprese quelle di trasporto di persone [illegible] nonchè le altre processuali da sostenersi dall'erario e le [illegible] e perizie e per la rappresentanza dell'Amministrazione [illegible] (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 150. — Indennità per il rilascio delle bollette [illegible] per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 157. — Restituzione di imposte di fabbricazione [illegible] tati; spese per prove di denaturazione degli alcool prodotti [illegible] e per indennità all'esportazione dei marchi e dei verificatori [illegible] fesa il fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle [illegible] delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo [illegible] elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 162. — Tasse postali per versamenti, spese [illegible] e indennità ai procacciani di conti arretrati nei depositi [illegible]

Capitolo n. 163. — Restituzione di diritti all'esportazione [illegible] diti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale [illegible] sale contenuti nel carbon fossile nazionale importato [illegible] zione di cui nell'articolo destinato alla produzione di [illegible] nesse di gesse ottenute dall'industria dai materiali [illegible] per cui sono provveduti a fido interessi pagamento [illegible] somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio [illegible] di Savona.

Capitolo n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte [illegible] quote di sottoscrizione del prestito redimibile 3 per cento [illegible]

Capitolo n. 180. — Spese inerenti alla vendita dei beni [illegible] legge sull'asse ecclesiastico; spese di coazioni e di lite [illegible] ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita [illegible] ecclesiastico.

0202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ese per la vigilanza alle fabbriche di fiammiferi ed altre infrazioni di relativo - Ipotesi e spese per funzionamento ...il decreto 13 marzo 1925, n. 400 e dell'art. ...decreto-legge 15 gennaio 1942, n. 12, convertito...

...ioni e di lite; risarcimenti ed altri access...

...ioni e di lite; risarcimenti ed altri acces...

...e rimborsi (Tasse).

...e rimborsi di addizionale alle imposte di fa...fabbricazione istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2146, convertito nella legge 28 aprile 1938, n. 614.

...zioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori

...e rimborsi (Demanio).

...zioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori

...e rimborsi (Aziende patrimoniali).

...e rimborsi (Demanio patrimoniale).

...zioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori

...ni per la riserva di materia imponibile nella ...ordinarie e straordinarie (Imposte dirette).

...spese per i messi notificatori, informatori e ...legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge ...maggio 1939, n. 817) (Imposte dirette).

Capitolo n. 137. — Spese di cauzioni e di lite; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le evasioni in materia d'imposte dirette, approvato con R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 140. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1924, n. 1401.

Capitolo n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita, con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2146, convertito nella legge 28 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 143. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione centrale delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza per servizi delle imposte di fabbricazione; indennità di contabilità della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 144. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di agenti e oggetti confiscati, nonchè le altre processuali da non ripetersi dall'erario e le indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 145. — Indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per ricuperi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennizzi all'importazione del metallo e dei veicoli; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 148. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai propinati di terzi avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 150. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile importato dall'estero per la produzione di gas combustibile destinato alla produzione di acetilene e gas speciali; importo di gas erogato dall'amministrazione del monopolio di ferro, con recupero del gas somministrato a cielo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tasse supplementari di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona.

Capitolo n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento.

Capitolo n. 189. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'emanazione delle leggi speciali; competenze spettanti ai prefetti e di lite, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA — 1940

0203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 194. — **Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette** (ricchezza mobile limitatamente alle categorie *A*, *B* e *C-1*, complementare progressiva sul reddito), istituita per fini di assistenza sociale con il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171.

Capitolo n. 195. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie (art. 23 del R. decreto-legge 9 novembre 1935, n. 1708, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1939, n. 230).

Capitolo n. 196. — **Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale** delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali e da società non azionarie, comprese quelle di indennità di mora (R. decreto-legge 9 novembre 1935, n. 1708, convertito, con modificazioni, nella legge 12 gennaio 1939, n. 230).

Capitolo n. 199. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'azionamento degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1850, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45).

Capitolo n. 204. — **Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito** redimibile 5 per cento, dei relativi interessi di cui all'art. 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1742 e delle indennità di mora di cui all'art. 25 del R. decreto 10 novembre 1936, n. 1953.

Capitolo n. 205. — **Restituzione di depositi per aste agli incanti, per spese di asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.**

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

Capitoli pel quali è concessa al Governo la facoltà del R. decreto 18 novembre

MINISTERO DEL TE

Capitolo n. 39. — Personale di ruolo - Stip presidenza).

Capitolo n. 48. — Personale di ruolo - Stip Araldica).

Capitolo n. 53. — Personale - Stipendi ed delle ricerche).

Capitolo n. 57. — Personale di ruolo - Stip di Stato).

Capitolo n. 62. — Personale di ruolo - Stip conti - Servizi metropolitani).

Capitolo n. 78. — Personale di ruolo - Stip conti - Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 80. — Personale di ruolo - Stip dello Stato).

Capitolo n. 96. — Personale di ruolo - Stip tariato della stampa, spettacolo e turismo).

Capitolo n. 100. — Stipendi ed assegni vari degli addetti stampa all'estero (Sottosegretari ria ecc).

Capitolo n. 132. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 133. — Pensioni ordinarie al pe

Capitolo n. 134. — Pensioni, al 1° maggio 1 ciale Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di 1951, n. 905, convertito nella legge 17 dicembre

Capitolo n. 135. — Indennità per una sola numi degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-leg tito nella legge 21 agosto 1921, n. 1124, modificat vembre 1923, n. 2480 ed assegni consimili legal

Capitolo n. 136. — Pensioni ed indennità p sioni agli operai di ambo i sessi della offici

Capitolo n. 137. — Assegni di medaglie al bilità, concessi per fatti estranei alle guerre, rientrati in Africa Orientale dal 16 gennaio 1935

Capitolo n. 138. — Personale di ruolo amm Stipendi ed assegni fissi.

0204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco N. 8

Capitoli pel quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 39. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di presidenza).

Capitolo n. 48. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consulta Araldica).

Capitolo n. 58. — Personale - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio nazionale delle ricerche).

Capitolo n. 67. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 82. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti - Servizi metropolitani).

Capitolo n. 72. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti - Servizi per l'Africa italiana).

Capitolo n. 80. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 95. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Sottosegretariato della stampa, spettacolo e turismo).

Capitolo n. 100. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero (Sottosegretariato della stampa, spettacolo e turismo).

Capitolo n. 132. — Pensioni ordinarie

Capitolo n. 133. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 134. — Pensioni, al 1° maggio 1951, della Casa dell'A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Isole di Genova (R. decreto-legge 24 luglio 1947, n. 762, convertito nella legge 17 dicembre 1951, n. 1577).

Capitolo n. 135. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1156, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1922, n. 1340 ed assegni congeneri eventualmente dovuti.

Capitolo n. 136. — Pensioni ed indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte-valori.

Capitolo n. 137. — Assegni di medaglie al valore militare diretti e di riversibilità, concessi per fatti estranei alle guerre italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 16 gennaio 1953 in poi.

Capitolo n. 138. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed assegni fissi.

...ddizionale alle imposte dirette
... II e C-1, complementare pro-
...enza sociale con il R. decreto-

...mposte dirette per la riscossione
...nde industriali e commerciali
...ntonarie (art. 24 del R. decreto-
...modificazioni, nella legge 19 mar-

...l quota d'imposta straordinaria
...ntati gestite da ditte individuali
...nuità di mora (R. decreto-legge
...ificazioni, nella legge 19 gennaio

...tassa di vendita sui carburanti
...l e dei natanti addetti a servizi
...nonchè della tassa di vendita sulla
...autovetture di noleggio da piazza
...1950, convertito nella legge 31 gen-

...di tasse di sottoscrizione ai pre-
...sti di cui all'art. 16 del R. de-
...di mora di cui all'art. 37 del R. de-

...ti per adire agli incanti, per stipe
...tivi demaniali.

...neralo Generale del Regno

...Il Tesoro

0205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 142. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine delle Ragionerie centrali dello Stato. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 143. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonche personale assimilato ex regime alsaziano ed ex-stato Pontificio addetto alle Ragionerie delle Intendenze. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 154. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro e degli uffici di revisione e di controllo della Regia Zecca e della scuola dell'Arte della medaglia. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 178. — Restituzione di somme indebitamente versate alle tesorerie dello Stato e rimborso alle amministrazioni diverse dalle aziende autonome di somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti o prima di delle condanne o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dal responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1907, n. 652).

Capitolo n. 321. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1955 (art. 2 del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491).

Capitolo n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento del danno di guerra, ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 238, dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1940, n. 1156 e della legge 29 febbraio 1941, n. 67.

Capitolo n. 325. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e assegni provvisori ad ex militari od a famiglie di caduti dell'esercito austro-ungarico, pertinenti alle nuove provincie, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, di cui all'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 16 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939.

Capitolo n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939.

Capitolo n. 328. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940.

Capitolo n. 329. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e pensioni diverse.

Capitolo n. 330. — Assegno temporaneo mensile ai funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria sia o no privilegiata (R. decreto 31 luglio 1919, n. 1311, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e R. decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

Capitolo n. 345. — Supe[illegible] ed indennità agli uffici servizi per far parte delle Commissioni di cui agli artt. 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 346. — Stipendi ed assegni fissi al pers[illegible] pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settem[illegible] creto 16 maggio 1940, n. 966.

Capitolo n. 388. — Pensioni ed assegni di guerra [illegible] a) valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bel[illegible] Italo 1935.

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo amministrat[illegible] del Ministero e delle Intendenze, compreso quello p[illegible] gime. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 15. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, [illegible] nisi degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 otto[illegible] della legge 21 agosto 1921, n. 1154, modificati dall'art. [illegible] bre 1923, n. 2480 ed assegni congeneri legalmente dov[illegible]

Capitolo n. 17. — Personale del ruolo ispettivo [illegible] versale. Stipendi e assegni fissi.

Capitolo n. 33. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 34. — Stipendi, paghe, assegni di f[illegible] attivi, indennità fisse e premi speciali; premi di [illegible] tari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art[illegible] gno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 49. — Personale di ruolo degli affari [illegible] fissi. Catasto e servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 65. — Personale di ruolo degli uffici [illegible] fissi. Tasse e imposte indirette sugli affari.

Capitolo n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addi[illegible] stro, successione, manomorta e ipotecaria istituita co[illegible] bre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 194[illegible]

Capitolo n. 93. — Personale di ruolo degli uffici [illegible] gni fissi (Demanio).

Capitolo n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demani[illegible]

Capitolo n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Azien[illegible]

5186

0206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

ncetto e d'ordine del Roglo-
ssi.

d'ordine delle Ragionerie delle
dato ex regime austriaco ed ex-
ntendenze Stipendi ed assegni

ficiali del Tesoro e degli uffici
lla scuola dell'Arte della meda-

detiammate versate nelle tesо-
diverse delle somme versate in
orte dei conti o prima di delle
trativa ed accertati dai respon-
ni di pertinenza del bilancio
muni, provincie ed enti morali,
per il mantenimento di orfani
l'art 17 del regolamento appro-

to per ferite, lesioni e infermità
tei posteriori al 15 gennaio 1920
27, n. 836 e art 16 del R decreto

ttimento dei danni di guerra, ai
decreto Luogotenenziale 27 marzo
1383, n 1401, della legge 18 ago-
a, 67.

sioni vedovili, assegni assimilati
lle di caduti dell'esercito austro-
presa quella del Carnaro.

guerra, compresa l'indennità per
o 12 luglio 1923, n 1491 e soprasso-
nza degli eventi bellici verificatisi
, esclusi quelli svoltisi in Ispagna

guerra e soprassoldi di medaglie
bellici verificatisi in Ispagna nel

guerra e soprassoldi di medaglie
a 10 giugno 1940

eterani delle campagne di guerra
orfani e pensioni diverse

ostile a' funzionari, militari, agenti
dello Stato ed alle loro vedove,
aria sia o no privilegiata. R de-
re 1926, n 1827 e R decreto-legge
ge 17 aprile 1925, n. 473 e decreto
41.

Capitolo n. 315. — Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 346. — Stipendi ed assegni fissi al personale di gruppo *B* delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1447 e R. decreto 16 maggio 1940, n. 904.

Capitolo n. 388. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 16 gennaio 1935.

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dal cessato regime. Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 15. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1920, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n. 1930, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 17. — Personale del ruolo ispettivo per i servizi della finanza speciale. Stipendi e assegni fissi.

Capitolo n. 33. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 34. — Stipendi, paghe, assegno di famiglia, razioni viveri agli allievi, indennità fisse e premi speciali; premi di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art. 31 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

Capitolo n. 59. — Personale di ruolo degli affari esteri. Stipendi ed assegni fissi (Catasto e servizi tecnici erariali).

Capitolo n. 66. — Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte indirette sugli affari).

Capitolo n. 91. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ipotecaria istituita col R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 93. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi (Demanio).

Capitolo n. 107. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 111. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 101 del 30 aprile 1940

5196

0207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 112. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio patrimoniale.

Capitolo n. 118. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Imposte dirette).

Capitolo n. 141. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 142. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 143. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle Imposte di fabbricazione - Stipendi e assegni fissi.

Capitolo n. 157. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti speciali; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie zuccherine e per indennizzi all'esportazione del mercurio e del vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e della energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 164. — Restituzioni di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di ghisa metallurgica destinata alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dalla utilizzazione del minerale di ferro con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (legge).

Capitolo n. 175. — Soprassoldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie celibi o vedovi, senza prole minorenne, giusta il R. decreto-legge 21 ottobre 1927, n. 1956, convertito nella legge 11 giugno 1928, n. 1325.

Capitolo n. 191. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette sulla ricchezza mobile (limitatamente alle categorie A, B e C 1 Complementare progressiva sul reddito) istituita per fini di assistenza sociale con il R. decreto-legge 24 dicembre 1936, n. 2171.

Capitolo 196. — Restituzioni e rimborsi di quota d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle indennità di guerra (R. decreto-legge 9 novembre 1918, n. 1788, convertito con modificazioni nella legge 19 gennaio 1919, n. 256).

Capitolo n. 199. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'esercizio degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'esercizio delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45).

Capitolo n. 284. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1751 e delle indennità di guerra di cui all'articolo 35 del R. decreto 10 novembre 1938, n. 1933.

MINISTERO DI GRAZIA E GIU

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amminis indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto legge 25 ottobre legge 21 agosto 1921, n. 1141 modificati dall'art. bre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni con

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie. Pers segni di carattere continuativo e spese di rappresent

Capitolo n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziar altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari. Stipendi e continuativo.

Capitolo n. 46. — Personale civile di ruolo degli pena. Stipendi. Indennità ed altri assegni di carat

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di ca premi di raffema, razioni viveri in natura, ed in custodia; ritenzione, indennità al personale aggre economia e rendimento al personale salariato.

Capitolo n. 49. — Assegno personale a titolo di pendio ed annuale indennità di carica stabilita dall ai magistrati collocati a riposo prima di aver com anno di età (art. 17 e 136 dell. decreto 14 dicembre 1

Capitolo n. 67. — Indennità temporanea mensile personale straordinario, aggregato e salariato addett prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI E

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo continuativi.

Capitolo n. 2. — Indennità a funzionari della ca preposti alla direzione di uffici o con funzioni di se della legge 2 giugno 1927, n. 862).

Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 25. — Stipendi ed assegni vari conti carriere diplomatica e consolare, dei commissari co nici per l'Oriente, dei servizi tecnici degli uffici con cellieri.

Capitolo n. 26. — Stipendi, assegni continuativi e nari civili e militari ed assimilati a disposizione del

0208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ecani al personale addetto alle proprietà
...le.

...rimborsi (demanio patrimoniale).

...olo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni

...rimborsi (imposte dirette).

...rimborsi di addizionale alle imposte dirette,
...vembre 1937, n. 2145, convertito nella legge

...olo degli uffici esterni delle dogane e delle
...assegni fissi.

...Imposte di fabbricazione sui prodotti...
...zione degli alcool provenienti da materie
...ne del metanolo e del vermouth; restituzione
...to acetico adoperato nelle industrie; resti-
...e e di quelle sul consumo del gas e della
...ica.

...diritti all'esportazione; restituzione di diritti
...dazio doganale e del diritto fisso erariale
...le importate dall'estero per la produzione
...duzione di acidi e ghise speciali, nonchè
...el minerale di ferro con recupero del gas
...mento al comune di Savona delle somme
...accertato per gli approdi nel porto di

...ro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri,
...enza prole minorenne, giusta il R. decreto
...to nella legge 14 giugno 1928, n. 1365.

...rimborsi di addizionale alle imposte dirette
...categorie A, B e C e Complementare pro-
...di assistenza sociale con il R. decreto-legge

...borsi di quote d'imposta straordinaria sul
...mmercio gestite da ditte individuali o da
...denuità di mora (R. decreto-legge 9 novem-
...razione nella legge 19 gennaio 1939, n. 250).

...ale della tassa di vendita sui carburanti
...autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi
...ercio, nonchè della tassa di vendita sulle
...i delle autovetture di noleggio da piazza
...mbre 1937, n. 1870, convertito nella legge

...rimborsi di quote di sottoscrizione ai pre-
...i interessi di cui all'articolo 16 del R. de-
...lle indennità di mora di cui all'articolo 35
...23.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144 modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza.

Capitolo n. 19. — Cancellerie, segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 46. — Personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e di pena - Stipendi - Indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, paghe, premi di rafferma, razioni civili in natura, ed indennità vari agli agenti di custodia, retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato.

Capitolo n. 59. — Assegno personale a titolo di differenza tra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1901, n. 166, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il settantaduesimo anno di età (art. 12 e 126 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1578).

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli Istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (art. 9 della legge 2 giugno 1925, n. 962).

Capitolo n. 23. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi tecnici degli uffici commerciali all'estero, dei cancellieri.

Capitolo n. 26. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

0209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 27 — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 29 — Indennità agli ufficiali consolari di 2ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 32 — Stipendi ed indennità ai sanitari ed ai commissari in servizio di emigrazione.

Capitolo n. 51 — Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni agli insegnanti elementari.

Capitolo n. 65 — Restituzioni di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 1 — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetto presso l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 16 — Pensioni ordinarie.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 1 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi - Assegni vari continuativi ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 2 — Retribuzioni, assegni fissi ed altri compensi al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180, in servizio presso l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 17 — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 18 — Indennità per una sola volta, in luogo di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni consimili legalmente dovuti.

Capitolo n. 20 — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 25 — Spese per stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale al personale insegnante nelle scuole elementari - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 31 — Assegni di temporaneità al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari (art. 23 del R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297).

Capitolo n. 41 — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 52 — Stipendi ed altri assegni al [illegible] zioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze [illegible] media).

Capitolo n. 66 — Stipendi ed assegni al [illegible] per supplenze ed incarichi - Altre competenze di [illegible] classica, scientifica e magistrale).

Capitolo n. 74 — Convitti nazionali ed educa[illegible] nulo - Stipendi, assegni ed altre competenze di c[illegible]

Capitolo n. 79 — Regi Istituti dei sordomuti - [illegible] Cardano - per i maestri dei sordomuti - Regie sc[illegible] assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipe[illegible] leggi organiche ed altre competenze di carattere [illegible] supplenze.

Capitolo n. 82 — Regi Istituti tecnici agrari - [illegible] ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 85 — Stipendi, assegni e retribu[illegible] carattere generale al personale dei Regi istituti [illegible] 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, [illegible] 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 96 — Personale dei Regi Istituti [illegible] creto 31 agosto 1928, n. 2111, trasformati ai sens[illegible] n. 889 - Stipendi, assegni continuativi ed altre com[illegible]

Capitolo n. 99 — Regie scuole e Regi corsi se[illegible] storiale - Stipendi e assegni al personale di ruolo [illegible] incarichi - Altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 108 — Personale di ruolo - Stipen[illegible] zioni e competenze contemplati dalle leggi organiche [illegible] tere generale - Spese per l'istruzione superiore.

Capitolo n. 119 — Biblioteche governative e [illegible] Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati [illegible] competenze di carattere generale.

Capitolo n. 132 — Sopraintendenze alle antichità [illegible] ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle [illegible] vatori di musica - Accademia d'arte drammatica - [illegible] Ospizio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo [illegible] pisti dalle leggi organiche - Retribuzioni per supp[illegible] nenti di qualunque specie, compensi e indennità [illegible] assistenti - Altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 133 — Retribuzioni, assegni fissi ed [illegible] generale al personale non di ruolo, assunto ai [illegible] 1941, n. 180.

Capitolo n. 176 — Assegno di disponibilità e [illegible] qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 178 — Indennità annuale al perso[illegible] presso le rappresentanze diplomatiche consolari, alla [illegible] Luogotenenziale 14 settembre 1916, n. 1110 e succe[illegible]

0210

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ndennità di rappresentanza al personale al-

ufficiali consolari di 3ª categoria per con-

ndennità ai segretari ed ai commissari in ser-

er il personale delle scuole - Contributo dello nanti elementari.

somme indebitamente percette o di deposiți

DELL'AFRICA ITALIANA

ruolo e a contratto dell'Amministrazione del- l'Amministrazione centrale e personale ap- altre Amministrazioni dello Stato, temporanea- trazione centrale - Stipendi ed assegni vari di

narie.

LA PUBBLICA ISTRUZIONE

ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi competenze di carattere generale.

assegni fissi al personale non di ruolo, as- brato 1941, n. 180, in servizio presso l'Ammini-

narie.

una sola volta, in luogo di pensione, al ter- gio decreto-legge 23 ottobre 1939, n. 1576, con- n. 1154, riguardanti le pensioni civili, modi- novembre 1952, n. 2388, ed altri assegni conge-

ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Per- ndi, assegni contemplati dalle leggi organiche enerale.

er di, assegni ed altre competenze di carattere nelle scuole elementari - Compensi dovuti al i quelle sussidiarie.

ompetenze al personale direttivo ed insegnante il R. decreto 30 aprile 1924, n. 1297.

ungerati per la formazione delle graduato- ersonale di ruolo - Retribuzioni competenze di carattere generale.

Capitolo n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (Scuola media).

Capitolo n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale (Istruzione classica, scientifica e magistrale).

Capitolo n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, assegni ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 79. — Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Carducci » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale - Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 85. — Stipendi, assegni e retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici di cui al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 86. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al R. decreto 31 agosto 1933, n. 1311, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi, assegni accessori ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 92. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi - Altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 98. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale - Spese per l'istruzione superiore.

Capitolo n. 119. — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, assegni contemplati dalle leggi organiche ed altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica ed annessa scuola di danza - Ospizio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie, compresi e indennità a maestri d'arte, ed aiuti ed assistenti - Altre competenze di carattere generale.

Capitolo n. 133. — Retribuzioni, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, assunto ai sensi del R. decreto 6 febbraio 1941, n. 180.

Capitolo n. 136. — Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 138. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso le biblioteche governative, giusta le disposizioni del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1916, n. 1314 e successive modificazioni.

0211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 130. — Stipendi, retribuzioni, assegni vari ed altre competenze a carattere generale al personale dell'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali istituiti nell'Amministrazione della Pubblica Istruzione con l'art. 3 del R. decreto 16 marzo 1939, n. 641.

MINISTERO DELL'INTERNO

Capitolo n. 1. — Stipendi assegni vari al personale civile e di ruolo e a quello di altre amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'Interno

Capitolo n. 25. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta invece di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 22 agosto 1921, n. 1144, modificato dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480; R. decreto-legge 24 novembre 1939, n. 1562, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 62. — Corpo degli agenti di P. S. - Stipendi, paghe e assegni vari - Razione viveri in natura o in contanti ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di P. S.

Capitolo n. 85. — Personale di ruolo del servizio speciale riservato - Stipendi e assegni fissi.

Capitolo n. 86. — Retribuzione e aggiunta di famiglia al personale non di ruolo del Servizio speciale riservato.

Capitolo n. 92. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino.

Capitolo n. 95. — Retribuzioni e indennità di caro viveri al personale avventizio giornaliero ed al personale salariato; indennità di buonuscita a quello licenziato (art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1924, n. 312, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo n. 96. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2044, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Capitolo n. 99. — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici.

Capitolo n. 100. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848-49 delle provincie napoletane e siciliane (legge 8 luglio 1898, n. 149, serie 3ª, articoli 1, 2, 7 e 8 legge 7 luglio 1901, n. 308, art. n. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

Capitolo n. 129. — Retribuzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura e di controllo delle comunicazioni postali telegrafiche e telefoniche.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo.

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo.

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo.

Capitolo n. 4. — Incaricati stabili - Salari e altre competenze di carattere continuativo.

Capitolo n. 5. — Salariati della viabilità statale - Stipendi, salari e altre competenze di carattere continuativo ai capi cantonieri, ecc. (legge 22 dicembre 1912, n. 1754; decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 377, art. 9).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, ecc. degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni, ecc. del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Fitti e canoni.

Capitolo n. 82. — Personale assunto a contratto - Retribuzione e altre competenze di carattere continuativo (legge 1° giugno 1928, n. 1139, art. 4 e successive modificazioni; decreto luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377).

Capitolo n. 144. — Personale del ruolo transitorio, ecc. (soprassoldo, premio di interessamento ed altre competenze accessorie - Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie per il personale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, ecc. (personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni, ecc. dei dipendenti dall'Amministrazione centrale, ecc. dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA G

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile - Stipendi ed assegni fissi

Capitolo n. 2. — Ministero e Stato Maggiore militare - Stipendi ed assegni fissi.

0212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ziali, assegni vari ed altre competenze ...Amministrazione della R. Casa, passato ...nali transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione dall'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1920.

...DELL'INTERNO

...vari al personale civile e di ruolo e a...ziato in servizio presso l'Amministrazione...

...ie.

...in sola volta invece di pensione ed altri ...rticoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ot...gre 21 agosto 1921, n. 1144, modificato dal...1923, n. 2480; R. decreto-legge 23 novem...6 gennaio 1924, n. 19).

...nti di P. S. - Stipendi, paghe e assegni ...contanti ai sottufficiali, guardie scelte e ...

...lo del servizio speciale riservato - Stipendi ...

...aggiunta di famiglia al personale non di ...

...ni vari al personale ecclesiastico palatino.

...ndennità di caro viveri al personale avven...nto, indennità di buonuscita a quello licen...marzo 1923, n. 819, convertito nella legge ...creto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito ...

...gni vari agli ufficiali invalidi di guerra ...'Interno ai sensi dell'art. 1 del R. decreto...rtito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

...talizie e sussidi alle famiglie dei morti per ...olitici.

...talizie ai danneggiati politici del 1848-49 ...legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, arti...308, art. n. 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

...personale non di ruolo temporaneamente ...controllo delle comunicazioni postali tele...

...EI LAVORI PUBBLICI

...no centrale - Personale di ruolo e personale ...a prestar servizio nell'Amministrazione cen... **di carattere continuativo.**

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo.

Capitolo n. 3. — **Ufficiali idraulici - Stipendi ed altre competenze di carattere continuativo.**

Capitolo n. 4. — **Incaricati stabili - Salari e altre competenze di carattere continuativo.**

Capitolo n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni e altre competenze di carattere continuativo ai capi cantonieri, cantonieri scelti e cantonieri (legge 22 dicembre 1924, n. 1754, decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, art. 9).

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Fitti e canoni.

Capitolo n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione e altre competenze di carattere continuativo (R. decreto 1° giugno 1928, n. 1129, art. 4 e successive modificazioni, decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377).

Capitolo n. 141. — Personale del ruolo transitorio: stipendi, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze di carattere continuativo (costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DEI TRASPORTI

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, sulle pensioni civili, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA GUERRA

Capitolo n. 1. — **Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.**

Capitolo n. 2. — **Ministero e Stato Maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.**

0213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 55, 106 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e ittiafari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate col regi decreti legge: n. 1370 del 27 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, n. 453, del 30 aprile 1936, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 14. — Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione.

Capitolo n. 15. — Pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai decorati in congedo e loro eredi. Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Personali civili di ruolo delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 18. — Personali civili non di ruolo - Retribuzioni al personale civile non di ruolo del Ministero e degli Enti dipendenti - Competenze agli ecclesiastici non militari, alle suore ed al personale civile addetto a cure e servizi speciali degli ospedali e stabilimenti militari - Retribuzioni agli insegnanti civili ed al personale di governo degli istituti, accademie e scuole militari.

Capitolo n. 19. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di fermo, rafferma, di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 20. — Personale salariato di ruolo, temporaneo e giornaliero in servizio al Ministero e presso gli enti dell'esercito - Paghe ed assegni fissi.

Capitolo n. 49. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 50. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 51. — Impiegati civili non di ruolo e salariati addetti alle legioni. Stipendi, paghe e competenze accessorie.

Capitolo n. 59. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

Capitolo n. 60. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1047).

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi).

Capitolo n. 19. — Pensioni ordinarie (personali militari e civili).

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (personale lavorante).

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 22. — Personale subalterno ordinario e fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - continuativi - Indennità coloniali varie.

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali ve accessorie al personale indigeno.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali Regio esercito a disposizione della Regia marina ed Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 25. — Carabinieri Reali in servizio nei assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassol

Capitolo n. 43. — Istituti di marina - Stipendi ed al personale civile insegnante e di gabinetto.

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed al personale civile insegnante del Regio istituto idrogr

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbr della Regia marina.

Capitolo n. 51. — Personali civili della Regia mario sperimentale: fisici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità

Capitolo n. 80. — Personale di ruolo dell'Amministr ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 84. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 85. — Indennità per una sola volta, in luogo degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 bre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente

Capitolo n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di po militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 94. — Personale civile di ruolo delle C pendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 95. — Incaricati marittimi e delegati di call di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di zioni sociali.

Capitolo n. 104. — Ufficiali della Regia marina in co gni ed indennità relative.

Capitolo n. 106. — Indennità temporanea mensile al Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 108. — Ufficiali della Regia marina in sq quadri - Assegni ed indennità militare.

Capitolo n. 118. — Ufficiali delle Capitanerie di port nibilità, in congedo provvisorio e in ausiliaria - Indenn

0214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 22. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniali varie.

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 33. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 43. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto.

Capitolo n. 45. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante del Regio istituto idrografico di Genova.

Capitolo n. 48. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.

Capitolo n. 51. — Personali civili della Regia marina (chimici del laboratorio sperimentale; fisici ed ingegneri elettrotecnici; ragionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale.

Capitolo n. 70. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 84. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 85. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 93. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 94. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 95. — Inscritti marittimi e delegati di spiaggia - Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto - Assicurazioni sociali.

Capitolo n. 106. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio - Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 106. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 108. — Ufficiali della Regia marina in aspettativa per riduzione di quadri - Assegni ed indennità militare.

Capitolo n. 118. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio e in ausiliaria - Indennità e assegni.

0215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'amministrazione centrale e provinciale Stipendi ed assegni vari

Capitolo n. 17. — Pensioni al personali civili e militari.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio nella Regia aeronautica (esclusi i CC. RR.) in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio. Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri delle Regia aeronautica - Stipendi, paghe, supercontributi e premi di rafferma.

Capitolo n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, assegni e indennità varie.

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare e al personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E FORESTE

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo, ecc.

Capitolo n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo assunto per i servizi ordinari, ecc.

Capitolo n. 18. — Pensioni ordinarie al personali civile e militare.

Capitolo n. 53. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali e allievi del Real Corpo delle foreste, ecc.

Capitolo n. 57. — Stipendi e assegni fissi al personale forestale civile di ruolo ecc.

Capitolo n. 119. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio ecc.

Capitolo n. 120. — Stipendi ed assegni di carattere continuativo al personale addetto al servizio per l'approvvigionamento dei prodotti legnosi, ecc.

N.B. — Non si comprende nell'elenco il capitolo n. 19 (Indennità per una sola volta ecc.) perchè già incluso nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali.

Capitolo n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua.

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece mini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 25 ottob pensioni (legge 21 agosto 1961, n. 1114) modificati dall'art. 1 vembre 1923, n. 2180, ed assegni congeneri legalmente dove

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere creto-legge 3 settembre 1926, n. 1680, convertito nella legge e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 654, convertito nella n. 1367) (Uffici provinciali delle Corporazioni)

Capitolo n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere sonale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro)

Capitolo n. 83. — Indennità temporanea mensile al p avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Pes per l'industria (decreto Luogotenenziale 14 settembre 19 modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 108. — Personale di ruolo - Stipendi ed as

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Gene

Il Ministro per il tesoro

RICCA

0216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RONAUTICA

ministrazione centrale e provinciale

vili e militari.

ivoranie.

roinautica ed ufficiali del Regio eser-
egia aeronautica (esclusi i CC. RR.)
al congedo Ufficiali inabilitati ed as-
segni vari.

delle Regia aeronautica - Stipendi.

ti civili - Stipendi, assegni e inden

di caroviveri al personale militare e

TURA E FORESTE

ri di carattere continuativo al perso-

nale non di ruolo assunto per i ser

personali civile e militare.

ssi agli ufficiali, sottufficiali e allievi

ssi al personale forestale civile di

mensile al personale forestale av-

di carattere continuativo al personale
o dei prodotti legnosi, ecc.

apitolo n. 19 (Indennità per una sola
alle spese obbligatorie e d'ordine.

COMMERCIO E DEL LAVORO

vari di carattere continuativo al per-
ministrazioni comandate a prestare ser-

ari di carattere continuativo al per-

Capitolo n. 11. — Fitto di locali e canoni d'acqua.

Capitolo n. 21. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 22. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1921, n. 2380, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1909, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1099, e R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1287 - Uffici provinciali delle Corporazioni).

Capitolo n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro).

Capitolo n. 83. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1214 e successive modificazioni ed aggiunte).

Capitolo n. 108. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RUINI

0217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984021

ELENCO N. 6.

Capitoli pel quali è concessa al Ministero del tesoro la facoltà
di cui all'articolo 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 176. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stampati degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani negli impiegati stessi (leggi 2 marzo 1904, n. 61 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 177. — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli impiegati dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 40 per cento del provento dei diritti di cui all'art. 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Capitolo n. 244. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli destinati ai rifornimenti del materiale rotabile (art. 13 del R. decreto-legge 9 giugno 1926, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 112).

Capitolo n. 297. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 13 settembre 1923 — 1927, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da sconlarsi per le nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 6 dell'indicato R. decreto-legge; art. 3 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, R. decreto 11 aprile 1926, n. 736 e legge 18 dicembre 1928, n. 3134, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 43).

Capitolo n. 320. — Quote dovute al funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamento di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 400. — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'utilità del porto concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Savona con legge per le opere di sistemazione di quel porto (R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 1030, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2306, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3067) (art. 10).

Capitolo n. 401. — Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, istituite dalla Provincia di Livorno, delle quali nell'esercizio il ammortamento [illegible] Cassa depositi e prestiti a favore della provincia stessa per opere [illegible] (R. decreto-legge 6 luglio 1926, n. 1264, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 36. — Somme da corrispondere ai fun[zionari] amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali [per] stazione, di visura ed altri singoli atti del catasto terren[i] (R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 265, convertito nella [legge] del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 961, convertito [nella] n. 9 e delle tabelle C e D allegate al Regolamento [approvato] 6 dicembre 1938, n. 2153).

Capitolo n. 53. — Quota del 90 per cento spettante [ai] ria, sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori [per] che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispon[dere] nento, ai sensi dei Regi decreti-legge 23 ottobre 19[25], legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. [1509], 17 maggio 1928, n. 1389.

Capitolo n. 84. — Quota sui canoni di abbonamento [per] colari spettanti al Ministero delle comunicazioni, [per] alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. [decreto-legge] n. 1588, convertito nella legge 25 marzo 1926, n. 557, [e] gno 1923, n. 1184).

Capitolo n. 85. — Quota del 3 per cento sui canoni [per] doganizzati circolari corrisposti a tariffa ridotta [dal] R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1944, stabilente [la] gratica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge medesimo).

Capitolo n. 86. — Quota del 50 per cento spettante [ai] nicipali sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai ri[pa]ratori (art. 19 del R. decreto-legge 3 dicembre 19[31], legge 4 aprile 1935, n. 212).

Capitolo n. 87. — Somma da corrispondere per [le] oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle di[spo]sizioni sulle tasse di circolazione e la polizia stradale, devolute all'Azienda [au]tonoma della strada.

Capitolo n. 88. — Somma da corrispondere in [ma]nate e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'[Ente] « Alla Scala » in Milano (art. 11 della legge 20 [dic]embre 1928, n. 3196, nell'ente autonomo del Pol[i]teama Regina Margherita in Palermo (art. 2 del R. decreto-legge 8 febbraio 1931, n. 136 e 9 luglio 1931, n. 1[0]9, nel Teatro Reale dell'Opera (R. decreto-legge 10 marzo [illegible]

Capitolo n. 89. — Quota spettante ai comuni sui [bi]glietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, ai [con]certi e simili (art. 53 del testo unico 30 dicembre [illegible]

Capitolo n. 90. — Somma da corrispondere all'[Ente] zione degli animali per provento dei diritti e con[tra]venzioni (legge 11 aprile 1926, n. 612).

Capitolo n. 115. — Spesa di custodia e manutenzione [illegible] d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette [illegible] nese, nell'annua rendita proveniente dal legato [illegible] disposto a favore del Regio Governo.

0218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO N. 4.

...ero del tesoro la tabella
...decreto 15 novembre 1923, n. 2440.

...ESORO

...tassa di bollo applicata agli st...
...ori a favore delle istituzioni per...
...906, n. 67 e 13 giugno 1913, n. 661).

...Cassa di collegamento fra gli ingeg...
...nave ed automobili, in ragione ...
...all'art. 108 del testo unico delle ...
...ge, approvato col R. decreto e di...

...razione delle ferrovie dello Stato ...
...all'estero dei carboni e materiali ...
...bile (art. 13 del R. decreto-legge ...
...gennaio 1927, n. 112).

...zio del porto di Genova dell'ecce...
...e tasse di cui all'art. 2 del R. de...
...pella legge 17 aprile 1925, n. 473, ...
...lo stesso e da sostituirsi per ...
...miglioramento del porto (art. 4 ...
...etto-legge 6 novembre 1924, n. 1851, ...
...decreto 11 aprile 1926, n. 636 e ...
...rtito nella legge 9 giugno 1927, ...
...la legge 2 gennaio 1929, n. 43).

...ari della Regia Avvocatura dello ...
...ei competenze di avvocati e pro...
...ti direttamente dalla stessa Avvo...
...one medesima.

...provento delle tasse portuali rela...
...ezza, depositi e prestiti al comune ...
...di tale porto (R. decreto-legge ...
...marzo 1926, n. 562, e R. decreto-...
...legge 30 dicembre 1928, n. 3057).

...l'ammontare delle tasse portuali, ...
...nell'esercizio al quale si riferisce ...
...ui è da prevedersi siano per ...
...re il decreto-legge 6 luglio 1925, ...
...ubre).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 56. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scrittura, visure, di chiusura ed altri simili atti del catasto terreni, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 306, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 777, del R. decreto-legge 18 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 e delle tabelle C e D allegate al Regolamento approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Capitolo n. 83. — Quota del 30 per cento spettante alla Società concessionaria sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ai sensi dei Regi decreti-legge 21 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1355.

Capitolo n. 84. — Quota sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1368, convertito nella legge 22 marzo 1935, n. 467 e art. 1 della legge 13 giugno 1935, n. 1184).

Capitolo n. 85. — Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 9 settembre 1937, n. 1931, spettante all'Amministrazione postelegrafica, ai sensi dell'art. 5 del R. decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 86. — Quota del 50 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza di costruttori ed esercitatori di materiali radioelettrici (art. 19 del R. decreto-legge 7 dicembre 1924, n. 1953, convertito nella legge 6 aprile 1925, n. 474).

Capitolo n. 87. — Somma da corrispondere per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, accertati all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, e legge 1° marzo 1950, n. 340), all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino in Firenze (legge 9 febbraio 1921, n. 156, e 9 luglio 1931, n. 1068) ed all'Ente autonomo del Teatro Reale dell'Opera (R. decreto-legge 10 marzo 1933, n. 563).

Capitolo n. 89. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, al cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerti e simili (art. 23 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270).

Capitolo n. 90. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per provento dei diritti e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 612.

Capitolo n. 115. — Spesa di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Henriette Tower vedova Wurts da sostenersi sull'annua rendita risultante dal legato di 50'000 dollari dalla stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, di visura ed altri, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, convertito nella legge 4 aprile 1938, n. 545 e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 maggio 1938, n. 667, convertito nella legge 7 gennaio 1939, n. 9.

Capitolo n. 205. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.

Capitolo n. 206. — Arretrati di rendite pubbliche da unire al Fondo per culto ed agli enti morali ecclesiastici per beni immobili assoggettati a conversione e spese per ricostituzione di titoli di enti morali riconosciuti insopprimibili (legge 27 gennaio 1941, n. 28).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 157. — Quota del 20 % dei proventi dei restauri eseguiti dal Regio Istituto centrale del restauro per conto di privati e di enti diversi dallo Stato ed altri proventi eventuali da destinare alle spese per il funzionamento e l'incremento dell'Istituto medesimo (articoli 7 e 8 della legge 22 luglio 1939, n. 1240).

Capitolo n. 159. — Quota del 5 % del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato, da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del R. decreto-legge 16 marzo 1942, n. 354, convertito nella legge 6 giugno 1943, n. 826 e R. decreto 25 maggio 1936, n. 1216).

Capitolo n. 161. — Somma per restituzione agli aventi diritto di tasse di esportazione temporanea degli oggetti di antichità e d'arte in seguito alla reimportazione.

Capitolo n. 185. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati ai sensi dell'art. 2 terzo comma del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 226 per integrare i bilanci delle Regie università e dei Regi istituti universitari.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(2100756) Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 70 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963021

0 2 2 01

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

57

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
12 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.207 of 6 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.507 of 10 August 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries for the financial year 1945-1946 as well as balance sheets of certain autonomous undertakings for the same year.

(b) Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.506 of 21 August 1945.
Modifying the organization of the Prison Guards Corps.

(c) Finance
Communication

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945. 5188
New selling prices for postal current account forms to depositors.

(d) Local Government
Finance

(d) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Approval of the list dividing the Communes of the Province of Grosseto into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

(e) Finance (Property Control), AC Lombardia

(e) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the firm styled "A.C.C. di Cohn e Fuks" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.507 of 10 August 1945.
Modifying the estimate of income and expenditure of certain Ministries for the financial year 1945-1946 as well as balance sheets of certain autonomous undertakings for the same year.

(b) Public safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.508 of 21 August 1945.
Modifying the organization of the Prison Guards Corps.

(c) Finance Communication

(c) Ministerial Decree of 26 March 1945. 5188
New selling prices for postal current account forms to depositors.

(d) Local Government Finance

(d) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Approval of the list dividing the Communes of the Province of Grosseto into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

(e) Finance (Property Control) RC Lombardia

(e) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the firm styled "A.C.C. di Cohn e Fuks" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(f) Finance (Property Control) RC Lombardia

(f) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "F.I.A.M." Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(g) Finance (Property Control) RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the Biancardi and Jordan Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(h) Finance (Property Control) RC Lombardia

(h) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing the "F.A.F.A." di Fabian and Warmund Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(i) Finance (Property Control) RC Lombardia

(i) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing Hellmann and Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

7124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0221

(j) Finance (Property Control) RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Placing "Prink and Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k) Finance (Property Control) RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the firm styled "Meyer Arturo and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance (Property Control) RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the Manometre Metallico Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control) RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Placing the Chimica Lombarda A.E.Bianchi and Company Limited with head office in RHO (Milan) under receivership and appointing a receiver.

(n) Local Government Commerce Industry Agriculture

(n) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Catanzaro.

NOTE :- RCs, SCAOs and SUB-COMMISSIONS desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Thursday, 20 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

/ N. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

Placing the firm styled "Meyer Arturo and Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the Manometre Metallico Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 18 August 1945.
Placing the Chimica Lombarda A.E.Bianchi and Company Limited with head office in RHO (Milan) under receivership and appointing a receiver.

(n)
Local Government
Commerce
Industry
Agriculture

(n) Ministerial Decree of 25 August 1945.
Appointing the President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Catanzaro.

NOTE :- RCs, SCAOs and SUB-COMMISSIONS desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not lat later than 1700 hours, Thursday, 20 September 1945 As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

/ W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0 2 2 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

37D

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Giovedì, 6 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 330; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8 — All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle, titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8 — All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 567.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio . . . . . Pag. 1256

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 595.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri . . . . . Pag. 1257

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Nuovi prezzi di cessione ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Grosseto agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni. Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hellmann e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1301

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Brink e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1301

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1301

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1302

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1302

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

0224

Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 294 (ingresso Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 agosto 1945, n. 587.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio . . . . . Pag. 1296

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 595.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri . . . . . Pag. 1297

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Nuovi prezzi di cessione ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali . . . . . Pag. 1302

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Grosseto agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni. Pag. 1302

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1302

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «F.I.A.M.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1303

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1303

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «F.A.W.A.» di Fablau e Warmund, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1304

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hedmann e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1304

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Grisk e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1304

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1304

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1305

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni e Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. s. con sede in Seveso (Milano), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1305

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, Industria e agricoltura di Catanzaro. Pag. 1305

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro «Il Littorio Stabiese», con sede in Castellammare di Stabia . . . . . Pag. 1306

Ratifica dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione e della nomina del commissario della Cooperativa agricola «La Redenzione», con sede in Sciacca Pag. 1306

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa «Girolamo Benzoni», con sede in Roma, dello incarico dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio. Pag. 1306

0225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5107

7124

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 24, del 28 agosto 1945, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, i prezzi degli zolfi greggi siciliani e i prezzi dei combustibili solidi e del gas . . . . . Pag. 1300

Ministero dei lavori pubblici: Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina . . . . . Pag. 1300

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1307

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1307

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta. Pag. 1307

Medie dei titoli . . . . . Pag. 1307

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Nomina della vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo . . . . . Pag. 1308

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 587.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quello dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilanci [illegible] provvedere [illegible] 1944, n. 366 e del successivo in data 10 gennaio 1945,

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della guerra, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria, commercio e lavoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nel bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

È autorizzata la spesa di L. 255.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alla riparazione, alla sistemazione ed al completamento di opere [illegible] anche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti, relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato, alla costruzione di alloggi per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

È autorizzata la spesa di L. 570.000.000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazione di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti a provvedimenti per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre [illegible]

0226
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nomina del presidente del Comitato di ... della Cassa cattolica agricola « Maria SS.ma del Mazzaro » di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta. Pag. 150

Medie dei titoli . . . . . Pag. 150

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Nomina delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo . . . . . Pag. 1500

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 507.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1945-46 nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per lo stesso esercizio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quello dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio 1945-46 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di iscrivere in bilancio, fra conto residui, talune somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1944-45 e retro.

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Nel bilancio dell'Azienda ... per l'esercizio finanziario 1945-46, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 255.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alla ripartizione, alla sistemazione ed al completamento di opere ... anche straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 5.

E' autorizzata la spesa di L. 750.000.000 per provvedere, in base alle disposizioni vigenti, relative ai danni prodotti da eventi bellici, alla ricostruzione e riparazione di beni dello Stato; alla costruzione di alloggi per i senza tetto, agli interventi di interesse pubblico.

Art. 6.

E' autorizzata la spesa di L. 550.000.000 per provvedere, in applicazione della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, alla ricostruzione di beni di enti locali, di istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, di chiese parrocchiali ed assimilate, danneggiati dalla guerra.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 570.000.000 per lavori, a cura ed a carico dello Stato, di riparazione di alloggi di proprietà privata, nonchè per la concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili ed urgenti a proprî fabbricati per dare alloggio ai senza tetto ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366 e del successivo in data 10 gennaio 1945, numero 4.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 1 — VENTURA

0 2 2 7 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1945-46

In aumento:

Cap. n. 35. — Imposta sui fondi rustici	L.	[illegible]
Cap. n. 36. — Imposta sui fabbricati	»	[illegible]
Cap. n. 37. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile	»	1.000.000.000
Cap. n. 38. — Imposta complementare progressiva sul reddito, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 40. — Imposta ordinaria sul patrimonio, ecc.	»	250.000.000
Cap. n. 41. — Imposta sui redditi delle azioni estere nello Stato, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 42. — Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni	»	100.000.000
Cap. n. 53. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 54. — Imposta sulla manomorta	»	3.000.000
Cap. n. 55. — Imposta di registro	»	500.000.000
Cap. n. 56. — Imposta speciale sul provento dei beni, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 57. — Imposta generale sull'entrata, ecc.	»	2.000.000.000
Cap. n. 58. — Tassa di bollo	»	750.000.000
Cap. n. 59. — Imposta di surrogazione del registro, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria	»	10.000.000
Cap. n. 63. — Canone di abbonamento alle radiodiffusioni, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 67. — Tasse sulle concessioni governative	»	30.000.000
Cap. n. 70. — Tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli sportivi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 78. — Tassa di bollo sui biglietti e ricevute di trasporto, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 79. — Tasse sul prodotto dei movimenti a grande e piccola velocità, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 83. — Imposta sulla fabbricazione dei spirili	»	80.000.000
Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione delle birre, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica	»	25.000.000
Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione del cemento, del caffè	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Diritto erariale sul biglietto metallico in lamiera, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 98. — Dogane e diritti marittimi, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 108. — Sovrimposta di cessione sugli oli minerali, ecc.	»	100.000.000
Cap. n. 221. — Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	L.	50.000.000
Cap. n. 229. — Entrate derivanti dalla gestione del servizio, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 406. — Rimborso delle spese di gestione relative alla distribuzione, ecc. (U.N.R.R.A.)	»	2.000.000.000
Totale	L.	7.362.000.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	L.	250.000
Cap. n. 30. — Premi di operosità, ecc. al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	300.000
Cap. n. 189. — Spese per forniture di carta, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 232. — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc.	»	525.000.000
Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra, ecc.	»	12.000.000
Cap. n. 266. — Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 285-bis (di nuova istituzione, sotto la nuova sistemazione « Alto Commissariato per l'alimentazione »). — Somma occorrente per liquidare ai panificatori di Roma i contributi a suo tempo concessi dal Commissariato regionale dell'A.M.G. sul pane distribuito nel periodo da 7 giugno al 28 luglio 1944	»	4.152.000
Cap. n. 321. — Assegni una volta tanto per feriti, ecc., militari in guerra, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 325. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc.	»	[illegible]
Cap. n. 347. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici ve-		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 43. — Imposta straordinaria sul patrimonio immobiliare, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 50. — Imposta straordinaria sui profitti di guerra, ecc. . . . . » 300.000.000

Cap. n. 52. — Imposta sulle successioni e donazioni . . . . . » 150.000.000

Cap. n. 54. — Imposta sul valore netto globale delle successioni, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 55. — Imposta sulla manomorta . . » 3.000.000

Cap. n. 56. — Imposta di registro . . . . » 300.000.000

Cap. n. 58. — Imposta speciale sul plusvalore dei beni, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 59. — Imposta generale sull'entrata, ecc. . . . . » 2.000.000.000

Cap. n. 58. — Tasse di bollo . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 59. — Imposta in surrogazione del registro, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 61. — Imposta ipotecaria . . . . » 60.000.000

Cap. n. 64. — Canoni di abbonamento alle radioaudizioni, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 67. — Tasse sulle concessioni governative . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 70. — Tasse unica di circolazione sugli stupefacenti, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 71. — Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici, ecc. . . . . » 700.000.000

Cap. n. 72. — Diritto erariale sugli spettacoli sportivi, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 78. — Tassa di bollo sui biglietti e ricevute di tesoreria, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 79. — Tasse sul prodotto dei brevetti, marchi e privativa varietà, ecc. . » 4.000.000

Cap. n. 81. — Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi . . . . . » 80.000.000

Cap. n. 85. — Imposta sulla fabbricazione dello zucchero . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 88. — Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 89. — Imposta sul gas e sulla energia elettrica . . . . . » 35.000.000

Cap. n. 90. — Imposta sulla fabbricazione dei cerini del tabacco . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 93. — Diritto erariale sul mercurio metallico in lingotti, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 95. — Dogane e diritti marittimi, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 96. — Sovraimposte di confine sugli oli minerali, ecc. . . . . » 105.000.000

Cap. n. 99. — Diritto di licenza sulle merci estratte all'importazione, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 110. — Tasse di pubblico insegnamento . . . . . » 17.000.000

Cap. n. 111. — Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, ecc. . . . . » 5.000.000

Cap. n. 136. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 186. — Addizionale 2% alle imposte dirette erariali, ecc. . . . . » 30.000.000

Cap. n. 198. — Ritenute sugli stipendi, sugli oneri, sulle paghe, ecc. . . . . » 80.000.000

Cap. n. 280. — Proventi derivanti dalla vendita dei denaturanti, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 283. — Proventi derivanti dalla vendita di oggetti, ecc. . . . . » 6.000.000

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1945-46

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 25. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . . L. 250.000

Cap. n. 36. — Premi di operosità, ecc., al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie . . . . . » 300.000

Cap. n. 190. — Spese per fornitura di carta, ecc. . . . . » 250.000.000

Cap. n. 262. — Spese di gestione dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la ricostruzione (U.N.R.R.A.), ecc. » 375.000.000

Cap. n. 263. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per i ciechi di guerra, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 266. — Cat ribuzione a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi di guerra, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 266-bis. — Somma occorrente per nuove assunzioni, sotto la voce « Amministrazione centrale », « Alto Commissariato per l'alimentazione », per la durata di mesi sei, di personale da destinare ai panificatori di Bari per i controlli a cui sono tenuti in forza dei contratti stipulati con il Commissariato suddetto per la panificazione nel periodo dal 7 giugno al 26 luglio 1944 . . . . . » 4.450.000

Cap. n. 321. — Assegni una volta tanto per morte, ecc., causate in guerra, ecc. . . » 5.000

Cap. n. 324. — Pensioni a titolo di risarcimento del danno di guerra, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 326. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 327. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Libia, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 328. — Pensioni ed assegni, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 » 20.000.000

Cap. n. 347. — Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni, ecc. . . » 100.000

Cap. n. 358. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1945 . . » 180.000.000

Cap. n. 361. — Anticipazione delle spese di gestione relative alla distribuzione dei soccorsi dell'Amministrazione delle Nazioni Unite per l'Assistenza e la Ricostruzione (UNRRA), ecc. . . . . » 2.000.000.000

Totale . . . L. 3.057.147.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento.

Cap. n. 1 — Personale di ruolo amministrativo ecc. Stipendi ed assegni fissi . . L. 30.000.000

Cap. n. 2 — Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze . . . . . » 500.000

Cap. n. 3 — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 3.000.000

Cap. n. 11 — Sussidi al personale, ecc. . » 500.000

Cap. n. 15 — Pensioni ordinarie . . . » 80.000.000

Cap. n. 31 — Stipendi, paghe, ecc., ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, ecc. . . . . » 250.000.000

Cap. n. 32 — Indennità eventuali, di trasporto e altre per la Guardia di finanza . » 3.500.000

Cap. n. 36 — Assegni, ecc., ai personali di truppa a cavallo e spese di approvvigionamento . . . . . » 100.000

Cap. n. 38 — Fondo di sovvenzione per i sottufficiali e militari di truppa richiamati in luogo di quelli, richiesti dalle spese di casa e da locazione, nei grandi stabilimenti sanitari dei sottufficiali della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per causa di servizio (articoli 10, 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 95, convertito in legge 5 settembre 1928, n. 2145) e ripartizione, compensi ed onorari agli ufficiali ... ed impiegati del servizio sanitario e ... della guardia di finanza, ai medici ... condotti ed a medici convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Assegno di carattere sanitario, ecc. » 500.000

Cap. n. 41 — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 42 — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 1.400.000

Cap. n. 43 — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 44 — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . » 200.000

Cap. n. 45 — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 46 — Spese per i servizi di polizia tributaria . . . . . » 50.000

Cap. n. 47 — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al pattuglio per la vigilanza doganale, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 48 — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 49 — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi . » 20.000.000

Cap. n. 50 — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . . » 3.000.000

Cap. n. 51 — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. . . . . » 11.500.000

Cap. n. 52 — Indennità di viaggio e di

Cap. n. 63 — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . . . . L. 10.000

Cap. n. 64 — Anticipazione delle spese occorrenti per la esecuzione d'ufficio delle volture relative ai cambi dei terreni . . . » 10.000

Cap. n. 66 — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi . » 20.000.000

Cap. n. 67 — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 68 — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 69 — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per ragioni di ufficio esercitivi, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 71 — Spese per il personale addetto alla vigilanza finanziaria permanente istituita presso gli uffici di registro, ecc. . » 1.500.000

Cap. n. 72 — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 73 — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 75 — Spese per l'accertamento, ecc. dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 78 — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna » 600.000

Cap. n. 79 — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 600.000

Cap. n. 80 — Spese per lavori di sicurezza, di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc. » 500.000

Cap. n. 81 — Spese di canzioni e di liti, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 88 — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali, ecc. . . . . » 3.400.000

Cap. n. 89 — Quota spettante al Comune sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 91 — Restituzioni e rimborsi . » 5.000.000

Cap. n. 92 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. . » 50.000

Cap. n. 117 — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 122 — Personale di ruolo degli uffici esteri. Stipendi ed assegni . . . . » 60.000.000

Cap. n. 123 — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 124 — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . » 10.000.000

Cap. n. 125 — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. . » 500.000

Cap. n. 126 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 127 — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 128 — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte di

0 2 3 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 39. — Assegni, ecc. al personale a riposo a carico e a disposizione del Ministero 10.000

Cap. n. 40. — Rate di ammortamento per i mutui da contrarsi in ragione ventennale in aggiunta di cura, rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per ferite riportate in guerra od in servizio o per causa di servizio (articoli 10, 11 e 12 della legge 29 gennaio 1928, n. 26, convertito nella legge 6 settembre 1928, n. 2205, e ribassi, compresi gli oneri accessori, per i cantieri del servizio sanitario della guardia di finanza, di medici condotti e ospedali con convenzionali spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disposizioni vigenti in materia sanitario ecc. . 200.000

Cap. n. 41. — Combustibile, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. 3.500.000

Cap. n. 42. — Spese per il servizio automobilistico 1.000.000

Cap. n. 43. — Assegni fissi per spese d'ufficio 1.000.000

Cap. n. 44. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza 500.000

Cap. n. 45. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. 200.000

Cap. n. 46. — Spese per i servizi di polizia tributaria 25.000

Cap. n. 47. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al servizio per la vigilanza finanziaria, ecc. 1.000.000

Cap. n. 48. — Spese per la vigilanza marittima in mare, nei laghi e sulla laguna, ecc. 100.000

Cap. n. 49. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni fissi . 50.000.000

Cap. n. 50. — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici 3.000.000

Cap. n. 51. — Indennità di missione, spese per lavori a cottimo, ecc. 14.500.000

Cap. n. 52. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. 1.000.000

Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del catasto e dei servizi tecnici erariali . 30.000

Cap. n. 54. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale di ruolo, ecc. . 20.000.000

Cap. n. 55. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scritturazione, ecc. 500.000

Cap. n. 56. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 60. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto, ecc. 500.000

Cap. n. 61. — Spese per la notificazione di atti concernenti la conservazione del catasto terreni 10.000

Cap. n. 62. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. 100.000

nità presso gli uffici di registro, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 72. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. 1.000.000

Cap. n. 73. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. 3.000.000

Cap. n. 76. — Spese per l'accertamento, ecc. dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. 3.000.000

Cap. n. 78. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna . 600.000

Cap. n. 79. — Fitto di locali per gli uffici esterni 600.000

Cap. n. 80. — Spese per lavori di riparazione, di ordinaria manutenzione, e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc. . 500.000

Cap. n. 81. — Spese di sezioni e di uffici ecc. 250.000

Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi in relazione al diritto addizionale ed ai diritti erariali, ecc. 5.000.000

Cap. n. 89. — Quota spettante al Comune sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. 6.000.000

Cap. n. 8). — Restituzioni e rimborsi . 5.000.000

Cap. n. 92. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, ecc. . 50.000

Cap. n. 117. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. 450.000

Cap. n. 122. — Personale di ruolo degli uffici esterni. Stipendi ed assegni . . . 60.000.000

Cap. n. 123. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette 2.000.000

Cap. n. 124. — Retribuzione ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . 100.000

Cap. n. 125. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di scritturazione, ecc. . 500.000

Cap. n. 126. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc. 600.000

Cap. n. 127. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc. 1.000.000

Cap. n. 128. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte dirette, ecc. 500.000

Cap. n. 129. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. 2.300.000

Cap. n. 130. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di primo e secondo grado, ecc. 100.000

Cap. n. 132. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. 1.000.000

Cap. n. 133. — Spese ed indennità per la reggenza delle segretarie vacanti, ecc. . . 50.000

Cap. n. 134. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna 1.500.000

Cap. n. 135. — Fitto di locali per gli uffici esterni 800.000

Cap. n. 136. — Spese per lavori di ordinaria manutenzione e di adattamento dei locali di proprietà privata, ecc. 200.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0231

Cap. n. 137. — Spese di concorsi e di uffici, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 138. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di uffici delle imposte catastali, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 141. — Restituzioni e rimborsi . » 60.000.000

Cap. n. 142. — Restituzioni e rimborsi di sovraimposta alle imposte dirette, ecc. » 110.000

Cap. n. 147. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione centrale delle finanze, ecc. . . . . » 2.55.000

Cap. n. 148. — Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle dogane, ecc. » 4.000

Cap. n. 153. — Spese per liti civili, ecc. » 10.000

Cap. n. 155. — Indennità per il rimborso della imposta di fabbricazione per le materie di fabbricazione . . . . . » 10.000

Cap. n. 156. — Acquisto costruzione e riparazione di strumenti, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 160. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per i servizi notturni, ecc. » 900.000

Cap. n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di concorso per la ripartizione del premio redimibile e per conto . . . . . » 30.000

Cap. n. 172 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sgravio delle sovraimposte gravanti sulla proprietà immobiliare (art. 4 della legge 11 luglio 1915, n. 996) - Diaria, rimborso di prescrizione e compensi speciali ai componenti la Commissione stessa - Compenso agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni, nonchè ad estranei all'Amministrazione stessa, chiamati a partecipare alle operazioni ed ai lavori della Commissione e delle sottocommissioni . . . . » 570.000

Cap. n. 173 *ter* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria della Commissione speciale per lo sgravio delle sovraimposte gravanti sulla proprietà immobiliare . . . » 20.000

Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1913, n. 425, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc. . . . . » 20.000

Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. » 16.000.000

Cap. n. 184-*bis* (di nuova istituzione). — Assegni di aumentamento della somma di lire 1.800 dovuta al comune di Chiavenna, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti nel compendio demaniale (art. 6 della legge 25 luglio 1910, n. 555) . . . . » 71.125

Cap. n. 190. — Spese varie, ecc., per l'ordinario ed il primo funzionamento dell'ufficio penale tributario, ecc. . . . . » 7.000.000

Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori tecnici ed accertamento delle [illegible]

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 4. — Spese per telegrammi, ecc. . L. 4.000

Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. » 60.000

Cap. n. 8. — Spese per la Commissione centrale per gli avvocati, ecc. . . . . » 10.000

Cap. n. 9. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 3.882.000

Cap. n. 10. — Sussidi al personale, ecc. » 150.000

Cap. n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 16. — Personale ordinario, ecc. » 45.000.000

Cap. n. 17. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . . » 80.000

Cap. n. 18. — Magistrature, ecc. Personale. Stipendi, ecc. . . . . » 70.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. Personale. Stipendi, ecc. . . . . » 61.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc. » 40.000

Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 32. — Somme da pagarsi a cassa di previdenza, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 34. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 46. — Personale, ecc. Stipendi, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli agenti di custodia, ecc. . . . . » 20.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 50. — Compensi per assegnamento, ecc. . . . . » 600.000

Cap. n. 51. — Mobilizzazione e trasporto dei detenuti, ecc. . . . . » 24.500.000

Cap. n. 52. — Mobilizzazione e trasporto dei minorenni, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 54. — Servizio delle infermerie, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 56. — Spese di riparazione, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc. . . . . » 125.000

Cap. n. 60. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo . . . . . » 40.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Cap. n. 166. — Acquisto, costruzione e riparazione di strumenti, ecc.		
Cap. n. 169. — Indennità agli impiegati ed agenti daziari per i servizi notturni, ecc.	2.000.000	
Cap. n. 171. — Aggio agli esattori delle imposte per la riscossione delle quote di concorso del prestito redimibile 5 per cento	240.000	
Cap. n. 173 *bis* (di nuova istituzione). — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sgravio delle contribuzioni erariali sulla proprietà immobiliare (art. 1 della legge 11 maggio 1942, n. 486)	20.000	
Cap. n. 174. — Indennità, diarie, assegni di presenza e compensi speciali ai componenti la Commissione stessa. Compenso agli impiegati dell'Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni, addetti ai servizi dell'Amministrazione stessa, chiamati a partecipare alle adunanze ed ai lavori della Commissione e delle sottocommissioni	520.000	
Cap. n. 175 *bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati addetti alla segreteria della Commissione speciale per lo sgravio delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare . . .	20.000	
Cap. n. 180. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1941, n. 427, riguardante i contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	50.000	
Cap. n. 182. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. .	16.000.000	
Cap. n. 182 *bis* (di nuova istituzione). — Per gli 5/6 compresi nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di lire 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel complesso termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 359)	75.000	
Cap. n. 190. — Spese varie, ecc., per l'imposta ed il primo funzionamento dell'imposta trimestrale, ecc.	7.000.000	
Cap. n. 191. — Premi di operosità e di rendimento al personale per lavori connessi all'impianto ed al primo funzionamento dell'imposta trimestrale, ecc.	500.000	
Cap. n. 195. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc.	15.000	
Cap. n. 197. — Spese per il funzionamento delle sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, ecc.	1.500.000	
Cap. n. 243 *bis* (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nella 6ª delle 20 annualità di ammortamento della somma di L. 1.500.000 dovuta al comune di Chianciano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel complesso termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 359)	75.350	
Totale . . . L.	721.305.350	

ecc.		80.000
Cap. n. 18. — Magistrature, ecc. Personale. Stipendi, ecc.		70.000.000
Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. Personale. Stipendi, ecc.		63.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc. .		19.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.		1.000.000
Cap. n. 22. — Premi di operosità, ecc. . .		3.000.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.		1.500.000
Cap. n. 25. — Contributo nelle spese di ufficio, ecc.		100.000
Cap. n. 27. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc.		50.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc.		12.000.000
Cap. n. 32. — Somme da pagarsi alla cassa di previdenza, ecc.		500.000
Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.		6.000.000
Cap. n. 44. — Rimborso ai Comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc. . . .		8.000.000
Cap. n. 46. — Personale, ecc. Stipendi, ecc.		10.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., per agenti di custodia, ecc.		20.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc.		120.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc.		830.000
Cap. n. 50. — Compensi per trasferimento, ecc.		900.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.		24.000.000
Cap. n. 53. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.		2.000.000
Cap. n. 54. — Servizio delle ipoteche, ecc.		2.500.000
Cap. n. 56. — Spese di traslazione, ecc. .		3.500.000
Cap. n. 57. — Spese di fitto di locali, ecc.		100.000
Cap. n. 58. — Spese per l'acquisto e l'esercizio delle autovetture, ecc.		120.000
Cap. n. 60. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo		40.000
Cap. n. 62. — Indennità temporanea mensile, ecc.		115.000
Totale . . . L.		200.795.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 73 *bis* (di nuova istituzione). — Indennizzo per i danni subiti dai funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri in conseguenza della guerra e per causa di servizio (t. decreto-legge 10 giugno 1937, n. 1521, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2397, e legge 29 novembre 1941, n. 1402) . . . L. 10.000.000

0 2 3 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 10-bis (di nuova istituzione). — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo a favore del personale del disciolto Corpo di polizia dell'Africa Italiana, sottoposto a giudizio di epurazione (art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43) L. 7.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato L. 120.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. » 1.200.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 800.000
Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed ai Segretari, ecc. » 100.000
Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie » 600.000
Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro » 10.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie » 28.000.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. » 80.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc. » 60.000.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale ecc. » 900.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. » 1.000.000
Cap. n. 23. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi » 600.000
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. » 300.000
Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc. » 80.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. » 250.000.000
Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza dell'esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, ecc. » 30.000
Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari » 120.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari » 80.000
Cap. n. 33. — Assegni di lontananza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc. » 32.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc. » 20.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole elementari, ecc. » 30.000
Cap. n. 37. — Visite mediche fiscali agli insegnanti delle scuole elementari » 12.000
Cap. n. 45. — Sussidi e spese per la propaganda igienica nelle scuole elementari L. 5.000
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole e dei corsi, ecc. » 350.000
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli anormali, ecc. » 20.000
Cap. n. 48. — Spese per arredamento, per forniture e riparazioni di materiale didattico, ecc. » 800.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media) » 100.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai presidi e ai professori incaricati della direzione, ecc. (Scuola media) » 250.000
Cap. n. 54. — Remunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione della biblioteca, ecc. (Scuola media) » 8.000
Cap. n. 55. — Spese per gli esami di ammissione » 80.000
Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria » 800.000
Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. (Scuola media) » 600.000
Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. » 55.000
Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie » 230.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. » 14.000
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) » 93.000.000
Cap. n. 63. — Remunerazioni ai presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) » 35.000
Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale » 2.500.000
Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale » 60.000
Cap. n. 66. — Spese di ufficio di cancelleria, ecc. » 15.000
Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) » 600.000
Cap. n. 68. — Fondazioni scolastiche e incoraggiamento all'istruzione classica, scientifica e magistrale. Assegni per posti di studio locali » 3.000
Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giovanni XXIII », ecc. Spese di funzionamento assegni ed altri ad istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale » 45.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni maschi che frequentano i Regi

0234
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0 2 3 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mento agli impiegati, ecc.

Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. 1.200.000

Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento 800.000

Cap. n. 10. — Sussidi ad impiegati ed inservienti, ecc. 100.000

Cap. n. 11. — Spesa per le assicurazioni sociali obbligatorie 600.000

Cap. n. 12. — Spesa per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 10.000

Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie 28.000.000

Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. 80.000

Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi, ecc. Stipendi, ecc. 60.000.000

Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. 900.000

Cap. n. 22. — Spese di ufficio e di cancelleria, ecc. che fanno carico ai Regi provveditorati agli studi, ecc. 1.000.000

Cap. n. 24. — Spese per noleggio di automezzi in servizio dei Regi provveditorati agli studi 600.000

Cap. n. 25. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. 500.000

Cap. n. 25. — Indennità e spese per speciali ispezioni amministrative, ecc. 8.000

Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante nelle scuole elementari, ecc. 350.000.000

Cap. n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza dei servizi fatti dalle varie postali comprese ad hoc, ecc. 30.000

Cap. n. 31. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole elementari 120.000

Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole elementari 50.000

Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, ecc. 95.000

Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo, ecc. 50.000

Cap. n. 36. — Rimborso del valore capitale dell'importo delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole elementari, ecc. 30.000

Cap. n. 37. — Visite mediche degli agli insegnanti delle scuole elementari 12.000

Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni e Enti morali per l'acquisto di scuole elementari, ecc. 110.000

Cap. n. 40. — Assegni, premi e sussidi agli allievi e giovani di tirocinio, ecc. 80.000

Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne. Stipendi, ecc., al personale, ecc. 170.000

Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, nonchè di quelle dipendenti da Enti morali, ecc. 13.570.000

Cap. n. 43. — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni scolastiche ed integrative della scuola 150.000

Cap. n. 45. — Spese per conferenze e corsi magistrali indetti dal Ministero. Corsi magistrali speciali, ecc. 5.000

Cap. n. 56. — Spese di ufficio e di cancelleria 800.000

Cap. n. 57. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. 60.000

Scuole medie

Cap. n. 59. — Sussidi e contributi a scuole medie non Regie, ecc. 25.000

Cap. n. 60. — Spese per l'acquisto del materiale e delle materie prime occorrenti all'insegnamento dell'economia domestica nelle Regie scuole medie 220.000

Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnare ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. 14.000

Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) 5.100.000

Cap. n. 63. — Remunerazioni a presidi di istituti con popolazione scolastica superiore ai mille alunni, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) 35.000

Cap. n. 64. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale 2.100.000

Cap. n. 65. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale 60.000

Cap. n. 66. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc. 10.000

Cap. n. 67. — Spese per l'acquisto e conservazione del materiale didattico per i gabinetti e le biblioteche, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) 620.000

Cap. n. 69. — Fondazioni scolastiche e borse a vantaggio dell'istruzione classica, scientifica e magistrale. Assegni per posti di studio, ecc. 3.000

Cap. n. 70. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », ecc. Spese di contributi ed assegni agli istituti d'istruzione classica, scientifica e magistrale 45.000

Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnare ai giovani maschi ed femmine frequentanti i licei, istituti magistrali, ecc. 25.000

Cap. n. 72. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altri compensi di carattere continuativo agli insegnanti di educazione fisica 12.000.000

Cap. n. 73. — Sussidi e spese per l'educazione fisica, ecc. 4.000

Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. 6.000.000

Cap. n. 75. — Assegni fissi, sussidi e contributi agli istituti di educazione 700.000

Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di fitto e sussidi per i lavori di manutenzione dei locali 350.000

Cap. n. 77. — Posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali, negli educandati femminili ed in altri istituti di educazione 400.000

Cap. n. 78. — Sussidi o rimborsi di spese di concorso ed altre per alunni di convitti nazionali, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed artistici per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc.	»	684.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc.	»	2.900.000
Cap. n. 84. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, di Regi istituti tecnici agrari, ecc.	»	7.500.000
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, retribuzioni ed altre competenze di carattere generale al personale dei Regi istituti tecnici ecc.	»	93.000.000
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. - Remunerazione agli insegnanti per opere prestate nella direzione delle biblioteche, ecc.	»	60.000
Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica	»	965.000
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. - Concorsi a segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica	»	32.000
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi	»	450.000
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie Scuole tecniche industriali, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc.	»	400.000
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e per ragionieri, ecc.	»	15.500.000
Cap. n. 95. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere, ecc.	»	65.000
Cap. n. 95. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc.	»	203.500
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici nautici, ecc. - Stipendi, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 98. — Regi istituti nautici, ecc. - Sussidi, borse di studio, ecc.	»	45.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc.	»	81.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel continuare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio	»	50.000
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Concorsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, didattico, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche e di applicazione nelle Regie scuole e nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	800.000
Cap. n. 103. — Affitto e sistemazione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc.	»	500.000
Cap. n. 104. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. - Istruzione superiore	»	8.300.000
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei osservatori, ecc.	»	600.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche - Spese per gli uffici, ecc.	L.	4.000.000
Cap. n. 122. — Spese per restauri di materiale bibliografico raro e di pregio, ecc.	»	600.000
Cap. n. 123. — Assegno a biblioteche non governative, ecc.	»	302.000
Cap. n. 124. — Sussidi, premi ed assegni a biblioteche popolari, ecc.	»	50.000
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc.	»	785.000
Cap. n. 131. — Premi di incoraggiamento ad autori, ad Enti e ad Istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio, ecc.	»	35.000
Cap. n. 132. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 133. — Remunerazioni, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	»	180.000
Cap. n. 134. — Premi di operosità e di operosità al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	»	80.000
Cap. n. 135. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti)	»	80.000
Cap. n. 136. — Indennità alle commissioni per gli esami di maturità, ecc., negli istituti di istruzione artistica	»	30.000
Cap. n. 137. — Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Fitto e mantenimento di locali, ecc.	»	1.130.000
Cap. n. 140. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 141. — Spese per sovvenzioni a teatri e per rappresentazioni drammatiche, ecc.	»	50.000
Cap. n. 142. — Arte contemporanea. — Spese per acquisti di opere d'arte, ecc.	»	830.000
Cap. n. 145. — Borse di studio e sussidi da conferirsi ad alunni di condizione disagiata degli Istituti d'istruzione artistica	»	40.000
Cap. n. 145. — Soprintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e restauro dei locali, ecc.	»	350.000
Cap. n. 146. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc.	»	500.000
Cap. n. 147. — Scavi - Lavori di scavo, di esplorazione e di sistemazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc.	»	200.000
Cap. n. 149. — Monumenti - Donazioni sepolcrali a monumenti, ecc.	»	300.000
Cap. n. 150. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	850.000
Cap. n. 152. — Regio opificio delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc.	»	70.000
Cap. n. 153. — Galleria nazionale d'arte [illegible] in Roma - Manutenzione e adatta-	»	120.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

rale al personale dei Regi istituti ...

Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. ... 1.000.000

Remunerazione agli assegnati per opere prestate nella direzione delle biblioteche, ecc. ... 60.000

Cap. n. 87. — Spese per gli esami di abilitazione tecnica ... 955.000

Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di abilitazione tecnica ... 32.000

Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. ... 150.000

Per le scuole e gli istituti agrari liberi ... 55.000.000

Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. ... 600.000

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici e di scuole professionali libere, ecc. ... 15.500.000

Cap. n. 91. — Sussidi ed incoraggiamenti ciali e per premietti, ecc. ... 65.000

Cap. n. 92. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici commerciali e scuole commerciali libere, ecc. ... 324.500

Cap. n. 93. — Contributi dei Comuni e delle Provincie a favore dei Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, ecc. ... 2.000.000

Cap. n. 94. — Personale dei Regi istituti tecnici annesi, ecc. - Stipendi, ecc. ... 45.000

Cap. n. 95. — Regi istituti nautici, ecc. - Sussidi, borse di studio, ecc. ... 81.000.000

Cap. n. 96. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi, ecc. ... 30.000

Cap. n. 97. — Regie scuole e Regi corsi professionali femminili di avviamento professionale - Compensi ai maestri ed alle maestre, ecc. ... 1.700.000

Cap. n. 98. — Regie scuole e Regi corsi pratici e di qualificazione nelle Regie scuole e dei Regi corsi di avviamento professionale, ecc. ... 800.000

Cap. n. 99. — Affitto e custodia di locali per le esercitazioni annesse, ecc. ... 500.000

Cap. n. 100. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (istituzione soppressa) ... 8.500.000

Cap. n. 101. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. ... 600.000

Cap. n. 102. — Sussidi e incoraggiamenti ad Istituti universitari di istruzione commerciale, ecc. ... 65.000

Cap. n. 103. — Contributi a favore delle Regie università e dei Regi istituti d'istruzione superiore, ecc. ... 16.500.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi ad Istituti di istruzione superiore e lettori (Filippo Parlatore e Vittorio Scialoja) presso le Regie università di Firenze. Contributo dello Stato alla Regia università per stranieri di Perugia e per corsi di letteratura e cultura italiana ... 360.000

Cap. n. 113. — Spese per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. ... 830.000

Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., assegni per studi universitari, ecc. ... 82.000

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e sopraintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. ... 6.000.000

Cap. n. 121. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. - Personale di ruolo, assegni fissi ed altre competenze di carattere generale al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti) ... 1.250.000

Cap. n. 122. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti) ... 180.000

Cap. n. 123. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. (Antichità e belle arti) ... 80.000

Cap. n. 124. — Indennità alle commissioni per gli esami di diversità, ecc., negli istituti di istruzione artistica ... 30.000

Cap. n. 127. — Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Istituto e pinacoteca di Lucca, ecc. ... 1.150.000

Cap. n. 130. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole e di istituti d'arte, ecc. ... 18.000.000

Cap. n. 131. — Spese per sovvenzioni a teatri e per rappresentazioni drammatiche, ecc. ... 50.000

Cap. n. 132. — Arte contemporanea. — Spese per acquisti di opere d'arte, ecc. ... 330.000

Cap. n. 133. — Borse di studio e sussidi da conferire ad alunni di condizione disagiata negli istituti d'istruzione artistica ... 40.000

Cap. n. 135. — Sopraintendenze alle antichità, ecc. - Spese per la manutenzione e l'adattamento dei locali, ecc. ... 350.000

Cap. n. 136. — Lavori di conservazione e di restauro di opere d'arte, ecc. ... 500.000

Cap. n. 137. — Scavi - Lavori di scavo, di isolamento e di assicurazione degli edifici e monumenti scoperti, ecc. ... 200.000

Cap. n. 138. — Monumenti - Donazioni e lasciti a monumenti, ecc. ... 300.000

Cap. n. 139. — Spese per la manutenzione e conservazione dei monumenti, ecc. ... 1.500.000

Cap. n. 151. — Spese per l'amministrazione, la manutenzione e la custodia dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc. ... 850.000

Cap. n. 152. — Regie oficine delle pietre dure in Firenze, ecc. - Spese di manutenzione, ecc. ... 70.000

Cap. n. 153. — Galleria nazionale d'arte moderna in Roma - Mantenimento e adattamento dei locali, ecc. ... 100.000

Cap. n. 158. — Sopraintendenze alle antichità, ai monumenti, ecc. ... 150.000

Cap. n. 161. — Acquisto di cose d'arte antiche, ecc. ... 65.000

Cap. n. 162. — Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico, scrittorio, ecc. ... 10.000

Cap. n. 163. — Retribuzioni alle guardie comunali nei musei, ecc. ... 62.000

Cap. n. 165. — Paghe, mercedi, ecc., competenze di carattere generale al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. ... 10.700.000

Cap. n. 166. — Spese per fitti di locali, di ufficio, ecc., degli uffici ed istituti dipendenti dall'Amministrazione delle antichità e belle arti, ecc. ... 300.000

0 2 3 7 1

Cap. n. 14. — Sussidi in caso di parto o di aborto alle insegnanti, ecc.	L.	28.000
Cap. n. 15. — Indennità e spese per le missioni da compiersi dal personale di ruolo e non di ruolo dei Regi istituti di antichità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 16. — Fondi generali straordinari negli istituti di educazione	»	20.000
Cap. n. 17. — Contributo dello Stato al Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Torino, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 18. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali e per lavori riguardanti gli osservatori astronomici, ecc.	»	30.000
Cap. n. 19. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere d'interesse artistico, ecc. - Spese per la rimozione delle opere predette nei casi di necessità e urgenza	»	2.000.000
Cap. n. 20. — Restauri e riparazioni ai danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 21. — Spese per il trasporto ed il ricollocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, ecc.	»	2.100.000
Totale	L.	1.567.118.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In dettaglio:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari, ecc.	L.	67.680.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	60.000
Cap. n. 3. — Adeguamento al personale civile	»	800.000
Cap. n. 4. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.230.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	600.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	900.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc.	»	1.300.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero o all'interno, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni, ecc.	»	850.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 15. — Personale ordinario	»	22.000.000
Cap. n. 16. — Foglio degli annunci nelle provincie, ecc.	»	400.000
Cap. n. 19. — Contributo per funzionamento del collegio-convitto per gli orfani dei salariati, ecc.	»	32.500
Cap. n. 20. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 24. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 47. — Contributi per il funzionamento dei dispensari, ecc.	L.	1.550.000
Cap. n. 43. — Contributi ai comuni, alle provincie, ecc.	»	14.000.000
Cap. n. 45. — Sussidi per costruzione, sistemazione e arredamento di ambulatori antitracomatosi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 47. — Spese per le ispezioni alle farmacie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 48. — Rimborso ai Comuni di parte delle indennità, ecc.	»	200.000
Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie, ecc.	»	6.000.000
Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici, ecc.	»	500.000
Cap. n. 55. — Contributi e sussidi per la profilassi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 56. — Spese per l'assistenza e la cura degli infermi, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 70. — Spese per servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 72. — Casermaggio per locali caserma, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 76. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	»	200.000
Cap. n. 95. — Retribuzioni, ecc., al personale avventizio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 105. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	12.000.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai congiunti, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi, ecc.	»	300.000.000
Cap. n. 111. — Somme da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	250.000
Cap. n. 113. — Rimborso ai Comuni delle spese, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 115. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza, ecc.	»	35.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 121-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Pontificia commissione di assistenza presso la Santa Sede per il		

0238
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

0 2 3 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap. n. 17. — Sussidi e rimborsi per la ricostruzione delle opere protettive nei casi di crollo o franamento		2.085.000
Cap. n. 19. — Restauri e sistemazioni di dighe o di opere di difesa nonchè a consolidamento di fabbricati di interesse artistico, ecc.		15.000.000
Cap. n. 20. — Spese per il trasporto ed il collocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, ecc.		2.100.000
Totale . . .	L.	1.387.118.500

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari, ecc.	L.	27.000.000
Cap. n. 2. — Assegni per spese di rappresentanza, ecc.	»	10.000
Cap. n. 3. — Indennità di trasferimento al personale civile	»	600.000
Cap. n. 5. — Indennità di missione al personale civile, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	3.500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	400.000
Cap. n. 9. — Fitti e canoni	»	700.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	900.000
Cap. n. 11. — Assegni vari per spese di ufficio, ecc.	»	1.200.000
Cap. n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero o all'interno, ecc.	»	1.700.000
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e sorveglianza dei telefoni, ecc.	»	850.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio e gestione delle biciclette, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie	»	22.000.000
Cap. n. 23. — Foglio degli annunzi nelle provincie, ecc.	»	180.000
Cap. n. 29. — Contributo per funzionamento dei Collegio convitto per gli orfani dei sanitari, ecc.	»	32.500
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli stabilimenti ospitalieri, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 32. — Spese di cura e di mantenimento di ammalati, ecc.	»	150.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 35 (modificata la denominazione). — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (legge 3 aprile 1926, n. 577 e art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173)	»	70.000.000
Cap. n. 36. — Cura e mantenimento di esposti, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 39. — Provvedimenti di tutela sanitaria contro la lebbra, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 40. — Sussidi ai comuni, alle provincie, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 58. — Spese per [illegible] ma degli inferni, ecc.	»	500.000
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc.	»	170.000.000
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento, ecc.	»	500.000
Cap. n. 64. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 68. — Spese per trasferte ai funzionari di pubblica sicurezza, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 70. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	300.000
Cap. n. 71. — Spese di accasermamento, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 73. — Casermaggio pei Reali carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 78. — Indennità di via e trasporto di indigenti, ecc.	»	250.000
Cap. n. 79. — Spese per servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 80. — Spese per i confinati di polizia, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici, ecc.	»	300.000
Cap. n. 96. — Retribuzioni, ecc., al personale avventizio, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 105. — Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	»	15.000.000
Cap. n. 108. — Soccorsi giornalieri alle famiglie, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 109. — Sussidi straordinari ai comuni, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 110. — Spesa per l'erogazione dei contributi, ecc.	»	200.000.000
Cap. n. 111. — Somma da corrispondere all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, ecc.	»	270.000
Cap. n. 112. — Rimborso ai comuni delle spese, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 114. — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 121. — Indennità da corrispondersi ai disoccupati, ecc.	»	900.000.000
Cap. n. 121-bis (di nuova istituzione). — Contributo a favore della Pontificia commissione di assistenza presso la Santa Sede per il funzionamento dei refettori del Papa	»	50.000.000
Cap. n. 122. — Spese relative all'incremento della produzione, ecc.	»	50.000
Cap. n. 124. — Spese straordinarie inerenti al servizio, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 127. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 129. — Indennità, ecc., di pubblica sicurezza, ecc., ai sottufficiali, ecc.	»	7.000.000
Cap. n. 131. — Indennità speciale giornaliere di pubblica sicurezza, ecc.	»	74.000.000
Cap. n. 136. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni, ecc.	»	22.500.000
Totale . . .	L.	1.084.032.500

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000
Cap. n. 4. — Incaricati stabili - Salari, ecc. . . . . » 5.400.000
Cap. n. 5. — Salariati della viabilità statale - Retribuzioni, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 7. — Genio civile - Personale di ruolo, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 8. — Ufficiali idraulici - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 400.000
Cap. n. 9. — Incaricati stabili - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 10. — Salariati della viabilità statale - Indennità di trasferta e di trasferimento - Compensi, premi, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 11. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 13. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 14. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 21. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed arredamento di locali, ecc. » 2.000.000
Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed ai materiali di esercizio degli automezzi, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 51. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. . . . . » 40.000.000
Cap. n. 52. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 15.000.000
Cap. n. 56. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 20.000.000
Cap. n. 75-bis (di nuova istituzione, sotto sotto la nuova sottocolonna: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Aurona »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, sussidi ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 75-III (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese varie . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 75-IV (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività nautica,

Cap. n. 75-IX (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . L. 20.000.000
Cap. n. 82. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Retribuzione giornaliera . . . . . » 5.000.000
Cap. n. 84. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Retribuzione giornaliera . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 85. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione - Indennità di trasferta e varie . . . . . » 200.000
Cap. n. 86. — Personale straordinario, avventizio ed assimilato - Indennità di trasferta, di trasferimento e varie . . . . . » 2.500.000
Cap. n. 86. — Personale assunto a contratto di lavoro in via di eliminazione, personale straordinario, avventizio ed assimilato - Premi di operosità e rendimento . . . . » 1.500.000
Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio o giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, premi di operosità, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 88. — Incaricati sorveglianti ed operai temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc. » 4.000.000
Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . . » 500.000
Cap. n. 90. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . » 8.500.000
Cap. n. 91. — Retribuzione a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 93. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 95. — Spese relative al noleggio, ecc., delle autovetture, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 96. — Spese occorrenti ad imprevisto per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 200.000
Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . » 2.000.000
Cap. n. 103. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 104. — Compensi al personale, ecc. » 500.000
Cap. n. 167. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, ecc. (Provveditorato regionale di Regina) . . . . . » 150.000.000
Cap. n. 168. — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc. . . » 100.000.000
Cap. n. 169. — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto, ecc. » 100.000.000
Cap. n. 170. — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri ab-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 70. — Salariati della viabilità statale — Indennità di trasferta e di trasferimento - Contributi, premi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 71. — Assicurazioni sociali per il personale salariato di ruolo, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 72. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti merittevoli dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 74. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale e del Genio civile, ecc. . . . . » 700.000

Cap. n. 20. — Genio civile - Spese di ufficio . . . . . » 2.000.000

Cap. n. 21. — Spese postali, telegrafiche, ecc. . . . . » 500.000

Cap. n. 25. — Genio civile - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, ecc. . » 2.000.000

Cap. n. 27. — Spese relative alla manutenzione, riparazione ed al materiale di esercizio degli automezzi, ecc. . . . . » 6.500.000

Cap. n. 51. — Manutenzione ordinaria di strade statali, ecc. . . . . » 40.000.000

Cap. n. 52. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . . . » 15.000.000

Cap. n. 54. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-bis di nuova istituzione, sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona ». — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorso per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 75-III (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 10.000.000

Cap. n. 75-IV (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti. - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-V (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici . » 10.000.000

Cap. n. 75-VI (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze »). — Manutenzione ordinaria di strade statali, indennità ai Comuni per il mantenimento delle traverse e concorsi per rinnovazione dei pavimenti dei tronchi di strade comprese entro gli abitati . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 75-VII (di nuova istituzione). — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria, spese per il servizio di piena e spese casuali . . . . . » 20.000.000

Cap. n. 75-VIII (di nuova istituzione). — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti - Manutenzione e riparazione delle opere edilizie in servizio dell'attività tecnica, amministrativa e di polizia dei porti . . . » 30.000.000

Premi di operosità e rendimento . . . . » 1.000.000

Cap. n. 87. — Personale tecnico avventizio e giornaliero assunto per la ricostruzione di beni danneggiati dalla guerra: retribuzioni, premi di operosità, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 88. — Incaricati provveditori ed ispettori temporanei - Retribuzioni e paghe, ecc. » 4.000.000

Cap. n. 89. — Assicurazioni sociali per il personale non di ruolo . . . . . » 200.000

Cap. n. 90. — Indennità di trasferta da pernottare delle opere straordinarie al personale di ruolo, ecc. . . . . » 8.000.000

Cap. n. 91. — Retribuzione a tecnici privati esterni della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 92. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 94. — Spese per l'acquisto di autoveicoli, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 96. — Spese relative al noleggio, ecc., delle automobili, ecc. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 98. — Spese casuali ed impreviste per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie . . . . . » 100.000

Cap. n. 98. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti . . » 2.000.000

Cap. n. 101. — Spese per l'impianto e il funzionamento, ecc. . . . . » 3.000.000

Cap. n. 105. — Compensi al personale, ecc. » 100.000

Cap. n. 167. — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, ecc. (Provveditorato regionale di Roma) . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 168. — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, ecc. . . » 100.000.000

Cap. n. 169. — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indispensabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto, ecc. . » 100.000.000

Cap. n. 170. — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni indifferibili e urgenti ai propri alloggi, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 172. — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario, ecc. . . . . » 50.000.000

Cap. n. 202-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona »). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e ricostruzione di beni dello Stato danneggiati e distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1950, n. 903 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . . » 300.000.000

Cap. n. 202-III (di nuova istituzione). — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalle guerre (legge 26 ottobre 1950, n. 1055, art. 2) . . . . . » 250.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Cap. n. 202-IX (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza ecc., da eseguirsi per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1916, n. 1455, art. 39; decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 36, art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5) . . . . L. 220.000.000

Cap. n. 202-X (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguano riparazioni indilazionabili e urgenti ai propri alloggi, danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 36, art. 2, decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5) . . . » 20.000.000

Cap. n. 202-XI (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . *per memoria*

Cap. n. 202-XII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) » 75.000.000

Cap. n. 202-VIII (di nuova istituzione sotto la nuova numerazione: « Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze »). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di ricostruzione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra; lavori di interesse pubblico e costruzione di ricoveri (legge 9 luglio 1940, n. 908 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . . » 200.000.000

Cap. n. 202-IX (di nuova istituzione). — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e succursali, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1916, n. 1455, art. 37) . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 202-X (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza indilazionabili per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1916, n. 1455, art. 39; decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 36, art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 5) . . . . » 200.000.000

Cap. n. 202-XI (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguano riparazioni indilazionabili e urgenti ai propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 36, art. 2; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . » 20.000.000

Cap. n. 202-XII (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . *per memoria*

Cap. n. 202-XIII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legisla-

Cap. n. 10. — Spese d'ufficio per gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile, ecc. . . . . L. 70.000

Cap. n. 11. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc. . . . . » 400.000

Cap. n. 13. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche . » 50.000

Cap. n. 15. — Spese per liti ed arbitraggi » 6.000

Cap. n. 19. — Spese per le statistiche, ecc. » 20.000

Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie, ecc. . » 450.000

Cap. n. 25. — Sovvenzioni ordinarie per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata, ecc. . . . » 30.000.000

Cap. n. 27. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione interna, ecc. . . . » 30.000

Cap. n. 30. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 32. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.200.000

Cap. n. 34. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 120.000

Cap. n. 35. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. » 250.000

Cap. n. 36. — Retribuzioni a periti privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 37. — Spese per l'acquisto di autoveicoli . . . . . » 100.000

Cap. n. 38. — Spesali straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 40. — Premio di esercizio per automotrici esercitate con materiale a carreggio, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 41. — Provvidenze occasionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc. . » 20.000.000

Cap. n. 49. — Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, ecc., per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . . » 300.000

Cap. n. 50. — Sussidi al personale, ecc. . » 40.000

Cap. n. 52. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 131.596.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . L. 29.200.000 —

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.120.000 —

Cap. n. 4. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 2.300.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. » 70.000 —

Cap. n. 8. — Fitto di locali, ecc. . . » 500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 880021

Cap. n. 202VI (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . per memoria

Cap. n. 202VII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . » 75.000.000

Cap. n. 202VIII (di nuova istituzione sotto la nuova denominazione). — Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze). — Spese per l'esecuzione di lavori di riparazione e di conservazione di beni dello Stato, danneggiati o distrutti dalla guerra. Interventi di interesse pubblico e costruzione di nuovi (legge 9 luglio 1940, n. 938 e successive modificazioni e integrazioni) . . . . . » 300.000.000

Cap. n. 202IX (di nuova istituzione). — Spese per la ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonchè delle chiese parrocchiali e assimilate, in dipendenza dei danni provocati dalla guerra (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 27) . . . . . » 250.000.000

Cap. n. 202X (di nuova istituzione). — Lavori di pronto soccorso di estrema urgenza in dipendenza per dare ricovero alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, art. 29, decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 1; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 4) . . » 250.000.000

Cap. n. 202XI (di nuova istituzione). — Contributi in capitale nella spesa sostenuta dai proprietari che eseguono riparazioni inderogabili e urgenti ai propri alloggi danneggiati dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di azioni belliche (decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366, art. 2; decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . » 30.000.000

Cap. n. 202XII (di nuova istituzione). — Spese per lavori urgenti di sistemazione e riparazione di strade di interesse militare . per memoria

Cap. n. 202XIII (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario (decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16) . » 100.000.000

Totale . . . L. 2.525.250.000

MINISTERO DEI TRASPORTI

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. Stipendi, ecc. . L. 3.000.000

Cap. n. 3. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 4. — Sussidi al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 70.000

Cap. n. 5. — Indennità di trasferta, ecc. al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 200.000

Cap. n. 8. — Fitti e canoni . . . . . » 280.000

Cap. n. 37. — Personale non di ruolo - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 54. — Personale non di ruolo - Indennità di trasferta, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 55. — Indennità di trasferta al personale dell'Amministrazione centrale, ecc. » 200.000

Cap. n. 56. — Lavori affidati a tecnici privati, incaricati della compilazione di progetti, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 57. — Spese per l'esercizio di autoveicoli . . . . . » 100.000

Cap. n. 58. — Sussidi straordinari di esercizio, somministrazione di fondi per gestioni dirette a cura dello Stato, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 59. — Premio di assicurazione per autoveicoli esercitati con autobus a pagamento, ecc. . . . . » 150.000

Cap. n. 61. — Provvidenze eccezionali per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, ecc. . » 80.000.000

Cap. n. 62. — Premi di operosità e rendimento al personale di ruolo, ecc., per i lavori eseguiti nell'interesse delle costruzioni ferroviarie . . . . . » 300.000

Cap. n. 70. — Sussidi al personale, ecc. . » 40.000

Cap. n. 82. — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . » 100.000

Totale . . . L. 131.290.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . L. 80.500.000 —

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 2.150.000 —

Cap. n. 3. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. » 2.000.000 —

Cap. n. 7. — Sussidi al personale, ecc. » 250.000 —

Cap. n. 8. — Fitti di locali, ecc. . . » 300.000 —

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento di organi compartimentali e provinciali, ecc. » 2.150.000 —

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc. degli automezzi . . . . . » 3.600.000 —

Cap. n. 18. — Pensioni militarie, ecc. . » 3.000.000 —

Cap. n. 19. — Indennità per una sola volta, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 20. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 22. — Contributi e spese, ecc., per la lotta contro le malattie, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 23. — Ispettorato agrario, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 24. — Spese per lo studio, la sperimentazione agricola, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 25. — Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 27. — Apicoltura, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 38. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . » 1.500.000 —

0 2 4 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 29. — Spese, ecc., volte al progresso della climatologia, ecc.	L.	500.000 —
Cap. n. 31. — Spese per la distruzione dei tarli, ecc. delle piante, ecc.	»	400.00
Cap. n. 32. — Contributi e spese per il progresso della viticoltura, ecc.	»	50.000
Cap. n. 33. — Spese per il funzionamento delle Regie Sezioni agrarie sperimentali, ecc.	»	1.650.000
Cap. n. 36. — Contributi e spese per i corsi, ecc., per contadini, ecc.	»	800.000
Cap. n. 37. — Spese, ecc., per istituti speciali, ecc.	»	900.000 —
Cap. n. 40. — Studi sui fenomeni atmosferici, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 41. — Spese, ecc., produzione zootecnica nazionale, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 42. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 50. — Spese per insegnamento alla silvicoltura, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone, ecc. dei vincoli forestali, ecc.	»	160.000
Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi, ecc. Corpo delle foreste, ecc.	»	36.000.000 —
Cap. n. 53. — Indennità di trasferimento, ecc. Corpo delle foreste, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 55. — Spese per corredo, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 58. — Indennità, ecc., al personale forestale civile, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 59. — Premi di operosità, ecc., al pers onale, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 60. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc.	»	30.000 —
Cap. n. 61. — Spese casuali, ecc. - (Corpo delle foreste)	»	5.000 —
Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani	»	800.000 —
Cap. n. 65. — Indennità, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche, ecc., lotta contro i parassiti, ecc.	»	400.000 —
Cap. n. 67. — Retribuzione a tecnici privati, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 68. — Spese casuali, ecc., servizi della bonifica, ecc.	»	50.000 —
Cap. n. 80. — Spese per l'impianto di poderi dimostrativi, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 91. — Spese, ecc., organizzazione della pesca, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 92. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 95. — Concorso dello Stato nelle somme iniziali comprese a mutuo, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 108. — Contributo straordinario, ecc. operazioni di credito, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 109. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione, ecc. silos per foraggi, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 110. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costru-		
Cap. n. 139. — Spese a regolamento differito, ecc. di competenza privata, ecc.	L.	500.000 —
Cap. n. 139. — Stipendi, ecc. personale addetto al servizio per l'approvvigionamento dei prodotti legnosi, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 140. — Indennità e rimborsi di spese per ispettori, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 142. — Spese per il funzionamento degli uffici	»	2.000.000 —
Cap. n. 143. — Spese per l'acquisto diretto o regolazione del sopraesercio dei boschi, ecc.	»	30.000.000 —
Cap. n. 145. — Sussidi per opere di difesa forestale, ecc.	»	10.000.000 —
Totale	L.	205.260.960 57

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 220. — Quota dovute ai funzionari della Regia avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti, ecc.	L.	26.530

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 31. — Provvista e riparazione di materiali e di mobili speciali per il servizio del lotto, ecc.	L.	240.000
Cap. n. 173-bis. — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sbloccamento delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare, ecc.	»	100.000
Totale	L.	340.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 25. — Stipendi, ed assegni vari continuativi al personale delle cancelierie diplomatiche e consolari, ecc.	L.	3.745.906
Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero	»	150.000.000
Cap. n. 37. — Fitto di locali ad uso di sedi delle Regie rappresentanze diplomatiche, ecc.	»	1.031.000
Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc.	»	3.405.000
Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero	»	28.470.000
Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e conso-		

0244
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 41. — Spese ecc., produzione zootecnica nazionale, ecc. . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 42. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. . » 300.000 —

Cap. n. 50. — Spese per ricongegnamento alla silvicoltura, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 51. — Delimitazione delle zone, ecc. del vincolo forestale, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi, ecc. Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 36.000.000 —

Cap. n. 54. — Indennità di trasferimento, ecc. Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 55. — Spese per corredo, ecc. . » 250.000 —

Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento e scuole del Corpo, ecc. . . . . » 980.980 80

Cap. n. 57. — Stipendi, ecc., al personale forestale civile, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 58. — Indennità, ecc., al personale forestale civile, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 59. — Premi di operosità, ecc., al personale, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 60. — Sussidi al personale militare e forestale civile, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 61. — Spese casuali, ecc. (Corpo delle foreste) . . . . . » 5.000 —

Cap. n. 62. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani . . . . » 850.000 —

Cap. n. 65. — Indennità, ecc., in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica, ecc. » 700.000 —

Cap. n. 66. — Spese relative a studi e ricerche, ecc., lotta contro i parassiti, ecc. . » 450.000 —

Cap. n. 67. — Ripartizione a tenuici privati, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 68. — Spese casuali, ecc., servizi della bonifica, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 80. — Spese per l'impianto di enti direttivi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 91. — Spese, ecc., organizzazione della pesca, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 92. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. » 2.500.000 —

Cap. n. 93. — Concorso dello Stato nelle somme inscritte collegate a mutui, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 101. — Contributo straordinario, ecc., operazioni di credito, ecc. . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 102. — Contributi nella spesa capitale per la costruzione, ecc. silos per foraggi, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 110. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 113. — Sovvenzione per l'acquisto, ecc. prodotti agricoli, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 116. — Acquisto di terreni, ecc. di vivai forestali . . . . . » 800.000 —

Cap. n. 118. — Indennità straordinaria mensile agli agenti del Real corpo delle foreste » 10.000 —

Cap. n. 121. — Spese necessarie, ecc. arredamento dei vari uffici, ecc. . . . . » 15.000 —

Cap. n. 122. — Spese a pagamento non differibile relative ad opere di bonifica, ecc. » 20.000.000 —

Cap. n. 125. — Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale, ecc. » 80.000.000 —

Cap. n. 127. — Quota d'interesse a carico dello Stato, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 129. — Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Totale . . . L. 389.540.669.57

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 393. — Quota dovuta al funzionari della Regia avvocatura dello Stato, sulle somme ivi versate dalle controparti, ecc. . . . L. 26.540

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 31. — Provvista e tiratura di materiali e di modelli speciali per il servizio del lotto, ecc. . . . . L. 240.000

Cap. n. 173-bis. — Spese per il funzionamento della Commissione speciale per lo sgravio delle contribuzioni gravanti sulla proprietà immobiliare, ecc. . . . . » 100.000

Totale . . . L. 340.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, ecc. . . . . L. 2.753.999

Cap. n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero . . » 160.000.000

Cap. n. 37. — Fitto di locali ad uso di uffici della Regia rappresentanza diplomatiche, ecc. . . . . » 1.231.000

Cap. n. 38. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Manutenzione, ecc. . . . » 3.125.000

Cap. n. 45. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale in servizio all'estero » 28.470.000

Cap. n. 46. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero - Spese di cancelleria, ecc. » 3.120.000

Cap. n. 47. — Spese di posta, telegrafo, ecc. . . . . » 5.150.000

Cap. n. 48. — Spese eventuali all'estero . » 2.950.000

Cap. n. 49. — Sussidi vari - Rimpatri a nazionali indigenti, ecc. . . . . » 2.150.000

Cap. n. 42-bis (di nuova istituzione). — Spese di ufficio e di funzionamento, spese di viaggio ed indennità di prima sistemazione, di missione e di trasferimento per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici commerciali all'estero e per missioni di carattere commerciale all'estero - Indennità di licenziamento al personale non di ruolo . . . . » 941.000

Totale . . . L. 215.550.999

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento di missione, ecc.	L.	122.650
Cap. n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni	»	13.480
Cap. n. 5. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	264.115
Cap. n. 7. — Spese di manutenzione, di adattamento dei locali, ecc.	»	21.125
Cap. n. 11. — Spese per i telegrammi di Stato, ecc.	»	170
Cap. n. 13. — Spese casuali	»	11.150
Totale	L.	433.065

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	40.000
Totale	L.	640.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	150.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 47. — Linee aeree civili; sovvenzioni chilometriche e fisse	L.	500.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.021.140 —
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc.	»	620.800 —
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc.	»	61.300 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc.	»	50 —
Cap. n. 60. — Spese relative ai servizi di contingentamento, ecc.	L.	300 —
Cap. n. 72. — Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria, ecc.	»	200 —
Cap. n. 76. — Stipendi, ecc., al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro	»	200 —
Cap. n. 78. — Sussidi al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, ecc.	»	1.000 —
Cap. n. 80. — Spese per il funzionamento dei servizi, ecc.	»	300 —
Cap. n. 83-*bis* (di nuova istituzione). — Spese già a carico del bilancio del cessato fondo speciale delle corporazioni	»	2.674.958,39
Cap. n. 102. — Spese per il servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali, ecc.	»	157.900 —
Cap. n. 107. — Spese relative al finanziamento dei corsi, ecc.	»	1.370.650 —
Totale	L.	7.387.598,39

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
RICCI

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1945-46

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Reddito delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti	L.	6.100.000
Art. 16. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali	»	400.000
Totale	L.	6.500.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	850.000
Art. 2. — Spese per l'assestamento e la utilizzazione in economia, ecc.	»	2.500.000
Art. 4. — Imposte e sovraimposte, ecc.	»	70.000
Art. 16. — Rimborso allo Stato della indennità complementare, ecc.	»	100.000
Art. 17. — Indennità di trasferimento al personale	»	40.000
Art. 19. — Sussidi a funzionari, ecc.	»	25.000
Art. 20. — Medaglie di presenza, ecc., ispettori	»	10.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Stato, ecc.		11.135
Cap. n. 13. — Spese casuali		
Totale . . .	L.	423.865

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	500.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc.	»	100.000
Cap. n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni centrali per la finanza locale, ecc.	»	40.000
Totale . . .	L.	640.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 6. — Indennità e spese per commissioni, ecc.	L.	150.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 17. — Linee aeree civili; sovvenzioni chilometriche e fisse	L.	500.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.695.100 —
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc.	»	627.100 —
Cap. n. 5. — Indennità e rimborsi di spese, ecc.	»	61.100 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. .	»	200.000 —
Cap. n. 11. — Fitto di locali, ecc. . .	»	50 —
Cap. n. 15. — Spese casuali	»	1.500 —
Cap. n. 18. — Spese per il funzionamento dell'ufficio cifra	»	600 —
Cap. n. 21. — Pensioni ordinarie . .	»	14.000 —
Cap. n. 26. — Indennità al personale degli uffici tecnici, ecc.	»	500 —
Cap. n. 28. — Indennità ed assegni, ecc. per missioni, ecc.	»	6.500 —
Cap. n. 32. — Contributo, ecc. dell'Istituto nazionale per il commercio estero .	»	150 —
Cap. n. 52. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze e delegazioni internazionali, ecc.	»	21.300 —
Cap. n. 55. — Spese per studi intorno alle tariffe doganali, ecc.	»	1.700 —
Cap. n. 56. — Assegni di pubblicazioni, ecc.	»	10 —
Cap. n. 57. — Catasto di commercio italiano all'estero, ecc.	»	99.750 —
Cap. n. 58. — Spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi, ecc. . .	»	800 —
Cap. n. 107. — Spese relative al finanziamento dei corsi, ecc.	»	1.330.650 —
Totale . . .	L.	7.955.705,70

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

TABELLA C.

Tabella di variazioni al bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario 1915-16

ENTRATA

In aumento:

Art. 2. — Reddito delle foreste e di eventuali donazioni e lasciti	L.	6.450.000
Art. 16. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali	»	100.000
Totale . . .	L.	6.550.000

SPESA

In aumento:

Art. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste, ecc.	L.	60.000
Art. 2. — Spese per l'imboschimento e la utilizzazione in economia, ecc.	»	2.500.000
Art. 4. — Imposte e sovraimposte ecc. .	»	70.000
Art. 16. — Rimborso allo Stato della indennità complementare, ecc.	»	100.000
Art. 17. — Indennità di trattamento al personale	»	40.000
Art. 19. — Sussidi a funzionari, ecc. .	»	25.000
Art. 20. — Medaglie di presenza, ecc., ispezioni e missioni	»	100.000
Art. 23. — Fitto di locali	»	8.000
Art. 24. — Spese postali, ecc., spese d'ufficio, ecc.	»	150.000
Art. 29. — Provento spettante allo Stato, ecc.	»	300.000
Art. 32. — Avanzo effettivo della gestione, ecc.	»	7.000
Art. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati, ecc. .	»	1.050.000
Art. 35. — Lavori di rimboschimento, ecc.	»	500.000
Art. 39. — Fondo di riserva, ecc. . . .	»	1.700.000
Totale . . .	L.	6.550.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro

RICCI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 508.

Modificazioni all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia delle carceri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 295;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.
Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.
Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

Art. 3.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.
L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico del sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.
Il quinto delle vacanze che

Art. 4.

Sono ammessi a servire nel Corpo degli agenti di custodia coloro che riuniscano i seguenti requisiti:
1) essere cittadini italiani col godimento dei diritti civili e politici;
2) avere età non maggiore di 28 e non minore di 18 anni. Per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri Reali, nella guardia di finanza e nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza il limite massimo di età è elevato a 33 anni;
3) essere celibi o vedovi senza prole;
4) avere statura non inferiore a metri 1,69, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;
5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);
6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21;
7) non avere subito condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;
8) avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;
9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Art. 5.

Gli agenti di custodia sono reclutati:
1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbano concorrere;
2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.
I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari suddetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.
Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1944, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 391.
... sono dispensati dalla chiamata

declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0248

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 aprile 1915, n. 205;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la guerra e per i trasporti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Corpo degli agenti di custodia dipende dal Ministero di grazia e giustizia, è militarmente organizzato e fa parte delle Forze armate dello Stato e di quelle in servizio di pubblica sicurezza.

Sull'uniforme fa uso delle stellette a cinque punte.

Gli agenti di custodia sono equiparati a tutti gli effetti agli agenti di pubblica sicurezza, fermo rimanendo, per il trattamento economico, quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

I componenti il Corpo degli agenti di custodia sono soggetti, per tutti i reati preveduti dalla legge penale militare di pace e di guerra, alle pene da essa comminate e alla giurisdizione militare.

Art. 3.

Il ruolo organico e l'ordine gerarchico del Corpo sono determinati dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro.

L'aumento stabilito dalla predetta tabella rispetto all'organico dei sottufficiali, delle guardie e degli allievi, di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, ha vigore per la durata di anni cinque.

A cominciare dal 6° anno, il quinto delle vacanze che si verificheranno nel ruolo in parola sarà destinato alla soppressione di un corrispondente numero di posti, iniziando dai gradi meno elevati fino al completo riassorbimento dell'aumento organico transitorio.

Entro i limiti dei posti di organico previsti dalla tabella A annessi al presente decreto, è concessa sanatoria per gli arruolamenti effettuati eventualmente in eccedenza agli organici di cui al R. decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

Tale sanatoria è concessa per i richiamati in tempo di servizio dalla posizione di quiescenza; costoro saranno licenziati man mano che sarà provveduto alla reintegrazione dell'organico mediante promozioni e nuovi arruolamenti.

2) essere celibi o vedovi senza prole;

3) avere statura non inferiore a metri 1,60, essere di sana e robusta costituzione ed immune da difetti fisici;

5) avere compiuto il corso superiore elementare (5ª classe);

6) avere l'assenso dell'esercente la patria potestà, o la tutela, se minore degli anni 21;

7) non avere subito condanne per delitti dolosi nè essere stati sottoposti a misure di sicurezza;

8) avere tenuta sempre buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito, dalla Marina, dall'Aeronautica o da altri Corpi militarmente organizzati, e non aver riportato qualifiche inferiori a quella di buono durante il servizio militare;

9) appartenere a famiglia di buona reputazione.

Art. 5.

Gli agenti di custodia sono reclutati:

1) per arruolamento volontario, con preferenza per coloro che hanno appartenuto ai Corpi armati in servizio dello Stato o che hanno ottenuto la qualifica di patriota combattente a termini dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158. All'arruolamento possono essere ammessi gli iscritti di leva, anche dopo la data di apertura della leva cui debbono concorrere;

2) per passaggio di militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica che si trovino alle armi o in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti ed i passaggi nel Corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti, che siano adibiti o da adibirsi a servizi speciali.

Negli arruolamenti sono osservate, per quanto applicabili, le norme del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, con le modificazioni di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

Gli agenti di custodia sono dispensati dalla chiamata alle armi della loro classe di leva e dai richiami per istruzione o mobilitazione.

Art. 6.

L'art. 6 del regolamento per il Corpo è modificato come segue:

La domanda di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia deve essere presentata al procuratore del Regno del circondario ove l'aspirante risiede, corredata dei seguenti documenti:

1) atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) certificato di leva o di congedo;

4) dichiarazione medica dalla quale risulti la sana e robusta costituzione, la mancanza di difetti fisici e la statura;

5) certificato di compimento del corso superiore elementare;

6) certificato generale del casellario giudiziario;

7) certificato di buona condotta da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante ha il suo domicilio o la residenza da almeno un anno;

8) certificato di stato libero e, per i vedovi, certificato da cui risulti che non hanno prole.

I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve essere esso pure non anteriore ad un mese a quella della presentazione.

Art. 7.

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. La nomina sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

Art. 8.

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 2 del presente decreto, è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di età. Al medesimi verrà sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non è considerato utile ai fini della pensione, nè ha diritto a qualsiasi titolo di alcuna indennità o buonuscita.

ria e di piccolo corredo nella quantità stabilita nella tabella *B* allegata al vigente regolamento per il Corpo.

Per la fornitura sono costituiti presso le scuole di Portici e di Roma appositi magazzini vestiario.

Art. 11.

Gli agenti di custodia, dopo la ferma triennale, possono contrarre otto rafferme successive, al termine delle quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età.

Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 2° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1897, n. 2681.

Art. 12.

Ai sottoufficiali e alle guardie del Corpo, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera carceraria cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

guardie	L. 21,00
guardie scelte	» 21,00
Vicebrigadieri	» 25,00
brigadieri	» 27,00
marescialli	» 30,00

Art. 13.

Le indennità di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

Art. 14.

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, e negli stabilimenti di qualsiasi genere dislocati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sindaco del Comune dove risiedono o hanno residenza;

o la residenza da almeno un anno;

3) certificato di stato libero e, per i veloci, certificato di cui risulti che non hanno prole.

I documenti di cui ai numeri 4, 6 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione della domanda; il certificato di cui al n. 8 deve essere non di data anteriore ad un mese a quella della presentazione.

Art. 7.

Gli arruolati nel Corpo vengono nominati allievi agenti di custodia. La nomina sono fatte con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Gli allievi agenti di custodia vengono ammessi a frequentare corsi di addestramento che, ordinariamente, hanno una durata non superiore a sei mesi presso una delle scuole di Portici o di Roma.

E' in facoltà del Ministero di grazia e giustizia di ridurre la durata normale dei corsi di addestramento o di inviare direttamente agli stabilimenti carcerari gli allievi agenti di custodia, quando necessità contingenti richiedessero di impiegare d'urgenza la loro opera.

Agli arruolati nel Corpo competono i mezzi di viaggio per raggiungere le scuole di addestramento o le sedi di servizio.

Art. 8.

Qualora non sia possibile, attraverso i reclutamenti, procedere alla copertura dei posti di organico stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, è data facoltà al Ministero di grazia e giustizia di richiamare in servizio, in corrispondenza delle vacanze, agenti di custodia pensionati che riuniscano i voluti requisiti fisici e morali e che non abbiano superato il 60° anno di età. Ai medesimi verrà sospeso il pagamento dell'assegno di pensione e saranno corrisposte le competenze stabilite nel presente decreto, da computarsi in relazione al grado rivestito all'atto del collocamento a riposo.

Gli agenti richiamati non hanno diritto ad avanzamento di grado. Il servizio da essi prestato non è considerato utile ai fini della pensione, né dà diritto a liquidazione di alcuna indennità o buonuscita.

Art. 9.

Sul premio di arruolamento, spettante agli allievi arruolati nel Corpo per effetto del presente decreto, vengono trattenute L. 1000 da versarsi al fondo massa per il vestiario; il residuo importo è pagato direttamente agli interessati appena conseguita la nomina ad effettivi.

Per l'ammontare e il numero dei premi di rafferma valgono le disposizioni vigenti per l'Arma dei carabinieri.

Art. 10.

Agli allievi agenti di custodia, arruolati per effetto del presente decreto, sono somministrati gratuitamente il vestiario uniforme, le scarpe, gli oggetti di biancheria, quali rimangono in servizio fino al 55° anno di età.

Sono soppressi gli aumenti di paga per rafferma stabiliti dal 3° capoverso dell'art. 14 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 12.

Ai sottufficiali e alle guardie del Corpo, per le effettive giornate di presenza in servizio, viene corrisposta una speciale indennità giornaliera carceraria cumulabile con le altre indennità, nella seguente misura:

guardie	L. 21,00
guardie scelte	» 24,00
vicebrigadieri	» 25,00
brigadieri	» 27,00
marescialli	» 30,00

Art. 13.

La indennità di cui al precedente art. 12 non sono dovute:

1) ai puniti con l'ammonizione e per la durata di giorni cinque dalla data in cui tale punizione venne inflitta;

2) ai puniti mediante consegna per tutta la durata di essa;

3) ai puniti con la riduzione di stipendio o di paga di primo grado o di secondo grado per una durata uguale a quella della riduzione stessa;

4) alle guardie e graduati assenti dal servizio per licenza o per qualsiasi altro motivo per tutta la durata dell'assenza.

Art. 14.

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, destinati a prestare servizio nei manicomi e nei sanatori giudiziari, nelle colonie agricole, nelle case di cura e di custodia, nelle case per minorati fisici o psichici, nelle case di lavoro all'aperto della Sardegna e dell'Arcipelago toscano, e negli stabilimenti di qualsiasi genere dislocati in zone malariche, vengono concesse le seguenti speciali indennità giornaliere:

per i manicomi giudiziari, per le case di cura e di custodia e per le case per minorati fisici o psichici: L. 5,00;

per le colonie dell'Arcipelago toscano: L. 7,00;

per le colonie agricole e per le case di lavoro all'aperto della Sardegna: L. 8,00;

per i sanatori giudiziari e per gli stabilimenti in zone malariche: L. 10,00.

Art. 15.

Agli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono estese le medesime competenze fondamentali ed accessorie previste, per il tempo di pace, dalle disposizioni attualmente in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 825121

Alle competenze fondamentali ed accessorie previste a qualsiasi titolo per gli altri appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono sostituite quelle attualmente in vigore per il tempo di pace a qualsiasi titolo per i pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, con esclusione dell'indennità speciale di pubblica sicurezza di cui all'art. 4 del R. decreto 8 gennaio 1911, n. 6, e salve le concessioni particolari stabilite dal presente decreto.

Art. 16.

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo e seguito dei relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1) per il compimento del 55° anno di età;

2) per riforma, accertata nei modi di legge;

3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

4) per rescissione di ferma, su istanza motivata degli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi ed eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

5) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilità od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 è disposta previo parere della Commissione centrale.

Art. 17.

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuarvi per infermità od altra causa;

2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.

Art. 18.

I sottufficiali e le guardie i quali, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 73 del regolamento per il Corpo, sono giudicati permanentemente inabili al servizio di istituto, ma idonei ai servizi sedentari, possono essere trattenuti per servizio di scritturali, o per altre mansioni, ove ne abbiano i requisiti all'uopo necessari.

Gli addetti ai servizi sedentari non potranno oltrepassare il numero di 100 complessivamente.

E' data preferenza a coloro che siano stati dichiarati inidonei ai servizi di istituto in conseguenza di infermità contratta in servizio e per causa dello stesso.

Essi sono soltanto come guardie e quando non abbiano oltrepassato il 40° anno di età, siano in possesso degli altri requisiti richiesti per l'arruolamento nel Corpo e siano giudicati idonei al servizio.

Al riammessi è computato, anche agli effetti della rafferma, il servizio precedentemente prestato nel Corpo, tenendo presente quanto ai premi, il disposto del 3° comma dell'art. 11. Ad essi non compete la vestizione gratuita.

Le riammissioni sono disposte nei limiti delle vacanze di organico.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:

a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;

b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

Art. 21.

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:

maggiori	1
capitani	4
tenenti	8
sottotenenti	12
Totale . . .	25

I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella *B*, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.

Art. 22.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore coman-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 16.

Gli agenti di custodia cessano dal servizio, oltre che nei casi previsti dal regolamento per il Corpo e seguito dai relativi provvedimenti disciplinari, per una delle seguenti cause:

1) per il compimento del 55° anno di età;

2) per riforma, accertata nei modi di legge;

3) per fine ferma, su istanza degli interessati o per negata rafferma;

4) per rescissione di ferma, su istanza motivata degli interessati, quando risultino essere sopraggiunte gravi eccezionali esigenze di famiglia che giustifichino l'invocato provvedimento;

5) per incapacità o inettitudine al servizio, per poco rendimento, per gravi incompatibilità od altre cause le quali rendano non conveniente l'ulteriore permanenza dell'agente nel Corpo.

La dispensa dal servizio per le ragioni indicate nel n. 5 è disposta previo parere della Commissione centrale.

Art. 17.

Gli agenti di custodia hanno diritto al collocamento a riposo col trattamento di pensione:

1) quando, dopo 15 anni di servizio, siano divenuti inabili a continuare per infermità od altra causa;

2) quando, avendo compiuto i 25 anni di servizio e il 50° anno di età, ne facciano domanda.

Art. 18.

I sottufficiali e le guardie i quali, a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 53 del regolamento per il Corpo, siano giudicati permanentemente inabili al servizio di istituto, ma idonei ai servizi sedentari, possono essere trattenuti per servizio di scritturali, o per altre mansioni, ove ne abbiano i requisiti all'uopo necessari.

Gli addetti ai servizi sedentari non potranno oltrepassare il numero di 100 complessivamente.

In data preferenza a coloro che siano stati dichiarati inidonei al servizio di istituto in conseguenza di infermità contratta in servizio e per causa dello stesso.

Raggiunto il detto numero sarà licenziato, col trattamento di quiescenza, ove ne abbia diritto, il più anziano tra i sedentari non per causa di servizio.

Si considera più anziano chi ha compiuto maggior numero di anni di servizio nel Corpo.

Art. 19.

L'art. 48 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia è modificato come segue:

Salvo il caso speciale previsto dall'art. 54, i graduati e le guardie dispensati dal servizio per motivi di indole non disciplinare, previo parere della Commissione centrale per il personale di custodia, possono essere riammessi in organico.

Art. 20.

L'autorizzazione a contrarre matrimonio può essere concessa:

a) ai sottufficiali che abbiano compiuto l'età di anni 28;

b) alle guardie scelte e alle guardie che abbiano compiuto l'età di anni 30.

Per inoltrare la domanda di autorizzazione a contrarre matrimonio, occorre che si sia già prestato servizio effettivo alle dipendenze dello Stato per almeno cinque anni.

Art. 21.

Per provvedere alla istruzione militare ed alla disciplina degli agenti di custodia è istituito, nel Corpo degli agenti di custodia delle carceri, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

Tale ruolo è costituito come appresso:

maggiori	1
capitani	4
tenenti	8
sottotenenti	12
Totale . . .	25

I detti ufficiali hanno sede nelle città indicate nella tabella *B*, annessa al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro, nel numero in essa stabilito per ciascuna residenza.

Art. 22.

Gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Il Corpo degli agenti di custodia ha la bandiera nazionale.

Essa viene custodita nell'ufficio del maggiore comandante il Corpo per essere usata nelle cerimonie ufficiali.

Art. 24.

Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo vengono effettuate per decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Essi dipendono dal Ministero di grazia e giustizia e sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione o mobilitazione.

Art. 25.

Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

effettivo servizio ed abbiano raggiunti i seguenti limiti di età:

maggiori anni 52;

capitani, tenenti e sottotenenti anni 50.

Cessano di autorità dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di età:

maggiori anni 56;

capitani anni 55;

tenenti e sottotenenti anni 52.

Art. 26.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni, e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una Commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero della guerra, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente sette e cinque anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario della Amministrazione in servizio presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore all'8° gruppo A).

Art. 27.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso del diploma di maturità classica od altro titolo equipollente ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I vincitori sono assunti in via di esperimento e devono frequentare un apposito corso della durata di tre mesi, al termine del quale, se riconosciuti idonei, saranno nominati sottotenenti.

Art. 29.

Sono applicabili al personale del Corpo degli agenti di custodia le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205.

I trasgressori saranno licenziati dal Corpo con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Art. 30.

I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in alito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.

Art. 31.

Salve le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 71 del regolamento stesso.

Art. 32.

Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtù delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni, usufruiscono della concessione speciale *H*.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie varianti al regolamento sui trasporti militari.

Art. 33.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

0254
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Art. 26.

Le promozioni al grado di maggiore sono conferite a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianità di grado di almeno tre anni, e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una Commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Ministero della guerra, e dai direttori degli uffici 1° e 2° della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le promozioni al grado di capitano e tenente vengono conferite per anzianità e merito, su conforme parere della Commissione di avanzamento di cui al precedente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente sette e cinque anni nei gradi di tenente e sottotenente.

Le funzioni di segretario della Commissione di avanzamento di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario della Amministrazione in servizio presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore all'8° gruppo A).

Art. 27.

Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti nel grado di sottotenente è riservato ai sottufficiali del Corpo che rivestano grado non inferiore a quello di brigadiere, non abbiano oltrepassato l'età di anni 35, siano in possesso del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente ed abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo.

Per conseguire la nomina i medesimi dovranno frequentare con profitto un apposito corso di istruzione della durata di un anno, al quale verranno ammessi mediante concorso per esame.

I posti che non potessero essere conferiti a norma del presente articolo saranno portati in aumento a quelli di cui all'articolo seguente.

Art. 28.

I rimanenti posti di cui all'articolo precedente verranno conferiti nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per esami, al quale potranno partecipare gli ufficiali anche di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di ufficiale di almeno sei mesi e siano provvisti di laurea in giurisprudenza od altro titolo equipollente.

Il limite di età per partecipare a tale concorso è di anni 28.

Art. 29.

I sottufficiali e le guardie, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare senza licenza, se in abito borghese, la rivoltella; se in divisa i sottufficiali anche la sciabola e le guardie la sciabola baionetta.

Art. 31.

Salvo le disposizioni dell'art. 11 del regolamento per il Corpo, agli allievi sono applicate le sanzioni disciplinari dell'ammonizione, della consegna e della riduzione di paga di cui all'art. 74 del regolamento stesso.

Art. 32.

Le facilitazioni di viaggio concesse agli appartenenti alle Forze armate dello Stato con il vigente regolamento per i trasporti militari, sono estese, per il trasporto personale, delle famiglie e dei bagagli, nei viaggi per servizio o per motivi privati, agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Restano ferme le disposizioni del regolamento sulle concessioni speciali, in virtù delle quali gli agenti di custodia, nel servizio di traduzione dei detenuti e degli internati autorizzati, usufruiscono della concessione speciale 2ª.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le necessarie variazioni al regolamento sui trasporti militari.

Art. 33.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, muniti di tessera di riconoscimento, hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie e automobilistiche urbane, limitatamente a due soli per ogni vettura, con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 34.

Il contributo delle spese funerarie, previsto dall'articolo 127 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, è elevato da L. 500 a L. 1000.

Art. 35.

E' abolito il vincolo sulla metà dei premi di rafferma del personale di custodia, stabilito dal primo capoverso dell'art. 11 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Art. 36.

Al personale di custodia che, per particolari ragioni di servizio, venga provvisoriamente aggregato in sede diversa dalla propria, sono corrisposti gli assegni determinati dalle tabelle.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

vuti per la sede di aggregazione, se più favorevoli. Tale beneficio non è in alcun caso cumulabile col trattamento di missione.

Art. 37.

Con regolamento sarà provveduto alla emanazione delle nuove norme per il servizio di istituto, la tenuta, l'ordinamento, l'istruzione, la disciplina, il servizio sanitario, l'amministrazione in genere del Corpo.

Tale regolamento sarà emanato di concerto col Ministero del tesoro e con quello della guerra.

Art. 38.

Sino a quando non sarà emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 39.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

A loro domanda i detti funzionari possono rimanere nel ruolo di provenienza col grado meno elevato tra quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.

Art. 40.

Nella prima attuazione del presente decreto possono aspirare alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli dei tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 40° anno di età.

Art. 42.

Sino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra restano sospesi gli esami per le promozioni da brigadiere a maresciallo ordinario, stabiliti dall'articolo 21 del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584.

Tali promozioni possono essere conferite, ferme restando le altre condizioni, per merito, seguendo l'ordine del ruolo di anzianità.

Art. 43.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero [illegible] grazia e giustizia, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 44.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1943

UMBERTO DI SAVOIA

PIOLA — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — LA MALFA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1943
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 3. — VENTURA

TABELLA A.

Organico e ordine gerarchico del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

UFFICIALI

Marescialli	1
Capitani	4
Tenenti	8
Sottotenenti	12
Totale	25

SOTTUFFICIALI E GUARDIE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

quando non sarà emanato un nuovo regolamento per il Corpo sono applicabili tutte le norme del regolamento 30 dicembre 1937, n. 2584, che non siano incompatibili con le disposizioni del presente decreto.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 39.

Nella prima attuazione del presente decreto potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi da apposita commissione, i funzionari civili dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena di gruppo A del grado corrispondente o superiore che siano stati ufficiali di complemento nell'Esercito, nella Marina e nella Aeronautica.

Non saranno ammessi al concorso coloro che nell'ultimo biennio abbiano riportato una classifica inferiore a quella di ottimo.

A loro domanda i detti funzionari possono rientrare nel ruolo di provenienza col grado pari a quello rivestito nell'Amministrazione e quello conseguito quali ufficiali, e sono collocati anche in soprannumero dopo l'ultimo dei funzionari del detto grado.

Art. 40.

Nella prima attuazione del presente decreto possono accedere alla nomina a sottotenente, previo concorso per titoli e giusta graduatoria di merito, da compilarsi dalla commissione di cui all'articolo precedente, i marescialli del tre gradi del Corpo degli agenti di custodia che siano forniti del diploma di maturità classica o di altro titolo equipollente, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la classifica di ottimo ed abbiano prestato servizio quali ufficiali nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, e non abbiano superato il 36° anno di età.

Tali nomine saranno effettuate sempre che non sia possibile provvedere alla copertura dei posti a sottotenenti con funzionari di gruppo A di cui al precedente articolo.

I marescialli come sopra nominati al grado di sottotenente hanno la carriera limitata al grado di capitano.

Art. 41.

Ove non sia possibile provvedere alla copertura dei posti nei vari gradi degli ufficiali a norma delle disposizioni che precedono, il Ministro per la guerra, su richiesta di quello per la grazia e giustizia, distaccherà a prestare servizio presso il Corpo degli agenti di custodia ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 44.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RUINI —
JACINI — LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 5. — VENTURA

TABELLA A.

Organico e ordine gerarchico del Corpo degli agenti di custodia delle carceri

UFFICIALI

Maggiori	1
Capitani	4
Tenenti	6
Sottotenenti	12
Totale	23

SOTTUFFICIALI E GUARDIE

Marescialli maggiori	100
Marescialli capi	150
Marescialli ordinari	450
Brigadieri	300
Vicebrigadieri	350
Guardie scelte	2.500
Guardie	6.150
Allievi	400
Totale	10.100

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RUINI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

TABELLA B.

N. d'ordine	SEDI	Maggiore rimanente	Capitani	Tenenti	Sottotenenti	Totale
1	Ancona	—	—	—	1	1
2	Bari	—	—	—	1	1
3	Bologna	—	—	1	—	1
4	Cagliari	—	—	1	1	2
5	Catanzaro	—	—	—	1	1
6	Firenze	—	—	1	—	1
7	Genova	—	—	—	1	1
8	L'Aquila	—	—	—	1	1
9	Milano	—	1	—	1	2
10	Napoli	—	1	—	1	2
11	Palermo	—	1	1	—	2
12	Perugia	—	—	—	1	1
13	Potenza	—	—	—	1	1
14	Roma	1	1	1	1	4
15	Torino	—	—	1	1	2
16	Trieste	—	—	1	—	1
17	Venezia	—	—	1	—	1
	TOTALI . . .	1	4	8	12	29

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
DE LAIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Nuovi prezzi di cessione ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni (testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1926, n. 645);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936,

b) mod. ch. 16: assegni, fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

c) mod. ch. 16: speciali assegni, fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

d) mod. ch. 16 con attestazione: fascicolo da 25 esemplari, L. 15;

e) mod. ch. 16 *bis*: distinta per pagamenti multipli, fascicolo da 50 esemplari, L. 25;

f) mod. ch. 16 *ter*: ricevute per postagiro, fascicolo da 25 esemplari, L. 3;

g) mod. ch. 18: avviso di ricevimento di assegno localizzato, per ogni 100 esemplari, L. 40;

h) mod. ch. 42 C: busta per spedizione degli assegni da vistare, per ogni 25 esemplari, L. 15.

Art. 2.

Gli assegni ch. 16, usati nella forma di postagiro, sui quali è impressa la dicitura « pagabile con postagiro sul c/c n. ..... », continueranno ad essere forniti gratuitamente ai correntisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Grosseto agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza e al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto terreni dei Comuni medesimi;

Decreta:

0 2 5 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4 Cagliari	—	—	1	1	1
5 Catanzaro	—	—	—	1	1
6 Firenze	—	—	1	—	1
7 Genova	—	—	—	1	1
8 L'Aquila	—	—	—	1	1
9 Milano	—	1	—	1	2
10 Napoli	—	1	—	1	2
11 Palermo	—	1	1	—	2
12 Perugia	—	—	—	1	1
13 Potenza	—	—	—	1	1
14 Roma	1	1	1	1	4
15 Torino	—	—	1	1	2
16 Trieste	—	—	1	—	1
17 Venezia	—	—	1	—	1
TOTALI	1	4	8	12	25

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la grazia e giustizia
TOGLIATTI

Il Ministro per il tesoro
RICCI

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1945.

Nuovi prezzi di cessione ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge postale e delle telecomunicazioni (testo unico, approvato con R. decreto 27 febbraio 1926, n. 645);

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 28 maggio 1936, n. 1047, convertito nella legge 31 dicembre 1936, n. 2948, concernente, fra l'altro, la determinazione dei prezzi degli stampati del servizio dei conti correnti postali;

Visto il decreto Ministeriale 25 giugno 1939, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1939;

Visto il decreto Ministeriale 7 luglio 1943, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1943;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° maggio 1945 il prezzo di vendita ai correntisti dei moduli del servizio dei conti correnti postali, è stabilito come segue:

a) mod. ch. 8: bollettino di versamento, fascicolo da 50 esemplari, L. 20;

b) mod. ch. 12 [illegible] gni da vistare, per ogni 25 esemplari, L. 15.

Art. 2.

Gli assegni ch. 16, stati nella forma di postagiro, sui quali è impressa la dicitura « pagabile con postagiro sul c/c di ..... », continueranno ad essere forniti gratuitamente ai correntisti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 26 marzo 1945

Il Ministro: CEVOLOTTO

(1308)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Grosseto agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza e al numero dei suddetti Comuni, nonchè allo stato di avanzamento delle operazioni di formazione del nuovo catasto terreni dei Comuni medesimi;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione in 5 gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni, per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Grosseto, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I
(Prima verificazione: anno 1946)

Distretto di Grosseto

1. Campagnatico;
2. Castiglione della Pescaia;
3. Civitella Paganico;
4. Grosseto.

GRUPPO II
(Prima verificazione: anno 1947)

Distretto di Grosseto

1. Gavorrano;
2. Roccastrada.

Distretto di Massa Marittima

1. Follonica;
2. Massa Marittima;
3. Montieri.

GRUPPO III
(Prima verificazione: anno 1948)

Distretto di Grosseto

1. Scarlino.

Distretto di Orbetello

1. Isola del Giglio;
2. Magliano in Toscana;
3. Monte Argentario;
4. Orbetello.

GRUPPO IV
(Prima verificazione: anno 1949)

Distretto di Castel del Piano

1. Arcidosso;
2. Castel del Piano;
3. Castell'Azzara;
4. Cinigiano;
5. Roccalbegna;
6. Santa Fiora;
7. Seggiano.

GRUPPO V
(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di Pitigliano

1. Manciano;
2. Pitigliano;
3. Sorano.

Roma, addì 18 giugno 1945

(1303) *Il Ministro*: Persenti

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

Decreta:

La Società in nome collettivo A.C.C. di Cohn e Fuks, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Costa Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1313) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « F.I.A.M. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « F.I.A.M. » con sede in Milano, bastioni Genova 6, esercente di apparecchi elettromedicali, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « F.I.A.M. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Pirola Augusto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

(1314) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Prima verificazione: anno 1937)

Distretto di Grosseto

1. Gavorrano; 2. Roccastrada.

Distretto di Massa Marittima

1. Follonica; 3. Monterotondo Marittimo;
2. Massa Marittima;

GRUPPO III

(Prima verificazione: anno 1938)

Distretto di Grosseto

1. Scansano.

Distretto di Orbetello

1. Isola del Giglio; 3. Monte Argentario;
2. Magliano in Toscana; 4. Orbetello.

GRUPPO IV

(Prima verificazione: anno 1939)

Distretto di Castel del Piano

1. Arcidosso; 5. Roccalbegna;
2. Castel del Piano; 6. Santa Fiora;
3. Castell'Azzara; 7. Seggiano.
4. Chiusdino;

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950)

Distretto di Pitigliano

1. Manciano; 3. Sorano.
2. Pitigliano;

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

(1303)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo «F.I.A.M.», con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo «F.I.A.M.» con sede in Milano, bastioni Genova 6, esercente di apparecchi elettromedicali, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo «F.I.A.M.», con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Pirola Augusto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Biancardi e Jordan (specchi e cristalli), con sede in Milano, via Pasubio, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

0 2 6 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

La Società in accomandita Biancardi e Jordan, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Dal Palu Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi da la istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, viale Piave 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ranaponi Angelo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1317)

---

decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Di Marcantonio Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Brink e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1169;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Brink e C. (materie plastiche), con sede in Milano, via Guerrini, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Brink e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Crosta Stefano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1319)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(1315)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian e Warmund, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, viale Piave 5, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo « F.A.W.A. » di Fabian & Warmund, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Ramponi Angelo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1317)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Heilmann e C., con sede in Milano, via Durini 1 (prodotti chimici), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1321)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Brink e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Brink e C., materie plastiche), con sede in Milano, via Durini, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Brink e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Crosta Stefano.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Meyer

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Arturo e C. (accessori per calzaturifici), Milano, via Settembrini 11, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Meyer Arturo e C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Gabi Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1316)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Manometro metallico (rubinetteria e affini), Milano, via Kramer 4, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Conti rag. Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Guido Accame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1341)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 37, del 2 maggio 1945, con il quale venne provveduto, fra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, nella persona del cav. Giorgio Braga;

Vista la comunicazione del Prefetto di Catanzaro n. 710 del 27 giugno 1945, con cui viene fatto presente che il cav. Braga non ha assunto le funzioni di presidente della Giunta predetta perchè allontanatosi dalla sede;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto cav. Braga;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sequestratario il rag. Gani Bruno.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1150;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Manometro metallico (rubinetteria e affini), Milano, via Kramer 1, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Manometro metallico, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Conti rag. Piero.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1328)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1150;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

La Società per azioni « Chimica Lombarda A. E. Bianchi & C. », con sede in Rho (Milano), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il generale Giulio Accame.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 agosto 1945

(1341) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto Ministeriale del 18 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia n. 72, del 2 maggio 1945, con il quale venne provveduto, tra l'altro, alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, nella persona del cav. Giorgio Braga;

Vista la comunicazione del Prefetto di Catanzaro n. 710 del 27 giugno 1945, con cui viene fatto presente che il cav. Braga non ha assunto le funzioni di presidente della Giunta precitata perchè allontanatosi dalla sede;

Ritenuta necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto cav. Braga;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giorgio Braga, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Catanzaro, il comm. Antonio Gargano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 25 agosto 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1304)

0 2 6 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 185021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento d'ufficio della Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Littorio Stabiese », con sede in Castellammare di Stabia.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del r. decreto-legge 12 dicembre 1939, n. 1882, la Società anonima cooperativa di produzione e lavoro « Il Littorio Stabiese », con sede in Castellammare di Stabia, costituita per atto 18 gennaio 1938 del notaio cav. Giuseppe Ficogna, non avendo per due anni consecutivi adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e non avendo in detto periodo nominato gli organi di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1329)

Ratifica dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione e della nomina del commissario della Cooperativa agricola « La Redenzione », con sede in Sciacca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento in data 6 marzo 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola « La Redenzione » con sede in Sciacca e alla nomina dell'ing. Accursio Reno a commissario della Cooperativa stessa.

(1331)

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, delle facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestre, commissario della Società anonima cooperativa « Gerolamo Benzoni », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1944.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

2. La Società Acquedotto di Napoli è autorizzata ad applicare i sovraprezzi temporanei del 20 % per le forniture ai privati e del 30 % per le forniture alle pubbliche (compresi gli aumenti concessi fino al 30 giugno 1945) sui prezzi di vendita dell'acqua a suo tempo bloccati.

I nuovi sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

ZOLFI GREZZI SICILIANI

Con decorrenza dalla consegna effettuata dal 1° agosto c. a. in poi, è concessa una maggiorazione di L. 1.500 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzati con circolare n. 20 dell'11 luglio c. a.

PREZZO DEI COMBUSTIBILI SOLIDI

1. A modifica delle disposizioni contenute nelle circolari prezzi n. 4 del 18 dicembre 1944 e n. 6 del 6 febbraio 1945, si comunica che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° agosto c. a. in poi, i prezzi di vendita dei combustibili solidi vengono stabiliti come appresso:

a) *Carbone estero:*

L. 2500 alla tonn. metr. c.i.f. porti italiani;

L. 3000 alla tonn. metr. per merce non nazionalizzata resa su vagone a porto di destino, comprese le spese di discarica e le perdite per strido nello scarico.

b) *Carbone sardo Sulcis:*

pezzatura (oltre 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1600, f.o.b. Sant'Antioco, L. 1800, c.i.f. porti italiani, L. 2900 tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1300, f.o.b. Sant'Antioco, L. 1500, c.i.f. porti italiani, L. 2600 tonn. metr.

Per le consegne su vagone porti italiani, i prezzi c.i.f. vanno maggiorati di L. 500 alla tonn. per spese di discarica e per le perdite di strido nello scarico.

c) *Ligniti picee:*

1) ligniti picee con non meno di 5000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 2200 alla tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 2000 alla tonn. metr.;

2) ligniti picee sotto 5000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 2000 alla tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 1800 alla tonn. metr.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

d) *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata):

1) dei bacini del Valdarno e di Morgnano e ligniti similari:

con umidità fino al 32 %:

pezzatura, L. 1350 tonn. metr.;

minuto, L. 1100 tonn. metr.;

con umidità da oltre 32 % e sino al 38 %:

pezzatura, L. 1170 tonn. metr.;

minuto, L. 920 tonn. metr.;

con umidità oltre 38 % e fino al 50 %:

pezzatura, L. 1000 tonn. metr.;

minuto, L. 850 tonn. metr.;

2) del bacino di Gualdo Cattaneo e delle miniere di Branca - Collazzone - Aspra - Massa Martana - Morcone -

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

che anni consecutivi adempiuto all'obbligo del deposito degli atti sociali e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine citato.

(1329)

Ratifica dello scioglimento del Consiglio d'amministrazione e della nomina del commissario della Cooperativa agricola « La Redenzione », con sede in Sciacca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Agrigento in data 6 marzo 1945, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cooperativa agricola « La Redenzione » con sede in Sciacca e alla nomina dell'ing. Accursio Bono a commissario della Cooperativa stessa.

(1331)

Conferimento al commissario della Società anonima cooperativa « Girolamo Benzoni », con sede in Roma, delle facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 14 agosto 1945, si conferiscono al cav. rag. Ettore Silvestri, commissario della Società anonima cooperativa « Girolamo Benzoni », con sede in Roma, le facoltà dell'assemblea dei soci per approvare il bilancio 1943.

L'efficacia della relativa deliberazione è subordinata all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(1332)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 23, del 28 agosto 1945, riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi, i prezzi degli zolfi grezzi siciliani e i prezzi dei combustibili solidi e del gas.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 23, del 28 agosto 1945, ha disposto quanto appresso:

TARIFFE DEI PUBBLICI SERVIZI

1. *La ditta Francesco Rodino di Rapolla* (Potenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a uso tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. *A modifica delle disposizioni contenute nella circolare prezzi n. 4 del 15 dicembre 1944 e n. 6 del 6 febbraio 1945*, si comunica che, con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° agosto c. a. in poi, i prezzi di vendita dei combustibili solidi vengono stabiliti come appresso:

a) *Carbone estero*:

L. 980 alla tonn. metr. c.i.f. porti italiani;

L. 940 alla tonn. metr. per merce non nazionalizzata resa su vagone ai porti di destino, comprese le spese di discarico e le perdite per strada nello scarico.

b) *Carbone sardo Sulcis*:

pezzatura (oltre 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1000 f.o.b. Sant'Antioco, L. 1080 c.i.f. porti italiani, L. 2300 tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.) franco vagone o automezzo miniera, L. 1100 f.o.b. Sant'Antioco, L. 1600 c.i.f. porti italiani, L. 2200 tonn. metr.

Per le consegne su vagone porti italiani, i prezzi c.i.f. vanno maggiorati di L. 400 alla tonn. per spese di discarica e per le perdite di strada nello scarico.

c) *Ligniti picee*:

1) lignite picea con non meno di 5000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 720 alla tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 980 alla tonn. metr.;

2) lignite picea sotto 5000 calorie:

pezzatura (oltre 10 mm.), L. 540 alla tonn. metr.;

minuto (da 0 a 10 mm.), L. 800 alla tonn. metr.

I suddetti prezzi s'intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

d) *Ligniti xiloidi* (per merce pulita e vagliata):

1) dai bacini del Valdarno e di Morgnano e lignite ad ulleri:

con umidità fino al 32 %:

pezzatura, L. 1300 tonn. metr.;

minuto, L. 1100 tonn. metr.;

con umidità da oltre 32 % e sino al 38 %:

pezzatura, L. 1170 tonn. metr.;

minuto, L. 970 tonn. metr.;

con umidità oltre il 38 % e fino al 50 %:

pezzatura, L. 1000 tonn. metr.;

minuto, L. 800 tonn. metr.;

2) del bacino di Gonnesa Cattaneo e delle miniere di Branca - Collazzone - Aspra - Massa Martana - Morcone - Mercure - Pietralitta e ligniti similari:

con umidità fino al 32 %:

pezzatura, L. 1100 tonn. metr.;

minuto, L. 900 tonn. metr.;

con umidità oltre il 32 % e sino al 38 %:

pezzatura, L. 1000 tonn. metr.;

minuto, L. 820 tonn. metr.;

con umidità oltre il 38 % e sino al 50 %:

pezzatura, L. 850 tonn. metr.;

minuto, L. 680 tonn. metr.

I suddetti prezzi si intendono per merce caricata su mezzo di trasporto sul piazzale della miniera.

Per il trasporto delle ligniti con umidità superiore al 32 %, restano immutate le disposizioni impartite dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di questo Ministero.

Per pezzature speciali richieste dal compratore sono ammesse le seguenti maggiorazioni sui prezzi delle ligniti xiloidi in pezzatura normale:

L. 150 tonn. metr. per le forniture di pezzatura superiore a 40 mm.;

L. 250 tonn. metr. per le forniture di pezzatura superiore a 100 mm.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3. Alla fissazione nella categoria 1ª di coloro non compresi nei nomi indicati sarà fatta dalla Direzione generale dell'industria e delle miniere di nuovo Ministero, su richiesta della parte interessata, in relazione ai risultati delle prove sulle caratteristiche dei predetti.

In ogni caso non saranno inclusi nella categoria 1ª quelli che, per la classificazione al 36 %, abbiano assunto funzionalità più centesimi in misura superiore al 50 %.

e) *Mattonelle di agglomerato*, con 300 calorie per metro su Vagone o autotreno arrivato, L. 250 alla tonn.

2. Per le vendite al consumo a mezzo dei commercianti, i Comitati provinciali dei prezzi faranno i prezzi tenendo presente le disposizioni precedentemente impartite. Il compenso per il grossista non dovrà superare L. 50 alla tonn. per le lignite e L. 60 alla tonn. per il carbone.

Dello compenso è unico, qualche qualora più ditte svolgano tale funzione per la stessa merce, il compenso unico deve essere ripartito fra di loro con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere maggiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce fra grossisti.

3. Il compenso per il commerciante al minuto sarà determinato dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicato per conoscenza a questo Ministero.

PREZZO DEL GAS

In dipendenza del maggiore onere per il prezzo del carbone, che dovrà essere accertato in stretta relazione con le consegne a nuovo prezzo, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire la revisione dei prezzi del gas e dei sottoprodotti superando, se necessario, il limite stabilito nel paragrafo 7) della circolare n. 4776 del 14 aprile c. a. del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1369)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

Con decreto Ministeriale in data 20 agosto 1915, il rag. Villani Alfredo è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina, per la durata di altri sei mesi, e cioè fino al 5 gennaio 1916.

(1387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(3ª pubblicazione). Avviso n. 10.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 509, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1916, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 3½ % (1902), serie A, di L. 1000 capitale nominale, n. 163 (1906) serie 21ª di L. 20.000, n. 524 (1913) serie V, di L. 500, n. 986 (1916) serie 22ª di L. 10.000; n. 128 (1920) serie 2ª di L. 20.000, tutti intestati a Li Greci Costantina di Guglielmo, tenente di Fanteria (Riconoscibile vivente, circolabili per dote, col godimento degli interessi in Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, al sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1915

Il direttore generale: FORTUNA

(966)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 12 marzo 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubina Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 29 gennaio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9514 — Data: 30 maggio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120-10896 — Data: 25 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lauciello Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 13 febbraio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nomi- [illegible] — Rendita: L. 45,50.

0268
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...50 per il prossimo non dovrà superare le 50 lire ...
...lianti e L. 60 alla tonn. per il carbone.

Detto compenso è unico, costituisce quindi per ogni esercente tale limite per la stessa merce, il compenso oltre detto deve essere ripartito fra di loro con assoluto divieto di far gravare sul consumatore un onere superiore di quello previsto, anche se avvengano vari passaggi di merce tra grossista e dettagliante.

3. Il compenso per il trasferimento al minuto sarà determinato dai Comitati provinciali dei prezzi e comunicato per conoscenza a questo Ministero.

PREZZO DEL GAS

In dipendenza del maggiore costo per il prezzo del carbone, che dovrà essere accertato in stretta relazione con le consegne a nuovo prezzo, i Comitati provinciali dei prezzi sono autorizzati a consentire la revisione dei prezzi del gas e dei sottoprodotti ammessi, se necessario, il limite stabilito nel paragrafo 4) della circolare n. 376 del 14 aprile c. a. del Comitato interministeriale dei prezzi.

(1569)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga dell'amministrazione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina.

Con decreto Ministeriale in data 20 agosto 1915, il rag. Villani Alfredo è stato confermato nella carica di commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Latina, per la durata di altri sei mesi, e cioè fino al 5 gennaio 1916.

(1587)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 10

(3ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 709, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% (1943) serie A, di L. 25.000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore minore sotto la patria potestà della madre Paparo Assunta fu Francesco ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 aprile 1915

Il direttore generale: PotenzA

(605)

...ottive operazioni, ai sensi dell'art. ... del ...
...amento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 aprile 1915

Il direttore generale: Potenza

(606)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 7.

(1ª *pubblicazione*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 161 — Data: 12 marzo 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Siracusa — Intestazione: Rubino Corrado fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9754 — Data: 8 gennaio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 4100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9411 — Data: 20 maggio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Salerno — Intestazione: Credito italiano, succursale Nocera Inferiore — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 120.1696 — Data: 25 febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Lucchetto Biase fu Vito — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 — Data: 12 febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: Amatista Luigi di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 45,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 — Data: 16 gennaio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Foggia — Intestazione: Campo Domenico fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 87.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9023 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Paradiso Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 682 — Data: 11 febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Sacrra Ermelinda fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 140.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 767 — Data: febbraio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: D'Ambrosio Saverio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 133.

0 2 6 6 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 230 — Data: 29 luglio 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Iavedella Domenico fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 80,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 5 febbraio 1912 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Ragusa — Intestazione: Cavallari Giuseppe fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 9000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 125 — Data: 7 aprile 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 121,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 aprile 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 21,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 90,000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 15,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 %, nominativi 1 — Capitale: L. 38,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 3 agosto 1915 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Pavia — Intestazione: Boschini Silvio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5 % — Capitale: L. 5,00.

A termini dell'art. 330 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 19, si rende chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisorii, dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 agosto 1915

Il direttore generale: CONTI

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma del Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 30 luglio 1915 dal Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria Santissima del

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 30 agosto 1915 - N. 183

Rendita 3,50 % 1906	L.	98,25
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	73,50
Id. 5 % 1935	»	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,10
Id. 3 %	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1918)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1919)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,15
Id. 5 % (15 settembre 1920)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1921)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1921)	»	99,10

Media dei titoli del 31 agosto 1915 - N. 184

Rendita 3,50 % 1906	L.	98,70
Id. 3,50 % 1902	»	99 —
Id. 3 % lordo	»	74,20
Id. 5 % 1935	»	98,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,75
Id. 3 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1918)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1919)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1920)	»	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1921)	»	97,15
Id. 4 % (15 settembre 1921)	»	99,10

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Nomina delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduti i due precedenti decreti in data 9 febbraio 1914, n. 538, con i quali venne approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1913, e vennero designate le vincitrici del concorso medesimo;

Visto il successivo decreto in data 22 novembre 1913, numero 3386;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 28 del R. decreto 11 marzo 1915, n. 284;

Veduti gli articoli 28 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1911, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai posti vacanti nella Provincia al 30 novembre 1913 sono designate per la nomina a titolari delle condotte ostetriche per le sedi di ciascuna indicata:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 23.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 197 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 8.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 198 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 199 — Data: 7 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Foggia — Intestazione: Pepe Nicola — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % nominativi 1 — Capitale: L. 38.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data: 2 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia pretura di Pavia — Intestazione: Bocchini Silvia fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Buoni Tesoro 5 % — Capitale: L. 2.000.

A termini dell'art. 328 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si fida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che vi sia intervenuta opposizione, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della ricevuta ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 24 agosto 1945

Il direttore generale: CESTI

(1344)

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria SS.ma dei Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta) in liquidazione coatta.

Nella seduta tenuta il 30 luglio 1945 del Comitato di sorveglianza della Cassa cattolica agricola «Maria Santissima dei Mazzaro» di Mazzarino (Caltanissetta), il signor Giovanni Salvatore Bartolotta è stato eletto presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 953, e 5 dicembre 1941, n. 1332, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1379)

| | | |

0 2 7 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

19 26

18 SEP 1945

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
11 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.106 of 4 September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within within its field.

(a) Finance Public Health

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.504 of 2 August 1945.
Authorizing an extraordinary expenditure of L.25.000.000 for urgent communal works of hygiene in the Province of Naples.

5186

(b) Finance Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.505 of 2 August 1945.
Authorizing an expenditure of L.18.000.000 for works to be carried out in partial completion of the Ellera-Tavernella section of the Perugia-Chiusi railway.

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.506 of 10 August 1945.
Rules for the declaration of property which was confiscated, seized or subject to other provisions adopted by the republican government.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 2 August 1945.
Appointing a president of the Credit Society for public works and of Credit Institute for Public Utility undertakings for the years 1945-1948.

(e)

(e) Decree of the President of the Council of

within its limits.

(a) Finance, Public Health

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.504 of 2 August 1945.
Authorizing an extraordinary expenditure of L.25.000.000 for urgent communal works of hygiene in the Province of Naples.

5186

(b) Finance, Transportation

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.505 of 2 August 1945.
Authorizing an expenditure of L.10.000.000 for works to be carried out in partial completion of the Ellera-Tavernelle section of the Perugia-Chiusi railway.

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.506 of 10 August 1945.
Rules for the declaration of property which was confiscated, seized or subject to other provisions adopted by the republican government.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 2 August 1945.
Appointing a president of the Credit Society for public works and of/Credit Institute for Public Utility undertakings for the years 1945-1948.

(e) Public Relations

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 22 August 1945.
Appointing a special Commissioner for the temporary management of the newspaper "Gazzetta dell'Emilia" Publishing Company of Modena.

(f) Labour

(f) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Appointing a special Commissioner for the management of the property and for the protection of the interests of the Artisans' Institute of Libya in the Kingdom.

(g) Finance, Property Control, RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Placing the "Montex di Klessadt Heinz" Company with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

7123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 29 August 1945.
Fixing a limit for the renewal of and dealing in interest bearing bonds of the Bank for Deposits and Loans which were authorized by Ministerial Decree of the Republican Social Government on 23 March 1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 19 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0 2 7 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Property Control
RC Loberdia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 86° — Numero 103

ROMA - Martedì, 4 settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-236 51-561

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; » semestrale » 330; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; » semestre » 700; » trimestre » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

All'Estero: Abb. anno L. 600 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 254 (ancolo Via Marco Minghetti, 23-25); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 435, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero per la Costituente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 1945, n. 95, all'art. 6, ultimo comma, e all'art. 7, ultimo comma, dove è detto: «... che dovrà determinare l'assetto politico dello Stato ...», e, rispettivamente: «... che dovrà determinare l'assetto politico dello Stato ...» ecc.

SOMMARIO

Ministero dell'Interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1251

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 501.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 25.000.000 per opere igieniche comunali urgenti in provincia di Napoli. Pag. 1250

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 505.
Autorizzazione della spesa di L. 18 cartoni ... Pag. 1251

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena . . . . . Pag. 1252

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dei beni e per la tutela degli interessi nel Regno dell'Istituto per l'artigianato della Libia . . . . Pag. 1252

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Sostituzione a sequestro della Società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1253

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Limitazione della rinnovazione e del collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti autorizzati con decreto Ministeriale del cessante governo della repubblica sociale italiana del 23 marzo 1945. Pag. 1253

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

36A

51e5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 7 6 1

PREZZI DI VENDITA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.000
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero
Abb. annuo . . . . L. 800 —
» semestrale . . . » 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 531, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1945, n. 56, alla pag. 2, prima colonna, ove è detto: «... che disciplina il funzionamento dell'apparato politico dello Stato ...», ecc., si deve leggere: «... che disciplina il funzionamento dell'apparato politico dello Stato ...», ecc.

SOMMARIO

Ministero dell'Interno: Ricompense al valor civile. Pag. 1278

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 501.
Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 25.000.000 per opere igieniche comunali urgenti in provincia di Napoli. Pag. 1280

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 505.
Autorizzazione della spesa di L. 18.000.000 per lavori di completamento parziale del tronco Ellera-Tavernelle della ferrovia Perugia-Chiusi . . . . . Pag. 1281

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506.
Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. Pag. 1281

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945.
Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1945-1948 . Pag. 1282

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena . . . . . Pag. 1282

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dei beni e per la tutela degl'interessi nel Regno dell'Istituto per l'artigianato della Libia . . . . Pag. 1282

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Mentex di Klessadt Heinz, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1283

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.
Limitazione della rinnovazione e del collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti autorizzati con decreto Ministeriale del sedicente governo della repubblica sociale italiana del 25 marzo 1943. Pag. 1283

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Pubblicazione per smarrimento di buoni del Tesoro . . . . . Pag. 1283

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1284

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 106 DEL 4 SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di Grosseto.

(783)

5165

7123

0 2 7 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 20 luglio 1945, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate in premio della coraggiosa e filantropica azione compiuta nel giorno e nel luogo sottoindicati.

Alla memoria di **MAROTTA Filadelfio**, pescatore, il 17 maggio 1941 in S. Agata di Militello (Messina).

Con alcuni compagni accorreva, in barca, in soccorso di un uomo e di due bambini che, su di un'altra imbarcazione, si trovavano in grave pericolo a qualche centinaia di metri dalla spiaggia, a causa di un fortunale improvviso e raggiunti i naufragati stava di salvarli. Rovesciatosi anche il natante sul quale trovavasi, lottava di raggiungere a nuoto la riva già per chiedere nuovi aiuti, ma, sopraffatto dalle forti ondate, perdeva eroicamente la vita.

BONTA ing. **Salvatore**, comandante dei vigili del fuoco, il 17-18 luglio - 7, 8 e 9 settembre 1941 in Palermo.

Comandante del corpo dei vigili del fuoco di Palermo, durante le incursioni aeree sulla città, accorreva, con i suoi dipendenti, nei luoghi più gravemente colpiti ed esponendosi a grave pericolo, si prodigava nella direzione delle operazioni dirette al salvataggio di molte persone sepolte dalle macerie, allo spegnimento di vasti incendi ed a riparare i danni. Ogni suo esempio era di sprone ai dipendenti nel portare a termine, attraverso le più dure fatiche ed i più gravi pericoli, l'opera generosa.

SARULLO Francesco, ufficiale dei vigili del fuoco
GABOTTO Stefano, ufficiale dei vigili del fuoco
MORABITO Filippo, maresciallo dei vigili del fuoco
RENNA Domenico, maresciallo dei vigili del fuoco
} (17-18 luglio 1941 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea sulla città, ripetutamente colpita con bombe di grosso calibro da pesantissime formazioni, accorrevano con una squadra di vigili del fuoco, nonostante l'imperversare dell'offensiva, nelle località più gravemente colpite e, con serenità ed ardimento, esponendosi a non lievi pericoli, contribuivano al salvataggio di undici persone sepolte e bloccate dalle rovine.

VOLPE Vincenzo, ufficiale dei vigili del fuoco
CAMPIONE Giuseppe, maresciallo dei
} Il 17-18 luglio e 7, 8 e 9 settembre 1941 in Palermo.

MARINI Luigi, bracciante, il 2 agosto 1942 in Cagliari.

Sviluppatosi un violento incendio in una abitazione, nella quale si trovava una notevole quantità di materiale infiammabile, sprezzante del pericolo, abbattuta la porta, penetrava in un vano già invaso dal fumo e dalle fiamme e traeva all'aperto un bambino già gravemente ustionato. Riportava nella circostanza gravi scottature.

SCARAMOZZINO Maria, il 12 ottobre 1942 in S. Lorenzo (Reggio Calabria).

Sviluppatosi un violento incendio in una baracca nella quale si trovavano alcuni suoi nipotini, penetrava arditamente nel vano in fiamme e, superando il grave pericolo, riusciva a salvare quattro dei piccini, riportando gravi ustioni al viso.

Alla memoria di **AMATIELLO Giovanni**, guardia di P. S., il 27 dicembre 1942 in Pisticci (Matera).

Scorto un individuo che, scivolato sull'orlo di un burrone, si manteneva avvinghiato ad una sporgenza di roccia, si spingeva in un punto pericoloso e, formata catena con due compagni riusciva a fare afferrare da uno di questi il malcapitato. Nel tentativo di trarlo in salvo precipitava però nel fondo e, in seguito alle gravi ferite riportate, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

VINCIGUERRA Giorgio, aiuto macchinista, il 13 aprile 1943 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea, colpito il rifugio, ove aveva cercato scampo, da una grossa bomba, che provocava il crollo di un muro di sostegno, con animo intrepido si prodigava a lungo e sino all'estremo delle sue forze nell'opera di soccorso di compagni travolti dalle macerie, alcuni dei quali gravemente feriti, salvandoli da sicura morte.

SOLIMENA comm. dott. **Federico**, prefetto del Regno, nel 1943, in Messina.

Durante le operazioni militari in Sicilia, sottoposta la città a violenti bombardamenti aerei, incurante della propria incolumità manteneva con animo intrepido il suo alto posto assicurando il funzionamento dei servizi, organizzando l'opera di soccorso e di sbarramento, infondendo, con l'esempio, la calma ai dipendenti. Contribuiva, in tal modo, a mantenere alto lo spirito della popolazione e dava prova di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SCOZZARI Gerlando, ufficiale volontario dei vigili del fuoco, 17-18 luglio 1941 in Palermo.

Durante un'incursione aerea, accorreva nei pressi di un edificio colpito da bombe di grosso calibro e, esponendosi a gravi pericoli, si prodigava nel salvataggio di una donna e di tre bambini rimasti bloccati in un balcone del secondo piano e nello spegnimento di un violento incendio ivi sviluppatosi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

Alla memoria di **MAROTTA Filadelfio**, pescatore, il 17 maggio 1941 in S. Agata di Militello (Messina).

Con alcuni compagni accorreva, in barca, in soccorso di un uomo e di due bambini che, in difficile situazione, si trovavano in grave pericolo a qualche centinaia di metri dalla spiaggia, a causa di un fortunale improvviso e raggiunti i malcapitati tentava di salvarli. Rovesciatosi anche il natante sul quale trovavasi, tentava di raggiungere a nuoto la spiaggia per chiedere nuovi aiuti, ma, sopraffatto dalle forti ondate, perdeva crudelmente la vita.

BONTA ing. **Salvatore**, comandante dei vigili del fuoco, il 17-18 luglio - 7, 8 e 9 settembre 1941 in Palermo.

Comandante del corpo dei vigili del fuoco di Palermo durante le incursioni aeree sulla città, accorreva, con i suoi dipendenti, nei luoghi più gravemente colpiti ed esponendosi a grave pericolo, si prodigava nella direzione delle operazioni dirette al salvataggio di molte persone sepolte dalle macerie, allo spegnimento di vasti incendi ed a ridurre i danni. Col suo esempio era di sprone ai dipendenti tutti nel portare a termine, attraverso le più dure fatiche ed i più gravi pericoli, l'opera generosa.

SARULLO Francesco, ufficiale dei vigili del fuoco
GAROTTO Stefano, ufficiale dei vigili del fuoco
MORARITO Filippo, maresciallo dei vigili del fuoco
RENNA Domenico, maresciallo dei vigili del fuoco
} il 17-18 luglio 1941 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea sulla città, rimasto gravemente colpito con bombe di grosso calibro un popoloso rione, accorrevano con una squadra di vigili del fuoco, nonostante l'imperversare dell'azione, nelle località più gravemente colpite e, con prontezza ed ardimento, esponendosi a non lievi pericoli, contribuivano al salvataggio di undici persone sepolte e bloccate dalle rovine.

VOLPE Vincenzo, ufficiale dei vigili del fuoco
CAMPIONE Giuseppe, maresciallo dei vigili del fuoco
} il 17-18 luglio e 7, 8 e 9 settembre 1941 in Palermo.

Durante varie incursioni aeree sulla città, accorrevano con una squadra di vigili in località gravemente colpite e, esponendosi a gravi pericoli, si prodigavano nelle ardue operazioni di salvataggio di numerose persone sepolte dalle macerie, nello spegnimento di vasti incendi, nell'opera diretta a limitare i danni e le vittime delle incursioni.

Alla memoria di **MANUNZA Francesco**, procaccia postale, il 16 agosto 1941 in Ardomaggiore (Cagliari).

Mentre stava per raggiungere un bivio stradale ove, al passaggio di una autocorriera, doveva consegnare il sacco della posta, assalito da due malfattori armati di fucile che, pena la morte, gli ingiungevano di consegnare i valori, con animo intrepido impugnava una roncola e gettava testa ai banditi. Fatto segno a colpi di arma da fuoco non abbandonava il sacco che consegnava a persone sopraggiunte. Ricoverato all'ospedale, per le gravi ferite riportate vi decedeva, vittima del dovere compiuto sino al supremo sacrificio.

Alla memoria di **AMATIELLO Giovanni**, guardia di P. S., il 27 dicembre 1942 in Pisticci (Matera).

Scorto un individuo che, scivolato sull'orlo di un burrone, si manteneva aggrappato ad una sporgenza di roccia, si slanciava in un punto pericoloso e, formata catena con due compagni riusciva a fare afferrare da uno di questi il malcapitato. Nel tentativo di trarlo in salvo precipitava però nel fondo e, in seguito alle gravi ferite riportate, perdeva la vita, vittima del suo slancio generoso.

VINCIGUERRA Giorgio, aiuto macchinista, il 1[illegible] aprile 1943 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea, colpito il rifugio, ove aveva cercato scampo, da una grossa bomba, che provocava il crollo di un muro di sostegno, con animo intrepido si prodigava a lungo e sino all'estremo delle sue forze nell'opera di soccorso di compagni travolti dalle macerie, alcuni dei quali gravemente feriti, salvandoli da sicura morte.

SOLIMENA comm. dott. **Federico**, prefetto del Regno, nel 1943, in Messina.

Durante le operazioni militari in Sicilia, sottoposta la città a ripetuti bombardamenti aerei, incurante della propria incolumità manteneva con animo intrepido il suo alto posto coordinando il funzionamento dei servizi, organizzando l'opera di soccorso e di salvataggio, infondendo, con l'esempio, la calma ai dipendenti. Contribuiva, in tal modo, a mantenere saldo lo spirito nella popolazione e dava prova di alto senso del dovere e di sprezzo del pericolo.

Nella medesima udienza S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

SCOZZARI Gerlando, ufficiale volontario dei vigili del fuoco, 17-18 luglio 1941 in Palermo.

Durante un'incursione aerea, accorreva nei pressi di un edificio colpito da bombe di grosso calibro e, esponendosi a gravi pericoli, si prodigava nel salvataggio di una donna e di tre bambini rimasti bloccati in un balcone del secondo piano e nello spegnimento di un violento incendio ivi sviluppatosi.

ROMANO Gaetano, vicebrigadiere dei vigili del fuoco
RINAUDO Salvatore, vigile scelto del fuoco
RUFFINO Francesco, vigile scelto del fuoco
SETTINERI Luigi, vigile del fuoco
PELLITTERI Giovanni, vigile del fuoco
PASTORELLA Alberto, vigile del fuoco
} il 17-18 luglio, 7, 8 e 9 settembre 1941 in Palermo.

Durante varie incursioni aeree sulla città, rimasto gravemente colpito con bombe di grosso calibro un popoloso rione, accorrevano nelle località più gravemente colpite e, con azione decisa ed ardimentosa, esponendosi a gravi pericoli, concorrevano al salvataggio di undici persone rimaste bloccate o sepolte dalle rovine.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 7 9 1

MACALUSO Angelo, maresciallo dei vigili del fuoco, l'8-9 settembre 1941 in Palermo.

In occasione di un violento bombardamento aereo sulla città, accorreva con una squadra di vigili del fuoco in un magazzino ove era scoppiato un grave incendio ed istruiva, con i propri dipendenti, la difficile opera di spegnimento. Al susseguirsi di nuove ondate di aerei, nonostante il lancio di numerose bombe, non desisteva dalla sua opera alacre ed intrepida ed era di continuo esempio ai suoi inferiori.

GUERCIO Pietro, vice brigadiere dei vigili del fuoco
GUIDA Giuseppe, vigile del fuoco
} il 7-8 settembre 1941 in Palermo.

Durante un'incursione aerea accorrevano nei pressi di un edificio colpito da bombe di grosso calibro e, esponendosi a gravi pericoli, si prodigavano nel salvataggio di quattro persone rimaste bloccate in alcuni vani minacciati rovina e nel ricupero delle salme di altri sei infelici.

PUMA Alfonso, maresciallo dei carabinieri Reali
DI DIO Angelo, vice brigadiere dei carabinieri Reali
BARRACO Rocco, vigile del fuoco scelto
} il 7 settembre 1941 in Trapani

Avvenuto a bordo di un dragamine lo scoppio di due mine subacquee, che provocava la morte di tre marinai ed il ferimento di altri tredici componenti dell'equipaggio, accorrevano fra i primi e, saliti a bordo, soccorrevano i feriti che trasportavano a terra. Indi, con altri pochi valorosi, si prodigavano nello spegnimento dell'incendio che si era tosto sviluppato evitando ulteriori scoppi che avrebbero potuto provocare gravi danni alle navi adiacenti.

MAROTTI Pasquale, vigile del fuoco, il 15 febbraio 1942 in Benevento.

Affrontava un cavallo che si era dato alla fuga lungo le vie cittadine e, afferrandolo saldamente per le redini, riusciva a fermarlo evitando probabili investimenti.

GIAMMORCARO cav. uff. **Felice**, vice questore
BALZARANO cav. uff. **Francesco**, vice questore
GRECO uff. **Francesco**, commissario aggiunto di P. S.
PANICO cav. **Angelo**, commissario di P. S.
LA PAROLA Matteo, commissario di P. S.
ZAMPARELLI dott. **Paolo**, vice commissario di P. S.
LOMBARDO rag. **Manlio**, commissario aggiunto di P. S.
CONIGLIO dott. **Pietro**, vice commissario di P. S.
} il 23 marzo 1942 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea sulla città, raggiungevano, con sprezzo del pericolo, i luoghi maggiormente colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie e si prodigavano nell'opera di assistenza e di salvataggio e nel mantenimento dell'ordine pubblico.

rendo nelle località più duramente colpite, riuscivano, perdurando il bombardamento e la reazione contraerea, a trasportare all'ospedale numerosi feriti.

CIPOLLA Luigi, vice commissario di P. S., il 23 marzo 1942 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea sulla città, raggiungeva, con sprezzo del pericolo, i luoghi colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie e si prodigava, con alto senso del dovere e sereno ardire, nel mantenimento dell'ordine pubblico e nell'opera di soccorso e di salvataggio.

NUZZI prof. **Oreste**, medico chirurgo, il 6 giugno 1942 in Grumo Nevano (Napoli).

Durante un'incursione aerea sull'abitato raggiungeva, con sprezzo del pericolo, i luoghi colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie ed esponendosi a serio pericolo, riusciva a porre in salvo vari feriti ai quali prodigava la sua opera di sanitario. Dava così esempio di ardire e di slancio generoso.

DE BENEDICTIS Giuseppe, impiegato Regia marina, il 9 giugno 1942 in Taranto.

Durante un'incursione aerea, accorreva nei luoghi più gravemente colpiti e, esponendosi a non lievi pericoli, prendeva attiva parte alle operazioni di soccorso, contribuendo al salvataggio di numerose persone sepolte fra le macerie.

DI MASSIMO Armando, soldato 3ª compagnia del 207° battaglione costiero, il 29 giugno 1942 in Littoria.

Scorta una giovanetta e quattro bambini che, mentre si bagnavano in mare, giunti in un punto ove l'acqua era profonda, correvano grave pericolo, si slanciava in loro soccorso e, in due riprese, riusciva, con generosi sforzi, a trarre in salvo la giovane e tre bambini. Si slanciava quindi nuovamente a riva e tentava una nuova di raggiungere l'altra pericolante.

NIPOSI' SULSENTI Iole, il 20 luglio 1942 in Ragusa.

Si slanciava in mare in aiuto di un giovane che, nel bagnarsi, travolto da forti ondate, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva a trarre a riva il corpo esanime.

CHIOZZI Nicola, vice brigadiere dei vigili urbani, il 21 agosto 1942 in Foggia.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, privo di conducente, trainando un calesse, si era dato alla fuga lungo una via cittadina e, afferratolo per le redini, riusciva con vigorosi sforzi, a fermarlo evitando probabili investimenti.

VACCA Agostino, comandante dei vigili urbani, il 13 novembre 1942 in Casalnuovo (Napoli).

Affrontava con decisa fermezza un impiegato del Comune che, dopo aver ucciso a colpi di rivoltella un collega, continuava a sparare contro i presenti e, dopo viva colluttazione, riusciva a disarmare ed a ridurre all'impotenza l'omicida.

ARSENIO Cosimo, guardia di P. S., il 27 dicembre 1942

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...nucleo colpito da bombe di grosso calibro e, superando gravi pericoli, si prodigavano nel salvataggio di quattro persone rimaste bloccate in alcuni vani minaccianti rovina e nel ricupero delle salme di altri sei infelici.

PUMA Alfonso, maresciallo dei carabinieri Reali
DI DIO Angelo, vice brigadiere dei carabinieri Reali
BARRACO Rocco, vigile del fuoco scelto
— il 7 settembre 1941 in Trapani.

Avvenuto a bordo di un dragamine lo scoppio di due mine subacquee, che provocava la morte di tre marinai ed il ferimento di altri inoltri componenti dell'equipaggio, accorrevano fra i primi e, salita a bordo, soccorrevano i feriti che trasportavano a terra. Indi, con altri pochi valorosi, si prodigavano nello spegnimento dell'incendio che si era tosto sviluppato evitando ulteriori scoppi che avrebbero potuto provocare gravi danni alle navi adiacenti.

MAROTTI Pasquale, vigile del fuoco, il 15 febbraio 1942 in Benevento.

Affrontava un cavallo che si era dato alla fuga lungo le vie cittadine e, afferrandolo saldamente per le redini, riusciva a fermarlo evitando probabili investimenti.

GIAMMORCARO cav. uff. **Felice**, vice questore
BALZARANO cav. uff. **Francesco**, vice questore
GRECO uff. **Francesco**, commissario capo di P. S.
PANICO cav. **Angelo**, commissario di P. S.
LA PAROLA Matteo, commissario di P. S.
ZAMPARELLI dott. **Paolo**, vice commissario di P. S.
LOMBARDO cav. **Manlio**, commissario aggiunto di P. S.
CONIGLIO dott. **Pietro**, vice commissario di P. S.
— il 23 marzo 1942 in Palermo.

Durante una violenta incursione aerea sulla città, raggiungevano, con sprezzo del pericolo, i luoghi maggiormente colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie e si prodigavano nell'opera di assistenza e di salvataggio e nel mantenimento dell'ordine pubblico.

FIOCCO Antonino, sergente della C.R.I.
D'ARCAMO Pietro, caporal maggiore della C.R.I.
VIRZI Renato, caporal maggiore della C.R.I.
PIPI Lorenzo, caporal maggiore della C.R.I.
VITRANO Francesco, caporale della C.R.I.
LA MANNA Giuseppe, milite della C.R.I.
CULOTTA Vincenzo, milite della C.R.I.
DI SIMONE Gaetano, milite della C.R.I.
— il 23 marzo 1942 in Palermo.

Durante una grave incursione aerea, in nobile gara di ardimento, si prodigavano nell'opera di soccorso e, accorrendo colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie e si prodigavano nell'opera di assistenza e di salvataggio e nel mantenimento dell'ordine pubblico.

Durante un'incursione aerea sull'abitato ragusano, con sprezzo del pericolo, i luoghi colpiti da bombe dirompenti ed incendiarie ed esponendosi a serio pericolo, riusciva a porre in salvo vari feriti ai quali prodigava la sua opera di sanitario. Dava così esempio di ardire e di slancio generoso.

DE BENEDICTIS Giuseppe, impiegato Regia marina, il 9 giugno 1942 in Taranto.

Durante un'incursione aerea, accorreva nei luoghi più gravemente colpiti e, esponendosi a non lievi pericoli, prendeva attiva parte alle operazioni di soccorso, contribuendo al salvataggio di numerose persone sepolte fra le macerie.

DI MASSIMO Armando, soldato 7ª compagnia del 207° battaglione costiero, il 29 giugno 1942 in Littoria.

Scorta una giovanetta e quattro bambini che, mentre si bagnavano in mare, giunti in un punto ove l'acqua era profonda, correvano grave pericolo, si slanciava in loro soccorso e, in due riprese, riusciva, con generosi sforzi, a trarre in salvo la giovane e tre bambini. Si slanciava quindi nuovamente a nuoto e tentava una invano di raggiungere l'altro pericolante.

NIPOSI SULSENTI Iole, il 20 luglio 1942 in Ragusa.

Si slanciava in mare in aiuto di un giovane che, nel bagnarsi, travolto da forti ondate, stava per annegare e, raggiuntolo a nuoto, riusciva a trarre a riva il corpo esanime.

CHIOZZI Nicola, vice brigadiere dei vigili urbani, il 21 agosto 1942 in Foggia.

Si slanciava alla testa di un cavallo che, privo di conducente, trainando un calesse, si era dato alla fuga lungo una via cittadina e, afferratolo per le redini, riusciva, con vigorosi sforzi, a fermarlo evitando probabili investimenti.

VACCA Agostino, comandante dei vigili urbani, il 13 novembre 1942 in Casalnuovo (Napoli).

Affrontava con decisa fermezza un impiegato del Comune che, dopo aver sparato a colpi di rivoltella un collega, continuava a sparare contro i presenti e, dopo viva colluttazione, riusciva a disarmare ed a ridurre all'impotenza l'omicida.

ARSENIO Cosimo, guardia di P. S., il 27 dicembre 1942 in Pisticci (Matera).

Scorto un individuo che, scivolato sull'orlo di un burrone, si manteneva aggrappato ad una sporgenza di roccia, si spingeva in un punto pericoloso e, formata catena con due compagni, riusciva ad afferrare il malcapitato. Fallito i suoi generosi sforzi vedeva precipitare il disgraziato ed i due compagni e, dopo aver invocato aiuto, si prodigava, con altri accorsi, nel salvataggio dei feriti.

TETI Luigi, guardia di P. S., il 27 dicembre 1942 in Pisticci (Matera).

Scorto un individuo che, scivolato sull'orlo di un burrone, si manteneva aggrappato ad una sporgenza di roccia, si spingeva in un punto pericoloso e, formata catena con due compagni, riusciva a far afferrare da uno di questi il malcapitato. Nel tentativo di trarlo in salvo precipitava però nel fondo e riportava gravi lesioni.

0 2 8 11
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

CIPRIANI comm. dott. **Cipriano**, vice prefetto
COTTA RAMUSINO cav. dott. **Ferruccio**, medico provinciale
CALENDA cav. dott. **Luigi**, consigliere
GASPARRI dott. **Domenico**, primo segretario
RAUCA cav. **Giovanni**, primo archivista

nell'anno 1943 in Messina.

Durante le operazioni militari in Sicilia, sottoposta in città a violenti bombardamenti aerei, incuranti del pericolo adempivano ai doveri del loro ufficio assicurando il funzionamento dei servizi. Contribuivano all'organizzazione del l'esodo di persone e di automezzi dando prova di fermezza d'animo e di ardimento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

LA TERRA Emanuele, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 13 aprile 1941 in Ragusa.

CATANIA Salvatore, pescatore;
MUSCHIO Biagio, pescatore;
CATANIA Filadelfio, pescatore;
GALATI Antonino, pescatore;
ZINGALES BOTTA Vincenzo, pescatore;
ZINGALES BOTTA Francesco, pescatore;

per l'azione coraggiosa compiuta il 17 maggio 1941 in S. Agata di Militello (Messina).

FEBRIGOLLI geom. **Bruno**, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 giugno 1941 in Littoria.

PIACENTINO gr. uff. **Sebastiano**, podestà;
LECCIS Giovanni, maggiore dei carabinieri Reali;
CATALANO Gaetano, vigile del fuoco volontario;
MORREALE Giuseppe, vigile del fuoco scelto;
GRECO Giuseppe, vigile del fuoco scelto;
RICEVUTO Giovanni, vigile del fuoco volontario;

per l'azione coraggiosa compiuta il 7 settembre 1941 in Trapani.

CAROFIGLIO Onofrio, lavoratore portuale, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 febbraio 1942 in Bari.

GRECO Francesco, manovratore tranviario, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 giugno 1942 in Bari.

SPICUZZA Calogero, stagnino;
TERMINI Filippo, maresciallo Regia guardia di finanza;
RUBUANO Benedetto, appuntato dei carabinieri Reali;

per l'azione coraggiosa compiuta il 17 luglio 1942 in Licata (Agrigento).

MORENA Pasquale, pescatore;
MORENA Carmelo, pescatore;

per l'azione coraggiosa compiuta il 26 luglio 1942 in Reggio

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 504.

Autorizzazione della spesa straordinaria di L. 25.000.000 per opere igieniche comunali urgenti in provincia di Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 25.000.000 per lavori notificazionabili ai fini della riparazione e della manutenzione di opere ed impianti comunali di carattere igienico già eseguiti o in corso di esecuzione in territorio della provincia di Napoli per disposizioni impartite dal Governo Militare Alleato prima del passaggio del territorio stesso all'Amministrazione Italiana.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Sul fondo autorizzato ai sensi dell'articolo precedente il Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, disporrà, a favore dei Comuni interessati, il rimborso delle somme da essi anticipate o il pagamento dei lavori eseguiti, in base a stati di avanzamento vistati dal Genio civile, e su dichiarazione prefettizia, da cui risulti che i Comuni stessi non sono in grado di assumersi la spesa.

Il pagamento dell'ultima quota sarà fatto in base a certificati di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da redigersi giusta le norme relative ai collaudi di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uf-*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 02821

0283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...servizio di cabotaggio. Contribuiva all'organizzazione del...
...Opera di soccorso e di salvataggio dando prova di fermezza...
...coraggio e di sprezzo del pericolo.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

LA TERRA Emanuele, vigile urbano, per l'azione coraggiosa compiuta il 23 aprile 1941 in Ragusa.

CATANIA Salvatore, pescatore;
MUSCHIO Biagio, pescatore;
CATANIA Filadelfio, pescatore;
GALATI Antonino, pescatore;
ZINGALES BOTTA Vincenzo, pescatore;
ZINGALES BOTTA Francesco, pescatore;
per l'azione coraggiosa compiuta il 17 maggio 1941 in S. Agata di Militello (Messina).

PERRIGOLLI geom. **Bruno**, per l'azione coraggiosa compiuta l'8 giugno 1941 in Lettonia.

PIACENTINO gr. uff. **Sebastiano**, podestà;
LECCIS Giovanni, maggiore dei carabinieri Reali;
CATALANO Gaetano, vigile del fuoco volontario;
MORREALE Giuseppe, vigile del fuoco scelto;
GRECO Giuseppe, vigile del fuoco scelto;
RICEVUTO Giovanni, vigile del fuoco volontario;
per l'azione coraggiosa compiuta il 7 settembre 1941 in Trapani.

CAROTIGLIO Onofrio, lavoratore portuale, per l'azione coraggiosa compiuta il 10 febbraio 1942 in Bari.

GRECO Francesco, manovratore tramviario, per l'azione coraggiosa compiuta il 17 giugno 1942 in Bari.

SPICUZZA Calogero, stagnino;
TERMINI Filippo, maresciallo Regia guardia di finanza;
RUBUANO Benedetto, appuntato dei carabinieri Reali;
per l'azione coraggiosa compiuta il 17 luglio 1942 in Licata (Agrigento).

MORENA Pasquale, pescatore;
MORENA Carmelo, pescatore;
per l'azione coraggiosa compiuta il 26 luglio 1942 in Reggio Calabria.

IZZO Giuseppe, contadino;
IZZO Paolo, contadino;
FRANCO Giovanni, contadino;
per l'azione coraggiosa compiuta il 16 settembre 1942 in Roviano (Benevento).

CERNICCHIARO Michele, capo guardia municipale, per l'azione coraggiosa compiuta il 29 settembre 1942 in Lauria (Potenza).

VITETTA Angela;
MANGIOLA Francesca;
per l'azione coraggiosa compiuta il 12 ottobre 1942 in S. Lorenzo (Reggio Calabria).

COSENZA Luigi, operaio, per l'azione coraggiosa compiuta il 12 settembre 1943 in Salerno.

(218)

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la delibera zione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa straordinaria di L. 25.000.000 per lavori inderogabili ai fini della riparazione e della manutenzione di opere ed impianti comunali di carattere igienico già eseguiti o in corso di esecuzione in territorio della provincia di Napoli per disposizioni impartite dal Governo Militare Alleato prima del passaggio del territorio stesso all'Amministrazione italiana.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le conseguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Sul fondo autorizzato ai sensi dell'articolo precedente il Provveditore regionale alle opere pubbliche per la Campania, dispone, a favore dei Comuni interessati, il rimborso delle somme da essi anticipate o il pagamento dei lavori eseguiti, in base a stati di avanzamento redatti dal Genio civile, e su dichiarazione prefettizia, da cui risulti che i Comuni stessi non sono in grado di assumersi la spesa.

Il pagamento dell'ultima quota sarà fatto in base a certificati di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori da redigersi giusta le norme relative ai collaudi di opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROMITA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1945
Atti del Governo, *registro* n. 6, *foglio* n. 2. — VENTOSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 505.

Autorizzazione della spesa di L. 18.000.000 per lavori di completamento parziale del tronco Ellera-Tavernelle della ferrovia Perugia-Chiusi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione della sede e del fabbricato del tronco ferroviario Ellera-Tavernelle, tra Ellera e la stazione delle miniere di Pietrafitta al fine di consentire l'esercizio delle tradotte per il trasporto della lignite.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ROSSETTI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *settembre* 1945
Atti del Governo, registro n. 6, *foglio n.* 5. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506.

Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano.

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, deve farne denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando locale dell'Arma dei carabinieri o, in mancanza di tali uffici, al sindaco del Comune entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga beni mobili o immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto.

Uguale obbligo è fatto a chiunque:

a) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante asportazione violenta o fraudolenta o comunque arbitraria dalla sfera di pertinenza dei legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa;

b) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste.

Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui la legge ammette la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Art. 2.

Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il sindaco trasmettono le denunzie ricevute alle prefetture, le quali provvedono a portare note mediante la loro pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Quando occorra provvedere alla custodia di beni, dei quali sia ignoto il proprietario, il pretore del luogo, su richiesta del prefetto, nomina con decreto un custode dei beni medesimi. A custode si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 670 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denuncia prevista dall'art. 1 è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire diecimila. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi e dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 2 8 4 1

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i Lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000 per l'esecuzione di urgenti lavori di sistemazione della sede e del binario del tronco ferroviario Ellera Tavernelle, tra Ellera e la stazione delle miniere di Petrignano al fine di consentire l'esercizio delle traduzioni per il trasporto della lignite.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

Parri — Rosita — Reale

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1945
Atti del governo, registro n. 6, foglio n. 3. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506.

Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

beni mobili e immobili, che siano stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto.

Ugualmente obbligato a farne denuncia:

a) chi sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante esportazione violenta e fraudolenta o comunque arbitraria dalla sfera di pertinenza del legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa;

b) chi sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste.

Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nel caso in cui a legge ammetta la legittimità dell'acquisto per effetto del possesso di buona fede.

Art. 2.

Gli uffici di pubblica sicurezza, i comandi locali dell'Arma dei carabinieri e il giudice istruttore, le denunce ricevute alle prefetture, le quali provvederanno a renderle note mediante la loro pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Quando occorra provvedere alla custodia di beni, del pari sia ignoto il proprietario, il pretore del luogo, su richiesta del prefetto, nomina con decreto un custode dei beni medesimi. A custode si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 670 del Codice di procedura civile.

Art. 3.

Chiunque omette di fare nel termine prescritto la denuncia prevista dall'art. 1 è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire duemila. Ove l'omissione risulti colposa la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi e dell'ammenda non inferiore a lire cinquemila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1945
Atti del governo, registro n. 6, foglio n. 4. — VENTURA

0 2 8 5 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 820123

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1915.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1945-1948.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 24 agosto 1944, relativo alla nomina del dott. Alberto Tarchiani a commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 maggio 1945, col quale, a seguito delle dimissioni del dott. Alberto Tarchiani dalla carica anzidetta, sono state conferite al dott. ing. Alberto Cucchiarelli, direttore generale dei suindicati enti, anche le temporanee funzioni di commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire gli organi normali di amministrazione degli enti anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Giovanni Battista Bosi è nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BOSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1945
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 13. — SOLIANO

(1352)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 435, concernente provvedimenti per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa;

Considerato che il prof. Carnacchini, giusta comunicazione del Prefetto di Modena in data 13 agosto 1945, ha declinato l'incarico conferitogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del prof. Tito Carnacchini, nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena con decreto presidenziale del 15 giugno 1945, è nominato commissario della Società medesima il dott. Alberto De Monte.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 22 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARTESANI

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dei beni e per la tutela degli interessi nel Regno dell'Istituto per l'artigianato della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 21 aprile 1939, n. 1032, con il quale fu costituito, con sede in Tripoli, l'Istituto per l'artigianato della Libia, sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Governatore della Libia;

Considerato che il detto Ente ha in Italia attività e interessi che occorre tutelare;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950221
0 2 8 6 1

commissario straordinario del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 16 maggio 1945, col quale, a seguito delle dimissioni del dott. Alberto Tarchiani dalla carica anzidetta, sono state conferite al dott. ing. Alberto Cucchiarelli, direttore generale dei sindacati enti, anche le temporanee funzioni di commissario straordinario;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;

Ritenuta l'opportunità di ricostituire gli organi normali di amministrazione degli enti anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. avv. Giovanni Battista Bozzi è nominato presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACCI — BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1945
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 137. — SALERNO

(1357)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina dei commissari straordinari per la gestione delle imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 1945, con il quale il prof. Tito Carnacini veniva nominato commissario straordinario per la gestione editoriale della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena con decreto presidenziale del 15 giugno 1945, e nominato commissario della Società medesima il dott. Alberto De Monte.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 22 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARTESANI

(1354)

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dei beni e per la tutela degli interessi nel Regno dell'Istituto per l'artigianato della Libia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA

Visto il R. decreto 21 aprile 1939, n. 1032, con il quale fu costituito, con sede in Tripoli, l'Istituto per l'artigianato della Libia, sottoposto alla vigilanza e alla tutela del Governatore della Libia;

Considerato che il detto Ente ha in Italia attività e interessi che occorre tutelare;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Il dott. Tommaso Columbano, segretario generale di governo nell'Amministrazione coloniale, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione dei beni e per la tutela degli interessi nel Regno dell'Istituto per l'artigianato della Libia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: PARRI

(1309)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Montex di Klessadt Heinz (calze e maglierie), con sede in Milano, viale Abruzzi 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Montex di Klessadt Heinz, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Gerosa rag. Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Limitazione della rinnovazione e del collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti autorizzati con decreto Ministeriale del sedicente governo della repubblica sociale italiana del 23 marzo 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 291, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1945, col quale sono stati disposti la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti per il periodo 1° aprile 1945-31 marzo 1946;

Ritenuta l'opportunità che l'importo dell'operazione disposta col citato decreto 28 marzo 1945 sia ridotto a quello dei buoni già collocati durante il periodo 1° aprile 1944-31 marzo 1945;

Determina:

La rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti autorizzati con decreto Ministeriale del sedicente governo della repubblica sociale italiana del 23 marzo 1945, sono limitati all'importo dei buoni effettivamente rinnovati e collocati durante la precedente emissione 1° aprile 1944-31 marzo 1945 dal governo stesso disposto, salvo il riconoscimento dei collocamenti superanti il limite suddetto che fossero già stati concretati alla data di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1911, n. 560, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stata denunziata la smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 231 (1950), serie 13ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 21 (1951), serie 15ª, di L. 20.000 capitale nominale; n. 106 (1951), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Daloli Antonio di Michele, domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 3 aprile 1945

Il direttore generale: Lenzza

(599)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 4.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0288

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Montex di Kessadt Heinz (calze e maglierie), con sede in Milano, viale Abruzzi 45, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Montex di Kessadt Heinz, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Gerosa rag. Carlo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Rissa

(1312)

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Limitazione della rinnovazione e del collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti autorizzati con decreto Ministeriale del seciente governo della repubblica sociale italiana del 23 marzo 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 291, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2585, istitutivo dei buoni annuali fruttiferi al portatore della Cassa depositi e prestiti;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1945, col quale sono stati disposti la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti per il periodo 1° aprile 1945-31 marzo 1946, nei limiti dell'importo dei buoni rinnovati e collocati per il periodo 1° aprile 1944-31 marzo 1945, giusta decreto Ministeriale 18 ottobre 1944;

Ritenuto che analoghe operazioni sono state disposte dal sedicente governo della repubblica sociale italiana relativamente agli anzidetti periodi 1° aprile 1944-31 marzo 1945 e 1° aprile 1945-31 marzo 1946, giusta provvedimenti 5 aprile 1944 e 23 marzo 1945, e rilevato che l'emissione relativa al periodo 1° aprile 1945-31 marzo 1946 è stata autorizzata per l'importo di L. 175 milioni;

Che tali provvedimenti sono da considerare validi ai sensi dell'art. 4, 1° comma decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

rinnovati e collocati durante la predetta disposta, 1° aprile 1944-31 marzo 1945 dal governo stesso disposta, salvo il riconoscimento dei collocamenti superanti il limite suddetto che fossero già stati concretati alla data di attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1363)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

Avviso n. 3.

(3ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 del decreto luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 %: n. 253 (1950), serie 13ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 35 (1951), serie 47ª, di L. 40.000 capitale nominale; n. 106 (1951), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Bianchi Antonio di Michele domiciliato a Via del Garzano (Foggia) con ipoteca per canone esattoriale sul pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 5 aprile 1945

Il direttore generale: FORZA

(598)

Avviso n. 2.

(3ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 429 (1951), serie 1ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 439 (1951) serie 1ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Ranise Virginia fu Enrico, moglie di Tomassi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 26 aprile 1945

Il direttore generale: FORZA

(663)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 02891

Avviso n. 9.

(2ª pubblicazione).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1919, n. 918, e art. 8 decreto legislativo Luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 18, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del certificato del Tesoro 3,50 % n. 20 (1941) serie 19ª di L. 30.000 capitale intestato a Signorina Luigi Barbara minore sotto la patria potestà della madre Semmo Paola fu Giuseppe vedova Barbara, domiciliata in Napoli, con pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, si darà dell'art. 15 del menzionato regolamento si procederà all'emissione del nuovo titolo al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PANNO

(1634)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 6 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1356)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 13 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1355)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 501 (Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 25 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 29 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1353)

GIOLETTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI TAVERNE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759024

23/ 35

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

12 SEP 1945

AC/4010/L.

AP/pa.
9 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.105 of 1st September 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Land Forces

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.497 of 26 June 1945.

Instituting two temporary rolls for executive and clerical personnel of the Italian Red Cross Association and of the Association of the Italian Knights of the Sovereign Military Order of Malta, and lowering the age limits for the inscription of Italian citizens subject to military duties in the normal rolls of the executive and clerical personnel of said associations.

(b) Economic Section

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.498 of 8 August 1945. 5184

Suspension of export custom duties and abolishing the fee on exportation permits.

(c) Decree of the Lieutenant General No.499 of 2 August 1945.

Provisions concerning the services of the Central Individual Record Office at the Ministry of Justice.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.500 of 2[illegible] June 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "Santa Maria del Monte Carmelo" at

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785183

(a) Land Forces

(a) Legislative Decree [illegible] No.497 of 26 June 1945.

Instituting two temporary rolls for executive and clerical personnel of the Italian Red Cross Association and of the Association of the Italian Knights of the Sovereign Military Order of Malta, and lowering the age limits for the inscription of Italian citizens subject to military duties in the normal rolls of the executive and clerical personnel of said associations.

(b) Economic Section

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.498 of 8 August 1945. 5184

Suspension of export custom duties and abolishing the fee on exportation permits.

(c) Decree of the Lieutenant General No.499 of 2 August 1945.

Provisions concerning the services of the Central Individual Record Office at the Ministry of Justice.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.500 of 2 June 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "Santa Maria del Monte Carmelo" at Altamura (Bari).

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.501 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Sacred Heart of Jesus, Torre Canne hamlet, Fasano Commune (Brindisi).

(f) Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.502 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "Sant'Anna", in Afragola (Naples).

(g) Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.503 of 5 July 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "Sant'Antonio di Padova" in Raffadali (Agrigento).

5110

0292

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 8 June 1945.
Increasing the contributions due to the communes by the State for the maintenance of quarters and furniture of judicial offices.

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 16 August 1945.
Appointing an administrative advisor for the Credit Society for Public Works, with head office in Rome, for the years 1945-1948.

(j)
Local Government

(j) Ministerial Decree of 20 August 1945.
Approval of second list of communes damaged by war which have to adopt a reconstruction plan.

(k) Ministerial Decree of 23 August 1945.
Appointing the President of the National Institute for the Homes of State employees.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns , giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 17 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date , returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0 2 9 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

35A

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì 1° settembre 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 5		Un fascicolo	» 10

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 400
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al fascicolo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie: titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 467

Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di età per l'ascrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse Pag. 1270

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 agosto 1945, n. 498.

Sospensione dei dazi di uscita e abolizione del diritto di licenza all'esportazione Pag. 1271

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 499.

Disposizioni concernenti il servizio del casellario giudiziale centrale Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 giugno 1945, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari) Pag. 1272

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina di un consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948 Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 29 agosto 1945.

Approvazione del secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1945.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato Pag. 1274

5183

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 agosto 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi Pag. 1274

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 1274

Ministero della pubblica istruzione: Revoca dei trasferimenti di alcuni professori universitari, disposti d'autorità dal Ministro, senza il voto della Facoltà interessate. Pag. 1275

Ministero dell'Africa Italiana: Diffida per smarrimento di mandato emesso sulla Regia tesoreria di Catania.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785084

0294

(Un fascicolo, fino a 8 pagine, L. 10 - arretrato L. 20)

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo L. 400 — ; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo L. 800 — ; semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 agosto 1945, n. 497.

Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di età per l'iscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse Pag. 1270

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 498.

Sospensione dei dazi di uscita e abolizione del diritto di licenza all'esportazione Pag. 1271

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 498.

Disposizioni concernenti il servizio del casellario giudiziale centrale Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari) Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Terre Cavine del comune di Fasano (Brindisi) Pag. 1272

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Atragola (Napoli) Pag. 1273

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento) . . . . . Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari. Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina di un consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948 Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Approvazione del secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione Pag. 1273

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato Pag. 1274

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 agosto 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi Pag. 1274

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 1274

Ministero della pubblica istruzione: Revoca dei trasferimenti di alcuni professori universitari, disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto della Facoltà interessata. Pag. 1275

Ministero dell'Africa Italiana: Diffida per smarrimento di mandato emesso sulla Regia tesoreria di Catania. Pag. 1275

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Bando di concorso per 200 posti di uditore giudiziario . . . . . Pag. 1275

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 195 DEL 1° SETTEMBRE 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote stabiliti per i Comuni della provincia di La Spezia.

(782)

5123

7110

0295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945, n. 497.

Istituzione di due ruoli transitori di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed abbassamento dei limiti di età per l'iscrizione di cittadini italiani aventi obblighi militari nei ruoli normali del personale direttivo e di assistenza delle associazioni stesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3123, sull'ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1928, n. 111, sullo stato organico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1936, n. 484, sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1938, n. 23, sul personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

Vista la convenzione tra il Ministero della guerra e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, circa il reclutamento, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale dell'Associazione, stipulata in data 30 marzo 1939, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per assicurare il funzionamento di speciali stabilimenti sanitari resi necessari dalle attuali contingenze di guerra sono istituiti un ruolo transitorio di perso

che appartengano alla classe 1917 o più anziane o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

b) ufficiali medici, farmacisti, d'amministrazione e di commissariato delle categorie in congedo, in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali e militari di truppa di sanità in congedo illimitato, compresi quelli rimpatriati dalla prigionia, che appartengano alla classe 1917 o più anziane, se idonei al incondizionato servizio; nonchè i militari idonei ai servizi selentari o limitatamente idonei, già in congedo, od in licenza straordinaria illimitata;

c) sottufficiali e militari di truppa di sanità, inscritti nel ruolo speciale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle armi, in congedo od in licenza illimitata, della classe 1917 o più anziane se idonei al incondizionato servizio, o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

d) sacerdoti cattolici, non iscritti in alcuno dei ruoli dei cappellani militari delle Forze armate dello Stato, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari.

Art. 3.

La domanda di inscrizione nei ruoli « transitori » costituisce per l'aspirante all'arruolamento impegno a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, salvo scioglimento dei detti ruoli ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'iscrizione degli ufficiali nei ruoli « transitori » ha luogo mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione del presidente dell'Associazione interessata. L'iscrizione dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo mediante benestare degli organi territoriali delle Associazioni, previo benestare dei Comandi militari territoriali se del Regio esercito, dei Comandi marittimi se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica della Regia aeronautica.

Il numero delle iscrizioni è limitato al fabbisogno di personale direttivo e d'assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1, in relazione agli organici che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per il tesoro, distinguendo il numero dei posti di organico dei ruoli « transitori » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Mi-

0 2 9 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785284

delle associazioni stesse.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 20 dicembre 1928, n. 3133, sull'ordinamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1928, n. 111, sullo stato organico dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1926, n. 181, sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento del personale della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1928, n. 23, sul personale addetto al funzionamento dei servizi dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta;

Vista la convenzione tra il Ministero della guerra e l'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, circa il reclutamento, lo stato giuridico, il trattamento economico del personale dell'Associazione, stipulata in data 30 marzo 1940, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per assicurare il funzionamento di speciali stabilimenti sanitari resi necessari dalle attuali contingenze di guerra sono istituiti un ruolo transitorio di personale direttivo e d'assistenza dell'Associazione della Croce Rossa Italiana ed un ruolo transitorio di personale direttivo ed assistenza dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 2.

In detti ruoli possono essere iscritti a domanda i seguenti militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

a) previo collocamento in congedo, ufficiali medici, farmacisti, di amministrazione e di commissariato, delle categorie in congedo, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari, che abbiano compiuto il trentaduesimo anno di età, e sottufficiali di sanità richiamati e militari di truppa di sanità, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari;

b) sottufficiali e militari di truppa [illegible] iscritti nel ruolo speciale della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, alle armi, in congedo od in licenza illimitata, della classe 1917 o più anziane se idonei al incondizionato servizio, o di qualsiasi classe se limitatamente idonei;

d) sacerdoti cattolici, non iscritti in alcuno dei ruoli dei cappellani militari delle Forze armate dello Stato, attualmente in servizio presso stabilimenti sanitari militari.

Art. 3.

La domanda di iscrizione nei ruoli « transitori » costituisce per l'aspirante all'arruolamento impegno a prestare servizio presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 per un periodo di tempo non inferiore ad un anno, salvo scioglimento dei detti ruoli ai sensi dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

L'iscrizione degli ufficiali nei ruoli « transitori » ha luogo mediante decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per la guerra, in seguito a designazione del presidente dell'Associazione interessata. L'iscrizione dei sottufficiali e dei militari di truppa ha luogo mediante brevetto degli organi territoriali delle Associazioni, previo benestare dei Comandi militari territoriali se del Regio esercito, dei Comandi marittimi se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

Il numero delle iscrizioni è limitato al fabbisogno di personale direttivo e d'assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1, in relazione agli organici che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la guerra di concerto con il Ministro per il tesoro, distinguendo il numero dei posti di organico dei ruoli « transitori » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Il collocamento in congedo stabilito dall'art. 2 per l'iscrizione del militare in servizio avrà luogo sotto la stessa data del decreto o brevetto d'iscrizione.

Art. 5.

Le Associazioni possono assumere in servizio, a tutti gli effetti, presso gli speciali stabilimenti sanitari gli aspiranti all'arruolamento, prima che nei loro riguardi abbia termine la procedura d'iscrizione nei ruoli. Se il militare si trova in servizio, della assunzione provvisoria può avere luogo previo benestare del competente Comando militare territoriale se dell'esercito, del competente Comando marittimo se della Regia marina, del Ministero dell'aeronautica se della Regia aeronautica.

0 2 9 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Art. 6.

Gli inscritti nei ruoli « transitori » sono soggetti, in quanto loro applicabili, alle norme vigenti relative al personale mobilitabile della rispettiva associazione.

Gli inscritti che per un qualsiasi motivo cessino di far parte di detti ruoli devono essere segnalati dalle Associazioni alle Autorità che rilasciarono il benestare di cui agli articoli 4 e 5, perchè si provveda a richiamarli alle armi o a lasciarli nella posizione di congedo o di licenza illimitata in relazione alla posizione in cui essi si trovavano all'atto dell'inscrizione nei ruoli medesimi.

I militari di cui all'art. 5 che prima dell'inscrizione nei predetti ruoli cessino comunque dal prestare servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari devono ugualmente essere segnalati alle dette Autorità le quali provvederanno alla regolarizzazione della loro posizione militare.

Art. 7.

La data di scioglimento dei ruoli « transitori » sarà determinata dal Ministro per la guerra d'intesa con i Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e con i presidenti delle Associazioni, in relazione alla cessazione delle necessità per le quali gli speciali stabilimenti sanitari ed i ruoli stessi sono stati istituiti.

Art. 8.

Con appositi bandi di arruolamento, emanati dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, saranno stabilite le modalità relative alle domande degli aspiranti ai ruoli transitori.

Art. 9.

Qualora a coprire i posti di organico del personale direttivo e di assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 risultassero insufficienti sia le disponibilità del ruolo « normale » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, sia il numero degli aspiranti alla inscrizione nei ruoli « transitori » e degli inscritti in detti ruoli « transitori », potranno essere assegnati d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti sanitari (previo richiamo in servizio se in congedo) ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, da scegliersi anche tra gli inscritti nel ruolo « speciale » delle due Associazioni.

Art. 10.

L'inscrizione a domanda nei ruoli « transitori » costituisce, tanto per i militari di cui all'art. 1 quanto per quelli di cui all'art. 9, titolo preferenziale ad essere conservati in servizio presso gli speciali stabilimenti sanitari contemplati dal presente decreto, in rapporto alle necessità degli stabilimenti medesimi.

Art. 11.

I limiti minimi di età perchè i cittadini soggetti ad obblighi militari verso le Forze armate dello Stato possano concorrere all'arruolamento nei personali del ruolo « normale » dell'Associazione della Croce Rossa Italiana o dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:

45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);

21 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° febbraio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PAGLIA — JACINI — SOLERA — DE COURTEN — CIAVOLOTTO

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 165. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1915, n. 498.

Sospensione dei dazi di uscita e abolizione del diritto di licenza all'esportazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vizio presso gli speciali stabilimenti sanitari devono ugualmente essere segnalati alle dette Autorità le quali provvederanno alla regolarizzazione della loro posizione militare.

Art. 7.

La data di scioglimento dei ruoli « transitori » sarà determinata dal Ministro per la guerra d'intesa coi Ministri per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e coi presidenti delle Associazioni, in relazione alla cessazione delle necessità per le quali gli speciali stabilimenti sanitari ed i ruoli stessi sono stati istituiti.

Art. 8.

Con appositi bandi di arruolamento, emanati dalle Associazioni della Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, d'intesa coi Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, saranno stabilite le modalità relative alle domande degli aspiranti ai ruoli transitori.

Art. 9.

Qualora a coprire i posti di organico del personale direttivo e di assistenza presso gli stabilimenti sanitari di cui all'art. 1 risultassero insufficienti sia le disponibilità del ruolo « normale » rispettivamente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta, sia il numero degli aspiranti alla inscrizione nei ruoli « transitori » e degli inscritti in detti ruoli « transitori », potranno essere assegnati d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti sanitari previa richiamo in servizio se in congedo) ufficiali, sottufficiali, e militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, da scegliersi anche tra gli inscritti nel ruolo « speciale » delle due Associazioni.

Detti militari saranno inscritti d'ufficio nei ruoli « transitori » di cui all'art. 1, e, in quanto applicabili, saranno per essi le norme relative al personale dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta. I militari stessi, al cessare delle necessità del loro temporaneo impiego, saranno trasferiti nella loro primitiva posizione e cancellati dai ruoli « transitori ». Entro il termine di un mese dalla assegnazione d'autorità a prestare servizio presso i suindicati stabilimenti, i militari interessati potranno chiedere che la loro inscrizione nei ruoli « transitori », anzichè d'ufficio, sia considerata a domanda, agli effetti anche dell'art. 3 del presente decreto.

rano Militare Ordine di Malta sono stabiliti come segue:

45 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali);

31 anni compiuti, per l'arruolamento nel personale d'assistenza (sottufficiali e truppa).

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° febbraio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACRI — JACINI — SCHIRÒ — DE COURTEN — CIANCIOTTO

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 162. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 498.

Sospensione dei dazi di uscita e abolizione del diritto di licenza all'esportazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 240, concernente l'aumento del diritto di licenza sulle importazioni e la istituzione di un diritto di licenza sulle esportazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1943, n. 451, recante modificazioni al citato R. decreto-legge 15 aprile 1943, n. 240;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759031

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per l'industria ed il commercio, e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' sospesa l'applicazione dei dazi di esportazione previsti dalla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Art. 2.

E' abolito il diritto di licenza sulle merci in esportazione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1923, n. 249.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1925

UMBERTO DI SAVOIA

PAOLI — SCIALOJA — DE GASPERI — RUINI — GIURATI — GIULIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1925
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 490.

Disposizioni concernenti il servizio del cassiario giudiziale centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 8, cap. I, e 22, cap. I, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del cassiario giudiziale del Regno;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il cassiario giudiziale centrale, istituito presso la Cassa depositi e prestiti, ha la facoltà di ricevere, in deposito giudiziale, anche i titoli di Stato e garantiti dallo Stato, nonchè le cartelle fondiarie, le obbligazioni ed altri titoli emessi dagli istituti di credito fondiario.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 104. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 560.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

N. 560. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato Ordinario e nullius dioecesis » di Altamura ed Acquaviva delle Fonti, in data 1° ottobre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi)

N. 501. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Monopoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parroc-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

0 3 0 1 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 021

È abolito il diritto di licenza sulle merci in esportazione, previsto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 aprile 1915, n. 249.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — DE GASPERI — RUINI — GRONCHI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 106. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 499.

Disposizioni concernenti il servizio del cancelliere giudiziale centrale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2, cap. I, e 22, cap. I, del R. decreto 18 giugno 1931, n. 778, sulle disposizioni regolamentari per il servizio del cancelliere giudiziale del Regno;

Vista l'art. 5 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 80;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ufficio del cancelliere giudiziale centrale presso il Ministero di grazia e giustizia cessa dal continuare i cancellieri giudiziali dei Tribunali di Ancona, Aquila,

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 105. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 500.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

N. 500. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Prelato Ordinario e nullius diocesis di Altamura ed Acquaviva delle Fonti, in data 1° ottobre 1941, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo, in Altamura (Bari).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 501.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi).

N. 501. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il Vescovo di Monopoli viene autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'erigendo Beneficio parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi) le donazioni disposte da Giambattista Punzi consistenti in una cartella al portatore n. 667206, Rendita 5 %, del capitale nominale di L. 50.000 e in un compensorio immobiliare, complessivamente valutato L. 275.000, e viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del medesimo Vescovo in data 4 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Torre Canne del comune di Fasano (Brindisi).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Afragola (Napoli).

N. 502. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli, in data 7 ottobre 1942, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Anna, in Afragola (Napoli).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 19 maggio 1943, integrato da quello in data 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1945

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392;

Ritenuto che in conseguenza degli aumentati costi i Comuni non sono più in grado di provvedere agli oneri ad essi posti con la surricordata legge;

Decreta:

Art. 1.

I contributi annui dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano, ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 24 aprile 1941, n. 392, sono aumentati, per l'anno solare in corso, del duecento per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 16 agosto 1945.

Nomina di un consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1732;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 850, concernente l'aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento;

Veduta la designazione fatta dal Ministero dell'Africa Italiana con lettera del 1 giugno 1945;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Filiberto Allemprese, reggente la Direzione generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Approvazione del secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

0 3 0 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 503.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

N. 503. Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Agrigento, in data 19 maggio 1943, integrato da altro in data 26 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Raffadali (Agrigento).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1945

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1945.

Aumento dei contributi dovuti dallo Stato ai Comuni per il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1941, n. 392;

Ritenuto che in conseguenza degli aumentati costi i Comuni non sono più in grado di provvedere agli oneri ad essi posti con la surricordata legge;

Decreta:

Art. 1.

I contributi annui dovuti dallo Stato ai Comuni compresi nelle provincie restituite all'amministrazione del Governo italiano, ed indicati nella tabella allegata alla surricordata legge del 21 aprile 1941, n. 392, sono aumentati, per l'anno solare in corso, del duecento per cento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1362)

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 della legge 19 luglio 1941, n. 830, concernente l'aumento del capitale del Consorzio di credito per le opere pubbliche e modificazioni al suo ordinamento;

Veduta la designazione fatta dal Ministero dell'Africa Italiana con lettera del 4 giugno 1945;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Erberto Allaupresse, reggente la Direzione generale degli affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, per il quadriennio 1945-1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 agosto 1945

(1268) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Approvazione del secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra che dovranno adottare un piano di ricostruzione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154;

Decreta:

E' approvato, come appresso, il secondo elenco dei Comuni danneggiati dalla guerra, che dovranno, nel termine di tre mesi dalla relativa notificazione, adottare un piano di ricostruzione dei rispettivi abitati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo Luogotenenziale:

Provincia di Ancona:

Ancona - Falegname limitatamente al rione Borgo compreso tra via Ramelli e via Cialdini.

Provincia di Aquila:

Sfedena - Atessa.

Provincia di Catanzaro:

Pizzo, piano parziale limitatamente alla zona alta.

Provincia di Chieti:

Bomba - Castelfrentano - Filetto - Guardiagrele - Rolo del Sangro - Roseto - Taranta Peligna - Tollo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Provincia di Cosenza:

Cosenza, piano parziale limitatamente alle zone seguenti: *a)* zona detta del Carmine presso la stazione ferroviaria; *b)* zona intorno al palazzo arcivescovile;

Paola, piano parziale limitatamente alle zone seguenti: *a)* zona compresa tra corso Garibaldi e corso Duomo, salita Fontana Vecchia e via Ferraina; *b)* zona compresa tra via Rupa, torrente S. Francesco, via XXIV Maggio e la via d'accesso al Castello.

Provincia di Frosinone:

Alatri - Anagni - Atina - Ausonia - Ceccano - Ceprano - Cervaro - Piedimonte S. Germano - S. Giovanni Incarico - Vallecorsa - Veroli - Villa S. Lucia.

Provincia di Messina:

Milazzo.

Provincia di Napoli:

Napoli, piano parziale limitatamente ai quartieri Porto, Mercato e adiacenze, area indicata a tinta gialla nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto.

Provincia di Trapani:

Marsala.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

(1361) *Il Ministro:* ROMITA

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 292, recativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il precedente decreto Ministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1944, n. 81, col quale l'avv. Filippo Lupis è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione e gestione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 3 del 17 agosto 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse con il decreto legislativo Luogotenenziale del 19 ottobre 1944, n. 347, con circolare n. 3186 del 17 agosto 1945, ha emanato le seguenti norme:

1. *Disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.* — Con la circolare n. 2000 del 14 aprile c. a. erano state emanate le disposizioni per la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.

Poichè è stato osservato che delle norme fanno riferimento ad « aziende » e quindi non dovrebbero riguardare i servizi pubblici gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche, si chiarisce che le norme in oggetto rivestono un carattere generale, e quindi anche gli enti pubblici dovranno seguire la procedura in esse stabilita per la revisione dei pubblici servizi.

2. *Tariffe dei magazzini generali.* — In relazione alle varie richieste pervenute dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, è stato deciso, in via temporanea, che le richieste di revisione delle tariffe di facchinaggio dei magazzini generali, a suo tempo bloccate, debbano essere inviate, con concrete proposte, dalle Camere di commercio ai Comitati provinciali dei prezzi, ai quali viene data la facoltà di decidere in merito alle richieste.

Le Camere di commercio provvederanno a comunicare al Ministero dell'industria e commercio le decisioni adottate dai detti Comitati.

3. *Tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere.* — Al fine di provvedere ad una disciplina provvisoria dei prezzi degli esercizi in oggetto e per eliminare gli attuali abusi, si dà facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di aggiornare le tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere, a suo tempo bloccate, previa consultazione con gli Enti provinciali del turismo e i rappresentanti delle categorie interessate.

L'aumento dovrà essere calcolato in stretta relazione alle maggiorazioni tariffarie nei casi di esercizio.

Le decisioni dovranno essere comunicate, oltre che al Comitato interministeriale dei prezzi e al Ministero dell'industria e commercio, anche alla Direzione generale per il turismo, via Boncompagni, 16, Roma.

(1330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO - PREVENTIVO DELLO STATO

0304
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...arles - Vallecorsa - Veroli - Via S. Lucia.

Provincia di Messina:

Milazzo.

Provincia di Napoli:

Napoli, piano parziale limitatamente ai quartieri Porto, Mercato e adiacenze, aree indicate a tinta gialla nella planimetria vistata agli effetti del presente decreto.

Provincia di Trapani:

Marsala.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: ROMITA

(1301)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1945.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

di concerto con

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165;

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, relativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale tra i Ministeri delle finanze e del tesoro;

Visto il precedente decreto Ministeriale 19 agosto 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1944, n. 84, col quale l'avv. Filippo Lupis è stato nominato commissario straordinario per l'amministrazione e gestione dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di restituire l'Istituto ai suoi normali organi amministrativi;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis cessa dalla carica di commissario straordinario ed è nominato presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla sua data, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1945

Il Ministro per il tesoro
RICCA

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

(1352)

---

19 ottobre 1944, n. 347, con circolare [illegible] ha emanato le seguenti norme:

1. *Disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.* — Con la circolare n. 2335 del 14 aprile c. a. sono state emanate le disposizioni per la disciplina dei prezzi dei pubblici servizi.

Poichè è stato osservato che detto norme fanno riferimento ad « aziende » e quindi non dovrebbero riguardare i servizi pubblici gestiti direttamente da amministrazioni pubbliche, si chiarisce che le norme in oggetto rivestono un carattere generale, e quindi anche gli enti pubblici dovranno seguire la procedura in esse stabilita per la revisione dei pubblici servizi.

2. *Tariffe dei magazzini generali.* — In relazione alle varie richieste pervenute dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, è stato deciso, in via temporanea, che le richieste di revisione delle tariffe di facchinaggio dei magazzini generali, a suo tempo bloccate, debbano essere inviate, con concrete proposte, dalle Camere di commercio ai Comitati provinciali dei prezzi, ai quali viene data la facoltà di decidere in merito alle richieste.

Le Camere di commercio provvederanno a comunicare al Ministero dell'industria e commercio le decisioni adottate dai detti Comitati.

3. *Tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere.* — Al fine di provvedere ad una disciplina provvisoria dei prezzi degli esercizi in oggetto e per eliminare gli attuali abusi, si dà facoltà ai Comitati provinciali dei prezzi di aggiornare le tariffe degli alberghi, delle pensioni, delle locande e degli affittacamere, a suo tempo bloccate, previa consultazione con gli enti provinciali del turismo e i rappresentanti delle categorie interessate.

L'aumento dovrà essere calcolato in stretta relazione alle maggiorazioni verificatesi nei costi di esercizio.

Le decisioni dovranno essere comunicate oltre che al Comitato interministeriale dei prezzi e al Ministero dell'industria e commercio, anche alla Direzione generale per il turismo, via Boncompagni, 16, Roma.

(1350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 29 agosto 1945 - N. 182

Rendita 3,50 % 1906	L.	95,25
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	72,20
id. 3,50 % 1935	»	95,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,20
id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	7,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,10
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,10
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97 —
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97 —
id. 4 % (1° settembre 1951)	»	90 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei trasferimenti di alcuni professori universitari, disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti nei ruoli dei sottoindicati professori nelle Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giulio Battaglini, diritto e procedura penale, Bologna;

prof. Paolo Fortunati, statistica, Bologna;

prof. Enrico Bassanelli, diritto agrario, Parma;

prof. Ferdinando Di Fenizio, economia politica, Parma.

Facoltà di economia e commercio:

prof. Alessandro Groppali, istituzioni di diritto pubblico, Venezia.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Baccelli, clinica chirurgica, Pisa;

prof. Luigi Rolando, clinica ostetrica e ginecologica, Bologna;

prof. Giuseppe Caronia, malattie infettive, Roma.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato articolo del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, devono, però tra loro sulla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1351)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Diffida per smarrimento di mandato emesso sulla Regia tesoreria di Catania

Si notifica lo smarrimento del mandato n. 213, cap. 28-bis, esercizio 1942-43, di L. 150, in data 2 giugno 1943, emesso sulla Regia tesoreria di Catania, per stipendio mese di giugno 1943 spettante al segretario di concetto dott. Cannizzaro Orazio, della Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà al rilascio del mandato stesso.

(1328)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Bando di concorso per 200 posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 1.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia, alla data del presente bando, compiuta l'età di 21 anni e non superata quella di anni 35, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impiego, in vigore al momento della presentazione della domanda.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso, già rivestono la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione dello quale fa parte l'aspirante;

e) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito in una università del Regno.

Alla laurea conseguita in una università del Regno, è equiparata, per coloro che appartengano alle provincie annesse, la laurea conseguita in una università dell'ex impero austriaco, anteriormente, però, al 31 dicembre 1918.

L'aspirante deve essere provvisto del prova di studio suddetta, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 12, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Regno, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque decorrenti dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero o quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmetterla nel predetto termine di giorni quarantacinque, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando almeno dieci giorni prima delle prove scritte di esame.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, si trovino sotto le armi e che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non possano presentare domanda di ammissione al presente concorso o raggiungere la sede di esame, saranno ammessi al concorso riservato da bandirsi non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, ai termini dell'art. 1 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

I candidati che ottengano l'ammissione alle prove orali dell'attuale concorso e compariscano, incolpato dell'annullamento della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerle per uno dei motivi sopra indicati, saranno ammessi a sostenere le dette prove nel concorso riservato di cui al comma precedente, a norma dell'art. 2 del citato Regio decreto.

Art. 3.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in bollo:

a) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 15 agosto 1892, n. 601, su carta da bollo da lire sedici, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

0 3 0 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Facoltà di economia e commercio:

prof. Alessandro Graziani, istituzioni di diritto pubblico, Napoli.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Gino Baccelli, clinica chirurgica, Pisa;

prof. Luigi Bianchi, clinica ostetrica e ginecologica, Bologna;

prof. Giuseppe Catania, malattie infettive, Roma.

La Facoltà interessata, giusta il disposto dell'articolo 6 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovrà, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta scelta, formulare le loro proposte per la conferma dei titolari e per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1351)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Diffida per smarrimento di mandato emesso sulla Regia tesoreria di Catania

Si notifica lo smarrimento del mandato n. 213, cap. 3-bis, esercizio 1942-43, di L. 1200, in data 2 giugno 1943, emesso sulla Regia tesoreria di Catania, per stipendio posto di aiutante 1943 spettante al segretario di 2ª classe dott. Umberto Orsello, dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'Africa Italiana.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno senza che siano state mosse opposizioni, si procederà al rilascio del mandato stesso.

(1328)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Bando di concorso per 200 posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli n. 106 e 107 e 2° ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Visto il R. decreto 31 ottobre 1925, n. 1860, che detta le norme per il concorso di ammissione in magistratura;

Visto il decreto in data 19 giugno 1945, n. 393, [illegible] n. 511, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per 200 posti di uditore giudiziario, con riconoscimento di aumentati posti a favore dei cittadini già appartenenti alle Forze armate del R. decreto 6 gennaio 1945, n. 57;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 200 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso occorre:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso una università del Regno.

Alla laurea conseguita in una università del Regno, è equiparata la laurea che appartenga alla provincia annessa, già conseguita in una università di altro Stato straniero, prima del 31 dicembre 1942.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire all'ufficio di protocollo del Regio tribunale civile e correzionale, nel termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Gli aspiranti residenti all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi durante l'espletamento del predetto termine di giorni quarantacinque, in sede di domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti col presente bando almeno dieci giorni prima della prova scritta di esame.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, si trovino sotto le armi e che, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, non possano presentare domanda di ammissione al concorso entro il termine di giorni quarantacinque, saranno ammessi al concorso stesso da bandirsi non prima di sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, di cui al regio decreto 8 gennaio 1942, n. 32.

I candidati che ottengano l'ammissione alle prove orali del concorso e compresi, mediante dichiarazione della competente autorità militare o delle altre autorità previste dalle norme per uno dei motivi sopra indicati, saranno ammessi a sostenere le dette prove nel concorso riservato di cui al comma precedente, a norma dell'art. 2 del citato Regio decreto.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in carta libera:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del R. decreto 15 agosto 1942, n. 1042, in carta da bollo da lire sedici, e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

b) certificato di data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, attestante il godimento dei diritti politici, del quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici (carta da bollo da lire otto);

c) [illegible] cittadini dello stato di italiani non appartenenti, a coloro per i quali sia sopravvenuta la riacquisizione della cittadinanza italiana;

d) certificato medico in carta da bollo da lire otto, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che il candidato è [illegible] sanitario se il candidato è affetto da imperfezione tale da essere esonerato in tempo di pace dal servizio militare. Il certificato medico per l'ammissione al concorso deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario di cui all'art. 14, n. 1, del R. decreto 29 gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930071

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 030081

...1877, e in nessuna forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sospendere l'esame della posizione di un candidato di non idoneità o astenersi dal procedere alla nomina di un candidato che, pur avendo superato il concorso, risulti di sottoposto alla visita, è escluso dal concorso.

d) certificato di battesimo su foglio bianco a mezzo bollo, che in caso degli aspiranti dovrà essere seguito da estratto per riassunto, da richiedersi alla competente procura del Regno. Su tale atto dovrà essere apposta l'autenticazione del notaio, relativa alla concordanza ed alla firma del candidato;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal procuratore del Regno e che dovrà non oltrepassare di tre mesi a quella del presente bando;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'art. 2 del presente bando;

g) decreto di cui a comprovare l'eventuale diritto alla precedenza nell'ordine di nomina ed alla deroga dal limite di età previsti dalle disposizioni in vigore, al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Non è richiesto del sindaco di Roma e del cancelliere del tribunale o segretario della procura del Regno di Roma non di origine legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine suindicato nell'art. 3, ovvero giunte al ricapito del destinatario dopo la prova del bollo.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione, siano come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *c), d), f)* dell'art. 4, insieme a quelli attestanti lo stato di servizio civile e militare, con speciale dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di godere tuttora la qualifica ottenuta al momento.

Art. 5.

La nomina e la invalidità di guerra deve risultare dal nulla osta rilasciato dal Ministero della Guerra (Direzione generale pensioni militari), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra e di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da lire otto da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con esclusione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o nella croce di guerra, ovvero di altre autorizzazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano e di ex-ostaggio.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla prescritta dichiarazione integrativa del distretto militare.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per sentenza passata in giudicato, non risultino, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di condotta e

Art. 7.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente Ordinamento giudiziario.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

1. diritto romano;
2. diritto civile;
3. diritto penale;
4. diritto amministrativo.

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie:

1. diritto romano;
2. diritto civile;
3. procedura civile;
4. diritto e procedura penale;
5. diritto amministrativo e costituzionale;
6. diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

Art. 8.

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 maggio 1945, n. 222, le sedi di corte di appello ed il giorno in cui avranno avuto le prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato nel totale di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati vincitori coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 56 punti e non meno di 8/20 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 3 luglio 1926, n. 1176, convertito nella legge 17 dicembre 1926, n. 2125, relativamente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

A parità di tendenti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori giudiziari, con riserva di anzianità, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1942, n. 37, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti stabiliti a coloro che dichiareranno di rinunziare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le preture e sottoposti a tirocinio per un periodo di tempo non inferiore a due anni, ma dopo almeno un anno di tirocinio e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario, possono essere destinati, con giurisdizione piena, ai posti vacanti nei tribunali, sulle procure del Regno, in sottordine nelle preture, come reggenti nelle preture prive di titolare, nonchè nei posti di vice pretore nelle preture di cui

0 3 0 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

regolare » a seguito della presente nel Regno di Roma non è ritenuto [illegible]

Non si terrà conto nelle domande presentate oltre il termine suddetto dell'art. 1 ovvero sfornite di alcuna dei documenti richiesti o prive in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono all'Amministrazione statale come impiegati di ruolo possono inoltrare la propria domanda di cui alla lettera c), del primo articolo a mezzo del capo gerarchico del loro stato di servizio civile, corredandola, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di non aver riportato la qualifica inferiore a buono.

Art. 5.

La menomazione o la invalidità di guerra deve risultare dal modello di riconoscimento del Ministero delle finanze (ruolo speciale provvisorio), rilasciato, ovvero con successiva rettifica della competente commissione provinciale degli invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da lire cento, da chiedersi dal candidato, debitamente legalizzato.

Soltanto con relazione dei relativi pareri devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre ricompense al merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento di prigioniero o di profugo.

La qualità di ex combattente ed ogni altro titolo militare, devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, quando dalla presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non risulti.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concesso ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere delle prove del concorso i documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è pronunciata a giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi al concorso coloro che per le risultanze dei certificati, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro per la grazia e giustizia, di moralità e condotta incensurabili o sono tenuti a famiglia in cattiva situazione morale finanziaria.

Non sono del pari ammessi coloro che sono stati dichiarati non idonei in due concorsi per l'ammissione in magistratura.

Agli effetti dell'ammissibilità, si considera separatamente ciascun concorso svoltosi secondo i precedenti ordinamenti.

L'esposizione del candidato dopo la dettatura del tema dovrà in prove scritte equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Con successivo decreto, saranno determinate a norma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 3 febbraio 1945, n. 232, le sedi di Corte di appello ed i giorni in cui avranno luogo le prove scritte.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di 12/20 dei punti in ciascuna prova scritta.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito una votazione complessiva non inferiore a 28 punti e non meno di 9/10 in ciascuna prova orale.

Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1931, n. 1175, convertito nella legge 12 dicembre 1931, n. 1585, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per la ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori giudiziari con riserva di ammissione, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 6 gennaio 1946, n. 27, i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina o non si presenteranno ad assumere servizio, nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggior numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori giudiziari sono destinati presso le preture, i tribunali e le procure del Regno per compiervi un periodo di tirocinio della durata di almeno due anni, ed è ad ognuno di essi di volta in volta conferito dal Ministro per la grazia e giustizia, su parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura, con provvedimento motivato, sentito il capo dell'ufficio presso il quale deve compiere il tirocinio.

Roma, addì 29 agosto 1955.

p. Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1955

(1317)

GIORGI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RENATO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0310

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

23/ 19. 34

AP/pat 10 SEP 1945

AC/4010/L. 6 Sept 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No. 104 of 30 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take the appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.475 of 27 July 1945.
Prohibiting the cutting down of olive trees.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.476 of 31 July 1945.
Provision of funds for the Post and Telegraph Administration.

(c) Economic Section Food

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.477 of 2 August 1945.
Organization and functions of the Ministry of Food.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.478 of 8 August 1945.
Fixed State Tax on cigarette lighters employing "Carta piroforica" and on the paper used therewith.

(e) Decree of the Lieutenant General No.479 of 24 May 1945. 5182
Authorizing the Commune of Comunanza del Littorio, Province of Ascoli Piceno, to resume its original name of "Comunanza".

(f) Decree of the Lieutenant General No.480 of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Agriculture

No.479 of 24 May 1945.

Prohibiting the cutting down of olive trees.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.476 of 31 July 1945.

Provision of funds for the Post and Telegraph Administration.

(c) Economic Section Food

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.477 of 2 August 1945.

Organization and functions of the Ministry of Food.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.478 of 8 August 1945.

Fixed State Tax on cigarette lighters employing "Carta piroforica" and on the paper used therewith.

(e) Decree of the Lieutenant General No.479 of 24 May 1945.

5182

Authorizing the Commune of Comunanza del Littorio, Province of Ascoli Piceno, to resume its original name of "Comunanza".

(f) Decree of the Lieutenant General No.480 of 20 June 1945.

Recognizing the legal effects of constituting the parish of "Santa Maria del Ponte" in Caltagirone (Catenia).

(g) Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General of 20 June 1945

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Palermo.

(h) Public Health

(h) Decree of the Lieutenant General of 27 June 1945

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Potenza.

(i) Decree of the Lieutenant General of 29 March 1945.

Appointing Prof.Avv. Alberto Canaletti Gaudenti President of the Central Institute of Statistics for the four year period 29 March 1945-28 March 1949.

7087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

0 3 1 2

(j)
Public Health

(j) Decree of the Lieutenant General of 5 July 1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Pistoia.

(k)
Public Health

(k) Decree of the Lieutenant General of 5 July 1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Lucca.

(l)
Public Health

(l) Decree of the Lieutenant General of 5 July 1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Campobasso.

(m)
Public Health

(m) Decree of the Lieutenant General of 5 July 1945.

Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Cagliari.

(n)
Finance

(n) Decree of the Lieutenant General of 12 July 1945.

Appointing Prof.Mario GALLO and Dr.Franco FORTINI del GIGLIO as members of the Commission for the examination of appeals against the provisions revoking the pensions of members of the dissolved M.V.S.N. in substitution of Count Dr.Alberto DE MARSANICH and Dr. DE NARDO resigned.

(o)
Public Relations

(o) Decree of the President of the Council of Ministers of 14 August 1945.

Appointing Avv. Giovanni ZAPPALA', during the absence of Avv. Mario GIACONE, for the period 16 August - 30 September 1945 as Vice Commissioner for the temporary management of the "IL MESSAGGERO " Publishing Company Limited.

(p)
Finance

(p) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 August 1945.

Appointing a sole Commissioner for the administration of the Royal Society for Mutual Insurance with head office in Turin.

(q)
Civil Affairs

(q) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 August 1945.

Revocation of the decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945, appointing a Special Commissioner for the temporary management of the "Società Anonima Editrice G.C. SANSONI" of Florence.

(r)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the temporary management of the "IL MESSAGGERO" Publishing Company Limited.

(p) Finance

(p) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 August 1945.

Appointing a sole Commissioner for the administration of the Royal Society for Mutual Insurance with head office in Turin.

(q) Civil Affairs

(q) Decree of the President of the Council of Ministers of 17 August 1945.

Revocation of the decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945, appointing a Special Commissioner for the temporary management of the "Società Anonima Editrice G.C. SANSONI" of Florence.

(r) Finance

(r) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 August 1945.

Constituting an Audit Board for the National Research Council.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 25 July 1945.

Validating the dismissal of Dr.Prof.Antonio BONADIES as a doctor with external duties at the National Insurance Institute for workers accidents.

(t) Finance

(t) Ministerial Decree of 6 August 1945.

Substituting the liquidator of the Sicilian Cooperative Bank of Agrigento.

(u) Ministerial Decree of 9 August 1945.

Placing "Riccardo Escher Company" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

0313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

0 3 1 4

(v) Finance

(v) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Nominating the members of the Committee of the Stock-Exchange of Rome for 1945.

(w) Finance

(w) Ministerial Decree of 13 August 1945.
Authorizing the "Monte dei Paschi " Bank of Siena to open a branch at Castiglione in Teverina (Viterbo).

(x) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Validating the provisions as to dismissal, adopted by the Italian Cotton Institute, as regards the Staff of their office in Rome.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzette Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 14 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

345

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 104

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 30 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475.

Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 476.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.

Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione . . . . . Pag. 1256

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 478.

Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta pirolorica e sulla carta pirolorica impiegata negli apparecchi stessi . . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 479.

Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di «Comunanza» . . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 marzo 1945.

Nomina del prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari . . . . . Pag. 1260

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945.

Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De

5180

0 3 1 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia . . . . . { Anno, anno . . . . L. 400 —
semestrale . . . . » 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'estero . . . . . { Anno, anno . . . . L. 800 —
semestrale . . . . » 500 —
Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedgansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475.
Divieto di abbattimento di alberi di olivo . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 476.
Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . . . Pag. 1255

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.
Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione . . . . . Pag. 1256

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1945, n. 478.
Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta pirofonica e sulla carta pirofonica impiegata negli apparecchi stessi . . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 479.
Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza » . . . . . Pag. 1257

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 480.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania) . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Nomina del prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949 . . . . . Pag. 1258

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso . . . . . Pag. 1259

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.
Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari . . . . . Pag. 1260

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945.
Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta m.v.s.n., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari . . . . . Pag. 1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1945.
Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto - 30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ». Pag. 1260

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1945.
Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino. Pag. 1261

5180

7087

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763081

03161

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze . Pag. 1261

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1945.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945 . . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) . . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma . Pag. 1263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Media dei titoli . . . . . Pag. 1264

Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di tagliandi di rendite semestrali . . . . . Pag. 1264

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di redito nominativo . . . . . Pag. 1265

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1265

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 30 AGOSTO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 481.

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 482.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 484.

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 485.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 488.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

MINISTRI 29 agosto 1945.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.
Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1262

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945 . . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo) . . . . . Pag. 1263

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma . Pag. 1263

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 1264
Avviso di rettifica . . . . . Pag. 1264
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali . . . . . Pag. 1264
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1264
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali . . . . . Pag. 1264
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1265
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico. Pag. 1265

Ministero dell'industria e commercio:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 92 del 20 agosto 1945 riguardante il prezzo del nafano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature. Pag. 1265

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . . . . Pag. 1267

Ministero degli affari esteri: Concessioni di « exequatur ». Pag. 1267

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1267

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 482.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 483.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 484.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 485.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 486.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 487.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 488.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 489.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 490
Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 491.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0318

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 492.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 493.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 494.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 495.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 496.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. 475.

Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino danno all'oliveto, può essere autorizzato dal Prefetto della provincia, a seguito di accertamento sulla esistenza delle condizioni stesso, compiuta dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, e su parere conforme del Comitato provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

Il Prefetto, sulla proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e su conforme parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, ha facoltà di imporre ai proprietari o conduttori dei fondi ove si trovino gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

Art. 4.

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GUELLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 476.

Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788538

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **495.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **496.**

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 luglio 1945, n. **475.**

Divieto di abbattimento di alberi di olivo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Ritenuta la necessità di vietare l'ingiustificato abbattimento degli alberi di olivo;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'abbattimento degli alberi di olivo è vietato.

Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali.

Art. 2.

L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili e di quelli anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti, altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto.

Art. 4.

Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art. 3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con l'ammenda per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GULLO — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151 — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. **476.**

Provvista di fondi all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 2 0 1

Considerato che, per effetto dello stato di guerra, le entrate proprie dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il decorso esercizio finanziario 1944-45 sono insufficienti a coprire le spese;

Visto il bilancio dell'Azienda stessa per il detto esercizio, approvato con l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 432, e successive variazioni;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla copertura del disavanzo per il cennato esercizio 1944-45;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1944-45, nei limiti dei fondi inscritti all'apposito capitolo numero 216 *bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 141. — GALANTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.

Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per l'alimentazione, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per la ricostruzione, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, istituito con il decreto legislativo Luogotenenziale 15 dicembre 1944, n. 410, è soppresso.

Le attribuzioni ed i poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sono devoluti al Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'alimentazione è autorizzato a prelevare dalle entrate delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, derivanti dall'applicazione dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32, del 15 marzo 1945, una quota, entro il limite del 8 %, delle entrate stesse, al fine di far fronte alle spese relative al servizio di vigilanza e di controllo sindacale per le Sezioni provinciali dell'alimentazione, nonchè all'indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411.

L'erogazione delle somme prelevate ai sensi del precedente comma è controllata dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Nel Ministero dell'alimentazione sono istituite le seguenti direzioni generali:

1) Direzione generale dei servizi amministrativi e per la vigilanza annonaria;

2) Direzione generale per i generi alimentari razionati;

3) Direzione generale per i generi alimentari non razionati, per i trasporti dei prodotti alimentari e per l'assistenza annonaria.

I Commissari regionali dell'alimentazione, che mutano la loro denominazione in quella di «Ispettorati regionali dell'alimentazione», e le Sezioni provinciali dell'alimentazione passano alle dipendenze del Ministero dell'alimentazione.

E' altresì trasferito alle dipendenze dello stesso Ministero l'ufficio controllo per il tesseramento annona-

0 3 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di sovvenzioni straordinarie, da parte del Tesoro dello Stato, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1944-45, nei limiti dei fondi inscritti all'apposito capitolo numero 216-*bis*, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'indicato esercizio.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCELBA — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 143. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 477.

Ordinamento ed attribuzioni del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, che istituisce il Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 32, del 15 marzo 1945;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

1944, n. 410, è soppresso.

Le attribuzioni ed i poteri conferiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Alto Commissario per l'alimentazione dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sono devoluti al Ministro per l'alimentazione.

Art. 2.

Il Ministro per l'alimentazione è autorizzato a prelevare dalle entrate delle Sezioni provinciali dell'alimentazione, derivanti dall'applicazione dell'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32, del 15 marzo 1945, una quota, entro il limite dell'8 % delle entrate stesse, al fine di far fronte alle spese relative al servizio di vigilanza e di controllo sindacale per le Sezioni provinciali dell'alimentazione, nonchè alla indennità di cui all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411.

L'erogazione delle somme prelevate ai sensi del precedente comma è controllata dalla Ragioneria centrale del Ministero dell'alimentazione.

Art. 3.

Nel Ministero dell'alimentazione sono istituite le seguenti direzioni generali:

1) Direzione generale dei servizi amministrativi e per la vigilanza annonaria;

2) Direzione generale per i generi alimentari razionati;

3) Direzione generale per i generi alimentari non razionati, per i trasporti dei prodotti alimentari e per l'assistenza annonaria.

I Commissari regionali dell'alimentazione, che mutano la loro denominazione in quella di « Ispettorati regionali dell'alimentazione », e le Sezioni provinciali dell'alimentazione passano alle dipendenze del Ministero dell'alimentazione.

E' altresì trasferito alle dipendenze dello stesso Ministero l'ufficio controllo per il tesseramento annonario, istituito ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 1° novembre 1941, n. 1181, salve le attribuzioni rimaste all'Istituto centrale di statistica per effetto del decreto presidenziale citato nel precedente articolo.

L'ufficio del Ministero del tesoro e l'ufficio della Corte dei conti, istituiti presso l'Alto Commissariato dell'alimentazione, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sono trasferiti presso il Ministero dell'alimentazione, assumendo la denominazione, rispettivamente, di Ragioneria centrale del Ministero dell'alimentazione e Ufficio della Corte dei conti per il Ministero dell'alimentazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0322

Art. 4.

Sono applicabili al Ministero dell'alimentazione le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, e quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 1945, citato nei precedenti articoli, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente decreto.

Il personale di cui alle tabelle *A* e *B*, annesse al predetto decreto presidenziale, è trasferito al Ministero dell'alimentazione.

La disposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43, del 10 aprile 1945, è applicabile al Ministero dell'alimentazione.

Art. 5.

Fino a quando non sia stato approvato lo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'alimentazione, le spese per il funzionamento del Ministero stesso e quelle occorrenti per lo svolgimento delle sue attribuzioni sono disposte sugli stanziamenti di fondi già esistenti, per l'Alto Commissariato dell'alimentazione, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1945-46, del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione ed alla retribuzione delle occorrenti prestazioni straordinarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GULLO — RUINI — LA MALFA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 149. — GALEANI

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, concernente l'aumento dei diritti erariali sugli apparecchi automatici di accensione, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli apparecchi accenditori a carta pirofolica e per ogni pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti, tanto se fabbricati quanto se importati pel consumo nel Regno, indipendentemente in questo secondo caso dal eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso nella misura prevista dall'art. 1, n. 1, del R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105.

Art. 2.

Per la carta pirofolica è dovuto all'Erario un diritto fisso nella misura di L. 0,20 per ogni 10 cm. quadrati di carta, o frazione di essa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 148. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 479.

Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0323

Gazzetta Ufficiale n. 43, del 19 aprile 1945, è applicabile al Ministero dell'alimentazione.

Art. 5.

Fino a quando non sia stato approvato lo stato di previsione della spesa per il Ministero dell'alimentazione, le spese per il funzionamento del Ministero stesso e quelle occorrenti per lo svolgimento delle sue attribuzioni sono disposte sugli stanziamenti di fondi già esistenti, per l'Alto Commissariato dell'alimentazione, negli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1945 del Ministero del tesoro, rubrica « Presidenza del Consiglio dei Ministri », e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte relativa ai servizi dell'alimentazione ed alla retribuzione delle occorrenti prestazioni straordinarie.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — MOLÈ — TOGLIATTI — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — GUELO — REINI — LA MALFA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 119. — GALEANI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 agosto 1945, n. **478.**

Diritto fisso erariale sugli apparecchi accenditori a carta pirotorica e sulla carta pirotorica impiegata negli apparecchi stessi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 281, contenente norme relative alla fabbricazione, importazione e vendita degli accenditori automatici e delle pietrine focaie;

Art. 1.

Per gli apparecchi accenditori a carta pirotecnica e per ogni pezzo di ricambio degli apparecchi anzidetti, tanto se fabbricati quanto se importati pel consumo nel Regno, indipendentemente in questo secondo caso dall'eventuale dazio doganale, è dovuto all'Erario un diritto fisso nella misura prevista dall'art. 1, n. 1, del R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 105.

Art. 2.

Per la carta pirotecnica è dovuta all'Erario un diritto fisso nella misura di L. 0,20 per ogni 10 cm. quadrati di carta, o frazione di essa.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 118. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. **479.**

Autorizzazione al comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno a riprendere la denominazione di « Comunanza ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la domanda con la quale il Commissario prefettizio di Comunanza del Littorio, in provincia di Ascoli Piceno, in esecuzione della propria deliberazione n. 68 del 21 ottobre 1944, chiede l'autorizzazione a ripristinare l'antica denominazione del comune di Comunanza;

Visto il parere favorevole, manifestato dalla Deputazione provinciale di Ascoli Piceno in adunanza 6 dicembre 1944, con la deliberazione n. 65;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Visto l'art. 293 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 56;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Comunanza del Littorio in provincia di Ascoli Piceno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Comunanza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 146. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 480.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

N. 480. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone, in data 15 maggio 1942, integrato da postilla 30 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Palermo pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Landau Enzo, medico chirurgo;

dott. Chiacchio Alfonso, medico chirurgo;

dott. Petruccelli Umberto, pediatra;

dott. Speranza Francesco, esperto in materia amministrativa;

dott. Sovini Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1945
Registro n. 7, *foglio n.* 302.

(1282)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Landau Enzo, medico chirurgo;

dott. Chiacchio Alfonso, medico chirurgo;

dott. Petruccelli Umberto, pediatra;

dott. Speranza Francesco, esperto in materia amministrativa;

dott. Sovini Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1945
Registro n. 7, *foglio n.* 301.

0 3 2 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945028

Ascoli Piceno, è autorizzato a riprendere l'antica denominazione di « Commanza ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 150. — GALEANI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. **480.**
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

N. 480. Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone, in data 15 maggio 1942, integrato da postilla 30 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Ponte, in Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Palermo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Palermo pel triennio 1944-46 i signori:
1) prof. Ascoli Maurizio, medico chirurgo;
2) prof. Gerbasi Michele, pediatra;
3) prof. Zummo Cataldo, medico chirurgo;
4) prof. Chiazzese Lauro, esperto in materia amministrativa;
5) prof. Zanini Emilio, esperto in scienze agrarie.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 27 giugno 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Potenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Potenza pel triennio 1944-1946 i signori:
dott. Landan Enzo, medico chirurgo;
dott. Chiacchio Alfonso, medico chirurgo;
dott. Petruccelli Umberto, pediatra;
dott. Speranza Francesco, esperto in materia amministrativa;
dott. Scolni Antonio, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 354.

(1283)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 marzo 1945.
Nomina del prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti a presidente dell'Istituto centrale di statistica pel quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con cui fu approvato il nuovo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica del Regno;

0 3 2 6
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946121

Visto il R. decreto 19 febbraio 1940, con il quale il prof. Franco Savorgnan venne confermato nella carica di presidente di detto Istituto, per il quadriennio 4 febbraio 1940-3 febbraio 1944;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente dell'Istituto stesso;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato presidente dell'Istituto centrale di statistica del Regno, per il quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 92. — EMANUEL

(1281)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia pel triennio 1944-1946 i signori:

prof. Cantieri Colatino, medico chirurgo;
dott. Corridi Lamberto, medico chirurgo;
dott. Magni Silvio, pediatra;
avv. Tesi Arrigo, esperto materie amministrative;
dott. Pacchierotti Ferdinando, esperto scienze

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Lucca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca pel triennio 1944-1946 i signori:

dott. Francesconi Freliano, medico chirurgo;
prof. dott. Planner Felice, dottore in medicina;
prof. dott. Sampaolesi Guido, pediatra;
avv. Paoli Alessandro, esperto in materie amministrative;
prof. Bonuccelli Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 250.

(1266)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Il prof. avv. Alberto Canaletti Gaudenti è nominato presidente dell'Istituto centrale di statistica del Regno, per il quadriennio 29 marzo 1945 - 28 marzo 1949.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1945
Registro Presidenza n. 4, foglio n. 92. — LIMATOLA.

(1281)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Pistoia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140.
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Pistoia pel triennio 1944-1946 i signori:
prof. Cantieri Colatino, medico chirurgo;
dott. Corridi Lamberto, medico chirurgo;
dott. Magni Silvio, pediatra;
avv. Tesi Arrigo, esperto materie amministrative;
dott. Pacchierotti Ferdinando, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 353.

(1251)

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono stati nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Lucca pel triennio 1944-1946 i signori:
dott. Francesconi Frediano, medico chirurgo;
prof. dott. Pianner Felice, dottore in medicina;
prof. dott. Sampaolesi Guido, pediatra;
avv. Paoli Alessandro, esperto in materie amministrative;
prof. Bonuccelli Pio, esperto nelle scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1945
Registro n. 7, foglio n. 350.

(1266)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso pel triennio 1944-1946 i signori:
Iapoce gr. uff. dott. Antonio, medico chirurgo;
Verdone dott. Nicola, medico chirurgo;
De Rubertis dott. Giovanni, pediatra;
Amoroso avv. Nicola, esperto scienze amministrative;
Raimone dott. Vittorio, esperto scienze agrarie.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1915
Registro Presidenza n. 7, foglio n. 351

(1286)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1915.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari pel triennio 1944-1946 i signori:

Arca prof. Mario, medico chirurgo;

Reli prof. Rodolfo, medico chirurgo;

Macciotta prof. Giuseppe, pediatra;

Dessy Deliperi avv. Giuseppe, esperto scienze amministrative;

Medda dott. Felice, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1915
Registro n. 7, foglio n. 359

(1285)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1915.

Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per i ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale o le sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 165, che istituisce una Commissione per i ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale o le sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Considerato che il conte dott. Alberto De Marsanich, consigliere di Stato, e il dott. Carlo De Nardo, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, hanno chiesto di essere dispensati dall'incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prof. Mario Gallo, consigliere di Stato, e il dott. Franco Fortini del Giglio, consigliere dell'Amministrazione dell'interno, sono chiamati a far parte della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 165, in sostituzione rispettivamente del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, di cui si accettano le dimissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1915
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 251. — FERRARI

(1291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 agosto 1915.

Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto - 30 settembre 1915, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto 30 aprile 1945, riguardante la nomina dell'avv. Mario Giacone a commissario per la gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un vice commissario durante la temporanea assenza

0 3 2 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945.

Nomina dei componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 140;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Cagliari pel triennio 1944-1946 i signori:
Arese prof. Mario, medico chirurgo;
Redi prof. Rodolfo, medico chirurgo;
Macciotta prof. Giuseppe, pediatra;
Dessì Deliperi avv. Giuseppe, esperto scienze amministrative;
Medda dott. Felice, esperto scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1945
Registro n. 5, foglio n. 329

(1285)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945.

Nomina del prof. Mario Gallo e del dott. Franco Fortini del Giglio a componenti della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta M.V.S.N., in sostituzione del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, dimissionari.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 165;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale è stata nominata la Commissione per l'esame

alle

Franco Fortini del Giglio, consigliere del Amministrazione dell'interno, sono chiamati a far parte della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 agosto 1944, n. 165, in sostituzione rispettivamente del conte dott. Alberto De Marsanich e del dott. De Nardo, di cui si accettano le dimissioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 297. — FIORANI

(1291)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 agosto 1945.

Nomina dell'avv. Giovanni Zappalà, durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone, pel periodo 16 agosto - 30 settembre 1945, a vice-commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;
Visto il proprio decreto 30 aprile 1945, riguardante la nomina dell'avv. Mario Giacone a commissario per la gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero »;
Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un vice commissario durante la temporanea assenza da Roma del predetto avv. Giacone;
Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo ai sensi dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 416;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giovanni Zappalà fu Giuseppe, è nominato durante l'assenza dell'avv. Mario Giacone nel periodo 16 agosto-30 settembre 1945, vice commissario per la

0330
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

temporanea gestione della Società anonima editrice « Il Messaggero », con gli stessi poteri spettanti al commissario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato, in copia, presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 11 agosto 1945

PARRI

(1292)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1945.

Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 1945, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, a' termini dei Regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Ritenuto che la predetta Società di assicurazione esercita una attività di interesse generale e che ricorrono in caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1, del citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di affidare allo stesso ing. Remo Garosci l'intera gestione della mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'attuale Collegio sindacale continua ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione commissariale, salvo la facoltà del Ministro per l'industria e per il commercio di provvedere alla sua sostituzione ai sensi del 4° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Torino.

Roma, addì 15 agosto 1945

PARRI

(1300)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945, con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze;

Considerato che da ulteriori accertamenti eseguiti è risultato che non sussistono i motivi richiesti dal decreto legislativo su citato per la nomina di commissari alle aziende, in quanto, nel caso della casa Sansoni, i dirigenti della stessa hanno potuto dimostrare che la produzione libraria degli ultimi anni ha avuto un carattere quasi esclusivamente tecnico e che, comunque, si è ispirata a criteri liberali;

Ritenuta la necessità di revocare la nomina del commissario alla casa editrice G. C. Sansoni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945 con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima [illegible] di Firenze, è revocato.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

PARRI

(1292)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 agosto 1945.

Nomina del commissario unico per la gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 10 maggio 1945, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino, a' termini dei Regi decreti legge 15 novembre 1943, n. 8/B, e 21 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina di commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Ritenuto che la predetta Società di assicurazione esercita una attività di interesse generale e che ricorrono nel caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1, del citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di affidare allo stesso ing. Remo Garosci l'intera gestione della mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario unico per l'intera gestione della Società Reale mutua di assicurazione, con sede in Torino.

La gestione commissariale è sottoposta alla vigilanza del Ministro per l'industria ed il commercio ed avrà durata fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

Il commissario ha la rappresentanza della Società, vi sostituisce gli organi di ordinaria amministrazione ed è soggetto alle disposizioni degli articoli 2630 e seguenti del Codice civile.

Roma, addì 15 agosto 1945

PARRI

(1299)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1945, col quale si nominava un commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945, con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze;

Considerato che da ulteriori accertamenti eseguiti è risultato che non sussistono i motivi richiesti dal decreto legislativo su citato per la nomina di commissari alle aziende, in quanto, nel caso della casa Sansoni, i dirigenti della stessa hanno potuto dimostrare che la produzione libraria degli ultimi anni ha avuto un carattere quasi esclusivamente tecnico e che, comunque, si è ispirata a criteri liberali;

Ritenuta la necessità di revocare la nomina del commissario alla casa editrice G. C. Sansoni;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 maggio 1945 con il quale il dott. Salvatore De Luca veniva nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della « Società anonima editrice G. C. Sansoni » di Firenze, è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Firenze.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1300)

0 3 3 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1945.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche per il quadriennio decorrente dalla entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82;

Viste le note 9 luglio 1945, n. 119511, e 24 luglio 1945, n. 618-9, con cui il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Corte dei conti, rispettivamente, hanno designato a far parte di detto Collegio il rag. Umberto Fossatini ispettore generale a riposo ed il primo referendario della Corte dei conti Lucci dott. Mario;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio sopra indicato, è costituito come appresso:

membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri: Giove rag. Silvio, ispettore superiore del Ministero dell'interno;

membro designato dal Ministro per il tesoro: Fossatini rag. Umberto, ispettore generale a riposo;

membro designato dal Presidente della Corte dei conti: Lucci dott. Mario, primo referendario della Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARTESANI

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Ronadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

zione contro gli infortuni sul lavoro propone la convalida del provvedimento di esonero del proprio dipendente, dott. prof. Antonio Ronadies, medico esterno ad orario parziale della sede di Roma;

Considerato che tale provvedimento venne deliberato in data 25 febbraio 1944 per effettive esigenze amministrative, determinate dalla chiusura del reparto ospedaliero « Ramazzini » in Roma e poi dalla contrazione verificatasi nelle attività dei servizi sanitari dell'Istituto suddetto che tuttora permane;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato alla data del 25 febbraio 1944 il provvedimento di esonero del medico esterno dott. prof. Antonio Ronadies dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro: RAPPARESCHI

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1552;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea dei soci della Banca cooperativa siciliana di Agrigento, in data 21 marzo 1937, con la quale veniva messa in liquidazione l'azienda e il cav. Emanuele Gallo veniva nominato liquidatore;

Considerato che il predetto liquidatore è deceduto ed

0 3 3 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

9 marzo 1915, n. 824;

Visto le Loro 9 luglio 1915, n. 119544, e 21 luglio 1915, n. 618-9, con cui il Ministro per il tesoro ed il Presidente della Corte dei conti, rispettivamente, hanno designato a far parte di detto Collegio il rag. Umberto Forattini ispettore generale a riposo ed il primo referendario della Corte dei conti Lucci dott. Mario;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale delle ricerche, per il quadriennio sopra indicato, è costituito come appresso:

membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri: Giove rag. Silvio, ispettore superiore del Ministero dell'interno;

membro designato dal Ministro per il tesoro: Forattini rag. Umberto, ispettore generale a riposo;

membro designato dal Presidente della Corte dei conti: Lucci dott. Mario, primo referendario della Corte stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1915

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
ARTESANI

(1298)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1915.

Convalida dell'esonero del dott. prof. Antonio Bonadies da medico esterno dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1911, n. 249;

Vista la lettera n. 2239 del 7 luglio 1915, con la quale il commissario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alla deliberazione del consiglio di amministrazione del detto Istituto, in data 25 febbraio 1911, ha proposto la convalidazione dell'esonero del medico esterno dott. prof. Antonio Bonadies dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del detto Istituto, in data 25 febbraio 1911, con la quale viene proposta la convalidazione dell'esonero del medico esterno dott. prof. Antonio Bonadies dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Decreta:

È convalidata alla data del 25 febbraio 1911 il provvedimento di esonero del medico esterno dott. prof. Antonio Bonadies dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1915

Il Ministro: BARACCHI

(1293)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1915.

Sostituzione del liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 16 giugno 1939, n. 955, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1911, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la deliberazione dell'assemblea dei soci della Banca cooperativa siciliana di Agrigento, in data 24 marzo 1927, con la quale veniva messa in liquidazione l'azienda e il cav. Emanuele Gallo veniva nominato liquidatore;

Considerato che il predetto liquidatore è deceduto ed occorre procedere alla sua sostituzione ai sensi dell'articolo 80-bis del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Decreta:

In sostituzione del cav. Emanuele Gallo, il rag. Andrea Bruccoleri fu Andrea è nominato liquidatore della Banca cooperativa siciliana di Agrigento, in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1915

Il Ministro: RICCI

(1248)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 3 4 1

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della società di fatto « Riccardo Escher & C. », con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1400;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Rilevato che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto « Riccardo Escher e C. » con sede in Milano, via R. Boscovich, 18, esercente commercio di minuteria metallica varia e ferramenta in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Stalaper Renato.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Costituzione della Deputazione della Borsa valori di Roma, per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 376;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Deputati supplenti:

cav. uff. Arnaldo Cecchi, per l'Istituto di emissione;

comm. Igino Reali, comm. dott. Mario D'Amelio, dott. Pierluigi Stramo, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'ispettore superiore del Tesoro, delegato dal Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, fara parte della Deputazione di borsa come membro senza voto deliberativo.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1260)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano, via R. Boscovich, 48, esercente commercio di affettatrici meccaniche varie e ferramenta in genere, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La società di fatto « Riccardo Escher e C. », con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'ing. Sintager Renato.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1257)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Costituzione della Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 272;
Visto l'art. 6 del regolamento 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto l'art. 22 del R. decreto 9 aprile 1925, n. 270;
Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 2043;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 813;
Viste le proposte dell'Istituto di emissione e della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

La Deputazione della borsa valori di Roma, per l'anno 1945, è così costituita:

Deputati effettivi:

il direttore pro-tempore della sede di Roma della Banca d'Italia, per l'Istituto di emissione;

cav. di gr. cr. conte Paolo Pamenstidi, per la Stanza di compensazione;

comm. Giacomo Zeitun, comm. dott. Nicola Santoro, gr. uff. Michele Zanni, comm. Emilio Peroni, per la Camera di commercio, industria e agricoltura.

Il Ministro: Ricci

(1267)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 30 giugno 1940, n. 961, e 8 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedata la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Castiglione in Teverina (Viterbo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1260)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.

Convalida, alla data in cui sono stati adottati, dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1934, n. 291, e successive modificazioni, concernente l'Istituto cotoniero italiano;

Visto il R. decreto 20 marzo 1934, n. 512, che approva il relativo statuto e successive modificazioni;

0 3 3 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Vista la lettera in data 23 giugno 1945, n. 113457, con la quale il Ministero del tesoro propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento disposti dall'Istituto cotoniero italiano, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, nei confronti degli impiegati dell'Istituto stesso addetti all'Ufficio di Roma;

Considerato che detti licenziamenti furono determinati dalla effettiva riduzione di lavoro verificatasi a causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerata la situazione economica dell'Istituto cotoniero italiano e la necessità di ridurre al minimo le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto cotoniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 28 agosto 1945 - N. 181

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,55
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
Id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 2.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Fresa Giovanni fu Luigi, domiciliato in Benevento, vico Dragoni, 12, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 168-T, n. 50, rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Fresa Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 %, - 1951 per l'importo di L. 3000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'oppONente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1277)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 760, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000; serie 4ª, n. 1252, da L. 500; serie 5ª, n. 706, da L. 100; serie 6ª, n. 1016, da L. 1000 serie 7ª, n. 1050, da L. 2000, tutti intestati a Carlocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 3 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

È stato denunziato lo smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali di rata semestrale d'interessi scaduta il 1° lu-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 081

causa della particolare situazione creatasi dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerata la situazione economica dell'Istituto coloniero italiano e la necessità di ridurre al minimo le spese di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alla data in cui sono stati adottati, i provvedimenti di licenziamento disposti, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniero italiano per il personale dell'Ufficio di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1869)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 28 agosto 1945 - N. 181

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,50
id. 3,50 % 1902	»	91 —
id. 3 % lordo	»	73,25
id. 5 % 1935	»	96,65
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
id. 5 % 1936	»	96,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,35
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,15
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90 —

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica

Nell'elenco n. 27 per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 9 luglio 1945, il nominativo *Meucci* Bianca deve intendersi rettificato in *Meucci* Blanca.

(1276)

di Benevento in data 17 agosto 1943, a favore di Tesca Giovanni fu Luigi, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % - Ed1 per l'importo di L. 5000, presentati per la sostituzione in buoni del Tesoro novennali 5 %.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopra descritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'oppositore ne fosse in possesso, la ricevuta stessa si provvederà per la consegna, a chi di ragione, dei titoli rappresentati dalla ricevuta medesima

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1277)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 4.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1924, n. 700, e dell'art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 1950 5 %, serie 3ª, n. 1203, da L. 10.000, serie 4ª n. 1382, da L. 500; serie 5ª n. 706, da L. 1000; serie 6ª, n. 1016, da L. 1000, serie 7ª, n. 1050, da L. 5000, tutti intestati a Carlocci Paolo fu Pio, domiciliato a Roma, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorsi 3 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, si sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: CONTI

(1278)

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute semestrali

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 5.

E' stato denunziato lo smarrimento di tagliandi di ricevuta relativi alla rata semestrale d'interessi scaduta il 1° luglio 1943, appartenenti al certificato Prestito redimibile 3,50 % 1934 n. 23888, di L. 125 n. 25667, di L. 175, n. 28020, di L. 150, intestati alla Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede » di Siracusa, e n. 30188, di L. 175, intestato al Regio liceo ginnasio di Siracusa per l'erigenda Cassa scolastica dell'Istituto stesso.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 58 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi di cui ai tagliandi di ricevuta perduti.

Roma, addì 21 agosto 1945

Il direttore generale: Conti

(1279)

0 3 3 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 18 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 538, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 15 gennaio 1915, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita nomin. di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	158681	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Romano Enrico Saatì fu Pasquale, dom. a Catania, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	120830	Panetta Tilde di G. Battista, detta, in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote.	1.650 —
Id.	180245	D'Albert Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147494	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	140 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iantorno Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	220806	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Serafina Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	62394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	76763	Come sopra	35 —
Id.	99399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Bierna Maria Delfina di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote.	1.750 —
Id.	444829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	739093	Lacorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrocelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5%	108369	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Sciefrati (Frosinone), vincolata.	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1915

Il direttore generale: PONZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 033691

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	Cifra rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5%	158081	Consoli Giuseppina di Gaetano, moglie di Bonanno Enrico Sabli fu Pasquale, dom. a Caivano, vincolo dotale.	2.180 —
Id.	129800	Panetta Tilde di G. Battista, dom. in Grotteria (Reggio Calabria), vincolata per dote	1.650 —
Id.	189245	D'Alairi Alberto fu Vincenzo, dom. a Velletri (Roma), vincolato per ipoteca.	810 —
Id.	147924	Cantore Giuseppe di Pasquale, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Acerra (Napoli).	140 —
Pr. Red. 3,50 %	285162	Iaulria Edvige Arcangela di Luigi, moglie di Agnesina Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7.000 —
Id.	229866	Gelsomino Gelsomina fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Setaro Anna fu Benedetto ved. di Gelsomino Luigi, dom. a Teano (Napoli).	161 —
Id.	69394	Società di mutuo soccorso Madre degli operai in Campagna (Salerno).	700 —
Id.	76763	Come sopra	35 —
Id.	69399	Società operaia cattolica di mutuo soccorso in Campagna (Salerno).	175 —
Id.	292345	Bierna Maria Dellala di Francesco, moglie di Scifo Calogero, dom. a Vittoria (Ragusa), vincolata per dote	1.750 —
Id.	141829	Come sopra	700 —
Cons. 3,50 % (1906)	73993	Encorazza Candida di Giacinto, minore sotto la curatela del marito Petrucelli Francesco Maria, dom. in Montemurro (Potenza), vincolo dotale.	280 —
Rendita 5 %	168309	Chiesa parrocchiale di S. Stefano in Settefrati (Frosinone), vincolata	25 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 11 giugno 1965

Il direttore generale: Potenza

(906)

0 3 4 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre avevano intestazione e vincolazione come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Lo ma 5 %	144888	500 —	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	305,50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Salvatore Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Pezza Altamura (Napoli).	Mauro *Rosalba Maria Lucia* fu Luigi, minore come contro.
P. T. (1914) Serie speciale	491	carattere 3000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma.	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
Id.	492	3000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
P. T. 4 % (1914) Serie II	1194	rendita e 140,00 —	Serra Fiorenzo ed Elio fu Antonino, minori sotto la patria potestà della madre Porcu Vittorina fu Salvatore ved. Serra.	Serra Fiorenzo ed Elio fu Augusto Antonino, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con R. decreto 17 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1918, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: Costa.

Roma, addì 21 giugno 1915

(975)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1915 riguardante il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e a seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Atlesia, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1915 ha disposto quanto appresso.

Alluminio (leghe):
- duralluminio . . . . . L. 1,5 al kg.
- altre leghe (tariffe e prezzi) . . . » 25 »

2. *Cascami di gomma.* — I prezzi dei cascami di gomma franco magazzino delegante vengono fissati come appresso:
- a) ex copertone sotto e sopra . . . L. 20 al kg.
- b) ex camera d'aria sotto e sopra . » 25 »
- c) spellature con tela gomma . . . » 20 »
- d) tessuto gommato coperture con tela . » 15 »
- e) articoli per consumi industriali semi-pneumatici senza tacchi metallici . . . . . » 20 »
- f) tutti gli altri cascami commerciali non specificati di gomma esclusi quelli, coperti da le

1	2	3	4	
Rendita 5%	144888	500 —	Calogero Giovanni Maria Concetta di Antonino, a Messina, con usufrutto a favore di Aleo Concetta, dom. a Messina	Calogero Giovanni Maria Concetta, di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro
P. R. 2,50 %	288812	395,50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, *minore sotto la patria potestà della madre* Sgarrero Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Serra Alta rupica (Napoli)	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro
P. T. (1944) Serie speciale	421	cadauno 5000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Bella	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre* dom. a Roma
Id.	422	5000 —	Vita Rosalia di Elio, dom. a Roma	Vita Rosalia di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma
B. T. 4% (1951) Serie II	1164	cadauna 140000 —	Serra Florenzo ed Elio fu Antonino, minori sotto la patria potestà della madre Porcelli Vittorina in Serrabene ved. Serra	Serra Florenzo ed Elio fu Augusto Antonino, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del debito pubblico approvato con R. decreto 13 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: CONTI

Roma, addì 21 giugno 1945

(975)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 riguardante il prezzo del metano, il prezzo dei materiali non ferrosi e il prezzo dei cascami di gomma, delle suole, dei tacchi e delle lastre di gomma per calzature.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi e a seguito degli accordi intervenuti con la Commissione Alleata, il Ministero dell'industria e commercio con provvedimento prezzi n. 22 del 20 agosto 1945 ha disposto quanto appresso:

1) *Metano.* — Con decorrenza immediata i prezzi del metano vengono fissati come segue:

per uso abbruciato . . . . L. 19,20 al mc.
per uso riscaldamento . . . » 9,60 »

2) *Materiali non ferrosi.* — I prezzi di vendita dei materiali non ferrosi prodotti dalle industrie produttrici franco stabilimento, franco magazzino deliberatario o franco fabbrica venditrice, sono fissati come appresso:

Rame:
- rame in fili, tubi, lamiere da stampare . . . . L. 16 al kg.
- rame in fili, tubi, lamiere da stampare, leggermente ossidati . . . . » 17 »
- rame in fili, tubi, lamiere da stampare, fortemente ossidati . . . . » 18 »

Ottone:
- ottone in fili, tubi, lamiere da stampare . . . . » 17 »
- ottone in fili, tubi, lamiere da stampare, leggermente ossidati . . . . » 18 »
- ottone in fili, tubi, lamiere da stampare, fortemente ossidati . . . . » 19 »

Bronzo:
- bronzo in fili, tubi, lamiere da stampare . . . . » 17 »
- bronzo in fili, tubi, lamiere da stampare, leggermente ossidati . . . . » 18 »
- bronzo in fili, tubi, lamiere da stampare, fortemente ossidati . . . . » 19 »

Alluminio (leghe):
- alluminio da trafilare . . . . L. 13 al kg.
- alluminio da stampare . . . . » 15 »
- alluminio da fonderia . . . . » 12 »

3) *Cascami di gomma.* — I prezzi dei cascami di gomma franco magazzino deliberatario vengono fissati come appresso:
- a) cascami di gomma comune, non vulcanizzati . . . . L. 20 al kg.
- b) cascami di gomma duro o misto . . . . » 25 »
- c) cascami di gomma speciale . . . . » 30 »
- d) cascami di gomma comune vulcanizzati . . . . » 12 »
- e) cascami di gomma speciale vulcanizzati . . . . » 20 »
- f) tutti gli altri cascami provenienti dalla lavorazione di gomma (scarti, gomma spugna, ecc.) esclusi gli articoli già prodotti con riciclato . . . . » 15 »

4) *Prezzo dei manufatti di nuova riscossa.* — Vengono stabiliti come appresso i prezzi di vendita per la produzione della Società anonima Pirelli esistente nello stabilimento di Trezzo:

a) prezzo di vendita per merce resa franco stabilimento:
- suole da uomo, numeri dal 39 al 45 . . . . L. 118 al paio
- mezze suole da uomo, stesse misure . . . . » 75 »
- supplementi da uomo per i numeri sopraindicati . . . . » 30 »
- tacchi interi da uomo come sopra . . . . » 50 »
- lastre per calzature, spessore mm. 3 ed oltre . . . . » 185 al kg.

b) prezzo di vendita al consumo nella provincia di Roma:
- suole da uomo, numeri dal 39 al 45 . . . . L. 148 al paio
- mezze suole da uomo stesse misure . . . . » 95 »

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989021

sopraccodi da nono per i cubeti corrispondenti . . . . . L. 6 al pezzo
Tavole intere da mano come sopra . . . . . » 15 »
Tavole per pavimento, spessore mm. 5 ed oltre . . . . . » 25 al kg.

Per le altre Provincie, i prezzi di vendita al consumo potranno essere maggiorati delle spese di trasporto.

(1294)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Nel decreto Ministeriale 1° maggio 1945 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 giugno 1945, n. 72 — recante « Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consorziati dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione », alla pagina 791, prima colonna, alle righe 8ª e 10ª in luogo rispettivamente dei L. 500 e 25 % leggasi: *L. 140 e 50 %*.

(1275)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di « exequatur »

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Charles Stenhouse, console generale onorario della Confederazione Svizzera a Firenze con giurisdizione sulle Provincie di Arezzo, Apuania, Arezzo, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Siena.

(1289)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Antonio Picasso Panizzi, console generale della Repubblica Peruviana a Genova.

(1290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 4 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna delle suddette Province riceverà una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Le dette Province, soggette al Governo Militare Alleato, sono: Arezzo, Firenze, Forlì, Livorno, Lucca, Massa, Perugia, Pesaro-Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Siena.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1296)

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 391, è stato esclusa dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato in data 9 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 14 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 24 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 391.
Legge sul gioco del lotto.

(1297)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il

0343
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Avviso di rettifica concernente le tariffe dei contributi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Nel decreto Ministeriale 16 maggio 1945 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 23 giugno 1945, n. 75 — recante « Modificazioni alle tariffe dei contributi per l'anno 1945 dovuti dai consorziati dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione », alla pagina 704, prima colonna, alle righe 3e e 4a da in luogo rispettivamente di: 6,500 e 9,25 leggasi: in luogo rispettivamente di: 6,500 e 9,25 %.

(1275)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di « exequatur »

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Charles Steinhäusslin, console generale onorario della Confederazione Svizzera a Firenze con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Arezzo, Firenze, Forlì, Grosseto, Livorno, Lucca, Massaia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pisa, Pistoia, Ravenna, Siena.

(1289)

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno ha concesso, in data 12 agosto 1945, l'exequatur al sig. Antonio Ficarra Panzo, console generale della Repubblica Portoghese a Genova.

(1290)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 4 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 1° agosto 1945 « Misura dei prezzi per i sacchi di fogliame del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del Popolo », nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nei comuni di Pantelleria (provincia di Trapani), Lampedusa e Linosa (provincia di Agrigento), Napoli (provincia di Napoli), Livorno e Colle Salvetti (provincia di Livorno), il decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato in data 9 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 14 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto entri a vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 21 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 304.
Abolizione del lotto.

(1297)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 7 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1333)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0344

Dato che il decreto Ministeriale 14 novembre 1944 è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 14 dicembre 1944 e con ordinanza n. 2 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 14 NOVEMBRE 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di procedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

(1335)

Dato che i decreti sottoindicati sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 24 maggio 1945 e n. 79 del 3 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 1945.

Disciplina dei prezzi delle lane di tosa e di conca per la campagna 1945.

(1336)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 9 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0345
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985121

n. [illegible] 14 dicembre 1944 e con ordinanze n. 2 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 15 NOVEMBRE 1944.

Conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico di provvedere al regolamento dei trasporti provinciali e interprovinciali del grano.

(1335)

Dato che i decreti sottoindicati sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 24 maggio 1945 e n. 79 del 3 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al comma precedente, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.

Norme per il conferimento ai «Granai del Popolo» del grano e degli altri cereali di produzione 1945.

DECRETO MINISTERIALE 30 MAGGIO 1945.

Disciplina dei prezzi delle tasse di bollo e di cauzione per la campagna 1945.

(1336)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 9 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1334)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 4 6 1

0 3 4 7 1

23 33

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

4 SEP 1945

AP/pa.
3 Sept 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Uffici le No.103 of 28 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-menti ned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.470 of 7 June 1945.
Reconstituting the communes of Serbo Serpico and Petruro.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.471 of 31 July 1945.
Extending Legislative Decree No.282 of 7 September 1944 to the Public Institutions for Assistance and Welfare.

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.472 of of 4 August 1945.
Epuration of administrators, auditors and liquidators of private enterprises.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General
Extension of the time limits prescribed by the law providing means of transportation, with right of reimbursement of expenses, to transferred State employees, their family and personal belongings.

5179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the marg... only and it is expected that each ... will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.470 of 7 June 1945.
Reconstituting the communes of Serbo Serpico and Petruro.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.471 of 31 July 1945.
Extending Legislative Decree No.282 of 7 September 1944 to the Public Institutions for Assistance and Welfare.

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.472 of of 4 August 1945.
Epuration of administrators, auditors and liquidators of private enterprises.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General
Extension of the time limits prescribed by law providing means of transportation, with right of reimbursement of expenses, to transferred State employees, their family and personal belongings.

51 79

(e) Commerce Industry Labour

(e) Decree of the Lieutenant General No.474 of 10 August 1945.
Division of the duties and of the personnel of the Ministries of Industry and Commerce and of the Ministry of Labour and Social Welfare.

(f) Finance (Property Control) RC Lombardia

(f) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the " Arthur Krupp" Italian Company Limited, manufacturing metal tools and silverware, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(g) Finance (Property Control) RC Lombardia

(g) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Dogewop Organon", Italian Company Limited, with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Substituting the Commissioner liquidator of the Agricultural Catholic Cooperative Bank of Cammarata (Agrigento).

H016

0348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 3 4 9

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Substituting the commissioner liquidator of the Catholic Diocesan Bank of Patti (Messina).

(j) Agriculture Finance

(j) Ministerial Decree of 10 August 1945.
Validating the transfer of shares effected by the suppressed confederation of farmers in favour of the National Agricultural Bank.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Reinstating Dr.MANNI Giorgio on the rolls of public accountants.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission, not later than 1700 hours, Monday, 10 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

33D

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma martedì, 28 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-256 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio inserzioni – della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 470.
Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro. Pag. 1246

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 471.
Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282 . . . . . Pag. 1249

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472.
Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private. . . . . Pag. 1250

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ago[illegible]

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento) . . . . . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina). . . . . Pag. 1251

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura . . . . . Pag. 1251

DECRETO MINISTERIALE [illegible]

5178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 3 5 0 1

In Italia { semestrale • 250 / • trimestrale • 200 / Un fascicolo • 8 } All'Estero { • semestr. • 400 / • trimestr. • 200 / Un fascicolo • 20 } In Italia { • trimestrale • 120 / Un fascicolo • 8 } All'Estero { • trimestrale • 160 / Un fascicolo • 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia { Abb. annuo . . . L. 400 — / • semestrale . . • 200 — / Un fascicolo - Prezzi vari } All'Estero { Abb. annuo . . . L. 800 — / • semestrale . . • 500 — / Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio Inserzioni „ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 479.
Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro. Pag. 1246

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 471.
Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 252 . . . . . Pag. 1246

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472.
Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private . . . . . Pag. 1246

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 473.
Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali . . . . Pag. 1248

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 474.
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale . . . . Pag. 1248

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Canicattì (Agrigento) . . . . . Pag. 1250

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina). . . . . Pag. 1251

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.
Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura . . . . . Pag. 1251

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Bianni Giorgio . . . . . Pag. 1251

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Delibera n. 100 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso . . . Pag. 1252

Ministero del tesoro: Media dei titoli. . . . Pag. 1252

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1254

5178

7016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 940021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 470.

Ricostituzione dei comuni di Sorbo Serpico e Petruro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562;
Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sorbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorbo Serpico e Petruro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Sorbo Serpico e di Petruro anteriormente alla loro aggregazione, rispettivamente, a quelli di Salza Irpina e Chianche, disposta con Regi decreti 2 gennaio 1928, n. 172, e 15 dicembre 1927 n. 2562.

Il personale già in servizio presso i comuni di Salza Irpina e Chianche e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 471.

Estensione alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi generali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, che autorizza il Ministro per il tesoro a consentire la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie ed ai comuni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5 foglio n. 138 — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472.

Esenzione degli amministratori, dei sindaci e dei liqui-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950001

Visto il R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Sorbo Serpico aggregato con R. decreto 2 gennaio 1928, n. 172, a quello di Salza Irpina ed il comune di Petruro aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2562, a quello di Chianche sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore dei citati decreti.

Il Prefetto di Avellino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Sorbo Serpico e Salza Irpina e quelli di Petruro e Chianche.

Art. 2.

Gli organici dei ricostituiti comuni di Sorbo Serpico e Petruro saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Sorbo Serpico e di Petruro anteriormente alla loro aggregazione, rispettivamente, a quelli di Salza Irpina e Chianche, disposta con Regi decreti 2 gennaio 1928, n. 172, e 15 dicembre 1927 n. 2562.

Il personale già in servizio presso i comuni di Salza Irpina e Chianche e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha efficacia dal 1° gennaio 1944, entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 140. — VENTURA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, che autorizza il Ministro per il tesoro a consentire la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alle provincie ed ai comuni;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 282, sono estese alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 138. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 472.

Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e viste le successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

0 3 5 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non possono ricoprire cariche di amministratori o di sindaci di società per azioni od a responsabilità limitata con capitale superiore a cinque milioni di lire, o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio sociale superiore ad un milione, nè possono essere nominati liquidatori delle società medesime:

1) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) coloro che hanno rivestito una delle cariche tassativamente previste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nonchè coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Art. 2.

Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonchè le società di qualsiasi

Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da una Commissione nominata da Presidente del Consiglio dei Ministri, composta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo o di un suo delegato e di due cittadini di comprovata probità e di sicuro passato antifascista, designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Possono essere nominati due membri supplenti designati dalle organizzazioni sindacali suddette.

La Commissione, quando non ritenga di escludere l'applicazione delle sanzioni indicate nell'art. 1, può limitarle ad un periodo determinato di tempo.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa ed effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

Art. 4.

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila; le stesse pene si applicano a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumano le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società, nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dell'art. 1, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio.

Gli amministratori o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con la pene stabilite nel primo comma.

Art. 5.

0354
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0355

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1) coloro che hanno riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, anche quando le condanne non comportano la interdizione dai pubblici uffici;

2) coloro, i cui beni sono stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;

3) coloro che hanno riportato alcuna delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;

4) coloro che hanno rivestito una delle cariche fasciste, aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale, indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29, del 15 febbraio 1945, oppure che sono stati membri del governo fascista successivamente al 3 gennaio 1925, o che, militando nel partito fascista successivamente a tale data, abbiano ricoperto cariche di deputati o di consiglieri nazionali, i senatori dichiarati decaduti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nonchè coloro nei confronti dei quali siano stati avocati profitti di regime ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 361;

5) coloro nei cui confronti sia stata disposta, con giudizio definitivo, la perdita del diritto a pensione prevista dall'art. 22 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori, in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto che si trovino nelle condizioni previste nel comma precedente, decadono di diritto dalla loro carica.

Art. 2.

Le società diverse da quelle indicate dall'articolo precedente e le imprese individuali, di cui alcuno degli amministratori o titolari si trovi nelle condizioni previste dall'articolo stesso, nonchè le società di qualsiasi tipo, nelle quali l'unico socio si trovi nelle condizioni suddette, non possono concorrere ad appalti di opere pubbliche, nè conseguire concessioni di pubblici servizi, restando validi i rapporti in corso per la durata di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

A coloro che si trovano nelle condizioni previste al n. 4 dell'art. 1, non si applica la disposizione del primo comma qualora si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale fascista.

I provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati dalla Commissione anche nei casi in cui si accerti scarsa attività politica, comprovata capacità tecnica ed amministrativa ed effettiva opposizione ai fascisti ed ai tedeschi durante l'occupazione.

Gli amministratori ed i titolari delle società ed imprese indicate nell'art. 2, i quali si trovino nelle condizioni previste nell'art. 1, n. 4, possono chiedere il giudizio ai sensi del presente articolo, al fine di escludere o limitare le sanzioni stabilite nel medesimo art. 2.

Art. 4.

Gli amministratori, i sindaci, i liquidatori delle società indicate nell'art. 1, che, trovandosi nelle condizioni ivi previste continuano nelle loro funzioni, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire centomila; le stesse pene si applicano a coloro che trovandosi nelle condizioni predette, assumono le cariche indicate nel primo comma dell'art. 1.

I sindaci delle società predette, i quali, essendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, degli altri sindaci e dei liquidatori della società, si trovi nelle condizioni previste nell'art. 1 e continui nell'esercizio della carica, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire cinquantamila; le stesse pene si applicano ai sindaci, i quali, venendo a conoscenza che alcuno degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle società, ne nominato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1, non denuncino tale irregolarità al presidente del tribunale competente per territorio.

Gli amministratori o titolari delle società o imprese indicate nell'art. 2 che assumono appalti di lavori pubblici o concessioni di pubblici servizi, sono puniti con la pene stabilite nel primo comma.

Art. 5.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le società indicate nell'art. 1 devono presentare alla cancelleria del tribunale competente una dichiarazione contenente i nomi dei loro amministratori, sindaci o liquidatori, decaduti ai sensi del secondo comma dell'articolo medesimo e darne comunicazione agli interessati con lettera raccomandata.

Trascorso tale termine l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo può dichiarare, con suo decreto, l'avvenuta decadenza di amministratori, sindaci o liquidatori, non denunciati ai sensi del comma precedente: il decreto è notificato all'interessato. Ai fini dell'applicazione del comma stesso l'Alto Commissario

può invitare gli amministratori, sindaci o liquidatori delle società indicate nell'art. 1, a dichiarare, entro un termine prefisso, in un apposito questionario, se si trovino nelle condizioni prevedute nello stesso articolo.

Chi omette di fare la richiesta dichiarazione entro il termine prescrittogli, o fa dichiarazioni false o reticenti, è punito con le pene stabilite per i testimoni falsi o reticenti.

Art. 6.

L'interessato, se ritiene che a torto sia stata dichiarata la sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo stesso non possono ricoprire i posti di direttore, tecnico ed amministrativo, di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di institore e di impiegato munito di procura nelle società in cui ricoprivano le cariche suddette od in società ad esse collegate, indicate nell'art. 1.

Art. 8.

Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 21 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 473.

Proroga del periodo biennale per il trasporto, con diritto a rimborso di spese, della famiglia e delle masserizie nei trasferimenti di dipendenti statali.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 11-B;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine biennale previsto dall'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra è prorogato fino al compimento dell'anno stesso.

Art. 2.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

0 3 5 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945 [illegible]

ierà a sua decadenza, può ricorrere alla Commissione costituita ai sensi dell'art. 3, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o dalla notifica di cui all'articolo precedente.

I decreti non impugnati nel termine o quelli nei confronti dei quali il ricorso è stato rigettato, sono comunicati alle cancellerie dei tribunali competenti.

Art. 7.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 e siano quindi dichiarati decaduti dalla carica di amministratore, di sindaco e di liquidatore a norma dell'articolo stesso non possono ricoprire i posti di direttore, tecnico ed amministrativo di capo ufficio, di capo servizio con funzioni analoghe, di institore o di impiegato munito di procura nelle società in cui rivestivano le cariche suddette od in società ad esse collegate, indicate nell'art. 1.

Art. 8.

Ai provvedimenti previsti nel presente decreto è applicabile il disposto dell'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 139. — VENTURA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1943, n. 11-B;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 134;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine biennale previsto dall'art. 12 del R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, quando sia scaduto dopo il 30 giugno 1943 o venga a scadere prima del decorso di un anno dalla cessazione dello stato di guerra è prorogato fino al compimento dell'anno stesso.

Art. 2.

Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore il giorno che sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 151. — VENTURA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. **471.**
Ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1943, n. 718;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 301;

0 3 5 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Vista la legge 9 aprile 1931, n. 358, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) il Segretariato generale;

2) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) la Direzione generale del lavoro;

4) la Direzione generale della cooperazione;

5) la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) il Servizio per le migrazioni interne.

Art. 2.

Dei servizi attualmente di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sono devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quelli relativi alle seguenti materie:

a) studi, ricerche, statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale;

b) tutela del lavoro;

c) organizzazione ed ordinamento sindacale;

d) contratti e regolamentazione del lavoro, controversie del lavoro;

e) uffici del lavoro, rapporti con l'ufficio internazionale del lavoro ed altri enti internazionali in materia di lavoro;

f) cooperazione;

g) formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori e vigilanza sugli enti aventi tali scopi; apprendistato;

h) collocamento; migrazioni interne e avviamento dei lavoratori all'estero;

i) prevenzione, previdenza ed assistenza sociali e vigilanza sugli istituti aventi tali scopi.

Il Ministero dell'industria e del commercio procederà di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quanto riguarda l'ordinamento delle assicurazioni popolari.

Art. 4.

Ferme restando le norme di cui al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, è devoluta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la vigilanza sugli enti di previdenza per i lavoratori e le società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitale e di rendite superiori agli importi previsti dal primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1398, sostituito dalla legge di conversione 29 gennaio 1934, n. 304.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito e di previdenza delle comunicazioni, e nel Comitato per le imprese assicuratrici.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori o per il loro elevamento morale e professionale, ed esercita la vigilanza sugli enti e gli istituti che si propongono scopi assistenziali e di valorizzazione dei lavoratori.

Esso è altresì rappresentato nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, nel Consiglio di amministrazione della Opera nazionale per la protezione all'assistenza degli invalidi di guerra, nel Comitato nazionale per gli orfani di guerra, nel Consiglio dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 6.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro assume la denominazione di Ispettorato del lavoro ed è posto alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Passano al Ministero dell'industria e del commercio quelle funzioni dell'attuale Ispettorato dell'industria e del lavoro che rientrano nelle materie di competenza del predetto Ministero dell'industria e del commercio.

Fino a quando con apposito provvedimento non si provvederà alla ripartizione del personale appartenente al ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

con il Ministro per l'industria ed il commercio, con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Costituiscono il Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1) il Segretariato generale;

2) la Direzione generale degli affari generali e del personale;

3) la Direzione generale del lavoro;

4) la Direzione generale della cooperazione;

5) la Direzione generale della previdenza e dell'assistenza sociale;

6) il Servizio per le migrazioni interne.

Art. 2.

Dei servizi attualmente di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, sono devoluti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quelli relativi alle seguenti materie:

a) studi, ricerche, statistiche, attività di osservazione all'interno ed all'estero nelle materie del lavoro e della previdenza e dell'assistenza sociale;

b) tutela del lavoro;

c) organizzazione ed ordinamento sindacale;

d) contratti e regolamentazione del lavoro, controversie del lavoro;

e) uffici del lavoro, rapporti con l'ufficio internazionale del lavoro ed altri enti internazionali in materia di lavoro;

f) cooperazione;

g) formazione professionale e perfezionamento dei lavoratori e vigilanza sugli enti aventi tali scopi; apprendistato;

h) collocamento; migrazioni interne e avviamento dei lavoratori all'estero;

i) prevenzione, previdenza ed assistenza sociali e vigilanza sugli istituti aventi tali scopi.

Nelle materie di cui alle lettere *c)*, *f)* e *g)* il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e con ogni altro Ministero interessato, per quanto riguarda la specifica competenza dei detti Ministeri.

I provvedimenti relativi al collocamento dei lavoratori sono adottati di concerto con il Ministero dell'assistenza post bellica, nei casi in cui tali provvedimenti interessano la competenza di detto Ministero.

Art. 3.

Restano affidati alla competenza del Ministero dell'industria e del commercio il servizio delle associazioni private e la vigilanza sugli enti ed imprese relative [illegible] di preminenza per i lavoratori e le società di mutuo soccorso che provvedono al pagamento a favore degli iscritti di capitale e di rendite superiori agli importi previsti dal primo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 26 ottobre 1923, n. 1338, sostituito dalla legge di conversione 29 gennaio 1931, n. 301.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è rappresentato nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, nel Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito e di previdenza delle comunicazioni, e nel Comitato per le imprese assicuratrici.

Art. 5.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori e per il loro elevamento morale e professionale, ed esercita la vigilanza sugli enti e gli istituti che si propongono scopi assistenziali e di valorizzazione dei lavoratori.

Esso è altresì rappresentato nel Consiglio centrale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia, nel Consiglio di amministrazione della Opera nazionale per la protezione dell'assistenza degli invalidi di guerra, nel Comitato nazionale per gli orfani di guerra, nel Consiglio dell'Opera nazionale combattenti.

Art. 6.

L'Ispettorato dell'industria e del lavoro assume la denominazione di Ispettorato del lavoro ed è posto alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Passano al Ministero dell'industria e del commercio quelle funzioni dell'attuale Ispettorato dell'industria e del lavoro che rientrano nelle materie di competenza del predetto Ministero dell'industria e del commercio.

Fino a quando con apposito provvedimento non si provvederà alla ripartizione del personale appartenente al ruolo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, il personale stesso sarà alle dipendenze del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 7.

Con decreto Luogotenenziale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, sarà provveduto alla ripartizione del personale e dei fondi di bilancio fra i due Ministeri.

Fino a quando non sarà provveduto alla ripartizione del personale, il personale già dipendente del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, trovasi addetto a servizi attribuiti col presente decreto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, passerà alle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935691

dipendenze di quest'ultimo, continuando ad essere amministrato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la facoltà che le leggi conferiscono al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di designare e nominare rappresentanti dei lavoratori e, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, rappresentanti dei datori di lavoro nei consigli, nelle commissioni e negli enti nei quali è ammessa tale rappresentanza.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1915

UMBERTO DI SAVOIA

PARMA — GIOSCHI — BARTOLESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOMMASINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 142 — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi, 8-10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 20 maggio 1915, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società Degewop Organon, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e è nominato sequestratario il dott. Antonino Ferraloni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1915

Il Ministro: RICCI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1915.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936121

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 142 — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi, 8-10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Rodolfo Morandi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1212)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e nominato sequestratario il dott. Antonino Ferraloro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 giugno 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 27 novembre 1940, con il quale il dott. Antonio Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dipendenze di quest'ultimo, continuando ad essere amministrato dal Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 8.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale esercita la facoltà che le leggi conferiscono al Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro di designare e nominare rappresentanti dei lavoratori e, di concerto con il Ministro per l'industria ed il commercio, rappresentanti dei datori di lavoro nei consigli, nelle commissioni e negli enti nei quali è ammessa tale rappresentanza.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 132. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi, 8-10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società a responsabilità limitata Degewop Organon, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 maggio 1945, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società Degewop Organon, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro e è nominato sequestratario il dott. Antonino Ferraloro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'eser-

0362
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GRONCHI — BARBARESCHI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 132. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, via Pergolesi, 8-10, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana metalli ed argenteria Arthur Krupp, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Rodolfo Morandi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1212)

responsabilità limitata, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Antonino Ferraloro.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1210)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945

Sostituzione del commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 23 giugno 1940, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società agricola cooperativa Banca cattolica di Cammarata (Agrigento) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge fallimentare;

Visto il provvedimento in data 27 novembre 1940, con il quale il dott. Antonio Lo Presti Seminerio venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

0 3 6 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del dott. Antonio Lo Presti Seminerio il dott. Giuseppe De Gregorio è nominato commissario liquidatore della Società agricola cooperativa Banca cattolica di Canicattì (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: Pesce

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 908, e 3 dicembre 1942, n. 1732;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1942, con il quale il sig. Francesco Manunecia venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Convalida della cessione di azioni effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori a favore della Banca nazionale dell'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, n. 5, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la richiesta fatta il 1° agosto 1945 dal Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori per ottenere la convalida dell'atto con cui la Confederazione stessa in data 11 maggio 1944 cedette n. 175 azioni della Società anonima Ramo Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.), di sua proprietà, alla Banca nazionale dell'agricoltura;

Considerato che la Confederazione degli agricoltori, essendo soppressa e trovandosi in liquidazione, non ha interesse di tenere in possesso di dette azioni;

Considerato che la cessione delle azioni è avvenuta a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, ente connesso agli interessi degli agricoltori, e quindi idoneo a partecipare all'amministrazione della predetta Società anonima;

Considerato che la Banca nazionale dell'agricoltura si è dichiarata disposta a venire incontro alla necessità della liquidazione, impegnandosi a versare la somma di L. 2.750.000 (due milioni e settecentocinquanta mila) al Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori, non appena sia stata convalidata la cessione delle azioni di cui sopra;

Decreta:

E' convalidata, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la cessione di n. 175 azioni della Società anonima Ramo Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.) effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori il giorno 11 maggio 1944 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: Buozzi

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Manni Giorgio.

IL GUARDASIGILLI

0364
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1250)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, presidente del Comitato dei Ministri, in data 5 settembre 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 settembre 1942, con il quale il sig. Francesco Manuccia venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. Francesco Manuccia, il rag. Giuseppe Mellina fu Francesco Paolo è nominato commissario liquidatore della Cassa diocesana cattolica di Patti (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1249)

con cui la Confederazione [illegible] 1944 cedette n. 175 azioni della Società anonima Rano Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.), di sua proprietà, alla Banca nazionale dell'agricoltura;

Considerato che la Confederazione degli agricoltori, essendo soppressa e trovandosi in liquidazione, non ha interesse di tenere in possesso di dette azioni;

Considerato che la cessione delle azioni è avvenuta a favore della Banca nazionale dell'agricoltura, ente connesso agli interessi degli agricoltori, e quindi idoneo a partecipare all'amministrazione della predetta Società anonima;

Considerato che la Banca nazionale dell'agricoltura si è dichiarata disposta a venire incontro alla necessità della liquidazione, impegnandosi a versare la somma di L. 2.750.000 (due milioni e settecentocinquantamila) al Comitato di liquidazione della soppressa Confederazione degli agricoltori, non appena sia stata convalidata la cessione delle azioni di cui sopra;

Decreta:

E' convalidata, ai sensi del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, la cessione di n. 175 azioni della Società anonima Rano Editoriale degli Agricoltori (R.E.D.A.) effettuata dalla soppressa Confederazione degli agricoltori il giorno 11 maggio 1944 a favore della Banca nazionale dell'agricoltura.

Roma, addì 10 agosto 1945

Il Ministro: Bassanesi

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Manni Giorgio.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Manni Giorgio fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1939, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Manni Giorgio per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Manni deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935121

Decreta:

Il dott. Manni Giorgio fu Ernesto, esercente in economia e commercio residente a Trieste, è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 2 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: TESSITARI

(1254)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 100 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1943, n. 917;

Vista la delibera n. 5 del 15 settembre 1944 per il riconoscimento, agli effetti dell'intervento dell'Ente, della maggiorazione dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche approvata con delibera n. 46 del 15 novembre 1944, approvata dal Ministero tesoro, ragioneria e lavoro il 16 gennaio 1945 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1945, parte 1ª;

Attesochè si rende indispensabile, in considerazione degli ulteriori aumenti di gli articoli medici, apportarvi a rimborso la misura superiore a quella stabilita dalla precedente delibera;

Attesochè si rende altresì necessario di maggiorare alle corrispondenti a limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese medico-farmaceutiche in base ai coefficienti applicati per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali con cui di cura, in del caso, il numero e la quota delle prestazioni integrative;

Ritenuta la opportunità di modificare la ragione delle finalità dell'assistenza diretta dell'Ente, il massimo di detta quota, determinando il limite del rimborso in ogni singolo caso per l'assistibile diretto quanto per i familiari a suo carico;

Considerato, infine, che le risultanze di esercizio stati reso indispensabile la opportunità di ripristinare la scala delle scelte dei limiti massimi giornalieri del rimborso a seconda

altri limiti qualitativi e quantitativi stabiliti dal regolamento, sono determinati, tanto per le categorie impiegatizie quanto per quelle operaie, nelle seguenti misure, a seconda della durata della malattia:

Classi di durata della malattia	Limite massimo giornaliero di rimborso
da 1 a 30 giorni	L. 50
da 31 a 60 giorni	» 35
da 61 giorni ed oltre	» 30

La tabella deve essere applicata progressivamente per classi di durata, in modo che ad ogni numero di giorni corrisponda un importo della somma disponibile per l'assistito.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Commissario
FERDINANDO CESARE

La delibera è stata approvata, a norma dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1943, n. 917, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (nota n. 221 del 12 agosto 1945) e dal Ministero del tesoro (nota n. 11253, divisione XVIII del 21 luglio 1945).

(1288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUBBLICAZIONE DELLO STATO

Media dei titoli del 27 agosto 1945 - N. 180

Rendita 3,50 % 1906	L.	76,40
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	95,65
Redenzione 3,50 % 1934	»	86,75
id. 5 % 1936	»	98,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1950)	»	97,70
id. 5 % (1° febbraio 1945)	»	97,50
id. 5 % (1° febbraio 1950)	»	97,50
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	96,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Cass, C.B.E., M.C., nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civ del Governo Militare Alleato, con la presente notifico che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 472 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vi abbia piena forza ed effetto di legge nel ter-

0 3 6 6

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Delibera n. 109 del Commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali relativa a nuovi limiti massimi giornalieri di rimborso.

IL COMMISSARIO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22;

Visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del relativo regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 26 luglio 1942, n. 917;

Vista la delibera n. 2 del 13 settembre 1944 per il rimborso, agli effetti dell'assistenza dell'Ente, delle maggiorazioni dei prezzi dei medicinali disposte in alcune provincie con decreti prefettizi;

Vista la tabella di rimborso delle spese medico-farmaceutiche approvata con delibera n. 56 del 13 novembre 1944, registrata dal Ministero industria, commercio e lavoro il 16 gennaio 1945 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1945, parte II;

Ritenuto che sia indispensabile, in considerazione degli attuali prezzi dei generi medicinali, aggiornare e rimborso in misura superiore a quella stabilita dalla precedente delibera;

Ritenuto che sia altresì necessario di maggiorare alcuni dei limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese mediche farmaceutiche, anche in base di adeguarli alle maggiori spese per gli onorari dei medici e per l'acquisto dei medicinali in quei comuni in cui, in tal modo, il numero e la entità delle prestazioni di rilievo, in tal modo, il numero e la entità delle prestazioni diventano;

Ritenuta la opportunità di modificare, in ragione delle finalità dell'assistenza erogata dall'Ente, il sistema di determinazione del limite del rimborso in egual misura per tutti i familiari a carico del capofamiglia per l'assistibile avente diritto per i familiari a suo carico;

Considerato, infine, che le risultanze di rilevazioni statistiche sulle spese mediche rendono opportuna la revisione dei limiti massimi giornalieri del rimborso a seconda della durata della malattia;

Ritenuta ogni altra determinazione per categorie, qualifiche e gradi dei dipendenti assistibili;

Delibera:

A far tempo dal 1° luglio 1945 la misura massima stabilita dall'art. 4 del regolamento per il rimborso degli onorari medici e delle cure medico-farmaceutiche, previste dal primo comma, n. 2, lett. *a*, e maggiorata del 50%, ferma restando la riduzione di tale misura nei comuni con popolazione inferiore a quella stabilita dalla precedente delibera.

A far tempo dal 1° luglio 1945 e fino al 31 dicembre 1945 i limiti massimi giornalieri di rimborso delle spese mediche farmaceutiche effettivamente sostenute dall'assistibile diretto e dai suoi familiari, durante il periodo di malattia, fermi gli altri limiti massimi stabiliti dalla precedente delibera, sono così elevati:

a) quota unica di rimborso delle spese mediche per ogni giornata di malattia, qualunque sia il numero delle persone della famiglia per le quali sia stata richiesta l'assistenza, lire 60;

b) quota unica di rimborso delle spese farmaceutiche per ogni giornata di malattia, qualunque sia il numero delle persone della famiglia per le quali sia stata richiesta l'assistenza, lire 60.

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Commissario
LODOVICO CHIRONI

La delibera è stata approvata, a norma dell'art. 7 del R. decreto 26 luglio 1942, n. 917, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (foglio n. 731 del 13 agosto 1945) e dal Ministero del tesoro (foglio n. 19760, divisione XVIII del 21 luglio 1945).

(1258)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 agosto 1945 N. 180

Rendita 5% 1935		L.	81,40
Id.	4,50% 1952	»	90 —
Id.	3,50% 1906	»	73,20
Id.	3% 1902	»	56,65
Id.	5% 1936	»	89,75
Redimibile 3,50% 1934		»	89,75
Id.	3% 1939	»	68,40
Obbligazioni Venezie 3,50%		»	87,70
Buoni del Tesoro 5% (1° giugno 1948)		»	97,50
Id.	5% (15 febbraio 1950)	»	97,50
Id.	5% (1° febbraio 1950)	»	97,50
Id.	5% (1° settembre 1950)	»	97,50
Id.	5% (15 aprile 1951)	»	97,50
Id.	5% (15 settembre 1951)	»	100,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., a nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 172 (Epurazione degli amministratori, dei sindaci e dei liquidatori delle imprese private), contenuto nel presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 agosto 1945

M. CARR
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1295)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936671

0368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 49 32

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

4 SEP 1945

AP/pa.
1st Sept 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.102 of 25 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.464 of 31 July 1945.

Rules for the declaring void penal sentences prescribed by Art.6 of Legislative Decree No.159 of 27 July 1944 dealing with sanctions against fascism

(b) Economic Section Price Office

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.465 of 31 July 1945.

Modifying the composition of the Interminister Price Committee constituted by Legislative Decree No.347 of 19 October 1944.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.466 of 2 August 1945.

Modifying Legislative Decree No.142 of 22 April 1945 relating to the institution of Extraordinary Courts of Assize for offences committed by collaboration with the Germans.

(d) Land Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.467 of 4 August 1945.

51.7

appropriate action in regard to any decree [illegible] its field.

(a) Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.464 of 31 July 1945.

Rules for the declaring void penal sentences prescribed by Art.6 of Legislative Decree No.159 of 27 July 1944 dealing with sanctions against fascism

(b) Economic Section Price Office

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.465 of 31 July 1945.

Modifying the composition of the Interminister Price Committee constituted by Legislative Decree No.347 of 19 October 1944.

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.466 of 2 August 1945.

Modifying Legislative Decree No.142 of 22 April 1945 relating to the institution of Extraordinary Courts of Assize for offences committed by collaboration with the Germans.

(d) Land Forces Finance Public Health (Welfare)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.467 of 4 August 1945.

51.7

Extending the provisions now in force concerning war veterans and relatives of soldiers who fell in war as well as to veterans and relatives of partisans who fell in the struggle for liberation.

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.468 of 4 August 1945.

Granting to the National Society for Distribution of Relief Funds in Italy (E.N.D.S.I.) an allowance, to be charged to the State, of lire 50.000.000 for expenses incurred in the transportation of goods from the port of delivery to the place of distribution.

(f) Industry Agriculture

(f) Decree of the Lieutenant General No.469 of 19 April 1945.

Provisions for the personnel employed by the Society for Textile Fibres and by the National Hemp Exportation Society.

7015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Substituting the liquidator of the "S.Rocco" Rural and Artisans' Bank of Gerocarne (Catanzaro).

(h) Finance

(h) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Reopening the procedure of liquidation and appointing a Commissioner liquidator and members of the Supervisory Committee of the Bank of Sarno (Salerno).

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 1 July 1945.
Validating the provisions enforced under the rule of the so called Italian Social Republican Government relating to the dismissal of personnel employed by the Italian Colonial Institute.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 17 August 1945.
Reinstating Dr.Jona Luciano on the rolls of public accountants.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Substituting members of the Supervisory Committee of the Rural and Artisans' Bank of Domusnovas (Cagliari)

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, no later than 1700 hours, Sunday, 9 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0370

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 80° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 25 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 600 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 300 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, preveduta nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 1237

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 465.

Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 . . . . . Pag. 1238

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 466.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2[illegible] aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione coi tedeschi. Pag. 1239

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 467.

Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione . . Pag. 1240

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 468.

Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione del

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti . . . . . Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Joan Luciano . . . . . Pag. 1243

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari). Pag. 1243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . Pag. 1243

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1244

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 937021

Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei capoluoghi di provincia del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio « Inserzioni » della Gazzetta Ufficiale dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.
Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo . . . . . Pag. 1237

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 465.
Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347 . . . . . Pag. 1238

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 466.
Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione coi tedeschi. Pag. 1238

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 467.
Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione . . Pag. 1240

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 468.
Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione . . . . . Pag. 1241

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 469.
Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa. Pag. 1241

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro). Pag. 1241

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno) . Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti . . . . . Pag. 1242

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.
Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano . . . . . Pag. 1243

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari). Pag. 1243

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . Pag. 1243

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1244

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 464.
Norme per la dichiarazione di giuridica inesistenza delle sentenze penali, prevedata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

7015

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono soggette alla dichiarazione di giuridica inesistenza prevalata nell'art. 6, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sia le sentenze istruttorie, sia quelle pronunciate nel giudizio divenute irrevocabili.

Art. 2.

I procuratori generali presso le Corti di appello, nella circoscrizione delle quali sono stati definiti i procedimenti per i delitti indicati nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, di loro iniziativa ovvero su denuncia dei privati, procedono alle indagini per accertare se nella definizione dei detti procedimenti abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo e, qualora ravvisino che concorrano le condizioni di legge, trasmettono gli atti alla Corte suprema di cassazione per la declaratoria dell'inesistenza giuridica della sentenza, accompagnandoli con un rapporto motivato. Il procuratore generale deve sempre indicare il luogo in cui può essere comunicato l'avviso ai prosciolti o condannati, ai sensi dell'articolo seguente, ovvero far conoscere che dalle indagini esperite essi risultano irreperibili.

La richiesta della dichiarazione di inesistenza giuridica delle sentenze può essere fatta, ai sensi del comma precedente, direttamente alla Corte suprema di cassazione dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 3.

Il presidente della competente sezione della Corte suprema di cassazione, ricevuta la richiesta di cui all'art. 2, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di quindici giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero ed ai prosciolti o condannati contemplati nella sentenza, di cui è stata chiesta la dichiarazione di inesistenza giuridica.

I prosciolti o condannati anzidetti hanno facoltà, a mezzo di difensore, di esaminare gli atti processuali e di presentare documenti o memorie difensive. Se tali persone sono irreperibili, la Corte provvede ai sensi dell'art. 170, secondo comma, del Codice di procedura penale. Decorso il termine indicato nel comma precedente, si procede col rito della Camera di con

Art. 4.

I compiti attribuiti dal presente decreto ai procuratori generali presso le Corti d'appello sono devoluti, per i procedimenti definiti dai Tribunali militari, ai rispettivi procuratori militari.

Per i procedimenti definiti dai Tribunali militari disciolti o soppressi, provvede l'ufficio del pubblico ministero istituito presso la Procura generale militare a norma dell'art. 4 del bando 14 maggio 1943.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — [redacted] — JACINI — DE COURTEN — CHIOSTERGI — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRASSI — BARBARESCHI — LUSSU — MEDI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 136 — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 465.

Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce il Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario di Stato e Ministro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1[illegible]

sentenze istruttorie, [illegible]
dizio divenute irrevocabili.

Art. 2.

I procuratori generali presso le Corti di appello, nella circoscrizione delle quali sono stati definiti i procedimenti per i delitti indicati nell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, di loro iniziativa ovvero su denuncia dei privati, procedono alle indagini per accertare se nella definizione dei detti procedimenti abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo e, qualora ravvisino che concorrano le condizioni di legge, trasmettono gli atti alla Corte suprema di cassazione per la declaratoria dell'inesistenza giuridica della sentenza, accompagnandoli con un rapporto motivato. Il procuratore generale deve sempre indicare il luogo in cui può essere comunicato l'avviso ai prosciolti o condannati, ai sensi dell'articolo seguente, ovvero far conoscere che dalle indagini esperite essi risultano irreperibili.

La richiesta della dichiarazione di inesistenza giuridica delle sentenze può essere fatta, ai sensi del comma precedente, direttamente alla Corte suprema di cassazione dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

Art. 3.

Il presidente della competente sezione della Corte suprema di cassazione, ricevuta la richiesta di cui all'art. 2, fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso, non meno di quindici giorni prima di quello stabilito, al pubblico ministero ed ai prosciolti o condannati contemplati nella sentenza, di cui è stata chiesta la dichiarazione di inesistenza giuridica.

I prosciolti o condannati anzidetti hanno facoltà, a mezzo di difensore, di esaminare gli atti processuali e di presentare documenti o memorie difensive. Se tali persone sono irreperibili, la Corte provvede ai sensi dell'art. 170, secondo comma, del Codice di procedura penale. Decorso il termine indicato nel comma precedente, la Corte procede col rito della Camera di consiglio e delibera con sentenza.

Prima di deliberare la Corte può disporre con ordinanza le indagini che ritiene opportune e può delegarvi uno dei suoi consiglieri. In questo caso spettano rispettivamente alla Corte ed al consigliere i poteri del giudice istruttore.

Quando la richiesta è inammissibile o infondata, la Corte provvede, dichiarando inammissibile o rigettando la richiesta stessa; altrimenti dichiara la giuridica inesistenza della sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi per l'ulteriore corso al procuratore generale presso la Corte di appello competente per territorio.

Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — R[illegible] — JACINI — DE COURTEN — CINGOLANI — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRACCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MARÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 159. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 465.

Modificazione alla composizione del Comitato interministeriale dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce il Comitato interministeriale per il coordinamento e la disciplina dei prezzi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Del Comitato interministeriale per la disciplina ed il coordinamento dei prezzi, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, fanno

0 3 7 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785028

anche parte il Ministro per l'alimentazione ed uno dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 137. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 466.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare i reati previsti dal presente articolo che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari.

« Non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di de. decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, commessi da chi sia imputato di reati previsti dall'articolo precedente, salvo che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo non deferisca al l'Alta Corte di giustizia qualcuna degli imputati per i delitto preveduto dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo Luogotenenziale, nel qual caso l'Alta Corte di giustizia è competente a giudicare anche dei delitti di cui al presente decreto nei confronti di tutti gli imputati ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte di appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, tra i magistrati di grado 6°. La nomina è disposta entro 10 giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo ».

Art. 4.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado 6°.

« L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità stessa ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è così modificato:

« Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni ».

Allo stesso art. 17 del decreto legislativo Luogote-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — RICCI — GUELO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, atti 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 137. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 466.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sulla istituzione di Corti straordinarie di assise per i reati di collaborazione con i tedeschi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare i reati previsti dal presente articolo che, in base alle norme in vigore, sono devoluti alla cognizione dei Tribunali militari.

« Non si applicano gli articoli 19 e 59 del Codice di procedura penale.

« Qualora si presentino questioni che implichino un giudizio di carattere tecnico militare di particolare complessità e che siano influenti sulla decisione, la cognizione dei reati può essere devoluta, in ogni stadio del procedimento, al Tribunale militare competente ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è sostituito dal seguente:

« Le Corti straordinarie di assise sono competenti a giudicare anche gli altri reati contemplati dal titolo I del libro II del Codice penale, commessi dopo l'8 settembre 1943 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando ricorrano le circostanze indicate nell'articolo precedente.

« Il presidente è nominato dal Primo presidente della Corte di appello tra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di servizio non consentono tale scelta, tra i magistrati di grado 6°. La nomina è disposta entro 10 giorni. I giudici popolari sono estratti a sorte dagli elenchi compilati a norma del precedente articolo 3 ».

Art. 4.

All'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento economico dei magistrati di grado 6°.

« L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale ».

Art. 5.

Dopo il primo comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è aggiunto il seguente comma:

« Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza dell'autorità stessa ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, è così modificato:

« Il termine per l'impugnazione da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni ».

Allo stesso art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono aggiunti i seguenti comma:

« La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente al ricorso per Cassazione.

« La Corte di cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di revisione.

« La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità entro il termine di giorni tre dalla pro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787031

...nuova della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre dalla notifica della sentenza.

« Se vi è ricorso per Cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata contemporaneamente al ricorso ».

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore il giorno che sarà stabilito con l'ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — ROCCO — JACINI — DE COURTEN — CHIARAMELLO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 156. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 457.

Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1158, che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale

Art. 1.

Le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro di detti invalidi, nonchè ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza agli invalidi di guerra, sono estese ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con R. decreto 15 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Art. 3.

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per il riconoscimento e la liquidazione delle pensioni concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 4.

Le vigenti disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le qualifiche di mutilato, invalido e caduto per la lotta di liberazione e quella di patriota combattente debbono essere riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 6.

Nei territori attualmente soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

0378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

778

...ggo dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GUELFO — LA MALFA — SFORZA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 158. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 457.

Estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1078, che ha esteso agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1941, n. 808, recante benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, concernente l'assistenza ai patrioti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni concernenti le pensioni di guerra sono estese ai patrioti combattenti ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione.

Con successivo decreto saranno stabilite le modalità per il riconoscimento e la liquidazione delle pensioni concesse ai sensi del comma precedente.

Art. 2.

Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti, per le assunzioni, la carriera ed il trattamento economico negli impieghi dello Stato e degli enti pubblici, sono estese ai patrioti combattenti ed ai cittadini deportati dal nemico.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, le qualifiche di mutilato, invalido e caduto per la lotta di liberazione e quella di patriota combattente debbono essere riconosciute ai sensi delle disposizioni vigenti.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 4.

Nei territori attualmente soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entrerà in vigore il giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 158. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 468.

Concessione all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) di un contributo a carico dello Stato di lire 50.000.000 per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 229, riguardante la costituzione dell'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000, per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione.

Detto contributo risulta già iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1944-45 sul capitolo 216-VIII.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 469.

Trasferimento del personale dell'Ente economico libre

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il personale in servizio al 27 settembre 1941 nel soppresso Ente nazionale esportazione canapa e nell'Ente economico fibre tessili, settore della canapa e delle altre fibre vegetali, è licenziato alla data del 30 novembre 1944 salva l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — GELLO

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 133. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939791

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È concesso all'Ente Nazionale per la Distribuzione dei Soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.) un contributo a carico dello Stato di L. 50.000.000, per far fronte alle spese di trasporto dei soccorsi dai porti di sbarco alle località di distribuzione.

Detto contributo risulta già iscritto nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1944-45 sul capitolo 216-VIII.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 132. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 459.

Provvedimento per il personale dell'Ente economico fibre tessili e dell'Ente nazionale esportazione canapa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, sulla istituzione del Consorzio nazionale canapa e la soppressione dell'Ente nazionale esportazione canapa;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Il personale in servizio al 27 settembre 1944 nel soppresso Ente nazionale esportazione canapa e nell'Ente economico fibre tessili, settore della canapa e delle altre fibre vegetali, è licenziato alla data del 30 novembre 1944 salva l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — GIOSCHI — SOLERI — GIULIO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 131. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 9 novembre 1940, con il quale, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge n. 375, l'avv. Stefano Santaguida venne nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro);

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santagada, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta **Micucci Antonio** di S. Valentino Torio, compresa tra i debitori della banca per la somma di L. 42.048 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere un riparto di circa il 30 % ai creditori e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa tra gli aventi diritto;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santagada, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375.

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta Micucci Antonio di S. Valentino Torio, compresa tra i debitori della banca per la somma di L. 42.048 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere un riparto di circa il 30 % ai creditori e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa tra gli aventi diritto;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santagada, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta **Micucci Antonio** di S. Valentino Torio, compresa tra i debitori della banca per la somma di L. 42.048 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere **un riparto** di circa il 30 % ai creditori e che, **pertanto, si rende** necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa tra gli aventi diritto;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santagada, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta **Micucci Antonio** di S. Valentino Torio, compresa tra i debitori della banca per la somma di L. 42.048 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere **un riparto** di circa il 30 % ai creditori e che, **pertanto, si rende** necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa tra gli aventi diritto;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Stefano Santagada, l'avv. Tommaso Grillo fu Raffaele è nominato liquidatore della Cassa rurale e artigiana « S. Rocco » di Gerocarne (Catanzaro) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1245)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1941 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta Micucci Antonio di S. Valentino Torio, compresa tra i debitori della banca per la somma di L. 42.048 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere un riparto di circa il 30 % ai creditori e che, pertanto, si rende

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Riapertura della procedura di liquidazione e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca di Sarno (Salerno).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1939, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 agosto 1936, con cui fu revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno) e venne messa in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che nell'ottobre 1944 il soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, a seguito dell'avvenuto espletamento delle formalità di legge inerenti alla chiusura della procedura di liquidazione, provvide a cancellare la banca stessa dall'albo delle aziende di credito;

Considerato che, il curatore del fallimento della ditta Micucci Antonio fu S. Valentino Torio, compresa fra i debitori della banca per la somma di L. 12.000 oltre interessi, ha ora comunicato di poter corrispondere un riparto di circa il 20 %, ai creditori e che, pertanto, si rende necessario procedere alla riapertura della liquidazione della ripetuta Banca, onde rendere possibile l'incasso di detta quota e il riparto di essa fra gli aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' riaperta la liquidazione della Banca di Sarno, società anonima con sede in Sarno (Salerno), limitatamente all'operazione d'incasso della nuova sopravvenienza attiva ed al riparto di essa fra gli aventi diritto.

Art. 2.

I signori Di Francesco Michelangelo fu Antonio, Capua avv. Michelangelo di Carlo, Cipolletta avv. Gen-

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1945

Convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO AD INTERIM
PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

Visto l'successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al successivo art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministero competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 3 del R. decreto 30 marzo 1936, n. 851, nel quale è stato stabilito che la tutela e la vigilanza dell'Istituto coloniale italiano sono esercitate dal Ministero dell'Africa Italiana;

Visto il R. decreto 6 gennaio 1938, n. 412;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 48, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1945, registro 1°, foglio 66, relativo al cambio della denominazione dell'Istituto predetto;

Vista la nota n. 765563 in data 25 agosto 1943, a firma dell'allora Ministro per l'Africa Italiana, diretta all'Istituto coloniale italiano, con la quale, tra l'altro, venne disposta la riduzione al minimo possibile del personale in servizio presso il predetto Istituto coloniale italiano;

Considerato che a causa della situazione verificatasi a seguito degli eventi politico-militari susseguitisi all'8 settembre 1943, l'Istituto coloniale italiano non potè dare immediato corso alla disposta riduzione del personale alle sue dipendenze; e che pertanto i licenziamenti di detto personale vennero attuati in data 31 dicembre 1943 ed in data 31 marzo 1944;

Considerato che i licenziamenti stessi furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in quanto l'attività operativa dell'Istituto coloniale italiano si era notevolmente ridotta;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 763821
0 3 8 2 1

Considerato che la situazione dell'Istituto coloniale italiano non consente allo stato attuale di confermare o di mantenere in servizio il personale se non nei limiti strettamente necessari in relazione a la sua attività;

Decreta:

Sono convalidati pienamente i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, dall'Istituto coloniale italiano nei confronti dei propri dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1280)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945.

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Jona Luciano fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Jona Luciano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Jona deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Jona Luciano fu Salvatore, esercente in economia e commercio residente a Torino, è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

(1253) *Il Ministro*: TOGLIATTI

---

n. 111, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vedato il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 dicembre 1937, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 3 maggio 1940, con il quale i signori Giuseppe Vacca, Antonio Tacconi e Nicolino Pia vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 20 ottobre 1940, con il quale il sig. Giuseppe Vacca venne sostituito dal sig. Ottavio Pierozzi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

In sostituzione dei signori Ottavio Pierozzi, Antonio Tacconi e Nicolino Pia, i signori Giovanni Lancellotti fu Alfonso, Michele Sora fu Luigi e Igino Peddis fu Innocenzo vengono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1237)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 22 agosto 1945 - N. 177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0383

Roma, addì 1° luglio 1945

Il Ministro per l'Africa Italiana
PARRI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 17 agosto 1945

Reiscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti del dott. Jona Luciano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1938, col quale il dott. Jona Luciano fu nominato revisore ufficiale dei conti ed iscritto nel ruolo relativo;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1940, col quale fu ordinata la cancellazione dal detto ruolo del dott. Jona Luciano per motivi razziali;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, che abroga le leggi razziali;

Ritenuto che pertanto il dott. Jona deve essere reiscritto nel ruolo dei revisori dei conti, accogliendosi l'istanza da lui presentata a tale scopo;

Decreta:

Il dott. Jona Luciano fu Salvatore, esercente in economia e commercio residente a Torino, è reiscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti dal quale fu cancellato con decreto Ministeriale 3 febbraio 1940.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1253)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, [illegible] Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 3 maggio 1940, con il quale i signori Giuseppe Vacca, Antonio Taccoui e Nicolino Pia vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 26 ottobre 1940, con il quale il sig. Giuseppe Vacca venne sostituito dal sig. Ottavio Pierozzi;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione dei predetti membri del Comitato di sorveglianza;

Decreta:

La sostituzione dei signori Ottavio Pierozzi, Antonio Taccoui e Nicolino Pia, i signori Giovanni Lancellotti fu Alfonso, Michele Soru fu Luigi e Igino Peddis fu Innocenza vengono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Domusnovas (Cagliari) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - UFFICIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 agosto 1945 - N. 177

Rendita	3,50 %	1906	17,30
id.	3,50 %	1902	73,20
id.	3 %	lordo	16 —
id.	5 %	1935	80,50
Redimibile	3,50 %	1934	86,60
id.	5 %	1936	97,60
Obbligazioni Venezie	3,50 %		97,75
Buoni del Tesoro	5 %	(1° giugno 1945)	97,25
id.	5 %	(15 febbraio 1950)	97,30
id.	5 %	(15 febbraio 1950)	97,30
id.	5 %	(15 settembre 1950)	97,10
id.	5 %	(15 aprile 1951)	90,20
id.	4 %	(15 settembre 1951)	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 938621

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 agosto 1945 - N. 178

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,30
id. 3,50 % 1902	»	89 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	88,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,50
id. 5 % 1936	»	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,30

Media dei titoli del 24 agosto 1945 - N. 179

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,40
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	88,75
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
id. 5 % 1936	»	96,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,00
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	7,25
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,20

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 26 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1272)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 28 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1272)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1273)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR

0385
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 % (15 settembre 1950)		97,20
Id.	5 % (15 aprile 1951)		96, —
Id.	4 % (15 settembre 1951)		

Media dei titoli del 21 agosto 1945 - N. 179

		Lire	97,40
Rendita 3,50 % 1906		»	90 —
Id. 3,50 % 1902		»	73,20
Id. 3 % lordo		»	55,75
Id. 5 % 1935		»	89,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	96,50
Id. 5 % 1936		»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,80
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)		»	97,50
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,30
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,25
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,25
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	96,20
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 28 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1271)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1272)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 2 agosto 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1273)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 28 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 20 agosto 1945

M. CARR
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1274)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

23 — 31

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/I.

AP/ps.
30 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.101 of 23 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.460 of 31 July 1945.

Modifying law No.1097 of 28 July 1939, containing penal provisions on matters of exchange, currency, and dealing in gold.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.461 of 31 July 1945.

Advancing sums to Italian citizens receiving pensions from foreign countries.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.462 of 31 July 1945.

Procedure for the payment of labour and efficiency premiums to personnel of the Provincial State Administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.463 of 4 August 1945.

Extending to the Provinces of Northern Italy the time limits prescribed by Art.1 of Legislative Decree No.363 of 22 June 1945 for closing subscriptions to the 5% Quinquennial Treasury Bonds payable

5175

0 3 8 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nance
ublic Safety

No.1097 of 28 July 1939, containing modifying law penal provi ions on matters of exchange, currency, and dealing in gold.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.461 of 31 July 1 45.

Advancing sums to Italian citizens receiving pensions from foreign countries.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.462 of 31 July 1945.

Procedure for the payment of labour and efficiency premiums to personnel of the Provincial State Administration.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.463 of 4 August 1945.

Extending to the Provinces of Northern Italy the time limits prescribed by Art.1 of Legislative Decree No.363 of 28 June 1945 for closing subscriptions to the 5% Quinquennial Treasury Bonds payable on 1 April 1950.

5175

(e) Finance

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 20 June 1945.

Modifying the ch rter of the "Istituto Poligrafico dello Stato".

(f) Finance Public orks

(f) Ministerial Decree of 4 April 1945.

Authorizing the Credit Society for Public Works to ad ance two thirds of the amount of loans previously authorised in order to balance the accounts for 1944 of certain Pro incial State Administrations.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 31 July 1945.

Modifying Art.1 of Ministerial Decree of 11 July 1943 relating to the obligatory transfer of foreign currency.

(h) Finance (Property Control) RC Lombardis

(h) Ministerial Decree of 5 August 1945.

Placing the "Gott.A. Oetker" Italian Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

6992

0388

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0389

(i) Finance (Property Control) RC Lombardia	(i) Ministerial Decree of 5 August 1945. Placing the "Hermann Bentelspacher" Chemists Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(j) Finance (Property Control) RC Lombardia	(j) Ministerial Decree of 5 August 1945. Placing the firm styled "Ernesto Gerhardt"with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.
(k) Finance Property Control	(k) Ministerial Decree of 20 August 1945. Revocation of the interministerial decree 6 August 1940 placing Barclays Bank S.A.I. with head office in Rome under receivership.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 7 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

J. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 101

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 23 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno . . L. 600; semestrale . 350; trimestrale . 200; Un fascicolo . 8
All'Estero: Abb. anno . L. 1.200; semestr. . 700; trimestr. . 400; Un fascicolo . 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno . . . L. 400 —; semestrale . . 200 —; Un fascicolo - Premi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno . . L. 400; semestrale . 200; trimestrale . 120; Un fascicolo . 8
All'Estero: Abb. anno . . L. 800; semestrale . 500; trimestrale . 300; Un fascicolo . . 20

All'Estero: Abb. anno . . . L. 600 —; semestrale . . . 300 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 460.

Modificazioni alla legge 28 luglio 1939, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro . . . . . Pag. 1220

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri . . . . . Pag. 1220

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 462.

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale . . . . . Pag. 1221

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 463.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia . . . . . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Bente'spacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1224

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario Pag. 1224

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma . . . . . Pag. 1224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili. Pag. 1224

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 1224

Ministero della pubblica istruzione: Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del

31A

51/16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

In Italia . . . . . { Anno . . . . . 400 —
semestrale . . . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'estero . . . . . { Anno . . . . . 800 —
semestrale . . . . 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. **460.**

Modificazioni alla legge 28 luglio 1939, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro . . . . . Pag. 1220

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. **461.**

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri . . . . . Pag. 1220

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. **462.**

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale . . . . . Pag. 1221

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. **463.**

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia . . . . . Pag. 1221

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1941 delle Amministrazioni provinciali . . . . . Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1945.

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1223

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermani Beate'spacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1224

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1224

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma . . . . . Pag. 1224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili. Pag. 1224

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . . Pag. 1225

Ministero della pubblica istruzione: Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto della Facoltà interessate. Pag. 1225

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1226

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 101 DEL 23 AGOSTO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Livorno.

(791)

6992

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0361

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 460.

Modificazioni alla legge 28 luglio 1939, n. 1097, recante disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1097, concernente le disposizioni in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, concernente la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 28 luglio 1939, n. 1097, è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fraudolentemente, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale è punito con la reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.

La pena è della reclusione fino a 10 anni, oltre la multa:

1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;

2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indi

Per i delitti medesimi si procede su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, al quale il Ministro per il tesoro trasmette gli atti relativi all'accertamento con il proprio parere sul nocumento che dal fatto è derivato o sarebbe potuto derivare all'economia valutaria del Paese.

A tal fine i rapporti concernenti i delitti suindicati debbono essere trasmessi al Ministero del tesoro.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

commercio dell'oro.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente le norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie;
Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1007, concernente le disposizioni in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, concernente la soppressione del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 della legge 28 luglio 1939, n. 1007, è sostituito dal seguente:
« Chiunque, fraudolentemente, commercia, sottrae od occulta, in danno dell'economia nazionale, mezzi di pagamento all'estero, ovvero agisce in modo da deprimere il corso della valuta nazionale è punito con la reclusione fino a 5 anni e con la multa fino a quintuplo del valore della cosa che ha formato oggetto del reato.
La pena è della reclusione fino a 10 anni, oltre la multa:
1) quando il colpevole vive abitualmente, anche solo in parte, dei proventi del delitto anzidetto;
2) quando il delitto è commesso da tre o più persone associate allo scopo di compiere più delitti indicati nel precedente comma;
3) quando, o per le qualità sociali e personali del colpevole, o per l'ufficio ricostito, o per il nocumento che ne sarebbe potuto derivare all'economia nazionale, il fatto assume carattere di notevole rilevanza.
Se risulta che il colpevole ha comunque agito a scopo a intelligenza con lo straniero al fine di recare pregiudizio all'economia nazionale, si applica la pena della reclusione fino a 24 anni ».

Art. 2.

L'art. 2 della legge 28 luglio 1939, n. 1007, è abrogato.
La competenza per i delitti previsti nell'art. 1 della legge 28 luglio 1939, n. 1007, modificato dall'articolo precedente, è devoluta all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 3.

Sono condonate le pene pecuniarie previste per le violazioni alle norme in materia valutaria e sul commercio dell'oro, commesse anteriormente alla data del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 126 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 461.

Anticipazioni su pensioni liquidate a cittadini italiani da Paesi stranieri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 24 giugno 1942 n. 627, convertito, con modificazioni, nella legge 18 ottobre 1942, n. 1339, sono estese anche ai connazionali provvisti di pensioni di guerra da parte di Paesi stranieri.
Il presente decreto che sostituisce il R. decreto-legge del 2 marzo 1944, n. 74, ha effetto dalla scadenza delle concessioni disposte ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 17 ottobre 1941, n. 1159, convertito nella legge 22 gennaio 1942, n. 46.

0 3 9 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 124. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 462.

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed avventizio;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, recante norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 230, concernente proroga dell'esercizio provvisorio ed altri provvedimenti di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al pagamento dei premi di operosità e rendimento di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, [illegible] dipendente fu sospeso dal servizio per motivi politici, ovvero per ragioni di razza, ovvero per avere partecipato alla guerra di liberazione, ovvero per avere subito danni per rappresaglia, ovvero per avere partecipato alla Resistenza

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 462.

Modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 14 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, che concede una indennità mensile al personale di ruolo ed avventizio;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che approva le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, recante norme per la concessione dei premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299, concernente proroga dell'esercizio provvisorio ed altri provvedimenti di carattere finanziario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere al pagamento dei premi di operosità e rendimento di cui al R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici, mediante l'emissione di ordini di accreditamento.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro che la concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

Il Ministro per il tesoro può — ove se ne appalesi la necessità — revocare la concessione.

Art. 2.

L'importo dell'ordine di accreditamento per ciascun capitolo non potrà superare il limite stabilito dal penultimo comma dell'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 125. — PASSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 465.

Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 79;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' prorogato al 25 agosto 1945 il termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* nelle provincie del Nord Italia passate all'Amministrazione italiana e dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato nelle provincie del Nord Italia non ancora restituite all'Amministrazione italiana.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI — SCOCCIMARRO — LA MALFA — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 131. — FRUGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato, dell'esercizio della Industria cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Presidenziale 14 agosto 1944 che nomina l'avv. Ercardio Momigliano a commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato e ne determina i poteri;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 351, che stabilisce i limiti di spesa per i servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Considerata la necessità di consentire al commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto ed al pagamento

Art. 2.

Il comma *d*) dell'art. 7 dello statuto medesimo è sostituito dal seguente:

« approvare i contratti e i relativi capitolati con qualsiasi Amministrazione pubblica o con privati che importino impegno oltre le L. 2.000.000 se stipulati a seguito di licitazione privata, ed oltre le L. 600.000 se stipulati a trattativa privata ».

Art. 3.

L'applicazione di tali limiti di somma ha effetto fino a sei mesi dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(1235).

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 241, e 11 gennaio 1945, n. 5;

Visti i decreti interministeriali 31 ottobre; 16, 18, 29 novembre; 1, 6, 8, 21, 22, 28 dicembre 1944; 24, 30 gennaio u. s., 2, 3, 5, 9, 13 e 14 febbraio pp., con i quali le sotto indicate Amministrazioni provinciali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Amministr. prov. di	Taranto	L.	2.900.000
»	Sassari	»	3.800.000
»	Salerno	»	5.250.000
»	Napoli	»	4.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985681

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 134. — FRESA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1945.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, che istituisce l'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 24 marzo 1932, n. 273, che modifica le disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Vista la legge 29 giugno 1940, n. 802, che modifica la legge relativa al funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, che dispone il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato, dell'esercizio della Industria cellulosa d'Italia con stabilimento in Foggia;

Visto lo statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale del 10 luglio 1929;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Visto il decreto Presidenziale 14 agosto 1944 che nomina l'avv. Emanuele Monigliano a commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato e ne determina i poteri;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 351, che stabilisce i limiti di spesa per i servizi del Provveditorato generale dello Stato;

Considerata la necessità di consentire al commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato di procedere sollecitamente all'acquisto ed al pagamento di quanto occorre per lo espletamento dei compiti di detto Istituto;

Determina:

Art. 1.

Il 1° comma dell'art. 5 dello statuto dell'Istituto Poligrafico dello Stato, approvato con decreto interministeriale 10 luglio 1929 è sostituito dal seguente:

« Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, dirige i lavori del Consiglio di amministrazione, lo convoca e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni, ordina le spese in economia entro i limiti di L. 200.000 firma gli atti congiuntamente ad un consigliere ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(1256).

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1945.

Autorizzazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche a somministrare i due terzi su alcuni mutui precedentemente autorizzati per il pareggio dei bilanci 1944 delle Amministrazioni provinciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 14 gennaio 1945, n. 5;

Visti i decreti interministeriali 31 ottobre; 16, 18, 30 novembre; 1, 6, 8, 21, 22, 28 dicembre 1944; 24, 30 gennaio u. s., 2, 3, 5, 9, 13 e 14 febbraio ppv., con i quali le sotto indicate Amministrazioni provinciali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Amministr. prov. di	Taranto	L.	2.500.000
»	Sassari	»	3.800.000
»	Salerno	»	5.250.000
»	Nuoro	»	4.750.000
»	Cagliari	»	16.500.000
»	Benevento	»	4.500.000
»	Bari	»	3.600.000
»	Brindisi	»	1.000.000
»	Lecce	»	5.000.000
»	Matera	»	940.000
»	Ragusa	»	3.200.000
»	Campobasso	»	5.800.000
»	Caltanissetta	»	4.700.000
»	Siracusa	»	2.750.000
»	Agrigento	»	3.650.000
»	Cosenza	»	3.900.000
»	Potenza	»	2.000.000
»	Roma	»	22.000.000

0 3 9 7 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Amministr. prov. di	Catanzaro	L.	8.380.000
»	Palermo	»	19.200.000
»	Avellino	»	7.650.000
»	Viterbo	»	4.500.000
»	L'Aquila	»	3.550.000
»	Foggia	»	6.200.000
»	Teramo	»	2.600.000

Ritenuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del conseguimento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni provinciali, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944 non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in dipendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il Ministro per l'interno
Romita

Il Ministro per il tesoro
Soleri

(1258)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1267, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze ad

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 151, che ricostituisce il Ministero del tesoro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, concernente la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni sul monopolio dei mezzi di pagamento all'estero e sul commercio delle valute estere, l'obbligo di offerta in cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle valute estere, sancito col decreto Ministeriale 14 luglio 1943, non si applica alle monete metalliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro: Ricci

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 430/42, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana dottor A. Oetker, con sede in Milano, via Monte S. Genesio n. 2, (fabbricazione dolci si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del conseguimento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni provinciali, la somministrazione dei due terzi dei mutui che dovranno, come sopra, essere assunti con l'Istituto medesimo per il pareggio economico dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944 non appena stipulati i relativi contratti di mutuo ed in dipendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza dei relativi contratti di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1238)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Modificazione dell'art. 1 del decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, concernente l'autorizzazione al Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito, con modificazioni, nella legge 9 gennaio 1936, n. 183, contenente provvedimenti concernenti la cessione delle divise e la dichiarazione del possesso di titoli emessi all'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 luglio 1943, concernente la cessione obbligatoria delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 22 luglio 1943;

Visto il R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernente la soppressione del Ministero per gli scambi e per le valute;

Articolo unico.

Ferme restando le disposizioni sul monopolio dei mezzi di pagamento all'estero e sul commercio delle valute estere, l'obbligo di offerta in cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero delle valute estere, sancito col decreto Ministeriale 14 luglio 1943, non si applica alle monete metalliche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro: RICCI

(1255)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 20 giugno 1945, n. 430/72, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1189;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana dottor A. Oetker, con sede in Milano, via Monte S. Genesio n. 2, (fabbricazione dolci) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana dott. A. Oetker, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Mario Luciano Magnani.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1211)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939 0 3 6 9

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Reutespacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima chimico-farmaceutica Hermann Reutespacher, con sede in Milano, via Legnano n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suscitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed a quali appartiene sotto oppure l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società chimico-farmaceutica Hermann Reutespacher, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Stanislao Folla.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerbardi con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 424-6, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Ernesto Gerbardi;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1209)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 col quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1940, col quale la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1919, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa la opportunità che la Barclays Bank S.A.I. sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 agosto 1940 con cui è stata sottoposta a sequestro la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 1 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, riprendono l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

0 4 0 0 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963021

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società chimico-farmaceutica Hermann Bentelspacher, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima chimico-farmaceutica Hermann Bentelspacher, con sede in Milano, via Legnano n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società chimico-farmaceutica Hermann Bentelspacher, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Stanislao Feola.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1208)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 424-6, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Ernesto Gerhardt;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 1912, n. 1100, [illegible]

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1203)

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1945.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1940 con quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1940, con il quale la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1919, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa la opportunità che la Barclays Bank S.A.I. sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 agosto 1940 con cui è stata sottoposta a sequestro la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100, riprenderà l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

0 4 0 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima chimico farmaceutica Hermann Bentelspacher, con sede in Milano, via Legnano n. 28, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società chimico-farmaceutica Hermann Bentelspacher, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Stanislao Tella.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1915

Il Ministro: Rava

(1268)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1915

Sottoposizione a sequestro della ditta Ernesto Gerhardt con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1915, n. 1216, con cui la via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Ernesto Gerhardt;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, via T. Grossi, 2, impiego sottratto sino si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Ernesto Gerhardt, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Giuseppe Mazzotta.

DECRETO MINISTERIALE 20 agosto 1915.

Revoca del decreto interministeriale 6 agosto 1915 col quale venne sottoposta a sequestro, la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 6 agosto 1915, col quale la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma, è stata sottoposta a sequestro in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1915, n. 756;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del sequestro e che, nell'attuale situazione si ravvisa la opportunità che la Barclays Bank S.A.I. sia liberata dai vincoli conseguenti a detto provvedimento;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 6 agosto 1915 con cui è stata sottoposta a sequestro la Barclays Bank S.A.I., con sede in Roma.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi, che, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100, riprenderanno l'esercizio delle loro funzioni, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 agosto 1915

Il Ministro: Rava

(1253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 18 agosto 1915, controfirmato il decreto Ministeriale 2 agosto 1915, con cui venne concessa al notaio dott. Alessandrini Nob. Ulderico autorizzazione a esercitare temporaneamente le funzioni della sede notarile di Pieve di Sacco, del distretto notarile di Padova, l'autorizzazione all'esercizio temporaneo le funzioni suddette è revocata.

(1262)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 840021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 agosto 1945 N. 175

Rendita 3,50 % 1906	L.	97 —
Id. 3,50 % 1902	»	89 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,2
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,25
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,25

Media dei titoli del 21 agosto 1945 - N. 176

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,7
Id. 3,50 % 1902	»	89 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,35
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,10
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,60
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,30
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,45

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate

Il Ministero della pubblica istruzione comunica:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti nei confronti dei sottoelencati professori nella Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giuseppe D'Eufemia, diritto costituzionale, Bari;
prof. Carlo Guido Mor, storia del diritto italiano, Modena;
prof. Gaetano Morelli, diritto internazionale, Napoli;
prof. Ugo Rocco, diritto processuale civile, Napoli;
prof. Biagio Petrocelli, diritto penale, Napoli;
prof. Francesco Saverio Fusaroli, istituzioni di diritto privato, Napoli;
prof. Giovanni Salemi, diritto amministrativo, Palermo;
prof. Eugenio Di Carlo, filosofia del diritto, Palermo;
prof. Tommaso Casiglia, filosofia del diritto, Sassari;
prof. Lauro Chiazzese, diritto romano, Palermo;
prof. Francesco Della Penna, ragioneria generale ed applicata, Roma;
prof. Antonio Benni, tecnica industriale e commerciale, Roma;
prof. Luigi Ferrara, istituzioni di diritto privato, Roma;
prof. Giuseppe Chiarelli, istituzioni di diritto pubblico, Roma.

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

prof. Raffaele D'Addario, statistica, Roma.

Facoltà di lettere e filosofia:

prof. Francesco Sbordone, grammatica greca e latina, Napoli;
prof. Nino Cortese, storia del Risorgimento, Napoli;
prof. Alberto Maria Ghisalberti, storia del Risorgimento, Roma;
prof. Jeware Arslan, storia dell'arte medioevale e moderna, Pavia;
prof. Alfredo Schiaffini, storia della lingua italiana, Roma;
prof. Cataro Lo Gatto, lingua e letteratura russa, Roma;
prof. Gaspare Oliverio, antichità greche e romane, Roma;
prof. Vittorio De Falco, letteratura greca, Napoli.

Facoltà di magistero:

prof. Ugo Spirito, filosofia, Roma;
prof. Onorato Tescari, lingua e letteratura latina, Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Giuseppe Bertaccini, clinica dermosifilopatica, Bari;
prof. Antonio Gasbarrini, clinica medica generale e terapia medica, Bologna;
prof. Vincenzo Biondi, patologia generale, Catania;
prof. Francesco Pentimalli, patologia generale, Napoli;
prof. Riccardo Bellano, anatomia e istologia patologica, Catania;
prof. Filippo Guccione, anatomia e istologia patologica, Palermo;
prof. Eugenio Maurizio, clinica ostetrica e ginecologica, Catania;
prof. Arturo Forsero, clinica ostetrica e ginecologica, Modena;
prof. Giuseppe Tesauro, clinica ostetrica e ginecologica, Napoli;
prof. Salvatore Scaglione, clinica ostetrica e ginecologica, Palermo;
prof. Angelo Rabbeno, farmacologia, Genova;
prof. Guido Piccinini, farmacologia, Napoli;
prof. Enzo Luigi Tocco, farmacologia, Palermo;
prof. Girolamo La Cascia, clinica oculistica, Napoli;
prof. Antonino Lonzino, clinica oculistica, Palermo;
prof. Vittoriano Cavara, clinica oculistica, Roma;
prof. Luigi Auricchio, clinica pediatrica, Napoli;
prof. Alfredo Coppola, clinica delle malattie nervose e mentali, Palermo;
prof. Guido Izar, clinica medica generale e terapia medica, Siena;
prof. Giulio Cesare Dogliotti, patologia speciale medica e metodologia clinica, Ferrara.

Facoltà di scienze:

prof. Umberto Crudeli, fisica matematica, Napoli;
prof. Emanuele Oliveri, chimica generale e inorganica,

0 4 0 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	5 % (15 [illegible]		90.25
Id.	4 % (15 settembre 1951)		90.25

Media dei titoli del 21 agosto 1945 - N. 176

Rendita 3.50 % 1906		L.	97,7
Id. 3.50 % 1902		»	80 —
Id. 3.50 % 1902		»	73,20
Id. 5 % lordo		»	90,35
Id. 5 % 1935		»	90,10
Redimibile 3.50 % 1934		»	97 —
Id. 5 % 1936		»	97,60
Obbligazioni Venezie 3.50 %		»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)		»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		»	97,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)			97,45
Id. 5 % (15 settembre 1950)		»	97,50
Id. 5 % (15 aprile 1951)		»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)		»	90,45

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca dei trasferimenti dei professori universitari disposti d'iniziativa del Ministro, senza il voto delle Facoltà interessate.

Il Ministro della pubblica istruzione comunica:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca dei trasferimenti nei confronti dei sottonotati professori nelle Facoltà e per la cattedra a fianco di ciascuno di essi indicata:

Facoltà di giurisprudenza:

prof. Giuseppe D'Eufemia, diritto costituzionale, Napoli;
prof. Carlo Guido Mor, storia del diritto italiano, Modena;
prof. Gaetano Morelli, diritto internazionale, Napoli;
prof. Ugo Rocco, diritto processuale civile, Napoli;
prof. Biagio Petrocelli, diritto penale, Napoli;
prof. Francesco Saverio Tassarelli, istituzioni di diritto privato, Napoli;
prof. Giovanni Salemi, diritto amministrativo, Palermo;
prof. Eugenio Di Carlo, filosofia del diritto, Palermo;
prof. Gonario Pau Zio, filosofia del diritto, Sassari;
prof. Lauro Chiazzese, diritto romano, Palermo;
prof. Attilio Carino Canna, economia politica, Pavia;
prof. Renato Balzarini, diritto del lavoro, Roma;
prof. Vincenzo Castelli, statistica, Siena.

Facoltà di scienze politiche:

prof. Franco Valsecchi, storia moderna, Pavia;
prof. Arnaldo Volpicelli, filosofia del diritto, Roma.

Facoltà di economia e commercio:

prof. Gilberto Loria, generalità economia, Bari;
prof. Ferdinando Milone, generalità economia, Napoli;
prof. Lanfranco Maroi, demografia generale e demografia comparata delle razze, Napoli;
prof. Raffaele Gaetano, scienza delle finanze e diritto finanziario, Napoli;
prof. Celestino Arena, scienza delle finanze e diritto finanziario, Roma;
prof. Quarino Balsi, diritto internazionale, Roma;
prof. Francesco Berlingieri, diritto marittimo, Roma;
prof. Alberto Schiaffini, storia della lingua italiana, Roma;
prof. Ettore Lo Gatto, lingua e letteratura russa, Roma;
prof. Gaspare Oliverio, antichità greche e romane, Roma;
prof. Vittorio De Falco, letteratura greca, Napoli.

Facoltà di magistero:

prof. Ugo Spirito, filosofia, Roma;
prof. Onorato Tescari, lingua e letteratura latina, Roma.

Facoltà di medicina e chirurgia:

prof. Giuseppe Bertaccini, clinica dermosifilopatica, Bari;
prof. Antonio Gasbarrini, clinica medica generale e terapia medica, Bologna;
prof. Vincenzo Biscozzi, patologia generale, Catania;
prof. Francesco Pentimalli, patologia generale, Napoli;
prof. Riccardo Bolano, anatomia e istologia patologica, Catania;
prof. Filippo Guccione, anatomia e istologia patologica, Palermo;
prof. Eugenio Maurizio, clinica ostetrica ginecologica, Catania;
prof. Arturo Ferrero, clinica ostetrica e ginecologica, Modena;
prof. Giuseppe Tesauro, clinica ostetrica e ginecologica, Napoli;
prof. Salvatore Scaglione, clinica ostetrica e ginecologica, Palermo;
prof. Angelo Babbeto, farmacologia, Genova;
prof. Guido Piccinini, farmacologia, Napoli;
prof. Ilario Luigi Focco, farmacologia, Palermo;
prof. Girolamo Lo Cascio, clinica oculistica, Napoli;
prof. Antonino Continò, clinica oculistica, Palermo;
prof. Vittoriano Cavara, clinica oculistica, Roma;
prof. Luigi Amiciello, clinica pediatrica, Napoli;
prof. Alfredo Coppola, clinica delle malattie nervose e mentali, Palermo;
prof. Guido Izar, clinica medica generale e terapia medica, Siena;
prof. Giulio Cesare Degiotti, patologia speciale medica e metodologia clinica, Ferrara.

Facoltà di scienze:

prof. Umberto Crudeli, fisica matematica, Napoli;
prof. Emanuele Oliveri, chimica generale e inorganica, Palermo;
prof. Edoarda Zavattari, zoologia, Roma.

Facoltà di ingegneria civile e industriale:

prof. Ottorino Sestini, meccanica applicata alle macchine, Milano.

Facoltà di ingegneria aeronautica:

prof. Francesco Roma, costruzioni aeronautiche speciali, Roma.

Le Facoltà interessate, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dovranno, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le loro eventuali proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento di altri eventuali aspiranti alla cattedra medesima.

(1261)

0 4 0 4 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1944, n. 307, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Cam. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° agosto 1945.

In data 11 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari.

(1263)

Dato che su richiesta del Governo Italiano è stato disposto con ordinanza del Governo Militare Alleato in data del 23 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945, che il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 345, entri in vigore in alcune Provincie soggette al Governo Militare Alleato e che gli assegni previsti da detto decreto abbiano decorrenza a partire dal 1° maggio 1945;

Ora, pertanto, su ulteriore richiesta del Governo Italiano ed in parziale deroga della su menzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Cam. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale [illegible] abbiano decorrenza nelle pro-

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Cam. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Sa richiesta del Governo Italiano i benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 1945.

In data 16 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° MARZO 1945, N. 177.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

(1264)

Io, Brigadiere Generale M. Cam. C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 463 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 383, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia de-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

...sta, Lorsi ed Adriana con ordinanza n. 1 pubblicata nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° agosto 1945.

In data 14 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 NOVEMBRE 1944, N. 307.

Istituzione di assegni familiari supplementari in carenza e sostituzione di quelli ordinari.

(1253)

Dato che su richiesta del Governo Italiano è stato disposto con ordinanza del Governo Militare Alleato in data del 25 luglio 1945, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio 1945, che il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 243, entri in vigore in alcune Provincie soggette al Governo Militare Alleato e che gli assegni previsti da detto decreto abbiano decorrenza a partire dal 1° maggio 1945;

Ora, pertanto, su ulteriore richiesta del Governo Italiano ed in parziale deroga della su menzionata ordinanza, Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 243, abbiano decorrenza nelle provincie della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dal 1° gennaio 1945.

In data 16 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1255)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie, soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina, a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Su richiesta del Governo Italiano i benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data del 1° gennaio 1945.

In data 16 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° MARZO 1945, N. 122.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità e vecchiaia per i sacerdoti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali.

(1254)

Io, Brigadiere Generale M. Carr, C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 462 (Proroga del termine previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, per la chiusura delle sottoscrizioni ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi, 1° aprile 1950, nelle provincie del Nord Italia) contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 23 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 23 agosto 1945

M. CARR

BRIGADIERE GENERALE

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1270)

GIOVANNI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI BATTAGLIA, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 4 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

23

30

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ps.
29 Aug 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.100 of 21 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.450 of 28 June 1945.
Increasing the grant previously accorded to the school for air engineers at the Royal University of Rome.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.451 of 31 July 1945.
Provisions for the benefit of the personnel employed by the Royal Joint.

(c) Civil Affairs Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.452 of 31 July 1945.
Liquidation of fascist property formerly carried out by the High Commissioner for sanctions against fascism now transferred to the Ministry of Finance.

(d) Finance Industry-Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.453 of 4 Aug 45.
Obligatory employment of war veterans in the State Administrations and private enterprises.

5173

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.454 of 10 Aug 45.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 4 0 7 1

the school for air engineers at the Royal University of Rome.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.451 of 31 July 1945.
Provisions for the benefit of the personnel employed by the Royal Mint.

(c) Civil Affairs Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.452 of 31 July 1945.
Liquidation of fascist property formerly carried out by the High Commissioner for sanctions against fascism now transferred to the Ministry of Finance.

(d) Finance Industry-Commerce

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.453 of 4 Aug 45.
Obligatory employment of war veterans in the State Administrations and private enterprises.

5173

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.454 of 10 Aug 45.
Restoring to the Italian Government the Provinces of Bologna, Ferrara, Forli, Modena, Parma, Piacenca, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca and the Commune of Ancona in the Province of Ancona, previously subject to Allied Military Authority. Proclamation of President of the Council of Ministers to the Italian People.

(f) Decree of the Lieutenant General No.455 of 8 June 1945.
Application of Articles 1 and 2 of R.Decree No.96 of 5 April 1944 on amnesty and pardon in liberated territories after the date of 4 April 1944.

(g) Decree of the Lieutenant General No.456 of 2 August 1945.
Giving effect to para 3 of Art.11 of R.Decree No.2160 of 30 December 1929 relating to the composition

698

0408
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

of the Administration Council at the Ministries.

(h) Education

(h) Decree of the Lieutenant General No.457 of 24 May 1945.
Authorizing the Royal University of Rome to accept a legacy.

(i) Education

(i) Decree of the Lieutenant General No.458 of 31 May 1945.
Authorizing the "Pitagora" Royal Technical Institute for commerce and survey of Taranto to accept a gift.

(j) Industry

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 2 August 1945.
Revocation of the Presidential Decree of 20 March 1945 appointing a Commissioner for the temporary administration of "Il Vascello" Graphic Institute of Rome.

(k) Finance (Property Control) RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Demag" Italian Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance (Property Control) RC Liguria

(l) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Revoking the interministerial decree of 27 January 1942 and 9 May 1942 which placed the American Export Lines Company Limited with head office in Genova first under receivership and subsequently under liquidation.

(m) Finance (Property Control) RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "I.C.I. Industry of Colours and Ink" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control)

(n) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the firm of "Winkelman & Cride" with head office in Casteldelpiano (Grosseto) under receivership and appointing a receiver.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the Ernesto Kirchner and Co., [illegible] Company with head office in Milan, under

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

temporary administrator
Institute of Rome.

(k) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Demag" Italian Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Revoking the interministerial decree of 27 January 1942 and 9 May 1942 which placed the American Export Lines Company Limited with head office in Genova first under receivership and subsequently under liquidation.

(l)
Finance
(Property Control)
RC Liguria

(m) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "I.C.I. Industry of Colours and Ink" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the firm of "Winkelman & Crida" with head office in Casteldelpiano (Grosseto) under receivership and appointing a receiver.

(n)
Finance
(Property Control)

(o) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the Ernesto Kirchner and Co., an Italian Company with head office in Milan, under receivership and appointing a receiver.

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(p) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Establishing the number of members of the managing committee of stock-brokers on the Stock-Exchanges of Milan, Turin and Genova.

(p)
Finance
RC Lombardia,
Piemonte and Liguria

(q) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Revoking the Ministerial Decree of 20 May 1945 which placed the firm styled "Cristhiana Erna Krause in Rappaport" with head office in Rome under receivership.

(q)
Finance
(Property Control)

(r) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Revoking the Ministerial Decree of 31 May 1945 which placedothe firm styled "Sabatka Erminia Fu Francesco in Spitz" with head office in Rome under receivership.

(r)
Finance
(Property Control)

0410
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

(s) Finance (Property Control) RC Lombardia

(a) Ministerial Decree of 9 August 1945.
Placing the firm styled "Otto Herme", with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(t) Finance (Property Control) RC Lombardia

(t) Ministerial Decree of 9 August 1945.
Placing the firm "Ottone Verstung" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(u) Finance (Property Control) RC Lombardia

(u) Ministerial Decreeof 9 August 1945.
Placing the firm styled "S.I.M.A. of Giuseppe Augler, "maker of automatic pencils with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(v) Finance (Property Control) RC Lombardia

(v) Ministerial Decree of 9 August 1945.
Placing the firm styled "Alfredo Bloms" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(z) Industry

(z) Ministerial Decree of 14 August 1945.
Types and characteristics of washing soaps.

NOTE :- RCs. SCAOs, and SUB-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 6 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5172

L. F. BERKENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759023

Finance (Property Control) RC Lombardia	placing the firm styled "Alfredo Bloss" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.	
(z) Industry	(z) Ministerial Decree of 14 August 1945. Types and characteristics of washing soaps.	

NOTE :- RCs, SCAOs, and SUB-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 6 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5172

V. E. BENBRIDGE,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

6983

0 4 1 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 21 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-239 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno . . L. 600	All'Estero	Abb. anno . L. 1200	In Italia	Abb. anno . . L. 400
	» semestrale » 320		» semestr. » 700		» semestrale » 200
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8

ALLA PARTE SECONDA

All'Estero	Abb. anno . . L. 800
	» semestrale » 500
	» trimestrale » 300
	Un fascicolo. . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie di titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. anno . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 450.

Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma . . . Pag. 1214

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 451.

Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca . . . . . Pag. 1214

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 452.

Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti . . . . . Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 454.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 457.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato . . . . . Pag. 1216

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 458.

Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri «Pitagora» di Taranto ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1216

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano «Il Vascello» . . . . . Pag. 1218

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1219

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . . Pag. 1219

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della I.C.I. industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1219

303

0413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946231

5171

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 400 —
« semestrale . . . . « 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 800 —
« semestrale . . . . « 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23 24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 450.

Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma . . . Pag. 1214

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 451.

Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca . . . . . Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 452.

Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti . . . . . Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private Pag. 1215

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 454.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata. Pag. 1216

Proclami del Presidente del Consiglio dei Ministri al popolo italiano . . . . . Pag. 1217

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455.

Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944 . . . . . Pag. 1217

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 456.

Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2880, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri. Pag. 1218

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 457.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato . . . . . Pag. 1218

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 458.

Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione . . . . . Pag. 1218

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » . . . . . Pag. 1218

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1219

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione . . . . . Pag. 1219

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1219

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelmaa & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova . . . . . Pag. 1220

517/d

6983

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

0414

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Criebiana Lina Krause in Rappaport, con sede in Roma . . . . . Pag. 1220

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.
Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Szbalka Erminia in Francesco in Spitz, con sede in Roma . . . . . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstunft, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Blass, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato . Pag. 1222

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 8 dal 15 al 30 aprile 1945 . . . . . Pag. 1223

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1227
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro. Pag. 1228

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira . . . . . Pag. 1228
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale «G. B. Cassano», con sede in Turzo. Pag. 1228

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1228

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 100 DEL 21 AGOSTO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 439.
Programmi per le scuole elementari e materne.

LEGGI E DECRETI

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 456.000 (quattrocentocinquantaseimila) a favore della Scuola di ingegneria aeronautica della Regia università di Roma, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, è elevato a L. 856.000 (ottocentocinquantaseimila).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CIANNETTO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 119. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 451.
Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1063;
Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1802;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Sottoposizione a sequestro della ditta [illegible] sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1221

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1222

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1945.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato . Pag. 1222

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del lestiame n. 6 dal 16 al 30 aprile 1945 . . . . . Pag. 1223

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1227
Diffida per smarrimento di buono del Tesoro . Pag. 1228

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira . . . Pag. 1228
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Cerosa », con sede in Ivrea. Pag. 1228

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1228

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 21 AGOSTO 1945:

DECRETO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 459.
Programmi per le scuole elementari e materne.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 456.
Aumento del contributo alla Scuola d'ingegneria aeronautica della Regia università di Roma.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 11 dicembre 1941, n. 1662, concernente il contributo del Ministero dell'aeronautica a favore delle Scuole di ingegneria aeronautica di Roma e Torino;

A decorrere dall'esercizio finanziario 1944-1945, il contributo di L. 456.000 quattrocentocinquantaseimila a favore della Scuola di ingegneria aeronautica della Regia università di Roma, di cui all'art. 1 della legge 11 dicembre 1941, n. 1662, è elevato a L. 856.000 (ottocentocinquantaseimila).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — CICCOLUNGO — SOLERI — ARANGIO RUIZ

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 119. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 451.
Provvedimenti a favore del personale impiegatizio in servizio presso la Regia zecca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 22 giugno 1924, n. 1062;
Visto il R. decreto 23 agosto 1929, n. 1582;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale impiegatizio di ruolo, di grado non superiore al settimo, nonchè a quello non di ruolo, in servizio presso la Regia zecca, sarà corrisposto, per il lavoro effettivamente prestato oltre l'orario normale, ed in ragione della maggiore durata del lavoro stesso, un compenso orario ragguagliato al un settimo della retribuzione giornaliera individuale.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0416

La retribuzione giornaliera è determinata sulla base di un trecentesimo dello stipendio annuo (esclusa ogni altra competenza fondamentale od accessoria, ancorchè commisurata allo stipendio) determinato in base al decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

Art. 2.

Il suddetto compenso orario non potrà comunque essere inferiore alla misura stabilita per ciascun gruppo di funzionari dall'art. 8 del R. decreto-legge 29 agosto 1942, n. 1011, convertito nella legge 3 gennaio 1943, n. 8, e successive variazioni.

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° aprile 1945.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 130. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 452.

Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 133. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 78;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50 %, delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è ri-

Declassified 2.0, 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 3.

Il presente decreto avrà applicazione a decorrere dal 1° aprile 1945.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle di cui al presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RICCI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 130. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 452.

Trasferimento all'Amministrazione finanziaria delle attribuzioni già assegnate all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo in materia di liquidazione dei beni fascisti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le attribuzioni relative alla liquidazione dei beni fascisti demandate dal titolo 4° del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, sono trasferite all'Amministrazione delle finanze dello Stato.

Il relativo servizio, istituito presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, è soppresso.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 133. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 453.

Assunzione obbligatoria dei reduci di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'assistenza postbellica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nelle nomine ad impiego non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici il 50 % delle assunzioni che saranno disposte nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto è riservato in favore dei mutilati, invalidi e combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, nonchè dei patrioti, dei militari e civili reduci dalla prigionia, dei deportati dal nemico e degli orfani e delle vedove dei caduti.

Art. 2.

Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre 20 dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 %, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'art. 1.

0418
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 926021

Non sono considerate come nuove assunzioni le riassunzioni disposte in applicazione dei contratti collettivi.

Art. 3.

Le assunzioni di cui ai precedenti articoli sono subordinate al possesso della idoneità richiesta per l'impiego e le relative aliquote si computano distintamente per le singole qualifiche professionali o categorie.

Art. 4.

Agli effetti delle aliquote previste dai precedenti articoli sono computate le assunzioni di mutilati, invalidi e grandi di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

Art. 6.

Il Ministero dell'assistenza post bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

L'ammenda prevista dall'art. 18 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, è elevata a L. 50.

Art. 9.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 454.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i proclami n. 16 (F) e 16 (G) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 5 agosto 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

...certi delle assunzioni di mutilati, invalidi ...ll'ultimo computo le assunzioni di mutilati, invalidi ... orfani di guerra ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 5.

Il computo delle nuove assunzioni ai sensi dei precedenti articoli è fatto per periodi semestrali.

Art. 6.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica può richiedere l'intervento degli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale presso le imprese private per accertare l'osservanza delle norme contenute nel presente decreto e nelle disposizioni precedenti relative all'obbligo di assunzione del personale menzionato negli articoli 1 e 3 del presente decreto.

Art. 7.

Agli effetti del presente decreto, la condizione di reduce dalla deportazione e di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza.

Art. 8.

I datori di lavoro che non osservino le disposizioni del presente decreto sono puniti con l'ammenda da L. 1000 a L. 20.000.

L'ammenda prevista dall'art. 18 della legge 24 agosto 1921, n. 1312, è elevata a L. 50.

Art. 9.

Nei territori soggetti al Governo Militare Alleato, il presente decreto entra in vigore dal giorno in cui venga reso esecutivo con disposizioni del Governo medesimo, o, in mancanza di tali disposizioni, dal giorno del ritorno dei territori stessi all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — TOGLIATTI — RICCI — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 139. — PASCA

...la vice-...

Visti i proclami n. 16 (F) e 16 (G) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 5 agosto 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo italiano nei territori delle provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania, Lucca ed in quello del comune di Ancona nella provincia di Ancona, fin qui sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 5 agosto 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 138. — PASCA

0 4 2 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 021

PROCLAMI
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Apuania e Lucca.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i proclami e le ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare Alleato o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori, abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi e impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455.
Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Visto il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari;
Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 263, che estende l'efficacia del precedente Regio decreto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950421

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i proclami e le ordinanze finora emanate nel detto territorio dal Governo Militare Alleato o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori, abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, e con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, comprese le nomine e le rinunzie da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi e impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne il comune di Ancona nella provincia di Ancona.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità Alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa sono riassunti dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i proclami e le ordinanze finora emanate nel detto territorio dal Governo Militare Alleato o, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori, abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, e con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali proclami ed ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali proclami ed ordinanze, comprese le nomine e le rinunzie da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi e impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 4 agosto 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 455.

Applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto d'amnistia e indulto 5 aprile 1944, n. 96, nei territori liberati dopo il 4 aprile 1944.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;

Visto il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che concede amnistia e indulto per reati comuni, militari e annonari;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 263, che estende l'efficacia del precedente Regio decreto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e con i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, che ha concesso amnistia e indulto si applicano nei territori liberati dal nemico dopo il 4 aprile 1944, ai reati ivi commessi non oltre il giorno in cui ha avuto inizio, per ciascun territorio, la amministrazione alleata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Art. 2.

In ogni caso sono esclusi dall'amnistia e dall'indulto di cui nel presente decreto i reati commessi in danno delle Forze Alleate o degli appartenenti a dette Forze, ovvero giudicati da Tribunali Militari Alleati o in corso di giudizio presso tali Tribunali.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti alla amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 456.

Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 129. — PASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 457.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato.

N. 457. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare un legato, disposto in suo favore dalla signora Maria Koeneu, vedova Grassi, con testamento olografo in data 27 maggio 1910, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. G. B. Grassi e destinata a promuovere gli studi nel campo della parassitologia animale.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 458.

Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione.

N. 458. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 29.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano - Rendita 5 % - disposta in suo favore dai coniugi prof. Beniamino Mastrocinque e signora Camilla Balbarì per la istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome del loro figliuolo dott. Formato Mastrocinque caduto in guerra.

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data della restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 agosto 1945, n. 456.

Attuazione dell'art. 11, comma terzo, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente la composizione dei Consigli di amministrazione presso i Ministeri.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 11 e 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 11 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sulla composizione dei Consigli di amministrazione, e nel secondo comma dell'art. 68 della stessa decreto, sulla composizione delle Commissioni di disciplina, presso i Ministeri, in caso di assenza o di impedimento dei direttori generali e dei funzionari dei gradi equiparati, si intendono applicabili anche nel caso di vacanza dei relativi posti.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 457.

Autorizzazione alla Regia università di Roma ad accettare un legato.

N. 457. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Roma viene autorizzata ad accettare un legato, disposto in suo favore dalla signora Maria Koenen, vedova Grassi, con testamento olografo in data 27 maggio 1940, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi al nome del prof. G. B. Grassi e destinata a promuovere gli studi nel campo della parassitologia animale.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 458.

Autorizzazione alla Cassa del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto ad accettare una donazione.

N. 458. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio Istituto tecnico commerciale e per geometri « Pitagora » di Taranto viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano - Rendita 5 %, - disposta in suo favore dai coniugi prof. Benjamino Mastrocinque e signora Camilla Baldari per la istituzione di una borsa di studio da intitolare al nome del loro figliuolo dott. Fortunato Mastrocinque caduto in guerra.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 1945.

Revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945 col quale si nominava un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1945 relativo alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello »;

Letta la relazione del commissario governativo avvocato Renato Nocci in data 31 luglio 1945;

Considerato che non sussistono più i motivi che dettero luogo alla nomina del commissario stesso, in

0 4 2 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

quanto è stato accertato che l'amministrazione dell'Istituto in parola non tralasciò occasione per svolgere attività antifascista e che non si possa considerare come volontaria prestazione collaborazionistica l'utilizzazione della tipografia da parte dei tedeschi;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla revoca della nomina del commissario governativo;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 1945 con il quale l'avv. Renato Nucci veniva nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
ARTESANI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 428/10, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca dei decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale in data 27 gennaio 1942, con il quale la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta a sequestro in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il successivo decreto 9 maggio 1942, con il quale la predetta società è stata messa in liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 425/7, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti dell'I.C.I., industria colori inchiostri, Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1199;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istrut-

0425
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

in data 20 marzo 1945 con il quale l'avv. Renato Nocci veniva nominato commissario per la temporanea gestione dell'Istituto geotecnico romano « Il Vascello » è revocato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 2 agosto 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
ARTESANI

(1252)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 428/10, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Demag, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, via Ugo Bassi n. 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Demag, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Giacomo De Palma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1200)

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che sono cessate le ragioni dei provvedimenti suindicati e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

Sono revocati i decreti interministeriali 27 gennaio 1942 e 9 maggio 1942, con cui la S. A. American Export Lines, con sede in Genova, è stata sottoposta prima a sequestro e poi messa in liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte dei suoi normali organi amministrativi.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 425/7, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti dell'I.C.I., industria colori inchiostri, Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1160;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che l'I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, via privata Leviso, 6, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

L'I.C.I., industria colori inchiostri, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Secondo Clerico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0426

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), esercente escavazione di farine fossili, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Winkelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Imbercia dei Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 28 giugno 1945, n. 400/11, emanato dal Governo militare alleato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Evasio Savarese.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Milano, Torino e Genova;

Vista l'approvazione della Commissione Alleata - Quartier Generale - n. 13405/F del 10 luglio 1945;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borse valori di Milano, Torino e Genova.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1198)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 29 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristiana Frau Krause in Rappaport, con sede in Roma.

0 4 2 7 1
Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Wickelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1180;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Wickelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), esercente escavazione di farine fossili, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Wickelman & Crida, con sede in Casteldelpiano (Grosseto), è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Indovina dott. Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1201)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 429/11, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C. di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1180;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, via Parini, 3, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge suddetto, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima italiana Ernesto Kirchner & C., con sede in Milano, via Parini, 3, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Bonfanti Ettore.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1213)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.

Determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio delle Borse valori di Milano, Torino e Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del numero dei componenti i Comitati direttivi degli agenti di cambio presso le Borse valori di Milano, Torino e Genova;

Vista l'approvazione della Commissione Alleata - Quartier Generale - n. 13105/F del 16 luglio 1945;

Decreta:

Il Comitato direttivo degli agenti di cambio, da eleggersi con le modalità prescritte dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 settembre 1944, n. 250, si compone di otto agenti di cambio presso la Borse valori di Milano, Torino e Genova.

Roma, addì 6 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 20 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 20 maggio 1945, con cui la ditta Cristhiana Erna Krause in Rappaport, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che la titolare della ditta sopradetta, apolide di precedente nazionalità tedesca, per effetto delle leggi razziali a suo tempo emanate in Germania, è considerata di razza ebraica;

0428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, con cui la ditta Cristiana Erna Krause in Rappaport veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1243)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che la titolare della ditta suindicata, apolide di precedente nazionalità tedesca, per effetto delle leggi razziali a suo tempo emanate in Germania, è considerata di razza ebraica;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Otto Harms, via Bellinzaghi n. 16, Milano, fabbrica carta sensibilizzata per usi tecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Otto Harms, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Aguzzi Cesario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Ottone Gerstung, via Bellinzaghi n. 16, Milano, fabbrica carta sensibilizzata per usi tecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Aguzzi Cesario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081
0429
5170

(1245) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1945 che sottoponeva a sequestro la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz, con sede in Roma, veniva sottoposta a sequestro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945;

Ritenuto che la titolare della ditta suindicata, apolide di precedente nazionalità tedesca, per effetto delle leggi razziali a suo tempo emanate in Germania, è considerata di razza ebraica;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 31 maggio 1945, con cui la ditta Sabatka Erminia fu Francesco in Spitz veniva sottoposta a sequestro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1242)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Otto Harms, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Otto Harms, con sede in Milano, viale Monza n. 67, esercente commercio di articoli di cancelleria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Otto Harms, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. rag. Angeli Settimio.

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Ottone Gerstung, via Bellinzaghi n. 16, Milano, fabbrica carta sensibilizzata per usi tecnici, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Ottone Gerstung, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Aguzzi Cesario.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1246)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, via Petrarca, 8, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta F.I.M.A. di Giuseppe Kugler, fabbrica italiana matite automatiche, con sede in Milano, è sot-

5170

0430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

tuposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. dott. Cases Adolfo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1239)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 17 (forni industriali, lenciatori ed affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. rag. Balestrieri Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.

Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

Sapone da bucato duro:

a) deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47 % del peso del sapone al momento del taglio corrispondente alla grammatura impressa sul pezzo;

b) è tollerato un contenuto di colofonia non superiore al 15 % del totale degli acidi grassi impiegati;

c) può avere carica di silicati idrati o silicati vari;

d) deve essere tagliato liscio e prodotto in pezzature di grammi 200 e grammi 400.

Sapone da bucato molle:

deve contenere acidi grassi del tenore compreso tra il 43 ed il 47 %.

Art. 2.

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35 %.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3.

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri di imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4.

Il tenore di acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio o della modellatura.

Art. 5.

E' vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

0431
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, viale Abruzzi n. 17 (forni industriali, lavacintori ed affini) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto l'azienda è di proprietà di persona di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta Alfredo Bloss, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. rag. Balestrieri Giovanni.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1945.
Tipi e caratteristiche dei saponi da bucato.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visto il R. decreto-legge 31 gennaio 1944, n. 38, che reca norme per la raccolta delle materie grasse e per la disciplina della produzione dei saponi;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita la produzione dei saponi da bucato soltanto a condizione che essi rientrino in uno dei tipi sottoelencati ed abbiano le caratteristiche per ciascuno di detti tipi appresso indicate:

Art. 2.

I saponi duri da bucato di cui al presente decreto devono contenere un massimo di umidità del 35 %.

Detti saponi non potranno essere posti in commercio se non portano impresso su ogni pezzo, barra o blocco un marchio contenente le indicazioni seguenti:

1) il nome e la sede della ditta produttrice;

2) la denominazione indicante la qualità del sapone secondo la nomenclatura di cui al precedente articolo 1 del presente decreto;

3) il peso in grammi.

Art. 3.

Per la vendita al minuto è ammessa una tolleranza di taglio di grammi cinque per ogni pezzo di sapone qualunque sia il suo peso.

Sulle casse e sugli involucri di imballaggio deve essere indicato il peso netto dei saponi ed il numero dei pezzi.

Art. 4.

Il tenore di acidi grassi ed il peso si intendono riferiti allo stato di umidità del sapone al momento del taglio o della modellatura.

Art. 5.

E' vietata la fabbricazione dei saponi non rispondenti ai requisiti sopra specificati.

E' tuttavia concesso il termine di tre mesi per l'esaurimento delle scorte di saponi precedentemente prodotti con tipi e caratteristiche diverse da quelle di cui al presente decreto.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 31 gennaio 1944, n. 38.

Art. 7.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle del presente decreto.

Roma, addì 11 agosto 1945

Il Ministro: Gronchi

(1251)

0 4 3 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aosta	Ponte Canavese	B		1
Benevento	Castelfranco in Miscano	O		1
Id.	Airola	Cap		1
Cagliari	Santadi	O		1
Id.	Santu Lussurgiu	E		1
Id.	Seulmina	Cap	1	
Messina	Cesarò	B		1
Reggio Calabria	Aprico	B		1
Id.	Id.	O		1
Salerno	Cava dei Tirreni	R	1	
Id.	Eboli	R		1
Viterbo	Capodimonte	B	1	
			3	10
Carbonchio sintomatico				
Littoria	Priverno	B		1
				1
Afta epizootica				
Avellino	Arpaia Irpino	B		6
Id.	Calabritto	B		3
Id.	Montemarano	B		2
Id.	Prigo del Vallo di Lauro	B		1
Id.	San Martino Valle Caudina	B		1
Id.	Serino	B	2	1
Bari	Acquaviva delle Fonti	B		1
Benevento	Apice	B		4
Id.	Id.	S		1
Cosenza	Crosia	B		8
Id.	Rose	B		6
Id.	Id.	O		3
Id.	Id.	Cap		3
Id.	Id.	S		5
Id.	Rossano	B		15
Id.	San Pietro in Guarano	B		2
Id.	Id.	O		2
Id.	Id.	Cap		2
Id.	Id.	S		2
Firenze	Barberino di Mugello	B	2	1
Foggia	Cerignola	B	7	2
Id.	Bovino	B		1
Id.	San Severo	Bis	2	1
Id.	Orta Nova	Bis	4	5
Id.	Foggia	B	1	11
Id.	Lucera	B		5
Id.	Manfredonia	B		4
Littoria	Littoria	B	2	1
Id.	Id.	O		1
Id.	Cori	O	6	1
Napoli	Vico Equense	O		4
Id.	Massalubrense	O		2
Nuoro	Bitti	B	2	2
Id.	Bortigali	B		1
Id.	Bottore	B		2
Id.	Austis	B		1
Id.	Borgali	B	1	3
Id.	Id.	O		1
Id.	Macomer	B		2
Id.	Polini	B		1
Id.	Suia	B		1
Id.	Bosa	B		1
Id.	Montresta	B		1
Id.	Dualchi	B	1	1
Id.	Nuoro	B	3	5
Id.	Id.	O		1
Id.	Galteri	B	1	4
Id.	Id.	O		1
Id.	Orani	B	1	2
Id.	Id.	O		2
Id.	Id.	S		2
Id.	Orotelli	B	2	7
Id.	Id.	O		1
Id.	Orune	B	2	18
Id.	Osidda	B		3
Id.	Ollena	B	1	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Aosta	Ponte Canavese	B	—	1
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—	1
Id.	Airola	Cap	—	1
Cagliari	Sinnai	O	—	1
Id.	Sarin Lussurgiu	E	—	1
Id.	Sardiana	Cap	1	—
Messina	Cesarò	B	—	1
Reggio Calabria	Africo	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Salerno	Cava del Tirreni	B	1	—
Id.	Eboli	B	—	1
Viterbo	Capodimonte	E	1	—
			3	10
Carbonchio sintomatico				
Littoria	Privernio	B	—	1
			—	1
Afta epizootica				
Avellino	Ariano Irpino	B	—	6
Id.	Calabritto	B	1	8
Id.	Montemarano	B	—	2
Id.	Pago del Vallo di Lauro	B	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	B	—	1
Id.	Serino	B	2	—
Bari	Acquaviva delle Fonti	BO	—	1
Benevento	Apice	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Paduli	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Cagliari	Arbasanta	B	—	2
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Cabras	B	—	4
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	Cap	—	1
Id.	Ghilarza	B	—	15
Id.	Neoneli	B	—	55
Id.	Oristano	B	—	2
Id.	Paulilatino	B	—	2
Id.	Santu Lussurgiu	B	—	1
Id.	Sedilo	B	—	2
Id.	Sorradile	B	—	2
Cosenza	Calopezzati	B	—	25
Id.	Cariatiera di Calabria	B	—	16
Id.	Cassano al Jonio	B	—	12
Id.	Castrovillari	B	—	2
Id.	Corigliano Calabro	B	—	1

Cosenza	Crosia	B	—	8
Id.	Rose	B	—	8
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Id.	S	—	2
Id.	Rossano	B	—	15
Id.	San Pietro in Guarano	B	—	3
Id.	Id.	O	—	2
Id.	Id.	Cap	—	2
Id.	Id.	S	—	2
Firenze	Barberino di Mugello	B	1	—
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	Bovino	B	—	1
Id.	San Severo	Cap	—	1
Id.	Orta Nova	B	4	—
Id.	Foggia	B	1	—
Id.	Lucera	B	—	1
Id.	Manfredonia	B	—	4
Littoria	Littoria	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Cori	O	—	1
Napoli	Vico Equense	O	—	4
Id.	Massalubrense	O	—	1
Nuoro	Bitti	Bo	2	—
Id.	Bortigali	B	—	1
Id.	Borore	B	—	1
Id.	Austis	B	—	1
Id.	Dorgali	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Macomer	B	—	1
Id.	Fonni	B	—	2
Id.	Sulu	B	—	1
Id.	Bosa	B	—	1
Id.	Montresta	B	—	1
Id.	Dualchi	B	—	1
Id.	Nuoro	B	3	—
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Onifai	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Orani	B	1	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Orotelli	B	2	—
Id.	Id.	O	—	1
Id.	Orune	BO	3	—
Id.	Osidda	BO	2	—
Id.	Ottana	BO	2	—
Id.	Oliena	B	1	—
Id.	Oliena	O	1	—
Id.	Sarule	BO	1	—
Id.	Sorgono	B	—	1
Id.	Siniscola	B	—	1
Id.	Tonara	B	—	4
Id.	Tresnuraghes	B	—	1
Roma	Albano	B	4	—
Id.	Artena	B	2	—
Id.	Castel Madama	B	—	5
Id.	Guidonia	B	—	1
Id.	Lanuvio	B	—	1
Id.	Marino	BO	5	—
Id.	Nettuno	B	1	—
Id.	Poli	B	—	1
Id.	Pomezia	B	4	—
Id.	Roma	B	6	—
Id.	San Gregorio	B	1	—
Id.	Tivoli	B	—	4
Id.	Velletri	B	4	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Velletri	O	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	1	2
Id.	Piaggine	B	1	—
Id.	Roscigno	B	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	B	1	—
Sassari	Alà dei Sardi	B	—	1
Id.	Alghero	B	1	—
Id.	Anela	B	—	4
Id.	Ardara	B	1	—
Id.	Benetutti	B	2	3
Id.	Bonnanaro	B	2	—
Id.	Bono	B	1	—
Id.	Bonorva	B	—	1
Id.	Bottidda	B	1	—
Id.	Buddusò	B	1	2
Id.	Bultei	B	1	—
Id.	Burgos	B	—	1
Id.	Calangianus	B	—	1
Id.	Castelsardo	B	4	—
Id.	Codrongianos	B	—	1
Id.	Esporlatu	B	—	1
Id.	Florinas	B	—	1
Id.	Giave	B	—	1
Id.	Illorai	B	1	3
Id.	Illraddu	B	—	3
Id.	Inuri	B	—	1
Id.	Luras	B	—	1
Id.	Martis	B	1	—
Id.	Mores	B	—	1
Id.	Nule	B	—	1
Id.	Nulvi	B	1	—
Id.	Oschiri	B	1	—
Id.	Osilo	B	1	4
Id.	Ozieri	B	—	1
Id.	Padria	B	—	2
Id.	Sassari	B	3	—
Id.	Sorso	B	1	—
Id.	Tempio	B	1	—
Id.	Thiesi	B	3	—
Id.	Torralba	B	—	1
Id.	Villanova Monteleone	B	1	—
Viterbo	Pianzano	B O	—	2
			111	377
Meningite del suini				
Campobasso	Castelmauro	S	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Avellino	Paternopoli	S	4	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	7	6
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	1	—
Id.	Ghilarza	S	4	—
Id.	Usellus	S	—	1
Campobasso	Casacalenda	S	1	—
Id.	Trivento	S	1	2
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Id.	San Polomatese	S	1	—
Id.	Bojano	S	2	4
Id.	Campobasso	S	1	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	3	—
Id.	Lisciа	S	2	—
Id.	Ortona	S	5	—
Id.	Pollutri	S	1	—
Id.	Vasto	S	12	—
Cosenza	Albidona	S	—	4
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Frosinone	Roccasecca	S	—	2
Id.	Pietramontecorvino	S	—	2
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Foggia	S	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	S	—	7
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Volturino	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Napoli	Somma Vesuviano	S	—	4
Id.	Castel di Sasso	S	—	5
Id.	Formicola	S	—	4
Id.	Baia Latina	S	—	2
Nuoro	Fonni	S	—	1
Id.	Nurri	S	—	3
Pesaro Urbino	Pergola	S	—	1
Id.	Sant'Ippolito	S	—	5
Id.	Sulfara	S	1	1
Roma	Cerveteri	S	1	—
Id.	Roma	S	7	1
Sassari	Illorai	S	1	—
Id.	Olbia	S	1	—
Teramo	Campli	S	—	1
Terni	Montegabbione	S	2	1
Varese	Busto Arsizio	S	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Afta epizootica*				
Roma	Velletri	O	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	12	2
Id.	Piaggine	B	1	—
Id.	Roscigno	B	1	—
Id.	Giffoni Valle Piana	B	1	—
Sassari	Alà dei Sardi	B	—	1
Id.	Alghero	B	1	—
Id.	Ariela	B	—	4
Id.	Ardara	B	1	—
Id.	Benetutti	B	2	5
Id.	Bonnanaro	B	2	—
Id.	Bono	B	1	—
Id.	Bonorva	B	—	1
Id.	Bottida	B	1	—
Id.	Buddusò	B	1	2
Id.	Buti	B	1	—
Id.	Burgos	B	—	1
Id.	Cabanglanus	B	—	1
Id.	Castelsardo	B	4	—
Id.	Codrongianos	B	—	1
Id.	Esporlatu	B	—	1
Id.	Florinas	B	—	1
Id.	Giave	B	—	1
Id.	Illorai	B	1	5
Id.	Ittireddu	B	—	—
Id.	Ittiri	B	—	1
Id.	Luras	B	—	1
Id.	Martis	B	1	—
Id.	Mores	B	—	1
Id.	Nule	B	—	1
Id.	Nuoro	B	1	—
Id.	Oschiri	B	1	—
Id.	Osilo	B	1	4
Id.	Ozieri	B	—	1
Id.	Padria	B	—	2
Id.	Sassari	B	4	—
Id.	Sorso	B	1	—
Id.	Tempio	B	1	—
Id.	Tissi	B	3	—
Id.	Torralba	B	—	1
Id.	Villanova Monteleone	B	1	—
Viterbo	Pianzano	B	—	2
			111	477
Malattie dei suini				
Cerea	Castagnaro	S		1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Avellino	Paternopoli	S	4	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S	7	4
Benevento	Buonalbergo	S	—	1
Cagliari	Abbasanta	S	1	—
Id.	Ghilarza	S	4	—
Id.	Usellus	S	—	1
Campobasso	Casacalenda	S	—	—
Id.	Trivento	S	—	2
Id.	Agnone	S	—	1
Id.	Montenero di Bisaccia	S	2	—
Id.	San Polomatese	S	—	4
Id.	Bojano	S	1	1
Id.	Campobasso	S	—	—
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	2	—
Id.	Liscia	S	1	—
Id.	Ortona	S	—	—
Id.	Pollutri	S	1	—
Id.	Vasto	S	12	1
Cosenza	Albidona	S	—	4
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Frosinone	Roccaserca	S	—	2
Id.	Pietramontecorvino	S	—	2
Id.	Serracapriola	S	—	1
Id.	Foggia	S	—	1
Id.	Monteleone di Puglia	S	—	1
Id.	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Volturino	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Napoli	Somma Vesuviano	S	—	1
Id.	Castel di Sasso	S	—	5
Id.	Formicola	S	—	4
Id.	Bella Latina	S	—	9
Nuoro	Fonnie	S	—	3
Id.	Nurri	S	—	1
Pesaro Urbino	Pergola	S	—	5
Id.	Sant'Ippolito	S	—	1
Id.	Sattara	S	—	—
Roma	Cerveteri	S	17	—
Id.	Roma	S	1	1
Sassari	Illorai	S	1	—
Id.	Olbieo	S	—	—
Teramo	Canapli	S	—	1
Terni	Montegabbione	S	2	1
Varese	Busto Arsizio	S	—	1

0 4 3 6 1
Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Segue: *Alta epizootica*

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Focolai cinipeccici				
Cagliari	Cagliari	E	1	—
Id.	Pauillatino	E	1	—
Id.	San Vero Milis	E	9	—
Caltanissetta	Milocca	E	2	—
Id.	Sutera	E	2	—
Id.	Vallelunga	E	2	—
Catania	Acireale	E	1	—
Id.	Bronte	E	1	—
Id.	Catania	E	3	3
Id.	Licodia Eubea	E	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E	2	—
Id.	Misterbianco	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	2	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Catro	E	14	—
Enna	Centuripe	E	2	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Napoli	Arzano	E	1	—
Id.	Pozzuoli	E	1	—
Id.	Marcianise	E	2	—
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Afragola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Aversa	E	—	1
Potenza	Banzi	E	1	—
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	3	1
Roma	Roma	E	1	—
Id.	San Vito Romano	E	1	—
Salerno	Pontecagnano	E	2	—
Id.	Serre	E	1	1
Id.	Montecorvino Rovella	E	1	—
Id.	Campagna	E	1	—
Sassari	Porto Torres	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Siracusa	E	3	—
Id.	Solarino	E	1	—
Taranto	Crispiano	E	1	—
Id.	San Giorgio Jonica	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	1
Id.	Santa Ninfa	E	2	—
Id.	Castelvetrano	E	1	—
Id.	Camporeale	E	3	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	—
Id.	Partanna	E	1	—
			104	14

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Bari	Altamura	O	2	—
Id.	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina di Puglia	O	4	—
Id.	Grumo Appula	O	2	—
Id.	Noci	O	—	1
Benevento	Cerreto Sannita	O	2	—
Id.	Limatola	O	—	—
Id.	Castelfranco in Miano	O	3	—
Id.	Montefalcone di Val Fortore	O	—	4
Campobasso	San Massimo	O	2	—
Id.	Campobasso	O	1	—
Id.	Pietrabbondante	O	4	—
Id.	Guglionesi	O	1	—
Id.	Sepino	O	—	1
Catanzaro	Catanzaro	O	8	—
Id.	Cortale	O	1	—
Id.	Cirò	O	2	—
Id.	Crogiani	O	—	1
Id.	Crotone	O	1	—
Id.	Curinga	O	1	—
Id.	Cutro	O	1	—
Id.	Sacurso	O	1	—
Id.	Maida	O	—	1
Id.	Petilia Policastro	O	1	—
Id.	Soverio Mannelli	O	—	1
Chieti	Rolo del Sangro	O	1	—
Id.	Vasto	O	2	—
Id.	Montenerodomo	O	—	1
Cosenza	Corigliano Calabro	O	—	1
Id.	Rossano	O	2	—
Frosinone	Paliano	O	1	9
Id.	Alatri	O	30	—
Id.	Trevi nel Lazio	O	25	—
Id.	Ceprano	O	—	2
Id.	Castrocielo	O	—	2
Foggia	Orta Nova	O	1	3
Id.	Serracapriola	O	20	1
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Volturino	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Id.	Torremaggiore	O	—	1
Id.	Troia	O	—	1
Id.	San Marco in Lamis	O	9	2
Id.	San Severo	O	14	—
Id.	Apricena	O	12	—
Id.	Lucera	O	11	—
Id.	Chieuti	O	19	—
Id.	Manfredonia	O	2	—

Debbie

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Potenza	Acerenza	O	4	—
Id.	Genzano	O	3	—
Id.	Marsicovetere	O	2	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	Picerno	O	1	—
Id.	Rapolla	O	2	—
Id.	Tolve	O	1	—
Reggio Calabria	Bagnara Calabra	O	4	—
Id.	Bova	O	1	—
Id.	Brancaleone	O	1	—
Id.	Casignana	O	1	—
Id.	Ferruzzano	O	1	—
Id.	Locri	O	1	—
Id.	Motticella	O	1	—
Id.	Palizzi	O	1	—
Id.	Pazzano	O	1	—
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Anguillara Sabazia	O	2	—
Id.	Ardea	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	4	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	5	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Genzano di Roma	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Montelibretti	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Ponzelle	O	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	12	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Id.	Velletri	O	3	—
Salerno	Paduli	O	2	2
Id.	Piaggine	O	4	—
Id.	Sanza	O	12	—
Id.	Montesano sulla Marcellana	O	2	—
Id.	Vallo della Lucania	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimaste dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Setticemia emorragica				
Nuoro	Bitti	E	—	1
			—	1
Vaiuolo aviario				
Brindisi	Carovigno	O	—	1
Lecce	Lecce	O	1	2
Id.	Surbo	O	—	1
Pistoia	Pistoia	O	6	2
			7	6
Colera dei polli				
Cagliari	Sanluri	P	—	1
Catania	Calatagirone	P	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	P	1	—
Id.	Ramacca	P	—	1
Catanzaro	Cirò	P	—	9
			2	11
Peste aviaria				
Messina	Tripi	P	—	5
Terni	Montegabbione	P	1	—
Id.	Montecastrilli	P	—	1
			1	21
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Aosta	Cogne	P	—	1
Chieti	Palmoli	P	9	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Id.	Ceraldi	P	80	—
Lecce	Guagnano	P	—	1
Potenza	Corleto Perticara	P	—	5
Salerno	Sanza	P	—	12
Id.	Postiglione	P	—	5
Id.	Paduli	P	—	1
Id.	Campagna	P	1	—
Id.	Monesano	P	1	—
Siracusa	Buccheri	P	—	1
Id.	Buscemi	P	—	1
Taranto	Taranto	P	4	—
Varese	Mornago	P	2	—
Id.	Daverio	P	2	—
Id.	Azzate	P	2	—
			102	19

0 4 4 C
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: Rogna

Matera	Ferrandina	0	1	—	1	
id.	Irsina	0	1	—	1	
id.	Tricarico	0	1	—	1	
Potenza	Acerenza	0	4	—	—	
id.	Genzano	0	3	—	—	
id.	Marsicovetere	0	6	—	—	
id.	Melfi	0	3	—	—	
id.	Picerno	0	2	—	—	
id.	Tito	0	2	—	—	
id.	Talve	0	4	—	—	
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	0	6	—	—	
id.	Roccella Jonica	0	1	—	—	
Roma	Lenuessa	0	1	—	1	
id.	Amatrice	0	—	1	—	
id.	Borbona	0	—	1	—	
id.	Fiamignano	0	—	1	—	
id.	Pescorocchiano	0	—	2	—	
id.	Altiniere	0	1	—	—	
Roma	Anguillara Sabazia	0	—	2	—	
id.	Ariena	0	1	—	—	
id.	Bracciano	0	1	—	—	
id.	Campagnano di Roma	0	1	—	—	
id.	Castelnuovo di Porto	0	1	—	—	
id.	Cerveteri	0	1	—	—	
id.	Civitavecchia	0	1	—	—	
id.	Colleferro	0	1	—	—	
id.	Fiano	0	1	—	—	
id.	Genzano di Roma	0	1	—	—	
id.	Lanuvio	0	1	—	—	
id.	Marino	0	1	—	—	
id.	Montelibretti	0	1	—	—	
id.	Nazzano	0	1	—	—	
id.	Nerola	0	1	—	—	
id.	Poli	0	1	—	—	
id.	Ponzelia	0	1	—	—	
id.	Rignano Flaminio	0	1	—	—	
id.	Roma	0	12	—	5	
id.	Sacrofano	0	1	—	—	
id.	Tolfa	0	2	—	—	
id.	Sant'Angelo Romano	0	1	—	—	
id.	Velletri	0	3	—	1	
Salerno	Padula	0	—	2	—	
id.	Pisciotta	0	—	4	—	
id.	Sanza	0	—	2	—	
id.	Mondelsano sulla Marcellana	0	—	2	—	
id.	Valle della Lucania	0	—	—	—	
Taranto	Martina Franca	0	—	—	—	
id.	Ginosa	0	1	—	—	
Terni	Acquasparta	0	10	—	—	
id.	Amelia	0	—	1	—	
id.	Terni	0	—	1	—	
			387	160		

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Matera	Accettura	0	—	1	—	
id.	Montalbano Jonico	0	1	—	—	
Roma	Frascati	0	1	—	—	
id.	Palombara Sabina	0	1	—	—	
			3	1		

Aborto epizootico

Pesaro Urbino	Sant'Agata Feltria	0	—	5	—	
			—	5		

Setticemia emorragica

Nuoro	Bitti	B	—	1	—	
			—	1	—	

Vaiuolo aviario

Brindisi	Carovigno	O	3	—	—	
Lecce	Lecce	O	2	1	—	
id.	Sarsina	O	1	—	—	
Pistoia	Pistoia	O	—	2	—	
			6	3		

Colera dei polli

Cagliari	Santadi	P	—	1	—	
Catania	Caltagirone	P	1	—	—	
id.	Militello in Val di Catania	P	1	—	—	
id.	Ramacca	P	—	9	—	
Catanzaro	Cirò	P	2	11	—	

Peste aviaria

Messina	Trigi	P	—	20	—	
Terni	Montecastrilli	P	1	—	—	
id.	Montecastrilli	P	—	1	—	
			1	21		

Laringo tracheite infettiva dei polli

Aosta	Quargnè	P	—	1	—	
Chieti	Palmoli	P	20	—	—	
id.	Montefercante	P	80	—	—	
Enna	Ceralni	P	—	—	—	
Lecce	Guagnano	P	—	1	—	
Potenza	Corleto Perticara	P	—	5	—	
Salerno	Sanza	P	—	2	—	
id.	Postiglione	P	—	2	—	
id.	Padula	P	—	5	—	
id.	Campagna	P	1	—	—	
id.	Mondelsano	P	—	—	—	
Siracusa	Buccheri	P	1	—	—	
id.	Buscemi	P	—	1	—	
Taranto	Taranto	P	—	—	1	
Varese	Mornago	P	4	—	—	
id.	Daverio	P	12	—	—	
id.	Arcale	P	—	—	—	
			102	19		

RIEPILOGO

dal 16 al 30 aprile 1945 - N. 8

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio enatico	7	11	13
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	14	117	538

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
4	Mal rossino dei suini	3	10	23
5	Peste e setticemia del suino	18	53	155
6	Farcino criptococcico	19	58	118
7	Rabbia	7	11	14
8	Rogna	18	116	553
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	1	1	5
11	Setticemia emorragica	1	1	1
12	Vaiuolo ovino	3	5	8
13	Colera dei polli	3	3	18
14	Peste aviaria	2	3	22
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	17	121

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Con, conina; Fel, felina.

(1047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 25 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2314 — Data: 3 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5% al portatore 47 — Rendita: L. 1885.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 4% (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1620 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50% (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza erariale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22195 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccarello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza erariale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaio 1943, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1943

Il direttore generale: PATERNÒ

(995)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 491 — Data: 15 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza erariale — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22195 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccarello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza erariale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 669 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gen-

0 4 4 2 1
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 021

7	Rabbia	7	11	11
8	Rogna	18	116	553
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	4	4
10	Aborto epizootico	1	1	3
11	Setticemia emorragica	1	1	1
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	9	17	121

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1047)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 23

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 859 — Data: 28 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestatore: Pusadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esatt. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2304 — Data: 3 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 47 — Rendita: L. 1885.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Uva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 4 % (1951) quinquennali 3 — Capitale: L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1280 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scarbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Corte Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 4 — Rendita L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 25 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falconieri Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 10 — Rendita: L. 1351.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 804 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 12, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: PUTZOLU

(903)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 501 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Tocasi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza estimale — Capitale: L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ciccarella Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza estimale — Capitale: L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 689 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 13 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Visconi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 929,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 138, Mod. A — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2379, Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 4 4 3

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Nenci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. 4 — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Bracheti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5,0, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. 4 — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 226, Mod. 4 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Fragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2561 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6871,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.142,00.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 851 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carredda — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CONTI

(1679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 19

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica della nomina del commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1945, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Enna il 26 marzo 1945 relativo alla nomina del dott. Arnaldo Sciacca a commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira.

(1276)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1945, si prorogano al 31 dicembre 1945, i poteri conferiti al dott. Gavino Catalogo, commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Ierzu.

(1277)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945,

Ora, pertanto, in deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data

0444
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. 4 — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. 4 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Fragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2587 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2585 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.142.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Miglorini Agata ved. Carredio — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provvisori dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CENTI

(1679)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro

(2ª pubblicazione). Avviso n. 19.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 760, e art. 16 del R. decreto-legge 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % (1942) n. 410, serie L, di L. 10.000 cap. nom., intestato a Bruno Francesco e Severo, minori sotto la patria potestà della madre Gusci Sara di Adolfo ved. Bruno, domiciliata a Paola, in parti uguali, col pagamento degli interessi in Cosenza.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 8 giugno 1945

Il direttore generale: PROVERA

(885)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

...lato dal Prefetto di Enna il 30 marzo [illegible] del dott. Arnaldo Sciacca a commissario della Società cooperativa agricola, con sede in Agira.

(1226)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Terzo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1945, si prorogano al 31 dicembre 1945, i poteri conferiti al dott. Gavino Canbosi, commissario della Società cantina sociale « G. B. Corona », con sede in Terzo.

(1227)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimitava i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945,

Ora, pertanto, in deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al primo comma, Jo, Brigadiere Generale G. R. Urjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e della Venezia Tridentina a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. I benefici derivanti dal sottoindicato decreto decorrono dalla data 1° agosto 1945.

In data 11 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 APRILE 1945, N. 193.
Miglioramenti ai pensionati di guerra.

(1234)

0445
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0446

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

29

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

30 AUG 1945

/pa.
29 Aug 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.100 of 21 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Decree of the Lieutenant General No.459 of 24 May 1945.

Program for elementary schools and kindergartens.

NOTE :- RCS, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 6 September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5169

H. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

6976

29D

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 100 del 21 agosto 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 60-139 61-256 61-534

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. **459.**

Programmi per le scuole elementari e materne.

0 4 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Programmi per le scuole elementari e materne.

5168

6976

0 4 4 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 459.
Programmi per le scuole elementari materne.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 11 novembre 1923, l'ordinanza Ministeriale 21 gennaio 1924, il decreto Ministeriale 7 luglio 1928, il decreto Ministeriale 28 settembre 1931 e il decreto Ministeriale 9 febbraio 1945, coi quali sono stati approvati i programmi didattici per le scuole elementari e materne;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai programmi didattici, alle istruzioni e ai modelli per le scuole elementari e materne, pubbliche e private, attualmente vigenti, sono sostituiti a decorrere dall'anno scolastico 1945-46, i programmi, le istruzioni e i modelli annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli*: DONATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 127. — FRASCA

SCUOLA MATERNA

AVVERTENZE

La prima e naturale educatrice del bambino è la

In una scuola, che fa derivare dalla famiglia la semplicità e l'intimità e dalla madre la naturale bontà, temperata solo dalla saggezza, non si può parlare di un programma e tanto meno di materie d'insegnamento; ma poichè questa prima istituzione educativa intende promuovere la formazione di una personalità consapevole, è opportuno additare alle insegnanti i principi e le linee fondamentali a cui deve ispirarsi la loro azione.

Per queste considerazioni i programmi che seguono non entrano in particolari indicazioni, nè precisano determinate forme di apprendimento. Essi orientano la educatrice nello svolgimento della sua attività, che deve mirare alla formazione unitaria della personalità infantile.

* * *

La maestra consideri che il bambino è naturalmente attivo nella spontaneità delle sue manifestazioni e come tale deve essere compreso e rispettato sempre. Egli porta a scuola un mondo interiore di abitudini, di native disposizioni e di più o meno precisi atteggiamenti; ha un modo di comportarsi che già lo distingue dagli altri compagni, una incipiente consapevolezza di sè. Se vuole educarlo, la maestra cerchi di avvicinarsi alla sua anima con amorosa e materna comprensione. La educhi che ella saprà suscitare nel bambino le consentirà di guidarlo con quegli accorgimenti che la mamma usa con i propri figli.

La maestra conceda a tutti gli alunni stima e fiducia; con tutti sia giusta; in ogni momento dia esempio di vigilante pazienza e di indulgente bontà.

Nella normalità dei casi il bambino è ansioso di estendere la sua sfera di azione, di essere considerato più bravo, più esperto, più buono. La scuola deve assecondare queste naturali tendenze, non scoraggiandolo mai negli eventuali insuccessi, ma esortandolo sempre ad impegnare tutto se stesso per la sua formazione.

Quei bambini indolenti o scontrosi, che non amano la vita operosa e socievole e rifuggono dalle necessità disciplinari del vivere associato, debbono essere attentamente studiati dalla maestra, che ricercherà le cause di tali manifestazioni e adotterà rimedi adeguati.

Tutta la vita della scuola materna sia ordinata in modo che il bambino abbia larga libertà di azione e di parola, non resti mai spettatore passivo e annoiato, ma sia indotto ad agire da solo e addestrato a collaborare con i compagni. All'attività obbligatoria si preferisca quella spontanea e personale. Non si trascuri tuttavia la formazione di buone abitudini d'ordine

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduta l'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione in data 11 novembre 1923, l'ordinanza Ministeriale 21 gennaio 1924, il decreto Ministeriale 7 luglio 1928, il decreto Ministeriale 28 settembre 1934 e il decreto Ministeriale 9 febbraio 1945, coi quali sono stati approvati i programmi didattici per le scuole elementari e materne;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai programmi didattici, alle istruzioni e ai modelli per le scuole elementari e materne, pubbliche e private, attualmente vigenti, sono sostituiti a decorrere dal l'anno scolastico 1945-46, i programmi, le istruzioni e i modelli annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Arangio Ruiz

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 127. — Pecora

SCUOLA MATERNA

AVVERTENZE

La prima e naturale educatrice del bambino è la madre. La scuola materna non può sostituirsi alla famiglia e alla madre, ma deve integrarne l'opera e avvicinare il bambino a un mondo più ricco di esperienze. Avrà quindi come punto di orientamento la famiglia e assumerà come propri quei sistemi che sono caratteristici dell'educazione domestica. Il suo ordinamento interno non deve essere improntato a rigidezza scolastica, ma conserverà il calore dell'ambiente familiare, affinchè il bambino non vi si senta estraneo e sperduto.

Nella scuola materna, come è nella famiglia, sarà rispettata specialmente la spontaneità attiva del bambino, che troverà le sue naturali limitazioni solo nella convivenza fraterna dei compagni.

* * *

La maestra consideri che il bambino è naturalmente attivo nella spontaneità delle sue manifestazioni e come tale deve essere compreso e rispettato sempre. Egli porta a scuola un mondo interiore di abitudini, di native disposizioni e di più o meno precisi atteggiamenti; ha un modo di comportarsi che già lo distingue dagli altri compagni, una incipiente consapevolezza di sè. Se vuole educarlo, la maestra cerchi di avvicinarsi alla sua anima con amorosa e materna comprensione. La fiducia che ella saprà suscitare nel bambino le consentirà di guidarlo con quegli accorgimenti che la mamma usa con i propri figli.

La maestra conceda a tutti gli alunni stima e fiducia; con tutti sia giusta; in ogni momento dia esempio di vigilante pazienza e di indulgente bontà.

Nella normalità dei casi il bambino è ansioso di estendere la sua sfera di azione, di essere considerato più bravo, più esperto, più buono. La scuola deve assecondare queste naturali tendenze, non scoraggiandolo mai negli eventuali insuccessi, ma esortandolo sempre ad impegnare tutto se stesso per la sua formazione.

Quei bambini indolenti e scontrosi, che non amano la vita operosa e socievole e rifuggono dalle necessità disciplinari del vivere associato, debbono essere attentamente studiati dalla maestra, che ricercherà le cause di tali manifestazioni e adotterà rimedi adeguati.

Tutta la vita della scuola materna sia ordinata in modo che il bambino abbia larga libertà di azione e di parola, non resti mai spettatore passivo e annoiato, ma sia indotto ad agire da solo e addestrato a collaborare coi compagni. All'attività obbligatoria si preferisca quella spontanea e personale. Non si trascuri tuttavia la formazione di buone abitudini d'ordine pratico.

Nella scuola materna non si può parlare mai di lezioni, siano esse di cose o per immagini. Tutte le ore che il bambino passa a scuola sono ore di lezione perchè egli, se vi partecipa con interesse, impara sempre qualche cosa. Ancor meno si ravvisa l'efficacia di quelle lezioni prestabilite, sia pure variate con abili accorgimenti, che mirano a dare subito idee e cognizioni. Il bambino è totalità ancora indistinta di vita e la sua esperienza sorge dal concreto e non può quindi salire alle astrazioni che sono proprie della mente già addestrata e matura.

045501
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

* * *

Nell'insegnamento religioso si curerà particolarmente il comportamento del bambino durante la recitazione delle preghiere quotidiane. Le nozioni essenziali dovranno essere impartite con appositi e brevi racconti tratti dalla vita di Gesù. Da essi traspiri sopra tutto l'amore infinito del Creatore per tutte le creature.

L'educazione morale e fisica, opportunamente fuse, promuovano la formazione di buoni e coscienziosi costumi di vita. La maestra deve iniziare il bambino a collaborare con lei e con i compagni, per addestrarlo ad agire secondo quei retti principi che egli a poco a poco intuirà con la sua diretta esperienza. Nell'educazione fisica si preferisca il gioco libero tra compagni, che è anche espressione di armonia morale.

Dal gioco, che costituisce una ricca sorgente di esperienze e di conoscenze, è facile passare al lavoro. Qualunque occupazione che possa far sentire l'utilità delle prestazioni è lavoro e, come tale, deve trovar posto nella scuola materna.

L'uso appropriato della lingua è il risultato di una lenta conquista che il bambino viene facendo naturalmente, a mano a mano che si estendono i suoi rapporti con la maestra e i compagni. Anche per questo non sono affatto consigliabili schemi programmatici. La maestra ricordi che il patrimonio linguistico si forma naturalmente in relazione alle necessità della vita. Spetta, invece, al suo vigile e persistente intervento la sostituzione delle forme dialettali e più ancora la correzione delle imperfezioni fonetiche relative.

Il bisogno prepotente di fare e di parlare, che è uno dei caratteri tipici della vita del bambino, deve essere insistentemente favorito, mediante opportune attività, che gli consentano di esprimere se stesso. Occorre però che tali attività non siano vincolate a sterili esigenze di disciplina formale collettiva, né tanto meno limitate dalla preoccupazione di ottenere un silenzio dominato soltanto dalla voce dell'insegnante. Gli stessi alunni debbono essere indotti ad accettare spontaneamente i vantaggi sociali che derivano dall'ordine e dalla limitazione del capriccio personale. Essi saranno addestrati a una fraterna convivenza, in un ambiente sereno, nel quale ciascuno, esprimendo se stesso, senta il palpito della simpatia, dell'affetto e della solidarietà dei compagni.

* * *

Il disegnare, considerato come un'attività libera quanto mai proficua, deve addestrare il bambino a rappresentato. Non è il caso di passare per ordine la tecnica del disegno.

Lo stesso significato abbia l'insegnamento del canto corale, che per il bambino è manifestazione di stati di animo, i quali a loro volta debbono essere espressione di serenità e di armonia.

* * *

Le presenti linee programmatiche non hanno valore impegnativo e formale; indicano vie, mezzi di azione e acquistano valore solo se tradotte in termini di vita consapevole. Tutto quanto si è consigliato presuppone che l'insegnante senta amore per i bambini, sia dotata di freschezza spirituale e di soda cultura, abbia immaginazione fervida, facoltà di narrare con arte naturale e suggestiva, fermezza e pazienza amorosa, calma e padronanza di sè in ogni istante: tutte attitudini fondamentali che non sempre la madre possiede, ma che invece nella maestra sono indispensabili.

PROGRAMMI

- Religione

Segno della Croce, Ave Maria, Padre Nostro (in italiano).

Gesù Bambino e la Madre. Il Presepe. Dio, Padre delle creature. L'Angelo Custode.

Contegno che il bambino deve tenere in chiesa. Brevi canti religiosi. Racconti ed episodi della vita di Gesù, narrati dalla maestra.

Educazione morale e fisica.

Amore e obbedienza ai genitori e alla maestra. Affetto e gentilezza verso i compagni. Aiuto scambievole. Amore alla Patria e rispetto alla Bandiera. Canti patriottici.

Contegno a casa e a scuola: ordine e compostezza. Doveri di ubbidienza a casa, a scuola e nella strada. Buone abitudini di pulizia a casa e a scuola.

Rispetto delle cose proprie e altrui. La cosa pubblica. Rispetto degli animali e delle piante.

Esercizi di attenzione e di volontà.

Osservazioni su episodi visti, narrati dall'insegnante o dal bambino.

Entrata e uscita dalla scuola e dall'aula. Marciare, correre, saltare.

Esercizi di respirazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945111

che è anche espressione di armonia morale.

Dal gioco, che costituisce una ricca sorgente di esperienze e di conoscenze, è facile passare al lavoro. Qualunque occupazione che possa far sentire l'utilità delle prestazioni è lavoro e, come tale, deve trovar posto nella scuola materna.

L'uso appropriato della lingua è il risultato di una lenta conquista che il bambino viene facendo naturalmente, a mano a mano che si estendono i suoi rapporti con la maestra e i compagni. Anche per questo non sono affatto consigliabili schemi programmatici. La maestra ricordi che il patrimonio linguistico si forma naturalmente in relazione alle necessità della vita. Spetta, invece, al suo vigile e persistente intervento la sostituzione delle forme dialettali e più ancora la correzione delle imperfezioni fonetiche relative.

Il bisogno prepotente di fare e di parlare, che è uno dei caratteri tipici della vita del bambino, deve essere insistentemente favorito, mediante opportune attività, che gli consentano di esprimere se stesso. Occorre però che tali attività non siano vincolate a sterili esigenze di disciplina formale collettiva, né tanto meno limitate dalla preoccupazione di ottenere un silenzio dominato soltanto dalla voce dell'insegnante. Gli stessi alunni debbono essere indotti ad accettare spontaneamente i vantaggi sociali che derivano dall'ordine e dalla limitazione del capriccio personale. Essi saranno addestrati a una fraterna convivenza, in un ambiente sereno, nel quale ciascuno, esprimendo se stesso, senta il palpito della simpatia, dell'affetto e della solidarietà dei compagni.

* * *

Il disegnare, considerato come un'attività libera quanto mai progredita, deve addestrare il bambino a esprimere con segni grafici alcuni aspetti della sua vita emotiva. La scuola materna, le cui pareti saranno fasciate di lavagne, deve incoraggiare questa tendenza espressiva, che è anche premessa necessaria all'insegnamento del leggere e dello scrivere. Al disegnare minuto su piccoli fogli si preferiscano disegni di grandi dimensioni, tracciati su vecchia carta da imballaggio o su giornali, in modo che l'alunno, nell'eseguirli, compia ampi movimenti.

La maestra offra il materiale per disegnare; assista i primi tentativi del bambino senza correggerli, ma lo aiuti a osservare meglio il disegno in se stesso e l'oggetto di freschezza spirituale e di ariosa cultura, abbia immaginazione fervida, facoltà di narrare con arte naturale e suggestiva, fermezza e pazienza amorosa, calma e padronanza di sè in ogni istante: tutte attitudini fondamentali che non sempre la madre possiede, ma che invece nella maestra sono indispensabili.

PROGRAMMI

Religione

Segno della Croce, Ave Maria, Padre Nostro (in italiano).

Gesù Bambino e la Madre. Il Presepe. Dio, Padre delle creature. L'Angelo Custode.

Contegno che il bambino deve tenere in chiesa. Brevi canti religiosi. Racconti ed episodi della vita di Gesù, narrati dalla maestra.

Educazione morale e fisica.

Amore e obbedienza ai genitori e alla maestra. Affetto e gentilezza verso i compagni. Aiuto scambievole. Amore alla Patria e rispetto alla Bandiera. Canti patriottici.

Contegno a casa e a scuola: ordine e compostezza. Doveri di urbanità a casa, a scuola e nella strada. Buone abitudini di pulizia a casa e a scuola.

Rispetto delle cose proprie e altrui. La cosa pubblica. Rispetto degli animali e delle piante.

Esercizi di attenzione e di volontà.

Osservazioni su episodi vissuti, narrati dall'insegnante e dal bambino.

Entrata e uscita dalla scuola e dall'aula. Marciare, correre, saltare.

Esercizi di respirazione.

Gioco e Lavoro.

Giochi liberi, individuali e a gruppi. Giochi collettivi e imitativi, organizzati dalla maestra e accompagnati, se è possibile, da canti. Giochi all'aperto con sabbia (non terra), sassolini, ecc. Giochi col cerchio, la palla, i birilli, ecc. Giochi con materiale voluminoso e leggero per costruzioni provvisorie di case, scale, ponti, veicoli, ecc.

Cura del giardino. Coltivazione di fiori e di altre piante anche in vasi. Cura di uccelli, galline, conigli, ecc.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ordine e pulizia dell'aula, del refettorio, dello spogliatoio, ecc.

Facili lavori d'intreccio e tessitura a colori. Lavori con plastilina e stecchine.

Incarichi individuali e per gruppi.

Lingua italiana.

Espressione di pensieri e sentimenti (osservazioni e giudizi). Risposte a domande con frasi complete. Sostituzione di termini dialettali e confronto fra dialetto e lingua. Correzione di difetti di pronuncia.

Recitazione garbata e vivace di facili poesie.

Osservazione delle cose che maggiormente colpiscono i sensi del bambino. Conversazione anche su soggetti non presenti. Relazioni su fatti che il bambino ha osservato fuori della scuola.

Quantità, forma e dimensioni delle cose.

La casa, la scuola, il corpo umano, i cibi, il vestire, gli animali e le piante più comuni.

Movimenti e gesti comandati dagli alunni.

Disegno e Canto.

Disegno spontaneo, con pastelli, gessetti colorati, su carta e alla lavagna.

Composizione collettiva, sul terreno o su un piano, di motivi decorativi, usando materiale tratto dal mondo naturale (rami, foglie, fiori, conchiglie, sassi colorati, ecc.).

Frasi cadenzate. Brevissime melodie ritmiche. Canto di fermi e in movimento.

Canti religiosi e cori popolari.

SCUOLA ELEMENTARE

PREMESSA

I programmi che seguono sono sorti dalla necessità, vivamente sentita, di mettere la scuola elementare italiana nelle condizioni più favorevoli perchè possa contribuire alla rinascita della vita nazionale, assumendo la sua parte di responsabilità nell'educazione della fanciullezza.

Condizione essenziale di tale rinascita è la formazione di una coscienza operante, che associ finalmente le forze della cultura a quelle del lavoro in modo che la cultura non si risolva in sterile apprendimento di [illegible]

Nella nuova scuola elementare italiana dovranno dominare un vivo sentimento di fraternità umana che superi l'angusto limite dei nazionalismi, una serena volontà di lavorare e di servire il Paese con onestà di propositi. A ciò tendono i nuovi programmi con una chiara visione dei problemi etici, che trova sviluppo in ciascuna delle materie di studio, ma specialmente nella religione, nell'educazione morale, civile e fisica, nel lavoro, nella storia e geografia.

E' da rilevare che con l'educazione morale e civile si mira, più che a una precettistica di vecchia maniera, alla formazione del carattere, con un avveduto esercizio della libertà nella pratica dell'autogoverno. A tal fine è premessa indispensabile l'unità d'insegnamento.

La stessa costituzione delle singole materie è sorta da questa esigenza unitaria e dalla critica all'indirizzo dispersivo delle precedenti partizioni, che favorivano un insegnamento frammentario e slegato. Così l'educazione morale e civile, ricostituita come disciplina vera e propria, attira nella sua orbita, non senza significato, la educazione fisica; il lavoro assume valore di attività sociale; l'insegnamento della lingua italiana si ricostituisce in logica unità; la storia e la geografia si svolgono su di un piano di più concreti rapporti tra l'ambiente e l'uomo; le scienze richiamano nel loro preciso ambito i capitoli dispersi qua e là nelle nozioni varie, che erano l'espressione più patente della trita cultura elementare. Queste materie non debbono essere considerate distinte l'una dall'altra, esse costituiscono un tutto unitario e armonico che si fonde nella coscienza dell'alunno.

Per l'attuazione di questo piano educativo, che mira soprattutto a preparare il fanciullo alla vita civile, non è quindi sufficiente all'insegnante la sola cultura umanistica, su cui si è fatto finora quasi esclusivo assegnamento per la sua preparazione professionale. Necessita all'educatore un alto senso di responsabilità sociale che l'induca, nella scuola e fuori, ad essere maestro di vita, esempio di probità in ogni sua manifestazione. Solo così egli potrà intendere l'invito, che gli viene da questi programmi, di considerare l'insegnamento come una missione di civiltà. Avrà pure bisogno — sia detto ben chiaro — di una tecnica educativa, cioè di un metodo didattico che dovrà sempre perfezionare, sia meditando sul proprio insegnamento e sui risultati ottenuti, sia partecipando con attivo interesse al movimento pedagogico italiano e straniero.

Diversi motivi di riflessione e di studio possono derivare agli insegnanti dall'esame e dall'applicazione di questi programmi. Si considerino, ad esempio, la nuova ripartizione delle materie, l'insistente richiamo alla spontanea collaborazione sulla quale deve fondarsi ogni attività di studio dello scolaro, l'indicazione qua

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780031

i sensi del bambino. Conversazione anche su soggetti non presenti. Relazioni su fatti che il bambino ha osservato fuori della scuola.

Quantità, forma e dimensioni delle cose.

La casa, la scuola, il corpo umano, i cibi, il vestiario, gli animali e le piante più comuni.

Movimenti e gesti comunicati dagli alunni.

Disegno e Canto.

Disegno spontaneo, con pastelli, gessetti colorati, su carta e alla lavagna.

Composizione collettiva, sul terreno o su un piano, di motivi decorativi, usando materiale tratto dal mondo naturale (rami, foglie, fiori, conchiglie, sassi colorati, ecc.).

Frasi cadenzate. Brevissime melodie ritmiche. Canto da fermi e in movimento.

Canti religiosi e cori popolari.

SCUOLA ELEMENTARE

PREMESSA

I programmi che seguono sono sorti dalla necessità, vivamente sentita, di mettere la scuola elementare italiana nelle condizioni più favorevoli perchè possa contribuire alla rinascita della vita nazionale, assumendo la sua parte di responsabilità nell'educazione della fanciullezza.

Condizione essenziale di tale rinascita è la formazione di una coscienza operante, che associ finalmente le forze della cultura a quelle del lavoro in modo che la cultura non si risolva in sterile apprendimento di nozioni e il lavoro non sia soltanto inconsapevole espressione di forza fisica. Questo principio, d'altra parte, si ricollega alla tradizione del nostro primo Risorgimento, quando pensiero e azione, fusi insieme, divennero simbolo e mezzo di educazione nazionale.

La scuola elementare, pertanto, non dovrà limitarsi a combattere solo l'analfabetismo strumentale, mentre assai più pernicioso è l'analfabetismo spirituale che si manifesta come immaturità civile, impreparazione alla vita politica, empirismo nel campo del lavoro, insensibilità verso i problemi sociali in genere. Essa ha il compito di combattere anche questa grave forma d'ignoranza, elevando nel fanciullo l'uomo e il cittadino.

questa esigenza unitaria e dalla critica all'indirizzo dispersivo nelle precedenti partizioni, che favorivano un insegnamento frammentario e slegato. Così l'educazione morale e civile, ricostituita come disciplina vera e propria, attira nella sua orbita, non senza significato, la educazione fisica; il lavoro assume valore di attività sociale; l'insegnamento della lingua italiana si ricostituisce in logica unità; la storia e la geografia si svolgono su di un piano di più concreti rapporti tra l'ambiente e l'uomo; le scienze richiamano nel loro preciso ambito i capitoli dispersi qua e là nelle nozioni varie, che erano l'espressione più peteute della trita cultura elementare. Queste materie non debbono essere considerate distinte l'una dall'altra, esse costituiscono un tutto unitario e armonico che si fonde nella coscienza dell'alunno.

Per l'attuazione di questo piano educativo, che miri sopratutto a preparare il fanciullo alla vita civile, non è quindi sufficiente all'insegnante la sola cultura umanistica, su cui si è fatto finora quasi esclusivo assegnamento per la sua preparazione professionale. Necessita all'educatore un alto senso di responsabilità sociale che l'induca, nella scuola e fuori, ad essere maestro di vita, esempio di probità in ogni sua manifestazione. Solo così egli potrà intendere l'invito, che gli viene da questi programmi, di considerare l'insegnamento come una missione di civiltà. Avrà pure bisogno — sia detto ben chiaro — di una tecnica educativa, cioè di un metodo didattico che dovrà sempre perfezionare, sia meditando sul proprio insegnamento e sui risultati ottenuti, sia partecipando con attivo interesse al movimento pedagogico italiano e straniero.

Diversi motivi di riflessione e di studio possono derivare agli insegnanti dall'esame e dall'applicazione di questi programmi. Si considerino, ad esempio, la nuova ripartizione delle materie, l'insistente richiamo alla spontanea collaborazione sulla quale deve fondarsi ogni attività di studio dello scolaro, l'indicazione qua e là di un programma per cicli (che dovrebbe consentire più approfonditi ritorni su tutte le materie svolte precedentemente), il nuovo concetto di autogoverno al quale deve ispirarsi l'ordinamento disciplinare e didattico della scuola, la determinazione dei vari tipi di lavoro, l'introduzione della storia e geografia e delle scienze nelle prime due classi, la soppressione del voto di condotta implicito in quello di educazione morale civile e fisica, e così via.

E' anche da tener presente la superata distinzione tra scuola urbana e scuola rurale, determinata dal fatto che i problemi educativi e sociali non possono sostan-

0 4 5 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Ordine e pulizia dell'aula, del refettorio, dello spogliatoio, ecc.

Facili lavori d'intreccio e tessitura a colori. Lavori con plastilina e stecchine.

Incarichi individuali e per gruppi.

Lingua italiana.

Espressione di pensieri e sentimenti (osservazioni e giudizi). Risposte a domande con frasi complete. Sostituzione di termini dialettali e confronto fra dialetto e lingua. Correzione di difetti di pronuncia.

Recitazione garbata e vivace di facili poesie.

Osservazione delle cose che maggiormente colpiscono i sensi del bambino. Conversazione anche su soggetti non presenti. Relazioni su fatti che il bambino ha osservato fuori della scuola.

Quantità, forma e dimensioni delle cose.

La casa, la scuola, il corpo umano, i cibi, il vestire, gli animali e le piante più comuni.

Movimenti e gesti comandati dagli alunni.

Disegno e Canto.

Disegno spontaneo, con pastelli, gessetti colorati, su carta e alla lavagna.

Composizione collettiva, sul terreno o su un piano, di motivi decorativi, usando materiale tratto dal mondo naturale (rami, foglie, fiori, conchiglie, sassi colorati, ecc.).

Frasi cadenzate. Brevissime melodie ritmiche. Canto de fermi e in movimento.

Canti religiosi e cori popolari.

SCUOLA ELEMENTARE

PREMESSA

I programmi che seguono sono sorti dalla necessità, vivamente sentita, di mettere la scuola elementare italiana nelle condizioni più favorevoli perchè possa contribuire alla rinascita della vita nazionale, assumendo la sua parte di responsabilità nell'educazione della fanciullezza.

Condizione essenziale di tale rinascita è la formazione di una coscienza operante, che associ finalmente le forze della cultura a quelle del lavoro in modo che la cultura non si risolva in sterile apprendimento di nozioni e il lavoro non sia soltanto inconsapevole

Nella nuova scuola elementare italiana dovranno dominare un vivo sentimento di fraternità umana che superi l'angusto limite dei nazionalismi, una serena volontà di lavorare e di servire il Paese con onestà di propositi. A ciò tendono i nuovi programmi con una chiara visione dei problemi etici, che trova sviluppo in ciascuna delle materie di studio, ma specialmente nella religione, nell'educazione morale, civile e fisica, nel lavoro, nella storia e geografia.

E' da rilevare che con l'educazione morale e civile si mira, più che a una precettistica di vecchia maniera, alla formazione del carattere, con un avveduto esercizio della libertà nella pratica dell'autogoverno. A tal fine è premessa indispensabile l'unità d'insegnamento.

La stessa costituzione delle singole materie è sorta da questa esigenza unitaria e dalla critica all'indirizzo dispersivo delle precedenti partizioni, che favorivano un insegnamento frammentario e slegato. Così l'educazione morale e civile, ricostituita come disciplina vera e propria, attira nella sua orbita, non senza significato, la educazione fisica; il lavoro assume valore di attività sociale; l'insegnamento della lingua italiana si ricostituisce in logica unità; la storia e la geografia si svolgono su di un piano di più concreti rapporti tra l'ambiente e l'uomo; le scienze richiamano nel loro preciso ambito i capitoli dispersi qua e là nelle nozioni varie, ciò che erano l'espressione più patente della trita cultura elementare. Queste materie non debbono essere considerate distinte l'una dall'altra; esse costituiscono un tutto unitario e armonico che si fonde nella coscienza dell'alunno.

Per l'attuazione di questo piano educativo, che mira soprattutto a preparare il fanciullo alla vita civile, non è quindi sufficiente all'insegnante la sola cultura umanistica, su cui si è fatto finora quasi esclusivo assegnamento per la sua preparazione professionale. Necessita all'educatore un alto senso di responsabilità sociale che l'induca, nella scuola e fuori, ad essere maestro di vita, esempio di probità in ogni sua manifestazione. Solo così egli potrà intendere l'invito, che gli viene da questi programmi, di considerare l'insegnamento come una missione di civiltà. Avrà pure bisogno — sia detto ben chiaro — di una tecnica educativa, cioè di un metodo didattico che dovrà sempre perfezionare, sia meditando sul proprio insegnamento e sui risultati ottenuti, sia partecipando con attivo interesse al movimento pedagogico italiano e straniero.

Diversi motivi di riflessione e di studio possono derivare agli insegnanti dall'esame e dall'applicazione di questi programmi. Si considerino, ad esempio, la nuova ripartizione delle materie, l'insistente richiamo alla spontanea collaborazione sulla quale deve fondarsi ogni attività di studio dello scolaro, l'indicazione qua e là di un programma per cicli (che dovrebbe consen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Recitazione garbata e vivace di brevi poesie.

Osservazione delle cose che maggiormente colpiscono i sensi del bambino. Conversazione anche su soggetti non presenti. Relazioni su fatti che il bambino ha osservato fuori della scuola.

Quantità, forma e dimensioni delle cose.

La casa, la scuola, il corpo umano, i cibi, il vestire, gli animali e le piante più comuni.

Movimenti e gesti comandati dagli alunni.

Disegno e Canto.

Disegno spontaneo, con pastelli, gessetti colorati, su carta e alla lavagna.

Composizione collettiva, sul terreno o su un piano, di motivi decorativi, usando materiale tratto dal mondo naturale (rami, foglie, fiori, conchiglie, gessi colorati, ecc.).

Frasi cadenzate. Brevissime melodie ritmiche. Canto di sillabe e in movimento.

Canti religiosi e canti popolari.

SCUOLA ELEMENTARE

PREMESSA

I programmi che seguono sono sorti dalla necessità, vivamente sentita, di mettere la scuola elementare italiana nelle condizioni più favorevoli perchè possa contribuire alla rinascita della vita nazionale, assumendo la sua parte di responsabilità nell'educazione della fanciullezza.

Condizione essenziale di tale rinascita è la formazione di una coscienza operante, che associ finalmente le forze della cultura a quelle del lavoro in modo che la cultura non si risolva in sterile apprendimento di nozioni e il lavoro non sia soltanto inconsapevole espressione di forza fisica. Questo principio, d'altra parte, si ricollega alla tradizione del nostro primo Risorgimento, quando pensiero e azione, fusi insieme, divennero simbolo e mezzo di educazione nazionale.

La scuola elementare, pertanto, non dovrà limitarsi a combattere solo l'analfabetismo strumentale, mentre assai più pernicioso è l'analfabetismo spirituale che si manifesta come immaturità civile, impreparazione alla vita politica, empirismo nel campo del lavoro, insensibilità verso i problemi sociali in genere. Essa ha il compito di combattere anche questa grave forma d'ignoranza educando nel fanciullo l'uomo e il cittadino.

La stessa costituzione delle singole materie è sorta da questa esigenza unitaria e dalla critica all'indirizzo dispersivo delle precedenti partizioni, che favorivano un insegnamento frammentario e slegato. Così l'educazione morale e civile, ricostituita come disciplina vera e propria, attira nella sua orbita, non senza significato, la educazione fisica; il lavoro assume valore di attività sociale; l'insegnamento della lingua italiana si ricostituisce in logica unità; la storia e la geografia si svolgono su di un piano di più concreti rapporti tra l'ambiente e l'uomo; le scienze richiamano nel loro preciso ambito i capitoli dispersi qua e là nelle nozioni varie, ele erano l'espressione più patente della tutta cultura elementare. Queste materie non debbono essere considerate distinte l'una dall'altra, esse costituiscono un tutto unitario e armonico che si fonde nella coscienza dell'alunno.

Per l'attuazione di questo piano educativo, che mira soprattutto a preparare il fanciullo alla vita civile, non è quindi sufficiente all'insegnante la sola cultura umanistica, su cui si è fatto finora quasi esclusivo assegnamento per la sua preparazione professionale. Necessita all'educatore un alto senso di responsabilità sociale che l'indica, nella scuola e fuori, ad essere maestro di vita, esempio di probità in ogni sua manifestazione. Solo così egli potrà intendere l'invito, che gli viene da questi programmi, di considerare l'insegnamento come una missione di civiltà. Avrà pure bisogno — sia detto bene chiaro — di una tecnica educativa, cioè di un metodo didattico che dovrà sempre perfezionare, sia meditando sul proprio insegnamento e sui risultati ottenuti, sia partecipando con attivo interesse al movimento pedagogico italiano e straniero.

Diversi motivi di riflessione e di studio possono derivare agli insegnanti dall'esame e dall'applicazione di questi programmi. Si considerino, ad esempio, la nuova ripartizione delle materie, l'insistente richiamo alla spontanea collaborazione sulla quale deve fondarsi ogni attività di studio dello scolaro, l'indicazione qua e là di un programma per cicli (che dovrebbe consentire più approfonditi ritorni su tutte le materie svolte precedentemente), il nuovo concetto di autogoverno al quale deve ispirarsi l'ordinamento disciplinare e didattico della scuola, la determinazione dei vari tipi di lavoro, l'introduzione della storia e geografia e delle scienze nelle prime due classi, la soppressione del voto di condotta implicito in quello di educazione morale civile e fisica, e così via.

E' anche da tener presente la superata distinzione tra scuola urbana e scuola rurale, determinata dal fatto che i problemi educativi e sociali non possono sostan-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789023

zialmente distinguersi in relazione all'ambiente in cui l'alunno vive. Ogni scuola deve trarre dal suo ambiente i motivi culturali e pratici di cui si alimenta.

Le avvertenze che precedono ciascuna delle materie d'insegnamento offrono libero campo di studio perchè non vi si consigliano metodi particolari, nè vi si danno minute prescrizioni. L'insegnante potrà seguire vie diverse da quelle indicate, purchè riesca a dare quei risultati che si attendono dalla sua azione educativa. Non fallirà lo scopo se, considerando obiettivamente le vitali necessità del popolo nostro, saprà intendere la intima connessione esistente tra i problemi della cultura e quelli del lavoro, e saprà trarre vigore d'ispirazione a contatto dei grandi spiriti dell'umanità.

ORARIO DELLE LEZIONI MATERIE D'INSEGNAMENTO - VOTAZIONI

L'unità dell'insegnamento, che sta alla base di questi programmi, e la necessità, da parte dell'insegnante, di svolgere la sua opera in rapporto alle reali condizioni della scolaresca e alle esigenze locali, non hanno consigliato la formulazione di un orario ufficiale delle lezioni. Ciò non toglie che l'insegnante debba seguire un piano di lavoro e formulare un orario settimanale e giornaliero delle lezioni stesse.

Nella preparazione di tale piano, e soprattutto nelle inevitabili varianti suggerite dalle circostanze, gli alunni potranno esercitare il *diritto d'iniziativa*, che consiste nella libertà di proporre al maestro lo svolgimento di particolari argomenti o attività in rapporto a loro reali e sentite esigenze. Così ad esempio un gruppo di alunni potrà prospettare il desiderio di svolgere una determinata attività manuale o di organizzare una data ricerca, provocando in tal modo la revisione del piano di lavoro.

* * *

Nella formulazione dell'orario delle lezioni e di ogni altra attività scolastica, l'insegnante dovrà considerare le seguenti discipline o materie: 1) *Religione*. 2) *Educazione morale, civile e fisica*. 3) *Lavoro*. 4) *Lingua italiana*. 5) *Storia e geografia*. 6) *Aritmetica e geometria*. 7) *Scienze e igiene*. 8) *Disegno e bella scrittura*. 9) *Canto*.

Per quanto concerne le votazioni, *l'Educazione morale, civile e fisica* comprende anche la *condotta*. Non si assegnano voti di *Lavoro, Storia e geografia, Scienze e igiene, Canto* nelle prime due classi.

Specialmente nelle prime due classi non si presuma d'impartire delle vere e proprie lezioni. La religione deve essere coltivata nell'animo infantile con dolcezza materna. Come la madre insegna al bimbo la preghiera, pregando con lui, così faccia l'insegnante con l'alunno.

Dagli episodi del Vecchio Testamento il fanciullo intuisca i rapporti tra l'uomo e Dio. Si dia particolare importanza alla vita di Gesù; si espongano con efficacia le parabole evangeliche, illustrando gl'insegnamenti morali e sociali che ne scaturiscono; si narri la vita dei Santi, particolarmente di quelli che si prodigarono per il bene dell'umanità.

Nulla di pesante turbi la spiegazione delle parti dommatiche del programma. La norma religiosa derivi da una spontanea adesione dello spirito ai principi del Vangelo e dall'evidenza dei rapporti fra tali principi e la legge naturale e civile.

L'insegnante può trarre argomento di educazione religiosa anche dalle altre materie del programma. Apposite figurazioni e sopra tutto riproduzioni di capolavori d'arte sacra, possono giovare all'efficacia di questo insegnamento.

PROGRAMMA

1ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Segno della Croce, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Preghiera all'Angelo Custode.
Episodi del Vecchio Testamento e della vita di Gesù.

2ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Facili conversazioni sulle preghiere fondamentali studiate nella prima classe. Preghiera per i defunti.
Episodi del Vecchio Testamento e della vita di Gesù.

3ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Salve Regina, Credo. Spiegazione del *Padre nostro*.
Episodi del Vecchio Testamento. La vita di Gesù.

4ª Classe.

Preghiera quotidiana.
I Comandamenti. Le sette opere di misericordia corporale (*Dar da mangiare agli affamati; dar da bere agli assetati*, ecc.).
Letture tratte dal Vangelo. Conversazioni.
Il Santo patrono. Tradizioni agiografiche locali.
Canti religiosi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945571

ORARIO DELLE LEZIONI
MATERIE D'INSEGNAMENTO - VOTAZIONI

L'unità dell'insegnamento, che sta alla base di questi programmi, e la necessità, da parte dell'insegnante, di svolgere la sua opera in rapporto alle reali condizioni della scolaresca e alle esigenze locali, non hanno consigliato la formulazione di un orario ufficiale delle lezioni. Ciò non toglie che l'insegnante debba seguire un piano di lavoro e formulare un orario settimanale e giornaliero delle lezioni stesse.

Nella preparazione di tale piano, e soprattutto nelle inevitabili varianti suggerite dalle circostanze, gli alunni potranno esercitare il *diritto d'iniziativa*, che consiste nella libertà di proporre al maestro lo svolgimento di particolari argomenti o attività in rapporto a loro reali e sentite esigenze. Così ad esempio un gruppo di alunni potrà prospettare il desiderio di svolgere una determinata attività manuale o di organizzare una data ricerca, provocando in tal modo la revisione del piano di lavoro.

* * *

Nella formulazione dell'orario delle lezioni e di ogni altra attività scolastica, l'insegnante dovrà considerare le seguenti discipline o materie: 1) *Religione*. 2) *Educazione morale, civile e fisica*. 3) *Lavoro*. 4) *Lingua italiana*. 5) *Storia e geografia*. 6) *Aritmetica e geometria*. 7) *Scienze e igiene*. 8) *Disegno e bella scrittura*. 9) *Canto*.

Per quanto concerne le votazioni, *l'Educazione morale, civile e fisica* comprende anche la *condotta*. Non si assegnano voti di *Lavoro, Storia e geografia, Scienze e igiene, Canto* nelle prime due classi.

RELIGIONE

AVVERTENZE

L'educazione religiosa s'ispiri, dalla prima all'ultima classe, alla dolce figura di Gesù, quale risulta dai Vangeli. Dalla predicazione del divino Maestro l'insegnante tragga l'esempio di tanta semplicità e potente comunicativa, da suscitare nei fanciulli l'amore verso Dio e verso il prossimo.

Una spontanea adesione dello spirito ai principi del Vangelo e dall'evidenza dei rapporti fra tali principi e la legge morale e civile.

L'insegnante può trarre argomento di educazione religiosa anche dalle altre materie del programma. Apposite figurazioni e sopra tutto riproduzioni di capolavori d'arte sacra, possono giovare all'efficacia di questo insegnamento.

PROGRAMMA

1ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Segno della Croce, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. Preghiera all'Angelo Custode.
Episodi del Vecchio Testamento e della vita di Gesù.

2ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Facili conversazioni sulle preghiere fondamentali studiate nella prima classe. Preghiera per i defunti.
Episodi del Vecchio Testamento e della vita di Gesù.

3ª Classe.

Preghiera quotidiana e breve canto religioso.
Salve Regina, Credo. Spiegazione del *Padre nostro*.
Episodi del Vecchio Testamento. La vita di Gesù.

4ª Classe.

Preghiera quotidiana.
I Comandamenti. Le sette opere di misericordia corporale (*Dar da mangiare agli affamati; dar da bere agli assetati, ecc.*).
Letture tratte dal Vangelo. Conversazioni.
Il Santo patrono. Tradizioni agiografiche locali.
Canti religiosi.

5ª Classe.

Preghiera quotidiana.
I Sacramenti e il loro rito secondo la prassi cattolica. Le sette opere di misericordia spirituale (*Consigliare i dubbiosi; insegnare agl'ignoranti, ecc.*).
I Vangeli: letture e conversazioni.
L'anno ecclesiastico. Cenni di liturgia romana.
Biografie di Santi.
Canti religiosi.

0458
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

EDUCAZIONE MORALE, CIVILE E FISICA

AVVERTENZE

La scuola elementare, considerata come comunità sociale, ha il compito di formare, in collaborazione con la famiglia, la base del carattere, presupposto essenziale per preparare, in clima di giustizia e di libertà, i cittadini della nuova Italia.

E' noto che i soli precetti, le conversazioni e le letture non bastano a formare la volontà morale, perchè se possono indicare la via migliore da seguire, restano pur sempre nel campo dell'astrazione. Ha somma importanza, invece, l'esercizio costante e illuminato della azione, guidata dall'esempio vivente del maestro.

La scuola, ordinata secondo il sistema razionale della libertà disciplinata, deve svegliare nei fanciulli il senso individuale della responsabilità e destare in essi il bisogno dell'ordine, del rispetto, dell'aiuto reciproco: in breve, delle virtù civili, sociali e morali. Sarà per questo utilissimo promuovere la spontanea e diretta collaborazione degli scolari nel governo della classe, affidando a gruppi, scelti preferibilmente dagli stessi discepoli, incarichi speciali di pulizia, di ordine e di organizzazione, e lasciando la scolaresca libera di prendere decisioni in merito, anche attraverso le forme del *referendum* e della vera e propria *votazione* (per esempio: proporre l'attuazione di un particolare lavoro scolastico). L'insegnante dovrà incoraggiare la discussione e orientarla.

Si prepari il fanciullo a tali forme elementari di autogoverno, addestrandolo alla comprensione dei propri doveri e diritti, in rapporto alle finalità del gruppo a cui appartiene. Sarà così possibile indurlo ad agire non in base a ordini, ma in forza di un convincimento di natura sociale. Solo così i concetti di bene e di male, di giusto e d'ingiusto avranno rilievo e importanza e la sua condotta assumerà un significato etico. Ilesa sensibile al valore delle proprie azioni, viste nel quadro degli interessi generali del suo gruppo, l'alunno potrà declinare il diritto di proteggersi dagli elementi perturbatori, che ostacolano ciò che la maggioranza vuol fare. Si determineranno in tal modo le norme di disciplina e di condotta nella scuola e fuori.

L'idea sempre più chiara dei doveri e dei diritti che derivano dalla vita associata potrà anche formarsi osservando l'organizzazione e le manifestazioni della vita civile del luogo in cui il fanciullo vive. Così pure il rispetto della cosa pubblica dovrà scaturire non tanto da divieti e da minacce, quanto dalla riflessione sui vantaggi che derivano dal vivere in comune.

Sulle classi superiori gli alunni devono considerare volontaria, che frena sul nascere tendenze malsane e rende possibile la vita associata.

Dalla sua esperienza diretta, rafforzata da quelle semplici forme di autogoverno e di collaborazione, a cui si accenna nel programma, e dalle letture di storia, il fanciullo desumerà la necessità delle leggi e delle istituzioni che nello Stato tutelano la libertà di ciascuno e di tutti, rendendo così possibile la civile convivenza.

Dall'osservazione delle forme di vita amministrativa locale egli salirà gradatamente, per analogia, a quelle provinciali e nazionali di più vasto raggio e sarà indotto a considerare i rapporti di solidarietà e di collaborazione tra i popoli, vagliando con animo sempre più ampio, sereno e scevro da preconcetti di gretto nazionalismo, i confini del proprio Paese.

L'educazione del carattere trovi il suo coronamento e il significato più alto nell'applicazione dei principi e dei precetti religiosi, i quali costituiscono il contenuto essenziale e universale della coscienza umana.

* * *

L'educazione fisica è stata considerata uno degli aspetti e modi di educazione morale e quindi compresa in questo insegnamento. Il corpo che noi vogliamo irrobustire, rendere agile e pronto, è sempre uno strumento dell'animo. La forza fisica deve essere posta a servizio di una volontà diretta ad operare secondo le leggi morali.

All'insegnante e agli stessi alunni è lasciata ampia libertà nella scelta degli esercizi, dei giochi e degli sports, che dovranno solo essere proporzionati alle forze fisiche degli scolari e relativi alle possibilità locali. L'insegnante dovrà valersi degli esercizi fisici collettivi per sviluppare quella forma di socialità che costituiscono, come s'è detto, uno degli scopi della educazione morale; sopra tutto abbandoni ogni forma di quel caporalismo che tanto ha mortificato lo spirito della giovinezza nel recente passato.

Esercizi e giochi dovranno suscitare l'amore della vita all'aperto e il desiderio saggio di moto. I giochi sportivi di più facile esecuzione dovranno concorrere a destare il sentimento dei rapporti di cortesia e di lealtà tra i gruppi in contrasto, attenuando invece quello agonistico, che può determinare turbamenti morali.

Le passeggiate e le escursioni serviranno anche ad affinare sempre più l'insegnante e alunni; abitueranno questi all'osservazione diretta della natura e del mondo circostante, alla raccolta di notizie, d'informazioni e di altri elementi di studio da ordinare e sviluppare in

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sempre nel campo dell'astrazione. Ha somma importanza, invece, l'esercizio costante e illuminato della azione, guidata dall'esempio vivente del maestro.

La scuola, ordinata secondo il sistema razionale della libertà disciplinata, deve svegliare nei fanciulli il senso individuale della responsabilità e destare in essi il bisogno dell'ordine, del rispetto, dell'aiuto reciproco: in breve, delle virtù civili, sociali e morali. Sarà per questo utilissimo promuovere la spontanea e diretta collaborazione degli scolari nel governo della classe, radunando a gruppi, scelti preferibilmente dagli stessi discepoli, incarichi speciali di polizia, di ordine e di organizzazione, e lasciando la scolaresca libera di prendere decisioni in merito, anche attraverso le forme del *referendum* e della vera e propria *iniziativa* (per esempio: proporre l'attuazione di un particolare lavoro scolastico). L'insegnante dovrà incoraggiare la discussione e orientarla.

Si prepari il fanciullo a tali forme elementari di autogoverno, addestrandolo alla comprensione dei propri doveri e diritti, in rapporto alla finalità del gruppo a cui appartiene. Sarà così possibile indurlo ad agire non in base a ordini, ma in forza di un convincimento di natura sociale. Solo così i concetti di bene e di male, di giusto e d'ingiusto avranno rilievo e importanza e la sua condotta assumerà un significato etico. Reso sensibile al valore delle proprie azioni, viste nel quadro degli interessi generali del suo gruppo, l'alunno potrà evitare il difetto di proteggersi dagli elementi perturbatori, che ostacolano ciò che la maggioranza vuol fare. Si determineranno in tal modo le norme di disciplina e di condotta nella scuola e fuori.

L'idea sempre più chiara dei doveri e dei diritti che derivano dalla vita associata potrà anche formarsi osservando l'organizzazione e le manifestazioni della vita civile del luogo in cui il fanciullo vive. Così pure il rispetto della cosa pubblica dovrà scaturire non tanto da divieti e da minacce, quanto dalla riflessione sui vantaggi che derivano dal vivere in comune.

Nelle classi superiori gli alunni devono considerare la scuola come una associazione alla quale essi partecipano liberamente per la formazione della propria personalità. E' quanto mai opportuno, quindi, concedere loro ridotta, impegnandoli in larga misura in una forma di autonoma e di responsabile collaborazione. Questo avviamento alla conquista di sè, in cui consiste l'autonomia del carattere, potrà ottenersi solo con l'esercizio costante e progressivo che tolga all'educazione della volontà, al quale è utile rivolgere la riflessione del fanciullo.

All'esercizio personale dell'azione responsabile si accompagni quella non meno importante dell'inibizione

ampio, sereno e scevro da pregiudizi [illegible] nalismo, i centri del proprio Paese.

L'educazione del carattere trovi il suo coronamento e il significato più alto nell'applicazione dei principi e dei precetti religiosi, i quali costituiscono il contenuto essenziale e universale della coscienza umana.

* * *

L'educazione fisica è stata considerata tra gli aspetti e mezzi di educazione morale e quindi compresa in questo insegnamento. Il corpo che noi vogliamo irrobustire, rendere agile e pronto, è sempre uno strumento dell'animo. La forza fisica deve essere posta a servizio di una volontà diretta ad operare secondo le leggi morali.

All'insegnante e agli stessi alunni è lasciata ampia libertà nella scelta degli esercizi, dei giochi e degli sports, che dovranno solo essere proporzionati alle forze fisiche degli scolari e relativi alla possibilità locali. L'insegnante dovrà valersi degli esercizi fisici collettivi per sviluppare quelle forme di socialità che costituiscono, come s'è detto, uno degli scopi della educazione morale; sopra tutto abbandoni ogni forma di quel caporalismo che ieri ha mortificato lo spirito della giovinezza nel recente passato.

Esercizi e giochi dovranno suscitare l'amore della vita all'aperto e il desiderio saggio di moto. I giochi sportivi di più facile esecuzione dovranno concorrere a destare il sentimento dei rapporti di cortesia e di lealtà tra i gruppi in contrasto, attenuando invece quello agonistico, che può determinare turbamenti morali.

Le passeggiate e le escursioni serviranno anche ad affiatare sempre più insegnante e alunni; abitueranno questi all'osservazione diretta della natura e del mondo circostante, alla raccolta di notizie, d'informazioni e di altri elementi di studio da ordinare e sviluppare in classe.

Le lezioni, sempre che sia possibile, si svolgano all'aperto.

PROGRAMMA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

Le buone abitudini di vita morale del fanciullo. Come comportarsi nella famiglia, nella scuola, nella società.

Esercizi di autogoverno facendo per gruppi, al fine di organizzare, senza provocare disordine e disturbo, movimenti nella classe, nei corridoi, ecc.; incarichi di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 04601

fida in affidati dall'insegnante o per designazione della scolaresca; esercizio del *diritto di referendum* in casi di facile soluzione, come scelta d'una gita o di un gioco a preferenza di un altro, lettura di un libro piuttosto che un altro, ecc.).

Il Comune. I principali servizi pubblici. Rispetto della cosa pubblica.

Facili giochi ed esercizi diretti a svelire e correggere i movimenti.

L'ordine nella scuola: entrare e uscire isolatamente e in gruppo dall'aula; mettersi sull'attenti e in riposo, in fila per uno, per due, ecc. Esercizi degli arti e di respirazione ritmica. Marcia, corsa, salto. Marciare contando.

Passeggiate ricreative. Lezioni all'aperto.

4ª e 5ª Classe.

Giudizi degli scolari su casi della vita morale e sociale. Esercizio del *diritto di referendum* (per esempio sulla scelta dei libri della bibliotechina) e del *diritto di iniziativa* in casi reali della vita scolastica.

Autogoverno (Commissioni per la pulizia, la disciplina, la biblioteca, l'organizzazione sportiva, ecc., col sistema elettivo. Cooperative scolastiche).

Doveri e diritti del fanciullo, dell'uomo, del cittadino.

Le leggi e la loro osservanza.

Forme di lavoro diviso in serie, per realizzare i vantaggi del cooperativismo. Il lavoro e la tutela del lavoratore.

Le principali istituzioni civili, politiche, amministrative e giudiziarie dello Stato italiano.

Missione della donna nella famiglia e nella società.

Giochi più complessi di quelli praticati nelle classi precedenti, diretti a dare agilità e prontezza di movimento. Giochi sportivi.

Esercizi elementari ordinativi di respirazione, di movimento e ritmici da eseguirsi anche collettivamente.

Passeggiate ed escursioni. Lezioni all'aperto.

Formazione di gruppi di scolari (canterini, collezionisti, filodrammatici, ecc.) per favorire l'estrinsecazione delle capacità e tendenze personali e l'agire libero collettivo.

LAVORO

AVVERTENZE

Il lavoro manuale, nella scuola elementare, deve avere un valore educativo, non professionale. Esso deve, cioè, educare l'occhio, la mano, il gusto e la immaginazione, dando nello stesso tempo un razionale sfogo a quell'amore del fare, del costruire da sè, del conseguire con pochi mezzi, che è proprio del fanciullo, e facendo sentire la dignità dell'umana fatica anche nelle sue più modeste manifestazioni.

Nel lavoro, a bene intenderne la sfera d'azione, confluiscono tutti gli insegnamenti, ma specialmente quello del disegno, senza del quale non si giungerà mai ad ottenere lavori apprezzabili e precisi.

Quando la natura del lavoro e la sua organizzazione lo consentano, si costituiscano delle piccole cooperative e si attuino le più elementari forme di lavoro collettivo o per squadre e per serie progressive.

Le esercitazioni di lavoro artigiano, che sarà attuato, ov'è possibile, in relazione all'artigianato locale, offriranno pratici sussidi agli altri insegnamenti, con la costruzione, la raccolta e la conservazione di materiale didattico vario. Sarà questa un'efficace difesa contro il facile rischio di cadere in esercitazioni vuote e formalistiche, quando non si riesca a concretare altri tipi di lavoro.

E' opportuno, a questo proposito, aggiungere che l'insegnante potrà fare eseguire lavori artigiani veri e propri soltanto se dotato di una sufficiente preparazione tecnica, in modo da non dover ricorrere all'aiuto di altre persone, il che menomerebbe la sua autorità e il suo prestigio.

L'insegnante, infine, non ha l'obbligo di applicare il programma che qui si suggerisce: l'essenziale è che sappia cogliere lo spirito animatore per realizzare quelle forme di lavoro che riterrà più idonee e possibili in rapporto ai mezzi di cui può disporre e alla libera scelta degli stessi scolari.

Per il lavoro agricolo si tenga presente che l'Italia

tre tipi: a) lavoro artigiano; b) lavoro agricolo; c) lavoro femminile.

Nelle prime classi, tanto per i bambini che per le bambine, si partirà da un lavoro spontaneo ricco di suggestioni ricreative, per giungere gradualmente, nel corso elementare superiore, ad un'autentica attività lavorativa, sempre tenendo presenti le limitate possibilità realizzative dell'alunno in rapporto all'età e ai mezzi materiali a sua disposizione. Comunque, si cercherà di conseguire in ogni lavoro un risultato di pratica utilità.

Il carattere particolare che per ragioni didattiche assumerà il lavoro nelle classi inferiori non dovrà indurre i fanciulli a ritenerlo gioco, perchè essi, soltanto quando sentono di imitare il vero e proprio lavoro dei grandi, tendono a compiacersi una più matura maturità.

Il lavoro perduto abbia sempre nella scuola valore educativo; educhi cioè l'occhio, la mano, il gusto e la immaginazione, dando nello stesso tempo un razionale sfogo a quell'amore del fare, del costruire da sè, del conseguire con pochi mezzi, che è proprio del fanciullo, e faccia sentire la dignità dell'umana fatica anche nelle sue più modeste manifestazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946111

in fila per uno, per due, ecc. Esercizi degli arti e di respirazione ritmica. Marcia, corsa, salto. Marciare cantando.

Passeggiate ricreative. Lezioni all'aperto.

4ª e 5ª Classe.

Giudizi degli scolari su casi della vita morale e sociale. Esercizio del *diritto di referendum* (per esempio sulla scelta dei libri della bibliotechina) e del *diritto di iniziativa* in casi reali della vita scolastica.

Autocoverno: Commissioni per la pulizia, la disciplina, la biblioteca, l'organizzazione sportiva, ecc., col sistema elettivo. Cooperative scolastiche.

Doveri e diritti del fanciullo, dell'uomo, del cittadino.

Le leggi e la loro osservanza.

Forme di lavoro diviso in serie, per realizzare i vantaggi del cooperativismo. Il lavoro e la tutela del lavoratore.

Le principali istituzioni civili, politiche, amministrative e giudiziarie dello Stato italiano.

Missione della donna nella famiglia e nella società.

Giochi più complessi di quelli praticati nelle classi precedenti, diretti a dare agilità e prontezza di movimento. Giochi sportivi.

Esercizi elementari ordinativi di respirazione, di movimento e ritmici da eseguirsi anche collettivamente.

Passeggiate ed escursioni. Lezioni all'aperto.

Formazione di gruppi di scolari (canterini, collezionisti, filodrammatici, ecc.) per favorire l'estrinsecazione delle capacità e tendenze personali e l'agire libero collettivo.

LAVORO

AVVERTENZE

Il lavoro è fonte di vita morale e di benessere economico e deve avere nell'insegnamento un'adeguata importanza. E' necessario che le nuove generazioni riconoscano nel lavoro la principale risorsa della nostra economia e il mezzo più efficace per la riuscita nazionale. Solo col lavoro si possono stabilire saldi e pacifici rapporti di collaborazione tra i popoli.

Le esercitazioni di lavoro sono affidate all'iniziativa dell'insegnante, ma più ancora a quella degli alunni. Per evitare che si risolvano in un vano e disordinato dilettantismo, se ne è fissata una pratica ripartizione in due i fanciulli a ritenerlo gioco, perchè così, soltanto quando sentono di imitare il vero e proprio lavoro dei grandi, tendono a conquistare una più matura maestria.

Il lavoro pertanto abbia sempre nella scuola valore educativo: eserciti cioè l'occhio, la mano, il gusto e la immaginazione, dando nello stesso tempo un razionale sfogo a quell'istinto del fare, del costruire da sè, del congegnare con pochi mezzi, che è proprio del fanciullo, e faccia sentire la dignità dell'umana fatica anche nelle sue più modeste manifestazioni.

Nel lavoro, a bene intenderne la sfera d'azione, confluiscono tutti gl'insegnamenti, ma specialmente quello del disegno, senza del quale non si giungerà mai ad ottenere lavori apprezzabili e precisi.

Quando la natura del lavoro e la sua organizzazione lo consentano, si costituiscano delle piccole cooperative e si attuino le più elementari forme di lavoro collettivo o per squadre e per serie progressive.

Le esercitazioni di lavoro artigiano, che sarà attuato, ov'è possibile, in relazione all'artigianato locale, offriranno pratici sussidi agli altri insegnamenti, con la costituzione, la raccolta e la conservazione di materiale didattico vario. Sarà questa un'efficace difesa contro il facile rischio di cadere in esercitazioni vuote e formalistiche, quando non si riesca a concretare altri tipi di lavoro.

E' opportuno, a questo proposito, aggiungere che l'insegnante potrà fare eseguire lavori artigiani veri e propri soltanto se dotato di una sufficiente preparazione tecnica, in modo da non dover ricorrere all'aiuto di altre persone, il che menomerebbe la sua autorità e il suo prestigio.

L'insegnante, infine, non ha l'obbligo di applicare il programma che qui si suggerisce; l'essenziale è che ne colga lo spirito animatore per realizzare quelle forme di lavoro che riterrà più idonee e possibili in rapporto ai mezzi di cui può disporre e alla libera scelta degli stessi scolari.

Per il lavoro agricolo si tenga presente che l'Italia è un paese essenzialmente rurale. Si deve perciò alimentare in tutti gli alunni, ma particolarmente in quelli dei centri rurali, l'amore per la sana e proficua fatica dei campi. Il lavoro nel terreno posto a disposizione della scuola deve tendere al raggiungimento di tale scopo. Non deve essere pesante e uggioso, nè ridursi a semplice fatica manuale, deve divenire, invece, mezzo di ricerca e di osservazione di quei fenomeni naturali ai quali, in genere, i contadini assistono senza sentire la necessità di spiegarseli. Possono essere effettuati anche utili esperimenti agricoli contenuti entro modesti limiti.

0 4 6 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Così facendo, la scuola dei piccoli centri rurali contribuirà efficacemente a rendere più cosciente della sua fatica il futuro lavoratore della terra e a porre la nostra agricoltura, in progresso di tempo, sopra un piano tecnico più razionale. La scuola urbana, sempre che possa disporre di un terreno coltivabile, darà agli alunni, per mezzo delle esercitazioni agricole, una più diretta e concreta conoscenza del mondo naturale e del lavoro dei campi, affinchè essi imparino ad apprezzare questo mondo e questo lavoro e a sentirne la bellezza a sollievo della troppo arida vita di città.

Vaste possibilità educative, in tal senso, si offrono alle scuole all'aperto. Per le altre si supplirà, nei limiti del possibile, con visite a campi e ad aziende agricole situate alla periferia della città.

Nella stagione propizia si svolga, con l'attiva partecipazione degli alunni e delle loro famiglie, la tradizionale festa degli alberi.

Si consideri il lavoro femminile come mezzo per la formazione spirituale dell'alunna, non solo per quell'intimo senso di utilità della vita domestica che esso contribuisce, ma anche per la sua funzione eminentemente educatrice. Infatti i lavori di cucito, di maglieria, di rammendo e le faccende di economia domestica richiedono attenzione, cura e inducono alla calma.

La maestra non disdegni le forme di lavoro femminile più modeste, quali il rattoppo e il rammendo, perchè sono di grande utilità nella vita familiare. Tenga inoltre presente che principalmente alle donne è affidata la economia della casa, che ha sempre grandissima importanza.

Si evitino le mostre; i lavori eseguiti siano poi destinati per il loro uso pratico a scopi di assistenza sociale.

PROGRAMMA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

a) Lavori attinenti alla decorazione dell'aula e a quanto può contribuire alla sistemazione materiale ed estetica dell'ambiente scolastico in genere. Foderatura di libri e quaderni. Preparazione di bastoncini, dischi, ecc., per il calcolo orale e di sillabieri mobili.

Costruzione di modesti giocattoli e di semplici oggetti di pratica utilità scolastica e domestica, facendo uso di materiale facilmente disponibile.

Uso di casse, tavole, assi, listoni, ecc., per esercizi liberi di costruzione provvisoria e sommaria di case, recinti, veicoli, scale, tavoli, aiuole, ecc., di notevoli dimensioni, in maniera che l'alunno, così giocando, compia moto e impieghi una certa energia muscolare.

Imbastitura. Orlo e sottopunto. Impuntura e ribattitura. Applicazioni. Il corredo della bambola.

Primi esercizi di maglia dritta e rovescia. Uncinetto: catenella, maglia bassa e alta. Facili applicazioni.

Piccoli rammendi e rattoppi su capi di vestiario.

Facili esercitazioni di economia domestica. Le più semplici spazzolature. Spazzolatura degli abiti. Spazzare per terra, spolverare, pulire i vetri, riordinare un armadio, lavare una greppia, forbire le proprie scarpe, ecc.

4ª e 5ª Classe.

a) Costruzione e riparazione di giocattoli. Intrecci con paglia, vimini, corda, per la fabbricazione di semplici e utili oggetti.

Costruzione di solidi geometrici e di elementarissimi apparecchi in relazione all'insegnamento delle scienze.

Costruzione e riparazione di oggetti d'uso domestico e scolastico in rapporto all'artigianato locale. Tinteggiatura degli oggetti costruiti. Preparazione di cartelli antiforaminalici.

Lavori di cartonaggio per la confezione di cartelle, scatole, portacarte, cornici, albi per l'erbario, ecc. Legatoria e riparazione di libri dell'alunno e della biblioteca della scuola. Preparazione delle schede bibliografiche e delle scatole per contenerle.

Le più semplici applicazioni domestiche dell'elettricità.

Visite a botteghe artigiane e ad officine locali.

b) Giardinaggio e orticultura. Preparazione del terreno per la semina di cereali e ortaggi; spargimento di fertilizzanti; semina e trapianti; irrigazione, zappatura, sarchiatura, scerbatura, diradamenti, ecc. Raccolta ed eventuale conservazione ed essiccamento di legumi, ortaglie, frutta, piante aromatiche e medicinali.

Assistenza, dove è possibile, al collocamento a dimora di piante legnose, alla lavorazione dell'uva e delle olive, alla trebbiatura del grano e alla pressatura del seno. Assistenza a solforature, gessature, ramature, spargimento d'insetticidi e operazioni di difesa da fusetti, da crittogame, da roditori, ecc. Rotazione agraria.

Margotte e propaggini. Primi esercizi di potatura e di legatura di arbusti.

Visite a fatterie, a campi sicinali, a stazioni sperimentali.

Piccoli allevamenti domestici: gallinaio, colombaia, conigliera, apiario. Bachicoltura.

Artigianato rurale: riparazione di utensili, strumenti e oggetti vari d'uso agricolo.

c) Lavori di maglieria. La calza. Rattoppo e rammendo di calze, di vestiario e di biancheria.

Orlo di fazzoletti, tovaglioli, canovacci. Orlo a

0 4 6 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

situata alla periferia della città.

Nella stagione propizia si svolga, con l'attiva partecipazione degli alunni e delle loro famiglie, la tradizionale festa degli alberi.

Si consideri il lavoro femminile come mezzo per la formazione spirituale dell'alunna, non solo per quell'intimo senso di utilità della vita domestica che esso contiene, ma anche per la sua funzione eminentemente educatrice. Infatti i lavori di cucito, di maglieria, di riparazione e le faccende di economia domestica richiedono attenzione, cura e inducono alla calma.

La maestra non disdegni le forme di lavoro femminile più modeste, quali il rattoppo e il rammendo, perchè sono di grande utilità nella vita familiare. Tenga inoltre presente che principalmente alle donne è affidata la economia della casa, che ha sempre grandissima importanza.

Si evitino le mostre; i lavori eseguiti siano poi destinati per il loro uso pratico a scopi di assistenza sociale.

PROGRAMMA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

a) Lavori attinenti alla decorazione dell'aula e a quanto può contribuire alla sistemazione materiale ed estetica dell'ambiente scolastico in genere. Foderatura di libri e quaderni. Preparazione di bastoncini, dischi, ecc., per il calcolo orale e di alfabetieri mobili.

Costruzione di modesti giocattoli e di semplici oggetti di pratica utilità scolastica e domestica, facendo uso di materiale facilmente disponibile.

Uso di casse, tavole, assi, bastoni, ecc., per esercizi liberi di costruzione provvisoria e sommaria di case, recinti, veicoli, scale, tavoli, altalene, ecc., di notevoli dimensioni, in maniera che l'alunno, così giocando, compia moto e impieghi una certa energia muscolare.

b) Piccoli lavori di giardinaggio e di orticoltura.

Ricerca di animaletti dannosi alle piante (bruchi, larve di maggiolino, lumache, ecc.).

Raccolta, cernita, conteggio di piantine, fiori, frutta.

Preparazione di sostegni per le piante. Costruzione del recinto delle aiuole con cannucciaie, rami di salice, pietre, ecc. Targhette per il nome delle piante e relativo sostegno da porre nei vasi e nelle aiuole.

c) Uso dell'ago, del filo, del ditale, delle forbici. Primi punti. Filze su tessuti a trame molto rade e applicazioni pratiche.

Costruzione di solidi geometrici e di elementarissimi apparecchi in relazione all'insegnamento delle scienze.

Costruzione e riparazione di oggetti d'uso domestico e scolastico in rapporto all'artigianato locale. Tintegiatura degli oggetti costruiti. Preparazione di cartelli antinfortunistici.

Lavori di cartonaggio per la confezione di cartelle, scatole, portacarte, cornici, albi per l'erbario, ecc. Legatoria e riparazione di libri dell'alunno e della biblioteca della scuola. Preparazione delle schede bibliografiche e delle scatole per contenerle.

Le più semplici applicazioni domestiche dell'elettricità.

Visite a botteghe artigiane e ad officine locali.

b) Giardinaggio e orticoltura. Preparazione del terreno per la semina di cereali e ortaggi; spargimento di fertilizzanti; semina e trapianti; irrigazione, zappatura, sarchiatura, scerbatura, diradamenti, ecc. Raccolta ed eventuale conservazione ed essiccamento di legumi, ortaglie, frutta, piante aromatiche e medicinali.

Assistenza, dov'è possibile, al collocamento a dimora di piante legnose, alla lavorazione dell'uva e delle olive, alla trebbiatura del grano e alla pressatura del lino.

Assistenza a solforature, gessature, ramature, spargimento d'insetticidi e operazioni di difesa da insetti, da crittogame, da roditori, ecc. Rotazione agraria.

Margotte e propaggini. Primi esercizi di potatura e di legatura di arbusti.

Visite a fattorie, a campi vicini, a stazioni sperimentali.

Piccoli allevamenti domestici: gallinaio, colombaia, coniglieria, apiario. Bachicoltura.

Artigianato rurale; riparazione di utensili, strumenti e oggetti vari d'uso agricolo.

c) Lavori di maglieria. La calza. Rattoppo e rammendo di calze, di vestiario e di biancheria.

Taglio di fazzoletti, tovaglioli, canovacci. Orlo a giorno. Taglia e cucitura di federe, colletti per grembiulini, bavaglini, camicine per neonati. Occhielli.

Disegno, taglio e cucitura d'una camicia per bambino, d'una sottoveste, d'una gonna, ecc.

Lavori pratici di ricamo.

Pratici avviamenti all'economia domestica con particolare riguardo per tutti gli accorgimenti atti alla conservazione e alla migliore utilizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari in genere.

Collaborazione alla refezione scolastica.

0 4 6 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LINGUA ITALIANA

AVVERTENZE

Per educare all'uso della parola, quale espressione del sentimento e del pensiero, occorre fornire al fanciullo i mezzi più idonei al graduale possesso del linguaggio. Osservare attentamente e giudicare le cose e i fatti osservati, discuterne tra condiscepoli e con l'aiuto del maestro, significa anche imparare la lingua materna, che però riceve impulso veramente poderoso dalla pratica della lettura e della scrittura.

Per il primo apprendimento del leggere e dello scrivere il maestro è libero di adottare il metodo che preferisce e potrà valersi dei più svariati e facili sussidi didattici. Importa solo che, alla fine dell'anno, gli scolari siano pervenuti, con procedimento razionale, a leggere senza compitare, a capire quello che hanno letto e a scrivere semplici proposizioni senza errori. Il fanciullo deve però essere incoraggiato sin dai primi giorni ad un lavoro personale e spontaneo, perchè qualunque imposizione potrebbe avere effetti contrari a quelli voluti. L'esperienza conferma l'utilità di formare gruppi omogenei di scolari ai quali riuscirà così più facile superare le prime difficoltà. L'insegnante dovrà dedicare ad ogni gruppo le cure particolari che esso richiede, sempre però rispettando e valorizzando al massimo la personalità d'ogni singolo alunno e senza pretendere di livellare la classe.

E' necessario che le prime settimane di scuola siano dedicate a un periodo preparatorio, la cui durata può essere varia da alunno ad alunno e che non deve ridursi nei fastidiosi, inconcludenti e noiosi esercizi meccanici di sillabazione. Durante tale periodo i fanciulli verranno abituati alla vita di scuola, affinchè vi si trovino a loro agio, vi parlino con spigliatezza e in lingua italiana, riferendo i fatti della propria esperienza. E poichè essi anelano al fare, la scuola, in queste prime settimane, consentirà occupazioni che giovino al processo di autodisciplina mentale e motoria (dare incarichi, organizzare i primi giochi, iniziare i primi semplici esercizi ginnici individuali e d'insieme, addestrare a facili canti, iniziare al disegno libero e spontaneo, ecc.). Specialmente il disegno su carta o alla lavagna, se non costretto entro moduli obbligati, potrà offrire possibilità di osservazione e di conversazione e costituirà la preparazione diretta all'insegnamento della lettura e della scrittura.

Gli esercizi d'analisi delle parole in sillabe e di queste in lettere siano brevi e assumano sempre lo aspetto di gioco individuale, allo scopo di promuovere

tino, sin dall'inizio, letture che abbiano sempre un significato e siano adeguatamente illustrati, affinchè blocchino il fanciullo.

Non si preoccupi il maestro di far superare le difficoltà ortografiche con appositi esercizi. Quando il fanciullo si è reso conto del rapporto esistente tra segni grafici e suoni corrispondenti, potrà facilmente apprendere le sillabe complesse e le composte, le dirette come le inverse, imparerà a distinguere le maiuscole dalle minuscole, i vari caratteri tipografici, ecc. Ma a questo risultato egli deve giungere spontaneamente, con le proprie forze e al momento in cui sarà maturo.

Fin dalla prima classe s'inviti gli alunni a scegliere liberamente le parole e le frasi che vogliono scrivere, iniziandoli in tal modo all'autodettatura che precede il componimento libero. Non si consiglia il così detto dettato ortografico, nè sono utili le correzioni collettive, sono esplenti che fanno perdere tempo, tediano gli scolari e non conseguono buoni risultati. Il brano da scrivere, possibilmente scelto dall'alunno, deve avere sempre un compiuto significato logico. La correzione poi sarà utile solo se rappresenterà uno sforzo del fanciullo a scoprire l'errore e a correggerlo. Non si abbandonino mai, in prima classe, i ritardatari; di essi si faccia un gruppo a parte, che deve essere curato con ogni mezzo.

Anche nelle classi successive si favorisca l'uso del conversare ordinato e corretto, perchè il fanciullo dia forma chiara alle proprie idee. Il tempo dedicato alle conversazioni è sempre utilmente impiegato. Si procuri che tutta la scolaresca vi prenda viva parte, evitando che parlino sempre coloro che hanno maggiore facilità di espressione. Nel passaggio dalla conversazione (comporre orale) all'autodettatura (comporre scritto) non si ricorra al sistema meccanico delle domande e risposte, nè si prescrivano schemi per le prime esercitazioni di composizione, ma si dia la maggiore libertà agli scolari.

Non è consigliabile, nelle prime tre classi, di assegnare compiti di lingua per casa. Si induchino, invece, i fanciulli a osservare quanto li circonda per riferirne poi a scuola, e si esercitino molto a leggere. Sarà anche utile abituarli a gustare in classe facili e belle poesie, da mandare a memoria a casa, per poi farne esercizio di recitazione. Questa sia scuola di naturalezza e rifletti nel fanciullo l'aver egli compreso e gustato ciò che recita.

La conoscenza intuitiva degli elementi grammaticali, nel vivo della loro funzione logica, è prescritta per la terza classe. Il fanciullo dovrà sapere distinguere il nome, l'articolo, il pronome, il verbo e l'agget-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946521

vere il maestro è libero di adattare il metodo che preferisce e potrà valersi dei più svariati e facili sussidi didattici. Importa solo che, alla fine dell'anno, gli scolari siano pervenuti, con procedimento razionale, a leggere senza compitare, a capire quello che hanno letto e a scrivere semplici proposizioni senza errori. Il fanciullo deve però essere incoraggiato sin dai primi giorni ad un lavoro personale e spontaneo, perchè qualunque imposizione potrebbe avere effetti contrari a quelli voluti. L'esperienza conferma l'utilità di formare gruppi omogenei di scolari ai quali riuscirà così più facile superare le prime difficoltà. L'insegnante dovrà dedicare ad ogni gruppo le cure particolari che esso richiede, sempre però rispettando e valorizzando al massimo la personalità d'ogni singolo alunno e senza pretendere di livellare la classe.

E' necessario che le prime settimane di scuola siano dedicate a un periodo preparatorio, la cui durata può essere varia da alunno ad alunno e che non deve risolversi nei fastidiosi, inconcludenti e noiosi esercizi meccanici di sillabazione. Durante tale periodo i fanciulli verranno abituati alla vita di scuola, affinchè si sentano a loro agio, vi parlino con vivacità e in lingua italiana, riferendo i fatti della propria esperienza. E poichè essi ambiscono di fare, la scuola, in queste prime settimane, consentirà occupazioni che giovino al processo di autodisciplina mentale e morale (dare incarichi, organizzare i primi giochi, inventare i primi semplici esercizi ginnici individuali e d'insieme, addestrare a facili canti, iniziare al disegno libero e spontaneo, ecc.). Specialmente il disegno su carta o alla lavagna, se non costretto entro motivi obbligati, potrà offrire possibilità di osservazione e di conversazione e costituirà la preparazione diretta all'insegnamento della lettura e della scrittura.

Gli esercizi d'analisi delle parole in sillabe e di queste in lettere siano brevi e assumano sempre lo aspetto di gioco individuale, allo scopo di promuovere in ogni scolaro il desiderio di apprendere, nel momento più adatto. Si devono quindi evitare quelle lezioni e quegli esercizi, eguali per tutta la classe, che non impegnano l'intera scolaresca.

Non è più necessario che le singole lettere alfabetiche siano fatte conoscere isolatamente e con lenta successione. La loro presentazione può anche aver luogo in blocco, con l'esposizione, alle pareti dell'aula, di un adatto alfabetiere illustrato, affinchè gli alunni possano addestrarsi spontaneamente a distinguere la forma e il suono delle varie lettere.

Il primo libro di lettura si usi soltanto dopo il periodo preparatorio, sia limitivo la noiosa e mortificante lettura corale. Si preferiscano testi che presentino integralmente le parole, iniziando il fanciullo all'autodettatura che precede il componimento libero. Non si consiglia il così detto dettato ortografico, nè sono utili le correzioni collettive, sono esplicative che fanno perdere tempo, annoiano gli scolari e non conseguono buoni risultati. Il tema da scrivere, possibilmente scelto dall'alunno, deve avere sempre un compiuto significato logico. La correzione poi sarà utile solo se rappresenterà uno sforzo del fanciullo a scoprire l'errore e a correggerlo. Non si abbandonino mai, in prima classe, i ritardatari; di essi si faccia un gruppo a parte, che deve essere curato con ogni mezzo.

Anche nelle classi successive si favorisca l'uso del conversare ordinato e corretto, perchè il fanciullo dia forma chiara alle proprie idee. Il tempo dedicato alle conversazioni è sempre utilmente impiegato. Si procuri che tutta la scolaresca vi prenda viva parte, evitando che parlino sempre coloro che hanno maggiore facilità di espressione. Nel passaggio dalla conversazione composizione orale all'autodettatura e composizione scritta, non si ricorra al sistema meccanico delle domande e risposte, nè si prescrivano schemi per le prime esercitazioni di composizione, ma si dia la maggiore libertà agli scolari.

Non è consigliabile, nelle prime tre classi, di assegnare compiti di lingua per casa. Si induchino, invece, i fanciulli a osservare quanto li circonda per riferirne poi a scuola, e si esercitino molto a leggere. Sarà anche utile abituarli a gustare in classe facili e belle poesie, da imparare a memoria a casa, per poi farne esercizio di recitazione. Questa sia scuola di naturalezza e riveli nel fanciullo l'aver egli compreso e gustato ciò che recita.

La conoscenza intuitiva degli elementi grammaticali, nel vivo della loro funzione logica, è prescritta per la terza classe. Il fanciullo dovrà saper distinguere il nome, l'articolo, il pronome, il verbo e l'aggettivo. Sono distinzioni alle quali si arriva quasi senza accorgersene, parlando, leggendo, scrivendo. Si evitì ostinatamente di dare regole e definizioni in astratto. Lo studio dei verbi non dovrà risolversi in un meccanismo, ma scaturire dalla lingua articolata e viva.

La lettura non sia limitata al solo testo scolastico: s'incoraggi molto quella dei libri della biblioteca e di fogli giornalini per ragazzi. Il maestro dia l'esempio della buona lettura, evitando principalmente le inflessioni dialettali.

Nelle classi quarta e quinta continui l'attento osservare, il giudicare le cose e i fatti osservati, lo scambio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

delle impressioni fra condiscepoli con l'attiva partecipazione dell'insegnante.

L'esposizione e la ripetizione orale e talvolta scritta delle lezioni contribuiscono a favorire sempre più la educazione del linguaggio. Anche l'esercizio accurato della lettura dà sicurezza e naturalezza all'espressione. Si correggano le false cadenze, la sciatteria, la monotonia, l'enfasi; si esigano le giuste pause, indicate dai segni d'interpunzione; s'insegni come si deve modulare la voce. Il maestro dia il giusto tono perchè il suo esempio vale più d'ogni esortazione; se egli legge bene i suoi scolari lo imiteranno.

Si stabiliscano gare di lettura espressiva, insistendo, oltre che nella lettura dell'intero brano, nell'esercizio di un solo periodo chè, come è ovvio, non si tratta di leggere molto in classe, ma di leggere bene, per capire il resto anche nelle più tenui sfumature e farne materia di vita. E poichè, specie nelle classi numerose, non si dispone di tempo sufficiente, sarà opportuno assegnare per casa la lettura di qualche brano da rileggere l'indomani in classe. Si esorti a compiere la lettura domestica a voce alta.

I difetti della cantilena e dell'enfasi sono da evitare anche negli esercizi di recitazione, che devono abituare all'espressione intelligente e garbata. Di tali esercizi non si abusi ed il maestro si valga per essi di poesie e prose di buoni autori. A tal proposito si consiglino al fanciullo i molti migliori di studiare a memoria.

Ogni classe abbia la sua piccola biblioteca. Ai buoni libri di produzione nazionale (lettura amena, viaggi, divulgazione scientifica, ecc.) si aggiungano i migliori libri stranieri di letteratura per l'infanzia perchè anche nella lettura occorre, per un più ampio respiro, rompere le barriere che ci dividono dagli altri popoli.

I libri e i giornali raccolti nelle biblioteche di classe devono subire, da parte del maestro, un esame rigoroso. Egli darà l'ostracismo a quelli scritti male e banali, malsani o inadatti all'età e all'indole degli scolari. Un libro male scelto fa sorgere l'avversione per lo studio in genere, mentre uno degli scopi dell'azione educativa, è quello di ispirare amore per la lettura. Si conceda il prestito a domicilio senza eccessive preoccupazioni: meglio vedere libri che per l'uso e per aver stimolato l'attività spirituale del fanciullo si sono sgualciti, piuttosto che una bella collana di volumetti immacolati ed intonsi.

La lingua, come è stato detto, s'impara parlando, leggendo, scrivendo. Ma chi parla, legge e scrive senza conoscere la grammatica è come colui che suona uno strumento ad orecchio. Non si mortifichino gli scolari con le noiosissime analisi grammaticali e logiche, coi paradigmi, le definizioni, le suddivisioni, ecc.: ma nemmeno nell'eccesso opposto, si metta al bando

pensiero e non sia un noioso tormento artificioso e meccanico, come avviene comunemente, specie nella arida coniugazione dei verbi.

Gli scolari prendano confidenza col vocabolario, dove lo stesso ordine alfabetico indica sovente le radici e le famiglie delle parole. Assai utile può riuscire la compilazione in classe di un vocabolarietto. Il lavoro offre al fanciullo la possibilità di apprendere moltissime voci.

La composizione sia il coronamento degli esercizi linguistici. Lo scopo pratico del comporre, nella scuola elementare, è modestissimo: saper scrivere correttamente e in modo chiaro una letterina familiare e di affari, stendere una domanda d'impiego, fare la relazione di un fatto accaduto, redigere un fonogramma, un telegramma, senza far sorgere dubbi sul loro contenuto. Chiarezza, precisione, correttezza, ecco quanto si deve richiedere.

Per parlare e scrivere con chiarezza e con proprietà occorre pensare in modo chiaro e proprio; ciò si ottiene promovendo lo spirito d'osservazione. Si tratta dello accurato sviluppo della personalità, a costituir la quale molto contribuisce anche il comporre orale collettivo. Il tema da svolgere riguardi da vicino la vita degli scolari e sia, possibilmente, scelto da loro. Nei primi esercizi si proceda secondo lo spontaneo svolgersi del pensiero, che deve però essere disciplinato dall'esame critico della scolaresca guidata dal maestro. Ma alla fine del lavoro si facciano rilevare i punti fondamentali d'insieme, i quali ne costituiscono l'ossatura e lo schema. A poco a poco si ammaestrino gli alunni a fissare in anticipo tali punti per disciplinare la mente al lavoro ordinato e si stimolino a svolgere il tema, correggendo e scegliendo le migliori espressioni. Per educare lo spirito d'osservazione e lo sviluppo organico del pensiero, sarà utile seguire nel tempo, ma senza pedanteria, lo svolgersi di fenomeni naturali fino a fissarne volta per volta le diverse fasi.

Non dimentichi il maestro che l'insegnamento della lingua non è fine a se stesso, ma deve contribuire alla formazione del carattere. Anche il comporre non deve essere un più o meno abile congegno di parole, ma un avveduto sviluppo di pensiero e di sentimenti, propriamente espressi attorno ad un motivo centrale, perchè si consegua sincerità, organicità nelle parti, unità nell'insieme. Sia, in altri termini, espressione della mente e del cuore.

Così condotti, il comporre collettivo e quello individuale debbono essere integrati, nelle prime classi, con l'autodettatura; questo però non esclude gli esercizi di dettatura eseguiti per superare difficoltà ortografiche, ma tali esercizi devono essere brevi ed avere sempre un senso totale logico, riferendosi possibilmente a lezioni della giornata.

0 4 6 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788628

si dispone di tempo sufficiente, sarà opportuno assegnare per casa la lettura di qualche brano da rileggere l'indomani in classe. Si esorti a compiere la lettura domestica a voce alta.

I difetti della cantilena e dell'enfasi sono da evitare anche negli esercizi di recitazione, che devono abituare all'espressione intelligente e garbata. In tali esercizi non si abusi ed il maestro si valga per essi di poesie e prose di buoni autori. A tal proposito si consiglino ai fanciulli i modi migliori di studiare a memoria.

Ogni classe abbia la sua piccola biblioteca. Ai buoni libri di produzione nazionale (lettura amena, viaggi, divulgazione scientifica, ecc.) si aggiungano i migliori libri stranieri di letteratura per l'infanzia perchè anche nella lettura occorre, per un più ampio respiro, rompere le barriere che ci dividono dagli altri popoli.

I libri e i giornali raccolti nelle biblioteche di classe devono subire, da parte del maestro, un esame rigoroso. Egli darà l'ostracismo a quelli scritti male e banali, malsani o inadatti all'età e all'indole degli scolari. Un libro male scelto fa sorgere l'avversione per lo studio in genere, mentre uno degli scopi dell'azione educativa, è quello di ispirare amore per la lettura. Si conceda il prestito a domicilio senza eccessive preoccupazioni: meglio vedere libri che per l'uso e per aver stimolato l'attività spirituale del fanciullo si sono sgualciti, piuttosto che una bella collana di volumetti immacolati ed intonsi.

La lingua, come è stato detto, s'impara parlando, leggendo, scrivendo. Ma chi parla, legge e scrive senza conoscere la grammatica è come colui che suona uno strumento ad orecchio. Non si mortifichino gli scolari con le noiosissime analisi grammaticali e logiche, coi paradigmi, le definizioni, le suddivisioni, ecc.: ma nemmeno, cadendo nell'eccesso opposto, si metta al bando la conoscenza della grammatica che dà consapevolezza nell'uso della lingua. Il maestro colga via via le occasioni per impartire le più comuni cognizioni grammaticali, per salire a poco a poco all'insegnamento ordinato della materia. Si stabiliscano gradatamente, in modo intuitivo, desumendoli dalla lingua parlata, i rapporti fra gli elementi della morfologia e quelli fondamentali della sintassi. L'uso vivo della lingua stia a base degli esercizi, che così riusciranno graditi e proficui. La nostra sia una grammatica di idee e non di parole. Il contenuto di ogni esercizio abbia un significato logico che scaturisca dallo sviluppo naturale del si deve richiedere.

Per parlare e scrivere con chiarezza e con proprietà occorre pensare in modo chiaro e proprio; ciò si ottiene promuovendo lo spirito d'osservazione. Si tratta dello accurato sviluppo della personalità, a costituir la quale molto contribuisce anche il comporre orale collettivo. Il tema da svolgere riguardi da vicino la vita degli scolari e sia, possibilmente, scelto da loro. Nei primi esercizi si procederà secondo lo spontaneo svolgersi del pensiero, che deve però essere disciplinato dall'esame critico della scolaresca guidata dal maestro. Ma alla fine del lavoro si facciano rilevare i punti fondamentali d'insieme, i quali ne costituiscono l'ossatura e lo schema. A poco a poco si ammaestrino gli alunni a fissare in anticipo tali punti per disciplinare la mente al lavoro ordinato e si stimolino a svolgere il tema, correggendo e scegliendo le migliori espressioni. Per educare lo spirito d'osservazione e lo sviluppo organico del pensiero, sarà utile seguire nel tempo, ma senza pedanteria, lo svolgersi di fenomeni naturali fino a fissarne volta per volta le diverse fasi.

Non dimentichi il maestro che l'insegnamento della lingua non è fine a se stesso, ma deve contribuire alla formazione del carattere. Anche il comporre non deve essere un più o meno abile congegno di parole, ma un avveduto sviluppo di pensiero e di sentimenti, propriamente espressi attorno ad un motivo centrale, perchè si consegua sincerità, organicità nelle parti, unità nell'insieme. Sia, in altri termini, espressione della mente e del cuore.

Così condotti, il comporre collettivo e quello individuale debbono essere integrati, nelle prime classi, con l'autodettatura; questo però non esclude gli esercizi di dettatura eseguiti per superare difficoltà ortografiche, ma tali esercizi devono essere brevi ed avere sempre un senso totale logico, riferendosi possibilmente a lezioni della giornata.

Dal punto di vista dell'educazione sociale sarà utile incoraggiare gli alunni a curare da soli la pubblicazione di un giornalino, che raccolga le loro prime e genuine espressioni personali.

PROGRAMMA

1ª Classe.

Vivaci e facili conversazioni per abituare il fanciullo a parlare di sè e a riferire le sue osservazioni.

Apprendimento simultaneo della lettura e della scrittura. Brevissimi esercizi individuali di lettura, di autodettatura e di dettatura.

0 4 6 8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Facilissimi esercizi di memoria (poesie) e di recitazione.

Racconti del maestro (fiabe, leggende).

2ª Classe.

Conversazioni frequenti e varie sugli argomenti che interessano il fanciullo e sulle sue osservazioni ed esperienze.

Esercizi di lettura e di scrittura. Esercizi di autodettatura e di dettatura. Avviamento alla composizione.

Apprendimento e garbata recitazione di brevi e facili poesie.

Favole e racconti narrati dagli scolari. Racconti del maestro (novelline popolari, favolette esopiche, ecc.).

3ª Classe

Lettura spedita ed espressiva sul libro di testo e su altri libri della biblioteca di classe. Narrazioni spontanee dei singoli allievi.

Brevi esposizioni, orali e scritte, su argomenti della vita, su osservazioni fatte, su cognizioni apprese dagli scolari.

Lettere occasionali a parenti, amici, superiori, ecc.

Dettatura di facili prose e poesie anche per conseguire l'uso corretto dei segni d'interpunzione e superare difficoltà ortografiche.

Esercizi di memoria e di recitazione.

Intuizione e distinzione grammaticale di parti del discorso desunte dalla lingua viva.

Letture e racconti del maestro. Indovinelli.

4ª Classe.

Lettura spedita ed espressiva. Breve riassunto del brano letto, mettendone in evidenza i punti essenziali.

Letture e narrazioni del maestro.

Dettato con difficoltà ortografiche, e con periodi legati logicamente tra loro.

Esercizi di composizione orale e scritta su argomenti riferenti la vita della scolaro, scelti dalla stessa scolaresca. Riassunti di letture fatte. Compilazione di un giornalino della classe.

Corrispondenza con alunni di altre scuole per lo scambio di notizie geografiche, storiche, economiche, ecc. Compilazione di moduli vari (telegrammi, vaglia, bollettini di conto corrente, ecc.).

Elementari cognizioni grammaticali sempre ricavate dall'uso della lingua viva. Coniugazione dei verbi ausiliari e regolari.

Lettura del vocabolario ed esercitazioni relative.

STORIA E GEOGRAFIA

AVVERTENZE

La necessità di un'intima connessione fra l'insegnamento della storia e quello della geografia deriva, più che da un semplice e ormai riconosciuto legame di interdipendenza delle due discipline, da una loro profonda concomitanza di fini in rapporto alla vita civile e sociale. Infatti sia la storia che la geografia — quando la prima non si risolva in una cronologia di guerre e di vicende dinastiche, e la seconda in un'arida nomenclatura — mirano a seguire e a spiegare il cammino della civiltà, considerando la terra come la sede dell'uomo. Ne consegue che il maestro dovrà costantemente esaminare i fatti storici nella loro intima connessione con quelli geografici, illustrando al fanciullo, sia pure in forma intuitiva elementarissima, i rapporti del mondo umano con quello naturale.

Riuscirà tuttavia vano ogni sforzo per liberare l'insegnamento della storia dal suo groviglio di guerre, di tirannie, di rivalità dinastiche e di sterili combinazioni politiche, se non supereremo, una volta per sempre, la passione nazionalista che nel recente passato ritenne a sviare anche la geografia dall'obiettiva valutazione delle forze economiche mondiali con la concezione delle utopie autarchiche.

L'insegnamento della storia e della geografia dovrà finalmente diventare un insegnamento morale dopo la tragica esperienza sofferta dall'umanità. Si esalti l'eroismo di coloro che nel corso dei secoli lottarono per

a monumenti, su osservazioni di fenomeni naturali e su facili esperimenti scientifici, su letture storiche e geografiche.

Componimento orale e scritto su argomenti scelti in collaborazione con gli scolari. Scambio di corrispondenza con alunni di altre località, come nella classe precedente. Compilazione di un giornalino della classe.

Studio a memoria e recitazione di brevi prose e poesie.

Nozioni di grammatica, largamente correlate di esempi, sulle parti variabili e invariabili del discorso e sui verbi irregolari più comuni. Elementi ed esercizi di analisi logica.

Uso del vocabolario. Esercizi lessicali. Famiglie di parole. Elementarissime etimologie. Frasi idiomatiche. Proverbi.

0 4 6 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985081

maestro (novellino popolari, favolette esopiche, ecc.). Proverbi.

3ª Classe

Lettura spedita ed espressiva sul libro di testo e su altri libri della biblioteca di classe. Narrazioni spontanee dei singoli allievi.

Brevi esposizioni, orali e scritte, su argomenti della vita, su osservazioni fatte, su cognizioni apprese dagli scolari.

Lettere occasionali a parenti, amici, superiori, ecc.

Dettatura di facili prose e poesie anche per conseguire l'uso corretto dei segni d'interpunzione e superare difficoltà ortografiche.

Esercizi di memoria e di recitazione.

Intuizione e distinzione grammaticale di parti del discorso desunte dalla lingua viva.

Letture o racconti del maestro. Indovinelli.

4ª Classe.

Lettura spedita ed espressiva. Breve riassunto del brano letto, mettendone in evidenza i punti essenziali. Letture e narrazioni del maestro.

Dettato con difficoltà ortografiche, e con periodi legati logicamente tra loro.

Esercizi di composizione orale e scritta su argomenti riflettenti la vita dello scolaro, scelti dalla stessa scolaresca. Riassunti di letture fatte. Compilazione di un giornalino della classe.

Corrispondenza con alunni di altre scuole per lo scambio di notizie geografiche, storiche, economiche, ecc. Compilazione di moduli vari (telegrammi, vaglia, bollettini di conto corrente, ecc.).

Elementari cognizioni grammaticali sempre ricavate dall'uso della lingua viva. Coniugazione dei verbi ausiliari e regolari.

Lettura del vocabolario ed esercitazioni relative. Famiglie di parole. Frasi idiomatiche. I proverbi più comuni.

Esercizi di memoria e di recitazione.

Lettura di libri della biblioteca. Facili scolastiche.

5ª Classe.

Gare di lettura espressiva. Riassunto orale di racconti letti. Lettura individuale di libri della biblioteca e riferimento del contenuto ai compagni.

Relazioni orali e scritte su escursioni, gite, partite di gioco, su lavori eseguiti, su visite a stabilimenti e

STORIA E GEOGRAFIA

AVVERTENZE

La necessità di un'intima connessione fra l'insegnamento della storia e quello della geografia deriva, più che da un semplice e ormai riconosciuto legame di interdipendenza delle due discipline, da una loro profonda concomitanza di fini in rapporto alla vita civile e sociale. Infatti sia la storia che la geografia — quando la prima non si risolva in una cronologia di guerre e di vicende dinastiche, e la seconda in un'arida nomenclatura — mirano a seguire e a spiegare il cammino della civiltà, considerando la terra come la sede dell'uomo. Ne consegue che il maestro dovrà costantemente esaminare i fatti storici nella loro intima connessione con quelli geografici, illustrando al fanciullo, sia pure in forma intuitiva elementarissima, i rapporti del mondo umano con quello naturale.

Riuscirà tuttavia vano ogni sforzo per liberare l'insegnamento della storia dal suo groviglio di guerre, di tirannie, di rivalità dinastiche e di sterili combinazioni politiche, se non supereremo, una volta per sempre, la passione nazionalista che nel recente passato riuscì a sviare anche la geografia dall'obiettiva valutazione delle forze economiche mondiali con la concezione delle utopie autarchiche.

L'insegnamento della storia e della geografia dovrà finalmente diventare un insegnamento morale fuori la tragica esperienza sofferta dall'umanità. Si esalti l'eroismo di coloro che nel corso dei secoli lottarono per la libertà; si illustri la vita dei santi e missionari che fecero opera di civiltà e alleviarono sofferenze, dolori, miserie; si narrino suggestivamente le vicende degli esploratori e degli scienziati che più contribuirono al progresso umano; si descriva l'opera di quanti spesero la vita per conquistare la terra alle forze del lavoro; si susciti l'ammirazione per gli artisti che dettero al lavoro il crisma della bellezza; si riviva, in una parola, la vera, autentica storia della civiltà per giungere a una visione chiara delle attuali condizioni dell'Italia e del mondo.

Solo così l'insegnante potrà per tempo instillare nelle anime giovanette un senso di equilibrio nella va-

0 4 7 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

luzione dei fatti storici, un profondo rispetto per la opera degli altri popoli e un vivo desiderio di lavorare onestamente in patria per avere il diritto di godere i vantaggi dell'umana convivenza.

Senta il fanciullo costantemente, attraverso l'insegnamento della storia e della geografia, che accanto al millenario primato di civiltà dell'Italia esiste un limite entro cui le costruttive forze nazionali debbono agire in armonia sempre con quelle politiche ed economiche mondiali. Egli potrà in tal modo ascoltare la narrazione delle più recenti sciagure patrie, sorretto dalla certezza che un popolo di antica civiltà, quale è il nostro, non può non rinascere, quando sappia rifarsi alle fonti della sua spirituale grandezza.

E' evidente che i motivi programmatici indicati vogliono anche essere un invito rivolto al maestro di rinnovare la propria preparazione storico-geografica nel senso sopra esposto, condizione necessaria questa perchè l'insegnamento risulti attraente, vivo e veramente efficace per l'educazione morale e civile.

Il maestro intelligente saprà, inoltre, fare uso di tutti quei sussidi che contribuiscono alla concretezza [illegible]ale insegnamento, come cartine storiche, carte geografiche e topografiche, plastici, illustrazioni e letture scelte, poesie di contenuto storico, visite a monumenti e musei, escursioni d'interesse storico-geografico, osservazione di oggetti caratteristici del passato, corrispondenza interscolastica, esame e valutazione dei fenomeni naturali in rapporto all'economia locale, ecc. Per la geografia in particolare si raccomanda l'uso costante della carta geografica, che l'alunno dovrà saper leggere con sicurezza. Ed è inutile aggiungere che anche per questi insegnamenti occorre far leva sull'iniziativa, la spontanea volontà di ricerca e di studio degli scolari.

Il programma di storia delle prime tre classi richiede una speciale interpretazione. Preso alla lettera potrebbe apparire difficoltoso e vasto, ma in effetti così non è se si tiene ben presente che con esso non si mira a dare minute informazioni storiche, non adatte del resto a bambini di sei o sette anni, ma a vivificare con appropriate immagini, ritratte principalmente da illustrazioni, narrazioni, letture e conversazioni, alcune tra le più importanti tappe della civiltà umana dai più remoti tempi ai giorni nostri. In tal modo gli alunni saranno intrattenuti a osservare e confrontare forme vecchie e nuove di abitazione, di utensili, strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, indumenti, ecc. e gioiranno alla narrazione viva e spigliata, quasi fiabesca, di visioni, miti, leggende dei popoli della più lontana antichità, dell'Egitto, di Grecia, di Roma.

Per la quarta classe, il cui programma comprende il Cristianesimo, il Medio Evo e il Rinascimento, l'insegnamento della storia dovrà essere più sistematico, ma sempre vivificato da narrazioni, letture, conversazioni, visite a monumenti e musei, ecc.

PROGRAMMA

1ª e 2ª Classe.

Il passato e il presente. Osservazione delle più vecchie abitazioni del luogo. Confronto con case di costruzione moderna. Utensili, strumenti di lavoro, mezzi di trasporto sorpassati. Confronto con oggetti, strumenti, mezzi di trasporto moderni. Conversazioni e disegni.

Osservazione di indumenti del passato, specialmente tradizionali (costumi popolari locali). Indumenti moderni. Qualche usanza tradizionale del luogo. Età dei genitori e dei nonni. Conversazioni.

Vivaci conversazioni sulle più vitali necessità dell'uomo: gli alimenti, gl'indumenti, il fuoco, la casa.

Brevi gite. Saper ritrovare la via del ritorno. Valutazione del tempo impiegato. Divisione del tempo. Orologi. Il calendario. Conversazioni occasionali sui più comuni fenomeni atmosferici e sulle stagioni.

3ª Classe.

Miti, leggende, fatti dell'antico Egitto, della Grecia, di Roma. Narrazioni, conversazioni, letture.

Visite a località, monumenti, edifici d'interesse storico. Itinerario dalla scuola alla mèta della gita. Orientamento.

Topografia dei luoghi rispetto alla scuola, alla casa, ecc. Elementarissimi schizzi topografici.

Primi elementi di geografia fisica. Escursioni e osservazioni sul terreno. Osservazioni meteorologiche.

Il proprio Comune e la sua posizione. Notizie storico-geografiche elementarissime. Uomini illustri e benefattori.

Osservazione della carta fisico-politica della provincia, della regione, dell'Italia. La geografia fisica dell'Italia in rapporto a episodi storici studiati. Viaggi e itinerari sulla carta geografica, avendo sempre presenti le caratteristiche fisiche che s'incontrano (passaggio di fiumi e di monti, navigazione fluviale e marittima, ecc.).

Osservazione di interessanti illustrazioni sulla vita sociale ed economica dei popoli dei principali Stati del mondo: ad esempio: Inghilterra, Russia, Francia, Germania per l'Europa; Stati Uniti e Brasile per l'America; India, Cina, Giappone per l'Asia; Confederazione australiana; Africa settentrionale in genere (il mondo arabo), Egitto e Unione sud africana per l'Africa. Conversazioni relative e contemporanea osservazione del planisfero.

Facili giochi geografici.

4ª Classe.

dalla certezza che un popolo di antica civiltà, quale il nostro, non può non rinascere, quando sappia rifarsi alle fonti della sua spirituale grandezza.

E' evidente che i motivi programmatici indicati vogliono anche essere un invito rivolto al maestro di rinnovare la propria preparazione storico-geografica nel senso sopra esposto, condizione necessaria questa perchè l'insegnamento risulti attraente, vivo e veramente efficace per l'educazione morale e civile.

Il maestro intelligente saprà, inoltre, fare uso di tutti quei sussidi che contribuiscono alla concretezza [illegible] insegnamento, come carline storiche, carte geografiche o topografiche, plastici, illustrazioni e letture scelte, poesie di contenuto storico, visite a monumenti e musei, escursioni d'interesse storico-geografico, osservazione di oggetti caratteristici del passato, corrispondenza interscolastica, esame e valutazione dei fenomeni naturali in rapporto all'economia locale, ecc. Per la geografia in particolare si raccomanda l'uso costante della carta geografica, che l'alunno dovrà saper leggere con sicurezza. Ed è inutile aggiungere che anche per questi insegnamenti occorre far leva sull'iniziativa, la spontanea volontà di ricerca e di studio degli scolari.

Il programma di storia delle prime tre classi richiede una speciale interpretazione. Preso alla lettera potrebbe apparire difficoltoso e vasto, ma in effetti così non è se si tiene ben presente che con esso non si mira a dare minute informazioni storiche, non adatte del resto a bambini di sei o sette anni, ma a vivificare con apposite immagini, ritratte principalmente da illustrazioni, narrazioni, letture e conversazioni, alcune tra le più importanti tappe della civiltà umana dai più remoti tempi ai giorni nostri. In tal modo gli alunni saranno intrattenuti a osservare e confrontare forme vecchie e nuove di abitazione, di utensili, strumenti di lavoro, mezzi di trasporto, indumenti, ecc. e gioiranno alla narrazione viva e spigliata, quasi fabiesca, di visioni, miti, leggende dei popoli della più lontana antichità, dell'Egitto, di Grecia, di Roma.

Per la quarta classe, il cui programma comprende il Cristianesimo, il Medio Evo e il Rinascimento, l'insegnante dovrà limitarsi ad alcuni motivi essenziali, quali le origini e la diffusione del Cristianesimo, le dominazioni barbariche, il monachesimo, la vita e i costumi feudali, le Crociate, i Comuni, le repubbliche marinare ecc. senza pretendere una vera e propria concatenazione degli avvenimenti politici di quei travagliatissimi secoli. Lo stesso criterio si seguirà nella quinta classe per la storia dell'età moderna dopo il Rinascimento, mentre per la storia del Risorgimento italiano potrà essere offerta una narrazione più continuativa e più determinata, di cui i grandi animatori dell'unità nazionale costituiranno il nucleo essenziale.

genitori e dei nonni. Conversazioni.

Vivaci conversazioni sulle più vitali necessità dell'uomo: gli alimenti, gl'indumenti, il fuoco, la casa.

Brevi gite. Saper ritrovare la via del ritorno. Valutazione del tempo impiegato. Divisione del tempo. Orologi. Il calendario. Conversazioni occasionali sui più comuni fenomeni atmosferici e sulle stagioni.

3ª Classe.

Miti, leggende, fatti dell'antico Egitto, della Grecia, di Roma. Narrazioni, conversazioni, letture.

Visite a località, monumenti, edifici d'interesse storico. Itinerario dalla scuola alla meta della gita. Orientamento.

Topografia dei luoghi rispetto alla scuola, alla casa, ecc. Elementarissimi schizzi topografici.

Primi elementi di geografia fisica. Escursioni e osservazioni sul terreno. Osservazioni meteorologiche.

Il proprio Comune e la sua posizione. Notizie storico-geografiche elementarissime. Uomini illustri e benefattori.

Osservazione della carta fisico politica della provincia, della regione, dell'Italia. La geografia fisica dell'Italia in rapporto a episodi storici studiati. Viaggi e itinerari sulla carta geografica, avendo sempre presenti le caratteristiche fisiche che s'incontrano (passaggio di fiumi e di monti, navigazione fluviale e marittima, ecc.).

Osservazione di interessanti illustrazioni sulla vita sociale ed economica dei popoli dei principali Stati del mondo: ad esempio: Inghilterra, Russia, Francia, Germania per l'Europa; Stati Uniti e Brasile per l'America; India, Cina, Giappone per l'Asia; Confederazione australiana; Africa settentrionale in genere (mondo arabo), Egitto e Unione sud africana per l'Africa. Conversazioni relative e contemporanee osservazioni del planisfero.

Facili giochi geografici.

4ª Classe.

Le origini e la diffusione del Cristianesimo. Avvenimenti fondamentali e aspetti caratteristici del Medio Evo e del Rinascimento. Uomini sommi e benefattori dell'umanità italiani e stranieri. Grandi viaggi di esplorazione. Invenzioni e scoperte.

Cognizioni fondamentali di geografia fisica. Escursioni e osservazioni sul terreno. Osservazioni meteorologiche.

Geografia fisica, politica ed economica dell'Italia. Le regioni italiane. Caratteristiche fisiche ed economiche regionali.

0 4 7 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

Rapporti fra l'Italia e le altre nazioni. Corrispondenza con alunni d'oltre confine per avere notizie storiche e geografiche, fotografie d'ambiente, campioni di prodotti, ecc.

Facili e interessanti letture storico-geografiche sui modi di vita dei vari popoli. Giochi geografici, per una migliore conoscenza della carta fisico-politica dell'Italia. Aneddoti storici.

5ª Classe.

Fatti principali dell'Età moderna dopo il Rinascimento in rapporto alla storia d'Italia.

Narrazione dei principali avvenimenti del Risorgimento fino ai nostri giorni, con riferimento alle condizioni economiche e sociali del popolo italiano.

Uomini sovrani e benefattori dell'umanità dell'età moderna e contemporanea.

Idea sommaria dei continenti ricavata dall'osservazione del planisfero. Confronti con l'Italia.

Gli Stati confinanti con l'Italia. I principali Stati europei ed extraeuropei. Rapporti con l'Italia.

Primi elementi di geografia astronomica e di meteorologia. Escursioni e osservazioni sul terreno. Rapporti tra l'ambiente geografico, l'uomo e il lavoro umano.

Letture storico-geografiche sullo sviluppo sociale ed economico e sulle condizioni attuali di vita dei principali Stati del mondo.

Aneddoti storici. Giochi geografici.

Nota. — Quando nella località in cui sorge la scuola non esistano la 4ª o la 5ª classe, il programma di storia per la 5ª classe o per la 4ª sarà integrato da opportune conversazioni sui più importanti episodi e le figure più rappresentative del nostro Risorgimento.

ARITMETICA E GEOMETRIA

AVVERTENZE

L'insegnamento dell'aritmetica e della geometria, principalmente nelle prime classi, deve tenere nel dovuto conto le immagini e le intuizioni di grandezza, di numero, di forma e di distanza che animano e arricchiscono il mondo in cui il bambino si va formando. Contare le cose e giudicarle quantitativamente, rilevarne linee e figure è per il bambino esercizio gradito, dal quale deve partire e a cui deve continuamente riferirsi il lavoro di scoperta che egli compie in collaborazione con i compagni e con il maestro.

Per questo, nelle prime classi, l'insegnamento dell'aritmetica e della geometria deve essere strettamente legato a quello delle altre materie, specialmente a quello della lingua, del disegno, della geografia, della storia, del lavoro, e deve trarre da esse motivi e occasioni per esercizi di numerazione, di misurazione, di calcolo, di costruzione, di rappresentazione grafica.

Nelle classi successive, quando il fanciullo, potranno spaziare in maniera più libera rispetto al concreto.

Per l'esigenza strettamente logica dell'aritmetica, è necessario che gl'insegnanti, più che sull'abbondanza numerica degli esercizi, puntino sulla qualità degli esercizi stessi. Si tratta di chiarire sempre e di precisare, seguendo procedimenti logici e persuasivi, quei concetti fondamentali su cui poggia ogni ulteriore progresso nel calcolo e nella risoluzione dei problemi. Così, ad esempio, le idee di spesa, ricavato, guadagno e dei rapporti relativi e quelle riguardanti l'entità di un lavoro, il numero delle persone ad esso adibite, il tempo necessario all'esecuzione e i rapporti tra tali dati, ben determinate che siano, costituiranno il mezzo sicuro per la risoluzione di ogni questione affine.

Nella formulazione di problemi ed esercizi, lavoro da farsi anche questo possibilmente dagli scolari, gioverà utilizzare, correggendole se del caso, le conoscenze che i fanciulli hanno sui prezzi delle cose, sulle tariffe di trasporto, sui salari, sugli stipendi, sui compensi della mano d'opera, ecc., perchè possa, anche così, stabilirsi una piena aderenza tra la scuola e la vita. Ciò che più importa, nella pratica dell'aritmetica, è di farne ispirare il valore sociale, mettendo l'alunno in condizione di vivere reali situazioni di carattere economico, affinchè possa padroneggiarle. Particolarmente indicate, per questo, sono le forme di cooperativismo scolastico.

Si avrà cura che l'enunciato dei problemi e degli esercizi sia chiaro, per evitare deviazioni ed errori nella risoluzione. Ogni problema venga prima risolto per intero mediante un processo atto a rivelare e formare le possibilità ragionative dello scolaro, il quale soltanto in un secondo momento passerà all'esecuzione delle operazioni. In ogni caso gli alunni saranno condotti a controllare le loro risposte, mediante tipi di domande logiche e progressive, che li inducano alla riflessione sulle soluzioni proposte. Solo così essi riusciranno a costruirsi un sistema coerente, a raggiungere cioè una tecnica aritmetica personale, nei limiti della loro esperienza.

Per gli esercizi di numerazione e di calcolo intuitivo nelle prime classi, il buon senso ha ormai condannato il vecchio pallottoliere, come tipica espressione dei sussidi didattici preformati e usati fino alla noia, con scadimento di qualsiasi interesse. Il vario, il nuovo, l'occasionale e tutti i mezzi sussidiari che rispondono a questi requisiti saranno meglio indicati per i predetti esercizi, che possono pure giovarsi dei giochi, del disegno e del lavoro.

Anche l'insegnamento del sistema metrico deve essere liberato dai formalismi del passato e dal peso degli interminabili esercizi scritti di riduzione. Oralmente, e sempre per le vie delle misurazioni pratiche, del giudizio e del ragionamento, si riuscirà meglio e più presto

0 4 7 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nento in rapporto alla storia d'Italia.

Narrazione dei principali avvenimenti del Risorgimento fino ai nostri giorni, con riferimento alle condizioni economiche e sociali del popolo italiano.

Uomini sommi e benefattori dell'umanità dell'età moderna e contemporanea.

Idea sommaria dei continenti ricavata dall'osservazione del planisfero. Confronti con l'Italia.

Gli Stati continenti con l'Italia. I principali Stati europei ed extraeuropei. Rapporti con l'Italia.

Primi elementi di geografia astronomica e di meteorologia. Escursioni e osservazioni sul terreno. Rapporti tra l'ambiente geografico, l'uomo e il lavoro umano.

Letture storico-geografiche sullo sviluppo sociale ed economico e sulle condizioni attuali di vita dei principali Stati del mondo.

Aneddoti storici. Giochi geografici.

Nota. — Quando nella località in cui sorge la scuola non esistano la 4ª o la 5ª classe, il programma di storia per la 3ª classe o per la 4ª sarà integrato da letture, conversazioni sui più importanti eventi e le figure più rappresentative del nostro Risorgimento.

ARITMETICA E GEOMETRIA

AVVERTENZE

L'insegnamento dell'aritmetica e della geometria, principalmente nelle prime classi, deve tenere nel dovuto conto le immagini e le intuizioni di grandezza, di numero, di forma e di distanza che animano e arricchiscono il mondo in cui il bambino si va formando. Contare le cose e giudicarle quantitativamente, rilevare linee e figure è per il bambino esercizio gradito, dal quale deve partire e a cui deve continuamente riferirsi il lavoro di scoperta che egli compie in collaborazione con il maestro e i condiscepoli, in forma libera e autonoma, nuova, varia, attuale, più conversando che scrivendo.

Negli esercizi di calcolo, nello studio del sistema metrico, delle frazioni, della geometria, nell'acquisto delle cognizioni di computisteria, nella formulazione e risoluzione dei problemi, è necessario che il maestro valorizzi al massimo le possibilità intuitive degli alunni. Ciò porta ad un più cauto uso della numerazione, che non deve superare il limite delle concrete possibilità e necessità reali dell'alunno. Verrà naturalmente un momento in cui le esercitazioni, pur rimanendo nel

minate che siano, costituiranno il mezzo sicuro per la risoluzione di ogni questione affine.

Nella formulazione di problemi ed esercizi, lavoro da farsi anche questo possibilmente dagli scolari, giovera utilizzare, correggendole se del caso, le conoscenze che i fanciulli hanno sui prezzi delle cose, sulle tariffe di trasporto, sui salari, sugli stipendi, sui compensi della mano d'opera, ecc., perchè possa, anche così, stabilirsi una piena aderenza tra la scuola e la vita. Ciò che più importa, nella pratica dell'aritmetica, è di farne risultare il valore sociale, mettendo l'alunno in condizione di vivere reali situazioni di carattere economico, affinchè possa padroneggiarle. Particolarmente indicate, per questo, sono le forme di cooperativismo scolastico.

Si avrà cura che l'enunciato dei problemi e degli esercizi sia chiaro, per evitare deviazioni ed errori nella risoluzione. Ogni problema venga prima risolto per intero mediante un processo atto a rivelare e formare le possibilità ragionative dello scolaro, il quale soltanto in un secondo momento passerà all'esecuzione delle operazioni. In ogni caso gli alunni saranno condotti a controllare le loro risposte, mediante tipi di domande logiche e progressive, che li inducano alla riflessione sulle soluzioni proposte. Solo così essi riusciranno a costruirsi un sistema coerente, a raggiungere cioè una tecnica aritmetica personale, nei limiti della loro esperienza.

Per gli esercizi di numerazione e di calcolo intuitivo nelle prime classi, il buon senso ha ormai condannato il vecchio pallottoliere, come tipica espressione dei sussidi didattici preformati e usati fino alla noia, con scadimento di qualsiasi interesse. Il vario, il nuovo, l'occasionale e tutti i mezzi sussidiari che rispondono a questi requisiti saranno meglio indicati per i predetti esercizi, che possono pure giovarsi dei giochi, del disegno e del lavoro.

Anche l'insegnamento del sistema metrico deve essere liberato dal formalismo del passato e dal peso degli interminabili esercizi scritti di riduzione. Oralmente, e sempre per le vie delle misurazioni pratiche, del giudizio e del ragionamento, si riuscirà meglio e più presto a chiarire i concetti di valore ed entità di ciascuna misura e dei rapporti corrispondenti. In quinta classe si potrà accennare a monete e misure di altri Stati che non seguono il sistema metrico decimale.

L'insegnamento delle frazioni s'inizierà con esercizi intuitivi e pratici, facendo sempre riferimento ai numeri decimali.

Per l'insegnamento della geometria, concetti e figure saranno rilevati dal mondo delle cose e ad esso dovranno essere riferiti, così come sarà fatto per gli esercizi, le misurazioni e i calcoli relativi. Le nozioni sul

0 4 7 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

solidi troveranno sempre riferimento a cose esistenti nella realtà; così pure le figure piane e ogni elemento geometrico.

Come appare ovvio, il disegno e il lavoro dovranno largamente sussidiare l'insegnamento della geometria e della computisteria.

Così ancora taluni motivi morali e sociali, insiti nella computisteria (previdenza, risparmio, assicurazione, onestà negli affari, benessere economico, ecc.) si collocheranno per importanza al di sopra della conoscenza stessa delle scritture contabili, pur dovendo anche ad essa la loro formazione e il loro consolidamento.

PROGRAMMA

1ª Classe.

Procedimenti intuitivi per la conoscenza, scrittura e lettura dei numeri da 1 a 20. Numerazione progressiva e regressiva. Esercizi di calcolo orale. Composizione e decomposizione dei numeri. Esercizi graduati. Concetto intuitivo della decina e incolonnamento dei numeri. Pratici esercizi sulle quattro operazioni entro il 20 fatte oralmente. Addizioni senza riporto e sottrazioni senza prestito.

Rilievo intuitivo, fatto su cose, di forme geometriche. Disegno di tali forme.

Facili giochi aritmetici.

2ª Classe.

Scrittura, lettura e incolonnamento dei numeri entro il 100. Esercizi di numerazione orali e scritti, in senso crescente o decrescente (di 2 in 2, di 3 in 3, ecc.). Esercizi orali sulle intuizioni di doppio, triplo, quadruplo, metà, terza parte, quarta parte, ecc.; paio, decina, dozzina. Rapporto tra unità, decine, centinaia. Preparazione e apprendimento della tavola pitagorica. Esercizi di calcolo orale entro il 50.

Le quattro operazioni. Prestito e riporto. Moltiplicatore e divisore di una sola cifra. Problemi pratici, orali e scritti, che richiedano una sola operazione.

Rilievo intuitivo delle principali figure geometriche piane (quadrato, rettangolo, triangolo, circolo) e dei solidi geometrici più comuni (cubo, cilindro, sfera). Esercizi di disegno relativi.

Facili giochi aritmetici.

3ª Classe.

Scrittura e lettura dei numeri non oltre il 1000. Esercizi di numerazione orali e scritti. Cifre romane fino a dieci.

Rilievo e disegno di figure geometriche piane e di solidi geometrici. Nomenclatura. Calcolo dei perimetri del quadrato e del rettangolo.

Giochi aritmetici intenzionalmente formulati per facilitare calcoli e soluzioni di quesiti.

4ª Classe.

Numerazione entro il 100.000. Esercizi di lettura, scrittura, composizione e scomposizione dei numeri. Esercizi rapidi di calcolo orale. Operazioni orali e scritte sui numeri interi e decimali (divisione col divisore di 2 cifre).

Frazioni proprie e improprie. Frazioni decimali. Esercitazioni pratiche.

Il sistema metrico decimale nella sua formazione organica. Misure agrarie. Idea pratica delle equivalenze. Problemi pratici.

Figure piane regolari. Aree. Solidi geometrici. Disegno geometrico. Costruzione di solidi geometrici rappresentanti oggetti d'uso comune.

Lettura e scrittura dei numeri romani fino a cento. Trascrizione di numeri romani in cifre arabiche e viceversa.

Peso lordo, peso netto, tara, ecc. Problemi orali e scritti con non più di tre operazioni. Listini di prezzi, orari, tariffe, ecc. Esercitazioni elementari di contabilità (conti della cooperativa scolastica, della bibliotechina, del giornalino della classe, ecc.).

Curiosità e giochi aritmetici e geometrici.

5ª Classe.

Numerazione entro il milione e oltre. Calcolo orale operazioni scritte con numeri interi e decimali.

Pratici esercizi sulla riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa. Le quattro operazioni sulle frazioni nei casi pratici più semplici.

Esercizi di lettura, scrittura e trascrizione in cifre arabiche di cifre romane e viceversa. Uso dei numeri romani oltre il mille.

Richiamo delle conoscenze aritmetiche sul sistema metrico, con particolare riguardo alla misura cubiche. I solidi geometrici regolari. Superfici e volumi. Esercizi di disegno e di lavoro coordinati allo studio dei solidi geometrici. Problemi pratici, orali e scritti.

Casi intuitivi e pratici di rapporti e proporzioni. Quantità direttamente e inversamente proporzionali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 947521

eguano per importanza di sopra nella stessa delle scritture contabili, pur dovendo anche essa la loro formazione e il loro consolidamento.

PROGRAMMA

1ª Classe.

Procedimenti intuitivi per la conoscenza, scrittura e lettura dei numeri da 1 a 20. Numerazione progressiva e regressiva. Esercizi di calcolo orale. Composizione e scomposizione dei numeri. Esercizi graduati. Concetto intuitivo della decina e incolonnamento dei numeri. Pratici esercizi sulle quattro operazioni entro il 20 (addizioni senza riporto e sottrazioni senza prestito).

Rilievo intuitivo, fatto su cose, di forme geometriche. Disegno di tali forme.

Facili giochi aritmetici.

2ª Classe.

Scrittura, lettura e incolonnamento dei numeri entro il 100. Esercizi di numerazione orali e scritti, in senso crescente e decrescente di 2 in 2, di 3 in 3, ecc.). Esercizi orali sulle intuizioni di doppio, triplo, quadruplo, metà, terza parte, quarta parte, ecc.; palo, decina, dozzina. Rapporto tra unità, decine, centinaia. Preparazione e apprendimento della tavola pitagorica. Esercizi di calcolo orale entro il 50.

Le quattro operazioni. Prestito e riporto. Moltiplicazione e divisore di una sola cifra. Problemi pratici, orali e scritti, che richiedano una sola operazione.

Rilievo intuitivo delle principali figure geometriche piane (quadrato, rettangolo, triangolo, circolo) e dei solidi geometrici più comuni (cubo, cilindro, sfera). Esercizi di disegno relativi.

Facili giochi aritmetici.

3ª Classe.

Scrittura e lettura dei numeri non oltre il 1000. Esercizi di composizione e scomposizione dei numeri. Tavola pitagorica.

Calcolo orale intuitivo su quantità frazionarie. Numeri interi e decimali (non oltre i centesimi).

Moltiplicazione e divisione per 10 e per 100. Operazioni sugl'interi e sui decimali (moltiplicatore di due cifre, divisore di una sola cifra). Spesa, ricavato, guadagno, perdita e loro rapporti. Problemi pratici, orali e scritti, che richiedano non più di due operazioni.

Sistema metrico decimale. Unità di misura, multipli e sottomultipli. Monete. Uso pratico delle misure. Problemi di applicazione di pratica utilità.

scrittura, composizione e scomposizione dei numeri. Esercizi rapidi di calcolo orale. Operazioni orali e scritte sui numeri interi e decimali (divisione col divisore di 2 cifre).

Frazioni proprie e improprie. Frazioni decimali. Esercitazioni pratiche.

Il sistema metrico decimale nella sua formazione organica. Misure agrarie. Idea pratica delle equivalenze. Problemi pratici.

Figure piane regolari. Aree. Solidi geometrici. Disegno geometrico. Costruzione di solidi geometrici rappresentanti oggetti d'uso comune.

Lettura e scrittura dei numeri romani fino a cento. Trascrizione di numeri romani in cifre arabiche e viceversa.

Peso lordo, peso netto, tara, ecc. Problemi orali e scritti con non più di tre operazioni. Listini di prezzi, sconti, tariffe, ecc. Esercitazioni elementari di contabilità (conti della cooperativa scolastica, della biblioteca, del giornalino della classe, ecc.).

Curiosità e giochi aritmetici e geometrici.

5ª Classe.

Numerazione entro il milione e oltre. Calcolo orale operazioni scritte con numeri interi e decimali.

Pratici esercizi sulla riduzione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa. Le quattro operazioni sulle frazioni nei casi pratici più semplici.

Esercizi di lettura, scrittura e trascrizione in cifre arabiche di cifre romane e viceversa. Uso dei numeri romani oltre il mille.

Richiami delle conoscenze orali sul sistema metrico, con particolare riguardo alle misure cubiche. I solidi geometrici regolari. Superfici e volumi. Esercizi di disegno e di lavoro coordinati allo studio dei solidi geometrici. Problemi pratici, orali e scritti.

Casi intuitivi e pratici di rapporti e proporzioni. Quantità direttamente e inversamente proporzionali. Capitale, interesse, sconto, regola del *tre semplice* (metodo di riduzione all'unità). Problemi pratici, orali e scritti.

Pratici esercizi di contabilità e scritturazioni varie. Compilazione di un modulo di vaglia, di conto corrente, di una distinta di versamento bancario, di una ricevuta commerciale. Lettera di commissione, nota delle spese, fattura, quietanza, ecc. Bilancio domestico. Scritturazioni contabili varie in relazione al cooperativismo scolastico.

Curiosità e giochi aritmetici e geometrici.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 947621

SCIENZE E IGIENE

AVVERTENZE

Il fanciullo sente istintivo il bisogno di conoscere il mondo reale in cui vive. La sua stessa curiosità irrequieta riflette questo atteggiamento spirituale e suggerisce al maestro accorto la via migliore per lo studio delle fondamentali cognizioni scientifiche.

L'esercizio continuato all'osservazione attenta e alla riflessione, alle prove e agli esperimenti, induce ad essere cauti nelle ipotesi, prudenti nelle affermazioni, equilibrati nel giudizio, a ricercare con pazienza le cause dei fenomeni, a dedurne gli effetti, eliminando quelle forme di superficialità, leggerezza e faciloneria proprie non soltanto dell'età infantile.

Occorre quindi che questo insegnamento non si riduca alle consuete classificazioni, alla enumerazione di leggi e di definizioni, proprie di altre età e di gradi superiori di studio. Non ha importanza che il fanciullo sappia ripetere meccanicamente determinate nozioni: l'essenziale è che egli vi pervenga attraverso uno sforzo e un contributo personale di ricerca, stimolato da un desiderio di sapere e di ordinare meglio e chiarire le proprie incerte intuizioni.

Nelle classi inferiori l'insegnamento delle scienze sia prevalentemente occasionale e intuitivo; spetta all'insegnante indirizzarlo nel senso voluto, destando l'interesse e la collaborazione spontanea della scolaresca all'osservazione diretta del mondo naturale. Nelle classi superiori si potrà integrare l'insegnamento con la ricerca e lo studio volontario: si raccoglierà il materiale opportuno; si eseguiranno semplici esperimenti; si chiederanno, se sarà necessario, informazioni fuori della scuola; si ricercheranno dati e notizie in libri scientifici e in enciclopedie; si visiteranno fabbriche, stabilimenti, ecc.

Durante le ore dedicate all'insegnamento delle scienze, gli alunni, individualmente o per gruppi, potranno avere determinati incarichi sui quali riferiranno ai compagni e al maestro. Questo sistema di studio potrà appagare in un secondo tempo anche il bisogno di sistemazione e di ordine che è il momento conclusivo di ogni vero lavoro scientifico. Di grande sussidio saranno le passeggiate e le escursioni, da organizzare secondo fini prestabiliti.

Particolare importanza dovrà avere nelle scuole rurali l'insegnamento agrario, per il quale il maestro potrà formulare uno speciale programma in relazione alle possibilità della scuola e al carattere dell'economia agraria locale. A fondamento di questo programma è necessario porre, fin dalle prime classi, la conoscenza e

effetto di consapevolezza ed espressione di dignità nella vita sociale.

Nelle classi femminili non sarà mai abbastanza curato, con apposite esercitazioni, il desiderio della casa ordinata e pulita, anche se modesta e semplice nell'arredamento.

Occorre destare nei futuri professionisti, impiegati, operai, contadini, un vivo interesse per i problemi dell'igiene del lavoro, giovandosi anche di opportune esercitazioni scolastiche.

E' così consigliabile organizzare uno speciale movimento scolastico per la prevenzione degli infortuni in genere, promuovendo la discussione sui casi che sono così frequenti tanto nelle manifestazioni ricreative e sportive, come in quelle della vita domestica e del lavoro.

Per quanto concerne l'igiene, la salute e l'integrità fisica degli alunni è consigliabile fra l'altro l'introduzione di un *quaderno della salute*. In tale quaderno l'insegnante proporrà vari questionari, a seconda dell'età degli alunni e dell'ambiente in cui vivono, per rilevare errori, deficienze, imperfezioni, lacune nel complesso della loro attività fisica e igienica. Tali questionari saranno divisi per argomenti, come igiene della persona (es.: Quando fai il bagno? come? Quando ti lavi i denti? Quante ore dormi? ecc.), prevenzione degli infortuni (es.: Hai l'abitudine di attraversare al volo la strada? Ti diverti coi fuochi? Sai nuotare? ecc.), igiene del lavoro (es.: Quali strumenti usi? come? Dove e quanto lavori? ecc.) e così via. E' superfluo raccomandare che queste forme di indagine non devono assumere un carattere scolastico e costrittivo, ma devono rappresentare una forma di libera collaborazione degli alunni al problema dell'igiene e della salute.

Sarà infine opportuno che i migliori condotti e sanitari tengano periodicamente, agli alunni delle classi superiori, conversazioni d'igiene, con particolare riferimento alla prevenzione e cura della tubercolosi e della malaria. Per queste conversazioni, possibilmente illustrate con proiezioni, gli insegnanti prenderanno opportuni accordi con l'ufficiale sanitario del luogo.

Si ricordi che una prescrizione igienica sicura è quella di vivere quanto è più possibile all'aperto.

Nei programmi si è dato largo posto, in tutte le classi, alle cognizioni relative all'uomo e alla storia naturale e, nelle classi superiori, a quelle di fisica, di chimica e alle loro applicazioni più comuni. Le cognizioni di storia naturale saranno richiamate e ampliate di anno in anno con maggiore rigore scientifico, mo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0477

leggi e di denizioni, proprie di altre età e di gradi superiori di studio. Non ha importanza che il fanciullo sappia ripetere meccanicamente determinate nozioni: l'essenziale è che egli vi pervenga attraverso uno sforzo e un contributo personale di ricerca, stimolato da un desiderio di sapere e di ordinare meglio e chiarire le proprie incerte intuizioni.

Nelle classi inferiori l'insegnamento delle scienze sia prevalentemente orientativo e intuitivo: spetta all'insegnante indirizzarlo nel senso voluto, destando l'interesse e la collaborazione spontanea della scolaresca all'osservazione diretta del mondo naturale. Nelle classi superiori si potrà integrare l'insegnamento con la ricerca e lo studio volontario: si raccoglierà il materiale opportuno; si eseguiranno semplici esperimenti; si chiederanno, se sarà necessario, informazioni fuori della scuola; si ricercheranno dati e notizie in libri scientifici e in enciclopedie; si visiteranno fabbriche, stabilimenti, ecc.

Durante le ore dedicate all'insegnamento delle scienze, gli alunni, individualmente o per gruppi, potranno avere determinati incarichi sui quali riferiranno ai compagni e al maestro. Questo sistema di studio potrà spingere in un secondo tempo anche il bisogno di sistemazione e di ordine che è il momento conclusivo di ogni vero lavoro scientifico. Di grandeussidio saranno le passeggiate e le escursioni, da organizzare secondo dei prestabiliti.

Particolare importanza dovrà avere nelle scuole rurali l'insegnamento agrario, per il quale il maestro potrà formulare uno speciale programma in relazione alle possibilità della scuola e al carattere dell'economia agraria locale. A fondamento di questo programma è necessario porre, fin dalle prime classi, la conoscenza sempre più approfondita degli elementi essenziali di botanica, di zoologia e dei sistemi di lavoro agricolo più razionali e moderni, anche se non diffusi nel luogo. L'insegnamento dell'agraria troverà alimento e applicazione concreta nel campicello della scuola e in altre iniziative coordinate alla pratica del lavoro.

L'insegnamento dell'igiene, pur conservando un carattere pratico, si riferisca alle fondamentali cognizioni scientifiche. Il ragazzo dovrà uscire dalla scuola elementare con un sufficiente corredo di norme e di abitudini di vita sana. Il senso della pulizia dovrà essere ...zione di un *Quaderno della salute*. In tale quaderno l'insegnante preparerà vari questionari, a seconda dell'età degli alunni e dell'ambiente in cui vivono, per rilevare errori, deficienze, imprudenze, lacune nel complesso della loro attività sana e igienica. Tali questionari saranno divisi per argomenti, come igiene della persona (es.: Quando fai il bagno? come? Quando ti lavi i denti? Quante ore dormi? ecc.), prevenzione degli infortuni (es.: Hai l'abitudine di attaccarti ai veicoli in moto? Ti diverti col fuoco? Sai nuotare? ecc.), igiene del lavoro (es.: Quali strumenti usi? come? Dove e quanto lavori? ecc.) e così via. E' superfluo raccomandare che questo forme di indagine non devono assumere un carattere scolastico e costrittivo, ma devono rappresentare una forma di libera collaborazione degli alunni al problema dell'igiene e della salute.

Sarà infine opportuno che i medici condotti e scolastici tengano periodicamente, agli alunni delle classi superiori, conversazioni d'igiene, con particolare riferimento alla prevenzione e cura della tubercolosi e della malaria. Per queste conversazioni, possibilmente illustrate con proiezioni, gl'insegnanti prenderanno opportuni accordi con l'ufficiale sanitario del luogo.

Si ricordi che una prescrizione igienica sicura è quella di vivere quanto e più possibile all'aperto.

Nei programmi si è dato largo posto, in tutte le classi, alle cognizioni relative all'uomo e alla storia naturale e, nelle classi superiori, a quelle di fisica, di chimica e alle loro applicazioni più comuni. Le cognizioni di storia naturale saranno richiamate e ampliate di anno in anno con maggiore rigore scientifico, movendo sempre dal vivo dell'osservazione diretta e della sperimentazione. Dalle constatazioni empiriche ed oggettive delle prime due classi, si passerà a sempre più coordinati accertamenti scientifici, anche in rapporto alle conoscenze storiche e geografiche. Questa progressione condurrà ad una più chiara conoscenza delle difficoltà superate dall'uomo per conquistare il sapere e vincere le forze brute della natura. Sarà opportuno a tal fine seguire il metodo, che più appaga la fantasia e lo spirito di curiosità del fanciullo. Così, ad esempio, più che fargli apprendere senz'altro come funzioni una lampadina elettrica, gioverà avviarlo a ricercare

0 4 7 8 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

con quali tentativi e dopo quante esperienze l'uomo sia passato lentamente dalla fiaccola primitiva alla scoperta di Volta e a quella di Edison, oppure come dal faticoso trasporto a spalla sia pervenuto all'automobile e all'aereo. L'insegnamento scientifico, condotto in tal modo, contribuirà anche a destare nel fanciullo sentimenti di ammirazione per le conquiste umane e di gratitudine per coloro che le realizzarono.

PROGRAMMA

1ª e 2ª Classe.

Racconti sulla vita degli animali e delle piante più comuni per rilevarne le principali caratteristiche naturali, le abitudini, gl'istinti. Osservazioni dal vero. Letture del maestro.

Raccolte d'insetti, foglie, fiori, conchiglie, ecc. Disegni relativi.

Facili conversazioni sul corpo umano. Igiene della nutrizione, del moto, del sensi.

La giornata igienica del bambino. Esercitazioni pratiche.

3ª Classe.

Animali e piante della zona. Disegni relativi. Minerali più comuni e loro uso. Piccole collezioni di storia naturale.

Letture del maestro su interessanti fatti e fenomeni di storia naturale.

Conversazioni e osservazioni sui principali organi del corpo umano e loro funzioni. Norme igieniche sulla nutrizione (gli alimenti più comuni e il loro uso migliore; l'acqua e le bevande alcooliche, ecc.), la respirazione (amore per l'aria pura; ginnastica della respirazione, ecc.), la pulizia della persona. Igiene dei sensi.

I più semplici e pratici soccorsi d'urgenza. Costituzione di gruppi di pronto soccorso.

Pulizia della casa e della scuola. Le buone abitudini d'igiene e pulizia urbana. Igiene della vita rurale. Consigli pratici di profilassi sulle principali malattie infettive.

4ª Classe.

Animali e piante utili all'uomo. Minerali più importanti e loro uso. Letture sulla vita degli animali e delle piante e sulle industrie estrattive.

Facili esperimenti sulle proprietà generali dei corpi

5ª Classe.

Pratiche nozioni e facili esperimenti di fisica e di chimica. Le applicazioni più comuni.

Racconti e letture sulle principali scoperte e invenzioni scientifiche.

Le materie prime più importanti e il loro uso.

Nozioni di agraria e di zootecnia in rapporto ai bisogni dell'agricoltura locale (per le scuole rurali).

Ulteriore sviluppo del programma d'igiene delle classi precedenti.

Norme d'igiene in relazione alle più comuni malattie del lavoro. Provvidenze sociali contro le malattie e gli infortuni. Ospedali; case di cura. Assicurazioni sociali.

La Croce Rossa internazionale. Esercitazioni di pronto soccorso.

Pratica della vita sportiva. Norme igieniche.

Costituzione di gruppi come nella classe precedente per la prevenzione degli infortuni.

Preparazione e collocamento di cartelli antinfortunistici nella zona per cura degli alunni.

DISEGNO E BELLA SCRITTURA

AVVERTENZE

Il maestro deve apprezzare e disciplinare gradatamente la spiccata tendenza a disegnare che, in data prima età, il fanciullo mostra, tracciando sui banchi, su carta, sulle foderine dei libri e dei quaderni quei segni coi quali si diverte a riprodurre figure, specialmente di oggetti in movimento. Con questa irresistibile forma di espressione grafica il fanciullo manifesta alcuni tratti della sua natura e facilita all'insegnante la scelta del modo più opportuno per educarlo. Tale tendenza va tuttavia disciplinata, perchè il disegno è indispensabile a tutti, specialmente se considerato come preparazione ad ogni lavoro costruttivo.

Dapprima il maestro lasci liberi gli scolari di disegnare ciò che loro più aggrada, soprattutto alla lavagna e su grandi fogli di carta. Incoraggi e lodi i loro tentativi più o meno informi, nei quali si possono talvolta scoprire delle vere e proprie espressioni di pensiero. A poco a poco integri tali forme di disegno (il così detto *disegno spontaneo*) con esercizi dal vero, scelti liberamente dallo scolaro o suggeriti dalle lezioni, modi tutti dello spontaneo disegnare. In ogni caso desti lo spirito di osservazione e se ne valga anche per far modificare le storture più gravi dei primi ab-

0479
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 776021

Raccolte d'insetti, foglie, fiori, conchiglie, ecc. [illegible] segni relativi.

Facili conversazioni sul corpo umano. Igiene della nutrizione, del moto, dei sensi.

[illegible] giornata igienica del bambino. Esercitazioni pratiche.

3ª Classe.

Animali e piante della zona. Disegni relativi. Minerali più comuni e loro uso. Piccole collezioni di storia naturale.

Letture del maestro su interessanti fatti e fenomeni di storia naturale.

Conversazioni e osservazioni sui principali organi del corpo umano e loro funzioni. Norme igieniche sulla nutrizione (gli alimenti più comuni e il loro uso migliore; l'acqua e le bevande alcooliche, ecc.), la respirazione (amore per l'aria pura; ginnastica della respirazione, ecc.), la pulizia della persona. Igiene dei sensi.

I più semplici e pratici soccorsi d'urgenza. Costituzione di gruppi di pronto soccorso.

Pulizia della casa e della scuola. Le buone abitudini d'igiene e pulizia urbana. Igiene della vita rurale. Consigli pratici di profilassi sulle principali malattie infettive.

4ª Classe.

Animali e piante utili all'uomo. Minerali più importanti e loro uso. Letture sulla vita degli animali e delle piante e sulle industrie estrattive.

Facili esperimenti sulle proprietà generali dei corpi solidi e fluidi. Pratiche applicazioni.

Elementi di agraria sperimentale (per le scuole rurali).

Ulteriore sviluppo del programma d'igiene della classe precedente.

Cognizioni sul corpo umano. Circolazione, respirazione, digestione e norme igieniche relative. Le più comuni malattie. Soccorsi d'urgenza. Igiene della vita sportiva.

Costituzione di gruppi di scolari per la prevenzione delle malattie e degli infortuni, mediante lo studio attento dei casi che si verificano. Registrazioni relative fatte dagli alunni.

Preparazione e collocamento di cartelli sanitari [illegible] stici nella zona per cura degli alunni.

DISEGNO E BELLA SCRITTURA

AVVERTENZE

Il maestro deve apprezzare e disciplinare gradatamente la spiccata tendenza a disegnare che, in data prima età, il fanciullo mostra, tracciando sui muri, su carta, sulle foderine dei libri e dei quaderni quei segni coi quali si diverte a riprodurre figure, specialmente di oggetti in movimento. Con questa irresistibile forma di espressione grafica il fanciullo manifesta alcuni tratti della sua natura e facilita all'insegnante la scelta del modo più opportuno per educarlo. Tale tendenza va tuttavia disciplinata, perchè il disegno è indispensabile a tutti, specialmente se considerato come preparazione ad ogni lavoro costruttivo.

Dapprima il maestro lasci liberi gli scolari di disegnare ciò che loro più aggrada, soprattutto alla lavagna e su grandi fogli di carta. Incoraggi e lodi i loro tentativi più o meno informi, nei quali si possono talvolta scoprire delle vere e proprie espressioni di pensiero. A poco a poco integri tali forme di disegno (il così detto *disegno spontaneo*) con esercizi dal vero, scelti liberamente dallo scolaro o suggeriti dalle lezioni, modi tutti dello spontaneo disegnare. In ogni caso desti lo spirito di osservazione e se ne valga anche per far modificare le storture più gravi dei primi abbozzi. Un più efficace controllo nelle proporzioni, nella forma e nel colore, si consegue col mostrare all'alunno, praticamente, come si ottiene uno scorcio, una gamma di colori, un oggetto in movimento, ecc.

La tecnica del disegnare non dovrà peraltro scaturire da una serie di esemplificazioni eseguite dall'insegnante, ma dal vivo delle aspirazioni espressive dell'alunno. In altri termini, la tecnica deve essere un mezzo per la migliore realizzazione di quanto l'alunno desidera disegnare. Così, per stabilire le proporzioni del disegno (altezza e larghezza dell'insieme e dei principali particolari) lo si abitui a far uso del braccio teso e della matita in posizione a questo normale a guisa di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 984021
0480

naturale pantografo. Fissati, poi, i punti principali del modello, si faccia tracciare l'abbozzo d'insieme con linee schematiche e leggere. Quando al colore, dopo gli indispensabili esercizi preparatori, si educhi il fanciullo a volere nella massa il colore fondamentale, perchè egli è piuttosto portato a rivolgere la sua attenzione sui particolari cromatici.

Lo stesso oggetto può essere disegnato successivamente in posizioni diverse; ciò, oltre ad affinare il senso della proporzione e a sviluppare lo spirito di osservazione, dà sicurezza al tratto. Si facciano copiare dal vero, sullo stesso foglio, due o più oggetti di differenti dimensioni, per lo studio delle proporzioni relative.

Il disegno geometrico, sempre tratto dalla vera realtà, è utilissimo sia per le applicazioni alle lezioni di geometria, sia per le esercitazioni di lavoro.

Nelle lezioni all'aperto, specialmente nelle classi superiori alla terza, si possono far disegnare con diletto paesaggi dal vero.

Il componimento, l'aritmetica e la geometria, la storia e la geografia, le scienze fisiche e naturali possono, anzi devono servirsi del disegno quale prezioso sussidio didattico. E' superfluo aggiungere che il disegno trova varie applicazioni anche nei lavori femminili.

La contemplazione, nell'originale o in buone riproduzioni, di opere d'arte di riconosciuto valore, se nulla aggiunge all'utilità pratica del disegnare, contribuisce però a formare il gusto degli scolari.

* * *

La bella scrittura, che è pure un disegno regolato da norme fisse, deve essere curata nella scuola elementare per ragioni di urbanità e come elemento d'ordine e di nettezza.

Tutti sanno quanto è fastidioso doversi imbiecare il cervello per decifrare uno scritto illeggibile; come pure quanto si guardino mal volentieri quaderni disordinati e scritti male. Il valore degli esercizi di calligrafia consiste anche nel fatto di dovere osservare norme che richiedono attenzione costante e buona volontà.

Non si tema che l'esercizio della bella scrittura faccia perdere le caratteristiche personali. Risulta invece che tali caratteristiche si conservano e si affinano, pur col dare alle singole lettere dell'alfabeto la forma loro attribuita dalla convenzione calligrafica.

Il maestro usi e faccia usare molto la lavagna, stimolando l'emulazione degli scolari, che devono essere chiamati a correggersi a vicenda.

Si eserciti anche la scrittura delle cifre arabiche.

Nell'esercizio della scrittura si eserciti il gusto, facendo eseguire intestazioni di libri, quaderni e registri.

1ª e 3ª Classe.

Perfezionamento dell'abilità raggiunta nelle classi precedenti, mediante l'impiego dei colori e la spontanea ricerca di motivi suggeriti dall'osservazione della natura e dalle altre materie di insegnamento (es. disegno di oggetti da costruire e loro parti nelle esercitazioni di lavoro; disegno di paesaggi per sussidio della geografia; disegno di natura morta e di animali per sussidio delle scienze, ecc.).

Disegno dal vero di uno stesso oggetto posto in posizioni diverse e con semplice chiaroscuro, per uno studio elementarissimo della prospettiva.

BELLA SCRITTURA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

Alfabeto minuscolo e maiuscolo. Scrittura corretta. Cifre arabiche. Esercizi alla lavagna.

Composizione di manifesti per uso della classe (programmi, avvisi, ecc.).

4ª e 5ª Classe.

Alfabeto maiuscolo e minuscolo. Cifre romane. Esercizi di stampatello romano. Intestazione di libri, quaderni, registri, ecc. Scritture di massime in stampatello romano.

Composizione di manifesti come nelle classi precedenti. Cartelli di segnalazione antinfortunistica da disporre nell'ambiente scolastico e nei dintorni.

CANTO

AVVERTENZE

Cantando liberamente il fanciullo esprime se stesso. Perchè il canto si riveli ad un tempo come potente mezzo di educazione dell'animo, deve essere disciplinato e condotto ad espressione d'arte.

I ragazzi sono portati naturalmente al canto; però tendono a gridare e a rendere, in tal modo, sgradita una forma di espressione che per sua natura è sinonimo di gentilezza. Si esiga, pertanto, che cantino a fior di labbra e si insista nella giusta impostazione della voce, che non deve essere nasale nè di gola, non deve poggiare naturalmente nel retrobocca. Non si tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 948021

vero, sullo stesso foglio, due o più oggetti di dimensioni, per lo studio delle proporzioni relative.

Il disegno geometrico, sempre tratto dalla viva realtà, è utilissimo sia per le applicazioni alle lezioni di geometria, sia per le esercitazioni di lavoro.

Nelle lezioni all'aperto, specialmente nelle classi superiori alla terza, si possono far disegnare con diletto paesaggi dal vero.

Il componimento, l'aritmetica e la geometria, la storia e la geografia, le scienze fisiche e naturali possono, anzi devono servirsi del disegno quale prezioso sussidio didattico. E' superfluo aggiungere che il disegno trova varie applicazioni anche nei lavori femminili.

La contemplazione, nell'originale o in buone riproduzioni, di opere d'arte di riconosciuto valore, se nulla aggiunge all'utilità pratica del disegnare, contribuisce però a formare il gusto degli scolari.

* * *

La bella scrittura, che è pure un disegno regolato da norme fisse, deve essere curata nella scuola elementare per ragioni di urbanità e come elemento d'ordine e di accuratezza.

Tutti sanno quanto è fastidioso dover sbrigliare il cervello per decifrare uno scritto illeggibile; come pure quanto si guardino mal volentieri quaderni disordinati e scritti male. Il valore degli esercizi di calligrafia consiste anche nel fatto di dovere osservare norme che richiedono attenzione sostenuta e buona volontà.

Non si tema che l'esercizio della bella scrittura faccia perdere le caratteristiche personali. Risulta invece che tali caratteristiche si conservano e si affinano, pur essendo alle singole lettere dell'alfabeto la forma loro attribuita dalla convenzione calligrafica.

Il maestro usi e faccia usare molto la lavagna, stimolando l'emulazione degli scolari, che devono essere chiamati a correggersi a vicenda.

Si eserciti anche la scrittura delle cifre arabiche.

Per mezzo della scrittura si eserciti il gusto, facendo eseguire intestazioni di libri, quaderni e registri.

Per ragioni igieniche si prescrive l'uso della scrittura diritta.

PROGRAMMI

DISEGNO

1ª, 2ª, 3ª Classe.

Disegno spontaneo (di fantasia e dal vero a matita, a penna, a pastelli, acquarelli, gessi colorati.

Disegno dal vero per la distinzione dei colori e delle dimensioni principali (altezza e larghezza) degli oggetti.

In terza: disegni di facili piante topografiche (la via di un quartiere, le stanze d'un appartamento, le aiuole d'un giardino, ecc.).

BELLA SCRITTURA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

Alfabeto minuscolo e maiuscolo. Scrittura corretta. Cifre arabiche. Esercizi alla lavagna.

Composizione di manifesti per uso della classe (programmi, avvisi, ecc.).

4ª e 5ª Classe.

Alfabeto maiuscolo e minuscolo. Cifre romane. Esercizi di stampatello romano. Intestazione di libri, quaderni, registri, ecc. Scritture di massime in stampatello romano.

Composizione di manifesti come nelle classi precedenti. Cartelli di segnalazione antinfortunistica da disporre nell'ambiente scolastico e nei dintorni.

CANTO

AVVERTENZE

Cantando liberamente il fanciullo esprime se stesso. Perchè il canto si riveli ad un tempo come potente mezzo di educazione dell'animo, deve essere disciplinato e condotto ad espressione d'arte.

I ragazzi sono portati naturalmente al canto: però tendono a gridare e a ruotare, in tal modo, sgradita una forma di espressione che per sua natura è sinonimo di gentilezza. Si esiga, pertanto, che cantino a bocca di labbra e si insista nella giusta impostazione della voce, che non deve essere nasale nè di gola, nè deve poggiare naturalmente nel retrobocca. Non si trascuri d'insegnare il modo di riprender fiato a tempo debito.

Si dia molta importanza al canto corale perchè educa il sentimento sociale, affratellando gli animi attraverso una forma collettiva d'espressione artistica.

Splendi canti religiosi, patriottici, popolari, di evidente valore artistico, non mancano certamente in Italia. Bellissimi cori all'unisono, a due e anche a tre voci, si possono trarre dalle opere dei nostri grandi musicisti.

Non si trascuri il canto all'aperto, da fermi e marciando.

Per insegnare nelle classi quarta e quinta i primi elementi del solfeggio si parta da un semplice canto ap-

0 4 8 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

preso per imitazione. Si dia possibilmente l'intonazione col coriste.

Si favorisca la costituzione di gruppi corali disposti a rallegrare la comunità nelle gite e nei momenti di riposo.

PROGRAMMA

1ª, 2ª, 3ª Classe.

Artistici canti religiosi, patriottici, popolari, all'unisono, per imitazione. Canti all'aperto, da fermi e marciando. Cura dell'emissione della voce. Crescendo e diminuendo. Esercizi di battute delle mani nei tempi pari e dispari, valendosi dei canti imparati.

4ª e 5ª Classe.

Artistici canti all'unisono, a due e tre voci, per imitazione. Cori celebri di facile esecuzione. Elementari esercizi di solfeggio cantato.

ALLEGATO *A*.

LIBRI DI TESTO

Classe I. — Libro di lettura.

» II. — Libro di lettura.

» III. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante). Libro di grammatica. Libro di aritmetica.

» IV. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante). Libro di scienze e igiene. Libro di grammatica. Libro d'aritmetica e geometria.

» V. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante e con appendice sull'educazione civile e l'organizzazione dello Stato italiano). Libro di scienze e igiene. Libro di grammatica. Libro d'aritmetica e geometria.

Le letture potranno essere precedute da una tavola a colori, che riproduca le lettere dell'alfabeto e le loro più comuni combinazioni. Ogni lettera dovrà essere naturalmente associata ad un simbolo che serva a richiamarla.

Più che includere nel volume per questa classe aride e monotone combinazioni di sillabe, si raccomanda di inserire nel testo tutte le più comuni difficoltà ortografiche. Si tenga presente che ogni pagina di questo primo libro, che va in mano al fanciullo, deve destare il gusto e l'interesse per la lettura, deve attrarre la sua attenzione e quindi aver senso compiuto, nonchè offrire allo scolaro motivi di richiamo alla sua esperienza e spunto a utili conversazioni. Le difficoltà saranno gradatamente scaglionate nel corso del volume il quale, specie nella seconda parte, dovrà contenere abbondanti letture.

Per le altre classi. — Non si prescrivono forme e procedimenti speciali per la compilazione dei libri di lettura per le classi superiori alla prima. Il volume potrà essere antologico o a racconto continuato per capitoli o altrimenti elaborato. Occorre solo che sia organico, interessante e vivace, atto a destare lo spirito d'osservazione e la riflessione, ad allargare il campo dell'esperienza del fanciullo, soprattutto per quanto riguarda i problemi della vita morale e sociale nonchè quelli che possono scaturire dal programma delle varie materie d'insegnamento.

Non si dimentichi che il libro di lettura deve essere anche un efficace strumento linguistico. Da ciò la necessità che sia scritto in buona lingua, con modernità e semplicità di stile. Si curi particolarmente la scelta delle poesie, che dovranno avere valore artistico e piena aderenza alla sensibilità del fanciullo.

Buone riproduzioni di opere d'arte potranno contribuire ad accrescere il pregio del libro di lettura.

LIBRI PER LE VARIE MATERIE

I libri di storia, geografia, scienze e igiene, aritmetica e geometria, grammatica, non dovranno proporsi di presentare all'alunno la materia già definita, completa, sistemata e condensata in definizioni o regole, ma di integrare l'azione didattica del maestro, rafforzare e consolidare ciò che il fanciullo apprende a scuola, mediante una ricca serie di esercitazioni.

I sussidiari, quindi, allontanandosi dai sistemi prevalenti del passato, dovranno offrire larga copia di spunti all'iniziativa dello scolaro, di stimoli al suo lavoro di ricerca e problemi pratici per le esercitazioni individuali e per gruppi, a scuola e più ancora a casa.

0 4 8 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ciando. Cura dell'emissione della voce. Crescendo e diminuendo. Esercizi di battute delle mani nei tempi pari e dispari, valendosi dei canti imparati.

4ª e 5ª Classe.

Artistici canti all'unisono, a due e tre voci, per imitazione. Cori celebri di facile esecuzione. Elementari esercizi di solfeggio cantato.

ALLEGATO A.

LIBRI DI TESTO

Classe I. — Libro di lettura.

» II. — Libro di lettura.

» III. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante). Libro di grammatica. Libro di aritmetica.

» IV. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante). Libro di scienze e igiene. Libro di grammatica. Libro d'aritmetica e geometria.

» V. — Libro di lettura.
Libro di religione. Libro di storia e geografia (con piccolo atlante e con appendice sull'educazione civile e l'organizzazione dello Stato italiano). Libro di scienze e igiene. Libro di grammatica. Libro d'aritmetica e geometria.

ALLEGATO B.

AVVERTENZE
PER LA COMPILAZIONE DEI LIBRI DI TESTO

LIBRO DI LETTURA

Per la 1ª classe. — Abolito il tradizionale sillabario, gli alunni della prima classe dovranno essere forniti di un libro di lettura quanto mai attraente, vario, ricco di belle e suggestive illustrazioni a colori, stampato con chiarezza, dalle pagine largamente marginate, solidamente rilegato.

offrire allo scolaro motivi di ricreazione [illegible] rienza e spunto a utili conversazioni. Le difficoltà saranno gradatamente scaglionate nel corso del volume il quale, specie nella seconda parte, dovrà contenere abbondanti letture.

Per le altre classi. — Non si prescrivono forme e procedimenti speciali per la compilazione dei libri di lettura per le classi superiori alla prima. Il volume potrà essere antologico o a racconto continuato per capitoli o altrimenti elaborato. Occorre solo che sia organico, interessante e vivace, atto a destare lo spirito d'osservazione e la riflessione, ad allargare il campo dell'esperienza del fanciullo, soprattutto per quanto riguarda i problemi della vita morale e sociale nonchè quelli che possono scaturire dal programma delle varie materie d'insegnamento.

Non si dimentichi che il libro di lettura deve essere anche un efficace strumento linguistico. Da ciò la necessità che sia scritto in buona lingua, con modernità e semplicità di stile. Si curi particolarmente la scelta delle poesie, che dovranno avere valore artistico e piena aderenza alla sensibilità del fanciullo.

Buone riproduzioni di opere d'arte potranno contribuire ad accrescere il pregio del libro di lettura.

LIBRI PER LE VARIE MATERIE

I libri di storia, geografia, scienze e igiene, aritmetica e geometria, grammatica, non dovranno proporsi di presentare all'alunno la materia già demolita, completa, sistemata e condensata in definizioni o regole, ma di integrare l'azione didattica del maestro, rafforzare e consolidare ciò che il fanciullo apprende a scuola, mediante una ricca serie di esercitazioni.

I sussidiari, quindi, allontanandosi dai sistemi prevalenti del passato, dovranno offrire larga copia di spunti all'iniziativa dello scolaro, di stimoli al suo lavoro di ricerca e problemi pratici per le esercitazioni individuali e per gruppi, a scuola e più ancora a casa. L'ordine e la gradazione con cui questi motivi, esercizi, quesiti e problemi saranno presentati nel volume, corrisponderà logicamente alla progressione delle relative conoscenze e abilità pratiche. Alle regole e alle definizioni il fanciullo dovrà naturalmente pervenire, attraverso un processo personale e con l'aiuto dell'insegnante, per un bisogno di chiarificazione e di sistemazione del sapere.

E' inutile aggiungere che, come le singole materie non debbono procedere isolate nell'insegnamento, così nei sussidiari la trattazione esercitativa di ogni singola disciplina deve richiamarsi alle cognizioni relative alle altre.

0 4 8 4
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Religione. — Il libro di religione dovrà presentare la materia in forma facile e narrativa; dovrà essere ricco di suggestivi episodi tratti dalle Sacre Scritture e dalla agiografia, che diano specialmente rilievo alle fondamentali virtù cristiane. Riproduzioni di celebri opere d'arte ravviveranno il testo.

Grammatica. — Non si ceda alla facile tentazione di compilare un compendio di regole e di definizioni, ma si offrano allo scolaro facili e progressivi esercizi e procedimenti per affrontare le prime difficoltà nello studio della lingua, nella sua struttura grammaticale e logica. Le esemplificazioni dovranno proporsi di addestrare lo scolaro ad un lavoro personale di ricerca. Si offrano quesiti, qualche volta risolti senz'altro, si presentino errori nei quali i fanciulli cadono più sovente, si diano curosità linguistiche che inducano ad un uso più attento della lingua, ecc.

Opportune illustrazioni accompagneranno il testo per ravvivare gli esercizi.

Storia e geografia. — Il libro di storia dovrà presentare pagine vive e interessanti del periodo storico trattato, specie in rapporto alle figure più rappresentative, le quali è bene che siano considerate nei momenti più salienti della loro vita.

Si tenga anche presente che l'insegnamento della storia mira a dare un'idea dello sviluppo della civiltà (di cui le guerre sono soltanto momenti di crisi e di violenza), e a destare la coscienza sociale e il senso della responsabilità civile.

Il testo contenga aneddoti, curiosità storiche, osservazioni e dia notizie sulla vita sociale e i costumi del tempo, spesso più che sufficienti per dare rilievo e carattere a un determinato periodo.

Le illustrazioni di valore documentario siano tratte possibilmente da quadri d'autore. Opportune cartine geografiche serviranno a localizzare gli avvenimenti storici.

Il testo di geografia sarà ricco di vedute panoramiche, cartine e piante, di grafici e diagrammi, atti a rendere facilmente intuibile il mondo geografico. Conterrà inoltre notizie e dati relativi alla vita economica, curiosità geografiche, aneddoti, suggestivi cenni sulla vita dei grandi esploratori, ecc. Domande e quesiti dovranno invogliare lo scolaro a ricercare notizie più ampie ed effettuare indagini possibili nell'ambito della sua esperienza, con inviti a sopralluoghi per descrivere località dal punto di vista geografico, compilando sul posto rilievi cartografici, disegni, ecc.

Si dia spazio anche alle letture geografiche di attenti

dovrà proporsi di considerare la realtà sociale nelle istituzioni politiche e amministrative più importanti.

Aritmetica e geometria. — Il testo non sostituisca il maestro con la dimostrazione di regole e le minute esemplificazioni di procedimenti aritmetici, ma offra, invece, con opportuna gradazione di difficoltà, gran copia di esercizi pratici, il materiale dei quali dovrà essere sempre tratto dalla viva esperienza del fanciullo. Quesiti e problemi non debbono costituire difficoltà artificiose e superiori alle capacità degli alunni, ma solo uno stimolo ed un avviamento a esercizi non privi di interesse e, quando sia possibile, divertenti e gustosi. Non si indulga ai consueti e tediosi problemi di compravendita, profitti e perdite, quasi che si debba addestrare in ogni fanciullo il commerciante in erba, ma si traggano motivi di problemi ed esercizi dal mondo del lavoro e da quello che circonda il fanciullo, dai suoi giuochi, dai dati offerti dalle altre materie. Si dia posto anche all'aritmetica e geometria divertente.

Al fine di addestrare l'alunno a controllare da sè il proprio lavoro si consiglia di inserire nel testo la soluzione di alcuni degli esercizi e problemi proposti, distanziandola dalla parte del programma a cui si riferisce e alla quale deve essere collegata da opportuni richiami.

Scienze ed igiene. — Il libro di testo sarà largamente illustrato e commentato da disegni, schemi, grafici che conducano gradatamente il lettore ad osservare con maggiore attenzione il corpo umano nella sua struttura e nelle sue principali funzioni, interessandolo altresì alla vita degli animali e delle piante.

Non si diano senz'altro nozioni e notizie di carattere mammalistico, ma si guidi il fanciullo, per mezzo di accorte e suggestive domande, a scoprire nel mondo che lo circonda e nei fenomeni che lo colpiscono le leggi e l'armonia che lo governa.

Si conceda anche qui largo posto alle curiosità scientifiche, alle informazioni di cui v'è gran copia nelle enciclopedie per ragazzi e si suggeriscano facili e divertenti esperienze di fisica, di chimica, ecc., atte a destare lo spirito di osservazione e a permettere all'alunno di risalire dalla realtà dei fenomeni alle leggi scientifiche.

Non si trascuri di riferire qualche caratteristico episodio della vita di grandi inventori e scienziati.

* * *

Per tutti i libri, il corpo dei caratteri non dovrà es-

0 4 8 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e logica. Le esemplificazioni dovranno proporsi di addestrare lo scolaro ad un lavoro personale di ricerca. Si offrano quesiti, qualche volta risolti senz'altro, si presentino errori nei quali i fanciulli cadono più sovente, si diano curosità linguistiche che inducano ad un uso più attento della lingua, ecc.

Opportune illustrazioni accompagneranno il testo per ravvivare gli esercizi.

Storia e geografia. — Il libro di storia dovrà presentare pagine vive e interessanti del periodo storico trattato, specie in rapporto alle figure più rappresentative, le quali è bene che siano considerate nei momenti più salienti della loro vita.

Si tenga anche presente che l'insegnamento della storia mira a dare un'idea dello sviluppo della civiltà (di cui le guerre sono soltanto momenti di crisi e di violenza), e a destare la coscienza sociale e il senso della responsabilità civile.

Il testo contenga aneddoti, curiosità storiche, osservazioni e dia notizie sulla vita sociale e i costumi del tempo, spesso più che sufficienti per dare rilievo e carattere a un determinato periodo.

Le illustrazioni di valore documentario siano tratte possibilmente da quadri d'autore. Opportune cartine geografiche serviranno a localizzare gli avvenimenti storici.

Il testo di geografia sarà ricco di vedute panoramiche, cartine e piante, di grafici e diagrammi, atti a rendere facilmente intuibile il mondo geografico. Conterrà inoltre notizie e dati relativi alla vita economica, curiosità geografiche, aneddoti, suggestivi cenni sulla vita dei grandi esploratori, ecc. Domande e quesiti dovranno invogliare lo scolaro a ricercare notizie più ampie ed effettuare indagini possibili nell'ambito della sua esperienza, con inviti a sopralluoghi per descrivere località dal punto di vista geografico, compilando sul posto rilievi cartografici, disegni, ecc.

Si dia posto anche alle letture geografiche di attenti e vivaci viaggiatori. Ogni volumetto sarà integrato da un atlantino.

Il volume di storia e geografia per la quarta e quinta classe dovrà contenere un'appendice dedicata all'educazione civile e all'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato italiano. Anche questa parte non dovrà costituire un piccolo trattato teorico, ma interesse e, quando sia possibile, divertenti e gustosi. Non si indulga ai consueti e tediosi problemi di compravendita, profitti e perdite, quasi che si debba addestrare in ogni fanciullo il commerciante in erba, ma si traggano motivi di problemi ed esercizi dal mondo del lavoro e da quello che circonda il fanciullo, dai suoi giuochi, dai dati offerti dalle altre materie. Si dia posto anche all'aritmetica e geometria divertente.

Al fine di addestrare l'alunno a controllare da sè il proprio lavoro si consiglia di inserire nel testo la soluzione di alcuni degli esercizi e problemi proposti, distanziandola dalla parte del programma a cui si riferisce e alla quale deve essere collegata da opportuni richiami.

Scienze ed igiene. — Il libro di testo sarà largamente illustrato e commentato da disegni, schemi, grafici che conducano gradatamente il lettore ad osservare con maggiore attenzione il corpo umano nella sua struttura e nelle sue principali funzioni, interessandolo altresì alla vita degli animali e delle piante.

Non si diano senz'altro nozioni e notizie di carattere manualistico, ma si guidi il fanciullo, per mezzo di accorte e suggestive domande, a scoprire nel mondo che lo circonda e nei fenomeni che lo colpiscono le leggi e l'armonia che lo governa.

Si conceda anche qui largo posto alle curiosità scientifiche, alle informazioni di cui v'è gran copia nelle enciclopedie per ragazzi e si suggeriscano facili esperienze di fisica, di chimica, ecc., atte a destare lo spirito di osservazione e a permettere all'alunno di risalire dalla realtà dei fenomeni alle leggi scientifiche.

Non si trascuri di riferire qualche caratteristico episodio della vita di grandi inventori e scienziati.

* * *

Per tutti i libri, il corpo dei caratteri non dovrà essere inferiore ai 3 millimetri per le prime due classi, ai 2,5 millimetri per la 3ª e di non. 2 per la 4ª e 5ª.

I sussidiari dovranno essere presentati in fascicoli separato per materia. (Allegato A). Nelle prime due classi è prescritto solo il libro di lettura. Dalla 3ª classe in poi, oltre il libro di lettura, si useranno anche i sussidiari.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 048861

0 4 8 7

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Allegato C (p. 3 articolo)

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI

CIRCOSCRIZIONE SCOLASTICA..... DIREZIONE DIDATTICA.....

Comune ..... Frazione .....

Scuola elementare — ..... in via.....

RAPPORTO INFORMATIVO dell'anno scolastico.....

del maestro ..... di .....

e di..... nato a..... il.....

(di ruolo o fuori ruolo).....

Classe .....

Alunni iscritti ..... frequentanti ..... promossi .....

Giudizio complessivo sull'insegnante (1) nell'anno scolastico in corso

..... il ..... 19...

IL DIRETTORE DIDATTICO

.....

p. Presa visione
L'INSEGNANTE

.....

(1) Ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

INFORMAZIONI RISERVAT

1. Cultura generale e professionale. Pubblicazioni ...

.....

.....

2. Contegno con gli scolari, le famiglie, i superiori

.....

.....

.....

3. Assenze: osservanza dell'orario; ritardi e puni

.....

.....

4. Svolgimento del programma didattico. Risulta

.....

.....

.....

5. Attività svolte per la scuola. Operosità, dilige

.....

.....

6. Profilo dell'insegnante .....

.....

Il

.....

Visto:
IL R. ISPETTORE SCOLASTICO

.....

0488

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO C (3ª ediz.)

ATO AGLI STUDI

.. Direzione didattica .....

.. Frazione .....

.. in via.....

ell'anno scolastico.....

..... di .....

..... il.....

.....

.....

.....

.....

nti ..... ponente .....

nte (1) dell'anno scolastico in corso

.....

..... 19....

Il Direttore didattico

.....

ALLEGATO C (3ª edizione)

INFORMAZIONI RISERVATE

1. Cultura generale e professionale. Pubblicazioni .....

.....

.....

2. Contegno con gli scolari, le famiglie, i superiori .....

.....

.....

3. Assenze; osservanza dell'orario; richiami e punizioni .....

.....

.....

4. Svolgimento del programma didattico. Risultati ottenuti .....

.....

.....

.....

5. Attività svolte per la scuola. Operosità, diligenza .....

.....

.....

6. Profilo dell'insegnante .....

.....

.....

Il Direttore didattico

.....

Visto:

Il R. Ispettore scolastico

.....

Bollo

GAZZETTA UFFICIALE n. 100 del 15 aprile 1913

0489

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B.

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI

CIRCOSCRIZIONE ..... DIREZIONE DIDATTICA .....

COMUNE ..... FRAZIONE .....

SCUOLA ELEMENTARE ..... IN VIA .....

FOGLIO DI QUALIFICA

DELL'INSEGNANTE ELEMENTARE

Sig.....

Giudizio dell'anno in corso (19.....) (1).....

..... li..... 19....

Bollo

Il DIRETTORE DIDATTICO

.....

Frazione il ..... 19....

L'INSEGNANTE

.....

li..... 19....

Visto. IL R. ISPETTORE SCOLASTICO

.....

(1) Ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

R. PROVVEDITORATO AGLI S

CIRCOSCRIZIONE ..... DIREZIONE DIDAT

COMUNE ..... FRAZIONE .....

SCUOLA ELEMENTARE ..... IN VIA .....

CLASSE .....

VERBALE DI VISI

Alunni iscritti..... maschi .....

Alunni presenti ..... maschi .....

Maestro della classe.....

(di ruolo o applicato di).....

Notizie relative all'orario, all'arredamento, al numero d

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0490

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO B.

RATO AGLI STUDI

IREZIONE DIDATTICA .....

FRAZIONE .....

IN VIA .....

I QUALIFICA

ANTE ELEMENTARE

.....

....) (1) .....

..... 19....

IL DIRETTORE DIDATTICO

.....

..... 19....

.....

IL .....

Visto: IL R. ISPETTORE SCOLASTICO

.....

cattivo

ALLEGATO E (*) (vedi nota)

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI

CIRCOSCRIZIONE ..... DIREZIONE DIDATTICA .....

Comune ..... FRAZIONE .....

Scuola elementare ..... in via .....

Classe .....

VERBALE DI VISITA

Alunni iscritti ..... (maschi ..... femmine .....)

Alunni presenti ..... (maschi ..... femmine .....)

Maestro della classe .....

(di ruolo o supplente) .....)

Notizie relative all'igiene, all'arredamento, al materiale didattico .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

22 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 194 del 21 agosto 1915

049N

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

ALLEGATO E (D. ministeriale)

Notizie sullo svolgimento del programma, la preparazione della scolaresca, la disciplina, le attività del maestro e la sua diligenza

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Consigli dati

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

0492

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (2ª ediz. 1931)

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI .....

CIRCOLO DIDATTICO DI .....

Comune di ..... Frazione .....

Scuola elementare ..... in via .....

Anno scolastico 19.... - 19....

REGISTRO DELLA CLASSE ..... SEZ. .....

Insegnante sig. .....

Grado dell'insegnante (di ruolo o straordinario) .....

NOTIZIE STATISTICHE (1)

Classe	Alunni iscritti (m. / f.)	Alunni ripetenti	Ripetenti	Promossi	Promossi per esame di riparazione (m. / f.)	Promossi al 1° ottobre (m. / f.)	Ammessi: Presenti assidui (m. / f.)	Ammessi: Promossi (m. / f.)	Promossi per esame di riparazione (m. / f.)	Totale alunni promossi
			m. / f.	m. / f.	m. / f.	m. / f.	m. / f.	m. / f.	m. / f.	
.....										
.....										
.....										
.....										
Privatisti										
Totale										

	Giorni di lezione
Ottobre	.....
Novembre	.....
Dicembre	.....
Gennaio	.....
Febbraio	.....
Marzo	.....
Aprile	.....
Maggio	.....
Giugno	.....
TOTALI ...	.....

L'INSEGNANTE

.....

Visto

IL DIRETTORE DIDATTICO

.....

(1) Da compilarsi alla fine dell'anno scolastico.

ALLEGATO F (2ª ediz.)

...ma, la preparazione delle scolaresche.
...l maestro e la sua diligenza.

.....

.....

.....

0493

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (Per maschi).

COGNOME E NOME dell'alliero (ordine alfabetico)	Numero d'ordine	Paternità	Maternità	Data di nascita	Luogo di nascita		Occupazione del padre	Anno nitima vaccinazione	Proviene da scuola pubblica	Si ripete- tente	Iscritto	E assolto da l'obbligo patri
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
	1											
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30											
	31											
	32											
	33											
	34											
	35											
	36											
	37											
	38											
	39											
	40											

La colonna 1 contenente il cognome e nome degli alunni deve sporgere rispetto alle pagine seguenti.

0494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (3ª sezione).

...A	Maternità	Data di nascita	Luogo di nascita		Occupazione del padre	Anno ultima variazione	Frequenta la scuola pubblica	Se ripetente	Iscritto	È assistito dall'Associazione	Indirizzo della famiglia dell'alunno
7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17

Le domande degli alunni devono sporgere rispetto alle pagine seguenti.

0495

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (F facsimile)

REGISTRO DELLE ASSENZE (1)

Num. d'ordine	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE		Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		
36																		
37																		
38																		
39																		
40																		

(1) Le assenze non giustificate vanno evidenziate.

0496

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (5ª facciata).

REGISTRO DELL'E ASSENZE (1)

Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	Giorni di assenza mese di	TOTALE	TOTALE assenze dell'anno ed eventuali osservazioni

(1) Vedi istruzioni.

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 100 del 21 agosto 1963

0497

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VOTAZIONI

ALLEGATO F (2ª facciata).

Numero d'ordine	1° TRIMESTRE								2° TRIMESTRE								3° TRIMESTRE								SCRUTINIO FINALE								Risultato della votazione (1)	Osservazioni
	Proposta	Rel. favor. ch'e fa.	Favore	Contro	Rimasta dubbia	Astenuti	Votanti	Maggioranza	Proposta	Rel. favor. ch'e fa.	Favore	Contro	Rimasta dubbia	Astenuti	Votanti	Maggioranza	Proposta	Rel. favor. ch'e fa.	Favore	Contro	Rimasta dubbia	Astenuti	Votanti	Maggioranza	Proposta	Rel. favor. ch'e fa.	Favore	Contro	Rimasta dubbia	Astenuti	Votanti	Maggioranza		
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
6																																		
7																																		
8																																		
9																																		
10																																		
11																																		
12																																		
13																																		
14																																		
15																																		
16																																		
17																																		
18																																		
19																																		
20																																		
21																																		
22																																		
23																																		
24																																		
25																																		
26																																		
27																																		
28																																		
29																																		
30																																		

(1) *Promossa; rimandata; respinta.*

Nota: Non si assegnano votazioni nelle righe due alcune, in Lettere, Storia e geografia, Scienze e Belle Arti.
Nell'educazione morale, civile e fisica si compilano le voti di condotta.

0498

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VOTAZIONI

ALLEGATO F (3ª facciata)

...TRE	...TRUNSTE	SCRUTINIO FINALE	Risultato della votazione (1)	Osservazioni eventuali sul votante e l'attribuzione alle stelle di voti nulli (da annullare al rigo corrispondente)
Attilio e nome	Bertolucci Bernardo	Democrazia Cristiana		
Bertolucci Bernardo	Bertolucci Giuseppe	Partito Comunista Italiano		
Carlo	Bertolucci Pietro	Partito Socialista Italiano		
Bertolucci	Bertolucci Silvio e altri	Partito Repubblicano Italiano		
Bertolucci Giuseppe	Bertolucci Tullio	Partito Socialista Democratico Italiano		
Bertolucci Pietro	Bertolucci Vittorio	Partito Liberale Italiano		
Bertolucci Silvio e altri	Bertolucci Vittorio e altri	Partito Democratico Italiano di Unità Nazionale		
Bertolucci Tullio	Bianchi Alberto	Partito Monarchico Popolare		
Bertolucci Vittorio	Bianchi Alberto e altri	Movimento Sociale Italiano		
Bianchi Alberto	Bianchi Alberto e altri	Altri partiti, gruppi politici o liste		
Bianchi Alberto e altri	Bianchi Alberto e altri	Schede bianche		
Bianchi Alberto e altri	Bianchi Alberto e altri	Voti di preferenza non espressi		
Bianchi Alberto e altri	Bianchi Alberto e altri	Schede nulle		
Bianchi Alberto e altri	Bianchi Alberto e altri	Totale		

(1) Indicare con: 1, la lettera iniziale della prima preferenza espressa; 2, la lettera iniziale della seconda preferenza espressa; 3, la lettera iniziale della terza preferenza espressa; 4, la lettera iniziale della quarta preferenza espressa; 5, la lettera iniziale della quinta preferenza espressa; 6, la lettera iniziale della sesta preferenza espressa; 7, la lettera iniziale della settima preferenza espressa; 8, la lettera iniziale della ottava preferenza espressa; 9, la lettera iniziale della nona preferenza espressa; 10, la lettera iniziale della decima preferenza espressa; 11, la lettera iniziale della undicesima preferenza espressa; 12, la lettera iniziale della dodicesima preferenza espressa; 13, la lettera iniziale della tredicesima preferenza espressa; 14, la lettera iniziale della quattordicesima preferenza espressa; 15, la lettera iniziale della quindicesima preferenza espressa; 16, la lettera iniziale della sedicesima preferenza espressa; 17, la lettera iniziale della diciassettesima preferenza espressa; 18, la lettera iniziale della diciottesima preferenza espressa; 19, la lettera iniziale della diciannovesima preferenza espressa; 20, la lettera iniziale della ventesima preferenza espressa; 21, la lettera iniziale della ventunesima preferenza espressa; 22, la lettera iniziale della ventiduesima preferenza espressa; 23, la lettera iniziale della ventitreesima preferenza espressa; 24, la lettera iniziale della ventiquattresima preferenza espressa; 25, la lettera iniziale della venticinquesima preferenza espressa; 26, la lettera iniziale della ventiseiesima preferenza espressa; 27, la lettera iniziale della ventisettesima preferenza espressa; 28, la lettera iniziale della ventottesima preferenza espressa; 29, la lettera iniziale della ventinovesima preferenza espressa; 30, la lettera iniziale della trentesima preferenza espressa; 31, la lettera iniziale della trentunesima preferenza espressa; 32, la lettera iniziale della trentaduesima preferenza espressa; 33, la lettera iniziale della trentatreesima preferenza espressa; 34, la lettera iniziale della trentaquattresima preferenza espressa; 35, la lettera iniziale della trentacinquesima preferenza espressa; 36, la lettera iniziale della trentaseiesima preferenza espressa; 37, la lettera iniziale della trentasettesima preferenza espressa; 38, la lettera iniziale della trentottesima preferenza espressa; 39, la lettera iniziale della trentanovesima preferenza espressa; 40, la lettera iniziale della quarantesima preferenza espressa; 41, la lettera iniziale della quarantunesima preferenza espressa; 42, la lettera iniziale della quarantaduesima preferenza espressa; 43, la lettera iniziale della quarantatreesima preferenza espressa; 44, la lettera iniziale della quarantaquattresima preferenza espressa; 45, la lettera iniziale della quarantacinquesima preferenza espressa; 46, la lettera iniziale della quarantaseiesima preferenza espressa; 47, la lettera iniziale della quarantasettesima preferenza espressa; 48, la lettera iniziale della quarantottesima preferenza espressa; 49, la lettera iniziale della quarantanovesima preferenza espressa; 50, la lettera iniziale della cinquantesima preferenza espressa; 51, la lettera iniziale della cinquantunesima preferenza espressa; 52, la lettera iniziale della cinquantaduesima preferenza espressa; 53, la lettera iniziale della cinquantatreesima preferenza espressa; 54, la lettera iniziale della cinquantaquattresima preferenza espressa; 55, la lettera iniziale della cinquantacinquesima preferenza espressa; 56, la lettera iniziale della cinquantaseiesima preferenza espressa; 57, la lettera iniziale della cinquantasettesima preferenza espressa; 58, la lettera iniziale della cinquantottesima preferenza espressa; 59, la lettera iniziale della cinquantanovesima preferenza espressa; 60, la lettera iniziale della sessantesima preferenza espressa; 61, la lettera iniziale della sessantunesima preferenza espressa; 62, la lettera iniziale della sessantaduesima preferenza espressa; 63, la lettera iniziale della sessantatreesima preferenza espressa; 64, la lettera iniziale della sessantaquattresima preferenza espressa; 65, la lettera iniziale della sessantacinquesima preferenza espressa; 66, la lettera iniziale della sessantaseiesima preferenza espressa; 67, la lettera iniziale della sessantasettesima preferenza espressa; 68, la lettera iniziale della sessantottesima preferenza espressa; 69, la lettera iniziale della sessantanovesima preferenza espressa; 70, la lettera iniziale della settantesima preferenza espressa; 71, la lettera iniziale della settantunesima preferenza espressa; 72, la lettera iniziale della settantaduesima preferenza espressa; 73, la lettera iniziale della settantatreesima preferenza espressa; 74, la lettera iniziale della settantaquattresima preferenza espressa; 75, la lettera iniziale della settantacinquesima preferenza espressa; 76, la lettera iniziale della settantaseiesima preferenza espressa; 77, la lettera iniziale della settantasettesima preferenza espressa; 78, la lettera iniziale della settantottesima preferenza espressa; 79, la lettera iniziale della settantanovesima preferenza espressa; 80, la lettera iniziale della ottantesima preferenza espressa; 81, la lettera iniziale della ottantunesima preferenza espressa; 82, la lettera iniziale della ottantaduesima preferenza espressa; 83, la lettera iniziale della ottantatreesima preferenza espressa; 84, la lettera iniziale della ottantaquattresima preferenza espressa; 85, la lettera iniziale della ottantacinquesima preferenza espressa; 86, la lettera iniziale della ottantaseiesima preferenza espressa; 87, la lettera iniziale della ottantasettesima preferenza espressa; 88, la lettera iniziale della ottantottesima preferenza espressa; 89, la lettera iniziale della ottantanovesima preferenza espressa; 90, la lettera iniziale della novantesima preferenza espressa; 91, la lettera iniziale della novantunesima preferenza espressa; 92, la lettera iniziale della novantaduesima preferenza espressa; 93, la lettera iniziale della novantatreesima preferenza espressa; 94, la lettera iniziale della novantaquattresima preferenza espressa; 95, la lettera iniziale della novantacinquesima preferenza espressa; 96, la lettera iniziale della novantaseiesima preferenza espressa; 97, la lettera iniziale della novantasettesima preferenza espressa; 98, la lettera iniziale della novantottesima preferenza espressa; 99, la lettera iniziale della novantanovesima preferenza espressa; 100, la lettera iniziale della centesima preferenza espressa; 101, la lettera iniziale della centunesima preferenza espressa; 102, la lettera iniziale della centaduesima preferenza espressa; 103, la lettera iniziale della centatreesima preferenza espressa; 104, la lettera iniziale della centaquattresima preferenza espressa; 105, la lettera iniziale della centacinquesima preferenza espressa; 106, la lettera iniziale della centaseiesima preferenza espressa; 107, la lettera iniziale della centasettesima preferenza espressa; 108, la lettera iniziale della centottesima preferenza espressa; 109, la lettera iniziale della centanovesima preferenza espressa; 110, la lettera iniziale della centodiecesima preferenza espressa; 111, la lettera iniziale della centoundicesima preferenza espressa; 112, la lettera iniziale della centododicesima preferenza espressa; 113, la lettera iniziale della centotredicesima preferenza espressa; 114, la lettera iniziale della centoquattordicesima preferenza espressa; 115, la lettera iniziale della centoquindicesima preferenza espressa; 116, la lettera iniziale della centosedicesima preferenza espressa; 117, la lettera iniziale della centodiciassettesima preferenza espressa; 118, la lettera iniziale della centodiciottesima preferenza espressa; 119, la lettera iniziale della centodiciannovesima preferenza espressa; 120, la lettera iniziale della centoventesima preferenza espressa; 121, la lettera iniziale della centoventunesima preferenza espressa; 122, la lettera iniziale della centoventiduesima preferenza espressa; 123, la lettera iniziale della centoventitreesima preferenza espressa; 124, la lettera iniziale della centoventiquattresima preferenza espressa; 125, la lettera iniziale della centoventicinquesima preferenza espressa; 126, la lettera iniziale della centoventiseiesima preferenza espressa; 127, la lettera iniziale della centoventisettesima preferenza espressa; 128, la lettera iniziale della centoventottesima preferenza espressa; 129, la lettera iniziale della centoventinovesima preferenza espressa; 130, la lettera iniziale della centotrentesima preferenza espressa; 131, la lettera iniziale della centotrentunesima preferenza espressa; 132, la lettera iniziale della centotrentaduesima preferenza espressa; 133, la lettera iniziale della centotrentatreesima preferenza espressa; 134, la lettera iniziale della centotrentaquattresima preferenza espressa; 135, la lettera iniziale della centotrentacinquesima preferenza espressa; 136, la lettera iniziale della centotrentaseiesima preferenza espressa; 137, la lettera iniziale della centotrentasettesima preferenza espressa; 138, la lettera iniziale della centotrentottesima preferenza espressa; 139, la lettera iniziale della centotrentanovesima preferenza espressa; 140, la lettera iniziale della centoquarantesima preferenza espressa; 141, la lettera iniziale della centoquarantunesima preferenza espressa; 142, la lettera iniziale della centoquarantaduesima preferenza espressa; 143, la lettera iniziale della centoquarantatreesima preferenza espressa; 144, la lettera iniziale della centoquarantaquattresima preferenza espressa; 145, la lettera iniziale della centoquarantacinquesima preferenza espressa; 146, la lettera iniziale della centoquarantaseiesima preferenza espressa; 147, la lettera iniziale della centoquarantasettesima preferenza espressa; 148, la lettera iniziale della centoquarantottesima preferenza espressa; 149, la lettera iniziale della centoquarantanovesima preferenza espressa; 150, la lettera iniziale della centocinquantesima preferenza espressa; 151, la lettera iniziale della centocinquantunesima preferenza espressa; 152, la lettera iniziale della centocinquantaduesima preferenza espressa; 153, la lettera iniziale della centocinquantatreesima preferenza espressa; 154, la lettera iniziale della centocinquantaquattresima preferenza espressa; 155, la lettera iniziale della centocinquantacinquesima preferenza espressa; 156, la lettera iniziale della centocinquantaseiesima preferenza espressa; 157, la lettera iniziale della centocinquantasettesima preferenza espressa; 158, la lettera iniziale della centocinquantottesima preferenza espressa; 159, la lettera iniziale della centocinquantanovesima preferenza espressa; 160, la lettera iniziale della centosessantesima preferenza espressa; 161, la lettera iniziale della centosessantunesima preferenza espressa; 162, la lettera iniziale della centosessantaduesima preferenza espressa; 163, la lettera iniziale della centosessantatreesima preferenza espressa; 164, la lettera iniziale della centosessantaquattresima preferenza espressa; 165, la lettera iniziale della centosessantacinquesima preferenza espressa; 166, la lettera iniziale della centosessantaseiesima preferenza espressa; 167, la lettera iniziale della centosessantasettesima preferenza espressa; 168, la lettera iniziale della centosessantottesima preferenza espressa; 169, la lettera iniziale della centosessantanovesima preferenza espressa; 170, la lettera iniziale della centosettantesima preferenza espressa; 171, la lettera iniziale della centosettantunesima preferenza espressa; 172, la lettera iniziale della centosettantaduesima preferenza espressa; 173, la lettera iniziale della centosettantatreesima preferenza espressa; 174, la lettera iniziale della centosettantaquattresima preferenza espressa; 175, la lettera iniziale della centosettantacinquesima preferenza espressa; 176, la lettera iniziale della centosettantaseiesima preferenza espressa; 177, la lettera iniziale della centosettantasettesima preferenza espressa; 178, la lettera iniziale della centosettantottesima preferenza espressa; 179, la lettera iniziale della centosettantanovesima preferenza espressa; 180, la lettera iniziale della centottantesima preferenza espressa; 181, la lettera iniziale della centottantunesima preferenza espressa; 182, la lettera iniziale della centottantaduesima preferenza espressa; 183, la lettera iniziale della centottantatreesima preferenza espressa; 184, la lettera iniziale della centottantaquattresima preferenza espressa; 185, la lettera iniziale della centottantacinquesima preferenza espressa; 186, la lettera iniziale della centottantaseiesima preferenza espressa; 187, la lettera iniziale della centottantasettesima preferenza espressa; 188, la lettera iniziale della centottantottesima preferenza espressa; 189, la lettera iniziale della centottantanovesima preferenza espressa; 190, la lettera iniziale della centonovantesima preferenza espressa; 191, la lettera iniziale della centonovantunesima preferenza espressa; 192, la lettera iniziale della centonovantaduesima preferenza espressa; 193, la lettera iniziale della centonovantatreesima preferenza espressa; 194, la lettera iniziale della centonovantaquattresima preferenza espressa; 195, la lettera iniziale della centonovantacinquesima preferenza espressa; 196, la lettera iniziale della centonovantaseiesima preferenza espressa; 197, la lettera iniziale della centonovantasettesima preferenza espressa; 198, la lettera iniziale della centonovantottesima preferenza espressa; 199, la lettera iniziale della centonovantanovesima preferenza espressa; 200, la lettera iniziale della duecentesima preferenza espressa.

(2) Indicare con: 1, la lettera iniziale della prima preferenza espressa; 2, la lettera iniziale della seconda preferenza espressa; 3, la lettera iniziale della terza preferenza espressa; 4, la lettera iniziale della quarta preferenza espressa; 5, la lettera iniziale della quinta preferenza espressa; 6, la lettera iniziale della sesta preferenza espressa; 7, la lettera iniziale della settima preferenza espressa; 8, la lettera iniziale della ottava preferenza espressa; 9, la lettera iniziale della nona preferenza espressa; 10, la lettera iniziale della decima preferenza espressa; 11, la lettera iniziale della undicesima preferenza espressa; 12, la lettera iniziale della dodicesima preferenza espressa; 13, la lettera iniziale della tredicesima preferenza espressa; 14, la lettera iniziale della quattordicesima preferenza espressa; 15, la lettera iniziale della quindicesima preferenza espressa; 16, la lettera iniziale della sedicesima preferenza espressa; 17, la lettera iniziale della diciassettesima preferenza espressa; 18, la lettera iniziale della diciottesima preferenza espressa; 19, la lettera iniziale della diciannovesima preferenza espressa; 20, la lettera iniziale della ventesima preferenza espressa; 21, la lettera iniziale della ventunesima preferenza espressa; 22, la lettera iniziale della ventiduesima preferenza espressa; 23, la lettera iniziale della ventitreesima preferenza espressa; 24, la lettera iniziale della ventiquattresima preferenza espressa; 25, la lettera iniziale della venticinquesima preferenza espressa; 26, la lettera iniziale della ventiseiesima preferenza espressa; 27, la lettera iniziale della ventisettesima preferenza espressa; 28, la lettera iniziale della ventottesima preferenza espressa; 29, la lettera iniziale della ventinovesima preferenza espressa; 30, la lettera iniziale della trentesima preferenza espressa; 31, la lettera iniziale della trentunesima preferenza espressa; 32, la lettera iniziale della trentaduesima preferenza espressa; 33, la lettera iniziale della trentatreesima preferenza espressa; 34, la lettera iniziale della trentaquattresima preferenza espressa; 35, la lettera iniziale della trentacinquesima preferenza espressa; 36, la lettera iniziale della trentaseiesima preferenza espressa; 37, la lettera iniziale della trentasettesima preferenza espressa; 38, la lettera iniziale della trentottesima preferenza espressa; 39, la lettera iniziale della trentanovesima preferenza espressa; 40, la lettera iniziale della quarantesima preferenza espressa; 41, la lettera iniziale della quarantunesima preferenza espressa; 42, la lettera iniziale della quarantaduesima preferenza espressa; 43, la lettera iniziale della quarantatreesima preferenza espressa; 44, la lettera iniziale della quarantaquattresima preferenza espressa; 45, la lettera iniziale della quarantacinquesima preferenza espressa; 46, la lettera iniziale della quarantaseiesima preferenza espressa; 47, la lettera iniziale della quarantasettesima preferenza espressa; 48, la lettera iniziale della quarantottesima preferenza espressa; 49, la lettera iniziale della quarantanovesima preferenza espressa; 50, la lettera iniziale della cinquantesima preferenza espressa; 51, la lettera iniziale della cinquantunesima preferenza espressa; 52, la lettera iniziale della cinquantaduesima preferenza espressa; 53, la lettera iniziale della cinquantatreesima preferenza espressa; 54, la lettera iniziale della cinquantaquattresima preferenza espressa; 55, la lettera iniziale della cinquantacinquesima preferenza espressa; 56, la lettera iniziale della cinquantaseiesima preferenza espressa; 57, la lettera iniziale della cinquantasettesima preferenza espressa; 58, la lettera iniziale della cinquantottesima preferenza espressa; 59, la lettera iniziale della cinquantanovesima preferenza espressa; 60, la lettera iniziale della sessantesima preferenza espressa; 61, la lettera iniziale della sessantunesima preferenza espressa; 62, la lettera iniziale della sessantaduesima preferenza espressa; 63, la lettera iniziale della sessantatreesima preferenza espressa; 64, la lettera iniziale della sessantaquattresima preferenza espressa; 65, la lettera iniziale della sessantacinquesima preferenza espressa; 66, la lettera iniziale della sessantaseiesima preferenza espressa; 67, la lettera iniziale della sessantasettesima preferenza espressa; 68, la lettera iniziale della sessantottesima preferenza espressa; 69, la lettera iniziale della sessantanovesima preferenza espressa; 70, la lettera iniziale della settantesima preferenza espressa; 71, la lettera iniziale della settantunesima preferenza espressa; 72, la lettera iniziale della settantaduesima preferenza espressa; 73, la lettera iniziale della settantatreesima preferenza espressa; 74, la lettera iniziale della settantaquattresima preferenza espressa; 75, la lettera iniziale della settantacinquesima preferenza espressa; 76, la lettera iniziale della settantaseiesima preferenza espressa; 77, la lettera iniziale della settantasettesima preferenza espressa; 78, la lettera iniziale della settantottesima preferenza espressa; 79, la lettera iniziale della settantanovesima preferenza espressa; 80, la lettera iniziale della ottantesima preferenza espressa; 81, la lettera iniziale della ottantunesima preferenza espressa; 82, la lettera iniziale della ottantaduesima preferenza espressa; 83, la lettera iniziale della ottantatreesima preferenza espressa; 84, la lettera iniziale della ottantaquattresima preferenza espressa; 85, la lettera iniziale della ottantacinquesima preferenza espressa; 86, la lettera iniziale della ottantaseiesima preferenza espressa; 87, la lettera iniziale della ottantasettesima preferenza espressa; 88, la lettera iniziale della ottantottesima preferenza espressa; 89, la lettera iniziale della ottantanovesima preferenza espressa; 90, la lettera iniziale della novantesima preferenza espressa; 91, la lettera iniziale della novantunesima preferenza espressa; 92, la lettera iniziale della novantaduesima preferenza espressa; 93, la lettera iniziale della novantatreesima preferenza espressa; 94, la lettera iniziale della novantaquattresima preferenza espressa; 95, la lettera iniziale della novantacinquesima preferenza espressa; 96, la lettera iniziale della novantaseiesima preferenza espressa; 97, la lettera iniziale della novantasettesima preferenza espressa; 98, la lettera iniziale della novantottesima preferenza espressa; 99, la lettera iniziale della novantanovesima preferenza espressa; 100, la lettera iniziale della centesima preferenza espressa; 101, la lettera iniziale della centunesima preferenza espressa; 102, la lettera iniziale della centaduesima preferenza espressa; 103, la lettera iniziale della centatreesima preferenza espressa; 104, la lettera iniziale della centaquattresima preferenza espressa; 105, la lettera iniziale della centacinquesima preferenza espressa; 106, la lettera iniziale della centaseiesima preferenza espressa; 107, la lettera iniziale della centasettesima preferenza espressa; 108, la lettera iniziale della centottesima preferenza espressa; 109, la lettera iniziale della centanovesima preferenza espressa; 110, la lettera iniziale della centodiecesima preferenza espressa; 111, la lettera iniziale della centoundicesima preferenza espressa; 112, la lettera iniziale della centododicesima preferenza espressa; 113, la lettera iniziale della centotredicesima preferenza espressa; 114, la lettera iniziale della centoquattordicesima preferenza espressa; 115, la lettera iniziale della centoquindicesima preferenza espressa; 116, la lettera iniziale della centosedicesima preferenza espressa; 117, la lettera iniziale della centodiciassettesima preferenza espressa; 118, la lettera iniziale della centodiciottesima preferenza espressa; 119, la lettera iniziale della centodiciannovesima preferenza espressa; 120, la lettera iniziale della centoventesima preferenza espressa; 121, la lettera iniziale della centoventunesima preferenza espressa; 122, la lettera iniziale della centoventiduesima preferenza espressa; 123, la lettera iniziale della centoventitreesima preferenza espressa; 124, la lettera iniziale della centoventiquattresima preferenza espressa; 125, la lettera iniziale della centoventicinquesima preferenza espressa; 126, la lettera iniziale della centoventiseiesima preferenza espressa; 127, la lettera iniziale della centoventisettesima preferenza espressa; 128, la lettera iniziale della centoventottesima preferenza espressa; 129, la lettera iniziale della centoventinovesima preferenza espressa; 130, la lettera iniziale della centotrentesima preferenza espressa; 131, la lettera iniziale della centotrentunesima preferenza espressa; 132, la lettera iniziale della centotrentaduesima preferenza espressa; 133, la lettera iniziale della centotrentatreesima preferenza espressa; 134, la lettera iniziale della centotrentaquattresima preferenza espressa; 135, la lettera iniziale della centotrentacinquesima preferenza espressa; 136, la lettera iniziale della centotrentaseiesima preferenza espressa; 137, la lettera iniziale della centotrentasettesima preferenza espressa; 138, la lettera iniziale della centotrentottesima preferenza espressa; 139, la lettera iniziale della centotrentanovesima preferenza espressa; 140, la lettera iniziale della centoquarantesima preferenza espressa; 141, la lettera iniziale della centoquarantunesima preferenza espressa; 142, la lettera iniziale della centoquarantaduesima preferenza espressa; 143, la lettera iniziale della centoquarantatreesima preferenza espressa; 144, la lettera iniziale della centoquarantaquattresima preferenza espressa; 145, la lettera iniziale della centoquarantacinquesima preferenza espressa; 146, la lettera iniziale della centoquarantaseiesima preferenza espressa; 147, la lettera iniziale della centoquarantasettesima preferenza espressa; 148, la lettera iniziale della centoquarantottesima preferenza espressa; 149, la lettera iniziale della centoquarantanovesima preferenza espressa; 150, la lettera iniziale della centocinquantesima preferenza espressa; 151, la lettera iniziale della centocinquantunesima preferenza espressa; 152, la lettera iniziale della centocinquantaduesima preferenza espressa; 153, la lettera iniziale della centocinquantatreesima preferenza espressa; 154, la lettera iniziale della centocinquantaquattresima preferenza espressa; 155, la lettera iniziale della centocinquantacinquesima preferenza espressa; 156, la lettera iniziale della centocinquantaseiesima preferenza espressa; 157, la lettera iniziale della centocinquantasettesima preferenza espressa; 158, la lettera iniziale della centocinquantottesima preferenza espressa; 159, la lettera iniziale della centocinquantanovesima preferenza espressa; 160, la lettera iniziale della centosessantesima preferenza espressa; 161, la lettera iniziale della centosessantunesima preferenza espressa; 162, la lettera iniziale della centosessantaduesima preferenza espressa; 163, la lettera iniziale della centosessantatreesima preferenza espressa; 164, la lettera iniziale della centosessantaquattresima preferenza espressa; 165, la lettera iniziale della centosessantacinquesima preferenza espressa; 166, la lettera iniziale della centosessantaseiesima preferenza espressa; 167, la lettera iniziale della centosessantasettesima preferenza espressa; 168, la lettera iniziale della centosessantottesima preferenza espressa; 169, la lettera iniziale della centosessantanovesima preferenza espressa; 170, la lettera iniziale della centosettantesima preferenza espressa; 171, la lettera iniziale della centosettantunesima preferenza espressa; 172, la lettera iniziale della centosettantaduesima preferenza espressa; 173, la lettera iniziale della centosettantatreesima preferenza espressa; 174, la lettera iniziale della centosettantaquattresima preferenza espressa; 175, la lettera iniziale della centosettantacinquesima preferenza espressa; 176, la lettera iniziale della centosettantaseiesima preferenza espressa; 177, la lettera iniziale della centosettantasettesima preferenza espressa; 178, la lettera iniziale della centosettantottesima preferenza espressa; 179, la lettera iniziale della centosettantanovesima preferenza espressa; 180, la lettera iniziale della centottantesima preferenza espressa; 181, la lettera iniziale della centottantunesima preferenza espressa; 182, la lettera iniziale della centottantaduesima preferenza espressa; 183, la lettera iniziale della centottantatreesima preferenza espressa; 184, la lettera iniziale della centottantaquattresima preferenza espressa; 185, la lettera iniziale della centottantacinquesima preferenza espressa; 186, la lettera iniziale della centottantaseiesima preferenza espressa; 187, la lettera iniziale della centottantasettesima preferenza espressa; 188, la lettera iniziale della centottantottesima preferenza espressa; 189, la lettera iniziale della centottantanovesima preferenza espressa; 190, la lettera iniziale della centonovantesima preferenza espressa; 191, la lettera iniziale della centonovantunesima preferenza espressa; 192, la lettera iniziale della centonovantaduesima preferenza espressa; 193, la lettera iniziale della centonovantatreesima preferenza espressa; 194, la lettera iniziale della centonovantaquattresima preferenza espressa; 195, la lettera iniziale della centonovantacinquesima preferenza espressa; 196, la lettera iniziale della centonovantaseiesima preferenza espressa; 197, la lettera iniziale della centonovantasettesima preferenza espressa; 198, la lettera iniziale della centonovantottesima preferenza espressa; 199, la lettera iniziale della centonovantanovesima preferenza espressa; 200, la lettera iniziale della duecentesima preferenza espressa.

0499

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (R. D. 1860)

Numero d'ordine	ESAMI 1ª SESSIONE									Numero d'ordine	ESAMI 2ª SESSIONE									Risultato degli esami di ammissione alla classe (2)
	Italiano	Storia e geografia	Lingua straniera	Aritmetica e algebra	Scienze fisiche e naturali	Disegno a mano libera	Calligrafia	Risultato degli esami di ammissione alla classe (1)			Italiano	Storia e geografia	Lingua straniera	Aritmetica e algebra	Scienze fisiche e naturali	Disegno a mano libera	Calligrafia			
1										1										
2										2										
3										3										
4										4										
5										5										
6										6										
7										7										
8										8										
9										9										
10										10										
11										11										
12										12										
13										13										
14										14										
15										15										
16										16										
17										17										
18										18										
19										19										
20										20										
21										21										
22										22										
23										23										
24										24										
25										25										
26										26										
27										27										
28										28										
29										29										
30										30										
31										31										
32										32										
33										33										
34										34										
35										35										
36										36										
37										37										
38										38										
39										39										
40										40										

(1) Promosso, rimandato, respinto
(2) Promosso, rimandato

A

SCRUTINI

Gli scrutini ebbero luogo nei giorni..... di..... n..... alunni; riuscirono n..... alunni e ripro...

.....

VERBALE PER LA 1ª SESSIONE DI E

La Commissione per gli esami di ..... co... vigenti disposizioni, si è riunita nei giorni ..... prove scritte, grafiche o orali, per gli alunni della ..... promossi n..... alunni, su..... presenti all'esame, venienti da scuola privata o paterna.

Vennero assegnati i seguenti temi scritti:

.....
.....
.....
.....

a..... 19....

.....
.....
.....

VERBALE PER LA 2ª SESSIONE DI

La Commissione per gli esami di. ..... vigenti disposizioni, si è riunita nei giorni..... prove scritte, grafiche o orali, per gli alunni della..... promossi n..... alunni, su..... presenti all'esame, venienti da scuola privata o paterna.

Vennero assegnati i seguenti temi scritti:

.....
.....
.....
.....

a..... 19....

.....
.....
.....

0500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 786021

Allegato F (3ª ordinaria)

ESAMI DI SESSIONE

Numero d'ordine	Cognome e nome	Data e luogo di nascita	Paternità (figlio di)	Classe	Numero delle lezioni settimanali	Numero delle assenze	Esito finale	Osservazioni
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								

Allegato F (3ª ordinaria)

SCRUTINI

Gli scrutini ebbero inizio nel giorno ..... di ..... Furono promossi n..... alunni; rimandati n..... alunni e respinti n..... alunni.

L'INSEGNANTE

.....

VERBALE PER LA 1ª SESSIONE DI ESAMI

La Commissione per gli esami di ..... costituita a norma delle vigenti disposizioni, si è riunita nei giorni ..... e ha proceduto alle prove scritte, grafiche o orali, per gli alunni della ..... classe. Risultarono promossi n..... alunni, su..... presenti all'esame, di cui n..... provenienti da scuola privata o paterna.

Vennero assegnati i seguenti temi scritti

.....
.....
.....
.....

LA COMMISSIONE

A..... 19....

.....
.....
.....

VERBALE PER LA 2ª SESSIONE DI ESAMI

La Commissione per gli esami di ..... costituita a norma delle vigenti disposizioni, si è riunita nei giorni ..... e ha proceduto alle prove scritte, grafiche o orali, per gli alunni della ..... classe. Risultarono promossi n..... alunni, su..... presenti all'esame, di cui n..... provenienti da scuola privata o paterna.

Vennero assegnati i seguenti temi scritti

.....
.....
.....
.....

LA COMMISSIONE

A..... 19....

.....
.....
.....

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 190 del 21 agosto 1915 27

0 5 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (II^a sessione).

REGISTRO ALUNNI PRIVATISTI

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Paternità	Maternità	Luogo di nascita	Data di nascita	Scuola da cui proviene	Indirizzo della famiglia dell'alunno	1ª SESSIONE								2ª SESSIONE							
								Religione	Ed. morale civile e fis.	Lavoro	Lingua	Storia e geogr.	Aritm. e geom.	Scienze e igiene	Ita. e bella scrittu.	Canto	Religione	Ed. morale civile e fis.	Lavoro	Lingua	Storia e geogr.	Aritm. e geom.	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
30																							
31																							
32																							
33																							
34																							
35																							
36																							
37																							
38																							
39																							
40																							

(1) Approvato; respinto.

REGISTRO ALUNNI PRIVATISTI

| Matricola | Luogo di nascita | Data di nascita | Scuola da cui proviene | Indirizzo della famiglia dell'alunno | 1ª SESSIONE | | |

0503

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO I (R. D. 26 febbraio 1928, n. 577).

Piano mensile delle lezioni	Cronaca di vita della scuola, osservazioni sugli alunni

0504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO F (II^a facciata)

Cronaca di vita della scuola
osservazioni sugli alunni

.....

.....

.....

0505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO G (3ª facciata).

MATERIE	Classi in cui è insegnata	1° trimestre	2° trimestre	3° trimestre	Numero delle assenze	ESAMI 1ª sessione	ESAMI 2ª sessione	NOTE
Religione	tutte							
Educazione morale, civile e fisica	tutte							
Lavoro	2ª e 3ª							
Lingua italiana	tutte							
Storia e geografia	3ª e succ.							
Aritmetica e geometria	tutte							
Scienze e igiene	3ª e succ.							
Disegno e bella scrittura	tutte							
Canto	3ª e succ.							
(Nell'Educazione morale, civile e fisica è compresa anche la condotta)								
Assenze giustificate								
Assenze ingiustificate								

NOTE — (1) Ovvero [illegible] primo.
(2) [illegible] non [illegible].
(3) 2ª, 3ª, 4ª o 5ª.
(4) Inferiore o superiore alla [illegible] 1ª e la 2ª classe.
I voti devono sempre essere espressi in numeri da zero a dieci e devono essere scritti in lettere.

Bollo d'ufficio

Fi

1° trim...
2° trim...
3° trim...
Si att...
.....
.....
(2).....
promoss...
Ha o...
do (4)...
.....
.....
.....

0506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

					ESAMI		
				Risultato dello scrutinio	1ª sessione	2ª sessione	NOTE
	tutte						
	tutte						
	tutte						
	tutte						
	tutte						
	tutte						
	tutte						
	3ª classe						

...a 4ª e a 5ª classe.
...alunni da sei a dieci devono essere scritti in settore-

ALLEGATO B (2ª facciata)

PIRMA DEL GENITORE

1º trim.....

2º trim.....

3º trim.....

Si attesta che l'alunn..... (1)

.....

.....

(2)..... stat... promoss... alla (3) ..... classe.

Ha completato gli studi del grado (4) .....

LA COMMISSIONE

.....

.....

L'INSEGNANTE

.....

Visto: IL DIRETTORE

.....

Bollo d'ufficio

PROGRAMMA

per gli esami di ammissione agli Istituti Medi Inferiori

(valido a decorrere dall'anno scolastico 1945-46).

AVVERTENZA

L'esame di ammissione agli Istituti Medi Inferiori ha lo scopo di accertare la preparazione e le attitudini indispensabili al candidato per proseguire gli studi. Gli esaminatori, quindi, più che alla quantità delle nozioni apprese, che possono talvolta scaturire da cognizioni meccaniche o mnemoniche, dovranno badare al modo con cui il candidato si esprime e interpreta i pensiero proprio e quello altrui, mettendo in rilievo il suo naturale spirito di osservazione e di riflessione.

Principale importanza, perciò, hanno le prove scritte di italiano dove il candidato dovrà dimostrare di aver raggiunto una sufficiente correttezza di espressione, una relativa maturità mentale per cui gli sia agevole riferire e porre impressioni del suo intimo e le prime luci del suo pensiero. Non sarà inopportuno, a tal proposito, raccomandare alle commissioni esaminatrici la necessità di impartire ai candidati, durante gli esami, norme per la formulazione e la scelta dei temi che, eliminando ogni forma di impaccio e pigri o modesti adattamenti a formule vuote e sciatte, colgano un particolare momento della vita e dello spirito del fanciullo.

Le prove orali consisteranno in una facile e breve conversazione che avrà il carattere preciso di valutare la capacità del candidato, il modo come ha studiato e quanto questo studio gli sia stato utile per acquistare conoscenza delle principali cognizioni di vita e di civiltà.

Questo esame, pertanto, ridotto nel numero delle materie e nei programmi, acquisterà maggior valore e importanza se, più che dal voto assegnato per ogni materia, si terrà conto del giudizio complessivo, da cui apparirà la personalità, ancora in formazione, dell'alunno e del cittadino di domani.

ITALIANO

Prove scritte: 1° Scrittura sotto dettato di un brano di un prosatore moderno, avente senso compiuto, di circa dieci righe a stampa.

2° Saggio di composizione su un argomento che si riferisca alla diretta esperienza del candidato.

Le due prove scritte avranno luogo nello stesso giorno. Per il dettato sarà concessa mezz'ora. La lettura del brano ad alta voce e la dettatura saranno fatte esclusivamente dal maestro elementare. La durata del

Prove orali: 1° Recitazione e spiegazione di una poesia o di un breve brano di prosa, scelti tra quelli studiati dal candidato (compatibilmente non molte di dieci);

2° Lettura ad alta voce di un passo di prosa, scelto dalla Commissione ed esposizione orale del brano letto;

3° Nel brano letto, di cui a. n. 2, pratico riconoscimento delle parti variabili e invariabili del discorso (con particolare riguardo ai verbi regolari e irregolari più comuni) e degli elementi principali della proposizione.

ARITMETICA E GEOMETRIA

Prova scritta: Risoluzione di un facile problema di aritmetica che non richieda più di tre operazioni e tratti dalla viva esperienza del candidato.

Durata della prova due ore.

Prova orale: Pratici esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi (fino a milioni) e decimali (fino ai millesimi) e sul sistema metrico decimale.

Pratici esercizi per la misura del perimetro delle principali figure piane, dell'area dei principali poligoni e del cerchio.

STORIA

Grandi italiani della storia del Risorgimento e della guerra 1915-18.

Sommi artisti, letterati, scienziati e benefattori dell'umanità dei tempi moderni.

GEOGRAFIA

Elementari cognizioni di geografia fisica.

L'Italia: principali caratteristiche fisiche, politiche ed economiche.

Elementi di geografia dell'Europa e degli altri Continenti.

La prova dovrà esser fatta col sussidio della carta geografica.

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*

ARANGIO-RUIZ

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

nozioni apprese, che possono in volta scaturire da cognizioni meccaniche o mnemoniche, dovranno tradire al modo con cui il candidato si esprime e interpreta i pensieri propri e quelli altrui, mettendo in rilievo il suo naturale spirito di osservazione e di riflessione.

Principale importanza, perciò, hanno le prove scritte di italiano dove il candidato dovrà dimostrare di aver raggiunto una sufficiente correttezza di espressione, una relativa maturità mentale per cui gli sia agevole riferire le prime impressioni del suo intimo e le primi luci del suo pensiero. Non sarà inopportuno, a tal proposito, raccomandare alle commissioni esaminatrici la formulazione e la scelta dei temi che, eliminando ogni forma di inopportuno e pigri o modesti adattamenti a formule vuote e schette, colgano un particolare momento della vita e dello spirito del fanciullo.

Le prove orali consisteranno in una facile e breve conversazione che avrà il carattere precipuo di valutare la capacità del candidato, il modo come ha studiato e quanto questo studio gli sia state utile per la conoscenza delle principali cognizioni di vita e di civiltà.

Questo esame, pertanto, ridotto nel numero delle materie e nei programmi, acquisterà maggior valore e importanza se, più che del voto assegnato per ogni materia, si terrà conto del giudizio complessivo, da cui apparirà la personalità, ancora in formazione, dell'uomo e del cittadino di domani.

ITALIANO

Prove scritte: 1ª Scrittura sotto dettato di un brano di un prosatore moderno, avente senso compiuto, di circa dieci righe a stampa.

2ª Saggio di composizione su un argomento che si riferisca alla diretta esperienza del candidato.

(Le due prove scritte avranno luogo nello stesso giorno. Per il dettato sarà concessa mezz'ora. La lettura del brano ad alta voce e la dettatura saranno fatte preferibilmente dal maestro elementare. La durata della prova di composizione sarà di tre ore).

ARITMETICA E GEOMETRIA

Prova scritta: Risoluzione di un facile problema di aritmetica che non richieda più di tre operazioni e tocandi dalla viva esperienza del candidato.

(Durata della prova due ore).

Prova orale: Pratici esercizi sulle quattro operazioni con numeri interi (fino a milione) e decimali (fino al millesimo) e sul sistema metrico decimale.

Pratici esercizi per la misura del perimetro delle principali figure piane, dell'area dei principali poligoni e del cerchio.

STORIA

Grandi italiani della storia del Risorgimento e della guerra 1915-18.

Sommi artisti, letterati, scienziati e benefattori dell'umanità dei tempi moderni.

GEOGRAFIA

Elementari cognizioni di geografia fisica.

L'Italia: principali caratteristiche fisiche, politiche ed economiche.

Elementi di geografia dell'Europa e degli altri Continenti.

(La prova dovrà esser fatta col sussidio della carta geografica).

Visto, *Il Ministro per la pubblica istruzione*

ANSALDO BENIZ

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI GAETANO, *gerente*

(210472) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0508

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

0509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 90 —

0510

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23

L6 98

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. /pa.
25 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.96 of 11 August 1945. } — See to. 24

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzette Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the 5167 that the orginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.436 of 24 July 1945.

Inscription in the electoral lists of citizens of both sexes who after the date of 31 December 1944 have completed 21 years of age or who will complete such age by 31 December 1945.

NOTE :- The above decree has already been implemented in AMG territory by an AMG order published in the same issue of Gazzetta Ufficiale.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

6932

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
24 Aug 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.98 of 16 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Commerce, Education, Public Relations

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.440 of 20 July 1945.
Extending the time limits established by law Nr.633 of 22 April 1941 for the protection of literary, artistic and other productions.

(b) Finance

(b) Decree of the Lieutenant General No.441 of 20 July 1945.
Second withdrawal from the Reserve Fund of unforeseen expenditures for the financial year 1945-46.

5166

(c) Finance

(c) Decree of the Lieutenant General No.442 of 31 July 1945.
First withdrawal from the Reserve Fund of unforeseen expenditures for the financial year 1945-46.

(d) Civil Affairs

(d) Decree of the Lieutenant General No.443 of 31 July 1945.
Constitution, functions and organization of the "Ministero per la Consulta Nazionale".

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

within its field?

(a) Commerce, Education, Public Relations
(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.440 of 20 July 1945.
Extending the time limits established by law Nr.633 of 22 April 1941 for the protection of literary, artistic and other productions.

(b) Finance
(b) Decree of the Lieutenant General No.441 of 20 July 1945.
Second withdrawal from the Reserve Fund of unforeseen expenditures for the financial year 1945-46.

5166

(c) Finance
(c) Decree of the Lieutenant General No.442 of 31 July 1945.
First withdrawal from the Reserve Fund of unforeseen expenditures for the financial year 1945-46 .

(d) Civil Affairs
(d) Decree of the Lieutenant General No.443 of 31 July 1945.
Constitution, functions and organization of the "Ministero per la Consulta Nazionale".

(e) Finance
(e) Ministerial Decree of 28 June 1945.
Authorizing certain Institutes of Credit to grant loans to local Societies under the terms of Legislative Decree No.211 of 24 August 1944.

(f) Finance, Public Works
(f) Ministerial Decree of 28 June 1945.
Confirming the authority of the Credit Associations for Public Works to grant loans to Societies as provided by Legislative Decree No.211 of 24 Aug. 1944.

(g) Finance
(g) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Modifying the composition of the Special Commission for keeping the national tax-collectors' rolls.

(h) Finance
(h) Ministerial Decree of 16 July 1945.
Reconstitution of the Board of Directors and the Credit Board of the Fund for life annuities and special allowances to the staff of the State lottery.

6931

0512
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0 5 1 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i)
Civil Affairs

(i) Ministerial Decree of 31 July 1945.
Validating the provisions enforced under the rule of the so called Italian Social Republic relating to the dismissal of personnel employed by fascist organizations, which were suppressed by Art.1 of Royal Decree-Law No.704 of 2 August 1943.

(j)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Societa Italiana Risiera" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(k) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Societa Italiana prodotti Schering" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(l)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Voitglander"Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the firm styled "Weise Söhne" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(n)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Extending to the [illegible] in Milan the provisions of Ministerial Decree 20 March 1945 placing the Narni and Ascoli Piceni Branches of the "Societa Dei forni elettrici e dell'elettro-carbonium" under receivership.

(o)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 8 August 1945.
Extension of the provisions of Ministerial Decree of 27 April 1945 placing the "Forta-Siemens S.A. Fabbriche riunite apparecchi elettromedici" with head office in Milan under receivership to all the industrial and commercial plants and other properties owned by the said Company.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.N. be EXCLUDED from [illegible] (a) northern and/or (b) northern areas of

(l) Finance (Property Control) RC Lombardia

(l) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the "Voitglander"Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(m) Finance (Property Control) RC Lombardia

(m) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the firm styled "Weiss Söhne" with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(n) Finance (Property Control) RC Lombardia

(n) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Extending to [illegible] in Milan the provisions of Ministerial Decree 20 March 1945 placing the Narni and Ascoli Piceni Branches of the "Societh dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium" under receivership.

(o) Finance (Property Control) RC Lombardia

(o) Ministerial Decree of 6 August 1945.
Extension of the provisions of Ministerial Decree of 27 April 1945 placing the "Zenith-Siemens S.A. Fabbriche riunite apparecchi elettromedici" with head office in Milan under receivership to all the industrial and commercial plants and other properties owned by the said Company.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.D. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 1st September 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.D. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]
W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 16 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; » semestrale » 320; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; » semestrale » 220; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (cartaggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzo stabilito
All'Estero: Abb. anno L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le Librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro . . . . . Pag. 1165

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 440.
Proroga dei termini per la protezione delle opere del l'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . Pag. 1166

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1945, n. 441.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . Pag. 1166

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 442.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46 . . Pag. 1167

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 443.
Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1167

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.
Istituzione di istituti di credito per la concessione, [illegible]

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.
Convalida dei provvedimenti relativi [illegible] delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1945, n. 701, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Riviera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1169

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Wese Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione cen-

5165

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No.

In Italia { annuale . . 350 / semestrale . 200 / Un fascicolo . 3 } All'Estero { annuale . . 700 / trimestrale . 400 / Un fascicolo . 10 }

Abbonamenti: In Italia { Abb. annuo . . L. 400 / semestrale . 200 / Un fascicolo - Prezzi vari } All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . L. 800 / semestrale . 500 / Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia }

(cartelle, obbligazioni, certificati)

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", vegganasi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37, e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

5166

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il lavoro . . . . . Pag. 1195

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 446.
Proroga dei termini per la protezione delle opere del l'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . Pag. 1196

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 441.
Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46 . Pag. 1198

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 luglio 1945, n. 442.
Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46 . Pag. 1198

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 luglio 1945, n. 443.
Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale . . . . . Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1945.
Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211 . . . Pag. 1200

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1945.
Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211 . . . . . Pag. 1201

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.
Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette . . . . . Pag. 1201

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.
Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente «Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto» . . . . Pag. 1201

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1945.
Convalida dei provvedimenti relativi alla soppressione delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana. Pag. 1202

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana Riviera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1203

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1203

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società anonima Vallander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1204

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1945.
Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 29 marzo 1945 . . . . . Pag. 1205

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1945.
Estensione all'intero complesso industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla «Gorla Stama S. A.» fabbriche riunite apparecchi elettromedicali», con sede in Milano, del provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1945 . . . . . Pag. 1206

CONCORSI

Ministero dell'interno: Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord. Pag. 1206

6931

0516

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 31 luglio 1945, ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

(1219)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440.

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Salvo contrario accordo delle parti, il corrispettivo, dovrà essere determinato sotto forma di un diritto di percentuale sui proventi lordi derivanti dall'esercizio delle facoltà cedute.

Art. 4.

L'ammontare del corrispettivo e ogni altra modalità di esercizio del diritto di cui sopra saranno fissati, in difetto di accordo tra le parti, da un Collegio arbitrale di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri così nominati, e, in difetto di accordo, dall'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Gli arbitri decideranno secondo equità.

Art. 5.

Il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo II), ai diritti relativi alle fotografie (capo VI), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII).

La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 1 7 1

gno, con decreto in data 31 luglio 1945, sarà nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il senatore dott. Federico Ricci a Ministro Segretario di Stato per il tesoro.

(1219)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 440.

Proroga dei termini per la protezione delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 19 maggio 1942, n. 1369, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno accordati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, è prorogata di sei anni per tutte le opere pubblicate e non ancora cadute in pubblico dominio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

La maggiore estensione della durata del diritto di autore sancita dall'articolo precedente andrà a favore degli autori e dei loro eredi e legatari nei limiti e sotto le condizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

I cessionari degli autori e dei loro eredi e legatari, in forza di cessioni assolute di diritti di autore, hanno la facoltà, dietro pagamento agli autori ed ai loro eredi e legatari di un corrispettivo adeguato, di continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per la maggiore estensione della durata del diritto di autore di cui ai precedenti articoli.

Il cessionario che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del presente decreto, dovrà almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di diritto esclusivo di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'autore o ai suoi eredi e legatari e all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Qualora il cessionario si trovi per causa di forza maggiore nella impossibilità di effettuare la predetta comunicazione all'autore o ai suoi eredi e legatari, questa sarà sostituita dall'inserzione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell'esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d'autore, salva la facoltà dell'autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

E' egualmente prorogata di un periodo di tempo pari a quello stabilito nell'art. 1 del presente decreto la durata di protezione dei diritti connessi all'esercizio del diritto di autore di cui al titolo 2° della legge 22 aprile 1941, n. 633, limitatamente ai diritti dei produttori di dischi fonografici e di apparecchi analoghi (capo I), ai diritti relativi alle fotografie (capo V), e ai diritti relativi ai progetti di lavori della ingegneria (capo VII).

La maggiore estensione della durata dei diritti di cui al comma precedente andrà a favore esclusivo dei titolari originari dei diritti stessi o dei loro successori per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 7.

La sfera di applicazione del presente decreto è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Art. 8.

La proroga dei termini per il deposito delle opere e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, disposta con decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 317, scadrà alla fine dell'anno solare successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 05181

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. — PRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 441.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese previste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 99.900.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una seconda prelevazione di lire 1.000.000 (lire un milione) che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 71 *bis* « Contributo straordinario a favore dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » in Roma », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'indicato esercizio.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 442.

Prima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1945-46 è interamente disponibile;

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario suddetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una prima prelevazione di L. 100.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesima per l'indicato esercizio:

Cap. n. 201 *bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sardegna	L. 50.000
Cap. n. 213 *bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia	» 50.000
	L. 100.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 1 6 1

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE GASPERI — TOGLIATTI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 112. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 441.

Seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 91.900.000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una seconda prelevazione di lire 1.000.000 (lire un milione) che si inscrivono al capitolo di nuova istituzione n. 74-*bis* e Contributo straordinario a favore dell'Istituto di malariologia « Ettore Marchiafava » in Roma », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'indicato esercizio.

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 110. — FRESA

numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta la necessità di assicurare i servizi dell'Amministrazione;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste di L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1945-46 è interamente disponibile;

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 323, concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario suddetto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-1946 è autorizzata una prima prelevazione di L. 100.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo per l'indicato esercizio:

Cap. n. 201-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sardegna . . . . . L. 50.000

Cap. n. 313-*bis* (di nuova istituzione). — Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo al personale di ruolo delle Amministrazioni statali comandato a prestare servizio presso l'Alto Commissariato per la Sicilia . . . . . » 50.000

L. 100.000

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 101. — FRESA

0 5 2 0
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 443.
Istituzione, attribuzioni e ordinamento del Ministero per la Consulta Nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;
Visto l'art. 4, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per la Consulta Nazionale.

Art. 2.

Il Ministero per la Consulta Nazionale:
1) elabora e promuove l'emanazione delle norme giuridiche riguardanti la Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;
2) predispone ed attua tutte le misure necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Consulta, provvedendo all'organizzazione dei relativi servizi tecnici e amministrativi;
3) mantiene i rapporti tra il Governo e la Consulta, promuovendo la convocazione dell'Assemblea plenaria e curando le richieste di pareri alle Commissioni competenti;
4) coordina, per quanto attiene alla Consulta, l'attività di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro per la Consulta riceve le designazioni previste dai decreti legislativi Luogotenenziali 5 aprile

Al Gabinetto del Ministro per la Consulta si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.
Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio saranno approvate con decreto del Ministro per la Consulta, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 6.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5 foglio n. 113. - CESCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.
Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'autorizzazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con cui venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;
Ritenuta l'opportunità di estendere tale designazione, per l'esercizio 1945-46, ad altri Istituti di credito;

Decreta:

0521
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1945, n. 116, sull'istituzione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta Nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 422, sull'integrazione della composizione della Consulta Nazionale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per la Consulta Nazionale.

Art. 2.

Il Ministero per la Consulta Nazionale:

1) elabora e promuove l'emanazione delle norme giuridiche riguardanti la Consulta Nazionale, istituita con decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

2) predispone ed attua tutte le misure necessarie per la costituzione ed il funzionamento della Consulta, provvedendo all'organizzazione dei relativi servizi tecnici e amministrativi;

3) mantiene i rapporti tra il Governo e la Consulta promuovendo la convocazione dell'Assemblea plenaria e curando le richieste di pareri alle Commissioni competenti;

4) coordina, per quanto attiene alla Consulta, l'attività di tutte le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Il Ministro per la Consulta riceve le designazioni previste dai decreti legislativi luogotenenziali 5 aprile 1945, n. 146, 30 aprile 1945, n. 168 e 12 luglio 1945, n. 422, e propone al Governo la nomina dei Consultori e l'eventuale loro sostituzione.

Art. 4.

Per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 2, sono istituiti un Ufficio affari generali ed un Ufficio legislativo.

Art. 5.

Il Ministero per la Consulta provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato dalle Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Consulta.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 113. — ESPOSITO

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945

Designazione di Istituti di credito per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1, lettera *b*) del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, riguardante il ripristino dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con il quale venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di estendere tale designazione, per l'esercizio 1945-46, ad altri Istituti di credito;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, a favore delle Amministrazioni comunali e provinciali la perequazione dei loro bilanci sono designati, per l'esercizio finanziario 1945-46, anche l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le Casse di risparmio italiane e, nei loro riguardi, i mutui saranno ammortizzabili in un periodo di tempo non eccedente i 35 anni mediante annualità costanti, comprensive il capitale e di interessi calcolati al un tasso non superiore al 6,50 % in ragione di anno.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(1222)

0 5 2 2 |
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Conferma della designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche per la concessione, agli Enti locali, dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 lettera *b*) del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con cui venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di confermare tale designazione per l'esercizio 1945-46;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali a pareggio dei loro bilanci, è confermata, per l'esercizio finanziario 1945-46, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale continuerà a somministrare i mutui stessi alle condizioni già stabilite col richiamato decreto Ministeriale 25 novembre 1944.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 5, 6, 8 della legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta nuove modificazioni al testo unico predetto;

Vista la delega contenuta nel 1° comma dell'art. 6 della legge predetta, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di stabilire le norme per la formazione e la tenuta dell'albo degli esattori;

Visto l'art. 8 della stessa legge che estende all'albo dei collettori le norme stabilite per l'albo degli esattori;

Fanno parte della Commissione:

a) due funzionari della Direzione generale delle imposte dirette di grado non inferiore all'8°;

b) un rappresentante degli esattori, designato dagli esattori in carica, anche attraverso le organizzazioni di categoria;

c) un rappresentante dei lavoratori dipendenti dagli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette, designato dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Ai membri effettivi si aggiungono membri supplenti.

La Commissione, che si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, ha il compito di pronunciarsi su ogni domanda di iscrizione, sulla cancellazione o la sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti a la tenuta degli albi per le quali venisse richiesto dal presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, vale quello del presidente.

La Commissione sarà assistita da un segretario, scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette che durerà in carica per il periodo di volta in volta fissato dal presidente.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposta un gettone di presenza, per ogni seduta, in misura fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, ed al segretario, un premio di operosità a sensi dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 2.

La designazione dei rappresentanti di cui alla lettera *b*), e) dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 21 agosto 1944, numero 11129, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre dello stesso anno, registro Finanze n. 1, foglio n. 210, col quale si provvide allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vita-

0 5 2 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, riguardante l'integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1944, con cui venne designato per l'esercizio finanziario 1944-45 il Consorzio di credito per le opere pubbliche a concedere agli Enti locali i mutui previsti dal predetto decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di confermare tale designazione per l'esercizio 1945-46;

Decreta:

Per la concessione dei mutui previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, in favore delle Amministrazioni comunali e provinciali a pareggio dei loro bilanci, è confermata, per l'esercizio finanziario 1945-46, la designazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, il quale continuerà a somministrare i mutui stessi alle condizioni già stabilite col richiamato decreto Ministeriale 25 novembre 1944.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: SORAN

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Modificazioni alla costituzione della Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e dei collettori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visti gli articoli 5, 6, 8 del a legge 16 giugno 1939, n. 942, che apporta nuove modificazioni al testo unico predetto;

Vista la delega contenuta nel 4° comma dell'art. 6 della legge predetta, che conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di fissare le norme per la formazione e la tenuta dell'albo degli esattori;

Visto l'art. 8 della stessa legge che estende all'albo dei collettori le norme stabilite per l'albo degli esattori;

Visto il decreto Ministeriale 11 ottobre 1939, n. 266, concernente norme per la tenuta degli albi nazionali e per gli esami d'idoneità per l'abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 11 del decreto Ministeriale 11 ottobre 1939, numero 266, è sostituito come segue:

« Presso la Direzione generale delle imposte dirette, è costituita una Commissione speciale per la tenuta degli albi nazionali degli esattori e collettori, presieduta dal direttore generale delle imposte dirette, o da un funzionario di grado non inferiore al 6° da lui delegato.

Gli altri membri effettivi, in numero di sei, sono designati dagli interessati anche attraverso le organizzazioni di categoria.

Ai membri effettivi, si aggiungono membri supplenti.

La Commissione, che si riunisce quando il presidente lo ritenga necessario, ha il compito di pronunciarsi sulle domande di iscrizione, sulla cancellazione e la sospensione degli iscritti e sulle altre questioni inerenti alla tenuta degli albi per le quali venisse richiesta dal presidente.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza. A parità di voti, vale quello del presidente.

La Commissione sarà assistita da un segretario, scelto tra i funzionari della Direzione generale delle imposte dirette che durerà in carica per il periodo di volta in volta fissato dal presidente.

Ai componenti della Commissione verrà corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, nella misura fissata dal decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 187, ed al segretario, un premio di operosità a sensi dell'art. 62 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 836 e successive modificazioni.

Art. 2.

La designazione dei rappresentanti di cui alla lettera *b*) e *c*) dovrà essere fatta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1228)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Ente e Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale del 21 agosto 1944, numero 11128, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre detto anno, registro Finanze n. 1, foglio n. 310 col quale si provvide allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente e Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e alla nomina del commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente e Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto e;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati negli articoli 11 e 16 dello statuto predetto, con le quali si designano i rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci;

0524

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1945 - 30 giugno 1948:

1) comm. dott. Mosiello Cosimo, direttore capo divisione, reggente l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, presidente;

2) cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

3) comm. dott. Bisogno Alfredo, capo sezione, reggente la Divisione lotto dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

4) comm. rag. Marzo Gabriele, direttore capo della Ragioneria centrale per i servizi finanziari, membro;

5) comm. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato, rappresentante l'Avvocatura generale dello Stato, membro;

6) Rinaldi Rinaldo, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro;

7) Serra Alberto, aiuto ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario il membro meno anziano del Consiglio di amministrazione, cav. uff. Di Stefano Umberto, capo sezione nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1945 - 30 giugno 1948:

1) comm. Mangini Francesco, direttore capo divisione, rappresentante la Ragioneria generale dello Stato;

2) cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

3) Melardo Francesco, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti.

Art. 3.

Il commissario straordinario dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » cesserà dalle sue funzioni, a decorrere dalla data della registrazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti [illegible] alla Gazzetta Ufficiale [illegible]

tati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale o sotto qualunque forma al finanziamento;

Visto il successivo art. 3 col quale si dispone che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, col quale la liquidazione delle attività e delle passività del soppresso partito nazionale fascista è demandata al Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale venne costituito il Ministero del tesoro, al quale, in virtù del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 202, concernente la ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero delle finanze ed esso Ministero del tesoro, venne affidata la gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fascista;

Vista la lettera 21 luglio 1945, n. 505117, con la quale la Ragioneria generale dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, addetto alle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana a decorrere dall'8 settembre 1943;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati in dipendenza del trasferimento al Nord delle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse;

Ritenuto, pertanto, che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessario la convalida, attesi i limitati residui compiti affidati alle gestioni di stralcio predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, di qualsiasi categoria e grado, delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943

0525
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

2) cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotteria dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

3) comm. dott. Bisogno Alfredo, capo sezione, reggente la Divisione lotto dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

4) comm. rag. Marzo Gabriele, direttore capo della Ragioneria centrale per i servizi finanziari, membro;

5) comm. avv. Zappalà Giovanni, vice avvocato, rappresentante l'Avvocatura generale dello Stato, membro;

6) Rinaldi Rinaldo, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro;

7) Serra Alberto, aiuto ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti, membro.

Esercitera le funzioni di segretario il membro meno anziano del Consiglio di amministrazione, cav. uff. Di Stefano Umberto, capo sezione nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » così costituito per il triennio 1° luglio 1945 - 30 giugno 1948:

1) comm. Maugini Francesco, direttore capo divisione, rappresentante la Ragioneria generale dello Stato;

2) cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

3) Melardo Francesco, ricevitore, rappresentante il Sindacato lottisti.

Art. 3.

Il commissario straordinario dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » cessera dalle sue funzioni, a decorrere dalla data della registrazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: Scoccimarro

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti relativi al personale delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, a meno che non siano stati convalidati;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, col quale viene stabilito che possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, col quale la liquidazione delle attività e delle passività del soppresso partito nazionale fascista è demandata al Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 giugno 1944, n. 154, col quale venne costituito il Ministero del tesoro, al quale, in virtù del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 292, concernente la ripartizione delle attribuzioni tra il Ministero delle finanze ed esso Ministero del tesoro, venne affidata la gestione di stralcio del soppresso partito nazionale fascista;

Vista la lettera 21 luglio 1945, n. 565147, con la quale la Ragioneria generale dello Stato propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, addetto alle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana a decorrere dall'8 settembre 1943;

Considerato che i licenziamenti vennero effettuati in dipendenza del trasferimento al Nord delle gestioni di stralcio delle organizzazioni fasciste soppresse;

Ritenuto, pertanto, che per i detti provvedimenti di licenziamento si rende necessario la convalida, attesi i limitati residui compiti affidati alle gestioni di stralcio predette;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente emanati, i provvedimenti di licenziamento del personale impiegatizio ed operaio, di qualsiasi categoria e grado, delle organizzazioni fasciste, soppresse in virtù dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana.

Art. 2.

Al detto personale, ove non sia stato già all'uopo provveduto, dovranno essere corrisposte le indennità di legge dovute alla data del licenziamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1945

Il Ministro: Ricci

(1197)

0 5 2 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Risiera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 426 S, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana Risiera, in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Risiera, con sede in Milano, piazza Pio XI, (commercio riso) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Risiera, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Rota.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427 S, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana prodotti Schering-Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società italiana prodotti Schering-Milano, con sede in Milano, piazza Pio XI, (commercio prodotti chimici) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bertamini Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1214)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana Risiera, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 426 S, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana Risiera, in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società italiana Risiera, con sede in Milano, piazza Pio XI, (commercio riso) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Risiera, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Rota.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1216)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Voitglander, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427 S, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima Voitglander, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 32;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima Voitglander, con sede in Milano, (commercio articoli fotografici si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Voitglander, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Bertamini Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 422 S, emanato in

0 5 2 7 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

vertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società italiana Risiera, con sede in Milano, piazza Pio XI, commercio riso) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana Risiera, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Giuseppe Roda.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1207)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427-B, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società italiana prodotti Schering Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, industria e commercio prodotti chimici e farmaceutici) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società italiana prodotti Schering, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario l'avv. Luciano Elmo.

glander, con sede in [illegible]

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427-B, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima Voigtlander, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, commercio articoli fotografici) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Voigtlander, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Beltramini Antonio.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: Ricci

(1215)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta Weise Söhne, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427-B, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della ditta Weise Söhne di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1140;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la ditta Weise Söhne, con sede in Milano, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

0528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decreta:

La ditta Weise Söhne, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Girolamo De Paoma.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1241)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1915.

Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1915.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 80 del 31 marzo detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno;

Ritenuta la necessità, a seguito della liberazione dell'Alta Italia, di estendere il provvedimento suddetto alla sede sociale in Milano;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico della Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1915, è esteso alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario rag. comm. Farri Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1220)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1915.

Estensione all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Goria-Sizma S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromeccanici », con sede in Milano, e nominato sequestratario il dott. Giannozzi Adolfo.

Ritenuta l'opportunità, in seguito alla liberazione dell'Alta Italia, di estendere il sequestro, per le motivazioni esposte nel suindicato decreto, all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale rappresentante la citata società;

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1915 è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Goria-Sizma S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromeccanici » con sede in Milano, ed è dal medesimo nominato sequestratario il dott. Giannozzi Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1223)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 173 e 175 della legge 27 giugno 1889, n. 6321, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, nonchè gli articoli 77 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con R. decreto 14 novembre 1912, n. 1269;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 novembre nelle seguenti Prefetture:

Alessandria, Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Reggio Emilia, Rovigo, Sassari, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

I prefetti delle Provincie suddicate sono incaricati

0 5 2 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Roma, addì 5 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1214)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1915

Estensione alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestrario, del sequestro disposto a carico della Società dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni e Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1915.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 21 marzo u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 88 del 31 marzo detto, con il quale è stata sottoposta a sequestro la Società Italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno;

Ritenuta la necessità, a scopo della liberazione del Fallo Italia, di estendere il provvedimento suenunciato alla sede sociale in Milano;

Decreta:

Il sequestro disposto a carico della Società italiana dei forni elettrici e dell'elettrocarbonium - direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno - con decreto 20 marzo 1915, è esteso alla sede sociale in Milano, con lo stesso sequestratario rag. comm. Farri Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1219)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1915

Estensione all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla-Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedicali, con sede in Milano, del provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1915.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 27 aprile u. s., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 maggio 1915, con il quale venne sottoposta a sequestro la ditta di Roma della « Gorla Siama S. A. - fabbriche riunite per appa-

Decreta:

Il provvedimento di sequestro di cui al decreto Ministeriale 27 aprile 1915 è esteso all'intero compendio industriale, commerciale e patrimoniale costituito dalla « Gorla Siama S. A. - fabbriche riunite apparecchi elettromedicali » con sede in Milano, ed è dal medesimo nominato sequestratario il dott. Giacinto Arbolio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1915

Il Ministro: Ricci

(1223)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario degli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione alle funzioni di segretario comunale nelle provincie dell'Italia del Nord.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 123 e 125 della legge 27 giugno 1912, n. 731, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali, modificati dagli articoli 72 e seguenti del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificati con R. decreto 12 novembre 1911, n. 1269;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 26, 27 e 28 dicembre nelle seguenti Prefetture:

Alessandria, Aosta, Arezzo, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Genova, Girgenti, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Reggio Emilia, Rovigo, Siena, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

I prefetti delle Provincie suindicate sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel territorio sottoposto all'Amministrazione del Governo militare il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel territorio nell'esercizio dell'Amministrazione italiana, alla data che sarà fissata dal Governo Militare Alleato.

Roma, addì 26 luglio 1915

Il Ministro: Orlando

(1225)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0530

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0 5 3 1 1

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
21 Aug 45.

AC/4016/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.97 of 14 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED	
	1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.
	2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.
(a) Civil Affairs	(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.437 of 4 August 1945. Extension of time limits for the initiation of the epuration proceedings.
(b) Civil Affairs	(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.438 of 4 August 1945. Extension of time limits for presenting the declaration established by Art.11 of Legislative Decree No.364 dealing with the forfeiture and confiscation of profits of the regime.
(c) Education	(c) Decree of the Lieutenant General No.439 of 24 May 1945. Establishing new courses at certain Royal Technical Institutes.
(c) Education	(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 29 March 1945. Appointing a Vice Commissioner for the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.).

5164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

will take appropriate action in regard to ... decree within its field.

(a) Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.437 of 4 August 1945.
Extension of time limits for the initiation of the epuration proceedings.

(b) Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.438 of 4 August 1945.
Extension of time limits for presenting the declaration established by Art.11 of Legislative Decree No.364 dealing with the forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(c) Education

(c) Decree of the Lieutenant General No.439 of 24 May 1945.
Establishing new courses at certain Royal Technical Institutes.

(d) Education

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 29 March 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.).

(e) RCs Lombardia, Venezie, Piemonte, Liguria Education S/C

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 30 May 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the Italian National Olympic Committee (C.O.N.I.).

(f)

(f) Ministerial Decree of 21 April 1945.
Appointing a Commission entrusted with the task of examining claims against elections to the Council of the Engineers organizations.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 15 July 1945.
Appointing Presidents of the Communal Agrarian Credit Banks of Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) and others.

(h) Finance (Property Control) RC Lombardia

(h) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the Burferrit Italiana Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

5104

6929

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0532

0 5 3 3

(i)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(i) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the Hahn & Kolb Company Limited with head office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(j)
Finance
(Property Control)
RC Lombardia

(j) Ministerial Decree of 5 August 1945.
Placing the Tarsia Company Limited with Head Office in Milan under receivership and appointing a receiver.

(k)
Agriculture

(k) Ministerial Decree of 8 August 1945.
Appointing a Commissioner liquidator for the Economic Society for Textile Fibres.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns ,giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours Wednesday, 29 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 14 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare . . . . . Pag. 1190

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 437.

Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione . . . . . Pag. 1191

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 438.

Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 maggio 1945, n. 361, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime . . . . . Pag. 1191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 439.

Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso i Regi istituti tecnici . . . . . Pag. 1192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre. . . . . . Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1196

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili . . . . . Pag. 1195

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 1196

5163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0534

In Italia { semestrale . . . 200 / trimestrale . . . 100 / Un fascicolo . . . 8 } All'Estero { semestre . . . 400 / trimestre . . . 200 / Un fascicolo . . . 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Anno intero . . . L. 400 / semestrale . . . 200 / Un fascicolo. Prezzi vari }

All'Estero . . . . . { Anno intero . . . L. 800 / semestrale . . . 500 / Un fascicolo: il doppio del prezzo di vendita per l'Italia }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare. Pag. 1189

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 437.

Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione . . . . . Pag. 1191

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 438.

Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime . . . . . Pag. 1191

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 439.

Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso Regi istituti tecnici . . . . . Pag. 1192

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.

Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . . . . Pag. 1194

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) . . . . . Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri . . . . . Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre. Pag. 1194

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Perferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1196

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario. Pag. 1195

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili . . . . . Pag. 1196

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice «A. Mondadori» . . . . . Pag. 1196

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1196

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 97 DEL 14 AGOSTO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Cosenza. (1144)

5163

6929

0535

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELLA MARINA

Ricompense al valor militare

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1922, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1943, n. 1808;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' sanzionata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA:

Monteni Armando di Guglielmo e di Consolo Fernanda, nato a Bologna il 29 gennaio 1920, guardiamarina;

Simoncini Otello di Andrea e di Papetti Stella, nato a Pescara l'1 gennaio 1922, sottotenente G. N. (D.M.). — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A DISPERSI:

Budoni Antonio di Giuseppe e di Molteni Adriana, nato a Lecco il 21 ottobre 1916, sottotenente di vascello;

Cerrina Pietro di Giuseppe e di Scarfiotti Maria, nato a Torino il 25 maggio 1921, guardiamarina;

Paonich Bruno di Giuseppe e di Kralich Margherita, nato a Fiume il 21 luglio 1921, cannoniere P. S., matr. 57515;

Mazzella Giuseppe di Silverio e di Vitiello Andrea, nato a Ponza il 7 gennaio 1923, mare s. m., matr. 13389;

Della Valle Magdalena di Giovanni e di Fedrigo Rosa, nata a Brescia il 20 marzo 1921, cannoniere O.;

D'Andria Generosa di Giuseppe e di Jennaro Filomena, nata a Napoli il 24 novembre 1919, mare s. m., matr. 80390;

Bacciaglia Vincenzo di Salvatore e di Manto Assunta, nato a Palermo il 22 gennaio 1921, cannoniere O., matr. 57724. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A VIVENTI:

Gilbert Arcangelo di Edoardo e di Rispoli Maria, nato a Napoli il 26 febbraio 1918, tenente di vascello. — (*Determinazione del 4 febbraio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA:

Interdonato Giuseppe di Giuseppe e di La Torre Caterina, nato a Messina il 9 giugno 1901, capitano del Genio navale (R. M.). — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Todini Carlo di Ottavio e di Santini Ginevra, nato a Roma il 14 dicembre 1920, tenente del Genio navale. — (*Determinazione del 4 febbraio 1945*).

Alessi Umberto di Anacleto e di Oliveri Giovanna, nato a Roma il 19 novembre 1919, guardiamarina;

Moncada Marco di Pietro e di Messina Concettina, nato a Noto (Siracusa) il 18 giugno 1921, guardiamarina. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Fonda Lorenzo fu Alessandro e fu Ruzzier Antonia, nato a Pirano (Pola), il 18 marzo 1889, sottotenente C.R.E.M. Mtz. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

Valle Bruno di Raffaele e di Caprano Maria, nato a Padova il 22 febbraio 1917, 2° capo silurista, matr. 37476. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

Pedazzi Ezio di Domenico e di Mirabello Anna, nato a Cesa il 18 settembre 1917, mare, matr. 21928. — (*Determinazione del 3 giugno 1944*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA:

Mariani Giovanni fu Ubaldo e di Perrini Caterina, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, silurista, matr. 53950. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A DISPERSI:

Bassoli Renato di Adelelmo e di Larbini Clara, nato a Fano (Pesaro) il 9 dicembre 1915, 2° capo meccanico, matricola 24638;

Polizzi Giuseppe fu Michele e di Bell'Aria Concetta, nato a Caltanissetta l'11 settembre 1916, 2° capo cannoniere arm.

Morbconi Quinto fu Egidio e fu Nastrini Caterina, nato a Norcia (Umbria) (Perugia) il 4 novembre 1914, 2° capo silurista, matr. 36111;

Mauro Paolo di Salvatore e di Rossitto Luisa, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa), il 17 aprile 1918, 2° capo cannoniere P. S., matr. 49413;

Cuzzi Giovanni di Nicola e di Valente Maria, nato a Gaeta (Littoria) il 6 marzo 1915, sergente cannoniere P. S., matr. 3076;

Anastasi Giuseppe di Salvatore e di Fabio Angela, nato a Catania il 10 gennaio 1922, sotto capo meccanico, matr. 60166;

Morsan Bruno di Daniele e di Mucchiut Lucia, nato a Mariano del Friuli (Gorizia), il 5 settembre 1919, sotto capo meccanico, matr. 95089;

Barbieri Ottorino di Ecarisio e di Giarolo Rosalba, da Gambellara (Vicenza), sotto capo R. T., matr. 3879;

Gargiulo Antonio di Domenico e di Aurella Rosa, nato a Vico Equense (Napoli) il 1° gennaio 1922, fuochista O., matricola 85256;

Leoni Franco di Ferruccio e di Morselli Medarda, nato a Sizzara (Mantova), il 21 marzo 1919, elettricista, matr. 6323;

Di Lorenzo Michelangelo di Stanislao e di Antonetti Antonietta, nato a Cassano Camollino (Avellino) il 28 settembre 1923, cannoniere P. S., matr. 7135;

D'Amelio Francesco di Giuseppe e di Ruggiano Maria, nato a Barletta (Bari) il 4 maggio 1923, fuochista O., ma-

0536
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione delle decorazioni al valor militare ai seguenti militari:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA:

Mariani Armando di Guglielmo e di Comastri Fernanda, nato a Bologna il 29 gennaio 1929, guardiamarina;

Simoncini Olello di Andrea e di Pajetti Stella, nato a Pescara l'11 gennaio 1922, sottotenente G. N. (D. M.). — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A DISPERSI:

Radoni Antonio di Giuseppe e di Molteni Adriana, nato a Lecce il 21 ottobre 1926, sottotenente di vascello;

Ceruana Pietro di Giuseppe e di Scarbelli Maria, nato a Torino il 25 maggio 1921, guardiamarina;

Paoletti Bruno di Giuseppe e di Kralich Margherita, nato a Fiume il 21 luglio 1901, cannoniere P. S., matr. 7515;

Mazzella Giuseppe di Silverio e di Vitiello Andrea, nato a Ponza il 7 gennaio 1924, marò s. m., matr. 12509;

Della Valle Maggiorino di Giovanni e di Fedrigo Rosa, nato a Brescia il 29 marzo 1921, cannoniere O.;

D'Andria Gennaro di Giuseppe e di Ienzaro Filomena, nato a Napoli il 25 novembre 1919, marò s. m., matr. 90530;

Boscaglia Vincenzo di Salvatore e di Manto Assunta, nato a Palermo il 22 gennaio 1921, cannoniere O., matr. 5726; — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A VIVENTI:

Gilberti Arcangelo di Edoardo e di Rispoli Maria, nato a Napoli il 26 febbraio 1918, tenente di vascello. — (*Determinazione del 4 febbraio 1945*).

MEDAGLIA DI BRONZO

ALLA MEMORIA:

Interdonato Giuseppe di Giuseppe e di La Torre Caterina, nato a Messina il 9 giugno 1881, capitano del Genio navale (D. M.). — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A DISPERSI:

Gabriele Antonio fu Giacomo e fu Luppino Giovanna, nato a Trapani il 21 maggio 1882, nocchiere di 1ª classe, matr. 350. — (*Determinazione del 5 marzo 1945*).

A VIVENTI:

Bella Francesco di Alfonso e di Maria de Marinis, nato ad Aversa il 3 maggio 1899, capitano di vascello;

Castagna Sebastiano fu Giuseppe e fu Benedetta Vecera, nato a Palermo il 30 marzo 1898, capitano di corvetta. — (*Determinazione del 24 febbraio 1945*).

Petretti Campagnano Vittorio di Mario e fu Romano Antonietta, nato a S. Maria Capua Vetere, il 30 dicembre 1917, tenente di vascello. — (*Determinazione del 16 febbraio 1945*).

Pontiggia Enrico fu Carlo e di Fiorenzi Maria Teresa, nato a Limbiate (Milano) il 1° aprile 1915, sottotenente di vascello. — (*Determinazione del 1° marzo 1945*).

Pelizzi Elio di Domenico e di Mirabello Anna, nato a Roma il 8 settembre 1917, marò, matr. 4198. — (*Determinazione del 5 giugno 1945*).

CROCE DI GUERRA

ALLA MEMORIA:

Mariani Giovanni fu Ubaldo e di Perrini Caterina, nato a La Spezia il 9 dicembre 1917, silurista, matr. 5299. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

A DISPERSI:

Ratori Renato di Adelelmo e di Larbini Clara, nato a Fano (Pesaro) il 9 dicembre 1915, 2° capo meccanico, matricola 5456;

Pelizzi Giuseppe fu Michele e di Bell'Arca Concetta, nato a Caltanissetta l'11 settembre 1916, 2ª capo cannoniere arit.

Morlconi Quinto fu Egidio e fu Nascinbeni Caterina, nato a Nocera Umbra (Perugia) il 4 novembre 1914, 2° capo silurista, matr. 3631;

Mauro Paolo di Salvatore e di Rossitto Luisa, nato a Palazzolo Acreide (Siracusa), l'1 aprile 1918, 2° capo cannoniere P. S., matr. 4013;

Cuna Giovanni di Nicola e di Valente Maria, nato a Gaeta (Littoria) il 6 marzo 1915, sergente cannoniere P. S., matr. 2066;

Anastasi Giuseppe di Salvatore e di Fabio Angela, nato a Catania il 30 gennaio 1922, sotto capo meccanico, matr. 60166;

Morsan Bruno di Daniele e di Micchini Lucia, nato a Mariano del Friuli (Gorizia), il 5 settembre 1919, sotto capo meccanico, matr. 97089.

Barberi Olfarino di Evaristo e di Giarolo Rosalba, da Gambellara (Vicenza), sotto capo R. T., matr. 5879;

Gargiulo Antonio di Domenico e di Aurella Rosa, nato a Vico Equense (Napoli) il 1° gennaio 1923, fuochista O., matricola 8226.

Leoni Franco di Ferruccio e di Mausoli Medarda, nato a Suzzara (Mantova), il 21 marzo 1919, elettricista, matr. 6358;

Di Lorenzo Michelangelo di Stanislao e di Antonelli Antonietta, nato a Cassano Caudino (Avellino) il 28 settembre 1923, cannoniere P. S., matr. 7139.

D'Adelio Francesco di Giuseppe e di Rutigliano Maria, nato a Barletta (Bari) il 4 maggio 1924, fuochista O., matricola 11055;

Impalomeni Filippo di Carmelo e di Calini Teresa, nato a Barcellona P. S. (Messina) il 28 aprile 1920, fuochista O., matr. 4515;

Marmone Andrea di Giuseppe e di Palazzo Benedetta, nato a S. Lucia del Mele (Messina) il 30 giugno 1923, fuochista M. A., matr. 11526.

Residagna Vincenzo fu Gennaro e di Pecora Clementina, nato a Afragola (Napoli) il 5 luglio 1918, fuochista M. A.;

Sedi Ezio di Pietro e di Coloria Perina, nato a Riva sul Garda (Trento) il 21 giugno 1923, furiere P. N., matr. 14532.

Ferrarese Euclino di Mario e fu Gomiero Virginia, nato a Mogliano Veneto (Treviso), il 2 gennaio 1923, fuochista A., matr. 11855;

Albani Giovanni di Angelo e di Montanari Rosa, nato a Milano il 17 marzo 1920, marò, matr. 203. — (*Determinazione del 10 febbraio 1945*).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 3 7 1

Art. 2.

Le motivazioni relative alle concessioni di cui all'art. 1 saranno pubblicate al termine della guerra per necessità di tutela del segreto militare.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Registro n. 5 Marina, foglio n. 267. — (Firma illeggibile)

(1159)

NOI
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Concediamo di Nostro motu proprio la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al capitano di corvetta Carlo Cadeganacci.

(Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra).

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Marina n. 6, foglio n. 76

(1183)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 437.

Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 311;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per il deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal 1° comma dell'art. 23 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e prorogato al 15 agosto 1945 dall'art. 10, secondo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, è ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 1945.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARASCIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBERI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 115. — FERSA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 438.

Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838538

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Registro n. 5 Marina, foglio n. 307. — (Firma illegibile)

(1139)

---

noi
UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Concediamo di Nostro motu proprio la medaglia d'oro al valor militare alla memoria al capitano di corvetta Cerini Calogero.

Per necessità di tutela del segreto militare, la motivazione sarà pubblicata al termine della guerra.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Marina n. 6, foglio n. 76

(1193)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 437.

Proroga del termine per il deferimento a giudizio di epurazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

ma, del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179, e ulteriormente prorogato fino al 15 novembre 1945.

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CHIOSTERGI — ARANGIO RUIZ — ROSSETTI — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GROSCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 115. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 agosto 1945, n. 438.

Proroga del termine per rendere la dichiarazione prevista dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sull'avocazione e la confisca dei profitti del regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759531

Art. 4.

E' prorogato al 15 settembre 1945 il termine entro il quale, a norma del 2° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, deve essere resa la dichiarazione indicata nell'articolo stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PACIOLI — BRESSO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — BONOMI — GIULIO — LA MALFA — SCIOLIA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 114. — PECORA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 429.
Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso Regi istituti tecnici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1758;
Veduto il R. decreto 14 settembre 1941, n. 1079;
Riconosciuta la necessità di istituire nuovi corsi completi presso i Regi istituti tecnici commerciali e per geometri di Bari e di Bologna ed una cattedra di ruolo per l'insegnamento del disegno ornamentale tessile, in luogo dell'esistente incarico, presso il Regio istituto tecnico industriale di Prato;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, vengono istituiti, in aggiunta a quelli già esistenti:

a) un corso completo della sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Cesare » di Bari;

b) un corso completo della sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « P. Crescenzi » di Bologna.

In conseguenza di tali istituzioni i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante nei corsi superiori dei predetti istituti sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, è istituita una cattedra di disegno ornamentale tessile nella sezione per tessili e chimici tintori del Regio istituto tecnico industriale di Prato, in aggiunta alle cattedre del corso superiore previste dalla tabella organica approvata con R. decreto 22 luglio 1939, n. 1530.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 95. — PECORA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il quale, a norma del 2° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, deve essere resa la dichiarazione indicata nell'articolo stesso.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CASTELLETTO — ARANGIO RUIZ — ROSSITI — GIULIO — LA MALFA — SCIUTI — GRONCHI — BARBAROSSA — LUSSU — MOLÈ

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 19. — PAVIA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 429.
Istituzione di alcuni nuovi corsi completi presso Regi istituti tecnici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1758;
Veduto il R. decreto 11 settembre 1941, n. 1059;
Riconosciuta la necessità di istituire nuovi corsi completi presso i Regi istituti tecnici commerciali e per tecnico industriale di Prato;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, vengono istituiti, in aggiunta a quelli già esistenti:

a) un corso completo della sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Cesare » di Bari;

b) un corso completo della sezione geometri presso il Regio istituto tecnico commerciale e per geometri « P. Crescenzi » di Bologna.

In conseguenza di tali istituzioni i posti di ruolo del personale direttivo e insegnante nei corsi superiori dei predetti istituti sono stabiliti in conformità della tabella annessa al presente decreto, vista e firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro.

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1942, è istituita una cattedra di disegno ornamentale tessile nella sezione per tessili e chimici tintori del Regio istituto tecnico industriale di Prato, in aggiunta alle cattedre del corso superiore previste dalla tabella organica approvata con R. decreto 22 luglio 1939, n. 1330.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ — SOLARI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 9. — PAVIA

0541
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0544

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	ISTITUTI	Sede	SEZIONE COMMERCIALE																				SEZIO		
			N. degli iscritti	Lezioni settimanali	Numero delle ore	Numero degli anni	Lingua francese	Lingua inglese	Lingua tedesca	Lingua spagnuola	Lingua russa	Lingua araba	Lingua greca	Lingua latina	Lingua italiana	Aritmetica	Algebra	Geometria piana e solida	Trigonometria piana e sferica	Geometria descrittiva	Geografia	Storia	Calligrafia	N. degli iscritti	Lezioni settimanali	Numero delle ore
1	R. Istituto tecnico commerciale e per geometri G. Cesare	Bari	3	1	3	1	—	—	1	—	3	—	—	3	1	1	2	—	—	2	2	1			
2	R. Istituto tecnico commerciale e per geom. P. Crescenzi	Bologna	3	1	3	1	—	—	1	—	3	—	—	5	1	1	2	—	—	2	2	1			

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Il Ministro per
Arl

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795131

0545

Il Ministro per la pubblica istruzione
ANSALDO RUIZ

Visto, d'ordine di S. A. R. il Principe ereditario del Regno

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 marzo 1945.

Nomina di un vice commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto Presidenziale 21 ottobre 1944;

Ritenuto che, per le esigenze inerenti alla gestione straordinaria dell'Ente anzidetto, si rende opportuno procedere alla nomina di un secondo vice commissario, che coadiuvi il commissario;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Crostarosa è nominato vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per coadiuvare il commissario straordinario e sostituirlo in caso di assenza od impedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

BONOMI

(1194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto Presidenziale 21 ottobre 1944, con il quale l'avv. Giulio Onesti è stato nominato commissario straordinario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per la Lombardia, nel Veneto, nella Liguria e nell'Emilia la conservazione del patrimonio ed il recupero dei beni e di ogni altra attività di pertinenza dell'Ente;

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 maggio 1945

BONOMI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945

Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali;

Decreta:

La commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri è così costituita:

1. Bianchi ing. Tito;
2. Cavallucci ing. Giovanni;
3. Del Sole ing. Armando;
4. Fea ing. Leonardo;
5. Theodoli ing. Mario Giuseppe.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2985, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954061

Visto l'art. 5 del R. decreto legge 2 agosto 1943, n. 701, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto Presidenziale 21 ottobre 1944;

Ritenuto che, per le esigenze inerenti alla gestione straordinaria dell'Ente anzidetto, si rende opportuno procedere alla nomina di un secondo vice-commissario, che coadiuvi il commissario;

Visto il R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Pietro Crostarosa è nominato vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) per coadiuvare il commissario straordinario e so stituirlo in caso di assenza od impedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1945

BONOMI

(1194)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1945.

Nomina di un vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, concernente la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.);

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, con il quale il C.O.N.I. è stato posto alla dipendenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto Presidenziale 21 ottobre 1944, con il quale l'avv. Giulio Onesti è stato nominato commissario straordinario del C.O.N.I.;

Ritenuto che per le esigenze che si sono manifestate nelle regioni di recente liberate, si rende opportuno procedere alla nomina di un vice-commissario, che coadiuvi il comissario per quanto concerne il funzionamento del C.O.N.I. nelle regioni predette;

Visto il R. decreto legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alessandro Frigerio è nominato vice-commissario del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) con il particolare compito di curare nel Piemonte,

(1195)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1945.

Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali;

Decreta:

La commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli ingegneri è così costituita:

1. Bianchi ing. Tito;
2. Cavallucci ing. Giovanni;
3. Del Sole ing. Armando;
4. Fea ing. Leonardo;
5. Theodoli ing. Mario Giuseppe.

Roma, addì 21 aprile 1945

Il Ministro: TUPINI

(1179)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Campomaggiore (Potenza); Castelsaraceno (Potenza); Rivello (Potenza) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 29 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

0 5 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli - e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

il sig. Giuseppe Venezia di Emanuele, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campomaggiore (Potenza);

il sac. Giuseppe Iacovino fu Rosario, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsaraceno (Potenza);

il sig. Nicola Bellinfante fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza);

il prof. Genarino Ciccone fu Pasquale, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Demetrio nei Vestini (Aquila);

il sig. Giovanni Fiscarelli fu Giacomo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

il sig. Giacomo Ambrogio Vecino fu Luigi, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicandro Garganico (Foggia);

il sig. Pasquale Liguosi fu Antonio, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Costantino Albanese (Potenza);

il sig. Giovanni Messina fu Nicola, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Martino d'Agri (Potenza);

il sig. Vittorio Demontis di Vincenzo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

il sig. Sechi Salvatore fu Quirico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 423, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Durferrit Italiana, in Milano;

Decreta:

La Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Vincenzo Orazi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 423, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei riguardi della Società in accomandita Hahn & Kolb di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, piazza Duca D'Aosta, 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427, emanato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954881

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli - e dall'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari;

Decreta:

il sig. Giuseppe Venezia di Emanuele, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Campomaggiore (Potenza);

il sac. Giuseppe Iacovino fu Rosario, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsaraceno (Potenza);

il sig. Nicola Bellufante fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza);

il prof. Gennino Cicconc fu Pasquale, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Demetrio nei Vestini (Aquila);

il sig. Giovanni Fiscarelli fu Giacomo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

il sig. Giacomo Ambrogio Vochino fu Luigi, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicandro Garganico (Foggia);

il sig. Pasquale Liguori fu Antonio, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Costantino Albanese (Potenza);

il sig. Giovanni Messina fu Nicola, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Martino d'Agri (Potenza);

il sig. Vittorio Dementis di Vincenzo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

il sig. Sechi Salvatore fu Quirico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1184)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 425, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei riguardi della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il dott. Vincenzo Orazi.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1205)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 421/3, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei riguardi della Società in accomandita Hahn & Kolb di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, piazza Duca d'Aosta, 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1204)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0549

Castelsaraceno (Potenza);

il sig. Nicola Bellafante fu Giuseppe, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rivello (Potenza);

il prof. Gennino Cicerone fu Pasquale, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Demetrio nei Vestini (Aquila);

il sig. Giovanni Fiscarelli fu Giacomo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Circello (Benevento);

il sig. Giacomo Ambrogio Vocino fu Luigi, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Nicandro Garganico (Foggia);

il sig. Pasquale Ligouri fu Antonio, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Costantino Albanese (Potenza);

il sig. Giovanni Messina fu Nicola, è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Martino d'Agri (Potenza);

il sig. Vittorio Demontis di Vincenzo, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari);

il sig. Sechi Salvatore fu Quirico, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Banari (Sassari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1164)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 423/3, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima Durferrit Italiana, in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la Società anonima Durferrit Italiana, con sede in Milano, via Solferino 7, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 421/3, emesso in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei riguardi della Società in accomandita Hahn & Kolb di Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, piazza Duca D'Aosta, 12, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in accomandita Hahn & Kolb, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Wilmant Giuseppe.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

Il Ministro: RICCI

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società anonima Tarsia, con sede in Milano, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 giugno 1945, n. 427/9, emanato in via d'urgenza dal Prefetto di Milano nei confronti della Società anonima Tarsia, con sede in Milano;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società anonima Tarsia, con sede in Milano, (fabbrica prodotti medicinali) si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno preva-

0 5 5 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

cune interesse persone di nazionalità della Germania; ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società anonima Tarsia, con sede in Milano, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Raimondo Collino Panza.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio della attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

(1196) *Il Ministro*: Ricci

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213, contenente disposizioni per la gestione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili e per la definitiva attribuzione di esso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, relativo alla nomina di un commissario presso l'Ente medesimo;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 267, che sopprime l'Ente suddetto e dispone la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Guido Rolleri è nominato commissario per la liquidazione dell'Ente economico delle fibre tessili, con l'incarico di provvedere alla compilazione, insieme al commissario cessante, dell'inventario dei beni dell'Ente, alla esazione dei crediti maturati, al pagamento dei debiti scaduti, ed all'accertamento dell'effettivo patrimonio dell'Ente medesimo, ai fini dell'attribuzione che di esso verrà fatta a norma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 213.

Roma, addì 8 agosto 1945

(1199) *Il Ministro*: Gullo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica concernente la nomina dei vicesindaci

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107, sono stati estesi alla esercitata ne le Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate ai nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C. B., C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 301.
Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.
Concessione di assegni straordinari a favore dei congiunti bisognosi di richiamati alle armi e istituzione di Consigli di assistenza.

(1191)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 10 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 955111

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente economico delle fibre tessili.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1911, n. 213, contenente disposizioni per la gestione del patrimonio dell'Ente economico delle fibre tessili e per la definitiva attribuzione di essa;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1911, relativo alla nomina di un commissario presso l'Ente medesimo;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 307, che sopprime l'Ente suddetto e dispone la nomina di un commissario liquidatore;

Decreta:

L'avv. Guido Rodinò è nominato commissario per la liquidazione dell'Ente economico delle fibre tessili, con l'incarico di provvedere alla compilazione, insieme al commissario cessante, dell'inventario dei beni dell'Ente, alla esazione dei crediti maturati, al pagamento dei debiti scaduti, ed all'accertamento dell'effettivo patrimonio dell'Ente medesimo, ai fini dell'attribuzione che di esso verrà fatta a norma dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 17 settembre 1911, n. 213.

Roma, addì 8 agosto 1945

Il Ministro: Gullo

(1199)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di rettifica concernente la nomina dei sindaci della Società editrice « A. Mondadori »

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1945 è stato rettificato il nome del dott. Guido Mazzanti, indicato come sindaco della Società editrice « A. Mondadori » all'art. 1 del decreto Presidenziale in data 2 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno successivo, in quello di dott. Mario Mazzantini.

(1217)

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C. B., C. B. E., M. C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 ottobre 1945, n. 701.
Revisione delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 febbraio 1945, n. 107.
Concessione di assegni straordinari a favore dei congiunti superstiti, di fascisti alle armi e caduti in conflitti civili.

(1191)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 10 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 27 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1192)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — Sesto Ratelli, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 5 5 21

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

24
23/

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 96 dell'11 agosto 1945

24 AUG 1945

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945 . . . . . Pag. 1

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23;

per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per l'interno, in data 21 ottobre 1944, è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1944, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Nei Comuni che hanno già provveduto alla formazione delle liste, i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, nonchè per le liste femminili, quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

0553
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945 . . . . . Pag. 1

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 2

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, relativo all'estensione alle donne del diritto di voto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'iscrizione nelle liste elettorali di cui all'art. 1 del decreto del Ministro per l'interno, in data 21 ottobre 1944, è estesa ai cittadini che, successivamente al 31 dicembre 1944, abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Nei Comuni che hanno già provveduto alla formazione delle liste, i cittadini che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo precedente, sono iscritti in liste suppletive da compilarsi distintamente per uomini e donne, tenendo presenti le disposizioni del decreto del Ministro per l'interno in data 24 ottobre 1944, del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, nonchè per le liste femminili, quelle del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 94. — FRANCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 21 luglio 1945, n. 436 (Iscrizione nelle liste elettorali di cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944 hanno compiuto il ventunesimo anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945, contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 96 dell'11 agosto 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, a Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 11 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1190)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 5 —

0555

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 5 5 6

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/ps.
20 Aug 45.

AC/4010/L.

22 AUG 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.96 of 11 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education Commercio

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.433 of 20 July 1945.
Changing the name of the "Ente Italiano per il Diritto di Autore" (E.I.D.A.) to that of "Società Italiana degli Autori ed Editori" (S.I.A.C.).

(b) Decree of the Lieutenant General No.434 of 20 July 1945.
Constituting Extraordinary Court of Assize in the Provinces of Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca & Pisa.

(c) Civil Affairs Political Advisors Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.435 of 31 July 1945.
Constitution and functions of the Ministry for the Constituent Assembly.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 15 July 1945.
Transferring to the Agrarian Credit Section of the Bank of Naples, with head office in Naples, the administration of the Communal Agrarian Credit Banks of Petrella Tifernina and Toro (Campobasso).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 5 5 7 1

Commercio

Changing the name of the "Ente Italiano per il Diritto di Autore" (E.I.D..) to that of "Società Italiana degli Autori ed Editori" (S.I.A.C.).

(b) Decree of the Lieutenant General No.434 of 20 July 1945.

Constituting Extraordinary Court of Assize in the Provinces of Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca & Pisa.

(c) Civil Affairs Political Advisors Local Government

(c) Decree of the Lieutenant General No.43[illegible] of 31 July 1945.

Constitution and functions of the Ministry for the Constituent Assembly.

(d) Finance

(d) Ministerial Decree of 15 July 1945.

Transferring to the Agrarian Credit Section of the Bank of Naples, with head office in Naples, the administration of the Communal Agrarian Credit Banks of Petrella Tifernina and Toro (Campobasso).

(e) Commerce Industry Agriculture

(e) Ministerial Decree of 30 July 1945

5162

Appointing a President of the Council of the Chamberof Commerce, Industry and Agriculture of Terni.

(f) Agriculture

(f) Ministerial Decree of 1 August 1945.

Appointing a Vice Commissioner for the Provincial Agrarian Society of Siena.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 5 August 1945.

Confirming the appointment of an auditor to the Emilia and Romagna Section of Bologna Savings Bank.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 29 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

037

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 96

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 11 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo 5
All'Estero: Abb. anno L. 1200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale 200; Un fascicolo: Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale 500; Un fascicolo: Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone . . . Pag. 1181

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 433.
Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di «Società Italiana degli Autori ed Editori» (S.I.A.E.) . . . Pag. 1189

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 434.
Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa . . . . . Pag. 1182

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 luglio 1945, n. 435.
Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente. Pag. 1182

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945 . . .

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945
Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne . . . . . Pag. 1184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 10, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti . . . . . Pag. 1184

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 1184

Ministero dell'interno:
Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1184
Bollettino bimensile del Gestione n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 . . . . . Pag. 1185

SUPPLEMENTI ORDINARI

5161

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 96 DELL'11 AGOSTO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 luglio 1945, n. 436.
Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicem-

0558

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Un fascicolo . .	8	Un fascicolo .	20	Un fascicolo . .	20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Anno . . . . . L. 400 —	All'Estero	Anno . . . . . L. 800 —
	» semestrale . . » 200 —		» semestrale . . » 400 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone . . Pag. 1181

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 433.

Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di «Società Italiana degli Autori ed Editori» (S.I.A.E.) . . Pag. 1182

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 434.

Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa . . . . . Pag. 1182

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 435.

Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente. Pag. 1182

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, della gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina e di Toro (Campobasso) . . . . . Pag. 1183

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni . Pag. 1183

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena . . . . . Pag. 1184

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne . . . . Pag. 1184

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti . . . . . Pag. 1184

Ministero di grazia e giustizia: Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili Pag. 1184

Ministero dell'interno:

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945 . . . . Pag. 1184

Bollettino bimensile del bestiame n. 7 dal 1° al 15 aprile 1945 . . . . . Pag. 1185

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 96 DELL'11 AGOSTO 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 luglio 1945, n. 436.

Iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini di ambo i sessi che, successivamente al 31 dicembre 1944, hanno compiuto il 21° anno di età o lo compiano entro il 31 dicembre 1945.

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente lo stato di guerra con il Giappone

Agli effetti dell'applicazione delle leggi vigenti, il Giappone è da considerarsi Stato nemico.

(1182)

5161

6878

0 5 5 9 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 433.

Modificazione della denominazione dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.) in quella di « Società Italiana degli Autori ed Editori » (S.I.A.E.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 204 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (E.I.D.A.) assume la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. 434.

Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa, sono istituite le Corti straordinarie di Assise previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 142.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 435.

Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per la Costituente.

0560
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 201 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Ente Italiano per il Diritto d'Autore (E.I.D.A.) assume la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 luglio 1945, n. **434.**
Istituzione delle Corti straordinarie di Assise nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente la istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi;

Considerata la necessità di istituire le Corti straordinarie di Assise previste dal citato decreto legislativo Luogotenenziale n. 142, nei territori delle provincie di Ancona, Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca e Pisa;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 92. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. **435.**
Istituzione e attribuzioni del Ministero per la Costituente.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito il Ministero per la Costituente.

Art. 2.

Il Ministero per la Costituente ha per compito di preparare la convocazione dell'Assemblea Costituente, prevedutà dal decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e di predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che dovrà determinare l'aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale.

Art. 3.

Nel Ministero per la Costituente sono costituiti un Ufficio legislativo e un Ufficio affari generali.

0 5 6 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 4.

L'Ufficio legislativo coordina i lavori delle Commissioni di cui all'articolo seguente.

L'Ufficio affari generali cura tutto ciò che concerne il personale e lo svolgimento dei servizi.

Art. 5.

Sono istituite presso il Ministero per la Costituente una Commissione per la elaborazione della legge elettorale politica, e Commissioni di studio per predisporre gli elementi di cui all'art. 2. Tali Commissioni saranno nominate con decreto del Ministro per la Costituente, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Il Ministero per la Costituente provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Al Gabinetto del Ministro per la Costituente si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio sono approvate con decreto del Ministro per la Costituente, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Costituente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 96. — FRANCA

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso) e di Toro (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sulla riforma del credito agrario, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sulla riforma del credito agrario, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso) e di Toro (Campobasso) non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso) e di Toro (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Adalberto Mattiangeli, è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 set- [illegible] presidente della Giunta della

0 5 6 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

nominate con decreto del [illegible] sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Il Ministero per la Costituente provvede al funzionamento dei propri servizi con personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato e con personale avventizio assunto secondo le norme del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.

Al Gabinetto del Ministro per la Costituente si applicano le norme del decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 355, e successive modificazioni.

Le tabelle del personale comandato e del personale avventizio sono approvate con decreto del Ministro per la Costituente, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

E' istituita la Ragioneria centrale per i servizi del Ministero per la Costituente.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — TOGLIATTI — RICCI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 26. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1945.

Attribuzione alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, della gestione patrimoniale delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina e di Toro (Campobasso).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Ritenuto che le Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso) e di Toro (Campobasso) non possono utilmente funzionare;

Decreta:

La gestione del patrimonio delle Casse comunali di credito agrario di Petrella Tifernina (Campobasso) e di Toro (Campobasso) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prenderne in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti degli Enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GULLO

(1163)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Il dott. Adalberto Mattiangeli, è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 30 luglio 1945

Il Ministro per l'industria ed il commercio
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

(1184)

0 5 6 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1945, col quale è stata disposta la nomina del marchese Antonio Origo a commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Siena;

Vista la lettera del 26 luglio c.a., con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari propone presso lo stesso Ente la nomina di un vice commissario nella persona dell'avv. Giuseppe Lepri fu Orazio, in assenza dell'attuale commissario marchese Antonio Origo, incaricato di compiere una missione in Germania per conto delle Autorità Alleate, per la prevedibile durata di un mese;

Considerata la opportunità di assicurare all'Ente il regolare funzionamento nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Lepri fu Orazio, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, per la temporanea gestione dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1945

Il Ministro: GULLO

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 22 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

Cassa di risparmio in Bologna e resterà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 agosto 1945

p. Il Ministro: PESENTI

(1185)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti.

Nel testo del provvedimento P. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 luglio u.s. alla pagina n. 1145, seconda colonna, rigo 57, anzichè dire *Marsella Gabriele*, leggasi dire *Marsella Gabriele* ed al rigo 59 leggasi 1903, invece di 1900.

(1187)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 4 agosto 1945, è revocato il decreto Ministeriale 10 aprile 1945, con il quale veniva ricevuto al notaio dott. Astolfo Pio, fu Guido, titolare della sede notarile di Lugagnano Val d'Arda del distretto notarile di Piacenza, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Valle della Lucania del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1945, n. 155, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 284.

(1189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 211, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche al fine della integrazione del disavanzo economico dei bilanci delle seguenti amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945:

Decreto interministeriale 11 luglio 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo del mutuo L. 8.000.000;

Decreto interministeriale 20 luglio 1945, Amministrazione

0564
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di Siena;

Vista la lettera del 26 luglio corr. con cui la Federazione italiana dei Consorzi agrari propone presso lo stesso Ente la nomina di un vice commissario nella persona dell'avv. Giuseppe Lepri fu Orazio, in assenza dell'attuale commissario marchese Antonio Origo, incaricato di compiere una missione in Germania per conto delle Autorità Alleate, per la prevedibile durata di un mese;

Considerata la opportunità di assicurare all'Ente il regolare funzionamento nell'interesse dell'economia agricola della provincia;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Lepri fu Orazio, è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Siena, per la temporanea gestione dell'Ente.

Roma, addì 1° agosto 1945

Il Ministro: GULLO

(1178)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1945.

Conferma di un sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale 24 gennaio 1928, che approva le norme regolamentari per l'esecuzione del suddetto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 932 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la Cassa di risparmio in Bologna;

Decreta:

Il comm. dott. Prospero Barbagallo è confermato, per gli esercizi 1944-45, sindaco effettivo della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne presso la

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso di rettifica al riassunto del provvedimento prezzi n. 19, riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti.

Nel testo del provvedimento P. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 31 luglio u. s., alla pagina n. 1155, seconda colonna, riga 57, anzichè dire: *Marsella Gabriele* leggasi: *Marsella Gabriele* ed al rigo 59 leggasi 1887, invece di 788.

(1187)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Con decreto del Ministro Guardasigilli in data 4 agosto 1945, è revocato il decreto Ministeriale 10 aprile 1945, con il quale veniva concessa al notaio dott. Astrua Ugo, titolare della sede notarile di Lagnasco Val d'Arda del distretto notarile di Piacenza, l'autorizzazione ad esercitare temporaneamente in sopravvivenza il suo ufficio nel comune di Valle della Lucania del distretto notarile di Salerno, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 135, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 351.

(1189)

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco di amministrazioni provinciali autorizzate a contrarre mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche pel pareggio del bilancio 1945

Con i sottoindicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 231, dei seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche al fine della integrazione del disavanzo economico dei bilanci delle seguenti amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945:

Decreto interministeriale 11 luglio 1945, Amministrazione provinciale di Agrigento, importo del mutuo L. 8.300.000;

Decreto interministeriale 30 luglio 1945, Amministrazione provinciale di Bari, importo del mutuo L. 11.000.000;

Decreto interministeriale 18 luglio 1945, Amministrazione provinciale di Brindisi, importo del mutuo L. 2.600.000;

Decreto interministeriale 23 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Cagliari, importo del mutuo L. 21.000.000;

Decreto interministeriale 27 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Foggia, importo del mutuo L. 27.000.000;

Decreto interministeriale 9 luglio 1945, Amministrazione provinciale di L'Aquila, importo del mutuo L. 10.000.000;

Decreto interministeriale 21 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Lecce, importo del mutuo L. 10.000.000;

Decreto interministeriale 25 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Siena, importo del mutuo L. 15.000.000;

Decreto interministeriale 25 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Taranto, importo del mutuo L. 8.000.000;

Decreto interministeriale 23 giugno 1945, Amministrazione provinciale di Viterbo, importo del mutuo L. 16.500.000.

(1188)

p. Il Ministro: VICCONTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 7

dal 1° al 15 aprile 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Brindisi	Latiano	O	1	1
Cagliari	Sestiani	Cap.		
Campobasso	Fornelli	B.	1	
Foggia	Cerignola	O.		1
Id.	San Giovanni Rotondo	O.		4
Id.	Ascoli Satriano	O.	1	1
Id.	Monteleone di Puglia	S.	1	1
Matera	Matera	B.	1	1
Reggio Calabria	Cittanova	B.	1	1
Bari	Rivoltri	B.	1	1
Salerno	Cava dei Tirreni	B.	1	1
Terni	Sangemini	O.	1	
Viterbo	Capodimonte	B.		1
			5	15
Carbonchio sintomatico				
Viterbo	Monte Romano	B.	1	
			1	
Afta epizootica				
Avellino	Montemarano	B.	1	1
Id.	Serino	A.	1	
Bari	Bari	B.	2	1
Id.	Molfetta	B.	4	1
Cosenza	Castrovillari	B.	3	1
Id.	Cariatello Calabro	B.	6	12
Id.	Rossano	B.	12	12
Firenze	Barberino di Mugello	B.	1	1
Id.	Firenzuola	B.	2	1
Foggia	Cerignola	B.	1	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
segue: Afta epizootica				
Roma	Ciampino	B.	1	1
Id.	Artena	B.		2
Id.	Marino	B.	1	1
Id.	Nettuno	B.		1
Id.	Pomezia	B.		1
Id.	Rocca	B.	1	
Id.	S. Gregorio da Sassola	B.	1	1
Id.	Velletri	B.	1	3
Id.	Id.	O.		1
Salerno	Battipaglia	B.	1	1
Id.	Poggio	B.	1	1
Id.	Roccagno	B.	1	1
Id.	Giffoni Valle Piana	B.	1	1
Sassari	Alghero	B.	1	1
Id.	Bessudda	B.	3	1
Id.	Anela	B.	1	1
Id.	Bessude	B.	1	1
Id.	Bonnanaro	B.	1	1
Id.	Bono	B.	1	1
Id.	Bulzi da Ballet	B.	1	1
Id.	Perfugas	B.	1	1
Id.	Ploaghe	B.	1	1
Id.	Castelsardo	B.	1	1
Id.	Illorai	B.	1	1
Id.	Nuchedo di San Nicolò	B.	1	1
Id.	Nulvi	B.	1	1
Id.	Osilo	B.	1	1
Id.	Sedini	B.	1	1
Id.	Tergu	B.	1	1
Id.	Valledoria	B.	1	1
Id.	Nurra	B.	1	1
Id.	Pozzomaggiore	B.	1	1
Id.	Sassari	B.	1	3
Id.	Semestri	B.	1	1
Id.	Silanus	B.	1	1
Id.	Sorso	B.	1	1
Id.	Tempio	B.	1	1
Id.	Thiesi	B.	1	1
Id.	Villanova	B.	1	
			61	495
Mal rossino dei suini				
Campobasso	Castropignano	S.	1	1
Matera	Irsinella	S.	1	1
Id.	Grassano	S.	1	1
Id.	Matera	S.	1	1
Id.	San Mauro Forte	S.	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Brindisi	Latiano	O	1	—
Cagliari	Serdiana	Cav.	1	1
Campobasso	Fornelli	B	1	—
Foggia	Cerignola	E	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	F	—	1
Id.	Ascoli Satriano	O	—	1
Id.	Montelesone di Puglia	S	—	1
Matera	Matera	B	—	1
Reggio Calabria	Cittanova	E	—	1
Rieti	Rivodutri	B	—	1
Salerno	Cava de' Tirreni	O	1	—
Terni	Sangemini	B	—	1
Viterbo	Capodimonte			
			3	13
Carbonchio sintomatico				
Viterbo	Monte Romano	B	1	—
			1	—
Afta epizootica				
Avellino	Montemarano	B	—	1
Id.	Serino	B	—	1
Bari	Bari	B	1	—
Id.	Molfetta	B	4	—
Cosenza	Castrovillari	B	3	—
Id.	Corigliano Calabro	B	1	—
Id.	Rossano	B	2	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	—	1
Id.	Firenzuola	B	—	1
Foggia	Cerignola	Mu	1	—
Id.	San Severo	B	1	—
Id.	Orta Nova	B	1	—
Id.	Foggia	E	6	—
Livorno	Livorno	O	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Lucca	Coreglia	B	1	—
Nuoro	Cuglieri	B	1	—
Id.	Fonni	B	1	—
Id.	Torpali	B	1	—
Id.	Nuoro	B	1	—
Id.	Olzai	B	1	—
Id.	Orotelli	B	1	—
Id.	Ottana	B	1	—
Id.	Orani	B	1	—
Id.	Onifai	B	1	—
Id.	Ovodda	B	1	—
Id.	Osidda	B	1	—
Id.	Sarule	B	1	—
Roma	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Salerno	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Sassari	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.	Id.	B	1	—
Id.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Peste e setticemia dei suini*				
Bari	Bari	S	1	4
[illegible]	[illegible]alberga	S	1	1
Id.	Padula	S		
Cagliari	Abbasanta	S	1	
Id.	Ghilarza	S	1	
Campobasso	Repalbottoni	S	1	3
Id.	Fiorentino	S		1
Id.	Montenero di Bisaccia	S	1	
Id.	Casacalenda	S	1	
Id.	Bojano	S	1	1
Id.	San Polo Matese	S	1	1
Chieti	Furci	S	3	
Id.	Gissi	S	3	
Id.	Silvi	S	5	
Id.	Ortona	S	1	
Id.	Pollutri	S	12	
Id.	Vasto	S		
Cosenza	Albidona	S		4
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	
Foggia	San Marco in Lamis	S		1
Id.	San Giovanni Rotondo	S		1
Id.	Sannicandro Garganico	S		1
Id.	Troia	S	1	
Id.	Monte Sant'Angelo	S		5
Id.	Pietramontecorvino	S	1	
Grosseto	Paganana	S	13	
Lecce	Galatina	S	1	
Id.	Lecce	S		
Id.	Maglie	S		1
Nuoro	Nuoro	S	1	3
Pesaro Urbino	Pergola	S		2
Id.	Sant'Ippolito	S		
Roma	Cerveteri	S	8	
Id.	Genzano di Roma	S	1	
Id.	Roma	S	7	
Sassari	Castelsardo	S	5	
Id.	Illorai	S		1
Id.	Olmedo	S		1
Id.	Padria	S	1	
Terni	Montegabbione	S		2
Viterbo	Soriano nel Cimino	S		4
			56	56
Farcino crittogamico				
Avellino	Monteforte Inferiore	E	1	
Bari	Altamura	E	1	1
Bari	Bitetto	E	1	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino crittogamico*				
Catania	Catania	E	3	
Id.	Licodia Eubea	E	1	
Id.	Militello in Val di Catania	E	12	
Id.	Misterbianco	E		3
Id.	Nicolosi	E	13	
Id.	Trecastagni	E	1	
Catanzaro	Cutro	E	18	
Enna	Centuripe	E	1	
Lecce	Campi Salentina	E	4	
Napoli	Marcianise	E	4	
Id.	Pozzuoli	E	1	
Id.	Arienzo San Felice	E	2	
Id.	Afragola	E	1	
Id.	Afragola	E	1	
Id.	Atripalda	E	1	
Id.	Frattaminore	E	1	
Potenza	Abriola	E		1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	
Roma	Roma	E	1	
Id.	San Vito Romano	E	1	
Salerno	Eboli	E	1	
Id.	Pontecagnano	E	2	1
Id.	Serre	E	1	
Id.	Montecorvino Rovella	E	2	
Id.	Calvagna	E	1	1
Siracusa	Carlentini	E	3	
Id.	Floridia	E	1	
Id.	Siracusa	E	3	
Id.	Solarino	E	1	
Taranto	Crispiano	E	1	
Id.	San Giorgio Jonico	E	1	
Trapani	Marsala	E	10	
Id.	Santa Ninfa	E	2	
Id.	Castelvetrano	E	1	
Id.	Campobello	E	3	
Id.	Castellammare del Golfo	E	4	
Id.	Partanna	E	1	
			100	19
Rabbia				
Catania	Catania	Can	1	1
Foggia	Cagnano	Can	1	
Id.	Orta Nova	Can		1
Id.	Monteleone di Puglia	S		2
Lecce	Lecce	Can	1	1
Salerno	San Pietro Tanagro	Can	1	
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	1	
Napoli	[illegible]	Can	1	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 6 8 1

[illegible]	Bari	S				Catania	Licodia Eubea	E	1	2	
[illegible]ntino	[illegible]berg[illegible]	S				Id.	Militello in Val di Catania	E		1	
Id.	Padula	S				Id.	Misterbianco	E		3	
Cagliari	Abbasanta	S				Id.	Nicolosi	E		1	
Id.	Cuglieri	S				Id.	Trecastagni	E		1	
Campobasso	Ripalimosani	S				Id.	Zafferana Etnea	E		1	
Id.	Fr[illegible]ne	S				Catanzaro	Cutro	E		2	
Id.	Montenero di Bisaccia	S				Enna	Centuripe	E		1	
Id.	Casacalenda	S				Lecce	Campi Salentina	E		1	
Id.	Bojano	S				Napoli	Marcianise	E		1	
Id.	San Polo Matese	S				Id.	Pozzuoli	E		1	
Chieti	Furci	S				Id.	Arienzo San Felice	E		1	
Id.	Gissi	S				Id.	Afragola	E		1	
Id.	Silvi	S				Id.	Anzano	E		1	
Id.	Ortona	S				Id.	Frattaggiore	E		1	
Id.	Pollutri	S				Potenza	Abriola	E		1	
Id.	Vasto	S				Reggio Calabria	Reggio Calabria	E		1	
Cosenza	Alfedena	S				Roma	Roma	E		1	
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S				Id.	San Vito Romato	E		1	
Foggia	San Marco in Lamis	S				Salerno	Eboli	E		1	
Id.	San Giovanni Rotondo	S				Id.	Pontecagnano	E		1	
Id.	Sannicandro Garganico	S				Id.	Serre	E		1	
Id.	Troia	S				Id.	Monteforvino Rovella	E		1	
Id.	Monte Sant'Angelo	S				Id.	Campagna	E		1	
Id.	Pietramontecorvino	S				Siracusa	Carlentini	E		1	
Grosseto	Pitigniano	S				Id.	Floridia	E		1	
Lecce	Galatina	S				Id.	Siracusa	E		1	
Id.	Lecce	S				Id.	Solarino	E		1	
Id.	Maglie	S				Taranto	Crispiano	E		1	
Nuoro	Nuri	S				Id.	San Giorgio Jonico	E		1	
Pesaro-Urbino	Pergola	S				Trapani	Marsala	E		10	
Id.	Sant'Ippolito	S				Id.	Santa Ninfa	E		2	
Roma	Cervetri	S				Id.	Castelvetrano	E		1	
Id.	Genzano di Roma	S				Id.	Camporeale	E		3	
Id.	Roma	S				Id.	Castellammare del Golfo	E		1	
Sassari	Castelsardo	S				Id.	Partinna	E		1	
Id.	Illorai	S								109	19
Id.	Olmedo	S					*Rabbia*				
Id.	Padria	S	1			Catania	Catania	Can	—		1
Terni	Montegabbione	S	—		4	Foggia	Carapelle	Can	1		1
Viterbo	Soriano nel Cimino	S	—		4	Id.	Orta Nova	Can	—		1
			16		56	Id.	Monteleone di Puglia	S	—		1
	Farcino cryptococcico					Lecce	Lecce	Can	—		1
Avellino	Montoro Inferiore	E	1			Salerno	San Pietro Tanagro	Can	1		
Bari	Altamura	E	1			Id.	San Marzano sul Sarno	Can	1		
Id.	Bitritto	E	1			Terni	Amelia	Can	1		
Id.	Canosa	E	1			Id.	Narni	Can	—		1
Id.	Castellana	E	1			Viterbo	Bassanello	Can	—		1
Id.	Conversano	E	1							4	7
Id.	Gruino	E	1				*Rogna*				
Id.	Palo Colle	E	1			Avellino	Aquilonia	O	4		2
Id.	Putignano	E	1			Id.	Calitri	O	26		
Id.	Sannicandro	E	1			Bari	Altamura	O	1		1
Id.	Triggiano	E	1			Id.	Gioia del Colle	O	1		
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1			Id.	Gravina di Puglia	O	4		
Cagliari	Cagliari	E	—		1	Id.	Grumo	O	1		2
Id.	Pauliatino	E	—		1	Benevento	Cerreto Sannita	O	2		1
Id.	San Vero Milis	E	—		9	Id.	Castelfranco in Miscano	O	—		3
Caltanissetta	Niscosa	E	2			Campobasso	Sant'Elia a Pianisi	O	—		1
Id.	Sutera	E	1			Id.	Campobasso	O	—		2
Id.	Vallelunga	E	2			Id.	Petano	O	—		15
Catania	Acireale	E	1								
Id.	Bronte	E	—		1						

0569

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Campobasso	Fresolone	O		3
Id.	Petrella Tifernina	O		
Catanzaro	Borgia	O		
Id.	Catanzaro	O		
Id.	Cleo	O		
Id.	Cortale	O		
Id.	Curinga	O		
Id.	Cutro	O	1	
Id.	Isca sullo	O		
Id.	Soveria Mannelli	O		
Chieti	Vasto	O		
Cosenza	Corigliano Calabro	O		
Id.	Rossano	O		
Id.	San Severo	O		
Id.	Aprigena	O		
Id.	Lucera	O		
Id.	Serracapriola	O		
Id.	Chieti	O		
Id.	Manfredonia	O		
Id.	San Giovanni Rotondo	O		
Id.	Ascoli Satriano	O		
Id.	Torremaggiore	O		
Id.	San Marco in Lamis	O		
Id.	Pietramontecorvino	O		
Id.	Cagnano Varano	O		
Id.	Cerignola	O		
Id.	Foggia	O		
Id.	Orsara di Puglia	O		
Id.	Rignano Garganico	O		
Id.	San Marco La Catola	O		
Id.	Poggio Imperiale	O		
Id.	Celenza Valfortore	O		
Id.	Deliceto	O		
Id.	Ischitella	O		
Id.	Lesina	O		
Id.	Volturara	O		
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O		
Frosinone	Paliano	O	30	20
Id.	Alatri	O		30
Id.	Trivi nel Lazio	O		25
Grosseto	Pitigliano	O		
Id.	Roccastrada	O		
Littoria	Cori	O		
Id.	Priverno	O		
Id.	Sezze	O		
Id.	Littoria	O		
Id.	Cisterna	O		
Id.	Fernandina	O		
Matera	Irsina	O		
Id.	Tricarico	O		
Potenza	Acerenza	O		
Id.	Genzano	O		
Id.	Marsicovetere	O		
Id.	Melfi	O	6	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Regno				
Roma	Allumiere	O		
Id.	Anguillara Sabazia	O	1	1
Id.	Ariccia	O		1
Id.	Bracciano	O		1
Id.	Campagnano di Roma	O		1
Id.	Castelnuovo di Porto	O		1
Id.	Cerveteri	O		4
Id.	Civitavecchia	O		1
Id.	Colleferro	O		1
Id.	Fiano Romano	O		1
Id.	Genzano di Roma	O		1
Id.	Lanuvio	O		1
Id.	Marino	O		1
Id.	Monte Libretti	O		1
Id.	Nazzano	O		1
Id.	Nerola	O		1
Id.	Poli	O		5
Id.	Ponezia	O		1
Id.	Rignano Flaminio	O		12
Id.	Roma	O		1
Id.	Sacrofano	O		2
Id.	Tolfa	O		2
Id.	Sant'Angelo Romano	O		1
Id.	Velletri	O		3
Taranto	Castellaneta	O		2
Id.	Ginosa	O		1
Id.	Martina Franca	O		2
Terni	Acquasparta	O		3
Id.	Sangemini	O		1
Id.	Terni	O		1
Viterbo	Ischia di Castro	O		1
			329	185
Aglassia contagiosa delle pecore e capre				
Catanzaro	Belcastro di Spinello	O	1	1
Id.	Roccabernarda	O	1	
Matera	Montalbano Ionico	O	1	
			3	1
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	2	1
Id.	Ceglie	O	1	
Id.	San Donaci	O	2	
Id.	Torchiarolo	O	2	
Firenze	Dicomano	O	4	
Lecce	Lecce	O	1	
Id.	Squinzano	O	1	
Id.	Strlio	O	1	
Potenza	Marsicovetere	O	2	
Taranto	Castellaneta	O		1
			16	2
Colera dei polli				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0570

Id.	Pietrabbondante	0	—	—	4	Id.	Anguillara Sabazia	0	—	1	2
Catanzaro	Borgia	0	—	—	1	Id.	Ariccia	0	1	1	—
Id.	Catanzaro	0	3	1	3	Id.	Bracciano	0	1	1	—
Id.	Cirò	0	—	—	—	Id.	Campagnano di Roma	0	1	1	—
Id.	Cortale	0	—	—	2	Id.	Castelnuovo di Porto	0	1	1	—
Id.	Corrigia	0	1	—	1	Id.	Cerveteri	0	—	—	—
Id.	Cutro	0	1	—	1	Id.	Civitavecchia	0	4	1	—
Id.	Jacurso	0	—	—	2	Id.	Colleferro	0	1	1	—
Id.	Soveria Mannelli	0	1	—	2	Id.	Fiano Romano	0	1	1	—
Chieti	Vasto	0	—	—	—	Id.	Genzano di Roma	0	1	1	—
Cosenza	Cotronei Calabro	0	2	—	1	Id.	Lanuvio	0	1	1	—
Id.	Rossano	0	2	—	—	Id.	Marino	0	1	1	—
Foggia	San Severo	0	13	1	12	Id.	Monte Libretti	0	1	1	—
Id.	Apricena	0	—	—	—	Id.	Nazzano	0	1	1	—
Id.	Lucera	0	9	—	—	Id.	Nerola	0	1	1	—
Id.	Serracapriola	0	9	—	—	Id.	Poli	0	1	1	—
Id.	Chieuti	0	8	—	2	Id.	Penezia	0	5	1	—
Id.	Manfredonia	0	8	—	—	Id.	Rignano Flaminio	0	1	1	—
Id.	San Giovanni Rotondo	0	8	—	—	Id.	Roma	0	12	1	—
Id.	Ascoli Satriano	0	7	—	—	Id.	Sacrofano	0	1	1	—
Id.	Torremaggiore	0	3	—	—	Id.	Tolfa	0	2	1	—
Id.	San Marco in Lamis	0	2	—	—	Id.	Sant'Angelo Romano	0	1	1	—
Id.	Pietramontecorvino	0	3	—	—	Id.	Velletri	0	3	1	—
Id.	Cagnano Varano	0	1	—	—	Taranto	Castellaneta	0	2	1	—
Id.	Cerignola	0	2	—	—	Id.	Ginosa	0	1	1	—
Id.	Foggia	0	10	—	—	Id.	Martina Franca	0	2	1	—
Id.	Orsara di Puglia	0	4	—	—	Terni	Acquasparta	0	3	1	10
Id.	Rignano Garganico	0	5	—	—	Id.	Sangemini	0	1	1	—
Id.	San Marco La Catola	0	1	—	—	Id.	Terni	0	1	1	—
Id.	Poggio Imperiale	0	1	—	—	Viterbo	Iscrla di Castro	0	1	1	—
Id.	Celenza Valfortore	0	1	—	—				329	185	
Id.	Delicelo	0	4	—	—	*Aculatura contagiosa delle pecore e capre*					
Id.	Faeto	0	1	—	—	Catanzaro	Belvedere di Spinello	0	—	1	—
Id.	Lesina	0	1	—	—	Id.	Bocchigliero	0	1	—	—
Id.	Volturara	0	11	—	—	Matera	Montalbano Jonico	0	1	—	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	0	—	—	—				2	1	
Frosinone	Paliano	0	30	20	—	*Vaiuolo ovino*					
Id.	Matri	0	—	30	—	Brindisi	Brindisi	0	2	—	—
Id.	Trevi nel Lazio	0	1	25	—	Id.	Carovigno	0	1	1	2
Grosseto	Pitigliano	0	2	—	—	Id.	San Donaci	0	1	—	—
Id.	Roccastrada	0	2	—	—	Id.	Torchiarolo	0	1	—	—
Littoria	Cori	0	3	1	—	Firenze	Fiesole	0	1	—	—
Id.	Priverno	0	1	—	—	Lecce	Lecce	0	4	1	—
Id.	Sezze	0	1	—	—	Id.	Squinzano	0	1	1	—
Id.	Littoria	0	4	1	—	Id.	Sterlo	0	1	1	—
Id.	Cisterna	0	1	—	—	Potenza	Marsicovetere	0	1	1	—
Marche	Fermadina	0	1	—	—	Taranto	Castellaneta	0	2	1	—
Id.	Iesina	0	1	—	—				16	2	
Id.	Tricarico	0	1	—	—	*Colera del polli*					
Potenza	Acerenza	0	1	—	—	Catania	Militello in Val Catania	P	1	—	1
Id.	Genzano	0	4	—	—	Id.	Ramacca	P	—	—	1
Id.	Marsicovetero	0	3	—	—	Foggia	Monte Leone	P	—	—	260
Id.	Melfi	0	6	—	—	Id.	Ascoli	P	—	—	151
Id.	Picerno	0	2	—	—				1	—	351
Id.	Tito	0	2	—	—	*Peste aviaria*					
Id.	Tolve	0	1	—	—	Bari	Bari	P	—	—	1
Reggio Calabria	Roccaforte del Greco	0	—	—	4	Campobasso	Duronia	P	—	—	3
Id.	Roccella Jonica	0	—	—	6	Id.	Castropignano	P	—	—	3
Id.	Caulonia	0	—	—	10						
Rieti	Marcetelli	0	—	—	1						
Id.	Leonessa	0	1	—	—						
Id.	Amatrice	0	1	—	—						
Id.	Cottanello	0	1	—	—						
Id.	Aspra	0	1	—	—						

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 057711

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue. Peste aviaria				
Foggia	Accadia	P	—	—
Napoli	Somma Vesuviana	P	—	10
Bologna	Adria	P	1	—
Id.	Castelmassa	P	2	—
Id.	Guarda Veneta	P	—	1
Id.	Melara	P	—	1
Id.	Polesella	P	—	1
Id.	Rovigo	P	—	1
Id.	Villanova del Ghebbo	P	—	1
Id.	Arcole	P	1	—
Teramo	Montorio al Vomano	P	—	2
Id.			46	23
Laringo tracheite infettiva dei polli				
Avellino	Bagnoli Irpino	P	3	3
Id.	Cassano Irpino	P	—	1
Id.	Monella	P	11	3
Id.	S. Angelo dei Lombardi	P	40	3
Id.	Zungoli	P	11	—
Chieti	Palmoli	P	2	1
Id.	Montferrante	P	10	—
Lodi	Cerano	P	—	80
Rieti	Rieti	P	—	1
Siracusa	Buscheri	P	—	1
Id.	Buscemi	P	—	1
Taranto	Roccaforzata	P	—	1
			114	105

RIEPILOGO
dal 1° al 15 aprile 1945 - N. 7

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province infette	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	10	13	16
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	11	66	169
4	Malrossino del suino	6	11	1
5	Peste e setticemia del suino	16	48	151
6	Parvino epizoozeico	17	56	119
	Rabbia	6	10	11
	Rogna	19	147	344
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	3
10	Vaiuolo ovino	6	11	14
11	Colera dei polli	2	4	351
12	Peste aviaria	6	13	69
13	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	12	218

E, bovina; Bef, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; C, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina

(1046)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0572
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0573

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
18 Aug 45/

MEMORANDUM

22 AUG 1945

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.95 of 9 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works Agriculture Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.427 of 11 June 1945.
Rules establishing facilities for Cooperative Societies and Consortiums in the undertaking of public works contracts.

(b) Local Government Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.428 of 14 June 1945.
Administrative rules for the High Commissariats for Sicilia and Sardinia.

(c)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.429 of 5 July 1945.
Graveyards for the burial of members of the Allied Forces who fell on Italian territory during the war.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.430 of 14 July 1945.
New provisions for the nomination of counsellors of the Court of Accounts.

(e) Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.431 of 9 June 1945.

5160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agriculture
Finance

Societies and Consortiums in the undertaking of public works contracts.

(b)
Local Government
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.428 of 14 June 1945.
Administrative rules for the High Commissariats for Sicilia and Sardinia.

(c)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.429 of 5 July 1945.
Graveyards for the burial of members of the Allied Forces who fell on Italian territory during the war.

(d)
Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.430 of 14 July 1945.
New provisions for the nomination of counsellors of the Court of Accounts.

(e)
Local Government

(e) Decree of the Lieutenant General No.431 of 9 June 1945.
Inclusion of Bolotana hamlet, Nuoro Province, on the list of places to be protected from landslides at the expense of the State.

(f)
Economic Section

(f) Decree of the Lieutenant General No.432 of 12 July 1945.
Functions and organization of the Ministry of Reconstruction.

(g)
Finance

(g) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Appointing a President and Vice President of the Savings Bank of Jesi, with head office in Jesi (Ancona).

(h)
Finance

(h) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Substituting the President and confirming the Vice President of the Board of Directors for the Loan Bank of Sciacca (Agrigento).

6877

0574

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0 5 7 5

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Substituting the Liquidator of the Rural Bank of Alberoro Montegnano (Arezzo).

(j)
Finance

(j) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Substituting the Commissioner liquidator of the Rural Bank "S.Vito" of Mazzara del Vallo (Trapani).

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Appointing a controller for the "Vittorio Emanuele" Central Savings Bank for Sicilian Provinces with Head office in Palermo.

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Substituting the liquidator for the Rural Bank "Maria SS.ma in Principio" of Fragneto Monforte (Benevento).

(m) Ministerial Decree of 3 August 1945.
Appointing a Commission charged with the task of examining claims against election of members to the Councils of Architects.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 26 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

99D

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 9 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 53-236 [illegible]

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (certificati titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200
Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500
Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 427.
Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche. Pag. 1174

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 428
Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 1174

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429.
Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra . . . . . Pag. 1175

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1945, n. 430.
Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della [illegible] Pag. 1176

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.
Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) . . . Pag. 1178

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) . . . . . Pag. 1178

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «S. Vito» di Mazzara del Vallo (Trapani) . Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma in Principio» di Fragneto Monforte (Benevento). Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli [illegible] Pag. 1180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 957761

In Italia . . . . . | Un fascicolo - Prezzi vari | All'estero . . . . . | Un fascicolo - Prezzi vari

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 427.
Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche. Pag. 1174

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 428.
Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 1174

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429.
Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra . . . . . Pag. 1175

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1945, n. 430.
Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti . . . . . Pag. 1176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 431.
Inclusione dell'abitato di Bolotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato. Pag. 1176

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 432.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione . . . . . Pag. 1177

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona) . Pag. 1178

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento) . . . Pag. 1178

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) . . . . . Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale «S. Vito» di Mazzara del Vallo (Trapani) . Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo . . . . . Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale «Maria SS.ma in Principio» di Fragneto Monforte (Benevento). Pag. 1179

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.
Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti . . . . . Pag. 1180

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Medie dei titoli . . . . Pag. 1180

CONCORSI

Ministero delle finanze: Annullamento del concorso per il conferimento di rivendita di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 10 marzo 1943 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 88, del 16 aprile 1943 . . . . Pag. 1180

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1180

6277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

0577

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 427.

Norme per agevolare la partecipazione delle società cooperative e dei loro consorzi agli appalti di opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modifica di quanto dispone l'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro od a Cooperative agricole di produzione ed a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire 5 milioni ed a lire 25 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 428.

Norme amministrative per gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1944, n. 91, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sicilia;

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, recanti provvedimenti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le spese di gestione nelle materie di competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, da iscriversi in bilancio in speciali rubriche degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5 — primo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, concernono:

a) le spese generali di funzionamento degli Alti Commissariati suddetti;

b) le spese per l'esecuzione delle opere affidate alla [illegible] dei Provveditorati alle opere pubbliche per la

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A modifica di quanto dispone l'art. 7 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, l'importo massimo degli appalti che possono affidarsi per licitazione o trattativa privata a Società cooperative di produzione e lavoro ed a Cooperative agricole di produzione ed a Consorzi di cooperative, è rispettivamente elevato a lire 5 milioni ed a lire 25 milioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — GIULIO — CERABONA — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — PENNA

Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, e 16 marzo 1944, n. 90, relativi all'istituzione di un Alto Commissariato per la Sardegna;

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, recanti provvedimenti regionali per la Sicilia e per la Sardegna;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le spese di gestione nelle materie di competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, da iscriversi in bilancio in speciali rubriche degli stati di previsione della spesa dei Ministeri competenti ai sensi dell'art. 5 — primo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, concernono:

a) le spese generali di funzionamento degli Alti Commissariati suddetti;

b) le spese per l'esecuzione delle opere affidate alla gestione dei Provveditorati alle opere pubbliche per la Sicilia e per la Sardegna;

c) le spese per l'esecuzione in Sicilia ed in Sardegna di opere pubbliche o private di bonifica, di colonizzazione e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 7 a 14 dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, salva la competenza del Ministero della pubblica istruzione per quanto attiene alle assegnazioni a favore di istituti di istruzione superiore stabilite con l'art. 11 di ciascuno dei decreti legislativi medesimi;

d) le spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi ad assicurare lo sviluppo industriale e minerario locale, di cui agli articoli 15 a 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, ed agli articoli 21 a 36 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

c) le spese per il disimpegno delle altre attribuzioni demandate alla competenza degli Alti Commissariati della Sicilia e della Sardegna, ai termini dell'art. 1 dei decreti legislativi luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417.

Gli Alti Commissari curano la gestione delle spese suddette, dispongono l'assunzione dei relativi impegni e ne ordinano i pagamenti, a carico degli appositi stanziamenti inscritti nei bilanci dei vari Ministeri, osservando le norme sulla contabilità generale dello Stato e quelle sulla esecuzione delle opere pubbliche e sulla bonifica.

Art. 2.

Rientrano anche nella competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per le spese di cui al precedente articolo:

a) la presentazione alle Amministrazioni centrali delle proposte degli stanziamenti di bilancio annualmente occorrenti;

b) l'approvazione dei piani annuali di ripartizione delle somme autorizzate per opere pubbliche, tra i vari gruppi di opere, sentiti i competenti organi tecnici locali;

c) salve le specifiche competenze delle Amministrazioni centrali il disporre accreditamenti a carico dei capitoli in gestione dell'Alto Commissariato, a favore di funzionari delegati, in conformità delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato;

d) il controllo amministrativo sui rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui al precedente comma.

Art. 3.

Le ragionerie istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna ai sensi dell'art. 5 — secondo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, esercitano tutte le funzioni di controllo previste per le ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni, nei riguardi delle spese di gestione nelle materie di competenza dei due Alti Commissariati.

Art. 4.

Al termine dell'esercizio finanziario gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, a mezzo del capo della rispettiva ragioneria regionale, provvedono per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 77 — primo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 6 della legge

Art. 5.

Qualora i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati non ritengano, per motivi di irregolarità, di apporre il proprio visto ad un atto di impegno o ordinativo di spesa, ne riferiscono direttamente all'Alto Commissario, il quale, se ciò nonostante ritenga che si debba dar corso ai provvedimenti, dà ordine scritto al capo della ragioneria regionale che è tenuto ad eseguirlo.

Tale ordine deve essere firmato personalmente dall'Alto Commissario e comunicato dal capo della ragioneria alla delegazione della Corte dei conti insieme con l'atto a cui si riferisce.

L'ordine scritto non può essere dato nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 61 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capi delle ragionerie degli Alti Commissariati sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e vengono tratti dai funzionari, di grado non inferiore al sesto, della carriera di concetto della ragioneria generale dello Stato - servizi centrali. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti dal funzionario o dai funzionari designati su loro proposta con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da comunicarsi alla locale delegazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — ARANGIO RUIZ — RUINI — CERABONA — CEVOLOTTO — GIELLO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli:* TERRACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 89. — PIOLA

0 5 8 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

bonifica.

Art. 2.

Rientrano anche nella competenza degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per le spese di cui al precedente articolo:

a) la presentazione alle Amministrazioni centrali delle proposte degli stanziamenti di bilancio annualmente occorrenti;

b) l'approvazione dei piani annuali di ripartizione delle somme autorizzate per opere pubbliche, tra i vari gruppi di opere, sentiti i competenti organi tecnici locali;

c) salve le specifiche competenze delle Amministrazioni centrali il disporre accreditamenti a carico dei capitoli in gestione dell'Alto Commissariato, a favore di funzionari delegati, in conformità delle vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato;

d) il controllo amministrativo sui rendiconti presentati dai funzionari delegati di cui al precedente comma.

Art. 3.

Le ragionerie istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna ai sensi dell'art. 5 — secondo comma — di ciascuno dei decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, numeri 416 e 417, esercitano tutte le funzioni di controllo previste per le ragionerie centrali dalle vigenti disposizioni, nei riguardi delle spese di gestione nelle materie di competenza dei due Alti Commissariati.

Art. 4.

Al termine dell'esercizio finanziario gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, a mezzo del capo della rispettiva ragioneria regionale, provvedono per gli adempimenti di cui al combinato disposto dell'art. 77 — primo comma — della legge di contabilità generale dello Stato, modificato dall'art. 6 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783, e dell'art. 78 della stessa legge di contabilità generale dello Stato, relativi alla compilazione dei conti consuntivi del bilancio e del conto patrimoniale, per le materie attinenti alle rispettive gestioni.

Dopo l'accertamento della corrispondenza con le scritture della locale delegazione della Corte dei conti, i capi delle ragionerie degli Alti Commissariati riuniscono ed inviano alle ragionerie centrali dei Ministeri competenti gli elementi necessari per la formazione del rendiconto generale consuntivo dello Stato. La comunicazione di tali dati alle Amministrazioni centrali dovrà essere effettuata almeno un mese prima del termine stabilito dalle disposizioni in vigore per la trasmissione da parte delle Amministrazioni medesime dei propri rendiconti alle ragionerie centrali.

con l'atto a cui si riferisce.

L'ordine scritto non può essere dato nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 61 della vigente legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

I capi delle ragionerie degli Alti Commissariati sono nominati con decreto del Ministro per il tesoro e vengono tratti dai funzionari, di grado non inferiore al sesto, della carriera di concetto della ragioneria generale dello Stato - servizi centrali. In caso di assenza o di legittimo impedimento, sono sostituiti dal funzionario o dai funzionari designati su loro proposta con decreto del Ministro per il tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti e da comunicarsi alla locale delegazione della Corte dei conti.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — ARANGIO RUIZ — RUINI — CERABONA — CHIOSTERGI — GUIDO — GRIECO

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 89. — VERGA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 429.

Impianti di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle FF. AA. delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896, recante disposizioni per l'acquisto di aree cimiteriali occorrenti per inumazione dei militari degli eserciti alleati caduti in territorio italiano;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935621

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la guerra e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'impianto di cimiteri destinati alla inumazione dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 - comma primo - 3, 4 e 5 del decreto legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896.

La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonchè la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali o anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.

Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sarà osservato le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 2.

Alle spese di acquisto e di lavori occorrenti per la sistemazione delle aree cimiteriali, nonchè alle spese di manutenzione, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — SORIA — JACINI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentita la Corte dei conti a Sezioni Riunite;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 816, modificato dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1491, è abrogato.

Art. 2.

Nell'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 luglio 1934, n. 1214, dopo il 2° comma è inserito il seguente:

« Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 4°, ovvero di grado 5° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SORIA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 451.

Inclusione dell'abitato di Bolotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

0 5 8 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

dei militari delle Forze Armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano durante l'attuale guerra, si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 - comma primo - 3, 4 e 5 del decreto legge Luogotenenziale 23 giugno 1918, n. 896.

La sistemazione e la manutenzione dei predetti cimiteri, comprese le piantagioni, l'erezione di monumenti, la vigilanza sanitaria, l'ordine e la chiusura dei cimiteri stessi, nonchè la nomina dei custodi, possono essere affidati alle Amministrazioni comunali o anche ad Enti, regolarmente costituiti, che ne facciano richiesta. Le condizioni relative sono convenute fra il Comune o l'Ente ed il Ministero dei lavori pubblici.

Per la parte non regolata dalle disposizioni richiamate nel comma primo del presente articolo, sono osservate le disposizioni relative ai cimiteri comuni, stabilite dalla legge sanitaria e dal regolamento di polizia mortuaria approvato con R. decreto 21 dicembre 1942, n. 1880.

Art. 2.

Alle spese di acquisto e di lavori occorrenti per la sistemazione delle aree cimiteriali, nonchè alle spese di manutenzione, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — ROMITA

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1945, n. 430.

Nuove disposizioni circa le nomine a consigliere della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, delle leggi sulla Corte dei conti, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, recante disposizioni circa i provvedimenti legislativi

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 165, convertito nella legge 7 giugno 1938, n. 816, modificato dall'art. 2 del R. decreto 11 dicembre 1941, n. 1161, è abrogato.

Art. 2.

Nell'art. 7 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R. decreto 7 luglio 1934, n. 1214, dopo il 2° comma è inserito il seguente:

« Per i posti di consigliere di spettanza ad estranei alla Corte, ove la scelta cada su funzionari dello Stato questi devono essere già di grado 7°, ovvero di grado 8° che abbiano non meno di tre anni di anzianità in quest'ultimo grado ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 431.

Inclusione dell'abitato di Belotana, in provincia di Nuoro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Cagliari;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019 e dell'art. 5, 6° comma,

0 5 8 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Bolotana in provincia di Nuoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 87. — PRESO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 432.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, che istituisce il Ministero della ricostruzione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della ricostruzione studia i problemi della ricostruzione economica del Paese, e coordina le attività rivolte agli scopi della ricostruzione, secondo i criteri e i piani stabiliti dal Comitato interministeriale di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione:
a) determina i criteri da seguire sia per il coordinamento dell'opera dei Ministeri competenti, sia per la trattazione con la Commissione Alleata dei problemi relativi alla ricostruzione;
b) coordina i piani di ricostruzione predisposti dalle varie Amministrazioni in base alle direttive concordate, e formula i piani generali relativi alla ricostruzione.

Art. 3.

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione:
a) determina i criteri da seguire sia per il coordinamento dell'opera dei Ministeri competenti, sia per la trattazione con la Commissione Alleata dei problemi relativi alla ricostruzione;
b) coordina i piani di ricostruzione predisposti dalle varie Amministrazioni in base alle direttive concordate, e formula i piani generali relativi alla ricostruzione.

Art. 4.

Il Ministero della ricostruzione si avvale, come organo di consulenza tecnico-scientifica, del Consiglio nazionale delle ricerche e, come organo di rilevazione, dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Il Ministero della ricostruzione provvede al coordinamento dei Comitati e delle iniziative locali per gli studi e le attività inerenti alla ricostruzione.

Art. 6.

Il personale del Ministero della ricostruzione è costituito di studiosi ed esperti scelti con temporaneo incarico fra estranei all'Amministrazione, di funzionari comandati da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti e di avventizi, nei limiti che saranno fissati, per ciascuna categoria, di concerto col Ministro per il tesoro.

Agli estranei all'Amministrazione spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318; l'assunzione e il trattamento degli avventizi sono regolati dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 180.

Al Gabinetto del Ministro per la ricostruzione si applica il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 325.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

0 5 8 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA

RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 87. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 432.
Attribuzioni e ordinamento del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 378, che istituisce il Ministero della ricostruzione;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per la ricostruzione, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero della ricostruzione studia i problemi della ricostruzione economica del Paese, e coordina le attività rivolte agli scopi della ricostruzione, secondo i criteri e i piani stabiliti dal Comitato interministeriale di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il Ministro per la ricostruzione presiede il Comitato interministeriale per la ricostruzione, composto dei Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e il commercio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici, per i trasporti, per il lavoro e la previdenza sociale.
Intervengono ai lavori del comitato gli altri Ministri nelle materie di loro spettanza, che riguardino i problemi della ricostruzione.
Possono essere inoltre chiamati a partecipare per date materie, ai lavori del Comitato, in qualità di membri aggregati, rappresentanti di Enti ed Istituti e di organizzazioni economiche e professionali.

Art. 4.

Il Ministero della ricostruzione si avvale, come organo di consulenza tecnico-scientifica, del Consiglio nazionale delle ricerche e, come organo di rilevazione, dell'Istituto centrale di statistica.

Art. 5.

Il Ministero della ricostruzione provvede al coordinamento dei Comitati e delle iniziative locali per gli studi e le attività inerenti alla ricostruzione.

Art. 6.

Il personale del Ministero della ricostruzione è costituito di studiosi ed esperti scelti con temporaneo incarico fra estranei all'Amministrazione, di funzionari comandati da Amministrazioni dello Stato o da altri Enti e di avventizi, nei limiti che saranno fissati, per ciascuna categoria, di concerto col Ministro per il tesoro.
Agli estranei all'Amministrazione spetta il trattamento economico previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 318; l'assunzione e il trattamento degli avventizi sono regolati dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 106.
Al Gabinetto del Ministro per la ricostruzione si applica il decreto legislativo Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — GRONCHI — BARBARESCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 88. — FRASCA

0585
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi (Ancona).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il Prefetto della provincia di Ancona, con provvedimento di urgenza del febbraio del 1945 ebbe a nominare, d'intesa col Governo Militare Alleato, i signori avv. Dante Cingolani e comm. Onesto Onesti, rispettivamente commissario e sub-commissario della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona);

Ritenuto opportuno di restituire l'azienda alla ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Dante Cingolani, fu Pellione, e comm. Onesto Onesti, fu Filippo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, per la durata stabilita nello statuto della Cassa stessa e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 236, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il cav. uff. Paolo Di Paola ha rassegnato le dimissioni e che, essendo ormai trascorsi quattro anni, occorre comunque provvedere alla nomina del presidente e vice presidente del Monte in parola;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Paolo Di Paola, l'avv. Giuseppe Molinari fu Carmelo, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca con sede in Sciacca (Agrigento) e l'avv. Antonino Porello è confermato nella carica di vice presidente del Monte stesso, per la durata di un quadriennio e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 10 novembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Giuseppe Sassoli venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765028

di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che il Prefetto della provincia di Ancona, con provvedimento di urgenza del febbraio del 1945 ebbe a nominare, d'intesa col Governo Militare Alleato, i signori avv. Dante Cingolani e comm. Onesto Onesti, rispettivamente commissario e subcommissario della Cassa di risparmio di Jesi, ente morale con sede in Jesi (Ancona);

Ritenuto opportuno di restituire l'azienda alla ordinaria amministrazione;

Decreta:

I signori avv. Dante Cingolani, fu Pellione, e comm. Onesto Onesti, fu Filippo, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Jesi, con sede in Jesi, per la durata stabilita nello statuto della Cassa stessa e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1165)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del presidente e conferma in carica del vice presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno e il R. decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il provvedimento in data 6 maggio 1941, con cui i signori cav. uff. Paolo Di Paola e avv. Antonino Porello vennero nominati rispettivamente, presidente del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Sciacca con sede in Sciacca (Agrigento) e l'avv. Antonino Porello è confermato nella carica di vice presidente del Monte stesso, per la durata di un quadriennio e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 novembre 1941, con il quale, ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Giuseppe Sassoli venne nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo);

Considerato che il predetto liquidatore si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giuseppe Sassoli, il rag. Rodolfo Valenti di Decio, è nominato liquidatore della Cassa rurale di Alberoro Montagnano (Arezzo) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. *Il Ministro*: Persico

(1168)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 05871

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S.Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio n. s., con il quale il rag. Alberto D'Angelo venne nominato commissario liquidatore dell'Azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Alberto D'Angelo, fu Nicolò, l'avv. Giuseppe Giacalone, fu Nicolò, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1167) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione del collegio sindacale della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane con sede in Palermo;

Veduto l'art. 19 dello statuto della Cassa predetta, approvato con decreto del Capo del Governo in data 1° maggio 1940, n. 1738;

Veduto che, ai termini dello statuto stesso, sono stati nominati sindaci dell'Ente in parola il prof. Francesco Restivo dalla Camera di commercio di Palermo e il rag. Giuseppe Lombardo dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

Ritenuto che occorre completare il collegio col sindaco di nomina governativa;

Decreta:

Il prof. Gustavo Ricevuto è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per l'esercizio 1945 e resterà in carica fino all'approvazione del relativo bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1169) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 maggio 1942 con cui, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Antonio Del Vecchio venne nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento);

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 958281

bre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° febbraio 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il decreto Ministeriale in data 14 febbraio u. s., con il quale il rag. Alberto D'Angelo venne nominato commissario liquidatore dell'Azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Alberto D'Angelo, fu Nicolò, Cav. Giuseppe Ciricalone, fu Nicolò, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « S. Vito » di Mazara del Vallo (Trapani), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1167) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Nomina del sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di prima categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre completare il collegio col sindaco di nomina governativa;

Decreta:

Il prof. Gustavo Ricevuto è nominato sindaco della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, per l'esercizio 1945 e resterà in carica fino all'approvazione del relativo bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1169) p. *Il Ministro*: Pesenti

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale e Maria SS.ma in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 5 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 25 maggio 1942 con cui, ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato R. decreto-legge n. 375, il rag. Antonio Del Vecchio venne nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento);

Considerato che il predetto liquidatore ha rassegnato le dimissioni dall'incarico ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Antonio Del Vecchio, il ragioniere Antonio Lonardo fu Paolo, è nominato liquidatore della Cassa rurale « Maria SS. in Principio » di Fragneto Monforte (Benevento) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

(1170) p. *Il Ministro*: Pesenti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 8 9 1

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1945.

Nomina della Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, contenente norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professionali;

Decreta:

La commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti è così composta:

Prof. dott. arch. Ceas Giovanni Battista;
Dott. arch. Chiaraviglio Lorenzo;
Dott. arch. Di Castro Angelo;
Prof. arch. Lombardi Pietro;
Dott. arch. Rossi Domenico Carlo.

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 7 agosto 1945 - N. 173

Rendita	3,50 %	1906	97,50
Id.	3,50 %	1902	90 —
Id.	3 %	lordo	78,20
Id.	5 %	1935	95,30
Redimibile	3,50 %	1934	97,10
Id.	5 %	1936	97,40
Obbligazioni Venezie	3,50 %		97,80
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno [illegible])	97,50
Id.	5 %	(15 febbraio [illegible])	97,60
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	97,60
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	97,50
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	97,45
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	91,45

Media dei titoli dell'8 agosto 1945 - N. 174

Rendita	3,50 %	1906	97 —
Id.	3,50 %	1902	90 —
Id.	3 %	lordo	78,30
Id.	5 %	1935	95,30
Id.	5 %	1936	99 —

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Annullamento del concorso per il conferimento di rivendite di generi di monopolio ai grandi invalidi di guerra o per la causa fascista indetto con avviso del 16 marzo 1943 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 88, del 16 aprile 1943.

Visto il provvedimento 16 marzo 1943 col quale venne bandito il concorso per il conferimento di n. 38 rivendite di 3ª categoria riservato ai grandi invalidi di guerra e per la causa fascista, ai sensi dell'art. 93 delle disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'assurdità di dar corso ad un esperimento nel quale erano ammessi a parteciparvi anche i grandi invalidi per la causa fascista;

Considerato che a causa degli eventi bellici e del trasferimento della Direzione generale al Nord non ha potuto avere ancora completo termine l'istruttoria delle relative domande, né sarebbe possibile poterlo fare entro breve termine per il fatto che parte del territorio nazionale trovasi sotto l'Amministrazione dell'autorità militare alleata;

Ritenuto che la situazione economica delle rivendite al momento della indizione del concorso potrebbe essere [illegible] variata sia per la eventuale distruzione per eventi bellici [illegible] qualche rivendita e sia per le possibili variazioni intervenute nel reddito a causa del lungo tempo ormai trascorso;

Determina:

È annullato il concorso bandito [illegible].

Il direttore generale: PERRONE CAPANO

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Trasco, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 17 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

[illegible] agosto 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 5 9 0 1

La Commissione incaricata dell'esame dei reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli degli ordini degli architetti è così composta:

Prof. dott. arch. Ceas Giovanni Battista;
Dott. arch. Chiaraviglio Lorenzo;
Dott. arch. Di Castro Angelo;
Prof. arch. Lombardi Pietro;
Dott. arch. Rossi Domenico Carlo.

Roma, addì 2 agosto 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1180)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 7 agosto 1945 - N. 173

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,50
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	85,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,30
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,45

Media dei titoli dell'8 agosto 1945 - N. 174

Rendita 3,50 % 1906	L.	97 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	85,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,30
Id. 5 % 1936	»	90 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1945)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,20
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	90,25

Visto il provvedimento 10 marzo 1945 col quale venne bandito il concorso per il conferimento di n. 38 rivendite di 3ª categoria riservato ai grandi invalidi di guerra e per la causa fascista, ai sensi dell'art. 93 delle disposizioni sull'ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, approvato con R. decreto 15 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'assurdità di dar corso ad un esperimento nel quale erano ammessi a partecipare anche i grandi invalidi per la causa fascista;

Considerato che a causa degli eventi bellici e del trasferimento della Direzione generale al Nord non fu potuto avere esplicamento nemmeno l'istruttoria delle relative domande, né sarebbe possibile poterlo fare entro breve termine per il fatto che parte del territorio nazionale trovasi sotto l'Amministrazione dell'autorità militare alleata;

Ritenuto che la situazione originaria delle rivendite al momento della indizione del concorso potrebbe essere mutata sia per la eventuale distruzione per eventi bellici, qualche rivendita e sia per le possibili mutazioni intervenute nel reddito a causa del lungo tempo ormai trascorso;

Determina:

Il annullare il concorso innanzi detto.

Il direttore generale: PIERO VOTA

(1171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 17 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 5 agosto 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1181)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

ROMA - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759631

23

19

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
12 Aug 45.

AC/4010/L.

18 AUG 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.94 of 7 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.424 of 18 June 1945.
Provisions concerning direct taxes.

(b) Finance
Land Forces
Patriots Branch
War Material and Disposal and IPCW

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.425 of 31 July 1945.
Functions and organization of the Ministry for Post-War Assistance.

(c) Public Health

(c) Decree of the Lieutenant General No.426 of 10 May 1945.
Recognizing the legal personality of the "Emanuele Paternò" Foundation at the Superior Institute for Public Health, with head office in Rome.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 28 June 1945.
Reinstating Mr.CHIECHI Benedetto di Eugenio as a stock broker at the Stock-Exchange of Rome.

5103

(e)

(e) Ministerial Decree of 13 July 1945.
Validating the dismissal of certain personnel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a)
Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.424 of 18 June 1945.
Provisions concerning direct taxes.

(b)
Finance
Land Forces
Patriots Branch
War Material and
Disposal and PW

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.425 of 31 July 1945.
Functions and organization of the Ministry for Post-War Assistance.

(c)
Public Health

(c) Decree of the Lieutenant General No.426 of 10 May 1945.
Recognizing the legal personality of the "Emanuele Paternò" Foundation at the Superior Institute for Public Health, with head office in Rome.

(d)
Finance

(d) Decree of the Lieutenant General of 28 June 1945.
Reinstating Mr.CHIECHI Benedetto di Eugenio as a stock broker at the Stock-Exchange of Rome.

(e)
Labour
Agriculture

(e) Ministerial Decree of 13 July 1945.
Validating the dismissal of certain personnel employed by the National Economic Societies for Agriculture ("Ufficio Provinciale Accertamenti Agricoli")of Chieti.

(f)
Agriculture

(f) Ministerial Decree of 4 August 1945.
Abrogating the Decree of the Commissioner for Food of 27 April 1945 relating to the control, production and distribution of Tunny fish and packed by-products for 1945.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern areas of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 20 August 1945.As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS, Colonel
Chief Legal Adviser.

6809

0 5 9 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765021

Conto corrente con la Posta

Anno 83° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 7 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 61-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale 350; trimestrale 200; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 1200; semestr. 700; trimestr. 400; Un fascicolo 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; trimestrale 120; Un fascicolo 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500; trimestrale 300; Un fascicolo 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale 200; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 224 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette Pag. 1165

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.
Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica Pag. 1168

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 maggio 1945, n. 426.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fonda[illegible]e e Emanuele Paternò» presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma Pag. 1170

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio Pag. 1170

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli Pag. 1171

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea Pag. 1171

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 1171

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

In Italia { « trimestrale « 200 / Un fascicolo « 8 } All'estero { « trimestr. « 400 / Un fascicolo « 20 }

All'estero { « trimestrale « 8 / Un fascicolo « 20 }

Al solo «ROLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie 3ª) titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia { Abb. anno L. 400 / « semestrale « 200 / Un fascicolo - Prezzi vari }

All'Estero { Abb. anno L. 800 / « semestrale « 500 / Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni a Ciclati sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette . . . Pag. 1165

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.
Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica . . . . . Pag. 1165

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 426.
Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Emanuele Paternò» presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma . . . . . Pag. 1170

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.
Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chimichi Benedetto di Eugenio . . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.
Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti) . . . . . Pag. 1170

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945.
Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945. Pag. 1170

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 1171

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1171

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1171

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 424.
Provvedimenti in materia di imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, concernente provvedimenti a favore degli esattori delle imposte per le maggiori spese di riscossione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, concernente modificazioni alla costituzione delle Commissioni istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle finanze per l'esame delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, concernente la liquidazione a stralcio delle quote inesigibili delle imposte dirette;

5157

6809

0565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789031

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Titolo I.

Disposizioni a favore degli agenti della riscossione.

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1945, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 2% per cento per le esattorie aventi nel 1945 un carico oltre i 5 milioni, ed al 3% per cento per quelle con carico fino a 5 milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione prevista sia determinata in base a ratealizzo, entro il limite rispettivamente del 2% e del 4% per cento.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che eccezionalmente tale limite venga superato qualora concorrano giustificati motivi, quali il basso limite dei carichi individuali di ruolo, le particolari situazioni ambientali, l'onerosità del contratto esattoriale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori che nel 1945 abbiano avuto carichi e realizzate riscossioni inferiori a 30 per cento rispetto a quelli del 1943, la integrazione possa essere concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 e dal 1° comma dell'art. 2, è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente.

L'integrazione a norma del 2° comma dell'art. 2 e dell'art. 3 è concessa dal Ministro per le finanze.

Sarà tenuto conto in passivo delle spese e perdite inerenti all'andamento ed ai rischi della gestione annuale. La spesa per i miglioramenti economici al personale dal 1° gennaio 1945 sarà ammessa in misura non eccedente gli stanziamenti concessi dallo Stato ai propri dipendenti, in rapporto alle quote e salvo le opportune limitazioni per le gestioni delle sedi minori.

Nel caso segnalato dal 2° comma dell'art. 2 devranno essere forniti anche gli elementi necessari per comprovare l'esistenza delle condizioni particolari, nel citato comma indicate.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli precedenti, è istituita un'addizionale pari al doppio della misura dell'aggio contrattuale per le esattorie con carico attuale superiore ai 3 milioni, ed al triplo per quelle con carico sino a 3 milioni, con arrotondamento a lire intere e che non può, in ogni caso, superare il limite massimo del 10 per cento.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette delle riscossioni sui cui compete l'aggio, con effetto dal giugno 1945.

Art. 6.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a [illegible] provvisoriamente, a titolo di acconto sull'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, la addizionale prevista dall'art. 5, che risulteranno sino al 31 dicembre 1945.

Tali accenti saranno detratti dalle somme spettanti agli esattori ai sensi dell'art. 4, e l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla tesoreria provinciale contemporaneamente alla presentazione della domanda, prescritta dal 2° comma dell'art. 4, dalla quale l'eccedenza stessa risulti, o entro i 15 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso di cui all'art. 4, con imputazione al apposito capitolo di entrata. In caso di ritardo sarà applicata una indennità di mora nella misura del 6 per cento e l'amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il recupero del credito.

Nel caso che l'esattore ometta di presentare la domanda di compenso regolata dall'art. 4, è tenuto a versare in tesoreria, non oltre il 15 aprile 1946, l'importo ammontare delle addizionali riscosse, oltre l'indennità di mora e salva l'azione prevista dal comma precedente.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze, con [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 859081

Art. 1.

Gli esattori delle imposte dirette che con la misura dell'aggio spettante sulle riscossioni effettuate nell'anno 1915, non abbiano percepito, in detto anno, un aggio complessivo pari al 2% per cento, per le esattorie aventi nel 1915 un carico oltre i 5 milioni, ed al 3% per cento per quelle con carico fino a 5 milioni, rispetto all'aggio corrispondente ai carichi dell'anno 1913, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato.

Art. 2.

Gli esattori, che con l'integrazione di cui all'art. 1 non riescano a compensare le spese di gestione, hanno facoltà di chiedere che la misura dell'integrazione prevista sia determinata in base a rendiconto, entro il limite rispettivamente del 3% e del 4% per cento.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di consentire che eccezionalmente tale limite venga superato qualora concorrano giustificati motivi, quali il basso limite dei carichi individuali di ruolo, le particolari situazioni ambientali, l'onerosità del contratto esattoriale.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di disporre che agli esattori che nel 1915 abbiano subito carichi o realizzate riscossioni inferiori al 30 per cento rispetto a quelli del 1913, la integrazione possa essere concessa esclusivamente su presentazione di rendiconto.

Art. 4.

La concessione dell'integrazione di aggio prevista dall'art. 1 e dal 1° comma dell'art. 2, è autorizzata con decreto dell'Intendente di finanza competente.

L'integrazione a norma del 2° comma dell'art. 2 e dell'art. 3 è concessa dal Ministro per le finanze.

Le domande debbono essere presentate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1916 alla Intendenza di finanza allegando un prospetto dal quale risulti:

a) il carico del 1913 soggetto ad aggio e l'aggio relativo;

b) le riscossioni effettuate nel 1915 ed il relativo aggio contrattuale conseguito;

c) l'ammontare dell'addizionale ritenuta nel 1915, ai sensi del successivo art. 6 = di ogni eventuale altra addizionale a qualsiasi titolo riscossa nell'anno.

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, dovrà essere allegato alla domanda anche un particolareggiato estratto conto economico, nel quale saranno portati in attivo tutti gli introiti realizzati nell'anno 1915 per aggio, indennità di mora, compensi per atti esecutivi o per qualunque altro titolo.

Art. 5.

Per far fronte agli oneri di cui agli articoli precedenti, è istituita un'addizionale pari al doppio della misura dell'aggio contrattuale per le esattorie con carico attuale superiore ai 3 milioni, ed al triplo per quelle con carico sino a 3 milioni, con arrotondamento a lire intere e che non può in ogni caso superare il limite massimo del 10 per cento.

Gli esattori sono autorizzati a liquidare e riscuotere detta addizionale su tutte le bollette delle riscossioni su cui compete l'aggio, con effetto dal giugno 1915.

Art. 6.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a trattenere provvisoriamente, a titolo di acconto sull'integrazione di cui agli articoli 1, 2 e 3, la addizionale prevista dall'art. 5, che riscontreranno sino al 31 dicembre 1915.

Tali acconti saranno detratti dalle somme spettanti agli esattori ai sensi dell'art. 1, e l'eventuale eccedenza dovrà essere versata alla tesoreria provinciale con mezzi normali alla presentazione della domanda, prescritta dal 3° comma dell'art. 4, dalla quale l'eccedenza stessa risulti, e entro i 15 giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione del compenso di cui all'art. 4, con imputazione al apposito capitolo di entrata. In caso di ritardo sarà applicata una indennità di mora nella misura del 6 per cento e l'amministrazione potrà procedere sulla cauzione per il recupero del credito.

Nel caso che l'esattore ometta di presentare la domanda di compenso regolata dall'art. 4, è tenuto a versare in tesoreria, non oltre il 15 aprile 1916, l'importo ammontare delle addizionali riscosse, oltre l'indennità di mora e salva l'azione prevista dal comma precedente.

Art. 7.

Il Ministro per le finanze su parere delle Intendenze di finanza, potrà concedere ai ricevitori provinciali, ove per caso, per l'anno 1915, il compenso per i maggiori oneri di gestione, in base a rendiconto, con le norme stabilite all'art. 4.

Le domande, dirette al Ministero delle finanze, dovranno essere presentate sotto pena di decadenza, alle Intendenze di finanza competenti, entro il 31 marzo 1916.

Art. 8.

A decorrere dal 1916 il Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare con proprio decreto la misura delle integrazioni e della addizionale previste negli articoli precedenti sempre nel abolirle anche limitatamente a singole esattorie.

0 5 9 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 9.

Nella ripartizione da eseguire in base alla disposizione dell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 354, sarà tenuto conto anche delle somme occorrenti per l'applicazione del presente decreto e per provvedere ad eventuali interventi straordinari ed eccezionali a favore di aziende esattoriali. Tali casi di intervento e le modalità relative, saranno determinati con giudizio discrezionale, dal Ministro per le finanze.

Art. 10.

Le norme dei precedenti articoli e quelle contemplate dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, non sono applicabili nei territori liberati dopo il febbraio 1945.

Titolo II.

Albi Nazionali degli Esattori e Collettori.

Art. 11.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, la facoltà conferita al Ministro per le finanze dal 1° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono estese alla emanazione di norme per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette, che consentano di poter concorrere con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge citata e di poter conseguire l'idoneità oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame.

Il 2° e 3° comma dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1941, n. 141, sono abrogati.

Art. 12.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per le finanze, in deroga al disposto dell'art. 91 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può consentire:

a) che l'erede o il prescelto degli eredi dell'esattore continui la gestione dell'esattoria fino alla fine del decennio, anche se non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli esattori, qualora sia [illegible] collettori;

Art. 13.

Qualora prima della pubblicazione del bando di esame di idoneità alle funzioni di esattore o collettore che sarà indetto dopo la pubblicazione del presente decreto, si renda necessario provvedere a cessione di esattoria, la cessione potrà essere approvata con riserva, a condizione che il cessionario sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore, e conseguire l'idoneità nel predetto esame e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 14.

Gli esattori che senza avere il requisito per l'iscrizione all'albo siano stati autorizzati a continuare la gestione oltre l'anno di morte dell'esattore ed il successivo, ed i cessionari che siano subentrati nella gestione di esattorie senza essere in possesso del requisito prescritto per l'iscrizione all'albo degli esattori e dei collettori, qualunque sia l'autorità dalla quale i provvedimenti siano stati emessi, dovranno presentarsi al primo esame di abilitazione che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente decreto e conseguire l'idoneità.

In caso di mancata presentazione o di mancata abilitazione, la concessione si avrà restata senz'altro priva di effetto e le esattorie sarà considerata vacante e offerta ai sensi di legge.

Titolo III.

Quote inesigibili.

Art. 15.

Per il primo triennio di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 355, la commissione di appello istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può essere presieduta da un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°.

Art. 16.

La liquidazione a stralcio delle quote inesigibili prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, è estesa, per gli esattori, ai ruoli pubblicati nel 1943 ed a quelli che saranno pubblicati fino al 31 dicembre dell'anno 1946.

La liquidazione a stralcio può essere chiesta anche per le domande già presentate relative agli esercizi precedenti la cui documentazione sia andata distrutta per eventi bellici o altre cause di carattere straordinario.

Per potersi avvalere delle disposizioni dei precedenti commi, per le quote inesigibili iscritte nei ruoli dei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 856981

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

16650

...ni di intervento e le modalità relative, saranno determinati con decreto ministeriale, dal Ministro per le finanze.

Art. 10.

Le norme dei precedenti articoli e quelle contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, non sono applicabili nei territori liberati dopo il febbraio 1943.

TITOLO II.

Albi Nazionali degli Esattori e Collettori.

Art. 11.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, le facoltà conferite al Ministro per le finanze dal 4° comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono estese alla emanazione di norme per il conseguimento della abilitazione alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette, che consentano di poter concorrere con titolo di studio inferiore a quello prescritto dalla legge citata e di poter conseguire l'idoneità oltre che per esame, anche per titoli o con sistema misto di titoli ed esame.

Il 2° e 3° comma dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1941, n. 131, sono abrogati.

Art. 12.

Per un triennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per le finanze, in deroga al disposto dell'art. 93 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 27 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può consentire:

a) che l'erede o il prossimo degli eredi dell'esattore continui la gestione dell'esatteria fino alla fine del decennio, anche se non sia in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo degli esattori, qualora sia iscritto all'albo dei collettori;

b) la prosecuzione della gestione sino alla fine del decennio, da parte della vedova che non abbia o non possa conseguire l'iscrizione all'albo degli esattori e collettori, quando l'esattore abbia lasciato figli minori o incapaci e qualora risulti che la gestione dell'esatteria sia ancora preminente di sussistenza per la famiglia;

c) che l'erede od il prossimo continui provvisoriamente la gestione qualora sia in possesso dei requisiti per conseguire l'abilitazione alle funzioni di esattore, ed a condizione che al primo esame consegua l'idoneità salvo il disposto dell'ultimo comma del successivo articolo 14.

...per il conferimento dell'abilitazione alle funzioni di esattore, il concorso, l'idoneità nel predetto esame e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo seguente.

Art. 14.

Gli eredi che siano privi del requisito per l'iscrizione all'albo sono dalla autorizzati a continuare la gestione fino al primo di marzo dell'esattore ed il successivo, ed i possessori che stano subentrati nella gestione di esattorie senza essere in possesso del requisito prescritto dall'iscrizione all'albo degli esattori e dei collettori, qualunque sia l'autorità dalla quale i provvedimenti stano stati emessi, dovranno presentarsi al primo esame di abilitazione che sarà bandito dopo la pubblicazione del presente decreto e conseguire l'idoneità.

In caso di mancata presentazione o di mancata abilitazione, la concessione avrà cessato senz'altro priva di effetto e la esattoria sarà considerata vacante e collocata ai sensi di legge.

TITOLO III.

Quote inesigibili.

Art. 15.

Per il primo triennio di applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, numero 325, la commissione di appello istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 26 della legge 16 giugno 1939, n. 942, può essere presieduta da un funzionario del Ministero stesso di grado non inferiore al 7°.

Art. 16.

La liquidazione a stralcio delle quote inesigibili prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, è estesa, per gli esattori, ai ruoli pubblicati nel 1943 ed a quelli che saranno pubblicati non oltre il 31 dicembre dell'anno 1946.

La liquidazione a stralcio può essere chiesta anche per le domande già presentate relative agli esercizi precedenti la cui documentazione sia andata distrutta per eventi bellici o altre cause di carattere straordinario.

Per potersi avvalere delle disposizioni dei precedenti commi, per le quote inesigibili iscritte nei ruoli dell'anno 1943 e anteriori, gli esattori dovranno presentare domanda entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza.

Per i ruoli successivi, la richiesta di liquidazione a stralcio dovrà essere avanzata entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità.

Per l'esame e la decisione delle domande si applicano i criteri e le norme di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 325, restando però esclusa la facoltà di poter chiedere dopo la decisione dell'Intendente di finanza, che la liquidazione delle domande possa essere fatta nei modi normali.

Art. 17.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di concedere la sanatoria dei termini per la documentazione e la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilità, relative alle quote di qualsiasi tributo iscritte nei ruoli degli anni dal 1942 al 1945 e per le domande di liquidazione a stralcio di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 326, per le categorie che si siano trovate nella comprovata impossibilità di osservarli per effetto di eventi bellici o di altre cause di carattere straordinario.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'amministrazione italiana, salvo il disposto dell'art. 10, entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo per ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 81. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sull'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno e del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica ha il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale:

a) dei partigiani;

b) dei reduci di guerra;

c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie;

d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra;

e) dei rimpatriati dall'estero.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra ed ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede alla assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di Enti pubblici, nonchè di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

I poteri spettanti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti all'Amministrazione dello Stato nei confronti di Enti, fondazioni, associazioni e comitati, per quanto si riferisce all'assistenza delle categorie di cui all'articolo precedente, sono esercitati dal Ministero dell'assistenza post-bellica, salvo il concerto con quello del tesoro ove sia prescritto dagli ordinamenti in vigore.

L'attuazione del primo comma del presente articolo sarà fatta di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica fa parte del comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 060001

di carattere straordinario.

Art. 18.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 19.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'amministrazione italiana, salvo il disposto dell'art. 19, entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo per ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 88. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 luglio 1945, n. 425.

Attribuzioni ed ordinamento del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;

Visto il R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 107, che istituisce un Alto Commissariato per i prigionieri di guerra;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, che istituisce un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, che istituisce un Alto Commissariato per i reduci;

Visto il decreto Luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 391, che sopprime il Ministero dell'Italia occupata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica ha il compito di provvedere, promuovere, dirigere e coordinare l'assistenza morale e materiale:

a) dei partigiani;

b) dei reduci di guerra;

c) dei prigionieri di guerra, dei militari internati e delle loro famiglie;

d) dei profughi e delle altre vittime civili della guerra;

e) dei rimpatriati dall'estero.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni sul soccorso dovuto ai congiunti bisognosi dei prigionieri di guerra ed ai congiunti dei civili deportati dai tedeschi, la cui erogazione rimane di competenza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica provvede alla assistenza sia direttamente, con propri uffici centrali e periferici, sia avvalendosi di altri uffici dello Stato e di Enti pubblici, nonchè di associazioni, fondazioni e comitati aventi scopi assistenziali.

I poteri spettanti a norma delle leggi, dei regolamenti e degli statuti all'Amministrazione dello Stato nei confronti di Enti, fondazioni, associazioni e comitati, per quanto si riferisce all'assistenza delle categorie di cui all'articolo precedente, sono esercitati dal Ministero dell'assistenza post-bellica, salvo il concerto con quello del tesoro ove sia prescritto dagli ordinamenti in vigore.

L'attuazione del primo comma del presente articolo sarà fatta di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per l'assistenza post-bellica fa parte del comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. Per l'attuazione delle deliberazioni del comitato stesso provvede il Ministro per l'assistenza post-bellica, che ha la rappresentanza legale del fondo di solidarietà nazionale.

Il decreto indicato nell'ultimo comma del citato articolo 2 sarà emanato dal Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro.

Il presidente del Consiglio dei Ministri esercita i poteri attribuitigli dal decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 220, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 15 marzo 1945, n. 79 e 14 aprile 1945, n. 147, d'intesa con i Ministri per l'assistenza post-bellica e per il tesoro.

0 6 0 11
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Art. 4.

Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica è istituito un comitato consultivo, presieduto dal Ministro o per sua delega da un vice presidente, e composto dei rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate e dei rappresentanti dei maggiori Enti e associazioni assistenziali.

La composizione e le attribuzioni del comitato predetto saranno determinate con successivo decreto del Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

Gli uffici del Ministero dell'assistenza post-bellica sono costituiti nel modo seguente:

1) Servizio degli affari generali e del personale;
2) Servizio dell'assistenza ai partigiani;
3) Servizio dell'assistenza ai reduci di guerra.
4) Servizio dell'assistenza ai prigionieri di guerra;
5) Servizio dell'assistenza ai civili vittime della guerra;
6) Ufficio di assistenza per le pensioni di guerra;
7) Un ispettorato generale alle dipendenze del Ministro;
8) Un ufficio studi, statistica e stampa e un ufficio legislativo alle dipendenze del gabinetto del Ministro.

Tale ordinamento potrà essere modificato con successivo decreto luogotenenziale su proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Ai servizi del Ministero dell'assistenza post-bellica si provvede con personale di altre Amministrazioni dello Stato e con personale di Enti pubblici da distaccarsi, quale comandato, presso il Ministero predetto e con personale non di ruolo da assumersi a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 160.

Al personale non di ruolo, assunto per elevate funzioni di carattere direttivo od ispettivo, può essere assegnato il trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado quinto al grado ottavo.

Il numero del personale comandato e di quello non di ruolo sarà determinato con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità è stabilito il numero ed il grado dei funzionari non di ruolo da assumersi a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Art. 8.

Presso il Ministero dell'assistenza post-bellica è istituita una ragioneria centrale.

Art. 9.

L'Alto Commissariato per i prigionieri di guerra, l'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra e l'Alto Commissariato per i reduci sono soppressi. Le relative attribuzioni, ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, passano al Ministero dell'assistenza post-bellica, al quale sono trasferite tutte le attività esistenti presso gli Alti Commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

L'ufficio collegamento M. G., e l'ufficio assistenza, già dipendenti dal Ministero dell'Italia occupata, passano alle dipendenze del Ministero dell'assistenza post-bellica, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica e di quello per il tesoro.

Art. 11.

Per i fini di cui al presente decreto il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a valersi delle somme rimaste disponibili presso gli uffici soppressi o trasferiti al Ministero stesso, a norma del presente decreto, sui fondi somministrati agli uffici medesimi sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese dei rispettivi Ministeri per l'esercizio 1944-45, e ciò fino a quando non sarà approvato lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1945-46 del Ministero dell'Assistenza post-bellica.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

0602
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 445021

Art. 5.

Gli uffici del Ministero dell'assistenza post-bellica sono costituiti nel modo seguente:

1) Servizio degli affari generali e del personale;
2) Servizio dell'assistenza ai partigiani;
3) Servizio dell'assistenza ai reduci di guerra;
4) Servizio dell'assistenza ai prigionieri di guerra;
5) Servizio dell'assistenza ai civili vittime della guerra;
6) Ufficio di assistenza per le pensioni di guerra;
7) Un ispettorato generale alle dipendenze del Ministro;
8) Un ufficio studi, statistica e stampa e un ufficio legislativo alle dipendenze del gabinetto del Ministro.

Tale ordinamento potrà essere modificato con successivo decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro per l'assistenza post-bellica di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 6.

Ai servizi del Ministero dell'assistenza post-bellica si provvede con personale di altre Amministrazioni dello Stato e con personale di Enti pubblici da distaccarsi, quale comandato, presso il Ministero predetto e con personale non di ruolo da assumersi a norma del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Al personale non di ruolo, assunto per elevate funzioni di carattere direttivo od ispettivo, può essere assegnato il trattamento economico vigente per i funzionari di gruppo A della gerarchia statale dal grado quinto al grado ottavo.

Il numero del personale comandato e di quello non di ruolo sarà determinato con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica, di concerto con il Ministro per il tesoro. Con le stesse modalità è stabilito il numero ed il grado dei funzionari non di ruolo da assumersi a norma del secondo comma del presente articolo.

Art. 7.

Per le aperture di credito il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a derogare alle limitazioni previste dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sia per quanto riguarda la natura delle spese, sia per il limite della somma. Tali aperture di credito sono soggette a rendiconto per essere continuate, salvo casi eccezionali decisi dal Ministro.

Al Ministero dell'assistenza post-bellica si applicano le norme per la gestione patrimoniale finanziaria dello Stato in periodo di guerra, approvate con R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 836, e successive modificazioni.

Il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a stipulare apposita convenzione con un Istituto di credito di diritto pubblico per il servizio di cassa.

sensi dell'art. 2 del presente decreto, passano al Ministero dell'assistenza post-bellica, al quale sono trasferite tutte le attività esistenti presso gli Alti Commissariati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 10.

L'ufficio collegamento M. G. e l'ufficio assistenza, già dipendenti dal Ministero dell'Italia occupata, passano alle dipendenze del Ministero dell'assistenza post-bellica, nelle forme e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'assistenza post-bellica e di quello per il tesoro.

Art. 11.

Per i fini di cui al presente decreto il Ministero dell'assistenza post-bellica è autorizzato a valersi delle somme rimaste disponibili presso gli uffici soppressi o trasferiti al Ministero stesso, a norma del presente decreto, sui fondi somministrati agli uffici medesimi sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese dei rispettivi Ministeri per l'esercizio 1944-45. Ciò fino a quando non sarà approvato lo stato di previsione della spesa dell'esercizio 1945-46 del Ministero dell'Assistenza post-bellica.

Art. 12.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno fatte le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — LUSSU — DE GASPERI — SCOCCIMARRO — RICCI — JACINI — DE COURTEN — CHIOSTERGHI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 85. — FRASCA

0 6 0 3
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 426.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paterno » presso l'Istituto superiore di sanità, con sede in Roma.

N. 426. R. decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione « Emanuele Paterno », con sede in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, atto 3 agosto 1945.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chiarelli Benedetto di Eugenio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo Regolamento approvato con R. decreto 1 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388;

Vista la domanda del sig. Chiarelli Benedetto di Eugenio, per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, dalla quale — nel 1938 — in dipendenza dei provvedimenti razziali fascisti, fu indotto a dimettersi;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la deliberazione n. 24 del 5 giugno 1945 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chiarelli Benedetto di Eugenio, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.

Convalida dei provvedimenti di licenziamento di alcuni impiegati dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura (Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la deliberazione n. 62 del Commissario straordinario dell'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura in data 6 luglio 1945, col quale si propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per un gruppo d'impiegati dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti i quali non possono essere utilizzati in quanto le loro prestazioni non risultano necessarie alle esigenze di quei servizi;

Considerato che tali licenziamenti non furono determinati da motivi politici ma da ragioni di ordinaria amministrazione;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 508;

Visto l'art. 2, n. 1 e l'art. 3, comma 1°, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti di licenziamento adottati per ragioni di ordinaria amministrazione dall'Associazione nazionale degli Enti economici dell'agricoltura sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana per i seguenti impiegati dell'Ufficio provinciale accertamenti agricoli di Chieti non risultando la loro opera necessaria alle esigenze di quei servizi:

1. Mancinelli Luigi.
2. Berardocci Giuseppe.
3. Capoti Vito.
4. Magna Saverio.
5. Di Lucio Ida.
6. Taccanelli Giustino.
7. Teneglia Luigi.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945

Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945.

Riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma del sig. Chiaichi Benedetto di Eugenio.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272 ed il relativo Regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visti i Regi decreti legge 7 marzo 1925, n. 229, 9 aprile 1925, n. 376, 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;

Vista la domanda del sig. Chiaichi Benedetto di Eugenio, per la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, dalla quale — nel 1938 — in dipendenza dei provvedimenti razziali fascisti, fu indotto a dimettersi;

Visti i pareri favorevoli della Deputazione e del Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Vista la deliberazione n. 24 del 5 giugno 1945 della Giunta di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Chiaichi Benedetto di Eugenio, è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Soleri

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1945
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 230. — CERVATO

(1160)

Il Ministro: Gullo

(1162)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1945

Abrogazione del decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione in data 27 aprile 1945, riguardante la disciplina della produzione e la immissione al consumo del tonno e dei sottoprodotti conservati per la campagna 1945.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1945, numero 378 sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Ritenuta la opportunità di abrogare, per le mutate condizioni del mercato, il decreto dell'Alto Commissario dell'alimentazione 27 aprile 1945, relativo alla disciplina della produzione e immissione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati per la campagna 1945;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Decreta:

Articolo unico.

E' abrogato il decreto dell'Alto Commissario dell'Alimentazione 27 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 maggio 1945, relativo alla disciplina della produzione e trasformazione al consumo del tonno e sottoprodotti conservati, per la campagna 1945.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1945

Il Ministro: MARÈ

(3161)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUBBLICAZIONE DELLO STATO

Media dei titoli del 6 agosto 1945 - N. 122

Rendita	3,50 %	1906	L. 97,35
id.	3,50 %	1902	» 89 —
id.	3 %	lordo	» 73,20
id.	5 %	1935	» 95,60
Redimibile	3,50 %	1934	» 90,70
id.	5 %	1936	» 97,10
Obbligazioni Venezie	3,50 %		» 97,40
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 19	» 97,80
id.		(15 febbraio 1	» 97,70
id.		(15 febbraio 1	» 97,75
id.		(15 settembre 19	» 97,80
id.	5 %	(15 aprile 194	» 97,75
id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 90,55

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Ugo Cozzolino fu Feliciello, nato a Napoli il 12 aprile 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la R. Università di Napoli nel 1937.

Si [illegible] della legge 31 agosto 1907, n. 672, e [illegible] del regolamento, [illegible] 4 agosto 1907, n. 559, [illegible]

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente e parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 1 giugno 1945, n. 332 (Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi, il quale è esclusa dalla esecutorietà, limitatamente al territorio del comune di Napoli, e del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 330 (Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Da data 31 luglio 1945

M. S. LUSH

Brigadiere Generale

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(3173)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945, ad eccezione del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0841

successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1915.

Il Ministro: Meda

(1166)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 6 agosto 1915 - N. 172

Rendita 3,50 % netta	L.	97,75
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	95,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
Id. 3 % 1920	»	97,40
Obbligazioni Venete 3 %	»	97,40
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1919)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1920)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1921)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1921)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1920)	»	97,75
Id. 4 % (15 settembre 1920)	»	90,55

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Vasi Cappello Di Federico, nato a Napoli il 12 aprile 1891, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la R. Università di Napoli nel 1909.

Se ne da diffida al pubblico, per gli effetti dell'art. 2, secondo capoverso, del R. decreto 21 giugno 1896, n. 222, affinchè gli eventuali possessori del diploma suddetto lo consegnino alla R. Università di Napoli.

(1171)

Il dott. Ettore Stanzia di Giuseppe, nato a Isernia (Campobasso) il 10 aprile 1891, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere conseguito presso la R. Università di Napoli nel 1909.

Se ne da diffida al pubblico e per gli effetti dell'art. 2, secondo capoverso, del R. decreto 21 giugno 1896, n. 222, affinchè gli eventuali possessori del diploma suddetto lo consegnino alla R. Università di Napoli.

(1172)

il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 1 giugno 1915, n. 732 (Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 1415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia operato il censimento ufficiale governativo per gli alloggi, il quale è escluso dalla esecutorietà, limitatamente al territorio da cui fu tolta la provincia di Napoli, e del decreto luogotenenziale 10 maggio 1915, n. 722 (Variazione della tariffa di vendita al pubblico del sali nel territorio del Regno liberato nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Caserta, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 luglio 1915.

M. S. LUSH
Tenente Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1174)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 14 luglio 1915, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1915, n. 993 (Estensione alle Provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % - premi - 1° aprile 1959 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1915, n. 79), già eseguito con precedente ordinanza pubblicata nella stessa *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 14 luglio 1915, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 838028

Ufficiale. Sono fatte salve, tuttavia, per il decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso la esenzione da imposta) le seguenti disposizioni:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1175)

Dato che il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 è stato escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

gno 1945, n. 80 del 5 luglio, n. 85 del 17 luglio 1945 e n. 91 del 31 luglio 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui al precedente comma, Io Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoelencati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Società anonima di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 MAGGIO 1945

Sostituzione del commissario della Società italica mutua di assicurazione, con sede in Torino.

DECRETO MINISTERIALE 5 GIUGNO 1945

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945

Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Urania » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italica Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945

Autorizzazione alla Società cattolica d'assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, ... ad apportare alcuni aumenti alle proprie

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 800808

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 31 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1175)

Dato che il decreto Ministeriale 17 maggio 1945 è stato escluso dall'esecutorietà nelle Provincie soggette a Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, O.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il sottoindicato decreto abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 17 MAGGIO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima Riunione Adriatica di Sicurtà ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1176)

Dato che i decreti sottoindicati sono stati esclusi dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanze del Governo Militare Alleato pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* n. 68 del 7 giugno numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 2 agosto 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 28 APRILE 1945.

Approvazione di alcune modifiche alle condizioni speciali di polizza relative ad una tariffa di assicurazione sulla vita emessale dalla Società anonima di « Assicurazioni generali » con sede in Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI MACCHE

Sostituzione del commissario della Società Italia mutua di assicurazione, con sede in Torino.

DECRETO MINISTERIALE 4 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni generali » con sede in Trieste, ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione « Il Mondo » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazione « Alleanza » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Italica Lira » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società cattolica d'assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 26 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1177)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760091

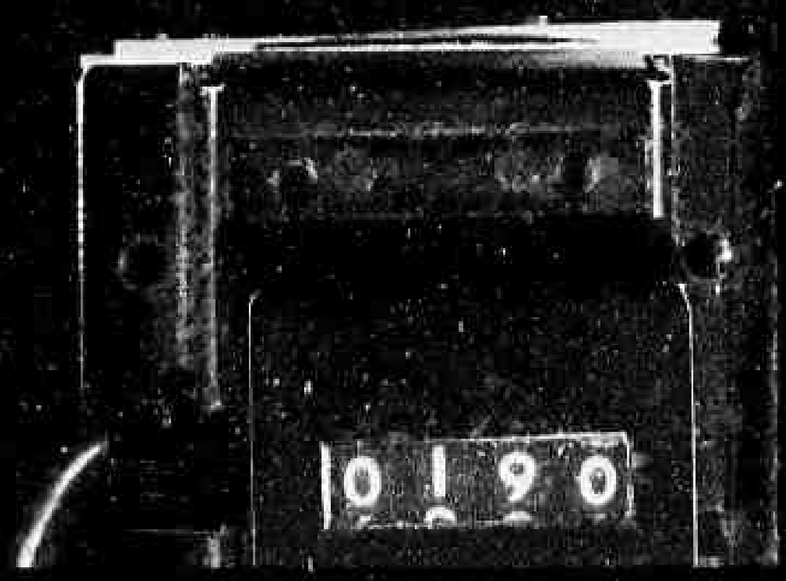
0190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC

10000/141/652
(6TH)

0612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10000/141/652
(6TH)

ITALIAN OFFICIAL GAZETTE
JUN. - OCT. 1945
(2 OF 2)

0613

23 19 90

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFHQ 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/2. AP/pa.
8 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Officiale No.92 of 2 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Local Government

(a) Decree of the Lieutenant General No.418 of 31 May 1945.
Suppressing certain General Departments of the Ministry of the Interior.

(b)

(b) Decree of the Lieutenant General No.419 of 31 May 1945.
Recognizing the legal personality of the "Provincia Italiana delle Suore della Carità Americane della Prestazione" with head office in Rome.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the Representative of the "L'Abeille" French Insurance Company to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(d) Labour Shipping

(d) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Modifying Art.5, paragraph 2 of Ministerial Decree of 19 April 1929, dealing with rules applying R.Decree Law No.116 of 24 January 1929 concerning regulations of port labourers.

(e) Labour

(e) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Composition of the Port Labour Council and of the Commissions attached to Port Labour Offices.

5136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Local Government

Suppressing certain ...

Ministry of the Interior.

(b)

(b) Decree of the Lieutenant General No.419 of 31 May 1945.
Recognizing the legal personality of the "Provincia Italiana delle Suore della Carità Americane della Prestazione" with head office in Rome.

(c) Finance

(c) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the Representative of the "L'Abeille" French Insurance Company to apply certain increases to its life insurance teriffs now in force.

(d) Labour Shipping

(d) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Modifying Art.5, paragraph 2 of Ministerial Decree of 19 April 1929, dealing with rules applying R.Decree Law No.116 of 24 January 1929 concerning regulations on port labourers.

(e) Labour Shipping

(e) Ministerial Decree of 20 June 1945.
Composition of the Port Labour Council and of the Commissions attached to Port Labour Offices. 5135

(f)

(f) Ministerial Decree of 23 July 1945.
Appointing members to the Commission for the examination of candidates for the profession of "Procuratore" at the Court of Appeal of Rome.

(g) Transportation

(g) Ministerial Decree of 18 July 1945.
Extending to the Provinces of Florence, Livorno, Pisa, and Pistoia rules for the registration of motor vehicles and spare parts.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, THURSDAY,

6264

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0614

16 August 1945. As the endorsement implementing decrees appeared in this ussue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after the above date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0615

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

209

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 2 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo . . L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo . . . . L. 400 —; » semestrale . . . » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo . . L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo . » 8
All'Estero: Abb. annuo . L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo . » 20

All'Estero . . . . . Abb. annuo . . . . L. 800 —; » semestrale . . . » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 418.
Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno . . . . . Pag. 1153

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 419.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma . . . . . Pag. 1154

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «L'Abeille» ad apportare alcuni emendamenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore . . . . . Pag. 1154

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.
Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . . Pag. 1156

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona Pag. 1156
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa Pag. 1156

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1156

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 418.
Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno.

UMBERTO DI SAVOIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960161

In Italia	Abb. anno . . L. 600	All'Estero	Abb. anno . . L. 1.200	In Italia	Abb. anno . . L. 400	All'Estero	Abb. anno . . L. 800
	» semestrale . 350		» semestr. . 700		» semestrale . 200		» semestrale . 500
	» trimestrale . 200		» trimestr. . 400		trimestrale . 100		» trimestrale . 300
	Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20		Un fascicolo . » 8		Un fascicolo . » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno . . . . L. 400 —	All'Estero	Abb. anno . . . . L. 800 —
	» semestrale . . . » 200 —		» semestrale . . . » 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganesi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 418.
Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno . . . . . Pag. 1153

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 419.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma . . . . . Pag. 1153

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «L'Abeille» ad apportare alcuni emendamenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore . . . . . Pag. 1154

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, sull'ordinamento delle maestranze portuali . . . . . Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.
Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale. Pag. 1155

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1945.
Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma . . . . . Pag. 1156

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.
Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio . . . . . Pag. 1156

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico mitilicoltori, con sede in Ancona Pag. 1156
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa Pag. 1156

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1156

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 418.

Soppressione di alcune Direzioni generali del Ministero dell'interno.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

5135

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1866, n. 3415;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940, n. 452 e successive variazioni;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

6464

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760178

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale per la demografia e la razza, la Direzione generale per i servizi di guerra e la Direzione generale per il servizio di protezione antiaerea del Ministero dell'interno sono soppresse.

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi, anche il riassorbimento da parte delle Direzioni generali di servizi d'istituto finora demandati alle soppresse Direzioni generali saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del Ministero dell'interno le variazioni tabellari conseguenti alla soppressione ed al riassorbimento dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 412.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provin-

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza della Società francese di assicurazione «L'Abeille» ad apportare alcuni aumenti nelle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il Regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 513 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza con sede in Milano, della Società francese di assicurazione «L'Abeille», in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione «L'Abeille» è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1. - Caso morte a premio vitalizio;
2. - Caso morte a premio temporaneo;
3. - caso morte combinata con una rendita vitalizia;
21. - Caso morte combinata con una rendita vitalizia in cui l'opzione B è uguale al capitale assicurato;
4. - Mista immediata su una testa;
4 *bis*. - Mista immediata su 2 teste;
5. - Mista immediata con interesse garantito 3 % sui premi;
6. - Termine fisso;
9. - Assicurazione dotale con controassicurazione;
1 *bis*. - Caso di morte su due teste.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio annuo;
8. - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo.

1 % sul premio unico, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio unico;
8. - Capitale differito con controassicurazione a

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Art. 2.

L'ordinamento interno dei vari servizi nonchè il riassorbimento da parte delle Direzioni generali di servizi d'istituto finora demandati alle soppresse Direzioni generali saranno stabiliti con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Con successivo provvedimento, da emanare di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno introdotte nei ruoli organici del Ministero dell'interno le variazioni ridutive conseguenti alla soppressione ed al riassorbimento dei servizi di cui al precedente art. 1, nonchè ogni altra variazione dipendente dall'ulteriore assetto che potrà essere conferito ai servizi di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PONSIRI — SALERNI — CASATI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio* n. 74. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 419.

Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma.

N. 419. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia italiana delle Suore della carità Domenicane della Presentazione, con sede in Roma, e viene autorizzato a favore dell'Ente il trasferimento di immobili da esso posseduti da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede, attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1945

1928, n. 510 e 22 aprile 1940, n. 468;

Vista la domanda con la quale la rappresentanza consolare in Milano, della Società francese di assicurazione « L'Abeille » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La rappresentanza - con sede in Milano - della Società francese di assicurazione « L'Abeille » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

4 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1. - Caso morte a premio vitalizio;
2. - Caso morte a premio temporaneo;
3. - caso morte combinata con una rendita vitalizia;
21. - Caso morte combinata con una rendita vitalizia in cui l'opzione B è uguale al capitale assicurato;
4. - Mista immediata su una testa;
4 *bis*. - Mista immediata su 2 teste;
5. - Mista immediata con interesse garantito 3 % sui premi;
6. - Termine fisso;
9. - Assicurazione dotale con controassicurazione;
1 *bis*. - Caso di morte su due teste.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio annuo;
8. - Capitale differito con controassicurazione a premio annuo.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

7. - Capitale differito senza controassicurazione a premio unico;
8. - Capitale differito con controassicurazione a premio unico;
10. - Rendita vitalizia immediata su una testa (uomini);
11. - Rendita vitalizia immediata su una sola testa (donne);
12. - Rendita vitalizia immediata su due teste;
13. - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;
14. - Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(1129)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 961190

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Modificazione dell'art. 5, comma 2°, del decreto Ministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, sull'ordinamento delle maestranze portuali.

IL MINISTRO PER LA MARINA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1085, sull'ordinamento delle maestranze portuali;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del predetto decreto-legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Nei porti e nelle rade previsti nei due ultimi capoversi dell'art. 1, le funzioni dell'organo, di cui al precedente comma, saranno esercitate da una Commissione composta:

a) dall'ufficiale indicato nei citati capoversi, presidente;

b) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

c) da un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli;

d) da un rappresentante dei datori di lavoro, la cui categoria, a giudizio della competente Camera di agricoltura, industria e commercio, sia maggiormente interessata al traffico del porto o della rada ».

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per l'industria il commercio e il lavoro
GIOSCHI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, con-

Decreta:

Art. 1.

I Consigli del lavoro aggregati agli Uffici del lavoro portuale di Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina, Palermo, Porto Empedocle, Salerno, Siracusa e Trapani, sono composti dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

il direttore dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria;

un rappresentante, rispettivamente, degli armatori, degli industriali e dei commercianti, designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali, designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Castellammare di Stabia, Reggio Calabria e Taranto sono composte dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante, rispettivamente, degli industriali e dei commercianti, designati dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti dei lavoratori, designati, mediante sistema elettivo, degli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 3.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Barletta, Molfetta, Porto Santo Stefano e Torre Annunziata, sono composte dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante degli industriali designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 4.

Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

[illegible] nella legge 17 [illegible]
mento delle maestranze portuali;

Visto il decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del predetto decreto legge;

Decreta:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'art. 5 del decreto interministeriale 19 aprile 1929, recante norme per l'applicazione del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 166, è sostituito dal seguente:

« Nei porti e nelle rade previsti nei due ultimi capoversi dell'art. 1, le funzioni dell'organo, di cui al precedente comma, saranno esercitate da una Commissione composta:

a) dall'ufficiale indicato nei citati capoversi, presidente;

b) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

c) da un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli;

d) da un rappresentante dei datori di lavoro, la cui categoria, a giudizio della competente Camera di agricoltura, industria e commercio, sia maggiormente interessata al traffico del porto o della rada ».

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro per la marina
DE COURTEN

Il Ministro
per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(1131)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1945.

Composizione dei Consigli del lavoro portuale e delle Commissioni aggregate agli uffici del lavoro portuale.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2476, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, recante norme per la disciplina del lavoro nei porti;

Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1926, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro portuale;

Visto il decreto Ministeriale 29 aprile 1935, concernente la composizione degli organi collegiali aggregati agli Uffici del lavoro portuale, e successive modificazioni;

Udito il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

degli industriali e del commercianti, [illegible]
Camera di agricoltura, industria e commercio;

tre rappresentanti dei lavoratori portuali, designati, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 2.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Castellammare di Stabia, Reggio Calabria e Taranto sono composte dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante, rispettivamente, degli industriali e dei commercianti, designati dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

due rappresentanti dei lavoratori, designati, mediante sistema elettivo, degli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 3.

Le Commissioni aggregate agli Uffici del lavoro portuale di Barletta, Molfetta, Porto Santo Stefano e Torre Annunziata, sono composte dai seguenti membri:

il direttore dell'Ufficio del lavoro portuale, presidente;

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

un rappresentante degli industriali designato dalla Camera di agricoltura, industria e commercio;

un rappresentante dei lavoratori portuali, designato, mediante sistema elettivo, dagli operai permanenti iscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale.

Art. 4.

Con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti è designato un egual numero di rappresentanti degli armatori, degli industriali, dei commercianti e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.

I rappresentanti delle suddette categorie durano in carica un biennio e possono essere confermati.

Devono essere sostituiti i falliti e coloro a cui carico venga accertata qualche infrazione agli ordinamenti del lavoro portuale e che riportino una delle condanne per la quale è prevista la cancellazione dai ruoli dei lavoratori portuali.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Roma, addì 29 giugno 1945

Il Ministro: DE GASPERI

(1130)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786021

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1945.

Nomina dei componenti la Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Ritenuto che occorre ora nominare la Commissione esaminatrice;

Visto l'art. 21 del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1) Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2) Biscotti dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;

3) Lefebure d'Ovidio prof. Antonio, ordinario di diritto marittimo nelle Università del Regno, Roma, componente;

4) Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma, componente;

5) De Mauro avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;

6) Reale dott. Nicola, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;

7) Pioletti dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8) De Cupis prof. Adriano, libero docente di diritto civile nelle Università del Regno, Roma, componente supplente;

9) Mantica avv. Giovanni Francesco, del Foro di Roma, componente supplente;

10) Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 23 luglio 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il R. decreto legge 5 aprile 1944, n. 105 e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato revocato il provvedimento 18 giugno 1945 relativo alla nomina del rag. Giuseppe Ulisse a commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona.

(1142)

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal prefetto di Apuania relativo alla nomina del comm. Igino Pellerano a commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa, in sostituzione del sig. Antonio Zeri, dimissionario.

(1143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 31 luglio 1945 - N. 168

Rendita 3,50 %	1906	L.	98,50
id.	3,50 %	1902	»	90 —

0 6 2 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Visto l'art. 21 del R. decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1939, n. 254;

Decreta:

La Commissione di esami per la professione di procuratore presso la Corte d'appello di Roma è composta come segue:

1) Gualtieri dott. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente;

2) Biscotti dott. Domenico, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente;

3) Lefebvre d'Ovidio prof. Antonio, ordinario di diritto marittimo nelle Università del Regno, Roma, componente;

4) Mazzino avv. Alessandro, del Foro di Roma, componente;

5) De Maura avv. Giovanni Battista, del Foro di Roma, componente;

6) Reale dott. Nicola, consigliere della Corte d'appello di Roma, presidente supplente;

7) Pioletti dott. Ugo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma, componente supplente;

8) De Cupis prof. Adriano, libero docente di diritto civile nelle Università del Regno, Roma, componente supplente;

9) Mautica avv. Giovanni Francesco, del Foro di Roma, componente supplente;

10) Della Rocca avv. Fernando, del Foro di Roma, componente supplente.

Roma, addì 23 luglio 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1140)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1945.

Estensione alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, concernente il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Decreta:

Il censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio, disposto con il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, è esteso alle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro: LA MALFA

(1141)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca della nomina del commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci con sede in Ancona

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato revocato il provvedimento 13 giugno 1945 relativo alla nomina del rag. Giuseppe Ulisse a commissario della Società anonima cooperativa Consorzio Adriatico moto pescherecci, con sede in Ancona.

(1142)

Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana con sede in Massa

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 luglio 1945, è stato ratificato il provvedimento adottato dal prefetto di Apuania relativo alla nomina del comm. Igino Pellerano a commissario della Società anonima cooperativa di consumo Apuana, con sede in Massa, in sostituzione del sig. Antonio Zeri, dimissionario.

(1143)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 31 luglio 1945 - N. 168

Rendita 3,50 %	1906	L.	98,50
Id. 3,50 %	1902	»	90 —
Id. 3 %	lordo	»	73,30
Id. 5 %	1935	»	96 —
Redimibile 3,50 %	1934	»	90,75
Id. 5 %	1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,10
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	98,30
Id. 5 %	(15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 %	(15 febbraio 1950)	»	97,85
Id. 5 %	(15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 %	(15 aprile 1951)	»	97,90
Id. 4 %	(15 settembre 1951)	»	91,15

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0623

23 19

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
10 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.93 of 4 August 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.420 of 18 June 1945.
Rules for delaying payment of bills of exchange.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.421 of 20 June 1945.
Granting of "National Solidariety" awards to patriots and their families.

(c) Civil Affairs Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.422 of 12 July 1945.
Increasing the number of members of the "Consulta Nazionale".

(d) Labour

(d) Decree of the Lieutenant General No.423 of 25 May 1945.
A temporary high cost of living allowance awarded to employees of the State Railway and Posts and telegraph services receiving pension

5164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

only and it is expected that ... will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.420 of 18 June 1945.
Rules for delaying payment of bills of exchange.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.421 of 20 June 1945.
Granting of "National Solidariety" awards to patriots and their families.

(c) Civil Affairs Local Government ?

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.422 of 12 July 1945.
Increasing the number of members of the "Consulta Nazionale".

(d) Labour

(d) Decree of the Lieutenant General No.423 of 25 May 1945.
A temporary high cost of living allowance awarded to employees of the State Railway and ... and telegraph services receiving pensions for accident and illness resulting in a 50% to 100% disability.

5164

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General of 25 June 1945.
Appointing a permanent member to the Audit Board of the National Insurance Society as a representative of the Court of Accounts.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 3 July 1945.
Substituting the President of the Managing Committee of the national lottery "Italia".

(g) Industry Economic Section Finance

(g) Ministerial Decree of 25 July 1945.
Appointing a Special Commissioner for the National Mutual Insurance Society for printing employees.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Extending the time limits of Ministerial Decree 15 February and 17 October 1942 concerning provisions for fishing "Persian fish" in Lake Trasimeno.

6465

0625
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

0620

(i) Local Government

(i) Ministerial Decree of 28 July 1945.
Assignment of a secretary of the 6th grade for the Commune of Sinopoli(Reggio Calabria).

(j) Agriculture

(j) Ministerial Decree of 1 August 1945.
Prices for dry leguminous seeds of the 1945 crop consigned to the People's Granaries.

(k) Food Economic Section

(k) Ministerial Decree of 1 August 1945.
Suspension of the provisions of Legislative Decree No.38 of 22 February 1945, concerning prices of bread and pasta in the provinces of Emilia which will be restored to the Italian Government.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Saturday, 18 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

N. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA DEL REGNO

ROMA - Sabato, 4 agosto 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 320; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; semestre » 700; trimestre » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (supplemento ai titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200
Un fascicolo (prezzi vari)
All'Estero: Abb. annuo L. 600; semestrale » 300
Un fascicolo (il doppio del prezzo di vendita per l'Italia)

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel Palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 426.
Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie. Pag. 1158

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 421.
Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie . . . . . Pag. 1159

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 422.
Integrazione della composizione della Consulta nazionale. Pag. 1160

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423.
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomu . . . Pag. 1160

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.
Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.
Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai «Granai del Popolo» . Pag. 1163

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.
Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 28, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano. Pag. 1163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del finanziamento assegnato ai bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1161

5153

1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Anno L. 600; Semestre » 350; Trimestre » 200; Un fascicolo » 8 — All'Estero: Anno L. 1.500; Semestre » 700; Trimestre » 400; Un fascicolo » 20

Al solo BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

In Italia: Anno L. 400; Semestre » 200; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Anno L. 400; Semestre » 200; Un fascicolo » 8 — All'Estero: Anno L. 800; Semestre » 400; Un fascicolo » 20

Estrazioni, sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle

All'Estero: Anno L. 800; Semestre » 500; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel Palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 426.
Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie. Pag. 1158

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 giugno 1945, n. 421.
Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie . . . . . Pag. 1159

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 giugno 1945, n. 422.
Integrazione della composizione della Consulta nazionale. Pag. 1160

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423.
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni . . . . . Pag. 1160

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945.
Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti . . . . . Pag. 1161

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945.
Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » . . . . Pag. 1161

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.
Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . . . . Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Proroga dei decreti Ministeriali 14 febbraio e 17 ottobre 1942 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945.
Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) . . . . Pag. 1162

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.
Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del Popolo » . Pag. 1163

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.
Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano. Pag. 1163

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione all'associazione di mutua nel Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945 . . . . . Pag. 1163

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . . Pag. 1164

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1164

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 92 DEL 4 AGOSTO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Comune di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni del prestito di L. 6.000.000. — **Città di Torino:** Prestito città di Torino anno 1919. - Elenco delle obbligazioni sorteg

0628

5153

6465

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

giate il 20 aprile 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Del Galzo S. p. A., in Roma:** Estrazione di obbligazioni. — **Acquedotto De Ferrari Galliera società anonima, in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate meridionale, per azioni in Firenze:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Eridania » Zuccherifici nazionali, società per azioni in Genova:** Elenco delle obbligazioni ipotecarie 6 % sorteggiate il 27 giugno 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Comune di Vernio:** Estrazione di obbligazioni. — **Municipio di Ferrara:** Estrazione di obbligazioni del prestito 1... (omissis) per le case popolari. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, società per azioni in Lodi:** Estrazione di obbligazioni. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria in Borgofranco d'Ivrea:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 20 maggio 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito ipotecario 4 % dell'Istituto per le case popolari sorteggiate il 2 luglio 1915 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1915, n. **426**.

Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie.

VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 8, sul graduale pagamento di passività cambiarie;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 751;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'in

Art. 2.

Il provvedimento è dato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa, con decreto non soggetto a gravame. Il presidente, prima di deliberare, deve invitare il creditore a presentare le sue osservazioni, assumere le informazioni che crede opportune e sentire in ogni caso il dirigente locale dell'Istituto di emissione.

Il presidente del tribunale determina il tempo della proroga della scadenza, che non può essere superiore ad un anno dalla scadenza medesima, ripartendo il pagamento degli effetti cambiari in rate, che non possono eccedere il numero di tre.

Alla scadenza di ogni rata deve essere corrisposto l'importo della medesima e l'interesse sulla somma residuale nella misura del 7 %, fino al giorno della scadenza della rata successiva.

Si applicano i commi 3° e 4° del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 8.

Il mancato pagamento di quanto è dovuto alla scadenza di ciascuna rata importa di diritto la decadenza dal beneficio della ratizzazione e l'effetto cambiario diventa immediatamente esigibile.

Art. 3.

Per gli effetti cambiari dei quali la scadenza si sia verificata prima dell'entrata in vigore del presente decreto la domanda al presidente del tribunale può essere fatta non oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto medesimo. In questo caso il debitore deve eseguire il pagamento degli interessi di mora, delle spese del protesto e dell'esecuzione che sia stata eventualmente iniziata dal creditore. Il presidente determina l'ammontare di tali spese e fissa il termine per il pagamento.

Art. 4.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 8 è abrogato, salvo quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 2.

Restano tuttavia ferme le proroghe consentite per effetto di decreti interministeriali emanati al sensi del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 8.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

0629
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

rara: Estrazione di obbligazione del prestito di L. 2 milioni per le case popolari. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **« Adda » Officine elettrotecniche e meccaniche, società per azioni in Lodi:** Estrazione di obbligazioni. — **Società dell'alluminio italiano, azionaria in Borgofranco d'Ivrea:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso. — **Comune di Milano:** Elenco delle obbligazioni del prestito quinquennale 4 % dell'Istituto per le case popolari sorteggiate il 2 luglio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. **420.**

Norme sul graduale pagamento delle passività cambiarie.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8, sul graduale pagamento di passività cambiarie;

Vista l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il debitore che abbia usufruito della sospensione del termine di scadenza di effetti cambiari, in dipendenza di decreti Ministeriali, emanati ai sensi del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, e del decreto legislativo Luogotenenziale 20 agosto 1944, n. 175, può chiedere un'ulteriore proroga della scadenza ed essere autorizzato a eseguire a rate il pagamento del suo debito se esercita una impresa industriale o commerciale che si trovi, a causa della guerra, in condizioni di particolare difficoltà.

Alla scadenza di ogni rata deve essere corrisposto l'importo della medesima e l'interesse sulla somma residuale nella misura del 7% fino al giorno della scadenza della rata successiva.

Si applicano i commi 3° e 4° del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8.

Il mancato pagamento di quanto è dovuto alla scadenza di ciascuna rata importa di diritto la decadenza dal beneficio della ratizzazione e l'effetto cambiario diventa immediatamente esigibile.

Art. 3.

Per gli effetti cambiari dei quali la scadenza si sia verificata prima dell'entrata in vigore del presente decreto la domanda al presidente del tribunale può essere fatta non oltre un mese dall'entrata in vigore del decreto medesimo. In questo caso il debitore deve eseguire il pagamento degli interessi di mora, delle spese del protesto e dell'esecuzione che sia stata eventualmente iniziata dal creditore. Il presidente determina l'ammontare di tali spese e assegna il termine per il pagamento.

Art. 4.

Il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8 è abrogato, salvo quanto è disposto nel penultimo comma dell'art. 2.

Restano tuttavia ferme le proroghe consentite per effetto di decreti interministeriali emanati ai sensi del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 8.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI — GIOVANNINI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1945

Atti del Governo, registro n. 57, *foglio n.* 86 — PRESA

2343

0630

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1945, n. 421.

Concessione di premi di solidarietà nazionale ai patrioti combattenti e alle loro famiglie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, col quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 75, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sulla assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai patrioti combattenti, che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, è concesso un premio di solidarietà nazionale da pagarsi all'atto della smobilitazione in lire mille.

Per i patrioti, la cui partecipazione alla guerra di liberazione in formazioni armate abbia avuto una durata di almeno tre mesi anche non continuativi, il premio di solidarietà nazionale è elevato a lire cinquemila.

Nel computo dei tre mesi si comprenderanno anche i periodi trascorsi, successivamente all'inizio dell'attività di patriota combattente in prigionia o internamento o in degenza in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per causa di servizio di guerra.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo coloro che abbiano, per delitti comuni non colposi commessi durante il periodo 8 settembre 1943 - 2 maggio 1945, riportato condanna a pena detentiva di durata superiore a tre mesi.

3) i genitori;

4) i fratelli e le sorelle minorenni;

5) i fratelli e le sorelle maggiorenni inabili al lavoro.

I documenti relativi possono essere redatti in carta semplice.

Art. 4.

I premi di solidarietà nazionale non sono cumulabili con altri premi o indennità concessi o da concedere, a carico dello Stato, ai patrioti o alle loro famiglie per l'attività spiegata nella guerra di liberazione. Resta impregiudicato il loro diritto a pensione.

I premi di solidarietà nazionale non sono pignorabili né sequestrabili e sono altresì esenti da qualsiasi ritenuta per debiti verso l'amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I premi di solidarietà nazionale verranno pagati per tutta la zona non sottoposta al Governo Militare Alleato dai rappresentanti del Ministero dell'Italia occupata dislocati in ogni provincia.

Per l'erogazione dei premi i rappresentanti militari del Ministero dell'Italia occupata, nei casi di cui all'art. 1, si baseranno sui ruoli dei patrioti compilati a cura delle brigate partigiane, vistati dal Comando regionale del Corpo volontari della libertà, e, nei casi di cui all'art. 3, sulle liste presentate dallo stesso Comando regionale Corpo volontari della libertà, che dovranno essere corredate da documentazione legale, o, in mancanza da atti notori legalmente ricevuti.

Art. 6.

Nelle zone passate all'amministrazione del Governo italiano, nelle quali sia ancora in funzione il rappresentante militare del Ministero dell'Italia occupata, i pagamenti dei premi di solidarietà nazionale verranno eseguiti dallo stesso rappresentante, sotto il controllo del Ministero dell'Italia occupata.

In tutte le altre zone il pagamento dei premi verrà eseguito dall'Alto commissariato per il reduce.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui essi saranno resi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0631

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, col quale venne istituito il Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'Italia occupata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sulla assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai patrioti combattenti, che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle condizioni di cui alla lettera a) dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, è concesso un premio di solidarietà nazionale da pagarsi all'atto della smobilitazione in lire mille.

Per i patrioti, la cui partecipazione alla guerra di liberazione in formazioni armate abbia avuto una durata di almeno tre mesi anche non continuativi, il premio di solidarietà nazionale è elevato a lire cinquemila.

Nel computo dei tre mesi si comprenderanno anche i periodi trascorsi, successivamente all'inizio dell'attività di patriota combattente in prigionia o internamento o in degenza in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per causa di servizio di guerra.

Art. 2.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente articolo coloro che abbiano, per delitti comuni non politici commessi durante il periodo 8 settembre 1943 - 9 maggio 1945, riportato condanne a pena detentiva di durata superiore a tre mesi.

Art. 3.

Per i patrioti combattenti, che abbiano riportato nella lotta di liberazione ferite gravi, invalidità o mutilazioni, il premio di solidarietà nazionale di cui al precedente articolo 1 è elevato a lire diecimila, indipendentemente dalla durata del loro servizio. Alle famiglie dei patrioti dispersi o caduti in combattimento o caduti per rappresaglie o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte in servizio viene corrisposto un premio di solidarietà nazionale di lire ventimila. Nella famiglia sono compresi, ed hanno diritto al premio in parti eguali nel seguente ordine di preferenza:

1) il coniuge ed i figli minorenni, legittimi e naturali riconosciuti;

2) i figli maggiorenni inabili al lavoro;

I premi di solidarietà nazionale non sono cumulabili con altri premi o indennità concesse o da concedere, a carico dello Stato, ai patrioti o alle loro famiglie per l'attività spiegata nella guerra di liberazione. Resta impregiudicato il loro diritto a pensione.

I premi di solidarietà nazionale non sono pignorabili né sequestrabili e sono altresì esenti da qualsiasi ritenuta per debiti verso l'amministrazione dello Stato.

Art. 5.

I premi di solidarietà nazionale verranno pagati per tutta la zona non sottoposta al Governo Militare Alleato dai rappresentanti del Ministero dell'Italia occupata distaccati in ogni provincia.

Per l'erogazione dei premi i rappresentanti militari del Ministero dell'Italia occupata, nei casi di cui all'art. 1, si lasceranno sui ruolini dei patrioti compilati a cura delle brigate partigiane, vistati dal Comando regionale del Corpo volontari della libertà, e, nei casi di cui all'art. 3, sulle liste presentate dallo stesso Comando regionale Corpo volontari della libertà, che dovranno essere corredate da documentazione legale, o, in mancanza di atti notori legalmente ricevuti.

Art. 6.

Nelle zone passate all'amministrazione del Governo italiano, nelle quali sia ancora in funzione il rappresentante militare del Ministero dell'Italia occupata, i pagamenti dei premi di solidarietà nazionale verranno eseguiti dallo stesso rappresentante, sotto il controllo del Ministero dell'Italia occupata.

In tutte le altre zone il pagamento dei premi verrà eseguito dall'Alto commissariato per il reduce.

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non trasferiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SFORZA — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1945

Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 21. — FRASCA

0 6 3 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 422.
Integrazione della composizione della Consulta nazionale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto lo Statuto fondamentale del Regno;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146, sull'istituzione della Consulta nazionale;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, sulla composizione della Consulta nazionale;
Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A seguito della liberazione dell'intero territorio nazionale, la Consulta nazionale, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1944, n. 146, viene integrata nei modi indicati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

In aggiunta alle designazioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 168, ciascuno dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale designerà undici Consultori, su proposta dei propri organi locali, sentiti i Comitati provinciali di liberazione della regione.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto alcuno fra tali Partiti non risulti rappresentato in uno o più dei Comitati regionali di liberazione, le relative designazioni restano sospese sino a che tale Partito non vi sia rappresentato.

Le designazioni previste dal primo comma saranno effettuate in ragione di due per Partito per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia; e in ragione di una per Partito per la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e la Liguria.

Art. 3.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BONOMI — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLARI — JACINI — DE CASPERI — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROSELLI — GULLO — LA MALFA — SCIAVA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 82. — PERA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 56 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2576, concernenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2576, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 1051, con disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1274, con le norme e le condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di

0633
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1945, n. 158, sulla composizione della Consulta nazionale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A seguito della liberazione dell'intero territorio nazionale, la Consulta nazionale, istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1944, n. 116, viene integrata nei modi indicati dagli articoli seguenti.

Art. 2.

In aggiunta alle designazioni previste dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 158, ciascuno dei Partiti che costituiscono il Comitato di liberazione nazionale designerà undici Consultori, su proposta dei propri organi locali, scelti tra i Comitati provinciali di liberazione della regione.

Qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto alcuno fra tali Partiti non risulti rappresentato in uno o più dei Comitati regionali di liberazione, le relative designazioni restano sospese sino a che tale Partito non vi sia rappresentato.

Le designazioni previste dal primo comma saranno effettuate in ragione di due per Partito per il Piemonte, la Lombardia, il Veneto e l'Emilia; e in ragione di uno per Partito per la Venezia Tridentina, la Venezia Giulia e la Liguria.

Art. 3.

Le designazioni attribuite all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia dall'art. 3, lettera c), del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 158, sono portate da sei a sedici.

Art. 4.

A modifica dell'art. 1, lettera f), del decreto legislativo Luogotenenziale 30 aprile 1945, n. 158, i Consultori da scegliere tra ex parlamentari antifascisti non potranno superare il numero di ottanta.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Bonomi — Gullo — La Malfa — Scoca — Gronchi — Barbareschi — Lussu — Molè

Visto, il Guardasigilli: Tarchiani

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1945
Atti del Governo, registro n. 80, foglio n. 82. — Pecoraro

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 423.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattia professionale con grado di inabilità dal 50 al 100 % liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1938, n. 2276, concernenti l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, che approva il regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1938, n. 2276, sulla assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 marzo 1938, n. 1054, con disposizioni per la liquidazione dell'indennità e delle rendite per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali del personale di ruolo ed avventizio delle ferrovie dello Stato e per la risoluzione delle controversie relative, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1274, con le norme e le condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nei casi di infortuni in servizio;

Visto il R. decreto 16 giugno 1938, n. 1275, con le norme e le condizioni di trattamento al personale della Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di infortuni in servizio;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 243, per la corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio o per malattia professionale, con grado di inabilità, dal 50 al 100 %;

Visto l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0634

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i trasporti e per le poste e le telecomunicazioni, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro e per malattie professionali liquidate e da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dalla Azienda di Stato per i servizi telefonici e dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, e dovuto, qualora sia stato accertato nei loro confronti un grado di inabilità permanente in forma definitiva dal 50 al 100 %, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %, lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %, lire duecentocinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 80 al 100 %, lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili, ed è ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione all'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno è corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, la Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono autorizzate a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'articolo precedente, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945.

Nomina di un membro effettivo nel Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la designazione fatta dal presidente della Corte dei conti per la nomina del rappresentante della Corte stessa in seno al Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 18 del R. decreto-legge 1 ottobre 1935, n. 1827, concernente il perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Medugno Luigi è nominato membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti con le funzioni di presidente dello stesso Collegio, a decorrere dal 15 marzo 1945.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Registro Industria e C., foglio n. 315 — PIRRO

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato

0 6 3 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0 6 3 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...e dovuto, qualora sia stato accertato nel loro confronti ...
...no grado di inabilità permanente in forma definitiva ...
...dal 50 al 100 %, un assegno temporaneo di carovita ...
...aggiunta ad ogni altra prestazione.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %, lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %, lire duecentocinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 80 al 100 %, lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a chi sia nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili, ed è ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione all'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto alle vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno è corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi sono autorizzate a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'articolo precedente, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto a le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIANCA — CEVOLOTTO — TUPINI — SCELBA — GROSSO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 57 — PIZZA

legislativo della predetta ...
...ggio e aprile 1936, n. 1155;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il dott. Medagno Luigi è nominato membro effettivo del Collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza della Corte dei conti, con le funzioni di presidente del Collegio stesso, a decorrere dal 15 marzo 1945.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GROSSO — SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 315 — PIZZA

(1149)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945

Sostituzione del presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale «Italia».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale «Italia»;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 22300, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, reg. finanze n. 5, foglio n. 25;

Visto il decreto Ministeriale del 15 maggio 1945, n. 22630, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno successivo, reg. finanze n. 5, foglio n. 342, col quale si provvide alla costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria suaccennata;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni dell'avv. Gabriele Cesare dalla carica di sottosegretario di Stato per le finanze, occorre provvedere alla sostituzione del presidente di detto Comitato generale di direzione con la nomina del prof. Parese Enrico, nuovo sottosegretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

In sostituzione dell'avv. Gabriele Cesare, è nominato presidente del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia » il prof. Paresce Enrico, sottosegretario di Stato per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 luglio 1945

Il Ministro: SOLEMARIO

(1153)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1945.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 13 agosto 1932, n. 1381, che attribuisce la personalità giuridica alla Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e ne approva lo Statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 310, concernente la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Accolte le dimissioni presentate il 16 luglio 1945 dal dott. Roberto Cazzaniti nominato con decreto 20 giugno 1945 commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Decreta:

Il dott. Goffredo Petrassi è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri del presidente, del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva.

Roma, addì 25 luglio 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1155)

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico nel Lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1942, con il quale, per il periodo di un anno, la misura minima che il pesce persico (Perca fluviatilis) del Lago Trasimeno deve aver raggiunta perchè la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati dalle vigenti disposizioni è stata ridotta da centimetri 15 a centimetri 12;

Visto il decreto Ministeriale 17 ottobre 1942, con il quale è stato disposto che il commercio del pesce persico pescato nel Lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, può essere esercitata oltre che nella provincia di Perugia anche nei comuni di Roma, Terni, Arezzo e Firenze;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tali disposizioni fino a tutto il 31 luglio 1946;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1942, vengono prorogate fino a tutto il 31 luglio 1946.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1945

Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1943, relativo all'approvazione dell'elenco dei comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° ed 8°, dal quale decreto risulta che al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) venne assegnato un segretario di grado 7°;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 06371

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1915.

Nomina del commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il R. decreto 13 agosto 1922, n. 1281, che attribuisce la personalità giuridica alla Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e ne approva lo Statuto;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1911, n. 340, concernente la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Ritenuta la necessità di affidare ad un commissario la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Accolte le dimissioni presentate il 10 luglio 1915 dal dott. Roberto Cazzaniti nominato con decreto 29 giugno 1915 commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa;

Decreta:

Il dott. Goffredo Petrarca è nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa, con i poteri del presidente, del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva.

Roma, addì 25 luglio 1915

Il Ministro: RANDACCIO

(1155)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1915.

Proroga dei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1912 concernenti disposizioni sulla pesca del pesce persico nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1914, n. 251, col quale viene soppresso il Commissariato generale per la pesca ed i relativi servizi vengono devoluti a questo Ministero;

Visto l'art. 20 del regolamento 22 novembre 1911, n. 1186 sulla pesca fluviale e lacuale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare le disposizioni sulla pesca del pesce persico nel Lago Trasimeno, della lunghezza fra i 12 ed i 15 centimetri, già in vigore fino al 31 luglio 1915;

Ritenuta l'opportunità di prorogare le disposizioni fino a tutto il 31 luglio 1916;

Decreta:

Le disposizioni contenute nei decreti Ministeriali 15 febbraio e 17 ottobre 1912, vengono prorogate fino a tutto il 31 luglio 1916.

Il Consorzio per la pesca e l'acquicoltura del Trasimeno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1915

Il Ministro: GIULIO

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1915.

Assegnazione di un segretario comunale di grado 6° al comune di Sinopoli (Reggio Calabria).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 1913, relativo all'approvazione dell'elenco dei comuni e dei Consorzi dei comuni ai quali sono assegnati segretari comunali dei gradi 5°, 6°, 7° ed 8° dal quale decreto risulta che al comune di Sinopoli (Reggio Calabria), venne assegnato un segretario di grado 7° in base alla tabella A annessa alla legge 27 giugno 1912, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali perchè avente 3283 abitanti residenti alla data del 31 dicembre 1911;

Vista la nota n. 1129 del 14 marzo 1915, dell'Istituto centrale di statistica, relativa alla popolazione residente nei singoli comuni del Regno alla data del 31 dicembre 1911, dalla quale risulta che il comune di Sinopoli aveva alla data anzidetta 4162 abitanti;

Vista la domanda in data 13 dicembre 1914, n. 1316, del sindaco di Sinopoli, intesa ad ottenere l'assegnazione di un segretario di grado 6°;

Vista la legge 27 giugno 1912, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali e la tabella A annessa alla detta legge;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963381

Decreta:

A rettifica del decreto Ministeriale del 9 febbraio 1943, al comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è assegnato un segretario comunale di grado 6°.

Ai soli effetti del trattamento economico del segretario comunale tale assegnazione avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1945.

Il prefetto di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 28 luglio 1945

p. Il Ministro: VICENTINI

(1154)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, conferiti ai « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1945, n. 72, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi di detti semi che saranno conferiti ai « Granai del Popolo »;

Sentito al riguardo il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base per i semi secchi di leguminose del raccolto 1945, da conferire ai « Granai del Popolo » sono stabiliti nella misura seguente:

Fave: base mezza fava (comune o di musso)	al q.le	L. 1686
Fagioli comuni	» »	» 2000
Fagioli pregiati	» »	» 2400
Ceci	» »	» 1500
Piselli	» »	» 1680
Lenticchie nere (comuni)	» »	» 2080
Lenticchie bianche (pregiate)	» »	» 2550

Detti prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1945.

Sospensione dell'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, riguardante i prezzi del pane e della pasta nelle provincie dell'Emilia che saranno restituite all'Amministrazione del Governo italiano.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 379, sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411, sulle attribuzioni dell'organo centrale dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Premesso che con la restituzione delle provincie dell'Emilia all'amministrazione del Governo italiano dovrebbero ad esse estendersi le disposizioni di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 38, relativo ai prezzi del pane e della pasta; mentre è necessario, anche secondo accordi intercorsi con la Commissione Alleata, mantenere in vigore in dette provincie le disposizioni sui prezzi del pane e della pasta nel Nord Italia, emanate con l'ordinanza generale n. 51 del Contrammiraglio della Riserva della Marina degli Stati Uniti Ellery Wheeler Stone, Ufficiale capo degli affari civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie dell'Emilia, dalla data della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano è sospesa l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta e restano in vigore le corrispondenti disposizioni emanate con l'ordinanza generale n. 51 dal Contrammiraglio Ellery Wheeler Stone, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare.

Roma, addì 1° agosto 1945

Il Ministro: Mondo

(1153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0639

Roma, addì 28 luglio 1915

(1154) *p. Il Ministro:* Visocchi

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1915.

Misura dei prezzi per i semi secchi di leguminose del raccolto 1915, conferiti ai « Granai del Popolo ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1915, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 giugno 1915, n. 72, recante norme per la disciplina del raccolto 1915 dei semi secchi di leguminose;

Ritenuta la necessità di determinare i prezzi di detti semi che saranno conferiti ai « Granai del Popolo »;

Sentito al riguardo il parere del Comitato interministeriale dei prezzi;

Decreta:

Art. 1.

I prezzi base per i semi secchi di leguminose del raccolto 1915, da conferire ai « Granai del Popolo » sono stabiliti nella misura seguente:

Fave: base mezza fava comune a di massa	al q.le	L. 1680
Fagioli comuni	» »	» 2000
Fagioli pregiati	» »	» 2400
Ceci	» »	» 1600
Piselli	» »	» 1680
Lenticchie nere comuni	» »	» 2080
Lenticchie bianche pregiate	» »	» 2560

Detti prezzi sono riferiti a prodotto sano, secco, leale, mercantile, posto franco a piede del più vicino centro di raccolta, senza tela, al netto delle quote per spese inerenti alla organizzazione e gestione dei « Granai del Popolo ».

Art. 2.

I prezzi di cui all'articolo precedente devono essere corrisposti ai conferenti all'atto stesso della consegna del prodotto, applicando ai prezzi base di cui sopra le maggiorazioni o minorazioni previste da apposite tabelle approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1915

Il Ministro
per l'agricoltura e per le foreste
GRIDO

(1152)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1914, n. 111, sulle attribuzioni del Governo centrale dell'alimentazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1915, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta;

Premesso che con la restituzione delle provincie dell'Emilia all'amministrazione del Governo italiano dovrebbero ad esse estendersi le disposizioni di cui al citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1915, n. 38, relativo ai prezzi del pane e della pasta;

mentre è necessario, anche secondo accordi intercorsi con la Commissione Alleata, mantenere in vigore in dette provincie le disposizioni sui prezzi del pane e della pasta nel Nord Italia, emanate con l'ordinanza generale n. 51 del Contrammiraglio della Riserva della Marina degli Stati Uniti Ellery Wheeler Stone, Ufficiale capo degli affari civili, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare;

Decreta:

Articolo unico.

Nelle provincie dell'Emilia, dalla data della loro restituzione all'amministrazione del Governo italiano è sospesa l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1915, n. 38, sui prezzi del pane e della pasta e restano in vigore le corrispondenti disposizioni emanate con l'ordinanza generale n. 51 del Contrammiraglio Ellery Wheeler Stone, in nome e per conto del Comandante Supremo Alleato e Governatore Militare.

Roma, addì 1° agosto 1915

(1150) *Il Ministro:* Meda

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1915.

Con i sotto indicati decreti Luogotenenziali è stata autorizzata:

a) l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1915, n. 211, del seguente mutuo col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di talune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1915;

b) la somministrazione alle Amministrazioni medesime da parte dell'Istituto mutuante dei due terzi dell'importo dei mutui stessi, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1915, n. 51.

Data del decreto: 7 giugno 1915 — Amministrazione provinciale di Avellino — Importo del mutuo L. 17.500.000.

Data del decreto: 3 maggio 1915 — Amministrazione provinciale di Lucca — Importo del mutuo L. 6.000.000.

Data del decreto: 19 maggio 1915 — Amministrazione provinciale di Catanzaro — Importo del mutuo L. 20.000.000.

(1157) *p. Il Ministro:* Visocchi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 06401

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO BUONI STATO

Media dei titoli del 1° agosto 1945 - N. 169

Rendita 3,50 % 1906	L.	98 —
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	89,80
id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	98,30
id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	97,85
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,95
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,30

Media dei titoli del 2 agosto 1945 - N. 170

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,75
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	98 —
id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,85
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	90,80

Media dei titoli del 3 agosto 1945 - N. 171

Rendita 3,50 % 1906	L.	97,70
id. 3,50 % 1902	»	90 —
id. 3 % lordo	»	73,20
id. 5 % 1935	»	96,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,70
id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1948)	»	97,95
id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	97,80
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,85
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
id. 5 % (15 settembre 1951)	»	90,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1156)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 12 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945.

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1157)

0641
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1a	3,50 %	1956	71,20
1d	5 %	1935	99,10
Redimibile	3,50 %	1934	90,80
1a	5 %	1936	97,20
Obbligazioni Venezie	3,50 %		97,10
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1918)	98,30
1a	5 %	(1° febbraio 1920)	97,85
1a	5 %	(15 febbraio 1930)	97,95
1a	5 %	(15 settembre 1930)	97,90
1a	5 %	(15 aprile 1931)	97,85
1a	4 %	(15 settembre 1951)	91,10

Media dei titoli del 2 agosto 1945 - N. 170

Redimibile	3,50 %	1956	97,75
1a	3,50 %	1902	90 —
1a	5 %	1935	93,90
1d	5 %	1935	98,75
Redimibile	3,50 %	1934	97 —
1a	5 %	1936	97,20
Obbligazioni Venezie	3,50 %		98 —
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1918)	97,70
1a	5 %	(1° febbraio 1920)	97,85
1a	5 %	(15 febbraio 1930)	97,85
1a	5 %	(15 settembre 1930)	97,85
1a	5 %	(15 aprile 1931)	97,85
1a	4 %	(15 settembre 1951)	90,80

Media dei titoli del 3 agosto 1945 - N. 171

Redimibile	3,50 %	1956	97,75
1a	3,50 %	1902	90 —
1a	5 %	1935	93,90
1d	5 %	1935	98,75
Redimibile	3,50 %	1934	97 —
1a	5 %	1936	97,20
Obbligazioni Venezie	3,50 %		97,90
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1918)	97,80
1a	5 %	(1° febbraio 1920)	97,80
1a	5 %	(15 febbraio 1930)	97,85
1a	5 %	(15 settembre 1930)	97,85
1a	5 %	(15 aprile 1931)	97,85
1a	4 %	(15 settembre 1951)	90,75

degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1156)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 12 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 30 luglio 1945.

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1157)

GIOVITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI BUCCIARELLI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. U.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
0 6 4 2

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AP/pa.
6 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.91 of 31 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains thebelow-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Safety Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.411 of 12 April 1945.
Modifying the composition of the Interministerial Commission for the supervision of labour performed by prisoners as established under Art.2 of Law No.547 of 9 May 1932.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.412 of 24 May 1945.
Suppressing the National Organization for High School Education (E.N.I.S.).

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.413 of 25 May 1945.
Extending to persons who were exempted for political reasons the legislative decree No.425 of 16th November 1944 relating to the lease of allotments of apartments.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.414 of 14 June 1945.
Instituting a delegation of the Court

0643
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and it is expected that [illegible] take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Safety Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.411 of 12 April 1945.
Modifying the composition of the Interministerial Commission for the supervision of labour performed by prisoners as established under Art.2 of Law No.547 of 9 May 1932.

(b) Education

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.412 of 24 May 1945.
Suppressing the National Organization for High School Education (E.N.I.M.S.).

(c) Civil Affairs

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.413 of 25 May 1945.
Extending to persons who were exempted for political reasons the legislative decree No.425 of 16th November 1944 relating to the loss of allotments of apartments.

(d) Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.414 of 14 June 1945.
Instituting a delegation of the Court of Accounts at the High Commissariat for Sicilia and Sardinia.

5152

(e) Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.415 of 30 July 1945.
Fixing the date on which the United States "Yellow Seal Dollar" notes, and "British Military Authority" notes cease to be legal tender in territory subject to the Italian Government.

(f) Public Relations

(f) Decree of the Lieutenant General No.416 of 5 July 1945.
Suppressing the Undersecretariat of State for Press, Entertainment and Tourism, and establishing provisions for the temporary administration of its relative services.

6745

0641

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

(g)
Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General No.417 of 12 July 1945.
Establishing a High Commissariat for Hygiene and Public Health.

(h)
Local Government
French Rep.

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 6 May 1945.
Transfer to the French Government of an area situated in Rome for the purpose of establishing a military graveyard for French soldiers who fell on Italian territory.

(i)
Transportation
Finance

(i) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Modifying the conditions and tariffs for transportation of commodities on the State Railways.

(j)
Industry
Commerce

(j) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Appointing a liquidator for the National Organization for the distilling of by-products of wine.

(k) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Removal of the licotz's taxes from notarial scales.

(l)
Agriculture

(l) Ministerial Decree of 27 July 1945.
Appointing a Commissioner and Vice Commissioner for the National Office for Statistics on Agriculture.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.G. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 15 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of C.G. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. D. BURRENS,

0945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795684

0646

(g)
Public Health

(g) Decree of the Lieutenant General No.417 of 12 July 1945.
Constituting a High Commissariat for Hygiene and Public Health.

(h)
Local Government
French Rep.

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 4 May 1945.
Transfer to the French Government of an area situated in Rome for the purpose of establishing a military graveyard for French soldiers who fell on Italian territory.

(i)
Transportation
Finance

(i) Ministerial Decree of 31 May 1945.
Modifying the conditions and tariffs for transportation of commodities on the State Railways.

(j)
Industry
Commerce

(j) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Appointing a liquidator for the National Organization for the distilling of by-products of wine.

(k) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Removal of the lictor's fasces from notarial seals.

(l)
Agriculture

(l) Ministerial Decree of 27 July 1945.
Appointing a Commissioner and Vice Commissioner for the National Office for Statistics on Agriculture.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 15 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Finance

(j)
Industry
Commerce

transportation of commodities on the State Railways.

(j) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Appointing a Liquidator for the National Organization for the distilling of by-products of wine.

(k) Ministerial Decree of 26 July 1945.
Removal of the Sister's fascen from notarial seals.

(l)
Agriculture

(l) Ministerial Decree of 27 July 1945.
Appointing a Commissioner and Vice Commissioner for the National Office for Statistics on Agriculture.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than [illegible] hours, Wednesday, 15 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. F. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0 6 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 91

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 31 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo. Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 460; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 339 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, alla pag. 15, colonna I, Cap. n. 128-IX, alla linea 4ª e 5ª ove è detto:

«zioni dei danni causati da eventi bellici e
«zioni dei danni causati da eventi bellici a

devesi leggere:

«zioni dei danni causati da eventi bellici a
«carati demaniali » 6.000.000

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 411.
Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 . . . . . Pag. 1135

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 412
Soppressione dell'Ente Nazionale per l'insegnamento

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 luglio 1945, n. 415.
Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata «Dollaro timbro giallo» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority» . . . . Pag. 1142

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416.
Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi . . . . . Pag. 1142

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 luglio 1945, n. 417.
Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica . . . . . Pag. 1143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1945
Cessione al Governo francese di un'area sita in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia . . . . . Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945
Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1144

5151

0648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Anno . . . . . L. 400 — Semestrale . . . . . » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Anno . . . . . L. 800 — Semestrale . . . . . » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 359 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, alla pag. 15, colonna I, Cap. n. 128-IX, alla linea 1ª e 2ª ove è detto:

« zioni dei danni causati da eventi bellici e
« zioni dei danni causati da eventi bellici e

deve leggersi:

« zioni dei danni causati da eventi bellici a
« cenati demaniali 6.000.000

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 411.

Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547 . . . . . Pag. 1138

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 412.

Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.) . . . . . Pag. 1138

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 413.

Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie . . . . . Pag. 1140

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 414.

Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . Pag. 1141

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 415.

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata « Dollaro timbro giallo » e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione « British Military Authority » . . . . Pag. 1142

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416.

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi . . . . . Pag. 1142

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 417.

Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica . . . . . Pag. 1143

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 maggio 1945.

Cessione al Governo francese di un'area sita in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia . . . . . Pag. 1143

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 1144

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose . . . Pag. 1144

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai. Pag. 1144

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1945.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. Pag. 1145

5151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 4 9 1

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio:
Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli acquedotti . . . . . Pag. 1145
Riassunto del provvedimento prezzi n. 91 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi . . . . . Pag. 1147

Ministero del tesoro:
Diffida per rimpiazzamento di quietanze rilasciate di certificati del Consolidato 3,50 % (1934) . . . . . Pag. 1147
Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare) . . . . . Pag. 1148
Rettifica d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1148
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 1149
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1150
Bollo dei titoli . . . . . Pag. 1150

Ministero di grazia e giustizia: Concorsi di notaio del Distretto . . . . . Pag. 1150

Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente «Centro italiano di studi mediterranei» . . . . . Pag. 1150

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1150

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 411.

Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1932, n. 547, concernente la riforma penitenziaria e la composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il presente decreto nel territorio sottoposto all'amministrazione del Governo italiano avrà efficacia nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nel territorio non ancora sottoposto all'amministrazione del Governo italiano, nella data della restituzione di esso all'amministrazione italiana o in quella in cui avrà efficacia in base ad ordinanze del Governo Militare Alleato.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCELBA
RUINI — GIUSSO

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 12. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 luglio 1945, n. 412.

Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.).

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 85;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1630;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per

al Pubblico registro [illegible] immobiliare) . . . Pag. 1192
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . Pag. 1192
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione nel debito pubblico . . . Pag. 1193
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione nel debito pubblico . . . Pag. 1193
Media dei cambi . . . Pag. 1193
Ministero di grazia e giustizia: Concorsi di notaro (di[illegible]) . . . Pag. 1193
Ministero dell'Africa Italiana: Nomina del [illegible] straordinario per la [illegible] amministrazione [illegible] e Cenobio italiano di studi mediterranei . . . Pag. 1193
Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato . . . Pag. 1193

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 [illegible] 1945, n. 411.

Modificazione alla composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti, prevista dall'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 9 maggio 1932, n. 547, concernente la riforma penitenziaria e la composizione della Commissione interministeriale per il lavoro dei detenuti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa italiana, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge 9 maggio 1932, n. 547, è così modificato:

«Presso il Ministero della giustizia e istituita una Commissione composta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena che la presiede, e di un rappresentante del Ministeri dell'Interno, dell'Africa italiana, della grazia e giustizia, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dei lavori pubblici, del commercio e dell'agricoltura e foreste, nonché di due rappresentanti del Ministero del tesoro e di due rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e lavoro».

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SFORZA
RUINI — GULLO

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 38.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 [illegible] 1945, n. 412.

Soppressione dell'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15;

Vista la legge 30 ottobre 1940, n. 1636;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 86;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per l'interno, per gli affari esteri, per la finanza e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio e Superiore (E.N.I.M.S.), di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, istituito con legge 30 ottobre 1940, n. 1636, e 19 gennaio 1942, n. 86, è soppresso.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963511

ART. 2

Un commissario nominato dal Ministro per la pubblica istruzione procederà alla liquidazione delle attività e delle passività dell'Ente.

Le attività che residueranno da tale liquidazione sono devolute allo Stato.

Il commissario liquidatore avrà, agli effetti della sua gestione, tutti i poteri di rappresentanza, di amministrazione e di disposizione, che, a norma del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, spettano al commissario ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ente. Il Collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 4 del citato R. decreto-legge 4 giugno 1938, n. 928, continuerà invece ad esercitare le sue funzioni anche durante la gestione di liquidazione.

Per procedere alle operazioni di liquidazione, il commissario si avvarrà sia del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione che sarà a tale scopo messo a sua disposizione, sia limitatamente alle indeclinabili necessità di servizio di altro personale che potrà essere scelto, a suo insindacabile giudizio anche fra gli elementi migliori già appartenenti all'E.N.I.M.S. e licenziati a norma del successivo art. 4; in tal caso il trattamento economico dovuto all'impiegato in base al nuovo contratto d'impiego non potrà comunque essere superiore a quello di cui egli godeva prima del suo licenziamento.

Al commissario liquidatore sarà attribuita, a carico del bilancio dell'Ente, una speciale indennità, nella misura che sarà stabilita dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Al termine della sua gestione, il commissario presenterà il rendiconto al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro.

ART. 3.

Ferma restando la licenziabilità del personale delle scuole già gestite dall'Ente, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, e quella del personale avventizio dell'Amministrazione centrale dell'Ente stesso, precedentemente disposti, gli altri impiegati civili dovranno licenziarsi, a tutti gli effetti, a decorrere dal 15 settembre 1944, salvo il periodo di preavviso e cessano pertanto ai sensi della legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n. 1825.

Dalle competenze comunque spettanti ai predetti impiegati in dipendenza del loro licenziamento ai sensi della sovraccitata legge sull'impiego privato sarà detratto quanto avessero già percepito allo stesso titolo.

legge 18 gennaio 1942, n. 86, sono devolute al Ministero della pubblica istruzione.

Sono egualmente devolute al Ministero della pubblica istruzione, che le eserciterà di concerto con quello degli affari esteri, le funzioni di vigilanza e di controllo attribuite all'E.N.I.M.S. sulle scuole e sulle istituzioni culturali straniere, a norma della legge 30 ottobre 1941, n. 1638. Non sono pertanto considerate straniere ai sensi dell'art. 2 di tale legge, e sono quindi sottoposte alla esclusiva vigilanza del Ministero della pubblica istruzione in conformità di quanto è disposto dal primo comma del presente articolo, le scuole, i corsi e gli organismi culturali d'istruzione nella madrelingua da Enti religiosi cattolici dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui ai due precedenti commi, è costituito presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione un ispettorato per l'istruzione media non governativa alle dirette dipendenze del Ministro.

ART. 5.

Le tasse di concessione e le quote a tasso ridotto di funzionamento dovute dalle scuole non regie di cui ai sensi della legge 18 gennaio 1942, n. 86, e delle tabelle A e B annesse alla legge stessa sono devolute allo Stato.

L'ammontare di dette tasse e quote potrà essere ridotto o annullato in sede di bilancio scolastico con apposite provvidenze da emanarsi ai sensi dell'art. 3 o dell'art. 11 comma secondo della citata legge 18 gennaio 1942, n. 86. Con analogo provvedimento sarà stabilito di volta in volta il gettito dell'aumento delle tasse di concessione e delle quote a tasso ridotto di funzionamento dovute dai corsi di lingua straniera.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli esami nelle scuole parificate e legalmente riconosciute saranno a carico delle scuole stesse, le quali si provvederanno in conformità delle norme che saranno all'uopo stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

La pagella prevista dall'art. 10 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, sarà distribuita agli istituti non governativi a cura del Ministero della pubblica istruzione e provento a tale della vendita di tale pagella è devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45, la tassa di istruttoria di cui alle predette tabelle A e B annes-

0652
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0653

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

sati di cui all'art. 1 del citato R. decreto-legge 5 giugno 1938, n. 928, continueri invece ad esercitare le attribuzioni anche durante la gestione di liquidazione.

Per procedere alle operazioni di liquidazione, il commissario si avvarrà sia del personale appartenente a ruoli dell'Amministrazione della pubblica istruzione che sarà a tale scopo messo a sua disposizione, sia limitatamente alle inderoghibili necessità di servizio di altro personale che potrà essere scelto, a suo insindacabile giudizio anche fra gli elementi migliori già appartenenti all'E.N.I.M.S. e licenziati a norma del successivo art. 3; in tal caso il trattamento economico dovuto all'impiegato in base al nuovo contratto d'impiego non potrà comunque essere superiore a quello di cui egli godeva prima del suo licenziamento.

Al commissario liquidatore sarà attribuita, a carico del bilancio dell'Ente, una speciale indennità, nella misura che sarà stabilita dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro.

Al termine della sua gestione, il commissario presenterà il rendiconto al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del tesoro.

Art. 3.

Ferma restando il licenziamento del personale delle scuole già gestite dall'Ente, a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 5 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, e quello del personale avventizio dell'Amministrazione centrale dell'Ente stesso, precedentemente disposti, gli altri impiegati s'intendono licenziati, a tutti gli effetti, a decorrere dal 15 settembre 1944, salvo il periodo di preavviso a ciascuno spettante ai sensi della legge sull'impiego privato 13 novembre 1924, n. 1825.

Dalle competenze comunque spettanti ai predetti impiegati in dipendenza del loro licenziamento ai sensi della sopracitata legge sull'impiego privato sarà detratto quanto avessero già percepito allo stesso titolo, salva, in ogni caso, l'eventuale applicazione dell'art. 29 secondo comma del decreto-legge luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo.

Per il pagamento degli assegni arretrati maturati fino al 31 maggio 1944 e non corrisposti, saranno applicate, nei riguardi degli impiegati licenziati a norma del presente articolo, le stesse disposizioni stabilite per gli impiegati dello Stato.

Art. 4.

Le funzioni amministrative e di vigilanza che, a norma delle vigenti disposizioni, sono attribuite all'E.N.I.M.S. in ordine alle scuole non governative, ai corsi di preparazione ad esami ed alle altre istituzioni culturali e scolastiche di cui ai primi quattro commi dell'art. 1 della [illegible] enti religiosi stranieri dipendenti dalla Santa Sede, i quali abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia.

Per l'esercizio delle attribuzioni di cui al due precedenti commi, è costituito presso l'Amministrazione centrale della pubblica istruzione un ispettorato per l'istruzione media non governativa alle dirette dipendenze del Ministro.

Art. 5.

Le tasse di concessione e le quote o tasse annue di funzionamento dovute dalle scuole non regie e dai corsi di cui alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, e dalle tabelle 1 e 2 annesse alla legge stessa sono devolute allo Stato.

L'ammontare di dette tasse e quote potrà essere elevato o ridotto di anno in anno scolastico, con apposito provvedimento da emanarsi ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 11 comma secondo della citata legge 19 gennaio 1942, n. 86. Con analogo provvedimento sarà stabilito ed in corrispondenza dell'ammontare delle tasse di concessione e delle quote o tasse annue di funzionamento dovute dai corsi di lingue straniere.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 il pagamento delle indennità ed il rimborso delle spese dovute ai commissari governativi agli esami nelle scuole pareggiate e legalmente riconosciute saranno a carico delle scuole stesse, le quali vi provvederanno in conformità delle norme che saranno all'uopo stabilite dal Ministero della pubblica istruzione.

La quota prevista dall'art. 19 del R. decreto-legge 5 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15, sarà distribuita agli istituti non governativi a cura del Ministero della pubblica istruzione: il provento netto della vendita di tale oggetto è devoluto allo Stato.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 la tassa di istruttoria di cui alla predetta tabella 3 e 3-*bis* annessa alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, è soppressa per le spese necessarie per gli accertamenti da compiersi ai fini della concessione dell'autorizzazione all'apertura di scuole o corsi compresi tra questi ultimi i corsi di lingua straniera ovvero ai fini della concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento di scuole. I gestori interessati provvederanno a versare ai Regi provveditori, a titolo di deposito, quella somma che sarà loro di volta in volta a tale scopo richiesta, salvo conguaglio con le spese che saranno state effettivamente sostenute.

Art. 6.

Per le maggiori spese che il Ministero della pubblica istruzione dovrà sopportare in relazione all'esercizio delle attribuzioni devolutegli ai sensi dell'art. 4 del

presente decreto, sarà iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso un fondo di L. 5.000.000 (cinque milioni).

Per l'esercizio finanziario in corso, sarà inoltre iscritto nel bilancio del Ministero anzidetto un fondo di L. 2.000.000 (due milioni) che sarà messo a disposizione del commissario liquidatore dell'E.N.I.M.S. per l'eventualità in cui, dovendo far fronte a passività urgenti ed a spese improrogabili inerenti alla gestione di liquidazione, egli non possa momentaneamente disporre di fondi liquidi di pertinenza del patrimonio dell'Ente.

Art. 7.

Per tutta la durata della presente guerra e fino all'inizio dell'anno scolastico successivo alla cessazione delle ostilità, il Ministro per la pubblica istruzione ha la facoltà di stabilire che non siano prese in esame domande di autorizzazione alla apertura di determinati tipi di scuole o corsi e domande di riconoscimento legale o di pareggiamento di determinati tipi di scuole.

Art. 8.

In considerazione dello stato attuale bellico e in deroga al disposto dell'art. 9 comma secondo della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli effetti del riconoscimento legale concesso durante l'anno scolastico 1944-45, decorreranno dall'inizio dell'anno stesso.

Tale riconoscimento potrà eventualmente essere limitato al solo anno scolastico 1944-45, salvo gli ulteriori accertamenti di legge per la conferma definitiva.

Art. 9.

L'ammontare delle tasse di concessione e delle tasse o quote annue di funzionamento, relative all'anno scolastico 1944-45 che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, fossero già state introitate dalla E.N.I.M.S. sarà versato all'Erario.

Sarà ugualmente versato all'Erario il provento netto introitato dall'E.N.I.M.S. nell'anno scolastico 1944-45 per la vendita della pagella di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 7 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 417.

Estensione agli esonerati per motivi politici del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 113, con disposizioni per la dispensa dal servizio del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 133, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato dopo il 24 maggio 1915;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, con l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, con provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà, concessa dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, ai soci di cooperative edilizie a contributo statuale, di chiedere la reintegrazione dell'appartamento per il quale siano stati dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione, è estesa al personale delle Amministrazioni sta-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 965121

l'Ente.

Art. 7.

Per tutta la durata della presente guerra e fino all'inizio dell'anno scolastico successivo alla cessazione delle ostilità, il Ministro per la pubblica istruzione ha la facoltà di stabilire che non siano prese in esame domande di autorizzazione alla apertura di determinati [illegible] scuole o corsi o domande di riconoscimento o pareggiamento di determinati tipi di scuole.

Art. 8.

In considerazione dello stato attuale bellico e in deroga al disposto dell'art. 9 comma secondo della legge 19 gennaio 1942, n. 86, gli effetti del riconoscimento legale concesso durante l'anno scolastico 1944-45, decorreranno dall'inizio dell'anno stesso.

Tale riconoscimento potrà eventualmente essere limitato al solo anno scolastico 1944-45, salvo gli ulteriori accertamenti di legge per la conferma definitiva.

Art. 9.

L'ammontare delle tasse di concessione e delle tasse e quote annue di funzionamento, relativo all'anno scolastico 1944-45 che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, fossero già state introitate dalla E.N.I.M.S. sarà versato all'Erario.

Sarà ugualmente versato all'Erario il provento netto introitato dall'E.N.I.M.S. nell'anno scolastico 1944-45 per la vendita della pagella di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 3 giugno 1938, n. 928, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 15.

Art. 10.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — DE GASPERI — PESENTI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 71. — PARISI

sizioni per la dispensa dal servizio [illegible]
Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, concernente la revisione delle assunzioni e sistemazioni del personale di ruolo ed avventizio delle Amministrazioni dello Stato dopo il 24 maggio 1915;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, con l'ordinamento dei servizi preposti alla edilizia popolare ed economica ed altri provvedimenti in materia;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, con provvedimenti vari in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente le sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, relativo alla decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La facoltà, concessa dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, ai soci di cooperative edilizie a contributo statale, di chiedere la reintegrazione dell'appartamento per il quale siano stati dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione, è estesa al personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle Ferrovie dello Stato, il quale, a sensi dell'art. 23 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, non abbia ottenuto l'alloggio per essere stato dispensato dal servizio in applicazione dei Regi decreti 28 gennaio 1923, n. 143, e 28 gennaio 1923, n. 153, sempre che la dispensa sia stata riconosciuta come determinata da motivi politici a termini del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

La facoltà di cui al comma precedente deve essere esercitata entro tre mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

0655
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 2.

Restano ferme, nei riguardi del personale di cui all'articolo precedente, tutte le altre disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 70 — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 414.

Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con il

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le delegazioni della Corte dei conti, previste dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, e dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, sono costituite di un consigliere e di magistrati, funzionari ed impiegati di ruolo nel numero che sarà determinato con ordinanza del Presidente della Corte dei conti. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte.

Ai servizi delle delegazioni può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, e dal R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

E' consentito anche il comando presso le delegazioni della Corte dei conti di personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato, nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione delle delegazioni con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati alle delegazioni per il controllo preventivo di legittimità tutti gli atti emessi dagli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna o da funzionari delegati, per i quali, se emessi dall'Amministrazione centrale, è prescritto il controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

I titoli di pagamento sono vistati dal magistrato direttore di ufficio che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza, o di impedimento del magistrato, dal funzionario di gruppo A più elevato in grado. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza o di impedimento del consigliere, dal magistrato più elevato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 70 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 414.

Delegazioni della Corte dei conti istituite presso gli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, recante provvedimenti regionali per la Sicilia;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, recante provvedimenti regionali per la Sardegna;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentita la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

...riato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte.

Ai servizi delle delegazioni può essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, e dal R. decreto-legge 1 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

E' consentito anche il comando presso le delegazioni della Corte dei conti di personale di gruppo *B* e *C* di altre Amministrazioni dello Stato, nel numero che a giudizio del Presidente della Corte dei conti sarà ritenuto indispensabile per il regolare funzionamento del servizio.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione delle delegazioni con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati alle delegazioni per il controllo preventivo di legittimità tutti gli atti emessi dagli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna o da funzionari delegati, per i quali, se emessi dall'Amministrazione centrale, è prescritto il controllo della Corte dei conti.

Art. 4.

I titoli di pagamento sono vistati dal magistrato direttore di ufficio che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza, o di impedimento del magistrato, dal funzionario di gruppo *A* più elevato in grado. Gli atti di impegno e gli altri atti sono vistati dal consigliere che ne ordina la registrazione o, in caso di assenza o di impedimento del consigliere, dal magistrato più elevato in grado.

I rilievi ufficiosi sono firmati dal magistrato direttore di ufficio; il rifiuto di registrazione è deciso dal consigliere che ne dà comunicazione scritta all'Alto Commissario. Questi può chiedere che il provvedimento del consigliere sia sottoposto al riesame della sezione di controllo della Corte. In tal caso, il consigliere invia l'atto ed i documenti allegati, con una sua relazione, al Presidente della Corte, che sottopone l'atto all'esame della sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la sezione.

Questa decide definitivamente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 5 7 1

La registrazione con riserva degli atti degli Alti Commissari può essere disposta soltanto dal Governo, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 25 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito a favore di funzionari delegati dell'Alto Commissario sono inviati alle delegazioni per l'esame amministrativo e la dichiarazione di regolarità ogni tre mesi e, in ogni caso, entro trenta giorni da quello in cui è stata ultimata l'utilizzazione dell'ordine di accreditamento. La dichiarazione di regolarità è emessa dal magistrato direttore di ufficio.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — PRIOLO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 415.

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata «Dollaro timbro Gallo» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority».

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

A decorrere dal 31 luglio 1945 cessa, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetta alla giurisdizione del Governo italiano, il corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, comunemente chiamata «Dollaro timbro giallo» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority».

Art. 2.

Fino al 31 agosto 1945 le valute, di cui all'articolo precedente, saranno cambiate al cambio ufficiale, contro valuta italiana presso le filiali dell'Istituto di emissione.

Art. 3.

A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori delle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute che costituiscono l'oggetto delle infrazioni.

Si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni.

Le valute oggetto delle infrazioni sono in ogni caso sottoposte a confisca.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 72. — PRIOLO

0658
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

di regolarità è concesso dal magistrato direttore di ufficio.

Art. 6.

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — SCIOLLA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 72. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 luglio 1945, n. 415.

Cessazione, nella parte del territorio nazionale attualmente soggetto alla giurisdizione del Governo italiano, del corso legale della valuta cartacea degli Stati Uniti d'America, denominata «Dollaro timbro Biglio» e della valuta cartacea della Gran Bretagna in sterline, recante l'iscrizione «British Military Authority».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il Bando Reale del 24 settembre 1943, n. 61 A. C.;
Visto il R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1934, n. 1942, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 103;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1945 sono vietati l'importazione nel territorio dello Stato, la detenzione e il commercio delle valute indicate nel precedente art. 1.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro, i trasgressori delle norme del presente decreto sono puniti con una pena pecuniaria in misura non superiore al quintuplo del valore delle valute che costituiscono l'oggetto delle infrazioni.

Si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 5 novembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 e successive modificazioni.

Le valute oggetto delle infrazioni sono in ogni caso confiscate a favore dello Stato.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 79 — PARISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 416.

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo e provvedimenti per la temporanea gestione dei relativi servizi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 163, relativo alla soppressione del Ministero per la cultura popolare e alla istituzione di un Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni;

0 9 5 9 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 407, con il quale la denominazione del Sottosegretariato di Stato per la stampa e le informazioni è stata modificata in quella di « Sottosegretariato di Stato per la stampa, spettacolo e turismo »;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è soppresso.

Art. 2.

L'avv. Giustino Arpesani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene incaricato della temporanea gestione dei servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Egli dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le proposte concernenti la devoluzione delle attribuzioni di detto Sottosegretariato ad altre amministrazioni, e la conseguente ripartizione dei relativi servizi e del personale del soppresso Sottosegretariato tra le amministrazioni stesse.

Art. 3.

Fino a quando non sia stato provveduto alla sistemazione dei servizi e del personale del cessato Sottosegretariato, il Sottosegretario predetto compie tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione di essi. A tale fine, egli ha facoltà di esercitare tutte le attribuzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 417.

Istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato predetto.

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, può essere nominato un Alto Commissario aggiunto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 76, foglio n. 76. — BASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946128

...istri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo ed il turismo è soppresso.

Art. 2.

L'avv. Giustino Arpesani, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene incaricato della provvisoria gestione dei servizi del Sottosegretariato di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Egli dovrà presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le proposte concernenti la devoluzione delle attribuzioni di detto Sottosegretariato ad altre amministrazioni, e la conseguente ripartizione dei relativi servizi e del personale del soppresso Sottosegretariato tra le amministrazioni stesse.

Art. 3.

Fino a quando non sia stato provveduto alla sistemazione dei servizi e del personale del cessato Sottosegretariato, il Sottosegretario predetto compie tutti gli atti occorrenti per l'amministrazione di essi. A tale fine, egli ha facoltà di esercitare tutte le attribuzioni già spettanti al Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 92. — FRASCA

...bre 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato predetto.

Art. 2.

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, può essere nominato un Alto Commissario aggiunto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 93. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 maggio 1945

Cessione al Governo francese di un'area sita in Roma, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;
Ritenuto che l'Ambasciata di Francia presso il Governo italiano ha chiesto la concessione di un'area di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788281

circa quattro ettari di terreno sito nella zona Monte Mario, via della Camilluccia, del Comune di Roma, già appartenente all'azienda agraria della soppressa G.I.L. per essere destinata alla costruzione di un cimitero militare francese;

Ritenuto che tale destinazione adempie ad uno scopo di interesse generale e cioè di custodire ed onorare le salme dei soldati di Francia caduti eroicamente oltre che per la loro Patria, anche per la liberazione d'Italia, così come altre volte soldati d'Italia sono caduti in Francia ed in difesa della Francia per la causa della civiltà e per rinsaldare il vincolo sacro di fratellanza;

Ritenuto, pertanto, che il desiderio espresso dal governo francese debba esser accolto così come è stato formulato;

Vista la proposta dell'Alto Commissario aggiunto per la liquidazione dei beni fascisti;

Decreta:

Il Governo italiano cede al Governo francese l'area dell'estensione di circa ettari quattro, sita in Roma, località Monte Mario, via della Camilluccia, già di proprietà dell'ex G.I.L. e descritta nell'acclusa planimetria che forma parte integrante del presente decreto, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1945

BONOMI — PESENTI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1945.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6, comma do 2, del R. decreto-legge n. 9 del 23 gennaio 1919, convertito nella legge n. 671 del 13 maggio 1940,

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

1) il comma a) (Tassa di sosta) del punto 11 è così modificato:

a) per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 100 per carro;

b) per qualsiasi altro trasporto: L. 1000 per carro »;

2) il deposito per la richiesta dei carri vuoti (punto 15) è così modificato:

a) per i trasporti di masserizie per cambiamento di dimora: L. 100 per carro;

b) per qualsiasi altro trasporto: L. 1000 per carro ».

Art. 2.

Tutti gli importi indicati ne precedente articolo sono soggetti alle maggiorazioni che risulteranno applicabili — nel momento in cui sorge il titolo per la loro esazione — sui prezzi di trasporto di cose sulle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose viene posto in liquidazione;

Considerato che, a norma dell'art. 2 di tale decreto, occorre procedere alla nomina del Commissario liquidatore dell'Ente;

Decreta:

Il signor avv. Vincenzo Reale è nominato Commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

Il Ministro per il tesoro

0622
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

Francia ed in difesa della Francia per la [illegible] civiltà e per vincolare il vincolo sacro di fratellanza;

Ritenuto, pertanto, che il desiderio espresso dal governo francese debba esser accolto così come è stato formulato;

Vista la proposta dell'Alto Commissario aggiunto per la liquidazione dei beni fascisti;

Decreta:

Il Governo Italiano cede al Governo francese l'area dell'estensione di circa ettari quattro, sita in Roma, località Monte Mario, via della Camilluccia, già di proprietà dell'ex G.I.L. e descritta nell'acclusa planimetria che forma parte integrante del presente decreto, per l'impianto di un cimitero militare per i soldati francesi caduti in territorio d'Italia.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 6 maggio 1945

BONOMI — PESENTI

(1125)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1945.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Viste le condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 6, comma *d*) 2, del R. decreto-legge n. 9 del 25 gennaio 1940, convertito nella legge n. 671 del 13 maggio 1940;

Decreta:

Art. 1.

Nell'allegato n. 1 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato:

1) il comma *a*) (Tassa di sosta) del punto 11 è così modificato:

« *a*) merci e veicoli: L. 5 per quintale indivisibile, col minimo di L. 500 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

I carri a 4 assi si considerano come due carri »;

2) l'alinea che segue immediatamente il comma *d*) del punto 11 suddetto è così modificato:

« Se il mittente o il destinatario di un trasporto a carro, non avendo effettuato l'operazione di carico o di scarico nel termine loro assegnato, la compiono però entro 4 ore lavorative dall'inizio del primo periodo di sosta, la tassa relativa al periodo stesso viene ridotta del 50 % ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 maggio 1945

Il Ministro: CERABONA

(1128)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297, con il quale l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose viene posto in liquidazione;

Considerato che, a norma dell'art. 2 di tale decreto, occorre procedere alla nomina del Commissario liquidatore dell'Ente;

Decreta:

Il signor avv. Vincenzo Reale è nominato Commissario liquidatore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 297.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
GULLO

p. *Il Ministro per il tesoro*
PESENTI

(1126)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 313, relativo alla soppressione del fascio littorio dagli stemmi dello Stato e dai sigilli delle pubbliche amministrazioni e dei notai;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963081

Ritenuto che i sigilli attualmente in uso dei notai, recanti il fascio littorio, devono essere sostituiti gradatamente e che con decreto del Ministro per la grazia e giustizia deve essere stabilita la data dopo la quale i notai non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1946 i notai che esercitano nei territori delle provincie di Terni, Perugia, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo, Pisa, Livorno, Firenze e Pistoia, restituiti all'Amministrazione del Governo italiano con i decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 181 e 28 giugno 1945, n. 379, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 26 luglio 1945.

Il Ministro: TOGLIATTI

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1945.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Decreta:

Il prof. Domenico Casella e il prof. Emilio Patrissi sono nominati, rispettivamente, Commissario e Vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Roma, addì 27 luglio 1945.

Il Ministro: GULLO

(1127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

1. — La *Ditta Fredella di S. Angelo di Puglia* (Foggia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

2. — La *Ditta Saporiti Alfredo di Soleti* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 75% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — La *Società Lavorazione Idroelettrica Sonnia di Bovalino Calabro* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — La *Ditta Vitaglia di Fuscaldo* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

5. — L'*Azienda Idroelettrica Pietro Filippone di Calabria Oliveto* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 100% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

7. — L'*Impresa Elettrica di Fragnito Monforte* (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per noleggio contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

8. — La *Ditta Marsella Gabriele di Cerchiara di Calabria* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo

0 6 6 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985 [illegible]

l'Amministrazione del Governo italiano con i decreti legislativi Luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 181 e 28 giugno 1945, n. 376, non potranno più servirsi del sigillo attualmente in uso recante il fascio littorio.

Roma, addì 26 luglio 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(1132)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1945.

Nomina del commissario e del vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, concernente la istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Decreta:

Il prof. Domenico Cassella e il prof. Emilio Patrissi sono nominati, rispettivamente, Commissario e Vice commissario dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura.

Roma, addì 27 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1127)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 19 riguardante la revisione delle tariffe dell'energia elettrica e degli accessori.

In conformità delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare prezzi n. 19 del 5 luglio c.a., ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

1. — L'*Impresa elettrica Ippolito Cassella* di Acquaviva Picena, è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945 salvo proroga.

2. — La *Società Lucana di produzione e forza* di Potenza è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — La *Ditta Miraglia di Francavilla Fontana* (Brindisi) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — L'*Azienda Idroelettrica Pietro Filippelli*, di Calitri (Avellino) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Azienda per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

5. — L'*Impresa Elettrica di Pasquale Mastrolia* (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

6. — La *Ditta Miraglia* di Francavilla Fontana (Brindisi) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

7. — L'*Impresa Elettrica di Pasquale Mastrolia* (Benevento) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

8. — La *Ditta Morrella* (Società di circolazione Lariana) è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

9. — L'*Ente autonomo Volturno* di Venafro, autorizzato ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovrapprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Ente per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

10. — La *Società Anonima Cartografica di Rocca Imperiale Consenza* è autorizzata ad applicare il sovrapprezzo temporaneo del 125% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovrapprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi

0665
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

...ter non compresi, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

11. — La Società *Idroelettrica di Atri* (Caserta) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

12. — La Società Elettrica di Casino Mare Benedetto è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

13. — La società *Elettrica per Bonifiche ed Irrigazioni* (S.E.I.I.), di Sulmona, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

14. — La *Ditta Sfratara & C.* di Corrado *Marina* (Caserta), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

15. — La Società *Industria « La Luce »* di *Trebaseleghe* (Padova) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

16. — La Società *Industria « L'Energia »* di *Trebaseleghe* (Padova), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

17. — La *Ditta Ing. Odoardo Zecca, di Orsogna* (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

18. — La Società Consorzio di *Pescara* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 200% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

19. — La *Ditta Ing. Elio De Santis di Lanciano* (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 250% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

20. — La *Ditta Ing. Gasparoni & C.* (Napoli) è autorizzata ad applicare nelle isole di Ischia e Procida il prezzo temporaneo di L. 2 per Kwh per l'illuminazione e L. 10 per la forza motrice. Detto prezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, ed assorbe i sovraprezzi già concessi il 16 ottobre 1943 ed il 16 aprile 1944.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

21. — La Società Italiana *Forze Elettriche* (Roma) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 300% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo, che assorbe quello precedentemente concesso con circolare n. 6 del 1945, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

22. — La Società *Ditta Piccone, Italiano e Melchiorre* di *Gessopalena* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 150% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per lolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0666

spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

15. — La Società Meridionale di Elettricità *Mario Benevento* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

16. — La Società Elettrica per Bonifiche ed Irrigazioni (S.E.B.I.), di Napoli, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

17. — La Ditta *Strisciuglio & C.* e *M. Cimino & C.* di Cariati Marina (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

18. — La Società Anonima «La Luce» di Trebisacce (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

19. — La Società Anonima «L'Energia» *ing. Piombini & C.*, di Cosenza, è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

20. — *Impresa Elettrica Biscotti Pietrantonio di S. Elia a Pianisi* (Campobasso) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

21. — La Società *Anonima Elettrica Tito Berardini di Biccari* (Foggia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

20. — La Società *Generale di Elettricità* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

22. — La *Ditta Luigi Di Lorenzo di Lanciano* (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

23. — La Soc. *An. Ing. Gasparini & C.* (Napoli) è autorizzata ad applicare sulle tariffe di Forcia e Procida il prezzo temporaneo di L. 2 per Kwh per l'illuminazione e L. 1 per la forza motrice. Detto prezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, ed assorbe i sovraprezzi già concessi il 16 settembre 1944 ed il 1° aprile 1945.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

24. — La Società *Unione Esercizi Elettrici* (Roma) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 30% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo, che assorbe quello precedentemente concesso con circolare n. 8 del 1945, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

25. — La Società *Imprese Elettriche Italiane e Meridionali - Gesenalena* (Chieti), è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

26. — La Società *Generale Elettrica della Sicilia* (Palermo) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 2% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo, che è comprensivo del 17% già concesso con circolare n. 8 con decorrenza 1° marzo 1945, si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

In base al risultato degli accertamenti in corso, il sovraprezzo del 27% potrà essere in parte destinato a detrazione del contributo dello Stato concesso per la produzione termica.

I prezzi di vendita dell'energia elettrica da applicare da parte dei rivenditori ai propri clienti saranno fissati, previo accordo dall'Alto Commissariato per la Sicilia, dai Comitati provinciali dei prezzi, tenendo conto dell'aumento consentito con la presente disposizione ed i risultati degli singoli esercizi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0667

5. — La Società *Meridionale di Elettricità* (Napoli). Con riferimento alla precedente circolare prezzi n. 21 del 26 luglio 1945, si rinnova che i sovraprezzi concessi dal Comitato interministeriale dei prezzi con decorrenza 1° luglio 1945 alle Società elettriche del gruppo S.M.E. accertino, oltre le maggiorazioni precedentemente autorizzate e specificate in detta circolare, anche le seguenti, concesse dalle competenti autorità per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1945: Società Meridionale Elettricità 60%; Società Campania 80%; Società Lucana 20%; Società Calabria 10%; Società Puglia 0%.

TARIFFE ACQUEDOTTI

1. — La Società *Acque Pie Antica Marcia* di Roma è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 25% (compreso del 1,5% già concesso con circolare prezzi n. 10/719 del 22 marzo c.a.) sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le forniture d'esercizio a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. — La Società *Italiana* « Istituzione Esercizio Acquedotti S.I.C.E.A. » di Viterbo è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le forniture d'esercizio a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1136)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare prezzi n. 21 del 26 luglio c. a. ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

1. — L'*Impianto Idroelettrico di Scopoli* (Perugia) di Costa Vichetti è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1,5% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. — L'*Impresa Elettrica Caruano & C.*, *Boge* (Perugia) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10 % sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — La Società *Elettrica Cooperativa Elettrica Pelugo*, Pelugo (Trento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — L'*Impresa Elettrica Fratelli De Cesco fu Filippo*, Fara S. Martino (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 70% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'impresa per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

6. — Società *Anonima Unione Elettrica Fara*, Fara S. Martino (Chieti) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

7. — La Società *Elettrica Cooperativa Elettrica Pelugo*, Pelugo (Trento) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

8. — La Società *Idroelettrica del Cilento*, Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 60% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

La Società *Italiana Condotte di Acque e Fognature* di Terracina è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 50% sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le forniture d'esercizio, a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe l'aumento del 150 % a suo tempo concesso, sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1135)

0668
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1. — La Società *Cooperativa Radio Marina di Roma* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% (compenso del 15% già concesso con circolare prezzi n. 10.712 del 27 marzo c.a., sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le bocche d'incendio a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. — La Società *Italiana Condotte Acqua* (ICA), Impianto S.I.C.E.A. di Vibrata è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto ai prezzi di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1136)

Riassunto del provvedimento prezzi n. 21 del 26 luglio 1945 riguardante i prezzi delle tariffe dei pubblici servizi

In conformità delle decisioni adottate in Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con circolare prezzi n. 21 del 26 luglio c. a. ha disposto quanto appresso:

TARIFFE ENERGIA ELETTRICA

1. — L'*Impianto Idroelettrico di Scopoli* (Perugia) di Castelvilleri è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15%, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Ditta per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

2. — L'*Impresa Elettrica Capanno & C., Rose* (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

3. — La Società *Elettrica Mormanese*, Mormanno (Cosenza) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

4. — L'*Azienda Elettrica Dott. Dario Franco di Isca* (Reggio Calabria) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 10%, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dall'impresa per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

5. — La Società *Anonima Cultura Elettrica Faeto*, Faeto S. Martino Cilelli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

6. — La Società *Industria Elettrica Pelligna*, Pratola Peligna (L'Aquila) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20%, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

7. — La Società *Industria Cooperativa Elettrica Pelligna*, Pratola Peligna (L'Aquila) è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20%, sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

8. — La Società *Idroelettrica del Cilento*, Napoli è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 20% sui prezzi di vendita dell'energia elettrica a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'energia elettrica, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

TARIFFE ACQUEDOTTI

La Società *Italiana Condotte di Acqua e Esercizio di Sorgenti* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 15% sui prezzi di vendita dell'acqua e sui canoni per le bocche d'incendio, a suo tempo bloccati. Detto sovraprezzo si applica soltanto al prezzo di vendita dell'acqua, e ne sono esclusi i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Il nuovo sovraprezzo, che assorbe l'aumento del 10% a suo tempo concesso, sarà applicato alle bollette e fatture che saranno emesse dalla Società per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1945, salvo proroga.

(1135)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze ricevute di certificati del Consolidato 3,50 % (1906)

(2ª pubblicazione). Avviso n. 17

È stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevuta dei seguenti certificati del Consolidato 3,50 % (1906):

N. 485488 di annue L. 3500, intestato all'Arcivescovado della Misericordia di Pavia (Ufficio);

N. 561727 di annue L. 1107, intestato a Marenco Vincenza fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote;

N. 428519 di annue L. 350, intestato all'Asilo infantile Gaetano Grossi, in Cairate (Milano);

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 6 6 9

N. 271892 di annue L. 3,50, intestato alla Confraternita di Maria SS.ma Incoronata sotto il titolo di San Giovanni, nella Cattedrale di Ripatransone (Ascoli);

N. 679313 di annue L. 280,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Catanzaro, ipotecata per cauzione;

N. 561063 di annue L. 59,50, intestato a Caserta Raffaele fu Giuseppe, dom. a Gerace (Reggio Calabria), ipotecata per cauzione;

N. 500461 di annue L. 945,50, intestato al Legato Landi per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 45665 di annue L. 133, intestato a Marino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 377457 di annue L. 252, intestata come la precedente;

N. 76032 di annue L. 7, intestato alla Prebenda del Cenurato (Brindisi);

N. 312653 di annue L. 19,50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati smarriti dal secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 18, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il direttore generale: FORENZA

(785)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di quietanza di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 18.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie nona, n. 128385, dell'importo di L. 66,75, rilasciata il 29 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, (immobiliare), dovuta dalla ditta Marimpietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Marimpietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, peraltro, dell'art. 19 del R. decreto 28 novembre 1937, n. 1963, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 18, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Roma tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che sarà in vece della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 marzo 1945

Il direttore generale: FORENZA

(786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titoli delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	144883	500 —	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Acco Concetta, dom. a Messina	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	105, 50	Mauro Maria Lucia fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Savatteri Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Au-	Mauro *Beatrice* Maria Lucia fu Luigi, minore ecc. come contro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785 (2)

N. 500161 di annue L. 245.50, intestato al Legato Pabari per un posto di studio in Torrita (Siena);

N. 45605 di annue L. 3.33, intestato a Marino Maddalena fu Nicola Maria, moglie di Marino Giuseppe fu Francesco, dom. in Tufara (Campobasso), vincolata per dote;

N. 37437 di annue L. 262, intestato come la precedente;

N. 76022 di annue L. 7, intestato alla Confraternita del Crocifisso di Brindisi;

N. 3,2833 di annue L. 10.50, intestato alla Cappella di San Rocco, in Introdacqua (Aquila), amministrata dalla locale Congregazione di carità.

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 160 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: Potenza

(785)

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza settenna, n. 12339, dell'importo di L. 6675, rilasciata il 20 ottobre 1939 dall'Esattoria comunale di S. Demetrio nei Vestini (L'Aquila), per il versamento della 1ª rata di sovvenzione al Prestito redimibile 5 % (immobiliare), dovuta dalla ditta Mariampietri Andrea fu Demetrio, iscritta all'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di S. Demetrio nei Vestini, con delega allo stesso Mariampietri Andrea fu Demetrio per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma, peraltro, dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1907, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si fa noto che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale dell'Aquila l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il direttore generale: Potenza

(786)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 2

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle sì risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	144885	350 —	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna Maria Concetta di Antonino, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. R. 3,50 %	288812	105, 70	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Sarnataro Michelina ved. di Mauro Luigi, dom. a Sessa Aurunca (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore ecc. come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	5.000 —	Vita Alessandra di Elio, dom. in Roma	Vita Alessandra di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
Id.	492	5.000 —	Vita Rossana di Elio, dom. a Roma.	Vita Rossana di Elio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Roma.
B. T. 4 % (1943) Serie II	1404	140000 —	Serra Florenzo ed Elio fu Antonino, minori sotto la patria potestà della madre Perri Veronica fu Salvatore ved. Serra.	Serra Florenzo ed Elio fu Angelo Antonino, minori ecc. come contro.

A sensi dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Il direttore generale: Conti

Roma, addì 21 giugno 1945

(975)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 967112

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	554055	Parrella Emilio fu Nicola, domiciliato a Montorsi di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Airola (Benevento).	350 —
Id.	782089	Confidenza Castello-Fratelli, in Roma (Caserta)	1.400 —
Id.	774453	D'Erma Eduardo fu Francesco, domiciliato a Mezzano (Cosenza), ipotecata per cauzione.	87,50
Id.	258490 (Solo per la proprietà)	Corsetti Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Bertacini, domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Corsetti Adele fu Giovanni in Verona.	133 —
Cons. 3,50 % (1902)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania)	14 —
Prest. Redi. 3,50 %	134791	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	1.358 —
Id.	147237	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	920,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania)	42 —
Id.	131055	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1.134 —
Id.	54169	Come sopra	938 —
Id.	10624	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania)	2.017 —
Id.	229357	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	210239	Opera Pia de Quatris, in Randazzo (Catania)	3,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania)	10,50
Rend. 5 %	199515 (Solo per la proprietà)	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	199517 (Solo per la proprietà)	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Pietro, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pecorella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1.145 —
Id.	139444	Ferrone Ottavio fu Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Riccardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	800 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 967721

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	551055	Parrella Emilia fu Nicola, domiciliato a Montorsi di S. Angelo a Cupolo (Benevento).	17,50
Id.	849247	Parrella Margherita di Angelo, nubile, domiciliata in Arpaise (Benevento).	350 —
Id.	782689	Confiderisa Castaldi Raffaele, di Teano (Caserta)	1,400 —
Id.	774453	D'Elena Edoardo fu Francesco, domiciliato a Mignano (Caserta), ipotecata per cauzione	87,50
Id.	236490 Solo per la proprietà	Coselli Lucia fu Giovanni, moglie di Vincenzo Bellagio domiciliata a Roma, con usufrutto vitalizio a Coselli Adele di Giovanni in Veronesi	133 —
Cons. 3,50 % (1906)	30581	Opera di Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania)	14 —
Prest. Red. 3,50 %	151091	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania).	1,358 —
Id.	147247	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania), rappresentata dalla Deputazione della chiesa parrocchiale S. Maria di Randazzo.	329,50
Id.	137722	Opera Pia Giovannella Dequatris in Randazzo (Catania)	42 —
Id.	131955	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	1,134 —
Id.	54160	Come sopra	938 —
Id.	6624	Opera De Quatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	382826	Opera parrocchiale Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania).	7 —
Id.	248917	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania)	2,017 —
Id.	229357	Opera parrocchiale Giovannella Dequatris, in Randazzo (Catania)	175 —
Id.	210250	Opera Pia de Quatris, in Randazzo (Catania)	3,50
Id.	187342	Pia Opera Giovannella De Quatris, in Randazzo (Catania)	10,50
Rend. 5 %	199515 Solo per la proprietà	Figuccio Michela fu Stefano, moglie di Figuccio Vincenzo, domiciliata a Trapani; con usufrutto a Pescella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1,145 —
Id.	199317 Solo per la proprietà	Figuccio Liberale fu Stefano, interdetto sotto la tutela di Figuccio Vincenzo fu Piero, domiciliato a Trapani, con usufrutto a Pescella Leonarda fu Liberale ved. Figuccio.	1,145 —
Id.	196444	Ferrone Ottavio di Umberto, minore sotto la patria potestà della madre Ricciardi Maria fu Francesco ved. Ferrone, domiciliato a Capua (Napoli).	600 —
Id.	10888	Napolitano Ester di Francesco, nubile, domiciliata a Nola (Caserta), vincolata per dote.	1,200 —
Id.	15844	Raimondo Francesco di Tommaso, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Castellamare (Palermo).	150 —
Id.	123328	Saverino Pietra o Pietrina di Giuseppe, moglie di Sparto Francesco, domiciliata a Caltanissetta, vincolata per dote.	920 —
Id.	126329	Come sopra	80 —
Id.	395698	Rocco Elvira di Vincenzo, nubile, domiciliata a Venafro (Campobasso), con usufrutto vitalizio a favore di Biaggi Fernando fu Luigi.	700 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non si siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 17 maggio 1945.

Il direttore generale: PIENZA

(750)

0 6 7 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 58 del testo unico della legge sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1936, n. 1538, e 70 del regolamento generale, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1942, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 17, si notifica che ai termini dell'articolo 73 del citato regolamento, in dipendenza di perdita dei certificati d'iscrizione della sotto designate rendite, è fatto domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i duplicati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Ric. 5%	202581	Diploma Domenico di Biagio, dom. in Lecce (Cassano)	4800 —
Id.	404791	Come sopra	2100 —
Id.	106511	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Forma	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà e la madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, ecc. come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115,19
Id.	111826 3% usufrutto	Capri Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Amerina (Caltanissetta), con usufrutto a favore di Scrofani Adelaide fu Gaetano in Trigona	1169 —
Id.	283388	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Oriolo Calabro (Cosenza), vincolata	628,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la curatela speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Altripalda (Avellino)	5275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Regio decreto 17 luglio 1910, n. 1509, e dell'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che la seguente domanda è stata regolarmente fatta pervenire alla Direzione Generale del Debito Pubblico - Divisione Prima - Amministrazione del Fondo per il culto, per la rettifica della intestazione delle sotto designate rendite, e fatte domande a questa Amministrazione stessa, prima la formalità prescritte dalla legge, ne vengono rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Red. 5%	202381	Ingrassa Domenico di Matteo, dom. in Licata (Girgenti)	4900 —
Id.	401791	Come sopra	2100 —
Id.	166811	Lutrario Severo di Gaetano, dom. a Formia	35 —
Id.	257938	Lutrario Pompeo fu Severo, minore sotto la patria potestà della madre Imbriani Immacolata ved. Lutrario, dom. a Formia	105 —
Id.	410925	Come sopra	115,50
Id.	257937	Lutrario Tommaso fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410924	Come sopra	115,50
Id.	257936	Lutrario Gaetano fu Severo, minore ecc., come sopra	105 —
Id.	410923	Come il precedente	115,50
Id.	410926	Lutrario Natalina fu Severo, minore ecc., come sopra	115,50
Id.	410927 Proprietà e usufrutto	Lutrario Anna, nubile, Gaetano, Tommaso, Pompeo e Natalina, gli ultimi quattro minori, e di come sopra, quali eredi indivisi del padre, dom. a Formia, con usufrutto a favore di Imbriani Immacolata ved. Lutrario	115,50
Id.	111826 Sec. usufrutto	Cogni Giovanni, Maria e Iolanda di Vincenzo, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Piazza Armerina (Caltanissetta), con usufrutto a favore di Scampinato Adelaide fu Giovanni in Trigona	1169 —
Id.	7855885	Greco Maria Francesca fu Francesco nubile, dom. a Grotte Calatoro (Cosenza), vincolata	628,50
Id.	8214	De Feo Angela di Giovanni, minore emancipata sotto la cura e speciale del marito Nazzaro Carmine, dom. ad Atripalda (Avellino)	3275 —
Id.	8215	Come sopra	2210 —
Id.	8216	Come sopra	2775 —
Pendite 5%	144181	Montoneri Manzione Maria di Vincenzo, moglie di Gandolfo fu Salvatore, dom. a Taranto, vincolata	1050 —
Id.	11821	Vecchione Aida di Ernesto, moglie di Trocchia Giovanni, dom. a Napoli, vincolata	2495 —
Id.	18288	Genco Giuseppe fu Natale, dom. a Castrofilippo (Agrigento)	1960 —
Id.	181731	Rizza Concetta fu Sebastiano, nubile, dom. in Burgio (Agrigento), vincolata	1470 —
Id.	139679	Salem Rosalia di Benedetto, moglie di Manfrino Attilio, dom. ad Agrigento, vincolata	126 —
Prest. Red. 3,50%	290402	Manfrino Attilio fu Luigi, dom. a Torino	91 —
Id.	411360	Nardilli Margherita fu Annibale, nubile, dom. a Roma, vincolata	2100 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

CATEGORIA del titolo	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prest. Ros. 5%	482827	Sardelli Alberto fu Amilcare, minore emancipato sotto la curatela del marito Grandi Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7295 —
Id.	502876	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Attilia fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Formia (Latina)	1364,50
Id.	502880	Bonelli Vittoria fu Gerardo, suddetto, minore ecc., come sopra	1364,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1364,50
Id.	145869	Giordano Angelina di Salvatore, nubile di Giordano Girolamo-battista, dom. a Vittoria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30203	Pirazzi Agnese fu Francesco, moglie di Santarossa Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	105948	Scarpone Francesca-Maria-Filippa fu Rocco, moglie di Intragalia Vincenzo, dom. in Catania	336 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale dei beni stabiliti dall'art. 70 del citato regolamento.

Il direttore generale: CASU.

Roma, addì 15 luglio 1945.

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 luglio 1945 - N. 165

Rendita 3,50 % 1906		L. 99,50
Id. 3,50 % 1902		» 99 —
Id. 3 % lordo		» 73,20
Id. 5 % 1935		» 90,65
Redimibile 3,50 % 1934		» 96,60
Id. 5 % 1936		» 97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		» 97,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1949)		» 98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		» 95,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		» 97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)		» 97,00
Id. 5 % (15 aprile 1951)		» 97,05
Id. 5 % (15 settembre 1951)		» 93,40

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 5, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 20 luglio 1945 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Nencini Terenzio residente nel comune di Siena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 25 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 52 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, il 28 luglio 1945

p. *Il Ministro:* MIRABELLA

(1133)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 930021

		Zarcola del marito Grassi Mario di Domenico, dom. a Napoli, vincolata	7500 —
Id.	502878	Bonelli Pasquale fu Gerardo, minore sotto la patria potestà della madre Testa Anna fu Luigi ved. Bonelli Gerardo, dom. a Parma (Lazio)	1561,50
Id.	502880	Bonelli Valeria fu Gerardo, nubile, minore ecc., come sopra	1561,50
Id.	502879	Bonelli Luigi fu Gerardo, minore ecc., come sopra	1561,50
Id.	113886	Giordano Angelina di Salvatore, moglie di Giordano Giovanbattista, nato a Valeria (Siracusa), vincolata	7875 —
Id.	30203	Pirani Agnese fu Francesco, moglie di Santarone Vincenzo, dom. in Pescocostanzo (Aquila)	700 —
Id.	109648	Scalone Francesca Maria Filippa fu Rocco, moglie di Ivaldi Vincenzo, dom. in Catania	500 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano stati opposizione notificata a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 36 del citato regolamento.

Roma, addì 15 luglio 1945

Il direttore generale: Cosci.

(1081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 27 luglio 1945 - N. 185

Rendita 5,50 % 1906	L.	99,50
Id. 3,50 % 1902	»	80 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1943)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,95
Id. 4 % (1° settembre 1951)	»	94,40

Media dei titoli del 30 luglio 1945 - N. 187

Rendita 5,50 % 1906	L.	99 —
Id. 3,50 % 1902	»	80 —
Id. 3 % lordo	»	73,50
Id. 5 % 1935	»	96,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,60
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,85
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (1° settembre 1951)	»	94,30

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1945 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Nencini Terenzio residente nel comune di Siena, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 26 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 dicembre 1926, n. 1953.

Roma, li 28 luglio 1945

p. *Il Ministro:* Mirabelli

(1133)

Agli effetti dell'art. 38, n. 3, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 20 luglio 1945 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Biondi Giovanni residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 1° agosto 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365 e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, li 28 luglio 1945

p. *Il Ministro:* Mirabelli

(1134)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei ».

Con decreto Ministeriale 10 giugno 1945, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1945, registro I A.I., foglio 267, il prof. Bruno Alessandro, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione, è stato nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione dell'ente « Centro italiano di studi mediterranei ».

(1118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 è stato escluso dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 DICEMBRE 1944, N. 428.
Aumento delle decime degli avvocati e dei diritti notarili

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1138)

Io, Brigadiere Generale MAURICE STANLEY LUSH, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che nelle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 212 hanno decorrenza dal 1° maggio 1945.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE del 26 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente 1864 » ad assumere nuovi rami oltre quelli di costituzione sociale, attualmente in corso.

0678
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

italiano di stadi mediterranei.

(1118)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428 è stato escluso dalla sua emanazione nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania con ordinanza n. 1 del Governo Militare Alleato pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni della ordinanza di cui al precedente comma, Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero de la *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 DICEMBRE 1944, N. 428.
Adempimento della tredicesima legge mensile a due dodicesimi

(1137)

Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1138)

Io, Brigadiere Generale Maurice Stanley Lush, C.B., C.B.E., M.C., in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 luglio 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ciascuna Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, salvo che nelle Provincie situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle Provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania gli assegni previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale del 26 aprile 1945, n. 343 hanno decorrenza dal 1° maggio 1945.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto il quale viene pubblicato nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 26 luglio 1945

M. S. LUSH
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE DEL 26 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni «La Previdente» di Napoli ad esercitare alcuni rami delle proprie leggi di autorizzazione soltanto attualmente in vigore.

(1138)

GIOVANNI GIOVENE, direttore — Sante Bucchi, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 963791

0 6 8 0

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

- 8 AUG 1945

AC/4010/L.

AP/pa.
5 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.90 of 28 July 1945.

TO : See Distribution List

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.410 of 12 April 1945.
Modifying Art.40 of Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, previously amended by Art.1 of Legislative Decree No.2 of 4th January 1945, concerning sanctions against fascism.

(b) Agriculture

(b) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Recognising the exclusive rights for fishing in Lake Trasimeno.

(c) Local Government Finance

(c) Ministerial Decree of 1 June 1945.
Approval of the list dividing the Communes of Siena Province into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

(d) Industry Finance

(d) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Validating the dismissals of personnel employed by main office "Raffineria Oli Minerali" Company Limited (R.O.M.S.A.) in Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

(a) Civil Affairs

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.410 of 12 April 1945.
Modifying Art.30 of Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, previously amended by Art.1 of Legislative Decree No.2 of 4th January 1945, concerning sanctions against fascism.

(b) Agriculture

(b) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Recognizing the exclusive rights for fishing in Lake Trasimeno.

(c) Local Government Finance

(c) Ministerial Decree of 1 June 1945.
Approval of the [illegible] dividing the Communes of Siena Province into five groups for the purpose of bringing up to date the new land register.

(d) Industry Finance

(d) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Validating the dismissals of personnel employed by main office "Raffineria Oli Minerali" Company Limited (R.O.M.S.A.) in Rome.

(e) Ministerial Decree of 16 June 1945. 5150
Return to Forgia of the Tribunale and [illegible] del Regno.

(f) Finance

(f) Ministerial Decree of 5 July 1945.
Suppression of the post of general secretary in the administrative branch of the National Bank of Labour.

(g) Finance

(g) Ministerial Decree of 5 July 1945.
Authorizing the Banco di Napoli to open a branch at Alberobello (Bari).

(h) Commerce Industry Transportation

(h) Ministerial Decree of 11 July 1945.
Constituting an Interministerial Commission for liquid combustibles, petrol and lubricants.

(i) Zone Commissioner Livorno Commune

(i) Ministerial Decree of 19 July 1945.
Appointing President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Livorno and Pistoia

6723

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 6 8 2

(j) Commerce

(j) Ministerial Decree of 19 July 1945.
Appointing a President of the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Ascoli Piceno.

(k) Industry Commerce

(k) Ministerial Decree of 20 July 1945.
Modifying the list of industrial products subject to declaration and freezing.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 13 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 28 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-206 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . Pag. 1130

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 410.

Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo . . . . Pag. 1131

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1131

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni. Pag. 1132

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma . . . . Pag. 1132

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e P[illegible] Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denunzia e del blocco . . Pag. 1135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1135

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . . . . . Pag. 1135

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferma in carica del commissario della Società cooperativa «Unione cooperativa Italia di consumo e previdenza di Scandicci», con sede in Scandicci . . . . Pag. 1135

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1136

Medie dei titoli . . . . . Pag. 1136

1785

0 9 8 3 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia	Abb. anno L. 600	All'Estero	Abb. anno L. 1.200	In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno L. 800
	» semestrale » 350		» semestr. » 700		» semestrale » 100		» semestrale » 500
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120		» trimestrale » 300
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20		Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	Un fascicolo Prezzi vari		Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato . . Pag. 1130

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. **410.**

Modificazione dell'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo . . . . Pag. 1131

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1131

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena ai effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni. Pag. 1132

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Oli Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma . . . . Pag. 1132

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari) . . Pag. 1133

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1945.

Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro . . . . . Pag. 1133

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari) . . . . Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti . Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e F[illegible] Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno Pag. 1134

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Modificazione dell'elenco dei prodotti industriali sottoposti al vincolo della denunzia e del blocco . . Pag. 1135

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1135

Ministero dell'industria e del commercio: Avviso di rettifica concernente la nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . . . . . Pag. 1135

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Conferma in carica del commissario della Società cooperativa «Unione cooperativa Italia di consumo e previdenza di Scandicci», con sede in Scandicci . . . . Pag. 1135

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro. Pag. 1136

Medio dei titoli . . . . . Pag. 1139

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1136

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 90 DEL 28 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Perugia.

(699)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0684

51-9

6723

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Ministri e Sottosegretari di Stato

Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale del Regno, con decreto in data 19 giugno 1945, ha accettato le dimissioni che gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dall'on. prof. avv. Ivanoe Bonomi e ha incaricato il prof. Ferruccio Parri di comporre il nuovo Ministero.

Con decreto di pari data, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'avv. Giuseppe Spataro;

la Stampa, Spettacolo e Turismo dall'avv. Francesco Libonati;

gli Affari esteri dal dott. Eugenio Reale;

gli Affari esteri italiani all'estero dal dott. Renato Morelli;

l'Interno dall'on. avv. Enrico Molè;

la Grazia e Giustizia dall'on. avv. Dante Veroni;

le Finanze dall'avv. Cesare Gabriele;

il Tesoro dal prof. avv. Salvatore Scoca;

la Guerra dall'avv. Mario Palermo e dal generale Luigi Chatrian;

la Marina dall'avv. Carlo Bassano;

la Marina mercantile dal prof. Giuseppe Montalbano;

l'Aeronautica dal generale Ernesto Pellegrino;

la Pubblica istruzione dall'avv. Bernardo Mattarella;

i Lavori pubblici dall'avv. Gennaro Cassiani;

l'Agricoltura e Foreste dal prof. avv. Antonio Segni;

i Trasporti dal prof. Giambattista Rizzo;

le Poste e Telecomunicazioni dal dott. Mario Fano;

l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) da Umberto Fiore;

l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) dal prof. Enrico Paresce;

l'Italia occupata dal marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Con successivi decreti del 21 giugno e del 5 luglio 1945 il Luogotenente Generale ha nominato il prof. Ferruccio Parri Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'on. avv. Mario Scelba;

l'Interno, l'on. avv. Giuseppe Romita;

la Ricostruzione, l'on. avv. Meuccio Ruini;

le Finanze, il dott. Mauro Scoccimarro;

il Tesoro, l'on. avv. Marcello Soleri;

la Guerra, l'on. avv. Stefano Jacini;

la Marina, l'ammiraglio Raffaele De Courten;

l'Aeronautica, l'avv. Mario Cevolotto;

la Pubblica istruzione, il prof. Vincenzo Arangio Ruiz;

i Lavori pubblici, l'on. ing. Giuseppe Romita;

l'Agricoltura e Foreste, l'avv. Fausto Gullo;

i Trasporti, il dott. Ugo La Malfa;

le Poste e Telecomunicazioni, l'avv. Mario Scelba;

l'Industria e il Commercio, l'on. prof. Giovanni Gronchi;

il Lavoro e la Previdenza sociale, il sig. Gaetano Barbareschi;

l'Assistenza post-bellica, l'on. avv. Emilio Lussu;

l'Alimentazione, l'on. avv. Enrico Molè.

Con decreto in data 28 giugno 1945 il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giustino Arpesani e il dott. Giorgio Amendola;

gli Affari esteri, il dott. Eugenio Reale;

gli Affari esteri (italiani all'estero), il dott. Renato Morelli;

l'Interno, l'avv. Giuseppe Spataro;

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Dante Veroni;

le Finanze, il prof. Enrico Paresce;

il Tesoro, l'on. avv. Giovanni Persico;

il Tesoro (danni di guerra), l'avv. Pietro Mastino;

la Guerra, l'avv. Pompeo Colaianni e il generale Luigi Chatrian;

la Marina militare, il dott. Carlo Ardizzone;

la Marina mercantile, il sig. Angelo Corsi;

l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;

la Pubblica istruzione, l'avv. Achille Marazza;

la Pubblica istruzione (Belle arti e Spettacolo), il prof. Carlo Ragghianti;

i Lavori pubblici, l'avv. Giuseppe Bruno;

l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;

i Trasporti, l'on. avv. Antonio Pesenti;

le Poste e le Telecomunicazioni, il dott. Mario Fano;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

ha incaricato il prof. Ferruccio Parri di comporre il nuovo Ministero.

Con decreto di pari data, Sua Altezza Reale il Luogotenente Generale ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sottosegretario di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'avv. Giuseppe Spataro;

la Stampa, Spettacolo e Turismo dall'avv. Francesco Libonati;

gli Affari esteri dal dott. Eugenio Reale;

gli Affari esteri italiani all'estero dal dott. Renato Morelli;

l'Interno dall'on. avv. Enrico Molè;

la Grazia e Giustizia dall'on. avv. Dante Veroni;

le Finanze dall'avv. Cesare Gabriele;

il Tesoro dal prof. avv. Salvatore Scoca;

la Guerra dall'avv. Mario Palermo e dal generale Luigi Chatrian;

la Marina dall'avv. Carlo Bassano;

la Marina mercantile dal prof. Giuseppe Montalbano;

l'Aeronautica dal generale Ernesto Pellegrino;

la Pubblica istruzione dall'avv. Bernardo Mattarella;

i Lavori pubblici dall'avv. Gennaro Cassiani;

l'Agricoltura e Foreste dal prof. avv. Antonio Segni;

i Trasporti dal prof. Giambattista Rizzo;

le Poste e Telecomunicazioni dal dott. Mario Fano;

l'Industria, Commercio e Lavoro (Industria e Commercio) da Umberto Fiore;

l'Industria, Commercio e Lavoro (Lavoro) dal prof. Enrico Paresce;

l'Italia occupata dal marchese dott. Aldovrando Medici Tornaquinci.

Con successivi decreti del 21 giugno e del 5 luglio 1945 il Luogotenente Generale ha nominato il prof. Ferruccio Parri Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'Interno e Ministro *ad interim* per l'Africa Italiana, ed ha nominato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri:

Ministro Segretario di Stato con le funzioni di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato per la Consulta Nazionale, l'avv. Manlio Brosio;

Ministro Segretario di Stato, con le funzioni di Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, incaricato per la Costituente, il sig. Pietro Nenni.

Ministri Segretari di Stato per:

gli Affari esteri, l'on. dott. Alcide De Gasperi;

la Grazia e Giustizia, il dott. Palmiro Togliatti;

i Lavori pubblici, l'on. ing. Giuseppe [illegible];

l'Agricoltura e Foreste, l'avv. Fausto Gullo;

i Trasporti, il dott. Ugo La Malfa;

le Poste e Telecomunicazioni, l'avv. Mario Scelba;

l'Industria e il Commercio, l'on. prof. Giovanni Gronchi;

il Lavoro e la Previdenza sociale, il sig. Gaetano Barbareschi;

l'Assistenza post bellica, l'on. avv. Emilio Lussu;

l'Alimentazione, l'on. avv. Enrico Molè.

Con decreto in data 28 giugno 1945 il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'avv. Giustino Arpesani e il dott. Giorgio Amendola;

gli Affari esteri, il dott. Eugenio Reale;

gli Affari esteri italiani all'estero, il dott. Renato Morelli;

l'Interno, l'avv. Giuseppe Spataro;

la Grazia e Giustizia, l'on. avv. Dante Veroni;

le Finanze, il prof. Enrico Paresce;

il Tesoro, l'on. avv. Giovanni Persico;

il Tesoro (danni di guerra), l'avv. Pietro Mastino;

la Guerra, l'avv. Pompeo Colaianni e il generale Luigi Chatrian;

la Marina militare, il dott. Carlo Ardizzone;

la Marina mercantile, il sig. Angelo Corsi;

l'Aeronautica, il generale Ernesto Pellegrino;

la Pubblica istruzione, l'avv. Achille Marazza;

la Pubblica istruzione (Belle arti e Spettacolo), il prof. Carlo Ragghianti;

i Lavori pubblici, l'avv. Giuseppe Bruno;

l'Agricoltura e Foreste, il prof. avv. Antonio Segni;

i Trasporti, l'on. avv. Antonio Priolo;

le Poste e le Telecomunicazioni, il dott. Mario Fano;

l'Industria e Commercio, l'avv. Enzo Storoni;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'avv. Gennaro Cassiani;

l'Assistenza post bellica, l'avv. Mario Ferrara;

l'Alimentazione, l'avv. Luigi Renato Sansone.

Infine con decreto 5 luglio 1945 il Luogotenente Generale ha nominato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Sottosegretari di Stato per la Ricostruzione il sig. Ernesto Rossi; per l'Industria e Commercio il sig. Ivan Matteo Lombardo; per l'Assistenza post bellica il sig. Enrico Berardinone.

(1111)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 06861

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 luglio 1945, n. 416.

Modificazione dell'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, già modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, sulle sanzioni contro il fascismo.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

« Egli è assistito da commissari per ciascuno dei rami di sua competenza.

« Detti commissari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e delle guardie

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — BRUSO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — DE COURTEN — CEVOLOTTO — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GULLO — LA MALFA — SCELBA — GRONCHI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 75. — PIOLA.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 12562 Div. 3ª, col quale venne riconosciuto a favore del signor Martani Gedeone fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frasta n. 1 e nell'arella della posta di Frasta n. 2 del lago Trasimeno;

Considerato che, dall'esame della relativa documentazione, è risultato attualmente trovarsi nel legittimo possesso del predetto diritto la signora Martani Pasitea fu Gedeone;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopraccitato decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 12562 - Div. 3ª, è riconosciuto a favore della signora Martani Pasitea fu Gedeone il

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 gennaio 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, è sostituito dal seguente:

« Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.

« Egli è assistito da commissari per ciascuno dei rami di sua competenza.

« Detti commissari sono nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

« All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della pubblica sicurezza e delle guardie di finanza. Alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario è costituita una segreteria retta da un segretario generale che può essere scelto anche fra estranei all'Amministrazione dello Stato. Parimenti, agli altri uffici possono essere chiamati estranei, applicandosi l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238.

« L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini ».

PARRI — BROSIO — NENNI — DE GASPERI — TOGLIATTI — RUINI — SCOCCIMARRO — SOLERI — JACINI — DE COURTEN — CICOGNANI — ARANGIO RUIZ — ROMITA — GIULIO — LA MALFA — SCELBA — GROSSETTI — BARBARESCHI — LUSSU — MOLÈ

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 75. — FASSO.

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 12562 - Div. 3°, col quale venne riconosciuto a favore del signor Martani Gedeone fu Giulio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 1 e nell'arella della posta di Frusta n. 9 del lago Trasimeno;

Considerato che, dall'esame della relativa documentazione, è risultato attualmente trovarsi nel legittimo possesso del predetto diritto la signora Martani Pasifea fu Gedeone;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopraelatato decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 12562 - Div. 3°, è riconosciuto a favore della signora Martani Pasifea fu Gedeone il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nel porto della posta di Frusta n. 1 e nell'arella della posta di Frusta n. 9.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GRIFFO

(1116)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788027

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.

Approvazione della tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena agli effetti delle verificazioni quinquennali per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I

(Prima verificazione: anno 1946).

DISTRETTO DI SIENA

1) Chiusdino
2) Monticiano
3) Radicondoli

DISTRETTO DI POGGIBONSI

1) Casole d'Elsa
2) Colle di Val d'Elsa
3) Poggibonsi
4) San Gimignano

GRUPPO II

(Prima verificazione: anno 1947).

DISTRETTO DI SIENA

1) Buonconvento
2) Castelnuovo Berardenga
3) Gaiole in Chianti
4) Montalcino
5) Murlo
6) Radda in Chianti
7) Sto Giovanni d'Asso

GRUPPO V

(Prima verificazione: anno 1950).

DISTRETTO DI SIENA

1) Asciano
2) Castelnuovo in Chianti
3) Monteriggioni
4) Monteroni d'Arbia
5) Rapolano
6) Siena
7) Sovicille

Roma, addì 1° giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione da servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che n. 62501 azioni della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.), per un valore di L. 25.001.600, figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946891

Vista l'unita tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, predisposta allo scopo di stabilire il turno delle verificazioni quinquennali da eseguirsi per l'aggiornamento del nuovo catasto terreni;

Ritenuto che tale ripartizione è stata fatta con riguardo alla ubicazione, all'importanza ed al numero dei Comuni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella di ripartizione dei Comuni della provincia di Siena allo scopo di determinare i turni delle verificazioni quinquennali, da eseguirsi in detti Comuni per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati nel titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

I turni quinquennali di verificazione si inizieranno negli anni indicati nella tabella per ogni gruppo di Comuni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

Tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Siena, agli effetti delle verificazioni quinquennali dei terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la prima verificazione.

GRUPPO I.

(Prima verificazione: anno 1946).

DISTRETTO DI SIENA

1) Chiusdino
2) Monticiano
3) Radicondoli

DISTRETTO DI POGGIBONSI

1) Casole d'Elsa
2) Colle di Val d'Elsa
3) Poggibonsi
4) San Gimignano

GRUPPO II.

(Prima verificazione: anno 1947).

DISTRETTO DI SARTEANO

1) Abbadia San Salvatore
2) Cetona
3) Chianciano
4) Piancastagnaio
5) Radicofani
6) San Casciano dei Bagni
7) Sarteano

GRUPPO III.

(Prima verificazione: anno 1948).

DISTRETTO DI MONTEPULCIANO

1) Castiglione d'Orcia
2) Chianciano
3) Montepulciano
4) Pienza
5) San Quirico d'Orcia
6) Sinalunga
7) Torrita di Siena
8) Trequanda

1) Asciano
2) Cascina in Chianti
3) Monteriggioni
4) Monteroni d'Arbia
5) Rapolano
6) Siena
7) Sovicille

Roma, addì 1° giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

(1112)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945

Convalida di provvedimenti di licenziamento dei dipendenti della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) della sede di Roma

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

ED IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, tra l'altro, la cessazione da servizio dei dipendenti degli enti rispetto ai quali lo Stato abbia comunque partecipato alla formazione del capitale;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Ritenuto che n. 62501 azioni della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.), per un valore di L. 25.001.600, figurano nelle consistenze del Demanio mobiliare dello Stato e che, pertanto, le norme contenute negli articoli 2 e 3 del decreto legislativo suindicato si applicano nei confronti del personale di detto Ente, licenziato nel periodo previsto dalle citate disposizioni;

Considerato che la Società predetta ha proceduto al licenziamento di dipendenti dei propri uffici di sede in Roma e che i licenziamenti furono determinati da apprezzamenti di esclusivo carattere aziendale, in relazione alla riduzione dell'attività operativa della Società;

Considerato che la situazione della Raffineria Olii Minerali Società per Azioni (R.O.M.S.A.) non consente, allo stato attuale, di confermare o mantenere in servizio il personale, se non nei limiti strettamente necessari in relazione alla sua attività;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0690

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 settembre 1944, n. 202, concernente i servizi del Demanio marittimo;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati in ogni loro punto i provvedimenti di licenziamento adottati, sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dalla Raffineria Oli Minerali Società per Azioni (ROMSA), nei confronti dei dipendenti degli uffici della sede di Roma.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERA

Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro
GIOSCHINI

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360;
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78;

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Foggia, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, trasferiti temporaneamente nel comune di Lucera, ritornano, dalla data del presente decreto, nel comune di Foggia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1945.

Soppressione della carica di segretario generale nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con decreto-legge 5 marzo 1938, n. 141, 14 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e dalla alla Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 18 agosto 1928 e successivamente modificato con decreti 24 dicembre 1930, 2 agosto 1941 e 21 agosto 1943;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, con quale venne nominato il Collegio commissariale della Banca predetta, ai sensi del R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Veduta la deliberazione di detto Collegio in data 28 aprile 1945;

Decreta:

Art. 1.

Nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro è soppressa la carica di segretario generale.

Art. 2.

Per effetto di tale disposizione, sono eliminate dallo statuto della Banca stessa le parole:

alla lettera c) dell'art. 20: « del segretario generale »;

nel 1° comma dell'art. 25 e nell'art. 29: « al segretario generale della Banca, o, in sua assenza »;

nel 1° comma dell'art. 35: « dal segretario generale e », e nel 2° comma dello stesso articolo: « dal segretario generale, o, in caso di assenza di questo ultimo »;

nel 1° comma dell'art. 47: « del segretario generale o ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 4 del decreto presidenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

nei confronti del dipendente sig. [illegible]
Roma.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'industria il commercio e il lavoro
GRONCHI

(1102)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Ritorno in sede del Tribunale della procura del Regno di Foggia (Corte di appello di Bari)

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
D'INTESA CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1943, n. 360.
Visto il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78.

Decreta:

Art. 1.

Il Tribunale di Foggia, la Procura del Regno presso il Tribunale medesimo, trasferiti temporaneamente nel comune di Lucera, ritornano, dalla data del presente decreto, nel comune di Foggia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro per la grazia e giustizia
TUPINI

Il Ministro per l'interno
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1113)

[illegible] 1944, n. [illegible]
l'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e la cessazione del Ministero del tesoro;

Veduto lo statuto della Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 18 agosto 1928 e successivamente modificato con decreti 23 dicembre 1930, 2 agosto 1941 e 24 agosto 1943;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1944, col quale venne nominato il Collegio commissariale della Banca predetta, ai sensi del R. decreto-legge 24 agosto 1943, n. 739;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 settembre 1944, n. 222;

Veduta la deliberazione di detto Collegio in data 28 aprile 1945;

Decreta:

Art. 1.

Nella organizzazione amministrativa della Banca nazionale del lavoro è soppressa la carica di segretario generale.

Art. 2.

Per effetto di tale disposizione, sono eliminate dallo statuto della Banca stessa le parole:

alla lettera c) dell'art. 20: « del segretario generale »;

nel 1° comma dell'art. 25 e nell'art. 29: « al segretario generale della Banca, o, in sua assenza »;

nel 1° comma dell'art. 35: « dal segretario generale e », e nel 2° comma dello stesso articolo: « dal segretario generale, o, in caso di assenza di questo ultimo »;

nel 1° comma dell'art. 47: « del segretario generale o ».

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 4 del decreto presidenziale 8 agosto 1944, con cui venne nominato il Collegio commissariale della banca, alle parole « saranno aggregati » vengono sostituite quelle « sarà aggregato » e sono soppresse le parole: « ed il segretario generale ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1091)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0692

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945

Autorizzazione al Banco di Napoli ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari)

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 20 giugno 1940, n. 922, 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1853)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, n. 108, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro del 28 aprile 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Visto le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Mauro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal dott. Parise Guido, capo divisione del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Cusciano Mario, primo segretario del Ministero stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il Ministro: GIOVANNI

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuno di essi indicato:

Signor Gino Graziani, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno;

Avv. Achille Petrucci, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 19 luglio 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
GIOVANNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 06931

del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni a quella del Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dal Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, è autorizzato ad aprire una propria dipendenza in Alberobello (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: Soleri

(1053)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 4 aprile 1941, n. 109, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro del 28 aprile 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Visto le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti è costituita come segue:

1) Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casacela Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Scaparro Giovanni, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della marina mercantile;

4) dott. ing. De Angelis Ruggero, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1945.

Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Livorno e Pistoia

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Decreta:

Le persone di cui appresso sono nominate, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria ed agricoltura a fianco di ciascuna di essi indicata:

Signor Elio Graziani, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno;

Avv. Adolfo Petrucci, per la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 10 luglio 1945

Il Ministro per l'industria e commercio
Gronchi

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
Gullo

(1115)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 945.

Nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia, e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

0694
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

III - IV

INDICE DEI MESI

DI MARZO E APRILE 1945

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

0695

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO.

LA LIBRERIA DELLO STATO

ha in vendita il

"NUOVO DIZIONARIO DEI COMUNI E FRAZIONI DI COMUNE"

16ª Edizione con aggiunto l'elenco dei Comuni raggruppati per regioni e per provincie

Prezzo di vendita Lire 300

(Pagine 414 e copertina - formato 17×24 - grammi 565)

Inviare le richieste alla

LIBRERIA DELLO STATO (Ufficio Commerciale)

ROMA A. D. — Piazza Giuseppe Verdi — **ROMA A. D.**

0 6 9 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

INDICE PER MATERIE

Numero della Gazzetta

Accademie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 85: Abrogazione della disposizione dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, che sancisce l'obbligo del giuramento per i presidenti e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti 39

Accertamenti sanitari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 109: Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali 42

Accordi internazionali. — Vedi: « Trattati e Convenzioni internazionali ».

Acquedotti. — Vedi: « Enti » e « Prezzi ».

Africa italiana. — Vedi: « Colonie ».

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di exequatur 37, 40
45, 46

Agenti di cambio. — Vedi: « Borse valori ».

Alberghi, pensioni e locande.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) 40
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 99: Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie 41
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117: Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero 43

Alimentazione. — Vedi anche: « Alto Commissariato per l'alimentazione ».

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 20 marzo 1945: Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945 42

Alto Commissariato per l'alimentazione.

Decreto Ministeriale 5 marzo 1945: Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acqui

Numero della Gazzetta

Alto Commissariato per i reduci.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 116: Istituzione di un Alto Commissariato per i reduci 2

Alto Commissariato per la Sardegna.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1945: Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna 6

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 50: Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia 31

Amnistia, indulto e condono.

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 74: Proroga dei termini per fruire dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 262 34

Apparecchi radio.

Decreto Ministeriale 7 marzo 1945: Abrogazione del decreto Ministeriale 6 gennaio 1942, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio riceventi per usi civili 37

Assegni d'imbarco. — Vedi: « Marina militare ».

Assicurazioni obbligatorie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39: Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia 25

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 366: Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano 36
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 153: Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura dei contri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960671

e i membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti 39

Accertamenti sanitari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 108: Modificazioni al R. decreto-legge 2 febbraio 1943, n. 128, in materia di accertamenti medico-legali 42

Accordi internazionali. — Vedi: «Trattati e Convenzioni internazionali».

Acquedotti. — Vedi: «Enti» e «Prezzi».

Africa italiana. — Vedi: «Colonie».

Agenti consolari stranieri.

Concessioni di exequatur 37, 40, 48, 49

Agenti di cambio. — Vedi: «Borse valori».

Alberghi, pensioni e locande.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Sostituzione dell'amministratore straordinario della Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale (C.I.A.A.O.) 40
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 90: Disposizioni in ordine alla disciplina dei ristoranti e delle rosticcerie 41
Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 117: Disponibilità degli immobili destinati ad uso alberghiero 43

Alimentazione. — Vedi anche: «Alto Commissariato per l'alimentazione».

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 30 marzo 1945: Nomina dei commissari liquidatori degli enti ed uffici operanti nel campo dell'alimentazione soppressi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1945 42

Alto Commissariato per l'alimentazione.

Decreto Ministeriale 5 marzo 1945: Autorizzazione all'Alto Commissariato per l'alimentazione ad acquistare cereali e leguminose presso produttori 29
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 1945: Organizzazione e funzionamento dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 32
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1945: Nomina dell'avv. Luigi Renato Sansone a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 33
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1945: Nomina del dott. Ludovico Mortini a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 33
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 gennaio 1945: Nomina dell'avv. Enzo Storoni a vice commissario dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 33
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 aprile 1945: Disposizioni concernenti il conferimento delle funzioni di consegnatario-cassiere dell'Alto Commissariato dell'alimentazione 43

Alto Commissariato per la Sardegna.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 1945: Nomina dei membri della Consulta regionale, istituita presso l'Alto Commissariato per la Sardegna 44

Alto Commissariato per la Sicilia.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46: Modificazioni alla composizione della Consulta regionale istituita presso l'Alto Commissariato per la Sicilia 31

Amnistia, indulto e condono.

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 79: Proroga dei termini per l'atto dell'amnistia e indulto concessi con il decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 368 9

Apparecchi radio.

Decreto Ministeriale 7 marzo 1945: Abrogazione del decreto Ministeriale 9 gennaio 1943, relativo alla disciplina della produzione e della vendita degli apparecchi radio ricevitori per usi civili 37

Assegni d'imbarco. — Vedi: «Marina militare».

Assicurazioni obbligatorie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39: Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia 27

Assicurazioni sociali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 6 dicembre 1944, n. 369: Assicurazioni sociali dei lavoratori italiani che prestano la loro opera alle dipendenze delle Forze Alleate operanti sul territorio italiano 3
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 153: Approvazione della tabella dei salari medi giornalieri per la liquidazione delle indennità dovute nei casi d'infortunio sul lavoro agli operai delle zolfare della Sicilia e ai loro aventi diritto e misura del contributo dovuto all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni 52

Assistenza e beneficenza. — Vedi anche: «Istituti nazionali».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72: Fondo di solidarietà nazionale 36

Associazioni.

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 128: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana di economia e commercio con sede in Roma 11
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI — Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945: Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti 27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789900

Numero della Gazzetta

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO — Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 128: Erezione in ente morale dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro con sede in Roma 31

ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1945: Costituzione di un « Comitato centrale » per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra 31

ASSOCIAZIONI DI SCIENZE, LETTERE ED ARTI (Vedi: « Accademie »)

Associazioni religiose.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 350: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli 25

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 480: Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma 25

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 491: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Beata Vergine Maria con sede in Roma 25

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 494: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bourg con sede in Roma 25

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 495: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce 25

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 299: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Ragusa 25

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 300: Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari) 25

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 501: Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società dei preti della Misericordia », con sede in Roma 25

Decreto Luogotenenziale 5 marzo 1945, n. 113: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa in Viterbo 25

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 39: Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti 31

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46: Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate 30

Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro 51

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 24 gennaio 1945: Nomina del commissario liquidatore dell'Azienda Rifornimenti Africa Settentrionale (ARAS) 31

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) . . . 31

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Azienda Generale Petroli Italiani (A.G.I.P.) . . . 31

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97: Rappresentanza delle aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna e del personale da esse dipendente nei Consigli di disciplina e nelle Commissioni amministratrici delle Casse speciali di previdenza e soccorso 31

Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 142: Modificazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici . . . 31

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario 29

Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario 29

Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario 32

Decreto Ministeriale 2 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Will Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario 33

Decreto Ministeriale 7 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario 33

Decreto Ministeriale 2 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società di fatto Polli e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario 36

Decreto Ministeriale 10 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Mary Claire », con sede in Roma e nomina del sequestratario 37

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Internazionale » con sede in Roma e nomina del sequestratario 40

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa Editrice il Trifone » con sede in Roma e nomina del sequestratario 40

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « Dermo » con sede in Roma e nomina del sequestratario 40

SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sindacato della signora Bettoni Maria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 6 9 6 1

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 249: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Dame di Nazareth, con sede in Napoli

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 250: Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia italiana dell'Istituto delle Dame di Nazareth con sede in Roma

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 267: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa dell'Istituto delle Suore della Santa Vergine Maria, con sede in Roma

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 295: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di San Giuseppe di Bonz con sede in Roma

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 296: Riconoscimento della personalità giuridica della Casa della Compagnia di Gesù, denominata « Collegio Argento », con sede in Lecce

Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 297: Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore del Sacro Cuore, con sede in Bagnasco

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 300: Riconoscimento della personalità giuridica della Pia Associazione del SS.mo Salvatore in Barletta (Bari)

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 301: Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generalizia dell'Istituto « Società delle figlie della Misericordia », con sede in Roma

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 113: Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Clarisse di Santa Rosa, in Viterbo

Autoveicoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 21 gennaio 1945, n. 46: Norme per il recupero e l'utilizzazione di autoveicoli e relativi materiali abbandonati o illegittimamente detenuti

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 febbraio 1945, n. 46: Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate

Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Estensione alle provincie di Chieti, Pescara, L'Aquila, Teramo, Rieti e Viterbo del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio

Avventizi. — Vedi: « Consorzi ».

Avvocatura dello Stato.

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 102: Modificazioni alle disposizioni sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato

Aziende.

Decreto Ministeriale 2 gennaio 1945: Trasferimento all'Azienda Generale Italiana Petroli (AGIP) della concessione accordata alla Compagnia dei Petroli Italiani per la coltivazione dei giacimenti di petrolio siti nel territorio del comune di Ripi (provincia di Frosinone)

ficazioni all'ordinamento degli uffici e del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Aziende industriali o commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici o nelle quali essi abbiano interessi prevalenti.

SOTTOPOSIZIONE A SEQUESTRO. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro della Società « Forni elettrici e dell'elettrocarbonium » direzione centrale in Narni e stabilimenti in Narni ed Ascoli Piceno e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro dell'ufficio tecnico regionale di Roma della Società per azioni « Siemens » e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 20 marzo 1945: Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo « Albergo Victoria » Thiele e Wirth con sede in Roma e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 9 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della ditta Guglielmo Voigt di Wilh Voigt fu Otto con sede in Bari e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 7 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima San Giorgio - Industrie alimentari in Africa Orientale - con sede in Roma e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 2 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società di fatto Foti e Marino con sede in Bari e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 10 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Divina Mary ciale », con sede in Roma e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società a responsabilità limitata « Libreria Ibaliana » con sede in Roma e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della società per azioni « Casa Editrice Il Trifoglio » con sede in Roma e nomina del sequestratario

Decreto Ministeriale 16 aprile 1945: Sottoposizione a sequestro della Società anonima italiana « D'ettore » con sede in Roma e nomina del sequestratario

SOTTOPOSIZIONE A SINDACATO. — Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Sottoposizione a sindacato della ditta Niedermayr Franz (ora Bellotti Maria Antonietta in Niedermayr Franz) di Perugia e nomina del sindacatore

Banche e Istituti di credito. — Vedi anche: « Istituti » e « Istituti di emissione ».

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Incorporazione della Banca Fratelli Irace di Sessa Aurunca (Napoli) nel Banco di Napoli con sede in Napoli

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 3: Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, in Roma: Obbligazioni sorteggiate nella estrazione eseguita nei giorni 12, 13 e 14 febbraio 1945 (*Supplemento*)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0700

	Numero della Gazzetta
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca commerciale A. Rossi, Bartolini & C. di Altavilla Irpina (Avellino)	33
Decreto Ministeriale 4 marzo 1945: Convalida dei provvedimenti riguardanti la nomina, la carriera e la cessazione dal servizio di dipendenti della Banca Nazionale del Lavoro, adottati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944	34
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa Euracea di Termini Imerese in liquidazione coatta	34
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: Istituto italiano di credito fondiario, in Roma: Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 12 a 17, 19 a 22 e 24 febbraio 1945 e rimborsabili dal 1° aprile 1945 (*Supplemento*)	34
Decreto Ministeriale 13 marzo 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane	37
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma	42
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945: Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari	44
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma	45
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento)	45
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane	46

Bestiame. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 492: Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45	30
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64: Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri	36
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68: Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395	36
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 78: Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di	

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1944-45	50
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1944-45	51
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1944-45	51
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1944-45	51
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1944-45	52

Borse valori.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1944: Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma	28
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli	32
Decreto Ministeriale 2 marzo 1945: Revoca della nomina del sig. Ubaldo Collini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma	
Decreto Ministeriale 10 marzo 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo	44

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Buoni postali fruttiferi. — Vedi: « Casse depositi e prestiti » e « Poste, telegrafi e telefoni ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora	49

Cambiali.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1945: Estensione alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente delle disposizioni relative al graduale pagamento di passività cambiarie	35

Camera dei deputati.

Avviso-diffida	26

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945: Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Lit-	

0 7 0 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

di prova n. 47: Istituto italiano di credito fondiario in Roma: Elenco delle cartelle sorteggiate nei giorni 12 a 17, 19 a 22 e 24 febbraio 1945 e rimborsabili dal 1° aprile 1945 (*Supplemento*) 34
Decreto Ministeriale 13 marzo 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane 37
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Conferma e nomina dei sindaci dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale con sede in Roma . . . 42
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945: Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Banche popolari 44
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca Augusto Fabrizi con sede in Roma 45
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del liquidatore della Banca Licatese, società anonima con sede in Licata (Agrigento) 45
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane 46

Bestiame. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Bilancio dello Stato e di aziende autonome statali. — Vedi anche: « Opere pubbliche ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402: Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei singoli Ministeri e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 30
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 64: Proroga dei termini per la presentazione del rendiconto generale dello Stato e degli stati di previsione dell'entrata e di quelli della spesa dei diversi Ministeri 36
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68: Stato di previsione della spesa, per il corrente esercizio, del nuovo Ministero dell'Italia occupata, istituito con il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395 36
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 78: Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 37
Decreto Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 84: Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 38
Decreto Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 99: Sesta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1944-45 39
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 100: Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 41
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 marzo 1945, n. 101: Istituzione di una Commissione per studiare e proporre la riduzione della spesa dello Stato . . 41
per l'esercizio finanziario 1944-45 42

Borse valori.

Decreto Ministeriale 20 novembre 1944: Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma 37
Decreto Ministeriale 15 dicembre 1944: Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria nel Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Napoli 41
Decreto Ministeriale 2 marzo 1945: Revoca della nomina del sig. Ubaldo Sollini fu Aurelio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma 43
Decreto Ministeriale 10 marzo 1945: Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Palermo 43

Buoni del tesoro. — Vedi: « Debito pubblico ».

Buoni postali fruttiferi. — Vedi: « Casse depositi e prestiti » e « Poste, telegrafi e telefoni ».

Caccia.

Decreto Ministeriale 23 marzo 1945: Termini di apertura e chiusura per la caccia alla quaglia e alla tortora 40

Cambiali.

Decreto Ministeriale 27 marzo 1945: Estensione alle imprese di produzione di materiale cablografico e telescrivente delle disposizioni relative al graduale pagamento di passività cambiarie 39

Camera dei deputati.

Avviso-diffida 28

Camere di commercio.

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945: Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Benevento, Cagliari, Littoria, Napoli, Nuoro e Sassari 32
Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945: Nomina dei presidenti delle Giunte delle camere di commercio, industria e agricoltura di Avellino, Bari, Pescara, Potenza, Roma e Taranto 33
Decreto Ministeriale 28 marzo 1945: Nomina del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Salerno 41
Decreto Ministeriale 28 marzo 1945: Sostituzione del presidente della giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma 42
Decreto Ministeriale 5 aprile 1945: Nomina dei presidenti delle giunte delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Brindisi, Campobasso, Chieti, Frosinone, Lecce, Reggio Calabria, Teramo e Viterbo 45

0 7 0 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Canapa.	
Decreto Ministeriale 31 marzo 1945: Prezzi della canapa da corrispondersi ai produttori per il raccolto 1945	42
Cantine sperimentali.	
Decreto Ministeriale 18 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cantina sperimentale di Velletri e nomina del commissario straordinario	32
Carabinieri Reali. — Vedi: « Concorsi » e « Fondazioni ».	
Carbone vegetale. — Vedi: « Prezzi ».	
Cartine e tubetti per sigarette.	
Decreto Ministeriale 29 febbraio 1945: Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette	31
Casa Reale.	
Avviso di Corte: Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor dott. Pedro Yangoyen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù	41
Avviso di Corte: Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. Vladimir Yanek, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia	45
Avviso di Corte: Lutto di Corte di giorni otto per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America sig. Franklin Delano Roosevelt	47
Case religiose. — Vedi: « Associazioni religiose ».	
Casellario giudiziale.	
Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno	28
Cassa depositi e prestiti. — Vedi anche: « Enti ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 40: Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi	27
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti	35
Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.	
Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo	29
Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.	
Decreto Ministeriale, 13 febbraio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza)	27
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villarmosa (Palermo)	28
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Riesi (Caltanissetta)	29
Decreto Ministeriale 10 febbraio 1945: Conferma in carica e sostituzione dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Calatafimi (Trapani), Troina (Enna), Calascibetta (Enna) ed altre	31
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di Presilla di Bonagia (Trapani)	32
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana degli Albanesi (Palermo)	39
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Vito » di Mazara del Vallo (Trapani)	32
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Campofelice di Fitalia (Palermo) in liquidazione coatta	33
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Aiello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Carlinti (Cosenza) e Crosia (Cosenza)	34
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesturi (Cagliari), Sumassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) ed altre	34
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seni (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Sclargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Trasnuraghes (Nuoro) ed altre	35
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento)	37
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre	40
Decreti Ministeriale 8 marzo 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso)	40
Decreto Ministeriale 2 marzo 1945: Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre	41
Decreto Ministeriale 8 marzo 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giojosa Jonica (Reggio Calabria)	41
Decreto Ministeriale 8 marzo 1945: Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Trepase (Lecce)	44
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0703

Carbone vegetale. — Vedi: « Prezzi ».

Cartine e tubetti per sigarette.

Decreto Ministeriale 29 febbraio 1945. Variazione della tariffa di vendita al pubblico delle cartine e tubetti per sigarette 31

Casa Reale.

Avviso di Corte. Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. il signor dott. Pedro Yrigoyen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Perù 41
Avviso di Corte: Ricevimento, in udienza solenne, di S. E. Vladimir Vanek, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Cecoslovacchia 43
Avviso di Corte: Lutto di Corte di giorni otto per il decesso del Presidente degli Stati Uniti d'America sig. Franklin Delano Roosevelt 47

Case religiose. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Casellario giudiziale.

Decreto Ministeriale 29 gennaio 1945: Disposizioni regolamentari per il servizio del casellario giudiziale del Regno 28

Cassa depositi e prestiti. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 40: Attribuzione al Sottosegretario di Stato per il tesoro della rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti relativamente al servizio dei buoni postali fruttiferi 27
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi ammali al portatore della Cassa depositi e prestiti 35

Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Nomina del commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale assistenza per i lavoratori dello spettacolo 31

Casse agrarie, artigiane, rurali e di credito agrario.

Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di Torano Castello (Cosenza) 32
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Villagrazia (Palermo) 33
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Montorio in Valle (Rieti) 33
Decreto Ministeriale 26 gennaio 1945: Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « La Sacra Famiglia » con sede in Divona (Agrigento) 34
Decreto Ministeriale 16 febbraio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Loceri (Nuoro) 34
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « Maria SS.ma dei Miracoli » di Bolognano (Palermo) 35
Decreto Ministeriale 14 febbraio 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Vito » di Mazara del Vallo (Trapani) 32
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana « S. Giuseppe » di Camporeale di Pitalia (Palermo) in liquidazione coatta 33
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Avello del Sabato (Avellino), Contessa Entellina (Palermo), Cariati (Cosenza) e Crosia (Cosenza) 34
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Gesturi (Cagliari), Samassi (Cagliari), Arbus (Cagliari), Villacidro (Cagliari) ed altre 34
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Seui (Nuoro), Aidomaggiore (Cagliari), Guspini (Cagliari), Selargius (Cagliari), Milis (Cagliari), Gonnesa (Cagliari), Tresnuraghes (Nuoro) ed altre 35
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di PP. di San Leucio del Sannio (Benevento) 37
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Casalnuovo Lucano (Potenza), Tito (Potenza), Casalnuovo Monterotaro (Foggia), Controguerra (Teramo), Pietrapertosa (Potenza), Colledara (Teramo) ed altre 40
Decreti Ministeriale 8 marzo 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Martino in Pensilis (Campobasso) 40
Decreto Ministeriale 8 marzo 1945: Nomina, sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Colle S. Vito (Foggia), Monte S. Angelo (Foggia), Agnone (Campobasso), Tramutola (Potenza) ed altre 41
Decreto Ministeriale 8 marzo 1945: Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Giojosa Ionica (Reggio Calabria) 41
Decreto Ministeriale 8 marzo 1945: Nomina di membri del Collegio sindacale della Cassa rurale ed artigiana di S. Eufemia di Tricase (Lecce) 44
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Fuscaldo (Cosenza) 44
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa di prestiti di Vignanello (Viterbo) 45
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del liquidatore della Cassa agricola di Licata (Agrigento) 45
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale cattolica di prestiti con sede in Licata (Agrigento) . . . 45
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Sostituzione e conferma dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Brienza (Potenza), Bisanti (Teramo), S. Gregorio Magno (Salerno) ed altre . . . 46

0704

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria « Santa Oliva » di Raffadali (Agrigento) 38
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale e artigiana di Raffadali (Agrigento) 38
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « S. Giacomo » di Villarosa (Enna) 38
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Bonde (Cosenza) e nomina del commissario straordinario 38
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria cooperativa di Locogrande (Trapani) 38
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prunetta (Pistoia) 38
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione siculo albanese di Piana degli Albanesi (Palermo) 38
Decreto Ministeriale 7 aprile 1945: Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Corò Superiore (Catanzaro) 38

Casse agricole. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti 37

Casse di prestiti. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di risparmio. — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 16 ottobre 1944: Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia 38
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945: Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio 38
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti 38

Casse rurali. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Cassieri-conseguatari. — Vedi: « Alto Commissa-

Numero della Gazzetta

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Parma 38
Decreto Luogotenenziale 2° marzo 1945, n. 145: Modificazione alla circoscrizione territoriale degli Uffici tecnici erariali di Roma ed alla ripartizione dei relativi servizi 50

Cauzioni.

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione degli agenti della riscossione 31

Cereali. — Vedi: « Alto Commissariato per l'alimentazione » e « Consumi ».

Chiese.

Decreto Luogotenenziale 23 agosto 1944, n. 426: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento 37
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 477: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) 37
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 380: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto) 37
Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 491: Riconoscimento della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia 37

Cinematografia. — Vedi: « Enti ».

Colonie. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43: Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana 39

Combattenti. — Vedi: « Associazione Nazionale combattenti ».

Comitati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Comitati tributari. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Commercio (disciplina del).

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 121: Disposizioni sulla disciplina del commercio 45

Commissioni. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Comuni e provincie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 gennaio 1945, n. 51: Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07051

... sario liquidatore della Cassa agraria coope-
rativa di Locorotondo (Trapani) 29
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945. Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di depositi e prestiti di Prizzolo (Trapani) 30
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana dell'Unione siculo albanese di Piana degli Albanesi (Palermo) 31
Decreto Ministeriale 5 aprile 1945. Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Cirò Superiore (Catanzaro) 32

Casse agricole. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse artigiane. — Vedi: « Casse agrarie, ecc. ».

Casse di assistenza.

Nomina del commissario straordinario per la Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti 33

Casse di prestiti. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Casse di risparmio. — Vedi anche: « Banche e Istituti di credito ».

Decreto Ministeriale 10 ottobre 1944. Nomina dell'amministratore straordinario della Cassa di risparmio della Libia 34
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945. Nomina del commissario liquidatore della Federazione nazionale delle Casse di risparmio 35
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945. Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Chieti 36

Casse rurali. — Vedi: « Casse agrarie, artigiane, ecc. ».

Cassieri consegnatari. — Vedi: « Alto Commissariato dell'alimentazione ».

Catasto e servizi tecnici erariali.

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Catanzaro. (*Supplemento*) 37
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Enna. (*Supplemento*) 38
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Palermo. (*Supplemento*) 39
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Potenza. (*Supplemento*) 40
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Bolzano. (*Supplemento*) 41

... nunicazioni » e « Consumi ».

Chiese.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 176: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Caterina, in Agrigento 42
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 477: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Maria Consolatrice degli Afflitti, detta anche del Purgatorio, in Molfetta (Bari) 43
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 380: Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa Mater Domini, in Laterza (Taranto) 44
Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 491: Riconoscimento della chiesa della Maddalena e di Sant'Antonio Abate, in Foggia 45

Cinematografia. — Vedi: « Enti ».

Colonie. — Vedi anche: « Enti ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43: Soppressione del Corpo di polizia dell'Africa italiana 46

Combattenti. — Vedi: « Assistenza Nazionale combattenti ».

Comitati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Comitati tributari. — Vedi: « Imposte e tasse ».

Commercio (disciplina del).

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 112: Disposizioni sulla disciplina del commercio 47

Commissioni. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Comuni e provincie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51: Norme per la concessione dei mutui per il pareggio economico dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali 48
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 149: Ricostituzione dei comuni di Gonnesa e Portoscuso 49

Concessioni minerarie. — Vedi: « Minerali e Miniere ».

Concessioni di exequatur. — Vedi: « Agenti consolari stranieri ».

Concorsi.

DECRETO legislativo Luogotenenziale 15 novembre 1944, n. 485: Specifiche graduatorie di concorsi magistrali 50
MINISTERO DELLE FINANZE. — Graduatoria del concorso a nove posti d'inserviente in prova nell'Amministrazione centrale e nelle Intendenze di finanza 51

0 7 0 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Graduatoria del concorso a otto posti d'assistente in prova nell'Amministrazione delle imposte dirette	2
Concorso per esami per l'ammissione di 40 allievi nella Regia Accademia della guardia di finanza in Roma	15
MINISTERO DELLA GUERRA — Graduatoria del concorso per titoli a 50 posti di ufficiale nell'Arma dei carabinieri Reali in servizio permanente effettivo	18
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE — Concorso pel conferimento di premi della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Regia università degli studi di Firenze	22
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 106: Nomina in ruolo dei vincitori del concorso a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 18 novembre 1941	27
Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1945, n. 71: Proroga del termine per fruire del condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie	6
Confederazioni. — Vedi: Associazioni sindacali.	
Confraternite.	
Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 49: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Gravina Apulia (Bari)	11
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 138: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia)	11
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 140: Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli)	12
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 301: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, della frazione Cicapelle del comune di Orta Nova (Foggia)	12
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 388: Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pieta e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Bari	13
Consiglio di Stato.	
Decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1945, n. 47: Modificazione del regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444	30
Consiglio nazionale delle ricerche.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82: Ricostituzione del Consiglio nazionale delle ricerche	8

	Numero della Gazzetta
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Lucca	27
Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Modificazioni al decreto Ministeriale 14 novembre 1944 relativo al conferimento alla Federazione italiana dei Consorzi agrari dell'incarico del servizio trasporti grano e farine	28
Decreto Ministeriale 1° marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio agrario di Grosseto	28
Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Matera	28
Decreto Ministeriale 13 marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila	28
Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari	28
Decreto Ministeriale 6 marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze	27
Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia	28
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945: Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, disposti nel periodo 8 settembre 1943 - 4 giugno 1944	28
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA — Costituzione del Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia in Agro di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania)	30
CONSORZIO DI CREDITO PER LE SPESE PUBBLICHE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66: Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità	26
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % (Supplemento)	14
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale »; 5 % serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione); 4,50 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo », ed obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova » (Supplemento)	14
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione). Annullamento e distruzione di titoli rap-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970071

degli studi di Firenze 22
Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 306: Nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, banditi con decreto Ministeriale 16 novembre 1941 22

Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 91: Proroga dei termini per l'atto di condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie 23

Federazioni. — Vedi: Associazioni sindacali.

Confraternite.

Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 307: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di San Rocco, in Grumo Appula (Bari) 23
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 308: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, in Candela (Foggia) 23
Decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 309: Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita di Santa Maria di Loreto, con sede in Forio d'Ischia (Napoli) 23
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 501: Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Rosario, nella frazione Cerapelle del comune di Orta Nova (Foggia) 23
Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 366: Riconoscimento della personalità giuridica della Confraternita di Maria SS.ma della Pace e di Sant'Antonio di Padova, con sede in Pari 23

Consiglio di Stato.

Decreto Luogotenenziale 14 febbraio 1945, n. 44: Modificazione del regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 21 aprile 1942, n. 444 24

Consiglio nazionale delle ricerche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82: Riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche 24

Consorzi. — Vedi anche: Cooperative.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria 24
CONSORZI AGRARI - Vedi anche: Cooperative.
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pistoia 24
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Nomina del commissario per la gestione ordinaria straordinaria del Consorzio agrario provinciale di Brindisi 25
Decreto Ministeriale 13 febbraio 1945: Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Pescara 25
Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Aquila 25
Decreto Ministeriale 15 marzo 1945: Nomina del commissario dell'Ente finanziario dei Consorzi agrari 25
Decreto Ministeriale 6 marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Firenze 25
Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Ratifica della nomina del commissario per la temporanea gestione del Consorzio agrario provinciale di Perugia 25
Decreto Ministeriale 29 marzo 1945: Convalida dei licenziamenti del personale degli Uffici centrali della Federazione italiana dei Consorzi agrari, di spesi nel periodo 8 settembre 1943 - 5 giugno 1945 25
CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA. — Costituzione del Consorzio di M. F. d'irrigazione e manutenzione delle acque e terre Miraglia lo Arzo di Regalbuto, con sede in Adrano (Catania) 26
CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66: Modificazioni alle disposizioni relative alla Presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità 26
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 8: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 %, serie ordinaria: 1ª emissione; ed obbligazioni 4 %. Supplemento 27
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 9: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % serie speciale « Ventennale » 5 % serie speciale « Quindicennale » 1ª e 2ª emissione; 4,50 % di credito comunale, serie speciale « Città di Palermo », ed obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Genova » (Supplemento) 27
Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: Consorzio di credito per le opere pubbliche: Estrazione effettuata il 3 aprile 1945 di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione); Annullamento e distruzione di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % « Città di Milano » acquistati per l'estinzione (Supplemento) 27

Consulta nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146: Istituzione della Consulta Nazionale 31

Consumi.

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 13 febbraio 1945: Nomina del commissario e dei vice commissari dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta (Ucefap) 27

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Contributi agricoli. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Decreto Ministeriale 28 dicembre 1944: Determinazione dell'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli per gli anni 1943, 1944 e 1945 — 31

Conventi. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Cooperative. — Vedi anche: « Banche, ecc. ».

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa « La casa economica fra i tramvieri di Roma », con sede in Roma — 28
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma — 28
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma — 29
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo) — 29
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Volsinia » fra pescatori in Bolsena — 34
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » di San Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta — 34
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli », con sede in Roma — 35
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « San Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario — 40
Decreto Ministeriale 10 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « San Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento) — 42
Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto — 45
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo) — 48
Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi — 48
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Ciambra Malpasso (Palermo) — 49
Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « CONCAR », con sede in Napoli — 49
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti Latterie » con sede in — 49

Numero della Gazzetta

Credito fondiario. — Vedi: « Banche e Istituti di credito ».

C.R.E.M. — Vedi: « Marina militare ».

Debito pubblico.

BUONI DEL TESORO. — Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro — 27
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70: Emissione di buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi — 36 37
Smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro — 36
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro (mod. 25 A) — 46
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali — 51
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro — 37
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — 31 37
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — 46 44
Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — 48
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — 48
Avviso di rettifica — 48
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — 48
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti: Obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale » - Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova » — 33
Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % — 32
Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » e 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione) — 33
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico — 32

Decreti. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione — 29
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149: Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi — 51

Delegazioni italiane.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960709

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa di consumo fra i dipendenti della Federazione italiana dei Consorzi agrari, con sede in Roma 27
Conferimento di speciali poteri al liquidatore della Società anonima cooperativa « Latina II », con sede in Roma 27
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola « Skanderbeg » di Piana degli Albanesi (Palermo) 27
Ratifica della nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Volsinia » fra pescatori in Bolsena 27
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cooperativa di produzione e lavoro fra i reduci di guerra « G. Borsi » di San Giuseppe Jato (Palermo) in liquidazione coatta 27
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli », con sede in Roma 27
Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa pescatori « San Michele » con sede in Vasto e nomina del commissario 27
Decreto Ministeriale 20 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « San Calogero » con sede in Sciacca (Agrigento) 27
Ratifica dei provvedimenti adottati dal Prefetto di Taranto nei confronti della Società anonima cooperativa di consumo « Stella Polare » con sede in Taranto 27
Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa cooperativa di credito e risparmio di Vignanello (Viterbo) 27
Ratifica del provvedimento prefettizio di sospensione del Consiglio di amministrazione della Società anonima cooperativa « I. Ciaia », con sede in Fasano di Brindisi 27
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa « Terra e Lavoro » di Cianibra Malpasso (Palermo) 27
Sostituzione del liquidatore della Società anonima cooperativa Consorzi acquisti collettivi carboni vegetali « C.O.N.C.A.R. », con sede in Napoli 27
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti Latterie » con sede in Livorno 27

Corpo di polizia dell'Africa italiana. — Vedi: « Colonie ».

Corse di cavalli. — Vedi: « Teatri ».

Corti di appello. — Vedi: « Uffici giudiziari ».

Corti di assise. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Credito comunale e provinciale.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale: Cartelle speciali 3,75 % sorteggiate nella 40ª estrazione del febbraio 1944 (Supplemento) 28

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro (mod. 25-A) 28
Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali 28
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 28
DISTRUZIONE, FURTO E SMARRIMENTO. — Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . 29
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico 29
Smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico 29
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico 34
Avviso di rettifica 34
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico 34
OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO. — Preavviso riflettente il sorteggio di titoli rappresentanti: Obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Ventennale » - Obbligazioni 5 % Serie speciale « Quindicennale » (1ª e 2ª emissione) - Obbligazioni 4,50 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Palermo » - Obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Genova » 35
Preavviso riflettente il torteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % Serie ordinaria (1ª emissione) ed obbligazioni 5 % 40
Preavviso riguardante il sorteggio per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Milano » e 5 % di Credito comunale Serie speciale « Città di Roma » (1ª emissione) 42
RETTIFICHE D'INTESTAZIONE. — Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico 42

Decreti. — Vedi: « Leggi e decreti ».

Defascistizzazione. — Vedi anche: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44: Modificazioni ed aggiunte alle disposizioni legislative per l'epurazione dell'Amministrazione . 48
Decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149: Applicazione di sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi 49

Delegazioni italiane.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147: Costituzione della Delegazione del Governo italiano presso la Missione italiana dell'U.N.R.R.A. e dei relativi servizi 49

Diploma di laurea.

Diffida per smarrimento di diploma di laurea 28
Idem 32
Idem 32
Idem 36
Idem 49

Diritti erariali. — Vedi: « Teatri, concerti e spettacoli ».

Donazioni, eredità, legati. — Vedi le voci dei singoli soggetti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Elettorato politico.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 55: Assunzione da parte dello Stato delle spese per la compilazione delle liste elettorali nei Comuni 32

Elenco dei decreti del Ministro per l'interno per la sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi 47

Energia elettrica. — Vedi: « Prezzi ».

Enti. — Vedi anche: « Consorzi (agrari) » e « Impiegati e salariati dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42: Soppressione dell'Ente stampa 27

Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario 40

Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana 34

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli 41

Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami 42

Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia 46

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano 38

ENTI LOCALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48: Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali 31

ENTI NAZIONALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1945: Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario 27

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro 28

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.) 37

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945: Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) 38

Nomina del commissario per l'Ente nazionale assi- 43

Numero della Gazzetta

Fascio littorio.

Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Soppressione del fascio littorio dai sigilli dei notai 39

Fascisti. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Federazioni. — Vedi: « Banche e Istituti di credito » « Casse di risparmio » e « Consorzi (agrari) »

Ferrovie. — Vedi anche: « Aziende ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 151: Aumento delle tariffe dei trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato e sulle ferrovie, tranvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata 52

Decreto Ministeriale 12 aprile 1945: Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tranvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, attuate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato 52

FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 60: Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata 33

FERROVIE DELLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 486: Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato 39

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134: Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato 47

Decreto Ministeriale 9 aprile 1945: Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato 50

Fiammiferi.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi 26

Filati. — Vedi: « Prezzi ».

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62: Provvedimenti in materia di finanza locale . . . 35

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario 27

Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario 27

Fondo di solidarietà nazionale. — Vedi: « Assi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0711

piegati e salariati dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42: Soppressione dell'Ente stampa 27
Decreto Luogotenenziale 25 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale » e nomina del commissario straordinario 29
Decreto Ministeriale 7 ottobre 1944: Nomina del commissario straordinario dell'Ente per la costruzione e l'esercizio di acquedotti nell'Africa Orientale Italiana 34
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 98: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di lire 70 milioni all'Ente autonomo « Volturno » di Napoli 41
Nomina del commissario straordinario dell'Ente Distribuzione Rottami 42
Decreto Ministeriale 21 marzo 1945: Nomina dell'amministratore straordinario dell'Ente di colonizzazione della Libia 45
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 1945: Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente teatrale italiano 47
ENTI LOCALI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48: Nuove norme per la modificazione delle piante organiche del personale degli Enti locali 48
ENTI NAZIONALI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 1945: Scioglimento degli organi deliberativi dell'Ente nazionale per le Tre Venezie e nomina del commissario straordinario 27
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro 28
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione dell'« Ente Nazionale Industrie Cinematografiche » (E.N.I.C.) 37
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1945: Nomina del vice commissario dell'Ente Nazionale Industrie Cinematografiche (E.N.I.C.) 38
Nomina del commissario per l'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio . . . 43
Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale di addestramento al lavoro commerciale . . 44
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1945: Sostituzione di un componente il Collegio dei revisori dell'Ente nazionale per le Tre Venezie 32

Esercito. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Esportazioni. — Vedi: « Importazioni ed esportazioni ».

Famiglie bisognose di militari alle armi.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 107: Concessione di sussidi straordinari a favore dei congiunti bisognosi di militari alle armi e istituzione di Comitati comunali 42

interna concesse all'industria privata 27
Decreto Ministeriale 12 aprile 1945: Aumento delle tariffe dei trasporti di cose sulle ferrovie, tranvie extraurbane e linee di navigazione interna concesse all'industria privata, allacciate in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato 32
FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA. — Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 66: Disposizioni relative alle concessioni di ferrovie all'industria privata 33
FERROVIE DELLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 22 dicembre 1944, n. 436: Modificazioni all'art. 39 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato 39
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 134: Norme per la revisione delle carriere del personale delle Ferrovie dello Stato 47
Decreto Ministeriale 9 aprile 1945: Sanzioni per trasporti abusivi di merci a carro sulle ferrovie dello Stato 52

Fiammiferi.

Decreto Ministeriale 2 febbraio 1945: Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi 31

Filati. — Vedi: « Prezzi ».

Finanza locale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62: Provvedimenti in materia di finanza locale . . 27

Fondazioni.

Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione dell'Arma dei carabinieri Reali » e nomina del commissario straordinario 37
Decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1945: Scioglimento del Consiglio di amministrazione della « Fondazione Principi di Piemonte » e nomina del commissario straordinario 38

Fondo di solidarietà nazionale. — Vedi: « Assistenza e beneficenza ».

Forze armate dello Stato.

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 104: Provvidenze in favore dei militari delle Forze armate in servizio presso unità operanti 32
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 87: Trattamento economico dei militari residenti all'estero rimpatriati o trattenuti in Italia ed incorporati per compiere la ferma di leva 39
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 ottobre 1944, n. 307: Modificazioni all'art. 1 del R. decreto-legge 14 marzo 1938, n. 882, circa limitazioni al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza 45

Francobolli. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

07121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Gallerie e Musei.

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945: Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri 50

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario 42

Giustizia militare. — Vedi: « Guerra ».

Giustizia penale. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati 9
Idem 28
Idem 30
Idem 32
Idem 33
Idem 34
Idem 36
Idem 38
Idem 39
Idem 40
Idem 43
Idem 46
Idem 47
Idem (Supplemento) 48
Idem 49
Idem 50
Idem 51
Idem 51
Idem (Supplemento) 52

Grano. — Vedi: « Consorzi agrari ».

Guardia di finanza (R.). — Vedi: « Concorsi Ministero finanze » e « Forze armate dello Stato ».

Guerra.

Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41: Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra 35

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 65: Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale 36

Bando dello Stato Maggiore Generale del 29 marzo 1945, n. 42: Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze 41

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106: Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio 42

Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 13 aprile 1945, n. 45: Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli » 47

Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 13 aprile 1945, n. 454: Istituzione di un Tribunale militare di

Numero della Gazzetta

Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Ferrovie (dello Stato) » e « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 43: Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza 47

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 96: Proroga di termini per il deferimento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dall'ufficio 37

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 91: Parificazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B 39

Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 116: Miglioramenti economici a favore del dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico ausiliari a favore dei pensionati statali 44

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 148: Applicazione del II decreto-legge 6 ottobre 1943, n. 10-II, nei confronti di quelli non di carriera ordinaria 51

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Italiane (S.A.I.E.) con sede in Roma 38

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1944: Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna 42

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Fondo di solidarietà nazionale ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77: Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari 45

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90: Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni 36

IMPOSTA DI REGISTRO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 151: Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria 50

TASSE AUTOMOBILISTICHE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 88: Modificazioni alle leggi sulle tasse automobilistiche 44

TASSE DI BOLLO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 67: Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo 30

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 89: Provvedimenti in materia di tasse di bollo 39

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

0 7 1 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Gallerie e Musei.	
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945. Nomina del commissario straordinario del Museo storico dei bersaglieri	30
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945. Scioglimento del Consiglio direttivo del Museo storico della brigata granatieri di Sardegna e nomina del commissario straordinario	42
Giustizia militare. — Vedi: « Guerra ».	
Giustizia penale. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».	
Governo Militare Alleato.	
Disposizioni e comunicati	28
Idem	28
Idem	30
Idem	30
Idem	32
Idem	34
Idem	36
Idem	38
Idem	39
Idem	41
Idem	42
Idem (Supplemento)	42
Idem	43
Idem	43
Idem	43
Idem	43
Idem	43
Idem	43
Idem (Supplemento)	43
Grano. — Vedi: « Consorzi agrari ».	
Guardia di finanza (R.). — Vedi: « Concorsi Ministero finanze » e « Forze armate dello Stato ».	
Guerra.	
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 14 marzo 1945, n. 41: Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra	70
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 62. Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale	58
Bando dello Stato Maggiore Generale del 29 marzo 1945, n. 42: Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze	80
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 106: Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio	81
Bando del Capo di Stato Maggiore generale 15 aprile 1945, n. 45: Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli »	82
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 21 aprile 1945, n. 45: Istituzione di un Tribunale militare di	82

	Numero della Gazzetta
Impiegati e salariati dello Stato e degli altri Enti pubblici. — Vedi anche: « Ferrovie (dello Stato) » e « Forze armate dello Stato ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41: Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza	50
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 86: Proroga ai termini per il collocamento al giudizio di epurazione e modalità per il pagamento delle competenze dovute agli impiegati sospesi dal l'ufficio	57
Decreto legislativo Luogotenenziale 10 marzo 1945, n. 91: Partecipazione degli stipendi del personale di gruppo C a quelli dei corrispondenti gradi del personale dei gruppi A e B	59
Decreto legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1945, n. 116: Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico e nonchè a favore dei pensionati statali	73
Decreto legislativo Luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 181: Applicazione del R. decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 1812 nei territori ai quali non è stato ancora esteso	81
Importazioni ed esportazioni.	
Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Bestiame (S.A.I.E.) con sede in Roma	52
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1944: Costituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna	45
Imposte e tasse. — Vedi anche: « Fondo di solidarietà nazionale ».	
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77: Istituzione dei Consigli e dei Comitati tributari	61
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90: Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni	69
IMPOSTA DI REGISTRO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141: Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria	77
TASSE AUTOMOBILISTICHE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88: Modificazioni alle leggi sulle tasse automobilistiche	73
TASSE DI BOLLO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 67: Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo	62
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 86: Provvedimenti in materia di tasse di bollo	79
Indulto. — Vedi: « Amnistia ».	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 1 4 1

Governo Militare Alleato.

Disposizioni e comunicati
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem (Supplemento)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem Supplemento

Grano. — Vedi: « Consorzi agrari ».

Guardia di finanza (R.). — Vedi: « Concorsi Ministero finanze » e « Forze armate dello Stato ».

Guerra.

Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 15 marzo 1945, n. 41: Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 65: Istituzione del Tribunale militare ordinario di guerra per l'Italia Settentrionale
Bando dello Stato Maggiore Generale del 29 marzo 1945, n. 42: Ripresa di funzionamento del Tribunale militare territoriale di guerra di Firenze
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 19... n. 106: Istituzione di Tribunali militari di guerra divisionali e nuove norme per la repressione dei reati di assenza dal servizio
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 15 aprile 1945, n. 45: Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Friuli »
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 21 aprile 1945, n. 46: Istituzione di un Tribunale militare di guerra divisionale presso il gruppo di combattimento « Folgore »
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 22 aprile 1945, n. 43: Istituzione dei Tribunali militari divisionali presso il Comando dei gruppi di combattimento « Cremona » e « Legnano » e presso il Comando della divisione « Piceno » e soppressione della Sezione autonoma di Sassari del Tribunale militare territoriale di guerra di Cagliari
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 22 aprile 1945, n. 47: Assegnazione temporanea di personale di cancelleria al Tribunale supremo militare

Immobili. — Vedi: « Alberghi, pensioni e locande ».

Impiegati privati. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 146: Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico, nonchè a favore dei pensionati statali
Decreto legislativo Luogotenenziale 25 aprile 1945, n. 148: Aggiornamento del R. decreto-legge 6 ottobre 1943, n. 1018, nei termini di mesi non è stato ancora adempiuto

Importazioni ed esportazioni.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Nomina del commissario straordinario della Società Anonima Importazioni ed Esportazioni Sardegna (SAIES) con sede in Roma
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 1944: Sostituzione del commissario per il coordinamento delle importazioni e delle esportazioni delle merci per la Sardegna

Imposte e tasse. — Vedi anche: « Fondo di solidarietà nazionale ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 77: Istituzione dei Consigli e dei Comitati provinciali
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 96: Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni
IMPOSTA DI REGISTRO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141: Provvedimenti in materia di imposta di registro ed ipotecaria
TASSE AUTOMOBILISTICHE. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 86: Modificazioni alle leggi sulle tasse automobilistiche
TASSE DI BOLLO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 87: Disposizioni per il pagamento delle tasse di bollo
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88: Provvedimenti in materia di tasse di bollo

Indulto. — Vedi: « Amnistia ».

Infortuni sul lavoro. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Invalidi di guerra. — Vedi: « Opera nazionale protezione ed assistenza invalidi di guerra ».

Invalidità e vecchiaia. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Istituti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 112: Soppressione dell'Istituto di studi sugli scrittori politici italiani
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 125: Assegnamento di sessanta posti gratuiti per gli anni dal 1938 al 1943 negli Istituti di istruzione artistica

0715
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 1945: Sostituzione del commissario per la temporanea gestione dell'Istituto grafico romano « Il Vascello » 50

ISTITUTI D'ARTE. — Vedi: « Accademie ».

ISTITUTI DI CREDITO. — Vedi: « Banche e istituti di credito ».

ISTITUTI DI EMISSIONE. — Decreto Ministeriale 5 aprile 1945: Interesse sui depositi in conto corrente libero presso l'Istituto di emissione 62

ISTITUTI NAZIONALI. — Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento di personale dell'Istituto nazionale per gli studi e la sperimentazione dell'industria edilizia . . . 57

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Vedi: « Ministeri (industria, commercio e lavoro) ».

ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano . . . 37

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'. — Vedi: « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».

ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. — Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita abbinate parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presentate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni 57

ISTITUTI RELIGIOSI. — Vedi: « Associazioni religiose ».

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. — Vedi: « Sanità pubblica ».

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. — Decreto Ministeriale 1° marzo 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.)

Istruzione. — Vedi: « Consorzi ».

Lane.

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di cinco della campagna 1945 92

Latte.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Modalità per la corresponsione agli aventi diritto delle quote integrative di prezzo stabilite con decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 344, riguardanti l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma 37

Lavoratori. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Lavoro e lavoratori.

Decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 75: Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati 72

Decreto Ministeriale 13 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati 92

Numero della Gazzetta

Lotterie.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 69: Istituzione di una lotteria nazionale 59

Magistratura. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Marina militare. — Vedi anche: « Forze armate dello Stato ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 52: Proroga, fino a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra, della validità delle disposizioni contenute nell'art. 108 del testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina . . . 37

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53: Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi di ingaggio al personale volontario 37

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 54: Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 17 giugno 1938, n. 1055, e collocamento in ausiliaria del capitano di armata Domenico Cavagnari 37

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57: Estensione per la durata della guerra, dell'indennità di rimpiazzamento corredo ai sergenti, sottocapi e comuni del C.R.E.M. richiamati 52

Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61: Revisione del regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1928, n. 1856, e successive modificazioni 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81: Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123: Riforma del Consiglio superiore di marina . . . 57

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 57

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 57

Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127: Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione . . . 57

Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi ospedale, della motobilancella « S. Rita » 57

Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate 57

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 156: Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento 57

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07161

studio e la sperimentazione tecnologica ... 33
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA. — Vedi: « Ministeri industria, commercio e lavoro ».
ISTITUTO COLONIALE ITALIANO. — Riassunzione da parte dell'Istituto per l'Africa italiana, dell'antica denominazione di Istituto coloniale italiano ... 33
ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA'. — Vedi: « Consorzio di credito per le opere pubbliche ».
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI. Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita ... 33
parzialmente all'emissione dei buoni del Tesoro quinquennali 5 %, presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni ... 33
ISTITUTI RELIGIOSI. — Vedi: « Associazioni religiose ».
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'. — Vedi: « Sanità pubblica ».
ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO. — Decreto Ministeriale 1° marzo 1945: Nomina del commissario straordinario dell'Istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.) ... 33

Istruzione. — Vedi: « Consorzi ».

Lane.

Decreto Ministeriale 21 aprile 1945: Norme per la disciplina della produzione e della utilizzazione delle lane di tosa e di conciatura della campagna 1945 ... 33

Latte.

Decreto Ministeriale 12 dicembre 1944: Medaglia per la corresponsione agli aventi diritto delle quote integrative di premio stabilite con decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 414, riguardante l'approvvigionamento del latte alimentare nel comune di Roma ... 33

Lavoratori. — Vedi: « Lavoro e lavoratori ».

Lavoro e lavoratori.

Decreto legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 73: Istituzione di una Commissione centrale e di Commissioni comunali per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e riscossione dei contributi agricoli unificati ... 33
Decreto Ministeriale 15 aprile 1945: Costituzione della Commissione centrale per il servizio di compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati ... 33

Leggi e decreti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 31 febbraio 1945, n. 58: Nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti ... 33

Legna da ardere. — Vedi: « Prezzi ».

Leguminose. — Vedi: « Min. Commissariato per l'alimentazione ».

Lignite. — Vedi: « Prezzi ».

Variamento degli ufficiali della Regia ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 52: Modificazioni al testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. per ciò che riguarda i premi da assegnare al personale volontario ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 53: Abrogazione dell'art. 2 del R. decreto 11 giugno 1936, n. 1065, e collocamento in ausiliaria del tenente di vascello Domenico Cragnaro ... 33
Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 57: Estensione, per la durata della guerra, della facoltà di rinnovamento ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61: Revisione del regolamento sugli assegni d'imbarco al personale della Regia marina, approvato con R. decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 81: Modificazioni all'ordinamento del C.R.E.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123: Riforma del Consiglio superiore di marina ... 33
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate ... 33
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate ... 33
Decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 127: Istituzione della medaglia d'onore per lunga navigazione ... 33
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945: Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi cisterne, della motobilancella « S. Rita » ... 33
Decreto Luogotenenziale 29 marzo 1945: Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate ... 33
Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 130: Riconoscimento, agli effetti dell'avanzamento, del servizio prestato a terra, durante lo stato di guerra, da talune categorie di personale militare della Regia marina, come servizio compiuto su navi nella posizione di armamento ... 33

Materiale cablografico. — Vedi: « Cavi telegrafici ».

Matrimonio. — Vedi: « Pubblica sicurezza ».

Medaglie d'onore. — Vedi: « Marina militare ».

Miglioramenti economici. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Militari in servizio presso unità operanti. — Vedi: « Forze armate ».

Milizia. — Vedi: « Pensioni ed assegni ».

Avviso di rettifica ... 33

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0717

Numero della Gazzetta

Minerali e miniere. — Vedi anche: «Aziende».

166° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 32

Ministeri e Uffici dipendenti. — Vedi anche: «Concorsi».

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI. — Decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 45: Facoltà al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di affidare la gestione dei servizi in appalto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indipendentemente dalla iscrizione delle imprese nell'albo nazionale 30

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO. — Avviso di rettifica 41

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73: Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata . 36

Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 149: Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata 48

Ministero di grazia e giustizia. — Vedi: «Ordinamento giudiziario».

Monasteri. — Vedi: «Associazioni religiose».

Monopoli.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1945: Determinazione della misura delle spese di confezionamento del sale da cedersi a prezzi speciali 28

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco 37

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano 37

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo 37

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone) 32

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) 32

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia 32

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente . 37

Decreto Ministeriale 22 marzo 1945: Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti 40

Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietra . . .

Numero della Gazzetta

Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra.

Decreto Luogotenenziale 14 settembre 1944: Sostituzione del commissario dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra . . 27

Opera nazionale protezione maternità ed infanzia.

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a vendere un suolo di sua proprietà in Matera 29

Opere pubbliche.

Decreto legislativo Luogotenenziale 16 febbraio 1945, n. 113: Autorizzazioni di spese per le riparazioni e stimazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi difensori 43

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 96: Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945 39

Ordinamento giudiziario.

Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 80: Servizio del Cancelliere giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia 37

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86: Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia 39

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 134: Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 220 dell'Ordinamento giudiziario 43

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142: Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi. (Supplemento) 49

Pane. — Vedi: «Prezzi».

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 475: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzallo (Ragusa) 27

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 478: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli) 27

Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 479: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli) 27

Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 481: Ric...

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0718

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO. — Avviso di rettifica 11
MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA. — Decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73: Attribuzioni e ordinamento del Ministero dell'Italia occupata 11
Decreto Luogotenenziale 15 marzo 1945, n. 140: Istituzione della Ragioneria centrale per i servizi del Ministero dell'Italia occupata 11

Ministero di grazia e giustizia. — Vedi: « Ordinamento giudiziario ».

Monasteri. — Vedi: « Associazioni religiose ».

Monopoli.

Decreto Ministeriale 25 gennaio 1945: Determinazione della misura delle spese di sofisticazione del sale da cedersi a prezzi speciali 26
Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa di prodotti derivati dal tabacco 26
Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi allo Stato della Città del Vaticano 26
Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Variazioni alla tariffa dei tabacchi da cedersi alle navi per provvista di bordo 26

Monti di credito su pegno.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Conferma in carica del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Alatri (Frosinone) 32
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Conferma in carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Acireale (Catania) 32
Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione dei Monti uniti di credito su pegno di Foggia 32
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Acquapendente . 32
Decreto Ministeriale 22 marzo 1945: Nomina del commissario del Monte di credito su pegno di Rieti . . 32
Decreto Ministeriale 6 aprile 1945: Sostituzione del presidente del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) 32

Musei. — Vedi: « Gallerie e Musei ».

Mutilati e invalidi di guerra. — Vedi: « Associazioni ».

Naviglio. — Vedi: « Marina militare ».

Notariato. — Vedi anche: « Fascio littorio ».

Cessazione di notari dall'esercizio 32
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 32
Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili 32

Obbligazioni. — Vedi: « Consorzio di credito per le opere pubbliche », « Credito comunale e provinciale », « Debito pubblico ».

sistemazioni di opere esistenti, per il completamento di opere, per il pronto soccorso e per i mezzi difensivi 33

Ora legale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 80: Anticipazione di sessanta minuti primi dell'ora normale a partire dalle ore due del 2 aprile 1945 33

Ordinamento giudiziario.

Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 80: Servizio del Casellario giudiziale centrale del Ministero di grazia e giustizia 37
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 86: Collocamento fuori del ruolo organico della magistratura del magistrato incaricato delle funzioni di capo della Polizia 38
Decreto legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 114: Soppressione della Commissione centrale prevista dall'art. 270 dell'Ordinamento giudiziario 43
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142: Istituzione di Corti straordinarie di Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi. (Supplemento) 49

Pane. — Vedi: « Prezzi ».

Parrocchie.

Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 405: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in Pozzalle (Ragusa) 27
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 478: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Libera, in Portici (Napoli) 27
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 479: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia dell'Annunciazione di Maria Vergine nella chiesa dell'Ave Gratia Plena, in Marcianise (Napoli) 27
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 481: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore Eucaristico, in Carditello (Napoli) 28
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 482: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Ermenziana Vergine e Martire, in Roma 28
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 483: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Maria del Carmine, in Manfredonia (Foggia) 28
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 484: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Cardà del comune di Roccavaldina (Messina) 28
Decreto Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 487: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della nuova parrocchia di Santa Lucia Vergine e Martire, in Palestrina (Roma) 29

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

	Numero della Gazzetta
Decreto Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 488: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in borgata San Pietro del comune di Caltagirone (Catania)	29
Decreto Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 490: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in San Severo (Foggia)	30
Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1944, n. 362: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Solano Inferiore del comune di Bagnara (Reggio Calabria)	32
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 63: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania)	35
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 120: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina)	43
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 121: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistrà del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)	43
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 122: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli)	43
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 129: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia)	45
Passività cambiarie. — Vedi: « Cambiali ».	
Pasta. — Vedi: « Consumi » e « Prezzi ».	
Pene pecuniarie. — Vedi: « Condono di sopratasse, ecc. ».	
Pensionati. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».	
Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Assicurazioni obbligatorie ».	
Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945: Costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità ed ai cittadini aventi benemerenze fasciste	34
Pensioni di guerra.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 59: Rappresentanza dell'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra	23
Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1945: Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Fellei delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra	45
Pesca.	
Decreto Ministeriale 17 febbraio 1945: Autorizzazione alla sopratampa dei francobolli postali ordinari da lire 1,75 col valore di lire 2,50	37
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 94: Tariffe postali nell'interno del Regno. (*Supplemento*)	52
Decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 95: Tariffe telegrafiche nell'interno del Regno. (*Supplemento*)	39
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Tariffe di abbonamento per le reti telefoniche urbane e per gli impianti in derivazione dagli apparecchi principali. (*Supplemento*)	39
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Introduzione del sistema delle tariffe a contatore nelle reti telefoniche urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze	45
Decreto Legislativo Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 139: Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 560, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni	46
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131: Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi	46
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 437: Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche	47
Decreto Ministeriale 25 marzo 1945: Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali	48
Decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945: Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni	48
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F.	48
Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 841	50
Prezzi. — Vedi anche le voci dei singoli soggetti.	
Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38: Prezzi del pane e della pasta	36
Riassunto del provvedimento di prezzi n. 8 del 14 marzo 1945, riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica	34
Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi grezzi siciliani, del citrato di calcio, del perfosfato minerale e della lignite di Pietrafitta	38
Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945	39
Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945, riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti	41
Riassunto del provvedimento [illegible]	41

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 2 0 1

Calabria)
Decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 63: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio Abate, in Pedara (Catania)
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 120: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Rosario, in località San Marco del comune di Milazzo (Messina)
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 121: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giobbe, in località Cannistra del comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina)
Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 122: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Anna, in San Giorgio a Cremano (Napoli)
Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 129: Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria di Loreto, nel comune di Trinitapoli (Foggia)

Passività cambiarie. — Vedi: « Cambiali ».

Pasta. — Vedi: « Consumi » e « Prezzi ».

Pene pecuniarie. — Vedi: « Condono di sopratasse, ecc. ».

Pensionati. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Pensioni ed assegni. — Vedi anche: « Assicurazioni obbligatorie ».

Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945: Costituzione della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità ed ai cittadini aventi benemerenze fasciste

Pensioni di guerra.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 50: Rappresentanza dell'Associazione nazionale caduti, mutilati ed invalidi civili di guerra nel Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra
Decreto Luogotenenziale 6 marzo 1945: Conferimento al gr. uff. dott. Manlio Felici delle funzioni di direttore generale delle Pensioni di guerra

Pesca.

Estinzione di diritto esclusivo di pesca

Petroli. — Vedi anche: « Aziende ».

Decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 138: Costituzione del Comitato Italiano Petroli (C.I.P.)

Polizia. — Vedi: « Vedi: « Colonie ».

Poste, telegrafi e telefoni. — Vedi anche: « Aziende », « Ministeri (delle comunicazioni) ».

Decreto Ministeriale 25 novembre 1944: Tariffa telegrafica con la Città del Vaticano

Sistema delle tariffe e contabilità delle reti urbane delle città di Roma, Napoli, Palermo, Perugia e Firenze
Decreto Legislativo Luogotenenziale 6 marzo 1945, n. 130: Modificazioni degli articoli 3 e 7 del Regio decreto-legge 25 aprile 1925, n. 520, concernenti la composizione e la competenza del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Decreto legislativo Luogotenenziale 28 marzo 1945, n. 131: Abrogazione del R. decreto-legge 15 aprile 1944, n. 130, riguardante la temporanea attribuzione al Sottosegretario di Stato per le poste, i telegrafi e le tele-radio comunicazioni dei poteri e delle facoltà spettanti al direttore generale dell'Amministrazione ed al Consiglio di amministrazione delle poste e telegrafi
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 437: Rinvio della revisione periodica generale delle retribuzioni delle ricevitorie ed agenzie postali e telegrafiche
Decreto Ministeriale 25 marzo 1945: Determinazione della misura dell'aggio concesso ai rivenditori delle carte valori postali
Decreto Luogotenenziale 16 aprile 1945: Nomina del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Ristampa dei moduli per i buoni postali fruttiferi serie F.
Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 144: Modificazioni al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 8 maggio 1933, n. 641

Prezzi. — Vedi anche le voci dei singoli soggetti.

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38: Prezzi del pane e della pasta
Riassunto del provvedimento di prezzi n. 8 del 14 marzo 1945, riguardante la revisione delle tariffe di energia elettrica
Riassunto del provvedimento prezzi n. 9 del 20 marzo 1945, riguardante la revisione dei prezzi degli zolfi grezzi siciliani, del citrato di calcio, del perfosfato minerale e della lignite di Pietrafitta
Decreto Ministeriale 24 marzo 1945: Prezzi delle barbabietole da zucchero di produzione 1945
Riassunto del provvedimento prezzi n. 10 del 27 marzo 1945, riguardante la revisione delle tariffe degli acquedotti
Riassunto del provvedimento prezzi n. 11 del 4 aprile 1945, riguardante il prezzo delle materie grasse
Decreto Ministeriale 26 marzo 1945: Prezzi della legna da ardere e del carbone vegetale
Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 2 del 14 aprile 1945 del Comitato interministeriale dei prezzi riguardante la revisione delle tariffe dei pubblici servizi (acqua, gas, elettricità trasporti, telefoni, radio)
Riassunto del provvedimento prezzi n. 13 del 16 aprile 1945, riguardante il prezzo della colla d'ossa e del grasso d'ossa
Riassunto del provvedimento prezzi n. 14 del 18 aprile 1945, riguardante i prezzi degli zolfi grezzi e lavorati, del sapone, dei filati e tessuti di cotone

0 7 2 11
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

Prodotti dolciari.

Decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione 29 marzo 1945. Disposizioni in materia di fabbricazione e vendita di prodotti dolciari 36

Prodotti serici. — Vedi: « Seta ».

Provincie. — Vedi: « Comuni e provincie ».

Pubblica sicurezza.

Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 122: Norme per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza 42

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 135: Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza 47

Radio comunicazioni. — Vedi anche: « Apparecchi radio ».

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1945: Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) . . . .

Decreto legislativo Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 152: Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'ascolto delle radiodiffusioni . . . .

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali »

Reduci di guerra. — Vedi: « Alto Commissariato per i reduci » e « Cooperative ».

Registro italiano navale.

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944: Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale . . . .

Requisizioni. — Vedi: « Autoveicoli ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Sessione di aprile 1945, per la nomina a revisore dei conti . . .

Ricevitorie e agenzie postali e telegrafiche. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Richiamati o trattenuti alle armi. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Ricompense al valor militare.

Ricompense al valor militare . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .
Idem . . . .

Numero della Gazzetta

Sali. — Vedi: « Monopoli ».

Sanità pubblica. — Vedi anche: « Accertamenti sanitari ».

Decreto Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 119: Riduzione del periodo di permanenza nel grado 9° di gruppo A dei ruoli del personale dell'Istituto superiore di sanità 37

Decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 136: Istituzione di una Commissione consultiva centrale di sanità 47

Sanzioni. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Sapone da bucato. — Vedi anche: « Prezzi ».

Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone da bucato 30

Sardegna. — Vedi: « Alto Commissariato per la Sardegna ».

Sicilia. — Vedi: « Alto Commissariato per la Sicilia ».

Segale.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale . . . .

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 19 marzo 1945: Esami di ammissione alle funzioni di segretario comunale 31

Sequestro (sottomissione) di aziende industriali e commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici. — Vedi: « Aziende industriali e commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici, ecc. ».

Seta.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1945: Accertamento della disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi 35

Spalti.

Avviso di rettifica 44

Società. — Vedi anche: « Cooperative », « Importazioni ed esportazioni » e « Radio comunicazioni ».

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettrocarboviaria italiana, con sede in Roma 8

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 gennaio 1945: Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) 41

Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.) con sede in Roma 15

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 2 2

Decreto Luogotenenziale [illegible] e contrarre per la concessione dell'autorizzazione a contrarre matrimonio ai sottufficiali, guardie e volontarie di pubblica sicurezza 12
Decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 135: Norme transitorie per la promozione al grado 7° (commissario capo) dei funzionari di pubblica sicurezza 17

Radio comunicazioni. — Vedi anche: « Apparecchi radio ».

Decreto Ministeriale 21 gennaio 1945: Nomina dei sindaci della Società Radio Audizioni Italia (R.A.I.) 18
Decreto legislativo Luogotenenziale 3 aprile 1945, n. 132: Abrogazione di norme concernenti limitazioni nell'assolto delle radiodiffusioni 32

Reddito dominicale. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali ».

Reduci di guerra. — Vedi: « Alto Commissariato per i reduci » e « Cooperative ».

Registro italiano navale.

Decreto Luogotenenziale 28 dicembre 1944: Nomina dell'ammiraglio di Squadra in ausiliaria Pietro Barone a commissario straordinario del Registro Italiano Navale 26

Requisizioni. — Vedi: « Autoveicoli ».

Revisori dei conti.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 1945: Sessione di aprile 1945 per la nomina a revisore dei conti 20

Ricevitorie e agenzie postali e telegrafiche. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Richiamati o trattenuti alle armi. — Vedi: « Forze armate dello Stato ».

Ricompense al valor militare.

Ricompense al valor militare 1
Idem 2
Idem 3
Idem 4
Idem 5
Idem 6
Idem 7
Idem 8
Idem 9
Idem 10
Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 38: Delega al comandante del gruppo di combattimento « Mantova » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » 11
Bando del Luogotenente Generale del Regno 15 febbraio 1945, n. 39: Delega al comandante del gruppo di combattimento « Folgore » della facoltà di conferire ricompense al valor militare « sul campo » 12
Bando del Capo di Stato Maggiore Generale 15 aprile 1945, n. 45: Abrogazione dei bandi nn. 12 e 14 riguardanti la facoltà di concedere ricompense al valor militare « sul campo » 13

Ristoranti. — Vedi: « Alberghi, ecc. ».

Rosticcerie. — Vedi: « Alberghi, ecc. ».

Sanzioni. — Vedi: « Defascistizzazione ».

Sapone da bucato. — Vedi anche: « Prezzi ».

Riassunto del provvedimento prezzi n. 7 riguardante il sapone da bucato 30

Sardegna. — Vedi: « Alto Commissariato per la Sardegna ».

Sicilia. — Vedi: « Alto Commissariato per la Sicilia ».

Segale.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1945: Applicazione nei territori che vengono via via liberati, delle disposizioni per la disciplina del raccolto della segale 46

Segretari comunali.

Decreto Ministeriale 12 marzo 1945: Esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale 41

Sequestro (sottomissione) di aziende industriali e commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici. — Vedi: « Aziende industriali e commerciali esercitate da sudditi di Stati nemici, ecc. ».

Seta.

Decreto Ministeriale 2 marzo 1945: Accertamento delle disponibilità di prodotti serici e disciplina della distribuzione dei prodotti stessi 35

Spalti.

Avviso di rettifica 44

Società. — Vedi anche: « Cooperative », « Importazioni ed esportazioni » e « Radio comunicazioni ».

Decreto Ministeriale 30 febbraio 1945: Sostituzione del presidente del Collegio dei commissari liquidatori della Società elettroferroviaria italiana, con sede in Roma 28
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1945: Nomina del commissario per la gestione della Società Radio Audizioni Italia R.A.I. 43
Decreto Ministeriale 28 febbraio 1945: Convalida di provvedimenti di riordinamento del personale della Società Coloniale Italiana (S.C.I.), con sede in Roma 44
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1945: Sostituzione del commissario straordinario della Società « Gestione quotidiani » di Napoli 46
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 1945: Nomina del commissario governativo per la gestione della « Tirrenia - Società anonima di navigazione », con sede in Napoli 51
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 aprile 1945: Nomina del commissario governativo per la gestione della Società finanziaria siderurgica « Finsider » con sede in Roma 51
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 1945: Nomina del commissario per la gestione della Società per azioni « Italcable servizi radiotelegrafici radiotelegrafici e radioelettrici 51

0723
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Numero della Gazzetta

SOCIETÀ EDITRICI. — Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice Montalori 37
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 marzo 1945: Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società Rizzoli e compagnia editori 37
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1945: Sostituzione del commissario straordinario della « Società Editrice Meridionale » (S.E.M.) 46
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1945: Revoca del commissario della Società editrice « Matino Illustrato » (S.M.I.A.) di Napoli 46

Sottufficiali. — Vedi: « Marina militare ».

Spese dello Stato. — Vedi: « Bilancio dello Stato, spese ».

Spiriti. — Vedi: « Consorzi ».

Stato. — Vedi le voci delle singole materie.

Stipendi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Strade.

Decreto Luogotenenziale 15 novembre 1944: Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza 32

Suore. — Vedi: « Istituti religiosi ».

Sussidi. — Vedi: « Famiglie bisognose di militari delle armi ».

Tabacchi. — Vedi anche: « Monopoli ».

Decreto Ministeriale 25 febbraio 1945: Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce 39
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 96: Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco 50

Tasse. — Vedi: « Imposte e tasse: Condono di sopratasse, ecc. ».

Teatri, concerti e spettacoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76: Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei

Numero della Gazzetta

Trattati e Convenzioni internazionali.

Decreto legislativo Luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79: Approvazione dell'accordo stipulato in Roma l'8 marzo 1945 tra il Governo Italiano e l'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (« U.N.R.R.A. » (Amministrazione delle Nazioni Unite per l'assistenza e la riabilitazione) 44

Tribunali.

TRIBUNALE SPECIALE PER LA DIFESA DELLO STATO. — Decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 303: Norme per la revisione delle sentenze di condanna emesse dal soppresso Tribunale speciale per la difesa dello Stato 46
TRIBUNALI MILITARI. — Vedi: « Guerra ».

Tubetti per sigarette. — Vedi: « Cartine e tubetti per sigarette ».

Uffici del registro. — Vedi: « Uffici finanziari ».

Uffici finanziari.

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 118: Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia 52

Uffici giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 82: Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza 44

Uffici tecnici erariali. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali ».

Ufficiali. — Vedi: « Forze armate dello Stato » e « Marina militare ».

Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta. — Vedi: « Consumi ».

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia 52

Università.

Decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal professore Vincenzo Riccitelli 39
Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 127: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad acce[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 2 4

poli . . . 6

Sottufficiali. — Vedi: « Marina militare ».

Spese dello Stato. — Vedi: « Bilancio dello Stato, ecc. ».

Spiriti. — Vedi: « Consorzi ».

Stato. — Vedi le voci delle singole materie.

Stipendi. — Vedi: « Impiegati e salariati dello Stato ».

Strade.

Decreto Luogotenenziale 16 novembre 1944: Variazioni nella rete delle strade statali nella provincia di Cosenza . . . 56

Store. — Vedi: « Istituti religiosi ».

Sussidi. — Vedi: « Famiglie bisognose di militari alle armi ».

Tabacchi. — Vedi anche: « Monopoli ».

Decreto Ministeriale 24 febbraio 1945: Nomina della Commissione per la risoluzione delle controversie che potranno sorgere fra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi nel Compartimento delle coltivazioni di Lecce . . . 23
Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38: Modificazione delle penalità per infrazioni alle norme del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco . . . 50

Tasse. — Vedi: « Imposte e tasse - Condono di sopratasse, ecc. ».

Teatri, concerti e spettacoli.

Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 76: Modificazione alla tariffa dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sulle corse dei cavalli, dei levrieri ed altre gare e sulle scommesse . . . 57

Telecomunicazioni. — Vedi: « Poste, telegrafi e telefoni ».

Tessuti. — Vedi: « Prezzi ».

Tiro a segno nazionale.

Decreto legislativo Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 108: Aumento delle tasse annue d'iscrizione alle Sezioni di tiro a segno e all'Unione italiana di tiro a segno nazionale . . . 47

Tramvie. — Vedi: « Aziende ».

Trasporti. — Vedi: « Ferrovie ».

tunale speciale per la difesa dello Stato . . . 19
TRIBUNALI MILITARI. — Vedi: « Guerra ».

Tubetti per sigarette. — Vedi: « Cartine e tubetti per sigarette ».

Uffici del registro. — Vedi: « Uffici finanziari ».

Uffici finanziari.

Decreto Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 118: Istituzione degli Uffici del registro e delle imposte dirette in Cascia e modifica della circoscrizione di alcuni uffici finanziari della provincia di Perugia . . . 13

Uffici giudiziari.

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 marzo 1945, n. 62: Trasformazione in sedi di Corte di appello delle sezioni distaccate di Perugia e di Potenza . . . 38

Uffici tecnici erariali. — Vedi: « Catasto e servizi tecnici erariali ».

Ufficiali. — Vedi: « Forze armate dello Stato » e « Marina militare ».

Ufficio distribuzione cereali, farine e pasta. — Vedi: « Consumi ».

Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.

Decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1945: Sostituzione del commissario straordinario dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia . . . 55

Università.

Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 124: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal professore Vincenzo Ricchiuti . . . 44
Decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 125: Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione disposta in suo favore dal commendatore prof. Giuseppe Sanctoris . . . 44

U.N.R.R.A. — Vedi: « Delegazioni italiane » - « Trattati e convenzioni internazionali ».

Valori postali. — Vedi: « Poste, telegrafi, ecc. ».

Volontari. — Vedi: « Marina militare ».

Zolfare della Sicilia. — Vedi: « Assicurazioni sociali ».

Zolfi. — Vedi anche: « Prezzi ».

Decreto Ministeriale 5 marzo 1945: Blocco degli zolfi greggi e lavorati . . . 30

0725

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

INDICE NUMERICO

delle leggi e dei decreti della raccolta del 1944 e di quelli del 1945 pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » dal 1° gennaio al 30 aprile 1945

Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*	Numero del decreto	Numero della *Gazzetta*
Raccolta 1944		433	14	472	26	**Raccolta 1945**		38	26	77	37	116	43
		434	14	473	26			39	27	78	37	117	43
396	1	435	15	474	26	1	4	40	27	79	37	118	43
397	1	436	16	475	27	2	4	41	27	80	37	119	43
398	1	437	16	476	27	3	9	42	27	81	38	120	43
399	2	438	16	477	27	4	11	43	29	82	38	121	43
400	2	439	16	478	27	5	11	44	29	83	38	122	43
401	3	440	17	479	27	6	12	45	30	84	38	123	44
402	3	441	17	480	28	7	13	46	30	85	39	124	44
403	4	442	17	481	28	8	15	47	30	86	39	125	44
404	4	443	17	482	28	9	16	48	31	87	39	126	44
405	4	444	17	483	28	10	17	49	31	88	39	127	45
406	4	445	17	484	28	11	17	50	31	89	39	128	45
407	4	446	19	485	29	12	17	51	32	90	39	129	45
408	5	447	20	486	29	13	17	52	32	91	39	130	46
409	5	448	20	487	29	14	17	53	32	92	39	131	46
410	5	449	20	488	29	15	17	54	32	93	39	132	47
411	5	450	20	489	29	16	18	55	32	94	39	133	47
412	5	451	21	490	29	17	19	56	32	95	39	134	47
413	5	452	21	491	29	18	21	57	32	96	40	135	47
414	6	453	21	492	30	19	21	58	33	97	41	136	47
415	6	454	21	493	30	20	21	59	33	98	41	137	47
416	6	455	21	494	30	21	22	60	33	99	41	138	48
417	6	456	21	495	30	22	22	61	33	100	41	139	48
418	7	457	22	496	30	23	22	62	35	101	41	140	48
419	7	458	22	497	31	24	22	63	35	102	41	141	49
420	8	459	22	498	31	25	22	64	36	103	42	142	49
421	8	460	22	499	31	26	22	65	36	104	42	143	50
422	8	461	22	500	31	27	23	66	36	105	42	144	50
423	8	462	22	501	32	28	25	67	36	106	42	145	50
424	8	463	23	502	32	29	25	68	36	107	42	146	51
425	9	464	23	503	32	30	25	69	36	108	42	147	51
426	9	465	23	504	32	31	25	70	36	109	42	148	51
427	9	466	23	505	36	32	25	71	36	110	42	149	51
428	10	467	24	506	43	33	25	72	36	111	42	150	52
429	11	468	24	507	45	34	25	73	36	112	42	151	52
430	11	469	24			35	25	74	36	113	42	152	52
431	12	470	25			36	35	75	37	114	43	153	52
432	13	471	25			37	25	76	37	115	43		

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 1945

Serie		Lire
2353	Disposizioni in materia di imposte dirette. Istruzioni e Relazione ministeriale.	
23556	Provvedimenti in materia di finanza locale. (Decreto legislativo Luogotenen-	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0726

0 7 2 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PUBBLICAZIONI DELLA LIBRERIA DELLO STATO

MESSE IN VENDITA NEI MESI DI MARZO E APRILE 1945

Serie		Lire
2353	Disposizioni in materia di imposte dirette. Istruzioni e Relazione ministeriale. (Decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384). 1945. (Pagg. 142 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 150) . . .	30
2354	Provvedimenti in materia di riscossione delle imposte dirette - Istruzioni. (Decreti legislativi Luogotenenziali nn. 325, 326, 332, 351/1944). 1945. (Pagine 48 e cop., form. 14,5 x 20,5, gr. 50)	15
2355	Legislazione sulle sanzioni contro il fascismo. (Decreti legislativi Luogotenenziali nn. 159, 198, 238, 257, 285/1944, n. 2/1945). 1945. (Pagg. 52 e cop., formato 14,5 x 20,5, gr. 55)	35
23556	Provvedimenti in materia di finanza locale. (Decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1954, n. 62). 1945. (Pagine 38, form. 14,5 x 20,5, gr. 60). . . .	40
2863-*bis*	Prontuario ratizzazione mensile netta arrotondata delle competenze dovute al personale civile di ruolo e non di ruolo dal 16 agosto 1944 al 1° gennaio 1945. 1945. (Pagg. 56 e cop., form. 21 x 29,7 gr. 130)	35
Ed. Dic.	I.C.L.N. nell'Alta Italia - Formazione e funzionamento - Documenti n. 1. (Ministero dell'Italia Occupata). 1945. (Pagine 34 e cop., form. 13 x 18,5, gr. 40)	15

Inviare le richieste alla **LIBRERIA DELLO STATO** UFFICIO COMMERCIALE ROMA A. D. - Piazza G. Verdi

(1106185) Roma, 1945 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 7 2 8

Lg 16

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-Commission

- 8 AUG 1945

AP/pa.
5 1 3 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.89 of 26 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.400 of 14 April 1945.
Instituting a special service for the control of the People's Oil Collecting Centers.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.401 of 3 May 1945.
Modifying the rules relating to payment of remuneration due to personnel charged with the task of reorganizing State property.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.402 of 28 May 1945.
Modifying the insurance benefits due to persons employed by public automobile services.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.403 of 14 June 1945.
Apportioning the payments of agricultural loans and the instalments of loans for development of land which are unpaid on account of the war.

5148.

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.400 of 11 April 1945.
Instituting a special service for the control of the People's Oil Collecting Centers.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.401 of 3 May 1945.
Modifying the rules relating to payment of remuneration due to personnel charged with the task of reorganizing State property.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.402 of 28 May 1945.
Modifying the insurance benefits due to personnel employed by public automobile services.

(d) Agriculture

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.403 of 14 June 1945.
Apportioning the payments of agricultural loans, and the instalments of loans for development and which are unpaid on account of the war.

51-48,

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.404 of 14 June 1945.
Jurisdiction for the trial of offences committed in violation of Arts. of Legislative Decree No.234 of 10 May 1945.

(f) Public Health

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.405 of 17 June 1945.
Reorganization of the personnel employed by the Italian Red Cross Association.

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 5 of 28 June 194
Abolishing the title of "Eccellenza".

(h) Finance

(h) Decree of the Lieutenant General No. 4 of 19 April 1945.
Authorizing the National Organization for aviator's children to accept an inheritance.

6722

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Decree of the Lieutenant General No.408 of 31 May 1945.
Declaration of the objects of the "Confraternita del SS.mo Rosario" in the Casale quarter of Rocca-piemonte Commune (Salerno).

(j) Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.409 of 31 May 1945.
Recognizing civil effects of the decree constituting the parish of "Santa Maria delle Grazie" in the Palau quarter of the Tempio Pausania Commune (Sassari).

(k) Finance

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 19 July 1945.
Extending the time for closing the administration of the firms Igliori Ulisse, Ferdinando Valenti Company Limited, and Vaselli Romolo, Scalera and Federici Elio, Italian Constructing and Public Works Company.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the "Anonima [illegible] Insurance and Reinsurance Company with head office in Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the Turin Insurance Company with head office in Turin, to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 13 July 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Rieti.

(o) Agriculture

(o) Ministerial Decree of 16 July 1945.
Shooting season beginning [illegible] 15 August and closing on 2 September 1945.

(p) Economic Section Agriculture Industry

(p) Ministerial Decree of 23 July 1945.
Allotment of clothing coupons to persons who consign cereals to the Peoples Granaries.

NOTE:- RCs, SCAOs and [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Federici Elio, Italian Constructing and Public Works Company.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the "Anonima [illegible] Insurance and Reinsurance Company with head office in Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the Turin Insurance Company with head office in Turin, to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

(n) Agriculture

(n) Ministerial Decree of 13 July 1945.
Substituting the Commissioner of the Provincial Agrarian Consortium of Rieti.

(o) Agriculture

(o) Ministerial Decree of 16 July 1945.
Shooting season beginning on 15 August and closing on 2 September 1945.

(p) Economic Section Agriculture Industry

(p) Ministerial Decree of 23 July 1945.
Allotment of clothing coupons to persons who consign cereals to the Peoples Granaries.

NOTE:- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzette Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Monday, 13 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

[illegible]

W. E. Rollins, Colonel,
Chief Legal Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

168

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì 26 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-250 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1200
	» semestrale	» 360		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 250		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 130		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 30

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 600 —
	semestrale	» 300
	Un fascicolo. Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 aprile 1945, n. 469.
Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleati del popolo . . . . . Pag. 1113

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 491.
Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali. Pag. 1113

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 492.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . . . . Pag. 1116

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 493.
Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 467.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli assistori ad accettare una eredità Pag. 1120

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 498.
Dichiarazione formale di non della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno) Pag. 1120

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 499.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari) . Pag. 1120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1945
Proroga delle gestioni commissariali delle Imprese Ladori Ulisse, Società anonima impresa Fudini & Valenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia Pag. 1120

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni «Anonima vita», con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla

0 7 3 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788083

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA — ANNO 86° — PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 230; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 50

AL SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo - L. 600; » semestrale - » 300; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1945, n. 169.
Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli incarichi del popolo . . . . . Pag. 1114

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 maggio 1945, n. 401.
Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali. Pag. 1113

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 402.
Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto . . . Pag. 1115

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 403.
Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici . . . . . Pag. 1117

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 404.
Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario. Pag. 1118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 giugno 1945, n. 405.
Riorganizzazione del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa . . . . . Pag. 1118

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 406.
Abolizione del titolo di eccellenza . . . . Pag. 1119

DECRETO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 367.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità Pag. 1120

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 308.
Dichiarazione formale di fine della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno) Pag. 1120

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 409.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari) . Pag. 1120

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1945.
Proroga delle gestioni commissariali delle Imprese Fratelli Ulisse, Società anonima impresa Fudini & Valente, Paselli Remolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Ella Pag. 1120

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni «Anonima vita», con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 1120

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 1121

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti . . . . . Pag. 1122

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.
Calendario venatorio per il periodo 15 agosto - 2 settembre 1945 . . . . . Pag. 1122

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.
Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai contoterzisti di cereali al Granai del popolo . . . . Pag. 1122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

6722

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 6 dal 16 al 31 marzo 1915 . . . . . Pag. 1121
Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1127

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1127

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1915, n. 400.

Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento agli oleari del popolo dell'olio prodotto nella campagna 1944-1945, è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa L. 180.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del [illegible] Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le modalità per l'erogazione dei premi anzidetti e per la presentazione dei rendiconti saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 aprile 1915

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — GIULIO — SOLERI
TURATI

Visto, *il Guardasigilli*: TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1915
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 62. — VIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1915, n. 401.

Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;
Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2189, che approva il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1431, [illegible] 1934, n. 501, convertiti rispettivamente nei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 aprile 1945, n. 100.

Istituzione di un servizio speciale per il controllo degli oleari del popolo.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per organizzare e far funzionare, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, servizi speciali e straordinari di vigilanza e di controllo sulla produzione e sul conferimento agli oleari del popolo dell'olio prodotto nella campagna 1944-1945, è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di L. 100.000.000.

Sugli stanziamenti che saranno disposti ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere all'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura, aperture di credito anche in eccedenza al limite di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Il commissario dell'Associazione nazionale degli enti economici dell'agricoltura assume per la presentazione dei rendiconti la veste di funzionario delegato a tutti gli effetti delle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Il dieci per cento del prezzo di conferimento dell'olio consegnato ai sensi dei decreti legislativi Luogotenenziali 12 ottobre 1944, n. 315, e 28 dicembre 1944, n. 442, sarà destinato al conferimento di premi a favore di coloro che avranno contribuito direttamente ad assicurare l'integrale applicazione della disciplina olearia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLARI
TOMASI

Visto, il Guardasigilli: TOMASI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 62. — ESPOSITO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 401.

Modificazioni alle norme relative alla liquidazione dei compensi in favore degli incaricati di operazioni demaniali.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1766;

Visto il R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, che approva il regolamento per la liquidazione delle competenze ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nel Regno;

Visti i Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 581, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1078;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 174, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il compenso dovuto per ciascuna vacazione liquidata in favore dei delegati tecnici, degli istruttori e dei periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787621

usi civici nel Regno, stabilito nell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 15 novembre 1925, n. 2180, è raddoppiato.

Sono pure raddoppiate la indennità di soggiorno e la indennità chilometrica su via ordinaria, dovute a norma dell'art. 5 dello stesso regolamento.

Sulle predette competenze ed indennità sono soppresse le riduzioni previste dai Regi decreti-legge 29 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1931, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 9 gennaio 1931, n. 18, e 11 giugno 1931, n. 1038.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Gullo — Soleri

Visto, *Il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 56. — Peluso

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 305.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30 settembre 1939, n. 1565;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, concernente l'aumento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il R. decreto-legge Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, concernente l'aumento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, approvato con R. decreto 30 settembre 1939, n. 1565;

Visto il R. decreto-legge

11 giugno 1931, n. 1085.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1935

UMBERTO DI SAVOIA

Rocco — Guido — Solmi

Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1935
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 45. — Testa

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 162.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, concernente modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il regolamento speciale riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per i trasporti, con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, compresa quella del presente decreto, sono a carico:

1) della gestione dell'assicurazione generale obbligatoria, per la parte liquidata con le modalità e secondo le norme stabilite dal Regi decreti-legge 14 aprile 1939, n. 636 (convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272), e 18 marzo 1943, n. 126, in base ai totali dei contributi alla stessa assegnati in conformità della lettera a) dell'art. 2. Tali contributi sono considerati quali versamenti obbligatori anche per la quota eccedente la contribuzione massima stabilita per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

2) del fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per la rimanente parte.

Nel caso che la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui al n. 1 del precedente comma, risulti superiore a quella liquidabile in base al regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538, e successive norme integrative e modificative, compreso quello del presente decreto, spettano all'agente o ai suoi aventi diritto le sole prestazioni di cui allo stesso n. 1 del precedente comma.

Art. 4.

Gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i quali cessino

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780128
0 7 3 7 1

dal servizio senza avere conseguito diritto a pensione a norma delle vigenti disposizioni e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 500), hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi di previdenza versati in loro favore, limitatamente alla quota assegnata al predetto fondo, ai sensi del precedente art. 2, lettera b).

La restituzione è limitata alla quota a carico dell'iscritto nei casi di dimissioni volontarie e di licenziamento dovuto ad assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso.

Per i contributi assegnati all'assicurazione generale obbligatoria gli agenti sono considerati iscritti a tale assicurazione, in base alle disposizioni per essa vigenti, ai sensi del precedente art. 2, n. 1.

Art. 5.

Sino all'emanazione di nuove disposizioni sulla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, le norme di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, sono sostituite dalle seguenti:

« Per la determinazione della misura della pensione si assume come retribuzione base la media delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposti a contribuzione ragguagliati all'anno, godute dall'agente dal 1° gennaio 1916 al momento della liquidazione della pensione.

« Sono esclusi dal calcolo i periodi di interruzione di servizio, salvo che sia stata riconosciuta all'agente, agli effetti pensionali, l'intera normale retribuzione e sia stato effettuato il corrispondente regolare versamento delle contribuzioni.

« Nel caso in cui non sussista almeno un anno di contribuzione posteriore al 31 dicembre 1939, si assume come base per la liquidazione della pensione la media del triennio immediatamente precedente alla data di decorrenza della pensione stessa, nel quale l'agente ha fruito di normale trattamento ».

Art. 6.

L'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribuzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

« Se la pensione è liquidata per il motivo considerato nella lettera *d*) dell'art. 7 e il numero di anni di servizi di trasporto possono essere collocati in quiescenza ed hanno diritto alla liquidazione della pensione di anzianità al compimento del 60° anno di età, se uomini, e del 55° anno di età, se donne, col concorso del requisito minimo di servizio richiesto dalle attuali norme.

Il collocamento in quiescenza di cui al precedente comma può aver luogo anche a richiesta dell'agente.

Con successive norme potrà essere stabilito, per particolari categorie di personale, un limite di età inferiore a quello indicato al primo comma del presente articolo per la liquidazione della pensione di anzianità nei limiti consentiti dall'ammontare di contribuzione stabilito dal precedente art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 2 agosto 1942, n. 872, e 8 giugno 1943, n. 1291 (convertiti, rispettivamente, in legge, con le leggi 16 giugno 1942, n. 881, e 14 gennaio 1944, n. 208), avranno vigore fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 8.

Le pensioni di anzianità e di invalidità, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore ove sia inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è liquidata la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, abili al lavoro, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente è stabilito a 18 anni.

Art. 9.

L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni e inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 % alla vedova;

b) il 10 % a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20 % se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nel seguente comma:

« La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785138

Per i contribuenti assegnati all'assicurazione generale obbligatoria gli agenti sono considerati iscritti a tale assicurazione, in base alle disposizioni per essa vigenti, ai sensi del precedente art. 3, n. 1.

Art. 5.

Sino all'emanazione di norme disciplinari sulla previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, le norme di cui all'art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, sono sostituite dalle seguenti:

« Per la determinazione della misura della pensione si assume come retribuzione base la media delle paghe, stipendi, assegni, indennità e competenze accessorie sottoposti a contribuzione ragguagliati ad anno, godute dall'agente da 1° gennaio 1916 al momento della liquidazione della pensione.

« Sono esclusi dal calcolo i periodi di interruzione dal servizio, salvo che sia stata riconosciuta all'agente, agli effetti previdenziali, l'intera normale retribuzione e sia stato effettuato il corrispondente regolare versamento delle contribuzioni.

« Nel caso in cui non sussista almeno un anno di contribuzione posteriore al 31 dicembre 1929, si assume come base per la liquidazione della pensione la media del triennio immediatamente precedente alla data di decorrenza della pensione stessa, nel quale l'agente abbia fruito di normale trattamento ».

Art. 6.

L'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare della pensione è calcolato sulla retribuzione base di cui all'articolo precedente in ragione di tanti quarantesimi per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

« Se la pensione è liquidata per il motivo considerato nella lettera *b*) dell'art. 7 e il numero di anni di servizio utili per la pensione è minore di 25, la pensione è calcolata in base a 25 anni di servizio.

« L'ammontare della pensione è aumentato per tutti gli iscritti al fondo di una quota a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

« Si considera come anno intero di servizio la frazione superiore a sei mesi ».

Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1947 gli iscritti al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici trasporti, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 8 aprile 1925, n. 472, e 8 giugno 1925, n. 1231 (convertiti, rispettivamente, in legge, con le leggi 18 giugno 1925, n. 881, e 11 gennaio 1951, n. 298), avranno diritto, dopo sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra,

Art. 8.

Le pensioni di anzianità e di invalidità, liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942, sono aumentate di un decimo del loro ammontare, esclusa la quota di concorso dello Stato, per ciascun figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore ove sia inabile al lavoro.

Per i pensionati ai quali è liquidata la quota di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria come appartenenti alla categoria impiegati, il limite di età dei figli a carico, abili al lavoro, per la corresponsione dei decimi supplementari di cui al comma precedente è stabilito a 18 anni.

Art. 9.

L'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1929, n. 1538, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova e agli orfani di età non superiore ai 21 anni e inabili al lavoro, è stabilita nelle seguenti aliquote della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto:

a) il 50 % alla vedova;

b) il 10 % a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche la vedova, oppure il 20 % se hanno diritto a pensione soltanto i figli, salvo quanto è disposto nel seguente comma:

« La pensione ai superstiti non potrà essere in ogni caso, complessivamente, né inferiore alla metà, né superiore all'intero ammontare della pensione liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Ai fini del calcolo e dei limiti di cui sopra non si computano le maggiorazioni stabilite per i figli a carico.

« La pensione è corrisposta per intero alla vedova anche per la quota spettante ai figli minorenni se si tratta di figli da lei avuti dal matrimonio con l'agente e se essa convive con i figli stessi; se la vedova non convive con i propri figli o con alcuni di essi, la pensione è divisa per capi, computandosi per due la vedova.

« Se invece con la vedova e i figli minorenni da lei avuti dal matrimonio con l'agente vi sono figli minorenni naturali, legittimati o riconosciuti, e nati da precedente matrimonio con l'agente, la pensione è corrisposta per due terzi alla vedova ed ai propri figli e per l'altro terzo ai figli di precedente matrimonio qualunque sia il loro numero.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

« Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procede alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti.

« Gli orfani di madre che abbia contribuito al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, hanno diritto alla pensione nella misura stabilita dal presente articolo anche se abbiano il padre vivente. Gli orfani di padre e di madre che abbiano ambedue contribuito al fondo hanno diritto al cumulo delle due pensioni ».

Art. 10.

L'obbligo dell'iscrizione al fondo per la previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui all'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente dalle aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1909, n. 272, 14 luglio 1912, n. 835, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 467, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo addetto a filovie urbane ed extraurbane, esercite da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo addetto ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Nei confronti del personale di cui al presente articolo l'eventuale riconoscimento del periodo di servizio anteriore alla data del 1° gennaio 1945 formerà oggetto di norme particolari.

Art. 11.

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942, sono annegate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25 %, del loro ammontare al 21 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.

Art. 12.

L'art. 5, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 30 settembre 1926, n. 1758, è modificato come segue:

« Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

« Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dal

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1942.

Art. 14.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo quanto è disposto nel precedente art. 13. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, esso entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — CERABONA — SCELBA — TUPINI

Visto, *il guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 465.

Ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di regolarizzare i prestiti agrari di esercizio e le rate scadute dei mutui per migliorie agrarie entrati in ammortamento, rimasti insoluti in dipendenza degli eventi di guerra;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

0 7 4 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935084

Art. 10.

L'obbligo dell'iscrizione al fondo per la previdenza del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1945:

a) al personale ordinario di cui all'art. 8 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente dalle aziende ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, alle quali sono state applicate le leggi 30 giugno 1906, n. 272, 14 luglio 1912, n. 855, e il decreto-legge Luogotenenziale 25 marzo 1919, n. 457, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

b) al personale effettivo e a quello in servizio continuativo addetto a filovie urbane ed extraurbane, esercite da aziende municipalizzate o private, e che alla data del 1° gennaio 1945 non fosse già iscritto al fondo;

c) al personale effettivo ed a quello in servizio continuativo addetto ad autoservizi pubblici urbani ed extraurbani di linea municipalizzati o esercitati da aziende di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Nei confronti del personale di cui al presente articolo l'eventuale riconoscimento del periodo di servizio anteriore alla data del 1° gennaio 1945 formerà oggetto di norme particolari.

Art. 11.

Le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942, sono aumentate, a datare dal 1° aprile 1943, del 25 % del loro ammontare al 31 marzo 1943, con esclusione della quota di concorso dello Stato.

Art. 12.

L'art. 5, primo comma, del regolamento approvato con R. decreto 20 settembre 1920, n. 1338, è modificato come segue:

« Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione.

« Il Comitato è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ed è composto dai seguenti membri:

a) il direttore generale della previdenza e delle assicurazioni private presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

b) il direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) quattro rappresentanti del personale e quattro rappresentanti delle aziende;

e) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

« Il Comitato predetto è nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro ».

gore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — CERABONA — SCELBA — TUPINI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 61. — TRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 403.

Ratifazione dei prestiti agrari di esercizio e delle rate dei mutui per miglioramenti agrari scadute e non pagate in dipendenza degli eventi bellici.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di regolarizzare i prestiti agrari di esercizio e le rate scadute dei mutui per migliorie agrarie contratti in ammortamento, rimasti insoluti in dipendenza degli eventi di guerra;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Qualora il mutuatario, per i mutui concessi dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento e che sono già in ammortamento alla data del presente decreto, sia divenuto moroso nel pagamento delle rate per causa dipendente da eventi bellici, la somma complessiva costituita dalle rate scadute e non pagate, in numero non superiore a quattro annualità, ed i relativi interessi di mora, potrà formare oggetto di nuovo mutuo da parte dello stesso Istituto mutuante, di durata pari al residuale pe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

riodo di ammortamento del mutuo originario e, comunque, non inferiore ad un decennio. A tale nuovo mutuo sono automaticamente estese, con lo stesso grado, tutte le garanzie che assistono il mutuo originario, bastando, a tal fine, la semplice annotazione della nuova concessione a margine delle formalità ipotecarie e di trascrizioni pubblicate in dipendenza del contratto originario di mutuo, mentre resta salva la facoltà degli Istituti mutuanti di chiedere garanzie supplementari. La dilazione, di cui al presente articolo, non comporta alcuna modifica al contributo statale, dal quale i mutui originari siano già assistiti.

La dipendenza della morosità da eventi bellici dovrà risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario compartimentale.

Qualora la morosità riguardi interessi dovuti su somministrazioni rateali di mutui non ancora in ammortamento, l'ammontare di tali interessi, nel limite massimo di annualità sopra stabilito, potrà, in sede di messa in ammortamento del mutuo, essere cumulato con il capitale mutuato.

Art. 2.

Qualora la morosità, sempre se dipendente da eventi bellici, si riferisca ai prestiti di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli Istituti autorizzati, il residuo debito, con i relativi interessi di mora, potrà essere ratizzato in non più di cinque annualità, decorrenti dalla data di scadenza delle operazioni.

Restano in vigore per l'intera durata della ratizzazione tutte le garanzie che assistono l'operazione originaria, ed a maggior garanzia di ciascuna annualità di rimborso del debito ratizzato con i relativi interessi, potranno essere costituiti privilegi con le modalità e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Detti privilegi prendono grado secondo le norme contenute nell'art. 1778 del Codice civile.

E' in facoltà degli Istituti creditori di chiedere garanzia supplementare.

La dipendenza della morosità da eventi bellici dovrà risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario provinciale.

Art. 3.

Gli atti e contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 e alla ratizzazione di cui all'art. 2, sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelle sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — PESENTI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 61. — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 461.

Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 5 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione della competenza a giudicare dei reati previsti nell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, non si tiene conto dell'aumento della pena stabilito nell'articolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

0 7 4 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario compartimentale.

Qualora la morosità riguardi interessi dovuti su somministrazioni ratoali di mutui non ancora in ammortamento, l'ammontare di tali interessi, nel limite massimo di annualità sopra stabilito, potrà, in sede di messa in ammortamento del mutuo, essere cumulato con il capitale mutuato.

Art. 2.

Qualora la morosità, sempre se dipendente da eventi bellici, si riferisca ai prestiti di cui all'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, concessi dagli Istituti autorizzati, il residuo debito, con i relativi interessi di mora, potrà essere ratizzato in numero di cinque annualità, decorrenti dalla data di scadenza delle operazioni.

Restano in vigore per l'intera durata della ratizzazione tutte le garanzie che assistono l'operazione originaria, ed a maggior garanzia di ciascuna annualità di rimborso del debito ratizzato con i relativi interessi, potranno essere costituiti pegni con le modalità e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Detti privilegi prendono grado secondo le norme contenute nell'art. 1778 del Codice civile.

E' in facoltà degli Istituti esattori di chiedere garanzia supplementare.

La dipendenza della morosità da eventi bellici dovrà risultare da attestazione rilasciata dal competente Ispettorato agrario provinciale.

Art. 3.

Gli atti e contratti relativi al mutuo di cui all'art. 1 e alla ratizzazione di cui all'art. 2, sono esenti dalle tasse di bollo, eccetto quelle sulle cambiali, e dalle imposte di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili per gli atti ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 4.

Nel territorio sotto l'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*; nel territorio non ancora sotto l'amministrazione del Governo italiano, questo decreto entrerà in vigore il giorno in cui tale territorio sarà restituito all'Amministrazione o il giorno in cui sarà messo in vigore per ordine del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 461.

Competenza a giudicare dei reati di cui all'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, recante disposizioni penali di carattere straordinario.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 5 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per la determinazione della competenza a giudicare dei reati previsti nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, non si tiene conto dell'aumento della pena stabilito nell'articolo medesimo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GULLO — CERABONA — CICOGNANI — GROSCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1945

Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 67. — PERSA

0 7 4 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935081

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 giugno 1915, n. 465.

Riorganizzazione del personale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 21 maggio 1882, n. 768, e il R. decreto-legge 7 febbraio 1881, n. 1213 (serie III), concernenti l'erezione in corpo morale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visti i Regi decreti-legge 10 agosto 1928, n. 2034, e 12 febbraio 1930, n. 81, concernenti il funzionamento dell'Associazione predetta;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico dell'Associazione e le successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con la legge 25 luglio 1941, n. 883, che disciplina il Corpo militare volontario mobilitabile della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto 12 maggio 1912, n. 918, che approva il regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2021, che approva il regolamento per il tempo di guerra dell'Associazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra,

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per adeguare l'organizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa alle esigenze dei servizi ed al suo assetto istituzionale, il Ministro per l'interno può disporre, su proposta del presidente generale dell'Associazione:

1) il licenziamento di dipendenti dell'Associazione appartenenti al personale civile;

2) la cancellazione dai ruoli di appartenenti al Corpo militare volontario mobilitabile ed al Corpo delle infermiere volontarie.

Per il personale d'assistenza (sottufficiali e militari di truppa) del Corpo militare volontario mobilitabile,

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SACCHI — CASATI

Visto, il Guardasigilli: TOLOMEI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 96. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1915, n. 466.

Abolizione del titolo di eccellenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, sull'ordine delle precedenze e Corte e nelle pubbliche funzioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo di eccellenza, attribuito dal R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni ed integrazioni, è abolito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 4 4

della Croce Rossa;

Visti i Regi decreti-legge 10 agosto 1928, n. 2031, e 1° febbraio 1930, n. 81, concernenti il funzionamento dell'Associazione predetta;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico dell'Associazione e le successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1933, n. 484, modificato con la legge 25 luglio 1941, n. 883, che disciplina il Corpo militare volontario mobilitabile della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto 12 maggio 1912, n. 518, che approva il regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento per il tempo di guerra dell'Associazione;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per adeguare l'organizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle esigenze dei servizi ed ai fini istituzionali, il Ministro per l'interno può disporre, su proposta del presidente generale dell'Associazione:

1) il licenziamento di dipendenti dell'Associazione appartenenti al personale civile;

2) la cancellazione dai ruoli di appartenenti al Corpo militare volontario mobilitabile ed al Corpo delle infermiere volontarie.

Per il personale d'assistenza sottufficiali e militari di truppa del Corpo militare volontario mobilitabile, la facoltà di cancellazione dal ruolo ai sensi del precedente comma, è attribuita al presidente generale dell'Associazione, il quale vi provvede su proposta dei presidenti dei Comitati centri di mobilitazione dai quali dipende il personale medesimo.

Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1945.

Art. 2.

Al personale licenziato ai sensi del precedente art. 1, n. 1, è corrisposto un indennizzo, ragguagliato ad una mensilità dell'ultimo stipendio per ciascun anno di servizio o frazione di anno.

UMBERTO DI SAVOIA

Roveda — Soleri — Casati

Visto, il Guardasigilli: Tarchiani
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 66. — Fasoli

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 406.

Abolizione del titolo di eccellenza.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, sull'ordine delle precedenze a corte e nelle pubbliche funzioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il titolo di eccellenza, attribuito dal R. decreto 16 dicembre 1927, n. 2210, e successive modificazioni ed integrazioni, è abolito.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il *Guardasigilli*: TARCHIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 99. — Fasoli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945, n. 407.
Autorizzazione all'Opera nazionale per i figli degli aviatori ad accettare una eredità.

N. 407. Decreto Luogotenenziale 19 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'assistenza, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori viene autorizzata ad accettare una eredità, disposta da Stachioni Armando, con l'obbligo di destinare le rendite derivanti dall'eredità stessa a favore dei figli dei militari aviatori morti in guerra e orfani di padre.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 408.
Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno).

N. 408. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccapiemonte (Salerno).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 409.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 409. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio Pausania in data 10 febbraio 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1945.
Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Iglieri Ulisse, Società anonima impresa Taulini & Taleriti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la applicazione dell'ecclisse regionale del Governo Militare Alleato, Sezione di Roma del 18 corrente, ha determinato la cessazione dalla carica di commissari delle gestioni commissariali delle imprese Iglieri Ulisse, Società anonima impresa Taulini & Taleriti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia, che erano state nominate con decreto presidenziale 12 maggio 1945, in quanto tali imprese, pur essendo di proprietà privata, sono state dichiarate ausiliarie di guerra e sono state requisite dal Governo Militare Alleato;

Considerato che le imprese predette, per la loro importanza, sono da considerarsi di interesse generale, nonchè di società che fruiscono di finanziamenti o di partecipazioni o garanzie da parte dello Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 229, con cui vengono dettate norme complementari, integrative e di attuazione delle vigenti disposizioni legislative sulle gestioni commissariali di imprese private;

Visto l'art. 11 del lo stesso decreto legislativo Luogotenenziale 20 aprile 1945, n. 229, secondo cui la gestione commissariale delle imprese che svolgono la loro attività in appalti di opere pubbliche alla scadenza del provvedimento di nomina dei commissari prescritto anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 320, può essere prorogata se ricorrono le condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale predetto;

Riconosciuto che per le gestioni commissariali delle imprese Iglieri Ulisse, Società anonima impresa Taulini & Taleriti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia ricorrono le ragioni di necessità previste;

Visto il decreto presidenziale 12 maggio 1945 che stabilisce la cessazione della gestione commissariale dell'Impresa generale di costruzioni Casalnuovo;

Sentito il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le gestioni commissariali delle imprese Iglieri Ulisse, Società anonima impresa Taulini & Taleriti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera, Federici Elia, che verrebbero a cessare il 20 luglio 1945, giusta l'ordinanza del Commissario regionale del G.M.A. 17 luglio 1944, sono prorogate per la durata di un mese e quindi vengono a cessare con la data del 20 agosto 1945.

Per lo stesso periodo di un mese è prorogato l'incarico dei commissari per la gestione delle predette imprese.

Roma, addì 19 luglio 1945

PARRI

(1166)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anguina vita » a., con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

0 7 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939063

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 408.

Dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccaplemonte (Salerno).

N. 408. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine della Confraternita del SS.mo Rosario, in frazione Casali del comune di Roccaplemonte (Salerno).

Visto, il *Guardasigilli*: TARCHIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 409.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Temple Pausania (Sassari).

N. 409. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'Interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Ampurias e Tempio Pausania in data 10 febbraio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in frazione Palau del comune di Tempio Pausania (Sassari).

Visto, il *Guardasigilli*: TARCHIANI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1945

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 luglio 1945.

Proroga delle gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerato che la soppressione dell'ordine regionale del Governo Militare Alleato, Sezione di Roma del 18 luglio 1944, n. 18, le imprese: Igliori Ulisse, Impresa generale di costruzioni Casalino, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Romolo Vaselli, Società italiana costruzioni lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia sono state sottoposte a gestione straordinaria con ordinanza 17 luglio 1944 del Commissario regionale del G.M.A. per la durata di un anno a decorrere dal 20 luglio 1944;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 ottobre 1944, n. 320, che detta norme per la nomina di commissari governativi e di sindacatori per la gestione delle imprese concessionarie di pubblici servizi e di lavori di pertinenza dello Stato e che esercitano una attività di preminente interesse nazionale, prorogato successivamente dall'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 129, può essere prorogata se ricorrano le condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale predetto;

Riconosciuto che per le gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera e Federici Elia ricorrono le ragioni di necessità predette;

Visto il decreto presidenziale 12 maggio 1945 che stabilisce la cessazione della gestione commissariale dell'interesse generale di costruzioni Casalino;

Sentito il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Le gestioni commissariali delle imprese Igliori Ulisse, Società anonima impresa Tudini & Talenti, Vaselli Romolo, Società italiana costruzioni e lavori pubblici fratelli Scalera, Federici Elia, che verrebbero a cessare il 20 luglio 1945, giusta l'ordinanza del Commissario regionale del G.M.A. 17 luglio 1944, sono prorogate per la durata di un mese e quindi vengono a cessare con la data del 20 agosto 1945.

Per lo stesso periodo di un mese è prorogato l'incarico dei commissari per la gestione delle predette imprese.

Roma, addì 19 luglio 1945

PARRI

(1109)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 1 marzo 1926, n. 510, e 22 aprile 1926, n. 1663;

Vista la domanda con la quale la Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Società di assicurazioni e riassicurazioni « Anonima vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio;
3 - Vita intera a premio temporaneo;
4 - Mista a premio annuo;
6 - Termine fisso a premio annuo;
7 - Termine fisso e rendita;
8 - Effetti multipli con rendita 5 %, 10 %, 15 %;
15 - Mista con capitale differito;
16 - Dotale con controassicurazione;
17 - Effetti multipli con rendita 3,50 %;
19 - Temporanea a premio annuo;
29 - Assicurazione di annualità certe temporanee;
30 - Assicurazione di annualità certe temporanee a premio annuo decrescente del 1 %;
31 - Combinata con caso morte crescente;
32 - Mista a capitale variabile.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:

5 - Mista a premio annuo decrescente del 2,50 % dal 4° anno con abbuoni;
26 - Mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

10 - Rendita differita senza controassicurazione;
10/2 - Capitale differito senza controassicurazione;
11 - Rendita differita con controassicurazione;
14 - Capitali differiti per bambini;
29 - Capitale differito combinato con l'assicurazione di quota crescente in caso di morte.

4 % sul premio unico, per le tariffe:

2 - Vita intera a premio unico;
9 - Capitale differito su due teste di eguale età;
12 - Rendita vitalizia immediata;
18 - Temporanea a premio unico;
27 - Temporanea a premio unico a capitale decrescente mensilmente;
28 - Assicurazione di annualità certe a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti sto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazioni privata;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1 - Vita intera a premio vitalizio;
2 - Vita intera a premio temporaneo;
1 A - Vita intera a capitale variabile a premio vitalizio;
2 A - Vita intera a capitale variabile a premio temporaneo;
5 - Vita intera a premio decrescente fino alla estinzione;
4 - Vita intera a premio decrescente temporaneo;
5 - Vita intera su due teste a premio vitalizio;
7 - Temporanea a premio annuo;
20 - Mista a premio annuo;
20 A - Mista a capitale variabile;
21 - Mista su due teste;
25 - Mista speciale a premio annuo;
27 - Doppia mista;
28 - Mista a capitale crescente annualmente;
30 - Effetti multipli;
31 - Effetti multipli speciali;
32 - Combinata vita intera e rendita differita col riscatto totale a termine del differimento uguale al capitale assicurato;
40 - Termine fisso a premio annuo;
42 - Combinata termine fisso a vita intera;
43 - Termine fisso combinata, per il caso di premorienza, con quella temporanea di un capitale e di una rendita;
50 - Dotale senza controassicurazione;
51 - Dotale con controassicurazione;
20 s.v.m. - Mista senza visita medica;
40 s.v.m. - Termine fisso senza visita medica.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:

22 - Mista a premio decrescente;
41 - Termine fisso a premio decrescente;
— - Suppletiva alla mista e alla termine fisso a premio decrescente.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

23 - Mista a premio costante e a capitale crescente;
52 - Capitale differito senza controassicurazione;
58 - Capitale differito con controassicurazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

15 - Mista con capitale differito;
16 - Dotale con controassicurazione;
17 - Effetti multipli con rendita 3,50 %;
19 - Temporanea a premio annuo;
29 - Assicurazione di annualità certe temporanee;
30 - Assicurazione di annualità certe temporanee a premio annuo decrescente del 4 %;
31 - Combinata con caso morte crescente;
32 - Mista a capitale variabile.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:
5 - Mista a premio annuo decrescente del 2,50 % dal 4° anno con abbuoni;
26 - Mista a premio annuo decrescente del 4 % dal 2° anno.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:
10 - Rendita differita senza controassicurazione;
10 bis - Capitale differito senza controassicurazione;
11 - Rendita differita con controassicurazione;
14 - Capitali differiti per bambini;
20 - Capitale differito combinato con l'assicurazione di quota crescente in caso di morte.

4 % sul premio unico, per le tariffe:
2 - Vita intera a premio unico;
9 - Capitale differito su due teste di eguale età;
12 - Rendita vitalizia immediata;
18 - Temporanea a premio unico;
27 - Temporanea a premio unico a capitale decrescente mensilmente;
28 - Assicurazione di annualità certe a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1108)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 509, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto di essere autorizzata ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Visto il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni, espresso nell'adunanza del 15 giugno 1945;

Decreta:

La Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, è autorizzata ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, nella misura appresso indicata:

2 - Vita intera a premio annuo;
2 A - Vita intera a capitale variabile a premio temporaneo;
3 - Vita intera a premio decrescente fino alla estinzione;
4 - Vita intera a premio decrescente temporaneo;
5 - Vita intera su due teste a premio vitalizio;
7 - Temporanea a premio annuo;
29 - Mista a premio annuo;
29 A - Mista a capitale variabile;
21 - Mista su due teste;
25 - Mista speciale a premio annuo;
27 - Doppia mista;
28 - Mista a capitale crescente annualmente;
30 - Effetti multipli;
31 - Effetti multipli speciali;
32 - Combinata vita intera e rendita differita col riscatto, totale a termine del differimento uguale al capitale assicurato;
49 - Termine fisso a premio annuo;
42 - Combinata termine fisso a vita intera;
43 - Termine fisso combinata, per il caso di premorienza, con quella temporanea di un capitale e di una rendita;
50 - Dotale senza controassicurazione;
51 - Dotale con controassicurazione;
20 s.v.m. - Mista senza visita medica;
40 s.v.m. - Termine fisso senza visita medica.

6 % del premio, con un massimo del 4 per mille sul capitale, per le tariffe:
22 - Mista a premio decrescente;
41 - Termine fisso a premio decrescente;
— - Supplettiva alla mista e alla termine fisso a premio decrescente.

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:
23 - Mista a premio costante e a capitale crescente;
52 - Capitale differito senza controassicurazione;
53 - Capitale differito con controassicurazione;
63 - Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;
61 - Rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione.

4 % sul premio unico per le tariffe:
1 U - Vita intera a premio unico;
8 - Temporanea a premio unico;
20 U - Mista a premio unico;
60 A - Rendita vitalizia immediata;
61 - Rendita vitalizia immediata con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1109)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0749

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 596, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Rieti;

Decreta:

Il rag. Roberto Persilli è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Rieti, in sostituzione dell'avv. Domenico Franchi.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(2072)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Calendario venatorio per il periodo 15 agosto - 2 settembre 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia;

Ritenuto che le proposte anzidette segnalano, nella grande maggioranza, il voto diretto ad ottenere che l'apertura della caccia abbia luogo il 15 agosto, sia per la selvaggina migratoria come per quella stanziale e che l'art. 12 del succitato testo unico dà facoltà a questo Ministero di anticipare soltanto l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, mentre, per quella stanziale, l'inizio deve aver luogo non anteriormente alla prima domenica di settembre;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie tornate alla amministrazione del Governo italiano la caccia e la uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1945 e quelle alla selvaggina stanziale la prima domenica di settembre 1945.

Art. 2.

Gli Alti Commissari per la Sicilia e per la Sardegna provvederanno per le provincie delle rispettive circoscrizioni.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1983)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1945.

Assegnazione di buoni per l'acquisto di tessuti ai conferenti di cereali ai Granai del popolo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 58, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 65, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti ai Granai del popolo;

Veduta la determinazione del Comitato Interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che conferiscono ai Granai del popolo grano tenero e duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 250 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 215 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 175 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

Per le quantità di prodotto corrispondenti a canoni di affitto od enfiteusi, conferite ai Granai del popolo, il valore dei buoni per l'acquisto dei tessuti, spetta in parti uguali all'affittuario od enfiteuta ed al proprietario o concedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765781

Consorzio agrario provinciale di Rieti, in sostituzione dell'avv. Domenico Francini.

Roma, addì 18 luglio 1945

Il Ministro: Gullo

(1072)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1945.

Calendario venatorio per il periodo 15 agosto-2 settembre 1945.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Viste le proposte dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, commissari straordinari dei Comitati provinciali della caccia;

Ritenuto che le proposte anzidette segnalano, nella grande maggioranza, il voto diretto ad ottenere che l'apertura della caccia abbia luogo il 15 agosto, sia per la selvaggina migratoria come per quella stanziale e che l'art. 12 del succitato testo unico di facoltà a questo Ministero di anticipare soltanto l'apertura della caccia alla selvaggina migratoria, mentre, per quella stanziale, l'inizio deve aver luogo non anteriormente alla prima domenica di settembre;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 26 ottobre 1944, n. 408;

Decreta:

Art. 1.

Nelle provincie tornate alla amministrazione del Governo italiano la caccia e la uccellagione alla selvaggina migratoria si aprono il 15 agosto 1945 e quella alla selvaggina stanziale il 2 settembre 1945.

I prefetti di dette provincie, ove lo ritengano opportuno, si avvarranno della facoltà di cui all'art. 19 della legge comunale e provinciale per consentire l'apertura dell'esercizio venatorio al 15 agosto 1945 anche per la selvaggina stanziale, escluso il cervo, daino e cinghiale, la cui apertura ha luogo il 1° novembre 1945.

L'esercizio venatorio si chiude il 1° gennaio 1946, salve le eccezioni previste dal succitato art. 12 del testo unico.

Art. 2.

Con successivo decreto si provvederà per l'esercizio venatorio posteriore al 1° gennaio 1946.

PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 aprile 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 1945, n. 59, recante norme per la disciplina del raccolto 1945 del grano e degli altri cereali;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68, relativo ai prezzi dei cereali del raccolto 1945 conferiti agli Ammassi del popolo;

Veduta la determinazione del Comitato interministeriale dei prezzi in data 2 giugno 1945;

Decreta:

Art. 1.

Tutti coloro che conferiscono agli Ammassi del popolo grano tenero e duro, orzo e segale di produzione 1945, in quantità di almeno un quintale, ricevono dagli Enti ammassatori, oltre ai prezzi fissati col decreto Ministeriale 4 giugno 1945, un buono per l'acquisto di tessuti di cotone a prezzo speciale, per un importo stabilito come segue:

Italia insulare: L. 350 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Italia meridionale, Lazio, Abruzzi e Molise: L. 245 per q.le conferito e frazioni in proporzione;

Toscana, Marche e Umbria: L. 175 per q.le conferito e frazioni in proporzione.

Art. 2.

Per le quantità di prodotto corrispondenti a canoni di affitto od enfiteusi, conferite ai Granai del popolo, il valore dei buoni per l'acquisto dei tessuti, spetta in parti uguali all'affittuario od enfiteuta ed al proprietario o concedente.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 luglio 1945

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

Il Ministro per l'industria e commercio
GIOSCHI

(1116)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 975011

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 6
dal 16 al 31 marzo 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Monopoli	B	—	1
Belluno	Cellarda	O	—	1
Cagliari	Alghero	B	—	2
Id.	Serramanna	B	—	1
Foggia	Castelluccio dei Sauri	B	—	1
Id.	Cagnano Varano	C	—	1
Id.	Rignano Garganico	O	—	1
Id.	San Paolo di Civitate	C	—	1
Nuoro	Galtelli	B	—	1
Id.	Sarule	B	—	1
Salerno	Capaccio	B	—	1
Terni	Castel dell'Aquila	O	—	1
			—	13
Carbonchio sintomatico				
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Viterbo	Montefiascone	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Bari	Bari	BS	—	1
Id.	Molfetta	B	5	—
Cosenza	Acri	B	5	—
Id.	Castrovillari	B	—	4
Id.	Cerzeto	B	10	—
Id.	Corigliano Calabro	B	6	—
Id.	Lauropoli	B	3	—
Id.	Rocca Imperiale	B	3	—
Id.	Rossano	B	3	—
Id.	San Demetrio Corone	B	3	—
Id.	Spezzano Albanese	B	3	—
Id.	Terranova da Sibari	B	3	—
Id.	Trebisacce	B	3	—
Id.	Tarsia	B	3	—
Id.	Villapiana	B	3	—
Id.	Vaccarizzo Albanese	B	3	—
Id.	Cassano allo Ionio	B	3	—
Id.	Francavilla Marittima	B	3	—
Id.	Frascineto	B	3	—
Id.	Lungro	B	3	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Plataci	B	3	—
Id.	Mormanno	B	3	—
Id.	Castrovillari	B	3	—
Id.	Saracena	B	3	—
Id.	Altomonte	B	3	—
Id.	Civita	B	3	—
Id.	Firmo	B	3	—
Id.	Lungro	B	3	—
Id.	Spezzano Albanese	B	3	—
Id.	Tarsia	B	3	—
Id.	Terranova da Sibari	B	3	—
Id.	Trebisacce

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Bollettino Mensile del bestiame n. 6
del 16 al 31 marzo 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Situate nelle vicinanze di precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Monopoli	B	—	1
Brindisi	Latiano	B	—	1
Cagliari	Arbatax	B	—	2
Id.	Siniscola	B	—	1
Foggia	Rodi Garganico	O	—	1
Id.	Cagnano Varano	O	—	1
Id.	Ripalta Garganico	E	—	1
Id.	Sant'Agata di Puglia	E	—	1
Nuoro	Bortigali	B	—	1
Id.	Oliena	B	—	1
Salerno	Capaccio	O	—	1
Teramo	Sant'Omero	B	—	1
			—	13
Carbonchio sintomatico				
Foggia	Cagnano Varano	B	—	1
Viterbo	Montefiascone	B	—	1
			—	2
Afta epizootica				
Bari	Ruvo	B	—	1
Id.	Molfetta	B	3	—
Id.	Acri	B	3	—
Cosenza	Castrovillari	B	—	4
Id.	Cerzeto	B	10	—
Id.	Corigliano Calabro	B	9	—
Id.	Lattarico	B	6	—
Id.	Rocca Imperiale	B	3	—
Id.	Rossano	B	3	2
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Firenze	Firenzuola	B	—	2
Id.	Scarperia	B	1	—
Foggia	Cerignola	Mio	16	1
Id.	San Severo	Mio	2	—
Littoria	Littoria	B	—	1
Id.	Cori	B	—	6
Lucca	Camaiore	B	1	1
Napoli	Sorrento	B	1	1
Nuoro	Bitti	B	—	1
Id.	Ossida	B	—	1
Roma	Rocca	B	—	1
Id.	Marino	B	—	3
Id.	Pomezia	B	—	1
Id.	Velletri	B	—	1
Salerno	Contursi	B	1	—
Id.	Montefort Cilento	B	1	—

Segue: *Afta epizootica*

Salerno	Piaggine	B	—	1
Sassari	Ardara	B	1	—
Id.	Ittiacorina	B	1	—
Id.	Lombardi	B	—	1
Id.	Nessine	B	1	—
Id.	Tergu-Erdes	B	1	—
Id.	Ittiri	B	—	1
Id.	Ittireddu	B	—	1
Id.	Castelsardo	B	1	—
Id.	Erula-Osilo	B	1	—
Id.	La Maddalena	B	1	—
Id.	Tissi	B	—	1
Id.	Usini	B	—	1
Id.	Nuoro	B	1	—
Id.	Orani	B	1	—
Id.	Orotelli	B	—	1
Id.	Ozieri	B	—	3
Id.	Pattada	B	—	1
Id.	Perfugas	B	1	—
Id.	Ploaghe	B	1	—
Id.	Porto Torres	B	—	10
Id.	Pozzomaggiore	B	1	—
Id.	Sassari	B	1	4
Id.	Segni	B	—	1
Id.	Siligo	B	1	—
Id.	Torpè	B	—	3
Id.	Tula	B	—	1
			33	67
Malattie dei suini				
Ascoli Piceno	Sant'Elpidio a Mare	S	—	3
Matera	Ferrandina	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	4	—
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Pesaro Urbino	Pesaro	S	—	1
			7	4
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Arquata	S	1	—
Id.	Folignano	S	8	—
Avellino	Atelle del Sabato	S	—	1
Id.	Calabritto	S	2	—
Id.	Mourella	S	—	1
Id.	Paternopoli	S	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S	—	1
Cagliari	Arbus	S	—	1
Id.	Decimomannu	S	—	1
Id.	Sedilo	S	—	1
Catanzaro	Zagari	S	—	1
Chieti	Ciori	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	2
Id.	Lisciano	S	—	1
Id.	Ortona	S	15	—
Id.	Polutri	S	11	—
Id.	Vasto	S	6	—
Cosenza	San Lorenzo Bellizzi	S	—	1
Id.	Torano Castello	S	1	—
Foggia	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Peschiciolcervino	S	—	1
Id.	Ascoli Satriano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia del suino				
Foggia	Manfredonia di Puglia	S	—	1
Id.	Cassavecchia di Puglia	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	1	—
Id.	Troia	S	—	1
L'Aquila	Tornimparte	S	—	3
Id.	Saltarena	S	—	1
Id.	Monterenale	S	1	2
Id.	Campotosto	S	—	1
Lecce	Casarano	S	—	1
Id.	Galatina	S	—	1
Id.	Lecce	S	1	—
Id.	Accettura	S	—	4
Matera	Stigliano	S	—	4
Napoli	Ottana	S	1	2
Id.	Villagrande Strisaili	S	1	—
Id.	Bolotana	S	—	1
Id.	Cerveteri	S	—	8
Roma	Cerreto	S	—	1
Id.	Roma	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	—	1
Sassari	Castelsardo	S	—	5
Id.	Padria	S	—	1
			72	73
	Morea			
Foggia	Foggia	E	1	—
Napoli	Napoli	E	—	6
			1	6
	Farcimo criptococcico			
Avellino	Montoro Inferiore	E	—	1
	Alberobello	E	—	1
Bari	Altamura	E	1	—
Id.	Bari	E	1	1
Id.	Binitto	E	1	—
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Conversano	E	1	—
Id.	Gravina	E	1	—
Id.	Palo del Colle	E	1	—
Id.	Putignano	E	1	—
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—
Id.	Triggiano	E	1	—
Brindisi	Ceglie Messapica	E	1	—
Id.	Cisternino	E	2	—
Caltanissetta	Milena	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Farcimo criptococcico				
Napoli	Marcianise	E	—	4
Id.	Capua	E	—	4
Id.	Pozzuoli	E	—	1
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—
Id.	Arnaglia	E	1	—
Id.	Arzano	E	—	1
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Napoli	E	—	3
Pesaro Urbino	Pesaro	E	—	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	—
Roma	Roma	E	—	1
Id.	San Vito Romano	E	—	1
Salerno	Eboli	E	—	2
Id.	Pontecagnano	E	—	1
Id.	Serre	E	—	1
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Senfali	E	1	—
Id.	Montecorvino Rovella	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	1	—
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	—	3
Id.	Siracusa	E	1	—
Id.	Solarino	E	—	1
Taranto	Crispiano	E	—	1
Id.	San Giorgio Jonico	E	10	—
Trapani	Marsala	E	4	—
Id.	Santa Ninfa	E	3	—
Id.	Salaparuta	E	1	—
Id.	Castelvetrano	E	4	—
Id.	Campobello	E	1	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
			78	39
	Rabbia			
Ascoli Piceno	Monterubbiano	Can.	—	1
Avellino	Zungoli	Can.	—	1
Calabria	Brancaleone	Can.	—	1
Id.	Catania	Can.	—	2
Foggia	Orta Nova	Can.	—	1
Id.	Ascoli Satriano	Can.	—	1
Napoli	Sessa Aurunca	Can.	—	1
Reggio Calabria	Locri	Can.	—	1
Salerno	San Pietro al Tanagro	Can.	—	1
Id.	San Marzano sul Sarno	Can.	—	1
Terni	Amelia	Can.	—	1

0 7 5 4 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

0 7 5 5 |

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759551

Segue: *Peste e sentinella dei suini*

Foggia	Monteleone di Puglia	S	1	—	1
Id.	Castelvecchio di Puglia	S	—	1	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1	1
Id.	Troia	S	—	3	3
L'Aquila	Tornimparte	S	—	1	1
Id.	Sulmona	S	—	3	3
Id.	Monticelli	S	—	1	1
Id.	Campotosto	S	—	1	1
Lecce	Casarano	S	—	1	1
Id.	Galatina	S	—	1	1
Id.	Lecce	S	1	—	1
Matera	Accettura	S	—	4	4
Nuoro	Nuri	S	—	3	3
Id.	Ottana	S	—	1	1
Id.	Villagrande Strisaili	S	1	—	1
Id.	Bolotana	S	—	1	1
Roma	Cerveteri	S	—	8	8
Id.	Genzano	S	—	1	1
Id.	Roma	S	—	—	—
Sassari	Villanova Monteleone	S	—	1	1
Id.	Castelsardo	S	—	6	6
Id.	Padria	S	—	1	1
			72	73	

Morva

Foggia	Foggia	E	1	—	1
Napoli	Napoli	E	—	6	6
			1	6	

Farcino crittogamico

Avellino	Montoro Inferiore	E	—	1	1
Bari	Alberobello	E	—	1	1
Id.	Altamura	E	1	—	1
Id.	Bari	E	1	—	1
Id.	Bitritto	E	1	—	1
Id.	Castellana	E	1	—	1
Id.	Conversano	E	1	—	1
Id.	Grumo	E	1	—	1
Id.	Palo del Colle	E	1	—	1
Id.	Putignano	E	1	—	1
Id.	Sannicandro di Bari	E	1	—	1
Id.	Triggiano	E	1	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—	1
Id.	Cisternino	E	1	—	1
Caltanissetta	Milena	E	2	—	2
Id.	Sutera	E	1	—	1
Id.	Vallelunga Pratameno	E	2	—	2
Catania	Adrano	E	2	—	2
Id.	Caltagirone	E	1	—	1
Id.	Catania	E	3	1	4
Id.	Licodia Eubea	E	1	—	1
Id.	Militello in Val di Catania	E	3	—	3
Id.	Tremestieri	E	2	—	2
Id.	Nicolosi	E	1	—	1
Catanzaro	Crotone	E	—	2	2
Id.	Garaffa	E	—	1	1
Enna	Centuripe	E	2	—	2
L'Aquila	Sulmona	E	—	1	1
Lecce	Campi Salentina	E	1	—	1
Id.	Lecce	E	1	—	1
Id.	Surbo	E	1	—	1
Napoli	Marcianise	E	1	—	4
Id.	Capua	E	—	1	1
Id.	Cercoli	E	—	4	4
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—	—
Id.	Afragola	E	1	—	—
Id.	Arzano	E	—	1	1
Id.	Frattamaggiore	E	—	1	1
Id.	Napoli	E	—	6	6
Pesaro Urbino	Pesaro	E	—	1	1
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	2	1	3
Roma	Roma	E	—	—	—
Id.	San Vito Romano	E	—	1	1
Salerno	Eboli	E	—	—	—
Id.	Pontecagnano	E	—	2	2
Id.	Serre	E	—	1	1
Id.	Salerno	E	1	—	1
Id.	Senerchia	E	1	—	1
Id.	Mondelcorvino Rovella	E	—	1	1
Siracusa	Carlentini	E	2	—	2
Id.	Floridia	E	1	—	1
Id.	Rosolini	E	—	1	1
Id.	Siracusa	E	—	3	3
Id.	Solarino	E	1	—	1
Taranto	Crispiano	E	—	1	1
Id.	San Giorgio Jonico	E	—	1	1
Trapani	Marsala	E	11	—	—
Id.	Santa Ninfa	E	4	—	—
Id.	Salaparuta	E	3	—	—
Id.	Castelvetrano	E	1	—	—
Id.	Campobello	E	4	—	—
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—	—
Id.	Gibellina	E	—	—	—
Id.	Partanna	E	1	—	—
			78	39	

Rabbia

Ascoli Piceno	Monteraldiano	Can	—	1	1
Avellino	Zungoli	Can	—	1	1
Calabria	Bronte	Can	—	1	1
Id.	Catania	Can	—	2	2
Foggia	Orta Nova	Can	—	1	1
Id.	Ascoli Satriano	Can	—	1	1
Napoli	Sessa Aurunca	Can	—	1	1
Reggio Calabria	Locri	Can	—	1	1
Salerno	San Pietro al Tanagro	Can	—	1	1
Id.	San Marzano sul Sarno	Can	—	1	1
Teramo	Amelia	C.	—	1	1
			—	13	

Rogna

Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—	—
Avellino	Aquilonia	O	—	—	4
Id.	Calitri	O	26	—	—
Bari	Altamura	O	1	—	—
Id.	Gravina di Puglia	O	1	—	3
Id.	Ruvo del Colle	O	1	—	—
Catanzaro	Catanzaro	O	3	—	—
Id.	Id.	O	1	—	4
Id.	Cerchia	O	—	—	3
Id.	Cleo	O	—	—	2
Id.	Corigliano	O	2	—	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero della stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero della stalle o pascoli infetti: Nuove denunziate
Segue: *Regno*				
Catanzaro	Cortone	B.	—	6
Id.	Carlinda	O.	2	—
Id.	Catro	O.	1	1
Id.	Cropani	O.	—	1
Id.	Soverla Mannelli	O.	—	1
Chieti	Vasto	O.	—	—
Cosenza	Corigliano Calabro	O.	—	—
Id.	Rossano	O.	—	—
Foggia	Serracapriola	O.	18	2
Id.	Cerignola	O.	7	—
Id.	Manfredonia	O.	1	1
Id.	San Severo	O.	12	1
Id.	Lucera	O.	9	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O.	8	—
Id.	Ascoli Satriano	O.	2	—
Id.	Troia	O.	7	—
Id.	San Marco in Lamis	O.	3	—
Id.	Pietramontecorvino	O.	3	—
Id.	Torremaggiore	O.	9	—
Id.	Cagnano Varano	O.	1	—
Id.	Cerignola	O.	9	—
Id.	Foggia	O.	10	—
Id.	Orsara di Puglia	O.	4	—
Id.	Rignano Garganico	O.	4	—
Id.	San Marco La Catola	O.	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O.	1	—
Id.	Celenza Valfortore	O.	1	—
Id.	Bellecto	O.	4	—
Id.	Faeto	O.	1	—
Id.	Lesina	O.	1	—
Id.	Volturara Appula	O.	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O.	2	—
Frosinone	Paliano	O.	30	20
Id.	Alatri	O.	—	10
Id.	Trevi nel Lazio	O.	—	10
L'Aquila	L'Aquila	O.	1	—
Id.	Aielli	O.	1	—
Id.	Avezzano	O.	1	—
Id.	Acciano	O.	1	—
Id.	Cerchio	O.	1	—
Id.	Collarmele	O.	1	—
Id.	Fontecchio	O.	1	—
Id.	Gagliano	O.	1	—
Id.	Goriano	O.	1	—
Id.	Molina	O.	1	—
Id.	Ortona dei Marsi	O.	1	—
Id.	Capaldoia	O.	1	—
Id.	Collelongo	O.	1	—
Segue: *Regno*				
L'Aquila	Sellano	O.	1	—
Id.	Barete	O.	1	—
Id.	Cagnano Amiterno	O.	1	—
Id.	Calascio	O.	1	—
Id.	Capestrano	O.	1	—
Id.	Collepietro	O.	1	—
Id.	Goriolevecchio Calvisio	O.	1	—
Id.	Navelli	O.	1	—
Id.	Ofena	O.	1	—
Id.	Pescosolanzo	O.	1	—
Id.	Ocriolo	O.	1	—
Id.	San Pio delle Camere	O.	1	—
Id.	S. Benedetto nei Vestini	O.	1	—
Id.	Scafola Peligna	O.	1	—
Latina	Priverno	O.	—	1
Id.	Sezze	O.	—	1
Id.	Latina	O.	4	—
Id.	Cisterna	O.	1	—
Id.	Cori	O.	1	—
Molise	Ferrandina	O.	1	—
Id.	Irsina	O.	1	—
Id.	Tricarico	O.	1	—
Potenza	Accettura	O.	1	—
Id.	Calvello	O.	3	—
Id.	Genzano	O.	4	—
Id.	Marsicovetere	O.	—	3
Id.	Melfi	O.	6	—
Id.	Picerno	O.	3	—
Id.	Pito	O.	2	—
Id.	Tolve	O.	2	—
Roma	Leonessa	O.	1	—
Id.	Stimigliano	O.	1	—
Id.	Amatrice	O.	1	—
Id.	Fiumicale	O.	1	—
Id.	Cottanello	O.	1	—
Id.	Aspra	O.	1	—
Id.	Allumiere	O.	1	—
Id.	Artena	O.	1	—
Id.	Bracciano	O.	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O.	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O.	1	—
Id.	Cerveteri	O.	3	—
Id.	Civitavecchia	O.	4	—
Id.	Colleferro	O.	1	—
Id.	Fiano Romano	O.	1	—
Id.	Genzano di Roma	O.	1	—
Id.	Lanuvio	O.	1	—
Id.	Marino	O.	1	—
Id.	Montelibretti	O.	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

Segue: *Regno*

Catanzaro	Crotone	1	—	6	—
Id.	Cutrofa	0	2	—	—
Id.	Cotro	0	1	1	—
Id.	Crepani	0	—	1	—
Id.	Sovreria Marcelli	0	—	—	—
Chieti	Vasto	0	2	—	—
Cosenza	Corigliano Calabro	0	6	—	—
Id.	Rossano	0	2	—	—
Foggia	Serracapriola	0	18	2	—
Id.	Chieuti	0	7	—	—
Id.	Manfredonia	0	1	1	—
Id.	San Severo	0	12	1	—
Id.	Lucera	0	2	—	—
Id.	San Giovanni Rotondo	0	8	—	—
Id.	Ascoli Satriano	0	3	—	—
Id.	Troia	0	3	—	—
Id.	San Marco in Lamis	0	3	—	—
Id.	Pietramontecorvino	0	9	—	—
Id.	Torremaggiore	0	2	—	—
Id.	Carpino Varano	0	1	—	—
Id.	Cerignola	0	9	—	—
Id.	Foggia	0	10	—	—
Id.	Ossara di Puglia	0	4	—	—
Id.	Rignano Garganico	0	4	—	—
Id.	San Marco La Catola	0	1	—	—
Id.	Poggio Imperiale	0	1	—	—
Id.	Celenza Valfortore	0	1	—	—
Id.	Deliceto	0	4	—	—
Id.	Fuoio	0	1	—	—
Id.	Lesina	0	1	—	—
Id.	Volturara Appula	0	11	—	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	0	2	—	—
Frosinone	Paliano	0	30	29	—
Id.	Alatri	0	—	10	—
Id.	Trevi nel Lazio	0	—	10	—
L'Aquila	L'Aquila	0	1	—	—
Id.	Aielli	0	1	—	—
Id.	Avezzano	0	1	—	—
Id.	Acciano	0	1	—	—
Id.	Cerchio	0	1	—	—
Id.	Collarmele	0	1	—	—
Id.	Fontecchio	0	1	—	—
Id.	Gagliano	0	1	—	—
Id.	Goriano	0	1	—	—
Id.	Molina	0	1	—	—
Id.	Ortona de' Marsi	0	1	—	—
Id.	Cappadocia	0	1	—	—
Id.	Collelongo	0	1	—	—
Id.	Ciadel di Ieri	0	1	—	—
Id.	Pescina	0	1	—	—
Id.	Tione degli Abruzzi	0	1	—	—
Id.	Sante Marie	0	1	—	—
Id.	Tornimparte	0	1	—	—
Id.	Castelfraiano	0	1	—	—
Id.	Castelvecchio Subequo	0	1	—	—
Id.	Scoppito	0	1	—	—
Id.	Rocca di Mezzo	0	1	—	—
Id.	Carsoli	0	1	—	—
Id.	Oere	0	1	—	—
Id.	Carapelle Calvisio	0	1	—	—
Id.	Tagliacozzo	0	1	—	—
Id.	Monterotondo	0	1	—	—
Id.	Prata d'Ansidonia	0	1	—	—
Id.	Pagnano Alto	0	1	—	—

Segue: *Regno*

L'Aquila	Secinaro	0	1	—	—
Id.	Barete	0	1	—	—
Id.	Lagnano Amiterno	0	1	—	—
Id.	Canistro	0	1	—	—
Id.	Capestrano	0	1	—	—
Id.	Colepietro	0	1	—	—
Id.	Ca Selvecchio Calvisio	0	1	—	—
Id.	Navelli	0	1	—	—
Id.	Ofena	0	1	—	—
Id.	Pescocostanzo	0	1	—	—
Id.	Secolio	0	1	—	—
Id.	San Pio delle Camere	0	1	—	—
Id.	S. Demetrio ne' Vestini	0	1	—	—
Id.	Prezza Peligna	0	1	—	—
Litoria	Privergo	0	—	—	—
Id.	Sezze	0	—	—	—
Id.	Littoria	0	—	4	—
Id.	Cisterna	0	—	1	—
Id.	Cori	0	—	1	—
Maiella	Ferrandina	0	—	1	—
Id.	Irsina	0	—	1	—
Id.	Tricarico	0	—	1	—
Potenza	Acerenza	0	—	1	3
Id.	Calvello	0	—	3	—
Id.	Genzano	0	—	4	—
Id.	Marsicovetere	0	—	1	—
Id.	Melfi	0	—	6	—
Id.	Picerno	0	—	3	—
Id.	Tito	0	—	2	—
Id.	Tolve	0	—	1	—
Rieti	Leonessa	0	—	1	—
Id.	Stangiano	0	—	1	—
Id.	Amatrice	0	—	1	—
Id.	Cittareale	0	—	1	—
Id.	Cottanello	0	—	1	—
Id.	Aspra	0	—	1	—
Roma	Albuniore	0	—	1	—
Id.	Arsena	0	—	1	—
Id.	Bracciano	0	—	1	—
Id.	Campagnano di Roma	0	—	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	0	—	1	—
Id.	Cerveteri	0	—	5	—
Id.	Civitavecchia	0	—	4	—
Id.	Colleferro	0	—	1	—
Id.	Fiano Romano	0	—	1	—
Id.	Genzano di Roma	0	—	1	—
Id.	Lanuvio	0	—	1	—
Id.	Marino	0	—	1	—
Id.	Monteiibretti	0	—	1	—
Id.	Nazzano	0	—	1	—
Id.	Nerola	0	—	1	—
Id.	Poli	0	—	1	—
Id.	Ponezia	0	—	5	—
Id.	Rignano Flaminio	0	—	1	—
Id.	Roma	0	—	12	—
Id.	Sacrofano	0	—	1	—
Id.	Tolfa	0	—	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	0	—	1	—
Id.	Velletri	0	—	3	—
Taranto	Castellaneta	0	—	2	—
Id.	Ginosa	0	—	1	—
Id.	Martina Franca	0	—	4	—
Teramo	Acquaviva	0	—	3	—
Id.	Arsoli	0	—	2	—
Id.	Montecastrilli	0	—	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e recinti infetti: Rapporti colla precedente denunzia	Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
Terni	Sangemini	O	—	8
Id.	Terni	O	3	1
Viterbo	Ischia di Castro	O	—	1
			304	81
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre			
Catanzaro	Roccaforzata	O	—	1
Cosenza	San Basile	O	—	—
Id.	Saracena	O	—	—
Littoria	Norma	Cap	2	—
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—
Pesaro Urbino	Colbordolo	O	—	2
Lecce	Erchie	O	1	—
Id.	Faramonte Salina	O	1	—
			12	3
	Vaiuolo ovino			
Brindisi	Brindisi	O	2	—
Id.	Cerveteri	O	—	1
Id.	San Donaci	O	—	1
Id.	Torchiarolo	O	2	—
Firenze	Dicomano	O	—	1
Lecce	Lecce	O	5	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	5	—
Id.	Surbo	O	1	—
Potenza	Marsicovetere	O	1	—
Teramo	Castelnuovo	O	2	—
Viterbo	Ronciglione	O	1	—
			18	3
	Colera dei polli			
Cagliari	Isili	P	—	1
Catania	Militello in Val di Catania	P	—	1
Foggia	Cagnano Varano	P	42	—
			42	2
	Peste aviaria			
Foggia	Arcadia	P	—	7
Napoli	Afragola	P	1	21

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle e recinti infetti: Rapporti colla precedente denunzia	Nuovi denunziati
	Segue: Difterite tracheale infettiva dei polli			
Napoli (Segue)	Casavatore	P	2	1
Id.	Melito	P	1	—
Id.	Sorrento	P	1	1
Id.	Mariglianella	P	1	—
Id.	Monte di Procida	P	1	—
Id.	Mugnano	P	4	—
Id.	Ottaiano	P	1	—
Id.	Palma di Terzigno	P	1	—
Id.	Pimonte	P	1	—
Id.	Pozzuoli	P	1	—
Id.	Torre Annunziata	P	—	1
Avellino	Baiano di Irpino	P	—	1
Id.	Cesinali Irpino	P	—	1
Id.	Montella	P	—	11
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Ischitella	P	—	1
Id.	Ventura di Apricena	P	—	1
Id.	Monte Monteleone	P	—	2
Id.	Rignano di Puglia	P	—	4
Id.	Ascoli di Puglia	P	—	3
			32	32

RIEPILOGO
dal 1° al 31 marzo 1945 - N. 6

Numero progressivo	MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle stalle infette	Numero delle stalle denunziate
		Casi (per gli Scoperti)		
1	Carbonchio ematico	13	19	13
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	11	33	9
4	Malattia del sonno	3	6	11
5	Peste e enterotifo dei suini	13	44	183
6	Morva	2	2	2
7	Farcino cisticercico	17	64	117
8	Rabbia	8	11	13
9	Rogna	17	145	447
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	8	15
11	Vaiuolo ovino	6	12	21
12	Colera dei polli	3	3	44
13	Peste aviaria	2	2	8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0758

Terni	Sangemini	O	—	2	
Id.	Terni	O	2	1	
Viterbo	Isola di Castro	O	—	1	
			308	51	

Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre

Catanzaro	Mesoraca	O	—	1	
Cosenza	San Donato	O	—	1	
Id.	Saracena	O	2	—	
Latina	Norma	Cap	2	—	
Matera	Montalbano Jonico	O	1	—	
Pesaro Urbino	Sassocorvaro	O	—	2	
Roma	Fiano	O	1	—	
Id.	Palombara Sabina	O	1	—	
			12	4	

Vaiuolo ovino

Brindisi	Ostuni	O	2	—	
Id.	Ceglie	O	—	1	
Id.	San Donaci	O	—	1	
Id.	Torchiarolo	O	2	—	
Firenze	Barberino	O	—	1	
Lecce	Lecce	O	5	—	
Id.	Melendugno	O	1	—	
Id.	Squinzano	O	3	—	
Id.	Surbo	O	1	—	
Potenza	Maratea	O	1	—	
Teramo	Castelnuovo	O	2	—	
Viterbo	Latera	O	1	—	
			18	3	

Colera dei polli

Cagliari	Sedilo	B	—	1	
Catania	Militello in Val di Catania	P	—	1	
Foggia	Cagnano Varano	P	42	—	
			42	2	

Peste aviaria

Foggia	Arcadia	P	—	7	
Isernia	Atrino	P	—	2	
			—	9	

Laringotracheite infettiva dei polli

Ascoli Piceno	Arquata	P	2	—	
Id.	Ascoli Piceno	P	—	2	
Id.	Carassai	P	1	1	
Ascoli Piceno	Castignano	P	2	—	
Id.	Folignano	P	1	—	
Id.	Force	P	3	4	
Id.	Montalto	P	2	3	
Id.	Montedinove	P	1	—	
Id.	Montegallo	P	4	—	
Id.	Offida	P	1	—	
Id.	Palmiano di Fermo	P	1	—	
Id.	Rotella	P	2	6	
Id.	Roccafluvione	P	—	3	
Avellino	Lacedonia	P	—	3	
Id.	Cassano Irpino	P	—	1	
Id.	Monteforte	P	—	11	
Chieti	Orsogna	P	3	—	
Id.	Monteferrale	P	10	—	
Foggia	Foggia	P	—	1	
Id.	Volturara Appula	P	—	1	
Id.	Monte Mesola	P	—	2	
Id.	Sant'Agata di Puglia	P	—	4	
Id.	Lucera di Puglia	P	—	5	
			32	52	

RIEPILOGO
dal 16 al 31 marzo 1915 - N. 6

Numero d'ordine	MALATTIE	Animali colpiti	Numero dei comuni	Numero delle aziende
		Casi nel periodo		
1	Carbonchio ematico	3	12	13
2	Carbonchio sintomatico	2	2	2
3	Afta epizootica	11	5	6
4	Malattie del suino	3	6	11
5	Peste e setticemia del suino	13	44	143
6	Morva	2	2	2
7	Farcino cripticocco	17	64	117
8	Rabbia	8	11	13
9	Rogna	47	143	447
10	Agalassia contagiosa delle pecore e capre	6	8	15
11	Vaiuolo ovino	6	12	21
12	Colera dei polli	3	3	44
13	Peste aviaria	2	2	9
14	Laringotracheite infettiva dei polli	4	29	84

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1024)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 luglio 1945 - N. 162

Rendita 3,50 %	1906	L.	100,25
id. 3,50 %	1902	»	90 —
id. 3 %	lordo	»	73,20
id. 5 %	1935	»	96,10
Redimibile 3,50 %	1934	»	90,30
id. 5 %	1936	»	97, 0
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,75
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	98,20
id.	5 % (15 febbraio 1945)	»	97,80
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,85
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,85
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,80

Media dei titoli del 24 luglio 1945 - N. 163

Rendita 3,50 %	1906	L.	100,25
id. 3,50 %	1902	»	90 —
id. 3 %	lordo	»	73,20
id. 5 %	1935	»	96,10
Redimibile 3,50 %	1934	»	91,10
id. 5 %	1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	97,50
Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1948)	»	98,20
id.	5 % (15 febbraio 1945)	»	98,10
id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	98,05
id.	5 % (15 settembre 1950)	»	98,05
id.	5 % (15 aprile 1951)	»	98,05
id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario) è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 ottobre 1944, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle suenunciate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, numero 339 (Concessione di indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali, nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 19 luglio 1945

G. R. URQUHART
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano Il Solco fascista *di Reggio Emilia.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Gazzetta dell'Emilia *di Modena.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Il Popolo del Friuli *di Udine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760101

Buoni del Tesoro 5 %	(15 giugno 1950)	. . .	98,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	. . .	97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	. . .	97,85
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	. . .	97,85
Id.	5 %	(1° aprile 1951)	. . .	97,80
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	. . .	91,80

Media dei titoli del 24 luglio 1945 - N. 163

Rendita 3,50 %	1906	. . . . .	L. 100,25
Id.	3,50 %	1902	. . . . .	» 99 —
Id.	3 %	lordo	. . . . .	» 73,20
Id.	5 %	1935	. . . . .	» 96,10
Redimibile 3,50 %	1934	. . . . .	» 91,10
Id.	5 %	1936	. . . . .	» 97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		. . . . .	» 95,50
Buoni del Tesoro 5 %	(1° agosto 1950)	. . .	» 98,20
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	. . .	» 98,10
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	. . .	» 98,05
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	. . .	» 98,05
Id.	5 %	(1° aprile 1951)	. . .	» 98,05
Id.	5 %	(15 settembre 1951)	. . .	» 91,75

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il decreto Ministeriale 5 ottobre 1944 (Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario) è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 20 ottobre 1944, e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle sunnominate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che il decreto sottoindicato abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 5 OTTOBRE 1944.

Scioglimento dell'Istituto centrale delle banche e banchieri e nomina del commissario straordinario.

(1101)

della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 4 giugno 1945, numero 379 (Concessione di indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali), nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Gazzetta dell'Emilia *di Modena.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Il Popolo del Friuli *di Udine.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S. A. E. A. Società editrice del quotidiano Il Veneto *di Padova.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano L'Arena *di Verona.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano La Provincia *di Como.*

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 GIUGNO 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano Vedetta fascista *di Vicenza.*

(1103)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760111

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato Bando, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 18 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DEC. CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. 93.

Norme circa il funzionamento dei Tribunali militari territoriali di guerra.

(1106)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il sottoindicato decreto Ministeriale emanato dal Ministero dell'Industria, del commercio e del lavoro in data 14 ottobre 1944 e menzionato in « Disposizioni e Comunicati » della *Gazzetta Ufficiale* del 19 dicembre 1944, n. 96, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 19 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 14 OTTOBRE 1944.

Nomina dell'on. Giorgio Mariano del Bio a commissario straordinario per l'amministrazione dell'Ente nazionale propaganda per la prevenzione degli infortuni con i poteri del presidente, del consiglio d'amministrazione e della Giunta esecutiva.

(1107)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* Sani Renato, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0 7 6 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 939021

23 4 15

7 AC

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
A.C 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
4 Aug 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.88 of 24 July 1945.

TO : See Distribution list.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below-mentioned legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.396 of 7 June 1945.

Authorizing the Minister of Treasury to cancel the provisions of Art.3 of the Consolidated laws approved by R.Decree No.204 of 28 April 1940, relating to Banks and the circulation of bank notes.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.397 of 7 June 1945.

Authorizing the Italian Red Cross to contract loans with Swiss Banks for the assistance of Italians who have suffered damage by war.

(c) Finance Labour Public Health (Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.398 of 15 June 1945.

Coordinating temporary allowances to orphans of State employees with compulsory insurance against infirmity and old age.

(d) Finance Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.399 of 16 June 1945.

Modifying the tax rates and charges due on documents to be presented to the Motor-car Regist

5146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765031

Finance

No.396 of 7 June 1945.

Authorizing the Minister of Treasury to cancel the provisions of Art.3 of the Consolidated laws approved by R.Decree No.204 of 28 April 1940, relating to Banks and the circulation of bank notes.

(b)
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.397 of 7 June 1945.

Authorizing the Italian Red Cross to contract loans with Swiss Banks for the assistance of Italians who have suffered damage by war.

(c)
Finance
Labour
Public Health
(Welfare)

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.398 of 15 June 1945.

Coordinating temporary allowances to orphans of State employees with compulsory insurance against infirmity and old age.

(d)
Finance
Public Safety

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.399 of 18 June 1945.

Modifying the tax rates and charges due on documents to be presented to the Motor-car Registration Office.

51-16

(e)
Agriculture

(e) Ministerial Decree of 23 March 1945.

Reorganizing exclusive rights for fishing in Lake Trasimeno.

(f)
Finance

(f) Ministerial Decree of 30 May 1945.

Increasing the number of stock-brokers in the Stock-Exchange of Naples.

(g)
Finance

(g) Ministerial Decree of 2 June 1945.

Placing the Commune of Casino (Catanzaro) under the district tax-office and registry of Crotone instead of Cirò.

(h)
Finance
Commerce

(h) Ministerial Decree of 15 June 1945.

Establishing the charges for the adulteration of salt to be sold to industries and other undertakings at special prices.

6713

0 7 6 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

(i) Finance

(i) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Authorizing an issue of Ordinary Bearer Treasury Bonds payable in from one to twelve months.

(j) Food

(j) Ministerial Decree of 20 July 1945.
Reducing the percentage of protein substances established for the making of glutinized pasta.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 12 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945021

15D

Conto corrente con la Posta

Anno 86 — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 24 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1 200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre publicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca. Pag. 1106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 397.

Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra . . Pag. 1106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 398.

Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia . . . . Pag. 1107

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giu-

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1945.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro) . . . . . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi . . . . . Pag. 1111

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1945.

Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate . . . . . Pag. 1111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fermate dagli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio, prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e bo-

51-3

0 7 6 6 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Italia . . . . . | Anno . . . 200 —
semestrale
Un fascicolo Prezzi vari | All'Estero . . . . . | Un fascicolo arretrato di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca. Pag. 1106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 397.

Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra . . Pag. 1106

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 398

Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia . . . Pag. 1107

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 399.

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico . . . . . Pag. 1107

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . . . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1945.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro) . . . . . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali . Pag. 1110

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi . . . . . Pag. 1111

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1945.

Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate . . . . . Pag. 1111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria e commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio proveniente dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borati . . . . . Pag. 1112

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . Pag. 1112

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 88 DEL 24 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario, dei coefficienti e delle aliquote per i Comuni della provincia di Savona.

(698)

0767
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.
513
6713

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a derogare alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e il R. decreto-legge 6 giugno 1926, n. 812;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con suo decreto deroghe alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 48. — FRASCA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Croce Rossa Italiana è autorizzata a contrarre con banche svizzere un mutuo fino alla concorrenza di due milioni di franchi svizzeri per provvedere all'organizzazione di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra.

Art. 2.

Il prestito sarà contratto alle seguenti condizioni:

a) il rimborso sarà effettuato per una metà entro due anni dalla data di stipulazione del prestito e per l'altra metà entro tre anni dalla data predetta;

b) il tasso d'interesse sarà calcolato al 4 % netto in ragione di anno sulle somme effettivamente utilizzate. Gli interessi saranno pagati trimestralmente, restando convenuto che il mancato pagamento degli interessi stessi renderà il credito immediatamente esigibile;

c) gli interessi e gli accessori nonchè il capitale saranno pagabili in Isvizzera in franchi svizzeri effettivi;

d) l'utilizzo del credito sarà fatto dalla Commissione mista della Croce Rossa Internazionale, alla quale il C. R. I. conferirà i necessari poteri.

Il 70 % dovrà essere impiegato per il pagamento di merci e servizi svizzeri ed il 30 % sarà a libera disposizione della C. R. I.

Art. 3.

Per il prestito di cui agli articoli precedenti è concessa la garanzia del Governo italiano sia per quanto si riferisce al pagamento degli interessi ed accessori, sia per quanto riguarda il rimborso del capitale effettivamente anticipato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

0 7 6 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

0769

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e il R. decreto-legge 6 giugno 1926, n. 812;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino a sei mesi dalla conclusione della pace è data facoltà al Ministro per il tesoro di autorizzare con suo decreto deroghe alle disposizioni dell'art. 3 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 68. — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 397.

Finanziamenti in valuta estera alla Croce Rossa Italiana per l'organizzazione a Ginevra di opere di soccorso a favore degli italiani colpiti dalla guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 gennaio 1928, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prestito sarà contratto alle seguenti condizioni:

a) il rimborso sarà effettuato per una metà entro due anni dalla data di stipulazione del prestito e per l'altra metà entro tre anni dalla data predetta;

b) il tasso d'interesse sarà calcolato al 4 % netto in ragione di anno sulle somme effettivamente utilizzate. Gli interessi saranno pagati trimestralmente, restando convenuto che il mancato pagamento degli interessi stessi renderà il credito immediatamente esigibile;

c) gli interessi e gli accessori nonchè il capitale saranno pagabili in Svizzera in franchi svizzeri effettivi;

d) l'utilizzo del credito sarà fatto dalla Commissione mista della Croce Rossa Internazionale, alla quale la C. R. I. conferirà i necessari poteri.

Il 70 % dovrà essere impiegato per il pagamento di merci e servizi svizzeri ed il 30 % sarà a libera disposizione della C. R. I.

Art. 2.

Il prestito sarà contratto alle seguenti condizioni:

a) il rimborso sarà effettuato per una metà entro due anni dalla data di stipulazione del prestito e per l'altra metà entro tre anni dalla data predetta;

b) il tasso d'interesse sarà calcolato al 4 % netto in ragione di anno sulle somme effettivamente utilizzate. Gli interessi saranno pagati trimestralmente, restando convenuto che il mancato pagamento degli interessi stessi renderà il credito immediatamente esigibile;

c) gli interessi e gli accessori nonchè il capitale saranno pagabili in Svizzera in franchi svizzeri effettivi;

d) l'utilizzo del credito sarà fatto dalla Commissione mista della Croce Rossa Internazionale, alla quale la C. R. I. conferirà i necessari poteri.

Il 70 % dovrà essere impiegato per il pagamento di merci e servizi svizzeri ed il 30 % sarà a libera disposizione della C. R. I.

Art. 3.

Per il prestito di cui agli articoli precedenti è concessa la garanzia del Governo italiano sia per quanto si riferisce al pagamento degli interessi ed accessori, sia per quanto riguarda il rimborso del capitale effettivamente anticipato.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, le variazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 56. — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 398.

Coordinamento dei sussidi temporanei a favore degli orfani dei salariati dello Stato con le pensioni a favore dei superstiti disposte dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, che istituisce l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2207, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 870, sul riordinamento dell'Ente di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 491, per il predetto Ente di previdenza « Umberto I »;

Visto l'art. 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 cessa di avere vigore, per gli eventi che si determineranno a partire da tale data, la disposizione contenuta al n. 4 dell'art. 11 della legge 22 gennaio 1942, n. 22, concernente la concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani dei salariati dello Stato.

Art. 2.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato continuerà a corrispondere, in base alle norme contenute nel citato art. 11, i sussidi stessi per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1945 ed il relativo importo, a partire da tale data, è così modificato:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCHIRU

Visto, il guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
atti del governo, registro n. 5, foglio n. 54. — PARISI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 399.

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti che, a termini dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al fine della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica al Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale [illegible] dell'autoveicolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0770

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 22, che istituisce l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato;

Visti gli articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2207, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 870, sul riordinamento dell'Ente di previdenza « Umberto I » per i salariati dello Stato;

Visto l'art. 28 del regolamento approvato con R. decreto 31 marzo 1938, n. 491, per il predetto Ente di previdenza « Umberto I »;

Visto l'art. 46 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge con modificazioni, con la legge 6 luglio 1939, n. 1272, contenente modificazioni alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 cessa di avere vigore, per gli eventi che si determineranno a partire da tale data, la disposizione contenuta al n. 4 del l'art. 11 della legge 22 gennaio 1942, n. 22, concernente la concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani dei salariati dello Stato.

Art. 2.

L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato continuerà a corrispondere, in base alle norme contenute nel citato art. 11, i sussidi stessi per gli eventi anteriori al 1° gennaio 1945 ed il relativo importo, a partire da tale data, è così modificato:

L. 100 mensili per il primo figlio;

» 50 » per ogni altro figlio oltre il primo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 54. — FAGO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 390.

Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, sulla disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e sulla istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso la sede dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli atti che, a termini dell'art. 6 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, devono essere prodotti al fine della prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità della registrazione.

Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni rilasciate dalla ditta fabbricante per comprovare tale requisito tecnico dell'autoveicolo.

Art. 2.

Gli atti indicati negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9 che devono essere prodotti per conseguire le formalità di iscrizione e di annotamento nel Pubblico Registro Automobilistico vanno redatti in carta da bollo prescritta per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni e sono soggetti a registrazione in termine fisso a norma della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950124

Le copie dei fogli dei registri del Pubblico Registro Automobilistico, i loro estratti, i certificati, anche negativi, relativi alle varie specie di formalità, sono rilasciati in carta libera.

Tutte le tasse contemplate nel presente decreto sono comprensive della imposta di registro e dell'addizionale per la assistenza sociale.

Art. 3.

Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni anche se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta ad un quarto.

Art. 5.

Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano già scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori.

Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi:

a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo;

b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro con o senza novazione del credito;

d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull'autoveicolo.

Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'art. 3.

Art. 6.

Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 40.

dimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del Codice civile, e non contemplati negli articoli precedenti.

Tale tassa si corrisponde all'Ufficio del registro mediante rilascio di quietanza.

Art. 9.

Alla tassa stabilita dalla tabella allegato A sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte. Tale tassa assorbe le imposte di successione.

Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorietà rilevato da notaio attestante il trasferimento.

Art. 10.

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato *B* al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 11.

Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.

La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

0 7 7 2
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

se autenticate, che fanno seguito alle vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti recanti trasferimenti di autoveicoli sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella allegato A al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinunzia ai diritti stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella allegato A al presente decreto ridotta ad un quarto.

Art. 5.

Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale sull'autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano già scontate le imposte di registro sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori.

Sono soggetti alla tassa del 2 % da applicarsi sull'ammontare del credito ed accessori gli atti relativi:

a) alla annotazione della costituzione o cessione del credito garantito da privilegio sull'autoveicolo;

b) all'annotazione della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore;

c) all'annotazione della sostituzione di un debitore all'altro, con o senza novazione del credito;

d) all'annotazione della costituzione in pegno del credito o di altri negozi dispositivi del credito ed insieme della garanzia sull'autoveicolo.

Nei casi di contemporaneo trasferimento dell'autoveicolo e costituzione di privilegio pel prezzo dilazionato le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quella prevista per i trasferimenti dall'art. 3.

Art. 6.

Gli atti che danno luogo alla rinnovazione del privilegio sono soggetti alla tassa fissa di L. 40.

Art. 7.

Gli atti, le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione della iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza sono soggetti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.

Quando l'ammontare della tassa presenta una frazione minore di una lira questa frazione si computa per una lira intera.

Art. 8.

Oltre alla prescritta tassa di bollo sono soggette alla tassa fissa di L. 40 le domande giudiziali di sequestro conservativo, il pegoramento ed altri atti e provve[illegible] atto di notorietà ricevuto da notaio attestante il trasferimento.

Art. 10.

Gli emolumenti dovuti al Reale Automobile Club d'Italia per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella allegato *B* al presente decreto, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Art. 11.

Per l'applicazione delle tasse previste dal presente decreto, valgono le disposizioni stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza.

La decisione delle controversie in via amministrativa spetta alle Intendenze di finanza e al Ministero delle finanze secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 55. — FRASCA

ALLEGATO A.

Tabella

		Tassa fissa
a)	Motocicli e trattrici agricole . . . . . L.	500
	Motocarrozzette . . . . . »	1.500
b)	Automobili di potenza:	
	A) fino a 8 C.V. . . . . »	2.500
	B) da 9 a 12 C.V. . . . . »	5.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 7 3 1

C) da 12 a 20 C.V.	L.	7.500
D) da 20 a 30 C.V.	»	10.000
E) da 30 a 40 C.V.	»	15.000
F) oltre i 40 C.V.	»	20.000

c) Autoveicoli industriali, di portata:

A) fino a 7 q.li	»	5.000
B) da 7 a 15 q.li	»	12.500
C) da 15 a 30 q.li	»	17.000
D) da 30 a 45 q.li	»	20.000
E) da 45 a 60 q.li	»	25.000
F) da 60 a 80 q.li	»	30.000
G) oltre 80 q.li	»	40.000

d) Rimorchi, di portata:

A) fino a 20 q.li	»	10.000
B) da 20 a 50 q.li	»	17.500
C) oltre i 50 q.li	»	25.000

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita alle lettere *c*) e *d*) è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, della potenza, espressa in cavalli vapore e della portata utile in quintali per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le Finanze

PESENTI

ALLEGATO *B*.

Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . . L. 160

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . . » 60

c) trattrici agricole, per ogni formalità . » 40

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova iscrizione per perdita o distruzione del documento originale, per ogni formalità . . . . . » 25

Art. 3. — Annotazione della cessione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . . . L. 25

Art. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 100.000, per ogni formalità . . . » 115

b) se l'ammontare del credito garantito supera le L. 100.000, per ogni formalità . . . » 210

Art. 6. — Annotazione della cessione, ridazione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti, aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . . » 40

Art. 7. — Ispezione del Pubblico Registro; per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . . » 20

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . » 20

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:

per ogni articolo . . . . . » 10

con un minimo per ogni copia rilasciata di » 20

Art. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:

per ogni certificato . . . . . » 25

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . » 40

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . » 30

b) diritto di scritturazione; per ogni facciata o porzione . . . . . » 10

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli Archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . . » 30

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . . » 10

Art. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei tra-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778741

f) da 60 a 80 q.li . . . . . » 30.000
g) oltre 80 q.li . . . . . » 40.000

6) Rimorchi, di portata:

A) fino a 20 q.li . . . . . » 16.000
B) da 20 a 50 q.li . . . . . » 17.500
C) oltre i 50 q.li . . . . . » 25.000

Per gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a servire tali automezzi, sempre che non atti comunque al trasporto di cose, la tassa stabilita alle lettere *a*) e *d*) è ridotta di un quarto (1/4).

Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione che riflettono il numero distintivo del motore e del telaio, della potenza, espressa in cavalli di vapore e della portata utile in quintali per i veicoli destinati al trasporto di cose.

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

ALLEGATO *B*.

Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . . L. 100

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . . . . » 60

c) trattrici agricole, per ogni formalità . » 40

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . . » 100

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc. indicati al n. 1, lett. *b*), per ogni formalità . » 60

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . . . . . » 40

Art. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . » 40

pe della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . . » 40

Art. 7. — Ispezione del Pubblico Registro; per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . . » 20

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inscrizione riferentisi ad un solo autoveicolo; per ogni ispezione . . » 20

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificato conforme dal Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico:

per ogni articolo . . . . . » 10
con un minimo per ogni copia rilasciata di » 20

Art. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo:

per ogni certificato . . . . . » 25

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico Registro, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . » 40

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . » 30
b) diritto di scritturazione; per ogni facciata o porzione . . . . . » 10

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli Archivi del Pubblico Registro Automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . . » 30
b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . . » 10

Art. 14. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità . . . . . » 10

Art. 15. — Diritto fisso d'urgenza . . . » 50

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per le finanze

PESENTI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 077751

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 280;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 4147 del 28 maggio 1929, col quale venne riconosciuto a favore del signor Cocchini Gaetano fu Sante il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno, in varie parti della posta di San Feliciano e di Monte del Lago;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Cocchini Zefirino ed Orlando fu Gaetano;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4147 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore dei signori Cocchini Zefirino e Orlando fu Gaetano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti delle poste di San Feliciano ai nn. 117, 143, 149, 155, 161 e nei porti della posta di Monte del Lago ai nn. 1, 3, 4, 7, 15, 23, 59, 65, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 86, 90, 97, 101 e 114.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 229;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Visto il R. decreto-legge 20 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando a misura della cauzione di L. 500 000 (dicesi cinquecentomila).

[illegible] giugno 1945

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro 11, foglio 32, con il quale è stata approvata la tabella degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di introdurre modificazioni nella attuale circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò allo scopo di rendere più agevole per i contribuenti del comune di Casino l'accesso agli uffici finanziari;

Decreta:

Il comune di Casino Calanzaco viene staccato dalla circoscrizione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette e da quella dell'ufficio del registro di Cirò per essere aggregato alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Crotone.

Il direttore generale delle imposte dirette e quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1945

Il Ministro: PESENTI

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Determinazione della misura delle spese per la sofisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli dei sali e tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1943, che stabilisce la misura delle spese per la sofisticazione del sale, da cedersi a prezzi speciali, da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la sofisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1945, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammesse [illegible] speciali ai sensi dell'art. 20

0776
Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

diritto esclusivo di pesca nel lago [illegible]
porti della posta di San Feliciano e di Monte del Lago;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi i signori Cecchini Zefirino ed Orlando fu Gaetano;

Considerando tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4147 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore dei signori Cecchini Zefirino e Orlando fu Gaetano il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti delle poste di San Feliciano gg. 117, 118, 119, 155, 166 e nei porti della posta di Monte del Lago nn. 1, 3, 4, 7, 15, 25, 60, 65, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 89, 90, 97, 101 e 111.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1915

Il Ministro: Grippo

(1093)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1915.

Aumento del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando a misura della cauzione in L. 500.000 (lire cinquecentomila).

Roma, addì 30 maggio 1915

Il Ministro: Soldo

(1089)

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1915.

Modificazioni alla circoscrizione degli uffici distrettuali delle imposte dirette e del registro di Crotone e Cirò (Catanzaro).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto 1° luglio 1937 n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

circoscrizione dell'ufficio distrettuale [illegible]
detto e da quella dell'ufficio del registro di Cirò possano essere aggregato alla circoscrizione dei corrispondenti uffici di Crotone;

Il direttore generale delle imposte dirette e quello delle tasse e imposte indirette sugli affari, sono incaricati della esecuzione del presente decreto da inviarsi alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1915

Il Ministro: PESENTI

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1915.

Determinazione della misura delle spese per la solisticazione del sale da cedersi agli esercenti le industrie e le altre attività economiche a prezzi speciali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli dei sali e tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1913, che stabilisce la misura delle spese per la solisticazione del sale, da cedersi a prezzi speciali, da rimborsare all'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Considerata l'opportunità di consentire alla predetta Amministrazione la reintegrazione delle spese che essa incontra per la solisticazione dei sali da cedersi a prezzi speciali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 5 ottobre 1944, n. 300, sullo scioglimento del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

A decorrere dal 10 luglio 1915, l'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di ripetere dagli esercenti le industrie e le altre attività economiche, ammessi all'acquisto del sale a prezzi speciali ai sensi dell'art. 20 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le spese inerenti alla solisticazione dei sali ceduti, nella seguente misura:

1. Sale pastorizio:
   tipo normale, L. 16 per q.le;
   con aggiunta di olio di pesce, L. 24 per q.le;
   jodorato, L. 80 per q.le.
2. Sale industriale tipo comune, L. 4 per q.le.
3. Sale per concia delle pelli:
   preparato con solfato di sodio e petrolio ovvero con soda solvay e naftalina, L. 10 per q.le;
   preparato con cloruro di potassio e petrolio, L. 80 per q.le.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 077771

4. Sale per budella destinate all'insaccamento delle carni:

preparato con solfato di magnesio e olio di lino, L. 150 per q.le;

preparato con solfato di soda e ossido di ferro, L. 40 per q.le.

5. Sale per budella per corde armoniche preparato con solfato di magnesio e acido fenico, L. 120 per q.le.

6. Sale refrigerante, L. 8 per q.le.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1945

(1096) *Il Ministro*: PESENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 523, che autorizza dal 1° luglio al 31 agosto 1945 la gestione del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 11 dello schema di decreto legislativo Luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946 presentato il 28 aprile 1945 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945 n. 64;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1945 di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in nove serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* a *I* così segue:

serie	*A*	L. 500
»	*B*	1.000
»	*C*	5.000
»	*D*	10.000
»	*E*	50.000
»	*F*	100.000
»	*G*	500.000
»	*H*	1.000.000
»	*I*	5.000.000

per i buoni da 2 a 4 mesi in ragione di L. 3,25 % annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,75 % annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 4,25 % annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4,50 % annue.

Art. 4.

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono nei casi previsti dall'art. 1011 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1939, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anziché al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regie tesorerie emittenti contro la consegna dei titoli o contro il loro pagamento nell'eventualità che sia trattanto sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria diverse da quelle che hanno rilasciato le ricevute di cui al comma precedente di assumersi l'incarico di trasmettere queste, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse delle ricevute, si osserveranno, se tali ricevute vengano dal possessore esibite a Sezione di Regia tesoreria diversa da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regie tesorerie alle quali siano esibite, ai fini indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ricevute provvisorie anche di esercizi finanziari scaduti, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla detta Sezione od alla Direzione generale del Tesoro.

Le Sezioni di Regie tesorerie sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rimborsati e ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinti in luogo dei titoli, regolarmente annullati e perforati.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1945

Declassified per O.O. 12356 Section 3.3/NND No. 907878

per pacco:

c. Sale refrigerate, L. 8 per q.le.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1915

(1896) *Il Ministro:* Tedesco

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1915.

Autorizzazione per l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1915, n. 923, che autorizza dal 1° luglio al 31 agosto 1915 la gestione del bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1915-16 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'art. 11 dello schema di decreto legislativo luogotenenziale relativo allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916 presentato il 28 aprile 1915 al Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1911, n. 751, e dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 29 gennaio 1915, n. 617;

Determina:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione dal 1° luglio al 31 agosto 1915 di buoni ordinari del Tesoro al portatore nominativi con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in sei serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da A a F come s'indica:

serie	*A*	L. 500
»	*B*	» 1.000
»	*C*	» 2.000
»	*D*	» 5.000
»	*E*	» 10.000
»	*F*	» 50.000
»	*G*	» 100.000
»	*H*	» 500.000
»	*I*	» 1.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni ordinari del Tesoro sarà corrisposto anticipatamente nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,75 % annue;

Agli acquirenti dei buoni al portatore, di cui all'art. 1 del presente decreto, possono nei casi previsti dall'art. 1041 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreto Ministeriale 30 giugno 1909, essere rilasciate, a richiesta, ricevute provvisorie al portatore anzichè al nome, da ritirarsi dalle medesime Sezioni di Regie tesorerie emittenti contro la consegna dei titoli e contro il loro pagamento nell'eventualità che sia trattato sopravvenuta la scadenza relativa ai titoli stessi.

E' fatto divieto alle Sezioni di Regia tesoreria di rilasciare ricevute provvisorie di cui al comma precedente di assumere l'incarico di trasmettere questi, per il cambio con i titoli, alla Sezione emittente.

Ove debbasi, invece, provvedere al pagamento dei buoni per i quali furono emesse dette ricevute, si osserveranno, se tali ricevute vengono dal possessore esibite a Sezione di Regia tesoreria diversa da quella che le ha rilasciate, le norme di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le Sezioni di Regie tesorerie alle quali siano esibite, ai sensi indicati nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente, ricevute provvisorie anche di esercizi finanziari scaduti, debbono accertare la giacenza delle relative matrici presso la Sezione di Regia tesoreria emittente e la inesistenza di impedimenti notificati alla loro Sezione od alla Direzione generale del Tesoro.

Le Sezioni di Regie tesorerie sono autorizzate a comprendere nella contabilità dei buoni ordinari del Tesoro rilasciate le ricevute provvisorie rappresentanti i buoni ordinari del Tesoro al portatore estinte in luogo dei titoli, regolarmente bollati e perforati.

Art. 6.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni emittendi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 giugno 1915

(1895) *Il Ministro:* Soliani

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1915.

Riduzione della percentuale delle sostanze proteiche stabilita per le pastine glutinate.

IL MINISTRO PER L'ALIMENTAZIONE

Visto l'art. 1, lett. *a*, della legge 23 maggio 1901, n. 385;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1915, n. 879, sulla istituzione del Ministero dell'alimentazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 077791

Visti gli articoli 3, comma 2°, 4 e 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 411;

Visto l'art. 5 della legge 22 giugno 1943, n. 874;

Sentito il Ministero dell'interno;

Ritenuta la necessità di ridurre la percentuale in sostanze proteiche su sostanza secca, stabilita per le pastine glutinate;

Decreta:

Articolo unico.

Il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » è ridotto dal 25 %, già stabilito a norma dell'art. 5 della legge 22 giugno 1943, n. 874, al 21 % (azoto 6,25) su sostanza secca.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1945

(1697) *Il Ministro*: Mole

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace.

In conformità alle disposizioni adottate dal Comitato Interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento n. 20 dell'11 luglio 1945, ha disposto quanto appresso:

1. — CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MERCI REQUISITE O FORNITE AGLI ALLEATI

Per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati saranno adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) *valutazione delle scorte*:

primo periodo — dalla liberazione al 30 giugno 1944: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficiente 2,5;

secondo periodo — dal 1° luglio 1944 fino a diversa disposizione: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficiente 5.

Nei prezzi legalmente autorizzati sono compresi quelli convalidati con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 259, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 18 ottobre stesso anno.

c) *disposizioni generali*:

I suddetti criteri di valutazione si applicano per le requisizioni e le forniture effettuate dopo il passaggio delle provincie all'amministrazione del Governo italiano ed in ogni caso che le Autorità militari alleate e gli Uffici della A.M.G. non abbiano fissati i prezzi per le merci da essi acquistate o requisite.

Resta impregiudicato il diritto al recupero da parte dello Stato per le integrazioni a suo tempo concesse sul costo di alcune merci.

2. — ZOLFI GREGGI SICILIANI

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° luglio c. a. in poi, è consentita una maggiorazione di L. 3000 alla tonn. sui prezzi degli zolfi greggi siciliani autorizzati con circolare n. 18 del 16 giugno 1945.

3. — VETRI GREGGI

I prezzi di vendita dei vetri greggi per merce nuda franco stabilimento produttore su vagone o autocarro vengono fissati come appresso:

a) *produzione della ditta Pietro Sciarra di Roma*:
vetri specchiera bianchi mm. 3/4, L. 380 al mq.;
vetri mastellati mm. 5/7, L. 265 al mq.;
vetri mastellati mm. 3/5 in minore luce, L. 160 al mq.

b) *produzione della Società Saint Gobain di Pisa*:
vetri stampati bianchi, L. 380 al mq.;
vetri rigati e martellati, L. 360 al mq.;
vetri retinati, L. 350 al mq.

4. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata sono stati fissati i seguenti prezzi:

a) *ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana*:

L. 16 al chilo per merce resa franco fabbrica in recipienti del compratore, con pagamento di L. 15 per la ricolmatura di recipienti da 5 kg. o meno.

b) *acido borico e borace*:

a modifica dei prezzi comunicati nella circolare n. 17 del 5 giugno c. a., si rende noto che il prezzo massimo del borace e dell'acido borico è stato fissato in L. 160 al kg. franco stabilimento in Toscana.

(1699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 luglio 1945 - N. 161

Rendita 3,50 % 1906	L.	101 —
Id. 3,50 % 1902	»	90 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0780

Il contenuto minimo di sostanze proteiche nelle paste alimentari vendute sotto la denominazione di « pasta o pastina glutinata » è ridotto dal 25 % già stabilito a norma dell'art. 5 della legge 22 giugno 1933, n. 874, al 21 % (azoto 6,25) su sostanza secca.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1945

Il Ministro: Mole

(1697)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 20 riguardante i criteri per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati, zolfi greggi siciliani, vetri greggi, ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana, acido borico e borace.

In conformità alle disposizioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento n. 20 dell'11 luglio 1945, ha disposto quanto appresso:

1. — CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE MERCI REQUISITE O FORNITE AGLI ALLEATI

Per la valutazione delle merci requisite o fornite agli Alleati saranno adottati i seguenti criteri di valutazione:

a) *valutazione delle scorte:*

primo periodo — dalla liberazione al 30 giugno 1944: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficiente 2,5;

secondo periodo — dal 1° luglio 1944 ove a diverse disposizioni: prezzi legalmente autorizzati a tutto il 1943 moltiplicati per il coefficiente 5.

Nei prezzi legalmente autorizzati sono compresi quelli convalidati con il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 246, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 18 ottobre stesso anno.

I prezzi dei prodotti siderurgici autorizzati nel 1943 verranno precisati con successiva circolare;

b) *valutazione della nuova produzione:*

fino a quando non sarà stato stabilito il prezzo della nuova produzione, si applicano i coefficienti previsti per le scorte, con riferimento alla data certa del prelievo.

I prezzi della nuova produzione si applicano a decorrere dalla data che sarà stabilita da questo Ministero per singole industrie o categorie.

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° luglio c. a. in poi, è consentita una maggiorazione di L. 2000 alla tonnellata sui prezzi agli zolfi greggi siciliani autorizzati con circolare n. 18 del 16 giugno 1945.

3. — VETRI GREGGI

I prezzi di vendita dei vetri greggi per merce nuda franco stabilimento produttore su vagone o autocarro secondo le qualità sono i seguenti:

a) *produzione della ditta Pietro Siberia di Roma:*
vetri giardiniera bianchi mm. 3/4, L. 580 al mq.;
vetri mattonati mm. 5/7, L. 425 al mq.;
vetri mezzigri mm. 5/7 in natura lisci, L. 180 al mq.

b) *produzione della Società Saint Gobain di Pisa:*
vetri stampati bianchi, L. 480 al mq.;
vetri rigati e marmillati, L. 560 al mq.;
vetri retinati, L. 860 al mq.

4. — In relazione agli accordi intervenuti con la Commissione Alleata sono stati fissati i seguenti prezzi:

a) *ossido di carbonio prodotto dalla Fonte carbonica Pompeiana:*

L. 16 al chilo per merce resa franco fabbrica in recipienti del compratore, con pagamento di L. 15 per la riempitura di recipienti da 5 kg. o meno.

b) *acido borico e borace:*

a modifica dei prezzi comunicati nella circolare n. 17 del 5 giugno c. a., si rende noto che il prezzo massimo del borace e dell'acido borico è stato fissato in L. 100 al kg. franco stabilimento in Toscana.

(1699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 20 luglio 1945 - N. 161

Rendita	3,50 %	1906	L. 101 —
Id.	3,50 %	1902	» 90 —
Id.	3 %	lordo	» 73,20
Id.	5 %	1935	» 96,10
Redimibile	3,50 %	1934	» 90,80
Id.	5 %	1936	» 97,20
Obbligazioni	Venezie	3,50 %	» 97,75
Buoni del Tesoro	5 %	(15 giugno 1948)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1949)	» 97,80
Id.	5 %	(15 febbraio 1950)	» 97,75
Id.	5 %	(15 settembre 1950)	» 97,70
Id.	5 %	(15 aprile 1951)	» 97,70
Id.	4 %	(15 settembre 1951)	» 91,65

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION 23.
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
2[illegible] July 45.

AC/40010/L.

= 1 AUG 1945

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.87 of 21 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.392 of 18 June 1945.
Modifying the composition of the Board of Directors for the Administration of State Monopolies and equalising the limits of value for contracts, supplies and services dealt with by said administration.

(b) Finance Price Office

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.393 of 18 June 1945.
Revising the selling price of matches sold to the public.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.394 of 14 June 1945.
Modifying the law establishing taxes on playing-cards.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.395 of 31 May 1945.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Sacred Heart of Jesus, at Borgata Stazione, Augusta Commune (Siracusa).

(e) Decree of the Lieutenant General of 26 May 194[illegible] Modechai Gastone as a stock-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.392 of 18 June 1945.
Modifying the composition of the Board of Directors for the Administration of State monopolies and equalising the limits of value for contracts, supplies and services dealt with by said administration.

(b) Finance, Price Office

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.393 of 18 June 1945.
Revising the selling price of matches sold to the public.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.394 of 14 June 1945.
Modifying the law establishing taxes on playing-cards.

(d) Local Government

(d) Decree of the Lieutenant General No.395 of 31 May 1945.
Recognizing the legal effects of constituting the parish of the Sacred Heart of Jesus, at Borgata Stazione, Augusta Commune (Siracusa).

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General of 26 May 1945.
Reinstating Mr.Tedeschi Gastone as a stock-broker.

(f) Education

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 16 July 1945.
Validating the provisions relating to personnel employed by the National Research Council, under Art.3 of the Legislative Decree of the Lieutenant General No.249 of 5 October 1944.

(g) Agriculture

(g) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Recognizing the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

661

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021
0783

(i) Transportation Public safety

(i) Ministerial Decree of 30 April 1945.
Extending to motor-vehicles, motor-cycles, and side-cars, registered for private use, the regulations as to testing.

(j) Finance

(j) Ministerial Decree of 12 May 1945.
Modifying Ministerial Decree of 26 May 1941 concerning the constitution of a Commission for the cancellation of public debt bonds and for supervising the movements of such bonds during accounting.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the "La Fondiaria Vita" Insurance Company with seat in Florence to apply certain increases to its life insurance rates, now in force.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the Rome Agency of the "La Phenix" French Life Insurance Company to apply certain increases to its life insurance rates now in force.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the "Istituto Nacionale di Previdenze e Credito delle Comunicazioni" to apply certain increases to its life insurance rates now in force.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Appointing a President and Vice President to the Savings Bank of Florence, with seat in Florence.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Catholic Cooperative Bank "S.Gaetano" of Agrigento.

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Substituting the Liquidator of the Rural Bank of S.Benedetto Ullano (Cosenza).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Approval of the new table establishing rates of pay for executive acts performed by collectors of taxes.

(r)

(r) Ministerial Decree of 12 July 1945.
Revoking the appointment of Mr.GARULLI Costantino

0 7 8 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 745021

0785

increases to its life insurance rates now in force.

(m) Finance — (m) Ministerial Decree of 18 June 1945.
Authorizing the "Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni" to apply certain increases to its life insurance rates now in force.

(n) Finance — (n) Ministerial Decree of 30 June 1945.
Appointing a President and Vice President to the Savings Bank of Florence, with seat in Florence.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Catholic Cooperative Bank "S.Gaetano" of Agrigento.

(p) Finance — (p) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Substituting the Liquidator of the Rural Bank of S.Benedetto Ullano (Cosenza).

(q) Finance — (q) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Approval of the new table establishing rates of pay for executive acts performed by collectors of taxes.

(r) Finance — (r) Ministerial Decree of 12 July 1945.
Revoking the appointment of Mr.GARULLI Costantino as stock-broker's agent at the Stock-Exchange of Rome.

(s) Labour Finance — (s) Ministerial Decree of 14 July 1945.
Application of the rules on family allowances to workers on the payrolls of political parties and trade union associations.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday, 6 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

124

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 21 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600 — semestrale » 350 — trimestrale » 200 — Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200 — semestr. » 700 — trimestr. » 400 — Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400 — semestrale » 200 — trimestrale » 120 — Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800 — semestrale » 500 — trimestrale » 300 — Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400 — semestrale » 200 — Un fascicolo Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800 — semestrale » 500 — Un fascicolo il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 392.
Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa . Pag. 1060

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393.
Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi. Pag. 1091

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 394.
Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco. Pag. 1092

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 395.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) . Pag. 1093

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.
Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente l'istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile . . . . . Pag. 1095

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 1095

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1096

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle

5143

0786

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (contenente i titoli sorteggiati)

In Italia: Abb. annuo L. 400 — ; semestrale » 200 — ; Un fascicolo. Prezzi vari

All'estero: Abb. annuo L. 800 — ; semestrale » 500 — ; Un fascicolo. Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 244 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e nei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 392.
Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa . Pag. 1090

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393.
Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi. Pag. 1091

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 394.
Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco. Pag. 1092

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 395.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa) . Pag. 1093

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945.
Riassunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone . . . . . Pag. 1093

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 luglio 1945.
Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249. Pag. 1093

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.
Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945 . . . . . Pag. 1094

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.
Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente l'istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile . . . . . Pag. 1095

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione «La Fondiaria Vita», con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 1095

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita «Le Phenix» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1096

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore . . . . . Pag. 1096

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze . Pag. 1097

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica «S. Gaetano» di Agrigento . . . . . Pag. 1097

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) . . . . . Pag. 1097

0787

5143

6642

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.
Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette. Pag. 1098

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1945.
Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma . . . . . Pag. 1098

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.
Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali . . Pag. 1098

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione della proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari) . . . . Pag. 1098

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1945 . . . . . Pag. 1099

Ministero del tesoro:
Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1102
Morte dei titoli . . . . . Pag. 1103
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1103

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio erbivendoli e fruttivendoli», con sede in Roma . . . . . Pag. 1105
Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro «Guglielmo Oberdan», con sede in Napoli. Pag. 1103
Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari . . . . . Pag. 1105

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1106

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 392.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di [illegible] amministrazione dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa;

Visto il R. decreto 8 aprile 1935, n. 506, recante modifiche alle disposizioni relative alla durata in carica di taluni consiglieri di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 11, secondo comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze, o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto di dieci consiglieri e cioè:

1) di un consigliere di Stato;

2) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

3) di un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

4) del direttore generale dei Monopoli di Stato;

5) di tre componenti scelti fra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onestà e competenza;

6) di tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da eleggersi dal personale stesso, con le norme che saranno stabilite con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale ».

« Art. 11. - 2° comma. — La Commissione di disciplina dell'Amministrazione autonoma è costituita di tre funzionari scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione stessa, di cui uno avente grado non inferiore al 5° che la presiede, e di due rappresentanti sindacali.

Un impiegato dell'Amministrazione autonoma di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07881

partiti politici e delle associazioni sindacali . . . . Pag. 1065

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione della proposta di ripartizione provvisorio della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari) . . . . Pag. 1066

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 5 dal 1° al 15 marzo 1949 . . . . . Pag. 1066

Ministero del tesoro:

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita . . . . . Pag. 1067

Medie dei titoli . . . . . Pag. 1067

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1067

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e frattivendoli », con sede in Roma . . . . . Pag. 1067

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli . . . . Pag. 1067

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari . . . . . Pag. 1068

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1068

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 392.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e adeguamento dei limiti di valore per contratti, forniture e servizi dell'Amministrazione stessa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, concernente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3174, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facoltà dell'Amministrazione con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2 e 11, secondo comma, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze, o, in sua assenza, dal Sottosegretario di Stato per le finanze ed è composto di dieci consiglieri e cioè:

1) di un consigliere di Stato;

2) del ragioniere generale dello Stato o di un suo delegato;

3) di un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

4) del direttore generale dei Monopoli di Stato;

5) di tre componenti scelti fra funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 7° o tra persone di provata onestà e competenza;

6) di tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato da eleggersi dal personale stesso, con le norme che saranno stabilite con decreto Luogotenenziale, su proposta del Ministro per le finanze.

Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione ed al direttore generale ».

« Art. 11. - 2° comma. — La Commissione di disciplina dell'Amministrazione autonoma è costituita di tre funzionari scelti tra il personale direttivo dell'Amministrazione stessa, di cui uno avente grado non inferiore al 5° che la presiede, e di due rappresentanti sindacali.

Un impiegato dell'Amministrazione autonoma di grado non inferiore al 9° disimpegna le funzioni di segretario ».

Art. 2.

Gli articoli 2, 4, 2° comma; 5, numeri 6, 11, 12, 13 e 14; 7, numeri 3, 4, 5, 6, e 9; 14, 1° e 2° comma; e 16 del R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 2. — Il Consiglio dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati ».

« Art. 4. - 2° comma. — Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno cinque membri oltre quella del presidente e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0789

« Art. 5.

« 6) progetti per le nuove costruzioni per miglioramento di immobili per impianti e lavori quando l'importo superi le L. 250.000;

« 11) contratti ad asta pubblica od a licitazione privata il cui importo superi le L. 500.000 e relative varianti e contratti a trattativa privata il cui importo superi le L. 250.000;

« 12) servizi da eseguirsi in economia quando l'importo superi le L. 150.000;

« 13) istituzioni di liti attive quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 250.000;

« 14) le transizioni di vertenze, quando ciò che l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 100.000 e condono di penalità contrattuali ».

« Art. 7.

« 3) approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 500.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le L. 250.000;

« 4) approvare l'esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 150.000;

« 5) autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 250.000;

« 6) autorizzare transazioni e vertenze quando ciò che l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 100.000;

« 9) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 250.000 ».

« Art. 14. — I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto in appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 250.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti d'importo superiore a L. 2.500.000, e di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si prevede superiore a L. 2.500.000 salvo che costituiscano esecuzioni di un progetto di massima già approvato ».

« Art. 16. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi e forniture delle Aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 2.500.000 ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSOMI — PESENTI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: DE GASPERI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393.

Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'abolizione del monopolio statale di vendita dei fiammiferi e l'istituzione in sua vece di un'imposta di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 426, concernente una nuova imposta sulla produzione dei fiammiferi, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, concernente la proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970101

Visto, il guardasigilli: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 58. — FRASCA

« 11) le transazioni di vertenze, quando ciò che l'Amministrazione rinuncia o che abbandona superi il valore di L. 100.000 e condono di penalità contrattuali ».

« Art. 7.

« 3) approvare i contratti ad asta pubblica od a licitazione privata quando l'importo non superi le L. 500.000 e quelli a trattativa privata quando l'importo non superi le L. 250.000;

« 4) approvare l'esecuzione dei servizi da eseguirsi in economia quando l'importo non superi le L. 150.000;

« 5) autorizzare le liti attive quando il valore dell'oggetto controverso non superi le L. 250.000;

« 6) autorizzare transazioni e vertenze quando ciò che l'Amministrazione rinuncia, o che abbandona, non superi il valore di L. 100.000;

« 9) approvare i progetti di lavori e di approvvigionamenti quando l'importo non superi le L. 250.000 ».

« Art. 14. — I progetti dei lavori di cui al precedente art. 13 da eseguirsi tanto in economia quanto in appalto sono normalmente compilati dagli ingegneri dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e vengono approvati dal direttore generale fino all'importo di L. 250.000 e, per importi superiori, dal Ministro per le finanze su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

E' inoltre necessario il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando si tratti di progetti d'importo superiore a L. 2.500.000, o di progetti parziali per un'opera la cui spesa complessiva si preveda superiore a L. 2.500.000 salvo che costituiscano esecuzioni di un progetto di massima già approvato ».

« Art. 16. — L'Amministrazione autonoma dei monopoli ha facoltà di eseguire in economia lavori, servizi e forniture delle Aziende dipendenti sempre che l'importo complessivo di essi non superi le L. 2.500.000 ».

Art. 3.

Fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 2, n. 6, del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, quale risulta modificato dall'art. 1 del presente decreto, i rappresentanti nel personale del Consiglio di amministrazione sono designati dal Ministro per le finanze sentite le associazioni del personale stesso.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione entrerà in funzione entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 393.

Revisione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, concernente l'abolizione del monopolio statale di vendita dei tabacchi e l'istituzione in sua vece di un'imposta di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 426, concernente una nuova imposta sulla produzione dei tabacchi, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, concernente la proroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie tabacchi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino alla scadenza delle convenzioni stipulate fra lo Stato ed il Consorzio industrie tabacchi, la revisione di cui all'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei tabacchi abbia subito, dall'ultima variazione effettuata, una diminuzione o un aumento non inferiore al 10 %.

Art. 2.

E' approvata l'annessa convenzione suppletiva con il Consorzio industrie tabacchi.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0791

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 57. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per la modifica delle norme riflettenti la determinazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione.

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio industrie fiammiferi convengono che le disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e della convenzione annessa, siano modificati come nell'articolo seguente.

Art. 2.

La revisione di cui al citato art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta anche per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima revisione effettuata, una diminuzione od aumento non inferiori al 10 %.

Roma, addì 18 giugno 1945

p. *Il Consorzio industrie fiammiferi*
GINO GALGANI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 391.
Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
Luogotenente Generale del Regno

Art. 1.

Al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, riguardante le tasse sulle carte da giuoco sono apportate le seguenti modificazioni:

1. — L'art. 1 è sostituito con il seguente:

« La tassa di bollo sulle carte da giuoco fabbricate nell'interno del Regno o provenienti dall'estero, è stabilita nella misura seguente:

a) carte da giuoco comuni a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 20 per ogni mazzo;

b) carte da giuoco di lusso a mazzi di qualunque numero di carte: tassa L. 30 per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte da giuoco dei tarocchi.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa ».

2. — I comma primo e secondo dell'art. 5 sono sostituiti con i seguenti:

« I bolli da L. 20 e L. 30 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1, portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: Regno d'Italia, e rispettivamente dalla indicazione: L. 20 o L. 30.

« Il bollo da L. 20 è circolare e quello da L. 30 è ottagolare; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia ».

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per i mazzi già bollati con la tassa di L. 3 e di L. 5 il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto dev'essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.

L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gl'importatori, rivenditori e qualsiasi altro depositario dev'essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso prima della distribuzione o vendita e prima del loro uso nei pubblici esercizi con l'apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.

Art. 3.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07921

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 57. — PRESSA

Convenzione aggiuntiva fra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi per la modifica delle norme riflettenti la determinazione dei prezzi di vendita dei fiammiferi e la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione.

Art. 1.

L'Amministrazione finanziaria ed il Consorzio industrie fiammiferi convengono che le disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e della convenzione annessa, siano modificati come nel l'articolo seguente.

Art. 2.

La revisione di cui al citato art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, potrà essere fatta anche per periodi minori di quelli indicati dallo stesso articolo, quando il costo medio delle materie prime e della mano d'opera occorrenti per la lavorazione dei fiammiferi abbia subito, dall'ultima revisione effettuata, una diminuzione od aumento non inferiori al 10 %.

Roma, addì 18 giugno 1945

p. *Il Consorzio industrie fiammiferi*
GINO GALGANI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 394.
Modificazioni alla legge per le tasse sulle carte da giuoco.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277, che approva il testo di legge delle tasse sulle carte da giuoco;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

numero di carte: tassa L. 20 per ogni mazzo.

Sono considerate carte di lusso quelle aventi lettere o segni agli angoli od ai lati delle figure, escluse le carte da giuoco dei tarocchi.

Le carte da giuoco destinate all'estero sono esenti da tassa ».

2. — I comma primo e secondo dell'art. 5 sono sostituiti con i seguenti:

« I bolli da L. 20 e L. 30 da apporsi sulle carte da giuoco per la riscossione della tassa di che all'art. 1, portano incisa una testa raffigurante Mercurio, col berretto alato e con la faccia rivolta a sinistra di chi li guarda, in campo lineato, circondato dalla leggenda: Regno d'Italia, e rispettivamente dalla indicazione: L. 20 o L. 30.

« Il bollo da L. 20 è circolare e quello da L. 30 è ovolare; tutti sono stampati sulle carte con inchiostro bruno cupo d'Italia ».

Disposizioni transitorie.

Art. 2.

Per i mazzi già bollati con la tassa di L. 3 e di L. 5 il complemento della tassa dovuta nella misura stabilita dal presente decreto dev'essere effettuato mediante applicazione di marche da bollo di qualunque tipo ad unica sezione, sull'involucro che contiene le carte.

L'annullamento delle marche complementari sui mazzi in giacenza presso i fabbricanti, gl'importatori, rivenditori e qualsiasi altro depositario dev'essere effettuato a cura dei medesimi nel termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ed in ogni caso prima della distribuzione o vendita e prima dell'uso nei pubblici esercizi con l'apposizione della data mediante stampiglia ad inchiostro grasso.

Art. 3.

I funzionari dell'Amministrazione finanziaria, gli ufficiali, sottufficiali ed agenti della Regia guardia di finanza, gli ufficiali ed agenti della Polizia giudiziaria ordinaria hanno facoltà di accedere, in qualunque tempo, nei locali delle fabbriche di carte da giuoco e nei relativi uffici, magazzini e depositi nonchè nei locali, esercizi e depositi degli importatori e rivenditori e nei locali degli esercizi pubblici per provvedere alle opportune verifiche di controllo agli effetti del complemento della tassa dovuta.

La contravvenzione relativa alla mancata applicazione delle marche complementari è punita con la multa da L. 1500 a L. 1000 e quella riguardante il modo prescritto per l'annullamento delle marche complementari con la pena pecuniaria da L. 100 a L. 1000.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 07693

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 52 — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 395.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

N. 395. Decreto luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa, in data 9 agosto 1942, integrato con successivo decreto del 19 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945.

Riassunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1943, n. 252, ed il relativo

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Alleata con nota n. 13105 del 17 aprile 1945;

Visto l'atto notorio n. 50833 di repertorio, del 15 marzo 1945, rogito dott. Pierantoni, notaio in Roma, dal quale risulta che il sig. Tedeschi Gastone dalla epoca delle dimissioni dalla carica di agente di cambio, ha sempre mantenuto notoria moralità e correttezza commerciale;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio è riammesso nella carica di agente di cambio.

L'esercizio effettivo delle funzioni di agente di cambio potrà avvenire solo presso la Borsa valori di Milano, dopo che avrà ripresa la sua attività in seguito all'avvenuta liberazione della stessa città di Milano, alla condizione che il sig. Tedeschi abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SOLERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Tesoro n. 5, foglio n. 128 — GRIMALDI

(1084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1945.

Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del cosidetto governo della repubblica sociale italiana concernenti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto medesimo con cui si dispone che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore i provvedimenti di cui sopra possono essere di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 7 6 4

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESCETTI — TARTUFI

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 3, *foglio n.* 32. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 395.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

N. 395. Decreto Luogotenenziale 31 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa, in data 9 agosto 1942, integrato con successivo decreto del 19 settembre 1944, relativo alla erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, in località Borgata Stazione del comune di Augusta (Siracusa).

Visto, il *Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 maggio 1945.

Rinunzione nella carica di agente di cambio del sig. Tedeschi Gastone.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1942, n. 2 B;
Visto il R. decreto-legge 25 maggio 1944, n. 141;
Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;
Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il R. decreto-legge 9 aprile 1925, n. 376;
Visto il R. decreto-legge 30 luglio 1925, n. 1261;
Visto il R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 288;
Vista la domanda con la quale il sig. Tedeschi Gastone fu Flaminio chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli in dipendenza delle leggi razziali fasciste;
L'esercizio [illegible] potrà avvenire solo presso la Borsa valori di Milano, dopo che avrà ripresa la sua attività in seguito all'avvenuta liberazione della stessa città di Milano, a condizione che il sig. Tedeschi abbia integralmente ricostituita la cauzione prescritta per gli agenti di cambio della Borsa valori di Milano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

SORAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1945
Registro Tesoro n. 8, *foglio n.* 129. — GRIMALDI

(1084)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 1945.

Convalida di provvedimenti relativi al personale del Consiglio nazionale delle ricerche, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 2, n. 1, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, che dichiara privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti la nomina, la carriera, la cessazione dal servizio dei dipendenti dello Stato, degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto medesimo con cui si dispone che entro un anno dalla data della sua entrata in vigore i provvedimenti di cui sopra possono essere dichiarati validi con decreto motivato del Ministro competente;

Visti il R. decreto-legge 25 giugno 1937, n. 1414, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 539, ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, che pongono il Consiglio nazionale delle ricerche alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione n. 208 in data 2 maggio 1945 della Giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, con la quale sono stati ratificati i provvedimenti di cessazione dal servizio adottati nei confronti del personale nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944;

0795
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ritenuto che nessun motivo di carattere politico ha in alcun modo determinato l'adozione dei provvedimenti stessi, i quali risultarono imposti da inderogabili esigenze di servizio e di economia;

Ritenuto che le esigenze che dettero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti;

Decreta:

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati i seguenti provvedimenti di cessazione dal servizio, disposti dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche nel periodo dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944:

Licenziamenti:

Crudele Giuseppe, Paternoster Ada, Marenzana Oreste, Ligios Lina, Euspi Giuseppe, Ugolini Ezio, Grazzini Giulio, Cecuzzoli Galiano, Ercolani Anchise, Marri Francesco, Milozza Rosa, Angelini Luigi, Tempesta Armando, Finestauri Delfino, Ghelenti Bruno, Grandinetti Maurizio, Meunelia Annunziata, Bertoni Luigi, Maffei Beatrice, Pacchini Adele, Canallo Leo, Giorgiantoni Osvaldo, Greco Luigi, Ciamei Eligio, Pallone Camillo, Nucci Ivano, Orlenzi Enrico, Celestini Antonietta, Bevilacqua Giovanni, Bartolozzi Roberto, Botti Federico, Ducci Vincenza, Pellegrini Armanda, Capeccia Alessandro, Ferretti Enna, Cianciola Francesco, Douglas Scotti Maria, Euspi Giovanni, Barile Bianca, Dell'Ova Giuseppe, Tatasciore Vincenzo, Santilli Giovanni Battista, Grandicelli Ida, Bonaventura Augusto, Alessandri Mario, Anselmi Aldo, Sanna Liliana, Lemma Egle, Bigi Rodolfo, Tinalbèri Carlo, Valentini Virgilio, Fabrizi Fernando, Gatta Ulderico, Mari Laura, Ferrarese Lamberto, Taliento Elvira, Scaramella Livia, Sparanese Giulio, Gori Elvia.

Dichiarazioni di dimissioni d'ufficio:

Basili Fulvio, Trento Alfredo, Strada Giovanni Battista, Salerno Luigi, Barnano Attilio.

Revoche d'incarichi:

Lacani Alfredo, Gabrieli Giovanni, Silli Settimio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1083)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 19[illegible] n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 19561 Div. 3ª, col quale venne riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta fu Giulio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che la prelletta signora Martani Elisabetta in Bernacchia, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia 25 luglio 1929, n. 12887, è riconosciuto a favore dei signori Angeli Angelo e Pompeo del fu Innocenzo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei seguenti luoghi:

parti della posta di S. Feliciano nn. 5, 7, 14, 15, 17, 21, 34, 43, 61, 71, 81, 82, 104, 106, e 109; arelle della posta di S. Feliciano nn. 13, 24, 42, 51 e 52.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: Gullo

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 19[illegible] n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 19561 Div. 3ª, col quale venne riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta fu Giulio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che la prelletta signora Martani Elisabetta in Bernacchia, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1920, n. 19561 Div. 3ª, è riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta in Bernacchia, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: Gullo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Decadimento:

Crudele Giuseppe, Paternoster Ada, Maranzana Oreste, Ligios Lina, Ensepi Giuseppe, Ugolini Ezio, Grazzini Giulio, Cocuzzoli Giuliano, Ercolani Anchise, Marri Francesco, Milozza Rosa, Angeini Luigi, Tomassetta Armando, Finestauri Delfino, Giacinti Bruno, Grandinetti Maurizio, Mennella Annunziata, Bertoni Luigi, Maffei Beatrice, Picciuini Adele, Camillo Leo, Giorgiantoni Osvaldo, Greco Luigi, Ciamei Eligio, Pallone Camillo, Nucci Ivano, Orfenzi Enrico, Celestini Antonietta, Bevilacqua Giovanni, Bartolozzi Roberto, Botti Federico, Ducci Vincenza, Pellegrini Armanda, Capecchi Alessandro, Ferretti Bruna, Cianciolo Francesco, Douglas Scotti Maria, Ensepi Giovanni, Barile Bianca, Dell'Ova Giuseppe, Tattoriore Vincenzo, Santilli Giovanni Battista, Grandicelli Ida, Bonaventura Augusto, Alessandri Mario, Anselmi Aldo, Sanna Liliana, Lemma Egle, Bigi Rodolfo, Tinaburri Carlo, Valentini Virgilio, Fabrizi Fernando, Gatta Federico, Mari Laura, Ferrarese Lamberto, Taliento Elvira, Scaramella Livia, Sparanese Giulio, Gori Elvia.

Dichiarazioni di dimissioni d'ufficio:

Basili Fulvio, Trento Alfredo, Strada Giovanni Battista, Salerno Luigi, Burrano Attilio.

Revoche d'incarichi:

Lucani Alfredo, Gabrieli Giovanni, Silli Settimio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PARRI

(1085)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 25 luglio 1929, n. 12883, col quale venne riconosciuto a favore dei signori Angeli Angelo e Pompeo del fu Innocenzo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno in vari porti ed arelle della posta di S. Feliciano;

Considerato che all'esame della relativa documentazione è risultato che i predetti signori Angeli Angelo e per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1673)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 193[illegible] n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1926, n. 19561 Div. 3ª, col quale venne riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta fu Giulio, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che la predetta signora Martani Elisabetta in Bernacchia, si trova nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia 1° giugno 1926, n. 19561 Div. 3ª, è riconosciuto a favore della signora Martani Elisabetta in Bernacchia, il possesso del diritto esclusivo di pesca nell'arella della posta di Frusta n. 5 del lago Trasimeno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1062)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

Estensione alle autovetture, ai motocicli e alle motocarrozzette immatricolati ad uso privato, della revisione per l'anno 1945.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto il decreto interministeriale 21 gennaio 1945, con il quale è stata disposta la revisione, per l'anno 1945,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0797

degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa, da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali;

Considerata la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica anche nei riguardi delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolate ad uso privato;

Di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la revisione, per l'anno 1945, delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato con le stesse norme previste negli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale 24 gennaio 1945, per le categorie di autoveicoli in esso elencate.

Art. 2.

La revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette ad uso privato deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1945.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Ministro per i trasporti
CERAVOLO

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente l'istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno successivo, con il quale fu istituita presso l'Amministrazione del debito pubblico una Commissione per la eliminazione dei titoli e atti, che risultino non più utilizzabili o dei quali non sia comunque ritenuta necessaria la ulteriore conservazione, e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile;

Considerato che le funzioni di capo della segreteria di tale Commissione possono essere disimpegnate anche da un funzionario di grado settimo del gruppo A della delle norme ivi contenute, a un funzionario di gruppo A, dell'Amministrazione del debito pubblico o della Ragioneria centrale di detta Amministrazione, di grado non inferiore al settimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 maggio 1945

Il Ministro: SOLARI

(1063)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1. — Vita intera a premi vitalizi;
2. — Vita intera a premi temporanei;
4. — Vita intera a premi temporanei decrescenti;
5. — Vita intera senza visita medica;
6. — Vita intera su due teste al 1° decesso;
7. — Vita intera su due teste al 2° decesso;
8. — Temporanea a premio annuo;
29. — Dotale per fanciulli con controassicurazione;
31. — Mista a premi annui con opzioni;
34. — Mista senza visita medica;
35. — Mista su due teste a premio annuo;
36. — Termine fisso a premio annuo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 976881

di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la revisione, per l'anno 1945, delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette immatricolati ad uso privato con le stesse norme previste negli articoli 1 e 3 del decreto interministeriale 24 gennaio 1945, per le categorie di autoveicoli in esso enunciate.

Art. 2.

La revisione delle autovetture, dei motocicli e delle motocarrozzette ad uso privato deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1945.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il Ministro per i trasporti
CERABONA

Il Ministro per l'interno
BONOMI

(1077)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1945.

Modificazioni al decreto Ministeriale 26 maggio 1941, concernente l'istituzione della Commissione istituita per la eliminazione dei titoli e atti di debito pubblico e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 26 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno successivo, con il quale fu istituita presso l'Amministrazione del debito pubblico una Commissione per la eliminazione dei titoli e atti, che risultino non più utilizzabili o dei quali non sia comunque ritenuta necessaria la ulteriore conservazione, e per la vigilanza sul movimento dei titoli presso l'agenzia contabile;

Considerato che le funzioni di capo della segreteria di tale Commissione possono essere disimpegnate anche da un funzionario di grado settimo del gruppo A della detta Amministrazione o della Ragioneria centrale dell'Amministrazione medesima;

Decreta:

Articolo unico.

In parziale deroga della disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto Ministeriale 26 maggio 1941, registrato alla Corte dei conti, in data del 21 giugno 1941, registro n. 11 Finanze, foglio n. 280, le funzioni di capo della segreteria della Commissione, istituita con detto decreto, possono essere affidate, con l'osservanza

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

1. — Vita intera a premi vitalizi;
2. — Vita intera a premi temporanei;
4. — Vita intera a premi temporanei decrescenti;
5. — Vita intera senza visita medica;
6. — Vita intera su due teste al 1° decesso;
7. — Vita intera su due teste al 2° decesso;
8. — Temporanea a premio annuo;
26. — Dotale per fanciulli con controassicurazione;
31. — Mista a premi annui con opzioni;
34. — Mista senza visita medica;
35. — Mista su due teste a premio annuo;
36. — Termine fisso a premio annuo;
38. — Vita intera con rendita vitalizia differita uguale al premio;
39. — Mista con capitale differito (doppia mista);
41. — Termine fisso con rendita temporanea in caso di morte;
42. — Mista familiare;
43. — Polizza dotalizia.

6% del premio, con un massimo del 1 per mille sul capitale per le tariffe:

33 A - 33 B — Miste a premi annui decrescenti con abbreviazione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 766084

4%, del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

16. — Rendita temporanea di sopravvivenza per fanciulli;

20. — Capitale differito senza controassicurazione;

21. — Capitale differito con controassicurazione di capitale crescente in caso di premorienza;

22. — Capitale differito con controassicurazione;

23. — Capitale differito per età giovanili senza controassicurazione;

24. — Capitale differito per età giovanili con controassicurazione;

27. — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;

29. — Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

4% sul premio unico per le tariffe:

15. — Rendita di sopravvivenza a premio unico;

17 M 17 F — Rendita vitalizia immediata (maschi e femmine);

19. — Rendita vitalizia immediata su due teste;

32. — Mista a premio unico con opzioni;

10. — Temporanea a capitale decrescente, annualmente, a premio unico;

11. — Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gasperi

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad apportare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

A — Vita intera a premio vitalizio;

B — Vita intera a premio temporaneo;

3. — Vita intera su due teste;

4. — Mista a premio annuo;

5. — Mista a premi decrescenti;

6. — Mista su due teste;

7. — Termine fisso a premio annuo;

8. — Combinata a più effetti;

9. — Dotale con controassicurazione.

4 % del premio unico per le tariffe:

10. — Vita intera a premio unico;

11. — Capitale differito senza controassicurazione;

12. — Capitale differito con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gasperi

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 866, concernente lo svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

A — Vita intera a premio vitalizio;

B — Vita intera a premio temporaneo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0800

4%, del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale, per le tariffe:

16. — Rendita temporanea di sopravvivenza per fanciulli;

20. — Capitale differito senza controassicurazione;

21. — Capitale differito con controassicurazione di capitale crescente in caso di premorienza;

22. — Capitale differito con controassicurazione;

23. — Capitale differito per età giovanili senza controassicurazione;

24. — Capitale differito per età giovanili con controassicurazione;

27. — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;

29. — Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

4%, sul premio unico per le tariffe:

15. — Rendita di sopravvivenza a premio unico;

17 M 17 F — Rendita vitalizia immediata (maschi e femmine);

19. — Rendita vitalizia immediata su due teste;

32. — Mista a premio unico con opzioni;

10. — Temporanea a capitale decrescente, annualmente, a premio unico;

11. — Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad [illegible] le proprie tariffe di assicurazione sulla vita,

3. — Vita intera su due teste;

4. — Mista a premio annuo;

5. — Mista a premi decrescenti;

6. — Mista su due teste;

7. — Termine fisso a premio annuo;

8. — Combinata a più effetti;

9. — Dotale con controassicurazione.

4 % del premio unico per le tariffe:

10. — Vita intera a premio unico;

11. — Capitale differito senza controassicurazione;

12. — Capitale differito con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1074)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 896, concernente lo svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo de 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

A — Vita intera a premio vitalizio;

B — Vita intera a premio temporaneo;

0802

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Curazione.

4% sul premio unico per le tariffe:

15. — Rendita di sopravvivenza a premio unico;

17 M 17 F — Rendita vitalizia immediata (maschi e femmine);

19. — Rendita vitalizia immediata su due teste;

32. — Mista a premio unico con opzioni;

10. — Temporanea a capitale decrescente, annualmente, a premio unico;

11. — Temporanea a capitale decrescente mensilmente a premio unico.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1076)

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione alla Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazioni private;

Decreta:

La Rappresentanza, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « Le Phenix » è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

1. — Vita intera a premi vitalizi;

2. — Vita intera a premi temporanei;

(1074)

Il ministro: Gronchi

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1945.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con Regi decreti 4 marzo 1926, n. 549, e 22 aprile 1940, n. 469;

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 896, concernente lo svolgimento delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;

Vista la domanda con la quale l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, con sede in Roma, è autorizzato ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6% del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale, per le tariffe:

A — Vita intera a premio vitalizio;

B — Vita intera a premio temporaneo;

C — Mista a premio annuo costante.

4 % con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

D — Mista crescente a premio annuo;

E — Assicurazione di famiglia;

F — Rendita vitalizia differita senza controassicurazione;

G — Rendita vitalizia differita con controassicurazione.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1075)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito nonchè il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuto che, in seguito alle dimissioni date nel settembre del 1944 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, i signori avv. Mario Gobbo e prof. avv. Giuseppe Valeri, vennero, con provvedimento del Governo Militare Alleato di quella città, nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Veduto l'art. 15 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del 22 febbraio 1939, successivamente modificato;

Decreta:

I signori marchese ing. Lorenzo Niccolini e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, per il quinquennio 1945-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica « S. Gaetano » di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito nonchè il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 29 giugno 1941, con cui il sig. Temistocle Conforti venne nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza);

Decreta:

Il sig. Temistocle Conforti è sostituito dal sig. Giuseppe Cavalcanti, nato a Cosenza il 19 gennaio 1894, nella carica di liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1038)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 29 giugno 1941, con cui il sig. Temistocle Conforti venne nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostitu-

convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito nonchè il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta che, in seguito alle dimissioni date nel settembre del 1944 dai componenti il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, i signori avv. Mario Gobbo e prof. avv. Giuseppe Valeri, vennero, con provvedimento del Governo Militare Alleato di quella città, nominati, rispettivamente, commissario e vice commissario della Cassa stessa;

Considerata l'opportunità che sia ricostituita l'amministrazione ordinaria di detta Cassa;

Veduto l'art. 15 dello statuto dell'Ente, approvato con decreto del 22 febbraio 1939, successivamente modificato;

Decreta:

I signori marchese ing. Lorenzo Niccolini e comm. avv. Mario Gobbo sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, per il quinquennio 1945-1949.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(1037)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica «S. Gaetano» di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 30 dicembre 1941, con il quale il sig. Antonino Lo Presti Seminerio, il rag. Nicolò Gallo di Alfonso, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica «S. Gaetano» di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse;

In sostituzione del dott. Antonino Lo Presti Seminerio, il rag. Nicolò Gallo di Alfonso, è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa cattolica «S. Gaetano» di Agrigento, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLARI

(1042)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 20 giugno 1941, con cui il sig. Temistocle Conforti venne nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) ai sensi dell'art. 86-*bis* del citato Regio decreto-legge n. 375;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

In sostituzione del sig. Temistocle Conforti, il rag. Giuseppe Carei di Luigi, è nominato liquidatore della Cassa rurale di S. Benedetto Ullano (Cosenza) in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLARI

(1043)

0 8 0 4 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Approvazione della nuova tabella dei compensi per atti esecutivi promossi dagli esattori delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 69 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Visto l'art. 80 del regolamento approvato col R. decreto 15 settembre 1923, n. 2090;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 % i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella di cui al decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti di imposta superiore alle L. 500;

Determina:

All'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927 è sostituito il seguente:

«E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

per debito fino a		L.	50	L.	10 (1)
»	» da L.	50,05 a	100	»	20
»	» »	100,05 »	250	»	30
»	» »	250,05 »	500	»	65
»	» »	500,05 »	1.000	»	110
»	» »	1.000,05 »	2.000	»	180
»	» »	2.000,05 »	5.000	»	300
»	» »	5.000,05 »	10.000	»	550
»	» »	10.000,05 »	25.000	»	900
»	» »	25.000,05 »	50.000	»	1.500
»	» »	50.000,05 »	100.000	»	2.500
»	» »	100.000,05 »	250.000	»	4.000
»	» »	250.000,05 »	500.000	»	6.000
»	» »	500.000,05 »	1.000.000	»	8.000
»	» »	1.000.000,05 ed oltre		»	10.000

(1) Il compenso non potrà mai superare il cinquanta per cento del debito.

Art. 2.

Gli aumenti previsti, rispetto alla tabella precisistente approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono a favore degli esattori, a compenso dei maggiori oneri di gestione.

La presente tabella entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà applicabile fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Vista la nota n. C. A. 5567 XIV/6 del 14 giugno 1945, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma comunica che il sig. Garulli Costantino ha rassegnato le dimissioni dallo stesso ufficio di rappresentante di detto agente di cambio;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1928, n. 375;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante del dott. Arturo Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1696)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano un lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali;

Decreta:

I partiti politici e le associazioni sindacali sono attribuiti al settore del commercio della Cassa unica degli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi per il dipendente personale retribuito.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il Ministro: RUSSO PEREZ

(1686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0805

creto 15 settembre 1923, n. 2050;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1923, che approva la tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto il decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, che approva la nuova tabella dei compensi per gli atti esecutivi;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, col quale vennero elevati del 60 % i compensi per gli atti esecutivi previsti dalla tabella di cui al decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, per debiti di imposta superiore alle L. 500;

Determina:

All'articolo unico del decreto Ministeriale 19 febbraio 1927 è sostituito il seguente:

E' approvata la seguente tabella dei compensi da percepirsi dagli esattori a carico dei contribuenti morosi per gli atti esecutivi regolati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette:

per debito fino a	L.	50	L.	In cifra	
» » da L.	50,05 a »	100	»	30	
» » »	100,05 » »	200	»	30	
» » »	200,05 » »	500	»	65	
» » »	500,05 » »	1.000	»	110	
» » »	1.000,05 » »	2.000	»	180	
» » »	2.000,05 » »	5.000	»	300	
» » »	5.000,05 » »	10.000	»	450	
» » »	10.000,05 » »	25.000	»	600	
» » »	25.000,05 » »	50.000	»	700	
» » »	50.000,05 » »	100.000	»	850	
» » »	100.000,05 » »	250.000	»	1.000	
» » »	250.000,05 » »	500.000	»	1.200	
» » »	500.000,05 » »	1.000.000	»	1.500	
» » »	1.000.000,05 ed oltre		»	2.000	

(1) Il compenso non potrà mai superare il cinquanta per cento del debito.

Art. 2.

Gli aumenti previsti, rispetto alla tabella precedente approvata con decreto Ministeriale 19 febbraio 1927, sono a favore degli esattori, a compenso dei maggiori oneri di gestione.

La presente tabella entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà applicabile fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1945.

Revoca della nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° maggio 1941, numero 103, con il quale il sig. Garulli Costantino fu nominato rappresentante del dott. Arturo Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma;

E' revocata la nomina del sig. Garulli Costantino a rappresentante del dott. Arturo Rinaldi, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 12 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1090)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1945.

Applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione di una Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la applicazione delle norme sugli assegni familiari ai lavoratori che prestano un lavoro retribuito alle dipendenze dei partiti politici e delle associazioni sindacali;

Decreta:

I partiti politici e le associazioni sindacali sono attribuiti al settore del commercio della Cassa unica degli assegni familiari, ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi per il dipendente personale retribuito.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il Ministro: BARBARESCHI

(1086)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione della proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati per le opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari).

Con decreto Ministeriale 7 luglio 1945, è stata approvata la proposta di ripartizione provvisoria della spesa a carico dei proprietari interessati alle opere complementari della bonifica di Bonorva (Sassari), secondo i criteri risultanti dalla relazione 29 maggio 1935 e sulla base della corografia 6 ottobre 1941 in scala 1:25000 a firma dell'ing. G. Oggiano.

(1065)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0806

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5
dal 1° al 15 marzo 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Carbonchia ematica				
Cagliari	Teriaba	B	—	1
Chieti	Vasto	B	—	1
Id.	Atessa	O	—	1
Id.	Montelanico	B	—	1
Id.	Nevania	B	—	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Severino Rota	B	1	—
			2	5
Afta epizootica				
Cosenza	Acri	B	3	2
Id.	Cerzeto	B	—	10
Id.	Corigliano Calabro	B	—	5
Id.	Fattarino	B	6	—
Id.	Rocca Imperiale	B	3	—
Id.	Rossano	B	—	3
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Id.	Turano Castello	B	13	—
Firenze	Scarperia	B	—	1
Foggia	Cerignola	Bufa	—	16
Id.	San Severo	Bufa	—	2
Matera	Miglionico	B	1	—
Potenza	Acerenza	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
Id.	Monteforte Cilento	B	—	1
Sassari	Aggius	B	8	—
Id.	Ardara	B	—	1
Id.	Arzachena	B	—	1
Id.	Borgidadas	B	—	1
Id.	Buzzi	B	—	1
Id.	Chiaramonti	B	—	2
Id.	Luerra	B	—	1
Id.	La Maddalena	B	—	1
Id.	Olbia	B	—	1
Id.				

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	10	—
Id.	Calitri	S	1	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	2	1
Benevento	Apice	S	—	—
Id.	Buonalbergo	S	—	—
Id.	Paduli	S	—	—
Cagliari	Abbasanta	S	4	—
Id.	Ghilarza	S	4	—
Campobasso	Casacalenda	S	—	3
Id.	Montenero di Bisaccia	S	1	2
Id.	Vinchiaturo	S	—	2
Chieti	Furci	S	—	1
Id.	Gissi	S	2	—
Id.	Lascia	S	2	—
Id.	Vasto	S	12	—
Cosenza	Campana	S	2	—
Id.	Longro	S	8	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	5	—
Id.	Tornio Castello	S	11	—
Firenze	Firenze	S	—	2
Id.	Montaione	S	—	3
Foggia	Ascoli Satriano	S	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	5	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	2	—
Id.	Casalvecchio di Puglia	S	1	—
Id.	Volturara	S	1	—
Lecce	Lecce	S	—	1
Napoli	Nola	S	—	1
Nuoro	Borore	S	3	2
Id.	Dorgali	S	12	3
Id.	Mamoiada	S	12	3
Id.	Nuoro	S	4	1
Id.	Gairo	S	4	2
Id.	Tulana	S	12	3
Pesaro Urbino	Cagli	S	—	1
Id.	Monbaroccio	S	—	1
Id.	Pergola	S	—	2
Roma	Roma	S	2	5
Sassari	Villanova Monteleone	S	2	—
Id.	Sassari	S	1	—
Viterbo	Tarquinia	S	—	1
Id.	Viterbo	S	1	—
			101	58

0807
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio emotico				
Cagliari	Ferraliu	B	1	1
Chieti	Vasto	B	1	1
Como	Albiate	B	1	1
Id.	Montelambro	B	1	1
Id.	Nesanilla	B	1	1
Salerno	Bellosguardo	B	1	—
Id.	San Severino Rota	B	1	—
			7	5
Alla epizootica				
Cosenza	Acri	B	3	2
Id.	Cerisano	B	—	10
Id.	Corigliano Calabro	B	—	5
Id.	Lattarico	B	6	1
Id.	Rocca Imperiale	B	3	1
Id.	Rossano	B	—	3
Id.	Spezzano Albanese	B	10	—
Id.	Terano Castello	B	13	—
Firenze	Scarperia	B	—	1
Foggia	Cerignola	Ma	—	16
Id.	San Severo	Ma	—	2
Matera	Miglionico	B	1	—
Potenza	Acerenza	B	1	—
Salerno	Pontecagnano	B	—	1
Id.	Monteforte Cilento	B	—	1
Sassari	Aggius	B	8	—
Id.	Ardara	B	—	1
Id.	Arzachena	B	—	1
Id.	Borrigadas	B	—	1
Id.	Bulzi	B	—	1
Id.	Chiaramonti	B	—	2
Id.	Laerru	B	—	1
Id.	La Maddalena	B	—	1
Id.	Olbia	B	—	1
Id.	Oschiri	B	—	1
Id.	Osilo	B	—	1
Id.	Ozieri	B	5	4
Id.	Pattada	B	—	1
Id.	Perfugas	B	—	1
Id.	Ploaghe	B	—	1
Id.	Sassari	B	—	1
Id.	Sedini	B	1	—
Id.	Sorso	B	—	1
			40	61
Mal rossino dei suini				
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	1	—
Id.	Matera	S	1	1
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Siracusa	Rosolini	S	2	—
Teramo	Teramo	S	4	10
			10	11
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	10	—
Id.	Calitri	S	1	—
Id.	San Martino Valle Caudine	S	2	1
Benevento	Apice	S	1	—
Id.	Buonalbergo	S	1	—
Id.	Paduli	S	1	—
Caltanissetta	Abbasanta	S	4	—
Id.	Giuliarza	S	4	—
Campobasso	Casacalenda	S	2	—
Id.	Montenero di Bisaccia	S	1	—
Id.	Vinchiaturo	S	1	—
Chieti	Furci	S	1	—
Id.	Gissi	S	1	—
Id.	Liscia	S	1	—
Id.	Vasto	S	12	2
Cosenza	Campana	S	1	—
Id.	Longro	S	1	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	1	—
Id.	Terano Castello	S	11	—
Firenze	Firenze	S	1	—
Id.	Montalone	S	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	S	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	S	1	—
Id.	Casalvecchio di Puglia	S	1	—
Id.	Voltorara	S	1	—
Lecce	Lecce	S	1	—
Napoli	Nola	S	1	—
Nuoro	Bitore	S	2	1
Id.	Borgal.	S	4	1
Id.	Mamoiada	S	2	1
Id.	Nuoro	S	1	2
Id.	Gairo	S	1	1
Id.	Talana	S	1	2
Pesaro Urbino	Cagli	S	1	5
Id.	Monbaroccio	S	1	—
Id.	Pergola	S	1	—
Roma	Roma	S	1	1
Sassari	Villanova Monteleone	S	1	—
Id.	Sassari	S	1	—
Viterbo	Tarquinia	S	1	1
Id.	Viterbo	S	1	—
			101	62
Morve				
Foggia	Foggia	E	1	—
			1	—
Farcino cripticercico				
Benevento	Busciano	E	—	1
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—
Id.	Cisternino	E	5	1
Caltanissetta	Vallelunga	E	2	1
Id.	Sutera	E	—	1
Id.	Milocca	E	1	2
Catania	Acireale	E	2	1
Id.	Caltagirone	E	1	1
Id.	Catania	E	2	—
Id.	Ebrolia Enbea	E	1	1

0 8 0 8 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Farcino criptococcico*				
Catania	Militello in Val di Catania	E	3	—
Id.	Nicolosi	E	1	—
Id.	Trecastagni	E	1	—
Catanzaro	Cutro	E	17	1
Enna	Centuripe	E	1	—
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
Id.	Lecce	E	2	—
Id.	Surbo	E	1	—
Messina	Francavilla di Sicilia	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	1
Id.	Arienzo San Felice	E	—	1
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	1
Id.	Battipaglia	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Salerno	E	—	1
Siracusa	Carlentini	E	3	—
Id.	Floridia	E	1	—
Id.	Rosolini	E	1	—
Id.	Siracusa	E	2	—
Id.	Solarino	E	1	—
Trapani	Marsala	E	10	1
Id.	Santa Ninfa	E	3	2
Id.	Salaparuta	E	3	—
Id.	Castelvetrano	E	—	1
Id.	Camporeale	E	3	1
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	1
Id.	Gibellina	E	1	—
Id.	Partanna	E	1	—
			2	16
	Rabbia			
Avellino	Caposele	C	1	—
Cagliari	Petrella Tifernina	C	—	1
Catania	Mineo	C	—	1
Catanzaro	Girifalco	S	—	1
Foggia	Pietramontecorvino	C	1	—
Matera	Pomarico	C	—	1
Id.	Ferrandina	C	—	1
Messina	Capri Leone	C	—	1
Roma	Roma	B	—	1
Napoli	Napoli	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
Catanzaro	Cirò	O	—	2
Id.	Cortale	O	—	—
Id.	Cutro	O	2	1
Id.	Curinga	O	—	—
Id.	Lola Capo Rizzuto	O	—	1
Id.	Strongoli	O	2	—
Chieti	Vasto	O	—	6
Cosenza	Corigliano Calabro	O	2	—
Id.	Rossano	O	8	1
Foggia	Lucera	O	2	—
Id.	San Giovanni Rotondo	O	5	1
Id.	Chieuti	O	1	2
Id.	Ascoli Satriano	O	1	1
Id.	Troia	O	6	1
Id.	San Severo	O	9	3
Id.	Serracapriola	O	16	2
Id.	Torremaggiore	O	3	—
Id.	San Marco in Lamis	O	11	6
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	3	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Faeto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Volturara	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	1
Frosinone	Paliano	O	30	20
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Alelli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Capadocia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760809

Segue: *Farcino crittaceico*

Catania	Militello in Val di Catania	E	3	—	
Id.	Nicolosi	E	2	—	
Id.	Trecastagni	E	1	—	
Catanzaro	Cutro	E	17	1	
Enna	Centuripe	E	2	—	
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—	
Lecce	Campi Salentina	E	1	—	
Id.	Lecce	E	2	—	
Id.	Surbo	E	1	—	
Messina	Francavilla di Sicilia	E	—	1	
Napoli	Afragola	E	2	1	
Id.	Arienzo San Felice	E	—	1	
Ragusa	Ragusa	E	1	—	
Roma	Roma	E	1	—	
Salerno	Serre	E	1	1	
Id.	Battipaglia	E	1	—	
Id.	Scafati	E	1	—	
Id.	Salerno	E	—	1	
Siracusa	Carlentini	E	3	—	
Id.	Floridia	E	1	—	
Id.	Rosolini	E	1	—	
Id.	Siracusa	E	2	—	
Id.	Solarino	E	1	—	
Trapani	Marsala	E	10	1	
Id.	Santa Ninfa	E	2	—	
Id.	Salaparuta	E	3	—	
Id.	Castelvetrano	E	—	1	
Id.	Camporeale	E	3	1	
Id.	Castellammare del Golfo	E	3	1	
Id.	Gibellina	E	1	—	
Id.	Partanna	E	1	—	
			2	16	

Rabbia

Avellino	Caposele	C	1	—	
Campobasso	Petrella Tifernina	C	—	1	
Catanzaro	Mileto	C	—	1	
Catanzaro	Girifalco	C	—	1	
Foggia	Pietramontecorvino	S	1	—	
Matera	Pomarico	C	—	1	
Id.	Ferrandina	C	—	1	
Messina	Capri Leone	C	—	1	
Roma	Roma	C	—	1	
Id.	Nerola	B	—	1	
Salerno	Piaggine	E	1	—	
Id.	Sant'Arsenio	C	1	—	
Teramo	Basciano	C	—	1	
Viterbo	Sutri	C	1	—	
			3	6	

Rogna

Ascoli Piceno	Acquasanta	O	3	—	
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—	
Avellino	Calitri	O	26	—	
Benevento	Cerreto Sannita	O	—	1	
Campobasso	Guardiaregia	O	—	2	
Id.	Sant'Elia a Pianisi	O	—	1	
Id.	Bipalbottoni	O	—	1	
Catanzaro	Albi	O	—	1	
Id.	Catanzaro	O	3	—	

Segue: *Rogna*

Catanzaro	Cirò	O	1	2
Id.	Cortale	O	2	—
Id.	Cutro	O	—	1
Id.	Curinga	O	2	—
Id.	Isola Capo Rizzuto	O	—	1
Id.	Strongoli	O	—	2
Chieti	Vasto	O	2	—
Cosenza	Corigliano Calabro	O	—	6
Id.	Rossano	O	2	—
Foggia	Lucera	O	8	1
Id.	San Giovanni Rotondo	O	6	—
Id.	Chieuti	O	5	—
Id.	Ascoli Satriano	O	1	1
Id.	Troia	O	6	1
Id.	San Severo	O	9	3
Id.	Serracapriola	O	16	2
Id.	Torremaggiore	O	3	2
Id.	San Marco in Lamis	O	11	6
Id.	Cagnano Varano	O	1	—
Id.	Cerignola	O	9	—
Id.	Foggia	O	10	—
Id.	Orsara	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	4	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	4	—
Id.	Facto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	1	—
Id.	Volturara	O	11	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Frosinone	Pallano	O	30	20
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Aielli	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—
Id.	Cerchio	O	1	—
Id.	Collarmele	O	1	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Goriano Sicoli	O	1	—
Id.	Molina	O	1	—
Id.	Ortona de' Marsi	O	1	—
Id.	Capaloeia	O	1	—
Id.	Collelongo	O	1	—
Id.	Castel di Ieri	O	1	—
Id.	Pescina	O	1	—
Id.	Tione	O	1	—
Id.	Sante Marie	O	1	—
Id.	Tornimparte	O	1	—
Id.	Castelmauro	O	1	—
Id.	Castelvecchio Subequo	O	1	—
Id.	Scoppito	O	1	—
Id.	Roccadimezzo	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata	O	1	—
Id.	D'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano Alto	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 1 0 1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Rogna			
L'Aquila	Cagnano Amiterno	O	1	1
Id.	Calascio	O	1	1
Id.	Capestrano	O	1	1
Id.	Collepietro	O	1	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	1	1
Id.	Navelli	O	1	1
Id.	Ofena	O	1	1
Id.	Pescocostanzo	O	1	1
Id.	Cocullo	O	1	1
Id.	San Demetrio ne' Vestini	O	—	1
Littoria	Priverno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Littoria	O	1	—
Viterbo	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Napoli	Acerra	O	1	—
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Genzano	O	—	4
Id.	Nelli	O	6	—
Id.	Picerno	O	3	—
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Teive	O	1	1
Rieti	Leonessa	O	1	—
Id.	Sfmigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	1	—
Id.	Cottanello	O	—	1
Id.	Aspra	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	2	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano Romano	O	1	—
Id.	Genzano di Roma	O	—	1
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	1	—
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	1	—
Id.	Roccade	O	5	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Agalassia contagiosa delle pecore e capre			
Avellino	Calabritto	O	—	—
Cosenza	San Basile	O	—	—
Id.	Sajacena	O	—	—
Littoria	Norma	Cap.	3	—
Matera	Montalbano Jonico	O	—	1
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara	O	1	—
				6
	Aborto epizootico			
Pesaro Urbino	Sant'Agata Feltria	O	1	2
			1	
	Balano ovino			
Brindisi	Brindisi	O	1	1
Id.	Torchiarolo	O	2	—
Lecce	Caprarica di Lecce	O	—	1
Id.	Lecce	O	12	1
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	1	2
Id.	Surbo	O	—	1
Potenza	Marsicovetere	O	—	1
Viterbo	Latera	O	—	1
			17	
	Difterite aviaria			
Potenza	Tito	P	18	—
			18	—
	Cólera dei polli			
Catanzaro	Decollatura	P	—	32
Id.	Soveria Mannelli	P	—	24
Foggia	Cagnano Varano	P	—	40
			—	96
	Laringo trachelite infettiva dei polli			
Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Carassai	P	—	1
Id.	Cossignano	P	2	—
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Force	P	—	3
Id.	Maltignano	P	—	—
Id.	Montalto Marche	P	—	1
Id.	Montegranaro	P	—	4
Id.	Offida	P	1	—
Id.	Ripatransone	P	—	2
Avellino	Forino	P	14	5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0811

Segue: *Rogna*

L'Aquila	Cagnano Amiterno	0	1	—	
Id.	Calascio	0	1	—	
Id.	Capestrano	0	1	—	
Id.	Collepietro	0	1	—	
Id.	Castelvecchio Calvisio	0	1	—	
Id.	Navelli	0	1	—	
Id.	Ofena	0	1	—	
Id.	Pescocostanzo	0	1	—	
Id.	Cocullo	0	1	—	
Id.	San Demetrio ne' Vestini	0	—	1	
Littoria	Priverno	0	1	—	
Id.	Cisterna	0	1	—	
Id.	Littoria	0	1	—	
Matera	Ferrandina	0	1	—	
Id.	Irsina	0	1	—	
Id.	Miglionico	0	1	—	
Id.	Tricarico	0	1	—	
Napoli	Acerra	0	3	—	
Potenza	Calvello	0	—	4	
Id.	Genzano	0	6	—	
Id.	Nelli	0	3	—	
Id.	Picerno	0	1	1	
Id.	Tito	0	1	—	
Id.	Tolve	0	1	—	
Rieti	Leonessa	0	1	—	
Id.	Stimigliano	0	1	—	
Id.	Amatrice	0	1	—	
Id.	Cittareale	0	—	1	
Id.	Cottanello	0	—	1	
Id.	Aspra	0	1	—	
Roma	Allumiere	0	1	—	
Id.	Ariena	0	1	—	
Id.	Bracciano	0	1	—	
Id.	Campagnano	0	1	—	
Id.	Castelnuovo di Porto	0	1	—	
Id.	Cerveteri	0	3	—	
Id.	Civitavecchia	0	1	—	
Id.	Colleferro	0	1	—	
Id.	Colleferro	0	1	—	
Id.	Fiano Romano	0	1	—	
Id.	Genzano di Roma	0	—	1	
Id.	Labaro	0	1	—	
Id.	Marino	0	1	—	
Id.	Nazzano	0	1	—	
Id.	Nerola	0	1	—	
Id.	Poli	0	1	—	
Id.	Ponezzia	0	5	—	
Id.	Rignano	0	1	—	
Id.	Roma	0	5	—	
Id.	Sacrofano	0	1	—	
Id.	Sant'Angelo Romano	0	1	—	
Id.	Velletri	0	—	3	
Terni	Arrone	0	1	—	
Id.	Castel Giorgio	0	1	2	
Id.	Montecastelli	0	—	1	
Id.	Terni	0	2	—	
Id.	Acquasparta	0	—	1	
Viterbo	Barbarano Romano	0	1	—	
Id.	Montalto di Castro	0	1	—	
Id.	San Lorenzo Nuovo	0	1	—	
Id.	Sutri	0	1	—	
			301	81	

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Avellino	Calabritto	0	—	3
Cosenza	San Basile	0	—	2
Id.	Saracena	0	—	2
Littoria	Norma	Car.	3	—
Matera	Montalbano Jonico	0	—	1
Roma	Frascati	0	1	—
Id.	Palombara	0	1	—
				8

Aborto epizootico

Pesaro Urbino	Sant'Agata Feltria	0	—	2

Tifoide ovina

Brindisi	Brindisi	0	1	1
Id.	Torchiarolo	0	2	—
Lecce	Caprarica di Lecce	0	—	1
Id.	Lecce	0	12	1
Id.	Melendugno	0	1	—
Id.	Squinzano	0	1	2
Id.	Surbo	0	—	1
Potenza	Marsicovetere	0	—	1
Viterbo	Latera	0	—	1
			17	

Difterite aviaria

Potenza	Tito	P	18	—
			18	—

Cólera dei polli

Catanzaro	Decollatura	P	—	32
Id.	Soveria Mannelli	P	—	24
Foggia	Cagnano Varano	P	—	48
			—	96

Laringo tracheite infettiva dei polli

Ascoli Piceno	Amandola	P	2	—
Id.	Carassai	P	—	1
Id.	Cossignano	P	2	—
Id.	Folignano	P	1	—
Id.	Force	P	—	3
Id.	Maltignano	P	—	—
Id.	Montalto Marche	P	1	1
Id.	Montegranaro	P	—	—
Id.	Offida	P	1	—
Id.	Ripatransone	P	—	2
Avellino	Forino	P	14	5
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	13	7
Id.	Zungoli	P	—	37
Catanzaro	Nicotera	P	—	18
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Celenza	P	1	—
Id.	Monte Sant'Angelo	P	1	—
Potenza	Castelluccio Superiore	P	15	—
			92	80

Peste aviaria

Catanzaro	Satriano	P	—	13
Id.	Soveria Simeri	P	—	9
			—	22

0 8 1 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

RIEPILOGO

dal 1° al 15 marzo 1945 - N. 5

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattie		
1	Carbonchio ematico	4	7	7
2	Afta epizootica	7	33	110
3	Malrossino dei suini	3	6	21
4	Peste e setticemia dei suini	16	43	153
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	15	41	98
7	Rabbia	11	14	14
8	Rogna	18	133	382
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	7	15
10	Aborto epizootico	1	1	1
11	Vaiuolo ovino	4	9	25
12	Difterite aviaria	1	1	1
13	Colera dei polli	2	3	96
14	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	20	122
15	Peste aviaria	1	2	2

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(1023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(1ª *pubblicazione*)

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	375786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Alberto Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pieta di Casine (Alessandria)	70 —
Id.	515486	Scaglioto Domenico fu Carlo, dom. in Morbello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247701	Canti Luigi, Francesco, Ottavio, Silverio, Valletta moglie di Pasqui Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zabazi Maddalena fu Lorenzo ved. di Canti Vincenzo, eredi indivisi del detto fu Canti Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Masserizia Marsili, nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	102245	Cappellania Corte di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Calzolari eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Fontanesi Accattini nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415894	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0813

1	Carbonchio ematico	4	7	7	11	Vaiuolo ovino	1	1	18
2	Afta epizootica	7	33	110	12	Difterite aviaria	2	3	96
3	Mal rossino del suino	3	6	21	13	Colera dei polli	6	20	172
4	Peste e setticemia dei solipedi	16	43	153	14	Laringo tracheite infettiva dei polli	1	2	22
5	Morva	1	1	1	15	Peste aviaria			
6	Farcino criptococcico	15	43	98					
7	Rabbia	11	14	14	B. bovina; Bub. bufalina; C. ovina; Cap. caprina; S. suina; E. equina; P. pollina; Can. canina; Fel. felina				
8	Rogna	18	135	389					

(1023)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di ricevute di quietanze di certificati di rendita

(1ª *pubblicazione*)

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione Lire
Cons. 3,50% (1906)	377786	Cattaneo Rosa di Leopoldo moglie di Colombo Akbero Giuseppe fu Angelo, dom. in Milano, vincolata	350 —
Id.	271791	Monte di Pietà di Cassine (Alessandria)	70 —
Id.	345486	Scaglione Domenico fu Carlo, dom. in Morisello (Alessandria), ipotecata	17,50
Id.	247791	Cambi Luigi Francesco, Ottavio, Silverio, Vittoria moglie di Pagani Eligio, e Rosa nubile, fu Vincenzo, e Zavagli Maddalena fu Lorenzo ved. di Cambi Vincenzo, eredi indivisi de detto fu Cambi Vincenzo, dom. in Pieve Santo Stefano (Arezzo)	140 —
Id.	145497	Cappellania Massarzia Marafli nel Capitolo cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	17,50
Id.	109245	Cappellania Corte di S. Giuseppe nella Cattedrale di Pontremoli (Massa Carrara)	14 —
Id.	116966	Opera Pia Canotieri eretta nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in Villafranca (Massa Carrara)	3,50
Id.	373045	Legato don Tommaso Accattoli nella Chiesa parrocchiale di Virgoletta, in comune di Villafranca Lunigiana (Massa)	17,50
Id.	415804	Opera della Chiesa di S. Bartolomeo in Legoli, frazione di Peccioli (Pisa)	21 —
Id.	208126	Ponzoni Ernesta di Angelo, moglie di Migliavacca Rodolfo, dom. in Milano, vincolata	70 —
Id.	127761	Canonicato nel Capitolo cattedrale di Pontecorvo (Caserta)	21 —
Id.	406144	Confraternita delle Cinque Piaghe e Maria Santissima Addolorata, in Pontecorvo (Caserta)	17,50
Id.	809814	Resignani Alberto di Pacifico, dom. a Bologna	122,50
Id.	680456	Come sopra	119 —

Passato i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà ai termini dell'art. 109 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto-legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1919, n. 19, alla chiesta operazione.

Roma, addì 15 luglio 1925

Il direttore generale CASTI

(1082)

0814

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 18 luglio 1945 - N. 159

Rendita 3,50 % 1906	L.	101,50
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
Id. 5 % 1936	»	97 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

Media dei titoli del 19 luglio 1945 - N. 160

Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 23.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 28 febbraio 1938 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quelli esist. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 Mod. A — Data: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Catanzaro — Intestazione: Scerbo Luigi fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 157,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2121 Mod. A — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Conde Giovanni fu Edoardo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 4 — Rendita: L. 2380.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 Mod. A — Data: 26 luglio 1943 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Falconieri Gregorio fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 10 - Rendita L. 1261.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 854 Mod. A — Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(1905)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti al conte dott. Domenico Paterno, commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio erbivendoli e fruttivendoli », con sede in Roma.

(1906)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1945, è stato nominato a norma di legge, il sig. avv. Fernando Altamprese liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro « Guglielmo Oberdan », con sede in Napoli.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0815

Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,35
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,10
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,10
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

Media dei titoli del 19 luglio 1945 - N. 160

Rendita 3,50 % 1906	L.	102 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	96,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	99,80
Id. 5 % 1936	»	97,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,30
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª pubblicazione).

Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — Data: 28 febbraio 1905 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Sassari — Intestazione: Posadino Michele fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: quiet. esati. — Capitale: L. 2800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6214 — Data: 8 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: D'Alessandro Giovanni fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % al portatore 17 — Rendita: L. 1985.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 — Data: 6 agosto 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Campobasso — Intestazione: D'Elva Rodolfo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro 4 % (1951) nominativi 3 — Capitale: L. 6300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1920 Mod. A — Data: 25 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Passarelli Nicola fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 6 — Rendita: L. 521,50.

Data: 22 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: De Vivo Francesco fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906) nominativi 2 — Rendita: L. 1421.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siena intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: POTENZA

(905)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio erbivendoli e fruttivendoli», con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti al comm. dott. Domenico Palermo, commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio erbivendoli e fruttivendoli», con sede in Roma.

(1066)

Nomina del liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro «Guglielmo Oberdan», con sede in Napoli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 giugno 1945, è stato nominato a norma di legge, il sig. avv. Fernando Altamirese liquidatore della Società anonima cooperativa di lavoro «Guglielmo Oberdan», con sede in Napoli.

(1067)

Proroga dei poteri conferiti al commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 luglio 1945, sono stati prorogati al 30 settembre 1945 i poteri conferiti al sig. Raffaele Pastore, commissario per la temporanea gestione del Consorzio fra le cooperative Pugliesi, con sede in Bari.

(1068)

0819
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Dato che il R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto a Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano dall'8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Dato che il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 novembre 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle sumenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO 5 APRILE 1944, N. 96.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 180 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 tutti i decreti emanati dal Governo Italiano ivi compreso il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131, sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania;

Dato che con l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, è stato escluso dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suddetta linea;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui ai precedenti comma secondo e terzo, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel sumenzionato territorio a partire dalla data del 1° agosto 1945.

In data 18 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1944, N. 131.
Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 MARZO 1945, N. 116.
Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0817

8 settembre 1943 all'8 luglio 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Dato che il decreto Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 263, è stato escluso dalla esecutorietà nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato con ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 dell'11 novembre 1944 e con ordinanza n. 2 pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle sumenzionate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO 5 APRILE 1944, N. 96.
Amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1944, N. 263.
Estensione dell'efficacia del R. decreto 5 aprile 1944, n. 96, recante amnistia e indulto per reati comuni, militari ed annonari.

(1094)

n. 131, sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania;

Dato che coll'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 il decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, è stato escluso dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate al nord della suddetta linea;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle ordinanze di cui ai precedenti comma secondo e terzo, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti sottoindicati abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel sumenzionato territorio a partire dalla data del 1° agosto 1945.

In data 18 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

REGIO DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1944, N. 131.
Aumento del trattamento di missione al personale statale nell'interno del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 MARZO 1945, N. 116.
Miglioramenti economici a favore dei dipendenti delle Amministrazioni statali, degli Enti locali ed in genere degli Enti di diritto pubblico nonchè a favore dei pensionati statali.

(1095)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - C. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

13

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.

AC/4010/L.

26 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale N. 86 of 19 July 1945.

TO : Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.381 of 24 May 1945.
Extending to non-commissioned officers, selected guards and public safety guards the benefits under Art.5 of R.Decree-Law No.6 of 3 January 1944, relating to payments in kind or in cash.

(b) Labour Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.382 of 28 May 1945.
Modifying Legislative Decree of the Lieutenant General No.340 of 2 November 1944 concerning provisions for the appointment of Commissioners to para-syndical bodies and the substitution of nominated members.

5142

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.383 of 7 June 1945.
Increasing the pecuniary penalties established for infringement of regulations on vital statistics.

(d) Local Government

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.384 of 7 June 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Public Safety

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.381 of 24 May 1945.
Extending to non-commissioned officers, selected guards and public safety guards the benefits under art.5 of R.Decree-Law No.6 of 3 January 1944, relating to payments in kind or in cash.

(b) Labour Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.382 of 28 May 1945. 5142
Modifying Legislative Decree of the Lieutenant General No.340 of 2 November 1944 concerning provisions for the appointment of Commissioners to per syndical bodies and the substitution of nominated members.

(c) Local Government

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.383 of 7 June 1945.
Increasing the pecuniary penalties established for infringement of regulations on vital statistics.

(d) Local Government

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.384 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Atrani (Salerno).

(e) Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.385 of 7 June 1945.
Reconstituting the Commune of Moio della Civitella.

(f) Finance

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.386 of 7 June 1945.
New provisions on matters concerning the general turn-over tax.

(g) Public Works Finance

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.387 of 9 June 1945.
Modifying the consolidated law No.1165 of 28 APril 1938, dealing with the building of cheap houses, as far as concerns the granting of apartments by the "I.N.C.I.S.", and other Societies and revoking unlawful grants made by these bodies.

6610

0820
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

(h)
Land Forces

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.388 of 14 June 1945.

Transferring the Italian Red Cross Association under the control of the Ministries of Interior and War.

(i)
Public Work

(i) Decree of the Lieutenant General No.389 of 28 May 1945.

Modifying the rules for the administration boards of the Apulian aqueduct.

(j)
Finance
Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.390 of 7 June 1945.

Authorizing the Prefects of the Realm to increase the prices for advertisements published in the "Fogli Annunzi Legali" of the Provinces.

(k)
Civil Affairs

(k) Decree of the Lieutenant General No.391 of 5 July 1945.

Suppressing the Ministry of Occupied Italy.

(l)
Finance

(l) Decree of the Lieutenant General of 16 June 1945.

Substituting a member of the Advisory Committee for Private Insurance Institutes and Undertakings.

(m)
Finance
Zone Commissioner
Naples

(m) Ministerial Decree of 30 May 1945.

Increasing the number of stock-brokers at the Stock-Exchange of Naples.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 3 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns

0821

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(j) Finance Local Government

(j) Decree of the Lieutenant General No.390 of 7 June 1945.
Authorising the Prefects of the Realm to increase the prices for advertisements published in the "Fogli Annunzi Legali" of the Provinces.

(k) Civil Affairs

(k) Decree of the Lieutenant General No.391 of 5 July 1945.
Superseding the Ministry of Occupied Italy.

(l) Finance

(l) Decree of the Lieutenant General of 16 June 1945.
Substituting a member of the Advisory Committee for Private Insurance Institutes and Undertakings.

(m) Finance Zone Commissioner Naples

(m) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Increasing the number of stock-brokers at the Stock-Exchange of Naples.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns, giving reasons for such request, to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Friday, 3 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

F. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

13D

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Giovedì, 19 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 100		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —	All'Estero	Abb. anno	L. 600 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 300 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . Pag. 1071

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale . . . . . Pag. 1073

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti . Pag. 1078

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra. Pag. 1079

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.

Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 390.

Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie . . . . . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.

Soppressione del Ministero dell'Italia occupata. Pag. 1081

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private. Pag. 1081

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785781

0 8 2 3 1

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 — ; semestrale . » 200 — ; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { Abb. annuo . . . L. 800 — ; semestrale . » 500 — ; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale . . . . . Pag. 1074

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica . . . Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno). Pag. 1075

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Muio della Civitella. Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata . . . . . Pag. 1076

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti . Pag. 1078

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra. Pag. 1079

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945.

Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 389.

Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie . . . . . Pag. 1080

DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 luglio 1945, n. 391.

Soppressione del Ministero dell'Italia occupata. Pag. 1081

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private. Pag. 1081

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli . . . . . Pag. 1081

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Bollettino bimensile del bestiame n. 4 dal 16 al 28 febbraio 1945 . . . . . Pag. 1082

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 21 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi . . . . . Pag. 1083

6610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

0824

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1083
Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico . . . . . Pag. 1084
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950). Pag. 1087
Accreditamento di notaio . . . . . Pag. 1087
Medio dei titoli . . . . . Pag. 1087
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1088

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 86 DEL 19 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale:
Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena.
(697)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 5 gennaio 1944, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1939, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 5 gennaio 1944, n. 6;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 349, è aggiunto il seguente art.

0825
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788124

19 luglio 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siena (697)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 381.

Estensione ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza del beneficio di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6, relativo alla corresponsione del vitto in natura o in contanti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, relativo alla istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 327 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 187;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° novembre 1944 e per la durata della guerra, la corresponsione del vitto in natura o in contanti ai sottufficiali e ufficiali di truppa dell'Arma dei carabinieri Reali di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1941, n. 6, è estesa ai sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza, nonchè agli allievi guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 32. — PRESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 382.

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, che reca disposizione circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, contenente disposizioni circa la nomina di commissari straordinari ad enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi di membri di nomina o designazione sindacale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro e con quello per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Dopo l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, è aggiunto il seguente articolo 3-*bis*:

« Il Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro o il Prefetto nomina i membri degli organi e delle commissioni previste nel precedente articolo fra gli appartenenti alle categorie rappresentate dalle associazioni che avevano il potere di nomina o di designazione, ovvero il cui rappresentante faceva parte degli organi o delle commissioni predette.

« Per gli organi amministrativi di istituti costituiti a favore degli appartenenti ad una impresa o ad una determinata categoria di imprese, la scelta dovrà cadere, a seconda dei singoli casi, sui datori di lavoro o sui prestatori di opera appartenenti all'impresa o alla categoria di imprese per cui l'istituto è stato creato ».

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0826

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PIEVENTI — SCOCCIMARRO — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 32. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2ª), sul secondo censimento della popolazione;
Visto l'art. 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 171;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque ometta di fare taluna delle dichiarazioni

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.

Art. 2.

Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni di Atrani di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.

Art. 3.

0827
Declassified 2.0. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SELERI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 87. — VARCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 383.

Aumento delle pene pecuniarie per omissione degli adempimenti prescritti in materia anagrafica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297 (serie 2ª), sul secondo censimento della popolazione;
Visto l'art. 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, che approva il regolamento per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione in ciascun comune del Regno;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chiunque omette di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal regolamento approvato con R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, o che, invitato, non si presenti all'Ufficio comunale o rifiuti di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro di popolazione, è punito con l'ammenda fino a L. 1000.
Per le persone indicate all'art. 23 del regolamento suddetto, l'ammenda non può essere inferiore a L. 300.

Art. 2.

Gli articoli 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, (serie 2ª), e 45 del R. decreto 2 dicembre 1929, n. 2132, sono abrogati.

ROSONI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 22. — VARCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 384.

Ricostituzione del comune di Atrani (Salerno).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Atrani, aggregato al comune di Amalfi con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Amalfi e di Atrani.

Art. 2.

Il Prefetto, anche di ufficio, potrà disporre la costituzione di appositi consorzi fra i comuni di Atrani di Amalfi per l'assolvimento dei principali servizi pubblici.

Art. 3.

Gli organici del ricostituito comune di Atrani e quelli di Amalfi saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Atrani e di Amalfi anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 4 febbraio 1929, n. 156.
Il personale, già in servizio presso il comune di Amalfi e che eventualmente sarà inquadrato nei predetti organici, dovrà avere posizione gerarchica e trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Molo della Civitella.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2607;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Molo della Civitella, aggregato con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2607, al comune di Valle della Lucania, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Valle della Lucania e Molo della Civitella.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Molo della Civitella sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio delle uova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del prodotto suddetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795081

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 385.

Ricostituzione del comune di Moio della Civitella.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667;
Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Moio della Civitella, aggregato con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667, al comune di Valle della Lucania, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore.

Il Prefetto di Salerno, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Valle della Lucania e Moio della Civitella.

Art. 2.

L'organico del ricostituito comune di Moio della Civitella sarà stabilito dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Moio della Civitella e di Valle della Lucania anteriormente alla loro fusione disposta con R. decreto 8 novembre 1928, n. 2667.

Il personale, già in servizio presso il comune di Valle della Lucania che eventualmente sarà inquadrato nel predetto organico, dovrà avere la posizione gerarchica e il trattamento economico non superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 31. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 386.

Nuovi provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, sostitutivo della imposta generale sull'entrata, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762;
Visto il decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, recante provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, recante provvedimenti in materia di imposta generale sulla entrata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per gli atti economici relativi al commercio delle nova di pollame, allo stato naturale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 % dell'entrata imponibile.

La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero del prodotto suddetto.

Art. 2.

Per le vendite degli oggetti d'arte di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, l'aliquota d'imposta sulla entrata è ridotta al 6 per cento.

Nella stessa misura è dovuta l'imposta per l'importazione dall'estero dei detti oggetti.

Art. 3.

Non costituiscono entrata imponibile ai sensi della legge 19 giugno 1940, n. 762, le somme introitate in dipendenza della vendita di giornali quotidiani di ogni genere e di giornali periodici aventi carattere prevalentemente politico.

E' abrogata la disposizione dell'art. 1, lettera *n*), della legge suddetta.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0830

Art. 4.

Salvo quanto disposto da precedente articolo, per gli atti economici relativi al commercio di libri, giornali, riviste, carte geografiche, opuscoli, fascicoli, dispense e stampe, nonchè di musica stampata l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto, nella misura del 2%, in base al prezzo di vendita al pubblico della pubblicazione.

L'imposta si corrisponde a cura dell'editore o di chiunque provvede alla stampa delle pubblicazioni, al l'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni stesse all'acquirente o rivenditore, sia la vendita fatta in conto assoluto o per contanti o con pagamento rateale, ovvero si tratti di consegna in conto deposito, e dev'essere assolta nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, in base a fattura, nota, conto od altro documento indicante il quantitativo delle pubblicazioni vendute o consegnate ed il loro prezzo di vendita al pubblico, tanto unitario che globale.

Il prezzo di vendita al pubblico dev'essere stampato o stampigliato sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

Art. 5.

Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi a vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente articolo, si corrisponde all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni da parte del magazzino o deposito.

Per le vendite di pubblicazioni fatte dagli editori direttamente al pubblico a mezzo di propri negozi, l'imposta, nella misura stabilita da precedente articolo, dev'essere assolta in base ad apposito « registro delle vendite al pubblico », sul quale debbono essere riportate, con sommarie indicazioni, le singole operazioni di vendita effettuate nella giornata.

Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali delle vendite effettuate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per le vendite di giornali, riviste ed altre pubblicazioni effettuate in abbonamento l'imposta è dovuta all'atto del pagamento da parte dell'abbonato del prezzo totale o parziale dell'abbonamento, e si corrisponde in base al apposito « registro delle vendite in abbonamento » con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al precedente comma.

I registri prescritti dai precedenti commi, prima dell'uso, debbono essere presentati al competente Uf-

Art. 7.

L'imposta sull'entrata del 2%, pagata a norma dei precedenti articoli 4 a 6 per la vendita o consegna delle pubblicazioni da parte dell'editore ovvero all'atto della importazione delle medesime, è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi delle pubblicazioni stesse, compresa la vendita al pubblico, ed assorbe altresì il tributo relativo alle spese di imballaggio e di trasporto, limitatamente all'addebito fattone all'acquirente nello stesso documento di vendita o consegna delle pubblicazioni.

Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'acquisto, presso editori, di pubblicazioni destinate alla esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le seguenti condizioni:

a) le commissioni delle pubblicazioni destinate all'esportazione debbono essere fatte dalle aziende librarie con apposita separata nota di ordinazione e con espressa indicazione che trattasi di pubblicazioni da esportare;

b) le case editrici, nelle fatture che debbono emettere in dipendenza di tali commissioni, indicheranno il prezzo di copertina delle pubblicazioni vendute, tanto unitario che globale, e faranno sulle fatture stesso espressamente constare che non è stata assolta l'imposta sull'entrata, perchè le pubblicazioni vendute sono « destinate dall'acquirente all'esportazione »;

c) le aziende librarie sono tenute ad istituire un registro di carico e scarico: nella parte del carico debbono essere annotati, in ordine cronologico, gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle pubblicazioni destinate all'esportazione ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina; nella parte dello scarico debbono, pure in ordine cronologico, essere riportati gli estremi delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura, degli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione delle pubblicazioni.

Il registro di cui sopra, prima dell'uso, dev'essere presentato al competente Ufficio del registro per le formalità prescritte dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0831

assoluto o per contanti o con pagamento rateale, ovvero si tratti di consegna in conto deposito, e dev'essere assolta nei termini e modi stabiliti dagli articoli 15 e 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, in base a fattura, nota, conto od altro documento indicante il quantitativo delle pubblicazioni vendute o consegnate ed il loro prezzo di vendita al pubblico, tanto unitario che globale.

Il prezzo di vendita al pubblico dev'essere stampato o stampigliato sulla copertina o nell'interno di ciascuna pubblicazione.

Art. 5.

Nel caso di editori che abbiano magazzini o depositi a vendita all'ingrosso delle proprie pubblicazioni, l'imposta, giusta le modalità di cui al precedente articolo, si corrisponde all'atto della vendita o consegna delle pubblicazioni da parte del magazzino o deposito.

Per le vendite di pubblicazioni fatte dagli editori direttamente al pubblico a mezzo di propri negozi, l'imposta, nella misura stabilita dal precedente articolo, dev'essere assolta in base ad apposito « registro delle vendite al pubblico », sul quale debbono essere riportate, con sommarie indicazioni, le singole operazioni di vendita effettuate nella giornata.

Entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali delle vendite effettuate nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 17 del R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per le vendite di giornali, riviste ed altre pubblicazioni effettuate in abbonamento l'imposta è dovuta all'atto del pagamento da parte dell'abbonato del prezzo totale o parziale dell'abbonamento, e si corrisponde in base ad apposito « registro delle vendite in abbonamento » con le stesse modalità e negli stessi termini di cui al precedente comma.

I registri prescritti dai precedenti commi, prima dell'uso, debbono essere presentati al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1910, n. 10.

Art. 6.

Per la importazione di pubblicazioni dall'estero l'imposta, nella misura del 2 %, è riscossa in modo virtuale dalle dogane in base al prezzo di copertina delle pubblicazioni stesse, convertito in valuta italiana al cambio ufficiale del giorno in cui si effettua lo sdoganamento.

saggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art. 8.

L'acquisto, presso editori, di pubblicazioni destinate all'esportazione da parte di aziende librarie non costituisce entrata imponibile, quando risultino osservate le seguenti condizioni:

a) le commissioni delle pubblicazioni destinate all'esportazione debbono essere fatte dalle aziende librarie con apposita separata nota di ordinazione e con espressa indicazione che trattasi di pubblicazioni da esportare;

b) le case editrici, nelle fatture che debbono emettere in dipendenza di tali commissioni, indicheranno il prezzo di copertina delle pubblicazioni vendute, tanto unitario che globale, e faranno sulle fatture stesso espressamente constare che non è stata assolta l'imposta sull'entrata, perchè le pubblicazioni vendute sono « destinate dall'acquirente all'esportazione »;

c) le aziende librarie sono tenute ad istituire un registro di carico e scarico; nella parte del carico debbono essere annotati, in ordine cronologico, gli estremi delle fatture relative all'acquisto delle pubblicazioni destinate all'esportazione ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina; nella parte dello scarico debbono, pure in ordine cronologico, essere riportati gli estremi delle fatture emesse nei confronti degli acquirenti esteri ed il relativo ammontare con riferimento al prezzo di copertina, con indicazione, in corrispondenza di ciascuna fattura, degli estremi del documento comprovante l'avvenuta esportazione delle pubblicazioni.

Il registro di cui sopra, prima dell'uso, dev'essere presentato al competente Ufficio del registro per le formalità prescritte dall'art. 112 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1910, n. 10.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta sull'entrata per le entrate conseguite da spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale e lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco.

Art. 10.

Per le vendite, forniture e prestazioni in genere fatte a corpi, comandi ed uffici stranieri, operanti nel territorio nazionale, l'imposta sull'entrata è dovuta da

0832
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

colui che effettua la vendita, fornitura o prestazione, senza diritto a rivalsa nei confronti dei detti corpi, comandi ed uffici.

Art. 11.

E' attribuita alla Intendenza di finanza la facoltà conferita al Ministero delle finanze dall'ultimo comma dell'art. 114 del regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1910, n. 10, intesa ad autorizzare, quando la particolare organizzazione contabile amministrativa della ditta lo richieda, sistemi e modalità di numerazione delle fatture in deroga a quanto disposto dal penultimo comma dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le Intendenze di finanza decidono sulle relative richieste delle ditte interessate, sentiti gli organi di vigilanza tributaria.

Art. 12.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, dal R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 152, e dal decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; non è peraltro rimborsabile l'imposta corrisposta nei tre mesi successivi in base alle aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TROISI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 47. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 387.

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica modificato dall'articolo 6 della legge 3 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati in affitto gli alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 313 comma 2° e dall'art. 361 ultimo comma:

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno;

« agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente al 1/6 del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 311;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste da parte degli impiegati delle categorie anzidette.

« Il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto degli alloggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 315 lettera b), ci, d) sono applicabili le norme dell'articolo stesso ».

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione delle fatture in deroga al disposto del penultimo comma dell'art. 26 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Le Intendenze di finanza decidono, sulle relative richieste delle ditte interessate, sentiti gli organi di vigilanza tributaria.

Art. 12.

Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma dell'art. 9 si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, dal R. decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dal decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; non è peraltro chiedibile l'imposta corrisposta nei tre mesi successivi in base alle aliquote vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto stesso.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, *il guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 47. — ERASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 giugno 1945, n. 387.

Modificazioni al testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica per quanto concerne le assegnazioni di alloggi dell'I.N.C.I.S. e degli Istituti autonomi per le case popolari e revoca delle assegnazioni illegittime di alloggi fatte dagli Istituti anzidetti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica;

Vista la legge 5 dicembre 1941, n. 1540, recante modificazioni al citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165;

Art. 1.

L'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica modificato dall'articolo 6 della legge 5 dicembre 1941, n. 1540, è sostituito dal seguente:

« Possono essere assegnati in affitto alloggi nelle case dell'Istituto, salvo la particolare destinazione di quelli previsti dall'art. 343 (comma 2°) e dall'art. 261 (in fine comma):

« agli impiegati statali di ruolo, agli ufficiali in attività di servizio, agli impiegati della Real Casa e del Magistero Mauriziano, agli impiegati della Camera dei deputati e del Senato del Regno;

« agli impiegati degli Enti finanziatori limitatamente ad un sesto del finanziamento rispettivo di ciascuno degli enti stessi;

« agli impiegati di ruolo del Comitato centrale della Croce Rossa Italiana;

« al personale di ruolo dell'Amministrazione postale e telegrafica, della Azienda di Stato dei telefoni nei casi previsti dall'art. 341;

« agli addetti all'Istituto Poligrafico dello Stato provenienti dalla soppressa Officina carte e valori di Torino;

« agli impiegati di ruolo dell'Istituto residenti in Roma nel limite massimo del 2 per cento delle costruzioni;

« ai pensionati civili e militari dello Stato nei soli casi in cui non vi siano richieste della parte degli impiegati delle categorie anzidette.

« L'persona è di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il quale esistono provvedimenti speciali, è escluso dall'assegnazione in affitto [illegible] a loggi dell'Istituto.

« All'assegnazione degli alloggi nelle località di cui all'art. 343 lettere b), c), di sono applicabili le norme dell'articolo stesso ».

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 27 del R. decreto legge 21 agosto 1937, n. 1542, e 2, della legge 1° febbraio 1940, n. 78.

Ogni parziale modifica di quanto stabilito negli articoli 342, 331 e 378 del testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165, nella concessione degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, delle case economiche dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e di quelle dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi deve darsi di regola la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e che abbiano famiglia più numerosa, salvi i casi speciali

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788284

segnalati dalle Amministrazioni dello Stato per esigenze di servizio.

A parità di condizioni è considerato titolo di preferenza la qualità di mutilato o invalido di guerra e di ex combattente.

Art. 3.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, ordinerà la revoca delle assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione al disposto dell'art. 376 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, nonchè alle norme dello statuto del cessato Istituto romano cooperativo approvato con R. decreto 30 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'art. 21 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonchè nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione e che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte.

Art. 5.

In conseguenza delle revoche disposte a termini degli articoli 3 e 4, i contratti di locazione stipulati con gli assegnatari si intendono risolti di diritto.

La decadenza è comunicata all'interessato con diffida a lasciare libero l'alloggio in un termine non inferiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

Trascorso detto termine l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno all'esecuzione degli sfratti col procedimento stabilito per gli enti medesimi, rispettivamente dagli articoli 300 e 32 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono ordinare il rilascio, [illegible] termine di giorni 30, di tutti i locali, da chiun-

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BUOZZI — TUPINI — SCELBA — PIENTI — CERABONA — CAVALLERO.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 45. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1882, n. 798 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1881, n. 123 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3131, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 181, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'Associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1941, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativa Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

...periore dello statuto del cessato Istituto romano beneficio approvato con R. decreto 20 maggio 1928, n. 1284.

Analogamente i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno nello stesso termine di sei mesi a revocare le assegnazioni degli alloggi rispettivamente in gestione, che risultino fatte a persone le quali all'atto dell'assegnazione non si trovavano nelle condizioni prescritte dall'art. 31 del citato testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e dai regolamenti degli Istituti medesimi.

Art. 4.

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei casi in cui le assegnazioni siano state effettuate in deroga alle norme comuni per facoltà discrezionale conferite alle Amministrazioni degli Istituti dai regolamenti in vigore all'atto delle assegnazioni stesse, nonchè nei confronti di coloro che nel corso della locazione abbiano perduto i requisiti per l'assegnazione o che per effetto delle disposizioni del presente decreto non si trovino più nelle condizioni prescritte.

Art. 5.

In conseguenza delle revoche disposte a termini degli articoli 3 e 4, i contratti di locazione stipulati con gli assegnatari si intendono risolti di diritto.

La decadenza è comunicata all'interessato con diffida a lasciare libero l'alloggio in un termine non inferiore a tre mesi dalla data della comunicazione.

Trascorso detto termine l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e gli Istituti autonomi per le case popolari provvederanno all'esecuzione degli sfratti col procedimento stabilito per gli enti medesimi, rispettivamente dagli articoli 33 e 32 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 6.

Il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ed i presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari possono ordinare il rilascio, entro il termine di giorni 30, di tutti i locali, da chiunque detenuti, che risultino occupati senza la stipula di un regolare contratto di affitto.

L'ordine di rilascio ha forza di titolo esecutivo, a tutti gli effetti di legge, e all'esecuzione si provvede nei modi previsti nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

A tutti gli atti, compresi quelli giudiziari, occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie previste dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 388.

Passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze dei Ministeri dell'interno e della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1882, n. 768 (serie III), che autorizza il Governo ad erigere in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3133, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1936, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1936, n. 578, recante modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2031;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 111, che approva lo statuto organico della Croce Rossa Italiana, e successive modifiche;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936, n. 484, contenente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico del personale dell'Associazione;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1940, n. 2024, che approva il regolamento dell'Associazione della Croce Rossa per il tempo di guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 132, con il quale è stato disposto il passaggio dell'Associazione italiana della Croce Rossa alle dipendenze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

0836
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789021

I poteri di vigilanza e di tutela sull'Associazione predetta vengono restituiti ai Ministri per l'interno e per la guerra, secondo le disposizioni vigenti prima dell'emanazione del citato Regio decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.
Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2069, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato col R. decreto 16 gennaio 1921, n. 193;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 331, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente suddetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926,

I limiti di competenza della giunta permanente, stabiliti dall'art. 2 lettera *b*) del decreto Reale sopracitato, sono elevati a L. 2.000.000 relativamente all'importo degli schemi di contratto, a L. 1.000.000 relativamente alle spese da farsi in economia ed a L. 300.000 relativamente alle transazioni ed ai condoni di penali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GULLO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 46. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 396.
Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 254;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà ai Prefetti, quando ne sia riconosciuta l'urgente necessità, di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie in misura diversa da quella prevista dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 251, in relazione al costo del servizio determinato dalle par-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681
0837

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI

Visto, *Il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 38. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 389.
Modificazioni alle norme sugli organi di amministrazione dell'Ente autonomo dell'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convalidato dalla legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Visto il regolamento generale per il funzionamento del predetto Ente, approvato col R. decreto 16 gennaio 1921, n. 195;
Visto il R. decreto 12 gennaio 1928, n. 132, concernente modificazioni alla composizione del Consiglio d'amministrazione dell'Ente;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 324, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente suddetto;
Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni alle disposizioni di cui al R. decreto 9 aprile 1931, n. 324, concernenti gli organi d'amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI — GUELFO

Visto, *Il Guardasigilli:* TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 46. — TRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 390.
Delega ai Prefetti del Regno della facoltà di aumentare i prezzi delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 30 giugno 1876, n. 3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 251;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra è data facoltà ai Prefetti, quando ne sia riconosciuta l'urgente necessità, di stabilire con proprio decreto, sentito il Comitato provinciale dei prezzi, la tariffa delle inserzioni nei Fogli annunzi legali delle provincie in misura diversa da quella prevista dal R. decreto 11 gennaio 1923, n. 251, in relazione al costo del servizio determinato dalle particolari condizioni dei mercati locali.
I provvedimenti previsti dal comma precedente debbono essere comunicati al Ministero dell'interno.

Art. 2.

Per gli annunzi indicati nell'art. 17 delle istruzioni speciali per la esecuzione della legge 30 giugno 1876, n. 3195, approvate con decreto 25 maggio 1895 del Ministero dell'interno, i prezzi delle inserzioni devono essere pari alla metà di quelli stabiliti in relazione alle disposizioni di cui all'articolo precedente.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0838

Art. 3.

E' riconosciuta efficacia agli aumenti di prezzi delle inserzioni disposte dai Prefetti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tali provvedimenti si applica il disposto del 2° comma dell'art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 48. — PRESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.
Soppressione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, relativo alla istituzione del Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata è soppresso.

Le attribuzioni demandate al predetto Ministero con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sono devolute, per la parte riguardante l'assistenza ai patrioti, al Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1941, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944, riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo, con il quale il comm. dott. Alfredo De Ligouro, commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato chiamato a far parte del Comitato stesso quale rappresentante del predetto Istituto;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli esercizi 1944-45;
Vista la designazione fatta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Annibale Gilardoni è chiamato a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private quale rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni in sostituzione del comm. dott. Alfredo De Ligouro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GROSCURI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1945
Registro Marina n. 3, *foglio n.* 295. — BRUNO

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1945.
Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785281

dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 48. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 luglio 1945, n. 391.
Soppressione del Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395, relativo alla istituzione del Ministero dell'Italia occupata;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'Italia occupata è soppresso.
Le attribuzioni demandate al predetto Ministero con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 febbraio 1945, n. 73, e con il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, sono devolute, per la parte riguardante l'assistenza ai patrioti, al Ministero dell'assistenza post-bellica.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 51. — FRASCA

Visto il decreto Luogotenenziale in data 5 novembre 1944, riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo, con il quale il comm. dott. Alfredo De Ligaoro, commissario dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, è stato chiamato a far parte del Comitato stesso quale rappresentante del predetto Istituto;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale è stato ricostituito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per gli esercizi 1944-45;
Vista la designazione fatta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'on. prof. Annibale Gillardoni è chiamato a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private quale rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, in sostituzione del comm. dott. Alfredo De Ligaoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Registro Industria e Lavoro n. 3, foglio n. 295. — BRUNO

(1071)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.
Elevazione del numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 8 della legge 7 marzo 1925, n. 222;
Visto il decreto Ministeriale 7 marzo 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1925, n. 56;
Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1291;

Decreta:

Il numero dei posti degli agenti di cambio della Borsa valori di Napoli è elevato da quindici a venti, ferma restando la misura della cauzione in L. 500.000 (lire cinquecentomila).

Roma, addì 30 maggio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1064)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0840

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Carbonchio emotico				
Avellino	Avella	B.	—	1
Brindisi	Mesagne	O.	1	—
Cagliari	Gesipsi	B.	—	1
Catanzaro	Filadelfia	B.	—	1
Foggia	San Marco in Lamis	Cav.	—	1
Id.	Cagnano Varano	O.	—	1
Id.	Lucera	E.	—	1
Salerno	Mena Lucana	B.	1	—
Id.	Bellosguardo	B.	—	1
Id.	San Severino Lucania	B.	—	1
Viterbo	Celleno	B.	1	—
			3	8
Afta epizootica				
Bari	Molfetta	B.	—	2
Cosenza	Acri	B.	—	3
Id.	Cerchiara di Calabria	B.	2	—
Id.	Rocca Imperiale	B.	2	1
Id.	Spezzano Albanese	B.	10	—
Id.	Terano Castello	B.	3	10
Firenze	Fucecchio	B.	—	1
Foggia	Cerignola	B.	—	8
Id.	Ferrandina	B.	1	—
Matera	Miglionico	B.	1	—
Id.	Castellaneta (Fattoria di Stabia)	B.	—	1
Napoli	Acerenza	B.	1	—
Potenza				

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunciati
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S.	—	2
Id.	Fermo	S.	1	—
Id.	Montefiore	S.	—	1
Id.	Montefortino	S.	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S.	—	1
Avellino	Avella	S.	4	13
Id.	Cellarulo	S.	—	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S.	—	1
Id.	San Martino Valle Caudina	S.	1	—
Benevento	Apice	S.	—	1
Id.	Rhomberge	S.	—	1
Id.	Paduli	S.	—	1
Id.	Pietramonte d'Alife	S.	—	1
Cagliari	Arbanà	S.	—	1
Id.	Cabras	S.	—	1
Id.	Sadile	S.	—	1
Id.	Usellus	S.	—	1
Id.	Villacidro	S.	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S.	—	1
Chieti	Furci	S.	—	1
Id.	Gissi	S.	—	1
Id.	Liscia	S.	—	1
Id.	Vasto	S.	—	1
Caserta	Camposa	S.	15	—
Id.	Limatto	S.	—	8
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S.	3	—
Id.	Teano Castello	S.	—	1
Foggia	Accadia Sottano	S.	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S.	—	1
Id.	Montelcone di Puglia	S.	—	1
Id.	Casalvecchio	S.	—	1
Id.	Volturara	S.	—	1
Napoli	Santa Maria ca Foscia	S.	—	1
Roma	Roma	S.	1	—
Id.	Velletri	S.	1	—
Sassari	Alghero	S.	—	1
Id.	Sassari	S.	—	1
Teramo	Campli	S.	—	1
Viterbo	Viterbo	S.	1	—
Morva				
Foggia	Foggia	E.	1	—
Id.	Cagnano Varano	E.	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E.	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DIREZIONE GENERALE

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 28 febbraio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Carbonchio enfitico				
Avellino	Avella	U	—	1
Brindisi	Mesagne	B	1	—
Cagliari	Gesturi	B	1	—
Catanzaro	Filadelfia	Cap	1	—
Foggia	San Marco in Lamis	C	1	—
Id.	Cagnano Varano	E	1	—
Id.	Lucera	E	1	—
Salerno	Atena Lucana	B	1	—
Id.	Bellosguardo	B	—	1
Id.	San Severino Rota	B	—	1
Viterbo	Cellere	L	1	—
			3	3
Afta epizootica				
Bari	Molfetta	B	1	2
Cosenza	Acri	B	—	3
Id.	Corigliano di Calabria	B	—	—
Id.	Rocca Imperiale	B	—	1
Id.	Spezzano Albanese	B	3	—
Id.	Terravecchia	B	1	10
Id.	Torano Castello	B	—	—
Firenze	Fucecchio	B	—	8
Foggia	Cerignola	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	Miglionico	B	—	2
Napoli	Castellammare di Stabia	B	1	—
Potenza	Acerenza	B	1	8
Sassari	Agnese	B	—	1
Id.	Bolotana	B	1	9
Id.	Ghilarza	B	1	1
Id.	Oristano	B	2	—
Id.	Sedini	B	1	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	1	—
Id.	Tula	B	1	—
Taranto	Tarsnto		31	12
Malrossine dei suini				
Avellino	Aiello	S	1	—
Matera	Pernicola	S	1	—
Id.	Grassano	S	—	4
Id.	Matera	S	1	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	3
Pesaro Urbino	Montelabbate	S	1	2
Siracusa	Rosolini	S	—	4
Teramo	Teramo	S	3	13

Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Arquata	S	—	1
Id.	Force	S	1	—
Id.	Montemonaco	S	1	—
Id.	Montegallo	S	1	—
Id.	Porta San Giorgio	S	12	12
Id.	Ascoli	S	1	1
Avellino	Calitri	S	—	1
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	S	1	—
Id.	San Mauro Valle Caudina	S	—	1
Benevento	Apice	S	—	1
Id.	Pietrelcina	S	—	1
Id.	Pietrelli	S	—	1
Id.	Pontelandolfo d'Alife	S	—	1
Cagliari	Ardauli	S	—	1
Id.	Cabras	S	—	1
Id.	Scalio	S	—	1
Id.	Usellus	S	—	1
Id.	Villaurbo	S	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	—	1
Chieti	Furci	S	—	1
Id.	Gissi	S	—	1
Id.	Liscia	S	—	1
Id.	Vasto	S	—	1
Caserta	Carinola	S	—	1
Id.	Longra	S	—	1
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	—	1
Id.	Teano Castello	S	—	1
Foggia	Accadia Sdriato	S	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Id.	Montelcone di Puglia	S	—	1
Id.	Casalvecchio	S	—	1
Id.	Volturara	S	—	1
Napoli	Santa Maria la Fossa	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Id.	Velletri	S	—	1
Sassari	Alghero	S	—	1
Id.	Sassari	S	—	1
Teramo	Campli	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	1	—
			30	42
Morva				
Foggia	Foggia	E	1	—
Id.	Cagnano Varano	E	—	1
Id.	San Marco in Lamis	E	—	1
			1	2
Farcino cripococcico				
Agrigento	Naro	C	—	1
Id.	Grotte	C	—	1
Bari	Alberobello	E	—	1
Id.	Altamura	E	—	1
Id.	Bari	E	1	—
Id.	Bitonto	E	—	1
Id.	Castellana	E	1	—
Id.	Gioia	E	1	—
Id.	Noicattaro	E	1	—
Id.	Sammichele	E	1	—
Id.	Turi	E	1	—
Id.	Valenzano	E	1	—
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	—
Id.	Cisternino	E	3	—
Caltanissetta	Vallelunga	E	—	1
Catania	Acireale	E	—	1
Id.	Caltagirone	E	—	1
Id.	Catania	E	—	1
Id.	Giarre Riposto	E	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0842

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quarantena precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Elenco tredicesimo*				
Catania	Militello Val di Catania	E	3	—
id.	Nicolosi	E	1	—
id.	Trecastagni	E	2	—
Catanzaro	Crotone	E	15	—
id.	Cutro	E	3	—
Enna	Calascibetta	E	1	—
Foggia	Vico del Gargano	E	1	—
Lecce	Campi Salentina	E	1	—
id.	Lecce	E	1	—
id.	Maglie	E	1	—
id.	Surbo	E	1	—
Napoli	Afragola	E	1	—
id.	Nola	E	2	—
id.	Arzano	E	1	—
id.	Frattamaggiore	E	1	—
id.	Pontecagnano	E	1	—
id.	Pozzuoli	E	4	—
id.	Somma Vesuviana	E	1	—
Ragusa	Ragusa	E	1	—
Roma	Ariccia	E	1	—
Salerno	Serre	E	1	—
id.	Battipaglia	E	1	—
id.	Scafati	E	1	—
Siracusa	Carlentini	E	1	—
id.	Floridia	E	1	—
id.	Rosolini	E	1	—
id.	Siracusa	E	1	—
id.	Solarino	E	13	—
Trapani	Marsala	E	1	1
id.	Santa Ninfa	E	4	—
id.	Campobello	E	1	—
id.	Gibellina	E	3	1
id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
id.	Partanna	E	2	1
id.	Salaparuta	E		
			106	19
Ambo				
Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Cav.	—	1
Avellino	Capriglia	Cav.	—	1
Bari	Monopoli	Cav.	—	1
Campobasso	Petacciato	Cav.	1	—
Caserta	Pietramelara	Cav.	—	1
id.	Pontelatone	Cav.	1	—
Matera	Tricarico	Cav.	—	1
Messina	San Marco d'Alunzio	Cav.	—	1
id.	Tusa	Cav.	—	1
Napoli	Napoli	Cav.	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quarantena precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Regno*				
Catanzaro	Cirò	Cav.	—	—
id.	Crotone	Cav.	—	1
Chieti	Vasto	Cav.	—	—
Cosenza	Rossano	Cav.	—	—
Foggia	San Marco in Lamis	Cav.	—	—
id.	Pietramontecorvino	Cav.	1	—
id.	San Giovanni Rotondo	Cav.	—	2
id.	Lucera	Cav.	1	—
id.	Cagnano Varano	Cav.	—	1
id.	Torremaggiore	Cav.	16	—
id.	San Severo	Cav.	9	—
id.	Serracapriola	Cav.	1	—
id.	Troia	Cav.	2	—
id.	Celenza	Cav.	4	—
id.	Ascoli Satriano	Cav.	1	—
id.	Foggia	Cav.	5	—
id.	Orsara	Cav.	1	—
id.	Rignano Garganico	Cav.	1	—
id.	San Marco La Catola	Cav.	1	—
id.	Chieuti	Cav.	1	—
id.	Poggio Imperiale	Cav.	1	—
id.	Celenza	Cav.	1	—
id.	Deliceto	Cav.	1	—
id.	Faeto	Cav.	1	—
id.	Lesina	Cav.	1	—
id.	Apricena	Cav.	1	—
id.	Manfredonia	Cav.	—	11
id.	Volturara	Cav.	—	1
id.	Castelluccio Valmaggiore	Cav.	—	20
Lecce	Muro	Cav.	20	—
id.	Palmieri	Cav.	—	3
L'Aquila	L'Aquila	Cav.	1	—
id.	Aielli	Cav.	1	—
id.	Avezzano	Cav.	1	—
id.	Ateleta	Cav.	1	—
id.	Cerchio	Cav.	1	—
id.	Collarmele	Cav.	1	—
id.	Fontecchio	Cav.	1	—
id.	Gagliano	Cav.	1	—
id.	Goriano	Cav.	1	—
id.	Molina	Cav.	1	—
id.	Ortona dei Marsi	Cav.	1	—
id.	Cappadocia	Cav.	1	—
id.	Collelongo	Cav.	1	—
id.	Castel di Ieri	Cav.	1	—
id.	Pescina	Cav.	1	—
id.	Tione degli Abruzzi	Cav.	1	—
id.	Santa Maria	Cav.	1	—
id.	Tornimparte	Cav.	1	—

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0843

| | | |

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Regno*				
L'Aquila	Navelli	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Pescocostanzo	O	—	1
Id.	Cocullo	O	—	1
Id.	San Pio delle Camere	O	—	1
Littoria	Priverno	O	—	1
Id.	Cisterna	O	—	6
Id.	Littoria	O	—	6
Matera	Ferrandina	O	1	—
Id.	Irsina	O	1	—
Id.	Miglionico	O	1	—
Id.	Tricarico	O	1	—
Napoli	Acerra	O	—	1
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	1	2
Id.	Tito	O	2	—
Id.	Tolve	O	1	—
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stimigliano	O	1	—
Id.	Amatrice	O	1	—
Id.	Cittareale	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Praccano	O	1	—
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Colleferro	O	1	—
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	1	—
Id.	Marino	O	—	1
Id.	Montelibretti	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Ponezia	O	2	3
Id.	Riguano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	5	—
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sessa	O	2	—
Id.	Buonalbergo	O	1	—
Id.	Casaletto Spartano	O	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico				
Lucca	Porcari	B	1	—
Salerno	Pisciotta	O	4	3
			5	3
Vaiuolo ovino				
Brindisi	Brindisi	O	2	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	3	—
Lecce	Lecce	O	14	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	1	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			28	1
Setticemia emorragica				
Sassari	Bessude	S	1	—
Id.	Villanova Monteleone	S	—	2
			1	2
Difterite aviaria				
Ascoli Piceno	Montelibretti	P	1	—
Potenza	Tito	P	—	18
			1	18
Colera dei polli				
Cagliari	Cabras	P	—	1
Taranto	Mottola	P	—	1
			—	2
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	P	6	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Cossignano	P	—	2
Id.	Folignano	P	—	1
Id.	Montegiberto	P	2	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Segue: *Rogna*

L'Aquila	Navelli	O	1	—		
Id.	Ofena	O	1	—		
Id.	Pescocostanzo	O	—	1		
Id.	Cocullo	O	—	1		
Id.	San Pio delle Camere	O	—	1		
Id.	Prezzo	O	—	1		
Littoria	Cisterna	O	—	6		
Id.	Littoria	O	—			
Id.	Ferrandina	O	1	—		
Matera	Irsina	O	1	—		
Id.	Miglionico	O	1	—		
Id.	Tricarico	O	1	1		
Id.	Accera	O	—	1		
Napoli	Calvello	O	3	—		
Potenza	Melfi	O	3	—		
Id.	Picerno	O	1	2		
Id.	Tito	O	2	—		
Id.	Tolve	O	1	—		
Id.	Rieti	O	2	—		
Rieti	Leonessa	O	1	—		
Id.	Stimigliano	O	1	—		
Id.	Amatrice	O	1	—		
Id.	Cittareale	O	—	1		
Id.	Alluniere	O	1	—		
Roma	Artena	O	1	—		
Id.	Praccino	O	1	—		
Id.	Campagnano di Roma	O	1	—		
Id.	Castelnuovo di Porto	O	5	—		
Id.	Cerveteri	O	4	—		
Id.	Civitavecchia	O	1	—		
Id.	Colleferro	O	1	—		
Id.	Fiano	O	1	—		
Id.	Lanuvio	O	—	1		
Id.	Marino	O	—	1		
Id.	Montelibretti	O	1	—		
Id.	Nazzano	O	1	—		
Id.	Nerola	O	—	1		
Id.	Poli	O	2	3		
Id.	Ponezia	O	1	—		
Id.	Rignano Flaminio	O	5	—		
Id.	Roma	O	1	—		
Id.	Sacrofano	O	2	—		
Id.	Tolfa	O	1	—		
Id.	Sant'Angelo Romano	O	2	—		
Salerno	Sanza	O	1	—		
Id.	Buonalbergo	O	2	—		
Id.	Casaletto Spartano	O	2	—		
Taranto	Castellaneta	O	1	—		
Id.	Ginosa	O	—	1		
Terni	Castel Giorgio	O	2	1		
Id.	Terni	O	—	1		
Viterbo	Barbarano Romano	O	1	—		
Id.	Bieda	O	2	1		
Id.	Montalto di Castro	O	1	—		
Id.	Orte	O	—	1		
Id.	San Lorenzo Nuovo	O	—	1		
Id.	Soriano	O	—	1		
			253	116		

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Lecce	Campi Salentina	O Cap.	1	—
Roma	Frascati	O	1	—
Id.	Palombara Sabina	O	1	—
Taranto	Grottaglie	O Cap.	2	—
			5	—

Afta epizootica

Lucca	Porcari	B	1	—
Salerno	Picciotta	O	4	3
			5	3

Febbre ovina

Brindisi	Brindisi	O	2	1
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	3	—
Lecce	Lecce	O	14	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	3	—
Id.	Surbo	O	1	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			28	1

Setticemia emorragica

Sassari	Besonde	S	1	—
Id.	Villanova Monteleone	S	—	2
			1	2

Difterite aviaria

Ascoli Piceno	Montefiore	P	1	—
Potenza	Tito	P	—	18
			1	18

Cachessia dei polli

Cagliari	Cabras	P	—	1
Taranto	Mottola	P	—	1
			—	2

Peste aviaria

Ascoli Piceno	Amandola	P	6	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	2
Id.	Cossignana	P	—	1
Id.	Folignano	P	—	2
Id.	Monteglberto	P	2	—
Id.	Monteprandone	P	—	2
Id.	Offida	P	—	1
Id.	Pedaso di Fermo	P	1	—
			10	6

Laringo tracheite infettiva dei polli

Avellino	Forino	P	—	14
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	46	5
Id.	Sturno	P	2	1
Chieti	Pidmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Foggia	Celenza	P	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	P	—	3
Potenza	Castelluccio Superiore	P	—	15
Taranto	Mottola	P	—	1
			60	40

0 8 4 6 declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

RIEPILOGO
dal 16 al 28 febbraio 1945 - N. 4

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle province	Numero dei comuni	Numero delle località
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	9	20	23
3	Mal rossino dei suini	5	8	17
4	Peste e setticemia dei suini	13	32	119
5	Morva	1	3	3
6	Farcino criptococcico	15	53	125
7	Rabbia	11	16	16
8	Rogna	21	134	369
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	2	2	8
11	Vaiuolo ovino	1	1	20
12	Setticemia emorragica	2	2	3
13	Difterite aviaria	2	2	19
14	Colera dei polli	2	2	2
15	Peste aviaria	1	1	16
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	6	9	100

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(914)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945: comune di Castel di Judica (Catania); comune di Alcamo (Trapani).

Nuova decorrenza dal 1° luglio 1945:

1) Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: comune di Castel di Judica (Catania);

2) Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: comune di Alcamo (Trapani).

(1078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 27.

(pubblicazione).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 761 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 650.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2215 — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2379. Mod. 4 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 651.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Neucci Bianca fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417. Mod. 4 — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Brachetti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81. Mod. 4 — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 329. Mod. 4 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 258. — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.873.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 256. — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 6.116.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carreddu — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Ca-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1	Carbonchio ematico	7	11	11
2	Afta epizootica	9	29	73
3	Mal rossino dei suini	5	8	17
4	Peste e setticemia dei suini	13	39	119
5	Morva	1	3	3
6	Carbone emoglobinico	15	53	125
7	Rabbia	11	16	16
8	Rogna	21	134	369
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
14	Colera dei polli	2	2	2
15	Peste aviaria	1	8	16
16	Laringo tracheite infettiva dei polli	5	9	100

B, bovina; Buf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(914)

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

SERVIZIO ELETTORALE

Sospensione dei termini fissati dal decreto Ministeriale 24 ottobre 1944 per la formazione delle liste elettorali e per la determinazione della nuova decorrenza dei termini stessi.

Decreto Ministeriale 8 febbraio 1945, comune di Castel di Judica (Catania); comune di Alcamo (Trapani).

Nuova decorrenza dal 1° luglio 1945.

1) Decreto Ministeriale 5 giugno 1945: comune di Castel di Judica (Catania);

2) Decreto Ministeriale 4 giugno 1945: comune di Alcamo (Trapani).

(1078)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

1ª pubblicazione Elenco n. 27.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 401 — Data: 15 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Palermo — Intestazione: Teresi Salvatore fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 150

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2219 — Data: 7 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cicariello Pasquale fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 100

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 609 — Data: 26 agosto 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Marchese Giovanni fu Gennaro — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 637.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1825 — Data: 12 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Viscusi Antonio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 5 — Rendita: L. 329,50

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 136, Mod. 4 — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Bari — Intestazione: Frattasio Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2173, Mod. 4 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Ricciardi Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 2 — Rendita: L. 661.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1881 — Data: 17 febbraio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Neucci Bianca fu Giuseppa — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 350

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 417, Mod. 4 — Data: 5 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Bracheti Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 3 — Rendita: L. 119.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81, Mod. 4 — Data: 28 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Potenza — Intestazione: Cavuoti Salvatore di Aniello — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50, nominativi 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 326, Mod. 4 — Data: 11 febbraio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Agrigento — Intestazione: Tragna Francesco fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: P. R. 3,50, nominativi 1 — Capitale: L. 2000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2581 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 9 — Capitale: L. 6.874.500

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2586 — Data: 18 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Spadoni Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 3.118.400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 841 — Data: 4 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Migliorini Agata ved. Carredda — Titoli del Debito pubblico: B. T. 1944, al portatore 1 — Capitale: L. 10.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 luglio 1945

Il direttore generale: CASTI

(1079)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0848

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di quietanze di certificati del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze di ricevute dei seguenti certificati:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	102258	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccaseca (Caserta)	7 —
Id.	147379	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	160856	Arciprelatura della Collegiata di Roccaseca, rappresentata dall'arciprete pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	166687	Arciprelatura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
Id.	170655	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	35 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	180393	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	112,70
Id.	186131	Come sopra	3,50
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccaseca (Caserta), proventi	161 —
Id.	43671	Cappella del SS.mo Rosario di Capelle, di Roccaseca in Terra di Lavoro, rappresentata dagli amministratori della stessa	49 —
Id.	49557	Congrega del SS.mo Rosario di Capelle, comune di Roccaseca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49559	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, ipotecata	31,50
Id.	49702	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccaseca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49805	Arciprelatura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Capelle, comune di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Capelle, quartiere di Roccaseca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51651	Congrega del Rosario di Capelle, frazione di Roccaseca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52948	Parrocchia di Montanelli, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	52993	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	24,50

0849
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

CATEGORIA del debito	della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	di rendita Iscrizione
			Lire
	102758	Chiesa parrocchiale di S. Margherita, in Roccaseca (Caserta)	7 —
Cons. 3,50 % (1906)	147529	Seminario di Aquino (Caserta)	66,50
Id.	160886	Arcipretura della Collegiata di Roccaseca rappresentata dal Cancelliere pro tempore (Caserta)	7 —
Id.	160887	Arcipretura parrocchiale della SS.ma Annunziata, nel Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino (Caserta), rappresentata dal parroco pro tempore	42 —
			35 —
Id.	170535	Seminario diocesano di Aquino (Caserta)	189 —
Id.	171372	Seminario vescovile di Aquino (Caserta)	115,50
Id.	180393	Parrocchia di Colle S. Magno (Caserta)	3,50
Id.	186151	Come sopra	
Id.	187264	Congrega del SS.mo Sacramento di Roccaseca (Caserta), rappresentata	161 —
Id.	45671	Cappella del SS.mo Rosario di Caprile, di Roccaseca in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore della stessa	49 —
Id.	46537	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, comune di Roccaseca, in diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore	7 —
Id.	49579	Congrega del SS.mo Sacramento eretta nella Chiesa collegiata del Castello di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappresentata dal suo amministratore pro tempore, tolerata	31,50
Id.	49792	Seminario della diocesi di Aquino, in Roccaseca, rappresentato dal suo rettore pro tempore	84 —
Id.	49865	Arcipretura parrocchiale della Madonna delle Grazie, eretta in Caprile, comune di Roccaseca, diocesi di Aquino, rappresentata dall'arciprete pro tempore	3,50
Id.	51156	Congrega del Rosario di Caprile, frazione di Roccaseca (Terra di Lavoro), rappresentata dal priore pro tempore	28 —
Id.	51551	Congrega del Rosario di Caprile, frazione di Roccaseca, rappresentata dal priore pro tempore	17,50
Id.	52918	Parrocchia di Monteleoni, in diocesi di Aquino, rappresentata dal parroco pro tempore	91 —
Id.	53995	Seminario di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentato dagli amministratori pro tempore	24,50
Id.	303402	Parrocchia di S. Margherita in Roccaseca (Caserta)	3,50
Id.	311541	Canonici della Chiesa cattedrale di Aquino (Caserta)	38,50
Id.	311771	Parrocchia di Terelle (Caserta)	17,50
Id.	314769	Clero della Chiesa parrocchiale di Terelle, sotto il titolo di Santa Maria di Cielo Assunta	7 —
Id.	55176	Capitolo della Cattedrale di Aquino, in Terra di Lavoro, rappresentata dall'amministratore pro tempore	3,50
			14 —
Id.	214660	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	7 —
Id.	222142	Seminario di Aquino (Caserta)	
Id.	262709	Canonico Pascarella della Cattedrale di Piedimonte S. Germano (Caserta)	10,50
			28 —
Id.	261856	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	175,50
Id.	251912	Badia corale di S. Martino, in Vian S. Elena (Caserta)	7 —
Id.	73100	Congrega del SS.mo Rosario di Caprile, in Roccaseca (Sora)	

0 8 5 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della cedola annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	106176	Congregazione del SS.mo e Pietà del Castello di Baccarecia (Caserta), per cura	3,50
Id	481818	Canonicale curato della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Teralle (Caserta)	7 —
Id.	424545	Parrocchia di Santa Maria Assunta, in Pastorale S. Cecilia (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita, a Roccaseca (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchiale chiesa di S. Erasmo, in Sala Cilento (Caserta), a per essa al parroco pro tempore	35 —
Id	210573	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia, in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	292741	Parrocchia di S. Antonino Martire, in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274937	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	21 —
Id	635947	Canonicato nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, in Teralle (Caserta)	3,50
Id.	518367	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo, in Arce (Caserta)	84 —
Id	221116	Parrocchia di S. Felice, nel comune di Santa Padre (Caserta)	70 —

A sensi degli articoli rettificati mancanti del secondo mezzo foglio del compartimento semestrale, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state prodotte opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 163 del regolamento 17 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: CIOTTI

(1058)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(1ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 17 del regolamento 8 gennaio 1905, n. 736, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 22 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) 2ª emissione, serie 53ª, n. 247 di L. 500, e serie 20ª, n. 227 di L. 2000, intestati a Leonza Anna-Maria di Pasquale, nubile di Sant'Andrea del Pizzo, vincolati per dote col frazionamento degli interessi in Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, si procederà, ai sensi dell'art. 15 del sopraindicato rego-

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 16 luglio 1945 - N. 157

Rendita 3,50 % 1906	L.	103,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 3 % 1936	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934		91,20
Id. 5 % 1936	»	97,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1958)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1952)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Id.	421515	Parrocchia di Santa Maria Assunta in Pietramelara (Caserta)	7 —
Id.	412853	Parrocchia di Santa Margherita in Roccaromana (Caserta)	3,50
Id.	221113	Parrocchia-chiesa di S. Paolo in Sarsinatico (Caserta) e per essa al parroco pro tempore	35 —
Id.	210575	Fabbriceria della Chiesa di Santa Lucia in Villa S. Lucia (Caserta)	3,50
Id.	220741	Fabbriceria di S. Antonino Martire in Pico (Caserta)	210 —
Id.	274037	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	21 —
Id.	625647	Cappellania della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta in Teano (Caserta)	3,50
Id.	518307	Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo in Arce (Caserta)	84 —
Id.	221316	Parrocchia di S. Pietro in Gallo in Sessa Aurunca (Caserta)	70 —

Essendo stati verificati nell'ordine richiesto dal secondo comma dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dall'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, alle richieste operazioni.

Roma, addì 6 luglio 1945

Il direttore generale: Cosu

(1659)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950) — annualità, serie 38ª, n. 247 di L. 500, e serie 39ª, n. 25 di L. 20.000 — intestati a Lecora Anna-Maria di Emanuele, nubile di maggiorenne età, e girati per incasso al parroco pro tempore della chiesa di Sant'Antonio Abate, vincolati per dote col decreto della Pretura di Avellino.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del succitato regolamento, e del citato art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni ai sensi della suddetta norma.

Roma, addì 14 luglio 1945

Il direttore generale: Cosu

(1650)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio

Con decreto Ministeriale 25 febbraio 1945, il notaio dottor Achille Ordini, residente ed esercente in Crescentino, è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di detta città.

(1683)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PROVVEDITORATO DELLO STATO

Media dei titoli del 16 luglio 1945 - N. 157

Rendita 3,50 % 1906	L.	105,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 3,50 % netto	»	97,10
Id. 3 % 1906	»	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,60
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,80
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	91,65

Media dei titoli del 17 luglio 1945 - N. 158

Rendita 3,50 % 1906	L.	104,75
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 3,50 % netto	»	97,10
Id. 3 % 1906	»	91,20
Redimibile 3,50 % 1934	»	97,50
Id. 5 % 1936	»	97,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,65

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 e art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 13, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Prost. Red. 3,50 %	352/25	Congregazione di 63 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430147	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Marconi al Diuomo-Napoli, vincolata.	105 —
Id.	494628	Congrega dei 63 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146904	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Servi in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178438	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Leri Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	213208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Corato (Bari), ipotecario per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 solo per la proprietà	Lucci Eleonora fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	434541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania . . .	4.991 —
Cons. 3,50 % (1906)	730463	Tracia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	188909	Associazione Italiana della Croce Rossa in Roma . . .	1.323 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafmayer Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schafmayer Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	162688	Mariehiello Antonina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	550 —
Id.	536634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli .	6.000 —

0853
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	della rendita annua di ciascuna partita
			Lire
Prest. Red. 3,50 %	352525	Congregazione di 61 sacerdoti di S. Maria della Pace nella chiesa del S.S. Cuore di Gesù in Napoli.	455 —
Id.	430147	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio nella chiesa del S. Cuore di Gesù in Piazza Mercato al Duomo Napoli, vincolata.	105 —
Id.	404658	Congrega dei 61 sacerdoti di S. Maria della Pace in S. Bonifacio in Napoli.	157,50
Id.	146964	Legato Pio Istituto del fu Domenico Agostini nella chiesa della Confraternita dei Serviti in S. Pietro in Castello di Ascoli Piceno.	10,50
Id.	178458	Pisa Pierina di Virgilio moglie di Levi Arrigo fu Leone, dom. a Bologna, dotale.	4.900 —
Id.	215208	Tota Vincenzo fu Cataldo, dom. in Conte (Bari), ipotecato per cauzione.	105 —
Id.	213209	Come sopra	10,50
Id.	413515 Solo per la nuda proprietà	Lucci Filomena fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Ferrari Rosa ved. Lucci, dom. a Roma, con usufrutto a favore di Ferrari Rosa di Alessandro ved. Lucci.	115,50
Id.	498541	Guzzardi Irene fu Giuseppe, dom. a Catania . . .	4.900 —
Cons. 3,50 % (1906)	780451	Travia Angela di Pasquale moglie di Ottofaro Giovanni di Antonino, dom. a Messina, vincolata per dote.	105 —
Rend. 5 %	188909	Associazione italiana della Croce Rossa in Roma . .	1.325 —
Id.	11697	Carlini Clara fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalimaier Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Como.	1.000 —
Id.	11698	Carlini Clara-Eugenia fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Schalimaier Anna ved. Carlini Carlo, dom. a Genova.	90 —
Id.	102688	Mastelloello Angiolina di Gennaro, moglie di Palumbo Antonio, dom. a Grottaminarda (Avellino).	350 —
Id.	306634	Carotenuto Amalia di Ferdinando, nubile, dom. a Napoli .	6.000 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 2 maggio 1945

Il direttore generale: Porezza

(683)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma. - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

0854

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0855

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/pa.
25 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.85 of 17 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.367 of 24 April 1945.
Constituting a National Economic Statistical Office for agriculture and suppressing the economic bodies for agriculture and their associations.

(b) Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.368 of 3 May 1945.
Modifying the Board of Directors and the Auditing Board of the "A...I.".

(c) Finance
Local Government (Patriot Branch)
Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 26 May 1945.
Extending to relatives of patriots the provisions establishing a daily allowance for needy families of members of the Armed Forces recalled or retained to arms.

(d) Commerce
Industry &

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.370 of 26 May 1945.
Rules relating to imports and exports.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0856

will take appropriate [illegible]
within its field.

(a) Agriculture

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.367 of 24 April 1945.
Constituting a National Economic Statistical Office for agriculture and suppressing the economic bodies for agriculture and their associations.

(b) Industry

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.368 of 3 May 1945.
Modifying the Board of Directors and the Auditing Board of the "A.M.G.I.".

(c) Finance
Local Government (Patriot Branch)
Land Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.369 of 25 May 1945.
Extending to relatives of patriots the provisions establishing a daily allowance for needy families of members of the Armed Forces recalled or retained to arms.

(d) Commerce
Industry

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.370 of 28 May 1945.
Rules relating to imports and exports.

(e) Displaced Persons
Public Health(Welfare)
Finance

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.371 of 7 June 1945.
Declaring the High Commission for assistance to war refugees to be special war service.

5140

(f) Shipping
Navy

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.372 of 7 June 1945.
Utilization of merchant marine vessels.

(g) Local Government

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.373 of 11 June 1945.
Reconstituting the Province of Caserta.

(h) Transportation

(h) Legislative Decree of the Lieutenant General No.374 of 14 June 1945.
Provisions relating to railways in Southern Provinces.

6609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

(i)
Finance
Local Government
(Patriot Branch)
Civil Affairs

(i) Legislative Decree of the Lieutenant General No.375 of 15 June 1945.
Authorizing the Ministry of Occupied Italy to exceed the limit of expenditure allowed by the laws now in force.

(j)

(j) Legislative Decree of the Lieutenant General No.376 of 28 June 1945.
Restoring to the Italian Government the Provinces of Firenze, Pistoia, Pisa and Livorno except the Commune of Pisa in the Province of Pisa and of the Communes of Livorno, Colle Salvetti in the Province of Livorno previously subject to Allied Military Authority . Proclamation of the President of the Council of Ministers to the Italian People.

(k)
Industry
Commerce
Labour
Public Health
(Welfare)

(k) Decree of the Lieutenant General No.377 of 21 June 1945.
Dividing the Ministry of Industry, Commerce and Labour in two separate Ministries respectively called :"Ministry of Industry and Commerce" and "Ministry of Labour and Social Welfare".

(l)
Finance

(l) Decree of the Lieutenant General N .No of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Reconstruction.

(m)
Food
Finance

(m) Decree of the Lieutenant General No.379 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Food.

(n)
Finance

(n) Decree of the Lieutenant General No.380 of 21 June 1945.
Constituting a Ministry for Post-War Assistance.

(o)
Finance

(o) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Authorizing the Credit Bank of Siena , with seat in Siena to open a branch at S.Felice al Circeo (Latina).

(p)
Agriculture

(p) Ministerial Decree of 11 July 1945.
Validating the dismissal of personnel employed by the Agrarian Provincial Consortium of Rome.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of

0857
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

(Welfare) "Ministry of Labour and Social Welfare".

(l) Finance — (l) Decree of the Lieutenant General N. [illegible] of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Reconstruction.

(m) Food Finance — (m) Decree of the Lieutenant General No.379 of 21 June 1945.
Constituting the Ministry of Food.

(n) Finance — (n) Decree of the Lieutenant General No.380 of 21 June 1945.
Constituting a Ministry for Post-War Assistance.

(o) Finance — (o) Ministerial Decree of 9 July 1945.
Authorizing the Credit Bank of Siena, with seat in Siena to open a branch at S.Felice al Circeo (Latina).

(p) Agriculture — (p) Ministerial Decree of 11 July 1945.
Validating the dismissal of personnel employed by the Agrarian Provincial Consortium of Rome.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern Provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 2 August 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue of G.U. will be published in the issue appearing next after the above date, returns received after this date. will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

0858

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. [illegible]

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 85

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 17 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 56-139 51-238 51-854

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.000
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 400
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 200
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie delle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il prezzo del fascicolo di vendita per l'Estero.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 367.
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione . . . . . Pag. 1055

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 368.
Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I. . . . . . Pag. 1060

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 maggio 1945, n. 369.
Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . Pag. 1061

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 370.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 374.
Provvedimenti per le Provincie meridionali . . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 13 giugno 1945, n. 375.
Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata . . . . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 376.
Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . . Pag. 1066

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 1069

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.

12A

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985691

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 320; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8. All'Estero: Abb. annuo L. 1200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20.

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 8. All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20.

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia . . . . . Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; Un fascicolo (il doppio del prezzo di vendita per l'Italia).

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 531 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 367.
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione . . . . . Pag. 1058

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.
Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I. . . . . . Pag. 1060

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 369.
Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi . . . . . Pag. 1061

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 370
Norme circa le importazioni e le esportazioni Pag. 1061

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.
Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra . . . . . Pag. 1062

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 372.
Utilizzazione del naviglio mercantile . . . Pag. 1063

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 373.
Ricostituzione della provincia di Caserta . . Pag. 1064

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374.
Provvedimenti per le Provincie meridionali . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 375.
Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata . . . Pag. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 376.
Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata . . . Pag. 1066

Proclama del Presidente del Consiglio dei Ministri al Popolo Italiano . . . . . Pag. 1069

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale . . . . . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 378.
Istituzione del Ministero della ricostruzione . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione . Pag. 1067

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.
Istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica . Pag. 1067

5139

6609

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1945.
Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina) . . . . . Pag. 1068

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945
Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma . . . . . Pag. 1068

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1069
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro . Pag. 1069
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1069
Media dei titoli . . . . . Pag. 1069
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1070
Nomina del presidente del Consiglio di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Rivera (Agrigento) Pag. 1072

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1072

Ministero dell'Africa italiana: Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano . . . Pag. 1072

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1072

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 87 DEL 17 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel cambio di premi n. 16: **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 5.50 %, emissione 1938, sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1945. — **Municipio di Ferrara:** 18ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. (Lacuna). — **Municipio di Ferrara:** 30ª estrazione di obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e di L. 1.000.000. — **Municipio di Ferrara:** 18ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nell'8ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 aprile 1945, n. 367.
Istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).
L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.S.E.A. ha il compito:
a) di rilevare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola, con particolare riguardo ai prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura che siano sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;
b) di raccogliere e controllare le denuncie di produzione agricola;
c) di accertare e reperire i prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;
d) di organizzare la consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;
e) di controllare l'adempimento della consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;
f) di assistere i produttori nell'attuazione della di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788028

Ministero del Tesoro:
Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1063
Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro. Pag. 1063
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 1063
Media dei titoli . . . . . Pag. 1063
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendita nominativa . . . . . Pag. 1070
Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale « La Sacra Famiglia » di Bivona (Agrigento). Pag. 1072
Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma di laurea . . . . . Pag. 1072
Ministero dell'Africa italiana: Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano . . Pag. 1072

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1073

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 87 del 17 luglio 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso o per cui venne iniziato il pagamento: **Acciaierie e ferriere lombarde Falck, società per azioni in Milano:** Obbligazioni 5,50 %, emissione 1937, sorteggiate nella estrazione del 25 giugno 1945. — **Municipio di Ferrara:** 18ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.500.000. — **Municipio di Ferrara:** 30ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000 e di L. 1.000.000. — **Municipio di Ferrara:** 32ª estrazione di obbligazioni del prestito di L. 2.000.000. — **Tranvie elettriche Bresciane, società per azioni in Brescia:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 18ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società elettrica Bresciana, per azioni in Milano:** Elenco delle obbligazioni 5 % sorteggiate nella 18ª estrazione del 25 maggio 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società Romana di elettricità, per azioni in Roma:** Elenco delle obbligazioni 6 % ex Tiberina sorteggiate nella 1ª estrazione del 25 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Strade ferrate secondarie meridionali, società per azioni in Napoli:** Obbligazioni 4 % sorteggiate il 15 giugno 1945. — **Comune di Bologna:** Elenco delle obbligazioni del prestito municipale sorteggiate nella 41ª estrazione del 1° giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Consorzio per la strada Garignano Riva:** Estrazione di obbligazioni serie A e B. — **Città di Bordighera:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 14 giugno 1945 e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Società italiana per le strade ferrate secondarie della Sardegna, per azioni in Torino:** Estrazione di obbligazioni. — **Comune di Napoli:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 198ª estrazione del 13 giugno 1945. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 18 maggio 1942, n. 506;
Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 27 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito l'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.).

L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura è persona giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'U.N.S.E.A. ha il compito:

a) di ricercare, elaborare e segnalare dati statistici ed economici interessanti la produzione agricola, con particolare riguardo ai prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura che siano sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

b) di raccogliere e controllare le denunce di produzione agricola;

c) di accertare e reperire i prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

d) di organizzare la consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

e) di controllare l'adempimento della consegna dei prodotti e sottoprodotti dell'agricoltura sottoposti a disciplina di ammasso o di vincolo;

f) di assistere i produttori nell'attuazione della disciplina di ammasso o di vincolo.

Art. 3.

L'U.N.S.E.A. ha in ogni provincia un ufficio esecutivo denominato Ufficio Provinciale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.).

Questo esercita, nell'ambito della Provincia, le attribuzioni di cui al precedente art. 2, secondo le direttive dell'U.N.S.E.A. e sotto il controllo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per il completamento dell'organizzazione periferica, l'U.N.S.E.A. ha facoltà di istituire alle dipendenze degli uffici provinciali, uffici di zona, con giurisdizione su uno o più Comuni in rapporto all'importanza agricola dei Comuni stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0862

Art. 4.

All'amministrazione dell'E.N.S.E.A. è preposto un commissario coadiuvato da un vice commissario, nominati entrambi con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il vice commissario sostituisce il commissario in caso di assenza od impedimento di questo, ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono espressamente delegate dal commissario.

Art. 5.

L'amministrazione dell'E.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti: due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Alle spese per il funzionamento dell'E.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso od a vincolo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Le norme sulla gestione amministrativo-contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'E.N.S.E.A., nonchè quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza, del personale occorrente per il funzionamento dei servizi centrali e periferici saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto legislativo, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico della vite e vino, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della ortofrutticoltura, Ente economico della pastorizia, Ente economico della viticoltura, Ente economico degli zootecnici), e l'Associazione fra i detti enti, istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566, sono soppressi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno nominati uno o più commissari per la liquidazione dei patrimoni degli Enti suindicati. La liquidazione dei patrimoni degli Enti suindicati, la

Art. 9.

Sono aboliti i contributi previsti dall'art. 13 della legge 18 maggio 1942, n. 566, nonchè quelli previsti dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Tuttavia il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a consentirne, su proposta del commissario liquidatore competente, la parziale o totale applicazione provvisoria fino a concorrenza del passivo dei rispettivi bilanci degli Enti e di quello che potrà risultare dalla liquidazione degli Enti stessi.

Salvo quanto disposto dall'art. 2, con successivo provvedimento legislativo sarà indicato se e quali dei compiti già attribuiti agli Enti soppressi dovranno essere devoluti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere *b*) e *c*) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori predetti.

Art. 10.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui opera l'E.N.S.E.A. ritenga necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio sino alla entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, nella posizione giuridica e col trattamento economico tratti presso gli Enti di provenienza.

Tale mantenimento in servizio ha carattere provvisorio e non potrà comunque costituire titolo per l'assunzione, in via definitiva, tra il personale dell'E.N.S.E.A. a' termini del relativo regolamento.

La liquidazione del personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra i detti enti, non trattenuto in servizio dall'E.N.S.E.A., dovrà essere effettuata applicando i seguenti criteri:

a) per il personale già in servizio presso gli Enti che vennero assorbiti dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle relative Sezioni e che fu successivamente mantenuto in servizio anche dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento deve essere determinata alla stregua delle norme contenute nei regolamenti ed ordinamenti dei rispettivi enti di provenienza;

b) per il personale assunto dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi e dalle Sezioni, licenziato alla data in cui cessarono di funzionare tali Enti economici

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 0863

Art. 5.

L'amministrazione dell'U.N.S.E.A. è sottoposta al controllo di un collegio di revisori dei conti composto di tre revisori effettivi e due supplenti: due revisori effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 6.

Alle spese per il funzionamento dell'U.N.S.E.A. si provvede con fondi da prelevare sulle gestioni di ammasso in base ad aliquote da applicare sul prezzo di cessione dei prodotti soggetti ad ammasso ed a vincolo, nella misura e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 7.

Le norme sulla gestione amministrativo-contabile e sull'organizzazione dei servizi dell'U.N.S.E.A. nonchè quelle relative alle modalità di assunzione, alla consistenza numerica, allo stato giuridico, al trattamento economico di attività o quiescenza, del personale occorrente per il funzionamento dei servizi centrali e periferici saranno stabilite nel regolamento per l'applicazione del presente decreto legislativo, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 8.

Gli Enti economici dell'agricoltura (Ente economico della cerealicoltura, Ente economico delle olive e degli olii, Ente economico della olivicoltura, Ente economico della canapicoltura e della floricoltura, Ente economico della pastorizia, Ente economico della viticoltura, Ente economico della zootecnia), e l'Associazione fra i detti enti, istituiti con la legge 18 maggio 1942, n. 566, sono soppressi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste saranno nominati uno o più commissari per la liquidazione del patrimonio degli Enti suindicati. La destinazione delle attività residuate da la liquidazione sarà determinata con successivo provvedimento, da emanarsi su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

I collegi sindacali degli Enti economici dell'agricoltura e della loro associazione, composti di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro per il tesoro, in funzione di presidente, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, controllano la liquidazione e restano in carica fino al termine della liquidazione stessa.

Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 17 settembre 1944, n. 245, relative all'Ente economico delle olive e degli olii.

sorta allo scioglimento del passivo dei rispettivi bilanci degli Enti e di quello che potrà risultare dalla liquidazione degli Enti stessi.

Salvo quanto disposto dall'art. 2, con successivo provvedimento legislativo sarà indicato se e quali dei cespiti già attribuiti agli Enti soppressi dovranno essere devoluti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Sino all'emanazione di tale provvedimento, i compiti indicati nelle lettere b) e c) dell'art. 8 della legge 18 maggio 1942, n. 566, sono affidati agli ispettori preposti.

Art. 10.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento presso gli Enti economici dell'agricoltura e presso l'Associazione nazionale tra gli Enti medesimi, della cui opera l'U.N.S.E.A. ritenga necessario avvalersi, può essere mantenuto in servizio dopo la entrata in vigore del regolamento di cui al precedente art. 7, nella posizione giuridica e col trattamento economico fruiti presso gli Enti di provenienza.

Tale mantenimento in servizio ha carattere provvisorio e non potrà comunque costituire titolo per l'assunzione, in via definitiva, tra il personale dell'U.N.S.E.A. a' termini del relativo regolamento.

La liquidazione del personale degli Enti economici dell'agricoltura e dell'Associazione tra i detti enti, non trattenuto in servizio dall'U.N.S.E.A., dovrà essere effettuata applicando i seguenti criteri:

a) per il personale già in servizio presso gli Enti che vengano assorbiti dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle relative Sezioni e che sia successivamente mantenuto in servizio anche dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento deve essere determinata alla stregua delle norme contenute nei regolamenti o ordinamenti dei rispettivi enti di provenienza;

b) per il personale assunto dalla Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, dai Settori, dai Consorzi o dalle Sezioni, licenziato alla data in cui cessarono di funzionare gli Enti e successivamente riassunto dagli Enti economici dell'agricoltura e dalla loro Associazione, l'indennità di licenziamento sarà determinata per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge 18 maggio 1942, n. 566, applicando le disposizioni dell'art. 12 della legge stessa e per il periodo successivo con l'osservanza delle norme contenute nel R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 maggio 1926, n. 562, e successive modificazioni;

c) per il personale direttamente assunto dagli Enti economici dell'agricoltura o dalla loro Associazione l'indennità di licenziamento sarà liquidata con le norme di cui al citato R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0864

Art. 11.

In attesa che siano emanate le norme di cui all'art. 6, è autorizzata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di uno stanziamento di L. 200 milioni per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. Il ministro autorizzato l'iscrizione della somma di L. 100 milioni per le necessità della liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre anticipazioni a favore dell'U.N.S.E.A. e dei commissari liquidatori dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'U.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso e di vincolo dei prodotti agricoli della campagna 1944 e delle campagne successive e quelle erogate per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione saranno iscritte nel passivo dei rispettivi conti di liquidazione.

Art. 13.

Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.

Art. 14.

Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle macchine e sui mobili degli Enti medesimi.

Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio suddetto.

Il privilegio sugli immobili, gli impianti e le macchine può essere fatto valere anche contro i terzi acquirenti purchè sia annotato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, rispettivamente nello speciale registro pre

Le riscossioni di volta in volta ottenute saranno portate in diminuzione delle somme dovute al Ministero dell'agricoltura e delle foreste fino alla totale estinzione delle anticipazioni concesse al predetto titolo.

Art. 16.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni della legge 18 maggio 1942, n. 566, che non contrastino con quelle stabilite con il presente decreto legislativo.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GUELO — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.

Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 44, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 40, con il quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il com-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le relative variazioni di bilancio.

Sugli stanziamenti di cui sopra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre anticipazioni a favore dell'I.N.S.E.A. e dei commissari liquidatori dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione prescindendo dalle limitazioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 12.

Le anticipazioni di cui all'art. 11, erogate per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'I.N.S.E.A. saranno rimborsate dalle gestioni di ammasso o di vincolo dei prodotti agricoli della campagna 1944 e delle campagne successive e quelle erogate per la liquidazione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione saranno iscritte nel passivo dei rispettivi conti di liquidazione.

Art. 13.

Sulle anticipazioni concesse a norma dell'art. 11 non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altri impedimenti qualsiasi.

Art. 14.

Il credito dello Stato derivante dalle anticipazioni concesse per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle macchine e sui mobili degli Enti medesimi.

Il privilegio è preferito ad ogni altro titolo di prelazione ad eccezione del privilegio per spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alla annotazione di cui al successivo comma, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.

Il privilegio sugli immobili, gli impianti e le macchine può essere fatto valere anche contro i terzi acquirenti purchè sia annotato, a richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e senza spese, salvo gli emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari, rispettivamente nello speciale registro previsto dall'art. 7, 2° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile.

Di detto privilegio sarà dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 15.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per il recupero delle somme anticipate per la liquidazione dei soppressi Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione, è autorizzato ad avvalersi delle norme e dei privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 17.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — SOLERI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 25 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945, n. 368.

Modificazioni al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale dell'A.M.M.I.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 41, convertito nella legge 10 aprile 1936, n. 1024, con il quale è stata costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.);

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192, convertito nella legge 20 gennaio 1938, n. 40, con il quale è stato aumentato il capitale dell'Azienda;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Azienda Minerali Metallici Italiani è amministrata da un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, uno in rappresentanza dei Ministri delle finanze e del tesoro e due in rappresentanza degli Istituti partecipanti al capitale dell'Azienda, scelti su designazione degli stessi.

0866
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945023

Il Consiglio è nominato per un triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 2.

Un Collegio di tre sindaci esercita presso l'Azienda funzioni di controllo analoghe a quelle stabilite dall'art. 2403 del Codice civile.

I sindaci sono nominati per un triennio, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il tesoro.

Due sindaci supplenti, sono nominati uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 41, e l'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GROSCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 369.

Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Articolo unico.

I patrioti, « Volontari della Libertà », che nell'Italia occupata o al fronte fecciano o abbiano fatto parte di unità combattenti contro i tedeschi e i fascisti riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, sono considerati come volontari di guerra agli effetti del secondo comma dell'art. 1, legge 22 gennaio 1934, n. 115.

Conseguentemente, per la durata della guerra, e limitatamente al periodo in cui sono rimasti effettivamente alle armi, sono estese ai loro congiunti le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese saranno pagate coi fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'interno per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — CASATI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 370.

Norme circa le importazioni e le esportazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 2 giugno 1941, n. 150, concernenti la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni e di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e la dipendenza da detto Ministero dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicem-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946821

nistro per l'Industria, il commercio e il lavoro, uno dal Ministro per le finanze e uno dal Ministro per il tesoro.

Due sindaci supplenti, sono nominati uno dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e uno dai Ministri per le finanze e per il tesoro.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 6 gennaio 1926, n. 41, e l'art. 5 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1192.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PESENTI — SOLERI — TUPINI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 34. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 369.

Estensione ai congiunti dei patrioti delle disposizioni sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1944, n. 395;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 115;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la guerra e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, sono estese ai loro congiunti, limitatamente al periodo in cui sono rimasti effettivamente alle armi, sono estese ai loro congiunti le disposizioni della legge medesima e tutte le provvidenze posteriori sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese saranno pagate coi fondi stanziati sul bilancio del Ministero dell'interno per i soccorsi alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 maggio 1945, n. 370.

Norme circa le importazioni e le esportazioni.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 3 e 5 del R. decreto 2 giugno 1944, n. 150, concernenti la competenza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro in materia di disciplina delle importazioni e delle esportazioni e di regolamentazione degli approvvigionamenti dall'estero da farsi nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato e in dipendenza da detto Ministero dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 dicembre 1944, n. 416, concernente la regolazione dei pagamenti e delle riscossioni in dipendenza delle importazioni e delle esportazioni da e verso i Paesi alleati;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, che detta nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 936081

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto con il Ministro per le finanze e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nei casi in cui i Governi alleati forniscono merci al Governo italiano, o direttamente o per il tramite di loro uffici ed enti a tale fine delegati, le merci stesse sono prese in consegna, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale ritira i relativi documenti, contabilizza le singole partite e ne fa scarico alle competenti autorità alleate delle merci ricevute.

L'Istituto trasferisce le merci, previste nel comma precedente, alle imprese, agli organismi o agli enti che debbono utilizzarle o distribuirle e che sono all'uopo designati, in conformità ai criteri di massima stabiliti dalla commissione prevista nell'art. 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte che riguarda la rispettiva competenza.

Le imprese, gli organismi e gli enti indicati nel comma precedente devono osservare, nella destinazione delle merci ricevute, le disposizioni impartite dalle amministrazioni interessate.

Resta ferma la competenza dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto concerne i mezzi di pagamento all'Estero.

Art. 2.

Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici ed enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed in conformità ai criteri di massima stabiliti dalla commissione prevista nell'art. 5.

Art. 3.

Gli atti ed i contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere, sia per i trasferimenti delle merci ricevute dai Governi alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi alleati stessi, ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro, e, per i prodotti alimentari, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sentita la commissione prevista nell'art. 5.

Art. 5.

È istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro una Commissione interministeriale per le importazioni e le esportazioni, composta del sottosegretario per l'industria e il commercio, che la presiede, e dei sottosegretari per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste, dell'Alto Commissario per l'alimentazione, di un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.

Alle riunioni della Commissione intervengono altresì i capi dei servizi delle predette amministrazioni, in relazione agli affari iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè persone esperte appartenenti alle categorie interessate alle importazioni e alle esportazioni.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al 6°, addetto alla Direzione generale per il commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle altre amministrazioni interessate i provvedimenti da adottare in materia.

La Commissione dà inoltre il proprio parere sugli atti e contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere a norma dell'art. 3 e sui prezzi relativi.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, o parte almeno quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione stessa e composto dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, del Ministero del tesoro, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Alle riunioni del Comitato interverranno rappresentanti delle altre amministrazioni interessate per questioni da trattare.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989681

sono prelevate, per conto dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, il quale ritira i relativi documenti, contabilizza le singole partite e ne scarica le competenti autorità alleate delle merci ricevute.

L'Istituto trasferisce le merci, previste nel comma precedente, alle imprese, agli organismi o agli enti che debbono utilizzarle o distribuirle e che sono a lungo designati, in conformità ai criteri di massima assunti dalla commissione prevista nell'art. 5, dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e dalle altre amministrazioni interessate, per la parte che riguarda la rispettiva competenza.

Le imprese, gli organismi e gli enti indicati nel comma precedente devono osservare, nella destinazione delle merci ricevute, le disposizioni impartite dalle amministrazioni interessate.

Resta ferma la competenza dell'Ufficio italiano dei cambi, per quanto concerne i mezzi di pagamento all'estero.

Art. 2.

Nei casi in cui il Governo italiano effettua forniture ai Governi alleati o ad uffici ed enti da essi delegati, le merci da esportare sono acquistate, per conto e nell'interesse dello Stato, dall'Istituto nazionale per il commercio estero, secondo le istruzioni impartite dal Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, d'intesa con le altre amministrazioni interessate, ed in conformità ai criteri di massima assunti da la commissione prevista nell'art. 5.

Art. 3.

Gli atti ed i contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere, sia per il trasferimento delle merci ricevute dai Governi alleati, sia per l'acquisto delle merci da esportare per forniture ai Governi alleati stessi, ed i prezzi relativi, sono sottoposti all'autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro, e, per i prodotti alimentari, dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, sentita la commissione prevista nell'articolo 5, e, nei casi di urgenza, il comitato di cui all'art. 7.

Art. 4.

Gli atti ed i contratti con i quali l'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'acquisto delle merci di cui al presente decreto non sono soggetti a registrazione nè ad imposta di registro.

L'Istituto regolerà direttamente con l'Amministrazione finanziaria il pagamento dei diritti che, in base agli accertamenti degli uffici doganali, fossero dovuti sulle merci importate ed esportate, a norma del presente decreto.

capo del servizio delle predette amministrazioni, a seconda degli affari iscritti all'ordine del giorno.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni della Commissione, su invito del presidente, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato, nonchè persone esperte appartenenti alle categorie interessate alle importazioni e alle esportazioni.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario di gruppo A e di grado non inferiore al 6°, addetto alla Direzione generale per il commercio estero del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Art. 6.

La Commissione esamina i problemi relativi alla disciplina e alla organizzazione delle importazioni e delle esportazioni e propone al Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e alle altre amministrazioni interessate i provvedimenti da adottare in materia.

La Commissione dà inoltre il proprio parere sugli atti e contratti che l'Istituto nazionale per il commercio estero deve concludere a norma dell'art. 3 e sui prezzi relativi.

Art. 7.

Nei casi di urgenza, le funzioni della Commissione, e particolarmente quelle di cui al secondo comma dell'art. 6, sono esercitate da un comitato presieduto dal presidente della Commissione stessa e composto dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro, del Ministero del tesoro, dell'Alto Commissariato dell'alimentazione, dell'Istituto nazionale per il commercio estero, e del segretario del Comitato interministeriale dei prezzi, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347.

Alle riunioni del Comitato intervengono rappresentanti delle altre amministrazioni interessate per gli argomenti da trattare.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per il commercio estero è autorizzato a porre a carico delle imprese, degli organismi e degli enti indicati nell'art. 1 e dei venditori delle merci da fornire agli Alleati a norma dell'art. 2, una commissione del 0,50 per cento da calcolarsi sul prezzo base, salvo revisione annuale da parte dei Ministri per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9.

L'Istituto nazionale per il commercio estero, per quanto concerne l'esercizio dei compiti ad esso attribuiti con il presente decreto è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e del Ministero del tesoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 789683

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GIANNINI — PESENTI — SORANI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 44. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.

Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra è dichiarato servizio speciale di guerra, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 372.

Utilizzazione del naviglio mercantile.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 3 gennaio 1936, n. 147, sulla organizzazione della marina mercantile in tempo di guerra;
Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2334, relative al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1151, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 luglio 1911, n. 813, recante sanzioni a carico di equipaggi di navi mercantili;
Vista la legge 27 giugno 1912, n. 807, recante proroga del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (Co. Ge. Na.);
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, oltre la facoltà di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, a termini del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, e della legge 27 giugno 1912, n. 807, ha anche la facoltà di noleggiare e di subnoleggiare le navi stesse per assicurare i rifornimenti occorrenti per l'assistenza e l'alimentazione della popolazione civile, nonchè la ripresa, l'esplicazione e lo sviluppo delle attività industriali, commerciali e agricole del Paese.

Sono validi gli atti di noleggio e subnoleggio compiuti dalla Amministrazione della marina mercantile, dopo la firma della convenzione di armistizio, per i fini indicati nel comma precedente.

Art. 2.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — PIENTI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 6. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 371.

Dichiarazione di servizio speciale di guerra dell'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 137, concernente l'istituzione di un Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra;

Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, contenente le norme per la gestione patrimoniale e finanziaria dello Stato in periodo di guerra;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Alto Commissariato per l'assistenza morale e materiale dei profughi di guerra è dichiarato servizio speciale di guerra, ai fini dell'applicazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 22. — PIOLA

---

guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2561, relativo al noleggio e gestione di navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 luglio 1941, n. 813, recante sanzioni a carico di equipaggi di unità mercantili;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 897, recante proroga del predetto R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314, relativo alla costituzione del Consorzio italiano Gestione Navi (Co. Ge. Na.);

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la marina, oltre la facoltà di noleggiare e gestire navi mercantili nazionali per straordinarie esigenze di Amministrazioni dello Stato, a termini del R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, e della legge 27 giugno 1942, n. 897, ha anche la facoltà di noleggiare e di sub-noleggiare le navi stesse per assicurare i rifornimenti occorrenti per l'assistenza e l'alimentazione della popolazione civile, nonchè la ripresa, l'esplicazione e lo sviluppo delle attività industriali commerciali e agricole del Paese.

Sono validi gli atti di noleggio e sub-noleggio compiuti dalla Amministrazione della marina mercantile, dopo la firma della convenzione di armistizio, per i fini indicati nel comma precedente.

Art. 2.

Il direttore generale della Marina mercantile, cui spetta, a termini dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, procedere alla stipulazione e alla firma degli atti relativi alla utilizzazione delle navi di cui all'articolo precedente, può delegare la stipulazione e la firma degli atti stessi al direttore del Comitato gestione navi, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 314.

Art. 3.

Fermo il disposto dell'art. 22 della legge 19 settembre 1935, n. 1836, e dell'art. 1 della legge 24 luglio 1941, n. 813, relativi alla equiparazione delle navi mercantili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 7 2

alle navi da guerra e alla condizione giuridica degli equipaggi se di esse armolati, ai fini della legge penale a questi applicabile in tempo di guerra, la inosservanza degli ordini impartiti dalle autorità competenti, in relazione alla utilizzazione delle navi di cui all'art. 1 del presente decreto, è punita ai termini dell'art. 101 del Codice penale militare, per il tempo di guerra, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave.

Se il fatto è di rilevante gravità o ha pregiudicato il raggiungimento dei fini indicati all'art. 1, e il proprietario della nave ha concorso nel fatto stesso, è ordinata la confisca della nave.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del procedimento penale innanzi al competente Tribunale militare, la nave rimane a completa disposizione del Ministero della marina, il quale può utilizzarla per i fini indicati nell'art. 1.

Art. 5.

La condanna inflitta ai marittimi facenti parte dell'equipaggio delle navi di cui all'art. 1, ha per effetto la cancellazione dalle matricole della gente di mare e, inoltre, la perdita del titolo professionale per coloro che ne sono provvisti.

Art. 6.

Le sanzioni previste dagli articoli 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di infrazioni agli ordini impartiti dalle autorità competenti nei riguardi delle navi mercantili che non si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SORIA

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 373.
Ricostituzione della provincia di Caserta.

UMBERTO DI SAVOIA

Art. 1.

E' ricostituita a decorrere dal 1° settembre 1945, la provincia di Caserta, con capoluogo Caserta, già soppressa per effetto del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1, con la seguente circoscrizione territoriale:

dalla provincia di Napoli: comuni di Albanova, Arienzo San Felice, Atella di Napoli, Aversa, Baia e Latino, Calvi Risorta, Calvanico, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capua, Carinola, Casalba, Caserta, Castel di Sasso, Castelmorrone, Castelvolturno, Cervino, Cesa, Conca della Campania, Ferrilia, Formicola, Francolise, Frignano, Gallicello, Grazzanise, Liberi, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano, Monteragone, Parete, Pietramelara, Pietravairano, Pignatoro Maggiore, Pontelatone, Prenzano, Rocale, Riardo, Roccadevandro, Roccamonfina, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Piccili, Vairano Patenora, Valle di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno;

dalla provincia di Benevento: comuni di Airano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Caiazzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Roviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potrà anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 2° comma del presente articolo.

Le relative deliberazioni, per le quali non è richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perchè alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787821

Art. 4.

Durante lo svolgimento del procedimento penale innanzi al competente Tribunale militare, la nave rimane a completa disposizione del Ministero della marina, il quale può utilizzarla per i fini indicati nell'art. 1.

Art. 5.

La condanna inflitta ai marittimi facenti parte dell'equipaggio delle navi di cui all'art. 1, ha per effetto la cancellazione dalle matricole della gente di mare e, inoltre, la perdita del titolo professionale per coloro che ne sono provvisti.

Art. 6.

Le sanzioni previste dagli articoli 2, 4 e 5 si applicano anche nei casi di infrazioni agli ordini impartiti dalle autorità competenti nei riguardi delle navi mercantili che non si trovano nelle condizioni indicate nell'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO di SAVOIA

Bonomi — De Courten — Tupini — Sforza

Visto, il guardasigilli: Tupini
Registrato alla corte dei conti, addì 11 luglio 1945
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 25. — Fasce

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 375.
Ricostituzione della provincia di Caserta.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Maggiore, Pontelatone, Prezzano, Roccaromana, Rocchetta e Croce, San Pietro in Fine, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria la Fossa, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Trentola, Tora e Piccilli, Valle Agricola, Vallo di Maddaloni, Villa Literno, Villa Volturno;

dalla provincia di Benevento: comuni di Alfano, Alife, Alvignano, Calvizzo, Castel d'Alife, Castel Campagnano, Dragoni, Gioia Sannitica, Piano di Calvizzo, Piedimonte d'Alife, Raviscanina, Raviano, San Gregorio, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola;

dalla provincia di Campobasso: comuni di Capriati a Volturno, Ciorlano, Fontegreca, Gallo, Letino, Prata Sannitica, Pratella.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'interno sarà nominato un commissario il quale, nell'interesse dell'istituenda amministrazione provinciale, potrà anche stipulare contratti ed assumere qualsiasi impegno ai fini indicati dal 2° comma del presente articolo.

Le relative deliberazioni, per le quali non è richiesta l'assistenza del segretario provinciale, sono sottoposte all'approvazione del Ministero dell'interno.

I Ministeri interessati ed il commissario ministeriale predisporranno quanto occorre perchè alla data stabilita dall'articolo precedente gli organi ed uffici della provincia siano costituiti e possano iniziare il loro funzionamento.

Art. 3.

Il personale dell'Amministrazione provinciale di Caserta sarà tratto, in quanto possibile, da quello delle provincie dalle quali è staccato il territorio destinato a costituire la nuova circoscrizione.

In caso di contestazione decide il Ministro per l'interno.

La spesa complessiva per il personale della nuova provincia e di quelle il cui territorio è stato diminuito o comunque modificato per effetto del presente decreto, non potrà, di regola, essere superiore a quella che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sostenevano le provincie nel territorio delle quali è stata formata la nuova circoscrizione, salva, per quanto riguarda la concessione di eventuali miglioramenti economici, l'attuazione di provvedimenti di carattere generale.

Art. 4.

Tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultassero in corso presso le prefetture competenti per

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 8 7 4 1

territorio, continueranno ad essere trattati sino alla loro definizione, che dovrà compiersi, entro il termine massimo di sei mesi dalla data anzidetta, dagli stessi organi ed uffici che ne furono inizialmente investiti.

Art. 5.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta dei Ministri competenti, previo parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale, sarà provveduto ad approvare gli accordi fra le Amministrazioni provinciali interessate o, in caso di dissenso, i progetti compilati d'ufficio per la restituzione dei beni mobili ed immobili già di pertinenza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo; nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 29 gennaio 1930, n. 29.

Contro i decreti Luogotenenziali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 374.

Provvedimenti per le Provincie meridionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Art. 1.

E' autorizzata l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a riservare agli stabilimenti meccanici esistenti od a quelli che si impianteranno o si trasformeranno nel territorio della Campania, della Basilicata, della Calabria, delle Puglie e della Sicilia, la costruzione di materiale mobile ferroviario per una quantità non minore di un sesto dell'ammontare complessivo del materiale che sarà ordinato per conto dello Stato, senza distinzione di categorie.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è altresì autorizzata a riservare agli stabilimenti stessi una parte dei lavori di riparazione del materiale mobile da eseguirsi per conto dello Stato nei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 2.

Per le provviste e le riparazioni di cui all'articolo che precede restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 29 novembre 1906, n. 798.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA

Visto, il Guardasigilli: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 50. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 375.

Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

0875
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

denza della provincia di Caserta; per la separazione patrimoniale e per il riparto delle attività e passività anche di carattere continuativo; nonchè a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto, tenuto conto dei criteri stabiliti, all'atto della soppressione della cennata provincia, con R. decreto 20 gennaio 1930, n. 39.

Contro i decreti luogotenenziali di cui sopra non è ammesso ricorso nè in sede amministrativa, nè in sede giurisdizionale.

Art. 6.

Il Governo è autorizzato a procedere, in dipendenza dell'attuazione del presente decreto, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e finanziarie interessate, per porle in armonia con la nuova circoscrizione provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Visto, il Guardasigilli: TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 78. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1915, n. 374.

Provvedimenti per le Provincie meridionali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429;
Visto il testo unico della legge 23 giugno 1909, n. 372;
Vista la legge 8 luglio 1904, n. 351;
Visto il R. decreto 20 novembre 1906, n. 758;
Vista la legge 12 marzo 1911, n. 258;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1921, n. 427;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 451;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

dei lavori di riparazione del materiale mobile da eseguirsi per conto dello Stato nei compartimenti di Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

Art. 2.

Per le provviste e le riparazioni di cui all'articolo che precede restano ferme, per quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 20 novembre 1906, n. 758.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIMARONA

Visto, il Guardasigilli: TOLOTTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 80. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1915, n. 375.

Deroga alla legislazione vigente in materia di concessioni di apertura di credito per quanto riguarda i servizi di assistenza al Ministero dell'Italia occupata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 451;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, dettanti norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1914, n. 999, art. 4, che eleva ad un milione il limite stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le aperture di credito a favore dei funzionari delegati, per ciascun capitolo di spesa;
Considerato che tale limite di un milione è troppo esiguo per il regolare svolgimento, da parte del Mini-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

stero dell'Italia occupata, dei propri compiti istituzionali, per quanto riguarda l'assistenza ai patrioti dell'Italia occupata ed alle popolazioni, di cui al cap. 12 dello stato di previsione della spesa del suddetto Ministero, per l'esercizio finanziario 1944-45, approvato con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 68;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Italia occupata, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Fino a sei mesi dopo la dichiarazione della cessazione della presente guerra, il Ministero dell'Italia occupata, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sul cap. 12 del suo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-1945 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, è autorizzato a derogare al limite di somma stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — SCOCIMARRO — SCELBA

Visto, Il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 25. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 giugno 1945, n. 376.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 l'esercizio di tutti i poteri dello Stato viene riassunto dal Governo Italiano nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 26. — FRESA

PROCLAMA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in tali territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780087

della presente guerra, il Ministero dell'Italia occupata, per quanto riguarda la concessione di aperture di credito sul cap. 13 del suo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-1945 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, è autorizzato a derogare al limite di somma stabilito dall'art. 56 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 20 settembre 1944, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SERENI

Visto, *il Guardasigilli:* TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 20. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 giugno 1945, n. 376.

Riassunzione, da parte del Governo italiano, dell'esercizio di tutti i poteri dello Stato nei territori delle provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno, già sottoposti all'Amministrazione Militare Alleata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il proclama n. 16 (5) del Governo Militare Alleato;

Visti gli accordi intervenuti con il Governo Militare Alleato;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 161;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944, n. 168;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 248;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 184;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalle ore zero del giorno 19 giugno 1945 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 29. — PRESA

PROCLAMA
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

AL POPOLO ITALIANO:

Le Nazioni Unite hanno aderito alla richiesta del Governo Italiano che altri territori, oltre quelli già restituiti, ritornino sotto l'amministrazione del Governo Italiano, a datare da domani, secondo le modalità e condizioni necessarie per esigenze militari.

Il provvedimento concerne le provincie di Firenze, Pistoia, Pisa e Livorno, con eccezione del comune di Pisa nella provincia di Pisa e dei comuni di Livorno e Colle Salvetti nella provincia di Livorno.

Il trapasso è regolato dalle norme seguenti:

1. Dato che alla data del presente l'Autorità alleata ha posto fine al Governo Militare Alleato nei territori restituiti, in cui territori e nei confronti degli abitanti di essi tutti i poteri governativi e giurisdizionali, nonchè la suprema responsabilità amministrativa, sono trasmessi dal Governo Italiano, fatti salvi soltanto i diritti riservati alle Nazioni Unite.

2. Tutti i Proclami e le Ordinanze finora emanati nel detto territorio dal Governo Militare e, in suo nome, dai suoi delegati ed in tali territori abrogati dal Governatore Militare all'atto della restituzione, sono con il presente riconosciuti dal Governo Italiano validamente emanati per il tempo in cui hanno avuto esecuzione ed aventi gli stessi effetti giuridici come se fossero stati emanati dal Governo Italiano secondo la legge italiana. Come tali saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani.

3. Tutti gli atti compiuti da qualsiasi membro delle Forze Alleate in applicazione di tali Proclami ed

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Ordinanze, nonchè tutte le disposizioni ufficiali di qualsiasi genere adottati dal Governo Militare Alleato in applicazione di tali Proclami ed Ordinanze, comprese le nomine e le rimozioni da qualsiasi ufficio, pubblico o privato, saranno riconosciuti da tutti i Tribunali e funzionari italiani come legali, validi ed impegnativi.

4. Tutte le sentenze emesse dai Tribunali Militari Alleati sono con il presente riconosciute dal Governo Italiano valide e legali ed aventi gli stessi effetti come se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 18 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 29. — FRASCA

Articolo unico.

E' istituito il Ministero della ricostruzione.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' istituito il Ministero dell'alimentazione.

All'anzidetto Ministero sono conferiti i compiti attualmente spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, salva la determinazione delle attribuzioni del Ministero medesimo da farsi con successivo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785623

se fossero state emanate dai Tribunali italiani. Come tali saranno riconosciute da tutti i Tribunali e funzionari italiani, a meno che non vengano revocate o modificate dalla Commissione Alleata o con il consenso di questa.

Roma, addì 18 giugno 1945.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 377.
Ripartizione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro in due distinti Ministeri rispettivamente denominati: Ministero dell'industria e commercio e Ministero del lavoro e previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro è ripartito in due distinti Ministeri denominati: Ministero dell'industria e del commercio e Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Con successivi decreti saranno determinati i servizi e le attribuzioni dei predetti nuovi Ministeri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 61. — PERSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 378.
Istituzione del Ministero della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito il Ministero della ricostruzione.

All'anzidetto Ministero sono conferiti i compiti attualmente spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, salva la determinazione delle attribuzioni del Ministero medesimo da farsi con successivo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 62. — PERSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 379.
Istituzione del Ministero dell'alimentazione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito il Ministero dell'alimentazione.

All'anzidetto Ministero sono conferiti i compiti attualmente spettanti all'Alto Commissariato dell'alimentazione, salva la determinazione delle attribuzioni del Ministero medesimo da farsi con successivo provvedimento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI

Visto, Il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 63. — PERSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 giugno 1945, n. 380.
Istituzione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È istituito il Ministero dell'assistenza post-bellica.

Le attribuzioni relative saranno determinate con successivo decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

FARRI

Visto, *il Guardasigilli:* Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 40. — Testa

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e funzioni al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945.

Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO

Ritenuto che dall'esame, effettuato dal commissario, degli atti relativi ai disposti licenziamenti non sono risultate indebite preferenze a favore degli impiegati trattenuti in servizio;

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 560, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visti gli articoli 2, n. 1, e 3, del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, relativo all'assetto della legislazione nei territori liberati;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 1° giugno 1944.

Roma, addì 11 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1870, n. 5613, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si rende noto che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 % n. 73 (1951) serie 22ª di L. 50.000 capitale nominale, intestato a Saggiorno Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Nobile Paola fu Giuseppe ved. Saggiorno, dom. in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PORZIO

(1056)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1870,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 880111

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1945.

Autorizzazione al Monte dei Paschi di Siena, con sede in Siena, ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dal Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

Il Monte dei Paschi di Siena, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Siena, è autorizzato ad istituire una propria dipendenza in S. Felice al Circeo (Latina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1052)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1945.

Convalida di licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Letto il rapporto presentato dal commissario del Consorzio agrario provinciale di Roma in merito ai licenziamenti di personale avvenuti tra l'8 settembre 1943 e il 4 giugno 1944;

Ritenuto che detti licenziamenti furono determinati dalla effettiva riduzione di lavoro verificatosi a causa della situazione creata dallo svolgimento delle operazioni belliche;

Considerato che sono già stati riassunti tutti gli ex dipendenti la cui opera è parsa nuovamente necessaria per la riorganizzazione dei servizi, a seguito dei successivi sviluppi dell'attività del Consorzio medesimo;

Decreta:

Sono convalidati i licenziamenti del personale del Consorzio agrario provinciale di Roma, disposti nel periodo di tempo compreso tra l'8 settembre 1943 ed il 4 giugno 1944.

Roma, addì 11 luglio 1945

Il Ministro: GULLO

(1061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*).

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 760, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, n. 73 (1951) serie 15, di L. 5000 capitale nominale, intestato a Saggierato Luigi fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Nettuno Paola fu Giuseppe ved. Saggierato, dom. in Napoli, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano prodotte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945

Il direttore generale: PERNA

(1056)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1923, n. 760, e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, n. 6137 1950 serie 1, di L. 5000 capitale nominale, intestato a Buffardi Giovanni fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Pagano Vincenza fu Francesco, ved. Buffardi, col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano prodotte opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo titolo al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 20 aprile 1945.

Il direttore generale: PERNA

(1057)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788221

0882

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*).

Avviso n. 14.

La signora Matteucci Anita fu Domenico ved. Gorgone ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 139 ordinale e n. 235 di posizione, rilasciata dall'Ufficio riscontro della Direzione generale del debito pubblico in data 2 settembre 1945, in seguito alla presentazione di due buoni del Tesoro e n. 2 ricevute unite con spilla, per il complessivo capitale di lire 20.000, con decorrenza dal 15 agosto 1945.

Ai termini dell'art. 16, comma 3°, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposto la consegna a favore della stessa signora Matteucci Anita dei buoni presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*).

Elenco n. 15

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 36 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quelli esatti — Capitale L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 529 — Data: 9 aprile 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Giardina Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 1050.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 28 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 10 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 27 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Gaetano fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 189.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 684 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Mele Raffaele Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 105.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 luglio 1945 - N. 154

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,15
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 4 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
Id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,53
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 12 luglio 1945 - N. 155

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 4 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
Id. 5 % 1936	»	97,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,80
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0883

ricevuto unito con spillo, per il complessivo capitale di L. re 20.000, con decorrenza dal 15 agosto 1943.

Al termini dell'art. 16, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano intervenute opposizioni, sarà disposta la consegna a favore della stessa signora Malvenuti Anita dei titoli presentati, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà senza nessun valore.

Roma, addì 5 maggio 1945.

Il direttore generale: POTENZA

(692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione).

Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 28 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Firenze — Intestazione: Innocenti Eugenio fu Fortunato — Titoli del Debito pubblico: quelli esatti — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 330 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Guarino Giovanna fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 10,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 23 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Benevento — Intestazione: Tafuri Enrico fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: cons. 5,50 %, nominativi 16 — Rendita L. 847.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1566 — Data: 16 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Cavallo Gallo fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: cons. 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 489.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 683 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Napoli — Intestazione: Miele Pasquale Orlando fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: cons 3,50 %, nominativi 1 — Rendita L. 17,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 25 Mod. A — Data: 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscontro — Intestazione: Istituto Principe di Piemonte per gli orfani di marinai morti in guerra — Titoli del Debito pubblico: rendita 5% — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 68 A — Data: 1 dicembre 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Regia tesoreria di Roma — Intestazione: Caserio Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore: 2 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 201 — Data: 7 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio riscontro — Intestazione: Mele Giuseppe fu Evangelista — Titoli del Debito pubblico: buoni Tesoro 5 % (1944), al portatore 2 — Capitale L. 42.500.

(691)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli dell'11 luglio 1945 - N. 154

Rendita 3,50 % 1906	L.	107,15
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 4 % lordo	»	73,29
id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,80
id. 5 % 1936	»	97,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 12 luglio 1945 - N. 155

Rendita 3,50 % 1906	L.	107 —
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 4 % lordo	»	73,29
id. 5 % 1935	»	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	90,90
id. 5 % 1936	»	97,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,90
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,50
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 13 luglio 1945 - N. 156

Rendita 3,50 % 1906	L.	106,50
id. 3,50 % 1902	»	87 —
id. 4 % lordo	»	73,29
id. 5 % 1935	»	97,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,10
id. 5 % 1936	»	97,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	97,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,60
id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,50

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788037

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(2ª *pubblicazione*).

Conformemente alle disposizioni degli articoli 92 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, e all'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1919, n. 87, si notifica che, a termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Pr. Red. 3,50 %	55527	Scalafra Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo	105 —
Id.	420372	Forte Anna fu Giuseppe, moglie di Tortisi Giuseppe detto a Cavalluccio (Palermo).	1,633,50
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	35 —
Id.	511134	Cascano Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato.	157,50
Id.	516305	Come sopra	350 —
Rendita 5 %	136283	Ferrone Maria di Salvatore, moglie di De Angeli Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolata per dote.	7,50 —
Id.	17208	Santagata Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Lentini (Siracusa), vincolata per dote.	1 775 —
Id.	173419	De Roberto Concetta fu Domenico, moglie di Montesano Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote.	1,100 —
Id.	121832	Imparato Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Galeano Assunta fu Francesco ved. Imparato, dom. a Napoli.	617 —
Id.	121833	Imparato Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra . . .	615 —
Id.	121834	Imparato Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra.	5 —
Id.	201953	Luciano Giuseppe di Pasquale, dom. in Grecchio (Chieti), vincolato.	20 —
Id.	169946	Mandola Paola fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Portopezzia (Enna).	300 —
Id.	186459	Come sopra	500 —
Id.	129494	Come sopra	1,000 —
Id.	83034	Come sopra	1,000 —
Id.	83035	Come sopra	2,000 —
Id.	111387	Sabatini Ester ina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Teramo (Teramo).	1,020 —
Debito redimibile di Sicilia Rendita 5 %	8512	Calipolla Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo .	25 —
	107546	Fondazione borse di studio suore Scrallino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore	24,000 —

Declassified a.o. 1 12356 Section 3.3/NND No. 780021

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 500, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 gennaio 1945, n. 19, si notifica che si intende dall'art. 73 del citato regolamento la denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del Debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Fr. Rend. 3,50 %	55357	Sciabica Giuseppe fu Gioacchino, dom. a Palermo	105 —
Id.	436772	Forte Anna fu Giuseppe, coniuge di Turisi Giuseppe dom. a Castellammare (Palermo).	1,053,50
Id.	76415	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —
Id.	241134	Carpentieri Umberto di Antonio, dom. a Santa Maria Capua Vetere (Napoli), vincolato	157,50
Id.	316305	Come sopra	350 —
Consolid. 5 %	136283	Perrone Maria di Salvatore, moglie di De Angelis Carlo di Roberto, dom. a Napoli, vincolata per dote	2,765 —
Id.	17208	Santamaria Concetta fu Francesco, moglie di Mangano Ettore, dom. a Teramo (Stazzano), vincolata per dote	1,777 —
Id.	173119	De Roberto Concetta fu Ferdinando, moglie di Montesano Raffaele, dom. a Napoli, vincolata per dote	1,100 —
Id.	121832	Imperati Amalia fu Leopoldo, minore sotto la patria potestà della madre Balsamo Assunta fu Francesco ved. Imperati, dom. a Napoli	615 —
Id.	121833	Imperati Elena fu Leopoldo, ecc., come sopra	615 —
Id.	121834	Imperati Amalia ed Elena fu Leopoldo, minori, ecc., come sopra	6 —
Id.	201971	Luciano Giuseppe di Emanuele, dom. in Crocchio (Chieti), vincolato	28 —
Id.	109046	Mendola Lucia fu Michele, moglie di Drago Filippo, dom. a Piazzaprizza (Enna)	500 —
Id.	188479	Come sopra	56 —
Id.	129493	Come sopra	1,050 —
Id.	83034	Come sopra	1,050 —
Id.	83035	Come sopra	2,000 —
3d	111387	Schettini Esterina Vanda Evelina di Egidio, moglie di De Iacobis Armando, dom. a Teramo (Teramo)	1,050 —
Redim. 5 % Consol. di Sicilia	8512	Cannella Salvatore fu Francesco Paolo, dom. a Palermo	34 —
Rendita 5 %	107546 Vedi per la proprietà	Fondazione borse di studio mons. Serafino e prof. Achille Angelini in Roma, vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Pfenniger Olga Emma fu Alberto ved. Angelini, dom. a Berna	24,000 —
Id.	118988 Vedi per la proprietà	Come sopra	2,000 —
Fr. Red. 3,50 %	493119	De Simone Vittoria fu Antonio, moglie di Puglisi Francesco Paolo fu Carmelo, dom. a Palermo, vincolata per dote	1,225 —
Id.	497164	Come sopra	38,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che ove non sia stato prodotto nel mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 78 del citato regolamento.

Roma, addì 25 aprile 1945

Il direttore centrale PETRONE

(530)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª pubblicazione). **Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative**

Conformemente alle disposizioni degli articoli 55 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico approvato con R. decreto 17 luglio 1936, n. 1538, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1942, n. 298, e art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 23 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	87403 Per la proprietà e usufrutto	Ivella Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, Nicolata di usufrutto a favore di Ivella Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	115494 Per la proprietà e usufrutto	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	250 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	146148 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	750 —
Id.	197463	Caso Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedictis, dom. a Lucera (Foggia).	5285 —
Id.	12396	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli	200 —
Id.	12397	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12398	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli)	320 —
Id.	7319	Come sopra	1000 —
Pr. Red. 3,50 %	497639 Solo per l'usufrutto	Rodinò Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Id.	497640	Rodinò Giuseppina e Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli con usufrutto come sopra.	402,50
Id.	622779	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Cerami (Catania)	2450 —
Id.	488439	Schillaci Beatrice fu Carmelo	1050 —
Id.	712905	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Cerami (Catania).	10,50
Id.	316170	Come sopra	17,50
Id.	157988	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castelbuono (Palermo).	35 —
Id.	502283	Forgione Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vin-	3500 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788084

Elenco nominativo suppletivo dei certificati di rendita della sotto descritta categoria, già compresa la perdita dei certificati di proprietà delle sotto descritte iscrizioni.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	85403 Per la proprietà nuda	Della Clara di Pasquale, nubile, dom. a Roma, vincolata di usufrutto a favore di Della Pasquale fu Terenzio.	600 —
Id.	117401 Per la proprietà nuda	Rivelli Maria di Romeo, moglie di Lo Capo Nicola, dom. a Roma, con usufrutto a Rivelli Romeo fu Giuseppe.	730 —
Id.	145272 Come sopra	Rivelli Roberto di Romeo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	730 —
Id.	146148 Come sopra	Rivelli Giuseppe di Romeo, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	5265 —
Id.	107463	Cara Rosa fu Alessandro, moglie di De Benedittis, dom. a Cusera (Foggia).	200 —
Id.	12496	Gargiulo Maria di Filiberto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	200 —
Id.	12497	Gargiulo Ugo di Filiberto, minore ecc., come sopra . . .	200 —
Id.	12498	Gargiulo Vittorio di Filiberto, minore ecc., come sopra . .	3200 —
Id.	7315	Leonetti Clementina fu Orazio, nubile, dom. a Capua (Napoli)	1000 —
Id.	7316	Come sopra	402,50
Id.	497659	Rodino Riccardo di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto a favore di Nerina Sergio fu Diego.	402,50
Pr. Red. 3,50 %	Solo per l'usufrutto		
Id.	497640	Rosini Giuseppina o Maria Giuseppa di Giulio, dom. a Napoli, con usufrutto come sopra.	2450 —
Id.	522776	Schillaci Giuseppe fu Carmelo, dom. a Ceramt (Catania)	1050 —
Id.	488439	Schillaci Beatrice fu Carmelo	10,50
Id.	742860	Venerabile Chiesa di San Giuseppe ed Anime del Purgatorio di Ceramt (Catania).	17,50
Id.	316470	Come sopra	35 —
Id.	157968	Confraternita di Maria Santissima del Rosario in Castellammare (Palermo).	3500 —
Id.	603983	Pergiorio Antonietta fu Raffaele, moglie di D'Ambrosio Vincenzo, dom. a Napoli, vincolata per dote.	350 —
Id.	476438	Pecoraro Anna di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	350 —
Id.	476437	Come sopra	350 —
Cons. 3,50 %	810142	Come sopra	350 —
Id.	810143	Come sopra	

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che otto mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Il direttore generale: PONTRA

Roma, addì 20 aprile 1950.

(637)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788081

MINISTERO DEL TESORO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «La Sacra Famiglia» di Bivona (Agrigento).

Nella seduta tenuta il giorno 20 maggio 1945 dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale «La Sacra Famiglia» di Bivona (Agrigento), è stato eletto presidente del Comitato stesso il sig. barone Edoardo di Giro, ai sensi dell'art. 87 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226.

(1054)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bernardo Bosco, nato a Pompeiano (Provincia) il 9 ottobre 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1055)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano

Con decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1945, il dott. Sidney Price Ricotti è stato confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per ulteriori mesi sei a decorrere dal 9 marzo 1945.

(1035)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad esportare alcuni annessi alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, ad esportare alcuni annessi alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad esportare alcuni annessi alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1069)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti, antiparassitari e antiparassitari) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti, i quali vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 10 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 768086

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Bernardo Roscia, nato a Pedicoro (Cosenza) il 9 ottobre 1915, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso la Regia università di Napoli nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, secondo capoverso, del R. decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Regia università di Napoli.

(1055)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Conferma in carica del commissario dell'Istituto coloniale italiano

Con decreto luogotenenziale in data 12 aprile 1945, il dott. Sidney Price Ilicoti è stato confermato nell'incarico di commissario dell'Istituto coloniale italiano per ulteriori mesi sei a decorrere dal 1° marzo 1945.

(1033)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Fiorn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1945, ad eccezione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367), già reso esecutivo con precedente ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 30 giugno 1945, entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con esclusione, tuttavia, del decreto Ministeriale del 7 giugno 1945 (Blocco dei fertilizzanti, anticrittogamici e antiparassitari) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania, tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suddetta linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 11 luglio 1945

G. R. I. FIORN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1070)

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Società cattolica di assicurazione, con sede in Verona, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 16 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 20 GIUGNO 1945.

Autorizzazione alla società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

(1069)

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 763021

0 8 9 11

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

AF/pa.
21 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.84 of 14 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.363 of 28 June 1945.
Extending to the provinces of northern Italy the subscription of Quinquennial Treasury Bonds yielding a 5% annual interest and payable in 1 April 1950 as provided by Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 70 of 12 March 1945.

(b) Civil Affairs Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.364 of 31 May 1945.
Supplementary rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, concerning the forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(c) Finance Industry

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.365 of 14 June 1945.
Authorizing the Ministry of Treasury to advance funds up to a total amount of one billion lire to industrial

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(a)
Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.363 of 28 June 1945.

Extending to the provinces of northern Italy the subscription of Quinquennial Treasury Bonds yielding a 5% annual interest and payable in 1 April 1950 as provided by Legislative Decree of the Lieutenant Generale No. 70 of 12 March 1945.

(b)
Civil Affairs
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.364 of 31 May 1945.

Supplementary rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.159 of 27 July 1944, concerning the forfeiture and confiscation of profits of the regime.

(c)
Finance
Industry

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.365 of 14 June 1945.

Authorizing the Ministry of Treasury to advance funds up to a total amount of one billion lire to industrial undertakings of national importance.

(d)
Finance

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.366 of 15 June 1945. 5138

Modifying the rate of contributions and benefits paid by the national organization for the welfare of personnel employed by bodies organized under public law.

(e)
Agriculture

(e) Ministerial Decree of 28 April 1945.

Recognizing the exclusive rights for fishing in Lake Trasimeno.

(f)
Finance
Industry
Commerce

(f) Ministerial Decree of 30 May 1945.

Increasing the price of salt to industries to which it is supplied exempt from taxes.

6508

0862

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785127

0893

(g)
Finance

(g) Ministerial Decree of 30 May 1945.
Substituting the liquidator of the "Castel S.Nicolò" Rural Bank of Prati di Strada (Arezzo).

(h)
Economic Section
Public Works
Transport

(h) Ministerial Decree of 4 July 1945
Executive rules for giving effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.425 of 16 Nov. 1944 concerning the cessation of allotments of apartments controlled by building cooperatives and recovery of State contributions.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and /or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Sunday, 29 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

F. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

IIA

Conto corrente con la Posta — Anno 86° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 14 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-534

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 320		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 800	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo	Prezzi vari		Un fascicolo	Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 363.

Estensione alle provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi « 1° aprile 1950 » emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 . . . . . Pag. 1039

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 giugno 1945, n. 364.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime. Pag. 1042

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 365.

Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato . . . . Pag. 1050

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 366.

Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da [illegible] Pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo) . . . Pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . Pag. 1052

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » . . Pag. 1054

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1055

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1055

Cessazione di notaro dall'esercizio . . . . Pag. 1055

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . . . . Pag. 1055

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Variante alla graduatoria del concorso a 22 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo . . . . . Pag. 1055

0 8 9 4 1

Declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No.

In Italia	trimestrale	200	trimestr.	400
	Un fascicolo	8	Un fascicolo	20
All'Estero		8	Un fascicolo	20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 giugno 1945, n. 363.

Estensione alle provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 . . . . . Pag. 1042

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 364.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime. Pag. 1042

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 365.

Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato . . . Pag. 1050

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 366.

Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico . . . . . Pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1051

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta. Pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo) . . . Pag. 1052

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato . Pag. 1052

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata «Acqua di Nepi» . . Pag. 1054

Ministero del tesoro: Media dei titoli . . . . Pag. 1055

Ministero di grazia e giustizia:

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili . . . . . Pag. 1055

Cessazione di notaro dall'esercizio. . . . . Pag. 1055

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa . . . . . Pag. 1055

CONCORSI

Regia prefettura di Cuneo: Variante alla graduatoria del concorso a 22 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo . . . . . Pag. 1055

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1056

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 81 DEL 11 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Trapani. (696)

6508

57237

0 8 9 5

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 363.

Estensione alle provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la sottoscrizione nelle provincie del Nord Italia ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premio - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi - 1° aprile 1950 - la cui emissione è stata autorizzata col decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sono, per le provincie del Nord Italia, non ancora passate all'amministrazione del Governo italiano, riaperti per il periodo dal 15 luglio al 5 agosto 1945.

Art. 2.

Il prezzo di emissione per le sottoscrizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in lire novantanove per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione del[illegible] della emissione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO — SCHIAVETTI — LA MALFA — SFORZA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — MANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 364.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 e dall'art. 6 del decreto stesso.

La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 989681

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70;

Ritenuta l'opportunità di riaprire i termini per la sottoscrizione nelle provincie del Nord Italia ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini per la sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi - 1° aprile 1950 - la cui emissione è stata autorizzata col decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, sono, per le provincie del Nord Italia, non ancora passate all'amministrazione del Governo italiano, riaperti per il periodo dal 15 luglio al 5 agosto 1945.

Art. 2.

Il prezzo di emissione per le sottoscrizioni di cui all'art. 1 del presente decreto è stabilito in lire novantanove per ogni cento lire di capitale nominale.

Art. 3.

E' data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire ogni altra condizione e modalità di esecuzione dell'operazione; di determinare il limite della emissione in relazione ai risultati della sottoscrizione; di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia per le operazioni relative all'emissione e per la costituzione ed il funzionamento del Consorzio bancario per il collocamento dei titoli; di provvedere a tutte le variazioni nei bilanci della entrata e della spesa e a quanto può occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana dalla data in cui sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 364.

Norme integrative e di attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per la parte riguardante l'avocazione e la confisca dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 5 e dall'art. 5 del decreto stesso.

La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna.

Qualora la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento della entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con ordinanza dell'autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna.

Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta dell'Alto Commissario, dal tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggior parte dei beni da confiscare. Il tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il procedimento è dato con ordinanza in Camera di consiglio ed è soggetto a ricorso per cassazione. Il ricorso è deciso

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0897

dalla sezione della Suprema Corte di Cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del presente articolo, sono avocati allo stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza o in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi in cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

Art. 3.

Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 3 gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data:

a) membro del gran consiglio del fascismo;

b) membro del governo fascista;

c) segretario o vice segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

f) funzionario o comandante dell'ovra;

g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

i) segretario federale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

m) consigliere nazionale;

n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

o) presidente di confederazione fascista.

Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o nei limiti dei rispettivi diritti questi, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 7 del presente decreto.

La norma dell'art. 7 del presente decreto può essere

Art. 4.

Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) degli accademici d'Italia;

b) da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945, del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

c) da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

d) da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, progetti o altri, organi della propaganda o dell'azione politica del regime fascista;

e) dal podestà delle città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

Art. 5.

Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche o mediante l'opera di professionisti esistenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico o valendosi di adesioni e rapporti con personalità fasciste o praticando comunque del malcostume invalso nel regime fascista, abbia ottenuto, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle Province, dai Comuni, o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti.

Art. 6.

Si presumono profitti di regime, salva la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di coabitazione;

b) dalle persone fisiche o giuridiche private e dagli enti non riconosciuti che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera *a*) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti le cui partecipazioni azionarie o quote appartenevano alla data del 31 dicembre 1942 per nove

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

Art. 3.

Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti successivamente al 1° gennaio 1925 da chi sia stato dopo tale data:

a) membro del gran consiglio del fascismo;

b) membro del governo fascista;

c) segretario o vice segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

f) funzionario o confidente dell'ovra;

g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

i) segretario federale;

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o, se questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fascistissime;

m) consigliere nazionale;

n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 o dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

o) presidente di confederazione fascista.

Qualora a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o nei limiti dei rispettivi diritti questi, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 7 del presente decreto.

La norma dell'art. 7 del presente decreto può essere altresì dichiarata applicabile dalla Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette, su proposta della Sezione speciale della Commissione provinciale, a favore delle persone indicate alle lettere *g*) e seguenti quando, per lo scarso rilievo della loro attività politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne risultino meritevoli. In tal caso la Sezione speciale della Commissione centrale per le imposte dirette rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Sezione speciale della Commissione provinciale competente.

di da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, organi della propaganda o dell'azione politica del regime fascista;

c) dai podestà delle città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

Art. 5.

Si presumono profitti di regime, salvo la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo carica politica o mediante l'opera di professionisti consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico e valendosi di influenze o rapporti con personalità fasciste o profittando comunque del malcostume invalso nel regime fascista, abbia ottenuto, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture o concessioni dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni, o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione dei negozi anzidetti.

Art. 6.

Si presumono profitti di regime, salva la prova prevista dal successivo art. 7, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di convivenza;

b) dalle persone fisiche o giuridiche private e dagli enti non riconosciuti che abbiano avuto rapporti di associazione o compartecipazione con alcuna delle persone indicate alla lettera *a*) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o compartecipazione;

c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti le cui partecipazioni azionarie o quote appartenessero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi a taluna delle persone indicate alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo e negli articoli precedenti.

Art. 7.

L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 4, 5 e 6 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente se sia data la prova, con elementi certi, che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte l'esercizio della carica, la sussistenza dei rapporti, l'attività o le partecipazioni indicate negli articoli stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946080

Qualora gli incrementi patrimoniali eccedano in misura così ingente il normale da costituire la prova di una evidente partecipazione al mal costume invalso nel periodo fascista, non è ammessa la prova liberatoria di cui al comma precedente e sono avocati tutti gli incrementi eccedenti il normale.

Art. 8.

Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dall'attività politica fascista o dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito o dei gerarchi fascisti, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

Art. 9.

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti del beni pervenutigli con la successione.

Art. 10.

Nel disporre la confisca o la avocazione a norma degli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte, possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

Art. 11.

Agli effetti di determinare l'ammontare dei profitti di regime, il presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale può, d'ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Intendente di finanza, ingiungere, a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 o ai suoi eredi, di dichiarare entro il termine di trenta giorni:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942 e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera *a*) e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati [illegible] sono usciti dal patrimonio privato o delle

Art. 12.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare ovvero presenta tardivamente la dichiarazione indicata nell'articolo precedente ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari ad un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Quando la proposta di accertamento della Sezione speciale della Commissione provinciale venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

Indipendentemente dal disposto dei comma precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

Art. 13.

Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 3 e 4 è tenuto a farne dichiarazione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha il domicilio o la residenza o la dimora.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

La disposizione del comma precedente non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dall'Alto Commissariato, dalle Intendenze di finanza o dalle Sezioni speciali.

Art. 14.

Nel formulare la proposta di accertamento prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la Sezione speciale della Commissione provinciale può, ove sussistano prove manifeste della esistenza di profitti avocabili, ordinare alle persone contro cui la proposta è diretta, il pagamento in via provvisionale, di un quota non eccedente il 25% dei profitti indicati nella proposta, salvo conguaglio in base alle risultanze dell'accertamento definitivo.

L'ordine di pagamento ha valore di titolo esecutivo.

Art. 15.

Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patri[illegible] alla data del 3 gen-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950081

favore del partito o dei gerarchi fascisti, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

Art. 9.

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

Art. 10.

Nel disporre la confisca o la avocazione a norma degli articoli precedenti, l'autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte, possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice civile.

Art. 11.

Agli effetti di determinare l'ammontare dei profitti di regime, il presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale può, d'ufficio o su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Intendente di finanza, ingiungere, a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 e ai suoi eredi, di dichiarare entro il termine di trenta giorni:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942 e alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera *a*) e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o delle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore riferito rispettivamente alla data in cui il bene entrò o fece parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 3 e 4 sono tenute a presentare, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, la dichiarazione indicata nel comma precedente; la norma non si applica agli eredi.

La dichiarazione deve essere resa nei modi stabiliti per il deposito del reclamo dal successivo art. 22.

speciale della Commissione provinciale venga accertata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

Indipendentemente dal disposto del comma precedente, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

Art. 13.

Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 3 e 4 è tenuto a farne dichiarazione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha il domicilio o la residenza o la dimora.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 26, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

La disposizione del comma precedente non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dall'Alto Commissariato, dalle Intendenze di finanza o dalle Sezioni speciali.

Art. 14.

Nel formulare la proposta di accertamento prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la Sezione speciale della Commissione provinciale può, ove sussistano prove manifeste della esistenza di profitti avocabili, ordinare alle persone contro cui la proposta è diretta, il pagamento in via provvisionale, di un quota non eccedente il 25% dei profitti indicati nella proposta, salvo conguaglio in base alle risultanze dell'accertamento definitivo.

L'ordine di pagamento ha valore di titolo esecutivo.

Art. 15.

Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposta persona, nel patrimonio del soggetto, posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Sono esclusi i beni per i quali risulti provato che derivino da trasformazione di altri beni o da investimento di denaro preesistente nel patrimonio del soggetto. Sono esclusi altresì i beni pervenuti per successione ereditaria o per donazione avuta da parenti od affini, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, semprechè non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760021

L'incremento determinato ai sensi del comma precedente è aumentato dal 15 % a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

Art. 16.

A richiesta dell'Amministrazione finanziaria o d'ufficio, la Sezione speciale della Commissione provinciale può ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto siano direttamente avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo in diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

Art. 17.

Chiunque sia soggetto all'avocazione per profitti di regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel pagamento dei profitti definitivamente accertati, è dichiarato dal tribunale competente su istanza dell'Intendente di finanza.

La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

Art. 18.

Accanto alla Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere costituite una o più sottosezioni, ciascuna presieduta dal presidente del tribunale o da altro magistrato di pari grado o di grado immediatamente inferiore e composta di quattro commissari da nominarsi a norma dell'art. 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Con lo stesso decreto il Ministro per le finanze nomina, su designazione del Ministro per la grazia e giustizia, i presidenti delle sottosezioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sono nominati membri supplenti in numero pari a quelli ordinari della sezione.

Con decreto del Ministro per le finanze possono essere costituite, accanto alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, una o più sottosezioni, i cui presidenti e membri sono nominati a norma dell'art. 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Della Sezione speciale della Commissione centrale fanno parte altresì quattro membri supplenti da nominarsi, nelle forme stabilite dal detto art. 32, tra le stesse categorie tra le quali sono scelti quelli ordinari.

L'attribuzione della cognizione dei singoli procedimenti alla sezione o alle sottosezioni spetta al presidente della Sezione speciale, che può, in caso di impedimento di uno o più commissari della sezione o delle sottosezioni, provvedere a sostituirli rispettivamente con un commissario delle sottosezioni o con un commissario effettivo o supplente della sezione.

Art. 19.

[illegible] nunzio e alla liquidazione dei profitti di regime. La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Sono in ogni caso escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità, che non sia quella di stare in giudizio.

Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

Art. 21.

I poteri indicati nel primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, competono, ai fini del reperimento dei beni dei presunti profittatori, altresì alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

Oltre ai poteri indicati nel primo comma di detto art. 31 le Sezioni speciali della Commissione provinciale e di quella centrale hanno quello di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Gli stessi poteri spettano, ai fini del sequestro, al presidente del tribunale e, dopo la costituzione delle Sezioni speciali, ai presidenti di queste.

Art. 22.

La Sezione speciale della Commissione provinciale notifica la proposta di accertamento al soggetto od ai suoi eredi e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Alto Commissario, nonchè all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione stessa.

Il reclamo avverso la proposta di accertamento deve essere, così dalle parti private come dall'Amministrazione delle finanze, interposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica per le prime e dal ricevimento della comunicazione della proposta stessa per la seconda.

Il reclamo si propone mediante deposito nella segreteria della Sezione speciale della Commissione provinciale dell'originale e di quattro copie, queste in carta semplice. La segreteria ne rilascia ricevuta, che costituisce l'unica prova del deposito e della data in cui è eseguito.

Ove le parti private risiedano o dimorino in luogo diverso da quello in cui ha sede la Sezione speciale competente, il reclamo può essere depositato nella segreteria della più vicina Sezione speciale che ne rilascia ricevuta, ne attesta la data di deposito e ne cura l'immediato inoltro alla Sezione competente.

Il reclamo deve contenere tutte le eccezioni e difese

0 9 0 2 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

regime è considerato commerciante al fine della dichiarazione di fallimento. Questo, nel caso di morosità nel pagamento dei profitti definitivamente accertati, è dichiarato dal tribunale competente su istanza dell'Intendente di finanza.

La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

Art. 18.

Accanto alla Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte possono, con decreto del Ministro per le finanze, essere costituite una o più sottosezioni, ciascuna presieduta dal presidente del tribunale o da altro magistrato di pari grado o di grado immediatamente inferiore e composta di quattro commissari da nominarsi a norma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Con lo stesso decreto il Ministro per le finanze nomina, su designazione del Ministro per la grazia e giustizia, i presidenti delle sottosezioni.

Con decreto del Ministro per le finanze sono nominati membri supplenti in numero pari a quelli ordinari della sezione.

Con decreto del Ministro per le finanze possono essere costituite, accanto alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, una o più sottosezioni, i cui presidenti e membri sono nominati a norma dell'art. 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Della Sezione speciale della Commissione centrale fanno parte altresì quattro membri supplenti da nominarsi, nelle forme stabilite dal detto art. 32, tra le stesse categorie tra le quali sono scelti quelli ordinari.

L'attribuzione della cognizione dei singoli procedimenti alla sezione o alle sottosezioni spetta al presidente della Sezione speciale, che può, in caso di impedimento di uno o più commissari della sezione o delle sottosezioni, provvedere a sostituirli rispettivamente con un commissario delle sottosezioni o con un commissario effettivo o supplente della sezione.

Art. 19.

La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta alla Sezione speciale della Commissione provinciale nella cui circoscrizione il soggetto ha il domicilio o, nel caso che questo sia sconosciuto ovvero che il soggetto sia deceduto, alla sezione nella cui circoscrizione il medesimo risulti avere avuto l'ultimo domicilio.

Art. 20.

Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accerta-

I poteri indicati nel primo comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159, competono, ai fini del reperimento dei beni dei presunti profittatori, altresì alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi.

Oltre ai poteri indicati nel primo comma di detto art. 31 le Sezioni speciali della Commissione provinciale e di quella centrale hanno quello di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale.

Gli stessi poteri spettano, ai fini del sequestro, al presidente del tribunale e, dopo la costituzione delle Sezioni speciali, ai presidenti di queste.

Art. 22.

La Sezione speciale della Commissione provinciale notifica la proposta di accertamento al soggetto ed ai suoi eredi e ne dà comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'Alto Commissario, nonchè all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione stessa.

Il reclamo avverso la proposta di accertamento deve essere, così dalle parti private come dall'Amministrazione delle finanze, interposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla notifica per le prime e dal ricevimento della comunicazione della proposta stessa per la seconda.

Il reclamo si propone mediante deposito nella segreteria della Sezione speciale della Commissione provinciale dell'originale e di quattro copie, queste in carta semplice. La segreteria ne rilascia ricevuta, che costituisce l'unica prova del deposito e della data in cui è eseguito.

Ove le parti private risiedano o dimorino in luogo diverso da quello in cui ha sede la Sezione speciale competente, il reclamo può essere depositato nella segreteria della più vicina Sezione speciale che ne rilascia ricevuta, ne attesta la data di deposito e ne cura l'immediato inoltro alla Sezione competente.

Il reclamo deve contenere tutte le eccezioni e difese contro la proposta, indicare specificatamente i mezzi di prova e, quando si tratti di documenti, offrirne la comunicazione mediante deposito nella segreteria, da effettuarsi entro 30 giorni da quello del reclamo.

Scaduto quest'ultimo termine, il presidente fissa, con proprio decreto, l'udienza per la discussione e nomina il relatore.

Nel corso del giudizio non possono proporsi nuove eccezioni, dedursi nuovi mezzi di prova o esibirsi nuovi documenti a meno che la Sezione speciale non ne riconosca la utilità ai fini del giudizio.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760031

Art. 23.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 24.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 25.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 26.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 27.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 28.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 29.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 30.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 31.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 32.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 33.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 34.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 35.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 36.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 37.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 38.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 39.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 40.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 41.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 42.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 43.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 44.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 45.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 46.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 47.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 48.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 49.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 50.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 51.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 52.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 53.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 54.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 55.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 56.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 57.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 58.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 59.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 60.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 61.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 62.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 63.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 64.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 65.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 66.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 67.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 68.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 69.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 70.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 71.

Il decreto di fissazione dell'udienza di discussione, almeno 30 giorni prima della stessa, notificato alle parti private e comunicato, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Intendente di finanza del luogo in cui ha sede la Sezione speciale, all'Alto Commissario nonchè, quando la rappresentanza dell'Amministrazione sia costituita l'Avvocatura dello Stato, anche a questa.

Tanto le parti private che l'Amministrazione, e per essa l'Avvocatura dello Stato, possono, non oltre il ventesimo giorno precedente la discussione, depositare nella segreteria della Sezione speciale memorie esplicative corredate da cinque copie, oltre la carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova, che essa, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando tratti di prove da assumersi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 72.

La Sezione speciale delibera in segreto e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporne, entro 30 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, nonchè la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Intendente di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 73.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle Imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal

nella segreteria della Sezione speciale memorie aggiuntive corredate da cinque copie, queste in carta semplice.

All'udienza, che è pubblica, dopo la relazione del presidente o del commissario da lui delegato e dopo l'assunzione degli eventuali mezzi di prova, sono ammessi alla discussione, prima il rappresentante della Amministrazione e, successivamente, la persona contro cui l'accertamento è diretto, ovvero il suo avvocato o procuratore legale.

L'assunzione dei mezzi di prova può essere, dalla Sezione speciale, delegata al suo presidente o ad un suo commissario e, quando risulti di poter da esso meglio farsi fuori della sede della Sezione, ad altra Sezione o ad un giudice ordinario.

Art. 24.

La Sezione speciale delibera in segreta e a maggioranza di voti subito dopo la discussione pronunziando anche sulle spese.

La motivazione, in forma sommaria, della decisione, è estesa dal presidente o da un commissario da lui delegato. L'originale decisione sottoscritta dal presidente e dal segretario è depositata nella segreteria della Sezione speciale che provvede a disporre, entro 20 giorni dal deposito, la notifica alle parti private, mediante la comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'Alto Commissario, all'Ispettorato di finanza e, quando sia intervenuto nel giudizio, all'Avvocatura dello Stato.

Art. 25.

I termini di 30 e 60 giorni entro i quali le parti private e l'Amministrazione finanziaria, nonchè l'Alto Commissariato possono, a norma dell'articolo 32 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ricorrere alla Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, decorrono rispettivamente dalla notifica della decisione e dal ricevimento della decisione stessa col mezzo indicato nell'articolo precedente.

Art. 26.

Si applicano, quanto alla competenza e ai poteri della Sezione speciale della Commissione centrale, alla proposizione del ricorso e, in genere, al giudizio in grado di appello, le norme dei precedenti articoli 20 a 24.

Art. 27.

Le misure cautelari indicate negli articoli seguenti sono disposte di ufficio, ovvero su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, dal presidente della Sezione speciale della Commissione provinciale, competente a norma dell'art. 18, ovvero del presidente del tribunale del luogo nel quale si trovano i beni da assoggettarsi alle stesse.

Art. 28.

E' costituito presso l'Alto Commissariato un Comitato tecnico al quale spetta:

a) di pronunciare se la misura cautelare che gli organi competenti dirigano di adottare debba attuarsi nella forma del sindacato, oppure, ove appaia necessario, in quella del sequestro, nonchè di dettare caso per caso le modalità di esecuzione della misura prescelta e di amministrazione dei beni sottoposti alla medesima;

b) di pronunciare se, in luogo del sindacato o del sequestro, la garanzia debba essere assunta mediante iscrizione di ipoteca legale o prestazione di cauzione, determinando, nel primo caso, il valore della garanzia, nonchè i beni da assoggettarvisi e, nel secondo, l'importo e la natura della cauzione, nonchè il termine perentorio in cui deve essere prestata;

c) di designare i sindacatori e i sequestratari scegliendoli, preferibilmente, per gli immobili, tra gli Istituti esercenti il credito fondiario od agrario; per i mobili, denaro, titoli e valori tra la Banca d'Italia, le Banche di diritto pubblico e di interesse nazionale, le Banche regionali e popolari e le Casse di risparmio; per le Aziende e i titoli industriali tra l'Istituto per la ricostruzione industriale e gli Enti e le Società controllate dal Demanio mobiliare;

d) di dirigere, vigilare e controllare l'operato dei sindacatori e sequestratari, di esaminare e approvare i rendiconti e le relazioni che gli stessi dovranno periodicamente fargli;

e) di liquidare e sommariamente, a titolo di rimborso spese e compensi, ai sequestratari e ai sindacatori con provvedimento non impugnabile sia in via giurisdizionale che in via amministrativa.

Art. 29.

Il Comitato è presieduto dall'Alto Commissario o da un suo delegato ed è composto di sei membri da nominarsi con decreto del Ministro per le finanze, di cui uno appartenente al Ministero delle finanze, uno designato dal Ministro per il tesoro e gli altri quattro scelti tra persone, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni od estranee ad esse, particolarmente versate in materia di economia, agricoltura, industria e commercio.

Il Comitato ha una propria segreteria, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico cui non può di ruolo impiegati in numero, temporaneamente distaccati da pubbliche amministrazioni. Esso dispone inoltre di un proprio ufficio legale cui è affidato il patro-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759102

gegneri, commercialisti, chimici, ragionieri, agronomi ed altri esperti temporaneamente assunti tra estranei alle pubbliche amministrazioni o distaccati da queste.

I dipendenti da pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato, della segreteria e degli uffici o nominati ispettori sono distaccati nella forma del comando e la spesa relativa alle competenze ad essi spettanti deve essere rimborsata alle amministrazioni di appartenenza. Il trattamento economico da corrispondersi agli estranei alle pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato o nominati ispettori sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il Comitato può, per l'assolvimento dei suoi compiti avvalersi dell'organo legale, nonchè degli organi tecnici finanziari e di polizia dello Stato.

Art. 30.

Gli organi competenti a promuovere o a ordinare misure cautelari debbono, prima di richiederle o disporle, fare rapporto al Comitato si attengono alle determinazioni dallo stesso adottate a norma dell'art. 28.

In caso di urgenza detti organi possono promuovere e disporre il sequestro, salvo a convertire tale misura in quella diversa che fosse decisa dal Comitato o, nel caso di conferma della forma del sequestro, a sostituire il sequestratario con la persona che fosse dal Comitato stesso a tale ufficio designata.

Per i sequestri già eseguiti, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico, su rapporto dell'autorità che li ha promossi o disposti, adotta le determinazioni indicate alle lettere *a*, *b*, *c* dell'art. 28 danone notizia per l'esecuzione all'autorità medesima.

Art. 31.

Nel disporre la misura cautelare, l'organo competente ai sensi dell'art. 27 dichiara decaduti i Commissari ai quali fosse stata in precedenza affidata la gestione di determinati beni o gruppi di beni.

Per i sequestri già eseguiti la decadenza dei commissari è pronunziata dall'organo suindicato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

L'organo competente ai sensi dell'art. 27 può ordinare che vengano sottoposte alle misure cautelari previste dall'art. 28 lettere *a*) e *b*), i beni immobili e mobili e, ove appaia necessario, le aziende e le altre universalità di mobili appartenenti oltre che alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, ed ai loro eredi:

a) alle persone fisiche interposte;

Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, inventari, campioni ed ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei proventi.

Il sequestro dei titoli azionari è, di norma, eseguito sul titolo e deve essere notificato al legale rappresentante della società emittente.

Può essere eseguito anche mediante notifica di precetto al legale rappresentante della società emittente, che è tenuta a richiamare subito i titoli sequestrati e a consegnare, entro trenta giorni da detta notifica gli estremi dei titoli non consegnabile, all'organo che ha richiesto od ordinato il sequestro.

Salvo il diritto di promuovere, per tali titoli, la procedura di ammortamento, detto organo ha la facoltà di richiedere alla società emittente, in sostituzione dei titoli stessi, certificati da intestarsi al sequestratario e in virtù dei quali questo è legittimato ad esercitare i diritti indicati nell'articolo seguente.

Il trasferimento dei titoli azionari è, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vincolato di diritto alla condizione sospensiva che, al momento in cui è effettuato, non sia stato notificato al legale rappresentante della società emittente il sequestro dei titoli trasferiti.

Le norme dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche per le quote sociali.

Art. 33.

Il diritto di voto per atti di ordinaria amministrazione spetta al sequestrato che lo esercita in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato tecnico.

Il diritto di voto per atti ed affari eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta al sequestrato, salva al sequestratario la facoltà di impugnare, previa autorizzazione del Comitato tecnico, la relativa delibera, quando risulti che il voto del sequestrato abbia determinato la maggioranza prescritta.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 2378 c. c.

Spetta altresì al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

Art. 35.

Sulla scorta del sequestro, il Comitato tecnico può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i ver-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 790021

di appartenenza. Il cancelliere comunica ai conservatori spontanea agli estranei alle pubbliche amministrazioni chiamati a far parte del Comitato o assistenti legislatori sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro.

Il Comitato può, per l'assolvimento dei suoi compiti avvalersi dell'organo legale, nonchè degli organi tecnici finanziari e di polizia dello Stato.

Art. 30.

Gli organi competenti a promuovere o a ordinare misure cautelari debbono, prima di richiederle o disporle, farne rapporto al Comitato ed attenersi alle determinazioni dallo stesso adottate a norma dell'art. 28.

In caso di urgenza detti organi possono promuovere e disporre il sequestro, salvo a conformare tale misura in quella diversa che fosse decisa dal Comitato o, nel caso di conferma della forma del sequestro, a sostituire il sequestratario con la persona che fosse dal Comitato stesso a tale ufficio designata.

Per i sequestri già eseguiti, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico, su rapporto dell'autorità che li ha promossi o disposti, adotta le determinazioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*) dell'art. 28 dandone notizia per l'esecuzione all'autorità medesima.

Art. 31.

Nel disporre la misura cautelare, l'organo competente ai sensi dell'art. 27 dichiara decaduti i commissari ai quali fosse stata in precedenza affidata la gestione di determinati beni o gruppi di beni.

Per i sequestri già eseguiti la decadenza dei commissari è pronunziata dall'organo anzidetto, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 32.

L'organo competente ai sensi dell'art. 27 può ordinare che vengano sottoposte alle misure cautelari previste dall'art. 28 lettere *a*) e *b*), i beni immobili e mobili e, ove appaia necessario, le aziende e le altre universalità di mobili appartenenti oltre che alle persone indicate negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8, ed ai loro eredi:

a) alle persone fisiche interposte;

b) ai legatari, ai donatari ed alle altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti dell'indiziato proprietario e dei suoi eredi.

Art. 33.

Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678, 679 c.p.c.

Non si applicano gli articoli 674, 675, 680 c.p.c., anche nel caso di sequestro ordinato di ufficio. I beni indicati nell'art. 520 c.p.c. sono raccolti secondo le determinazioni del Comitato tecnico.

che è tenuta a richiamare subito i titoli sequestrati e a comunicare, entro trenta giorni da detta notifica gli estremi dei titoli non consegnabile, all'organo che ha richiesto ed ordinato il sequestro.

Salvo il diritto di promuovere, per tali titoli, la procedura di ammortamento, detto organo ha la facoltà di richiedere alla società emittente, in sostituzione dei titoli stessi, certificati da intestarsi al sequestratario e in virtù dei quali questo è legittimato ad esercitare i diritti indicati nell'articolo seguente.

Il trasferimento dei titoli azionari è, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vincolato di diritto alla condizione sospensiva che, al momento in cui è effettuato, non sia stato notificato al legale rappresentante della società emittente il sequestro dei titoli trasferiti.

Le norme dei vincoli presenti si osservano, in quanto applicabili, anche per le quote sociali.

Art. 34.

Il diritto di voto per atti ed affari di ordinaria amministrazione spetta al sequestrato che lo esercita in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato tecnico.

Il diritto di voto per atti ed affari eccedenti l'ordinaria amministrazione spetta al sequestrato, salva al sequestratario la facoltà di impugnare, previa autorizzazione del Comitato tecnico, la relativa delibera, quando risulti che il voto del sequestrato abbia determinato la maggioranza prescritta.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'art. 2378 c.c.

Spetta altresì al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

Art. 35.

Sulla istanza del sequestrato, il Comitato tecnico può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, non ha ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

Art. 36.

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di cui all'art. 543 e segg. del Codice di procedura civile.

Art. 37.

Il sequestro si effettua fino a che non sia intervenuta pronunzia irrevocabile delle sezioni speciali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970071

Art. 38.

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgono durante l'esecuzione delle misure cautelari spetta agli organi indicati nell'art. 25.

Art. 39.

La persona contro cui è ordinato il sequestro può ricorrere per ottenerne la revoca, la riduzione o la commutazione in altra forma di garanzia. Il ricorso è diretto all'autorità che ha disposto il sequestro, la quale decide sentito il Comitato tecnico.

Il sequestro può essere revocato, ridotto o commutato in altra forma di garanzia, anche di ufficio, dall'autorità che lo dispose, sentito il Comitato tecnico.

Qualunque, peraltro, la Sezione speciale spetta solo al presidente di essa di disporre, sentito il Comitato tecnico, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro ordinato in precedenza dal presidente del tribunale.

Art. 40.

Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 c. c., e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'art. 2780 c. c.

Al credito dello Stato sono preferiti i crediti garantiti da ipoteca anteriore al 23 luglio 1919, nonchè i crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 23 luglio 1919.

Art. 41.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale, funziona un ufficio di segreteria composto di uno o più segretari, nonchè di un congruo numero di impiegati per i servizi d'ordine, di copia e di notificazione degli atti.

I segretari intervengono alle pubbliche udienze, assistono il presidente e i commissari nell'assunzione delle prove, nonchè negli accessi, nelle perquisizioni ed ispezioni, sottoscrivono con i decidenti le decisioni, ne rilasciano copia certificandone, al pari di ogni altro atto, la conformità all'originale ed assolvono, in genere, le attribuzioni che la legge demanda ai cancellieri presso il giudice ordinario.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale possono altresì essere addetti uno o più ufficiali e sottufficiali di polizia giudiziaria nonchè uno o più esperti tecnici e contabili.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad assumere personale non di ruolo, per il numero massimo da determinarsi con suo decreto, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 42.

Le spese, i diritti e le indennità per la esecuzione dei sequestri sono anticipate dall'Amministrazione delle finanze. Esse sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Le parti private, quando su loro richiesta la Commissione disponga indagini, perizie od altri mezzi di prova, debbono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

Di ogni altra spesa e tassa per atti della Commissione nonchè per la difesa dell'Amministrazione sarà, al pari dei diritti per notifiche, rilascio di copie e simili, fatta prenotazione a debito in apposito campione, da tenersi dalla segreteria della Sezione speciale che provvederà a giudizio esaurito, a curarne il ricupero, col procedimento della liquidazione e riscossione delle spese e tasse giudiziarie a debito, contro la persona nei cui confronti sia stata pronunciata l'avocazione, e, in solido, contro ogni altra persona intervenuta nel giudizio e le cui istanze siano state respinte.

Art. 43.

L'intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del debitore può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito, mediante versamento diretto in Tesoreria.

Qualora il debitore non versi alla scadenza fissata la somma dovuta l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte, con l'aggiunta dell'indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

Per la riscossione dei profitti di regime a mezzo dell'esattore valgono le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuirsi agli agenti della riscossione.

Art. 44.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora

80690

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

l'autorità che lo dispose, sentito il
Così fatto, peraltro, la Sezione speciale spetta solo al presidente di essa di disporre, sentito il Comitato tecnico, la revoca, la riduzione o la convalidazione del sequestro ordinato in precedenza dal presidente del tribunale.

Art. 10.

Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell'art. 2778 c. c., e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al numero 5 dell'art. 2780 c. c.

Al credito dello Stato sono preferiti i crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, nonchè i crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

Art. 11.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale, funziona un ufficio di segreteria composto di uno o più segretari, nonchè di un congruo numero di impiegati per i servizi d'ordine, di copia e di notificazione degli atti.

I segretari intervengono alle pubbliche udienze, assistono il presidente e i componenti nell'assunzione delle prove, nonchè negli accessi, nelle perquisizioni ed ispezioni, sottoscrivono con i decidenti le decisioni, ne rilasciano copia certificandone, ai pari di ogni altro atto, la conformità all'originale ed assolvono, in genere, le attribuzioni che la legge demanda ai cancellieri presso il giudice ordinario.

Presso le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e presso la Sezione speciale della Commissione centrale possono altresì essere addetti uno o più ufficiali o sottufficiali di polizia giudiziaria nonchè uno o più esperti tecnici e contabili.

Il personale indicato nei comma precedenti, se già appartenente ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, deve essere assunto in servizio presso le Commissioni, in qualità di comandato.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, determina, con proprio decreto, il numero massimo degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, da assumersi nella detta qualità.

La spesa relativa alle competenze spettanti al personale comandato deve essere rimborsata alle singole amministrazioni alle quali il personale stesso appartiene.

di volta in volta prefisso.

Di ogni altra spesa e tassa per atti della Commissione nonchè per la difesa dell'Amministrazione sarà, al pari dei diritti per notifiche, rilascio di copie e simili, fatta prenotazione a debito in apposito campione, da tenersi dalla segreteria della Sezione speciale che provvederà a giudizio esaurito, a curarne il ricupero, col procedimento della liquidazione e riscossione delle spese e tasse giudiziarie a debito, contro la persona nei cui confronti sia stata pronunciata l'avocazione, o, in solido, contro ogni altra persona intervenuta nel giudizio e le cui istanze siano state respinte.

Art. 43.

L'intendente di finanza, sia d'ufficio che su domanda del debitore può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito, mediante versamento diretto in Tesoreria.

Qualora il debitore non versi alla scadenza fissata la somma dovuta l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte, con l'aggiunta dell'indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

Per la riscossione dei profitti di regime a mezzo dell'esattore valgono le norme ed i privilegi stabiliti per la riscossione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, senza l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

Art. 44.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dal Comitato tecnico previsto dai precedenti articoli 28 e 29.

Rimasto infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativa al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni trenta dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva, quanto ai titoli, in base al valore di borsa o in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, e quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

Art. 45.

Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido che risulti costituito non allo scopo di aggravare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, intanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo in quanto sia dimostrato che il proprietario dei beni, già possedute dalla persona debitrice di profitti avocati, sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Amministrazione finanziaria, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali debbono formare e comunicare all'Alto Commissario l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni.

Il Commissario, sentito il Comitato tecnico, può disporre che siano compresi nell'elenco anche determinate persone, quando ritenga che esse abbiano realizzato profitti di regime.

Il Commissario, sentito il Comitato tecnico, può disporre che siano compresi nell'elenco anche determinate persone, quando ritenga che esse abbiano realizzato profitti di regime.

Art. 47.

Su istanza dell'Alto Commissario, dell'Amministrazione finanziaria o del presidente della Sezione speciale, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

Art. 48.

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato può essere consentito, previa autorizzazione del Comitato tecnico, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato, a norma del primo comma dell'art. 49, nonchè di quelli previsti nel secondo comma dell'articolo stesso e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Art. 49.

L'azione dello Stato per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione la quale non corre per tutta la durata del giudizio innanzi le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

Art. 50.

Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile.

La prescrizione è interrotta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'ordine di versamento diretto in Tesoreria.

Art. 51.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10160

anche prima dell'inizio della procedura esecutiva, quanto ai titoli, in base al valore di borsa o in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, e quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

Art. 45.

Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido che risulti costituito non allo scopo di obliterare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, intanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo in quanto sia dimostrato che il proprietario dei beni, già possidenti dalla persona debitrice di profitti avocati, sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essi avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Amministrazione finanziaria, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

Art. 46.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali debbono formare e comunicare all'Alto Commissario l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

L'Alto Commissario provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* e al deposito degli stessi presso gli uffici dei pubblici registri immobiliari, del pubblico registro automobilistico, del pubblico registro navale, del pubblico registro aeronautico, nonchè presso le borse valori.

Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente, non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino compresi negli elenchi stessi.

Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 49 o definito il procedimento di avocazione

zioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

Art. 47.

Su istanza dell'Alto Commissario, dell'Amministrazione finanziaria o del presidente della Sezione speciale, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

Art. 48.

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato può essere consentito, previa autorizzazione del Comitato tecnico, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato, a norma del primo comma dell'art. 49, nonchè di quelli previsti nel secondo comma dell'articolo stesso e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Art. 49.

L'azione dello Stato per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione la quale non corre per tutta la durata del giudizio innanzi le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

Art. 50.

Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di cinque anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile.

La prescrizione è interrotta dalla notifica della cartella di pagamento o dell'ordine di versamento diretto in Tesoreria.

Art. 51.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato tecnico, previsto dall'art. 28, e delle Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte sono a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre i necessari stanziamenti e ad apportare le occorrenti variazioni.

Art. 52.

Per tutto quanto non sia disposto dal decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e dal presente decreto valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e nel Regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e successive modificazioni.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970181

Art. 50.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto o comunque con esse incompatibili.

Art. 51.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RENDA — TOGLIATTI — BRUSASCA — DE GASPERI — TUPINI — PESENTI — SCIOLIS — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO — ARANGIO RUIZ — RUINI — GIULIO — CHIARAMONTE — CHATRIAN — GRONCHI — SCOCCIMARRO

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 35. — FRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 365.

Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per l'industria, il commercio e per il tesoro, di concerto con quello per la marina mercantile;

Art. 1.

Le aziende industriali di importanza nazionale, che abbiano crediti verso lo Stato per forniture, prestazioni o servizi, possono ottenere, a titolo di anticipazione, fino alla concorrenza di un miliardo di lire, somme non eccedenti il 50% dell'importo dei crediti stessi.

Le anticipazioni sono concesse dietro presentazione di documentazione giurata, attestante l'avvenuta regolare esecuzione della fornitura, prestazione o servizio, nonchè la esistenza del relativo credito, ed impegnarsi a rispondere in proprio della anticipazione nel caso di insussistenza totale o parziale del credito.

I crediti come sopra attestati dovranno trovare conferma nelle scritture dell'impresa, che possono a tal fine essere riscontrate da un rappresentante del Ministero del tesoro designato dall'Intendenza di finanza.

A garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 1 può essere richiesto il rilascio di obbligazioni cambiarie personali, la costituzione in pegno di titoli azionari ovvero la iscrizione di ipoteche immobiliari, da parte degli amministratori o dei principali azionisti o proprietari delle imprese industriali interessate.

Art. 2.

Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il 50% dell'importo dei crediti di cui all'art. 1.

Le garanzie da richiedersi e le norme per la restituzione delle anticipazioni e per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime.

Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'Intendenza di finanza curerà di controllare che lo impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.

Art. 5.

Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza darà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alla Amministrazione committente che, in sede di registrazione della fornitura, prestazione o servizio, ne curerà il recupero e, successivamente, il versamento allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ufficiale. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui sarà dichiarato esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — BONOMI — TOGLIATTI — MERZAGORA — DE GASPERI — TUPINI — PIOLA — SCOCCIMARRO — CASATI — DE COURTEN — CASTELLARNO — ANGELINI RUTA — BERTINI — GIULIO — CREMASCHI — CHIOSTERGI — GROSSO — SOLIVETTI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 35. — PRESA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 agosto 1945, n. 365.

Autorizzazione alla concessione di anticipazioni per un miliardo di lire a favore delle aziende industriali di importanza nazionale creditrici dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria, il commercio e il lavoro, per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di anticipazioni, entro il limite complessivo di un miliardo di lire, a favore delle imprese industriali d'importanza nazionale, creditrici dello Stato per forniture, prestazioni e servizi, anteriori alla data dell'8 settembre 1943, qualora esse non abbiano altri mezzi per fronteggiare le spese per la mano d'opera e le altre improrogabili erogazioni occorrenti per la gestione delle rispettive aziende.

Art. 2.

Per ottenere le anticipazioni di cui all'articolo precedente, gli amministratori o i proprietari delle aziende industriali devono, con atto pubblico o con dichiarazione del tesoro designato dall'Intendenza di finanza.

A garanzia delle anticipazioni di cui all'art. 1 può essere richiesto il rilascio di obbligazioni cambiarie personali, la costituzione in pegno di titoli azionari ovvero la iscrizione di ipoteche immobiliari, da parte degli amministratori o dei principali azionisti o proprietari delle imprese industriali interessate.

Art. 3.

Le anticipazioni sono determinate dal Ministro per il tesoro d'accordo con quello per l'industria e il commercio, in misura non eccedente il 50% dell'importo dei crediti di cui all'art. 1.

Le garanzie da richiedersi e le norme per la restituzione delle anticipazioni e per la compensazione di esse con i crediti verso lo Stato, sono determinate di volta in volta dal Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria e il commercio.

Art. 4.

Il pagamento delle anticipazioni sarà effettuato dalle Intendenze di finanza con ordinativi tratti su ordini di accreditamento emessi a favore delle Intendenze medesime.

Per detti ordini sono sospesi i limiti di somma stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'Intendenza di finanza curerà di controllare che lo impiego delle anticipazioni avvenga secondo i fini per i quali vennero concesse.

Art. 5.

Dei pagamenti effettuati ai sensi del presente decreto l'Intendenza di finanza darà immediata comunicazione al Ministero del tesoro e alla Amministrazione competente che, in sede di regolazione della fornitura, prestazione o servizio, ne curerà il recupero effettuandone il versamento allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 6.

La concessione delle anticipazioni di cui all'art. 1 non importa alcun riconoscimento da parte dello Stato della effettiva sussistenza dei crediti in ordine ai quali siano concesse le anticipazioni stesse.

Art. 7.

Tutti gli atti e documenti relativi alle attestazioni di cui all'art. 2 ed alle garanzie di cui all'art. 3 sono esenti da qualsiasi tassa di bollo di registro e ipotecarie.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà applicazione per un periodo di sei

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

mesi. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCELBA — PIENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 366.

Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è così modificato:

«Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2:

1) con i contributi a carico degli iscritti, nella misura del 6 per cento della retribuzione annua, ragguagliata a mese, di cui all'art. 21. Nel caso in cui il versamento non sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale;

2) con i contributi a carico degli Enti, nella misura del 6 per cento della retribuzione annua, ragguagliata a mese, di cui all'art. 21. Nel caso in cui il versamento non sia effettuato dopo trascorsi trenta giorni dalle singole scadenze, l'Ente può pretendere il pagamento degli interessi di mora nella misura legale».

Art. 2.

Le prestazioni assistenziali previste dalla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e dal regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483 (articoli 16, 17 e 18) sono aumentate del 200%.

Il diritto all'aumento di cui al precedente comma sorge per le malattie denunciate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ferma l'osservanza dei termini per la denuncia prescritta nell'art. 27 del regolamento citato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SCELBA — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

0914
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 18954

gno dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 366.

Modificazioni alla misura dei contributi e delle prestazioni dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è così modificato:

« Si provvede al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 mediante contributi a carico degli iscritti e dell'Amministrazione da cui gli stessi dipendono.

« La misura del contributo è fissata in ragione del 3,75% della retribuzione, di cui il 2,25% a carico dell'Amministrazione da cui l'iscritto dipende e l'1,25% a carico dell'iscritto.

« Agli effetti della determinazione del contributo si considera come retribuzione tutto ciò che l'iscritto riceve per compenso dell'opera prestata, ivi comprese le competenze accessorie, quando facciano parte integrale della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo.

« L'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende è obbligata ad eseguire le ritenute del predetto contributo e ad effettuare alla fine di ciascun mese il versamento all'Ente, con le norme stabilite dal regolamento.

Le prestazioni medico-chirurgiche previste dalla legge 28 luglio 1939, n. 1436, e dal regolamento di esecuzione approvato con R. decreto 4 settembre 1940, n. 1483 (articoli 16, 17 e 18) sono aumentate del 200%.

Il diritto all'aumento di cui al precedente comma sorge per le malattie denunciate dopo il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ferma l'osservanza dei termini per la denuncia prescritta nell'art. 27 del regolamento citato.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — SOLERI — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1922, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 1266 del 2 giugno 1939, col quale venne riconosciuto a favore del conte Giulio Massimiliano Gontri il diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno nei porti della posta di Frusta nn. 4 e 5 e nelle aree di Frusta nn. 2, 3, 13, 18, 19, 20, 27 e 28;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che attualmente si trovano nel legittimo possesso del predetto diritto i coniugi Carlo Bona e Valeria Bolzani;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945081

Decreta:

A conferma del decreto del Prefetto di Perugia n. 1266 del 2 giugno 1920, viene riconosciuto a favore dei coniugi Carlo Bona e Valeria Delleani il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di Frusta nn. 4 e 5 e nelle arelle di Frusta nn. 2, 3, 13, 18, 19, 20, 27 e 33.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: GUALTIERO

(1019)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1944, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1945 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, è aumento:

da L. 400 a L. 800 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle Saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 360 a L. 720 per ogni tonnellata di sale resa franca sulle aie o nei magazzini delle Saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnelata di sale e di scorzatura dei cumuli delle Saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1945

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 13 ottobre 1941, con cui il rag. Giuseppe Sassoli venne nominato liquidatore della Cassa rurale Castel S. Niccolò, in Prato di Strada (Arezzo), ai sensi dell'art. 86 *bis* del citato Regio decreto-legge, n. 375;

Considerato che il predetto rag. Sassoli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giuseppe Sassoli, il rag. Rodolfo Valenti di Decio è nominato liquidatore della Cassa rurale Castel S. Niccolò, in Prato di Strada (Arezzo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(1041)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici ad emanare di concerto con quello per i trasporti, le norme esecutive per l'applicazione del decreto medesimo, concernente la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative e ricupero dei contributi dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie costruiti col contributo dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0916

Roma, addì 28 aprile 1945

(1019) *Il Ministro*: GULLO

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1945.

Aumento del prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il R. decreto 14 giugno 1941, n. 577;

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1944, col quale venne stabilito il prezzo di vendita del sale per le industrie alle quali viene concesso in esenzione da imposte;

Ritenuta la necessità di variare il prezzo di vendita del sale per l'uso suddetto;

Decreta:

A decorrere dal 1° luglio 1945 il prezzo di vendita del sale per le industrie indicate nell'art. 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, è aumento:

da L. 490 a L. 800 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle Saline marittime, quando trattasi di ordinazioni inferiori alle 1000 tonnellate;

da L. 360 a L. 720 per ogni tonnellata di sale reso franco sulle aie o nei magazzini delle Saline marittime, quando trattasi di ordinazioni superiori alle 1000 tonnellate;

da L. 180 a L. 360 per ogni tonnelata di sale e di scorzatura dei cumuli delle Saline marittime, resa sulle aie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1945

(1040) *Il Ministro*: PESENTI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Considerato che il predetto rag. Sassoli si è trasferito in altra residenza ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del rag. Giuseppe Sassoli, il rag. Rodolfo Valenti di Decio è nominato liquidatore della Cassa rurale Castel S. Nicolò, in Prato di Strada (Arezzo), in liquidazione secondo le norme ordinarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1945

(1041) *Il Ministro*: SOLMI

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Norme esecutive per l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, riguardante la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie e ricupero dei contributi dello Stato.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici ad emanare di concerto con quello per i trasporti, le norme esecutive per l'applicazione del decreto medesimo, concernente la decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative e ricupero dei contributi dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La decadenza dalle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie costruiti col contributo dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, è pronunziata con decreto del Ministro per i lavori pubblici o del Ministro per i trasporti secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza sull'edilizia popolare ed economica, alla quale, per i pareri richiesti ai sensi del presente decreto, è aggiunto un altro componente designato dal Ministro per i trasporti.

Nello stesso decreto è stabilito il termine, entro il quale l'alloggio dovrà essere lasciato, libero di persone e di cose, a disposizione per altra assegnazione.

Art. 2.

Il decreto Ministeriale, di cui al precedente articolo, è notificato ad ogni effetto, oltre che agli assegnatari dichiarati decaduti, anche alle persone, che a qualsiasi titolo occupino gli alloggi, od alle cooperative.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 2 del citato decreto Luogotenenziale, il provvedimento viene notificato altresì alle persone alle quali l'alloggio risulti trasferito.

Queste ultime, per ottenere i rimborsi previsti dal successivo art. 3 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, devono presentare decamentata domanda al Ministero dei lavori pubblici, od a quello dei trasporti, entro il termine di due mesi dalla notifica. Il Ministero pronuove le decisioni della Commissione istituita con l'art. 10 del decreto medesimo.

Tutte le anzidette notifiche sono fatte a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Le relative spese sono anticipate dalle cooperative, salva rivalsa verso i soci subentranti nell'assegnazione degli alloggi.

Art. 3.

I soci di cooperative edilizie a contributo statale dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, ed i soci radiati dalla cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » in applicazione del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che intendano ottenere la reintegrazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o a quello dei trasporti.

Il Ministero, previo parere della Commissione di vigilanza integrata ai sensi del precedente art. 1 pronunzia, quando ne sia il caso, la reintegra dell'istante nella qualità di prenotatario o di assegnatario, dalla quale era stato dichiarato decaduto.

Art. 4.

Per ottenere l'assegnazione definitiva in proprietà dell'alloggio, l'interessato deve presentare i documenti atti a provare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Tale possesso deve essere riferito al momento della prenotazione e dell'assegnazione, ovvero al solo momento della prenotazione nel caso che il socio, per essere stato dichiarato decaduto dalla medesima, non abbia seguito a suo tempo l'assegnazione.

I Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme, dispongono con proprio decreto l'assegnazione in proprietà degli alloggi.

Art. 5.

I soci che, avendo presentato domanda di reintegrazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione definitiva dell'alloggio, ma siano stati ammessi a fruire di un alloggio provvisorio, conservano il diritto a ricevere l'assegnazione definitiva dell'alloggio provvisorio, se questo sia stato costruito con il contributo statale.

Art. 6.

I soci che, avendo presentato domanda di reintegrazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione definitiva dell'alloggio, ma siano stati ammessi a fruire di un alloggio provvisorio, conservano il diritto a ricevere l'assegnazione definitiva dell'alloggio provvisorio, se questo sia stato costruito con il contributo statale, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, osservando per quanto riguarda i documenti, le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 4.

Art. 7.

I soci che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e che intendano ottenere l'assegnazione di altri alloggi nella stessa od in altra cooperativa a contributo dello Stato, devono presentarne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per effetto del quale essi vengono a perdere il loro alloggio.

Art. 8.

Presso il Ministero dei lavori pubblici e presso quello dei trasporti, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sarà tenuto un elenco di tutti gli alloggi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Gli stessi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti formeranno un elenco di tutti gli aspiranti all'assegnazione di uno degli alloggi di cui sopra, che ne abbiano presentato domanda ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutti i suindicati aspiranti saranno graduati nell'ordine della loro anzianità di iscrizione nelle cooperative, a cui in precedenza appartenevano.

Le assegnazioni agli aspiranti soci compresi nell'elenco, di cui al 2° comma del presente articolo, verranno fatte con decreto del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza integrata ai sensi dell'art. 1.

Art. 9.

Esaurite le assegnazioni, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e quello dei trasporti, daranno comunicazione alle cooperative interessate degli alloggi rimasti eventualmente disponibili per le nuove assegnazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, nonchè di quelli eventualmente ancora dispo-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 1 8

sporti, entro il termine di due mesi dalla notifica. Il Ministero promuove le decisioni della Commissione istituita con l'art. 10 del decreto medesimo.

Tutte le anzidette notifiche sono fatte a mezzo di ufficiale giudiziario nelle forme previste dagli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Le relative spese sono anticipate dalle cooperative, salva rivalsa verso i soci subentranti nell'assegnazione degli alloggi.

Art. 3.

I soci di cooperative edilizie a contributo statale dichiarati decaduti dalla prenotazione o dall'assegnazione dell'alloggio in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1765, convertito nella legge 17 agosto 1928, n. 2102, ed i soci radiati dalla cooperativa « Il Villaggio dei Giornalisti » in applicazione del R. decreto-legge 26 aprile 1928, n. 855, che intendano ottenere la reintegrazione prevista dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o a quello dei trasporti.

Il Ministero, previo parere della Commissione di vigilanza integrata ai sensi del precedente art. 1 pronunzia, quando ne sia il caso, la reintegra dell'istante nella qualità di prenotatario o di assegnatario, dalla quale era stato dichiarato decaduto.

Art. 4.

Per ottenere l'assegnazione definitiva in proprietà dell'alloggio, l'interessato deve presentare i documenti atti a provare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Tale possesso deve essere riferito al momento della prenotazione e dell'assegnazione, ovvero al solo momento della prenotazione nel caso che il socio, per essere stato dichiarato decaduto dalla medesima, non abbia ottenuto a suo tempo l'assegnazione.

I Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza ai sensi dell'art. 1 delle presenti norme, dispongono, con proprio decreto, l'assegnazione in proprietà dell'alloggio, fissando il termine entro il quale esso dovrà essere lasciato a disposizione del socio reintegrato.

Art. 5.

I decreti Ministeriali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono notificati oltre che al socio attualmente assegnatario dell'alloggio, oggetto della reintegra, ed alla cooperativa, anche alle persone che a qualsiasi titolo occupino l'alloggio medesimo.

Art. 6.

I soci di cooperative edilizie a contributo statale, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 3, e che, in luogo dell'alloggio in antecedenza ad essi prenotato od assegnato, intendano ottenerne un altro disponibile nella stessa od in altra cooperativa a contributo statale, ovvero che, avendo ottenuto l'assegnazione di un alloggio in applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, intendano ottenere l'assegnazione di altro alloggio, devono presentare domanda al Ministero dei lavori pubblici o a quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione.

I soci che vengono privati dei loro alloggi per effetto delle reintegrazioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, e che intendano ottenere l'assegnazione di altri alloggi nella stessa od in altra cooperativa a contributo dello Stato, devono presentarne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per effetto del quale essi vengono a perdere il loro alloggio.

Art. 8.

Presso il Ministero dei lavori pubblici e presso quello dei trasporti, ciascuno per le cooperative rispettivamente da essi dipendenti, sarà tenuto un elenco di tutti gli alloggi che si renderanno disponibili per effetto delle decadenze di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Gli stessi Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti formeranno un elenco di tutti gli aspiranti all'assegnazione di uno degli alloggi di cui sopra, che ne abbiano presentato domanda ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7.

Ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, tutti i suindicati aspiranti saranno graduati nell'ordine della loro anzianità di iscrizione nelle cooperative, a cui in precedenza appartenevano.

Le assegnazioni agli aspiranti soci compresi nell'elenco, di cui al 2° comma del presente articolo, verranno fatte con decreto del Ministero dei lavori pubblici o del Ministero dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, sentita la Commissione di vigilanza integrata ai sensi dell'art. 1.

Art. 9.

Esaurite le assegnazioni, di cui al precedente articolo, il Ministero dei lavori pubblici e quello dei trasporti, daranno comunicazione alle cooperative interessate degli alloggi rimasti eventualmente disponibili per le nuove assegnazioni, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, nonchè di quelli eventualmente ancora disponibili in seguito alla suddivisione degli alloggi effettuata ai sensi dell'art. 6 del decreto medesimo.

Le cooperative provvederanno interpellando successivamente i soci rimasti senza assegnazione e gli aspiranti soci nell'ordine della loro iscrizione o della presentazione della domanda di iscrizione.

Le cooperative costituitesi in società a sè stanti ai sensi dell'art. 260 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, interpelleranno con precedenza anche gli aspiranti soci già appartenenti alla cooperativa originaria, prima della scissione, nell'ordine della loro anzianità.

Art. 10.

I congiunti dei caduti in guerra contro il tedesco o dei caduti nella persecuzione nazi-fascista, hanno diritto di preferenza nelle assegnazioni, qualunque sia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 961602

la data della loro domanda di iscrizione alle cooperative, e fino a quando da queste ultimo non sia stata formalmente deliberata l'assegnazione ad altro aspirante. Questa non può comunque essere deliberata prima che siano trascorsi due mesi dalla comunicazione fatta alla cooperativa ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

Nel caso che per lo stesso alloggio concorrano due o più persone previste dal titolo preferenziale di cui sopra, l'assegnazione viene fatta all'aspirante in più stretto grado di parentela col caduto, considerando il coniuge, se vedovo, equiparato ai figli, ed a parità di grado a quello che si trovi in condizioni più disagiate o con maggior carico di famiglia.

Art. 11.

A corredo della loro domanda gli aspiranti all'assegnazione considerati nell'articolo precedente, debbono produrre i seguenti documenti:

a) certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti il loro grado di parentela col caduto, le condizioni economiche, le fonti dalle quali essi traggono i loro mezzi di sussistenza;

b) certificato della competente autorità militare o della Prefettura attestante che il loro congiunto è caduto in guerra contro il tedesco, o per la persecuzione nazi-fascista;

c) stato di famiglia di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda;

d) certificato anagrafico dal quale risulti la loro residenza nel Comune dove si trova l'alloggio cooperativo alla data di pubblicazione del presente decreto ed a quella della domanda;

e) certificato dell'agenzia delle imposte di data non anteriore ad un mese dalla domanda, comprovante che nè l'aspirante, nè le persone di famiglia con lui conviventi siano proprietarie di casa nel capoluogo del Comune dove trovasi l'alloggio cooperativo, salvo che la casa non sia riconosciuta inadatta od insufficiente ai sensi del secondo comma dell'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 12.

I soci assegnatari che siano privati dei loro alloggi per decadenza o per effetto delle reintegrazioni e nuove assegnazioni previste negli articoli 1, 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, per ottenere i rimborsi previsti dall'art. 7 dello stesso decreto, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici, ed a quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, entro il termine di due mesi dalla notifica della decadenza o del provvedimento di reintegrazione a favore di coloro degli articoli precedenti, e le decisioni della Commissione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, hanno efficacia di titolo esecutivo e costituiscono titolo per l'eventuale trasferimento della proprietà e di altri diritti immobiliari.

I detti provvedimenti saranno trascritti a cura degli interessati coi benefici previsti dall'ultimo comma dell'art. 9 del citato decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.

Per l'esecuzione dei provvedimenti stessi si provvederà a norma dell'ultimo comma dell'art. 101 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 14.

I soci subentranti si sostituiscono nei confronti degli istituti mutuanti e delle cooperative, in tutti i diritti e gli obblighi dei soci ascenti derivanti dai contratti in corso, salvo ai primi il diritto di rivalsa per le quote già maturate all'atto della pronuncia di decadenza o reintegrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
ROSETTA

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(1051)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi »

Con decreto Ministeriale n. 455 del 6 maggio 1905, il sig. Battaglia Gaetano fu Gaetano, domiciliato in Nepi, fu autorizzato quale titolare per l'esercizio e sfruttamento dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » che sgorga in terreni di proprietà del comune di Nepi; visto il R. decreto 19 febbraio 1925, n. 382, che autorizzava la Società anonima Nepesina a dichiarare l'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi », a continuare la libera vendita secondo la denominazione di « Acqua di Nepi dell'acqua minerale naturale alcalino-alcalino terrosa » che sgorga in località Grande di Nepi.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti da un litro e, se del caso, anche da mezzo litro ed un quarto di vetro di tipo e di forma « bordolese » con chiusura che non possa dare adito ad alterazioni dell'acqua stessa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 6 2 0 1

sopra, l'assegnazione viene fatta all'aspirante di pari stretto grado di parentela col caduto, considerando il coniuge, se vedovo, equiparato ai figli, ed a parità di grado a quello che si trovi in condizioni più disagiate o con maggior carico di famiglia.

Art. 11

A corredo della loro domanda gli aspiranti all'assegnazione considerati nell'articolo precedente, debbono produrre i seguenti documenti:

a) certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti il loro grado di parentela col caduto, le condizioni economiche, le fonti dalle quali essi traggono i loro mezzi di sussistenza;

b) certificato della competente autorità militare o della Prefettura attestante che il loro congiunto è caduto in guerra contro il tedesco, o per la persecuzione nazi-fascista;

c) stato di famiglia di data non anteriore ad un mese dalla presentazione della domanda;

d) certificato anagrafico dal quale risulti la loro residenza nel Comune dove si trova l'alloggio cooperativo alla data di pubblicazione del presente decreto ed a quella della domanda;

e) certificato dell'agenzia delle imposte di data non anteriore ad un mese dalla domanda, comprovante che né l'aspirante, né le persone di famiglia con lui conviventi siano proprietarie di casa nel capoluogo del Comune dove trovasi l'alloggio cooperativo, salvo che la casa non sia riconosciuta inadatta od insufficiente ai sensi del secondo comma dell'art. 100 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 12.

I soci assegnatari che siano privati del loro alloggi per decadenza o per effetto delle reintegrazioni o nuove assegnazioni previste negli articoli 1, 4 e 5 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, per ottenere i rimborsi previsti dall'art. 7 della stesso decreto, devono farne domanda al Ministero dei lavori pubblici od a quello dei trasporti, secondo la rispettiva competenza, entro il termine di due mesi dalla notizia della decadenza o del provvedimento di reintegrazione a favore di altro socio.

Con la domanda devono essere distintamente indicate le somme richieste per i diversi titoli di spesa e devono essere prodotti i documenti giustificativi delle spese medesime.

Il Ministero, dopo aver richiesto le controdeduzioni del subentrati nelle assegnazioni e della cooperativa, e di aver compiuto gli accertamenti opportuni, trasmette gli atti alla Commissione istituita ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, per le sue decisioni.

Art. 13.

I provvedimenti di revoca delle assegnazioni di reintegrazione e di assegnazione adottati dal Ministero, al quale spetta, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 novembre 1944, n. 425, la competenza a decidere sui ricorsi, diventano esecutivi se non siano impugnati entro il termine di trenta giorni dalla notifica.

Art. 14.

I soci subentrati si sostituiscono nei confronti degli istituti mutuanti e delle cooperative, in tutti i diritti e gli obblighi dei soci uscenti derivanti dai contratti in corso, salvo ai primi il diritto di rivalsa per le quote già maturate all'atto della pronuncia di decadenza o reintegrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per i trasporti
LA MALFA

(1951)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi »

Con decreto Ministeriale n. 473 del 6 giugno 1945, il sig. Ilario Giglielmo di Gaetano, domiciliato in Nepi, è stato autorizzato per l'esercizio e sfruttamento dell'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi » che scorre in terreni di proprietà del comune di Nepi; visto il R. decreto 14 febbraio 1929, n. 127, che autorizzava la Società anonima Nepesina di [illegible] a vendere l'acqua minerale denominata « Acqua di Nepi », e autorizza a continuare la libera vendita sotto la denominazione di « Acqua di Nepi » dell'acqua minerale calibata « bicarbonato-calcica-ferrosa » che scorre in località Grandoli di Nepi.

L'acqua minerale sarà messa in vendita in recipienti da un litro e, se del caso, anche da mezzo litro ed un quarto di litro, di tipo e di forma « Gradese » con etichetta che reca [illegible] dell'acqua minerale. Fino a quando non si potrà ricorrere a tappi di sughero con stagnola [illegible] e capsula « Gallia » si potrà ricorrere all'uso di tappi [illegible] a corona e cuccie, se già approvati in tipo una [illegible] data sostituita in modo da evitare manomissioni.

Le bottiglie da un litro saranno contrassegnate con etichette delle dimensioni cm. 22 e mezzo per 15, e le bottiglie da mezzo litro con etichette di litro con etichette di formato ridotto di cm. 16 e mezzo. Le due etichette devono essere eguali per il contenuto, per i fregi e per il colore.

L'etichetta è stampata su fondo bianco con caratteri parte in nero e parte in rosso, delineata da un fregio in rosso che superiormente porta in caratteri rossi « Acqua minerale naturale pura senza alla sorgente ».

L'etichetta è divisa in tre parti: nella parte laterale destra sono inseriti stralci del chimico prof. Ilatti (1856) dell'igienista prof. Pannelli (1903) e del clinico prof. Arcangeli (1935) e tali [illegible] sono [illegible] nella stessa [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 780021

rale sinistro sono riportati i dati delle analisi eseguite presso l'Istituto d'igiene della Regia università di Roma dai professori Sella (1928) e Taliani (1936) per la parte chimica e dal prof. Sacerdote (1928) e Proskuriakow (1936) per la parte batteriologica. Nel rettangolo inclinato della etichetta trovasi analogamente con cm. 16 per 2 e mezzo sormontato agli angoli da due declazioni ripetitrici, le facciate del castello e del palazzo comunale di Nepi ed in mezzo trovasi riprodotto lo stemma del comune di Nepi. Nella parte centrale su fondo bianco e grandi caratteri è scritto «Acqua di Nepi» e sotto in caratteri più piccoli azzurri «Della sorgente Fonte del Grancio».

Sotto l'inquadratura trovasi scritto in caratteri rossi «Acqua minerale naturale effervescente» e sotto in caratteri azzurri «Digestiva, antiemetica, diuretica» - Nepi (Viterbo) - Secondo gli estremi dei decreti Ministeriali 1° febbraio 1928, n. 127, e 6 giugno 1935, n. 913.

(1028)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DEBITO PUBBLICO - STATO

Media dei titoli del 9 luglio 1945 - N. 152

Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,30
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 10 luglio 1945 - N. 153

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	97,55
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,05
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1938)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Cessazione di cotture dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sui minerali 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto luogotenenziale in data 28 giugno 1945, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio avv. Ceraschio Pasquale, residente nel comune di Solonghello, distretto notarile di Benevento, è stato destituito dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 15 luglio 1945, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 32 a 29 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 11 luglio 1945.

(1045) *p. Il Ministro*: MELOZZA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

Con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, in data 20 giugno 1945, il dottor Roberto Cozzaniti è stato nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

(1032)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Variazioni alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il precedente decreto in data 21 agosto 1940, numero 3802, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938, e designate, in sostituzione delle ostetriche finanziarie al posto loro assegnato e trasferite in altre sedi, le concorrenti che risultavano avere acquisito tale diritto;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 17 marzo 1932, n. 281;

Visti gli articoli 36 e 60 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938, sono designate per la nomina a titolare della condotta ostetrica per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Brunengo Giovanna, ostetrica consorziale di Busca

0922
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

franco a grandi caratteri « Rino » Acqua di Napi » e sotto in caratteri piccoli stretti « Delle acclebe Terme del Tronto ».

Sotto l'impostatura sono scritti in caratteri rossi « Acqua minerale naturale effervescente » e sotto in caratteri neri « Digestiva, antiacida, diuretica » — Napi (Viterbo) » Secondo gli articoli del decreto Ministeriale 1° febbraio 1929, n. 127, e 6 giugno 1945, n. 356.

(1038)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Portafoglio dello Stato

Media dei titoli del 9 luglio 1945 - N. 152

Rendita 3,50 % 1906	L.	110 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3,5% lordo	»	76,20
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,20
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,80
Id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	97,70
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,55
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,55

Media dei titoli del 10 luglio 1945 - N. 153

Rendita 3,50 % 1906	L.	109 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3,5% lordo	»	76,20
Id. 5 % 1935	»	97,50
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,05
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	97,90
Id. 5 % (1° febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Autorizzazione all'esercizio temporaneo delle funzioni notarili

Il dott. Fabio Ionucci, notaio in esercizio, titolare della sede notarile di Lisciano Niccone, del distretto notarile di Perugia, è autorizzato ad esercitare temporaneamente in soprannumero il suo ufficio nel comune di Staffolo, del distretto notarile di Ancona, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 135, e dell'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 20 ottobre 1944, n. 264, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti.

(1041)

vembre 1925, n. 1953.

Roma, addì 11 luglio 1945.

p. *Il Ministro*: MUSOLESA

(1045)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario per la gestione straordinaria della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

Con decreto del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, in data 30 giugno 1945, il dottor Roberto Cozzaglioni è stato nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa nazionale di mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa.

(1032)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria del concorso a 32 posti di ostetrica condotta nella provincia di Cuneo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Veduto il precedente decreto in data 31 agosto 1940, numero 2662, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938, e designate, in sostituzione delle ostetriche rinunciatarie al posto loro assegnato o trasferite in altre sedi, le concorrenti che risultavano avere acquisito tale diritto;

Veduto il risultato delle interpellanze fatte ai sensi dell'art. 26 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Veduti gli articoli 36 e 60 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Le seguenti concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso ai 32 posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1938, sono designate per la sorteita a titolare delle condotte ostetriche per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Erbetta Giovanna, condotta consorziale di Busca Monterosso-Pecheneda;
2) Grimaldi Ines, condotta comunale di Elva;
3) Tardito Pierina, condotta comunale di Melle;
4) Livieri Maria, condotta comunale di Roccasparvera;
5) Bianco Giacomina, condotta comunale di Vignolo;
6) Bosio Nicola, condotta comunale di Niella Belbo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 40 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci dei Comuni e le amministrazioni dei Consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazioni, provvederanno subito alla nomina della ostetrica designata.

Cuneo, addì 29 giugno 1945

Il prefetto.

(1034)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0923

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Vista l'ordinanza del Governo Militare Alleato in data 3 luglio 1945 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 luglio 1945 che fissa la decorrenza dei termini per la formazione delle liste elettorali in alcune Provincie dell'Italia settentrionale, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali nei seguenti Comuni soggetti al Governo Militare Alleato, decorrano a partire dalla data a fianco di ciascuno segnata:

comune di Napoli, 1° febbraio 1945;
comune di Ancona, 20 maggio 1945;
comune di Lampedusa e Linosa, 21 maggio 1945;
comune di Pisa, 28 giugno 1945;
comune di Colle Salvetti, 28 giugno 1945;
comune di Livorno, 28 giugno 1945;
comune di Pantelleria, 20 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore nei Comuni so menzionati a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia, nella cui circoscrizione essi si trovano, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1659)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363 (Estensione alle Provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1648)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto contenuto nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945 entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1649)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1649)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 23 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

È escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

0924
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 80 del 5 luglio 1945 che modifica i termini per la formazione delle liste elettorali in alcune Provincie dell'Italia settentrionale, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali nei seguenti Comuni soggetti al Governo Militare Alleato, decorrano a partire dalla data a fianco di ciascuno segnata:

comune di Napoli, 1° febbraio 1945;
comune di Ancona, 20 maggio 1945;
comune di Lampedusa e Linosa, 21 maggio 1945;
comune di Pisa, 28 giugno 1945;
comune di Colle Salvetti, 28 giugno 1945;
comune di Livorno, 28 giugno 1945;
comune di Piombino, 29 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore nei Comuni su menzionati a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia, nella cui circoscrizione essi si trovano, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 12 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1659)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363 (Estenzione alle Provincie del Nord Italia della sottoscrizione ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, a premi - 1° aprile 1950 - emessi con decreto legislativo Luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70 contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 14 luglio 1945, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 13 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1658)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1648)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 19 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1649)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 23 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il sottoindicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 9 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 GIUGNO 1945, N. 363
(Vedi in questo dato)

(1650)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0925

23

10

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

20 JUL 1945

AC/4010/L.

AP/ps.
18 Jul 45.

MEMORANDUM

19 LUG 1945

SUBJECT : Gazzette Ufficiale No.83 of 12 July 1945.

TO: See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of G.U. contains the following legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 26 April 1945.
Reforming the Central Inspectorate for elementary and secondary institutions for classical, scientific, technical education and for teacher's schools.

(b) Education Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.359 of 31 May 1945.
Provisions for the Epuration of members of academies and cultural societies.

(c) Education Public Health

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 14 June 1945.
Age limits for the admission of candidates to courses on obstetrics.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.361 of 24 May 1945.
Detaining in service personnel of the Notarial Archives who have reached the age limits for retirement.

(e) 31 May 1945.
(e) Decree of the Lieutenant General No.362 of

0926

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

decree within its field.

(a) Education

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.358 of 26 April 1945.
Reforming the Central Inspectorate for elementary and secondary institutions for classical, scientific, technical education and for teacher's schools.

(b) Education Civil Affairs

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.359 of 31 May 1945.
Provisions for the Epuration of members of academies and cultural societies.

(c) Education Public Health

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.360 of 14 June 1945.
Age limits for the admission of candidates to courses on obstetrics.

(d) Finance

(d) Decree of the Lieutenant General No.361 of 24 May 1945.
Detaining in service personnel of the Notarial Archives who have reached the age limits for retirement.

(e) Education

(e) Decree of the Lieutenant General No.362 of 31 May 1945.
Rules concerning the "provveditori agli studi".

(f) Finance

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 26 June 1945. 5136
Rules for applying Legislative Decree of the Lieutenant General No.320 of 7 June 1945, relating to travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

(g) Communications

(g) Ministerial Decree of 7 June 1945.
Cessation of the validity of postage stamps for "express" and pneumatic service.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Thursday, 26 July 1945. As the enactment of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

E. E. BEHRENS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

6476 Qs. (417)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 83

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 12 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; semestrale » 350; trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1.200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 200; semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 400 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 3
All'Estero: Abb. anno L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 358.
Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica . . . . . Pag. 1055

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 359.
Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali . . . . . Pag. 1059

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 360.
Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. Pag. 1059

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 361.
Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo . . . . . Pag. 1059

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 362.
Norme concernenti i provveditori agli studi . . . . Pag. 1059

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 358.

Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione di cui alla tabella A, annessa al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, alla tabella B annessa [illegible] 1940, n. 684, e alla tabella B

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 009281

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1200	In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700		» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400		» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20		Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400	
	» semestrale	» 200	
	Un fascicolo - Prezzi vari		
All'Estero	Abb. anno	L. 800	
	semestrale	» 500	
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia		

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme ripetute nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 358.

Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica . . . . . Pag. 1025

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 359.

Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali . . . . . Pag. 1035

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 360.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia. Pag. 1035

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 361.

Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo . . . . . Pag. 1036

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 362.

Norme concernenti i provveditori agli studi . . . Pag. 1036

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1945.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali . . . . . Pag. 1037

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica . . . . . Pag. 1040

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1040

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 358.

Riforma degli Ispettorati centrali per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai ruoli organici dell'Ispettorato centrale per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica presso il Ministero della pubblica istruzione di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, alla tabella *B* annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 681, e alla tabella *B* annessa al R. decreto 5 febbraio 1942, n. 29, sono sostituiti i ruoli organici fissati dalla tabella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per il tesoro.

Art. 2.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare sono conferiti:

a) per un terzo in seguito a concorso per titoli fra gli ispettori scolastici capi i quali abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 7°;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

b) per gli altri due terzi in seguito a concorso per esami fra gli ispettori scolastici, che abbiano almeno tre anni di anzianità nel grado 8°.

E' richiesto il possesso di una laurea.

Art. 3.

I posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono conferiti in seguito a concorso per titoli, riservato agli appartenenti a uno dei ruoli di gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione, i quali rivestano il grado 6° o da almeno tre anni il grado 7°.

Art. 4.

Negli avvisi di concorso di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno stabilite le modalità per l'espletamento dei concorsi stessi.

Art. 5.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 6° dell'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti del computo del triennio anzidetto è valutabile il servizio prestato nel grado 6° di altro ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri, tre dei quali professori di università, un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° e un ispettore centrale di 1ª classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione gli ispettori centrali per l'istruzione elementare possono essere destinati fino al limite di tre alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni. Tale destinazione non dà diritto ad alcuna indennità, compresa quella di missione.

Art. 8.

di carriera, nonchè le manifestazioni politiche, se ed in quanto queste, per la loro gravità, non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, determinando, per altro titolo, la eliminazione dei funzionari.

Art. 10.

Il Ministro per la pubblica istruzione, in seguito al giudizio della predetta Commissione, e sentito anche il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, determinerà con provvedimento definitivo:

a) quali ispettori, anche se appartenenti all'attuale ruolo di gruppo *B* possano essere mantenuti nei nuovi ruoli;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, ne' quali casi saranno collocati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, nel grado che vi avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 11.

In corrispondenza al numero degli ispettori centrali di gruppo *B* che, a seguito della disposta revisione, potranno essere mantenuti in servizio, saranno assicurati scoperti altrettanti posti nel ruolo degl'ispettori centrali di gruppo *A*, in modo che in complesso gli ispettori centrali per l'istruzione elementare non superino il numero di 11.

Art. 12.

Sono abrogate le norme contrarie o comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

0 9 3 0 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

agli appartenenti a uno dei ruoli di gruppo A del Ministero della pubblica istruzione, i quali rivestano il grado 6° o da almeno tre anni il grado 7°.

Art. 4.

Negli avvisi di concorso di cui ai precedenti articoli 2 e 3 saranno stabilite le modalità per l'espletamento dei concorsi stessi.

Art. 5.

Le promozioni a ispettore centrale di 1ª classe sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli ispettori centrali di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 6° dell'Ispettorato, ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Agli effetti del computo del triennio anzidetto è valutabile il servizio prestato nel grado 6° di altro ruolo di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione elementare e per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica sono nominate dal Ministro e composte di cinque membri, tre dei quali professori di università, un funzionario di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6° e un ispettore centrale di 1ª classe.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione gli ispettori centrali per l'istruzione elementare possono essere destinati fino al limite di tre alla direzione dei servizi scolastici dei maggiori Comuni. Tale destinazione non dà diritto ad alcuna indennità, compresa quella di missione.

Art. 8.

Per ridurre al numero stabilito dal presente decreto quello dei componenti gli attuali Ispettorati e per riformare gli Ispettorati stessi in maniera corrispondente alle enunciate esigenze della vita scolastica nazionale, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di nominare una Commissione, composta di cinque membri, tre dei quali professori di università e due funzionari di carriera amministrativa del Ministero di grado non inferiore al 6°.

Art. 9.

La predetta Commissione sottoporrà a revisione tutto l'attuale personale dei due Ispettorati prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo

giudizio della predetta Commissione, e sentito anche il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, determinerà con provvedimento definitivo:

a) quali ispettori, anche se appartenenti all'attuale ruolo di gruppo *B* possano essere mantenuti nei nuovi ruoli;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, nel grado che vi avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dall'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 11.

In corrispondenza al numero degli ispettori centrali di gruppo *B* che, a seguito della disposta revisione, potranno essere mantenuti in servizio, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo degl'ispettori centrali di gruppo A, in modo che in complesso gli ispettori centrali per l'istruzione elementare non superino il numero di 11.

Art. 12.

Sono abrogate le norme contrarie o comunque contrastanti con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1925

UMBERTO DI SAVOIA

BOCCINI — ARANCIO RUIZ — SOLARI

Visto, il Guardasigilli: TURATI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1925
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 11. — PIOLA

TABELLA

Ispettori centrali per l'istruzione elementare

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°)	N. 4
2ª classe (grado 6°)	» 7
	N. 11

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0631

Ispettori centrali per l'istruzione media classica, scientifica, magistrale e tecnica

Gruppo A:

1ª classe (grado 5°)	N. 8
2ª classe (grado 6°)	» 14
	N. 22

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 359.

Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti ad epurazione i membri delle accademie degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti legalmente riconosciuti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione di membri accademici nominata con suo decreto in base a designazioni fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel quale si deve procedere alla epurazione, stabilisce, con giudizio definitivo e insindacabile, quali membri debbano essere radiati, sia per essere entrati a far parte dell'ente senza titoli adeguati, sia per aver tenuto durante il periodo fascista una condotta non conforme al prestigio accademico, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime fascista o ad esso ispirati.

Il provvedimento di radiazione dei membri delle ac-

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 360.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, concernenti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Veduto il regolamento per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 21 luglio 1940, n. 1630;

Veduto il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, approvato con R. decreto 26 maggio 1940, n. 1361;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1935, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La lettera *a*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è modificata come segue:

« Avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiono il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del si-

0932
declassified E.O. 12356, Section 3.3/NND No.

Il Ministro per la pubblica istruzione
ARANGIO RUIZ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. **359**.

Epurazione dei membri delle accademie e degli istituti culturali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono sottoposti ad epurazione i membri delle accademie degli istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti legalmente riconosciuti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione di membri accademici nominata con suo decreto in base a designazioni fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel quale si deve procedere alla epurazione, stabilisce, con giudizio definitivo e inappellabile, quali membri debbano essere radiati, sia per essere entrati a far parte dell'ente senza titoli adeguati, sia per aver tenuto durante il periodo fascista una condotta non conforme al prestigio accademico, tenendo particolare conto della loro partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime fascista o ad esso ispirati.

Il provvedimento di radiazione dei membri delle accademie e degli enti culturali designati per la epurazione è adottato con le stesse formalità del provvedimento con il quale essi furono nominati.

Art. 2.

La commissione di cui all'articolo precedente ha un termine di novanta giorni dalla data del decreto che la costituisce per far pervenire al Ministero della pubblica istruzione le sue proposte.

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto legislativo non si applicano alla R. Accademia dei Lincei.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — Pisco

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. **360**.

Limiti di età per l'ammissione alle scuole di ostetricia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto il R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, ed il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, concernenti l'ordinamento delle scuole di ostetricia e la disciplina giuridica della professione di levatrice;

Visto il regolamento per le scuole di ostetricia approvato con R. decreto 24 luglio 1940, n. 1630;

Veduto il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche, approvato con R. decreto 26 maggio 1940, n. 1364;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il R. decreto 5 marzo 1935, n. 184, sulla nuova disciplina giuridica delle professioni sanitarie;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

La lettera *a*) dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, è modificata come segue:

« Avere non meno di 18 anni e non più di 35 anni di età. Possono, peraltro, ottenere l'ammissione coloro che compiono il diciottesimo anno nel corso dell'anno scolastico per il quale la iscrizione ha luogo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — TUPINI — SOLERI — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 15. — Pisco

0933
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1915, n. 381.

Trattenimento in servizio del personale degli Archivi notarili che abbia raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1737;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, gli impiegati e gli uscieri degli Archivi notarili che entro tale termine raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo dall'art. 15 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1737, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

La permanenza in servizio degli impiegati e degli uscieri che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni è disposta con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Gli impiegati e gli uscieri trattenuti in servizio possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di provveditore agli studi di 2ª classe sono conferiti dal Ministro per la pubblica istruzione:

a) per due quinti, ai funzionari del grado immediatamente inferiore del ruolo del personale dei Regi provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2960;

b) per il resto, in seguito a concorso per titoli:

1) a presidi di Istituti d'istruzione media governativi;

2) a funzionari di grado 7° di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

3) a professori di grado 7° di Istituti d'istruzione media governativi;

4) a ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.

Qualora il numero dei funzionari di cui alla lettera a) del presente articolo non sia sufficiente a ricoprire i due quinti dei posti vacanti, i posti medesimi potranno essere conferiti con le modalità previste dalla lettera b).

Per la nomina al posto di provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art. 2.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite, volta per volta, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di provveditore agli studi è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta nel modo seguente:

1) un consigliere di Stato, presidente;

2) due professori universitari di ruolo, uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere;

3) il capo del personale;

4) un funzionario di grado non inferiore al 6° di gruppo A dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Nel caso previsto dalla lettera b) di cui all'art. 1, la nomina a provveditore agli studi diventa definitiva dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole

0934
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

n. 500;

Visto l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, gli impiegati e gli uscieri degli Archivi notarili che entro tale termine raggiungono i limiti di età e di servizio stabiliti per il collocamento a riposo dall'art. 15 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1766, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562.

Art. 2.

La permanenza in servizio degli impiegati e degli uscieri che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni è disposta con decreto Ministeriale.

Art. 3.

Gli impiegati e gli uscieri trattenuti in servizio possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ROSSINI — TESTA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TESTA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 91. — PERSICO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 362.
Norme concernenti i provveditori agli studi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 3 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

provveditorati agli studi, mediante promozione per merito comparativo, a norma delle disposizioni contenute nell'art. 6 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) per il resto, in seguito a concorso per titoli:

1) a presidi di Istituti d'istruzione media governativi;

2) a funzionari di grado 7° di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

3) a professori di grado 7° di Istituti d'istruzione media governativi;

4) a ispettori scolastici capi di grado 7° del personale ispettivo delle scuole elementari.

Quando il numero dei funzionari di cui alla lettera *a*) del presente articolo non sia sufficiente a ricoprire i due quinti dei posti vacanti, i posti medesimi potranno essere conferiti con le modalità previste dalla lettera *b*).

Per la nomina al posto di provveditore agli studi è necessario, in ogni caso, il possesso di una laurea.

Art. 2.

Le modalità per l'espletamento dei concorsi saranno stabilite, volta per volta, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di provveditore agli studi è nominata dal Ministro per la pubblica istruzione ed è composta nel modo seguente:

1) da un consigliere di Stato, presidente;

2) due professori universitari di ruolo, uno della Facoltà di giurisprudenza ed uno della Facoltà di lettere;

3) il capo del personale;

4) un funzionario di grado non inferiore al 6° di gruppo A dell'Amministrazione centrale.

Art. 4.

Nel caso previsto dalla lettera *b*) di cui all'art. 1, la nomina a provveditore agli studi diventa definitiva dopo un triennio di prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Ove il giudizio sia sfavorevole, il provveditore viene restituito al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con l'esenzione e trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 5.

Il Ministro per la pubblica istruzione, anche prima del compimento del periodo di prova, sentito il Consiglio di amministrazione, può restituire il provveditore agli studi al ruolo ed al grado di provenienza, anche in soprannumero e salvo riassorbimento, con lo stesso trattamento previsto dal precedente art. 4.

0935
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 6.

Nella prima attuazione del presente decreto e non oltre un anno da la sua entrata in vigore, è data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di esonerare dal periodo di prova previsto dall'art. 4, previo conforme parere del Consiglio di amministrazione, i funzionari che abbiano tenuto la reggenza di un ufficio scolastico provinciale, dimostrando di possedere particolare attitudine ad esercitare le funzioni di provveditore agli studi.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di affidare ad una Commissione, composta nei modi previsti dall'art. 3, il compito di procedere ad una revisione della posizione dei provveditori agli studi prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali, ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, se ed in quanto questi non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione in seguito al parere della predetta Commissione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, stabilirà con provvedimento definitivo:

a) quali funzionari possano essere confermati nei ruoli organici dei Provveditorati agli studi;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo il riassorbimento, nel grado che avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza, che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

Sono abrogate le norme di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2162; 2 e 4 della legge 6 luglio 1940, n. 980, e ogni altra disposizione contraria o comunque contrastante con quelle del presente decreto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1946.

Norme di applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, riguardante il trattamento economico per le missioni e i trasferimenti dei dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ED

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, recante norme di carattere temporaneo con le quali è stato stabilito il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dai dipendenti statali per le missioni e i trasferimenti di sede, e viene demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilirne le modalità e i limiti nonchè le norme di accertamento;

Decretano:

Art. 1.

Per le missioni con non oltre sessanta pernottazioni fuori della normale sede di servizio sono ammesse al rimborso:

a) le spese di viaggio con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati;

b) le spese per l'alloggio durante la permanenza nel luogo della missione;

c) le spese per una consumazione di caffè e latte, o altra equivalente, al mattino e per due pasti quotidiani;

d) le spese tranviarie necessarie per gli spostamenti nel luogo della missione e le spese postali, telegrafiche e telefoniche inerenti all'oggetto della missione;

e) le piccole spese accessorie inerenti al viaggio e alla permanenza nella località della missione, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del 15 % delle spese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 2.

Per i viaggi debbono essere utilizzati ogni volta che sia possibile i mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio, e con precedenza le ferrovie dello Stato, per l'uso dei quali e per i relativi rimborsi di spesa valgono le vigenti norme.

Se non sia possibile utilizzare tali mezzi può farsi ricorso a mezzi privati di trasporto non di linea. In questo caso ai fini del rimborso della spesa il dipendente dovrà produrre alla propria Amministrazione uno scontrino conforme al modello A allegato al presente decreto, debitamente compilato, firmato dal dipendente e dal vettore.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 3 6 1

0 0 3 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

possiedere attitudine ad esercitare le funzioni di provveditore agli studi.

Art. 7.

E' data facoltà al Ministro per la pubblica istruzione di affidare ad una Commissione, composta nei modi previsti dall'art. 3, il compito di procedere ad una revisione della posizione dei provveditori agli studi prendendone in esame non soltanto i titoli culturali e professionali, ma anche, con particolare considerazione, l'intero sviluppo di carriera, se ed in quanto questi non cadano sotto le sanzioni del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 8.

Il Ministro per la pubblica istruzione in seguito all'opera della predetta Commissione e sentito il parere del Consiglio di amministrazione del Ministero, sentirà con provvedimento definitivo:

a) quali funzionari possano essere confermati nel ruolo organico dei Provveditorati agli studi;

b) quali, invece, debbano essere restituiti ai loro ruoli di provenienza, nel qual caso saranno collocati, anche in soprannumero e salvo il riassorbimento, nel grado che avrebbero raggiunto se fossero rimasti nei ruoli stessi, col trattamento economico previsto dal terz'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

c) quali, infine, siano da collocare a riposo ai sensi delle disposizioni vigenti, ovvero siano da dispensare dal servizio col trattamento di quiescenza, che può eventualmente competere a norma delle vigenti leggi.

Art. 9.

Sono abrogate le norme di cui agli articoli 2 e 3 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2163; 2 e 4 della legge 6 luglio 1940, n. 900, e ogni altra disposizione contraria o comunque contrastante con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 6 — ESPOSITO

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 329, recante norme di carattere temporaneo con le quali è stato stabilito il rimborso a più di metà delle spese sostenute dai dipendenti statali per le missioni e i trasferimenti di sede, e viene demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il tesoro la facoltà di stabilirne le modalità e i limiti anche a forfait di accertamento;

Decretano:

Art. 1.

Per le missioni con non oltre sessanta pernottazioni fuori della normale sede di servizio sono ammesse al rimborso:

a) le spese di viaggio con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati;

b) le spese per l'alloggio durante la permanenza nel luogo della missione;

c) le spese per una consumazione di caffè e latte, o altra equivalente, al mattino e per due pasti quotidiani;

d) le spese tranviarie necessarie per gli spostamenti nel luogo della missione e le spese postali, telegrafiche e telefoniche inerenti all'oggetto della missione;

e) le piccole spese accessorie inerenti a viaggio e alla permanenza nella località della missione, per le quali è corrisposto un compenso integrativo calcolato in ragione del 15 % delle spese di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 2.

Per i viaggi debbono essere utilizzati ogni volta che sia possibile i mezzi di trasporto destinati in modo permanente e regolare al pubblico servizio, e con precedenza le ferrovie dello Stato, per l'uso dei quali e per i relativi rimborsi di spesa valgono le vigenti norme.

Se non sia possibile utilizzare tali mezzi può farsi ricorso a mezzi privati di trasporto non di linea. In questo caso ai fini del rimborso della spesa il dipendente dovrà produrre alla propria Amministrazione uno scontrino conforme al modello A allegato al presente decreto, debitamente riempito, firmato dal dipendente e dal vettore.

I rimborsi di spesa per i viaggi effettuati a norma del precedente comma non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza che siano riconosciuti congrui.

Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti accertati — per le varie località e per i vari mezzi di trasporto — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

E' anche ammesso nei casi in cui non sia possibile valersi dei mezzi di cui al precedente 1° comma, l'uso dei mezzi propri: automobile, motocicletta, bicicletta, cavallo, carrozza. In questo caso spetta un'indennità di L. 5 per ogni chilometro percorso.

Per i viaggi con i mezzi gratuiti compete l'indennità chilometrica prevista dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'alloggio ed il vitto il rimborso è limitato alle spese effettivamente sostenute, non superiori ai prezzi correnti nelle singole località in alberghi ed esercizi:

di 1ª categoria, per il personale di gruppo *A* di ogni grado e per il personale di gruppo *B* di grado non inferiore all'8°;

di 2ª categoria per il personale di gruppo *B* di grado inferiore all'8°, per il personale di gruppo *C* di grado non inferiore all'11° e per i marescialli delle Forze armate;

di 3ª categoria, per gli altri dipendenti civili e militari, compreso il personale subalterno e salariato: se la missione si svolge in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti è ammesso anche per quest'ultimo personale il rimborso per l'alloggio e il vitto in alberghi ed esercizi di 2ª categoria.

Esclusivamente per l'alloggio è ammesso il rimborso della spesa in alberghi di categoria immediatamente più elevata se in quelli della categoria prevista per ciascun personale vi sia assoluta mancanza di camere disponibili, semprechè ciò risulti da una dichiarazione di un'autorità locale (prefetto, sindaco, questore, commissario P. S., RR. CC., capo di un ufficio di una Amministrazione statale).

Per coloro che compiano la missione al seguito di Ministri o Sottosegretari di Stato è ammesso il rimborso della spesa sostenuta in alberghi ed esercizi di categoria superiore a quella prevista, per ciascun personale, dal 1° comma.

Il trattamento di alloggio e vitto di cui al presente articolo non è cumulabile col soprassoldo di operazioni intero o ridotto, nè con gli assegni di militarizzazione.

Art. 4.

Al personale in prova compete il trattamento per alloggio e vitto del gruppo e del grado iniziale di carriera cui potrà essere nominato al termine del servizio di prova.

Al personale non di ruolo compete il trattamento alloggio e vitto previsto per il gruppo e il grado iniziale del personale di ruolo di cui disimpegna le mansioni giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

I pasti in cui spesa è ammessa al rimborso s'intendono così costituiti: minestra o piatto equivalente; pietanza con contorno; formaggio e frutta; pane; un quarto di litro di vino comune.

Art. 7.

Per le missioni di durata superiore a un giorno, il compenso globale previsto dal 2° comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, è ridotto alla metà per il giorno della partenza dalla sede dell'ufficio e per quello del ritorno in tale sede se, rispettivamente, la partenza avvenga dopo le ore dodici, o l'arrivo nelle ore antimeridiane.

Il predetto compenso è parimenti ridotto alla metà per le missioni, con permottazione, di durata inferiore a dodici ore.

Agli effetti del precedente comma, si considera che vi sia permottazione quando la partenza o il ritorno nella sede normale di ufficio avvenga tra le ore ventidue e le ore quattro.

Art. 8.

Per le missioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, il compenso globale per le spese di alloggio e vitto, o il loro rimborso a piè di lista, è corrisposto limitatamente al periodo compreso fra l'anzidetta data e quella in cui si compiono 60 permottazioni fuori residenza computate dall'effettivo inizio della missione.

Per le missioni iniziate anteriormente alle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del 1° comma dell'art. 3 citato decreto, le maggiorazioni ivi previste sono dovute limitatamente al periodo compreso tra le date medesime e quella in cui si compiono 60 permottazioni fuori residenza computate dall'inizio della missione.

Art. 9.

Per i trasferimenti sono ammessi al rimborso, previa documentazione:

a) le spese di viaggio secondo le norme del precedente art. 2 per il dipendente e per le persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) le spese di alloggio e di vitto per il dipendente e le persone di famiglia, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sostenute durante il viaggio;

c) le piccole spese accessorie inerenti al trasferimento, per le quali è corrisposto un compenso forfettario calcolato in ragione del quindici per cento delle spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) le spese sostenute per l'imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto del mobilio nei quantitativi ammessi dalle vigenti disposizioni, con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati, fra i quali debbono avere la precedenza le ferrovie dello Stato;

e) gli assegni e premi di assicurazione per trasporto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 960388

grado non inferiore [illegible]
l'Forze armate;

di 3ª categoria, per gli altri dipendenti civili e militari, compreso il personale subalterno e salariato, se la missione si svolge in comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti è ammesso anche per quest'ultimo personale il rimborso per l'alloggio e il vitto in alberghi ed esercizi di 2ª categoria.

Esclusivamente per l'alloggio è ammesso il rimborso della spesa in alberghi di categoria immediatamente più elevata se in quelli della categoria prevista per ciascun personale vi sia assoluta mancanza di camere disponibili, sempreché ciò risulti da una dichiarazione di un'autorità locale (prefetto, sindaco, questore, commissario P. S., RR. CC., capo di un ufficio di una Amministrazione statale).

Per coloro che compiano la missione al seguito di Ministri o Sottosegretari di Stato è ammesso il rimborso della spesa sostenuta in alberghi ed esercizi di categoria superiore a quella prevista, per ciascun personale, dal 1° comma.

Il trattamento di alloggio e vitto di cui al presente articolo non è cumulabile col soprassoldo di operazioni intero o ridotto, nè con gli assegni di militarizzazione.

Art. 4.

Al personale in prova compete il trattamento per alloggio e vitto del gruppo e del grado iniziale di carriera cui potrà essere nominato al termine del servizio di prova.

Al personale non di ruolo compete il trattamento alloggio e vitto previsto per il gruppo e il grado iniziale del personale di ruolo di cui disimpegna le mansioni giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

Art. 5.

I pasti la cui spesa è ammessa al rimborso s'intendono così costituiti: minestra o piatto equivalente; pietanza con contorno; formaggio e frutta, pane, un quarto di litro di vino comune.

Quando la partenza per il luogo della missione avvenga dopo le ore quattordici o il ritorno avvenga prima delle ore dieciotto è ammesso il rimborso per un solo pasto.

Non spetta invece alcun rimborso per i pasti se la partenza avvenga dopo le ore ventidue e il ritorno prima delle ore undici.

Art. 6.

Il riconoscimento di congruità dei prezzi risultanti dalla documentazione delle spese per l'alloggio e il vitto è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni opportuno mezzo d'indagine.

a dodici ore.

Agli effetti del precedente comma, si considera che vi sia pernottazione quando la partenza o il ritorno nella sede normale di ufficio avvenga tra le ore ventidue e le ore quattro.

Art. 8.

Per le missioni in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, il compenso globale per le spese di alloggio e vitto, e il loro rimborso a piè di lista, è corrisposto limitatamente al periodo compreso tra l'anzidetta data e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'effettivo inizio della missione.

Per le missioni iniziate anteriormente alle date indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) del 1° comma dell'art. 3 del citato decreto, le maggiorazioni ivi previste sono dovute limitatamente al periodo compreso tra le date medesime e quella in cui si compiono 60 pernottazioni fuori residenza computate dall'inizio della missione.

Art. 9.

Per i trasferimenti sono ammessi al rimborso, previa documentazione:

a) le spese di viaggio secondo le norme del precedente art. 2 per il dipendente e per le persone di famiglia conviventi ed a carico;

b) le spese di alloggio e di vitto per il dipendente e le persone di famiglia, secondo le norme di cui ai precedenti articoli 3, 4, 5, 6 e 7, sostenute durante il viaggio;

c) le piccole spese accessorie inerenti al trasferimento, per le quali è corrisposta un compenso integrativo calcolato in ragione del quindici per cento delle spese di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*);

d) le spese sostenute per l'imballaggio, presa e resa a domicilio e trasporto del mobilio nei quantitativi ammessi dalle vigenti disposizioni, con i mezzi disponibili e più economici, pubblici e privati, fra i quali debbono avere la precedenza le ferrovie dello Stato;

e) gli eventuali premi di assicurazione per trasporto di cose, nel limite massimo di lire duemila.

I rimborsi delle spese di cui alla lettera *d*) non possono superare i prezzi correnti nelle località di partenza, che siano riconosciuti congrui. Il riconoscimento di congruità è fatto dalle singole Amministrazioni entro i limiti da esse accertati — per le varie località — con ogni mezzo opportuno d'indagine.

Qualora il trasporto dei mobili sia effettuato con mezzi diversi dalle ferrovie, il quantitativo deve essere accertato nel luogo di partenza o di arrivo a cura dell'Amministrazione.

Per tali trasporti dovrà essere compilato lo stesso conforme al modello *B* allegato al presente decreto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Art. 10.

Le spese per il trasporto dei materiali e strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare, durante le missioni, servizi d'istituto, sono rimborsate a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1915, n. 320, e delle disposizioni del presente decreto.

Quando il trasporto avvenga con mezzi diversi dalle ferrovie, le spese relative debbono essere documentate mediante lo scontrino conforme al modello *B* allegato al presente decreto, salvo gli adattamenti necessari alle particolari esigenze delle singole Amministrazioni.

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1915, n. 320.

Esso sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1915

Boselli — Salvi

MODELLO *A*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Missioni o trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . . . .

SCONTRINO DI VIAGGIO

Cognome e nome del dipendente . . . . . .
(o della persona di famiglia).
Grado e qualifica . . . . . .
(o relazione di parentela col dipendente).
Itinerario del viaggio . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Data ed ora della partenza e dell'arrivo . . . . . .
Specie del veicolo col quale è stato compiuto il viaggio . .
. . . . . .
Somma pagata al vettore L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
compreso l'importo delle marche, tassa di bollo, imposta, ecc.

Cognome e nome del vettore . . . . . .
(o denominazione della ditta).
Indirizzo del vettore . . . . . .
Dichiarazione: Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto, quale esercente in proprio (oppure) per conto della ditta predetta il trasporto della persona suindicata, col mezzo, per l'itinerario ed al prezzo sopriportati.

(Data) . . . . . .

FIRMA DEL VETTORE

. . . . . .
(bollo a timbro se ne è provvisto)

FIRMA DEL DIPENDENTE

MODELLO *B*

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . .
(uso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . . . .

SCONTRINO PEL TRASPORTO DEL MOBILIO E DEL BAGAGLIO

Cognome e nome del dipendente . . . . . .
Grado e qualifica . . . . . .
Peso del mobilio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
. . . . .)
(in lettere)
Peso del bagaglio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
. . . . .)
(in lettere)
Numero dei colli . . . . . .
Abitazione del dipendente nel luogo di partenza . . . . .
. . . . . .
Itinerario . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Specie di veicolo col quale è stato effettuato il trasporto . .
. . . . . .
Giorni in cui è stato effettuato il trasporto . . . . . .
Somma complessivamente pagata — compresse tasse ed imposte quale risulta dai documenti rilasciati dalla ditta . .
(lire) . . . . . .
Data che dà inizio al trasporto . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

Firma del dipendente

. . . . . .

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare il peso del mobilio e del bagaglio nel luogo di partenza ho accertato l'esattezza delle indicazioni sopra riportate effettuando il sopraluogo e le necessarie operazioni il giorno . . . . . valendomi . . . . . .

(Data) . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

Qualifica, grado . . . . . .

Firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . . . .

Visto: Il Capo ufficio

. . . . . .

MODELLO *B* (retro)

0 9 4 0 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788023

Art. 11.

Il presente decreto ha effetto dalla data d'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320.

Esso sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

BONOMI — SCOCCIMARRO

MODELLO A

Decreto legislativo Luogotenenziale . . . . .
(caso amministrativo nell'interesse dello Stato)

Missioni o trasferimenti dei dipendenti civili e militari dello Stato

MINISTERO . . . . . .

SCONTRINO DI VIAGGIO

Cognome e nome del dipendente . . . . . .
o della persona di famiglia) . . . . . .
grado e qualifica . . . . . .
o relazione di parentela col dipendente) . . . . . .
Itinerario del viaggio . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Data ed ora della partenza e dell'arrivo . . . . . .
Specie del veicolo col quale è stato compiuto il viaggio . . . . . .
Somma pagata al vettore L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
(compreso l'importo delle marche, tassa di bollo, imposte, ecc.)

Cognome e nome del vettore . . . . . .
o denominazione della ditta).
Indirizzo del vettore . . . . . .
Dichiarazione: Io sottoscritto dichiaro di aver provveduto, quale esercente in proprio (oppure) per conto della ditta predetta il trasporto della persona sindacata, col mezzo, per l'itinerario ed al prezzo surriportati.

(Data) . . . . . .

FIRMA DEL VETTORE

. . . . . .
(bollo a tindro se non è prescritto)

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . . . .

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il viaggio sindacato è ritenuto $\frac{\text{congruo}}{\text{eccessivo}}$
in rapporto alle tariffe sulla piazza, e perciò va ridotto all'importo di L. . . . . (lire . . . . .).
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . . . .

(in lettere)
Peso del bagaglio compreso l'imballaggio — quintali . . . .
(in cifre)
(. . . . .)
(in lettere)
Numero dei colli . . . . . .
Abitazione del dipendente nel luogo di partenza . . . . .
. . . . . .
Itinerario . . . . . .
Chilometri percorsi . . . . . .
Specie di veicolo col quale è stato effettuato il trasporto . .
. . . . . .
Giorni in cui è stato effettuato il trasporto . . . . . .
Somma complessivamente pagata — compresa quella di imposte già riscosse dai documenti rilasciati dalla ditta . .
(lire) . . . . . .
. . . . . .
Ditta che ha assunto il trasporto . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

FIRMA DEL DIPENDENTE

. . . . . .

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a riscontrare il peso del mobilio e del bagaglio nel luogo di partenza ho accertata l'esattezza delle indicazioni sopra riportate effettuando le seguenti pesature e le necessarie operazioni il giorno . . . . . calendario . . . . . .

(Data) . . . . . .

FIRMA DELLA DITTA

. . . . . .

Qualifica, grado . . . . . .

Firma del delegato della pubblica Amministrazione

. . . . . .

Visto: *Il Capo ufficio*

. . . . . .

MODELLO *B* (retro)

Autorità che rilascia la dichiarazione di congruità

. . . . . .

Si dichiara che il prezzo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)
corrisposto per il trasporto rimandicato è ritenuto $\frac{\text{congruo}}{\text{eccessivo}}$
in rapporto ai prezzi correnti nella località di . . . . . .
e perciò va ridotto all'importo di L. . . . . (lire . . . . .)
(in cifre) (in lettere)

(Data) . . . . . .

Firma e bollo d'ufficio

. . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970417

DICHIARAZIONE DI ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI DESTINAZIONE

Io sottoscritto, delegato d'ufficio a procedere nel luogo di arrivo al peso del mobilio e dei bagagli dei dimittendi scarti, circolarizzato, ho accertato che il giorno . . . . . e pesato . . . . . il quantitativo di mobilio e bagagli, trasportato dalla ditta . . . . . per conto del predetto dipendente, corrispondente per peso e numero dei colli alle indicazioni di cui sopra e che il mobilio medesimo è stato scaricato e portato all'abitazione dell'interessato in via . . . .

. . . . . .

Data . . . . . .

qualifica, grado e firma dell'delegato della pubblica Amministrazione

. . . . . .

Firma della ditta

. . . . . .

Visto: Il capo ufficio

. . . . . .

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
di concerto con
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali titolo preliminare e parte prima, approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2630, che approva l'emissione di francobolli pel diritto di recapito per espresso, dei valori di L. 1,25 e L. 2,50;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, che approva l'emissione di francobolli speciali per la posta pneumatica dei valori di L. 0,15 e L. 0,35;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che stabilisce nuove tariffe postali per l'interno del Regno con effetto dal 1° aprile 1945;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i suddetti francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli per il recapito per espresso da L. 1,25 e da L. 2,50 autorizzati con il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2630, e quelli per la posta pneumatica da L. 0,15 e da L. 0,35, autorizzati con il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, cesseranno di validità sessanta giorni dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Scaduto tale termine essi non saranno ammessi al cambio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
CEVOLOTTO

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

(1636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino, in parziale deroga all'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945, che il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1639)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0942

Firma della data

Visto, il Capo ufficio

(1035)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1945.

Cessazione di validità dei francobolli per il recapito per espresso e per la posta pneumatica.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato col R. decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima) approvato col R. decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il R. decreto 1° novembre 1928, n. 2650, che approva l'emissione di francobolli pel diritto di recapito per espresso, dei valori di L. 1,25 e L. 2,50;

Visto il R. decreto 26 gennaio 1933, n. 42, che approva l'emissione di francobolli speciali per la posta pneumatica dei valori di L. 0,45 e L. 0,55;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 91, che stabilisce nuove tariffe postali per l'interno del Regno con effetto dal 1° aprile 1945;

Riconosciuta l'opportunità di togliere di corso i suddetti francobolli;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli per il recapito per espressa da L. 1,25 e da L. 2,50 autorizzati con il R. decreto 1° novembre

per le poste e le telecomunicazioni
CIANCETTA

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1036)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino in parziale deroga a l'ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 28 giugno 1945, che il decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 6 luglio 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1039)

GIUSEPPE GIUSTI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 760043

23

9

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

20 JUL 1945

AP/ps.
19 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

19 LUG 1945

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No.78 of 30 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation .

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.328 of 11 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.329 of 26 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as certain balance sheets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

NOTE :- ACs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 27 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appear-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 836021

Finance

No. 320 of 1[illegible]

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.329 of 28 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as certain balance sheets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

NOTE :- HCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 27 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzette Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

GG Hq [illegible] 34

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Adviser.

64-25/54.

418

0645

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Finance

No. 323 of [illegible]

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as the balance sheets of certain autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 28 June 1945.

Modifying the estimates of income and expenditure of certain Ministries as well as certain balance sheets of autonomous undertakings for the financial year 1944-45.

NOTE :- MCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of C.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Friday, 27 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

GG Hanna 5734 Hrs

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

64-25/26.

418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 78 del 30 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-251

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

0 6 4 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

0648

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, altrettali somme per provvedere al pagamento di spese affluenti agli esercizi finanziari 1943-44 e prec.;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

È autorizzata l'iscrizione delle somme segnate negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati per fronteggiare le esigenze di cui appresso:

Ministero del tesoro:

L. 12.000.000 da erogare a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra quale sovvenzione straordinaria per il primo semestre dell'anno 1945.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 20.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 4.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1929, n. 181, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei provvedimenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1944-45 a L. 114.500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TERRA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 71. — PECORA

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

a) In aumento:

Cap. n. 100 — Imposta sul consumo del le-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

Aziende autonome per l'esercizio

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci dei vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;
Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio, in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese affluenti agli esercizi finanziari 1943-44 e retro;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa del Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e del lavoro e dell'Italia occupata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Provveditorato generale, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 gli assegni annui stabiliti dall'art. 5 della legge 4 maggio 1942, n. 518, a

Ministero del tesoro:

L. 12.000.000 da erogare a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti in guerra quale sovvenzione straordinaria per il primo semestre dell'anno 1945.

Ministero dei lavori pubblici:

L. 20.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

Art. 6.

Il contributo statale stabilito con l'art. 3 del R. decreto-legge 18 aprile 1929, n. 481, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, a favore del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, in relazione ai maggiori oneri dipendenti dall'applicazione dei miglioramenti economici e di altri di carattere generale a favore del personale ospedaliero, è elevato per l'esercizio finanziario 1944-45 a L. 111.500.000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SORICE

Visto, *Il guardasigilli*: TARCHI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 171. — PESCE

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

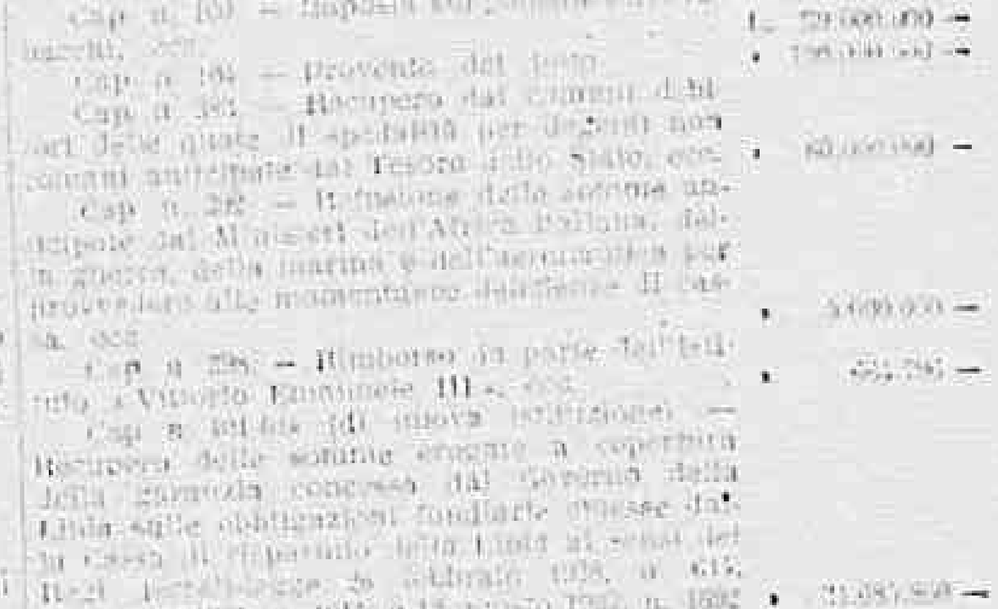

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 69 *bis* (di nuova istituzione). — Ricupero della somme erogate a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui contratti dal Opera nazionale combattenti per opere di bonifica ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1921, n. 1626 . . . . . L. 29.938.633 —

Cap. n. 73 (aggiunto in conto competenza). — Somme da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati dello Stato per l'acquisto, ecc., di un immobile, ecc. . . . . » 526.000 —

Totale . . . L. 889.825.289 —

b) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 105 — Proventi spettanti allo Stato sul ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Cap. n. 258 — Somme di spettanza del Ministero delle colonie - Servizio del lotto - quote delle Lotterie nazionali da assegnarsi agli Enti beneficiari delle lotterie medesime.

CONTO DEI RESIDUI

a) *In aumento:*

Cap. n. 69 — Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto, ecc. . . . . L. 997.154 —

Cap. n. 69 (aggiunto) — Somme da versarsi dal fondo di garanzia per il credito agli impiegati dello Stato per l'acquisto, ecc., di un immobile, ecc. . . . . » 16.960 —

Totale . . . L. 1.014.114 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SONNINO

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1914-15

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 19. — Annualità dovute alla Società subconcessionaria della Ferrovia Sicula occidentale, ecc. . . . . L. 53.000 —

Cap. n. 48. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio, ecc. . . . . » 2.850.000 —

Cap. n. 57 *bis* — Assegni fissi mensili al personale estraneo, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 81. — Premi di operosità e pel servizio agli impiegati ed agenti, ecc. (Corpo delle Stato) . . . . . » 2.000 —

Cap. n. 118. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma . . . . . L. 120.000 —

Cap. n. 118 *bis*. — Spese per il normale funzionamento della biblioteca, ecc. . . . » 30.000 —

Cap. n. 119. — Spese per le automobili addette ai servizi del Provveditorato, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 123. — Spese per la beneficenza pubblica . . . . . » 88.000.000 —

Cap. n. 181. — Contributo dello Stato nel fondamento ecc. . . . . » 2.870.000 —

Cap. n. 216 *bis*. — Sovvenzione dall'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . . . » 196.792.300 —

Cap. n. 245 *septies* — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione . . » 231.988.000 —

Cap. n. 255 — Spese di ufficio, cancelleria ecc. (Alto Commissariato profughi) . . » 1.000.000 —

Cap. n. 256 — Somme da erogarsi a beneficio delle famiglie dei militari morti o gl'ecessi in guerra, ecc. . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 257 — Somme da erogarsi a beneficio di ex combattenti bisognosi, ecc. . . » 2.000.000

Cap. n. 260 — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . » 351.000 —

Cap. n. 260 *bis* — Retribuzione ai membri del Alto Corte di giustizia, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 261 bis. — Retribuzione, gratifica di lavoro, ecc. (stabilimento stampe) . . » 734.000 —

Cap. n. 266 bis. — Spese varie, ecc., per l'alienazione ed il collocamento di buoni novennali del Tesoro . . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) . » 120.000 —

Cap. n. 298. — Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 307. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 3.100 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli Ospedali riuniti di Roma delle spese di spedalità, ecc. . . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 326 *bis* (di nuova istituzione) — Somma da erogare per conto dell'Opera Nazionale Combattenti a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui mutui stipulati per opere di bonifica con il Consorzio di credito per opere pubbliche, ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1921, n. 1626 . . » 23.938.633 —

Cap. n. 335. — Sovvenzioni, ecc. alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto «Vittorio Emanuele III» ecc. . . . . » 664.736 —

Totale . . . L. 587.254.081 —

b) *Modifiche di denominazione:*

Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione automezzi - Indennità di requisizione ed acquisto automezzi.

Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti - Rette di ricovero in istituti di profughi di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0531

b) *Maggiori assegnazioni:*

Cap. n. 102. — Proventi spettanti allo Stato sul ricavato della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Cap. n. 124. — Somme da versare dal Ministero delle finanze - Servizio del lotto - gestore della Lotteria nazionale da assegnarsi agli Enti beneficiari delle lotterie medesime.

CONTO DEI RESIDUI

In aumento:

Cap. n. 124. — Rimborso da parte dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i compensi dei segretari, ecc. . . . . L. 227 10

Cap. n. 171 (nuovo). — Somme da versare dal fondo di garanzia per il recupero agli impiegati dello stato per l'equipaggio, ecc., di un rimorchio, ecc. . . . . » 46 25

Totale . . . . L. 1.611 35

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 14. — Annualità dovute alla Società sub-concessionaria della Ferrovia Sicula occidentale, ecc. . . . . L. 200.000 —

Cap. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 4.000 —

Cap. n. 19. — Spese casuali della Prefettura del Consiglio, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 37-bis. — Assegni fissi connessi al personale estraneo, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 51. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati ed agenti, ecc. (Consiglio di Stato) . . . . . » 30.000 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 89. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. . . . . » 21.000 —

Cap. n. 101. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Avvocatura dello Stato) . . . » 591.000 —

Cap. n. 107-bis. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. (Sottosegretariato stampa) . . . » 820.000 —

Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . » 150.000 —

Cap. n. 117. — Spese per la Commissione, ecc., sulle pensioni, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 119. — Indennità per missioni e trasferte, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 123. — Spese casuali . . . . . » 200.000 —

Cap. n. 184. — Materiali, noleggi, retribuzioni di lavoro, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 216-septies. — Sovvenzione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per coltivare il risarcimento della gestione . . . » 331.688.001 —

Cap. n. 226. — Spese di ufficio, cancelleria, ecc. (Alto Commissariato profughi) . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 230. — Somme da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti, ecc. di guerra, ecc. . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 246. — Somme da erogare a beneficio di ex combattenti (Segretariato stampa), ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 246. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica . . . » 781.000 —

Cap. n. 246-bis. — Ricompensa ai membri della Alta corte di giustizia, ecc. . . . . » 120.000 —

Cap. n. 246-ter. — Retribuzione, assistenza familiare, ecc. (Sottosegretariato stampa) . . . » 700.000 —

Cap. n. 246-VI. — Spese varie, ecc., per l'assistenza ed il collocamento di truppe nazionali del Tesoro . . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 251. — Spese di mantenimento ordinario dei locali, ecc. (Pensioni di guerra) . . » 100.000 —

Cap. n. 252. — Quota di capitale compresa nelle annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 1.000 —

Cap. n. 302. — Quote di capitale comprese nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti, ecc. . . . . » 5.100 —

Cap. n. 326. — Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spettanza, ecc. . . . . » 80.000.000 —

Cap. n. (nuova di nuova istituzione). — Somma da erogare per conto dell'Opera Nazionale Combattenti a copertura della garanzia concessa dallo Stato sui prestiti stipulati per opere di bonifica con l'esercizio di crediti per opere pubbliche, ai sensi del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1586 . . . » 27.381.621 —

Cap. n. 328. — Semestralità, ecc. alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa all'Istituto « Vittorio Emanuele III », ecc. . . . . » 661.379 —

Totale . . . . L. 362.251.681 —

b) *Maggiori assegnazioni:*

Cap. n. 225. — Spese di esercizio e di manutenzione automezzi - Indennità di reperibilità ed assegno autoguidatori.

Cap. n. 227. — Sussidi in denaro agli assistiti - Rette di ricovero in istituti di profughi di guerra.

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Cap. n. 15. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. . . . . L. 1.000.000 —

Cap. n. 21. — Spese casuali . . . . . » 120.000 —

Cap. n. 47. — Contributo annuo dovuto all'Azienda autonoma statale della Strada, ecc., in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale, ecc. . . . . » 17.000.000 —

Cap. n. 52. — Indennità per il funzionamento degli archivi del lotto, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 55. — Aggio e compimento di aggio al gestore del lotto, ecc. . . . . » 21.000.000 —

Cap. n. 73. — Vincite al lotto . . . . » 20.150.000 —

0 9 5 2 1
declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

Cap. n. 49-*bis* (di nuova istituzione). — Somma da rimborsare al Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 dicembre 1914, n. 1361 per la sommi-nistrazione gratuita del vestiario ai sottufficiali e militari di truppa della Regia guardia di finanza . . . . . L. 30.000.00 —

Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico (Regia guardia di finanza) . . . » 1.000.00 —

Cap. n. 51. — Spese per la perizia, la numerazione dei fabbricati, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 500.00 —

Cap. n. 52. — Assegni e compensi al personale salariato, ecc., addetto al servizio per la vigilanza finanziaria, ecc. . . . . » 2.000.00 —

Cap. n. 56. — Spese per la vigilanza finanziaria di terra, ecc. (Regia guardia di finanza) . . . . . » 2.000.00 —

Cap. n. 58. — Premi di operosità, ecc. (Catasto) . . . . . » 2.000.00 —

Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 4.000.00 —

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza doganale, ecc. . . . . » 2.000.00 —

Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari, ecc. . . . . » 10.000.00 —

Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 7.000.00 —

Cap. n. 88. — Quota annua sul provento della tasse di bollo, ecc., dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ecc. » 500.00 —

Cap. n. 112-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 25.00 —

Cap. n. 115. — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale delle imposte dirette . » 2.00.00 —

Cap. n. 115-*ter*. — Assegnazione straordinaria per spese d'affitto e di sistemazione dei locali, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 171-*ter* (di nuova istituzione). — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento al personale) riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della « Lotteria Nazionale Italia » istituita con il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1915, n. 69 . » 5.000.00 —

Cap. n. 171-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della « Lotteria nazionale Italia » . . . . . » 300.00 —

Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. . » 3.500.00 —

Cap. n. 178-XI (di nuova istituzione). — Interessi sul mutuo gravante sull'ex cassa del fascio di Amastuola devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1911, n. 852 . . . » 2.00 —

Cap. n. 179. — Spese varie, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento dell'ammi-

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 163. — Interessi compresi nella vedemma delle rimanenze annualità da corrispondersi alla Mossa del Corpo della Regia guardia di finanza, ecc. . . . . L. 918.75

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 12. — Spese casuali . . . . . L. 20.000 —

Cap. n. 63-*bis* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al servizio di copia a rullino . . . » 21.000 —

Totale . . . L. 241.000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata . . . L. 500.00 —

Cap. n. 28. — Assegno per il funzionamento dell'istituto di zoiatriatria in Roma, ecc. » 500.00 —

Cap. n. 40. — Acquisto, trasporti e grandi riparazioni degli autoveicoli in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero . . . » 2.700.00 —

Cap. n. 43. — Spese di ogni natura relative ed oneri per l'amministrazione delle isole italiane dell'Egeo . . . . . » 30.00 —

Cap. n. 44. — Assegnazione per il funzionamento dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, ecc. . . . . » 500.00 —

Totale degli aumenti . . . L. 4.230.00 —

b) In diminuzione:

Cap. n. 42. — Contributo dello Stato alla « Fondazione dei figli degli italiani all'estero » L. 3.750.00 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Stipendi al personale, ecc. . L. 50.00 —

Cap. n. 12. — Spese casuali . . . » 150.00 —

Cap. n. 32. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale dell'Africa Orientale italiana, ecc. . . . . » 32.500.00 —

Cap. n. 33. — Spese non comprese allo stato di guerra del Governo generale della Libia, ecc. . . . . » 12.450.00 —

Cap. n. 35. — Spese dipendenti dallo stato di guerra da sostenere nel Regno, ecc. . . » 26.000.00 —

Cap. n. 36. — Spese per l'assistenza nel Regno dei bambini rimpatriati dall'Africa italiana . . . . . » 10.000.00 —

Cap. n. 37. — Spese per l'assistenza ed il

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 786121

Cap. n. [illegible] — Fondo di riserva per [illegible] ecc. . . . L. 500.000 —

Cap. n. 76 — Spese per la vigilanza, [illegible] ecc. (Tasse guardia di finanza) . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 77 — Premi di operosità, ecc. (Casello) . . . . . » 2.600.000 —

Cap. n. 78 — Indennità di viaggio e di trasferta, ecc. . . . . » 4.000.000 —

Cap. n. 79 — Spese per il personale addetto alla vigilanza fabbricerie, ecc. . . » 2.000.000 —

Cap. n. 79 — Aggio ai distributori secondari, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 80 — Spese per l'accertamento, ecc., dei generi soggetti all'imposta di fabbricazione, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 80 — Quota annua sul provento delle tasse di bollo, ecc., dovuta all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, ecc. » 100.000 —

Cap. n. 81-XI — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. . . . . » 21.000 —

Cap. n. 82 — Premi di operosità, ecc. al personale provinciale delle imposte dirette » 2.000.000 —

Cap. n. 82-*bis*. — Assegnazione straordinaria per spese d'affitto e di sistemazione locali, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 82-*ter* (di nuova istituzione). — Spese (esclusi i premi di operosità e di rendimento) al personale, riguardanti l'organizzazione e l'esercizio della « Lotteria Nazionale Italia » istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 89 » 5.000.000 —

Cap. n. 82-*quater* (di nuova istituzione). — Premi di operosità e di rendimento al personale per i servizi inerenti alla organizzazione ed all'esercizio della « Lotteria nazionale Italia » . . . . . » 500.000 —

Cap. n. 83 — Spese, ecc., per l'accertamento generale dei fabbricati urbani, ecc. » 2.250.000 —

Cap. n. 83-XI (di nuova istituzione). — Interessi sul mutuo gravante sull'ex cassa del fascio di Anatolia devoluta allo Stato ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 159 » 2.500 —

Cap. n. 84 — Spese varie, ecc., per l'impianto ed il primo funzionamento delle Corti d'appello ed i primi funzionamento delle Corti d'appello ed i primi funzionamento delle Corti d'appello ed i primi

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Indennità di trasferimento, ecc. . . . L. 1.700.000 —
Cap. n. 8. — Fitto dei locali . . » 50.000 —
Cap. n. 13. — Spese per i telegrammi, ecc. » 2.000 —
Cap. n. 15. — Spese dipendenti dallo stato di guerra, da sostenere nel Regno per conto del Governo della Libia . . . » 80.000.000 —
Cap. n. 23-*bis*. — Somme da corrispondere ai militari che rientrano dalla prigionia, ecc. » 40.000.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 121.750.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

a) *In aumento:*

Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi, ecc. . . L. 3.000.000 —
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di incoraggiamento al personale che presta servizio presso i Regi Provveditorati agli studi . . » 5.000 —
Cap. n. 31. — Regie scuole normali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . » 20.000 —
Cap. n. 32. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media) » 100.000.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . » 150.000.000 —
Cap. n. 79. — Regio Istituto dei sordomuti, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 73.000 —
Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . » 1.600.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. . » 1.750.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . » 6.000.000 —
Cap. n. 89. — Spese concorsi e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . » 186.500 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali, ecc. . » 1.600.000 —
Cap. n. 92. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti commerciali, ecc. . . . » 900.000 —
Cap. n. 95. — Personale dei Regi Istituti tecnici femminili, ecc. - Stipendi, ecc. » 2.500.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . » 15.500 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . » 12.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . » 12.000.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ai Istituti dell'ordine universitario, ecc. . . » 800.000 —
Cap. n. 127. — Contributo a favore dell'Istituto di studi giuridici in Roma, ecc. » 60.000 —
Cap. n. 128. — Contributo a favore del Reale Istituto di studi romani in Roma, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 132. — Sopraintendenze alle antichità - Stipendi, ecc. . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 134. — Stipendi, retribuzioni, ecc., al personale dell'Amministrazione delle Regie Case, ecc. . . . L. 200.000 —
Cap. n. 136. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di cause belliche, ecc. . » 1.188.950 —
Cap. n. 138 (modificata la denominazione). — Spese per la vigilanza, tutela per il trasporto ed il collocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, provvisoriamente riconosciuti in deposito, nei musei, gallerie e chiese cui essi appartengono, trasporto di libri e materiale didattico da riunire a scopo d'arte e di musica. Spese varie per il ricupero delle opere asportate in dipendenza di eventi bellici . . . . . » 3.800.000 —
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1914-15 . » 32.686 —

Totale degli aumenti . . . L. 530.427.886 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici femminili, ecc. . . . . L. 212.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . L. 32.200.000 —
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . » 250.000 —
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. » 1.000.000 —
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione ecc., delle biciclette, ecc. . . . » 5.000.000 —
Cap. n. 16. — Consigli e commissioni, ecc. . . . » 50.000 —
Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . » 100.000 —
Cap. n. 31. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, ecc. » 30.000.000 —
Cap. n. 59 (modificata la denominazione). — Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 207, 301, 302 e 328 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . » 12.000.000 —
Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . » 30.000.000 —
Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . » 1.666.600 —
Cap. n. 67. — Spese per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. . . » 1.000.000 —
Cap. n. 69. — Acquisto e mantenimento di cavalli, ecc. . . . » 200.000 —
Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. » 800.000 —
Cap. n. 101. — Stipendi, retribuzioni, ecc., al personale dell'Amministrazione delle Regie Case, ecc. . . . L. 200.000 —
Cap. n. 105. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di cause belliche, ecc. . » 1.188.950 —
Cap. n. 106 (modificata la denominazione). — Spese per la vigilanza, tutela per il trasporto ed il collocamento di opere d'arte e di materiale bibliografico, provvisoriamente riconosciuti in deposito, nei musei, gallerie e chiese cui essi appartengono, trasporto di libri e materiale didattico da riunire a scopo d'arte e di musica. Spese varie per il ricupero delle opere asportate in dipendenza di eventi bellici . . . . . » 3.800.000 —
Cap. n. 202-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1914-15 . » 32.686 —

Totale degli aumenti . . . L. 530.427.886 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici femminili, ecc. . . . L. 212.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 59. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati agli studi, ecc. . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 71. — Premi di operosità e di rendimento al personale che presta servizio presso i Regi Provveditorati agli studi . . » 500.000 —

Cap. n. 81. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 82. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo, ecc. (Scuola media) . » 100.000.000 —

Cap. n. 87. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. (Istruzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 150.000.000 —

Cap. n. 95. — Regio Istituto dei sordomuti, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 75.000 —

Cap. n. 82. — Regi Istituti tecnici agrari - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 83. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regie scuole, ecc. . . » 1.750.000 —

Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . . » 6.000.000 —

Cap. n. 89. — Spese comuni e sussidi per le scuole e gli istituti agrari liberi . . » 100.000 —

Cap. n. 90. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti tecnici e di Regie scuole tecniche industriali ecc. . . » 15.000.000 —

Cap. n. 91. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi Istituti commerciali, ecc. . . . . » 9.000.000 —

Cap. n. 96. — Personale dei Regi Istituti nautici, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 98. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 104. — Contributi per il funzionamento di Regie scuole secondarie di avviamento professionale . . . . . » 17.500 —

Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 132.000 —

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 111. — Assegni fissi ai lettori dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 225.000 —

Cap. n. 127. — Contributo a favore del Istituto di studi garibaldini in Roma, ecc. » 60.000 —

Cap. n. 130. — Contributo a favore del Regio istituto di studi romani in Roma, ecc. » 200.000 —

Cap. n. 132. — Sopraintendenza alle antichità, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 133. — Retribuzioni ed assegni fissi, ecc. al personale non di ruolo, ecc. . . » 2.500.000 —

Cap. n. 138. — Accademie di belle arti, ecc. - Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . » 20.000 —

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e manutenzione di scuole ed istituti d'arte, ecc. . . . . » 9.000.000 —

Cap. n. 153. — Assegni fissi e contributi ad enti, istituti, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 172. — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 181-*quater* (di nuova istituzione). — Spese per noleggio di automezzi per il trasporto nelle sedi di origine del personale insegnante stellato . . . . . » 50.000 —

Economie da spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1954-55 . » 32.887 —

Totale degli aumenti . . . . L. 300.427.887 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento di Regi istituti tecnici navali, ecc. . . . . L. 912.000 —

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . L. 32.500.000 —

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali del Ministero, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 13. — Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione ecc., delle biciclette, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 16. — Consigli e commissioni, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 30. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, ecc. » 120.000.000 —

Cap. n. 55 (modificata la denominazione). — Contributi, sussidi e spese per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica (articoli 217, 251, 252 e 258 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) . . . . . » 13.000.000 —

Cap. n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, ecc. . . . . » 300.000.000 —

Cap. n. 63. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 67. — Spesa per il funzionamento della Scuola tecnica di polizia, ecc. . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 68. — Acquisto e mantenimento di cavalli, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 70. — Spese per il servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. » 800.000 —

Cap. n. 71. — Spese di mantenimento dei Corpi armati di polizia, ecc. . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 72. — Spese per l'affitto di locali per l'alloggiamento dei Corpi di polizia, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 73. — Casermaggio per i locali caratteristici per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . . . . » 62.000.770 —

Cap. n. 75. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 82. — Indennità e retribuzione per servizi telegrafici e telefonici, ecc. . . » 500.000 —

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di investigazione politica . . . . . » 17.307.000 —

Cap. n. 93. — Retribuzioni ed indennità di caroviveri al personale avventizio, ecc. » 10.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795621

Cap. n. 116. — Assegni a stabilimenti di pubblica assistenza	L.	150.000,00 —
Cap. n. 123-*bis*. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento,	»	10.000,00 —
Cap. n. 125. — Retribuzione al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i servizi di censura, ecc.	»	1.000,00 —
Cap. n. 125-*bis*. — Indennità speciale giornaliera di pubblica sicurezza, ai sottufficiali e militari di truppa, ecc.	»	70.000,00 —
Totale	L.	912.528,50 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 32. — Genio civile - Spese d'ufficio	L.	300,00 —
Cap. n. 42. — Manutenzione, illuminazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 43. — Escavazione di porti e spiaggie	»	2.000.000 —
Cap. n. 43-IX. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000 —
Cap. n. 43-XI. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 43-XII. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.100.000 —
Cap. n. 56. — Indennità di residenza in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici speciali incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio ecc., delle automobili, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 85. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	»	20.000.000 —
Cap. n. 100-V. — Personale di ruolo, competenze di operosità, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 100-VI. - Debito vitalizio, ecc.	»	3.000.000 —
Cap. n. 100-VII. — Spese generali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	77.900.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 69. — Opere stradali: costruzioni, ecc.	L.	2.000.000 —
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	5.500.000 —
Cap. n. 73. — Opere idrauliche, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 74. — Edifici pubblici governativi	»	20.000.000 —
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	»	2.000.000 —
Cap. n. 76. — Edilizia scolastica	»	5.000.000 —
Cap. n. 77. — Concorso dello Stato nei istituti autonomi, ecc.	»	9.000.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	57.500.000 —

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 67-*quinquies* (di nuova istituzione). — Spese di qualsiasi natura relative alla disciplina, istruzione ecc.	L.	250.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Capo n. 32. — Sovvenzioni ad istituti, associazioni, ecc.	L.	200.000 —
Cap. n. 33. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 35. — Istituti di marina, ecc.	»	1.500.000 —
Cap. n. 39. — Personale temporaneo per stabilimenti, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 42. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corsi di piloti, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 101. — Indennità, supplementi, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 116. — Assegnazione straordinaria, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	45.000.000 —
Cap. n. 120. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	7.500.000 —
Totale degli aumenti	L.	54.225.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 121. — Competenze diverse, ecc.	L.	[illegible] —
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc.	»	1.000.000 —
Totale delle diminuzioni	L.	1.150.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi, ecc.	L.	30.000.000 —
Cap. n. 6. — Stipendi al personale militare e civile, ecc.	»	250.000 —
Cap. n. 36. — Spese per i carburanti, lubrificanti, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 38. — Personale lavorante (regie, ecc.	»	80.000.000 —
Cap. n. 51. — Personale avventizio (contributori, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio	»	150.000 —
Cap. n. 56-*bis*. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alla Forza Armata Aerea	»	[illegible] —
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra.	»	50.000.000 —
Totale degli aumenti	L.	368.350.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione, ecc.	L.	2.350.000 —
Cap. n. 21. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	[illegible] —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Totale . . . L. 91.850.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Cap. n. 22. — Genio civile - Spese d'ufficio	L.	500.000 —
Cap. n. 62. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 35. — Esecuzione di porti e spiagge	»	2.000.000 —
Cap. n. 45-IX. — Manutenzione e riparazione di edifici pubblici	»	15.000.000 —
Cap. n. 45-XI. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc.	»	2.500.000 —
Cap. n. 45-XII. — Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, ecc.	»	1.100.000 —
Cap. n. 56. — Indennità di lavoro in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	7.000.000 —
Cap. n. 57. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	2.050.000 —
Cap. n. 58. — Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 61. — Spese relative al noleggio ecc. delle automobili, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 88. — Spese per l'approvvigionamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	»	30.000.000 —
Cap. n. 148-X — Personale di ruolo, ecc. Premi di operosità, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 160-VI - Debito vitalizio, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 160-VII. — Spese generali, ecc.	»	2.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	77.250.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 69. — Opere stradali; passaggi, ecc.	L.	2.000.000 —
Cap. n. 71. — Costruzione a cura dello Stato di opere portuali, ecc.	»	5.500.000 —
Cap. n. 73. — Opere idrauliche, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 74. — Fabbricati pubblici governativi	»	20.000.000 —
Cap. n. 75. — Opere speciali in Roma	»	3.000.000 —
Cap. n. 76. — Edilizia scolastica	»	2.000.000 —
Cap. n. 77. — Concorso dello Stato agli istituti autonomi, ecc.	»	9.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	57.500.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. 3. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	200.000 —
Cap. n. 10. — Spese relative al servizio delle automobili, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 37. — Assegni straordinari di esercizio, ecc. - Spese diverse per ferrovie transalpine, ecc.	»	45.000.000 —
Cap. n. 38. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	300.000 —
Totale . . .	L.	45.650.000 —

Cap. n. 31. — Servizio semaforico e radiotelegrafico, ecc.	»	500.000 —
Cap. n. 41. — Istituti di marina, ecc.	»	1.150.000 —
Cap. n. 29. — Personale del servizio dei fabbricati, ecc.	»	600.000 —
Cap. n. 32. — Concorso dello Stato per il mantenimento di corpi di piroi, ecc.	»	25.000 —
Cap. n. 107. — Indennità, espressioni, ecc.	»	150.000 —
Cap. n. 118. — Assegnazione straordinaria, ecc., dipendenti dallo stato di guerra	»	44.000.000 —
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., della Capitaneria di porto, ecc.	»	25.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	71.375.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 122. — Compensi diversi, ecc.	L.	1.[illegible] —
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio adibito a noleggio, ecc.	»	1.661.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	1.150.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. Stipendi, ecc.	L.	30.000.000
Cap. n. 6. — Sussidi al personale militare e civile, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 26. — Spese per i carabinieri reali, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 28. — Personale lavorante (paghe, ecc.	»	80.000.000 —
Cap. n. 31. — Personale avventizio (contributivi, ecc.	»	4.000.000 —
Cap. n. 33. — Premi di operosità, ecc., al personale avventizio	»	150.000 —
Cap. n. 56-bis. — Spese per il pagamento delle indennità dovute per l'occupazione di suolo necessario per i campi di volo occorrenti alla Regia Aeronautica	»	30.000.000 —
Cap. n. 59. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc. dipendenti dallo stato di guerra	»	80.000.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	268.350.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 15. — Fondo a disposizione, ecc.	L.	2.500.000 —
Cap. n. 20. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica,	»	9.000.000 —
Cap. n. 58. — Spese per le scuole di pilotaggio, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 60. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche, ecc.	»	20.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	25.500.000 —

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Integrazioni ai percepiti non di ruolo, ecc.	L.	1.000.000 —
Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni e trasferimenti, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 47. — Contributi all'Ente assistenziale produttori di seta[illegible], ecc.	»	1.[illegible] —

0 9 5 8

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 46 — Somma da erogare per il funzionamento dei gabinetti e per i premi agli agenti, ecc. . . . . L. 23.000 —

Cap. n. 50. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del R. Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 51. — Spese per il funzionamento delle scuole del Corpo, spese d'ufficio e diverse, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 52. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . . » 125.000 —

Cap. n. 55. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 125. — Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma, ecc. . . . » 1.775.000 —

Cap. n. 126. — Sussidi per opere di rimboschimento, ecc. . . . . » 350.000 —

Cap. n. 127. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a rimboschimenti, sistemazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola, ecc. . . » 500.000 —

Totale degli aumenti . . . . L. 19.225.199 —

b) *In diminuzione.*

Cap. n. 29 — Spese per l'incremento della circolazione e per le esercitazioni volte al progresso della elettrotecnica, ecc. . . . L. 900.000 —

Cap. n. 51. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, ecc. . . . . » 250.000 —

Totale delle diminuzioni . . . . L. 950.000 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento.

Cap. n. 3. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali . . . . . L. 3.000.000 —

Cap. n. 12 *bis* — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.150.000 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 28. — Contributo per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . » 675.000 —

Cap. n. 29. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente autonomo se. ecc. . . . . » 400.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 78 *quinquies*. — Provvidenze al personale sanitario degli uffici provinciali della pesca e del commercio in dipendenza di speciali mansioni, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 95. — Spese, ecc. per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di materiali, ecc. . . . . » 200.000 —

Cap. n. 6. — Indennità per ispezioni e missioni, ecc. . . . . L. 50.000 —

Cap. n. 12 *bis* (di nuova costituzione). — Spese d'esercizio . . . . . » 3.800.000 —

Totale degli aumenti . . . . L. 3.850.000 —

In diminuzione:

Cap. n. 12. — Spese per l'assistenza ai pericolati ed alle popolazioni . . . . . L. 3.600.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 19. — Annualità dovuta alla Società subconcessionaria della ferrovia Sicula, ecc. L. 1.000.000 —

Cap. n. 107-bis. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 107-VII. — Premi di operosità, ecc. e compensi ad esattori, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di carattere continuativo, ecc. . . . . » 25.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di sistemazione e rimborso, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e compensi al personale locale, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di notificazioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie d'informazioni, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 108. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi, ecc. . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 163. — Somma da versare direttamente di collegamento fra gli incassatori dell'Ispettorato generale della ragioneria, ecc. . . » 1.362 —

Cap. n. 175. — Spesa per la sorveglianza notturna . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 179. — Contributi speciali e assegni vari, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 181. — Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità, ecc. . . . . » 7.953.000 —

Cap. n. 182. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni e frane, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 254-*bis*. — Retribuzione, aggiunta di famiglia, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 254-VIII. — Contributi alla Sezione autonoma del Credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 296-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. . . » 1.950.000 —

Cap. n. 316. — Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 316. — Somme da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione concessa al Comune di Vittorio Emanuele III, ecc. . . . . » 932.637 —

Totale . . . . L. 45.717.637 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Real Corpo delle foreste, ecc. . . . » 185.000 —

Cap. n. 63. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 129. — Fondo somme da somministrare al Governatorato di Roma, ecc. . . » 1.775.000 —

Cap. n. 136. — Sussidi per opere di bonifica, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 157. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a corresponsioni di prestazioni e servizi inerenti alla difesa e all'incremento della produzione agricola, ecc. . » 900.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 19.350.180 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 29. — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso della olivotecnica, ecc. . . . L. 600.000 —

Cap. n. 54. — Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, ecc. . . . » 350.000 —

Totale delle diminuzioni . . . L. 950.000 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei Reali provveditori . . . . . L. 3.000.000 —

Cap. n. 2-*bis*. — Manutenzione dei locali ad uso del Ministero . . . . . » 1.150.599 —

Cap. n. 27. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie, ecc. . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 28. — Contributo per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie, ecc. . . . . » 676.500 —

Cap. n. 29. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc. . . . . » 600.000 —

Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dell'Ispettorato dell'industria e lavoro . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio e competenze ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri, ecc. . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 78 *principies*. — Provvidenze al personale esterno degli uffici provinciali dell'industria e del commercio in dipendenza di assenze per malattia, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 99. — Spese, ecc., per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di olii minerali, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 103. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . » 250.000 —

Cap. n. 108. — Somme da erogare per la liquidazione ed il pagamento delle annualità di esercizio (sul), ecc. . . . . » 1.500.000 —

Totale . . . L. 17.896.700 —

MINISTERO DELL'ITALIA OCCUPATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo . . L. 200.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 150.000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 13. — Annualità dovute alla Società subconcessionaria della ferrovia Sirala, ecc. L. 1.600.000 —

Cap. n. 107-*bis*. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 107-XII. — Premi di operosità, ecc. e compensi ad esattori, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni vari continuativi, ecc. . . . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XVII. — Assegni ed indennità di rappresentanza, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 107-XVIII. — Indennità di missione e rimborso, ecc. . . . . » 20.000 —

Cap. n. 107-XIX. — Retribuzioni, paghe e competenze al personale locale, ecc. . . » 100.000 —

Cap. n. 107-XXI. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 107-XXII. — Abbonamenti ad agenzie d'informazioni, ecc. . . . . » 30.000 —

Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato. Stipendi, ecc. . . . . » 16.000.000 —

Cap. n. 153. — Somma da versare alla cassa di collegio fra gli impiegati dell'ispettorato generale della motorizzazione, ecc. » 1.967 —

Cap. n. 173. — Spesa per la sorveglianza armata . . . . . » 10.000.000 —

Cap. n. 178. — Contributi annuali e sussidi vari, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 181. — Contributo dello Stato nel pagamento delle somestralia, ecc. . . . » 7.000.000 —

Cap. n. 182. — Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni e frane, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 251-*bis*. — Retribuzioni, assegni di famiglia, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 254-VIII. — Contributo alla Sezione autonoma del Credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, ecc. . . . » 250.000 —

Cap. n. 286-*bis*. — Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, ecc. » 5.000.000 —

Cap. n. 316. — Pagamenti a concessionari di opere di bonifica integrale, ecc. . . . » 2.500.000 —

Cap. n. 319. — Somestralia da pagare alla cassa federale e prestiti per la estinzione delle anticipazioni concesse all'Istituto Vittorio Emanuele III, ecc. . . . . » 337.135 —

Totale . . . . L. 47.137.067 —

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 12. — Retribuzione, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 19. — Telegrammi di Stato, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 35. — Aggio e compenso d'aggio ai gestori del lotto, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, ecc. . . . . » 3.000.000 —

Cap. n. 130. — Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, ecc. . » 2.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785681

Cap. n. 137. — Indennità di trasferimento al personale, ecc. dell'Amministrazione, ecc. L. 250.000 —
Cap. n. 141. — Fitto di locali per gli uffici esteri . . . . . » 40.000 —
Cap. n. 142. — Costruzione di cassoli di guardia, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 143. — Spese per gli sfratti, ecc. » 5.000 —
Cap. n. 144. — Sussidi al personale operaio, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 145. — Indennità per il rilascio delle tessere di legittimazione, ecc. . . . . » 2.000 —
Cap. n. 146. — Acquisto, costruzione e manutenzione di stampigli, ecc. . . . . » 5.000 —
Cap. n. 147. — Restituzione di somme di contravvenzione sui prodotti esportati, ecc. » 1.500.000 —
Cap. n. 148. — Mercedi alle vetturine dogonali, ecc. . . . . » 20.000 —
Cap. n. 150. — Indennità agli doganali ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 6.000 —
Cap. n. 151. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione, ecc., dei contrassegni doganali, ecc. . . . . » 9.000 —
Cap. n. 152. — Pene pecuniarie, ecc. » 2.000 —
Cap. n. 156. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 164. — Indennità di licenziamento, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 165-A. — Compensi al personale addetto alle agenzie di prima investita, ecc. » 200.000 —
Cap. n. 167. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui cartonami consumati, ecc. » 4.000.000 —

Totale . L. 15.265.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. L. 1.906.850 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. L. 2.000.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. L. 7.200.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . . . . . » 200.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . . . . » 100.000 —
Cap. n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo, ecc. . . . . L. 27.000.000 —
Cap. n. 63. — Spese per gli esami, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 69. — Refezioni scolastiche e loro accessori, ecc. . . . . » 4.000 —
Cap. n. 71. — Premi di studio, ecc. » 20.000 —
Cap. n. 72. — Locali per gli uffici, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 73. — Assegni fissi e scatti, ecc. » 350.000 —
Cap. n. 78. — Consigli provinciali ecc. Spese di lite, ecc. . . . . » 200.000 —
Cap. n. 79. — Uffici scolastici e provveditorati agli studi, ecc. . . . . » 45.000 —
Cap. n. 80. — Regi istituti dei sordomuti, ecc. . . . . » 60.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. . . . . » 158.000 —
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici superiori - Stipendi, ecc. . . . . » 700.000 —
Cap. n. 83. — Custodi e sussidi, ecc. (istituti misti) . . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 85. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. » 5.200.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. » 40.000 —
Cap. n. 87. — Spese per esame di abilitazione tecnica . . . . . » 250.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 89. — Spese, sussidi e sussidi, ecc. » 250.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti industriali) . . . . . » 10.000 —
Cap. n. 93. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti commerciali) . . . . . » 3.100.000 —
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni e delle provincie, ecc. . . . . » 222.000 —
Cap. n. 96. — Personale di Regi istituti tecnici nautici, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti nautici) . . . . . » 150.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 20.000.000 —
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . . . . » 80.000 —
Cap. n. 102. — Affitto e conduzione di terreni, ecc. . . . . » 300.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie, ecc. » 40.000 —
Cap. n. 106. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 8.650.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . . . . » 450.000 —
Cap. n. 109. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. . . . . » 40.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . . . . » 27.200.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 800.000 —
Cap. n. 114. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc. . . . . » 500.000 —
Cap. n. 115. — Biblioteche governative, ecc. » 1.100.000 —
Cap. n. 116. — Biblioteche governative, ecc. - Spese per gli uffici, ecc. . . . . » 250.000 —
Cap. n. 125. — Assegni alle Accademie, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 126. — Contributi a favore delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759621

fabbricazione sui prodotti esportati, ecc. . L. 1.500.000 —
Cap. n. 108. — Mercedi alle maestranze dei pontili, ecc. . » 20.000 —
Cap. n. 126. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. . » 6.000 —
Cap. n. 131. — Assegnazione delle tasse pagate per la fabbricazione, ecc., nei contratti agli doganali, ecc. . » 9.000 —
Cap. n. 132. — Tasse postali, ecc. . » 2.500 —
Cap. n. 136. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. . » 65.000 —
Cap. n. 161. — Indennità di licenziamento, ecc. . » 300.000 —
Cap. n. 163-V. — Compensi al personale addetto alle squadre di primo intervento, ecc. . » 200.000 —
Cap. n. 165. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati, ecc. . » 4.680.000 —

Totale . L. 11.262.000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premi di operosità, ecc. L. 1.195.850 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 12. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. L. 2.255.000 —

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. L. 7.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, ecc. » 300.000 —
Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missioni, ecc. . » 250.000 —
Cap. n. 5. — Spese per i telegrammi di Stato . » 300.000 —
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . » 2.500.000 —
Cap. n. 7. — Indennità e spese per ispezioni, ecc. . » 400.000 —
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento » 500.000 —
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni, ecc. . » 100.000 —
Cap. n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie » 8.000.000 —
Cap. n. 60. — Personale di ruolo dei Regi Provveditorati, ecc. Stipendi, ecc. » 7.500.000 —
Cap. n. 24. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza, ecc. » 400.000 —
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento, ecc. » 1.000 —
Cap. n. 33. — Assegni di benemerenza al personale, ecc. . » 6.000 —
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. » 50.000 —
Cap. n. 52. — Stipendi ed altri assegni al personale, ecc. . . » 25.000.000 —
Cap. n. 61. — Borse di studio, ecc. . . » 10.000 —
ecc. . » 15.000 —
Cap. n. 81. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. . » 150.000 —
Cap. n. 82. — Regi istituti femminili ritirati. Stipendi, ecc. . » 200.000 —
Cap. n. 83. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti ritirati) . » 1.000.000 —
Cap. n. 84. — Stipendi, assegni, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. . » 5.500.000 —
Cap. n. 86. — Regi istituti tecnici, ecc. » 40.000 —
Cap. n. 87. — Spese per esami di abilitazione tecnica » 350.000 —
Cap. n. 88. — Regi istituti tecnici, ecc. » 20.000 —
Cap. n. 89. — Spese, concorsi e sussidi, ecc. » 250.000 —
Cap. n. 90. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti industriali) . » 10.000 —
Cap. n. 92. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti commerciali) . » 8.000.000 —
Cap. n. 93. — Contributi dei comuni e delle provincie, ecc. . » 400.000 —
Cap. n. 96. — Personale di Regi istituti tecnici nautici, ecc. . » 200.000 —
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi, ecc. (istituti nautici) . » 150.000 —
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari, ecc. Stipendi, ecc. . » 20.000.000 —
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti, ecc. . » 80.000 —
Cap. n. 102. — Affitto e condizione di terreni, ecc. . » 300.000 —
Cap. n. 104. — Contributi per il mantenimento di Regie scuole secondarie, ecc. . » 40.000 —
Cap. n. 106. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc . » 8.500.000 —
Cap. n. 107. — Spese per il funzionamento dei Regi osservatori, ecc. . » 400.000 —
Cap. n. 108. — Sussidi e incoraggiamenti ad istituti universitari, ecc. . » 40.000 —
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie università, ecc. . » 27.200.000 —
Cap. n. 111. — Assegni fissi ad istituti dell'alta cultura universitaria, ecc. . » 800.000 —
Cap. n. 114. — Fondazioni posti gratuiti, ecc. . » 350.000 —
Cap. n. 119. — Biblioteche governative, ecc. » 1.100.000 —
Cap. n. 120. — Biblioteche governative, ecc. spese per gli uffici, ecc. . » 850.000 —
Cap. n. 129. — Assegni alle Accademie, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 130. — Contributi a favore della Gioventù italiana, ecc. . » 1.200.000 —
Cap. n. 133. — Sopraintendenze alle antichità, ecc. . » 4.000.000 —
Cap. n. 134. — Retribuzioni ed altri assegni fissi, ecc. . » 7.000 —
Cap. n. 136. — Indennità di missione al personale, ecc. . » 3.000 —
Cap. n. 137. — Spese alle commissioni, ecc. . » 50.000 —
Cap. n. 150. — Regia Accademia d'arte drammatica in Roma, ecc. . » 72.750 —
Cap. n. 151. — Contributi ordinari e straordinari, ecc. . » 1.000.000 —
Cap. n. 179. — Sopraintendenza alle antichità, ecc. . » 7.247 —
Cap. n. 181. — Retribuzioni alle guardie notturne nei musei, ecc. . » 27.300 —
Cap. n. 184. — Paghe, mercedi, indennità ed aggiunta, ecc. . . . . » 480.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950021

Cap. n. 172-bis. di nuova istituzione. — Retribuzioni, rimborsi e indennità spettanti, ai sensi del R. decreto-legge 8 luglio 1937, numero 1541, convertito nella legge 29 dicembre 1937, n. 2271, modificato col R. decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1219, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 14, ai docenti di cultura militare e istruttori, rimborsi ed indennità spettanti ai detti di partecipazione nelle scuole navali, a sensi della legge 13 luglio 1939, n. 1273, modificata dall'art. 14 del R. decreto 17 agosto 1942, n. 1097 . . . . . L. 200.000 —

Cap. n. 173 — Borse di studio, ecc. . . . » 5.200 —

Cap. n. 178. — Retribuzioni al personale con contratto a tempo, ecc. . . . . » 5.000 —

Cap. n. 179. — Indennità mensile al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 8.000.000 —

Cap. n. 180. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di cause belliche, ecc. . . . . » 17.700.000 —

Cap. n. 181. — Sussidio all'Istituto universitario Suor Orsola Benincasa, ecc. . . . » 7.500 —

Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali, ecc., riguardanti gli osservatori astronomici, ecc. . . . . » 75.500 —

Cap. n. 187. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ecc. . . . . » 18.000.000 —

Cap. n. 187-bis. — Somma da corrispondere alle Università, ecc., per effetto della disposizione contenuta negli articoli riguardanti la facoltà normanne, ecc. . . . . » 12.000.000 —

Cap. n. 187-ter (di nuova istituzione). — Somma da corrispondere alle Università ed agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa ai militari alle armi con l'art. 2 della legge 21 agosto 1940, n. 1252 e R. decreto-legge 11 settembre 1941, n. 1471, convertito nella legge 26 maggio 1942, n. 765 . . . . . » 2.000.000 —

Cap. n. 191. — Stipendi, ecc., al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc. . » 30.000 —

Cap. n. 198. — Annualità dovute al Monte dei Paschi di Siena, ecc. . . . . » 930.550 —

Totale . . . L. 73.378.412 —

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 84. — Spese per il servizio di integrazione postale . . . . . L. 2.000.000 —

Cap. n. 126-*bis* di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese diverse » — Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali . . . » 1.000.000 —

Totale . . . . L. 3.000.000 —

MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . . . L. 10.000 —

Cap. n. 4. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 1.010.000 —

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

In aumento:

Cap. n. 29. — Sussidi per l'impianto ed esercizio di autolinee, ecc. . . . . L. 3.500.000 —

Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. Spese diverse per ferrovie, tramvie, ecc. . . . . » 25.000.000 —

Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc. . . . . » 1.500.000 —

Cap. n. 80. — Spese per la costruzione e l'approvvigionamento di mezzi di esercizio della ferrovia per l'esposizione universale, ecc. . » 10.000.000 —

Cap. n. 82. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 900.000 —

Totale . . . L. 40.900.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia marina . . . . . L. 177 —

Cap. n. 7. — Spese di uffici, ecc. . . . » 12.000 —

Cap. n. 8. — Spese per indennità di trasferimento, ecc. . . . . » 130.000 —

Cap. n. 10. — Stipendi ad impiegati, ecc. . » 16.800 —

Cap. n. 11. — Stipendi ad impiegati, ecc., già appartenenti all'Amministrazione, ecc. . » 15.000 —

Cap. n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc. » 75.000 —

Cap. n. 17. — Spese diverse . . . . » 35.000 —

Cap. n. 27. — Indennità di carovita, ecc. . » 10.000 —

Cap. n. 35. — Difesa marittima e costiera, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Cap. n. 38. — Assegni ed impianti di macchinari, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 500.000 —

Cap. n. 66. — Spese postali, ecc. . . . » 15.000 —

Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento pei sottufficiali, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 94. — Indennità, soprassoldi, ecc. » 250.000 —

Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, ecc. . . » 50.000 —

Cap. n. 108. — Indennità di trasferimento al personale, ecc. . . . . » 300.000 —

Cap. n. 129. — Somma da erogare, ecc., a favore del personale, ecc. . . . . » 7.500.000 —

Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle capitanerie di porto dipendenti dallo stato di guerra . . . . » 500.000 —

Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . . » 30.000.000 —

Cap. n. 129-*bis* di nuova istituzione. — Concorso dello Stato nelle spese di avviamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli . . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 129-*ter*. — Spese per il servizio di ostruzione dei porti . . . . . » 25.000 —

Totale . . . L. 58.017.977 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0963 1

13 e 300 al ruolo, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 180. — Somme da versarsi per previdenze a favore del personale in dipendenza di ritenute operate, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 181. — Stipendio all'addetto militare a Sua Eccellenza Benintende, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 186. — Assegnazione straordinaria per acquisto di materiali, ecc., fitti di locali di Osservatori astronomici, ecc.	»	26.200 —
Cap. n. 187. — Fondo occorrente ai versamenti all'erario, ecc.	»	15.000.000 —
Cap. n. 187 bis. — Somma da corrispondersi alle Università, ecc., per effetto della disposizione recata dall'articolo 4 della legge 9 agosto 1962, n. 1073	»	12.000.000 —
Cap. n. 187 ter (di nuova istituzione). — Somma da corrispondersi alle Università ed agli Istituti dell'ordine universitario in corrispettivo delle tasse e sopratasse non riscosse per effetto della dispensa concessa ai giovani chiamati alle armi (art. 2 della legge 31 agosto 1960, n. 1252 e R. decreto-legge 15 settembre 1961, n. 1171, convertito nella legge 30 maggio 1962, n. 585)	»	2.600.000 —
Cap. n. 191. — Stipendi, ecc., al personale dell'Amministrazione della Real Casa, ecc.	»	20.000 —
Cap. n. 198. — Annualità dovuta al Monte dei Paschi di Siena, ecc.	»	936.500 —
Totale . . .	L.	27.386.312 —

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 81. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza . . .	L.	2.000.000 —
Cap. n. 132 *bis* (di nuova istituzione sotto la nuova rubrica « Spese diverse »). — Contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali . . .	»	1.000.000 —
Totale . . .	L.	3.000.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) In aumento:

Cap. n. 3. — Assegni ed indennità di missione, ecc. . . .	L.	30.000 —
Cap. n. 8. — Premi di operosità e rendimento agli impiegati, ecc. . . .	»	1.080.000 —
Cap. n. 53. — Personale straordinario, ecc. - Premi di operosità, ecc. . . .	»	500.000 —
Cap. n. 62. — Spese casuali ed imprevviste, ecc. . . .	»	500.000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	2.010.000 —

b) In diminuzione:

Cap. n. 34. — Manutenzione delle sie navigabili, ecc. . . .	L.	1.010.000 —
Cap. n. 36. — Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, ecc. . . .	»	2.000.000 —
Totale delle diminuzioni . . .	L.	3.010.000 —
Totale . . .	L.	40.200.000 —

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 4. — Retribuzione della Regia nave Amerigo . . .	L.	17.000 —
Cap. n. 5. — Soldi, ecc. di lit. ecc. . . .	»	12.000 —
Cap. n. 8. — Spese per ordinaria di infermeria, ecc. . . .	»	130.000 —
Cap. n. 10. — Sussidi ai bassi-uffiziali, ecc. . . .	»	10.000 —
Cap. n. 11. — Sussidi ai bassi-uffiziali, ecc. per provvedimenti all'Amministrazione, ecc. . . .	»	35.000 —
Cap. n. 15. — Sovvenzioni ai bassi-uffiziali, ecc. . . .	»	75.000 —
Cap. n. 17. — Spese casuali . . .	»	15.000 —
Cap. n. 22. — Indennità di carovita, ecc. . . .	»	10.000 —
Cap. n. 30. — Mense marittime e casalinghe, ecc. . . .	»	5.000.000 —
Cap. n. 78. — Assegni ed impianti di macchinario, ecc. . . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 81. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . .	»	500.000 —
Cap. n. 83. — Spese postali, ecc. . . .	»	15.000 —
Cap. n. 84. — Premi di operosità e di rendimento ai militari, ecc. . . .	»	10.000 —
Cap. n. 101. — Lavanderie, saponaioli, ecc. . . .	»	200.000 —
Cap. n. 102. — Attrezzi, arredi, ecc. . . .	»	50.000 —
Cap. n. 108. — Indennità di trasferimento al personale, ecc. . . .	»	300.000 —
Cap. n. 110. — Somma da erogare, ecc., a favore del personale, ecc. . . .	»	7.500.000 —
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle Capitanerie di porto ai pensionati dallo stato di guerra . . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 127. — Spese per la gestione del naviglio noleggiato o requisito, ecc. . . .	»	20.000.000 —
Cap. n. 130 *bis* (di nuova istituzione). — Contributo dello Stato nelle spese di assestamento e di organizzazione dell'Ente autonomo del porto di Napoli . . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 132 *bis*. — Spese per il servizio di osservazione dei pesci . . .	»	25.000 —
Totale . . .	L.	38.919.000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare . . .	L.	200.000 —
Cap. n. 12. — Spese di trasporto di materiali - Noleggi . . .	»	1.000.000 —
Cap. n. 21. — Spese di viaggio, indennità e trasferimento . . .	»	2.500.000 —
Cap. n. 46. — Personali degli aeroporti civili - Stipendi, ecc. . . .	»	58.000 —
Totale . . .	L.	3.758.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985081

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 22. — Spese per l'incremento della olivicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica, ecc.	L.	9.000 —
Cap. n. 46 *bis*. — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc.	»	200.000 —
Cap. n. 49. — Spese per incoraggiamento alla sericoltura ed alle piccole industrie forestali, ecc.	»	775.000 —
Cap. n. 79. — Contributi per incoraggiare l'ammodernamento della sughera e olivaia, ecc.	»	100.000 —
Cap. n. 88. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 89 *bis*. — Spese per promuovere e sviluppare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico forestale del bacino montano, ecc.	»	700.000 —
Cap. n. 167. — Spese per l'esecuzione di opere a pagamento di contributi previsti dalla legge di bonifica integrale, ecc.	»	5.000.000 —
Totale	L.	11.284.000 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di commutazione telefonica, ecc.	L.	2.500 —
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni	»	5.500 —
Cap. n. 6. — Competenze ai funzionari di Prefettura, ecc.	»	31.900 —
Cap. n. 17. — Spese telefoniche	»	1.800 —
Cap. n. 20. — Spese per telegrammi, ecc.	»	375.000 —
Cap. n. 21. — Spese di uffici	»	300 —
Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	10.800 —
Cap. n. 28. — Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 30. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc.	»	7.000 —
Cap. n. 32. — Acquisto, fabbricazione e mantenzione del materiale metrico, ecc.	»	500 —
Cap. n. 33. — Spese di ufficio, ecc. (Servizio metrico)	»	200 —
Cap. n. 34. — Indennità, assegni, rimborsi, ecc. (Uffici provinciali dell'economia)	»	13.000 —
Cap. n. 53. — Premi di operosità e rendimento, ecc.	»	18.000 —
Cap. n. 54. — Sussidi al personale, ecc.	»	400 —
Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc.	»	1.300 —
Cap. n. 59. — Premi e provvista delle ma-	»	2.000 —
Cap. n. [illegible]. — Provvidenze a personale subalterno, ecc.	L.	1.500 —
Cap. n. 74. — Indennità temporanea mobile al personale straordinario, ecc.	»	500 —
Cap. n. 76. — Indennità di dimora, ecc.	»	13.500 —
Cap. n. 85. — Spese, ecc., per opere e costruzioni inerenti per l'esercizio governativo di sali minerali, ecc.	»	21.250 —
Cap. n. 86 *bis*. — Contributi a titolari di permessi di ricerche minerarie, ecc.	»	2.000.000 —
Cap. n. 88. — Spese per il servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali, ecc.	»	1.100 —
Cap. n. 91. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della distribuzione e del consumo dei prodotti industriali	»	1.421.600 —
Cap. n. 100. — Sussidi da erogarsi per l'assistenza ed il collocamento dei condannati liberati dall'ergastolo, ecc.	»	6.000.555 —
Totale	L.	6.000.555 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il lavoro
SORANI

TABELLA *C*.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1914-15

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	12.000.000 —
Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi	»	22.360.088 —
Cap. n. 24 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro per pareggio del disavanzo finanziario	»	260.088.0[illegible]
Totale	L.	29.658.176 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 4. — Premi di produzione e di

Fabbricato delle superficie litoranea, ecc. . . .

Cap. n. 58. — Contributi e premi per incoraggiare la trasformazione dei pescherecci e dei natanti, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Cap. n. 97-bis. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca, ecc. . » 3.000.000 —

Cap. n. 116. — Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, ecc. . » 500.000 —

Cap. n. 117. — Spese per l'esecuzione di opere e pagamento di contributi previsti dalla Legge di bonifica integrale, ecc. . . . . » 5.000.000 —

Totale . . . L. 11.284.650 —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E LAVORO

In aumento:

Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale di coltivazione telefonica, ecc. . . . L. 2.360 —

Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. Retribuzioni . . . . . » 5.500 —

Cap. n. 6. — Compensi ai funzionari di ragioneria, ecc. . . . . » 21.900 —

Cap. n. 17. — Spese telefoniche . . . » 1.200 —

Cap. n. 18. — Spese per telegrammi, ecc. » 275.000 —

Cap. n. 21. — Spese di lite . . . . » 300 —

Cap. n. 25. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 10.950 —

Cap. n. 28. — Contributi per il funzionamento delle Regie stazioni sperimentali, ecc. » 15.000 —

Cap. n. 40. — Indennità al personale degli uffici metrici, ecc. . . . . » 7.000 —

Cap. n. 42. — Acquisto, taratura e manutenzione dei materiali metrici, ecc. . » 500 —

Cap. n. 43. — Spese di ufficio ecc. (Servizio metrico) . . . . . » 600 —

Cap. n. 52. — Indennità, assegni, rimborsi ecc. (Uffici provinciali dell'economia) . » 12.000 —

Cap. n. 54. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 18.000 —

Cap. n. 55. — Sussidi al personale, ecc. . » 700 —

Cap. n. 56. — Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, ecc. » 1.300 —

Cap. n. 59. — Premi e proventi delle imposte, ecc. . . . . » 2.000 —

Cap. n. 60. — Spese per l'applicazione della assicurazione obbligatoria, ecc. . . » 1.100 —

Cap. n. 62. — Contributi e sussidi ad istituti assistenziali, ecc. . . . . » 80.000 —

Cap. n. 65. — Spese per il funzionamento dei consigli provinciali di lavoro . . . » 120.000 —

Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. (Ispettorato) . . . » 240.500 —

Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.300 —

Cap. n. 74. — Sussidi al personale, ecc. » 1.300 —

Cap. n. 75. — Spese per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato industria e lavoro, ecc. . . . . » 14.500 —

Cap. n. 76. — Quota di spettanza a favore del Pio Istituto di Santo Spirito, ecc. . » 222.555 —

Cap. n. 77. — Somme da erogare a favore del personale in dipendenza di atleta nazionale, ecc. . . . . » 2.000 —

Cap. n. 78-*quater*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli esercizi finanziari anteriori a quello 1914-15 . . . . . » 22.500 —

Cap. n. 99. — Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio della fabbricazione e del consumo dei prodotti industriali . . . . . » 1.000 —

Cap. n. 100. — Somme da erogare per l'assistenza ed il collocamento dei connazionali rimpatriati dall'estero, ecc. . . . . » 1.251.000 —

Totale . . . L. 6.084.555 —

Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SACCHI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1914-15

CONTO DELLA COMPETENZA

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . L. 12.000.000 —

Cap. n. 4. — Proventi diversi e ricupero fondi . . . . . » 27.599.000 —

Cap. n. 29-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro - Pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 200.000.000 —

Totale . . . L. 239.599.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Premi di provvedimento d'orario, ecc. . . . . L. 165.000 —

Cap. n. 5. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 1.250.000 —

Cap. n. 6. — Indennità di gestione, ecc. » 280.000 —

Cap. n. 11. — Spese per lavorazioni, ecc. » 700.000 —

Cap. n. 15. — Spese d'ufficio e di materiali di ufficio, ecc. . . . . » 1.200.000 —

Cap. n. 17. — Fitti di locali di proprietà privata . . . . . » 125.000 —

Cap. n. 18. — Spese per illuminazione, ecc. » 40.000 —

Cap. n. 19. — Manutenzione, adattamento e ammobigliamento dei tabellari, ecc. . » 1.200.000 —

Cap. n. 22. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc. . . . » 25.000 —

Cap. n. 36. — Restituzione e rimborsi (all.) » 100.000 —

Cap. n. 42. — Paghe, indennità, ecc. (chilometrico) . . . . . » 85.000 —

Cap. n. 50. — Spese per acquisto, polizze e riparazione di macchine, ecc. . . . . » 40.000 —

Cap. n. 55. — Indennità ai ricevitori, ecc. » 2.000.000 —

declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 969621

Cap. n. 99 — Fondo straordinario per compensi e premi per l'incremento del traffico industriale, ecc. . . . . L. 1.600.000 —
Cap. n. 91 — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc. . . . » 20.000.000 —

Totale . . . L. 35.500.000 —

FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1 — Capitale compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . L. 918,35
Cap. n. 11 — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo . . . . . » 30.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 30.000.918,35

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2 — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . L. 918,35

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22 — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo; ecc. . . . . L. 30.000.000 —
Cap. n. 23 — Investimento del capitali disponibili, ecc. . . . . » 1.900.000 —
Cap. n. 50 — Premi da corrispondere, ecc. per quota del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale . . . L. 32.000.000 —

PATRIMONI GIUNTI EX ECONOMALI

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13 — Assegni al clero del Patrimonio . . . . . L. 178.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 22 — Assegno di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 178.000 —

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28-*bis* — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disa-

Cap. n. — Ricostruzione della rete telegrafica e telefonica, ecc. . . . . L. 4.500.000 —
Cap. n. 74 — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc. » 3.000.000 —
Cap. n. 82 — Compensi vari al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 2.500.000 —
Cap. n. 86 — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. » 500.000 —
Cap. n. 88 — Contributo a carico dell'Amministrazione quale datrice di lavoro, ecc. . » 1.500.000 —
Cap. n. 89 — Manutenzione, restauro, adattamento ed ampliamento dei fabbricati, ecc. . » 2.000.000 —
Cap. n. 99 — Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia, ecc. . » 50.000 —
Cap. n. 105 — Insiderl passivi eliminati, ecc. . . . . » 672.532 —

Totale . . . L. 39.722.532 —

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 11-*bis*. — Assegnazione straordinaria per lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica, notizie per la riparazione e l'acquisto di apparati, macchinari e materiali vari.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 20.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 14 — Spese di ufficio, ecc. . . . L. 1.400.000 —
Cap. n. 36 — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 600.000 —

Totale . . . L. 2.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . . L. 80.000.000 —
Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 80.000.000 —
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite, ecc. . » 20.000.000 —
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 21.000.000 —
Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 8.610.000 —

Totale . . . L. 219.610.000 —

SPESA

In aumento:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788121

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Capitolo compreso nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . L. 918,35

Cap. n. 11. — Importo di effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati ai militari del Corpo . . . . » 50.000.000 —

Totale degli aumenti . . . L. 50.000.918,35

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 2. — Interessi compresi nell'annualità fissa dovuta dallo Stato, ecc. . . . L. 918,35

SPESA

In aumento:

Cap. n. 22. — Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento per i militari del Corpo, ecc. . . . . L. 48.000.000 —

Cap. n. 23. — Investimento dei capitali disponibili, ecc. . . . . » 1.900.000 —

Cap. n. 30. — Premi da corrispondere, ecc. per conto del prodotto delle contravvenzioni, ecc. . . . . » 100.000 —

Totale . . . L. 50.000.000 —

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 13. — Assegni al clero del Patrimonio . . . . . L. 178.000 —

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 178.000 —

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 28*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 450.764.582 —

SPESA

a) *In aumento:*

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. L. 10.000.000 —

Cap. n. 4. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 700.000 —

Cap. n. 20. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . » 10.868.000 —

Cap. n. 31. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc. . » 1.000.000 —

Cap. n. 55. — Contributo annuo concesso dal Governo italiano alla Italcable, ecc. . » 2.000.000 —

Cap. n. 105. — Residui passivi eliminati, ecc. . . . . » 572.582 —

Totale . . . L. 30.792.582 —

b) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 110*ter*. — Assegnazione straordinaria per lavori di ricostruzione della rete telegrafica e telefonica italiana per la riparazione e l'acquisto di apparati, macchinari e materiali vari.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi delle linee telefoniche interurbane . . . . . L. 20.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 15. — Spese di ufficio, ecc. . . . L. 1.300.000 —

Cap. n. 26. — Indennità di missione al personale, ecc. . . . . » 600.000 —

Totale . . . L. 2.000.000 —

CONTO DEI RESIDUI

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc. . . . L. 80.000.000 —

Cap. n. 2. — Provento dei tabacchi esportati, ecc. . . . . » 80.000.000 —

Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite, ecc. . » 20.000.000 —

Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . . . . » 21.000.000 —

Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc. . . . . » 8.000.000 —

Totale . . . L. 210.000.000 —

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ecc. . L. 4.500.000 —

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, ecc. » 1.000.000 —

Cap. n. 3. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 50.000 —

Cap. n. 6. — Indennità di missione, ecc. » 500.000 —

Cap. n. 11. — Spese per assistenza tecnica, ecc. . . . . » 10.000 —

Cap. n. 13. — Spese d'ufficio e di materiale di ufficio, ecc. . . . . » 90.000 —

Cap. n. 17. — Fitto di locali di proprietà privata . . . . . » 20.000 —

Cap. n. 18. — Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati, ecc. . . » 500.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 22. — Spesa per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc.	L.	70.000 —
Cap. n. 24. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 25. — Paghe, indennità, ecc. (tabacchi)	»	3.000.000 —
Cap. n. 29. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine, ecc.	»	5.000.000 —
Cap. n. 30. — Trasporto di tabacchi, ecc.	»	102.000.000 —
Cap. n. 34. — Paghe, indennità soprassoldi, ecc.	»	300.000 —
Cap. n. 36. — Spese per acquisto, nolo e riparazione di macchine	»	1.000.000 —
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc.	»	85.000.000 —
Cap. n. 38. — Acquisto di carbone e lubrificanti per sigarette, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 39. — Paghe, indennità e soprassoldi, ecc.	»	10.000 —
Cap. n. 42. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	1.000.000 —
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc.	»	6.000.000 —
Totale	L.	210.080.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1915, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1914-15.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1914, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'iscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1914-15 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1913-14 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1914, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, del Ministro per le poste e dell'industria, del commercio e del lavoro per l'esercizio finanziario 1914-15 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dei Patrimoni riuniti ex-economali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1914-15, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C* firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 385 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è autorizzato il versamento di fondi di bilancio in contabilità speciali, intestate agli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, per la regolazione delle spese concernenti i servizi civili in detti territori a tutto il 30 giugno 1915.

Art. 5.

E' autorizzata l'inscrizione della somma di lire 2.500.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15, da erogare a titolo di sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la riparazione e ricostruzione di impianti e di mezzi di esercizio delle ferrovie dello Stato danneggiati o distrutti per causa di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

PANSA — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 173. — PANSA

Tabella *B*

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 969021

Cap. n. 36. — Spese per acquisto, [illegible] riparazione di macchine . . . . L. 65.000 —
Cap. n. 37. — Trasporto di sali, ecc. . . » 80.000 —
Cap. n. 48. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 1.000 —
Cap. n. 59. — Paghe, indennità e soprassoldi, ecc. . . . . » 10.000 —
Cap. n. 60. — Indennità ai ricoveri, ecc. . » 100.000 —
Cap. n. 61. — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . » 1.000.000 —

Totale . . . L. 319.000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.

Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Considerata la necessità di provvedere all'inscrizione nei bilanci di vari Ministeri ed in quelli di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45 dei fondi occorrenti per assicurare il funzionamento di alcuni servizi statali;

Considerata, altresì, la necessità di inscrivere in bilancio in conto residui, ulteriori somme per provvedere al pagamento di spese afferenti agli esercizi finanziari 1941-44 e retro;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 422;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1944-45, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

Art. 4.

Al conto per gli effetti dell'art. 565 del regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, è autorizzato il versamento di fondi di bilancio in contabilità speciali, intestate agli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna per la regolazione delle spese concernenti i servizi ivi indetti verificati a tutto il 30 giugno 1945.

Art. 5.

È autorizzata l'inscrizione della somma di lire 2.000.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45, da erogare a titolo di sovvenzione straordinaria all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la riparazione e ricostruzione di impianti e di mezzi di esercizio delle ferrovie dello Stato danneggiati o distrutti per cause di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TOMASI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 122. — LUSSU.

TABELLA A

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1944-45

In aumento:

Cap. n. 99. — Proventi delle somme versate dai Ministeri dell'Africa italiana, della guerra, della marina e dell'aeronautica, ecc. . L. 3.900.000
Cap. n. 104. — Depositi per spese d'asta ed aste, ecc. . . . . » 1.201.000
Cap. n. 210. — Somma da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dallo Stato, ecc. » 99.000

Totale . . . . L. 5.300.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 787021

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 6. — Interessi di conti del Tesoro ordinari, ecc.	L.	500.000.000
Cap. n. 22. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 43. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	»	12.000
Cap. n. 49. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	3.000.000
Cap. n. 50. — Funzioni pubbliche e feste nazionali	»	400.000
Cap. n. 57*bis*. — Assegni fissi mensili degli Alti Commissari, ecc.	»	20.000
Cap. n. 57*ter*. — Assegni fissi mensili al personale estraneo, ecc.	»	30.000
Cap. n. 58. — Personale di ruolo. Stipendi e assegni fissi (Consulta araldica)	»	2.500
Cap. n. 76. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.	»	10.200.000
Cap. n. 83. — Personale. Stipendi, ecc. (Consiglio nazionale ricerche)	»	50.000
Cap. n. 85. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	12.000
Cap. n. 86. — Premi di operosità e premio mensile al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	»	21.000
Cap. n. 87. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)	»	220.000
Cap. n. 87. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Corte dei conti)	»	1.500.000
Cap. n. 88. — Retribuzioni e assegnati di famiglia, ecc. (Corte dei conti)	»	2.000.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)	»	2.000.000
Cap. n. 91. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Corte dei conti A. U.)	»	2.000.000
Cap. n. 96. — Premi di operosità, ecc.	»	300.000
Cap. n. 97. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	200.000
Cap. n. 102. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)	»	300.000
Cap. n. 102 XVI. — Stipendi ed assegni vari connessi al personale del ruolo, ecc.	»	500.000
Cap. n. 102 XVII. — Assegni e rendiconto di rappresentanza, ecc.	»	600.000
Cap. n. 102 XXXVIII di nuova istituzione. — Spese di ufficio	»	1.000
Cap. n. 108*ter*. — Personale di ruolo, non di ruolo, avventizio e di servizio. Stipendi, ecc.	»	6.700.000
Cap. n. 108. — Personale dei ruoli di concetto, ecc. della Ragioneria generale, ecc. Stipendi, ecc.	»	25.000.000
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria, ecc. Stipendi, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 116. — Spese di ufficio, di cancelleria, ecc.	L.	22.000.000
Cap. n. 118. — Spese di gestione del Magazzino principale di Roma	»	100.000
Cap. n. 119. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	30.000
Cap. n. 128 V (*di nuova istituzione*). — Contributo straordinario a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani e per le orfane degli impiegati civili dello Stato	»	600.000
Cap. n. 225. — Contributo e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	41.625.130
Cap. n. 226-bis. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione	»	182.433.199
Cap. n. 226 VII. — Sovvenzione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per colmare il disavanzo della gestione	»	23.000.000
Cap. n. 229-IX. *di nuova istituzione*). — Sovvenzione straordinaria alle ferrovie dello Stato per la riparazione e la ricostruzione di impianti e di mezzi diversi di esercizio danneggiati o distrutti per causa di guerra	»	2.500.000.000
Cap. n. 229. — Indennità di carica all'Alto Commissario e generali, ecc. (Alto commissariato per i profughi di guerra)	»	25.000
Cap. n. 229. — Ricompense e assegni vari	»	200.000
Cap. n. 229. — Spese per i trasporti degli profughi, ecc.	»	150.000.000
Cap. n. 229-II (*di nuova istituzione*). — Alto Commissariato per i reduci. Indennità di carica all'Alto Commissario ed all'Alto commissario aggiunto	»	50.000
Cap. n. 229-III (*di nuova istituzione*). — Alto Commissariato per i reduci. Supplenti ed assegni vari al personale civile e militare di ruolo delle amministrazioni dello Stato distaccato presso l'Alto commissariato	»	400.000
Cap. n. 229-IV (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio e salariato	»	300.000
Cap. n. 229-V (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Indennità e rimborsi per le missioni del personale	»	50.000
Cap. n. 229-VI (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Premi di operosità e di rendimento al personale	»	150.000
Cap. n. 229-VII (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Spese di esercizio e manutenzione degli automezzi	»	50.000
Cap. n. 229-VIII (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche; affitti, manutenzione e riscaldamento dei locali	»	200.000
Cap. n. 229-IX (*di nuova istituzione*). — Alto commissariato per i reduci. Spese casuali	»	50.000
Cap. n. 231. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra	»	4.000.000
Cap. n. 239 bis. — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio ecc. (Assistenza ai reduci)	»	250.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

ro ordinari, ecc.		L.	300.884.000
Cap. n. 25. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza, ecc.		»	20.000.000
Cap. n. 32. — Personale di ruolo. Stipendi e assegni fissi		»	12.990
Cap. n. 35. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri		»	1.661.979
Cap. n. 36. — Funzioni pubbliche e feste nazionali		»	400.000
Cap. n. 37bis. — Assegni fissi mensili agli Alti Commissari, ecc.		»	20.000
Cap. n. 37ter. — Assegni fissi mensili al personale addetto, ecc.		»	30.000
Cap. n. 38. — Personale di ruolo. Stipendi e assegni fissi (Consulta araldica)		»	2.200
Cap. n. 40. — Assegno all'Istituto centrale di statistica, ecc.		»	10.500.000
Cap. n. 41. — Personale. Stipendi, ecc. (Consiglio forestale superiore)		»	20.000
Cap. n. 45. — Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie		»	12.000
Cap. n. 46. — Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie		»	21.000
Cap. n. 80. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Consiglio di Stato)		»	220.000
Cap. n. 85. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Corte dei conti)		»	1.500.000
Cap. n. 86. — Retribuzioni e assegnazioni di famiglia, ecc. (Corte dei conti)		»	2.700.000
Cap. n. 88. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc. (Corte dei conti)		»	2.000.000
Cap. n. 91. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Corte dei conti: A. I.)		»	1.000.000
Cap. n. 92. — Premi di operosità, ecc.		»	300.000
Cap. n. 97. — Indennità di equipollenza e merito, ecc.		»	120.000
Cap. n. 101. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Avvocatura dello Stato)		»	600.000
Cap. n. 106 XVI. — Stipendi ed assegni fissi del personale del ruolo, ecc.		»	220.000
Cap. n. 107 XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza, ecc.		»	60.000
Cap. n. 107 XXXVIII (di nuova istituzione) — Spese di ufficio		»	1.000
Cap. n. 108. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio. Stipendi, ecc.		»	2.500.000
Cap. n. 109. — Personale dei ruoli di concetto, ecc. della Ragioneria generale, ecc. Stipendi, ecc.		»	23.500.000
Cap. n. 110. — Personale di ragioneria, ecc. nelle Intendenze di finanza, ecc. Stipendi, ecc.		»	6.875.000
Cap. n. 111. — Retribuzione ed assegnazione di famiglia al personale non di ruolo, ecc., della Ragioneria generale dello Stato, ecc.		»	900.000
Cap. n. 113. — Premi di operosità, ecc., agli impiegati, ecc.		»	2.850.000
Cap. n. 113 bis. — Retribuzione ed assegno di famiglia al personale non di ruolo, e s., e Amministrazione centrale, ecc.		»	1.400.000
Cap. n. 124. — Personale degli uffici provinciali del Tesoro, ecc. Stipendi, ecc.		»	2.100.000
Cap. n. 125. — Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro, ecc.		»	12.000.000
Cap. n. 126. — Mercedi, sussidi, ecc., agli operai della Regia Zecca, ecc.		»	650.000
Cap. n. 143. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato, ecc.		»	500.000
spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.		»	41.555.120
Cap. n. 250 bis. — Sovvenzione all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per coprire il disavanzo della gestione		»	122.478.000
Cap. n. 250 ter. — Sovvenzione per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per coprire il disavanzo della gestione		»	25.000.000
Cap. n. 250 IX (di nuova istituzione). — Sovvenzione straordinaria alle Tesorerie dello Stato per la riparazione e la ricostruzione di impianti e di mezzi diversi di esercizio danneggiati o distrutti per causa di guerra		»	2.500.000.000
Cap. n. 251. — Indennità di carica all'Alto Commissario, ecc. Alto commissario per il profitto di guerra		»	5.000
Cap. n. 252. — Retribuzione e assegni vari		»	200.000
Cap. n. 253. — Spese per i trasporti degli		»	100.000.000
Cap. n. 254 (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Indennità di carica e assegno mensile ed all'Alto commissario		»	20.000
Cap. n. 255 (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Stipendi ed assegni vari al personale civile e militare di ruolo di amministrazioni dello Stato distaccato presso Alto commissario		»	100.000
Cap. n. 256 IV (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Retribuzione ed assegno vari al personale avventizio e salariato		»	300.000
Cap. n. 256 V (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Indennità e spese per trasferte del personale		»	50.000
Cap. n. 256 VI (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Premi di operosità e rendimento al personale		»	150.000
Cap. n. 256 VII (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Spese di esercizio e manutenzione degli automezzi		»	70.000
Cap. n. 256 VIII (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche, affitto, adattamento e riscaldamento dei locali		»	200.000
Cap. n. 256 IX (di nuova istituzione). — Alto commissario per i reduci. Spese casuali		»	50.000
Cap. n. 331. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra		»	4.000.000
Cap. n. 259 bis. — Retribuzioni e indennità varie al personale avventizio, ecc. (Assistenza sciistica)		»	200.000
Cap. n. 260. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica		»	1.242.000
Cap. n. 260 ter. — Assegnazione straordinaria per le spese del censimento generale, ecc.		»	6.751.000
Cap. n. 266 bis. — Indennità di rappresentanza all'Alto commissario (Alto commissariato Sicilia)		»	170.000
Cap. n. 266 ter. — Retribuzione, ecc., al personale, ecc.		»	320.000
Cap. n. 266 IV. — Indennità di missione, ecc.		»	200.000
Cap. n. 266 V. — Premi di operosità, ecc.		»	400.000
Cap. n. 266 VI. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi		»	130.000
Cap. n. 266 VII. — Spese d'ufficio e cancelleria		»	100.000
Cap. n. 266 VIII. — Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva		»	360.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 825021
0 9 7 2 1

Cap. n. 250-IX. — Fondo a disposizione dell'Alto Commissario, ecc. . . . . L. 200.000
Cap. n. 250-X (di nuova istituzione). — Sussidi al personale . . . . . » 50.000
Cap. n. 251-XI. — Contributi per l'incremento di attività cinematografiche . . . . » 440.000
Cap. n. 252. — Assegni alla vista tanto per ferite, lesioni, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 253. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 254. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 255. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 256. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Spagna, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 261. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1910 . . . . . » 8.000.000
Cap. n. 262-VI. — Spese varie, ecc., per gli allestimenti, ecc., di buoni novennali del Tesoro, ecc. . . . . » 25.000
Cap. n. 262-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc., assunto per i lavori inerenti alla confisca, ecc., dei beni dei sudditi nemici, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del Catasto, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 286-*bis*. — Fitto di locali dell'Istituto degli studi Garibaldini, ecc. . . . . » 12.667
Cap. n. 287-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da anticipare dallo Stato ai sequestratari di beni ex nemici e nemici che non hanno mezzi e non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare o rimborsare le spese di gestione (art. 92 del testo della legge di guerra approvato con il decreto 8 luglio 1915, n. 1415). . . . . » 10.000.000
Cap. n. 289. — Pensioni ed assegni di guerra e sopraassoldi di medaglie al valore militare, ecc. . . . . » 32.000.000
Cap. n. 290. — Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . . . . » 100.000

Totale degli aumenti . . . . L. 3.290.275.297

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 216. — Sovvenzione alle ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . L. 1.215.276.000
Cap. n. 277. — Sussidi in danaro agli assistiti Alto commissariato profughi di guerra . » 100.000.000

Totale delle diminuzioni . . . . L. 1.315.276.000

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 283. — Interessi 5 per cento compresi nella 5ª delle [illegible] somma di L. 1.300.000

Cap. n. 45. — Indennità eventuali, di trasferimento ed altre per la guardia di finanza, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 47. — Assegni, retribuzioni, salari, indennità varie al personale della regia scuola dogane e scuola di applicazione, ecc. . » 15.000
Cap. n. 48. — Fitto di appartamenti per i sottufficiali e militari di truppa riservati in luogo di casa, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 49. — Casermaggio, materiali, illuminazione e riscaldamento delle caserme, ecc. » 200.000
Cap. n. 50. — Spese per il servizio automobilistico . . . . . » 200.000
Cap. n. 51. — Assegni fissi per spese d'ufficio . . . . . » 50.000
Cap. n. 52. — Fitto di locali in servizio della guardia di finanza . . . . . » 200.000
Cap. n. 53. — Spese per la periodica manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 54. — Spese per servizi di polizia tributaria . . . . . » 5.000
Cap. n. 58. — Premi di operosità, personale, ecc., al personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici . . . . . » 2.400.000
Cap. n. 59. — Indennità di missione, ecc. (Catasto) . . . . . » 3.360.000
Cap. n. 60. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale, ecc., degli uffici tecnici erariali . . . . . » 150.000
Cap. n. 61. — Indennità di temporaneità al personale di ruolo dell'Amministrazione esterno del catasto e dei servizi tecnici erariali » 25.000
Cap. n. 65. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di sottrazione, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000
Cap. n. 67. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000
Cap. n. 68. — Spese per manutenzione di atti concernenti la conservazione dei catasti terreni . . . . . » 10.000
Cap. n. 69. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 15.000
Cap. n. 70. — Spese per la formazione ed il rilascio di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . . . . » 20.000
Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture relative al catasto dei terreni . . . » 5.000
Cap. n. 72. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per ragione di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza diurna e permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale » 100.000

0 9 7 3 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 970741

Cap. n. 250 — Pensioni ed assegni di guerra, ecc. . . . . » 90.000

Cap. n. 250 — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., da dipendere dagli eventi nella vertenza italo-francese, ecc. . . . » 300.000

Cap. n. 251. — Pensioni ed assegni di guerra, ecc., per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940 . . . . . » 8.000.000

Cap. n. 256-VI. — Spese varie, ecc., per gli alleggerimenti, ecc., di buoni provinciali del tesoro, ecc. . . . . » 225.000

Cap. n. 256-XI. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc., addetto per i lavori boschivi nella custodia, ecc., dei beni del soppresso ente, ecc. . . . . » 450.000

Cap. n. 270. — Spese per il funzionamento del comitato, ecc. . . . . » 60.000

Cap. n. 274. — Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti, ecc. . . . . » 160.000

Cap. n. 286-*ter*. — Fitto di locali dell'Istituto degli studi Garibaldini, ecc. . . . » 12.000

Cap. n. 286-*bis* (di nuova istituzione). — Spese da anticiparsi dallo Stato ai soggetti titolari di beni ex nodali e demaniali che non hanno rendita e non comprendono attività liquide sufficienti per fronteggiare o rimborsare le spese di gestione (art. 201 del testo della legge di guerra approvato con R. decreto 8 luglio 1938, n. 1415) . . . . . » 40.000.000

Cap. n. 299 — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvivi di competenza di valore militare, ecc. . . . . » 12.000.000

Cap. n. 302 — Retribuzione al personale avventizio e diurnista . . . . . » 100.000

Totale della spesa . . . . L. 3.250.575.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 276. — Sovvenzione alla ferrovia dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . . . L. 1.213.276.000

Cap. n. 277. — Sussidi in danaro agli assistiti dalla commissione pontificia di guerra » 100.000.000

Totale delle diminuzioni . . L. 1.213.276.000

c) *Capitoli soppressi:*

Cap. n. 283. — Interessi 5 per cento sul prezzo della 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.200.000 dovuta al comune di Chiaretana, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio feriale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 536).

Cap. n. 288 — Quota di capitale compresa nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.200.000 dovuta al comune di Chiaretana, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio feriale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 536).

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 12 — Retribuzione ed assegni di famiglia al personale non di ruolo, ecc. . L. 10.000.000

Cap. n. 28. — Acquisto delle pietrine focaie, paghe agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine focaie e dei fiammiferi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 28. — Vincite al lotto . . . . » 100.000.000

Cap. n. 31. — Assegni fissi per viaggi di ufficio . . . . . » 20.000

Cap. n. 32. — Fitto di locali di private dimore ad uso di ufficio . . . . . » 300.000

Cap. n. 33. — Spese per la piccola manutenzione dei fabbricati in servizio della guardia di finanza, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 34. — Spese per servizi di polizia giudiziaria . . . . . » 5.000

Cap. n. 38. — Premi di operosità, quadernario, ecc., al personale periferico del catasto e dei servizi tecnici . . . . . » 2.400.000

Cap. n. 39. — Indennità di trasferta, ecc. (fattasto) . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 60. — Indennità di viaggio e di soggiorno al personale e spese degli uffici tecnici erariali . . . . . » 150.000

Cap. n. 61. — Indennità di trasferimento al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 25.000

Cap. n. 63. — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di accertamento, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 66. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000

Cap. n. 65. — Fitto di locali per gli uffici esterni del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . . » 100.000

Cap. n. 66. — Spese per sottoposizioni di siti concernenti la conservazione dei catasti terreni . . . . . » 10.000

Cap. n. 67. — Acquisto, manutenzione e riparazione di strumenti, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 70. — Spese per la formazione ed il rinnovo di planimetrie relative al nuovo catasto edilizio urbano . . . . . » 20.000

Cap. n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture relative ai catasti dei terreni . . . . » 5.000

Cap. n. 75. — Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per recupero di uffici esecutivi, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 77. — Spese per il personale addetto alla vigilanza industriale permanente istituita presso gli uffici del registro, ecc. . . . » 250.000

Cap. n. 78. — Spese generali di esercizio, funzionamento e gestione del deposito generale dei valori bollati, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 79. — Aggio ai distributori secondari di valori di bollo, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 82. — Spese per l'accertamento, ecc., dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi, ecc. . . . . » 320.000

Cap. n. 84. — Assegni fissi per spese d'ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna . . . . . » 170.000

Cap. n. 85. — Fitto di locali per gli uffici esterni . . . . . » 3.500.000

Cap. n. 86. — Spese per lavori di sicurezza, ecc., nei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 87. — Spese di esercizio e di ufficio, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 88. — Somma da corrispondersi per compensare il diritto addizionale ed i diritti erariali e demaniali, ecc. . . . . » 6.720.000

Cap. n. 36. — Quota spettante al Comune sul provento dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai teatri, ecc. L. 1.800.000

Cap. n. 38. — Restituzioni e rimborsi . » 1.900.000

Cap. n. 39. — Restituzioni e rimborsi di aliquote alle imposte di registro, ecc. » 50.000

Cap. n. 113-IV. — Spese di coazione e di atti, ecc. (Aziende patrimoniali) » 30.000

Cap. n. 113-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc. » 330.000

Cap. n. 113-XIV. — Spese di coazione e di atti, ecc. (Demanio patrimoniale) » 15.000

Cap. n. 115. — Premi di operosità e di stralcio al personale provinciale delle imposte dirette » 500.000

Cap. n. 117. — Spese e premi per la riscossione di materia imponibile, ecc. » 850.000

Cap. n. 118. — Compensi e spese per i notificatori, ecc. » 1.850.000

Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte di ricchezza mobile, ecc. » 300.000

Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. » 2.300.000

Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc. » 25.000

Cap. n. 123. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc. » 300.000

Cap. n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc. » 30.000

Cap. n. 125. — Assegni fissi per spese di ufficio degli organi dell'Amministrazione esterna (Imposte) » 100.000

Cap. n. 126. — Restituzione e rimborsi (Imposte) » 21.000.000

Cap. n. 127. — Restituzione e rimborsi di aliquote alle imposte dirette, ecc. » 1.200.000

Cap. n. 128. — Spese per tir. civili, ecc. (Dogane) » 5.000

Cap. n. 130. — Acquisto costruzione e manutenzione di strumenti, ecc. » 300.000

Cap. n. 130. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc. » 18.000

Cap. n. 131. — Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali, ecc. » 10.000

Cap. n. 134. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc. » 20.000

Cap. n. 135. — Somme da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc., in dipendenza di offese nemiche, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 136. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1902, n. 107, riguardante i contributi di bilancio per la difesa sanitaria dello Stato, ecc. » 15.000

Cap. n. 180-bis. — Restituzione a personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, ecc. L. 50.000

Cap. n. 180-ter. — Restituzioni al personale non di ruolo temporaneamente assunto per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sul patrimonio, ecc. » 500.000

Cap. n. 180-XI. — Premi di operosità e di rendimento al personale per i lavori inerenti all'applicazione dell'imposta straordinaria sui redditi relativi allo stato di guerra, ecc. » 100.000

Cap. n. 188-IV. di bilancio straord. — Quota di capitale compresa nella 3ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.900.000 dovuta al comune di Cinisello, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel compendio feriale (art. 6 della legge 23 maggio 1907, n. 326). » 69.815

Cap. n. 188-bis. — Restituzione di depositi per altre spese, incanti, per spese d'asta, tasse, ecc. » 500.000

Totale . . . L. 211.276.992

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale, ecc. Stipendi, ecc. L. 500.000

Cap. n. 16. — Pensioni ordinarie, ecc. » 21.000.000

Cap. n. 18. — Magistrature, ecc. Personale Stipendi, ecc. » 85.000.000

Cap. n. 19. — Cancellerie, ecc. Personale Stipendi, ecc. » 26.000.000

Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc. » 100.000

Cap. n. 22. — Assegni per spese di ufficio, ecc. » 700.000

Cap. n. 24. — Indennità supplementari, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 29. — Somme da pagarsi alla cassa di previdenza, ecc. » 50.000

Cap. n. 33. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc. » 8.500.000

Cap. n. 39. — Spese per gli esami di abilitazione, ecc. » 100.000

Cap. n. 41. — Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici pubblici, ecc. » 700.000

Cap. n. 45. — Personale, ecc. Stipendi, ecc. » 12.000.000

Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli uscieri di custodia, ecc. » 9.000.000

Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc. » 10.000

Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc. » 70.000

Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc. » 30.000

Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 52. — Manutenzione e trasporto dei » 350.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759081

Cap. n. 113 XIV. — Spese di cenzione e di [illegible], ecc. (Demanio patrimoniale)	15.000	»
Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	300.000	»
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	850.000	»
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i moltiplicatori, ecc.	1.850.000	»
Cap. n. 119. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale per le imposte di bollo, ecc.	980.000	»
Cap. n. 120. — Spese pel funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc.	2.200.000	»
Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc.	25.000	»
Cap. n. 122. — Indennità di missione e di trasloco nell'interesse del servizio delle imposte dirette, ecc.	200.000	»
Cap. n. 123. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti, ecc.	20.000	»
Cap. n. 124. — Assegni fissi (ex spese di ufficio) degli organi dell'Amministrazione esterna (Imposte)	100.000	»
Cap. n. 125. — Restituzioni e rimborsi (Imposte)	35.000.000	»
Cap. n. 126. — Restituzione e rimborsi di sovrimposte alle imposte dirette, ecc.	1.200.000	»
Cap. n. 155. — Spese per liti civili, ecc. (Dogane)	5.000	»
Cap. n. 156. — Acquisto, costruzione e manutenzione di stabilimenti, ecc.	500.000	»
Cap. n. 158. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc.	10.000	»
Cap. n. 161. — Acquisto della materia prima per la fabbricazione ed applicazione dei bollini per legni doganali, ecc.	10.000	»
Cap. n. 166. — Restituzione di diritti alla esportazione, ecc.	40.000	»
Cap. n. 167. — Somme da erogare per provvedere a favore del personale, ecc., in dipendenza di cause generiche, ecc.	1.800.000	»
Cap. n. 173. — Spese, ecc., per l'applicazione della legge 6 aprile 1913, n. 427, riguardante l'esecuzione di lavori per le opere eseguite dallo Stato, ecc.	15.000	»
Cap. n. 177. — Spese, ecc., per la revisione generale degli estimi e dei classamenti dei terreni, ecc.	800.000	»
Cap. n. 178. — Spese, ecc., per l'azienda speciale generale dei fabbricati urbani, ecc.	1.200.000	»
Cap. n. 178. — Quota relativa alla gestione presso [illegible] ai proventi sulla vendita della pasta alimentare, ecc.	1.000.000	»
Cap. n. 178-IX (modificato la denominazione) ecc. — Spese per lavori straordinari di carattere urgente e per provvedere alla riparazione dei danni causati da eventi bellici e rimborso dei danni causati da eventi bellici a carico del bilancio, ecc.		
Cap. n. 178-XII (di nuova istituzione). — Interessi 5 %, compresi nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di lire 1.850.000 dovuta al comune di Chiaramonte, a saldo del prezzo dei lotti e delle opere costituenti quel compendio terriero (art. 6 della legge 20 maggio 1910, n. 356)	82.617	»
Cap. n. 188-IV (di nuova istituzione). — Quota di capitale compresa nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.850.000 dovuta al comune di Chiaramonte, a saldo del prezzo dei lotti e delle opere costituenti quel compendio terriero (art. 6 della legge 20 maggio 1910, n. 356)	69.845	»
Cap. n. 189-bis. — Restituzione di capitali per rate agli inscritti per spese d'arte [illegible] ecc.	300.000	»
Totale	L. 211.350.962	

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale, ecc. Stipendi, ecc.	L.	400.000
Cap. n. 15. — Personale ordinario, ecc.	»	24.000.000
Cap. n. 18. — Magistrature, ecc. Personale Stipendi, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 19. — Cancelleria, ecc. Personale Stipendi, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 20. — Uscieri, ecc. Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 21. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	100.000
Cap. n. 23. — Assegni per spese di ufficio, ecc.	»	700.000
Cap. n. 31. — Indennità supplementare, ecc.	»	19.000.000
Cap. n. 32. — Somme da pagare alla cassa di previdenza, ecc.	»	50.000
Cap. n. 39. — Spese di giustizia nei procedimenti penali, ecc.	»	8.500.000
Cap. n. 40. — Spese per gli esami di abilitazione, ecc.	»	150.000
Cap. n. 41. — Rimborso ai comuni delle spese per gli uffici giudiziari, ecc.	»	700.000
Cap. n. 48. — Personale ecc. Stipendi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 47. — Stipendi, ecc., agli uscieri di cancelleria, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 48. — Contributi alla Cassa di previdenza, ecc.	»	10.000
Cap. n. 49. — Indennità di trasferimento, ecc.	»	70.000
Cap. n. 50. — Compensi per insegnamento, ecc.	»	30.000
Cap. n. 51. — Mantenimento e trasporto dei detenuti, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 55. — Mantenimento e trasporto dei minorenni, ecc.	»	250.000
Cap. n. 57. — Servizio delle ipoteche, ecc.	»	200.000
Cap. n. 59. — Spese di riparazione, ecc.	»	300.000
Totale	L.	180.450.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 5. — Tipografia riservata	L.	107.500
Cap. n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc., agli stabili ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.	»	500.500
Cap. n. 8. — Spese per la corrispondenza postale e telegrafica, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 21. — Missioni politiche e commerciali, ecc.	»	7.761

Declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 33. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero, ecc. . . . . L. 60.000
Cap. n. 36. — Contributo all'Istituto italiano per il medio ed estremo oriente, ecc. . . » 255.000
Cap. n. 37. — Contributi e spese per missioni politiche, ecc. . . . . » 264.000
Cap. n. 62. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 2.250.000
Cap. n. 65. — Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 69. — Assegnazione straordinaria a favore del centro italiano di studi per l'emigrazione in Roma, ecc. . . . . » 125.000

Totale . . . L. 17.774.350

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . L. 2.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . . » 150.000
Cap. n. 5. — Spese per i bassi servizi di Stato . . . . . » 30.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e remunerativo agli impiegati, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 8. — Indennità e diarie a componenti di Consigli, Giunte, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 9. — Indennità di trasferimento . » 50.000
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . » 6.000
Cap. n. 17. — Pensioni ordinarie . . . . » 2.000.000
Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, ecc. . » 37.000
Cap. n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi, ecc. . . . » 6.500.000
Cap. n. 21. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 120.000
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e cancelleria, ecc. . . . . » 180.000
Cap. n. 24. — Spese per noleggio di autovetture in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . » 50.000
Cap. n. 25. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 26. — Spese per stipendi, ecc. al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . » 12.000.000
Cap. n. 28. — Spese dovute all'Azienda delle poste e telegrafi, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 31. — Indennità alle Commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 15.000
Cap. n. 32. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . » 2.000
Cap. n. 34. — Sussidi al personale direttivo e a quello insegnante, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 35. — Rimborso del valore capitale dell'importo delle pensioni concesse agli inse-

Cap. n. 38. — Spese per arredamento ecc. per forniture, ecc., di materiale didattico e scolastico, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo, ecc. (Scuole medie) . . . » 20.000.000
Cap. n. 53. — Premi ai Presidi ed ai professori incaricati dalla direzione, ecc. . . » 30.000
Cap. n. 55. — Rimunerazioni agli insegnanti per opera prestata nella direzione delle biblioteche, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 56. — Spese per gli esami di ammissione . . . . . » 100.000
Cap. n. 58. — Spese di ufficio e di cancelleria . . . . . » 40.000
Cap. n. 59. — Spese per l'acquisto e la conservazione del materiale didattico, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 60. — Sussidi, ecc., a scuole pareggiate Regie, ecc. . . . . » 5.000
Cap. n. 61. — Spese per l'acquisto del materiale, ecc., occorrente all'insegnamento dell'economia domestica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 61. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. » 1.500.000
Cap. n. 62. — Stipendi, ecc., al personale di ruolo ecc. (Istituzione classica, scientifica e magistrale) . . . . . » 17.500.000
Cap. n. 64. — Gratificazioni ai presidi di licei con popolazione scolastica superiore ai 1000 alunni, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 65. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale . . . . . » 160.000
Cap. n. 75. — Compensi ai segretari delle commissioni per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale . . . . . » 30.000
Cap. n. 82. — Spese di ufficio, ecc., per facchinaggio e manutenzione di mobili, ecc. » 150.000
Cap. n. 87. — Spese per l'acquisto, ecc., del materiale scientifico e didattico, ecc. » 300.000
Cap. n. 90. — Fondazioni scolastiche e borse, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 91 *Medaglie di benemerenza*. — Contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori emeriti. Spese per viaggi didattici. Sussidi, compensi ed assegni fissi ai lettori di istituzione classica, scientifica e magistrale . . . . . » 8.500.000
Cap. n. 71. — Borse di studio da assegnarsi ad alunni poveri che frequentano i Regi istituti magistrali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 72. — Sussidi, ecc., per l'educazione fisica, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 72-bis. — Stipendi, ecc., ad insegnanti di educazione fisica . . . . . » 1.500.000
Cap. n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili. Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . » 900.000
Cap. n. 75. — Assegni fissi, ecc., ai lettori di educazione . . . . . » 100.000
Cap. n. 76. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Spese di ufficio, ecc. . . » 600.000
Cap. n. 77. — Premi, sussidi e sovvenzioni ai Convitti nazionali, ecc. . . . . » 1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

0978

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la seguente:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ecc. . . . L.
Cap. n. 2. — Pensioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, ecc. . .
Cap. n. 3. — Spese per i locali demaniali di Stato . . . . .
Cap. n. 4. — Spese di ufficio e rimborso agli impiegati, ecc. . . . . .
Cap. n. 5. — Indennità e diarie a membri di consigli, Giunte, ecc. . . . . .
Cap. n. 6. — Indennità di trasferimento . .
Cap. n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie . . . . . .
Cap. n. 17. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . .
Cap. n. 22. — Spese di ufficio e cancelleria, ecc. . . . . .
Cap. n. 29. — Spese per l'acquisto di arredi per le scuole dell'ordine elementare, ecc. .
Cap. n. 30. — Spese per noleggio di arredi per le scuole in servizio dei Regi provveditorati agli studi . . . . . .
Cap. n. 34. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc. . . .
Cap. n. 36. — Spese per supplenti, ecc., di personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . .
Cap. n. 38. — Spese diverse di Archivio, di posta e telegrafi, ecc. . . . . .
Cap. n. 41. — Indennità alle commissioni per gli esami nelle scuole dell'ordine elementare . . . . . .
Cap. n. 42. — Indennità di trasferimento agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare . . . . . .
Cap. n. 43. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni concesse agli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare, ecc. . . . . .
Cap. n. 39. — Concorso dello Stato nelle spese da sostenersi da comuni, ecc. . . .
Cap. n. 40. — Assegni per gli asili e giardini d'infanzia, ecc. . . . . .
Cap. n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi, ecc. . . . . .
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento delle scuole magistrali Regie, ecc. . . .
Cap. n. 43. — Stipendi, ecc., al personale assistente ed insegnativo della scuola dell'ordine elementare, ecc. . . . . .
Cap. n. 46. — Fondo destinato alle spese per il funzionamento delle scuole, ecc. . .
Cap. n. 47. — Spese per l'assistenza educativa agli alunni, ecc. . . . . .

Cap. n. 50. — Spese per l'esame di concorso per l'ammissione alle scuole normali, ecc. 240.000
Cap. n. 51. — Tasse di studio da assegnarsi ad alunni delle Regie scuole medie, ecc. 150.000
Cap. n. 52. — Stipendi, ecc., al personale insegnante 12.250.000
Cap. n. 65. — Rimborso ai presidi e direttori che accompagnano scolaresche in viaggi d'istruzione, ecc. 30.000
Cap. n. 66. — Spese per gli esami di maturità classica e scientifica e di abilitazione magistrale 2.200.000
Cap. n. 67. — Compensi e rimborsi spettanti alla commissione per gli esami di maturità e di abilitazione magistrale 70.000
Cap. n. 68. — Spese di ufficio, ecc., per funzionamento e mantenimento di arredi, ecc. . 2.470.000
Cap. n. 69. — Spese per esperienze, ecc., del laboratorio scientifico e didattico, ecc. . 70.000
Cap. n. 80. — Fondazioni e cattedre e borse di studio, ecc. 6.000.000
Cap. n. 70. — Assegni e sovvenzioni a istituti consimili aventi lo stesso scopo a favore degli istituti Nazionale « Gonzaga » di Milano e Nazionale « Principessa Mafalda » di Roma per assistenza ai profughi nazionali. Spese per sussidi didattici, premi, contributi ed assegni vari ad istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, ecc. 50.000
Cap. n. 71. — Tasse di studio da assegnarsi ad alunni iscritti alle frequentate Facoltà di scienze matematiche, ecc. 30.000
Cap. n. 72. — Sussidi, ecc., per l'educazione fisica, ecc. 120.000
Cap. n. 73. — Stipendi, ecc., agli insegnanti di educazione fisica 5.000
Cap. n. 74. — Compensi accessori ed altri assegni fissi al personale di ruolo e straordinario, ecc. 12.000
Cap. n. 76. — Assegni fissi, ecc., ad istituti consimili. Spese di ufficio, ecc. 2.500
Cap. n. 77. — Sussidi, premi e sovvenzioni per opere scolastiche, ecc. 12.000
Cap. n. 78. — Sussidi o rimborso di spese a maestri, ecc., per viaggi di istruzione, ecc. . 4.000
Cap. n. 79. — Regi istituti di sordomuti, ecc. - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . 40.000
Cap. n. 81. — Istituti consimili ed annessi Regi per i sordomuti e per i ciechi - Spese di mantenimento, ecc. 4.000
Cap. n. 82. — Regi istituti tecnici e scuole speciali, ecc. 50.000
Cap. n. 83. — Contributi, ecc., per il funzionamento di Regie scuole e di Regi istituti tecnici speciali e di corsi speciali, ecc. . . . 10.000
Cap. n. 85. — Stipendi, ecc., al personale dei Regi istituti tecnici, ecc. 50.000
Cap. n. 87. — Regi istituti tecnici, ecc. - Remunerazione agli insegnanti, ecc. 3.000

Cap. n. 87. — Spese, ecc., per le scuole e gli istituti agrari liberi . . . . . L. 10.000
Cap. n. 90. — Contributi, ecc., per il funzionamento dei Regi istituti tecnici, ecc. . . » 6.840.000
Cap. n. 91. — Contributo annuale normale per l'educatorio femminile, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 92. — Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 95. — Contributi, ecc., per il funzionamento dei Regi istituti tecnici commerciali e per giovani, ecc. . . . . » 25.000.000
Cap. n. 95. — Contributi dei comuni, ecc., a favore dei convitti provinciali aggregati per l'istruzione tecnica, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici, ecc. Stipendi, ecc. . . . . » 600.000
Cap. n. 97. — Contributi e sussidi per il funzionamento dei Regi istituti tecnici annessi, ecc. . . . . » 357.000
Cap. n. 98. — Regi istituti tecnici annessi, ecc. Sussidi, e c. . . . . » 4.000
Cap. n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi e assegni al personale di ruolo, ecc. . » 15.000.000
Cap. n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio » 6.500
Cap. n. 101. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, ecc. Sussidi ed incoraggiamenti . . . . . » 130.000
Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi d'avviamento professionale, ecc. » 60.000
Cap. n. 103. — Affitto e condizione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 106. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. Spese per le Università . . . . . » 3.350.000
Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 1.900.000
Cap. n. 111. — Assegni fissi agli istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 175.000
Cap. n. 113. — Spese per incoraggiamenti a ricerche di carattere scientifico, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 115. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc. . . . . » 1.500
Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di storia militare, ecc., presso istituti d'istruzione universitaria, ecc. . . . . » 2.500
Cap. n. 119. — Biblioteche governative e dipendenze bibliografiche. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . » 620.000
Cap. n. 120. — Biblioteche governative e dipendenze bibliografiche. Spese per gli uffici, per i locali, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 121. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 125. — Assegni all'Accademia ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . . » 21.170
Cap. n. 127. — Soprintendenze agli antichi, ecc. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . » 1.700.000
Cap. n. 131. — Retribuzioni, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 132. — Spese per gli scavi di antichità, ai monumenti, ecc. . . . . L. 30.000
Cap. n. 133. — Catalogo dei monumenti, ecc. . . . . » 35.000
Cap. n. 137. — Ispezioni alle gallerie nazionali, ecc. . . . . » 4.000
Cap. n. 139. — Paghe, ecc., al personale salariato, ecc., in servizio dei monumenti, ecc. » 200.000
Cap. n. 140. — Spese per lotti di lavoro, ecc., degli uffici e degli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti, ecc. . . . . » 90.000
Cap. n. 142. — Retribuzioni al personale per contratto a termine, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 151. — Posti gratuiti straordinari negli istituti di educazione . . . . . » 2.000
Cap. 5. (*per memoria*) (*di nuova istituzione*). — Somma da erogarsi ai termini dell'art. 6, del decreto-legislativo luogotenenziale 5 aprile 1915, n. 528, a favore delle Università, degli istituti di istruzione superiore e degli istituti scientifici speciali per ulteriori in grado di provvedere ad un primo trattamento del loro ufficiali . . . . . » 35.001.863
Cap. n. 191. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato, ecc. . . . . » 55.000
Cap. n. 193. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc. » 20.000
Cap. n. 196. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, ecc. » 500.000
Cap. n. 203-*bis*. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1914-15 . » 737.037

Totale . . L. 488.215.567

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. . . . . L. 5.000.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, provvista, ecc. delle biblioteche, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 22. — Pensioni ordinarie . . . . » 2.000.000
Cap. n. 28. — Foglio degli annunzi legali provinciali, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 30. — Assegni fissi agli istituti degli ex-ciechi di pubblica beneficenza, ecc. . » 100.000
Cap. n. 33. — Mantenimento degli alienati al lavoro, ecc. . . . . » 50.000
Cap. n. 35. — Somma da erogare per integrazione dei fitanzi degli enti sovvenuti di pertinenza, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 39. — Cura, ecc. dei malati di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NRD No. 79-0121

Cap n. 98. — Regi istituti tecnici nautici, ecc. Sussidi, ecc. . . . . » 4.000

Cap n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale. Stipendi e assegni al personale di ruolo, ecc. . » 15.000.000

Cap n. 100. — Rimunerazione per opera prestata dagli insegnanti nel coadiuvare i direttori delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale nelle mansioni di ufficio » 6.500

Cap n. 101. — Regie scuole e Regi corsi sussidiari di avviamento professionale ecc. Sussidi ed incoraggiamenti . . . . » 170.000

Cap. n. 102. — Spese per le esercitazioni pratiche di dattilografia nelle Regie scuole e nei Regi corsi d'avviamento professionale, ecc. » 66.000

Cap. n. 103. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. . » 50.000

Cap. n. 106. — Personale di ruolo. Stipendi, ecc. (Spese per le Università) . . . » 3.900.000

Cap. n. 110. — Contributi a favore delle Regie Università, ecc. . . . . » 1.065.000

Cap. n. 111. — Assegni fissi agli istituti dell'ordine universitario, ecc. . . . . » 175.000

Cap. n. 113. — Spese per incoraggiamento a ricerche di carattere scientifico, ecc. . » 30.000

Cap. n. 115. — Fondazioni, posti gratuiti, ecc., per studi universitari, ecc. . . . » 1.500

Cap. n. 116. — Spese per i corsi speciali di scienza militare, ecc., presso istituti d'istruzione universitaria, ecc. . . . . » 2.500

Cap. n. 119. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. . . . . » 650.000

Cap. n. 120. — Biblioteche governative e soprintendenze bibliografiche. Spese per gli uffici, per i locali, ecc. . . . . » 100.000

Cap. n. 121. — Assegni a biblioteche non governative, ecc. . . . . » 2.000

Cap. n. 122. — Assegno all'Accademia ed ai Corpi scientifici e letterari, ecc. . . » 21.170

Cap. n. 123. — Soprintendenze alle antichità, ecc. Personale di ruolo. Stipendi, ecc. » 1.700.000

Cap. n. 124. — Ricchezza mobile, ecc., al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 85.500

Cap. n. 125. — Premi di operosità e di rendimento al personale non di ruolo, ecc. Spese per le gite . . . . . » 5.000

Cap. n. 126. — Indennità di missione al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 17.000

Cap. n. 127. — Acquisto di carta, oggetti da scrivere, ecc. Fitto e manutenzione di locali, ecc. . . . . » 50.000

Cap. n. 141. — Contributi ordinari e straordinari per istituzione e mantenimento di scuole di belle arti, ecc. . . . . » 1.050.000

Cap. n. 146. — Sovraintendenze agli scavi, ecc. . . . . » 30.000

Cap. n. 147. — Lavori di conservazione e di restauro ad opere d'arte, ecc. . . . » 20.000

Cap. n. 148. — Scavi, lavori di scavo, ecc. » 10.000

Cap. n. 151. — Spese per la sorveglianza e conservazione dei monumenti, ecc. . . » 125.000

straordinari speciali per materiali in grado di provvedere ad un primo rimanimento del loro gettito . . . . . » 50.000.000

Cap. n. 101. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato, ecc. . . . . » 35.650

Cap. n. 131. — Assegnazione straordinaria per spese relative alla protezione antiaerea di opere di interesse artistico e bibliografico, ecc. » 100.000

Cap. n. 195. — Restauri e riparazioni di danni in dipendenza di offese belliche a case mobili ed immobili di interesse artistico, ecc. » 500.000

Cap. n. 202-bis. — Saldo degli impegni riguardanti le spese degli stati di previsione degli esercizi finanziari anteriori al 1915-16 . » 737.657

Totale . . L. 458.215.567

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 8. — Sussidi al personale in servizio, ecc. » 30.000

Cap. n. 10. — Manutenzione ordinaria dei locali, ecc. » 50.000

Cap. n. 11. — Assegni fissi per spese di ufficio, ecc. » 50.000

Cap. n. 14. — Acquisto, manutenzione, noleggio ecc. delle biciclette, ecc. » 300.000

Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie . . . » 2.000.000

Cap. n. 28. — Figlio degli ammessi nella pensione, ecc. » 20.000

Cap. n. 31. — Assegni fissi agli stabilimenti diversi di pubblica beneficenza, ecc. » 1.000.000

Cap. n. 33. — Mantenimento degli inabili al lavoro, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 35. — Somma da erogare per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 36. — Cura, ecc., dei malati di mente e alienati contagiosi nei manicomi, ecc. » 900.000

Cap. n. 44. — Contributi ai comuni alle provvidenze alle istituzioni pubbliche, ecc. » 400.000

Cap. n. 50. — Spese per i provvedimenti contro le endemie ed epidemie, ecc. » 200.000

Cap. n. 54. — Spese per provvedimenti profilattici contro le epizozie, ecc. » 50.000

Cap. n. 55. — Contributi a comuni, ecc., per la profilassi e l'assistenza sanitaria antimalarica . . . . . » 1.000.000

Cap. n. 67. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Stipendi, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 68. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Premio di arruolamento e di rafferma, ecc. . . . . » 900.000

Cap. n. 84. — Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Armamento, ecc. . . . . » 2.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 71. — Spese di accertamento dei redditi, esazione, ricupero fuori dello circoscrizione del Comune di Roma, ecc. . . L. 20.000

Cap. n. 72. — Concorso per fitti corrisposti, per gli agenti di pubblica sicurezza, ecc. . 2.275.000

Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi. . 6.000.000

Cap. n. 109*bis*. — Sussidi straordinari ai congiunti bisognosi dei militari alle armi, ecc. . 600.000

Cap. n. 110. — Spesa per la erogazione dei contributi in capitale, ecc., per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci degli Enti autarchici. . 20.000.000

Cap. n. 112. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi alimentari ed industriali . 100.000

Cap. n. 113. — Assegnazioni straordinarie per i bisogni alle popolazioni colpite o danneggiate da azioni belliche, ecc. . 100.000

Cap. n. 113*bis*. — Assegnazione straordinaria per rimborsare ai Comuni le spese relative al funzionamento generale per la ricostruzione nazionale . 6.250.000

Cap. n. 115*bis*. — Spese per la preparazione delle liste elettorali, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 118-A. — Indennità da corrispondersi a disoccupati richiamati agli arruolamenti nelle file dei poveri, ecc. . 20.000.000

Cap. n. 121. — Spese straordinarie inerenti ai servizi e funzioni dell'Amministrazione della Sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra . 500.000

Cap. n. 122*bis*. — Indennità speciale giornaliera di P. S., ecc. . 6.000.000

Cap. n. 125*bis*. — Razione viveri in natura e in contanti, ecc. . 4.000.000

Cap. n. 132. — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di precauzione ed istruzione incendi e per i servizi tecnici di potere, ecc. . 100.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 160.525.000

b) in diminuzione:

Cap. n. 131. — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, ecc. . L. 1.250.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

in aumento:

Cap. n. 1. — Amministrazione centrale Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L. 800.000

Cap. n. 2. — Genio civile Personale di ruolo Stipendi, ecc. . 6.000.000

Cap. n. 3. — Ufficiali idraulici Stipendi, ecc. . 600.000

Cap. n. 4. — Incaricati stabili Retribuzioni annuali, ecc. . 1.100.000

Cap. n. 6. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*bis*. — Personale di ruolo del Genio civile, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ter*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica delle paludi pontine, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quater*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica dell'Agro romano, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*decies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*undecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duodecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*terdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quaterdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquiesdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexiesdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septiesdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octiesdecies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*vicies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tricies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadragies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquagies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexagies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septuagies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octogies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nonagies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*centies nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*ducentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*trecentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quadringentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quingentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*sexcentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*septingentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*octingentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*nongentesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*millesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*duomillesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*tremillesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus sextus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus septimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus octavus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quattuormillesimus nonus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus primus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Capitanata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus secundus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Basilicata, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus tertius*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Calabria, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus quartus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sicilia, ecc. . 1.000.000

Cap. n. 6*quinquemillesimus quintus*. — Personale di ruolo dell'Ufficio speciale per la bonifica della Sardegna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0 9 8 2 1

Cap. n. 110 — Spese per la erogazione [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

Cap. n. 111 — Ministero del Commercio delle spese occorrenti per il funzionamento degli uffici per il controllo ed il rifornimento dei prodotti alimentari ed industriali

Cap. n. 112 — Assegnazioni straordinarie per l'assistenza alle popolazioni colpite o [illegible] [illegible] da azioni belliche, ecc.

Cap. n. 113 — Assegnazioni straordinarie da far conoscere al momento in cui viene [illegible] al credito speciale per la ricostruzione nazionale

Cap. n. 113 bis — Spese per la preparazione delle liste elettorali, ecc.

Cap. n. 113 ter — Indennità da corrispondersi ai segretari [illegible] [illegible] [illegible] delle liste del potere, ecc.

Cap. n. 121 — Spese straordinarie occorrenti al servizio e trattamento dell'Amministrazione della Sanità pubblica dipendenti dallo stato di guerra

Cap. n. 122 bis — Indennità speciale giornaliera di [illegible] ecc.

Cap. n. 122 bis — Razione viveri in natura e in contanti ecc.

Cap. n. 122 — Somma da corrispondere alla Cassa sovvenzioni per i servizi di previdenza ed assistenza postali e per i servizi delle [illegible] e [illegible]

Totale degli emolumenti . . . L.

b) *Indennità*

Cap. n. 131 — Contributo all'Amministrazione del Fondo per il culto, ecc. . . L.

MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA

In aumento:

Cap. n. 1 — Amministrazione centrale - Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . L.

Cap. n. 2 — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . .

Cap. n. 3 — Ufficiali sanitari - Stipendi, ecc. . .

Cap. n. 4 — Ispettorato sanità - Personale sanitario, ecc. . .

Cap. n. 6 — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale, ecc. - Indennità di residenza, ecc. . .

Cap. n. 7 — Ufficiali sanitari - Compensi diversi . . .

Cap. n. 8 — Incaricati sanitari - Compensi, premi, ecc. . .

Cap. n. 9 — Premi di operosità, ecc., agli impiegati ed agenti meritevoli dell'Amministrazione centrale, ecc. . .

Cap. n. 10 — Sussidi al personale della Amministrazione centrale, ecc. . .

Cap. n. 11 — Assicurazioni sociali, ecc. . .

Cap. n. 15 — Spese relative alla manutenzione, ecc., delle automobili, ecc. . .

Cap. n. 17 — Spese telegrafiche, ecc. . .

Cap. n. 22 — Genio civile - Spese d'ufficio . .

Cap. n. 23 — Genio civile - Provvista, riparazione e trasporto di mobili, ecc. . .

Cap. n. [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible]

Cap. n. 29. — Sussidi per campagne ed esercizi di autolinee per trasporto viaggiatori, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 33. — Indennità di trasferta al personale, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 34. — Retribuzioni a tecnici privati, ecc. . . . . » 40.000
Cap. n. 37. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 39. — Personale non di ruolo in domanda di trasferta, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 41. — Premio di esercizio per autolinee, ecc. . . . . » 118.000
Cap. n. 45. — Bilanciamento di danni ai gestori delle ferrovie, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 46-bis. — Assegni e indennità di adesione agli addetti ai trasporti . . . » 50.000
Cap. n. 50. — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 51. — Sussidi al personale in servizio, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 56. — Spese relative al servizio delle intercettazioni . . . . . » 20.000

Totale . . . . L. 23.594.000

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 53. — Contributo dell'Amministrazione militare nell'ammortamento del mutuo concesso, ecc., per la costruzione di alloggi, ecc. . . . . L. 1.005.000
Cap. n. 67-IX. — Spese di manutenzione ordinaria relative alla disciolta milizia, ecc. . . . » 52.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.057.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 37. — Servizi del genio, ecc. . . . L. 1.054.000

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Ministero - Personale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L. 500.000
Cap. n. 4. — Biblioteca della Regia marina, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 24. — Personale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 26. — Uffici, ecc. - Stipendi, ecc. . . » 4.000.000
Cap. n. 28. — Corpo delle capitanerie, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 9.500.000
Cap. n. 30. — Carabinieri reali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 3.100.000
Cap. n. 43. — Istituto di marina, ecc. . . . » 200.000
Cap. n. 49. — Personale per servizio dei fabbricati, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 50. — Manutenzione di fabbrica-

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 60. — Acquisti per impianto di nuove officine . . . . . L. 40.000.000
Cap. n. 61. — Materiali per lavori di nuova costruzione, ecc. . . . . » 20.000.000
Cap. n. 87. — Fondo di dotazione, ecc. . . » 250.000
Cap. n. 130. — Fondo complementare per le nuove costruzioni navali . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 132. — Lavori marittimi, ecc. . . . » 100.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 70.350.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. . . . L. 210.000
Cap. n. 20. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. » 8.000.000
Cap. n. 21. — Sottufficiali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . » 17.000.000
Cap. n. 28. — Personale ferroviario - Paghe, ecc. . . . . » 6.500.000
Cap. n. 36. — Pensioni di guerra ed altri assegni, ecc. . . . . » 20.000
Cap. n. 51. — Personale avventizio - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.000.000

Totale . . . . L. 32.650.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 1.550.000
Cap. n. 4. — Indennità, ecc., per ispezioni, ecc., del personale, ecc. . . . . » 200.000
Cap. n. 5. — Premi di esercizio, ecc. . . » 800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati, ecc. degli organi dipendenti, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . » 36.000
Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca . . . . » 100.000
Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento degli organi consultivi centrali, ecc. . . » 100.000
Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli autoveicoli . . . . . » 500.000
Cap. n. 25. — Pensioni ordinarie, ecc. . . » 200.000
Cap. n. 26. — Contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . . » 15.000
Cap. n. 27. — Agricoltura, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 28. — Viveri governativi di vitto ordinario, ecc. . . . . » 470.000
Cap. n. 37. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc. » 100.000
Cap. n. 47. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. . . » 50.000
Cap. n. 48-bis. — Spese per l'incremento

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0841

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in ferrovie, ecc.

Cap. n. 30bis — Assegni e indennità di missione agli addetti ai Gabinetti . . . .

Cap. n. 32 — Premi di operosità e rendimento, ecc. . . . . .

Cap. n. 34 — Stipendi al personale in servizio, ecc. . . . . .

Cap. n. 36 — Spese relative al servizio degli autoveicoli . . . . . .

Totale . . . L.

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento:*

Cap. n. 62 — Contributo dell'Amministrazione militare nell'ammortamento dei mutui contratti, ecc., per la costruzione di alloggi, ecc. . . . . L.

Cap. n. 67 IV. — Spese di qualsiasi natura relative alla disciplina militare, ecc. . . .

Totale degli aumenti . . . L.

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 37. — Servizi vari, ecc. . . . L.

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Ministero. Personale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . L.

Cap. n. 4. — Biblioteche della Regia marina . . . . . .

Cap. n. 5. — Personale, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 25. — Uffici, ecc. - Stipendi, ecc.

Cap. n. 28. — Capi tecnici specializzati, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 35. — Stabilimenti reali, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 45. — Lavori di arsenali, ecc. .

Cap. n. 47. — Personale per servizio dei stabilimenti, ecc. . . . . .

Cap. n. 58. — Manutenzione di fabbricati, ecc. . . . . .

Cap. n. 68. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. . . . . .

Cap. n. 69. — Personale lavorante. Mercedi, ecc. . . . . .

Cap. n. 71. — Personale di ruolo, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 94. — Ufficiali, ecc. - Stipendi, ecc.

Cap. n. 96. — Personale civile, ecc. - Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 135. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dallo stato di guerra

Cap. n. 136. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle Capitanerie di porto, ecc.

Totale degli aumenti . . . L.

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Personale civile, ecc. . . . L.

Cap. n. 30. — Ufficiali, ecc. Stipendi, ecc. .

Cap. n. 31. — Sottufficiali, ecc. Stipendi, ecc. . . . . .

Cap. n. 38. — Personale inviato all'estero, ecc. . . . . .

Cap. n. 46. — Personale addetto ai lavori di difesa, ecc. . . . . .

Cap. n. 51. — Personale avventizio. Retribuzioni, ecc. . . . . .

Totale . . . L.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni fissi del personale contabile, ecc. . . . . L.

Cap. n. 2. — Retribuzioni al personale di ruolo, ecc. . . . . .

Cap. n. 4. — Indennità, ecc., per missioni, ecc., del personale, ecc. . . . . .

Cap. n. 5. — Premi di operosità, ecc. . .

Cap. n. 6. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ecc. degli organi periferici, ecc. . . . . .

Cap. n. 8. — Fitto di locali per l'Amministrazione centrale, ecc. . . . . .

Cap. n. 10. — Acquisto di opere, giornali, riviste per la biblioteca . . . . . .

Cap. n. 16. — Spese per il funzionamento degli osservatori agrari, ecc. . . . . .

Cap. n. 17. — Spese per l'esercizio, ecc., degli autoveicoli . . . . . .

Cap. n. 18. — Pensioni, ordinarie, ecc. .

Cap. n. 60. — Contributo all'istituto nazionale della previdenza sociale, ecc. . . .

Cap. n. 87. — Agricoltura, ecc. . . . .

Cap. n. 89. — Vivai governativi di viti americane, ecc. . . . . .

Cap. n. 93. — Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali, ecc.

Cap. n. 92. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc. . .

Cap. n. 95bis — Spese per l'incremento e la disciplina della pesca, ecc. . . . . .

Cap. n. 99. — Spese per l'incoraggiamento alla silvicoltura, ecc. . . . . .

Cap. n. 65. — Indennità e rimborso di spese per missioni, ecc. . . . . .

Cap. n. 90. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui, ecc. . .

Cap. n. 91. — Concorso dello Stato nelle annue rate di mutui concessi a norma ipotecaria, ecc. . . . . .

Cap. n. 101. — Concorso dello Stato negli interessi sui prestiti concessi, ecc. . . .

Cap. n. 113. — Contributo statale del 3,50 per cento negli interessi sui mutui per affrancazione, ecc. . . . . .

Cap. n. 130. — Spese a programma differito relative ad opere di bonifica, ecc. . . . .

Cap. n. 121. — Spese a pagamento differito relative a sussidi, ecc. . . . . L. 12.000.000
Cap. n. 166. — Somme dovute alle Casse depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti falli, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 38.80.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 92. — Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito, ecc. . . . . L. 11.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . L. 1.800.000
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . » 800.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale, ecc. . . . . » 12.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc. . » 600.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. . » 800.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc. . . . . » 70.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . » 450.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc. . . . . » 700.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc. . . . . » 2.500.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc. . . . . » 500.000
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc. . . . » 5.000.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi, ecc. . . . . » 100.000
Cap. n. 104. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc. . . . . » 1.020.000

Totale degli aumenti . . . L. 15.852.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 100. — Contributo per funzionamento della gestione autonoma speciale ai servizi delle migrazioni interne, ecc. . . . L. 1.000.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 20 XIV (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare la Banca Pre-

Cap. n. 236 VI. — Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . . . L. 80.000
Cap. n. 236 VII. — Spese di ufficio, ecc. » 15.000
Cap. n. 236 VIII. — Gettoni di presenza ai membri della commissione consultiva . » 10.000
Cap. n. 236 IX. — Fondo a disposizione dell'Alto commissario, ecc. . . . . » 2.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 105.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero . . . L. 20.000
Cap. n. 113 XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria della proprietà immobiliare, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 113 XIX. — Spese di coazione e di riv. ecc. (Demanio patrimoniale) . . . » 15.000
Cap. n. 115. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette . . . . . » 2.000.000
Cap. n. 117. — Spese e premi per la riscossione di materia imponibile, ecc. . . . » 300.000
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc. . . . . » 1.500.000
Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc. . . . . » 3.000.000
Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc. . . . . » 10.000
Cap. n. 132. — Restituzioni e rimborsi . » 30.000.000
Cap. n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionali alle imposte dirette, ecc. . » 600.000
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc. . . . . » 4.000.000
Cap. n. 178 VII. — Spese inerenti all'eredità in favore dello Stato disposta da Andersen Hendrik Christian, ecc. . . . . » 7.000
Cap. n. 184. — Spese varie, ecc., per gli studi e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune merci estere, ecc. . . . . » 60.000
Cap. n. 189 bis. — Restituzione di depositi per adire agli incanti, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 191 (di nuova istituzione sotto la stessa rubrica « Partite ferrate arretrate »). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società anonima assicurazioni Lloyd Adriatico (legge 5 dicembre 1915, n. 1776) . » 2.000.000

Totale . . . . L. 45.312.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

0985
declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 2. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	800.000
Cap. n. 3. — Paghe giornaliere al personale, ecc.	»	12.000
Cap. n. 4. — Personale avventizio, ecc.	»	800.000
Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc.	»	800.000
Cap. n. 31. — Spesa per il personale non di ruolo, ecc.	»	70.000
Cap. n. 51. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	450.000
Cap. n. 71. — Stipendi ed assegni vari, ecc.	»	700.000
Cap. n. 72. — Retribuzioni al personale avventizio, ecc.	»	2.500.000
Cap. n. 73. — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	»	300.000
Cap. n. 95. — Spese, ecc., per l'approvvigionamento di oli minerali, ecc.	»	5.000.000
Cap. n. 98. — Spese per il servizio della distribuzione, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 103. — Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi, ecc.	»	100.000
Cap. n. 104. — Retribuzioni al personale non di ruolo, ecc.	»	1.050.000
Totale degli aumenti	L.	13.582.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 109. — Contributo nel funzionamento della gestione autonoma speciale ai servizi delle migrazioni interne, ecc.	L.	1.500.000

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento:*

Cap. n. 208-XIV (di nuova istituzione). — Somma occorrente per rimborsare la Banca d'Italia l'ammontare delle anticipazioni fatte per il pagamento di assegni di beneficenza erogati ai sinistrati dei terremotati verificatisi durante gli esercizi 1951-52 e 1952-53	L.	8.000.000
Cap. n. 222. — Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, ecc.	»	8.000.000
Cap. n. 262-IV. — Indennità di missione, ecc.	»	50.000
Totale degli aumenti	L.	8.350.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 256-bis. — Indennità di rappresentanza al Alto commissario	L.	4.000
n. 256-ter. — Retribuzione ed assegni vari al personale, ecc.	»	30.000
Cap. n. 256-V. — Premi di operosità, ecc.	»	12.000
Cap. n. 11. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	L.	20.000
Cap. n. 12-XI. — Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria delle proprietà demaniali, ecc.	»	40.000
Cap. n. 12-XIV. — Spese di coattivi e di liti, ecc. Demanio patrimoniale	»	15.000
Cap. n. 116. — Premi di operosità e di rendimento al personale provinciale delle imposte dirette	»	600.000
Cap. n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile, ecc.	»	200.000
Cap. n. 118. — Compensi e spese per i messi notificatori, ecc.	»	1.500.000
Cap. n. 120. — Spese per il funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 121. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc., per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette, ecc.	»	10.000
Cap. n. 122. — Restituzioni e rimborsi	»	20.000.000
Cap. n. 123. — Restituzioni e rimborsi di addizionali alle imposte dirette, ecc.	»	60.000
Cap. n. 177. — Quota reintegrazione prezzo dovuta ai pastifici sulla vendita di pasta alimentare, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 178-VII. — Spese inerenti all'eredità in favore dello Stato disposta da Andersen Hendrik Christian, ecc.	»	7.000
Cap. n. 181. — Spese varie, ecc., per gli atti di e l'applicazione dei provvedimenti inerenti alla disciplina dell'approvvigionamento di talune specialità, ecc.	»	60.000
Cap. n. 199-bis. — Restituzione di depositi per atti non avuti, ecc.	»	150.000
Cap. n. 191. (di nuova istituzione sullo stato attuale - Partecipazioni azionarie). — Partecipazione dello Stato all'aumento del capitale sociale della Società azionaria per studi nucl. (legge 3 dicembre 1960, n. 1559)	»	2.000.000
Totale	L.	43.512.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 3. — Passaporti, ecc.	L.	250.000
Cap. n. 41. — Spese e contributi per la difesa e l'assistenza all'estero	»	138.500
Totale	L.	388.500

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per il personale non insegnante, ecc.	L.	170.000
Cap. n. 20. — Contributo allo Stabilimento di Stato per le miniature, ecc.	»	57.500
Cap. n. 21. — Paghe e sussidi giornalieri, ecc.	»	120.000
Cap. n. 109. — Indennità governative e [illegible]	»	91.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 130. — Somme da erogarsi per provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese nemiche, ecc. . . . . L. 10.000.000

Cap. n. 157-bis. — Somma da corrispondersi alla Università, ecc., per effetto della esenzione concessa agli studenti appartenenti a famiglie numerose, ecc. . . . . » 10.000.000

Cap. n. 157-*ter*. — Somma da corrispondersi alla Università, ecc., in corrispettivo delle tasse, ecc., non riscosse per effetto della esenzione concessa ai figli dei militari alle armi, ecc. » 8.650.000

Totale . . . L. 36.150.000

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 109. — Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . . . L. 2.000.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66-*bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . . L. 100.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 56. — Servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 1.000.000

Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei regi arsenali, ecc. . . . . » 1.000.000

Cap. n. 64. — Personale lavorante - Marconi, ecc. . . . . » 2.000.000

Cap. n. 108. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. . . . . » 250.000

Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze, ecc. . . . . » 6.000.000

Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle capitanerie di porto, ecc. » 1.000.000

Totale . . . L. 11.350.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. L. 250.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per telegrammi e radiotelegrafici, ecc. . . . . L. 2.370

Cap. n. 66-*bis* (*di nuova istituzione*). —

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale avventizio, ecc. . L. 881.000

Cap. n. 6. — Premi di operosità, ecc. . » 108.000

Cap. n. 62. — Rimborso, ecc., delle quote a carico dello Stato per pensioni, ecc. . . . » 58.910.000

Totale . . . . L. 59.899.000

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1944-45

CONTO DELLA COMPETENZA.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 24-*bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 35.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi, ecc. . . . . L. 850.000

Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.500.000

Cap. n. 28. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . . » 28.950.000

Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato ecc. . . . . » 20.950

Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle cartine e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 15.000

Cap. n. 55. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 600.000

Totale . . . L. 35.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 69. — Sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari, ecc. . . . L. 2.000.000

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Cap. n. 66 *bis* (*di nuova istituzione*). — Assegnazione straordinaria per spese relative a servizi e prestazioni dell'Amministrazione della guerra inerenti o dipendenti dalle operazioni militari in Albania . . . . . L. 100.000

MINISTERO DELLA MARINA

In aumento:

Cap. n. 58. — Servizio automobilistico, ecc. . . . . L. 1.000.000
Cap. n. 60. — Spese per il funzionamento dei Regi arsenali, ecc. . . . . » 1.000.000
Cap. n. 61. — Personale lavorante - Mercedi, ecc. . . . . » 2.000.000
Cap. n. 168. — Indennità di licenziamento al personale, ecc. . . . . » 300.000
Cap. n. 119. — Somma da erogare per provvidenze, ecc. . . . . » 6.000.000
Cap. n. 126. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., delle categorie 5 parte, ecc. » 1.000.000

Totale . . . L. 11.300.000

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

In aumento:

Cap. n. 37. — Carburanti, lubrificanti, ecc. L. 250.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In aumento:

Cap. n. 11. — Spese per telegrammi e canoni vari, ecc. . . . . L. 2.250
Cap. n. 66 *bis* (*di nuova istituzione*). — Spese relative a sopralluoghi per gli accertamenti necessari ai fini dell'adempimento del concorso nazionale per l'incremento della produzione del grano e della concessione dei premi ai produttori, ecc. . . . . » 250.000
Cap. n. 111. — Contributi nella spesa annuale per la costruzione e l'attrezzatura di stazioni, ecc. . . . . » 2.5.000
Cap. n. 130. — Somme a pagamento differito relative ai premi di bonifica, ecc. . . . » 40.000.000
Cap. n. 131 *bis*. — Quote integrative di prezzo relative ai cereali ed alle farine, ecc. » 450.000.000
Cap. n. 131 *bis*. — Quote integrative di prezzo dell'olio d'oliva, ecc. . . . . » 75.000.000

Totale . . . L. 565.252.250

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

TABELLA C.

Tabella di variazioni ai bilanci di Aziende speciali per l'esercizio finanziario 1941-43

CONTO DELLA COMPETENZA.

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 2 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . L. 35.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Stipendi, ecc. . . . . L. 800.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato - Retribuzioni, ecc. . . . . » 1.700.000
Cap. n. 26. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi delle coltivazioni, ecc. . . . . » 22.000.000
Cap. n. 42. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto ai servizi del chinino di Stato, ecc. . . . . » 30.000
Cap. n. 49. — Paghe, ecc., al personale salariato addetto alla produzione delle carrube e tubetti per sigarette, ecc. . . . . » 80.000
Cap. n. 53. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita a titolo di spesa di esercizio, ecc. . . . . » 600.000

Totale . . . L. 35.000.000

AMMINISTRAZIONE DEI FONDI DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

SPESA

In aumento:

Cap. n. 2. — Stipendi al personale del magazzino centrale del vestiario, ecc. L. 30.000
Cap. n. 3. — Acquisto e riparazione di uniformi, ecc. . . . . » 75.000
Cap. n. 7. — Spese per la fornitura di medicinali ai reparti di C.C.R.R. . . . . » 200.000
Cap. n. 8. — Premi di operosità e di rendimento al personale, ecc. . . . . » 2.000
Cap. n. 11. — Interessi sulle anticipazioni effettuate dalla Banca d'Italia, ecc. . . . » 621.000
Cap. n. 13. — Imposte e spese di manutenzione, relative al cespite di proprietà della Massa, ecc. . . . . » 50.000

Totale degli aumenti . . . L. 1.28[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

b) In diminuzione:

Cap. n. 31. — Fondo di riserva per le spese impreviste e d'ordine . . . . . L. 200.000
Cap. n. 32. — Investimento dei capitali de- 1.061.08

Totale della diminuzione . . . L. 1.261.08

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 8. — Contributo e rimborso dovuto dal Tesoro dello Stato, ecc. . . . . L. 10.970.00

b) In diminuzione:

Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione di culto, ecc. 3.700.00

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 5 (modificato in denominazione). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del decreto di legge relativo alla stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1870-71, reso esecutivo con la legge 30 giugno 1920, n. 906, e dall'art. 6, lettera b) del R. decreto-legge 21 marzo 1925, n. 383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597. Art. 9, libro 6°, della legge 14 giugno 1928, n. 1312; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 27 marzo 1945, n. 245 . . . . . L. 141.15

b) In diminuzione:

Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione di culto, ecc. . . . . 6[illegible]

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione

Cap. n. 28. — Assegno di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 37.50

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate

Cap. n. 4. — Proventi diversi e di rendimento di personale, ecc. . . . . L. 1.200.00
Cap. n. 8. — Indennità per missioni e per visite d'ispezione . . . . . 2[illegible]
Cap. n. 9. — Interessi di rendimento . . . 1.[illegible]
Cap. n. 10. — Spese per indennità e per visite mediche fiscali, ecc. . . . . 1.[illegible]
Cap. n. 12. — Spese per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc. . . . . 1.[illegible]
Cap. n. 20. — Retribuzioni ordinarie per i servizi diversi . . . . . 3.[illegible]
Cap. n. 22. — Spese complementari e straordinarie per i servizi postali 300.00
Cap. n. 24. — Spese per il servizio di trasporto delle corrispondenze, ecc. . . . . 2.[illegible]
Cap. n. 25. — Indennità accordate ed pagate dall'Amministrazione per la perdita di corrispondenze raccomandate, ecc. . . . . [illegible]
Cap. n. 26. — Spese per la manutenzione e il esercizio elettrico, ordinario, ecc. Spese per il servizio di guardaporte, ecc. . . . . 31.[illegible]
Cap. n. 27. — Indennità di rimborso di spese di viaggio e relative per le missioni di servizio e dell'ispettore delle pubbliche amministrazioni, ecc. 23.00
Cap. n. 31. — Retribuzione al personale addetto ai servizi, ecc. . . . . 21.[illegible]
Cap. n. 32. — Competenze varie al personale . . . . . .
Cap. n. 32. — Competenze varie al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. 250.00
Cap. n. 33. — Versamento all'Istituto di assistenza e previdenza per il personale, ecc. dell'aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . 1.[illegible]
Cap. n. 35. — Manutenzione, ecc. dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione, ecc. Pigione generale dei fabbricati ad uso ecc. . . . 3.[illegible]
Cap. n. 39. — Spese per il funzionamento delle Scuole superiori di telegrafia e telefonia, ecc. . . . . [illegible]

Totale . . . L. [illegible]

C) Maggiori di competenza

Capo XI. — Rimborso al provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali, dei libretti, e riparazione e di ricognizione e dei bollini per vaglia postali e per partecipazione del deposito con segnatura, dei bollini speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi, nonchè delle spese per premi e compensi per vendite di valori in cartevalori postali.

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) In aumento

Cap. n. 1. — Prodotti della rete continentale e della rete di Messina . . . . . L. 1.[illegible]
Cap. n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie . . . . . [illegible]
Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . . . 2.[illegible]
Cap. n. 34 bis (nuova istituzione). — Somma da prelevarsi dal Fondo [illegible]

16860
declassified e.o. 12356 Section 3.3/NND No.

b) In diminuzione:

Cap. n. 9. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero, ecc. . . . . L. 8.200.000

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 1 (*modificato la denominazione*). — Assegnazione corrisposta dal Tesoro dello Stato ai termini dell'art. 5 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51, reso esecutivo con la legge 28 giugno 1950, n. 396, e dell'art. 6 lettera b) del R. decreto-legge 21 marzo 1925, n. 383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, Art. 9, lettera b), della legge 14 giugno 1928, n. 1310; art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 810, e art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 213 . . . . . L. 1.114.170

b) In diminuzione:

Cap. n. 6. — Contributo dello Stato per la corresponsione al clero, ecc. 65.000

PATRIMONI RIUNITI EX ECONOMALI

SPESA

In diminuzione:

Cap. n. 22. — Avanzo di gestione destinato a sovvenire il clero, ecc. . . . . L. 57.200

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 18. — Aggio del 0,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali sommistrate alle ricevitorie e alle agenzie . . . L. 800.000

Cap. n. 28 *bis*. — Sovvenzione straordinaria da parte del Tesoro a pareggio del disavanzo finanziario . . . . . » 192.926.250

Totale . . . L. 193.726.250

SPESA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo - Stipendi, ecc. . . . . L. 18.867.000

Cap. n. 2. — Personale ausiliario, ecc. - Retribuzioni, ecc. . . . . » 27.021.000

Cap. n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, ecc. » 1.500.000

Cap. n. 61. — Spese per la manutenzione e gestione elettrica, telemetrica, ecc. Spese per il servizio di guardaboccole, ecc. . . . » 31.500

Cap. n. 62. — Impianto di apparecchi telefonici e telegrafici per esigenze di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza, ecc. » 20.000

Cap. n. 81. — Retribuzioni al personale delle ricevitorie, ecc. . . . . » 11.211.000

Cap. n. 82. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc. . . . . » 800.000

Cap. n. 83. — Versamento all'istituto di assistenza e previdenza per il personale, ecc., dell'aggio del 4,25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc. . . . . » 1.601.000

Cap. n. 90. — Manutenzione, ecc., dei fabbricati ad uso dell'Amministrazione e Pubblicità generale dei fabbricati ne demani, ecc. . » 1.207.500

Cap. n. 93. — Spese per il funzionamento della Scuola superiore di telegrafia e telefonia, ecc. . . . . » 50.000

Totale . . . L. 88.087.000

b) Modifica di denominazione

Cap. n. 11. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato delle spese per la fabbricazione delle carte valori postali da questo effettuate e per provvedimenti e dei titoli per valuta pesante e per mutilazioni dei depositi con esportazione dei medesimi speciali del servizio dei conti correnti e dei buoni postali fruttiferi, nonchè delle spese per premi e compensi per concorsi di nuovi tipi di cartevalore postali

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

a) In aumento:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e della rete di Messina . . . . . L. 100.000.000

Cap. n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie sicule . . . . . » 1.500.000

Cap. n. 22. — Proventi eventuali . . . . » 2.750.000

Cap. n. 28 *bis* (di nuova istituzione). — Somme da prelevarsi dal Tesoro per far fronte alle spese di riparazione e ricostruzione in dipendenza dei danneggiamenti e delle distruzioni causate dalla guerra . . . . . » 2.500.000.000

Cap. n. 50. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata . . » 750.000.000

Cap. n. 54. — Ritenute al personale (gestione del fondo pensioni e sussidi) . . . . » 12.150.000

Cap. n. 56. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni sarde che ed a quelli passati dai ruoli di altre Amministrazioni dello Stato (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) » 5.100.000

Cap. n. 56. — Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del fondo pensioni e sussidi . . . . . » 54.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap. n. 4 — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (gestione del Fondo pensioni e sussidi)	L.	22.070.000
Cap. n. 45 — Contributo dell'Amministrazione postelegrafica (gestione del Fondo speciale per le pensioni)	»	Lucro
Cap. n. 49 — Tasse erariali e di bollo su francobolli	»	10.000.000
Cap. n. 100 — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	300.000.000
Totale delle entrate	L.	4.500.000.000
b) In diminuzione:		
Cap. n. 6 — Contributo per l'esercizio dei diritti di pegno e per le materiali di terra dell'Amministrazione ferroviaria	L.	12.000.000
Cap. n. 13 — Proventi di carattere eventuale	»	10.000.000
Cap. n. 41 — Ricupero sui servizi	»	2.000.000
Cap. n. 47 — Somme versate dal Tesoro per coprimento di maggiori spese per [illegible]	»	1.242.70.487
Cap. n. 48 — Importi straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale e fondi speciali della Amministrazione del Tesoro	»	200.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.566.070.487

SPESA

a) In aumento:

Cap. n. 1 — Personale - Servizi della direzione generale	L.	100.000.000
Cap. n. 2 — Personale - Servizio movimento	»	1.215.000.000
Cap. n. 3 — Eventuale spese ed acquisti (Servizio movimento)	»	16.500.000
Cap. n. 4 — Personale (servizio contenzioso e del lavoro)	»	45.000.000
Cap. n. 5 — Eventuale spese ed acquisti (Servizio commerciale del lavoro)	»	1.000.000
Cap. n. 6 — Personale - Servizio materiale e trazione	»	350.000.000
Cap. n. 7 — Eventuale spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione)	»	90.000.000
Cap. n. 11 — Manutenzione del materiale mobile (Servizio materiale e trazione)	»	90.000.000
Cap. n. 12 — Personale - Servizio lavori e costruzioni	»	300.000.000
Cap. n. 13 — Eventuali spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	25.000.000
Cap. n. 14 — Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni)	»	80.000.000
Cap. n. 15 — Personale Linee secondarie sovvenzionate esercizio - Gruppo Sicilia	»	15.000.000
Cap. n. 18 — Manutenzione del materiale rotabile delle secondarie e sovvenzionate esercizio - Gruppo Sicilia	»	12.000.000
Cap. n. 19 — Manutenzione delle linee Linee secondarie e sovvenzionate esercizio - Gruppo Sicilia	»	10.000.000
Cap. n. 20 — Personale Navigazione dello Stretto di Messina	»	12.500.000
Cap. n. 22 — Contributo al fondo pensioni e sussidi, ecc.	»	272.000.000
Cap. n. 23 — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti addetti ai servizi [illegible]		

Cap. n. 24 — Contributo dell'Amministrazione postelegrafica per i servizi ed impianti a carattere speciale	L.	1.200.000
Cap. n. 25 — Spese complementari della pensione normale e trattenute per [illegible]	»	3.000.000
Cap. n. 26 — Integrazione di quote inferiori per [illegible]	»	2.000.000
Cap. n. 28 bis — Spese per [illegible]	»	2.500.000.000
Cap. n. 29 — Spese per lavori fatti dalle officine speciali del Servizio materiale e trazione e dell'officina pratica	»	120.000.000
Cap. n. 30 — Proventi diversi, fondo [illegible]	»	121.000.000
Cap. n. 31 — Indennità corrisposte [illegible]	»	180.000.000
Cap. n. 32 — Pensioni ed assegni da [illegible]	»	7.500.000
Cap. n. 33 — Pensioni Gestione del fondo speciale pensioni	»	1.000.000
Cap. n. 34 — Versamento delle tasse erariali e di bollo su trasporti	»	10.000.000
Cap. n. 100 — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie	»	200.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	7.250.750.000

b) In diminuzione:

Cap. n. 43 — Lavori straordinari [illegible] della guerra	L.	10.250.000
Cap. n. 44 — Eventuale spese ed acquisti	»	23.570.000
Cap. n. 45 — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	315.000.000
Cap. n. 46 — Gratificazioni al personale	»	7.000.000
Cap. n. 47 — Spese diverse	»	27.000.000
Cap. n. 48 — Spese per rimborso danni di [illegible]	»	2.500.000.000
Cap. n. 50 — Rinnovamento della parte metallica del armamento	»	50.000.000
Cap. n. 51 — Rinnovamento del materiale rotabile	»	87.000.000
Cap. n. 52 — Miglioie ed aumenti di carattere straordinario alle linee ed agli impianti fissi	»	181.000.000
Cap. n. 57 — Somma da versare al Tesoro per interessi ed ammortamenti	»	307.000.000
Cap. n. 87 — Noleggio di materiale rotabile per [illegible] di agitazione	»	5.000.000
Cap. n. 95 — Acquisto di materiale rotabile e di trasporto	»	65.000.000
Cap. n. 96 — Concorso a carico permanente ed acquisto di stabili	»	100.000.000
Capitolo n. 96 — Miglioramenti alle linee ed agli impianti	»	20.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	3.815.820.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

ENTRATA

In aumento:

Art. n. 2. — Redditi delle foreste e di [illegible]	L.	1.100.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Totale delle [illegible]

Spesa

In [illegible]

Cap. n. 1. — Personale servizi della direzione generale . . . L. 305.000.000
Cap. n. 2. — Personale Servizio movimento . . . . . » 1.115.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti Servizio movimento . . . . . » 36.000.000
Cap. n. 6. — Personale servizio combustibile e del traffico . . . . . » 45.000.000
Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti Servizio commerciale del traffico . . . » 1.000.000
Cap. n. 9. — Personale Servizio materiale e trazione . . . . . » 385.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti Servizio materiale e trazione . . . . » 381.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile Servizio materiale e trazione . » 330.000.000
Cap. n. 12. — Personale Servizio lavori e costruzioni . . . . . » 56.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti Servizio lavori e costruzioni . . . . » 85.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea Servizio lavori e costruzioni . . . . » 80.000.000
Cap. n. 16. — Personale Linee secondarie automobilistiche Impianti Sicilia . . » 19.000.000
Cap. n. 18. — Manutenzione del materiale rotabile Linee secondarie e complementari ridotte Gruppo Sicilia . . . . . » 12.000.000
Cap. n. 19. — Manutenzione della linea Linee secondarie e complementari ridotte Gruppo Sicilia . . . . . » 10.000.000
Cap. n. 20. — Personale Navigazione dello Stretto di Messina . . . . . » 12.500.000
Cap. n. 22. — Contributo al fondo pensioni e sussidi ecc. . . . . » 250.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale ecc. . . . . » 1.965.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale stradale e contratti ecc. ecc. . . . . » 18.500.000
Cap. n. 25. — Oblazioni e sussidi al personale . . . . . » 2.500.000
Cap. n. 25 bis (di nuova istituzione). — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra . . . . . » 70.000.000
Cap. n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli . . . » 2.200.000
Cap. n. 34. — Spese giudiziali e contenzione . . . . . » 1.450.000
Cap. n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti . . . . . » 12.750.000

[illegible] . . . . . » 31.000.000
[illegible] . . . . . » 18.000.000
Cap. n. 39. — Indennità ai agenti ex personale [illegible] . . . . . » 7.425.000
Cap. n. 40. — Pensioni gestione del fondo speciale . . . . . » 1.965.000
Cap. n. 42. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui depositi . . . . » 10.000.000
Cap. n. 43. — Versamento delle ritenute e contributi al personale e relative famiglie . » 200.000.000

Totale delle [illegible] . . . L. 2.920.705.000

In [illegible]

Cap. n. 17. — Lavori straordinari riparazioni della guerra . . . . . L. 10.000.000
Cap. n. 21. — Fabbricati, spese ed acquisti » 22.500.000
Cap. n. 29. — Spese per arredi e indennità diverse al personale . . . . . » 315.000.000
Cap. n. 30. — Gratificazioni al personale . » 2.500.000
Cap. n. 37. — Spese diverse . . . . . » 22.000.000
Cap. n. 3[illegible]. — Spese per riparare danni di guerra . . . . . » 2.200.000.000
Cap. n. 41. — Ricostruzione delle parti metalliche dell'armamento . . . . . » 50.000.000
Cap. n. 52. — Rimborso del materiale rotabile . . . . . » 85.000.000
Cap. n. [illegible]. — Assegni ed assegni di residenza estensibili alle linee ed agli impianti ecc. . . . . » 181.000.000
Cap. n. 57. — Annualità dovute al Tesoro per interessi ed ammortamento . . . » 307.500.000
Cap. n. 67. — Noleggio di materiale rotabile per esercitazioni di trazione . . . » 2.000.000
Cap. n. 75. — Versate di ritenute erariali e di negligenza . . . . . » 60.000.000
Cap. n. 76. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . . . . » 161.000.000
Capitolo n. 80. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti . . . . . » 20.000.000

Totale delle [illegible] . . . L. 3.855.500.000

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Entrata

In [illegible]

Art. n. 2. — Rendita delle terre e di centuali Annessi e Isolati . . . . . L. 1.500.000
Art. n. 3. — Entrate ordinarie diverse . » 30.000
Art. n. 5. — Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . . . » 5.000

Totale . . . . L. 1.535.000

Spesa

In [illegible]

Art. n. 1. — Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e di terreni di proprietà dell'Azienda . . . . . L. 600.000
Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione ed economia di prodotti delle foreste demaniali . . . . . » 350.000

Art. n. 4. — Imposte e sovraimposte, canoni e oneri gravanti le foreste	20.000	L.
Art. n. 17. — Indennità di trasferimento al personale	20.000	»
Art. n. 18. — Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali	5.000	»
Art. n. 19. — Sussidi a famiglie e salariati ed operai dell'Azienda morbo e funerali per infortuni sul lavoro (legge 31 gennaio 1904, n. 51)	1.500	»
Art. n. 20. — Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi - Consigli, Commissioni e comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni	11.000	»
Art. n. 22. — Fitto di locali	3.000	»
Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria	35.000	»
Art. n. 29. — Provento spettante allo Stato, ecc.	75.000	»
Art. n. 32. — Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro, ecc.	24.500	»
Art. n. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e fabbricati, impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per il trasporto dei prodotti boschivi, impianto di opifici, acquisto di zoccle vive e morte		»
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione dei terreni e di boschi di proprietà dell'Azienda e impianto e ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi	20.000	»
Totale		L. 1.533.000

CONTO DEI RESIDUI

AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Spesa

In aumento:

Art. n. 1. — Amministrazione, sistemazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda		L. 1.561.979,39
Art. n. 2. — Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali		L. 1.200.214 —
Art. n. 4. — Imposte e sovraimposte, canoni e oneri gravanti le foreste		» 4.316.99,80
Art. n. 6. — Spese per la gestione del Parco nazionale di Abruzzo, ecc.		» 200.361,60
Art. n. 7. — Spese per la gestione del Parco nazionale del Circeo, ecc.		» 47.750 —
Art. n. 16. — Contributo da versare all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, ecc.		» 10.000 —
Art. n. 17. — Indennità di trasferimento al personale		» 82.925,00
Art. n. 20. — Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi e consigli, commissioni e comitati, gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni		» 74.456,61
Art. n. 22. — Fitto di locali		» 60.750 —
Art. n. 24. — Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria		» 109.180 —
Art. n. 34. — Costruzione e riparazione straordinaria di strade e di fabbricati, impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree per trasporto dei prodotti boschivi, impianto di opifici, acquisto di zoccle vive e morte per poderi dell'Azienda		» 1.616 [illegible]
Art. n. 35. — Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto e ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi		» 387.069,59
Art. n. 43. — Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti, ecc.		» 350.890,35
Art. n. 45. — Somme da corrispondere ai Comuni ed altri enti per addebito nella quota [illegible]		» 798.301,35
Totale		L. 17.325.091,67

Visto, [illegible] V. B. Il Ragioniere generale del Regno

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0994

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/mt.
15 July 1945.

C/4010/1.

MEMORANDUM
SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No. 82 of 10 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 7 June 1945.
Instituting a national lottery for the "Fondo di solidarieta' nazionale" (National Solidarity Fund).

(b) Agriculture Food Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 8 June 1945.
Penal rules for the control over consignment of wheat and barley.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 355 of 14 June 1945.
Constituting separate offices of the Court of Accounts at the offices of Regional Purveyors for Public Works.

(d) Education Monuments and Fine Arts

(d) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 12 April 1945.
Suppressing the post of "Conservatore" of the Library for modern and current history.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 357 of 26 April 1945.
Extending the rules contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944 to personnel of Group C of the Land Registry and Technical Services of the Treasury.

(a) Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 353 of 7 June 1945.
Instituting a national lottery for the "Fondo di solidarieta' nazionale" (National Solidarity Fund).

(b) Agriculture Food Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 354 of 8 June 1945.
Penal rules for the control over consignment of wheat and barley.

(c) Finance Public Works

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No. 355 of 8 June 1945.
Constituting separate offices of the Court of Accounts at the offices of Regional Purveyors for Public Works.

(d) Education Monuments and Fine Arts

(d) Decree of the Lieutenant General No. 356 of 12 April 1945.
Suppressing the post of "Conservatore" of the Library for modern and current history.

(e) Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No. 357 of 26 April 1945.
Extending the rules contained in Legislative Decree of the Lieutenant General No. 301 of 19 Oct 1944 to personnel of Group C of the Land Registry and Technical Services of the Treasury.

(f) Land Forces

(f) Decree of the Lieutenant General of 26 April 1945.
Appointing a Vice Commissioner for the National War Veterns Association.

(g) Commerce Film Board Public Relations

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 2[illegible] June 1945.
Appointing a Commissioner for the Administration of the Italian Film Exporting Consortium ("C.E.N.I.") Company Limited.

5132

(h) Agriculture

(h) Ministerial Decree of 23 March 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(i) Agriculture

(i) Ministerial Decree of 28 April 1945.
Confirming the exclusive rights of fishing in Lake Trasimeno.

(j) Education Public Health

(j) Ministerial Decree of 22 may 1945.
Authorizing professional boarding schools for nurses to admit candidates to the second grade of such school if they are in possession of a Red Cross volunteer diploma.

6474

0995

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(k) Finance (Property Control)

(k) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Placing the Italian agency of the "Assicurazioni Generali Concordia" Viennese General Insurance Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Appointing Presidents for the Communal Agrarian Credit Banks of S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) and others.

(m) Finance (Property Control)

(m) Ministerial Decree of 4 July 1945.
Placing the Italian agency of the "Mannheim" Insurance Company with seat in Rome under receivership and appointing a receiver.

NOTE : MG's, SCAs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of OZ territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday, 23 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BURNS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 88

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 10 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 58-139 51-236 51-334

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno L. 600	All'Estero	Abb. anno L. 1200	In Italia	Abb. anno L. 400
	» semestrale » 320		» semestr. » 700		» semestrale » 200
	» trimestrale » 200		» trimestr. » 400		» trimestrale » 120
	Un fascicolo » 8		Un fascicolo » 20		Un fascicolo » 8

ALLA PARTE SECONDA

All'Estero	Abb. anno L. 800
	» semestrale » 500
	» trimestrale » 300
	Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (soprattutto titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno L. 400	All'Estero	Abb. anno L. 800
	» semestrale » 200		» semestrale » 500
	Un fascicolo - Prezzi vari		Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 22-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.

Istituzione di una lotteria nazionale a favore del «Fondo di solidarietà nazionale» . . . . . Pag. 1028

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo . . . . . Pag. 1028

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche . Pag. 1027

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.

Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea . . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.

Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme . . . . . Pag. 1028

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana

0997

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

In Roma	trimestrale	200	All'estero	trimestr.	400
	Un fascicolo	8		Un fascicolo	20
In Italia	trimestrale	120	All'estero	trimestrale	300
	Un fascicolo	6		Un fascicolo	20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Anno intero	L. 400 —	All'estero	Anno intero	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 400 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze, Corso Umberto, 231 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 353.
Istituzione di una lotteria nazionale a favore del «Fondo di solidarietà nazionale» . . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 354.
Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo . . . . . Pag. 1026

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 355.
Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche . Pag. 1027

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 356.
Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea . . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.
Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, delle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 . . . . . Pag. 1028

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.
Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti . . . . . Pag. 1029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1945.
Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film italiani C.E.I.F. - Ufficio vendite S. A. Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.
Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno . . . . . Pag. 1029

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.
Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre . . . . . Pag. 1030

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.
Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 1031

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Informazione di marchi di identificazione per metalli preziosi . . . . . Pag. 1031

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 5,50 % (1936) . . . . . Pag. 1031
Media dei titoli . . . . . Pag. 1031
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . . Pag. 1032

6472

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 0-9-98

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE

LEGGI E DECRETI

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PACCIARDI

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 1 Reggenza, foglio n. 18. — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 166609

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 358.

Istituzione di una lotteria nazionale a favore del « Fondo di solidarietà nazionale ».

VMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 39 del R. decreto-legge 19 ottobre 1926, n. 1933, sul lotto pubblico, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1939, n. 973;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata, a partire dal 1945, la effettuazione annuale di una lotteria nazionale, denominata « Solidarietà Nazionale ».

I relativi proventi netti saranno ripartiti nel modo seguente:

1) Fondo di solidarietà nazionale 60%;

2) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia 40%.

Art. 2.

La lotteria è organizzata e diretta dal Ministero delle finanze - Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione e le modalità di essa, la emissione e il prezzo dei biglietti e quant'altro occorra per l'applicazione del presente decreto legislativo, saranno emanate con decreto del Ministro per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 4.

E' abrogato l'art. 39 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72.

UMBERTO DI SAVOIA

BENONI — PACIETTI

Visto, *Il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 18. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 giugno 1945, n. 351.

Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell'orzo.

VMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto 28 aprile 1945 del Ministro per l'agricoltura e per le foreste per la disciplina della raccolta e del conferimento del grano e dell'orzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 maggio 1945;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni previste nel decreto legislativo Luogotenenziale 1 luglio 1944, n. 153, per la consegna del grano e dell'orzo del raccolto dell'anno 1944, sono applicabili anche ai raccolti futuri fino ad un anno dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 2.

L'omissione della denuncia delle quantità raccolte di grano e di orzo equivale all'omissione della consegna.

Nel caso di denuncia incompleta o inesatta o tardiva, la pena è diminuita di due terzi.

La denuncia è ritenuta incompleta o inesatta in riferimento alla data della sua presentazione.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana entrerà in vigore il giorno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1000

in cui esso sarà reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato, o in mancanza dalla data della restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — TOGNI — PESENTI

Visto, il Guardasigilli: TOGNI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 19 — BRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 giugno 1945, n. 355.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1939, n. 273, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentito la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sull'istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai servizi degli uffici distaccati può essere addetto anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a tempo, osservando le norme stabilite dal regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1361, e dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100. Le relative assunzioni sono effettuate entro i limiti che saranno fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione del mandato o buono di pagamento.

Sono altresì sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma del l'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e col parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Restano ferme, a termini dell'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi già di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 950083

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Gullo — Tupini — Pesenti

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 29 — Lessona

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 332.

Istituzione di uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata,

Visto il R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, che approva il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti;

Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1939, n. 272, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti e sentito la Corte stessa a sezioni riunite;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sull'istituzione dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni di riscontro preventivo e successivo sulle spese, e di controllo preventivo sugli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche previsti dal decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, è istituito presso ogni Provveditorato un ufficio distaccato della Corte dei conti.

L'ufficio è costituito di un primo referendario o referendario e del numero di funzionari ed impiegati che sarà determinato con ordinanza del presidente della Corte. Resta invariato il numero dei posti nei ruoli organici della Corte stessa.

Le funzioni di riscontro per gli atti del Provveditorato regionale alle opere pubbliche con sede in Roma sono esercitate dalla delegazione della Corte dei conti presso il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il presidente di sezione addetto al coordinamento delle funzioni di controllo coordina l'azione degli uffici distaccati con quella degli altri uffici della Corte.

Art. 3.

Sono presentati all'ufficio distaccato per il controllo preventivo e la registrazione tutti i decreti con i quali si approvano contratti per l'importo superiore a lire 20.000, e quelli con i quali si autorizzano altre spese per l'importo superiore a lire 10.000, quando l'autorizzazione non sia contemporanea all'emissione del definitivo o buono di pagamento.

Sono altresì sottoposti al riscontro preventivo dell'ufficio distaccato della Corte dei conti, con i relativi documenti giustificativi, i titoli di pagamento, compresi quelli di cui al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16.

I decreti di impegno, di cui al primo comma dell'articolo 4 del citato decreto legislativo, sono trasmessi all'ufficio distaccato con tutti gli allegati in originale e con parere del comitato tecnico di cui all'art. 7. Tali allegati vengono restituiti al Provveditorato regionale con la copia registrata del decreto.

Sono sottoposti allo stesso ufficio per il solo riscontro consuntivo i titoli di pagamento, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 6, fermo restando, per la presentazione dei rendiconti, il termine stabilito dall'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Restano ferme, a termini dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 377, le disposizioni relative al riscontro della Corte dei conti in sede consuntiva per tutte le spese riguardanti i servizi già di competenza della soppressa Azienda autonoma statale della strada.

Art. 4.

Gli atti di impegno, i titoli di pagamento e gli altri atti sono vistati dal direttore dell'ufficio, che ne ordina la registrazione.

Per gli atti dei Provveditorati regionali alle opere pubbliche non è ammessa la registrazione con riserva.

Il rifiuto di registrazione deciso dal direttore dell'ufficio è partecipato mediante comunicazione scritta al provveditore regionale.

Questi ne riferisce al Ministro, il quale può disporre che il provvedimento sia rinviato all'ufficio distaccato, affinchè venga sottoposto al riesame della Sezione di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1002

controllo. In tal caso il direttore dell'ufficio distaccato invia l'atto con i documenti allegati al presidente della Corte dei conti con sua relazione. Il presidente sottopone l'esame dell'atto alla Sezione di controllo, nominando un relatore fra i consiglieri componenti la Sezione, la quale decide definitivamente.

Art. 5.

I rendiconti delle aperture di credito per spese urgenti, di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, a favore dei funzionari delegati dai provveditore regionale alle opere pubbliche, sono inviati, per gli adempimenti di competenza, all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, la quale, nel termine stabilito dall'articolo stesso, li trasmette all'ufficio distaccato della Corte per il riscontro e per la dichiarazione di regolarità, che è emessa dal direttore dell'ufficio a norma del precedente art. 4.

Art. 6.

Al primo referendario o referendario direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato a controllo.

Art. 7.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10 — PIESCA

Veduto l'organico del personale delle Regie biblioteche pubbliche governative, approvato con R. decreto 6 giugno 1940, n. 721;

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1944, nel ruolo del personale di gruppo A delle Regie biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche di cui alla tabella annessa al R. decreto 6 giugno 1940, n. 724, è soppresso il posto di grado 7° di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea e sono aumentati da 10 a 11 i posti di grado 7° di bibliotecari direttori di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 14 — PIESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 351.

Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 361.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 agosto 1942, n. 1169, concernente l'estensione alle promozioni al grado 10° del gruppo C del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali delle disposizioni di cui al Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 361;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1003

I rendiconti delle aperture di credito per spese urgenti, di cui al terzo comma dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, a favore dei funzionari delegati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sono inviati, per gli adempimenti di competenza, all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, la quale, nel termine stabilito dallo stesso articolo, li trasmette all'ufficio distaccato della Corte per il riscontro e per la deliberazione di regolarità, che è emessa dal direttore dell'ufficio a norma del precedente art. 4.

Art. 6.

Al primo referendario o referendaria direttore di ufficio competono tutti i poteri e le facoltà attribuite dalle disposizioni vigenti al consigliere delegato al controllo.

Art. 7.

Per quanto non previsto nel presente decreto si applicano le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le altre disposizioni relative alla Corte medesima.

Art. 8.

Le disposizioni del presente decreto avranno applicazione a partire dal 15 luglio 1945.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — RUINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 76. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945, n. 336.

Soppressione del posto di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940, n. 1517;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1226;

Sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1944, nel ruolo del personale di gruppo A delle Regie biblioteche pubbliche governative e delle Regie soprintendenze bibliografiche di cui alla tabella annessa al R. decreto 6 giugno 1938, n. 724, è sopresso il posto di grado 7° di conservatore della Biblioteca di storia moderna e contemporanea e sono aumentati da 10 a 11 i posti di grado 7° di bibliotecari direttori di 2ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 74. — FRESA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 357.

Estensione al personale di gruppo C dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali delle norme di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 agosto 1942, n. 1169, concernente l'estensione alle promozioni al grado 10° del gruppo C del personale provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali delle disposizioni di cui al Regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni contemplate dall'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, si applicano anche alle promozioni dal grado 11° al grado 10° del gruppo C del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1004

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PRESUTTI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — PERSICO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.

Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1932;

Visto il decreto luogotenenziale in data 11 gennaio 1945, concernente la costituzione degli organi per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro vice-commissario dell'Associazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Pietro Tanagnini è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1945
Registro Presidenza n. 4 foglio n. 221. — LIBONATI

(1026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A.

Decreta:

L'avv. Giuseppe Montanara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A.

Egli eserciterà la predetta gestione non oltre sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio e per esso del Sottosegretario di Stato per la stampa, lo spettacolo e il turismo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Roma.

Roma, addì 20 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LIBONATI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 269;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1926, col quale venne riconosciuto a favore di Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 12 e nell'arella di Frusta n. 29 del lago Trasimeno;

Considerato che da la relativa documentazione è risultato che il predetto Betti Luigi fu Cristoforo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1926, è riconosciuto a favore del sig. Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nelle acque del porto della posta di Frusta n. 12 e nella arella di Frusta n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: GULLO

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1945.

I 0 0 5
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945.

Nomina del vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto lo statuto organico dell'Associazione nazionale combattenti, approvato con R. decreto 8 dicembre 1922;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 11 gennaio 1945, concernente la costituzione degli organi per l'amministrazione straordinaria dell'Associazione anzidetta;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla nomina di un altro vice-commissario dell'Associazione;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1918, n. 739;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Pietro Tanagnini, è nominato vice commissario dell'Associazione nazionale combattenti.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1945
Registro presidenza n. 4, foglio n. 23. — Landi

(1026)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1945.

Nomina del commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani C.E.F.I. Ufficio vendite S. A.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Considerato che il Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A., si trova nell'impossibilità di funzionare per la dispersione dei suoi amministratori, causata dalle attuali circostanze, e che si rende necessario e urgente provvedere alla nomina di un commissario governativo per la gestione della Società stessa, la cui attività si riconosce di interesse nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ferrara è nominato commissario per la gestione del Consorzio Esportazione Film Italiani - C.E.F.I. - Ufficio vendite S. A., con sede in Roma, via Veneto, 156, con i poteri spettanti agli organi di amministrazione della Società stessa.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1945.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonomi

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1 giugno 1920, col quale venne riconosciuto a favore di Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel porto della posta di Frusta n. 12 e nell'arella di Frusta n. 29 del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto Betti Luigi fu Cristoforo si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto esclusivo di pesca di cui trattasi;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 1° giugno 1920, è riconosciuto a favore del sig. Betti Luigi fu Cristoforo il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nelle acque del porto della posta di Frusta n. 12 e nell'arella di Frusta n. 29.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1945

Il Ministro: Gullo

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1945.

Riconoscimento di diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Visto il decreto del Prefetto di Perugia n. 12566 del 28 maggio 1920, col quale venne riconosciuto a favore

10061

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca in alcuni posti del lago Trasimeno;

Considerato che dalla relativa documentazione è risultato che il predetto sig. Dionisi Fulvio si trova tuttora nel legittimo possesso del diritto di cui trattasi;

Considerando tutte le condizioni volute dalla legge;

Decreta:

A conferma del sopra citato decreto del Prefetto di Perugia n. 4158 del 28 maggio 1929, è riconosciuto a favore del sig. Dionisi Fulvio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei punti detti posta di S. Feliciano nn. 16, 118, 132, 134 e 172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: Bonomi

(1926)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942, n. 1665, modificato con la legge 21 maggio 1943, n. 569, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1829;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1945-46 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1829.

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, largo Goldoni n. 44, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna «Danubio Concordia», con sede in Roma, largo Goldoni, n. 44, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Marchisio Amedeo.

È autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: SOLERI

(1925)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Mazzarino (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1929, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del

Perugia n. 1158 del 28 maggio 1920, è riconosciuto a favore del sig. Daniele Fabio il possesso del diritto esclusivo di pesca nel lago Trasimeno e precisamente nei porti della posta di S. Feliciano nn. 66, 118, 142, 153 e 172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il Ministro: Gullo

(1626)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1945.

Autorizzazione alle scuole convitto professionali per infermiere ad ammettere al secondo corso le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'articolo unico del R. decreto-legge 5 settembre 1942, n. 1665, modificato con la legge 31 maggio 1943, n. 562, contenente norme provvisorie per l'ammissione delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana alle scuole convitto professionali per infermiere;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1829;

Decreta:

Art. 1.

Le scuole convitto professionali per infermiere sono autorizzate ad ammettere al secondo corso che si svolgerà nell'anno scolastico 1945-46 le aspiranti che siano in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana e che abbiano conseguito il certificato di ammissione di cui all'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1942, n. 1829.

Art. 2.

Le sessioni di esami per il conseguimento del predetto certificato coincideranno con le sessioni estive ed autunnali di esami che saranno tenute prossimamente presso le scuole convitto professionali per infermiere.

Roma, addì 22 maggio 1945

Il Ministro per l'interno
Romita

Il Ministro per la pubblica istruzione
Arangio Ruiz

(1631)

---

bbaio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dall'istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, largo Goldoni n. 44, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda stessa prevalenti interessi persone di nazionalità tedesca germanica, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni generali di Vienna « Danubio Concordia », con sede in Roma, largo Goldoni, n. 44, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il signor Marchisio Amedeo.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

Il Ministro: Soleri

(1628)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Nomina e conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento); Marianopoli (Caltanissetta); Riola Sardo (Cagliari) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1929, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3134, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 25 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 639, e 10 giugno 1940, n. 908, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1008

Vedute le proposte formulate dalla Direzione generale del Banco di Napoli - Napoli, del Banco di Sicilia - Palermo, dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna - Sassari, dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia Centrale - Roma;

Decreta:

Il sig. Nicola Cardillo fu Carmine è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Angelo a Cupolo (Benevento);

il sig. Peri Nicolò fu Vincenzo è confermato nella carica di Presidente della Cassa comunale di credito agrario di Marianopoli (Caltanissetta);

il sig. Carta Salvatore fu Giovanni Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari);

il sig. Duras Stefano fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

il sig. Sais Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);

il sig. Secci Giuseppe fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Assemini (Cagliari);

il sig. Angelucci Giandomenico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Castrilli (Perugia);

il sig. Massenzi Nunzio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Decreta:

La rappresentanza italiana della Società di assicurazioni «Mannheim», con sede in Roma, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il sig. Marchisio Ludovico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 luglio 1945

(1025) *Il Ministro*: SOLERI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi — recanti il numero caratteristico N A 88 — già appartenuti alla cessata ditta Schmidt e Dupont di Napoli.

(1006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di titoli del Consolidato 3,50 % (1906)

(Unica pubblicazione)

È stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio e 1° luglio 1945, 1° gennaio e 1° luglio 1946; 1° gennaio e 1° luglio 1947 e 1° gennaio 1948 del certificato di rendita Consolidato 3,50 % (1906) n. 3548 di L. 2050 intestato alla carrella n. 56 della massa del Capitolo cattedrale di Vesalro (Campobasso).

Ai sensi degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1911, n. 361, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà data alla richiesta di pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione del titolo.

Roma, addì 26 giugno 1945

(1022) *Il direttore generale*: CENTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PUBBLICATO DELLO STATO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 16001

...grario di Mariánopoli (Caltanissetta);

il sig. Carta Salvatore fu Giovanni Antonio è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Riola Sardo (Cagliari);

il sig. Duras Stefano fu Francesco è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fonni (Nuoro);

il sig. Sais Giuseppe fu Emanuele è confermato nella carica di presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santadi (Cagliari);

il sig. Secci Giuseppe fu Raimondo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Asuni (Cagliari);

il sig. Angelucci Giandomenico fu Luigi è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monte Castrilli (Terni);

il sig. Massenzi Nunzio fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Norcia (Perugia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1030)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1945.

Sottoposizione a sequestro della rappresentanza italiana della Società di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1915, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1109;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1943, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la rappresentanza italiana della Società anonima di assicurazioni « Mannheim », con sede in Roma, via S. Basilio n. 19, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Al sensi e per gli effetti delle disposizioni in vigore si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi — recanti il numero caratteristico N. 8 93 — già appartenenti alla ressata ditta Schmidt e Bapont di Napoli.

(1006)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliandi di ricevute di 1[70], del Consolidato 3.50 % (1906)

(Unica pubblicazione)

È stato denunziato lo smarrimento dei tagliandi di scadenza al 1° gennaio e 1° luglio 1944, 1° gennaio e 1° luglio 1945; 1° gennaio e 1° luglio 1946 e 1° gennaio 1947 del certificato di rendita Consolidato 3.50 % (1906) n. 2559 di L. 3500 intestato alla ditta n. 26 della massa del Capitolo cattedrale di Vercelli (Campobasso).

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 298, e 85 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni, verrà senz'altro provveduto al pagamento degli interessi maturati e alla rinnovazione dei titoli.

Roma, addì 3 giugno 1945

(1022) *Il Direttore generale* COSTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 2 luglio 1945 - N. 151

Rendita 3,50 % 1906	. . . . .	L. 114 —
Id. 3,50 % 1902	. . . . .	» 97 —
Id. 3 % lordo	. . . . .	» 7[illegible]6
Id. 5 % 1935	. . . . .	» 99,10
Redimibile 3,50 % 1934	. . . . .	» 91,85
Id. 5 % 1936	. . . . .	» 98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	. . . . .	» 98 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° gennaio 1949)	. . . .	» 98,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	. . . .	» 97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	. . . .	» 96,65
Id. 5 % (15 settembre 1950)	. . . .	» 97,65
Id. 5 % (15 aprile 1951)	. . . .	» 97,55
Id. 4 % (1° settembre 1951)	. . . .	» 91,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(1ª pubblicazione)

Conformemente alle disposizioni degli articoli 68 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si notifica che al termine dell'art. 73 del citato regolamento è denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione della rendita descritta a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita nominale di ciascuna iscrizione
			Lire
Consol. 5% Sicilia	16568	Cacopardo Antonietta detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cannata Giuseppe-Gerolamo-Luigi-Salvatore, dom. a Udine	65,50
Rendita 5%	9623	D'Addezio Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Sferdi (Palermo), vincolata per dote	4200 —
Id.	14178	Giarratana Rosa fu Salvatore, moglie di Mario Giovanni, dom. a Catania	135 —
Id.	503263	Orsera Pia Rosetti fu Castignano (Ascoli Piceno), amministrata dal locale Ente comunale di assistenza . . .	6170 —
Cons. 3,50% (1906)	393915	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Mussomeli (Caltanissetta)	161 —
Id.	588778	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610945	Sorce Giovannina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	75 —
Id.	610946	Come sopra	35 —
Id.	844361	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galiano Salvatore di Giovanni, dom. a Trapani, vincolata per dote .	1050 —
Pr. Red. 3,50%	42365	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galiano Salvatore, dom. a Paceco (Trapani), vincolata per dote . .	7251,50
Id.	501177	Napolitano Maria di Mariangelo, moglie di Guida Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote . . .	1750 —
Id.	128406	Perrotti Maria di Massimo, moglie di Filizzanza Michele, dom. a Ortigia (Catania), vincolata per dote . . .	1400 —
Id.	430774	Forte Anna fu Giacomo, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castellamare (Palermo), vincolata per dote . . .	1932,50
Id.	183033	Venezano Pietro fu Vincenzo, dom. a Corleone (Palermo) ipotecata	17,5
Id.	225427	Farina Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Mussomeli Giuseppe, dom. a Catania	84 —
Id.	581873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso), per la Mensa Vescovile	3,50
Cons. 3,50% (1906)	77474	Legato della Santa Messa in Venafro (Isernia) . . .	7,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Consol. 5 %	10598	Cavagno Antonietta detta Nunziatina di Giovanni, moglie di Cattaneo Giuseppe Giovanbattista fu Salvatore, dotale.	35,70
Consol. 5 %	6563	D'Addetta Maria di Giuseppe, nubile, dom. a Aieli (Palermo), vincolata per dote	4200 —
Id.	14478	Curatolo Rosa fu Salvatore, moglie di Mara Giovanni, dom. a Calatafimi	135 —
Id.	208263	Cocco Pia Innocenti in Costigliolo (Asti), Piacenza, amministrata dal tenore Forte calunniato di assistenza	6570 —
Cons. 3,50 % (1903)	593915	Sorce Giovanglon di Francesco, moglie di Biggio Rosario, dom. a Mascalucia (Catania)	161 —
Id.	568776	Sorce Giovanna di Francesco, moglie di Buzzo Rosario, dom. a Palermo, vincolata per dote	63 —
Id.	612886	Come sopra	175 —
Id.	610845	Sorce Geremina di Francesco, moglie di Riggio Rosario, dom. a Palermo	35 —
Id.	610947	Come sopra	35 —
Id.	644251	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galiano Salvatore di Ciro, dom. a Trapani, vincolata per dote	1050 —
Pr. Red. 3,50 %	492165	Crescenti Giovanna di Giuseppe, moglie di Galiano Salvatore fu Ciro, a Trapani (Trapani), vincolata per dote	3251,50
Id.	501151	Napoleone Maria di Michelangelo, moglie di Giunta Luigi di Giuseppe, dom. a Palermo, vincolata per dote	1750 —
Id.	10466	Perroni Maria di Massimo, moglie di Pizzuteca Michele, dom. a Oreglia (Chieti), vincolata per dote	1190 —
Id.	439.72	Forte Annarita Giuseppa, moglie di Turrisi Giuseppe, dom. a Castelbuono (Palermo), vincolata per dote	1652,50
Id.	18093	Valeriano Pietro fu Vincenzo, dom. a Cerignola (Foggia) ipotecata	17,5
Id.	223427	Farina Giuseppa fu Giuseppe, moglie di Mannino Giuseppe, dom. a Calatafimi	84 —
Id.	281873	Capitolo Cattedrale di Venafro (Campobasso) per la Mensa Arcip.	3,50
Cons. 3,50 % (1903)	7747a	Legato della Santa Missione in Venafro (Isernia)	3,50
Id.	859.40	Prebenda dell'Organo di Venafro	7 —
Id.	753128	Casillo Nunziata di Pasquale, moglie di Ambrosio Raffaele, dom. a San Giuseppe Vesuviano (Napoli), dotale	210 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quando sono dopo la terza volta prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale, si procederà a nuovi certificati, qualora in questo termine non vi sieno state opposizioni ammesse a norma dell'articolo 7 del citato regolamento.

Roma, addì 30 gennaio 1915

Il direttore generale, Cenni

(1621)

GIOVITTI GIUSEPPE, *direttore*

Sesti Riccardo, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1013

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759043

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.

AC/4010/L

15 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.81 of 7 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.343 of 26 April 1945.
Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50 to 100 percentage of disability.

(b) Transportation Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 25 May 1945.
Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c) Land Forces Navy Air Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.345 of 31 May 1945.
Constituting a Defense Committee.

(d) Land Forces Navy Air Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.346 of 31 May 1945.
Functions of the Chief of General Staff.

(e) Finance Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.347 of 7 June 1945.
Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries general to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(a)
Finance
Labour

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.343 of 26 April 1945.
Establishing a temporary high cost of living bonus to pensioners for accidents or illness contracted in labour which produced a 50 to 100 percentage of disability.

(b)
Transportation
Public Safety

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.344 of 25 May 1945.
Penalties for persons travelling without ticket on public transportation services operated under concession.

(c)
Land Forces
Navy
Air Forces

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.345 of 31 May 1945.
Constituting a Defense Committee.

(d)
Land Forces
Navy
Air Forces

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.346 of 31 May 1945.
Functions of the Chief of General Staff.

(e)
Finance
Local Government

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.347 of 7 June 1945.
Establishing an "indennità di comando" for Prefects Secretaries general to the High Commissariat of Sicily and Sardinia.

(f)
Education.

(f) Legislative Decree of the Lieutenant General No.348 of 14 June 1945.
Matriculation and qualification examinations to be held in Institutes of secondary education by students who were unable to take courses or take examinations for racial reasons or other serious motives due to the state of war.

(g)
Education

(g) Legislative Decree of the Lieutenant General No.349 of 14 June 1945.
Rules for a special session of qualification examinations to be held for University teaching positions.

(h)
Local Government
(Patriot Branch)

(h) Decree of the Lieutenant General No.350 of 3 May 1945.
Introducing a badge of honour forthe "Volontari della Libertà" patriots.

6456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(i) Education

(i) Decree of the Lieutenant General No.351 of 24 May 1945.
Modifying Art.18 of the Charter for the "Istituto Froebeliano Vittorio Emanuele II" in Naples.

(j) Land Forces Finance

(j) Decree of the Lieutenant General No.352 of 24 May 1945.
Raising the limits for sundry expenses.

(k) Land Forces

(k) Decree of the Lieutenant General of 12 April 1945.
Appointment of the High Commissioner for returned soldiers.

(l) Public Health

(l) Decree of the Lieutenant General of 3 May 1945.
Appointing members to the Provincial Council of Public Health of Latina.

(m) Shipping Navy

(m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945 .
Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.

(n) Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.
Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunci legali" of the Provinde of Rome.

(o) Industry Commerce Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No.868 of 13 June 1945.

(p) Agriculture

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting the Commissioner liquidator [illegible] Committee for the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

(m)
Shipping
Navy

(m) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945 .

Motor-Boats "Esperia" and "Fiera del Levante" temporarily entered in the list of State auxiliary craft.

(n)
Finance

(n) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 February 1945.

Modifying the tariffs for advertisements, subscription, and sale of the "Foglio annunzi legali" of the Province of Rome.

(o)
Industry
Commerce
Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Modifying the rate of contribution due to the National Organization for Cellulose and Paper, prescribed by law No.868 of 13 June 1945.

(p)
Agriculture

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting three members of the Supervisory Committee for the Cooperative Agrarian Society of Mazzarino (Caltanissetta).

(q)
Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.

Substituting the Commissioner liquidator and a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Albano Laziale.

(r)
Industry

(r) Ministerial Decree of 20 June 1945.

Appointing a Commissioner liquidator for the National Consortium for Distillers of Spirits of Second Category.

(s)
Finance

(s) Ministerial Decree of 26 June 1945.

Authorizing the "La Providente Vita" Insurance Company with seat at Milan to apply certain increases to its life insurance tariffs now in force.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of G.U. be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Monday,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

1017

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of Gazzetta Ufficiale appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

J. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Sabato, 7 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-226 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. anno L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 1200; » semestre » 700; » trimestre » 400; Un fascicolo » 80

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. anno L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. anno L. 400; » semestrale » 200 — Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. anno L. 600; » semestrale » 500 — Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 343.
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %. Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 maggio 1945, n. 344.
Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione . . . . . Pag. 1011

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.
Istituzione del Comitato di difesa . . . . . Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale. Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.
Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 351.
Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano «Vittorio Emanuele II» in Napoli . . Pag. 1015

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese. Pag. 1016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci. Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina . . . . . Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca «Esperia» e del motopeschereccio «Fiera del Levante». Pag. 1017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1017

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785181

In Italia . . . . . { Abb. annuo . . . L. 400 —
• semestrale . . 200 —
Un fascicolo - Prezzi vari

All'Estero . . . . . { • semestrale . . . 500 —
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio "Inserzioni„ della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 343.
Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %. Pag. 1010

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.
Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione . . . . . Pag. 1011

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.
Istituzione del Comitato di difesa . . . . . Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale. Pag. 1012

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.
Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna . . . . . Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.
Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami . . . . . Pag. 1013

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 349.
Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza . . . . . Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 350.
Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà » . . . . . Pag. 1014

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 351.
Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli . . Pag. 1015

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese. Pag. 1016

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci. Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina . . . . . Pag. 1017

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca « Lspezia » e del motopeschereccio « Fiera del Levante ». Pag. 1017

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del foglio annunzi legali della provincia di Roma . . . . . Pag. 1017

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 13 giugno 1940, n. 888 . . . . . Pag. 1018

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cooperativa di Albano Laziale . . . . . Pag. 1019

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) . . . . . Pag. 1019

5129

6456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria. Pag. 1019

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore. Pag. 1020

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 1020

Media dei titoli . . . . . Pag. 1020

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame n. 3 dal 1° al 15 febbraio 1945 . . . . . Pag. 1021

Ministero dei lavori pubblici:

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona . . Pag. 1021

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . Pag. 1021

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acqua Cardinali » in provincia di Siracusa . . . . . Pag. 1021

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartadonni e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania . . . . . Pag. 1021

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 1021

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 81 DEL 7 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa.

(548)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 giugno 1945, n. 343.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni, per la marina e per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1945 e fino a nuova disposizione, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, che abbiano un grado di inabilità permanente tra la terza decima dal 50 % al 100 %, è dovuto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse previste dall'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione corrisposta dall'Istituto o dalle Casse predette.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %: lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 60 al 79 %: lire duecento cinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %: lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili e sarà ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione dell'ammontare delle singole rendite assegnate a ciascuna di essi. L'assegno non è dovuto a le vedove abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno sarà corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per i trasporti e di quello per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto ad estendere, con le modificazioni che potranno essere ritenute opportune, il beneficio dell'assegno temporaneo di carovita, di cui all'articolo precedente, ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale liquidate o da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni.

1020
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

Ministero del tesoro:
Avvisi di rettifica . . . . . Pag. 1020
Media dei cambi . . . . . Pag. 1020

Ministero dell'interno: Bollettino bimensile del bestiame, dal 1° al 15 febbraio 1945 . . . . . Pag. 1021

Ministero dei lavori pubblici:
Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona . . . Pag. 1024
Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno . . . Pag. 1024

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione «Acque Cardinali» in provincia di Siracusa . . . . . Pag. 1024
Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanacchia, in comune di Bianavilla, provincia di Catania . . . . . Pag. 1024

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 1025

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA «GAZZETTA UFFICIALE» N. 81 DEL 7 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Siracusa (348)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 243.

Corresponsione di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattie professionali con grado di inabilità dal 50 al 100 %.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato col R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 febbraio 1945, n. 58;

o per malattie professionali liquidate o da liquidarsi in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni, che abbiano un grado di inabilità permanente dalla forma definita dal 50 % al 100 % e godute dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dalle Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 251, un assegno temporaneo di carovita in aggiunta ad ogni altra prestazione corrisposta dall'Istituto o dalle Casse predette.

L'assegno temporaneo di carovita di cui al comma precedente è fissato nella seguente misura:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dal 50 al 59 %: lire duecento mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado da 60 al 79 %: lire duecento cinquanta mensili;

per i titolari di rendita con inabilità permanente di grado dall'80 al 100 %: lire trecento mensili.

L'assegno temporaneo di carovita spetta pure a ciascun nucleo familiare di superstiti nella misura di lire trecento mensili e sarà ripartito tra i componenti del nucleo in proporzione dell'ammontare delle singole quote di assegno a ciascuno di essi. L'assegno non è dovuto a favore abili al lavoro e senza figli a carico.

L'assegno sarà corrisposto a rate posticipate mensili.

Art. 2.

Con decreto Luogotenenziale da emanarsi su proposta rispettivamente del Ministro per i trasporti e di quello per le poste e le telecomunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro, sarà provveduto ad estendere, con le modificazioni che potranno essere ritenute opportune, il beneficio dell'assegno temporaneo di carovita, di cui all'articolo precedente, ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale liquidate e da liquidarsi dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'Amministrazione postale e delle telecomunicazioni in base al R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive disposizioni.

Art. 3.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le Casse previste dall'art. 4 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 251, sono autorizzati a corrispondere agli aventi diritto, in attesa della liquidazione degli assegni di carovita di cui all'art. 1, delle somministrazioni in conto degli assegni stessi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985C21

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — Gronchi — Soleri — Casalini — Cavallero — De Courten — Tupini

Visto, il Guardasigilli: Tupini
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 4 — Franco

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economici a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, con norme per la responsabilità delle aziende trasviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 46, con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Chi è trovato a viaggiare sui pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per classe inferiore a quella occupata, senza avere dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 70 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 10 per le tranvie e per gli autoservizi di linea.

L'importo della sopratassa, detratto quanto dovuto all'Erario ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

In tutti i casi in cui, per fatto dei viaggiatori, ha luogo una esazione durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.

Art. 2.

Chi viaggia sui pubblici servizi di trasporto urbani senza visto di documento di viaggio o con documento non regolare o scaduto, è assoggettato al pagamento di una sopratassa di L. 30.

L'importo della sopratassa è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

E' abolita per i servizi di trasporto urbani la penalità di cui all'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275.

Art. 3.

Restano ferme le norme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano presso ciascuna azienda di trasporto i casi di irregolarità di viaggio non previsti dagli articoli che precedono.

Art. 4.

I funzionari del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la vigilanza ad essi attribuita sui servizi di trasporto in concessione, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031
1022

Da Ordine — Tutti;

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 4 — PESCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344.

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

UMBERTO di SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;

Visto il decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economiche a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1125, con norme per la responsabilità delle aziende tramviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;

Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40, con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Chi è trovato a viaggiare su pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione sprovvisto di documento di viaggio, senza averne data preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 100 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e per gli autoservizi di linea. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Nei casi in cui, per fatto dei viaggiatori, sia luogo a variazione di percorso durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della sanzione, con un minimo di L. 10.

Art. 2.

Chi viaggia sui pubblici servizi di trasporto urbani sprovvisto di documento di viaggio o con documento non regolare o scaduto, è assoggettato al pagamento di una sopratassa di L. 30.

L'importo della sopratassa è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

È abolita per i servizi di trasporto urbani la penalità di cui all'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275.

Art. 3.

Restano ferme le norme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, disciplinano presso ciascuna azienda di trasporto i casi di irregolarità di viaggio non previsti dagli articoli che precedono.

Art. 4.

I funzionari del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - per la vigilanza ad essi attribuita sui servizi di trasporto in concessione, sono a tutti gli effetti pubblici ufficiali.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, il presente decreto entra in vigore dalla data di tale restituzione, o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — TUPINI — PESENTI — GROSCHI

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 10 — PESCA

1023
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 345.
Istituzione del Comitato di difesa.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per l'Italia occupata;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito transitoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di difesa:
quale presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dal Capo di Stato Maggiore generale;
quali membri: i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, assistiti dai rispettivi Capi di Stato Maggiore; il Ministro per l'Italia occupata. Altri Ministri possono essere chiamati dal Presidente del Consiglio per questioni attinenti alla loro rispettiva competenza;
quale segretario: un sottosegretario di Stato militare, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le conclusioni del Comitato di difesa sono sottoposte dal suo presidente al Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 346.
Attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto legge 27 giugno 1941, n. 661, convertito, con modificazioni, nella legge 5 dicembre 1941, n. 1567, recante modificazioni alle disposizioni relative alla carica di Capo di Stato Maggiore generale e alle sue attribuzioni;
Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più Forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire; sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali di Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.
I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per l'Italia occupata;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito transitoriamente un Comitato di difesa per lo studio di particolari questioni militari o comunque riguardanti la difesa nazionale.

Art. 2.

Fanno parte del Comitato di difesa:

quale presidente: il Presidente del Consiglio dei Ministri, assistito dal Capo di Stato Maggiore generale;

quali membri: i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro; i Ministri per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, assistiti dai rispettivi Capi di Stato Maggiore; il Ministro per l'Italia occupata. Altri Ministri possono essere chiamati dal Presidente del Consiglio per questioni attinenti alla loro rispettiva competenza;

quale segretario: un sottosegretario di Stato militare, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Le conclusioni del Comitato di difesa sono sottoposte dal suo presidente al Consiglio dei Ministri.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SONNINO — CASATI — DE COURTEN — CASCIANO — RUINI — SECCHIAROLI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 2. — PASCA

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale [illegible] giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Capo di Stato Maggiore generale ha funzioni consultive presso il Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa, per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più Forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire; sottopone studi e proposte relative a dette questioni, d'iniziativa o su richiesta, al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Capo di Stato Maggiore generale è scelto tra i generali di Armata o designati di Armata, i generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica. Egli è nominato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'esercizio delle attribuzioni sopraindicate, il Capo di Stato Maggiore generale dipende dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente del Comitato di difesa.

Art. 3.

Il Capo di Stato Maggiore generale corrisponde con i Capi di Stato Maggiore delle singole Forze armate per il tramite dei rispettivi Ministri.

I Capi di Stato Maggiore di ciascuna Forza armata hanno l'obbligo di tenerlo informato, tramite i rispettivi Ministri, sulla materia da essi trattata che possa comunque interessare la sua attività.

Art. 4.

Per l'esercizio delle sue attribuzioni, il Capo di Stato Maggiore generale dispone di un proprio ufficio retto da un generale di Brigata o colonnello (o ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica) da lui scelto.

L'ufficio è composto, oltre che dal capo ufficio, da nove ufficiali delle tre Forze armate, designati, nella proporzione di tre per ciascuna Forza, dal rispettivo Ministro.

1025

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785023

Art. 5.

Il Capo di Stato Maggiore generale è considerato fuori quadro nel ruolo organico della propria Forza armata.

Gli altri ufficiali, di cui al precedente art. 4, sono compresi tra quelli stabiliti dalle tabelle organiche previste dalle leggi di ordinamento di ciascuna Forza armata.

Art. 6.

L'Ufficio del generale delegato presso la Commissione per lo studio tecnico dei confini italiani, istituito presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o ecclesiastico, due ufficiali).

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

Art. 8.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico del bilancio delle singole Forze armate a le quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 9.

È abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai Prefetti del Regno, nominati segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna, è assegnata un'indennità di comando di L. 4000 lorde mensili.

Art. 2.

Per il pagamento di detta indennità sarà provveduto inscrivendo appositi capitoli nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sottorubrica, rispettivamente, dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 3. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1937, n. 2187;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

1026
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...le per il grado corrispondente presso il Ministero degli affari esteri (un ufficiale generale o ex-console, due ufficiali.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può incaricare il Capo di Stato Maggiore generale di presiedere o sovraintendere a Commissioni di qualsiasi natura che trattino argomenti interessanti due o più Forze armate.

Art. 8.

Gli assegni per il personale addetto all'ufficio, di cui all'art. 4, sono a carico dei bilancio delle singole Forze armate alle quali detto personale rispettivamente appartiene.

Art. 9.

... abrogata ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE GASPERI — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 8. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 347.

Corresponsione di una indennità di comando ai Prefetti segretari generali degli Alti Commissariati per la Sicilia e per la Sardegna.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti-legge 27 gennaio 1944, n. 21, 16 marzo 1944, n. 90, e 18 marzo 1944, n. 91;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 28 dicembre 1944, n. 416, e 28 dicembre 1944, n. 417;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 70;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Art. 2.

Per il pagamento di detta indennità sarà provveduto inscrivendo appositi capitoli nello stato di previsione per la spesa del Ministero del tesoro — rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri — sottorubrica, rispettivamente, dell'Alto Commissariato per la Sicilia e dell'Alto Commissariato per la Sardegna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1945
Atti del Governo, registro n. 5, *foglio* n. 5. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1945, n. 348.

Ammissione agli esami di maturità e di abilitazione negli Istituti di istruzione media in favore dei giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti allo stato di guerra si siano trovati nell'impossibilità di frequentare i corsi e di sostenere gli esami.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1881, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1937, n. 2387;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I giovani che per motivi razziali o per gravi ragioni inerenti alla guerra si siano trovati, per uno o più anni, nella impossibilità di frequentare i regolari corsi

E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10271
Declassified

di istruzione media e di sostenere gli esami prescritti per il passaggio da uno ad altro grado di scuola, potranno, in deroga alle norme vigenti, essere ammessi agli esami di maturità o di abilitazione dell'anno 1914-1915, sempre che dal conseguimento del diploma di ammissione alle scuole medie inferiori, o, in mancanza di tale titolo, dall'età di dieci anni, sia trascorso un intervallo di tempo non inferiore alla durata normale degli studi, e sia inoltre passato almeno un anno dal conseguimento del titolo richiesto per l'accesso al istituto medio superiore.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BERTOLINI — ARAGNO RUIZ — SACCHI

Visto, *Il Guardasigilli*: FERA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 9. — PERSICO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1915, n. 849.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 febbraio 1945, n. 58;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Oltre i tre commissari, il Consiglio superiore designa due commissari supplenti che sono chiamati, secondo l'ordine di designazione, a sostituire coloro che per giustificati motivi non possono partecipare alle adunanze della Commissione.

Art. 2.

Le relazioni e i verbali delle Commissioni sono inviati al Consiglio superiore, che dà il suo parere sulla regolarità degli atti.

Se le conclusioni della Commissione favorevoli al conseguimento della abilitazione sono prese a semplice maggioranza, il Consiglio superiore esamina gli atti anche nel merito.

Art. 3.

Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per la specie e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per le condizioni di conservazione dell'abilitazione, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 5.

Per la partecipazione alla sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza, i candidati debbono versare all'Erario una tassa di L. 2500.

Tale tassa tiene luogo del contributo contemplato dall'art. 119 del citato testo unico e dall'art. 50 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Rimangono invariate le tasse previste dall'art. 124 del testo unico per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1915

UMBERTO DI SAVOIA

BERTOLINI — ARAGNO RUIZ —
PIOVENE — SACCHI

Visto, Il Guardasigilli: FERA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 7. — PERSICO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1028

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

Bissolati — Arlotta Ruiz — Salvago Raggi

Visto, il Guardasigilli: Fera
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 6. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 giugno 1915, n. 849.

Norme per una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1915, n. 951;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 38;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e le sue successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel corrente anno 1915 può essere indetta una speciale sessione di esami per l'abilitazione alla libera docenza per materie corrispondenti agli insegnamenti costituiti nella Facoltà, da stabilirsi dal Ministro, sentito, circa le singole materie, il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore stabilisce, per ciascuna materia, il numero massimo delle libere docenze da assegnare.

Art. 2.

Il giudizio di merito sui candidati è dato per ciascuna materia da una Commissione nominata dal Ministro, su designazione del Consiglio superiore e composta di tre professori o cultori della materia o di materie affini.

Per l'ammissibilità dei candidati al conseguimento della libera docenza, per la scelta e le modalità delle prove che i candidati debbono sostenere e per le modalità di costituzione della Commissione, si applicano le disposizioni dell'art. 118 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Per la partecipazione alla sessione straordinaria di esami per l'abilitazione alla libera docenza, i candidati debbono versare all'Erario una tassa di L. 2500.

Tale tassa tiene luogo del contributo contemplato dall'art. 109 del citato testo unico e dall'art. 30 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Rimangono invariate le tasse portate dall'art. 121 del testo unico per il conferimento e per l'esercizio della libera docenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

Bissolati — Arlotta Ruiz — Salvago Raggi

Visto, il Guardasigilli: Fera
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1915
Atti del governo, registro n. 5, foglio n. 7. — Frasca

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 marzo 1915, n. 350.

Istituzione di un distintivo onorifico per i patrioti «Volontari della Libertà».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL RE

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto luogotenenziale 12 dicembre 1914, n. 1395;

Ritenuta l'opportunità di accordare ai patrioti «Volontari della Libertà», in riconoscimento delle benemerenze acquistate verso la Nazione, nella lotta contro i tedeschi e i fascisti, una speciale distintiva di onore;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1029

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Italia occupata, di concerto coi Ministri per il tesoro, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore dei quali potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dal Comitato di Liberazione Nazionale, e che siano rimasti feriti in combattimento.

Art. 3.

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di centimetri undici di color rosso scarlatto, bordato di centimetri uno di color verde, attaccato alle due estremità con i colori nazionali.

Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SFORZA — MESSE — DE COURTEN — GASPAROTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 351.

Modificazione dell'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » in Napoli.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, che approva lo statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che non si è mai proceduto all'applicazione pratica dell'art. 18 del menzionato R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, in quanto le funzioni di segretario delle scuole vennero espletate dal 1924 in poi da elementi avventizi;

Considerata la opportunità di assicurare all'Istituto la continuità del servizio di segreteria mediante la stabilità del personale attualmente addetto, che ha già dato prova di capacità;

Considerata la opportunità di accordare al personale di segreteria dell'Istituto attualmente in servizio un adeguato riconoscimento per l'opera finora prestata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, quanto concerne lo stato del segretario delle scuole è modificato nel modo seguente:

« Al posto di segretario delle scuole si provvederà con concorso interno per titoli e con esenzione dei limiti di età. Il concorrente dovrà aver disimpegnato almeno da quattro anni le funzioni di segretario delle scuole ».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo è valida per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo il termine di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1030

Art. 1.

E' istituito uno speciale distintivo d'onore del quale potranno fregiarsi i patrioti « Volontari della Libertà » che abbiano partecipato alla lotta armata contro i tedeschi e contro i fascisti.

Art. 2.

Il distintivo sarà concesso gratuitamente, a spese dell'Amministrazione, ai patrioti che abbiano fatto parte, per non meno di tre mesi ininterrottamente, di formazioni riconosciute dai Comitati di Liberazione Nazionale, o che siano rimasti feriti in combattimento.

Art. 3.

Il distintivo, conforme al disegno allegato al presente decreto, sarà portato al lato sinistro del petto e consisterà in un nastro della larghezza di centimetri sette millimetri di color « rosso sofferino » bordato verticalmente alle due estremità con i colori nazionali.

Sul nastro, al centro, saranno sovrapposte le lettere V. L. in metallo dorato.

Art. 4.

Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale dovrà risultare da un certificato rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica per i rispettivi personali, e da quello dell'Italia occupata per i civili non appartenenti alle forze armate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — SOLERI — CASATI — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 12 — FRANCO

Distintivo onorifico per i patrioti « Volontari della Libertà »

---

o statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli;

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929, n. 2592;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1931, n. 1312;

Considerato che non si è mai proceduto all'applicazione pratica dell'art. 18 del menzionato R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, in quanto le funzioni di segretario delle scuole vennero espletate dal 1924 in poi da elementi aventizi;

Considerata la opportunità di assicurare all'Istituto la continuità del servizio di segreteria mediante la stabilità del personale attualmente addetto, che ha già dato prova di capacità;

Considerata la opportunità di accordare al personale di segreteria dell'Istituto attualmente in servizio un adeguato riconoscimento per l'opera finora prestata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 18 dello statuto dell'Istituto Froebeliano « Vittorio Emanuele II » di Napoli, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 554, quanto concerne la nomina del segretario delle scuole è modificato nel modo seguente:

« Al posto di segretario delle scuole si provvederà con concorso interno per titoli e con esenzione dei limiti di età. Il concorrente dovrà aver disimpegnato almeno da quattro anni le funzioni di segretario delle scuole ».

Art. 2.

La modifica di cui al precedente articolo è valida per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo il termine di essa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

ARANGIO RUIZ

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 5 — FRANCO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1031

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 352.
Aumento dei limiti per acquisti a minute spese.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, che apporta modifiche al suddetto regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico;

Vista l'art. 1, n. 5, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal R. decreto 3 aprile 1942, n. 556, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 172. — Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

l'importo dei lavori di cui alla lettera *a)* non può, per uno stesso lavoro, eccedere la somma di L. 10.000 elevabile a L. 20.000 previa autorizzazione del Ministero;

l'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera *b)* non può, per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 30.000 elevabile a L. 60.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

i limiti delle spese specificate alle lettere *g)* ed *i)* vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

sibile, deve indire una gara fra più ditte idonee. Se l'urgenza eccezionale dei lavori e delle provviste lo richieda, la gara può essere svolta verbalmente od anche omessa.

Dell'avvenuta gara e conseguente aggiudicazione, oltre a tenerne nota nel registro degli atti di amministrazione, devesi fare menzione nelle fatture o note di pagamento, indicandovi le ditte interpellate e le offerte ricevute.

Nei casi in cui la gara non sia indetta, il direttore con apposita dichiarazione da inserirsi nel registro degli atti di amministrazione, deve specificare i motivi. Copia dell'atto amministrativo dovrà essere allegata alla relativa fattura ».

« Art. 177. — Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere compilate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse a pagamento.

Ogni fattura o nota di provista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a lire 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a lire 4000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui ai precedenti comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di lire 16.000 se riflettenti lavori, e lire 30.000 se riguardanti provviste (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1032

...nomia dei corpi, Stati e Stabilimenti militari approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 413;

Visto il regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628;

Visto il R. decreto 5 aprile 1942, n. 556, che apporta modifiche al suddetto regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 172, 174, 175 e 177 del regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico, approvato con R. decreto 16 agosto 1926, n. 1628, quali risultano modificati dal R. decreto 5 aprile 1942, n. 556, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 172. — Le spese di cui all'articolo precedente debbono essere contenute nei seguenti limiti:

l'importo dei lavori di cui alla lettera *a*) non può, per uno stesso lavoro, eccedere la somma di L. 16.000 elevabile a L. 20.000 previa autorizzazione del Ministero;

l'ammontare delle provviste di cui al 1° comma della lettera *b*) non può, per uno stesso materiale o per materiali affini eccedere la somma di L. 50.000 elevabile a L. 60.000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero;

i limiti delle spese specificate alle lettere *c*) ed *i*) vengono fissati dal Ministero all'inizio di ciascun esercizio finanziario;

le spese specificate alle lettere *h*), *k*), *m*) non possono per uno stesso titolo eccedere L. 20.000 ».

« Art. 174. — I lavori e le provviste di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 171 sono ordinati esclusivamente dal direttore o da chi ne fa le veci, ed eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 l'urgenza deve essere sempre riconosciuta e dichiarata dal direttore con speciale motivazione da farsi risultare nel registro degli atti amministrativi ».

« Art. 175. — Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 il direttore, sempre quando sia possibile, deve invitare a gara ristretta almeno cinque ditte, scelte fra quelle che abbiano dato prove di buona esecuzione e di sollecitudine nelle forniture, e che siano in grado di dare sufficienti garanzie.

Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 16.000 o a L. 20.000 se trattasi di lavori o provviste di cui all'art. 172, deve essere sempre indetta gara ufficiale.

Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 e non superiore a L. 16.000 o a L. 20.000 se trattasi di lavori o provviste di cui all'art. 172, il direttore può, quando ne ravvisi la convenienza, invitare a gara ristretta almeno cinque ditte, scelte fra quelle che abbiano dato prove di buona esecuzione e di sollecitudine nelle forniture, e che siano in grado di dare sufficienti garanzie.

Per i lavori e le provviste d'importo non superiore a L. 4000 il direttore può, quando ne ravvisi la convenienza, invitare a gara ristretta almeno tre ditte, scelte come sopra.

Per i lavori e le provviste d'importo non superiore a L. 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, il direttore può, quando ne ravvisi la convenienza, ordinare la provvista o l'esecuzione dei lavori a trattativa privata, anche con una sola ditta, scelta come sopra.

Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 4000 e non superiore a L. 16.000 o a L. 20.000 se trattasi di lavori o provviste di cui all'art. 172, il direttore può, quando ne ravvisi la convenienza, ordinare la provvista o l'esecuzione dei lavori a trattativa privata, anche con una sola ditta, scelta come sopra.

Per i lavori e le provviste d'importo superiore a L. 16.000 o a L. 20.000 se trattasi di lavori o provviste di cui all'art. 172, il direttore può, quando ne ravvisi la convenienza, ordinare la provvista o l'esecuzione dei lavori a trattativa privata, anche con una sola ditta, scelta come sopra, previa autorizzazione del Ministero ».

« Art. 177. — Le fatture o le note di pagamento relative alle spese di cui all'art. 171 debbono essere compilate o compilate dall'ufficio tecnico e firmate dal direttore prima di essere ammesse al pagamento.

Ogni fattura o nota di provista deve contenere le seguenti indicazioni: numero della commessa alla quale si riferisce la spesa, categoria, categorico, nomenclatura dell'oggetto, unità di misura, quantità, prezzo parziale, importo.

Per le provviste d'importo non superiore a lire 4000 e per le quali non sia stata indetta gara, sulla fattura o nota di pagamento deve essere apposta la seguente dichiarazione: « Si dichiara che le robe contemplate nella presente fattura furono effettivamente provviste in buone condizioni di servizio e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Nelle fatture relative a lavori deve indicarsi: genere del lavoro e la sua specificazione, unità di misura, quantità, prezzo parziale e importo.

La dichiarazione da apporsi sulle fatture in parola d'importo inferiore a lire 4000 è la seguente: « Si dichiara che i lavori contemplati nella presente nota furono convenientemente eseguiti e che il loro ammontare venne prima verbalmente convenuto ».

Per gli acquisti e lavori eseguiti previa gara, le dichiarazioni di cui ai precedenti comma debbono essere integrate con l'aggiunta: « previo concorso ».

Per le spese eccedenti i limiti di lire 16.000 se riflettenti lavori, e lire 20.000 se riguardanti provviste (art. 172) occorre sempre allegare alle relative fatture copia dell'autorizzazione ministeriale ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà efficacia fino a sei mesi dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945

Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 1. — FASCE (61)

1033

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1945.
Nomina dell'Alto Commissario aggiunto per i reduci.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 1, comma secondo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 110, relativo all'istituzione di un Alto Commissariato per i reduci;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ercole Chiri è nominato Alto Commissario aggiunto per i reduci.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Presidenza n. 5, foglio n. 106. — FAVARO

(614)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.
Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 149;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina pel triennio 1944-1946 i signori:
Dott. De Matteis Giovanni Battista, medico chirurgo;
Dott. Rossetti Vincenzo, medico chirurgo;
Dott. Fanelli Onorio, pediatra;
Comm. dott. Santoro Emilio, esperto in materia

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, della motopesca «Esperia» e del motopeschereccio «Fiera del Levante».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1830, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile per il tempo di guerra;
Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:
Motopesca «Esperia», di stazza lorda tonn. 25,80, iscritta al n. 832 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 17 del 16 marzo 1945;
Motopeschereccio «Fiera del Levante», di stazza lorda tonn. 27,46, iscritto al n. 935 del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 19 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1945.
Registro Marina n. 4, foglio n. 38.

(295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.
Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1034

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'avv. Ercole Chiri è nominato Alto Commissario aggiunto per i redenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1945
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 165. — EMANUELI.

(914)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 maggio 1945.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Latina.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il R. decreto 5 giugno 1944, n. 139;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Latina pel triennio 1944-1946 i signori:

Dott. De Matteis Giovanni Battista, medico chirurgo;

Dott. Rossetti Vincenzo, medico chirurgo;

Dott. Fanelli Onorio, pediatra;

Comm. dott. Santoro Emilio, esperto in materia amministrativa;

Marchese Bisleti Giovanni, esperto in scienze agrarie.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà presentato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1945
Registro n. 6, foglio n. 257.

(1015)

tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante classificazione del Regio naviglio;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per le esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

Motopesca «Esperia», di stazza lorda tonn. 25,93, iscritta al n. 852 delle matricole del Compartimento marittimo di Molfetta: dalle ore 17 del 16 marzo 1945;

Motopeschereccio «Fiera del Levante», di stazza lorda tonn. 27,16, iscritto al n. 935 del Compartimento marittimo di Bari: dalle ore 8 del 19 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 22 giugno 1945.
Registro Marina n. 5, foglio n. 245.

(996)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 1945.

Modificazioni alla tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, convertito nella legge 24 maggio 1932, n. 583, col quale l'amministrazione, la stampa e la vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma vennero affidate all'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 17 luglio 1934 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291, del 28 agosto 1934)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1035

col quale furono approvate le norme relative alla stampa, alla distribuzione ed alla vendita del Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1942 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1943) col quale vennero stabiliti modalità e prezzi delle inserzioni nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di modificare, in dipendenza dello aumentato costo della carta, delle spese di gestione e di stampa, gli articoli 6, 25 e 32 del decreto Ministeriale 17 luglio 1931;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1944 la tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1931, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 240 per ogni anno, di L. 120 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascun puntata è di L. 5.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 4 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 la tariffa di cui all'articolo precedente è ulteriormente modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 350 per ogni anno, di L. 175 per ogni semestre e di L. 90 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 7.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 8 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1944, l'art. 32 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1931, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso « a forfait » per le spese dei locali, d'illuminazione, stipendi e gratificazioni al personale, nonchè per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 35 % delle riscossioni

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Modificazione della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 15 giugno 1940, n. 866.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 15 giugno 1940, n. 866, recante modificazioni al R. decreto-legge 19 novembre 1936, n. 2189, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 2726, relative all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Visto il decreto Ministeriale 2 luglio 1940, recante modalità per l'applicazione della legge 15 giugno 1940, n. 866;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1942, con il quale è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la misura del contributo, di cui alla lett. b) dell'art. 1 della legge suddetta, dovuto dalle aziende cartarie all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 413 R.I. in data 28 febbraio 1945, con la quale la misura del suddetto contributo, a decorrere dal 1° marzo 1945, è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1945, è ridotto dal 10 per cento al 2,50 per cento il contributo previsto dalla lettera b) dell'art. 1 della legge 15 giugno 1940, n. 866, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, o loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta ed i cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato) fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati e consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro
GRONCHI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(1009)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1036

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1944 la tariffa dei prezzi delle inserzioni degli abbonamenti e di vendita del Foglio annunzi legali della provincia di Roma, di cui agli articoli 6 e 25 del decreto Ministeriale 17 luglio 1931, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 240 per ogni anno, di L. 120 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 3.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 4 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 la tariffa di cui all'articolo precedente è ulteriormente modificata come segue:

Art. 6. — Il prezzo di abbonamento al Foglio è di L. 250 per ogni anno, di L. 125 per ogni semestre e di L. 60 per ogni trimestre.

Il prezzo di vendita di ciascuna puntata è di L. 7.

Art. 25. — Il prezzo delle inserzioni è di L. 8 per ogni linea o frazione di linea manoscritta, dattilografata o stampigliata.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1944, l'art. 32 del decreto Ministeriale 17 gennaio 1931, modificato con decreto Ministeriale 7 gennaio 1943, è sostituito dal seguente:

Art. 32. — A titolo di compenso a forfait e per le spese dei locali, d'illuminazione, stipendi e gratificazioni al personale, nonchè per le spese di corrispondenza, sarà devoluto a favore dell'Istituto Poligrafico dello Stato (Libreria dello Stato) il 35 % delle riscossioni effettuate durante ciascun esercizio finanziario.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1945

P. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

(1916)

modalità per l'applicazione [illegible]
n. 868;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1943, con il quale è stata elevata dal 5 per cento al 10 per cento la misura del contributo, di cui alla lett. *b*) dell'art. 1 della legge suddetta, dovuto dalle aziende esattrici all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la lettera n. 112 4 1, in data 28 febbraio 1945, con la quale la misura del suddetto contributo, a decorrere dal 1° marzo 1945, è stata ridotta dal 10 per cento al 2,50 per cento;

Ritenuta la necessità di modificare la misura del contributo stesso;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal 1° marzo 1945, è ridotto dal 10 per cento al 2,50 per cento il contributo previsto dalla lettera *b*) dell'art. 1 della legge 12 giugno 1940, n. 856, sull'importo netto delle fatture emesse dalle cartiere nazionali, e loro consorzi, o da importatori in Italia, in corrispondenza della cessione di carta e cartoni di ogni tipo (esclusa la carta per giornali quotidiani e la carta di I cartoni occorrenti per le Amministrazioni dello Stato, fabbricati nel Regno o importati dall'estero e destinati al consumo interno.

Lo stesso contributo è applicato altresì sulla carta e sui cartoni impiegati o consumati dalle stesse ditte produttrici o importatrici, o da queste messi direttamente in vendita al pubblico attraverso propri spacci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, il commercio e il lavoro
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PESENTI

(1900)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 10371

creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri in data 30 dicembre 1939 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 30 dicembre 1939, con il quale il dott. Carlo Paoletti venne nominato coamissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Carlo Paoletti di Glisse, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale il sig. avv. Nicola Giuseppe Coroñati fu Rodolfo, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati, il dottore Fortunato Alvaro Salustri di Giuseppe è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

zio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 7 marzo 1938, con il quale i signori cav. Cannada Salvatore fu Francesco, cav. Alberti Antonino fu Salvatore e Accardi ing. Camillo di Paolo vennero nominati membri del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Veduto il provvedimento in data 30 giugno 1938, con il quale il cav. avv. Janni Vincenzo venne nominato membro dell'azienda predetta in sostituzione dell'ingegnere Accardi Camillo;

Considerato che i predetti membri del Comitato di sorveglianza sono dimissionari ed occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. Cannada Salvatore, cav. Alberti Antonino, cav. avv. Janni Vincenzo, i signori dott. Vancheri Giovanni di Arcangelo, Cail dottore Francesco di Silvio e Antronico prof. Rocco fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 287, con il quale sono posti in liquidazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Considerato che, a norma dell'art. 34 del decreto

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1038

revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale e mette in liquidazione l'azienda assoggettandone le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 20 dicembre 1939, con il quale il dott. Carlo Paoletti venne nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Carlo Paoletti di Gioia, è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Albano Laziale il sig. avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo, attualmente membro del Comitato di sorveglianza della Banca stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Art. 2.

In luogo dell'avv. Nicola Giuseppe Coronati, il dottore Fortunato Alvaro Salustri di Giuseppe è nominato componente del menzionato Comitato di sorveglianza, con i poteri e le attribuzioni di cui sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(986)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di tre membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 858, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 229, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto il provvedimento in data 29 [illegible] con il quale il cav. avv. Jaral Vincenzo venne nominato membro dell'azienda predetta in sostituzione dell'ingegnere Accardi Camillo;

Considerato che i predetti membri del Comitato di sorveglianza sono dimissionari ed occorre quindi procedere alla loro sostituzione;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. Cannada Salvatore, cav. Alberti Antonino, cav. avv. Jaral Vincenzo, i signori dott. Vaccheri Giovanni di Arcangelo, Call dottore Francesco di Silvio e Antronico prof. Rocco fu Luigi sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Società cooperativa agricola di Mazzarino (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(985)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.

Nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 287, con il quale sono posti in liquidazione l'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose ed il Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Considerato che, a norma dell'art. 24 del decreto legislativo Luogotenenziale sopra citato, devesi provvedere alla nomina del commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Rosario Villani è nominato commissario liquidatore del Consorzio nazionale fra i distillatori di spiriti di seconda categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1002)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1039

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società di assicurazioni « La Previdente Vita » ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Vita intera a premio vitalizio;

II - Vita intera a premio temporaneo;

III - Temporanea a premio annuo;

IV - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

V - Mista a premio annuo;

VII - Termine fisso a premio annuo;

VIII - Doppia mista a premio annuo;

IX - Simultanea a premio annuo;

XV - Mista senza visita medica a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 1 per mille sul capitale per la tariffa:

VI - Mista a premio decrescente;

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Avvisi di rettifica

Nell'avviso-diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico — pubblicato a pagina 709 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il nominativo *Incocenti Eugenia* riferibile, alla ricevuta n. 36, deve intendersi rettificato in: *Innocenti Eugenio*.

(1007)

Nell'avviso-diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative — pubblicato a pagina 711 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il numero d'iscrizione *15872* riferibile al nominativo Rivelli Roberto, deve intendersi rettificato in: *15879*.

Inoltre il nominativo Gargiolo riferibile ai certificati di rendita 5 % del 1938, 1937 e 1938, deve intendersi rettificato in: Gergiolo.

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 luglio 1945 - N. 148

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,70
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,60
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 4 luglio 1945 - N. 149

Rendita 3,50 % 1906	L.	113 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	72,50
Id. 5 % 1935	»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,—
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,05
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,70

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1040

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1925, n. 653, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1 gennaio 1925, n. 63, modificato con i Regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, in relazione al generale aggravamento degli oneri incidenti sul costo delle prestazioni assicurative, ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare le proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Sentito il parere del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « La Previdente Vita », con sede in Milano, è autorizzata ad apportare alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, i seguenti aumenti:

6 % del premio, con un massimo del 3 per mille sul capitale per le tariffe:

I - Vita intera a premio vitalizio;

II - Vita intera a premio temporaneo;

III - Temporanea a premio annuo;

IV - Dotale con controassicurazione a premio annuo;

V - Mista a premio annuo;

VII - Termine fisso a premio annuo;

VIII - Doppia mista a premio annuo;

IX - Simultanea a premio annuo;

XV - Mista senza visita medica a premio annuo;

6 % del premio con un massimo del 4 per mille sul capitale per la tariffa:

VI - Mista a premio decrescente;

4 % del premio, con un massimo del 2 per mille sul capitale per le tariffe:

XI - Capitale differito a premio annuo, senza controassicurazione;

XII - Capitale differito a premio annuo, con controassicurazione;

XIV - Mista a capitale decrescente, a premio annuo;

4 % sul premio unico per le tariffe:

Va - Mista a premio unico;

X - Rendita vitalizia immediata.

Roma, addì 26 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(1017)

Nell'avviso-sfida per sottoscrizione di certificati di rendita consolidata — pubblicato a pagina 311 della *Gazzetta Ufficiale* in data 15 maggio 1945, n. 58 — il numero d'iscrizione 15072 riferibile al nominativo Rivelli Roberto, deve intendersi rettificato in 15272.

Inoltre il nominativo citatovi riferibile ai certificati di rendita 5 % ns. 1266, 1267 e 1268, deve intendersi rettificato in *Gargiulo*.

(1008)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 3 luglio 1945 - N. 148

Rendita 3,50 % 1906		L.	114,70
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	73,20
Id. 5 % 1935		»	98,10
Redimibile 3,50 % 1934		»	91,60
Id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,90
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,60
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,55
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 4 luglio 1945 - N. 149

Rendita 3,50 % 1906		L.	117 —
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	77,10
Id. 5 % 1935		»	97,90
Redimibile 3,50 % 1934		»	91,60
Id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98,05
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,80
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,75
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,70
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Media dei titoli del 5 luglio 1945 - N. 150

Rendita 3,50 % 1906		L.	113,50
Id. 3,50 % 1902		»	87 —
Id. 3 % lordo		»	73,50
Id. 5 % 1935		»	97,80
Redimibile 3,50 % 1934		»	91,60
Id. 5 % 1936		»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %		»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		»	98 —
Id.	5 % (15 febbraio 1949)	»	97,75
Id.	5 % (15 febbraio 1950)	»	97,65
Id.	5 % (15 settembre 1950)	»	97,65
Id.	5 % (15 aprile 1951)	»	97,65
Id.	4 % (15 settembre 1951)	»	91,60

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1041

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 3
dal 1° al 15 febbraio 1945

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Carbonchio ematico				
Bari	Alberobello	B	—	1
Brindisi	Mesagne	O	—	1
Foggia	Lucera	B	—	1
Frosinone	Arpino	B	—	1
Id.	Alatri	B	2	—
Reggio Calabria	San Lorenzo	O	—	1
Rieti	Poggio Moiano	O	—	1
Salerno	Atena Lucana	B	—	1
Terni	Acquasparta	O	1	—
Viterbo	Celleno	B	—	1
			3	8
Afta epizootica				
Avellino	Calitri	B	4	—
Id.	Morra De Sanctis	B	1	—
Id.	Rocca San Felice	B	12	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	13	—
Id.	Id.	O	11	—
Id.	Id.	S	9	—
Id.	Forella de' Lombardi	B	4	—
Id.	Id.	O	3	—
Id.	Id.	S	3	—
Bari	Altamura	B	3	—
Id.	Bari	S	—	1
Id.	Gioia del Colle	B	2	—
Id.	Molfetta	B	3	—
Id.	Poligniano	B	1	—
Cosenza	Cerchiara di Calabria	B	—	2
Id.	Rocca Imperiale	B	2	—
Id.	Sezzano Albanese	B	—	10
Id.	Terano Castello	B	2	—
Firenze	Fucecchio	B	—	2
Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	Miglionico	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Malrossino dei suini				
Avellino	Aiello del Sabato	S	—	1
Id.	Cairano	S	—	1
Id.	Gesualdo	S	2	—
Id.	Lioni	S	—	1
Bari	Rutigliano	S	1	—
Matera	Bernalda	S	1	—
Id.	Grassano	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	—	1
Siracusa	Rosolini	S	1	—
			14	8
Peste e setticemia dei suini				
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—
Id.	Montefiore Clso	S	—	1
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1
Avellino	Aiello del Sabato	S	9	—
Id.	Calitri	S	17	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	24	—
Benevento	Cerreto Sannita	S	—	1
Id.	Apice	S	—	1
Id.	Buonalbergo	S	1	—
Cagliari	Aldasanta	S	1	—
Id.	Arbuli	S	—	1
Id.	Giuliarza	S	—	1
Id.	Iglesias	S	—	1
Id.	Morgongori	S	—	1
Id.	Neoneli	S	—	10
Id.	Villacidro	S	—	1
Chieti	Furci	S	2	—
Id.	Gissi	S	2	—
Id.	Lisciа	S	1	—
Id.	Vasto	S	11	—
Cosenza	Albidona	S	2	—
Id.	Campana	S	—	1
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	1	—
Id.	Terano Castello	S	3	—
Foggia	Volturara	S	4	—
Id.	Lucera	S	—	1
Id.	Cerignola	S	—	1
Id.	Foggia	S	1	—
Id.	Bovino	S	—	1
Id.	Montelcone	S	—	1
Id.	Cagnano Varano	S	15	—
Id.	Orsara	S	—	1
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	1
Frosinone	Trivigliano	S	2	—
Nuoro	Bovore	S	—	1
Id.	Dorgali	S	1	—
				3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788628

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti		Numero dei capi infetti		Numero dei capi abbattuti		Numero dei capi morti	
			Rimasta dalla precedente	Nuovi denunziati	Rimasti dal precedente	Nuovi denunziati	Rimasti dal precedente	Nuovi denunziati	Rimasti dal precedente	Nuovi denunziati
Carbonchio emattico										
Bari	Alberobello	B	—	2	—	2	—	—	—	—
Brindisi	Mesagne	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Foggia	Lucera	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Frosinone	Arpino	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Alatri	B	2	—	2	—	—	—	—	—
Reggio Calabria	San Lorenzo	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Roma	Poggio Mirteto	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Salerno	Vena Lucania	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Terni	Acquasparta	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Viterbo	Cellere	B	—	1	—	1	—	—	—	—
			3	8						
Afta epizootica										
Avellino	Calitri	B	4	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Morra De Sanctis	B	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Rocca San Felice	B	12	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	B	13	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Id.	O	11	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Id.	S	6	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Torella dei Lombardi	B	1	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Id.	O	8	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Id.	S	3	—	—	—	—	—	—	—
Bari	Altamura	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Bari	B	2	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Gioia del Colle	B	58	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Molfetta	B	3	—	—	—	—	—	—	—
Id.	Polignano	B	—	2	—	2	—	—	—	—
Cosenza	Cochiara di Calabria	B	2	—	2	—	—	—	—	—
Id.	Rocca Imperiale	B	—	10	—	10	—	—	—	—
Id.	Spezzano Albanese	B	2	—	2	—	—	—	—	—
Id.	Tarsano Castello	B	—	2	—	2	—	—	—	—
Firenze	Barberino	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Matera	Ferrandina	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Miglionico	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Montalbano Jonico	B	7	—	7	—	—	—	—	—
Id.	Tricarico	B	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Rotondella	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Napoli	Afragola	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Nola	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Id.	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Potenza	Acerenza	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Sassari	Aggius	B	2	—	2	—	—	—	—	—
Id.	Arzachena	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Berchidda	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Perfugas	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Sedini	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	2	—	2	—	—	—	—
Id.	Tula	B	—	1	—	1	—	—	—	—
Taranto	Massafra	O	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Taranto	B	1	—	1	—	—	—	—	—
			155	34						
Avellino	Aiello del Sabato	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Cairano	S	3	—	3	—	—	—	—	—
Id.	Gesualdo	S	—	4	—	4	—	—	—	—
Id.	Lioni	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Bari	Butignano	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Matera	Bernalda	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Grassano	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	San Mauro Forte	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Siracusa	Rosolini	S	1	—	1	—	—	—	—	—
			11	8						
Peste e setticemia dei suini										
Ascoli Piceno	Amandola	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Monteflore Ciso	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Porto San Giorgio	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Avellino	Aiello del Sabato	S	9	—	12	—	—	—	—	—
Id.	Calitri	S	17	—	—	—	—	—	—	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	24	—	—	—	—	—	—	—
Benevento	Cerreto Sannita	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Apice	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Buonalbergo	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Cagliari	Abbasanta	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Ardauli	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Ghilarza	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Iglesias	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Morgongiori	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Neoneli	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Villacidro	S	1	—	10	—	—	—	—	—
Chieti	Furci	S	2	—	2	—	—	—	—	—
Id.	Gissi	S	3	—	3	—	—	—	—	—
Id.	Lisciа	S	2	—	2	—	—	—	—	—
Id.	Vasto	S	11	—	11	—	—	—	—	—
Cosenza	Altidona	S	3	—	3	—	—	—	—	—
Id.	Campana	S	4	—	4	—	—	—	—	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	3	—	3	—	—	—	—	—
Id.	Torano Castello	S	4	—	4	—	—	—	—	—
Foggia	Volturara	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Lucera	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Cerignola	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Foggia	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Rocore	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Monteleone	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Cagnano Varano	S	1	—	1	—	—	—	—	—
Id.	Orsara	S	57	—	57	—	—	—	—	—
Id.	Monte Sant'Angelo	S	—	2	—	2	—	—	—	—
Id.	Trivigliano	S	2	—	2	—	—	—	—	—
Frosinone	Rocore	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Nuoro	Borgali	S	—	3	—	3	—	—	—	—
Id.	Mamoiada	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Id.	Nuoro	S	—	6	—	6	—	—	—	—
Id.	Orgosolo	S	3	—	3	—	—	—	—	—
Id.	Talana	S	—	3	—	3	—	—	—	—
Id.	Gairo	S	2	—	2	—	—	—	—	—
Roma	Bema	S	—	3	—	3	—	—	—	—
Id.	Velletri	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Sassari	Alghero	S	—	1	—	1	—	—	—	—
Viterbo	Viterbo	S	1	—	1	—	—	—	—	—
			124	82						
Morva										
Foggia	Foggia	E	—	1	—	1	—	—	—	—
			—	1						

1043
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla precedente quindicina	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Focolaio carbonchioso				
Agrigento	Naro	E	1	1
Avellino	Ariglaida	E	1	
Bari	Alberobello	E		1
Id.	Altamura	E	1	
Id.	Bisceglie	E	1	
Id.	Bitetto	E	1	
Id.	Bitonto	E	1	
Id.	Castellana	E	1	
Id.	Conversano	E	1	
Id.	Noicattaro	E	1	
Id.	Sannicandro	E	1	
Id.	Triggiano	E	1	1
Brindisi	Ceglie Messapico	E	1	
Id.	Cisternino	E	1	
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	
Catania	Acireale	E	1	
Id.	Caltagirone	E	1	
Id.	Catania	E	1	
Id.	Licodia Eubea	E	3	1
Id.	Militello in Val di Catania	E		1
Id.	Nicolosi	E		1
Id.	Trecastagni	E	1	
Catanzaro	Crotone	E	1	
Id.	Cutro	E		1
Id.	San Mauro Marchesato	E	1	
Enna	Centuripe	E	1	
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	
Lecce	Galatone	E	1	
Id.	Lecce	E	1	
Id.	Canal Salentina	E	1	
Id.	Maglie	E	1	
Id.	Surbo	E	1	
Napoli	Afragola	E	1	
Id.	Acerra	E	1	
Id.	Nola	E	1	
Id.	Marcianise	E	1	
Id.	Sessa Aurunca	E	1	
Ragusa	Ragusa	E	1	
Id.	Santi	E	1	
Reggio Calabria	Reggio Calabria	E	1	
Roma	Roma	E	1	
Salerno	Serre	E	1	
Id.	Battaglia	E	1	
Id.	Scafati	E	1	
Siracusa	Carlentini	E	1	
Id.	Floridia	E	1	
Id.	Resplnti	E	1	

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimaste dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Rabbia				
Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	C	—	1
Terni	Amelia	C	—	1
Viterbo	Vejano	C	—	1
Id.	Viterbo	C	1	10
Rogna				
Ascoli Piceno	Acquasanta	O	8	—
Id.	Arquata del Tronto	O	4	—
Avellino	Calitri	O	20	—
Id.	Andretta	O	—	20
Bari	Gioia del Colle	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—	3
Catanzaro	Catanzaro	O	1	1
Id.	Coriale	O	—	1
Id.	Curinga	O	—	1
Id.	Cutro	O	1	—
Id.	Vasto	O	—	1
Chieti	Lucera	O	2	—
Foggia	Torremaggiore	O	2	—
Id.	San Severo	O	—	16
Id.	Serracapriola	O	5	—
Id.	Troia	O	6	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Cerignola	O	1	—
Id.	Ascoli Satriano	O	10	—
Id.	Foggia	O	1	—
Id.	Ortana di Puglia	O	4	—
Id.	Rignano Garganico	O	1	—
Id.	San Marco La Catola	O	1	—
Id.	Chieuti	O	1	—
Id.	Poggio Imperiale	O	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	—	1
Id.	Celenza	O	1	—
Id.	Deliceto	O	1	—
Id.	Fasto	O	1	—
Id.	Lesina	O	1	—
Id.	Apricena	O	1	—
Id.	Manfredonia	O	—	20
Frosinone	Alatri	O	1	—
L'Aquila	L'Aquila	O	1	—
Id.	Avezzano	O	1	—
Id.	Acciano	O	1	—

1044
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1045

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Farine erupiococcica

Agrigento	Naro	F	E	1			1
Avellino	Ariguldo	F	E	1			
Bari	Alberobello	F	E				1
Id.	Altamura	F	E				
Id.	Bisceglie	F	E				
Id.	Giotto	F	E	1			
Id.	Bitonto	F	E	1			
Id.	Castellana	F	E	1			
Id.	Conversano	F	E	1			
Id.	Noicattaro	F	E	1			
Id.	Santeramo	F	E	1			
Id.	Triggiano	F	E	2			
Brindisi	Ceglie Messapica	F	E				1
Id.	Cisternino	F	E	1			
Caltanissetta	Vallelunga	F	E	1			
Catania	Aderale	F	E	1			
Id.	Caltagirone	F	E	1			
Id.	Catania	F	E	1			2
Id.	Licodia Eubea	F	E				1
Id.	Militello in Val di Catania	F	E	3			
Id.	Nicolosi	F	E				2
Id.	Trecastagni	F	E				1
Catanzaro	Crotone	F	E	17			
Id.	Cutro	F	E				
Id.	San Mauro Marchesato	F	E				1
Enna	Centuripe	F	E	2			
Foggia	Ascoli Satriano	F	E	1			
Lecce	Galatone	F	E	1			
Id.	Lecce	F	E	3			
Id.	Campi Salentina	F	E				1
Id.	Maglie	F	E	1			
Id.	Sucho	F	E	1			
Napoli	Afragola	F	E	1			
Id.	Acienzo	F	E	4			5
Id.	Nola	F	E	1			
Id.	Marcianise	F	E	1			
Id.	Sessa Aurunca	F	E	1			
Id.	Ragusa	F	E	2			
Ragusa	Scicli	F	E	2			
Id.	Reggio Calabria	F	E				1
Reggio Calabria	Roma	F	E				1
Roma	Serre	F	E	1			
Salerno	Battipaglia	F	E	3			
Id.	Scafati	F	E	1			
Id.	Carlentini	F	E	1			
Siracusa	Floridia	F	E	2			
Id.	Rosolini	F	E	1			
Id.	Siracusa	F	E	1			
Id.	Solarino	F	E	13			
Id.	Marsala	F	E	2			
Trapani	Santa Ninfa	F	E	1			
Id.	Camporeale	F	E	1			
Id.	Gibellina	F	E	3			
Id.	Castellammare	F	E	1			
Id.	Partanna	F	E				
Id.	Salaparuta	F	E				
				103	25		

Rubbia

Bari	Gravina	Can	B	1			
Catanzaro	Jacurso	F	E				1
Foggia	Pietramontecorvino	C	C		1		
Matera	Pomarico	C	C		1		
Napoli	Napoli	C	C		1		
Roma	Roma	C	C		1		
Teramo	Cellino	C	C	1	1		

Segale; Rabbia

Teramo	Isola del Gran Sasso d'Italia	C	—				1
Terni	Amelia	C	—				1
Viterbo	Vejano	C	—				1
Id.	Viterbo	C	—				1
				1			10

Rogna

Ascoli Piceno	Acquasanta	O	O		2		
Id.	Arquata del Tronto	O	O		4		
Avellino	Calitri	O	O		20		
Id.	Andretta	O	O				20
Bari	Gioia del Colle	O	O		1		
Id.	Gravina	O	O		1		
Benevento	Castelfranco in Miscano	O	—				3
Catanzaro	Catanzaro	E	O		1		
Id.	Id.	O	O				
Id.	Cortale	O	O				1
Id.	Caraffa	O	O				
Id.	Curo	O	O		1		
Id.	Vasto	O	O				
Chieti	Lanera	O	O				1
Foggia	Torremaggiore	O	O		2		
Id.	San Severo	O	O		2		16
Id.	Serracapriola	O	O				
Id.	Troia	O	O		6		
Id.	San Marco in Lamis	O	O		2		
Id.	Cerignola	O	O		1		
Id.	Ascoli Satriano	O	O		12		
Id.	Foggia	O	O		4		
Id.	Orsara di Puglia	O	O		1		
Id.	Rignano Garganico	O	O		1		
Id.	San Marco La Catola	O	O		1		
Id.	Chieuti	O	O		1		
Id.	Poggio Imperiale	O	O		1		
Id.	Pietramontecorvino	O	O				
Id.	Celenza	O	O		1		
Id.	Deliceto	O	O		1		
Id.	Faeto	O	O		1		
Id.	Lesina	O	O		1		
Id.	Apricena	O	O		1		
Id.	Manfredonia	O	O		1		20
Fresinone	Alatri	O	O				
L'Aquila	L'Aquila	O	O		2		
Id.	Aielli	O	O		1		
Id.	Avezzano	O	O		1		
Id.	Aeziano	O	O		1		
Id.	Cerchio	O	O		1		
Id.	Collarmele	O	O		1		
Id.	Fontecchio	O	O		1		
Id.	Gagliano Aterno	O	O		1		
Id.	Goriano Sicoli	O	O		1		
Id.	Molina Aterno	O	O		1		
Id.	Oriona de' Marsi	O	O		1		
Id.	Cappadocia	O	O		1		
Id.	Collelongo	O	O		1		
Id.	Castel di Jeri	O	O		1		
Id.	Pescina	O	O		1		
Id.	Tione	O	O		1		
Id.	Sante Marie	O	O		1		
Id.	Tornimparte	O	O		1		
Id.	Castellafiume	O	O		1		
Id.	Castelvecchio Subequo	O	O		1		
Id.	Scoppito	O	O		1		

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: *Rogna*				
L'Aquila	Pizzo di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Collepietro Celano	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Barete	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1
Id.	Calascio	O	—	1
Id.	Capestrano	O	—	1
Id.	Collepietro	O	—	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	—	1
Id.	Pizzoli	O	1	—
Id.	Celano	O	1	—
Id.	Lucoli	O	6	—
Id.	Fontecchio	O	1	—
Id.	Ofena	O	1	—
Id.	Rocca di Cambio	O	1	—
Potenza	Calvello	O	3	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	—	1
Id.	Tito	O	1	1
Id.	Tolve	O	—	1
Reggio	Reggio	O	2	—
Id.	Locri	O	1	—
Id.	Stignano	O	—	1
Id.	Antonimina	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	—	1
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	3	2
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Cisterna	O	—	1
Id.	Fiano	O	1	—
Id.	Latiano	O	—	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Percile	O	—	2
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Lecce	Calipi salentina	Ov	1	—
Roma	Frascati	O	—	1
Id.	Palombara	O	—	1
Taranto	Grottaglie	Ov	2	—
			3	2
Aborto epizootico				
Lucca	Pescari	B	—	1
Salerno	Picciotti	O	4	—
			4	1
Farcino acuto				
Brindisi	Brindisi	C	6	—
Id.	Carovigno	C	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	C	1	—
Id.	Torchiarolo	C	4	—
Lecce	Lecce	C	14	—
Id.	Melendugno	C	1	—
Id.	Squinzano	C	1	—
Id.	Surbo	C	1	—
Id.	Trepuzzi	C	1	—
Taranto	Castellaneta	C	2	—
			36	—
Setticemia emorragica				
Sassari	Bessude	S	—	1
Id.	Nulvi	S	1	—
Id.	Sitigo	S	1	—
			2	1
Diftenite aviaria				
Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Id.	Montalto Asc	P	—	1
Id.	Amandola	P	7	2
Sassari	Sassari	P	1	—
			9	3
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	P	7	2
Id.	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	3	—
Id.	Force	P	3	—
Id.	Montefortino	P	1	—
Id.	Montegallerto	P	5	—
Id.	Ponzano di Fermo	P	—	1
Id.	Rocca Canesco	P	1	—

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

Segue: Roma

L'Aquila	Rocca di Mezzo	O	1	—
Id.	Carsoli	O	1	—
Id.	Ocre	O	1	—
Id.	Carapelle Calvisio	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Id.	Montereale	O	1	—
Id.	Preta d'Arischia	O	1	—
Id.	Fagnano	O	1	—
Id.	Secinaro	O	1	—
Id.	Rapeta	O	—	1
Id.	Cagnano Amiterno	O	—	1
Id.	Calascio	O	—	1
Id.	Capestrano	O	—	1
Id.	Collepietro	O	—	1
Id.	Castelvecchio Calvisio	O	—	—
Littoria	Piverno	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	—
Id.	Littoria	O	6	—
Sabina	Fara Sabina	O	1	—
Id.	Fresa	O	1	—
Id.	Miglianico	O	1	—
Potenza	Calvello	O	5	—
Id.	Melfi	O	6	—
Id.	Picerno	O	—	1
Id.	Tito	O	1	1
Id.	Tolve	O	—	1
Rieti	Rieti	O	2	—
Id.	Leonessa	O	1	—
Id.	Stroncone	O	—	1
Id.	Amatrice	O	—	1
Roma	Allumiere	O	1	—
Id.	Artena	O	1	—
Id.	Bracciano	O	1	—
Id.	Campagnano	O	—	1
Id.	Castelnuovo di Porto	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	5	—
Id.	Civitavecchia	O	4	—
Id.	Civitaretenga	O	—	1
Id.	Filacciano	O	1	—
Id.	Lanuvio	O	—	1
Id.	Nettuno	O	1	—
Id.	Nerola	O	1	—
Id.	Poli	O	—	1
Id.	Pomezia	O	—	2
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Id.	Roma	O	1	5
Id.	Sacrofano	O	1	—
Id.	Tolfa	O	2	—
Id.	Sant'Angelo Romano	O	1	—
Salerno	Sanza	O	—	2
Id.	Bonabitacolo	O	—	1
Id.	Casaletto Spartano	O	—	2
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Id.	Ginosa	O	1	—
Terni	Ferentillo	O	1	2
Viterbo	Bieda	O	—	1
Id.	Farnese	O	1	—
Id.	Ischia di Castro	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	2
Id.	Montefiascone	O	1	—
Id.	Orte	O	—	1
Id.	Viterbo	O	1	—
			192	104

Agalassia contagiosa delle pecore e capre

Lecce	Calopi Salentina	Pec	1	—
Roma	Frascati	O	—	1
Id.	Palombara	O	—	1
Taranto	Grottaglie	Bov	9	—
			3	2

Aborto epizootico

Lucca	Pescaglia	B	—	1
Salerno	Picciotta	O	4	—
			4	1

Carbonchio ematico

Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Carovigno	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotica	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	4	—
Lecce	Lecce	O	18	—
Id.	Melendugno	O	1	—
Id.	Squinzano	O	2	—
Id.	Surbo	O	2	—
Id.	Trepuzzi	O	1	—
Taranto	Castellaneta	O	2	—
			36	—

Setticemia emorragica

Sassari	Bessude	S	—	1
Id.	Bulzi	S	1	—
Id.	Siligo	S	1	—
			2	1

Tetanide ostetrica

Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Id.	Montefiore Aso	P	—	1
Id.	Amandola	P	7	2
Sassari	Sassari	P	1	—
			9	3

Peste ardaria

Ascoli Piceno	Amandola	P	7	2
Id.	Ascoli Piceno	P	4	—
Id.	Carassai	P	1	—
Id.	Comunanza	P	2	—
Id.	Force	P	3	—
Id.	Montefortino	P	2	—
Id.	Montegallo	P	5	—
Id.	Pedaso di Fermo	P	—	1
Id.	Rapagnanesse	P	1	—
Id.	Venarotta	P	—	2
			25	5

Laringo tracheite infettiva dei polli

Avellino	Gesualdo	P	8	8
Id.	Frigento	P	18	7
Id.	Lioni	P	—	21
Id.	Sturno	P	5	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	P	64	8
Chieti	Palmoli	P	2	—
Id.	Monteferrante	P	10	—
Terni	Terni	P	1	—
			198	34

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

RIEPILOGO
dal 1° al 15 febbraio 1945 - N. 3

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle stalle
		Con casi di malattia		
1	Carbonchio ematico	9	10	11
2	Afta epizootica	9	32	189
3	Mal rossino dei suini	4	9	22
4	Peste e setticemia dei suini	12	45	203
5	Morva	1	1	1
6	Farcino criptococcico	17	56	134
7	Rabbia	9	19	31
8	Rogna	18	118	196
9	Cachessia contagiosa delle pecore e delle capre	3	4	5
10	Aborto epizootico	3	3	5
11	Vaiuolo ovino	3	10	36
12	Setticemia emorragica	1	3	3
13	Difterite aviaria	2	4	12
14	Peste aviaria	1	10	30
15	Laringo tracheite infettiva dei polli	3	8	142

B, bovina; Bub, bubalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(913)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, Ing. Amedeo Giustili.

(1004)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945, è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno, Avv. Domenico Tomassini.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1945 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Canicattini Bagni (Siracusa) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati, radunatasi il 28 marzo 1945.

(991)

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 [illegible] dello statuto del Consorzio di miglioramento fon-

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 11 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 286 (istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

1048
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

5	Morva	1	1	1
6	Tifo addominale	17	56	134
7	Difterite	9	11	11
8	Rogna	18	418	196
9	Cachessia mediterranea delle pecore e delle capre	3	4	5

B. Ispettore Sup. Sanitario; G. Colaiuta, Cap. Sanitario Sezione; F. Cignoni, T. Veterinario, Cap. Sanitario Vet. Sezione.

(915)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945 è stato nominato commissario dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona, Dott. Amedeo Giannini.

(1004)

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 28 giugno 1945 è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ascoli Piceno, Uscr. Domenico Tomassini.

(1005)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in provincia di Siracusa.

Con decreto Ministeriale 21 giugno 1945 è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario per irrigazione « Acque Cardinali » in agro di Cassaltini Ibane (Siracusa) secondo il testo deliberato dall'assemblea degli interessati tenutasi il 25 marzo 1945.

(991)

Approvazione delle modifiche apportate agli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

Con decreto Ministeriale 26 giugno 1945 sono state approvate, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, le modifiche degli articoli 21, 29 e 42 dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Cartalemmi e Fontanavecchia, in comune di Biancavilla, provincia di Catania.

(1001)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 11 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto legislativo Luogotenenziale 29 aprile 1945, n. 286 (istituzione di una Divisione speciale di polizia ferroviaria) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 29 giugno 1945.

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1025)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SOMMARUGA, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1049
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

23

6

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa.
13 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.80 of 5 July 1945.

18 JUL 1945

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Shipping Finance Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 26 April 1945.
Supplementary rules to law No.266 of 7 April 1941 relating to economic benefits established for crews of merchant ships captured by the enemy or which were lost or interned in foreign ports in consequence of war.

(b) Agriculture Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 24 May 1945.
Extension of time limits for tax facilities granted to tenants holding "colonie perpetue" at Velitorno.

(c) Shipping Navy

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.336 of 24 May 1945.
Abrogating paragraph 2 Art.1267 of the Code of Navigation and establishing a new name for the "Direzione marittima del Lazio".

(d)

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.337 of 7 June 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Shipping Finance Navy

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.334 of 26 April 1945.

Supplementary rules to law No.266 of 7 April 1941 relating to economic benefits established for crews of merchant ships captured by the enemy or which were lost or interned in foreign ports in consequence of war.

(b) Agriculture Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.335 of 24 May 1945.

Extension of time limits for tax facilities granted to tenants holding "colonie perpetue" at Velitorno.

(c) Shipping Navy

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.336 of 24 May 1945.

Abrogating paragraph 2 Art.1267 of the Code of Navigation and establishing a new name for the "Direzione marittima del Lazio".

(d) Commerce Education Public Relations

(d) Legislative Decree of the Lieutenant General No.337 of 7 June 1945.

Extending the time for depositing literary and artistic, and other productions protected by law No.663 of 22nd April 1941.

(e) Food Commerce

(e) Legislative Decree of the Lieutenant General No.338 of 7 June 1945.

Modifying the penalties for smuggling, and for breaches of Law No.907 of 17th July 1942, relating to the monopoly of salt and tobacco.

5128

(f) Finance Land Forces Air Force Navy Public Health

(f) Decree of the Lieutenant General No.339 of 26 April 1945.

Modifying paragraph 717 of the regulations on territorial military sanitary service.

(g) Air Force.

(g) Decree of the Lieutenant General No.340 of 10 May 1945.

New charter for the National Association for the families of members of the Air Force killed or wounded in action.

6455

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

TO 521

(h)
Local Government.

(h) Decree of the Lieutenant General No.341 of 26 April 1945.
Recognizing the legal effects of the act constituting the parish of the " SS.mo Salvatore" at the church of "Maria SS.ma di Loreto", hamlet of San Salvatore, Roccavaldina Commune (Messina).

(i)
Education

(i) Decree of the Lieutenant General No.342 of 24 May 1945.
Modifying Art.5 of the charter for the school Fund of the "Nicola Spedalieri" High School of Catania.

(j)
Finance

(j) Decree of the Lieutenant General of 19 April 1945.
Substituting the President of the Advisory Committee for private insurance institutes and undertakings.

(k)
Shipping
Navy

(k) Decree of the Lieutenant General of 7 June 1945.
Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government Vessels.

(l)
Agriculture

(l) Ministerial Decree of 14 May 1945.
Constituting a central Arbitration Commission for accidents occurring to farm labourers.

(m)
Agriculture
Finance
Labour

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Validating the dismissals of personnel of the "Cassa Nazionale di Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali".

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 765121

(k)
Shipping
Navy

(k) Decree of the [illegible]
1945.
Cancelling merchant ships requisitioned for the requirements of Armed Forces in the list of auxiliary government Vessels.

(l)
Agriculture

(l) Ministerial Decree of 14 May 1945.
Constituting a central Arbitration Commission for accidents occurring to farm labourers.

(m)
Agriculture
Finance
Labour

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Validating the dismissals of personnel of the "Cassa Nazionale di Assistenza per gli impiegati agricoli e forestali".

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

1053

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 5 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-130 51-206 51-654

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestre	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestre	» 400
	Un fascicolo	» 3		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartevalori titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400 —	All'Estero	Abb. annuo	L. 800 —
	» semestrale	» 200 —		» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Prezzi vari			Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 6		Un fascicolo	» 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vedansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 220 (angolo Via Marco Minghetti, 20-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 334.
Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra . . . Pag. 1051

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.
Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno . . Pag. 1052

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 336.
Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio . . . . . Pag. 1053

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 337.
Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941. Pag. 1053

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) . . . . . Pag. 1054

DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 maggio 1945, n. 342.
Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Nicola Spedalieri» di Catania . . . . . Pag. 1054

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.
Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private. Pag. 1054

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1055

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.
Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . . . Pag. 1056

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1054

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.200	In Italia	Abb. annuo L. 400 · semestrale » 200 · trimestrale » 120 Un fascicolo » 8	All'Estero	Abb. annuo · semestrale » 200 · trimestrale » 200 Un fascicolo » 20

Al solo «COLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cartelle titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo L. 400 · semestrale » 200 Un fascicolo - Prezzi vari	All'Estero	Abb. annuo L. 800 · semestrale » 500 Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Melco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 20 aprile 1945, n. 334.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 206, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra . . . Pag. 991

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno . . Pag. 992

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1367 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio . . . . . Pag. 992

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 337.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 . . . . . Pag. 992

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 338.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi . . . . . Pag. 993

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 339.

Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale . . . . . Pag. 1000

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 340.

Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo Pag. 1000

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina) . . . . . Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 342.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio «Nicola Spedalieri» di Catania . . . . . Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private. Pag. 1004

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate. Pag. 1004

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura . . . . . Pag. 1005

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali . . . . . Pag. 1006

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 1007

Media dei titoli . . . . . Pag. 1007

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato Pag. 1007

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 5127

6455

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Ministero delle finanze - Commissione censuaria centrale: Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario stabilite per i Comuni della provincia di Ragusa.

(517)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE ESTRAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 80 DEL 5 LUGLIO 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi: n. 18: **Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale** - Cartelle ordinarie 4 % sorteggiate nella 62ª estrazione del novembre 1913.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 aprile 1945, n. 311.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I., in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 171;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Al personale predetto, quando è trasbordato su navi italiane, spetta il trattamento che in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, viene corrisposto al personale imbarcato o quello a ciascun corrispondente imbarcato sulla nave stessa; le competenze sono corrisposte a cura dell'armatore di questa.

L'armatore è tenuto inoltre a provvedere all'assicurazione del personale suddetto contro gli infortuni e la malattia e la spesa relativa è imputata alla mutualità a norma delle disposizioni contenute nel successivo art. 3.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.

Art. 2.

Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, agli adempimenti stessi provvede direttamente la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 3.

Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta dalla data della loro guarigione e fino all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e l'onere relativo sostenuto da le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie è imputato alla mutualità previsto dall'art. 9 della stessa legge.

Art. 4.

Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla maternità stabilita dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi a cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto e sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'arruolamento, in vigore al momento della perdita

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1056

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 89 del 5 aprile 1945:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conguaglio di premi n. 15 Cassa depositi e prestiti e istituti di previdenza - Sezione autonoma di credito comunale e provinciale - Cartelle ordinarie 3 % soggegiate alla 58ª estrazione del novembre 1943.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 334.

Disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n. 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri in conseguenza della guerra.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 aprile 1941, n. 266, relativa al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico o perdute o rifugiate in porti esteri o dell'A.O.I., in conseguenza della guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, relativo al trattamento economico degli equipaggi delle navi catturate dal nemico;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, commercio e lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le norme contenute nella legge 7 aprile 1941, n. 266, si applicano, con le decorrenze stabilite dalla legge stessa, oltre che alle categorie dei marittimi indicati nell'art. 1 della legge anche:

a) ai marittimi sbarcati in conseguenza della guerra da navi battenti bandiera neutrale e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri;

b) ai marittimi provenienti da navi italiane naufragate prima del 10 giugno 1940 e imbarcati su navi italiane rifugiate in porti esteri, o internati o catturati.

Il Ministro per la marina d'intesa con quello per il tesoro può ammettere al trattamento di cui all'art. 11 della legge 7 aprile 1941, n. 266, singoli marittimi che si trovino in situazioni similari a quelle considerate dalla legge predetta e dal presente decreto.

Art. 2.

Quando l'armatore, perchè catturato o internato, non sia nella possibilità di provvedere agli adempimenti previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, agli adempimenti stessi provvede direttamente la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 3.

Ai marittimi colpiti da infortunio o da malattia prima del 10 giugno 1940, i quali, in conseguenza della guerra, non abbiano potuto far ritorno in patria, spetta, dalla data della loro guarigione e non all'inizio del viaggio di rimpatrio, il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e l'onere relativo sostenuto da le Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della stessa legge.

Art. 4.

Sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, sono rimborsabili dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e imputate alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266:

a) le spese già autorizzate dal Ministero delle comunicazioni e quelle autorizzate dal Ministero della marina per la fornitura di vestiario ai marittimi cui si applicano la legge predetta ed il presente decreto e sostenute dall'armatore per la corresponsione delle indennità per perdita di corredo e di strumenti professionali nella misura prevista dai contratti collettivi per l'armamento, in vigore al momento della perdita e nei limiti dei contratti stessi;

b) le spese relative all'impianto e all'esercizio di campeggi climatici per gli equipaggi di navi bloccate in porti coloniali o neutrali, nonchè le relative spese di trasferimento degli arruolati;

c) le spese di mantenimento per i marittimi ai quali è stato imposto lo sbarco dalle autorità locali o le eventuali integrazioni quando il mantenimento è a carico dello Stato nel quale si trovano i marittimi;

d) le spese per l'eventuale integrazione di vitto a favore di marittimi che hanno subito condanne all'estero per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire la utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785084

Art. 5.

Ai marittimi cui si applicano la legge 7 aprile 1941, n. 266, ed il presente decreto, è dovuto dagli armatori interessati un premio straordinario nella misura stabilita dal contratto collettivo 18 luglio 1941, e, per il personale imbarcato sulle navi delle società esercenti servizi di preminente interesse nazionale, dal decreto del Ministro per le comunicazioni 29 agosto 1941.

Detto premio è versato ai marittimi stessi e alle loro famiglie nella misura stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'art. 12 del presente decreto.

L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è rimborsato agli armatori dalla « Cassa nazionale per la previdenza marinara », con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 885, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marconisti della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti intesi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione della nave, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e del presente decreto.

Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il persona o di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1940 in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 266, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posta a carico della mutualità.

Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Nel caso in cui da parte del Governo o degli Stati o Enti che hanno requisito o comunque utilizzato le navi, vengano corrisposti ai marittimi sbarcati assegni per salario o altro titolo, la liquidazione ai marittimi del conto individuale sarà effettuata previo conguaglio tra le somme riscosse e quelle spettanti a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266.

Ove risulti che i marittimi di cui al primo comma del presente articolo abbiano trovato lavoro, sarà mantenuto loro il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, ma limitatamente alle percentuali da corrispondere alle famiglie ai sensi dell'art. 12 del presente decreto. Le somme residuali saranno accantonate nei conti individuali e al termine della guerra sarà effettuato il conguaglio con i salari percepiti in dipendenza del lavoro al quale sono stati adibiti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei riguardi di coloro che hanno beneficiato del trattamento della legge 7 aprile 1941, n. 266, in base al R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80.

Con decreto luogotenenziale da emanarsi a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, saranno stabiliti i criteri per l'effettuazione dei predetti conguagli.

Art. 8.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla nave compiuti dietro ordine delle autorità consolari italiane.

L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

Art. 9.

I marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, perdita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 266, e al presente decreto, continuano ad essere coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nel paese in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, ven-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1058

legge 7 aprile 1941, n. 236, e dall'art. 12 del presente decreto.

L'onere relativo è imputato alla mutualità stabilita dall'art. 9 della legge predetta, ed è concesso agli armatori dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, con le modalità di cui al successivo art. 16.

Art. 6.

Il trattamento economico di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 1941, n. 885, si applica anche ai comandanti, agli ufficiali ed ai marconisti della marina mercantile che per effetto dello stato di guerra sono stati assegnati a campi di concentramento o a luoghi di confino o hanno subito condanne per atti o fatti intesi per ragioni belliche a impedire la utilizzazione delle navi, già imbarcati su navi battenti bandiera italiana, oggetto della legge 7 aprile 1941, n. 236, del R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e del presente decreto.

Il trattamento economico stabilito dal presente articolo si applica per tutto il tempo intercorrente dalla data dell'internamento o del confino o dell'arresto, sino alla fine di due mesi successivi alla loro cessazione e sostituisce, per il personale di cui al comma precedente, quello spettante ad esso e alle famiglie a termini della legge 7 aprile 1941, n. 236.

Ove, per il periodo dal 10 giugno 1940 al 14 maggio 1941, il personale di cui al 1° comma del presente articolo, per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 123, avesse diritto a percepire un ammontare complessivo di competenze inferiore a quello spettante dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1940, in base al contratto di arruolamento o al regolamento organico, e dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 in base alla legge 7 aprile 1941, n. 236, l'eventuale eccedenza è corrisposta a carico dell'armatore, e per il periodo dal 1° ottobre 1940 al 14 maggio 1941 è posta a carico della mutualità.

Per la corresponsione del trattamento di cui ai commi precedenti, si applicano le norme contenute negli articoli 6 e 7 della legge 7 aprile 1941, n. 236, e relativo regolamento e dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 7.

Ai marittimi sbarcati dalle navi rifugiate in porti neutrali in conseguenza della vendita delle stesse, ove non risulti che abbiano trovato lavoro a carattere continuativo, è mantenuto il trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 236.

Se nei confronti di detti marittimi non sia possibile la rimessa della quota ad essi spettante, le somme dovute sono accantonate nei conti individuali aperti presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Art. 8.

Il Ministro per la marina ha facoltà di disporre che ai marittimi imbarcati su navi ferme in porti esteri nelle condizioni previste dalla legge 7 aprile 1941, n. 236, siano corrisposti eventuali compensi di lavoro straordinario per servizi inerenti alla cura comune delle unità o alla salvezza equipaggi italiani.

L'onere è imputato, sentita la Commissione di cui all'art. 18 del presente decreto, alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge predetta.

Art. 9.

I sussidi dovuti in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 236, e al presente decreto, cesseranno di essere corrisposti dalle assicurazioni contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, anche se, avendo trovato lavoro nel paese in cui si trovano, fossero coperti per tali assicurazioni.

L'onere sostenuto dagli armatori per l'assicurazione contro gli infortuni, anche se determinati da fatto di guerra, e contro le malattie, per i marittimi sbarcati in conseguenza di naufragio, cattura, sequestro, vendita o perdita delle navi di cui alla legge 7 aprile 1941, n. 236, e al presente decreto, nonchè quello sopportato in esecuzione della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 4 della sopraindicata legge, sono imputati alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1940.

Gli indennizzi eventualmente spettanti ai marittimi infortunati o loro aventi causa, in base alle norme dello Stato nel quale è avvenuto l'infortunio, sono devoluti alla mutualità mercè concorrenza di quanto spettante ai marittimi stessi in base alle leggi italiane.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche ai marittimi appartenenti agli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2 marzo 1941, n. 80, e che siano stati internati.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. 10.

L'onere sostenuto dagli armatori per le navi di cui alla legge 7 aprile 1911, n. 206, al R. decreto-legge 2 marzo 1911, n. 80, ed al presente decreto, per contributi per la previdenza marinara, per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il personale richiamato alle armi, derivante dalla applicazione delle norme legislative, è ripartito alla mutualità a decorrere dal 1° ottobre 1910.

Art. 11.

A decorrere dal 1° novembre 1912 gli assegni di cui all'art. 10 della legge 7 aprile 1911, n. 206, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto interconfederale 13 giugno 1911 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa fra i beneficiari degli assegni o fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti ad essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, da padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla-osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di ricevere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1911, n. 206, del Regio decreto-legge 2 marzo 1911, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla mutualità prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1911, n. 206, a decorrere dal 1° ottobre 1910.

Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'arruolamento e allo sblocco degli assegni famigliari agli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 12.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1911, n. 206, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

società di navigazione cui armatori italiani, e nei riguardi delle famiglie dei marittimi stessi, provvede l'Istituto previsto dall'art. 17 del presente decreto e l'onere relativo è imputato alla mutualità.

Art. 14.

Nei riguardi dei marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1911, n. 206, dal R. decreto-legge 2 marzo 1911, n. 80, e dal presente decreto, internati in campi di concentramento o detenuti in seguito a condanna subita per atti o fatti intesi per ragioni belliche ad impedire l'utilizzazione della nave sulla quale erano imbarcati, la morte infortunistica o l'invalidità permanente contratte per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, e perdurate, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'anzidetta comunicazione è pervenuta.

Art. 15.

Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1911, n. 206, dal R. decreto-legge 2 marzo 1911, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per rischio di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1911, n. 206, dal R. decreto-legge 2 marzo 1911, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso fino a quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente fra la data di decorrenza dei cennati trattamenti e la data di cessazione [illegible] degli assegni previsti dalla legge

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

A decorrere dal 1° novembre 1942 gli assegni di cui all'art. 19 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono corrisposti dall'armatore nella misura stabilita dal contratto interconfederale 18 giugno 1941 per il loro intero ammontare alla persona delegata dal marittimo.

La delega è valida solo nel caso in cui sia rilasciata dall'avente diritto a favore di persona compresa tra i beneficiari degli assegni e fra coloro che hanno cura dei beneficiari stessi.

In difetto di delega esplicita dei titolari degli assegni, i diritti su di essi possono essere esercitati, in ordine esclusivo, dalla moglie, dal padre, dalla madre o dalla persona alla quale sono affidati i minori a carico.

Per ottenere il pagamento degli assegni la persona cui spetta di esercitare i diritti del marittimo deve produrre una dichiarazione degli altri interessati, attestante il nulla osta di questi alla riscossione da parte di detta persona dell'ammontare complessivo dovuto alla famiglia, o l'intendimento di essi di eleggere direttamente gli assegni per essi spettanti al marittimo per la quota della quale sono beneficiari; per i minori il nulla osta è rilasciato dalla persona alla quale sono affidati.

Il contributo è corrisposto dagli armatori in relazione alle competenze lorde dovute a ciascun marittimo in applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del Regio decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e l'onere relativo è imputato alla normalità prevista dall'art. 1 della legge 7 aprile 1941, n. 266, a decorrere dal 1° ottobre 1949.

Al personale marittimo di cui all'art. 6 del presente decreto gli assegni sono devoluti secondo le norme relative all'accantonamento e allo sbloccio degli assegni familiari agli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 12.

Il terzo e quarto comma dell'art. 7 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

In assenza di delega gli armatori corrispondono alla famiglia (moglie e figli) un assegno pari all'ottanta o all'ottantacinque per cento di quanto indicato nell'art. 5, a seconda che si tratti di componenti della bassa forza o dello stato maggiore.

Ove il marittimo sia celibe o vedovo senza prole, l'assegno di cui al comma precedente è corrisposto ai genitori, se risulti che vivono a carico del marittimo.

Art. 13.

Alle prestazioni stabilite dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, e dal presente decreto, nei riguardi dei marittimi cittadini facenti parte di equipaggi di navi battenti bandiera italiana date in gestione dallo Stato a

la morte intervenuta o rivelatasi permanente per malattia derivante dall'internamento o dalla prigionia, e parimenti, ai fini del trattamento spettante in base alla legge e ai contratti collettivi di lavoro, alla morte o alla invalidità permanente derivante da infortunio causato da fatto di guerra.

Per gli eventi occorsi prima della entrata in vigore del presente decreto e dei quali a detta data sia pervenuta comunicazione ufficiale alla famiglia, i diritti derivanti dalle disposizioni di cui sopra debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente decreto. Negli altri casi i diritti predetti debbono essere fatti valere entro 12 mesi dalla data nella quale l'avvenuta comunicazione è pervenuta.

Art. 15.

Nel caso di morte, intervenuta all'estero, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, il trattamento spettante ai familiari in applicazione dei provvedimenti predetti è mantenuto per tre mesi dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Nel caso in cui per effetto delle disposizioni vigenti e delle norme contenute nel presente decreto spettasse agli aventi diritto, pensione o rendita di infortunio o indennità in capitale per risalto di guerra ed esistesse identità di persona fra uno o più di tali aventi diritto alla pensione o alla rendita o all'indennità e i beneficiari del trattamento previsto dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, alle persone, nei confronti delle quali si accerti l'identità, il trattamento stesso è concesso anche quando gli aventi diritto non siano entrati in effettivo godimento della pensione o della rendita di infortunio o della indennità in capitale. In detta ipotesi per il periodo di tempo intercorrente tra la data di decorrenza dei predetti trattamenti e la data di cessazione della corresponsione degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, le necessità di pensione o di rendita o i ratei sono devoluti alla mutualità fino alla concorrenza del trattamento corrispondente.

L'ammontare degli assegni previsti dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, eventualmente corrisposti in più restano a carico della mutualità, nella quota armatoriale.

Nel caso di morte intervenuta all'estero, per malattia, di marittimi considerati dalla legge 7 aprile 1941, n. 266, dal R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e dal presente decreto, e non indicati nell'articolo precedente, l'eventuale diritto a pensione a carico della Cassa per la previdenza marinara decorrerà dalla data in cui è pervenuta al Ministero della marina notizia ufficiale della morte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1006 11

Art. 16.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara è autorizzata ad effettuare il rimborso dell'ammontare erogato dagli armatori e da imputarsi alla mutualità a norma della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, su presentazione degli stati poga compilati dagli armatori stessi purchè provvisti di dichiarazione attestante che le somme indicate sono state effettivamente erogate e che di ogni differenza eventualmente riscontrata è responsabile l'armatore armatario.

Gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterrà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, numero 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, e successivamente ripartito tra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera *b* dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari ai due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa periodici dalla Cassa di cui innanzi sia confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 5.000.000 mensili prevista dal comma *b*) dell'art. 9 della anzidetta legge.

Art. 17.

Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione unificata delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta

Art. 18.

La Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, è integrata con un rappresentante del Ministero del tesoro, con un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro e con un rappresentante della organizzazione sindacale dei lavoratori del mare.

Alla Commissione è affidato anche il compito di vigilare sulla applicazione della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, al fine del coordinamento nella loro attuazione pratica, delle norme contenute nelle disposizioni stesse, facendo, se del caso, le opportune segnalazioni ai Ministeri della marina e del tesoro.

Art. 19.

Con decreto luogotenenziale, a termini dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SOLERI — GIOCOLI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 105. — LUCCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di colonie perpetue nel Veliterno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE,
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1563, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 181;

Visto il decreto legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 febbraio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1806021

gli armatori i quali beneficiano delle disposizioni della legge 7 aprile 1941, n. 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e del presente decreto, sono solidalmente responsabili, ciascuno in ragione del 10 per cento della somma dovuta a titolo di rimborso dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara a norma dei provvedimenti stessi, dell'adempimento degli obblighi stabiliti dal primo comma del presente articolo. La Cassa nazionale per la previdenza marinara tratterrà a tale fine un decimo dell'ammontare totale erogato da ciascun armatore, costituendo un fondo unico fruttifero dell'interesse del 2 per cento. Tale fondo sarà vincolato fino alla liquidazione di ogni spettanza di tutti i marittimi soggetti alle disposizioni della legge 7 aprile 1941, numero 266, del R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, del presente decreto, e successivamente ripartito tra gli armatori secondo le norme stabilite dal regolamento.

In conto del contributo dello Stato di cui alla lettera *b*) dell'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, sono effettuati pagamenti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in misura pari ai due terzi dell'ammontare dei rimborsi fatti agli armatori in applicazione del primo comma del presente articolo e risultanti da stati di spesa proposti dalla Cassa e dal medesimo siano confermato dal Ministero della marina. Le anticipazioni predette non potranno superare la somma di L. 3.000.000 mensili prevista dal comma *b*) dell'art. 9 della anzidetta legge.

Art. 17.

Gli armatori delle navi, agli equipaggi delle quali sono applicati la legge 7 aprile 1941, n. 266, il R. decreto-legge 2 marzo 1944, n. 80, e il presente decreto, sono autorizzati a costituire un apposito ufficio per la gestione unificata delle erogazioni e dei rimborsi derivanti dalla applicazione delle norme legislative sopra indicate.

Tale ufficio è posto sotto il controllo della Commissione di cui all'art. 12 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'art. 18 del presente decreto.

Con la costituzione di tale ufficio non sarà richiesta agli armatori interessati la garanzia solidale di cui al secondo comma dell'articolo precedente, e la Cassa per la previdenza marinara non tratterrà la quota occorrente per la costituzione del fondo previsto dall'articolo medesimo.

Le spese necessarie per il servizio di corresponsione degli assegni, che sono anticipate dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, sono a totale carico degli armatori, e l'onere relativo è imputato alla rappresentanza prevista dall'art. 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, nella quota armatoriale.

facendo, se del caso, le opportune segnalazioni al Ministero della marina e del tesoro.

Art. 19.

Con decreto Luogotenenziale, a termini dell'art. 4, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sono date le norme di applicazione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TUPINI — SCIOLTI — GIACCHERO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 108. — PASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 335.

Proroga delle agevolazioni fiscali accordate per l'affrancazione di canone perpetuo nel Vellerno.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1928, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 181;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le agevolazioni fiscali stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1928, n. 1503, convertito nella legge 5 gennaio 1929, n. 181, prorogate con le leggi 11 luglio 1941, n. 849, e 29 marzo 1943, n. 294, si applicano anche ai contratti registrati dopo la scadenza dell'anzidetta pro-

1063
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

rogo e fino ad un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GULLO — PIOLETTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 94. — PIOLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 326.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3255, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243;

Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 4 del Decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 1267 del Codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

La Direzione marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civitavecchia », restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 367.

Proroga dei termini per il deposito delle opere dell'ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione della legge suddetta;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i depositi di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purchè non siano decorsi i termini per la intervenibilità dell'opera o del prodotto.

Art. 2.

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche nei confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

1064
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 maggio 1945, n. 336.

Abrogazione del 2° comma dell'art. 1297 del Codice della navigazione e nuova denominazione della Direzione marittima del Lazio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3286, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile e le successive sue modificazioni e segnatamente il R. decreto 3 marzo 1938, n. 243;

Visto il Codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia e col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il 2° comma dell'art. 1297 del Codice della navigazione è abrogato.

Art. 2.

La Direzione marittima del Lazio, prevista dalla tabella annessa al R. decreto 3 marzo 1938, n. 243, assume la denominazione di « Direzione marittima di Civitavecchia », restando invariata la circoscrizione territoriale stabilita per la Direzione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TESTI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: TESTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 161. — PASCA

della vigente sanità;

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I termini stabiliti dall'art. 35 del regolamento approvato con R. decreto 18 maggio 1942, n. 1369, per i brevetti di cui all'art. 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono prorogati fino alla data da stabilirsi con successivo provvedimento, purchè non siano decorsi i termini per la lavorabilità dell'opera o del prodotto.

Art. 2.

I terzi che avessero proceduto alla riproduzione di opere o prodotti per i quali non sia stato effettuato il prescritto deposito per l'acquisto e l'esercizio del diritto, potranno tenerli in commercio, per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà effettuato il deposito stesso.

Art. 3.

Le disposizioni che precedono sono applicabili anche ai confronti di titolari stranieri di diritti sulle opere e i prodotti suddetti, a condizione di reciprocità.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — DE COURTEN — TESTI — PESENTI

Visto, il guardasigilli: TESTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 191. — PASCA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1065

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 398.

Modificazione delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, recante modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla predetta legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 77 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quali risultano modificati dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi previsti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 100 a L. 200 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita al numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 77. — *Pene per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 400 a L. 2000.

Se il colpevole di coltivazione abusiva ha anche abusivamente seminato o trapiantato la pianta coltivata è soggetto soltanto alla pena stabilita per la coltivazione abusiva ».

« Art. 96. — *Vendita di generi di monopolio senza autorizzazione ed acquisto da persone non autorizzate alla vendita.*

Chiunque, senza autorizzazione dell'Amministrazione dei monopoli, vende o pone in vendita generi di monopolio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500, se trattasi di sali; da L. 500 a L. 5000 se trattasi di tabacchi.

Chiunque acquista generi di monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 200 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — PERIS

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 359.

Modificazioni al paragrafo 711 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° feb-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1066

del sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, recante modificazioni delle pene per il contrabbando e le contravvenzioni previste dalla predetta legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 75, 77 e 96 della legge 17 luglio 1942, n. 907, quali risultano modificati dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 161, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 75. — *Multa proporzionale.*

Fuori dei casi preveduti negli articoli 76, 77 e 79, il colpevole di contrabbando è punito:

1) con la multa da L. 500 a L. 1000 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco greggio e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 100 a L. 400 per ogni chilogrammo in più;

2) con la multa da L. 600 a L. 1200 quando il contrabbando ha per oggetto tabacco lavorato di qualunque specie e questo non supera il chilogrammo; se lo supera, la pena è aumentata da L. 200 a L. 1000 per ogni chilogrammo in più;

3) con la multa da L. 160 a L. 260 quando il contrabbando ha per oggetto sale e questo non supera il chilogrammo; se lo supera la pena è aumentata da L. 10 a L. 20 per ogni chilogrammo in più.

La multa stabilita al numero 2) è ridotta alla metà quando si tratta di prodotti derivati del tabacco o di succedanei del tabacco ».

« Art. 77. — *Pena per la semina, il trapiantamento e la coltivazione del tabacco senza autorizzazione.*

Chiunque semina abusivamente tabacco è punito con la multa da L. 100 a L. 2000.

Chiunque trapianta abusivamente piante di tabacco è punito con la multa da L. 500 a L. 1000 quando le piante trapiantate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 10 a L. 30.

Chiunque coltiva abusivamente piante di tabacco, è punito con la multa da L. 600 a L. 1200 quando le piante coltivate abusivamente sono in numero non superiore a cinque; per ogni pianta in più la pena è aumentata da L. 30 a L. 50.

Il colpevole di trapiantamento abusivo che ha anche abusivamente seminato le piante trapiantate, è soggetto soltanto alla pena stabilita per trapiantamento abusivo.

Chiunque acquista senza il monopolio da persona non autorizzata alla vendita, è punito con l'ammenda da L. 160 a L. 500 ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora rioccupati dall'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESCE — TARCHI

Visto, il Guardasigilli: TARCHI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1945
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 7 — VISCO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 aprile 1945, n. 238.
Modificazioni al paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932, che ha approvato il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il primo comma del paragrafo 717 del regolamento sul servizio sanitario militare territoriale è sostituito dal seguente:

« Paragrafo 717. — L'ufficiale medico che procede alle visite indicate nelle lettere a), b), d), e), g), h), i)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 1068

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1068

1068

del paragrafo 7°), ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni individuo visitato, ad eccezione del personale civile del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica; per le visite indicate alla lettera c) ha diritto ad un compenso di lire 10 per ogni bollo di visita; per le visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di lire 20 per ogni impiegato dipendente dai Ministeri che non siano quelli della guerra, della marina e dell'aeronautica; per le visite indicate nella lettera f) ha diritto ad un compenso di lire 20 indistintamente da tutti quelli che sono stati visitati, eccettuate fatta per gli ufficiali e gli impiegati in servizio dell'Amministrazione della guerra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CASATI — TUPINI — SCELBA — DE COURTEN — GASPAROTTO

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4 *foglio n.* 156. — TROISI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 346.
Nuovo statuto dell'Associazione nazionale fra le famiglie caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 27 ottobre 1937, n. 2225, che erige in ente morale l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il R. decreto 11 agosto 1939, n. 1529, concernente l'Associazione nazionale famiglie caduti dell'Aeronautica;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Statuto dell'Associazione nazionale
fra le famiglie caduti dell'Aeronautica
e fra i mutilati del volo

DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1.

L'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e mutilati del volo ha la sede centrale in Roma e sezioni periferiche nelle varie provincie d'Italia.

Essa è formata da due sezioni corrispondenti alle categorie:

a) Sezione famiglie caduti aeronautica;
b) Sezione mutilati del volo.

L'Associazione è apolitica.

Art. 2.

Per caduti d'aeronautica si intende tutti coloro che perdendo l'esercizio del volo siano morti o in seguito ad incidente di volo, avvenuto nell'esercizio di un servizio aeronavigante comandato, o per eventi comunque direttamente conseguenti l'esercizio del volo.

Per mutilati del volo si intendono coloro che siano stati riconosciuti tali dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 3.

L'Associazione nazionale per il raggiungimento dei propri fini:

a) promuove tutte le iniziative tendenti a sollevare le sofferenze morali e materiali di chi è stato colpito nei propri affetti familiari o nella persona in seguito all'esercizio del volo;

b) promuove tutte le iniziative tendenti a creare ed a moltiplicare i contatti fra i soci e gli aviatori di Italia;

c) raccoglie il materiale biografico e statistico dei caduti e dei mutilati.

Art. 4.

Hanno diritto ad essere soci dell'Associazione, presentando domanda ai Consigli direttivi sezionali:

a) in rappresentanza di ogni caduto, uno solo dei parenti nel seguente ordine di precedenza:
1) vedova ed orfani;
2) genitore
3) fratello o sorella;

b) ogni singolo mutilato.

Art. 5.

[illegible] distintamente [illegible] [illegible] [illegible]

Art. 7.

I soci devono:

a) osservare le disposizioni statutarie e regolamentari deliberate dagli organi dell'Associazione;

b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità all'attuazione degli scopi sociali.

Art. 8.

Decade dalla qualità di socio la donna che contragga nuove nozze. La decadenza è pronunciata dalla competente Sezione. Può subentrare nella qualità di socio altro rappresentante a norma dell'art. 4.

Art. 9.

Incorre nella perdita della qualità di socio chi si renda comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.

Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere — entro 30 giorni dalla comunicazione — contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 14.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Comitato centrale;

b) la Presidenza;

c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

Del Comitato centrale.

Art. 11.

Il Comitato centrale è formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'aeronautica.

Il Comitato centrale elegge fra i propri componenti — nella seduta di insediamento — il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.

Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12.

Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri deliberativi atti a conseguire gli scopi sociali.

Gli esso compete:

a) curare l'osservanza dello statuto;

b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;

c) approvare i regolamenti per il funzionamento

g) l'accettazione di lasciti donazioni e sindli;

o) l'investimento di somme liquide comunque concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Art. 13.

Il Comitato centrale si riunisce non meno di una volta ogni trimestre ad invito del presidente o del vice presidente qualora questi ne sia stato delegato.

Il Comitato centrale si convoca pure qualora tre dei suoi componenti lo richiedano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Art. 14.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.

I probiviri durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15.

E' di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri ed organi — o fra membri e membri — la cui mediatia di definizione non sia prevista dallo statuto sociale e dai regolamenti interni dell'Associazione.

Della Presidenza

Art. 16.

La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:

a) il presidente;

b) due vice presidenti;

c) il segretario generale.

Il presidente ed i vice presidenti — appartenenti questi ultimi rispettivamente alle categorie *a*) e *b*) di cui all'art. 4 — sono nominati in carica dal Comitato centrale.

Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.

Durano in carica un biennio.

Art. 17.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può — ove lo ritenga opportuno e necessario — delegare tali funzio-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

altro rappresentante a norma dell'art. 4.

Art. 9.

Incorre nella perdita della qualità di socio chi si renda comunque indegno di appartenere all'Associazione.

L'indegnità è segnalata, con motivata proposta, dalle Sezioni al Comitato centrale che si pronuncia sulla decadenza.

Per la decadenza pronunciata, l'interessato può ricorrere — entro 30 giorni dalla comunicazione — contro il deliberato del Comitato centrale. In tal caso il verdetto definitivo è devoluto al Collegio dei probiviri di cui all'art. 11.

Art. 10.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Comitato centrale;

b) la Presidenza;

c) i Consigli direttivi delle Sezioni periferiche.

Del Comitato centrale.

Art. 11.

Il Comitato centrale è formato da undici membri, dei quali dieci nominati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali e uno dal Ministero dell'Assistenza.

Il Comitato centrale elegge fra i propri componenti — nella seduta di insediamento — il presidente ed i vice presidenti dell'Associazione.

Il Comitato centrale dura in carica un biennio con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 12.

Il Comitato centrale è investito di tutti i poteri direttivi atti a conseguire gli scopi sociali.

Ad esso compete:

a) curare l'osservanza dello statuto;

b) determinare i provvedimenti da seguire per il miglior conseguimento degli scopi sociali, in armonia ai voti dell'assemblea dei Consigli direttivi sezionali;

c) approvare i regolamenti per il funzionamento dell'Ente;

d) l'esame e l'approvazione dei bilanci;

e) controllare e vigilare la gestione finanziaria sia al centro che alla periferia;

f) risolvere ogni questione o vertenza che interessi direttamente o indirettamente l'Associazione;

g) pronunciarsi sulla radiazione dei soci per indegnità;

h) la nomina del presidente e dei vice presidenti;

i) la nomina dei tre membri del Consiglio dei probiviri;

l) la nomina dei soci benemeriti di cui all'art. 6;

m) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio direttivi sezionali riuniti, in assemblea;

n) le deliberazioni sulle proposte di radiazione dei soci.

Art. 13.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, scelti fra i soci dell'Associazione stessa, nominati dal Comitato centrale.

I probiviri durano in carica un biennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 15.

E' di competenza del Collegio dei probiviri pronunciarsi su ogni divergenza che possa sorgere fra membri od organi — o fra membri e membri — la cui modalità di definizione non sia prevista dallo statuto sociale o dai regolamenti interni dell'Associazione.

Della Presidenza.

Art. 16.

La Presidenza è l'organo centrale esecutivo dell'Associazione. E' costituita da:

a) il presidente;

b) due vice presidenti;

c) il segretario generale.

Il presidente ed i vice presidenti — appartenenti quest'ultimi rispettivamente alle categorie *a*) e *b*) di cui all'art. 4 — sono nominati in carica dal Comitato centrale.

Il segretario generale è nominato dal Comitato centrale, fra i soci dell'Associazione che possono assicurare continuità di servizio. Dura in carica un biennio e può essere rieletto.

Esiste incompatibilità fra le cariche della presidenza e quelle sezionali.

Durano in carica un biennio.

Art. 17.

Il presidente è investito della rappresentanza dell'Associazione a tutti gli effetti morali e legali. A lui sono affidate le funzioni esecutive. Può — ove lo ritenga opportuno e necessario — delegare tali rappresentanze e funzioni al vice presidente.

Delle Sezioni periferiche

(Regionali - Provinciali - Locali)

Art. 18.

Le Sezioni (Regionali - Provinciali - Locali) costituiscono l'elemento fondamentale dell'Associazione. Esse sono costituite nelle località dove il numero dei soci non sia inferiore a 200.

Quando non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà costituita nell'ambito della provincia o della regione.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora anche nell'ambito di una regione non si raggiunga tale numero, la Sezione sarà ugualmente costituita.

Qualora il numero dei soci di una regione lo richieda, potranno essere costituite più Sezioni nella medesima regione raggruppando opportunamente le provincie.

Le Sezioni prendono il nome di:

A.N.F.C.A.M.V. - Sezione di . . . . . .

Le Sezioni potranno essere ospitate, sempre che possibile, dai locali Enti aeronautici.

Art. 19.

Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede e l'eventuale raggruppamento di provincie, sono determinati dal Comitato centrale.

Art. 20.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri: — da tre a sette — a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:

non oltre i 200 soci: 3 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

da 200 a 100 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

oltre 100 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).

Il Consiglio direttivo è nominato da un segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.

I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice presidente.

Restano in carica un biennio, non decorrente dal 1° gennaio dell'anno in corso.

Art. 21.

Il segretario della Sezione è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accudire alla funzione con la necessaria continuità.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria — entro il 2° bimestre dell'anno — per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche

Art. 25.

Nelle assemblee sezionali sono ammesse:

la votazione per delega;

la votazione per corrispondenza.

Il Consiglio direttivo dovrà rendere noto l'ordine del giorno ai soci con l'avviso di convocazione.

L'assemblea è valida in prima chiusura qualora siano presenti, di persona o per delega, o per corrispondenza, almeno un quarto dei soci. Mancando la validità per deficienza di intervenuti, entro 15 giorni l'assemblea sarà indetta in seconda convocazione, valida qualora siano presenti di persona o per delega o per corrispondenza, almeno un sesto dei soci.

Art. 26.

Al Consiglio direttivo della sezioni compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto e la realizzazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere *c)* ed *e)* dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;

d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole di presa in considerazione al fine della migliore realizzazione degli scopi sociali;

e) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene dette Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione.

Art. 27.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale può tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterrà opportuna, in relazione alle entrate ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28.

In caso di dimissioni o di morte di membri del Con-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1985021

Art. 19.

Le sedi delle Sezioni sono scelte liberamente dai soci qualora il numero degli iscritti sia riconosciuto numericamente sufficiente ai sensi dell'art. 18. Negli altri casi la sede è provvisoriamente stabilita presso quella determinata dal Comitato centrale.

Art. 20.

Ogni Sezione è retta da un Consiglio direttivo composto da un numero vario di membri — da tre a sette — a seconda del numero dei soci secondo quanto segue:

non oltre i 200 soci: 3 membri (compreso il presidente e il vice presidente);

da 200 a 400 soci: 5 membri (compresi il presidente e il vice presidente);

oltre 400 soci: 7 membri (compresi il presidente ed il vice presidente).

Il Consiglio direttivo è assistito da un segretario.

I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea dei soci della Sezione.

I membri del Consiglio direttivo nominano nel proprio interno il presidente ed il vice-presidente.

Questo in caso di ritardo, non dipendente dal Consiglio direttivo, oltre il 31 gennaio dell'anno in corso.

Art. 21.

Il segretario della Sezione è scelto dal Consiglio direttivo fra i soci che siano in grado di accudire alla funzione con la necessaria continuità.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo una volta all'anno in seduta ordinaria — entro il 1° trimestre dell'anno — per l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina, ogni biennio, delle cariche sezionali e discutere tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 23.

Su richiesta di almeno un decimo dei soci della Sezione il Consiglio direttivo è tenuto a convocare l'assemblea in riunione straordinaria. Nella richiesta dovranno essere specificati gli argomenti che i richiedenti ritengano debbano essere sottoposti all'esame dell'assemblea.

Il Consiglio direttivo può convocare l'assemblea in riunione straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario.

Art. 24.

Il Comitato centrale può disporre per la costituzione in riunione straordinaria dell'assemblea sezionale di qualsiasi Sezione, qualora ritenga che necessarie per la determinazione di particolari situazioni.

siano presenti di persona o per delega [illegible] della metà, almeno più uno dei soci.

Art. 26.

Al Consiglio direttivo delle sezioni compete:

a) curare, nell'ambito della propria giurisdizione, l'osservanza dello statuto e la realizzazione degli scopi sociali;

b) amministrare le proprie entrate;

c) sottoporre al Comitato centrale i casi previsti dalle lettere *g)* ed *i)* dell'art. 12 ed in genere ogni questione che riguardi gli scopi ed il funzionamento dell'Associazione;

d) mantenere continuo contatto col Comitato centrale (trasmettendo ogni proposta ritenga meritevole di presa in considerazione ai fini della migliore realizzazione degli scopi sociali);

e) inoltrare al Comitato centrale eventuali proposte di modifiche statutarie che ritiene detto Comitato centrale debba sottoporre al deliberato dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea;

f) compilare il bilancio consuntivo della Sezione, sottoponendolo alla approvazione dell'assemblea dei soci e rimettendolo alla Presidenza dell'associazione.

Art. 27.

Tutte le cariche sono onorifiche e gratuite. Il Comitato centrale può tuttavia concedere che sia corrisposta una retribuzione, nella misura che riterrà opportuna, in relazione alle entrate ordinarie, ai soci che esercitano funzioni di segretario sia nel Comitato centrale come nei Consigli direttivi sezionali.

Art. 28.

In caso di dimissioni o di morte di membri del Consiglio direttivo sezionale per cui lo stesso fosse ridotto a meno della metà, si provvederà alla sostituzione a mezzo di elezioni suppletive.

DELLA CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DIRETTIVI SEZIONALI IN ASSEMBLEA

Art. 29.

I Consigli direttivi sezionali sono convocati entro il primo trimestre — a cura del Comitato centrale — in assemblea ordinaria ogni biennio per:

a) la definizione delle direttive di massima riguardanti il conseguimento degli scopi sociali, che il Consiglio centrale dovrà considerare quale base del proprio lavoro;

b) la nomina dei componenti del Comitato centrale (10 membri).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1073

c) la nomina di due membri effettivi e due supplenti del Collegio sindacale;

d) per le eventuali deliberazioni relative allo statuto sociale.

Il Comitato centrale diramerà l'avviso di convocazione — unitamente all'ordine del giorno — con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Nell'ordine del giorno dovrà essere tenuta conto di ogni questione od argomento — denunciati nei confronti della Presidenza, Comitato centrale e Sezione — che si ritenga debba richiedere una decisione dell'assemblea rappresentante la totalità dei soci.

Art. 30.

Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale è tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.

Il Comitato centrale può deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie — con relativo ordine del giorno — dovrà essere diramato con almeno 60 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 31.

Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali — ordinarie e straordinarie — sono ammesse:

le votazioni per delega;

le votazioni per corrispondenza.

In casi particolari — quando gli argomenti all'ordine del giorno si presume richiedano particolari discussioni — il Comitato può deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimano sulla loro totalità il loro voto per corrispondenza.

Art. 32.

Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione — della cui rappresentanza fa parte — diviso per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci.

Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

Art. 33.

Le entrate annuali per provvedere all'ordinaria gestione dell'Associazione comprendono:

a) il reddito del patrimonio;

b) le eventuali sovvenzioni del Ministero dell'aeronautica;

c) i contributi volontariamente assegnati all'Associazione da enti o persone;

d) i proventi, rimborsi e ricuperi vari.

Art. 36.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluto a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica, i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.

I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrale e delle Sezioni e presentano una relazione esclusiva al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 37.

La Presidenza dell'associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sarà sottoposto al Comitato centrale.

Un estratto del bilancio generale di previsione è trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

Art. 38.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 10 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 39.

Il presente statuto ha valore — in via transitoria — in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1529, in data 11 agosto 1933, che re-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1074

rappresentando la totalità dei soci.

Art. 30.

Su richiesta di un numero di Sezioni rappresentanti un quinto dei soci, il Comitato centrale è tenuto a convocare i Consigli direttivi sezionali in assemblea straordinaria. Nella richiesta debbono essere precisati gli argomenti che si vuole siano posti all'ordine del giorno.

Il Comitato centrale può deliberare la riunione dei Consigli direttivi sezionali in assemblea generale straordinaria, ogni qual volta lo ritenga necessario.

L'avviso di convocazione delle riunioni straordinarie — con relativo ordine del giorno — dovrà essere diramato con almeno 30 giorni di anticipo sulla data prescelta.

Art. 31.

Alle riunioni dei Consigli direttivi sezionali — ordinarie e straordinarie — sono ammesse:

le votazioni per delega;

le votazioni per corrispondenza.

In casi particolari — quando gli argomenti all'ordine del giorno si presume richiedano particolari discussioni — il Comitato può deliberare che i membri dei Consigli direttivi sezionali esprimano sulla loro totalità il loro voto per corrispondenza.

Art. 32.

Le decisioni dei membri dei Consigli direttivi sezionali riuniti in assemblea, sono prese a maggioranza di voti rappresentati. Ogni membro del Consiglio direttivo sezionale rappresenta un numero di soci pari a quello della Sezione — nella cui rappresentanza le parie — divise per il numero dei membri del Consiglio direttivo della stessa.

Le riunioni sono valide quando siano presenti, o comunque votanti, i rappresentanti di oltre la metà dei soci.

Le assemblee dei Consigli direttivi sezionali si riuniscono di norma a Roma.

Del patrimonio e della gestione amministrativa

Art. 33.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da tutti i beni mobili ed immobili;

b) dai lasciti e dalle donazioni;

c) dal contributo del Ministero dell'aeronautica;

d) dai contributi di persone ed enti benemeriti;

e) da tutti gli altri valori di cui viene in possesso.

Art. 34.

Il movimento dei fondi può essere solo disposto a firma del presidente o del vice presidente quando questo sia stato all'uopo delegato.

Il controllo generale della gestione amministrativa e contabile è devoluto a tre sindaci effettivi e due supplenti. Dei sindaci effettivi uno è nominato dal Ministero dell'aeronautica; i rimanenti ed i supplenti sono designati dall'assemblea dei Consigli direttivi sezionali.

I sindaci rimangono in carica un biennio e possono essere riconfermati. Essi esaminano gli inventari, i bilanci di previsione ed i conti consuntivi annuali della Sede centrale e delle Sezioni e presentano una relazione sulla centrale al Comitato centrale. Essi possono in qualsiasi epoca verificare lo stato di cassa della Sede centrale come delle Sezioni.

Art. 37.

La Presidenza dell'associazione compila, nel mese di novembre di ogni anno, il proprio bilancio di previsione. Tale bilancio sarà sottoposto al Comitato centrale.

Un esemplare del bilancio generale di previsione è trasmesso al Ministero dell'aeronautica.

Art. 38.

L'anno finanziario sociale coincide con l'anno solare. Entro il 15 marzo ogni Sezione trasmette alla Presidenza il proprio bilancio consuntivo approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

La Presidenza compila a sua volta il rendiconto economico e patrimoniale generale dell'Associazione da sottoporre all'approvazione del Comitato centrale.

Disposizioni transitorie

Art. 39.

Il presente statuto ha valore — in via transitoria — in quanto approvato dall'assemblea dei soci della Sezione di Roma e sottoposto al visto del Ministero dell'aeronautica, cui compete la abrogazione del Regio decreto-legge n. 1629, in data 11 agosto 1939, che rendeva valido il precedente statuto.

Art. 40.

Il Consiglio direttivo della Sezione di Roma assumerà — in via transitoria — le funzioni del Comitato centrale previste dallo statuto. Provvederà quindi alla nomina del presidente e di un vice presidente della Associazione in base all'art. 12.

Per tale particolare funzione il Consiglio direttivo della Sezione di Roma sarà eletto su nove membri anziché su sette.

Art. 41.

Il Comitato centrale provvisorio adotterà tutti i provvedimenti che riterrà opportuno per la graduale estensione delle norme statutarie alle Sezioni.

1075

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759121

Art. 12.

Quando le Sezioni d'Italia — in numero considerato sufficiente dal Comitato centrale provvisorio — saranno in grado di eleggere i propri Consigli direttivi — a norma dello statuto — e si potrà procedere alla riunione degli stessi in assemblea, questa sarà chiamata:

a) ad approvare in via definitiva lo statuto sociale apportandovi le eventuali modificazioni;

b) alla regolare e definitiva nomina, per un biennio, del Comitato di cui all'art. 11 in base al disposto dell'art. 20.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno

Il Ministro per l'agricoltura
GASPAROTTO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 341. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 342.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

N. 342. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Visto, *Il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private.

nominato presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il prof. Enrico Paresce è nominato presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private, in sostituzione dell'on. prof. Annibale Gilardoni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GIUSTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1945
Registro Industria e. 3, foglio n. 35. — BRUNO

1995)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 29 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine - scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 105, 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 settembre e 14 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 set-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale del Regno:

Il Ministro per l'aeronautica
Gentile

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 aprile 1945, n. 341.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

N. 341. Decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Messina in data 25 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia del SS.mo Salvatore, nella chiesa di Maria SS.ma di Loreto, in località San Salvatore del comune di Roccavaldina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 312.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

N. 312. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Nicola Spedalieri » di Catania.

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1945.

Sostituzione del presidente del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente la costituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944 riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 8 febbraio 1945, con il quale l'on. prof. Annibale Gilardoni è stato chiamato per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA

GIOVENE

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1945
Registro Industria e C. 3, foglio n. 30. — BRUSO

(995)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

UMBERTO DI SAVOIA
Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 20 giugno 1940, registrati alla Corte dei conti il 22 luglio 1940, registro n. 10, fogli nn. 3 e 4, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e scorta convogli, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visto il R. decreto 12 luglio 1940, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 1940, registro n. 10, foglio n. 159, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 18 e 25 agosto 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 4 e 12 settembre 1940, registri nn. 11 e 12, fogli nn. 106, 154 e 155, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 5 settembre e 11 ottobre 1940, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 23 settembre e 31 ottobre 1940, registri nn. 13 e 15, fogli nn. 12 e 27, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i Regi decreti 30 gennaio, 29 febbraio, 31 marzo, 19 luglio e 25 luglio 1941, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 14 febbraio, 5 marzo, 25 aprile, 12 agosto e 22 agosto 1941, registri nn. 2 (fogli nn. 116 e 118), 3, 5, 10 e 11, fogli nn. 122, 397, 379 e 83, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine, navi da crociera e ospedale, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

Visti i Regi decreti 8 agosto e 5 settembre 1942, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 21 settembre 1942, registro n. 11, fogli nn. 198 e 450, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate.

Visti i Regi decreti 11 gennaio e 18 maggio 1943, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 9 e 13 giugno 1943, registri nn. 2 e 8, fogli nn. 309 e 127, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie e draganine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° e 22 marzo 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 3 aprile 1945, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 452 e 112, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie draganine e navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo «Pola»: dalle ore zero del 1° maggio 1944;

Motopeschereccio «S. Umberto»: dalle ore 24 del 29 gennaio 1945;

Motopeschereccio «S. Antonio di Padova»: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio «Maria Isola»: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motopeschereccio «Montargentario»: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio «Sandra»: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio «Maria Teresa»: dalle ore zero del 15 gennaio 1945;

Motopeschereccio «Fiamma»: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio «Angelina»: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio «S. Francesco»: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motoveliero «Esterina»: dalle ore 24 dell'11 settembre 1943;

Motopeschereccio «Delfino»: dalle ore 24 del 28 marzo 1945;

Motopeschereccio «88. Antonio e Francesco»: dalle ore 24 del 20 settembre 1944;

Motopeschereccio «Sant'Efisio»: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motoveliero «Elena»: dalle ore 15 del 24 novembre 1944;

Piroscafo «Tavarna»: dalle ore 8 del 6 febbraio 1944;

Motopeschereccio «Cuore di Gesù»: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944;

Motopeschereccio «Riccardo Cuor di Leone»: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero «Angiolina»: dalle ore 24 del 19 aprile 1944;

Motoveliero «Adele»: dalle ore zero del 29 marzo 1945;

Motoveliero «La Vittoria»: dalle ore 24 del 19 ottobre 1944;

Motopeschereccio «Vincere»: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motobarca «Maria delle Grazie»: dalle ore 11 del 27 dicembre 1944;

Motobilancella «S. Rita»: dalle ore 24 del 7 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 246.

(937)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

ausiliario dello Stato, categoria navi diverse, [illegible]
uine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Visti i decreti luogotenenziali 1° e 22 marzo 1945, registrati rispettivamente alla Corte dei conti il 22 marzo e 5 aprile 1945, registri nn. 2 e 3, fogli nn. 351 e 112, riguardanti iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categorie dragamine e navi ospedali, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo « Pola »: dalle ore zero del 1° maggio 1944;

Motopeschereccio « S. Umberto »: dalle ore 24 del 20 gennaio 1945;

Motopeschereccio « S. Antonio di Padova »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Isola »: dalle ore 24 del 18 settembre 1943;

Motopeschereccio « Montargentario »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Sandra »: dalle ore 24 dell'8 settembre 1943;

Motopeschereccio « Maria Teresa »: dalle ore zero del 16 gennaio 1945;

Motopeschereccio « Fiume »: dalle ore 24 del 10 settembre 1943;

Motopeschereccio « Angelina »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motopeschereccio « S. Francesco »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motopeschereccio « Nettuno »: dalle ore 10 del 18 marzo 1945;

Motovelliero « Anna »: dalle ore 24 del 24 dicembre 1943;

Motopeschereccio « Libia »: dalle ore 24 del 22 marzo 1943;

Piropeschereccio « Maria SS. della Catena »: dalle ore 24 del 30 ottobre 1943;

Motopeschereccio « S. Nicola I »: dalle ore 18 del 20 marzo 1945;

Motopeschereccio « Oriente » dalle ore 12 del 29 agosto 1944;

Motopeschereccio « Maria Santissima »: dalle ore 24 del 1° luglio 1943;

Piroscafo « Toscana »: dalle ore [illegible] brale 1944;

Motopeschereccio « Cuore di Gesù »: dalle ore 24 dell'11 giugno 1944;

Motopeschereccio « Riccardo Cuor di Leone »: dalle ore 24 del 15 settembre 1943;

Motoveliero « Angiolina »: dalle ore 24 del 10 aprile 1944;

Motoveliero « Adele »: dalle ore zero del 29 marzo 1945;

Motoveliero « La Vittoria »: dalle ore 24 del 19 ottobre 1944;

Motopeschereccio « Vincere »: dalle ore 24 del 28 settembre 1943;

Motobarca « Maria delle Grazie »: dalle ore 11 del 27 dicembre 1944;

Motobilancella « S. Rita »: dalle ore 24 del 7 marzo 1945.

Il Ministro per la marina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

De Courten

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1945
Registro Marina n. 5, foglio n. 216.

(997)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1945.

Costituzione della Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 15 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, modificato col R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;

Ritenuto che la Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, costituita, ai sensi del predetto articolo, con decreto del Ministro per le corporazioni in data 28 gennaio 1942, è scaduta per compiuto triennio, giusta il disposto dell'art. 125 del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, ed è perciò necessario provvedere alla sua rinnovazione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 767 107

Vedute la lettera n. 636 del novembre 1944, con cui il Primo presidente della Corte Suprema di cassazione ha provveduto alla nomina del presidente effettivo della Commissione e del suo supplente;

Vedute le designazioni fatte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste nonchè quelle della Federazione italiana degli agricoltori, della Federazione nazionale coltivatori diretti e della Confederazione generale italiana del lavoro;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, istituita dal citato art. 46 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, è composta come segue:

1) Dott. Petraccone Giovanni, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;

2) Dott. Zeloi Luigi, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;

Funzionari del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

3) Dott. Sinagra Francesco, ispettore generale, membro effettivo;

4) Dott. Manganelli Adolfo, direttore capo divisione, membro supplente;

Funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5) Dott. Apicella Amedeo, ispettore generale, membro effettivo;

6) Dott. Bosisio Italo, direttore capo divisione, membro supplente;

Sanitari:

7) Prof. dott. Diez Salvatore, membro effettivo;

8) Prof. dott. Tesi Riccardo, membro effettivo;

9) Prof. dott. Bellucci Orazio, membro supplente;

10) Col. dott. Pellegrini Oreste, membro supplente;

Rappresentanti delle persone soggette all'obbligo della assicurazione:

11) Avv. Merlino Liseo, membro effettivo;

12) Dott. Cersi Attilio, membro supplente;

Rappresentanti delle persone assicurate:

13) On. Fabbri Paolo, membro effettivo;

14) Sig. Pastore Raffaele, membro supplente.

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 997 dell'8 gennaio 1945, con la quale il commissario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento nei confronti di alcuni impiegati di ruolo che non si sono presentati in servizio alla data del 30 novembre 1944, di quelli che furono assunti in sostituzione di richiamati e di liberi professionisti assunti ad onorario;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra indussero dalle talune esigenze di servizio dell'Ente in rapporto con ogni considerazione o direttiva di carattere politico;

Che, avendo la maggior parte degli impiegati richiamati alle armi già ripreso servizio si rende effettivamente superflua l'opera del personale assunto in sostituzione;

Che data l'attuale limitata attività dell'Ente l'opera dei liberi professionisti è ritenuta da ritenersi superflua;

Che, per le considerazioni di cui sopra anche gli impiegati di ruolo che attualmente prestano servizio sono ampiamente sufficienti per l'attività dell'Ente, la cui situazione economica non consente di conservare l'impiego al rimanente personale non ripresentatosi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati e limitatamente al personale sottoindicato i provvedimenti di licenziamento disposti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, sotto l'impero del sedicente governo della

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995021

l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione arbitrale centrale per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, istituita dal citato art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1450, è composta come segue:

1) Dott. Petraccone Giovanni, consigliere della Corte di cassazione, presidente effettivo;

2) Dott. Celoi Luigi, consigliere della Corte di cassazione, presidente supplente;

Funzionari del Ministero dell'industria del commercio e del lavoro:

3) Dott. Siracone Francesco, ispettore generale, membro effettivo;

4) Dott. Mangianelli Adolfo, direttore capo divisione, membro supplente;

Funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

5) Dott. Apicella Apostolo, ispettore generale, membro effettivo;

6) Dott. Rosso Italo, direttore capo divisione, membro supplente;

Tecnici:

7) Prof. dott. Dea Salvatore, membro effettivo;

8) Prof. dott. Tura Riccardo, membro effettivo;

9) Prof. dott. Bellucci Oreste, membro supplente;

10) Col. dott. Pellegrini Oreste, membro supplente;

Rappresentanti delle persone soggette all'obbligo della assicurazione:

11) Avv. Merlino Ulisse, membro effettivo;

12) Dott. Corsi Attilio, membro supplente;

Rappresentanti delle persone assicurate:

13) On. Fabbri Paolo, membro effettivo;

14) Sig. Pastore Raffaele, membro supplente.

Art. 2.

A coprire la carica di segretario della Commissione è chiamato il dott. Rossi Manlio, consigliere del Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro.

Roma, addì 11 maggio 1915.

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
Cocuzza

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Cocco

(998)

italiana concernenti, tra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è stato disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati cessati, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 907 dell'8 gennaio 1945, con la quale il commissario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento nei confronti di alcuni impiegati di ruolo che non si sono presentati in servizio alla data del 20 novembre 1944, di quelli che furono assunti in sostituzione di richiamati e di liberi professionisti assunti ad onorario;

Considerato che ai licenziamenti di cui sopra sono stati dalle ridotte esigenze di servizio dell'Ente fu estranea ogni considerazione politica di carattere politico;

Che, avendo la maggior parte dei impiegati richiamati alle armi già ripreso servizio si rende effettivamente superflua l'opera del personale assunto in sostituzione;

Che, data l'attuale limitata attività dell'Ente l'opera dei liberi professionisti è ritenuta da ritenersi superflua;

Che, per le considerazioni di cui sopra anche gli impiegati di ruolo che attualmente prestano servizio sono ampiamente sufficienti per l'attività dell'Ente, la cui situazione economica non consente di conservare l'impiego al rimanente personale non ripresentatosi;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati e limitatamente al personale sottoindicato i provvedimenti di licenziamento disposti dalla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, sotto l'impero del cessante governo della repubblica sociale italiana:

a) personale di ruolo che non ha ripreso servizio alla data del 20 novembre 1944;

b) personale già assunto in sostituzione di richiamati;

c) liberi professionisti assunti ad onorario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(1002)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 798128

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(Per pubblicazione) Avviso n. 10.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 6 giugno 1913, n. 449, e dell'art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 15, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 9681 (1936 serie F. di L. 1000 e unico nominale n. 163 (1937 serie 20, di L. 5.000), 5% (1936 serie M. di L. 500 n. 186 (1936, serie E4, di L. 5000), 5% (1936 serie E4, di L. 5000, nulli intestati a Di Grado Concetta di Gaetano, nubile di natura tenente in Augusta, vincolati per pegno, col pregiudizio degli interessi di Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi titoli in luogo dei suddetti titoli.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: Imperato

(665)

(Per pubblicazione) Avviso n. 11.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 6 giugno 1913, n. 449, e dell'art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 23 gennaio 1945, n. 15, si notifica che è stato denunciato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5% n. 9681 (1936 serie F. di L. 1000 e unico nominale n. 163 (1937 serie 20, di L. 5.000), 5% (1936 serie M. di L. 500 n. 186 (1936, serie E4, di L. 5000), 5% (1936 serie E4, di L. 5000, nulli intestati a Di Grado Concetta di Gaetano, nubile di natura tenente in Augusta, vincolati per pegno, col pregiudizio degli interessi di Siracusa.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta *Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al posto dei suddetti titoli.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: Imperato

(666)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

AVVISO

Si comunica a chi di ragione che nessuna delle disposizioni della Commissione Alleata e del Governo Militare Alleato, pubblicate a partire dall'8 settembre 1943 e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella Raccolta ufficiale dei provvedimenti emanati dal Governo Italiano e riguardanti la esecutorietà dei provvedimenti del Governo Italiano nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato, è applicabile in alcuna parte della Venezia Giulia che è sotto l'amministrazione del Governo militare Alleato.

In data 20 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(668)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 9 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' esclusa dalla presente ordinanza il sottodicato decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 27 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 2 giugno 1945.

Autorizzazione alla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad esercitare le proprie lavorazioni nella vita attualmente in vigore.

(1616)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1082

1083

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788128

n. 560, e art. 1e decreto legislativo luogotenenziale 5 ... n. 19 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del Buono del Tesoro ... 1937 (1942) serie ... di L. 50.000 (cinquantamila), intestato a Maffei Giovanni fu Salvatore, esistente nella parte posta dalla madre Paglia Assunta in Maffei Francesco ved. Ruffardi, col pagamento degli interessi di ...

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso ... mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che sopra ... siano state fatte opposizioni, si procederà all'emissione del nuovo titolo ... del suddetto titolo.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: Porzio

(863)

Avviso n. 11

(2ª pubblicazione)

In conformità dell'art. 15 del regolamento 6 giugno 1912, n. 560, e art. 1e decreto legislativo luogotenenziale 5 ... n. 19 si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del Buono del Tesoro ... 1941 (1946) serie ... di L. 1000 (mille), n. 168 (1946) serie 2ª, di L. 5000, n. 5 (1946) serie M, di L. 100, n. 162 (1946) serie 2ª, di L. 1000, n. 152 (1946) serie ... di L. 5000 non intestati e di cui viene richiesto il duplicato, munito di fattura trasmessa in data, vidimata per data, col pagamento degli interessi in corso.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi ... mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, si procederà al rilascio dei nuovi titoli al nome richiesto, si provvederà all'annullamento dei titoli denunziati e del suddetto titolo.

Roma, addì 30 aprile 1945

Il direttore generale: Porzio

(866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 2 luglio 1945 - N. 147

Rendita 5 % 1936	L.	114,70
Id. 3,50 % 1934	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	70,20
Id. 5 % 1935	»	94 —
Redimibile 3,50 % 1934	»	91,80
Id. 5 % 1936	»	98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (1° giugno 1945)	»	98,05
Id. 5 % (1° febbraio 1946)	»	97,90
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
Id. 5 % (1° aprile 1951)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1951)	»	97,70
	»	93,70

vedimenti del Governo ... al Governo Militare Alleato, e ... nella zona ... dalle Forze Armate ... ove è stato ... dalla Commissione del Governo Militare Alleato.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier General
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(869)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 9 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato e partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

E' escluso dalla presente ordinanza il settimo decreto, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 27 giugno 1945

G. R. UPJOHN
Brigadier General
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1615)

Il ... 1945

Autorizzazione alla Società anonima «Autoveicoli Genovesi», con sede in Genova, ad emettere le proprie azioni e ... con sede in Genova, ad emettere le proprie azioni e di conseguenza sulla stessa attualmente in vigore.

(1616)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 16 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato e partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 8 giugno 1945 (Norme relative al conglobamento dei soli assegni di ingombrose del ... 1945) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita il confi

settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoindicati decreti, i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione «Il Monde» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, ordinaria e popolare, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945.
Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 GIUGNO 1945
Autorizzazione alla Società anonima «Italiana Vita» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1011)

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 180 (Trattamento economico dei dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle Provincie settentrionali) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1945, n. 57, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1 giugno 1945, n. 68;

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1945 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*. Tutti i pagamenti previsti dai ridetti decreti avranno tuttavia inizio nel summenzionato territorio a partire dalla data del 1° maggio 1945.

In data 28 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 NOVEMBRE 1945, N. 180.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di diritto pubblico.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 NOVEMBRE 1945, N. 208.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

DECRETO LEGISLATIVO 13 MARZO 1945, N. 85.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 GENNAIO 1945, N. 61.
Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 GENNAIO 1945, N. 8.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei coadiutori dattilografi.

(1012)

In conformità all'ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1945, il quale decreto legislativo luogotenenziale precisa all'articolo 5 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Provincie non ancora restituite al Governo Italiano saranno fissati dal Governo Militare Alleato;

Il Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordina che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le provincie dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e delle provincie di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1945.

La presente ordinanza entra in vigore in ciascuna

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1084

è, invece, esclusa dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

Sono esclusi dalla presente ordinanza i sottoelencati decreti, i quali vengono pubblicati nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a solo titolo informativo.

In data 28 giugno 1915

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1915.
Autorizzazione alla Rappresentanza della società francese di assicurazione «Il Mondo» di apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1915.
Autorizzazione alla Società di assicurazione «Alleanza» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1915.
Autorizzazione alla Società anonima «Italiana Vita» ad apportare alcuni aumenti alle proprie tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore.

(1011)

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1915, n. 189 (Trattamento economico del dipendenti pubblici e dei pensionati ordinari e di guerra residenti nelle Provincie settentrionali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 maggio 1915, n. 37, e reso esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato in virtù della ordinanza del Governo Militare Alleato pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1915, n. 58);

Dato che con le ordinanze nn. 1 e 2 pubblicate nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 aprile 1915 taluni decreti emanati dal Governo Italiano sono stati esclusi dalla esecutorietà, nelle Provincie soggette al Governo Militare Alleato situate a nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania;

Ora, pertanto, in parziale deroga alle disposizioni delle citate ordinanze, Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, ordino che i decreti elencati nella tabella annessa alla presente abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato situata al nord della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca e Apuania:

In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

TABELLA

REGIO DECRETO 6 settembre 1914, n. 1018.
Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti ausiliari dello Stato e di quello pubblico.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 15 settembre 1914, n. 973.
Miglioramenti economici a favore del personale statale e dei dipendenti degli Enti pubblici locali e parastatali.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 marzo 1911, n. 85.
Miglioramenti economici a favore dei titolari di pensioni.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 gennaio 1915, n. 41.
Revisione del trattamento economico del personale in servizio.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 gennaio 1915, n. 3.
Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei coadiutori dattilografi.

(1012)

In conformità all'ordinanza del Governo Militare Alleato che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 7 giugno 1915 e che rendeva esecutivo nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1915, n. 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 17 maggio 1915, il quale decreto legislativo Luogotenenziale precisa all'articolo 5 che i termini per la formazione delle liste elettorali nelle Provincie non ancora restituite al Governo Italiano stanno fissati dal Governo Militare Alleato;

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i termini per la formazione delle liste elettorali in tutte le provincie dell'Emilia, della Liguria, del Piemonte, della Lombardia, della Venezia Tridentina, del Veneto e nelle provincie di Lucca ed Apuania, decorrano dal 15 luglio 1915.

La presente ordinanza entra in vigore in ciascuna delle sunominate Provincie a partire dalla data in cui il Prefetto di detta Provincia riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 3 luglio 1915

G. R. UPJOHN
Brigadiere Generale
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(1013)

GIUSEPPE GIURATI, direttore — Stab. Poligrafico dello Stato (G. C.)

1085
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

1086

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5

23

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L.

17 JUL 1945 AP/ps.
13 July 1945.

MEMORANDUM

SUBJECT : Ordinary Supplement to Gazzetta Ufficiale No. 75 of 26 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Finance

(a) Ministerial Decree of 31 March 1945.
Estimates of income and expenditures of the Ministry of Treasury for the financial year 1944-45.

NOTE :- HCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the legal Sub-Commission, giving reasons for such request, not later than 1700 hours, Saturday, 21st July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G. U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

5126.

6448

Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 76 del 26 giugno 1945

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI — TELEF. 50-139 51-295 51-954

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

5D

10871

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-129 51-245 51-454

1088

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1945.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1944-45.

6443

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1915.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 dicembre 1914, n. 492, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro;

Ritenuto, inoltre, che, ai sensi della disposizione sopradetta, occorre provvedere all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) le spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-15, concernente entrate per complessive L. 14.068.595.897,95, di cui L. 12.938.422.897,95 effettive e L. 1.130.173.000 per

Art. 2.

E' approvato lo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1914-15, concernente spese per complessive L. 24.188.562.630,95 di cui L. 21.819.867.452,76 effettive e L. 2.368.695.178,19 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *B*.

Art. 3.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 40 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio concernenti spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del suddetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, secondo l'annessa tabella *D*.

Art. 5.

Sono approvati gli elenchi dei capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, rispettivamente secondo le annesse tabelle *E* ed *F*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1915

Il Ministro: Sonnino

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1915

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985121

Visto l'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 31 dicembre 1944, n. 402, che autorizza il Ministro per il tesoro ad approvare, con propri decreti, il testo definitivo delle tabelle costituenti lo stato di previsione dell'entrata, quelli della spesa dei vari Ministeri ed i bilanci delle Aziende autonome per il corrente esercizio finanziario;

Considerata la necessità di provvedere all'approvazione ed alla pubblicazione dello stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro;

Ritenuto, inoltre, che, ai sensi della disposizione suddetta, occorre provvedere all'approvazione degli elenchi concernenti:

a) i capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato sono considerati spese obbligatorie e d'ordine;

b) i capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

c) le spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato lo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1914-15, concernente entrate per complessive L. 14.968.705.807,35, di cui L. 12.938.132.807,95 effettive e L. 1.330.973.999 per movimento di capitali, secondo l'annessa tabella *A*.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio che per gli effetti di cui all'art. 49 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerati spese obbligatorie e d'ordine, secondo l'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' approvato l'elenco dei capitoli della parte passiva del bilancio concernenti spese di riscossione delle entrate per le quali possono autorizzarsi aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini dell'art. 56 del suddetto R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, secondo l'annessa tabella *D*.

Art. 5.

Sono approvati gli elenchi dei capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme in applicazione del primo e del secondo comma dell'art. 41 del citato R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, rispettivamente secondo le annesse tabelle *E* ed *F*.

Il presente decreto e le tabelle annesse saranno comunicati alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1915

Il Ministro: Soma

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1915
Registro Tesoro n. 4, foglio n. 88. — Lucca

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1091

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA 4

Stato di previsione dell'entrata
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — Entrate ordinarie	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	REDDITI PATRIMONIALI DELLO STATO	
1	Redditi dei terreni e fabbricati del demanio	2.400.000 —
2	Redditi di beni consistenti immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e redditi di beni mobili	850.000 —
3	Proventi netti delle Aziende patrimoniali dello Stato	840.000 —
4	Proventi delle Miniere dell'Elba, dello Stabilimento metallurgico e metallurgico di Follonica ed annessi, nonchè delle altre miniere, stabilimenti minerari e sorgenti d'acque minerali	*per memoria*
5	Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria e sulla concessione dell'esercizio di miniere dei Regio (artt. 7 e 8) del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1443	80.000 —
6	Proventi dei canali Cavour	*per memoria*
7	Proventi dei canali dell'antico demanio	140.000 —
8	Proventi dei canali navigabili	160.000 —
9	Proventi delle acque pubbliche e delle pertinenze idrauliche, escluse l'entrate di bonifica ed i proventi delle piene	350.000 —
10	Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e proventi della vendita di pubblicazioni relative e lo studio del servizio idrografico e del Consiglio superiore delle acque (art. del testo unico di legge 11 dicembre 1933, n. 1775 e art. 51 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285)	110.000 —
11	Proventi delle concessioni di pesca in acque pubbliche e delle cessioni di bacini di pesca (escluse le pertinenze di bonifica) e proventi delle riserve erariali di pesca e di caccia	100.000 —
12	Proventi delle concessioni di spiaggie e marittime e acque	1.600.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
13	Proventi delle concessioni sul demanio pubblico
14	Proventi derivanti da opere pubbliche di bon... pertinenze ad esse relative (art. 10 della nuova bonifica integrale approvata con R. decreto ... brelo 1933, n. 215)
15	Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato ... forzate dipendenti sul provento delle imposte ... titolo 1% del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3067 ... gennaio 1927, n. 50 e Convenzione 15 luglio 1... provata con decreto interministeriale 20 settembre ...
16	Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere ... glia e delle trazzere di Sicilia (R. decreto 30 di... 1923, n. 2366; R. decreto-legge 19 novembre 1925, ... convertito in legge 10 maggio 1926, n. 1058; ... decreti 9 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 19... mero 1766)
17	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà ... Stato
18	Interessi su titoli di credito privati di proprietà ... Stato
19	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni ... Stato
20	Dividendi su quote di capitale azionario di ... speciali conferite dal Tesoro dello Stato
21	Interessi 4% sul capitale conferito all'Istituto ... bico dello Stato utili netti annuali dell'esercizio ... simo (articoli 5 e 6 della legge 6 dicembre 1925, ... e quota spettante all'Erario sulla vendita di ... speciali da parte della Libreria dello Stato
22	Proventi di fitti di parte dei locali di proprietà ... addetti al servizio governativo
23	Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche ... uso dei locali demaniali addetti al servizio tele...
24	Canone annuo dovuto dall'Amministrazione prov... di Modena per l'uso degli impianti della stazi... nella città, della rete ferroviaria provinciale mo... art. 2 della Convenzione 19 luglio 1908 per la ... zione della concessione della ferrovia Modena-... approvata con R. decreto 31 ottobre 1909, n. 1...
	Totale dei redditi patrimoniali dello Stato

1092

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

TABELLA 4

...a di previsione dell'entrata
...dario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...mministrazione	
— Entrate ordinarie	
— Entrate effettive	
...ccorrenti nello Stato	
...hiarezza del demanio . . .	2,400,000 —
...ti immobili per l'oggetto a cui ...si di beni mobili . . .	850,000 —
...dali patrimoniali dello Stato	840,000 —
...dell'Erba, dello Stabilimento me...o di Follonica ed annessi, non...re stabilimenti minerari e sor...ni	per memoria
...ssa di vigilanza mineraria e tasse ...ico di miniere dei Regno (art. ...reto 7 luglio 1927, n. 1443) . .	85,000 —
...vori	per memoria
...Traffico demaniale	140,000 —
...avigabili	150,000 —
...ubbliche e delle pertinenze (tra...) ...ti in aumento ed in previsti delle ...a	550,000 —
...ssioni di derivazioni ed utiliz...oni che a norma della vigente ...ge sulle acque pubbliche e sugli ...egati 11 dicembre 1933, n. 1775 e ...ni approvata con R. decreto 11	110,000 —
...zioni di pesca in acque pubbliche ...ssioni di pesca (esclusi i pro...i proventi delle somme erariali di	100,000 —
...ti di spiaggia e perlinaggio ma...	1,000,000 —

CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
13 Proventi delle concessioni sul demanio pubblico militare	150,000 —
14 Proventi derivanti da opere pubbliche di bonifica e pertinenze ai sensi (relativo art. 100 delle norme sulla bonifica integrale approvate con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	20,000 —
15 Somme dovute all'erario dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali sul provento delle foreste stesse (articolo 129 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267; legge 5 gennaio 1933, n. 30 e Convenzione 15 luglio 1933, approvata con decreto interministeriale 30 settembre 1933)	1,500,000 —
16 Proventi ordinari dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere di Sicilia (R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2944; R. decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2158, convertito in legge 10 maggio 1928, n. 1094 e Regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1932, numero 1178)	1,500,000 —
17 Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà dello Stato	per memoria
18 Interessi su titoli di credito privati di proprietà dello Stato	per memoria
19 Interessi fruttati sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	3,000,000 —
20 Dividendi su quote di capitale azionario di aziende statali, conferite dal Tesoro dello Stato .	2,000,000 —
21 Interessi 5% su capitale conferito all'Istituto Poligrafico dello Stato utili netti annuali dell'Istituto medesimo (articoli 2 e 3 della legge 6 dicembre 1928, n. 3136) e quota spettante all'Erario sulla vendita di stampati speciali da parte della Libreria dello Stato . . .	1,600,000 —
22 Ricupero di fitti di case ed immobili e proventi diversi utilizzi a norma generale)	10,000 —
23 Canoni dovuti dai concessionari di reti telefoniche nonchè di locali demaniali addetti al servizio telefonico	20,000 —
24 Canone annuo dovuto dall'Amministrazione provinciale di Modena per l'uso degli impianti della stazione, della città, della rete ferroviaria provinciale modenese (art. 8 della Convenzione 10 luglio 1928 per la risoluzione della concessione della ferrovia Modena-Pavullo approvata con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 1858) . .	per memoria
Totale dei redditi patrimoniali dello Stato . . .	30,640,000 —

1093

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946)
	PROVENTI VARI DI AZIENDE E GESTIONI AUTONOME	
25	Avanzo di gestione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	per memoria
26	Avanzo di gestione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi (art. 15 del R. decreto-legge 25 aprile 1925, n. 526, convertito in legge 17 marzo 1926, n. 562)	per memoria
27	Avanzo di gestione dell'Azienda di stato per i servizi telefonici (art. 36 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 864, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
28	Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma del Monopolio di stato (art. 2 del R. decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3473 e art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, convertito in legge 13 marzo 1930 n. 358)	per memoria
29	Avanzo di gestione della Regia azienda monopolio banane (R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2365, convertito in legge 6 aprile 1936, n. 859)	per memoria
30	Avanzo di gestione dell'esercizio delle autostrade amministrate dall'Azienda autonoma statale della strada	per memoria
31	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali della gestione propria della Cassa depositi e prestiti (art. 216 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453)	per memoria
32	Utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari devoluti al Tesoro dello Stato (art. 35 del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e articolo 31 del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	500.000 —
33	Quota devoluta al Tesoro dello Stato nella misura di 8 decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio (art. 3-a del decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 19 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2395)	1.000.000 —
34	Utili della gestione dei buoni postali fruttiferi, devoluti al Tesoro dello Stato (art. 19 del decreto Interministeriale 6 marzo 1930 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 18 giugno 1930)	5.500.000 —
	Totali dei prodotti vari delle Aziende e gestioni autonome	7.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	TRIBUTI
	Imposte dirette
	1) Imposte permanenti:
35	Imposta sui fondi rustici
36	Imposta sui fabbricati
37	Imposta sui redditi di ricchezza mobile
38	Imposta complementare progressiva sul reddito co... sivo
39	Imposta personale progressiva sui celibi
40	Imposta ordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge ... tobre 1992, n. 1629, convertito in legge 6 febbra... n. 108)
41	Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle ... aventi sede nel Regno e sui frutti dei titoli di pr... emessi nel Regno da Società, Istituti ed Enti ... dallo Stato (R. decreto-legge 7 settembre 1924, ... convertito nella legge 17 gennaio 1926, n. 70, ... cato dal R. decreto-legge 27 dicembre 1925, ... convertito con modificazioni nella legge 18 apr... n. 278 e art. 10 del R. decreto-legge 29 ottob... n. 1145, convertito, con modificazioni in legge ... brale 1942, n. 30)
42	Imposta straordinaria progressiva sui redditi di ... delle Società commerciali di qualsiasi specie e ... le Società cooperative, ed in genere tutti gli ... abbiano fini industriali e commerciali, es... Aziende municipalizzate (art. 1 del R. decr... settembre 1925, n. 1704, convertito in legge 14 ... 1927, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decr... 19 ottobre 1927, n. 1929, convertito, con m... in legge 13 gennaio 1928, n. 19)
	2) Imposte straordinarie
43	Imposta straordinaria sulla proprietà immo... ticolo 16 del R. decreto-legge 5 ottobre 19... convertito nella legge 11 gennaio 1951, n. 1...
44	Imposta straordinaria sul capitale delle S... zioni (R. decreto-legge 19 ottobre 1947, n. 1... tito con modificazioni, in legge 29 gennaio 1...

1094

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
N.	Denominazione	
	Titolo I	
	Imposte dirette	
	1) Imposte permanenti:	
25	Imposta sui fondi rustici	125.000.000 —
26	Imposta sui fabbricati	107.000.000 —
27	Imposta sul reddito di ricchezza mobile	1.700.000.000 —
28	Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo	295.000.000 —
29	Imposta personale progressiva sui celibi	49.000.000 —
30	Imposta straordinaria sul patrimonio (R. decreto-legge 12 ottobre 1920, n. 1329, convertito in legge 6 febbraio 1920, n. 10)	731.000.000 —
31	Imposta sui redditi delle azioni emesse dalle Società aventi sede nel Regno e sui frutti dei titoli al portatore emessi nel Regno da Società, Istituti ed Enti diversi dallo Stato (R. decreto-legge 7 settembre 1923, n. 1925, convertito nella legge 17 gennaio 1926, n. 26, modificato dal R. decreto-legge 25 dicembre 1940, n. 1713, convertito con modificazioni nella legge 14 aprile 1941, n. 378 e art. 10 del R. decreto-legge 24 ottobre 1941, n. 1148, convertito, con modificazioni in legge 9 febbraio 1942, n. 96)	450.000 —
32	Imposta straordinaria progressiva sui redditi distribuiti dalle Società commerciali di qualsiasi specie comprese le Società cooperative, ed in genere tutti gli enti che abbiano fini industriali e commerciali, esclusa la Azienda municipalizzata (art. 1 del R. decreto-legge 5 ottobre 1925, n. 1751, convertito in legge 18 gennaio 1926, n. 91, modificato dall'art. 29 del R. decreto-legge 7 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, in legge 12 gennaio 1938, n. 12)	5.000.000 —
		3.324.450.000 —
	2) Imposte straordinarie:	
33	Imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare (articolo 39 del R. decreto-legge 6 ottobre 1939, n. 1745, convertito nella legge 11 gennaio 1940, n. 13)	310.000.000 —
34	Imposta straordinaria sul capitale delle Società (articolo 81 R. decreto-legge 30 ottobre 1940, n. 1543, convertito, con modificazioni, in legge 13 gennaio 1941, n. 9)	250.000 —

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Titolo II	
	Imposte indirette	
	1) Imposte permanenti:	
35	Imposta di registro	1.000.000.000 —
36	Imposta di bollo	1.000.000.000 —
37	Imposta ipotecaria	100.000.000 —
38	Imposta sulle successioni	1.000.000.000 —
39	Imposta sulle donazioni	100.000.000 —
40	Imposta sulle assicurazioni	1.000.000.000 —
41	Imposta sulle concessioni governative	1.000.000.000 —
42	Imposta sulle vincite del lotto	1.000.000.000 —
43	Imposta sulle vincite del totocalcio	1.000.000.000 —
44	Imposta sulle vincite delle lotterie	1.000.000.000 —
45	Imposta sulle vincite delle corse	1.000.000.000 —
46	Imposta sulle vincite delle scommesse	1.000.000.000 —
47	Imposta sulle vincite delle case da gioco	1.000.000.000 —
48	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali	1.000.000.000 —
49	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
50	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
51	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
52	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
53	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
54	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
55	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
56	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
57	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
58	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
59	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
60	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
61	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
62	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
63	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
64	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
65	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
66	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
67	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
68	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
69	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
70	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
71	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
72	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
73	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
74	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
75	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
76	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
77	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
78	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
79	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
80	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
81	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
82	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
83	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
84	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
85	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
86	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
87	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
88	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
89	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
90	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
91	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
92	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
93	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
94	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
95	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
96	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
97	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
98	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
99	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —
100	Imposta sulle vincite delle lotterie nazionali speciali	1.000.000.000 —

1095

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
44	Imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali o commerciali gestite da ditte individuali ovvero da società non azionarie (R. decreto-legge 9 novembre 1951, n. 1629, convertito, con modificazioni, in legge 10 gennaio 1952, n. 54)	2.500.000 —
45	Contributo straordinario del 2 % sui salari ed ogni altro compenso, corrisposti agli operai addetti ad aziende, uffici o stabilimenti (legge 25 giugno 1940, n. 810)	8.200.000 —
47	Imposta straordinaria sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali (legge 10 luglio 1947, n. 691)	150.000 —
48	Imposta straordinaria sui redditi dei relativi allo stato di guerra (legge 11 luglio 1947, n. 813)	60.000.000 —
49	Sovraimposta all'imposta straordinaria sui redditi dei relativi allo stato di guerra da versarsi da parte di quei soli contribuenti che siano stati colpiti dalla sub 21 del R. decreto-legge 26 aprile 1945, n. 625	25.000.000 —
	Totale delle imposte dirette	356.500.000 —
		3.560.750.000 —
	2.	
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	
	1) *Amministrazione del Ministero delle finanze:*	
53	Imposta sulle cessioni e donazioni	285.000.000 —
54	Imposta sul valore netto globale delle successioni (R. decreto-legge 9 maggio 1942, n. 451, convertito, con modificazioni, in legge 18 ottobre 1942, n. 1459)	55.000.000 —
62	Imposta sulla manomorta	3.500.000 —
63	Imposta di registro	420.000.000 —
64	Imposta speciale sul plus valore dei beni immobili nei trasferimenti per atto fra vivi (R. decreto-legge 11 giugno 1940, n. 643, convertito, con modificazioni, in legge 24 ottobre 1940, n. 1511)	22.000.000 —
65	Imposta generale sull'entrata (R. decreto-legge 6 gennaio 1941, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1941, n. 762)	2.300.000.000 —
66	Tasse di bollo	450.000.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
67	Imposta sulla surrogazione del registro e del b
68	Imposta sul plus valore dei titoli azionari e so di deroga alla cessione di titoli re relativi diritti di opzione (R. decreto-legge 1961, n. 850, convertito, con modificazioni, 29 dicembre 1961, n. 1450 e R. decreto-legge 1961, n. 1614, convertito, con modific legge 29 dicembre 1961, n. 1485)
69	Imposta ipotecaria
60	Tasse di radiodiffusione sugli apparecchi e sui ricevuti per il servizio delle radioaudizioni sottoposte dagli artt. 4 del R. decreto-legge 21 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 m gli stessi articoli 54 e 55 nelle forme appr R. decreto 3 agosto 1938, n. 1258, R. decr marzo 1938, n. 246, convertito in legge 1938, n. 1541 e R. decreto-legge 21 febbraio convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880)
61	Canoni fissi di abbonamento obbligatori gli enti di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, R. decreto-legge 21 novembre 1927, n. 2207 in legge 17 marzo 1938, n. 1258 (art. 61 delle tariffe approvate con R. decreto 3 a n. 1258, e R. decreto-legge 2 marzo 1938, n. 2 to in legge 23 maggio 1938, n. 880)
62	Canoni di abbonamento alle radioaudizioni R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in legge 4 giugno 1938, n. 880)
63	Quota spettante all'erario sui canoni di ab alle radioaudizioni circolari, corrisposti a ditte e da versarsi dall'Ente italiano audi foniche (EIAR) (articoli 3 e 4 del R. d 9 settembre 1938, n. 1851, convertito in leg 1938, n. 705)
64	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costrut mercianti di materiali radiofonici (R. reale Decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1935, co legge 4 aprile 1939, n. 312)
65	Tasse sulle concessioni governative
66	Tasse sulle pellicole cinematografiche sot per l'adattamento supplementare in lingu (art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1939, vertito in legge 5 febbraio 1940, n. 320 e legge 29 aprile 1949, n. 264, convertito in cembre 1949, n. 841)

1096

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	I		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945	
	...ale delle aziende indu- ...da dalle individuali ov- ...(R. decreto-legge 9 no- ...o, con modificazioni, in		2.500.000 —	
	...sui salari ed ogni altro ...ni addetti ad aziende, ...6 giugno 1946, n. 529) .		8.200.000 —	
	...ni e amministrazioni ...mentali (legge 16 luglio		150.000 —	
	...ioni sulle rivalse alla ...1942, n. 814) . . .		90.000.000 —	
	...pazia sui maggiori utili ...e straordinarie derivanti ed ...21 del R. decreto-legge		25.000.000 —	
			346.300.000 —	
	...pesto diretto . . .		5.260.230.000 —	
	...alle varie altre			
	...Ministero delle finanze:			
	...oni		350.000.000 —	
	...delle successioni (R. de- ...31, convertito, con mo- ...1942, n. 1512) . . .		95.000.000 —	
	. . . . .		3.500.000 —	
	. . . . .		420.000.000 —	
	...dei beni immobili nel ...(R. decreto-legge 16 giu- ...modificazioni, in legge		22.000.000 —	
	...R. decreto-legge 9 giu- ...modificazioni, nella		1.300.000.000 —	
	. . . . .		420.000.000 —	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
57	Imposta sul plus valore dei titoli azionari e sovraimposta di negoziazione nella cessione di titoli medesimi e relativi diritti di opzione (R. decreto-legge 16 luglio 1941, n. 687, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 1941, n. 1661 e R. decreto-legge 26 settembre 1941, n. 1014, convertito, con modificazioni, in legge 29 dicembre 1941, n. 1165)	5.000.000 —
58	Imposta ipotecaria	85.000.000 —
60	Tasse di radiofonia sugli apparecchi e atti di abbonamento per il servizio delle radio audizioni circolari, stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1262, articoli 84 e 85 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2316, R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 25 maggio 1932, n. 630 e R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880) . . .	1.170.000 —
61	Canoni fissi di abbonamento obbligatorio alle radiocircolazioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1850 (art. 81 e seguenti delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1928, n. 2316, e R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, convertito in legge 25 maggio 1932, n. 650) . . .	800.000 —
62	Canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari (R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito in legge 4 giugno 1938, n. 880)	36.000.000 —
63	Quota spettante all'erario sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari, corrisposti a tariffa ridotta e da versarsi dall'Ente italiano audizioni radiofoniche (EIAR) (articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1937, n. 1680, convertito in legge 21 marzo 1938, n. 395)	300.000 —
64	Tasse annue sulle licenze rilasciate ai costruttori e commercianti di materiali radiofonici ai sensi del Regio decreto-legge 3 dicembre 1936, n. 1958, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 312	200.000 —
65	Tasse sulle concessioni governative	60.000.000 —
66	Tasse sulle pellicole cinematografiche sonore estere, per l'doppiamento supplementare in lingua italiana (art. 5 del R. decreto-legge 5 ottobre 1938, n. 1414, convertito in legge 5 febbraio 1939, n. 239 e R. decreto-legge 29 aprile 1937, n. 802, convertito in legge 24 dicembre 1937, n. 2371)	150.000 —

1097

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
67	Diritto fisso erariale di sfabbrica sulle automobili, i motocicli, le motocarrozzette e gli autoscafi (art. 2 del R. decreto-legge 24 novembre 1928, n. 2307, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1929, n. 766)	30.000 —
68	Tassa annua di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi (art. 1 del R. decreto-legge 28 luglio 1928, n. 1661, convertito in legge 2 gennaio 1929, n. 58)	10.750.000 —
69	Diritto erariale sugli spettacoli cinematografici ed analoghi, riscosso per conto dello Stato dalla Società Italiana degli autori ed editori (convenzione 15 dicembre 1925, approvata con R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 63, convertito in legge 7 aprile 1926, n. 562)	370.000 —
70	Diritto erariale sugli spettacoli teatrali e sportivi, riscosso per conto dello Stato dalla Società Italiana degli autori ed editori (articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 20 dicembre 1925, n. 2076 e convenzione 15 dicembre 1925, approvata con R. decreto-legge 24 gennaio 1926, n. 63, convertito in legge 7 aprile 1926, n. 562)	400.000 —
71	Diritto fisso erariale nella misura di centesimi dieci, sui biglietti d'ingresso agli spettacoli teatrali, sportivi, concerti, balli, ginnici e simili esclusi i saggi di esposizione, riscosso, per conto dello Stato dalla Società Italiana degli autori ed editori (art. 11 del R. decreto-legge 16 giugno 1926, n. 1130, convertito in legge 18 gennaio 1926, n. 562)	100.000 —
72	Diritto del 5 %, sull'importo delle rappresentazioni e esecuzioni di opere adatte a pubblico spettacolo e di opere musicali, di pubblico dominio, art. 34 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e articoli 4 e 5 del regolamento approvato con R. decreto 15 luglio 1926, n. 1299	165.000 —
73	Diritto erariale sugli ingressi alle corse di cavalli al trotto ed al galoppo (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3276)	30.000 —
74	Tassa di bollo sulle carte da gioco (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3277)	130.000 —
75	Tassa di bollo, nella misura di un ottavo del provento della tassa erariale sui trasporti delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie interconnazionali e delle linee di navigazione interconnazionali (articolo 7, comma 2°, del R. decreto-legge 29 gennaio 1925, n. 9, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	250.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
76	Tassa di bollo sui biglietti e ricevute di viaggiatori, merci, bagagli, cani e veicoli ferrovie dello Stato (R. decreto 31 dicembre 19
77	Tasse sul prodotto del movimento a grande velocità sulle ferrovie dello Stato (leggi 6 n. 538 e 14 giugno 1874, n. 1945)
78	Tasse sui trasporti di cose con automezzi legge 28 luglio 1928, n. 1661, convertito in maio 1929, n. 58 e successive modificazioni)
	Totale
	2) In amministrazione del Ministero delle comunicazioni:
79	Tasse sul prodotto del movimento di pub di trasporto concessi all'industria privata (art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 R. decreto-legge medesimo)
	3) In amministrazione del Ministero degli esteri:
80	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, nonale di 1ª categoria, quota spettante a diritti medesimi introitati dagli uffici re nale di 2ª categoria a tenue rimborso du pubblica sicurezza di scorte e degli equ a carico di stranieri provvisti di passapor del visto consolare
81	Tasse a carico dei settori per la concession di licenze consolare e di arruolamento, alle tariffe di rappresentanti, per il tra emigranti e sugli uffici di arruolamento di per l'esecuzione articoli 19, 20, 28, 29 (comma testo unico approvato con R. decreto-legge bre 1919, n. 2290, convertito in legge 17 n. 473)
	Tot
	Totali delle tasse e delle imposte indirette

1098

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
76	Tassa di bollo sui biglietti e tessere di trasporto di viaggiatori, merci, bagagli, cani e veicoli sulle ferrovie dello Stato (R. decreto 30 dicembre 1923, n. [illegible])	250.000 —
77	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato (Regg. 6 aprile 1862, n. 549 e 14 giugno 1874, n. [illegible])	400.000 —
78	Tasse sui trasporti di cose con automezzi (R. decreto-legge 3 luglio 1928, n. 1731, convertito in legge 3 gennaio 1929, n. 38 e successive modificazioni)	1.000.000 —
	Totali	4.587.630.000 —
	a) In amministrazione del Ministero delle comunicazioni:	
79	Tasse sul prodotto del movimento di pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata, di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 20 gennaio 1923, n. 10, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto-legge medesimo)	7.476.000 —
	b) In amministrazione del Ministero degli affari esteri:	
80	Diritti introitati dai Regi uffici all'estero, resi da personale di 1ª categoria, quota spettante all'erario sui diritti medesimi introitati dagli uffici resi da personale di 3ª categoria e tasse riscosse dagli uffici di pubblica sicurezza di confine e degli scali marittimi a carico di stranieri provvisti di passaporto mancante del visto consolare	2.450.000 —
81	Tasse a carico dei vettori per la concessione di patenti di idoneità consolari e di arruolamento, per l'assenso alle nomine di rappresentanti, per il trasporto degli emigranti e degli atti di arruolamento degli emigranti per l'estero (articoli 18, 24, 25, 29 comma 1° e 35 del testo unico approvato con R. decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2361, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	40.000 —
	Totali	2.040.000 —
	Totali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	4.597.166.000 —

N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	...ione	
	...tico sulle autovetture, ... e di autocarri (art. ... mbre 1928, n. 1627, conver... ...lla legge 5 giugno 1934, ...	30.000 —
	...gli autocarri, motocarri, ...ari, I del R. decreto-legge ...versito in legge 5 gennaio ...	19.700.000 —
	...ll cinematografici ed affi... ...dello Stato, dalla Società ...ori (convertito in legge ... ...ottobre 1925, n. 1824)	370.000 —
	...ll redditi e proventi, ri... ...ato, dalla Società Italiana ...ticoli 1 e 4 del R. decreto- ...convertito in legge 24 febbraio ...e aprile 1925, n. 473)	400.000 —
	...ssa di centesimi addizionali sui ...pecuniari tassati proporzionalmente e simili, esclusa la mo... ...per conto dello Stato ...l articolo addizionale sui ... ...no 1925, n. 1958, convertito ...n. 836)	100.000 —
	...n delle imposizioni e ...a pubblico spettacolo e da ...decimo (art. 24 del testo ...1923, n. 1559, modificato dal ...articoli 4 e 6 del regio ...decreto 15 luglio 1954, n. 1309)	300.000 —
	...ssa sulle corse di cavalli di ...decreto 30 dicembre 1923, ...	50.000 —
	...da pagarsi in base al R. decreto 30 di...	150.000 —
	...di un milione del provento ...trasporto delle ferrovie con... ...a, delle tramvie interessate ...esercizio interamministrativo ...R. decreto-legge 29 gennaio ...legge 17 aprile 1925, n. 473)	350.000 —

1099

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
	Dogane e imposte indirette sui consumi	
82	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti	115.000.000 —
83	Imposta sulla fabbricazione della birra	500.000 —
84	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero . . .	17.000.000 —
85	Imposta sulla fabbricazione del glucosio, del maltosio e analoghe materie zuccherine	350.000 —
86	Imposta sulla fabbricazione degli oli di semi . .	300.000 —
87	Imposta sulla fabbricazione degli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 234, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	22.000.000 —
88	Imposta sul gas e sull'energia elettrica	35.000.000 —
89	Imposta sulla fabbricazione dei surrogati del caffè .	11.000.000 —
90	Imposta sulla fabbricazione delle lampadine elettriche e degli organi di illuminazione elettrica . . .	*per memoria*
91	Imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 36, allegato B, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1424, e R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 946, convertito in legge 15 ottobre 1938, n. 1601)	*per memoria*
92	Imposta sul consumo del caffè (R. decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito in legge 18 gennaio 1932, n. 81)	150.000 —
93	Dogane e diritti marittimi (esclusi il dazio sul grano) .	130.000.000 —
94	Dazio sull'importazione del grano	*per memoria*
95	Sovraimposta doganale (esclusa la sovraimposta sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi) .	4.000.000 —
96	Sovraimposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi (R. decreto-legge 16 febbraio 1939, n. 234, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	80.000.000 —
97	Diritto di licenza sulle merci ammesse alla importazione in relazione alla disciplina degli scambi con l'estero (R. decreto-legge 17 maggio 1926, n. 864, convertito in legge 17 febbraio 1927, n. 331)	2.630.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
98	Proventi doganali dei territori del Governatorato di Dalmazia, istituito ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452
99	Proventi doganali dei territori aggregati alla provincia di Fiume, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452 . . . . .
	Totali delle dogane e imposte indirette sui consumi
	Monopoli
100	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2238, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3473) . . . . .
101	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 2238, convertito in legge 6 dicembre 1928, n. 3473) . . . . .
102	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (R. decreto-legge 13 gennaio 1939, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1939, n. 1145) . . . . .
103	Proventi del Monopolio di vendita delle polveri da mine, della bollatura degli apparecchi di accensione, imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, licenza e proventi diversi . . . . .
	Totale dei monopoli
	Lotto e lotterie
104	Provento del lotto . . . . .
105	Tassa di lotteria sulle tombole, le lotterie e la a premio e tassa di licenza sulle operazioni a
106	Provento spettante allo Stato sull'importo com vendita dei biglietti delle lotterie nazionali d e di Merano destinato a coprire tutte le spese all'organizzazione ed all'esercizio delle lott desime . . . . .
	Totale del lotto e delle lotterie

1100

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

T	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
...ale sui consumi	
...di spirito	113.000.000 —
...la birra	500.000 —
...lo zucchero . . .	17.000.000 —
...rifacato, del malaxato e	350.000 —
...gli oli di semi . .	600.000 —
...gli oli minerali, loro ...ti, decreto-legge 28 ... legge con l'art. 1 della	92.000.000 —
...elettrica	86.000.000 —
...ei surrogati del caffè .	11.000.000 —
...delle lampadine elettriche ...rone elettrica . . .	per memoria
...alle tasse sugli affari ...gennaio 1940, n. 24, allo ...giugno 1940, n. 1424, e ...940, n. 742, convertito in	per memoria
...R. decreto-legge 8 ot... la legge 16 gennaio 1939, ...	150.000 —
...(anche il dazio sul grano) .	130.000.000 —
...grano	per memoria
...ione in consumazione degli ... e prodotti analoghi) .	4.000.000 —
...gli minerali, loro derivati ...decreto-legge 28 febbraio 1939, ... con l'art. 1 della stessa	80.000.000 —
...ammesse alla importazio... ne degli stranieri con l'arti... colo 163, n. 654, convertito ... 39	2.850.000 —

Num. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1942 al 30 giugno 1943
99	Proventi doganali dei territori del Governatorato della Dalmazia, istituito ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452 . . .	per memoria
99	Proventi doganali dei territori annessi alla provincia di Fiume ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452	per memoria
	Totale delle dogane e imposte indirette sui consumi .	438.050.000 —
	Monopoli	
100	Imposta sul consumo dei tabacchi (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1942, n. 1558, convertito in legge 6 dicembre 1942, n. 1643)	2.782.040.000 —
101	Imposta sul consumo dei sali (art. 4 del R. decreto-legge 6 dicembre 1942, n. 1558, convertito in legge 6 dicembre 1942, n. 1643)	317.100.000 —
102	Imposta sul consumo di cartine e tubetti per sigarette (R. decreto-legge 18 gennaio 1940, n. 70, convertito in legge 4 giugno 1940, n. 1310)	per memoria
103	Proventi del Monopolio di vendita delle polveri fossili, della bollitura degli apparecchi di accensione e della imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi (esclusi i diritti erariali e proventi diversi)	1.400.000 —
	Totale dei monopoli . . .	3.100.440.000 —
	Lotto e lotterie	
104	Provento del lotto	165.000.000 —
105	Tassa di lotteria sulle tombole, le tellette e i concorsi a premio e tasse di licenza sulle operazioni a premio .	10.000 —
106	Provento spettante allo Stato sull'importo ricavato dalle vendite dei biglietti delle lotterie nazionali di Tripoli e di Merano destinato a coprire tutte le spese inerenti all'organizzazione ed all'esercizio delle lotterie medesime	per memoria
	Totale del lotto e delle lotterie . . .	165.010.000 —

Stampato per ordine del Governatore della Dalmazia il 28 luglio 1942 - Anno XX

7

1101

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Assestamento per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1974 al 30 giugno 1975
	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	
107	Tasse di pubblico insegnamento	15.000.000 —
108	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure, dei saggio e dei marchi dei metalli preziosi; diritto di tara sulle scorte ed i preparati stagionati di cui all'art. 6 del regolamento per la esecuzione della legge 2 dicembre 1956, n. 1656, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1958, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 1° luglio 1958 . . .	2.500.000 —
109	Diritti ed emolumenti relativi alle visite, prove e controlle per la materia stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2415, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562 e dagli articoli dei certificati catastali di cui ai nn. 2 e 3 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2041, convertito in legge 6 aprile 1938, n. 533, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 246, convertito in legge 2 giugno 1938, n. 885 . . .	2.600.000 —
110	Diritti sui certificati catastali ed altri stabiliti dai numeri 2, 3, 6 e 7 della tabella A allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2041, convertito in legge 6 aprile 1938, n. 533, con la estensione di cui al R. decreto-legge 7 marzo 1938, n. 246, convertito in legge 2 giugno 1938, n. 885 . . .	1.200.000 —
111	Tasse per l'amministrazione dei contorni per la spesa ed amministratore giudiziario (art. 11 del R. decreto 30 novembre 1938, n. 1952) .	per memoria
112	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative . .	13.000.000 —
113	Proventi delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme per la tutela delle acque e per la circolazione (art. 119 del testo unico approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740) .	1.300.000 —
114	Proventi delle oblazioni e pene pecuniarie per le contravvenzioni forestali (art. 134 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) .	471.000 —
115	Proventi delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico - Somma pari al valore delle cose suddette non più rintracciabili o esportate definitivamente dal territorio, senza licenza, da versarsi dal contravventore allo Stato (articoli 38 a 70 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	9.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
116	Proventi della cessione dei libretti di passaporto all'estero e dei relativi blocchetti di cedole stacc
117	Proventi per imposte sugli aeroporti civili, per l'u di apparecchi civili, per tasa di approdo e pa stenza ai detti apparecchi . . . . .
118	Tasse terrestri sui mercantigiamm privati effet aeronavali, diretti a qualunque parte, via aerea spettanze italiane . . . . .
119	Proventi diversi di servizi pubblici amministr Ministero della pubblica istruzione . . .
120	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 1927, n. 218, convertito nella legge 2 giugn n. 1760) . . . . .
121	Fondo per gli annunci amministrativi e giudizia proventi (legge 30 giugno 1876, n. 3195) . .
122	Proventi della manifatture carcerarie . .
123	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina sori dei ruoli a termini dell'art. 13 del R. 10 febbraio 1927, n. 275 recante norme per l'a del R. decreto-legge 24 luglio 1926, n. 1358, c con modificazioni, in legge 3 aprile 1926, n. stadi della carriera commerciale)
124	Proventi del servizio aereo (art. 108 dell'ord dello stato militare italiano, approvato co creto 21 gennaio 1929, n. 61) .
125	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite in serra per conto del Ministero, di Amministrazi bliche, di Enti diversi e di privati .
	Totale dei proventi di servizi pubblici min
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE
126	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie d della spesa per interessi dei mutui contr tati di debito emessi per far fronte alle sp dinarie a carico del bilancio delle ferrovie
127	Rimborso dal Consiglio provinciale dell'econo zione, degli interessi compresi nell'ammo mortamento delle somme erogate dall'Amm ne delle ferrovie dello Stato per la costru impianti meccanici di quel porto . .

1102

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785(2)

	CAPITOLI	
	Denominazione	
114	Proventi della cessione dei libretti di passaporto per l'estero e dei relativi biglietti di cedole statistiche	50.000 —
117	Proventi per ingressi negli aeroporti civili, per ricovero di apparecchi civili, per tasse di approdo e per assistenza ai detti apparecchi	per memoria
118	Tasse terrestri sui marconigrammi privati originari da aeronavi, diretti a qualunque paese, via stazioni aeroportuali italiane	per memoria
119	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della pubblica istruzione	20.000 —
120	Diritto d'ingresso ai musei, gallerie, monumenti e scavi archeologici (art. 1 del R. decreto-legge 16 marzo 1923, n. 531, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 936)	150.000 —
121	Introito per gli esami amministrativi e giudiziari nelle provincie (legge 31 giugno 1876, n. 3195)	500.000 —
122	Proventi delle cancellerie carcerarie	1.650.000 —
123	Somme da versare dagli aspiranti alla nomina di revisori dei conti a norma dell'art. 15 del R. decreto 10 febbraio 1907, n. 366, recante norme per l'attuazione del R. decreto-legge 23 luglio 1906, n. 1538, convertito con modificazioni, in legge 3 aprile 1907, n. 317, sui sindacati delle società commerciali	per memoria
124	Proventi del servizio antidoto (art. 106 dell'ordinamento dello stato sanitario italiano, approvato con R. decreto 31 gennaio 1929, n. 61)	per memoria
125	Proventi e ricuperi per lavorazioni eseguite dalla Regia zecca per conto del Ministero, di Amministrazioni pubbliche, di Enti diversi e di privati	per memoria
	Totale dei proventi di servizi pubblici minori	38.979.000 —
	RIMBORSI E CONCORSI NELLE SPESE	
126	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	per memoria
	Rimborso del Consiglio provinciale dell'economia di Livorno, degli interessi compresi nell'annualità di ammortamento delle somme erogate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	per memoria

1103

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
N.	Denominazione	
1	Rimborso dal Consorzio autonomo del Porto di Genova degli interessi maturati nella gestione di tesoreria presso la Sezione speciale dell'Amministrazione del tesoro dello Stato per il riscatto delle concessioni ed i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio ed al I, II, III e IV, del R. decreto-legge 23 dicembre 1934, n. 2250, convertito in legge 22 dicembre 1937, n. 2627	per memoria
128	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme ad essa anticipate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	per memoria
130	Contributi annui degli Istituti nel fondo del sessanta del contributo di cui al R. decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 235, versato annualmente per l'attuazione del R. decreto-legge 6 luglio 1926, n. 1158, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1927, n. 317, sui risultati delle vendite straordinarie)	per memoria
131	Rimborso dalle Regie università e dai Regi istituti superiori della spesa per stipendi ed assegni di personale insegnante, assistente tecnico, subalterno, sanitario, amministrativo e remunerato, loro dovuta dalle leggi speciali vigenti approvate con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e R. decreto-legge 30 giugno 1936, n. 1071, convertito in legge 7 gennaio 1937 n. 73	2.500.000 —
132	Contributo nelle spese per l'istituzione ed il funzionamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale (legge 5ª aprile 1928, n. 715)	1.300.000 —
133	Contributi di Enti locali pel mantenimento di scuole speciali e di avviamento, di scuole industriali e di disegno, di istituti industriali, di scuole medie commerciali e di scuole superiori di scienze economiche e commerciali (art. 19 del R. decreto 21 ottobre 1923, n. 2523, art. 9 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 135 del R. decreto 6 luglio 1930, n. 1397, e legge 5 giugno 1931, n. 889)	per memoria
134	Contributi di Enti locali e Corpi morali a compenso parziale o totale delle spese a carico dello Stato per scuole medie governative istituite ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 3 agosto 1921, n. 1080, convertito in legge 17 dicembre 1921, n. 1731, ovvero regolate dal R. decreto 11 marzo 1923, n. 645	2.600.000 —

CAPITOLI		
N.	Denominazione	
135	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di notocia per corrispondenza di terza [illegible] del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	
136	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923 n. 2102, legge 13 giugno 1935, n. 1356 e R. decreto-legge 30 giugno 1936, n. 1071, convertito in legge 7 gennaio 1937 n. 73)	
137	Contributi di Enti diversi nella spesa di mantenimento dei Regi conservatori di musica	
138	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma dei CC. RR. percetti di alloggio in natura a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 230 del regolamento generale per l'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2279, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1354)	
139	Contributi di privati in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato o col concorso dello Stato (articoli 16 e 19 del R. decreto-legge 22 gennaio 1925, n. 549, convertito in legge con l'art. 1 della legge 5 giugno 1939, n. 739)	
140	Concorso delle province e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinarie (legge 16 marzo 1907, n. 639, art. 19 e seguenti)	
141	Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688)	
142	Versamenti degli utenti di acque pubbliche e degli esercenti di linee ed impianti elettrici per il concorso delle destinazioni e utilizzazioni di acque pubbliche, della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 2º del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 19 novembre 1936, n. 2161)	
143	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico nei comuni medesimi nei periodi di siccità	per memoria
144	Contributi per l'istituzione premiatrice (art. 45, comma 1º, del R. decreto-legge 16 dicembre 1938, n. 1930, convertito, con modificazioni, in legge 4 giugno 1939, n. 1140)	8.000.000 —

1104

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	
	Denominazione	
135	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie scuole di metodo per l'educazione materna (art. 41 del testo unico approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577)	10.000 —
136	Contributi di Enti locali nelle spese di mantenimento delle Regie università e dei Regi istituti superiori (R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, testo di ripristino n. 1740 e R. decreto-legge 5 giugno 1936, n. 1071, convertito in legge 7 gennaio 1938, n. 72)	1.200.000 —
137	Contributi di Enti diversi nella spesa di mantenimento dei Regi conservatori di musica	200.000 —
138	Contributo dovuto dagli ufficiali dell'Arma del CC. RR. trasferiti di autorità in natura a carico dello Stato ai sensi dell'art. 330 del regolamento generale dell'Arma e dell'art. 3 del R. decreto-legge 30 novembre 1926, n. 2176, convertito in legge 31 agosto 1928, n. 1963)	10.000 —
139	Contributi di natalizia in dipendenza dell'esecuzione di opere pubbliche a carico dello Stato e col concorso dello Stato (articoli 16 e 20 del R. decreto-legge 30 novembre 1926, n. 2161, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1929, n. 1026)	100.000 —
140	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese per le opere marittime ordinate (legge 14 luglio 1907, n. 500, art. 186 e seguenti)	
141	Contributo a carico dei Consorzi per opere idrauliche di 2ª categoria (R. decreto 10 novembre 1901, n. 1604)	400.000 —
142	Versamenti degli introiti di somme pubbliche e degli eccedenti di linee ed impianti elettrici per il controllo delle derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (art. 2° del testo unico approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e R. decreto 17 novembre 1938, n. 2161)	5.000 —
143	Rimborso da parte dei Comuni delle spese anticipate dallo Stato per l'approvvigionamento idrico dei Comuni sottoposti nei periodi di siccità	
144	Contributi per l'istruzione premilitare (art. 31, comma 1°, del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2145, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 1927, n. 1170)	2.000.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
145	Contributi per l'istruzione post-militare (art. 51, comma secondo, del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2129, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 1926, n. 1143)	per memoria
146	Contributi di Provincie, Comuni, Consigli provinciali dell'economia e di altri Enti, nelle spese di funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura istituiti con la legge 13 giugno 1926, n. 1366 (articoli 4 e seguenti) e con la legge 18 giugno 1931, n. 1239 (articoli 4 e n. 1010)	1.500.000 —
147	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi ex-coloniali indigenti . .	per memoria
148	Contributi dei Governi coloniali nelle spese per la propaganda coloniale, per il Museo dell'Africa Italiana e per la Mostra campionaria coloniale permanente; proventi della Mostra medesima e della gestione vendite stagionali (articoli 13 e 15 del regolamento per il Museo dell'Africa Italiana approvato con R. decreto 25 novembre 1940, n. 1901)	per memoria
149	Rimborso da Aziende autonome delle spese di ogni genere sostenute per loro conto dal Provveditorato generale dello Stato	25.000.000
150	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	70.000.000 —
151	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia	800.000 —
152	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri	per memoria
153	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'Africa Italiana	per memoria
154	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione	2.400.000 —
155	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno	10.700.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
156	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici . . . . .
157	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni . . . . .
158	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della guerra . . . . .
159	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle marine . . . . .
160	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica . . . . .
161	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste . . . .
162	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro . . .
163	Entrate già di pertinenza del soppresso Fondo delle corporazioni . . . . .
164	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi a capitoli di spesa inscritti nella parte del bilancio . . . . .
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese (parte) . . . . .
	PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI
165	Contribuzioni a carico dei ricevitori o spedito... incaricate o sbarcate nei porti del Regno, ... di funzionamento degli uffici del lavoro ... nelle spese di vigilanza - Canoni di imprese... tuali per concessione di esercizio di imprese... nei porti - Contributi a carico dei lavoratori... di lavoro per provvedimenti atti a promuovere... vazione fisica e morale degli operai portuali... eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del... legge 24 settembre 1931, n. 1477, convertito... marzo 1932, n. 369) . . . . .

1106

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
		per memoria
		1.600.000 —
		per memoria
		per memoria
		22.000.000
		50.000.000 —
		800.000 —
		per memoria
		per memoria
		2.400.000 —
		10.700.000 —

N. della numerazione	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
156	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici	per memoria
157	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni	600.000 —
158	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della guerra	2.000.000 —
159	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero della marina	150.000 —
160	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica	per memoria
161	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	1.175.000 —
162	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero dell'industria, commercio e lavoro	3.675.000 —
163	Entrate già di pertinenza del soppresso fondo speciale delle corporazioni	per memoria
164	Entrate diverse per ricupero eventuale di fondi relativi a capitoli di spese inscritti nella parte ordinaria del bilancio	50.000.000 —
	Totali dei rimborsi e concorsi nelle spese parte ordinaria	170.000.000 —
	PROVENTI E CONTRIBUTI SPECIALI	
165	Contribuzioni a carico dei ricevitori e spenditori di munizioni, imbarcate o sbarcate ne' porti, del legname, delle spese di funzionamento degli uffici del lavoro portuale e delle spese di vigilanza - Canoni di imprenditori portuali per concessione di esercizio di imprese di lavoro nei porti - Contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro per provvedimenti sul, e promuovere la elevazione fisica e morale degli operai portuali - Proventi eventuali degli uffici suddetti (art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1471, convertito in legge 8 marzo 1932, n. 260)	per memoria

1107

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per memoria Stanziamento sul 1° bilancio 194- 4° di guerra 194-
165	Quota del 5 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo (legge 23 giugno 1939, n. 961)	per memoria
167	Quota del 10 % del provento delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative al pagamento di canone a favore dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose (art. 4 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941, n. 1129, convertito in legge 17 febbraio 1942, n. 283)	per memoria
168	Addizionale 2 % alla tassa comunale per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (art. 272 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 27 della legge 20 marzo 1951, numero 366)	per memoria
168 bis	Addizionale 10 per cento sul prezzo franco di fabbrica dei prodotti tassati, ai sensi dell'articolo 3 del R. decreto-legge 11 gennaio 1951, n. 45	per memoria
168 ter	Addizionale 3 per cento sul prezzo dei biglietti per gli spettacoli cinematografici d'importo superiore a 10 lire ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto-legge 11 gennaio 1951, n. 60	per memoria
169	Quota proporzionale di cinque centesimi per ogni cento lire di valore, da recarsi dagli assegnatari di alloggi di cooperative edilizie finanziate dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Amministrazione della tesoreria dello Stato, per la ricezione e conservazione degli atti relativi agli alloggi medesimi (art. 32, secondo comma, del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato col R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165)	per memoria
170	Proventi a favore del Comitato centrale per le opere universitarie istituito con l'art. 24 del R. decreto 30 settembre 1935, n. 2102 (articoli 4 e 5 del R. decreto 5 giugno 1938, n. 1035)	per memoria
171	Proventi dei restauri delle opere di antichità e d'arte eseguiti per conto dei privati e di enti diversi dallo Stato (art. 7 della legge 20 luglio 1939, n. 1240)	per memoria
172	Proventi delle indennità dovute per trasgressioni alle norme sulla protezione delle bellezze naturali (art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497)	per memoria
173	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sulla misura di tasse (decimi), dalla imposizione a carico degli studenti delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore e destinata alla costituzione di un fondo per la integrazione dei bilanci universitari (art. 2 del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1111, convertito in legge 15 gennaio 1939, n. 274)	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
174	Contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le spese dipendenti dalla istituzione del Teatro lirico (art. 6 del R. decreto-legge 14 dicembre 1937, n. 2207, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)
175	Contribuzioni per le prove, ispezione e verifica tecnica ad apparecchi per trasporto, in servizio pubblico di persone e di merci accompagnate da persone (articolo 16 del R. decreto-legge 25 dicembre 1937, n. 2145, convertito in legge 16 giugno 1938, n. 865; articolo 1, comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 739 e art. 12 del R. decreto 8 maggio 1939, n. 936)
176	Diritti dovuti per operazioni di visita e prova veicoli ed altre prove previste dall'art. 104 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1938, n. 1740)
177	Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani eventuali di Enti pubblici e privati da destinare a speciali istituti o Scuole nazionali, comprese di cultura e di educazione fisica per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medesime (art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 240)
178	Somma da versare all'Istituto nazionale per il credito alle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1938, n. 1771, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 216, da destinarsi ai mutui per la piccola edilizia artigiana
179	Proventi e contributi di cui alle lettere a), b), c) ed all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1730, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 363 destinati alla Gioventù italiana del littorio per la protezione sociale (art. 11 della legge 5 giugno 1939, n. 899)
180	Versamenti degli aspiranti alla iscrizione nell'albo degli attuari, ai sensi dell'articolo 12, terzo comma, quarto comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 194
181	Addizionale 2 per cento alle imposte dirette e alle imposte di successione, mancomorta reale, tassa sulle imposte, sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruolo (articolo 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1939, n. 1852, convertito in legge 22 aprile 1940, n. 413)

1108

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1944
	Denominazione	
174	Contributi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le spese dipendenti dalla istituzione del « Sabato fascista » (art. 5 del R. decreto-legge 10 dicembre 1937, n. 2207, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1938, n. 739)	per memoria
175	Contribuzioni per le prove, ispezione e verifiche effettuate ed esenzioni per minoranza in servizio privato, di persone e di merci accompagnate da persone (articolo 16 del R. decreto-legge 28 dicembre 1937, n. 2681, convertito in legge 16 giugno 1938, n. 866; art. 17, terzo comma, del R. decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739 e art. 32 del R. decreto 8 maggio 1934, n. 953)	per memoria
176	Diritti dovuti per operazioni di visita e prova di autoveicoli ed altre prove previste dall'art. 106 del testo unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	per memoria
177	Versamenti dell'Opera nazionale di assistenza e versamenti eventuali di Enti pubblici e privati da destinare a borse riguardanti le Scuole rurali, compresi i corsi di cultura e di educazione fisica per il personale direttivo ed insegnante delle scuole medesime (art. 14 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1731, convertito in legge 18 gennaio 1926, n. 146)	per memoria
178	Somma da versare all'erario ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1731, convertito in legge 18 gennaio 1926, n. 146, da destinarsi a contributi per il piccolo cabotaggio	per memoria
179	Proventi e contributi di cui alle lettere c), e), d), f), ed all'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1750, convertito in legge 16 gennaio 1939, n. 289 e somme allo Ispettorato autonomo per la disinfestazione (relativo art. 12 della legge 25 giugno 1939, n. 980)	per memoria
180	Versamenti degli esattori alla tesoreria nell'atto dei singoli pagamenti, ai sensi degli articoli 18, terzo comma, e 21, ultimo comma, della legge 9 febbraio 1942, n. 104	per memoria
181	Addizionale 5 per cento alle imposte dirette erariali, alle imposte di successione, manomorta comune, ipotecaria, alle imposte sovrimposte, tasse e contributi comunali e provinciali, riscuotibili mediante ruoli (articolo 1 del R. decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito in legge 2 aprile 1938, n. 614)	20.000.000 —

1109

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
182	Diritti dovuti per il rilascio d'urgenza dei certificati del casellario giudiziale a norma dell'art. 1 del R. decreto 16 aprile 1936, n. 771 convertito in legge 5 giugno 1936, n. 1022	per memoria
183	Proventi della sopratassa erariale sulle licenze di caccia e della sopratassa sui diritti di caccia, da destinarsi a norma dell'art. 12 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria
184	Proventi della sopratassa sulle licenze di caccia e di uccellagione, da destinarsi a norma dell'art. 92 del testo unico per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria
185	Proventi delle ammende ed oblazioni per contravvenzioni alle norme sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia (testo unico approvato con Regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	per memoria
186	Proventi e contributi di cui all'art. 4 della legge 11 aprile 1926, n. 611, da destinare all'Ente nazionale per la protezione degli animali	per memoria
187	Quota degli emolumenti assegnati ai dipendenti dello Stato presso organi delle Amministrazioni autonome dello Stato, enti ed istituti sovvenzionati dallo Stato, da versare all'erario e da destinare all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge 29 novembre 1941, n. 1368 e dell'art. 6 del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 1° aprile 1942	per memoria
	Totale	2 Ore [illegible]
	Entrate varie	
188	Tasse del dieci per cento sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari in forza dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 dicembre 1862 n. 1075 e somme da versarsi dagli ufficiali medesimi agli Uffici del bollo giusta gli articoli 3 e 4 della legge medesima	200.000 —
189	Proventi degli Archivi di Stato (artt. 16, 17 e 18 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006)	10.000 —
190	Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori alle disposizioni del testo unico delle leggi per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato col R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione
191	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per volture catastali fatte d'ufficio e diritti a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero
192	Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli istituti di prevenzione e di pena (articolo 146 del regolamento degli istituti medesimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787)
193	Ritenute sugli stipendi, sugli assegni, sulle pensioni e pensioni (legge 7 luglio 1866, n. 3136; R. decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1153 e R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2480 convertito in legge 31 marzo 1924, n. 496)
194	Versamento al Tesoro dello Stato degli annui contributi dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sugli infortuni sul lavoro, a carico dell'Istituto medesimo, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 23 gennaio 1924, n. 244, convertito in legge 17 aprile 1924, n. 473 e modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1925, n. 449 convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 291
195	Saldo di conto concernente l'Istituto di emissione per la circolazione, per liquidazione delle gestioni speciali di guerra e interessi attivi sui conti correnti per il servizio di tesoreria
196	Introiti e ricuperi di pertinenza [illegible]
197	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro con assegni di Tesoreria, per le ferrovie medesime
198	Introito dalla vendita dei prodotti del controllo ufficiale previsto dalla legge 3 aprile 1926, n. [illegible]
199	Quota devoluta allo Stato, in ragione del [illegible] per imposta speciale sugli affitti colpiti [illegible] testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)
200	Quote spettanti allo Stato sui diritti riscossi per la macellazione dei bovini, di cui alla legge 6 luglio 1912, n. 832 e successive modificazioni
201	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 1 della legge 15 aprile 1926, n. 577 convertito in legge 1926, n. 474, sui contributi [illegible] per ogni bovino sottoposto a macellazione
202	Diritti per visita sanitaria del bestiame e degli animali in importazione od in [illegible] (art. 72 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto [illegible] 1934, n. 1265)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
101	Ricuperi di spese di giustizia, di spese anticipate per refezioni carcerarie fatte d'ufficio e dirette a titolo di rimborso di spese per notificazione di atti all'estero	850.000 —
102	Ricupero delle spese di mantenimento degli internati negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi del regolamento degli istituti medesimi, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 787	70.000 —
104	Ritenuta sugli stipendi, sugli assegni, sulle paghe, sulle pensioni (legge 7 luglio 1862, n. 710; art. 1 del R. decreto-legge 22 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1176 e R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2480 convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562	170.000.000 —
134	Versamento al Tesoro dello Stato degli avanzi utili residuati dall'Istituto nazionale delle assicurazioni determinati come all'art. 1, del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge 17 aprile 1924, n. 563, e modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 ottobre 1925, n. 1910 convertito in legge 11 febbraio 1926, n. 291	7.000.000 —
135	Saldo di conti concernenti l'istituto di emissione, per tasse di circolazione, partecipazione dello Stato, degli utili di gestione e interessi sulle somme del conto corrente per il servizio di tesoreria	8.000.000 —
136	Proventi e ricuperi di penalogeno	5.000.000 —
137	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal tesoro con vece dell'Azienda di Tripolitania, per le ferrovie medesime	per memoria
138	Introito della vendita dei prodotti dei centri di rifornimento (articolo 3 legge 3 aprile 1958, n. 257)	70.000 —
139	Quota devoluta allo Stato, in misura del 10 per cento dell'imposta speciale sugli automezzi (articolo 12 del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175)	330.000 —
140	Quota spettante allo Stato sui diritti riscossi dai comuni per la macellazione dei polli, di cui all'art. 4 della legge 6 luglio 1961, n. 602 e successive modificazioni	1.000.000 —
201	Quota spettante allo Stato, giusta l'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1929, n. 577 convertito in legge 17 aprile 1930, n. 474, sul contributo dei riscossi dai Comuni per ogni bovino sottoposto a macellazione	600.000 —
202	Diritti per visita sanitaria del bestiame e dei prodotti ed avanzi animali in importazione ed in esportazione (art. 92 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 3 febbraio 1963, n. 1326)	per memoria

	per memoria	
	per memoria	
	per memoria	
	per memoria	
	2.000.000 —	
	200.000 —	
	10.000 —	
	per memoria	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
203	Proventi della vendita dei sieri e vaccini, delle analisi e dei controlli compiuti dai laboratori dell'Istituto superiore di sanità, delle vendite dei disinfettanti e delle pubblicazioni eseguite a cura della Direzione generale della Sanità pubblica, prodotto del diritto di costituire sanitario di cui all'art. 4 della legge 15 luglio 1906, n. 417, e del diritto di palcoscenico previsto dall'art. 10 della legge 29 luglio 1880, n. 5849, sulle forniture delle specie per il controllo dei sieri, vaccini e prodotti biologici adoperati per uso terapeutico di cui agli artt. 101 e 102 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e degli schermi per radiologia, radiografie e radioscopie di cui all'art. 11 del R. decreto 30 gennaio 1935, n. 119	per memoria
204	Versamenti eseguiti per le analisi di revisione dei campioni di farine e di paste previsti dall'art. 15 della legge 17 marzo 1961, n. 168 e dagli artt. 21 e 22 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1962, n. 961, per l'applicazione della legge medesima . .	per memoria
205	Diritto dovuto sulla sola imposta semplice, presentata agli stabilimenti di stagionatura ed assegnata dall'art. 16 del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1926, convertito in legge 18 giugno 1928, n. 1138)	per memoria
206	Tasse annue d'ispezione sulle farmacie e le officine di prodotti chimici e di preparati galenici (artt. 122 e 145 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265) e sui gabinetti medici e gli ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia, ovvero dovute da possessori di apparecchi radiologici usati anche a scopo diverso da quello terapeutico (art. 156 del testo unico suddetto e art. 16 del R. decreto 30 gennaio 1935, n. 119) . .	150.000 —
207	Contributo della farmacie, escluse quelle rurali, per la costituzione del fondo previsto dall'art. 2 del R. decreto 14 febbraio 1935, n. 215 e destinato al rimborso ai comuni di parte della spesa sostenuta per l'istituzione di residenze di farmacisti in luoghi in regola a concorso (art. 116, 2° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)	120.000 —
208	Proventi delle tasse per la costituzione delle riserve aperte di piante (art. 41 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939, n. 1016)	150.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione
209	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte e tasse, escluse quelle di cui ai successivi numeri 211 e 212 (art. 1 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3269, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473) . . . . .
210	Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di fabbricazione . . . . .
211	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte dirette . . . . .
212	Diritto fisso erariale a carico dei trasporti per ferrovia o tramvia e degli scarichi nei porti di carbone fossile (art. 1 della legge 27 giugno 1929, n. 1136 e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, convertito in legge 12 dicembre 1932, n. 1857) . . . . .
213	Proventi derivanti dalla vendita della saccarina di cui alla legge 29 marzo 1950, n. 230) . . . . .
214	Proventi derivanti dal monopolio di produzione della saccarina nel regime di esercizio accentrato di cui alla legge 11 ottobre 1942, n. 1280) . . . . .
215	Tasse progressive per l'esportazione definitiva di oggetti, di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) . . . . .
216	Tasse a titolo cauzionale per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089) . . . . .
217	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato, dell'Amministrazione del demanio e delle tasse e del Provveditorato generale dello Stato, dell'Amministrazione del demanio e dell'Amministrazione delle imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari . .
218	Introito di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed inscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per memoria (art. 19 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna emesse dalla Corte dei conti in giudizio di responsabilità e conto di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 13 agosto 1933, n. 1038) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Denominazione	
210	Indennità di mora e pena pecuniaria relative alla riscossione delle imposte dirette e tasse, escluse quelle riguardanti le imposte dirette e le imposte di produzione versate direttamente dai debitori	30.000 —
211	Indennità di mora a carico dei debitori diretti per ritardati versamenti di imposte di produzione	50.000 —
212	Indennità di mora e pena pecuniaria relative alla riscossione delle imposte dirette	150.000 —
213	Quota fissa erariale a carico dei trasporti per ferrovie e tramvie e degli scarichi nei porti, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1106, e art. 1 del R. decreto-legge 16 giugno 1932, n. 736, convertito in legge 22 dicembre 1932, n. 1857	3.000.000 —
214	Proventi derivanti dalla vendita della selvaggina di Stato (legge 28 marzo 1930, n. 258)	per memoria
215	Proventi derivanti dal monopolio di produzione e vendita nel Regno di zucchero saccarifero (R. decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 1220)	per memoria
216	Tasse progressive per l'esportazione definitiva dal Regno di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	per memoria
217	Tassa a titolo cautelare per l'esportazione temporanea di cose di interesse artistico o storico, escluse le opere di artisti viventi e la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni (art. 40 della legge 1° giugno 1939, n. 1089)	per memoria
218	Entrate eventuali diverse del Provveditorato generale dello Stato dell'Amministrazione del demanio pubblico e del demanio artistico e dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari	2.000.000 —
219	Recupero di crediti verso funzionari e contabili dello Stato e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti ed iscritti nei ruoli dei debitori (art. 19 del testo unico delle norme per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità e carico di funzionari pubblici e di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 3 settembre 1940, n. 700)	100.000 —

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ore	
...m e vaccini, delle analisi ...laboratori dell'Istituto su... ...da dei disinfettanti e delle ...della Direzione generale ...tto del diritto di costituire ...dalla legge 15 luglio 1916 ...ministrativi previsti dal ... 1916, n. 1360 e ... radioattivi e radioelementi ... di rame da gennaio 1945	per memoria
...nalisi di revisione dei cam... ...generali diretti, di cui ... e degli artt. 21 e 22 del ... 27, convertito in legge ...della legge medesima . . .	per memoria
...ta semplice, presentata agli ...ra ed assegnato (art. 12 del ... 1939, n. 1356 convertito in ...1865)	per memoria
...lo farmaceutico e la officina di ...orati galenici, artt. 139 a 145 ...sanitario approvato con ... 1265, e sui cadaveri che ...si applicano la radioterapia ...ro donate da possessori di ...ti anche a scopo diverso da ...ne del testo unico analitico ...giugno 1939, n. 1004 . . .	150.000 —
...ale delle strade, per la ...sto dall'art. 2 del R. decreto ...destinato al compenso ai co... ...per l'istituzione ...pubblici di analisi e con... ...del testo unico delle leggi ...1265	120.000 —
...la applicazione delle tasse ...del testo unico delle norme ...leggi e per l'esercizio ...di cui all'art. 3 stesso R.	150.000 —

1113

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Capitoli corrispondenti dell'esercizio finanziario 1951-52 e precedenti
	TITOLO II. — Entrate straordinarie	
	Categoria I. — *Entrate effettive*	
	Ricuperi e concorsi nelle spese	
219	Ricupero dei crediti vari funzionari e contabili dello Stato e loro eredi responsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non inscritti nei campioni dell'entrata alla data del sesto anno della norma per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti in giudizi di responsabilità a carico di funzionari predetti o di agenti contabili dello Stato, approvato con R. decreto 6 settembre 1906, n. 773)	100.000 —
220	Versamenti da parte di Associazioni sindacali e di altri Enti, delle somme trattenute ai termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1925, n. 1951 convertito in legge 6 gennaio 1927, n. 15	*per memoria*
221	Entrate diverse del Governatorato della Dalmazia (articolo aggiunto dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, relativi i proventi doganali	*per memoria*
222	Entrate diverse dei territori annessi alla provincia di Fiume ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 maggio 1941, n. 452, relativi i proventi doganali . . .	*per memoria*
223	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato col R. decreto 2 febbraio 1928, n. 965)	*per memoria*
224	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 41 del testo unico approvato con R. decreto 2 febbraio 1928, n. 965)	*per memoria*
225	Anticipazioni e saldi, dovuti da Amministrazioni e da privati, per spese da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 8 della legge 28 dicembre 1952, n. 4068)	*per memoria*
226	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso .	15.000.000 —
227	Entrate eventuali e diverse dei Ministeri	250.000.000 —
	Totale delle entrate divenute ordinarie . . .	465.390.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	TITOLO II. — Entrata straordinaria
	Categoria I. — *Entrate effettive*
	Ricuperi e concorsi nelle spese
228	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere st ordinarie . . . . .
229	Ricupero dei comuni e delle province della delle spese anticipate dallo Stato per la di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 1924, n. 1971 e 28 maggio 1925, n. 864, co legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . .
230	Contributi della provincia e del comune di il consolidamento delle quote del canone R. decreto 29 settembre 1914, n. 1036) .
231	Contributi degli enti locali per i lavori dipendenza di alluvioni, piene e frane ver gli anni dal 1902 al 1925 (art. 4 del R. de 2 dicembre 1923, n. 2395, convertito in legg 1923, n. 829, art. 2 del R. decreto-legge 1 1923, n. 1701, convertito in legge 5 febbraio art. 2 del R. decreto-legge 29 settembre 1 convertito in legge 17 aprile 1925, n. 507, R. decreto-legge 3 dicembre 1925, n. 2300, c legge 30 marzo 1926, n. 526) . . . .
232	Concorso di comuni del Lazio nella spesa to l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, d quedotti per il miglioramento delle condizi il rifornimento idrico (art. 4 del R. de tobre 1922, n. 3058, convertito in legge 7 g n. 161) . . . . .
233	Concorso del Fondo per il culto nella spesa d dell'Agro pontino, da corrispondersi in ann sione alla data del 3 giugno 1926 (art. 2 del legge 8 giugno 1926, n. 1090, convertito in l naio 1927, n. 219) . . . . .
234	Somma dovuta dal Fondo per il culto ed i del concorso trentennale fisso di L. 1.[illegible] dell'Agro pontino da prelevarsi dagli avv del bilancio del fondo stesso (art. 2 del legge 8 giugno 1926, n. 1090, convertito in l naio 1927, n. 218) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		
	Denominazione	
	TITOLO II. — Entrata straordinaria	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Rimborsi e concorsi nelle spese	
228	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1.000.000 —
229	Ricupero dei comuni e delle provincie della Sardegna delle spese anticipate dallo Stato per la esecuzione di opere pubbliche (Regi decreti-legge 6 novembre 1924, n. 1901 e 28 maggio 1925, n. 804, convertiti in legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
230	Contributi della provincia e del comune di Ancona per il consolidamento delle zone del recinto (art. 5 del R. decreto 22 settembre 1924, n. 1636)	*per memoria*
231	Contributi degli enti locali per i lavori eseguiti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi negli anni dal 1918 al 1925 (art. 4 del R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2350, convertito in legge 30 marzo 1924, n. 529, art. 5 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 1760, convertito in legge 5 febbraio 1926, n. 562, art. 2 del R. decreto-legge 28 settembre 1924, n. 1627, convertito in legge 1° aprile 1926, n. 562, e art. 3 del R. decreto-legge 5 dicembre 1925, n. 2325, convertito in legge 29 marzo 1926, n. 566)	*per memoria*
232	Concorso di comuni del Lazio nella rivalsa sostenuta per l'esecuzione diretta, a cura dello Stato, di nuovi acquedotti per il miglioramento di quelli esistenti per il rifornimento idrico (art. 4 del R. decreto-legge 18 ottobre 1927, n. 2033, convertito in legge 7 gennaio 1929, n. 161)	*per memoria*
233	Concorso del Fondo per il culto nelle spese per le chiese dell'Agro pontino, già costruite ed in corso di costruzione alla data dell'8 giugno 1926 (art. 7 del R. decreto-legge 8 giugno 1926, n. 1106, convertito in legge 18 gennaio 1927, n. 289)	137.000 —
234	Somma dovuta dal Fondo per il culto ad integrazione del concorso trentennale fisso di L. 137.000 per le chiese dell'Agro pontino da prelevarsi dagli avanzi annuali del bilancio del fondo stesso (art. 7 del R. decreto-legge 8 giugno 1926, n. 1106, convertito in legge 18 gennaio 1927, n. 245)	*per memoria*

CAPITOLI	
Descrizione	
funzionari e contabili dello Stato, decreti di condanna del conti e non inscritti nel del testo unico delle norme tenuti di condanna pronunziati giudizi di responsabilità bilità o di agenti contabili R. decreto 3 settembre 1925	100.000 —
pensioni sindacali e di altri zze ai termini dell'art. 4 tembre 1924, n. 1591 conver gl. n. 15	*per memoria*
Governo della Dalmazia (art. del R. decreto-legge 18 maggio enti decaduti	*per memoria*
ungimenti alla provincia di del R. decreto-legge 15 mag processi legali	*per memoria*
e da Amministrazioni e da genti del Ministero della vamento agli stanziamenti zione della spesa (articoli 21 nato con il decreto 2 feb	*per memoria*
e da Amministrazioni e da genti del Ministero dell'in amento agli stanziamenti zione della spesa (art. 9 della 1925)	*per memoria*
ddito di oggetti fuori uso .	15.000.000 —
dei Ministeri	250.000.000 —
rate ordinarie . . .	465.390.000 —

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
235	Rimborso delle quote a carico dei Consorzi per la esecuzione diretta delle opere idrauliche di terza categoria	1.000 —
236	Contributi di enti diversi nelle spese per l'esecuzione di opere marittime	per memoria
237	Concorso dei comuni e delle provincie nelle spese per le opere di navigazione interna iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù della legge 8 aprile 1913, n. 368	per memoria
238	Concorso di enti diversi interessati nella costruzione di strade ferrate complementari (legge 27 luglio 1879, n. 5002 e 27 aprile 1885, n. 3048 e R. decreto 3 dicembre 1865, n. 2601)	10.000 —
239	Tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nei porti di Livorno (art. 6 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2613, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 526, art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2161, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 507 e art. 1 del R. decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1613, convertito in legge 14 gennaio 1927, n. 136)	per memoria
240	Rimborsi delle spese per compensi ai danneggiati delle truppe borboniche in Sicilia	40.000 —
241	Rimborsi diversi di spese straordinarie	10.000 —
242	Contributi nelle spese relative ad opere statali di bonifica (R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215)	per memoria
243	Somme da versare da privati per le spese della vigilanza essenziale del Corpo Reale delle miniere sulle ricerche e concessioni minerarie e per agevolazioni varie in favore delle industrie nazionali (R. decreto-legge 29 marzo 1927, n. 457, convertito in legge 6 marzo 1928, n. 519, R. decreto 31 luglio 1927, n. 1443 e successive disposizioni per l'incremento della produzione nazionale)	60.000 —
244	Annualità a carico dei Consorzi provinciali per la viticoltura, per quote di costituzione dei mutui di favore loro concessi (art. 52 del regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1925, n. 1700)	per memoria
245	Annualità a carico dei comuni per quote di costituzione delle somme ad essi imposte per l'opera di soccorso degli emigrati indigenti rimpatriati (art. 3 del R. decreto 30 agosto 1914, n. 900)	per memoria

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
246	Annualità dovute dalla Società anonima autostrad rino-Milano, fino al 31 dicembre 1982 e scadei 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione somme versate dallo Stato per la costruzione d tostrada prevista dall'art. 2 della Convenzione in bre 1930, approvata con la legge 6 giugno 1930, n. e delle 12 annualità)
247	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in R ammontare del debito di L. 2000000 assunto v Tesoro dello Stato giusta l'art. 4 della convez 29 gennaio 1931, approvata con decreto del 31 delle finanze 3 marzo 1931, n. 16074
248	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati e fa sanitari colpiti da infermità mentali, provoc causa di servizio dipendenti dalla guerra, ri delle spese di spedalità per il loro ricovero nei consorzi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 lett del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n.
249	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota d lire e sino alla somma massima di 4 milioni di l 000, in dipendenza delle disposizioni contenute articoli 15 (n. 15) e 30 n. 3) dell'accordo per l'e macione della Sinibaldi stipulato a Roma il 29 1925, approvato con R. decreto-legge 15 luglio n. 1816, convertito in legge 18 luglio 1926, n. ratificato il 16 ottobre 1925
250	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale ital spese straordinarie per il Corpo di polizia colo
251	Versamenti della Società di navigazione «Lloyd sabaudo», in dipendenza di taluni servizi marit
252	Rimborsi, a carico dei vettori, delle competenze spese dovute agli ufficiali medici, ai commiss agli altri funzionari di servizio sulle navi di speciale emigranti ai sensi dell'art. 7 del testo 13 novembre 1919, n. 2205 e rimborsi di altre consimili per i servizi dei emigrazione
253	Rimborso al demanio dello Stato da parte del nazionale combattenti, dell'annuo assegno a dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. 29 maggio 1930, n. 722)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944	N.	Denominazione	
Consorzi per la esecuzione di opere di terza categoria	1.000 —			
per l'esecuzione di	per memoria			
pese nelle spese per iscritte nel bilancio in virtù della legge	per memoria			
di nella costruzione legge 27 luglio 1929, R. decreto 5 dicem-	10.000 —			
minarie e sbarcate decreto-legge 6 di- n legge 7 febbraio decreto-legge 28 dicembre 1 marzo 1926, n. 367 dembre 1926, n. 1619 7, n. 136)	per memoria			
ai danneggiati dalle	40.000 —			
ario	10.000 —			
opere stradali di bo- n. 1740)	per memoria			
lo spese della ripa- delle materie sulle e per sovvenzioni zionali di bonifica- glio 1933, n. 1604 e ancio della produ- .	60.000 —			
ziarie per la siste- dei mutui di favore esto approvato con	per memoria			
rte di costituzione l'opera di soccorso 1 testo e del R. Lu-	per memoria	246	Annualità dovute dalla Società anonima autostrada Torino-Milano, fino al 31 dicembre 1962 e scadenti il 31 dicembre di ogni anno, per la restituzione delle somme versate dallo Stato per la costruzione dell'autostrada prevista dall'art. 2 della Convenzione 16 dicembre 1923, approvata con la legge 6 giugno 1927, n. 950 - 6ª delle 42 annualità)	per memoria
		247	Versamenti dell'Istituto delle case popolari in Roma a compenso del debito di L. 30.000.000 assunto verso il Tesoro dello Stato giusta l'art. 4 della convenzione 29 gennaio 1951, approvata con decreto del Ministero delle finanze 5 marzo 1951, n. 156/54	per memoria
		248	Ritenute sugli assegni di pensione liquidati a favore di militari colpiti da infermità mentali, provocati da causa di servizio dipendenti dalla guerra, ricupero delle spese di spedalità per il loro ricovero nei manicomi provinciali, rimborsate dal Tesoro alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 2 lettera b) del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 .	1/2 110.000 —
		249	Rimborso delle somme anticipate oltre la quota dell'Italia e fino alla somma massima di 4 milioni di franchi oro, in dipendenza delle disposizioni contenute negli articoli 14 n. 15 e 30 n. 3 dell'accordo per la sistemazione della Saar-bahn stipulato a Roma il 29 marzo 1951, approvato con il decreto-legge 12 luglio 1951, n. 1016 convertito in legge 10 luglio 1956, n. 1057, e ratificato il 16 ottobre 1956	per memoria
		250	Rimborso dal Governo dell'Africa orientale italiana di spese straordinarie per il Corpo di polizia coloniale .	per memoria
		251	Versamenti della Società di navigazione « Lloyd Triestino », in dipendenza di taluni servizi marittimi .	per memoria
		252	Rimborsi, a carico dei vettori, delle somministranze di ogni specie dovute agli ufficiali medici, ai commissari ed agli altri funzionari di servizio sulle navi che trasportano emigranti ai sensi dell'art. 3 del testo unico 13 novembre 1925, n. 2205 e rimborsi di altre spese concernenti i servizi dell'emigrazione	per memoria
		253	Rimborso al demanio dello Stato da parte dell'Opera nazionale combattenti, dell'annuo canone a favore dell'Istituto internazionale di agricoltura (R. decreto 30 maggio 1929, n. 1251)	per memoria

1117

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1937 al 30 giugno 1938
		per memoria
254	Limitato in spesa straordinaria per provviste e forniture varie effettuate in dipendenza dello stato di guerra	
255	Entrate diverse per eventuale eccedenza di fondi riferiti a capitoli di spese inscritte nella parte straordinaria del bilancio	250.000.000 —
	Totale dei rimborsi e concorsi e delle spese parte straordinaria	251.598.600 —
	Provvedimenti speciali	
256	Somma da versare dal Ministero dell'economia per le spese di costruzione di un acquedotto in località « La Meditana » in Roma, da effettuarsi dal Ministero dei lavori pubblici (art. 7 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937, n. 218, convertito in legge 19 giugno 1937, n. 1127 e articoli 2 e 3 della legge 26 giugno 1930, n. 898)	per memoria
257	Sopraprezzo sulla vendita del piombo e dello zinco nell'interno dello Stato, da versare all'entrata dell'Ente nazionale autonomo (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1938, n. 760, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 2)	per memoria
258	Somme da versare dal Ministero delle finanze - Servizi del lotto - gestore della lotteria ammortizzabile di Tripoli e della lotteria ippica di Mesano e la necessarie agli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'Africa italiana e dell'interno (art. 30, quinto comma, del regolamento per le lotterie nazionali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1938, n. 2054)	per memoria
259	Somme versate da Amministrazioni statali e da privati per spese di estrazione di pietre di cui agli articoli 1 del R. decreto-legge 17 febbraio 1938, n. 105, convertito in legge 4 aprile 1938, n. 502, modificato dall'art. 13 del R. decreto-legge 31 ottobre 1937, n. 2145, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2501	per memoria
260	Contributo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per lo sviluppo delle radiodiffusioni (art. 9 della legge 4 aprile 1936, n. 458)	per memoria
261	Contributi dei cantieri e degli stabilimenti per costruzioni, riparazioni, modificazioni e trasformazioni navali, per il funzionamento dell'ufficio siderurgico presso il Ministero delle comunicazioni (articoli 3 e 5 della legge 29 maggio 1939, n. 511)	per memoria

N.	CAPITOLI Denominazione
262	Versamento della quota di partecipazione a l'Italo-gratio, per le spese di vigilanza sulle emissioni Governo del credito e sul funzionamento dello nazionale (art. 10 del R. decreto-legge 12 1938, n. 1375, convertito in legge 10 giugno 1939 e art. 8 del capitolato annesso alla convenz lo Stato e la società di navigazione « Italia », strada, « Tirrenia » e « Lloyd Triestino » approv decreti del presidente del consiglio dei Mi data 18 febbraio 1939)
263	Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ai benefici previsti dal R. decreto-legge 1928, n. 3284 per la costituzione del fondo pe di assistenza integrativa sulla attività tecni mica dei cantieri e degli stabilimenti di co navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marz marzo 39, convertito in legge 6 gennaio 1939,
	Totale dei proventi e dei contributi speciali f ordinaria
	Interessi di anticipazioni e crediti vari sul
264	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal amministrazione demaniale di Taranto e dell'Ent nomale del Mar Piccolo di Taranto per re allo Stato delle somme anticipate per il re debiti obbligazionari assunti a suo c decreto-legge 3 dicembre 1938, n. 1936, conv legge 6 aprile 1939, n. 647 (1ª delle 30 annua
265	Interessi 3,50 per cento sulle somme comprese nelle r ed in quella annuità dovuta dalla Società de terranea del Mediterraneo in pagamento del di L. 12.000.000 anticipate allo Stato giusta della convenzione 13 aprile 1936, approvata legge 15 luglio 1936, n. 1825
266	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni per lavori di sistemazione di fiumi verso il autorizzati a concedere, con fondi erariali zioni in conto ammortamento dei mutui di cui l'8 maggio 1931, n. 467, il decreto-legge 17 ap n. 5 convertito in legge 29 maggio 1935, n. decreto-legge 9 maggio 1936, n. 861 convert 2 gennaio 1938, n.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI

N.	Denominazione	per memoria
522	Versamenti delle società di navigazione a capo di gruppo, per le spese di esercizio amministrativo sottratte dall'importo e dal rimborso delle somme medesime ad esse corrisposte in base al decreto-legge 7 dicembre 1924, n. 1924, convertito in legge 18 giugno 1925, n. 1081, e dei proventi derivanti dalla convenzione fra lo Stato e la società di navigazione «Italia», «Adriatica», «Tirrenia» e «Lloyd Triestino» approvata con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 1929,	per memoria
523	Versamenti dei proprietari di navi mercantili, ammessi ai benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 239, per la costituzione del fondo per le spese di riarmo straordinario sotto riserva successiva reintegrazione dei cambi e degli equivalenti di contribuzione navali (art. 17 del R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 239, convertito in legge 6 aprile 1925, n. 473)	per memoria
	Totale dei proventi e dei contributi speciali (parte straordinaria)	—
	Interessi di anticipazioni e mutui vari per lire	
524	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Azienda autonoma dei porti di Venezia e dall'Azienda autonoma del Mar Piccolo di Taranto per la costruzione allo Stato delle somme occorrenti per il pagamento delle quote dell'assegnazione straordinaria di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 1925, n. 2156, convertito in legge 4 aprile 1926, n. 562 (2ª delle 30 annualità)	per memoria
525	Interessi sulle somme occorrenti per la costruzione degli stabilimenti della Azienda autonoma dei Monopoli di Stato per il pagamento della quota di 1ª assegnazione spettante allo Stato giusta l'art. 1 della convenzione 17 aprile 1926, approvata con legge 19 luglio 1926, n. 1425	per memoria
526	Interessi dell'1 per cento sulle anticipazioni delle somme occorrenti per la costruzione di piroscafi di grande velocità da assegnarsi a compagnie, con fondi erariali, anticipazioni di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 17 gennaio 1926, n. 1 convertito in legge 31 maggio 1926, n. 991 e degli interessi sulle somme occorrenti per la costituzione del fondo per le spese di riarmo straordinario di navi mercantili, ammesse ai benefici previsti dal R. decreto-legge 10 marzo 1925, n. 239, convertito in legge 6 aprile 1925, n. 473	per memoria

1119

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
267	Interessi sulle anticipazioni a comuni ed alle province dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Germano e di Rapallo, R. decreto-legge 26 settembre 1941, n. 1288, e R. decreto-legge 2 dicembre 1942, n. 1690, convertiti in legge 17 aprile 1943, n. 473)	per memoria
268	Interessi compresi nell'annualità dovuta dalle commissioni europee del Danubio in restituzione delle somme ad esse anticipate dal Tesoro ai termini del protocollo addizionale e dell'atto di navigazione del 23 marzo 1939 approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1953, n. 522 (8ª annualità)	per memoria
269	Interessi compresi nell'annualità dovuta dall'Istituto delle case popolari di Roma in applicazione del mutuo del 30 giugno 1938 delle anticipazioni di competenza statale concesse dal Tesoro dello Stato in decreto-legge 3 settembre 1940, n. 1315 e 24 ottobre 1957, n. 1087, convertiti rispettivamente in legge 7 febbraio 1956, n. 106 e 14 giugno 1958, n. 1255 (18ª delle 30 annualità)	per memoria
270	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 1.381.000, concesso al comune di Potenza per conto dell'Istituto autonomo delle case popolari e destinato alla costruzione di case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del regio decreto-legge 8 marzo 1925, n. 1621, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562 (8ª delle 30 annualità)	per memoria
271	Quota a carico degli ospedali riuniti di Roma, degli interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai termini delle leggi 18 giugno 1908, n. 293 e 18 giugno 1914, n. 507 e dei regi decreti-legge 28 aprile 1920, n. 491 e 11 marzo 1923, n. 681, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1861, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 597	per memoria
272	Interessi 0,50 per cento a favore del Tesoro dello Stato sulle anticipazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova di cui al R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1807, 6 novembre 1924, n. 1621 e 4 gennaio 1926, numero 68, convertiti rispettivamente in legge 17 aprile 1925, n. 473, 21 marzo 1926, n. 597 e 31 maggio 1928, n. 1396 (art. 1 del R. decreto-legge 5 dicembre 1926, n. 2022, convertito in legge 4 gennaio 1929, n. 43)	per memoria
273	Interessi dovuti dal Consorzio autonomo del porto di Genova sulle anticipazioni effettuategli dal Tesoro a norma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito in legge 4 aprile 1936, n. 847	per memoria

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
274	Interessi sui mutui e sulle anticipazioni da accordare ai comuni. Regi decreti-legge 5 luglio 1926, n. 1249 e 6 ottobre 1927, n. 2192 convertiti rispettivamente in legge 15 marzo 1928, n. 947 e 7 gennaio 1929, n. 1311
276	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie del Veneto (Legge 31 dicembre 1922, n. 1548, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 11 del R. decreto-legge 30 gennaio 1926, n. 338, convertito in legge 25 marzo 1926, n. 707)
276	Interessi compresi nelle annualità dovute dall'Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle somme anticipate dallo Stato per le ricerche di carburanti
277	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento mutuo di L. 15.000.000 concesso per il R. decreto-legge 24 maggio 1924, n. 843, convertito in legge 18 giugno 1925, n. 1044, alla Società Adriatica di elettricità Venezia Giulia, incorporata nella Società Idroelettrica (8ª delle 30 annualità)
278	Interessi compresi nelle annualità di estinzione dei mutui per anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario per fondi autorizzati dal R. decreto-legge 29 novembre 1926, n. 1826 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertiti rispettivamente in legge 27 dicembre 1926, n. 2362 e 17 marzo 1928, n. 562 (R. decreto-legge 6 dicembre 1927, n. 1141, convertito in legge 6 gennaio 1928, n. 360)
279	Quota di interessi compresa nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, dovute al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1927, n. 2366, convertito in legge 7 giugno 1928, n. 1760
280	Quota di interessi compresa nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, ecc., dovute al Tesoro dello Stato (R. decreto-legge 19 dicembre 1935, n. 2328, convertito in legge 7 giugno 1937, n. 1164 e art. 11 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1936 convertito in legge 5 dicembre 1937, n. 2483)
281	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero degli affari esteri a disposizione del Ministero delle opere pubbliche corrispondente all'annualità dovuta dal governo turco in dipendenza del trattato di Losanna (art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1400)
282	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del trattato di pace con l'Austria (art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1400)

5124

1120

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985031

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964
Num. progr.	Denominazione	
274	Interessi sui mutui alle seguenti Casse di risparmio: Regi decreti-legge 6 luglio 1926, n. 1249, e 9 novembre 1927, n. 2191, convertiti rispettivamente in legge 18 marzo 1926, n. 562, e 4 gennaio 1928, n. 131)	per memoria
276	Interessi sui mutui concessi alle grandi industrie della Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1926, n. 1620, convertito in legge 17 aprile 1926, n. 1320, e art. 15 del R. decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 167, convertito in legge 24 marzo 1927, n. 562)	per memoria
276	Interessi compresi nelle annualità relative alla garanzia data dall'Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi	per memoria
277	Interessi compresi nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 5.000.000, concesso per il R. decreto-legge 24 maggio 1926, n. 913, convertito in legge 18 giugno 1927, n. 1068, alla Società Vie ferrate ed automobili della Venezia Giulia, incorporata nella Società Ferrovie Nord Milano)	per memoria
278	Interessi compresi nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario sui fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1836, e dal R. decreto-legge 29 luglio 1926, numero 1454, convertiti rispettivamente in legge 27 luglio 1927, n. 1509, e 5 marzo 1928, n. 562, dal R. decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3141, convertito in legge 6 aprile 1929, n. 500)	per memoria
279	Quota di interessi compresa nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai concessionari di opere di bonifica integrale, ceduti al Tesoro dello Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2161, convertito in legge 7 giugno 1926, n. 1164	per memoria
280	Quota di interessi compresa nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici ai concessionari di opere pubbliche, ceduti al Tesoro dello stato (R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2328, convertito in legge 7 giugno 1926, n. 1165, e art. 10 del R. decreto-legge 6 novembre 1925, n. 1958, convertito in legge 4 dicembre 1925, n. 2100)	per memoria
281	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'Africa italiana per il finanziamento delle opere pubbliche straordinarie in Libia a carico del bilancio della Libia (legge 31 luglio 1954, n. 600)	per memoria
282	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero [illegible] per il finanziamento [illegible]	per memoria

1121

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Differenze in confronto con lo stanziamento del 1° luglio 1961 in più (+) in meno (-)
282	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dei rimboschimenti e opere e presidi di bonifica integrale e montana non affetto dalla legge 11 luglio 1961, numero 543)	per memoria
284	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per assegni integrativi alle famiglie bisognose dei richiamati chiamati o inviati alle armi durante il periodo bellico di cui al decreto-legge 21 marzo 1953, n. 524, convertito in legge 5 agosto 1953, n. 1600	per memoria
285	Interessi compresi nell'annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i disagiati economici dei richiamati per l'anno più degli altri ausiliari (R. decreto-legge 21 marzo 1953, n. 524, convertito in legge 5 agosto 1953, n. 1600)	per memoria
286	Quota, in conto interessi, in annualità dovute da governi coloniali in ammortamento di somme loro anticipate per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità	per memoria
287	Quota parte corrispondente agli interessi dell'annualità di ammortamento di mutui di colonizzazione a società, aziende governative e privati in Eritrea e in Somalia, ai sensi della legge 21 luglio 1952, n. 1016 e del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936, n. 24, convertito in legge 8 gennaio 1938, n. 34; quota dell'annualità di colonizzazione di natura industriale nelle colonie dell'Africa Orientale ai sensi del R. decreto-legge 16 ottobre 1935, n. 1817, convertito in legge 30 dicembre 1936, n. 2591	per memoria
	Fondi degli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	
	ENTRATE DIVERSE	
288	Tasse ed altri corrispettivi derivanti dall'applicazione delle leggi speciali dell'asse ereditario	2.000 —
289	Indennità di mora e pene pecuniarie relative alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 145, articoli 15 e 17 del R. decreto-legge medesimo e articoli 25, 26 e 31 del R. decreto 16 novembre 1936, numero 2156)	40.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
290	Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di sottoscrizione del prestito redimibile 5 per cento, serie speciale, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1937, n. 145
291	Utile netto spettante allo Stato in dipendenza del trasferimento in bonis alla Gestione speciale per la liquidazione dei beni ex nemici (art. 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1946, n. 37, convertito in legge 22 aprile 1950, n. 378)
292	Versamento a conguaglio degli interessi nelle quote di ammortamento del prestito redimibile 5 per cento autorizzato con il decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745, convertito in legge 15 gennaio 1937, n. 151
293	Versamento a conguaglio degli interessi nelle quote di ammortamento del prestito quinquennale 4 per cento speciale, di cui al R. decreto-legge 21 marzo 1953, n. 524, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1954, n. 3
294	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto erariale imposto a carico del produttore di combustibili liquidi fossili e vegetali, giusta il 2° comma dell'articolo del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 201, convertito in legge 21 marzo 1946, n. 383, del R. decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1430, del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1930, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)
295	Partecipazione dello Stato ai profitti della Società per l'utilizzazione dei residui della raffinazione degli oli minerali (art. 2, lettera c), del R. decreto-legge 2 ottobre 1945, n. 2159, convertito in legge 26 giugno 1947, n. 1121)
296	Versamento allo Stato del maggior provento derivante dai prodotti e materie ammessi all'importazione a speciali condizioni
297	Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disposte dal R. decreto-legge 18 gennaio 1951, n. 33, convertito in legge 14 luglio 1951, n. 667
298	Somme spettanti allo Stato in relazione all'importo delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli . . . . .

1122

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 31 giugno 1962
	Denominazione	
290	Interessi e indennità di mora relativi alla riscossione delle quote di ammortamento dei buoni del tesoro poliennali a tre anni, serie speciale B, previsti dal decreto-legge 31 dicembre 1960, n. 1608, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1961, n. 3)	per memoria
291	Diritto erariale sul mercurio metallo in pani/bole e con tenuto nei minerali estratti dalle miniere e cave sia in regime ord. sia dal R. decreto-legge 22 febbraio 1941, n. 37, convertito in legge 22 aprile 1941, n. 366)	per memoria
292	Versamenti a compenso degli interessi nelle sottoscrizioni al prestito redimibile 5 per cento autorizzato col R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1738, convertito in legge 16 gennaio 1937, n. 131	per memoria
293	Versamenti a compenso degli interessi nelle sottoscrizioni di buoni del tesoro quinquennali 3,5%, serie speciale, di cui al R. decreto-legge 31 dicembre 1936, n. 1800, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1937, n. 2	per memoria
294	Proventi derivanti dall'applicazione di un diritto addizionale a carico dei produttori di combustibili naturali fossili e vegetali, pari al 2% dell'imposta di fabbricazione, di cui al R. decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 281, convertito in legge 17 marzo 1918, n. 376, e R. decreto Luogotenenziale 3 ottobre 1918, n. 1468 (art. 10 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1792, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	160.000 —
295	Partecipazione dello Stato ai redditi delle imprese che utilizzano i permessi della raffinazione degli olii minerali (art. 2, lettera c), del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2120, convertito in legge 16 giugno 1939, n. 1131)	per memoria
296	Versamento allo Stato del maggior provento sulle vendite di prodotti e materie consumate all'importazione a speciali condizioni	per memoria
297	Versamento allo Stato dei maggiori utili sulle esportazioni dei prodotti e materie prime, disciplinate dal R. decreto-legge 12 gennaio 1941, n. 32, convertito in legge 19 maggio 1941, n. 666	per memoria
298	Somme spettanti allo Stato in relazione al funzionamento delle gestioni degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli	per memoria

TITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 31 giugno 1962
	Denominazione	
	...nominale dovuta dal Ministero ... somme in dipendenza del ... e mutui di bonifica integrale ...ferito dalla 11 luglio 1947, n.	per memoria
	...nominale dovuta dal Ministero ...denza del finanziamento delle ...sioni alle famiglie bisognose ...ti e richiamati alle armi (legge ...lo 1952, n. 301, convertito in legge	per memoria
	...nominale dovuta dal Ministero ...denza del finanziamento delle ...i straordinari sostenuti dal Mi... ...degli Esteri (R. decreto-... n. 521, convertito in legge 9 ago...	per memoria
	...Art. 21 annualità dovute da ... finanziamento di mutui loro ... di ferrovie ed altre opere di pub...	per memoria
	...ente nell'interesse dell'amministra... ...ne di colonizzazione e società ... privati in Eritrea e in Somalia, ...glio 1936, n. 1046 e del Regio ...lo 1937, n. 78, convertito in legge ...6, nonchè dell'amministrazione di enti... ...striali nelle colonie dell'Africa ...l R. decreto-legge 16 ottobre 1935, ...legge 30 dicembre 1936, n. 2591	per memoria
	...ro anticipazioni e crediti vari del	per memoria
	ENTRATE DIVERSE	
	Proventi derivanti dall'applicazione ...dell'asse ecclesiastico	2.000 —
	...tere pecuniarie relative alla re... ...di sottoscrizione del prestito redi... ...cui al R. decreto-legge 5 ottobre ...lo in legge 16 gennaio 1937, e del ...l decreto-legge medesimo e arti... ...R. decreto 16 novembre 1936, nu...	40.000 —

Ministero delle Finanze - Archivio Storico - Fondo Ufficio Studi - Busta 32 - Fascicolo 1

1123

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 19.. al 30 giugno 19..
299	Tasse di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e scaricate nei porti e nelle spiagge del Regno (art. 1 del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1597, convertito in legge 6 giugno 1923, n. ... modificato dall'art. 2 della legge 14 marzo 1926, n. ...)	per memoria
300	Ricavo dei beni acquistati od erettisi per incameramento dell'Asse ecclesiastico, esistenti nelle provincie che dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio furono poste a debito degli acquirenti, e dei prodotti della temporanea amministrazione dei beni medesimi. Introiti e retrocessi derivanti dal disimpegno delle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per le espropriazioni (articoli 23, 24 e 25 del R. decreto 29 novembre 1908, n. 668)	per memoria
301	Canoni e carico degli immobili ceduti per l'uso delle ferrovie di proprietà dello Stato esistenti nella Regione sarda in virtù del trattato del 28 dicembre 1918	per memoria
302	Canoni annui degli assegnatari di case popolari e popolarissime e per abitazione di funzionari dello Stato in corrispettivo dell'uso e dell'acquisto di case costruite nei Comuni colpiti dal terremoto eccettuate la città di Messina (articoli 7 e 12 del R. decreto-legge 6 settembre 1924, n. 1324, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 14 gennaio 1925, n. 49, convertito in legge 25 marzo 1926, n. 520)	450.000 —
303	Proventi dell'alienazione del materiale di demolizione delle baracche di Messina e dell'alienazione di aree nella zona industriale di detta città (articoli 19 e 22 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 49, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	40.000 —
304	Contributi dovuti agli impiegati dello Stato per il riconoscimento, agli effetti della pensione, degli anni di servizio straordinario a norma dell'art. 15 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito in legge 21 agosto 1921, n. 1114	300.000 —
305	Ritenuta straordinaria e temporanea sugli stipendi del personale subalterno delle Amministrazioni centrali dello Stato e degli uscieri degli uffici giudiziari ammessi a fruire dal 1° gennaio 1921 del trattamento di quiescenza vigente per gl'impiegati civili dello Stato (R. decreto dell'art. 1e del R. decreto 21 novembre 1920, n. 2100)	10.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
306	Ritenuta straordinaria sulle paghe degli operai permanenti e degli operai avventizi, a norma dell'art. del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1683, convertito in legge 2 maggio 1926, n. 666
307	Somma corrispondente all'economia conseguibile [illegible] delle pensioni cessate che figurano nel bilancio dell'Amministrazione del tesoro ai beneficenza e [illegible] gioni nelle città di Roma da istituire a compenso [illegible] tro fondo speciale amministrato dalla cassa depositi e prestiti per concorrere al deficit del bilancio [illegible] della Chiesa di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 6 luglio 1862, n. 753 e regolamento 5 [illegible] 1862, n. 769)
308	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni [illegible] privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 21 del testo unico approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 500)
309	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni [illegible] privati per spese straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 22 del testo unico approvato con R. decreto 6 febbraio 1908, n. 250)
310	Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni [illegible] privati per spese ordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portarsi in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 9 della legge 22 dicembre 1923, n. 2839)
311	Ricavo della alienazione di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1660, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473
312	Canoni annui dovuti dai Comuni concessionari di [illegible] ferrovie [illegible] dalla guerra (art. 3 del R. decreto-legge 20 settembre 1919, n. 1877, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)
313	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovie Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento per 50 anni al 4 % del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Rezzato-Vobarno da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. [illegible] art. 1 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1917, n. [illegible] di cui . . . . .

1124

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
	Denominazione	
306	Ricerche minerarie sulle pendici degli operai permanenti e degli impianti stabili, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 1951, convertito in legge 2 aprile 1926, n. 606	150.000 —
307	Somma corrispondente all'economia conseguibile sui fondi delle spese ordinarie del bilancio dell'Amministrazione del fondo di beneficenza e religione della città di Roma da ripartire a competenza degli enti ed istituti aventi sede nella predetta città, per far fronte alle maggiori spese del bilancio dell'esercizio di detto fondo per l'istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (legge 6 luglio 1931, n. 981, e regolamento 5 novembre 1931, n. 1604)	per memoria
308	Anticipazioni e mutui dovuti da Amministrazioni e da privati per opere straordinarie da sostenersi dal Ministero della guerra e da portare in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 2 del testo unico approvato con R. decreto 6 febbraio 1928, n. 302)	per memoria
309	Anticipazioni e mutui dovuti da Amministrazioni e da privati per opere straordinarie da sostenersi dal Ministero della marina e da portare in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (articoli 21 e 22 del testo unico approvato con R. decreto 6 febbraio 1928, n. 302)	per memoria
310	Anticipazioni e mutui dovuti da Amministrazioni e da privati per opere straordinarie da sostenersi dal Ministero dell'aeronautica e da portare in aumento agli stanziamenti del relativo stato di previsione della spesa (art. 2 della legge 26 dicembre 1932, n. 1956)	per memoria
311	Mutui dalle amministrazioni di navi e galleggianti radiati dal Regio naviglio ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1922, n. 1560, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	per memoria
312	Canone annui dovuti dai Comuni concessionari di tederiche requisite dalla guerra (art. 3 del R. decreto-legge 26 settembre 1919, n. 1874, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria
313	Canone annuo dovuto dalla Società anonima ferrovia Biella-Vogogna-Valle Sesbia, corrispondente alla quota d'interesse e d'ammortamento per 30 anni al 4% del costo degli impianti eseguiti durante l'esercizio del tronco ferroviario Biella-Vogogna da parte delle ferrovie dello Stato, nel periodo indicato dal n. 1 del decreto Luogotenenziale 5 marzo 1917, n. 394 (art. 1 del decreto Luogotenenziale 5 marzo 1917, n. 394 e 21° rata)	per memoria

1125

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1[illegible] al 31 luglio 19[illegible]
Num.	Denominazione	
314	Contributo dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria, delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato, per i mutui dei danneggiati del terremoto del 1908 della provincia di Reggio Calabria (art. 3 del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1654, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562, Rimborso dell'intero ammontare dell'anticipazione concessagli per il pagamento di interessi al Governo dei provvedimenti italiani dei Regno, per i danneggiati dal terremoto della Grecia del 1928 (R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1147, convertito in legge 11 gennaio 1937, n. 99 per dieci rate annuali)	3.011 192,15
315	Versamenti da effettuarsi dall'Istituto Poligrafico dello Stato, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 6 febbraio 1924, n. 265 convertito in legge maggio 1926, n. 974, per rimborso allo Stato dell'importo del patrimonio conferito e valutato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 7 dicembre 1923, n. 2741	per memoria
316	Somma da corrispondersi dall'Istituto per la ricostruzione industriale ad estinzione di crediti diversi del Tesoro per l'ammontare di L. 67.000.000 come da contratto 19 dicembre 1933 (8ª delle 10 rate annuali)	3.333.315,89
317	Annualità dovute dall'ex Governo austriaco ad estinzione del suo debito per somministrazioni di viveri non previste nel regolamento relativo ai buoni « Relief » (art. 6 dell'Accordo di Vienna del 24 novembre 1920, approvato con legge 31 marzo 1922, n. 225)	per memoria
318	Entrate derivanti dalla gestione degli approvvigionamenti e della distribuzione dei generi alimentari in periodo di guerra (R. decreto-legge 27 dicembre 1927, n. 2346, convertito con modificazioni, in legge 31 aprile 1931, n. 365)	per memoria
319	Entrate derivanti dalla gestione del servizio per l'approvvigionamento del legname e del carbone vegetale in periodo di guerra (R. decreto 16 agosto 1940, n. 1458 e R. decreto-legge 2 gennaio 1941, n. 1, convertito in legge 18 aprile 1941, n. 459)	20 000 000 —
320	Ricuperi per prestazioni e forniture varie	per memoria
321	Utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli, istituito con R. decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito in legge 9 gennaio 1936, n. 212	per memoria

CAPITOLI		
Num.	Denominazione	
322	Somme da versare dal Banco di Napoli e dal co dalla provincia di Napoli in corrispettivo della ne di alcuni stabili demaniali, ai sensi delle zioni 15 aprile e 22 aprile 1926, approvate e r cutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 del 28 maggio 1926, n. 899, recante provvedimenti sistemazione dei servizi governativi nella citt poli	
	Totali delle entrate diverse straordinarie e	
	CATEGORIA D — *Movimento di capitali*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANO	
323	Vendita di beni immobili . . .	
324	Ricavo dall'alienazione di immobili di proprie niale, già destinati ad uffici governativi sist altra sede	
325	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni pe ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili mento dei canoni detti delle Tre popolazion gliete di Puglia)	
326	Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà de	
327	Versamento da parte dell'Azienda di Stato par telefonici dell'annualità dovuta dai concess zona per il pagamento degli impianti telefoni scorte cedute (2ª annualità)	
	Totali dei proventi per vendita di beni ed altri di canoni	
	ACCENSIONE DI PRESTI	
328	Somma da provvedersi per far fronte al ri pressività redimibili varie	
329	Somma ricavata dalla sottoscrizione al Presti bile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1 convertito in legge 16 gennaio 1927, n. 151	
330	Somma da ricavarsi mediante la emissione d Tesoro quinquennali 3%, serie speciale, di c decreto-legge 31 maggio 1942, n. 520, conv modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n.	

1126

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TOLI minazione	Competenza per memoria Esercizio dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
rio Emanuele III per i dan Reggio Calabria, delle anti Tesoro dello Stato, per i del terremoto del 1908 della berto (art. 1 del R. decreto n. 644, convertito in legge milioni dall'Istituto mediante cessanti per il rimborso di tre provvedimenti a favore delle dal terremoto della Marsica e legge 1 giugno 1925, n. 1127, ottobre 1927, n. 1830, delle le	2.611.400,15
dall'Istituto Industriale delle dal R. decreto-legge 6 feb tito in legge 7 maggio 1934, stato dell'ammontare dei tasti ai sensi degli articoli 2 e 3 1928, n. 674.	per memoria
dall'Istituto per la ricostru nazione di crediti diversi del sto di L. 40.000.000 come da 4 del R. decreto-legge 6 ma 1928, n. 1058)	2.523.315,90
provvisorio autorizzato ad estinzio Amministrazioni di viveri non relativi ai buoni « Relief » decreto-legge del 24 novembre 1950, 7 marzo 1952, n. 225)	per memoria
gestione degli approvvigiona mare dei generi alimentari in decreto-legge 27 dicembre 1950, modificazioni, in legge 31 marzo	per memoria
gestione del servizio per l'ar mame e del carbone vegetale decreto 18 agosto 1950, n. 1055 aprile 1951, n. 1, convertito in 1951, n. 469)	30.000.000 —
Somme varie	per memoria
per gli acquisti all'estero di to con il decreto-legge 08 lu glio in legge 9 gennaio 1950, ...	per memoria

Art.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
322	Somme da versare dal Banco di Napoli e dal comune e dalla provincia di Napoli in corrispettivo della cessione di taluni stabili demaniali, ai sensi delle convenzioni 15 aprile e 24 aprile 1928, approvate e rese esecutive rispettivamente con gli articoli 2 e 3 della legge 26 maggio 1932, n. 699, recante provvedimenti per la sistemazione dei servizi governativi nella città di Napoli	per memoria
	Totali delle entrate diverse straordinarie . . .	28.530.807,95
	CATEGORIA II — *Movimento di capitali*	
	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAMENTO DI CANONI	
323	Vendita di beni immobili	700.000 —
324	Ricavo dall'alienazione di immobili di proprietà demaniale, già destinati ad uffici governativi sistemati in altra sede	per memoria
325	Affrancazioni ed alienazioni di prestazioni perpetue e ricupero di mutui ed altri capitali ripetibili. Affrancamento dei canoni detti delle Tre popolazioni (Tavoliere di Puglia)	325.000 —
326	Ricavo dall'alienazione di titoli di proprietà dello Stato	per memoria
327	Versamento da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dell'annualità dovuta dai concessionari di zona per il pagamento degli impianti telefonici e delle scorte cedute (5ª annualità)	per memoria
	Totali dei proventi per vendita di beni ed affrancamento di canoni	1.025.000 —
	ACCENSIONE DI MUTUI	
328	Somma da provvedersi per far fronte al rimborso di passività redimibili varie	900.000.000 —
329	Somma ricavata dalla sottoscrizione al Prestito redimibile 5% di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito in legge 14 gennaio 1937, n. 151	3.000.000 —
330	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni del Tesoro quinquennali 3%, serie speciale, di cui al Regio decreto-legge 1° maggio 1942, n. 500, convertito, con modificazioni, in legge 14 gennaio 1943, n. 2 . . .	per memoria

1127

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
321	Somma da ricavarsi mediante la emissione di buoni speciali del tesoro in valuta estera, di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1556, convertito in legge 5 gennaio 1937, n. 1	per memoria
322	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti « da provvedersi alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di spese straordinarie e di lavori di elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato ed in corso di costruzione	per memoria
323	Anticipazioni al Ministero dell'agricoltura e delle foreste da parte della Cassa dei depositi e prestiti, del prezzo di espropriazione dei terreni a termine degli articoli 36 e 47 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 9 e 5 della legge 17 luglio 1910, n. 511	per memoria
324	Somministrazione della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero dell'Agricoltura e foreste per mutui da concedere pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro pontino e delle altre zone, anche per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento dei terreni (art. 16 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1906, n. 674 e successive modificazioni)	per memoria
325	Anticipazioni dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad integrazione del cespite consolidato dello Stato per le pensioni privilegiate di guerra, ai sensi del R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795 convertito in legge 6 aprile 1936, n. 638	per memoria
	Totali delle accensioni di debiti	606.000.000 —
	EMISSIONE DI MONETE E DI BIGLIETTI DI STATO	
326	Valore nominale delle monete di bronzo, all'alluminio da centesimi 5 e 10, R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito in legge 5 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 21 maggio 1936, n. 787)	per memoria
327	Valore nominale delle monete d'argento, da L. 5, L. 10 e L. 20 (R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674, convertito in legge 5 gennaio 1937, n. 15 e R. decreto 3 settembre 1936, n. 2011)	per memoria

N.	CAPITOLI — Denominazione
328	Valore nominale delle monete di « actinonital » da L. 1, L. 0,50 e L. 0,20 da emettersi ai sensi del R. creto-legge 7 febbraio 1929 n. 207, convertito in 5 gennaio 1929, n. 11
329	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione monete d'argento ritirate dalla circolazione (R. de legge 20 marzo 1935, n. 476, convertito in legge cembre 1935, n. 2263
	Totale della emissione di monete e di biglietti di
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL T
340	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello della spesa per l'ammortamento dei mutui con dei titoli di debito emessi per far fronte alle straordinarie a carico del bilancio delle ferrovi
341	Rimborso dal Consiglio provinciale delle corporaz Livorno, della quota di capitale compresa ne nualità di ammortamento delle somme erogat Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per strazione degli impianti meccanici di quel port
342	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di della quota di capitale compresa nella annu ammortamento delle somme erogate dalla Amm zione delle ferrovie dello Stato per il riscatt concessione e i miglioramenti patrimoniali de pianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo X R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2395, co in legge 22 dicembre 1927, n. 2657)
343	Rimborso della Compagnia delle ferrovie Danub Adriatico delle somme anticipate dal Tesoro i denza dell'accordo firmato a Roma il 29 mar e reso esecutivo con R. decreto-legge 12 lug n. 1816 convertito in legge 17 luglio 1926, n.
344	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici p mortamento delle somme somministrate per sp ordinarie di carattere patrimoniale
345	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i serv fonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dal depositi e prestiti ai sensi della legge 26 ma n. 253, per lavori telefonici ed alla Cassa d anticipatamente rimborsate dal Tesoro in R. decreto-legge 22 giugno 1937, n. 1039 conv legge 17 maggio 1923, n. 1123 . . .

1128

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 785021

			CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
			N. del cap.	Denominazione	
			308	Valore nominale delle monete di « nominal » da L. 2, L. 1, L. 0,50 e L. 0,20 da emettersi ai sensi del R. decreto-legge 7 febbraio 1938, n. 207, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 11	per memoria
			309	Importo di biglietti di Stato emessi in sostituzione di monete d'argento ritirate dalla circolazione (R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito in legge 22 dicembre 1935, n. 2298	per memoria
				Totale della emissione di monete e di biglietti di Stato	—
				RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	
			310	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	per memoria
			311	Rimborso dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Livorno, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per la costruzione degli impianti meccanici di quel porto	per memoria
			312	Rimborso dal Consorzio autonomo del porto di Genova, della quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento delle somme erogate dalla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il riscatto della concessione e i miglioramenti patrimoniali degli impianti al Molo Vecchio (art. 1, paragrafo XIV, del R. decreto-legge 28 dicembre 1933, n. 1825, convertito in legge 22 dicembre 1927, n. 2467)	per memoria
			313	Rimborso della Compagnia delle ferrovie Mediterraneo-Sava-Adriatiche delle somme anticipate dal Tesoro in dipendenza dell'accordo firmato a Roma il 29 marzo 1907, e reso esecutivo con il decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1816 convertito in legge 17 luglio 1926, n. 1367	per memoria
			314	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'ammortamento delle somme somministrate per spese straordinarie di carattere patrimoniale	per memoria
			315	Somma dovuta dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, a rifusione delle anticipazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 29 marzo 1913, n. 853, per lavori telefonici ed alla Cassa medesima anticipatamente rimborsate dal Tesoro in base al R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1059 convertito in legge 17 maggio 1928, n. 1123	per memoria

...gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1375, convertito in legge 5 giugno 1937, n. 1151 (Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1937, n. 188)

...ne ... per memoria

...ne ... per memoria

...ne ... per memoria

1129

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
346	Quota in conto capitale compresa nelle annualità dovute dall'Azienda autonoma del Mar Piccolo di Taranto per l'escavazione del Canale navigabile di Mezzo e del Canale Navigabile del Mar Piccolo di Taranto per sistemazione alla Stato delle somme anticipate per il servizio dei detti obbligazionari autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 3 dicembre 1931, n. 1736, convertito in legge 4 aprile 1936, n. 847, per le venti annualità	per memoria
347	Capitale compreso nelle rate semestrali dell'annualità dovuta dalla Società delle strade ferrate del Mediterraneo in pagamento della somma di L. 17.000.000 spettante allo Stato ai sensi dell'art. 2 della convenzione 13 aprile 1906, approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 333	per memoria
348	Rimborso dell'Istituto Veneto Centrale III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria delle anticipazioni concesse dal Tesoro, ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 2 maggio 1925, n. 515, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	per memoria
349	Rimborso delle anticipazioni concesse ai Comuni ed alle Provincie contemplati dal Trattato di S. Germano e di Rapallo (Regi decreti-legge 26 settembre 1921, n. 1520 e 2 febbraio 1922, n. 160 convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473)	per memoria
350	Rimborso al Tesoro dello Stato delle anticipazioni fatte all'Istituto federale per il risorgimento delle Venezie (ora Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, per il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 160, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 386) ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge luogotenenziale 29 marzo 1917, n. 457, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	per memoria
351	Annualità a carico dei comuni per l'ammortamento delle somme ad essi mutuate per fronteggiare le spese dipendenti dai danni cagionati da operazioni guerresche da parte di forze armate (decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 966)	per memoria
352	Quota in conto capitale compresa nell'annualità dovuta dalla Commissione europea del Danubio in restituzione delle somme ad essa anticipate dal Tesoro ai termini del Protocollo sottoscritto a Parigi il 23 maggio 1936 approvato e reso esecutivo con legge 12 giugno 1937, n. 932 (60 annualità)	per memoria
353	Ricupero delle somme versate ai Consorzi per ovviare alle variazioni dei valori industriali per l'applicazione di regio effettivo (per conto del Tesoro)	per memoria

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
354	Quota in conto capitale dell'annualità dovuta dall'Istituto autonomo delle case popolari in Roma in restituzione del mutuato al 30 giugno 1935 delle anticipazioni di complessive L. 68 milioni concesse dal Tesoro dello Stato (leggi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2113 e 22 ottobre 1927, n. 1967, convertiti rispettivamente in legge 7 febbraio 1926, n. 332 e 14 giugno 1928, n. 1352) (1ª delle 30 annualità)
355	Quota in conto capitale compresa nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 1.200.000 concesso al comune di Potenza per conto dal locale Istituto autonomo delle case popolari ed economiche (art. 6, lettera c), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1124, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562) (8ª delle 30 annualità)
356	Somma da versare dal Comune di Potenza per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.200.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)
357	Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di L. 600.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. b), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)
358	Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di L. 6.666.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)
359	Restituzione dal comune di Parma, mediante 30 rate annuali, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a norma degli articoli 2 e 3 della legge 21 giugno 1928, n. 1526, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (6ª delle 30 annualità)
360	Somma da versare dal Comune di Bolzano, in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (art. 1 del R. decreto-legge 7 marzo 1935, n. 1, convertito in legge 3 maggio 1935, n. 1093, R. decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1661 convertito in legge 16 dicembre 1935, n. 2284 e R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 993 convertito in legge 19 gennaio 1939, n. 129)

1130

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929
	Denominazione	
357	Quota in conto capitale dell'annualità dovuta dall'Istituto autonomo delle case popolari in Roma in restituzione del mutuabile al 30 giugno 1928 delle anticipazioni di complessive L. 65 milioni concesse dal Tesoro dello Stato (regi decreti-legge 30 novembre 1919, n. 2103 e 23 ottobre 1921, n. 1601, convertiti rispettivamente in legge 7 febbraio 1921, n. 250 e 14 giugno 1925, n. 1322) (10ª delle 30 annualità)	per memoria
365	Quota in conto capitale compresa nelle annualità di ammortamento del mutuo di L. 1.200.000 concesso al comune di Potenza per conto del locale Istituto autonomo delle case popolari ed economiche (art. 6, lett. (c) e), del R. decreto-legge 5 maggio 1924, n. 1161, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562) (8ª delle 30 annualità)	per memoria
356	Somma da versare dal Comune di Potenza per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di lire 1.000.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. a) del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	per memoria
367	Somma da versare dal comune di Melfi per l'estinzione in 30 anni, senza interessi, del mutuo di L. 200.000 concessogli per la costruzione del Palazzo di Giustizia (art. 6, lett. b), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	per memoria
358	Somma da versare dal comune di Matera in ammortamento del mutuo di L. 6.000.000 concessogli per la costruzione di case popolari (art. 6, lett. d), del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1021, convertito in legge 21 marzo 1926, n. 562)	per memoria
359	Restituzione dal comune di Potenza, quale 50 rata annuale, uguali e costanti, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno, delle somme ad esso anticipate a mente degli articoli 2 e 3 della legge 31 giugno 1926, n. 1580, per le opere di risanamento del quartiere di Oltre Torrente (10ª delle 20 annualità)	per memoria
360	Somma da versare dal Comune di Bolzano in ammortamento delle anticipazioni concessegli dal Tesoro dello Stato per i lavori di sistemazione della zona industriale (art. 3 del R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 231, convertito in legge 3 dicembre 1925, n. 1955, R. decreto-legge 8 luglio 1927, n. 1401 convertito in legge 10 febbraio 1928, n. 190 e R. decreto-legge 28 aprile 1928, n. 961 convertito in legge 12 gennaio 1929, n. 61)	per memoria

1131

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
361	Quota di capitale a carico degli Ospedali riuniti di Roma, compresa nelle annualità di ammortamento dei mutui contratti dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi delle leggi 17 giugno 1907, n. 386 e 18 giugno 1914, n. 537 e dei Regi decreti-legge 18 aprile 1920, n. 482 e 11 marzo 1923, n. 581, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473 e 6 novembre 1924, n. 1964, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562 . . .	per memoria
362	Rimborso del Consorzio autonomo del porto di Genova in conto capitale, delle annualità pagate dal Tesoro dello Stato in t. s. sovvenzioni per opere portuali suppletive (art. 2 del R. decreto-legge 28 luglio 1922, numero 1465, convertito in legge 12 aprile 1923, numero 409)	per memoria
363	Quota annua, dovuta dai beneficiari delle tasse portuali, dal Consorzio autonomo del porto di Genova negli esercizi dal 1941-42 al 2038-39 in annui (all'art. 2 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 2029, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 42	per memoria
364	Quota delle tasse di ancoraggio sulle merci in partenza o sbarcate alla stazione marittima di Venezia e a porto Marghera, a rimborso delle anticipazioni fatte dal Ministero delle finanze ai sensi del R. decreto-legge 6 dicembre 1931, n. 1572, convertito in legge 17 aprile 1935, n. 472 (art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1934, n. 2101, convertito in legge 31 marzo 1936, n. 807 modificato dal R. decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2022 convertito in legge con l'art. 1 della legge 2 giugno 1939, n. 739)	per memoria
365	Provento della tassa portuale di L. 6,50 per tonnellata su tutte le merci sbarcate o imbarcate nel porto di Trieste ai sensi degli art. 1 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1705, convertito in legge 15 maggio 1936, n. 826 destinato a rimborso delle amministrazioni ed istituti differenti come all'art. 1, secondo comma del R. decreto-legge medesimo e degli interessi 6 per cento	per memoria
366	Rimborso da parte dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume delle anticipazioni per l'esecuzione di lavori portuali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 aprile 1939, n. 564, convertito in legge 27 giugno 1939, n. 1156	per memoria

Cap.	CAPITOLI Denominazione
367	Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'ente a parziale rimborso delle spese straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e arredamento del porto di Napoli autorizzati dal R. decreto-legge 20 aprile 1924, n. 529, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014 (art. 5 del R. decreto-legge medesimo e art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1934, n. 2101, convertito in legge 21 marzo 1936, n. 807) . . . . .
368	Contributi degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed arredamento del porto di Napoli (art. 5 del R. decreto-legge 20 gennaio 1921, numero 238, convertito in legge 27 maggio 1926, n. 1014)
369	Contributo del comune di Livorno per il periodo di 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1925, nelle spese di sistemazione e di ampliamento del porto (art. 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2828, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 236) . . . . .
370	Quota parte, in conto capitale, della annualità di ammortamento dei mutui concessi alla provincia di Venezia Giulia (R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2123, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1924, n. 1069, convertito in legge 22 marzo 1925, n. 352) . . . . .
371	Quota in conto capitale compresa nelle annualità relative al dovute dalla Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi . . . . .
372	Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento del mutuo di L. 25 milioni concesso per il R. decreto-legge 3 maggio 1937, n. 817, convertito in legge 5 giugno 1937, n. 1065, alla Società Alti Forni ed Acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella Società «Ilva» (8ª delle 30 annualità) . . . . .
373	Quote in conto capitale comprese nella annualità di restituzione delle anticipazioni fatte ai fittuari sul fondo di credito agrario sui fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1926 e dal R. decreto-legge 20 luglio 1933, n. 1317 convertiti, rispettivamente, in legge 27 luglio 1927, n. 1509 e 18 marzo 1935, n. 454 (R. decreto-legge 5 dicembre 1922, n. 1741, convertito in legge 5 aprile 1923, n. 840) . . . . .

1132

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		CAPITOLI	
	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965	Denominazione	Competenza per l'esercizio successivo dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966
	Capitoli aggiunti o variati in aumento per memoria	267 Provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci sbarcate o imbarcate nel porto di Napoli, devoluto all'ente a particolare scopo delle opere straordinarie per lavori di costruzione, ampliamento e attrezzatura del porto di Napoli autorizzato dal II decreto-legge 30 gennaio 1926, n. 216, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 1016 (art. 4 del II decreto-legge predetto e art. 1 del II decreto-legge 30 dicembre 1924, n. 2161, convertito in legge 31 marzo 1926, n. 562)	per memoria
del porto di Genova ... avanzi del Tesoro ... permanenti suppletive ... 28 luglio 1956, n. ... 12 aprile 1962, n. ...	per memoria	268 Contributo degli Enti locali interessati ai lavori di costruzione, ampliamento ed attrezzatura del porto di Napoli (art. 5 del II decreto-legge 30 gennaio 1926, n. 216, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 1016)	per memoria
delle tasse permanenti di tonnellaggio nei porti delleart. 2 del r. 2559, convert...	per memoria	269 Contributo del comune di Livorno per il periodo di 20 anni, a decorrere dal 1° gennaio 1953, sulle spese di sistemazione e di ampliamento del porto, ora 3 del R. decreto-legge 16 dicembre 1922, n. 2559, convertito in legge 1 febbraio 1926, n. 256)	per memoria
delle merci in arrivato di Venezia e a porto ... imposte sulle merci ... del R. decreto-legge ... in legge 17 aprile ... 28 dicembre 1924, ... 1925, n. 367 ... gennaio 1926, n. 562 ... della legge 2 giugno ...	per memoria	270 Quota parte, in conto capitale, delle annualità di ammortamento dei mutui relativi alle grandi bitorniere della Venezia Giulia (R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2185, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e art. 14 del R. decreto-legge 30 giugno 1924, n. 1084, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	per memoria
6% per lavori nel porto di ... decreto-legge 2 ... legge 18 marzo 1926, ... successive modificazioni ed ... secondo comma, ... gli interessi 6 per ...	per memoria	271 Quota in conto capitale compresa nelle annualità relative ai danni dovute dalla Azienda generale italiana petroli per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato per le ricerche di idrocarburi	per memoria
... impianti generali ... l'esercizio ed il ... del R. decreto-legge ... in legge 27 giugno ...	per memoria	272 Quota in conto capitale compresa nell'annualità di ammortamento dei mutui di L. 3> milioni concesso per il R. decreto-legge 27 gennaio 1938, n. 547, convertito in legge 16 giugno 1937, n. 1085, alla Società Alti Forni ed Acciaierie della Venezia Giulia, incorporata nella società « Ilva » (8ª delle 25 annualità)	per memoria
		273 Quote in conto capitale comprese nelle annualità di estinzione delle anticipazioni fatte ad istituti vari di credito agrario con fondi autorizzati dal R. decreto-legge 10 novembre 1938, n. 1926 e dal R. decreto-legge 29 luglio 1939, n. 1147 convertiti rispettivamente in legge 27 luglio 1939, n. 1249 e 15 marzo 1940, n. 347 (R. decreto-legge 5 dicembre 1939, n. 1741, convertito in legge 5 aprile 1940, n. 449)	per memoria

1133

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza
Numero	Denominazione	
351	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in concessione mutui di opere di bonifica integrale, ceduti al Tesoro dallo Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2357, convertito in legge 7 aprile 1927, n. 563	*per memoria*
370	Quota di capitale compresa nelle annualità dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in concessione mutui di opere di bonifica integrale, ceduti al Tesoro dallo Stato a norma del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2357, convertito in legge 7 aprile 1927, n. 563	*per memoria*
370	Quota di capitale compresa nelle annualità dovute dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1913, n. 869)	*per memoria*
378	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dei lavori pubblici in dipendenza del finanziamento delle opere straordinarie in Albania a pagamento non differito (legge 11 luglio 1913, n. 869)	*per memoria*
379	Quota di capitale compresa nell'annualità dovuta dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza del finanziamento di opere e studi di bonifica integrale a pagamento non differito (legge 11 luglio 1913, n. 869)	*per memoria*
380	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. R. decreto-legge 21 maggio 1915, n. 671, convertito in legge 5 agosto 1915, n. 1091	*per memoria*
381	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta dal Ministero dell'interno in dipendenza del finanziamento delle spese per fronteggiare i disavanzi derivanti dai sussidi ai militari (legge 19 luglio 1917, n. 1122; R. decreto-legge 21 maggio 1915, n. 671, convertito in legge 5 agosto 1915, n. 1091)	*per memoria*

CAPITOLI	
Numero	Denominazione
382	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro consentite per combattere la disoccupazione e già affluite al cessato fondo istituito dall'art. 19 del R. decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto 5 giugno 1925, n. 1634)
382 bis	Ricupero da Comuni, Provincie ed Istituzioni pubbliche di beneficenza delle pensioni a carico degli stessi, anticipate dallo Stato a favore dei cittadini italiani perduti dai territori nazionali ceduti (art. 3 del R. decreto-legge 25 agosto 1943, n. 731)
383	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non tornati anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'Istituto fisioterapico di S. Maria e S. Gallicano di Roma (art. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 756 e art. 8 del R. decreto 28 luglio 1938, n. 1[illegible])
384	Ricupero dai Comuni di domicilio di soccorso, delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 18 giugno 1931, n. 756)
385	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità relative ai ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1925 e cedute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 2 legge 3 febbraio 1932, n. 114, convertito in legge 17 aprile 1935, n. 473)
386	Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri enti morali, per debiti cui verso lo Stato rattenuti in pendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni
387	Annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane ad estinzione dell'anticipazione di L. [illegible] concessa dallo Stato per la requisizione di navi di impianti (art. 9 del R. decreto-legge 7 dicembre 1935, n. 2086, convertito in legge 6 aprile 1936 n. [illegible] e R. decreto-legge 1° gennaio 1938, n. 221, convertito con modificazioni in legge 30 dicembre 1938, n. [illegible] e delle 10 annualità)
388	Annualità dovute dal Governo Albanese ad estinzione del residuo mutuo di L. 50.000.000 concessogli dall'amministrazione (art. 2, secondo comma, della legge 27 novembre 1952, n. 1841 - ultime delle cinque annualità

1134

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cod.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
382	Ricupero da enti locali di anticipazioni loro concesse per annullare la disoccupazione e già allibrate al conto particolare istituito dall'art. 19 del R. decreto-legge 10 ottobre 1919, n. 2214, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (art. 1 del R. decreto 3 giugno 1936, n. 1034)	50 000 —
385	Ricupero da Comuni, Province ed Istituti pubblici di beneficenza delle pensioni a carico degli Enti stessi, anticipate dallo Stato a favore dei cittadini italiani, profughi dai territori nazionali occupati dal nemico (art. 2 del R. decreto-legge 23 agosto 1945, numero 701)	per memoria
386	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità per degenti non romani anticipate dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma ed all'ufficiale telegrafico di S. Maria e S. Gilla di Roma (art. 10 della legge 16 giugno 1956, n. 554 e art. 8 del R. decreto 29 luglio 1956, n. 1017)	per memoria
387	Ricupero dai Comuni di domicilio di soccorso delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (art. 9 della legge 16 giugno 1956, n. 556)	4 000 —
388	Ricupero dai comuni debitori delle quote di spedalità relative ai ricoveri disposti fino al 31 dicembre 1951 e dalle stesse dovute al Tesoro in corrispondenza delle somme anticipate dal Tesoro stesso agli ospedali legalmente riconosciuti quali istituzioni di pubblica beneficenza (articolo 2 legge 2 febbraio 1954, n. 114 convertito in legge 17 aprile 1954, n. 473)	per memoria
396	Annualità a carico di Provincie, Comuni ed altri enti morali, per debiti vari verso lo Stato rateizzati in dipendenza di leggi speciali o dilazionati con apposite convenzioni	1 300 000 —
397	Annualità dovuta dalla Regia azienda monopolio banane ad estinzione dell'anticipazione di L. 15 milioni concessa dallo Stato per la requisizione di navi e di impianti (art. 5 del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito in legge 5 aprile 1936, n. 805, e R. decreto-legge 2 gennaio 1936, n. 37, convertito, con modificazioni, in legge 30 dicembre 1935, n. 2656 - 2ª delle 10 annualità)	per memoria
398	Annualità dovute dal Governo Albanese ad estinzione dell'anticipazione di L. 400 000 concessegli dal Tesoro italiano (art. 2, secondo comma, della legge 29 novembre 1935, n. 1934 - ultima delle cinque annualità)	per memoria

1135

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
389	Quote in conto capitale di annualità dovute da Governi coloniali in ammortamento di mutui loro concessi per costruzioni di ferrovie ed altre opere di pubblica utilità	per memoria
390	Quota parte, in conto capitale, delle annualità di estinzione di mutui ai colonizzatori e società, affluite governative e private, in Eritrea e in Somalia, a norma della legge 21 luglio 1921, n. 1018 e del R. decreto-legge 9 giugno 1927, n. 1o, convertito in legge 5 gennaio 1928, n. 25, somme dell'annualità di estinzione di mutui ammortizzati nella colonia dell'Africa Orientale Italiana ai sensi del R. decreto-legge 19 ottobre 1925, numero 1912, convertito in legge 21 dicembre 1926, n. 2221	per memoria
391	Rimborso delle somme anticipate nell'interesse delle produzioni siderurgica nazionale a norma della legge 14 giugno 1925, n. 1113 art. 3 della legge medesima	per memoria
	Totale dei rimborsi di anticipazioni e di crediti vari di tesoro	1.326.000 —
	FACOLTÀ CHE SI CONCEDANO ALLA SPESA	
392	Refusione delle somme anticipate dal Ministero dell'Africa Italiana della guerra, della marina e dell'aeronautica per provvedere alle momentanee deficienze di cassa dei corpi, istituti, stabilimenti militari ed enti aeronautici per il servizio di cassa delle legazioni che non si trovino nella possibilità amministrativa di disporre dei fondi a terra della Regia marina, nonchè per speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti (art. 3 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 3025, convertito in legge 31 dicembre 1928, n. 3010 e art. 6 della legge 22 dicembre 1930, n. 1599)	221.000.000 —
393	Somme poste a carico della controparte nei prodotti acquistati direttamente dalla Regia amministrazione nello stesso, per completare gli assegni a personale e funzionari della stessa amministrazione e spese generali in corrispettivo lavorazione	1.300.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
394	Depositi per spese d'asta ed altri che per la stessa specialità si eseguiscono negli Uffici centrali e periferici . . . . .
395	Interessi sulla rendita consolidata 3,50 per cento iscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle opere eseguite dalla Società ferroviaria Alta Italia in base alla convenzione 22 dicembre 1905 . . . . .
396	Provento della tassa postale di L. 0,30 e L. 0,50 percentuali riscosse e aliquote del prodotto di quella fissata dall'art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, e del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2169, convertito in legge 30 dicembre 1926, n. 2651 . . . . .
397	Provento della tassa postale di L. 0,60 per ogni pellicola metrica di merci importate o esportate nel Regno di Libia (art. 2 del R. decreto-legge 4 luglio 1926, n. 1201, convertito in legge 15 marzo 1926, n. 562) . . . . .
398	Rimborso da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria per liquidazione dell'elargizione concessa dall'Opera depositi e prestiti giusta l'art. 13 del R. decreto 3 maggio 1928, n. 1048, convertito in legge 17 marzo 1929, n. 473, e da parte del Consorzio per la ricostruzione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 per effetto dell'art. 22 del R. decreto 16 novembre 1921, n. 1760, convertito nella legge 17 aprile . . . . .
399	Somma da versarsi nel fondo per il credito al dipendente dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso . . . . .
400	Somme versate da istituti assicuratori per sconto, quota da destinare ad esercizio di assicurazione di contributi governativi previsti dalla legge di beneficenza istituita ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 luglio 1924, n. 1116, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 . . . . .
401	Somme versate da istituti assicuratori per sconto, quota da destinare alla concessione di contributi governativi per spese capitale per la costruzione e miglioramenti stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di magazzini e silos a forma del decreto-legge 23 marzo 1930, n. 376, convertito in legge 17 dicembre 1930, n. 1676 . . . . .
	Totale delle partite che si compensano nella spesa

1136

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
	...ovute da Governi ...loro carico per ...o di pubblica ut...	
	...	*per memoria*
	...rualità di edifi... ...scuola, erette ... in Somalia, a ...ilo e del R. ar... ...ervato un ... ...dell'Africa Orien... ...ottobre 1935, n. ...	*per memoria*
	...ll'interesse delle ...lo a norma della ...della legge modi...	*per memoria*
	...e di redditi vari	1.398.000 —
	...lla cassa	
	...del Ministero della ...marina e delle ...stanze dell'entrate ...ordi militari ed ...ca una delle leggi ...zioni annullate ...della Regia ma... ...determinato un ...gio decreto-legge ...in legge 31 di... ...legge 25 dicembre	221.000.000 —
	...nel ghetto esta... ...dalla Stato, ...ture e funzionari ...ali in conto ...	1.392.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932
394	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli Uffici contabili demaniali	800.000 —
395	Interessi sulla perdita consolidata 3,50 per cento, inscritta a nome del Demanio per l'esecuzione delle leggi e decreti sull'Asse ecclesiastico (legge 15 gennaio 1891, n. 23)	100.000 —
396	Provento della tassa portuale di L. 0,50 e L. 0,40 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti di Civitavecchia (art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1290, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 e art. 2 del R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2196, convertito in legge 29 dicembre 1925, n. 2650)	*per memoria*
397	Provento della tassa portuale di L. 0,05 per ogni tonnellata merce di ritorno imbarcata e sbarcata nel porto di Taranto (art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1251, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562)	*per memoria*
398	Rimborso da parte dell'Istituto Nazionale fascista per i combattenti dei terreni di Reggio Calabria in liquidazione dell'amministrazione coattiva della Cassa depositi e prestiti giusta l'art. 12 del R. decreto-legge 3 maggio 1929 n. 845, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e da parte del Consorzio per la costituzione di minori di quelle spettanti dal bilancio del 28 dicembre 1926 per effetto dell'art. 20 del R. decreto-legge 16 novembre 1924, n. 1799, convertito nella legge predetta	*per memoria*
399	Somme da versarsi dal fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, per far fronte alle spese di amministrazione riguardanti il fondo stesso	*per memoria*
400	Somme versate da istituti sovventori per scopo di annualità da destinare ad estinzione di opere o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1776, convertito in legge 22 dicembre 1930, n. 1584	*per memoria*
401	Somme versate da istituti sovventori per scopo di annualità destinate alla concessione di contributi nella spesa capitale per la costruzione e l'attrezzamento di stabilimenti per la conservazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli e di bozzoli ed opere per forniture di decreto-legge 25 marzo 1927, n. 515, convertito in legge 24 dicembre 1927, n. 2506	400.000 —
	Totale delle partite che si compensano nelle spese	222.600.000 —

1137

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza del presente Esercizio (dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930)
	PROVENTI SPECIALI RIVERSATI ALLA CASSA DI AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO	
402	Interessi da versare alla Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato (r. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1760; r. decreto-legge 3 ottobre 1928, n. 2392, convertito in legge 21 gennaio 1929, n. 60; e r. decreto 28 aprile 1930, n. 624, convertito in legge 17 novembre 1930, n. 1711)	per memoria
403	Contributo nella pari effettiva del interessi in corrispettività di maggiori proventi derivanti dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi di cui al r. decreto 30 aprile 1925, n. 533, destinato alla Cassa di ammortamento del debito pubblico (articolo 6 del Regio decreto-legge 28 aprile 1925, n. 582, convertito in legge 21 dicembre 1925, n. 1711)	per memoria
	Ricuperi diversi	
404	Versamento del fondo costituito per le pensioni privilegiate di guerra ai sensi del r. decreto-legge 20 settembre 1925, n. 1765, convertito in legge 6 aprile 1926, n. 686	500.000.000 —
405	Rimborso dei mutui a favore concessi per opere di bonifica agraria ed igienica nell'agro romano ed in altre zone, destinato alla restituzione delle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti. - Testo unico delle leggi per il bonificamento dell'agro romano 10 novembre 1926, n. 2137 e successive modificazioni)	per memoria
406	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Regio esercito per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 25 del testo unico 2 febbraio 1928, n. 357)	200.000 —
407	Ricupero di somme anticipate agli ufficiali del Real Corpo delle foreste per l'acquisto di cavalli di servizio analogo (art. 25 del regolamento approvato con r. decreto 3 ottobre 1929, n. 1995)	per memoria
408	Ricuperi di anticipazioni e di spese varie	150.000 —
	Totale dei ricuperi diversi . .	500.350.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Entrate effettive
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .
	Prodotti netti di aziende e gestioni autonome . .
	Tributi:
	Imposte dirette . . . . .
	Tasse ed imposte indirette sugli affari . . .
	Dogane e imposte indirette sui consumi . . .
	Monopoli . . . . .
	Lotto e lotterie . . . . .
	Proventi di servizi pubblici minori . . . .
	Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .
	Proventi e contributi speciali . . . . .
	Entrate diverse . . . . .
	Totali della categoria I — (parte ordinaria) .
	TITOLO II. — Entrate straordinarie
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*
	Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .
	Proventi e contributi speciali . . . . .
	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro .
	Entrate diverse . . . . .
	Totali della categoria I^a .

1138

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I — Entrata ordinaria	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Redditi patrimoniali dello Stato	26.400.000 —
	Proventi vari di aziende e gestioni autonome	5.000.000 —
	Tributi:	
	Imposte dirette	3.200.750.000 —
	Tasse ed imposte indirette sugli affari	4.397.100.000 —
	Imposte e imposte indirette sui consumi	658.000.000 —
	Monopoli	3.100.600.000 —
	Lotto e lotterie	105.010.000 —
	Proventi di servizi pubblici minori	35.070.000 —
	Rimborsi e concorsi nelle spese	170.660.000 —
	Proventi e contributi speciali	20.000.000 —
	Entrate diverse	405.290.000 —
	Totali della categoria I — (parte ordinaria)	12.658.185.000 —
	TITOLO II — Entrata straordinaria	
	Categoria I — *Entrate effettive*	
	Rimborsi e concorsi delle spese	251.306.000 —
	Proventi e contributi speciali	—
	Interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro	—
	Entrate diverse	98.839.207,55
	Totali della categoria I^a	350.257.207,55

Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
per memoria
per memoria
250.000.000 —
per memoria
500.000 —
per memoria
150.000 —
300.650.000 —

1139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario (dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945)
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Vendita di beni ed affrancamento annui	1.020.000 —
	Accensione debiti	665.000.000 —
	Emissione di biglietti di Stato	—
	Rimborsi di anticipazioni e di crediti dal Tesoro	1.598.000 —
	Parte che va compensata nella spesa	223.800.000 —
	Proventi speciali riservati alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Ricuperi diversi	309.850.000 —
	Totale della categoria II	1.130.073.000 —
	Totale del titolo II (Entrate straordinarie)	1.410.319.807,95
	Totali generali	14.068.506.807,95

RIASSUNTO PER CATEGORIE

	CATEGORIA I. — *Entrate effettive*	
	Parte ordinaria	12.804.185.000 —
	Parte straordinaria	250.207.807,95
	Totale delle entrate effettive	12.938.432.807,95
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali*	
	Parte straordinaria	1.130.073.000 —
	Totali generali	14.068.506.807,95

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Stato di previsione della spesa del Ministero del
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 g

N.	CAPITOLI — Denominazione
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*
	ONERI GENERALI DELLO STATO
	DEBITI PERPETUI
1	Rendite consolidate 5, 3,50, 3,50 e 3 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*)
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2437 . . . . .
	DEBITI REDIMIBILI
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*) . . . . .
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1963 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2252) (*Spesa obbligatoria*)
	DEBITI VARIABILI
5	Interessi su capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spesa fissa*) . . . . .
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spese obbligatorie*)
7	Interessi e premi su buoni del Tesoro poliennali (*Spesa obbligatoria*) . . . . .

1140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	DEBITI PERPETUI	
1	Rendite consolidate 3,50, 3,00 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi (*Spesa obbligatoria*)	1.200.000.000 —
2	Somma dovuta alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno dello Stato in corrispettivo dell'interesse sui titoli di rendita consolidata già di proprietà del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico ed annullati a norma dell'art. 1 del R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2297	*per memoria*
		1.200.000.000 —
	DEBITI REDIMIBILI	
3	Debiti redimibili diversi - Interessi e premi (*Spesa obbligatoria*)	500.000.000 —
4	Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 16 dicembre 1926, n. 2250) (*Spesa obbligatoria*) .	*per memoria*
		500.000.000 —
	DEBITI FLUTTUANTI	
5	Interessi su capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (*Spese fisse*)	200.000 —
6	Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione (*Spese obbligatorie*)	2.700.000.000 —
7	Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali (*Spese obbligatorie*)	3.000.000.000 —

1141

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
8	Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1526, convertito nella legge 5 gennaio 1937, n. 15 (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
9	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione (*Spesa obbligatoria*)	2.700.000.000 —
10	Interessi a favore della sezione smobilizzi dell'Istituto per la ricostruzione industriale, a norma dell'art. 7, comma 1°, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, numero 1756, convertito nella legge 25 maggio 1932, numero 576, dell'art. 10 del R. decreto-legge 31 gennaio 1935, n. 5, convertito nella legge 2 maggio 1936, n. 512 e dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1753, convertito nella legge 5 gennaio 1936, n. 46	300.000.000 —
11	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2359, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068) (*Spesa obbligatoria*)	59.450.000 —
12	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2350 convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1068 e art. 14 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1906, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2379) (*Spesa obbligatoria*)	968.000 —
13	Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. xxx) (*Spesa obbligatoria*)	122.850.000 —
14	Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per sussidi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1255) (*Spesa obbligatoria*)	437.811.000 —
15	Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per fronteggiare i disavanzi economici dei bilanci per l'anno 1942 degli Enti ausiliari (R. decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 8 agosto 1942, n. 1255) (*Spesa obbligatoria*)	28.985.000 —
16	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,65 per cento netto - Interessi (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
17	Interessi sui titoli del debito pubblico americano prelevati mediante gli impegni da Governo italiano (R. decreto-legge 3 novembre 1941, n. 1284, convertito nella legge 17 aprile 1985 n. 653)	*per memoria*
		9.200.204.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE
18	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1959, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (*Spesa obbligatoria*)
19	Annualità dovute alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo
20	Somma da pagarsi all'Amministrazione della Casa della Maestà del Re per la esenzione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni retrocessi dalla Corona al Demanio dello Stato (R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1762, convertito nella legge 13 marzo 1926 n. 562 e R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2378) (*Spesa obbligatoria*)
21	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale della previdenza sociale, giusta l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1925 n. [illegible]
22	Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al sensi dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 92
23	Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (art. 19 della legge 19 giugno 1913, n. 641 e art. 15 della legge 21 novembre 1911, n. 1386) ed all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 23 della legge 19 gennaio 1942, n. 92)
24	Annualità all'Ente Governatoriale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) (*Spesa obbligatoria*)
25	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 maggio 1904, n. 164) (*Spesa obbligatoria*) . . . . .

1142

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	ANNUALITÀ, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED ASSEGNAZIONI VARIE	
18	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1950, n. 168, e quote di prodotto ai concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Spesa obbligatoria)	7.745.028,80
19	Annualità dovute alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale, alla Società delle strade ferrate meridionali ed alla Società per le strade ferrate del Mediterraneo	35.924.156,60
20	Somma da pagare all'Amministrazione della R. Marina dal Re per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti civili e per eliminare, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni patrimoniali della Corona al tempo dello Stato (R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 176, convertito nella legge 15 marzo 1926, n. 562 e R. decreto 21 dicembre 1919, n. 2328) (Spesa obbligatoria)	3.000.000 —
21	Somma da corrispondersi all'Istituto nazionale della previdenza sociale giusta l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 16 novembre 1916, n. 1686, convertito nella legge 15 ottobre 1925, n. 2013	20.000
22	Somma da corrispondere all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al netto dell'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22	6.000.000 —
23	Sussidio da corrispondere all'Istituto nazionale per gli orfani e le orfane degli impiegati civili dello Stato (art. 19 della legge 12 giugno 1931, n. 611 e art. 15 della legge 24 novembre 1941, n. 1366) ed all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22)	360.000 —
24	Annualità all'Ente Governatoriale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1927, n. 23, art. 2) (Spesa obbligatoria)	105.000 —
25	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (legge 12 marzo 1931, n. 184, (Spesa obbligatoria)	per memoria
		per memoria
		4.501.204.000 —

1143

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
26	Assegno a favore dell'Orfanotrofio militare di Napoli in dipendenza dell'atto di transazione 20 gennaio 1914, tra l'Amministrazione del Tesoro e il detto Istituto, per il ripristino dell'annua prestazione dovuta in virtù dell'art. 4 del R. decreto 9 gennaio 1813, inserito nella collezione delle leggi e decreti del Regno delle due Sicilie al n. 1459	per memoria
27	Contributo ordinario a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova (art. 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50 e art. 1 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898)	per memoria
28	Somma da corrispondere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui alla legge 30 maggio 1940, n. 679	2 500.000 —
		100.594.213,82

SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO

Dotazioni

30	Dotazione della Corona (art. 1 del R. decreto-legge 3 ottobre 1925, n. 1596, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)	11.240.000
31	Assegno all'A. R. il Principe Ereditario Umberto di Savoia, Principe di Piemonte (legge 14 giugno 1925, numero 961)	2.000.000 —
32	Appannaggio all'A. R. la Principessa Anna di Francia, Duchessa d'Aosta vedova (R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1601, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1578 e R. decreto-legge 20 marzo 1942, n. 321, convertito in legge 27 giugno 1942, n. 805)	1.000.000 —
33	Appannaggio all'A. R. il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova (R. decreto-legge 11 maggio 1931, n. 546, convertito nella legge 17 dicembre 1931, n. 1578)	1.000.000 —
34	Appannaggio all'A. R. il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia (legge 15 giugno 1935, n. 1311 e 30 maggio 1942, n. 549)	300.000 —
35	Appannaggio all'A. R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo (R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 391, convertito nella legge 25 maggio 1931, numero 659)	120.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
36	Appannaggio all'A. R. la principessa Elena di Fran Duchessa d'Aosta madre (R. decreto-legge 24 ag 1921, n. 1602, convertito nella legge 17 dicembre n. 1577)
37	Appannaggio all'A. R. il Principe Aimone Robert Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (R. dec legge 24 agosto 1921, n. 1603, convertito nella l 17 dicembre 1931, n. 1577; legge 16 novembre 1939, mero 1825)
38	Appannaggio all'A. R. il Principe Vittorio Emanue Savoia-Aosta, Conte di Torino (R. decreto-leg agosto 1931, n. 1586, convertito nella legge 17 dic 1931, n. 1577)
39	Appannaggio all'A. R. il Principe Eugenio di Sa Genova, Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 feb 1937, n. 182, convertito nella legge 24 marzo 193 mero 859 e art. 5 del R. decreto-legge 24 dicembre n. 1703, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 73
	ASSEMBLEE LEGISLATIVE
40	Spese pel Senato del Regno
41	Spese per la Camera dei deputati
42	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello ed a Società di ferrovie private e di navigazione l'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee slative (*Spesa obbligatoria*)
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI
	Ufficio di Presidenza
43	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*fisso*)
44	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Mi
45	Assegni d'indennità di missione al personale di binetti e della Segreteria generale della Pres del Consiglio dei Ministri
46	Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegre Stato
47	Spese per viaggi dei Ministri e dei Sottosegre Stato

1144

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	LI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944
	...zione	
	...rello militare di Napoli in ...nsazione 21 gennaio 1914, ...l'opera e il detto Istituto, ...nessazione doveva in virtù ...gennaio 1919, inserito nella ...ret. del Regno delle due	
	... del Consorzio autonomo ...13 della legge 12 febbraio ...decreto-legge 3 gennaio 1926, ...e 24 maggio 1926, n. 898)	per memoria
	...Amministrazione delle po...rolizia delle stazioni radio... ...maggio 1940, n. 67) . .	per memoria
		2.540,000 —
		109.394.212,89
	SERVIZI GENERALI ...TATO	
	...ero	
	...del R. decreto-legge 3 ot... ...nella legge 18 marzo 1926,	
	...Ereditario Umberto di Sa... ...legge 14 giugno 1925, nu...	11.250.000
		3.180.000 —
	...ncipessa Anna di Francia, ...R. decreto-legge 24 agosto ...la legge 17 dicembre 1921, ...marzo 1942, n. 331, con... ...942, n. 963)	1.000.000 —
	...ncipe Ferdinando Umberto ...(R. decreto-legge 11 maggio ...la legge 17 dicembre 1921,	1.000.000 —
	...ncipe Filiberto di Savoia... ...gni 15 giugno 1928, n. 1511	500.000 —
	...ncipe Adalberto di Savoia ...(R. decreto-legge 22 marzo ...legge 25 maggio 1931, nu...	100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
36	Appannaggio all'A. R. la principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta madre (R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1066, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1577)	400.000 —
37	Appannaggio all'A. R. il Principe Aimone Roberto di Savoia, Duca d'Aosta, già Duca di Spoleto (R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1067, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1577; legge 16 novembre 1939, numero 1815)	600.000 —
38	Appannaggio all'A. R. il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino (R. decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1068, convertito nella legge 17 dicembre 1921, n. 1577)	100.000 —
39	Appannaggio all'A. R. il Principe Eugenio di Savoia-Genova, Duca di Ancona (R. decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 182, convertito nella legge 24 maggio 1937, numero 859 e art. 5 del R. decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 2039, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739) .	350.000 —
		18.250.000 —
	ASSEMBLEE LEGISLATIVE	
40	Spese pel Senato del Regno	10.000.000 —
41	Spese per la Camera dei deputati	19.500.000 —
42	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative (*Spesa obbligatoria*)	*per memoria*
		29.500.000 —
	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E SERVIZI DIPENDENTI	
	Ufficio di Presidenza	
43	Personale di ruolo: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	606.000 —
44	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri .	250.000 —
45	Assegni d'indennità di missione al personale dei Gabinetti e della Segreteria generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri	1.000.000 —
46	Indennità di carica ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato	4.000.000 —
47	Spese per viaggi dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato	500.000 —

1145

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
58	Premi di operosità e di rendimento al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti e Contributi di Ricovero stranio	1.000.000 —
59	Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	2.500.000 —
60	Pensioni privilegiate e fasse pensionistiche	127.500 —
61	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia liberata	930.000 —
		12.457.500 —
	Servizio speciale riservato	
62	Personale di ruolo, stipendi ed assegni fissi speciali	2.300.000 —
63	Retribuzioni per prestazioni di lavoro straordinario al personale non di ruolo del servizio speciale riservato	80.000 —
64	Premi di operosità e rendimento, compensi al personale addetto al servizio speciale riservato per prestazioni straordinarie ai sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 10 gennaio 1929 n. 59, convertito nella legge 25 giugno 1929 n. 1183 (compensi ai Consiglieri e Commissari)	2.063.000 —
65	Indennità di missione, di trasferta e di trasloco al personale addetto al servizio speciale riservato: spese per viaggi mistico-fiscali; indennità e spese per i corsi professionali inerenti al servizio stesso	340.000 —
66	Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio e relative famiglie	10.000 —
67	Assegni fissi per spese d'ufficio per il servizio speciale riservato (*Spese fisse*)	300.000 —
68	Spese per impianto tecnico per il servizio speciale riservato e per la relativa manutenzione; abbonamenti telefonici e canoni diversi; comunicazioni telefoniche interurbane	700.000 —
		6.113.000 —
	Comando truppe	
69	Personale di ruolo; stipendi ed assegni fissi speciali	70.000 —
70	Spese per il funzionamento del tiro a segno nazionale	80.000 —
		150.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Istituto Centrale di statistica
60	Assegno all'Istituto centrale di statistica [illegible] istituito con la legge 9 luglio 1926, n. 1162
61	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (art. 4, lettere a) e c) del R. decreto 6 giugno 1927, n. 1068)
62	Assegnazione per il servizio della statistica del bestiame all'estero (R. decreto 6 giugno 1926, n. [illegible]
	Consiglio nazionale delle ricerche
63	Personale: stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
64	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni)
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie
65	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie
66	Premi di operosità e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie
	Commissariato generale per la pesca
67	Personale: stipendi ed assegni fissi speciali del commissariato
68	Remunerazione al personale non di ruolo addetto ai servizi ordinari
69	Indennità e rimborso di spese per missioni e per viaggi della straordinaria particolare del Commissariato. Compensi ai membri di Consigli e Commissioni
70	Premi di operosità e di rendimento al personale
71	Sussidi al personale in attività di servizio
72	Spese per sito, manutenzione, riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso della sede del Commissariato centrale e degli uffici dipendenti
73	Spese di ufficio ed acquisto di pubblicazioni
74	Spese di ispezioni e di [illegible] obbligatorie

1146

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1952 al 30 giugno 1953
	Istituto Centrale di Statistica	
66	Assegno all'Istituto centrale di statistica (R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1162)	1.000.000 —
67	Assegnazione per le spese di formazione delle statistiche agrarie e forestali (art. 1, lettere m) e c), del D. del Capo 2 giugno 1925, n. 1082)	2.500.000 —
68	Assegnazione per il servizio della statistica del bestiame italiano all'estero (R. decreto 7 giugno 1925, n. 961)	127.500 —
		930.000 —
		13.577.500 —
	Consiglio nazionale delle ricerche	
69	Personale: stipendi ed assegni fissi (spese fisse)	1.300.000 —
70	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche (R. decreto 18 novembre 1923, n. 2895, e successive modificazioni)	92.000 —
		1.392.000 —
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	
71	Spese per il funzionamento del Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	per memoria
72	Fondi di operatività e rendimento al personale addetto al Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie	per memoria
		—
	Commissariato generale per la zucca	
73	Personale: stipendi ed assegni fissi e ricompense continuative	per memoria
74	Remunerazione al personale per il lavoro straordinario per i servizi ordinari	per memoria
75	Indennità e rimborso di spese per missioni e per i servizi della segreteria particolare del Commissario generale. Competenze ai membri di Consigli e Commissioni	per memoria per memoria per memoria
76	Premi di operosità e di rendimento al personale	per memoria
77	Sussidi al personale in attività di servizio	per memoria
78	Spese per fitto, manutenzione, riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso delle sede del Commissariato generale e degli uffici dipendenti	per memoria
79	Spese di ufficio ed acquisto di pubblicazioni	per memoria
80	Spese di consumo e di uso di altre economie. Spese obbligatorie	per memoria

GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia — 30 luglio 1952

1147

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
75	Spese eventuali	per memoria
76	Spese per le calamità	per memoria
77	Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (articolo 2 della legge 14 maggio 1949, n. 409)	per memoria
	Commissione suprema di difesa	
77	Spese di funzionamento della Segreteria generale della Commissione suprema di difesa	50.000 —
78	Premi di operosità e di rendimento al personale della segreteria generale della Commissione suprema di difesa	30.000 —
79	Sussidi al personale in servizio della Commissione suprema di difesa e alle loro famiglie	10.000 —
		90.000 —
	Commissione consultiva per il diritto di guerra	
79	Spese per il funzionamento della Commissione consultiva per il diritto di guerra (R. decreto 15 dicembre 1938, n. 2017)	per memoria
79 bis	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto alla Commissione consultiva per il diritto di guerra	per memoria
		—
	Consiglio di Stato	
80	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	7.200.000 —
81	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni nell'interesse del Consiglio di Stato	600.000 —
82	Indennità per missioni e per recarsi al luogo di domicilio eletto	100.000 —
83	Sussidi al personale in attività di servizio e ajuti agli impiegati ed agenti e loro famiglie	20.000 —
84	Acquisto e rilegatura di libri e riviste per la biblioteca del Consiglio di Stato	30.000 —
		8.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	
85	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	20.000.000 —
86	Integrazioni ed assegni di famiglia al personale non di ruolo	1.100.000 —

Cap.	CAPITOLI Denominazione
87	Spesa per i servizi di riscontro di cui all'articolo unico approvato col R. decreto 12 [illegible] n. 1214
88	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed al personale di altre amministrazioni prestazioni rese nell'interesse della Corte
89	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi di detto domicilio
90	Sussidi al personale in attività di servizio [illegible] agli impiegati e loro famiglie
91	Spese per la biblioteca della Corte dei conti
92	Fitto di locali (*Spese fisse*)
93	Spese di manutenzione ordinaria dei locali della Corte dei conti e relative dipendenze
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)
94	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
95	Integrazioni ed altri assegni al personale non di ruolo [illegible] 30 [illegible] 1959, convertito nella legge 7 [illegible] 1959, n. [illegible]
96	Premi di operosità e di rendimento al personale
97	Indennità di trasferimento, missioni e trasferte
98	Sussidi al personale in attività di servizio
99	Spese di impianto e di arredamento - Spese d
100	Spese per carta e stampati
101	Fitto di locali (*Spese fisse*)
	Avvocatura dello Stato
102	Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)
103	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati dell'Avvocatura dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei per prestazioni rese nell'interesse dell'Avvocatura
104	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi di domicilio eletto
105	Sussidi al personale in attività di servizio e agli impiegati ed agenti e loro famiglie

1148

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
		per memoria
		per memoria
		per memoria
...ura della pesca (artt. 130, n. 629)		
...di difesa		
...ria generale della		50.000 —
...to al personale della ...ministrazione autonoma di ...		30.000 —
...ella Commissione su...		10.000 —
		90.000 —
...diritto di guerra		
...Commissione centrale ...elevata 12 decimi		per memoria
...al personale addetto ...di diritto di guerra		per memoria
		—
...lo		
...assegni fissi (Spese		5.250.000 —
...to agli impiegati ed ...amministrazioni per ...ministero di Stato		300.000 —
...si al luogo di domi...		100.000 —
...di servizio e sussidi ...o famiglie		20.000 —
...ese per la biblioteca		20.000 —
		5.120.000 —
...ctroclinati)		
...ssegni fissi (Spese		20.000.000 —
...ità al personale non ...		1.100.000 —

Cap. n.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963
87	Spesa per i servizi di riscontro di cui all'art. 73 del testo unico approvato col R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214	1.500.000 —
88	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Corte dei conti	1.200.000 —
89	Indennità per missioni e trasferte e per recarsi al luogo di ejetto domicilio	1.700.000 —
90	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati e loro famiglie	100.000 —
91	Spese per la biblioteca della Corte dei conti	100.000 —
92	Fitto di locali (*Spese fisse*)	150.000 —
93	Spese di manutenzione ordinaria del local sede della Corte dei conti e relative dipendenze	500.000 —
		30.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	
94	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	718.000 —
95	Retribuzioni ed altri assegni al personale non di ruolo di cui all'art. 40 del R. decreto-legge 24 giugno 1937, n. 1070, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 351	300.000 —
96	Premi di operosità e di rendimento al personale	270.000 —
97	Indennità di equipaggiamento, missioni e trasferimenti	per memoria
98	Sussidi al personale in attività di servizio	per memoria
99	Spese di impianto e di arredamento. Spese di primo	per memoria
100	Spese per carta e stampati	per memoria
101	Fitto di locali (*Spese fisse*)	per memoria
		1.288.000 —
	Ragioneria dello Stato	
102	Personale di ruolo. Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	11.000.000 —
103	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione dello Stato ed al personale di altre amministrazioni e ad estranei per prestazioni nell'interesse dell'Amministrazione	200.000 —
104	Indennità per missioni e trasferte — per recarsi al luogo di domicilio eletto	120.000 —
105	Sussidi al personale in attività di servizio e sussidi agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	30.000 —

1149

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI Denominazione	Competenza nel bilancio triennale del 1° luglio 1964 all'11 maggio 1965
1-3	Assegni fissi per spese d'ufficio (spese fisse)	200.000 —
107	Fitto di locali (spese fisse)	900.000 —
	Sottocapitolato per la stampa e le informazioni	12.560.109 —
107 bis	Personale di ruolo. Stipendi e assegni fissi (spese fisse)	15.000.000 —
107 ter	Assegni e indennità di missioni agli addetti alla segreteria particolare	100.000 —
107 quater	Indennità di missione e di trasferimento, trasferibile di carica ed altre eventuali	600.000 —
107 quinquies	Spese di rappresentanza	100.000 —
107 sexies	Spese per il funzionamento di biblioteche e pubblicazioni varie	32.000 —
107 septies	Premi di operosità e di assiduità al personale e compensi ed estratteri per incarichi e studi speciali	1 500.000 —
107 octies	Sussidi al personale in servizio di ruolo e assegni agli ex impiegati ed agenti e loro famiglie	100.000 —
107 novies	Spese casuali	250.000 —
107 decies	Spese riservate	1 100.000 —
107 undecies	Fitto locali e canoni d'acqua	1.500.000 —
107 duodecies	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali	250.000 —
107 terdecies	Spese inerenti ai servizi tecnici: acquisto, rinnovo fornitura e manutenzione di macchinario speciale e materiale vario	150.000 —
107 quaterdecies	Spese per la corrispondenza telegrafica e telefonica ed altre inerenti a servizi speciali di corrispondenza	1.000.000 —
107 quindecies	Spese per la utilizzazione	10.000 —
107 sexdecies	Stipendi ed assegni vari continuativi al personale del ruolo degli addetti stabili all'estero (spese fisse)	720.000 —
107 septdecies	Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero (*spese obbligatorie*)	1 160.000 —
107 octodecies	Indennità di sistemazione e trasferimento delle spese di viaggio di destinazione e di sostituzione ai Regi addetti stampa all'estero. Trasporto delle spese di viaggio al personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed informazioni e consimili (spese fisse)	100.000 —
107 novodecies	Retribuzioni e paghe e compensi al personale locale in servizio presso i Regi uffici diplomatici e consolari ed addetti di stampa e articoli a tale scopo	1.900.000 —

	CAPITOLI Denominazione
107 vicies	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, luce, riscaldamento. Spese di cancelleria ed eventuali per gli Uffici del stampa addetti all'estero e del personale locale in servizio presso uffici diplomatici e consolari con incarichi di stampa ed altre attinenti all'attività del suddetto personale
107 vicies a	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste nali italiani ed esteri
107 vicies b	Abbonamento ad agenzie d'informazioni giorn Italiane ed estere
107 vicies c	Spese e contributi inerenti alla attività culturale all'interno
107 vicies d	Spese diverse per l'ufficio notizie ed altri servizi stampa ed informazioni
107 vicies e	Vigilanza sulla produzione della pellicola cinematografica. Spese relative alle attività concernenti alla fornitura e manutenzione degli impianti (legge 29 luglio 1949, n. 717 e il decreto legislativo n. 911)
107 vicies f	I premi per la pellicole cinematografiche riconosciuti a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1414, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1937, n. 797, convertito in legge 29 dicembre 1938, n. 2161 ed corrispondenti agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, n. 1947, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1041
107 vicies g	Spese per funzionamento e lo sviluppamento delle attività concernenti il turismo (legge 24 marzo 1936, n. 383, convertito nella legge 24 dicembre 1936, n. 1631 e il decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, convertito nella legge 18 maggio 1927, n. 714)
107 vicies h	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche
107 vicies i	Spese per le attività teatrale, delle riviste, ecc. Spese per la propaganda e tutte le altre attività teatrale e musicale
107 vicies l	Spese per la gestione della pellicola di cui della legge 4 febbraio 1949, n. 897

1150

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962
	Denominazione	
107	Fitto di locali, arredamento, manutenzione, illuminazione, riscaldamento. Spese di cancelleria ed altre eventuali per gli Uffici del Regio addetto stampa a Tesoro e del personale locale in servizio presso gli uffici diplomatici e consolari con mandato di esercizio ed altri attinenti all'attività del sottosegretariato	100.000 —
108	Spese per l'acquisto di pubblicazioni, riviste e giornali italiani ed esteri	200.000 —
109	Abbonamento ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere	230.000 —
110	Spese e contributi inerenti alla attività culturale italiana all'estero	260.000 —
111	Spese diverse per l'ufficio addetto ed altre attinenti a servizi stampa ed informazioni	600.000 —
112	Vigilanza sulla produzione della pellicola cinematografica. Spese relative alle attività cinematografiche di cui alla legge 4 luglio 1949, n. 958 e il decreto 5 aprile 1951, n. 961	500.000 —
113	Premi per la pellicola cinematografica riconosciuta nazionale a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 6 ottobre 1932, n. 1414, modificato dall'art. 4 del R. decreto-legge 24 aprile 1937, n. 631, convertito dalla legge 28 dicembre 1937, n. 2841, dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1938, n. 1031, convertito nella legge 25 maggio 1939, n. 1041, dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1939, n. 1381, convertito nella legge 4 gennaio 1940, n. 22, dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1940, n. 739, convertito nella legge 4 giugno 1940, n. 762, dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 settembre 1940, n. 1251, convertito nella legge 28 novembre 1940, n. 1836, dall'art. 1 del R. decreto-legge 16 maggio 1941, n. 366, convertito nella legge 14 luglio 1941, n. 1041, dall'art. 1 del R. decreto-legge 26 dicembre 1941, n. 1560, convertito nella legge 5 giugno 1942, n. 1121, dall'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1943, n. 371, convertito nella legge 26 luglio 1943, n. 1051, dall'art. 1 del R. decreto-legge 21 novembre 1944, n. 361, convertito nella legge 15 maggio 1945, n. 312	10.000.000 —
114	Spese per funzionamento e sviluppo delle attività concernenti il turismo (con decreto-legge 23 marzo 1937, n. 371, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2841 e 21 novembre 1938, n. 1851, convertito nella legge 13 maggio 1939, n. 739)	1.000.000 —
115	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (E.N.I.T.)	3.000.000 —
116	Spese per le scuole italiane, delle quali sopra governative, nonchè per la provvidenze a favore delle attività culturale e artistiche	1.000.000 —
117	Spese per la gestione della Fondazione di studi ed della legge 2 febbraio 1939, n. 247)	50.000 —

1151

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
107 bis	Quota del 6 % sui proventi di abbonamento alle radiodiffusioni circolari da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 aprile 1924, n. 387, convertito nella legge 6 giugno 1924, n. 1100, e con le modalità di cui al R. decreto-legge 18 giugno 1925, n. 1032, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 562, quota del 5,50 % ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 del R. decreto-legge 8 settembre 1927, n. 1661, convertito nella legge 31 marzo 1928, n. 726)	per memoria
107 ter	Spese per radiodiffusione e la televisione . . .	1.000.000 —
107 quater	Premi da erogare agli editori commissionari, ripartiti industriali grafici per la diffusione della cultura tecnica all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 18) . .	per memoria
107 quinquies	Spese per la propaganda	per memoria
107 sexies	Premi ai produttori che noleggiano o vendono all'estero films nazionali di alta cinematografia artistica nati sui proventi che derivano da abbonati non alle radio per la produzione di films di lunga metraggio (art. 5 del R. decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1051, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 446)	per memoria
107 septies	Spese per il funzionamento di Commissioni . . .	130.000 —
		40.965.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	MINISTERO E UFFICI PROVINCIALI DEL TESORO	
108	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Intendenza, consoli ed uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*)	600.000 —
108 bis	Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazione gravanti l'amministrazione (*Spese fisse*) . .	650.000 —
108 ter	Personale di ruolo amministrativo d'ordine e di servizio, stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . .	20.000.000 —
		21.250.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione
	RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO E RAGIONERIE DELLE INTENDENZE DI FINANZA
109	Personale dei ruoli di concetto e d'ordine della Ragioneria generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . .
110	Personale di protocollo e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale non di ruolo addetto alle segreterie dei Capi di Ragioneria delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . . . .
111	Remunerazioni ed anticipi di trattenute al personale di ruolo, incluso quello a forma temporanea della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli impiegati pendenti . . . . .
112	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello di reparti di liquidazioni di guerra, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi speciali resi nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato . . . . .
113	Indennità di trasferimento al personale della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed altre spese inerenti ai movimenti di ruolo del personale della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio degli impiegati dei ruoli speciali collocati a riposo e alle famiglie di questi morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative a servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . . .
114	Sussidi ad impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè agli impiegati cessati dal servizio e loro famiglie, al personale subalterno addetto ai servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato

1152

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...TOLI

...nziarie

Competenza per l'esercizio finanziario 1944 (Spese fisse)

...nt di abbonamento alla stazio-...mpresi gli assegni stabiliti a del ...1931, n. 887, convertito nella ...1, e non le indennità di cui ...ll'art. 3 del R. decreto-legge ...ottobre 1935, n. 1942, convertito ...legge 6 aprile 1936, n. 1155, e quelle ...ti dalle disposizioni in vi... ...ti, concernenti il perso... ...pelle forze di mare) . . . . . per memoria

...e la televisione . . . per memoria

...itori commissionari, filiali ed ...diffusione delle edizioni (R. ...gennaio 1944, n. 159) . . per memoria

. . . . . per memoria

...ezione e vendita all'ester... ...delle enciclopedie, riviste ...ecc. da eseguirsi con mezzi ...ti dalla Direzione della Stampa (art. 5 del ...ecreto-legge 6 aprile 1936, n. 1155, e 20% convertito ...1939, n. 539) . . . . . per memoria

...to di competenza . . . 1.000.000 —

40.925.000 —

...GENERALI
...AZIONE DEL TESORO

...PROVINCIALI DEL TESORO

...d'ufficio alle Intendenze, com... ...ali del Tesoro (Spese fisse) . . 600.000 —

...per l'amministrazione centrale ...Tesoro e spese di ripartizione ...zione (Spese fisse) . . . . 800.000 —

...inistrativo d'ordine e di per... ...nali (Spese fisse) . . . . 20.000.000 —

21.200.000 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1944 (Spese fisse)
	Trasferimenti	
	Partecipazione normale dello Stato e finanziamento della competenza di Rivalta	
109	Percentuale dei ricavi di cottimo e dividendo della Regia Tipografica dello Stato — Capitoli ed articoli fissi (Spese fisse)	19.200.000 —
110	Percentuale di partecipazione e dividendo delle Aziende dello Stato e degli enti parastatali nazionali e provinciali esercenti un pubblico servizio di trasporto, soggetti alla Ragioneria delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	15.000.000 —
111	Partecipazione ed assegno di tenuità al personale non di ruolo inviato presso e forma temporanea dalla Ragioneria generale dello Stato e dalle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè dagli uffici distrettuali	3.000.000 —
112	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici suddetti ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato	4.800.000 —
113	Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati dei ruoli cessati collocati a riposo ed alle famiglie dei medesimi morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato .	2.000.000 —
114	Sussidi ai impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato .	800.000 —
		44.800.000 —

1153

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE GENERALI DIVERSE	
115	Assegni e indennità di missione agli addetti al Gabinetto	270.000 —
116	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale di altre Amministrazioni	6.000.000 —
116 bis	Retribuzioni ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo, escluso quello a ferma temporanea, della Amministrazione centrale, non compreso quello della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze	23.000.000 —
117	Spese per la Commissione di cui all'art. 182, lettera d), del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, della legge sulle pensioni (art. 3 del decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 21)	per memoria
118	Compensi ad estranei all'Amministrazione del Tesoro per incarichi e studi diversi nell'interesse dell'Amministrazione medesima	360.000 —
119	Indennità per missioni e trasferte effettuate dai funzionari e subalterni dell'Amministrazione del tesoro (escluse le missioni compiute dagli ispettori del Tesoro appartenenti al ruolo organico dell'Amministrazione centrale, nell'interesse dei servizi del Tesoro e della vigilanza sugli Istituti di emissione e quelle compiute nell'interesse dell'Ufficio carte valori); e per viaggi al luogo di eletto domicilio di tutti i funzionari dell'Amministrazione del Tesoro esclusi quelli dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato, collocati a riposo e delle famiglie di funzionari ed agenti morti in attività di servizio	1.000.000 —
120	Sussidi al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione del Tesoro centrale e provinciale, in attività di servizio, escluso quello dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato. Sussidi agli ex impiegati ed agenti dell'amministrazione del tesoro e relative famiglie	1.050.000 —
121	Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	600.000 —

Numero	CAPITOLI — Denominazione
122	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 decreto 18 novembre 1923, n. 2440, della c... generale e reclamati dai creditori (Spesa ... torio)
123	Spese casuali
	DEBITO VITALIZIO
	PENSIONI ORDINARIE, INDENNITÀ ED ASSEGNI
123 bis	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*)
123 ter	Pensioni ordinarie al personale del cessato re...
123 quater	Assegni di medaglie al valor militare diretti ... sibilità concessi per fatti estranei alla gu... turca ed europea ed alle operazioni in Af... rale dal 1° gennaio 1935 in poi
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESO...
	SERVIZI DEL TESORO
124	Personale degli uffici provinciali del Teso... uffici di gestione e di controllo della Ra... della Scuola dell'arte della medaglia ... assegni fissi (*Spese fisse*)
125	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici pro... Tesoro e della Cassa speciale per i biglie... dello Stato, premio di prolungamento d'o... vore del personale degli uffici di controllo ... presso l'officine di fabbricazione dei bi... l'Istituto di emissione e presso le cartie... per lo scarto degli atti degli uffici pro... Tesoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	... addetti al Ga- ...	870.000 —
	...zi impiegati ed ...le e prestabile ... Amministrazioni	6.000.000 —
	...le personale non ...mporanei della ...reso quello della ...delle Ragionerie	23.000.000 —
	...rt. 163, lettera d), ...To, della legge ...Ragioneria generale	per memoria
	...zione del Tesoro ...ressa dell'Ammi-	855.000 —
	...ettuati dal fun- ...zione del tesoro ...gli ispettori del ...rico dell'Amministr. ...i servizi del Te- ...o di emissione e ...officina carte va- ...letti domicilio di ...zione del Tesoro, ...ioneria generale ...e funzionale di fun- ...di servizio .	1.000.000 —
	...di ruolo dell'Am- ...e provinciale, in ...dipendente dalla ...sussidi agli es- ...nazione del tesoro	1.000.000 —
	...spedire all'estero	800.000 —

N.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
122	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, della contabilità generale e reclamati dai creditori (Spese obbligatorie)	per memoria
123	Spese casuali	150.000 —
		33.035.000 —
	DEBITO VITALIZIO	
	PENSIONI ORDINARIE, ANZIANITÀ ED ASSEGNI	
123	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	60.000.000 —
123 bis	Pensioni ordinarie al personale del cessato regime . .	60.000 —
123 ter	Assegni di medaglie al valor militare diretti a ricompensare benemerenze acquisite per fatti estranei alla guerra italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa orientale dal 1° gennaio 1925 in poi	500.000 —
		60.560.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	SERVIZI DEL TESORO	
124	Personale degli uffici provinciali del Tesoro e degli uffici di gestione e di controllo della Regia Zecca e della Scuola dell'arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi (Spese fisse)	20.000.000 —
125	Retribuzioni ai giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di prolungamento d'orario a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso la cartiera - Spese per lo stacio degli atti degli uffici provinciali del Tesoro	5.200.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1155

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947
126	Mercedi, sottimi, rimunerazioni di lavoro straordinario agli operai della Regia Zecca; assicurazione all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro; assicurazione contro la disoccupazione involontaria; spese sanitarie; assegni di malattia; contributo dello Stato da versarsi all'Istituto nazionale della previdenza sociale. - Premi di operosità e di rendimento e di economia. - Sussidi agli operai e loro superstiti - indennità varie e premi per perfezionamento di grado al personale dipendente alla Zecca	2.000.000 —
127	Indennità di missione e spese varie per i servizi del Tesoro all'estero	30.000 —
128	Indennità di missione per i servizi del Tesoro all'interno e spese varie inerenti al servizio ispettivo . . .	60.000 —
129	Assegni fissi per spese d'ufficio alla Tesoreria centrale e all'Azienda autonoma dei Monti del debito pubblico (*Spese fisse*)	*per memoria*
130	Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie (*Spesa obbligatoria*)	7.000 —
131	Spese riservate a disposizione della Direzione generale del Tesoro	4.000 —
132	Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro (*Spesa d'ordine*) . .	80.000 —
133	Differenze di cambio, commissioni e spese sui pagamenti di debito pubblico all'estero	300.000 —
134	Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (*Spesa obbligatoria*) .	20.000 —
135	Spese per i servizi del Tesoro, per trasporto fondi di tesoreria, noleggio di cassaforti, armadi di sicurezza e recipienti per la conservazione di valori; per il funzionamento della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato presso la Tesoreria centrale; per l'abbruciamento dei biglietti di Stato; per la Commissione tecnica di cui all'art. 15 del Regolamento approvato col R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 654, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2293; pel servizio di vigilanza; per la repressione del falso numerario; rimborsi e compensi al personale della pubblica sicurezza; spese telegrafiche pel servizio di tutte le tesorerie provinciali	800.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
136	Spese per l'allestimento dei treni ordinari del Te… Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti buoni del Tesoro ordinari, e per scorte degli … di pubblica sicurezza . . . . .
137	Compensi nelle tasse postali per il collocamento buoni del tesoro . . . . .
138	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale e coloniale . . .
139	Spese generali d'esercizio della Zecca. - Acquisti di chine e di materie prime per le lavorazioni … alla Zecca. - Riparazione e manutenzione dei lo… Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di … neta e di altre valute dello Stato, nonchè di … glie. - Spese per la compilazione artistico-tecni… lustrativa . . . . .
140	Scuola dell'arte della medaglia. - Spese pel fun… mezzo della scuola e per le commissioni is… per concorsi relativi all'arte della monetazione e … medaglia . . . . .
141	Spese varie (esclusi i premi di operosità e di … mento) inerenti alle operazioni di debito pub… comprese quelle per il funzionamento delle co… sioni istituita presso la Direzione generale del … pubblico . . . . .
142	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata … stipendi degli impiegati civili e militari da … narsi a favore delle istituzioni per gli orfani … impiegati stessi (leggi 3 marzo 1901, n. 67 e 19 … 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*) . . . .
143	Somma da versare alla Cassa di soccorso fr… ingegneri dell'Ispettorato generale della moto… sione civile e dei trasporti in concessione in re… del 60 per cento del provento dei diritti di cui … ticolo 103 del testo unico delle leggi per la tutela … strade e la circolazione, approvato col Regio d… 8 dicembre 1933, n. 1740 . . . . .
144	Contributo all'Azienda autonoma statale della … (articolo 7, comma terzo, del R. decreto-legge … 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio … n. 50 e legge 7 agosto 1942, n. 1…) . . .

1156

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
		per memoria
		7.200 —
		4.000 —
		20.000 —
		300.000 —
		20.000 —
		800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
136	Spese per l'ammortamento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per ritiro degli appositi di polizza assicurata	1.000.000 —
137	Compensi agli uffici postali per il collocamento di buoni del Tesoro	30.000 —
138	Compenso alla Banca d'Italia per il servizio di Regia Tesoreria provinciale e comunale	30.000.000 —
139	Spese generali d'esercizio della Zecca - Acquisti di materie e di materie prime per le lavorazioni affidate alla Zecca. - Riparazione e manutenzione dei locali. - Premi e compensi per modelli di nuovi tipi di monete e di alto valore dello Stato, novità di medaglie. - Spese per la commissione artistica-tecnica-valutaria	1.000.000 —
140	Scuola dell'arte della medaglia. - Spese pel funzionamento della scuola e per le formazioni tecniche per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia	28.000 —
141	Spese varie, anche i premi di assicurazione e di rendimento inerenti alle operazioni di debito pubblico, compresa quelle per il funzionamento delle Commissioni istituite presso la Direzione generale del debito pubblico	50.000 —
142	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1901, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641) (*Spesa d'ordine*)	50.000 —
143	Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ingegneri dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione in ragione del 6 per cento del provento dei diritti di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740	*per memoria*
144	Contributo all'Azienda autonoma statale della strada articolo 7, comma terzo, del R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1126, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 22 e legge 7 aprile 1938 n. 493	63.675.000 —

157

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
146	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad Amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per contravvenzioni pronunziate dalla Corte dei conti o prima di dette condanne o per delitti perseguiti in via amministrativa ed accertati dai responsabili, quando si tratti di ricuperi da ammettere non in pertinenza del bilancio. - Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in conformità del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione e ripartito in ruoli speciali (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1940, n. 932) (spese d'ordine)	
		1 (omissis) —
		102 774 200 —
	SERVIZI DEL PROVVEDITORATO PER TUTTE LE AMMINISTRAZIONI	
147	Spese per forniture di carta bianca e da lettere, degli stampati e delle pubblicazioni, compresi i bollettini per le società per azioni, per la proprietà intellettuale ed i brevetti industriali, delle carte rappresentative di valori e di tutte le altre specie di carta e cartoncini, dei cartoni, materiale di legatoria, rilegature, ripuliture e simili, da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del tesoro e per gli uffici dell'ispettorato del provveditorato e per la delegazione della Corte dei conti presso l'officina carte valori	50 000 000 —
148	Spese di gestione del magazzino principale di Roma .	4 500 000 —
149	Spese per il normale funzionamento della biblioteca del Ministero delle Finanze e Tesoro	20 000 —
150	Indennità di trasferimento, di viaggio e di soggiorno per missioni ed ispezioni straordinarie di funzionari e personale subalterno e gli altri assegni dipendenti dal Provveditorato generale dello stato	9 500 —

Numero d'ordine	CAPITOLI — Denominazione
160	Spese per le automobili addette ai servizi del Provveditorato generale dello Stato ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i premi di operosità e di rendimento inerenti alla gestione di tali automezzi) . . . . .
	CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO
161	Assegnazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 28 aprile 1940, n. 433, da versarsi al capitolo n. 391 dell'entrata per incremento dei capitali, per essere tali destinati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del R. decreto-legge 28 aprile 1941, n. 434, convertito con legge 21 dicembre 1941, n. 1711) . . . . .
	FONDI DI RISERVA
164	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 9 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .
165	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato) . . . . .
	TITOLO II — SPESE STRAORDINARIE
	CATEGORIA I. — Spese effettive
	ONERI GENERALI DELLO STATO
	(contributi, concorsi, sussidi, sgravi e assegnazioni varie
166	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi dai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (spesa obbligatoria)
167	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di qualsiasi genere per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio durante la guerra 1940-43 e successivo dissesto giudiziale ai sensi della legge 9 luglio 1926, n. 1188. Spese obbligatorie . . . . .

1158

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949	Competenza per l'esercizio successivo dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950
	Spese per le automobili addette ai servizi dell'Azienda autonoma statale della Strada ed a quelli di rappresentanza delle Amministrazioni centrali - Affitto di locali - Spese per il personale e varie (esclusi i prezzi di operosità e di rendimento inerenti alla gestione di tali automezzi)	900.000 —	
		250.723.600 —	
	CASSA D'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO		
181	Integrazione corrispondente al maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi, di cui al R. decreto 15 aprile 1948, n. 413 da versarsi al capitolo n. 391 dell'entrata per incremento di capitali, per essere tali somme addotte alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno (art. 6 del R. decreto-legge 24 aprile 1936, n. 486, convertito nella legge 21 dicembre 1936, n. 2111)	per memoria	
	FONDI DI RISERVA		
184	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 10 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	1.000.000 —	
185	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 22 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato)	1.000.000 —	
		50.000.000 —	
	TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE		
	Categoria I. — Spese effettive		
	OPERE GENERALI DELLO STATO		
	Contributi, sussidi, concorsi, premi e assegnazioni varie		
186	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze nel saggio d'interesse sui mutui concessi ai Comuni e Provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità (Spesa obbligatoria)	30.000.000 —	
187	Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di malati colpiti da infermità mentali prima che avesse il servizio dipendente dalla nuova ripartizione geografica di giugno 1947, n. 113 (Spesa obbligatoria)	5.000.000 —	

1159

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	Denominazione	
168	Concorso dello Stato per il funzionamento di vigili marittimi	(a carico del bilancio)
169	Somministrazione all'Unione italiana di riassicurazione per la gestione stabile dei rischi marittimi di navigazione (Regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2207, convertito, con modificazioni, nella legge 6 maggio 1940, n. 731 e legge 2 aprile 1941, n. 339)	(a carico del bilancio)
170	Rimborso all'Opera nazionale per i combattenti delle spese cambiarie sostenute per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno (art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1867, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 760)	per memoria
171	Somma dovuta dallo Stato per interessi sui mutui contratti dagli istituti di credito a favore dei proprietari danneggiati dal sisma del 1908 (Regio decreto-legge 3 settembre 1908, n. 527, convertito nella legge 3 gennaio 1909, n. 20)	per memoria
172	Reintegrazione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite ridotte indebitamente, in conseguenza di diminuzioni di beni stabili e di ordinarie in conformità dell'art. 1 della legge 26 luglio 1896, n. 343 e restituzione al demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'immatricolazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria e d'ordine)	per memoria
173	Spese per la beneficenza romana (Spesa obbligatoria)	150.000 —
174	Concorso dello Stato nella spesa per l'opera nazionale di Roma (R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1604, convertito nella legge 31 marzo 1928, n. 562 - 1° delle quindici tabelle - e legge 26 marzo 1940, n. 212 - 4° delle tredici tabelle)	per memoria
175	Contributo dello Stato a favore del comune di Venezia e titolo di concorso negli oneri derivanti dal prestito contratto durante la guerra 1915-18 (art. 3 della legge 30 novembre 1925, n. 1969 - 8° delle dieci tabelle)	per memoria
176	Contributo straordinario al comune di Napoli per l'ammortamento di passività inerenti al riscatto dell'azienda tramviaria (art. 4 del R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1074, convertito nella legge 4 giugno 1937, n. 115 - 10ª delle dodici tabelle)	500.000 —
178	Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge (Spesa obbligatoria)	51.941.117,12
		308.501.117,12

	CAPITOLI	
	Denominazione	
	CONTRIBUTI E SUSSIDI DI BENEFICENZA E DI PUBBLICHE CALAMITÀ	
179	Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e da altri istituti a Province e Comuni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo effettivo di procurare loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	
180	Rimborso alle Provincie ed ai Comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate (Spesa obbligatoria)	
181	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria)	
182	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (art. 7 ed 8 della legge 7 luglio 1907, n. 351, art. 8 della legge 7 luglio 1912, n. 726, art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1923, n. 1117, decreto-legge luogotenenziale 16 settembre 1918, n. 1496, convertito nella legge 17 febbraio 1921, n. 230, legge 4 giugno 1925, n. 969 e R. decreto-legge 15 novembre 1926, n. 2009, convertito nella legge 30 dicembre 1929, n. 2134) (Spesa obbligatoria)	
183	Contributi diretti dello Stato a favore degli istituti ospedalieri della soppressa Unione edilizia o dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti (Spesa obbligatoria)	
183 bis	Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per mezzo delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1935, n. 2009	
	Spese per la costruzione delle polizze ai combattenti	
184	Spese per il servizio delle polizze ai combattenti	

1160

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONCORSI E CONTRIBUTI
IN ADEMPIMENTO DI PUBBLICHE CALAMITÀ

101 Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità d'ammortamento dei mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti e da altri Istituti a Province e Comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza e di altri enti morali, allo scopo efficace di provvedere loro i mezzi per riparare i danni causati da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . per memoria

102 Contributo alle Province ed ai Comuni danneggiati da terremoti, dalle sovrimposte provinciali e comunali elevate (Spesa obbligatoria) . . . 100.000 —

103 Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui ipotecari contratti da privati e da Istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località colpeggiate da pubbliche calamità (Spesa obbligatoria) . . . . 7.000.000 —

104 Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da alluvioni, frane ed eruzioni (art. 7 ed 8 della legge 7 luglio 1907, n. 511; art. 9 della legge 4 luglio 1912, n. 766; art. 10 e 11 della legge 8 luglio 1915, n. 1088, concernente provvedimenti per la Calabria, in dipendenza del terremoto 23 settembre 1905; art. 14 della legge 31 dicembre 1916, n. 1801, concernente provvedimenti per la Basilicata, in dipendenza del terremoto 16 novembre 1913; art. 2 del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 2025, convertito nella legge 30 dicembre 1925, n. 2161) (Spesa obbligatoria) . . . 1.000.000 —

105 Contributi diversi dello Stato a favore degli abitanti delle isole Eolie danneggiati dal terremoto del 3 gennaio 1926 (Spesa obbligatoria) . . . . 25.000.000 —

106 Contributo dello Stato per le costruzioni e riparazioni di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti per effetto delle speciali obbligazioni create dal R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2249 . . . . per memoria

Totale . . . 33.600.000 —

Spese per la concessione delle garanzie di adempimento

107 Spese per il servizio delle polizze di assicurazione . . . 8.000.000 —

Totale . . . 8.000.000 —

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 176 del 28 luglio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	SPESE DIVERSE	
188	Interessi compresi nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 1081, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 562	605.779.70
189	Interessi compresi nelle annualità trentennali da corrispondere sulla massa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 5.000.000 contabilizzate per la costruzione della strada automobilistica Genova-Serravalle Scrivia e sistemazione delle strade statali e affluenti (R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1357, convertito nella legge 22 dicembre 1928, n. 3419, letto 8 giugno 1933, n. 779 e R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 145, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 934)	per memoria
187	Interessi compresi nell'annualità decennale da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di L. 50 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 23 luglio 1922, n. 1626, convertito nella legge 13 aprile 1923, n. 878)	per memoria
188	Interessi compresi nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 20.000.000 per il completamento a cura e a carico dello Stato dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo Ospedale dello Scudillo nella città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 23 dicembre 1927, n. 2472, convertito nella legge 5 aprile 1928, n. 625) .	376.000 —
189	Interessi compresi nelle annualità al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una caserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli (legge 28 gennaio 1941, n. 63)	per memoria
190	Interessi compresi nelle rate di estinzione dei prestiti obbligazionari 6 e 6,50 per cento emessi dalla Società anonima nazionale Cogne (Convenzione 11 settembre 1925, approvata e resa esecutiva col decreto Ministeriale 11 settembre 1925 e legge decreto-legge 30 giugno 1925, n. 1154, convertito nella legge 9 gennaio 1926, n. 88)	per memoria

Num.	CAPITOLI — Denominazione
191	Interessi compresi nell'annualità da corrispondere Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per pazioni alle Casse provinciali di credito agra Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. de legge 23 dicembre 1922, n. 1654, convertito in 17 aprile 1925, n. 473
192	Rimborso alla Società anonima nazionale « Co della spese inerenti al servizio dei prestiti ob zionari emessi dalla Società medesima (conve 11 settembre 1925, approvata e resa esecutiva c creto ministeriale 11 settembre 1925 e R. decreto 30 giugno 1925, n. 1156, convertito nella legge naio 1926, n. 88) . . . . .
193	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento maggiore tasse di L. 0,10 per ogni tonnellata m di merce sbarcata ed imbarcata, tanto nella s marittima, quanto a Porto Marghera, per ven a decorrere dal 1° gennaio 1954 (art. 7 del R. legge 9 dicembre 1923, n. 2538, convertito nella 17 aprile 1925, n. 473 ed art. 5 del R. decret 30 settembre 1925, n. 1656, convertito nella legge gno 1927, n. 1074) (ultima delle ventuno rate)
194	Assegnazione al Provveditorato al porto di Ven relazione al provento della tassa di tonnellagg merci imbarcate o sbarcate nel porto medesim finanziamento della costruzione di due capan delle relative opere di arredamento sul molo boni del bacino commerciale di Marittima (ar R. decreto-legge 8 dicembre 1925, n. 2073, co nella legge 2 giugno 1926, n. 939 - 7ª delle ven annualità) . . . . .
195	Assegnazione al comune di Livorno in relazion vento delle tasse di tonnellaggio sulle merci i e sbarcate in quel porto (art. 2 del R. decr 18 luglio 1906, n. 1619, convertito nella legge naio 1907, n. 136 - 9ª delle venticinque rate)
196	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della L. 40 milioni e relativi interessi, assunta dello Stato, sull'importo capitale complessivo sui concessi alle Amministrazioni provincia nali, ed ai Consorzi appartenenti alle due di Belluno ed Udine, in dipendenza del Re legge 28 novembre 1919, n. 2161, 29 aprile 19 8 giugno 1920, n. 804, e 7 aprile 1921, n. 471, nella legge 26 giugno 1921, n. 1081 e rimb

1162

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 985021

TITOLI		COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1966 al 30 giugno 1967
	CAPITOLI	
	Denominazione	
	... nazionale	
	... 577.000	
	... annualità di ammortamento ... e interessi per le anticipazioni ... dipendenza del ruolo concessioni e Stabilimenti ... ai termini ... 1951, convertito ... 975	603.779.70
	... annualità decennali, da corrispondersi ... e prestiti in conformità ... la convenzione approvata ... 11 settembre 1925, n. 1752, ... 1925, n. 1869, ... 11 decreto-legge 28 febbraio ... nella legge 25 maggio 1925, ...	per memoria
	... annualità decennale da corrispondersi ... concessi a carico ... ammortizzazione di L. 25 milioni, per effetto ... mutuo autorizzato dal porto di ... 28 luglio 1922, n. 1065, ... 1923, n. 492	per memoria
	... annualità da corrispondere al ... ammortamento dell'anticipazione ... completamento e ... e sanzione ... al contratto di ... dell'acquedotto ... Scoglio nella città di Ne... decreto-legge 28 dicembre 1907, ... legge 7 aprile 1908, n. 454) .	570.000 —
	... annualità al Banco di Napoli ... anticipazioni per la costruzione ... per la Milizia volontaria per la ... Napoli (legge 22 gennaio 1911, ...	per memoria
	... rata di estinzione dei prestiti ... per conto ... della Società ... zione (convenzione 11 settembre ... approvata ed esecutiva col decreto ministe... e legge decreto-legge 30 giugno ... nella legge 9 gennaio 1936, ...	per memoria
191	Interessi connessi nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento delle somministrazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 dicembre 1925, n. 1854, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473	per memoria
192	Rimborso alla Società anonima nazionale « Corne » delle spese inerenti al servizio dei prestiti obbligazionari emessi dalla Società medesima (convenzione 11 settembre 1925, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale 11 settembre 1925 e R. decreto-legge 30 giugno 1925, n. 1054, convertito nella legge 9 gennaio 1926, n. 96)	per memoria
193	Assegnazione al comune di Venezia, sul provento della maggiore tassa di L. 0,50 per ogni tonnellata metrica di merce sbarcata od imbarcata, tanto nella stazione marittima, quanto a Porto Marghera, per venti anni a decorrere dal 1° gennaio 1924 (art. 7 del R. decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 2832, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 ed art. 3 del R. decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1668, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1074) (ultima delle ventuno rate) . .	per memoria
194	Assegnazione al Provveditorato al porto di Venezia in relazione al provento della tassa di tonnellaggio sulle merci imbarcate o sbarcate nel porto medesimo per il finanziamento della costruzione di due capannoni e delle relative opere di arredamento sul molo ex carboni del bacino commerciale di Marittima (art. 7 del R. decreto-legge 8 dicembre 1925, n. 2073, convertito nella legge 2 giugno 1926, n. 789 - 7ª delle ventidue annualità)	per memoria
195	Assegnazione al comune di Livorno in relazione al provento delle tasse di tonnellaggio sulle merci imbarcate e sbarcate in quel porto (art. 2 del R. decreto-legge 18 luglio 1926, n. 1619, convertito nella legge 14 gennaio 1927, n. 130 - 9ª delle ventidue rate) . . .	per memoria
196	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della quota di L. 40 milioni e relativi interessi, assunta a carico dello Stato, sull'importo capitale complessivo dei mutui concessi alle Amministrazioni provinciali, comunali, ed ai Consorzi appartenenti alle due provincie di Belluno ed Udine, in dipendenza dei Regi decreti-legge 28 novembre 1919, n. 2140, 23 aprile 1920, n. 572, 8 giugno 1920, n. 641 e 2 aprile 1922, n. 471, convertiti nella legge 26 giugno 1924, n. 1082 e rimborso alla	per memoria

1163

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Art.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	Cassa stessa del 40 % del capitale vigente al 31 dicembre 1925 sui mutui medesimi e su quelli analoghi contratti dai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza invasi o sconvolti durante la guerra (legge 4 novembre 1951, n. 1226, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e la maggio 1925 n. 587, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. (46) . . .	per memoria
126 bis	Residui delle partecipazioni della Banca austro-ungarica di nazionalità italiana di cui decreto-legge 21 ottobre 1921 n. 1428, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473)	20.000 —
126 ter	Rimborso all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dell'ammontare dei pagamenti da esso effettuati delle rendite d'infortunio sul lavoro dovute ai cittadini del Trentino ed a quelli di Fiume dagli Istituti di previdenza austriaci ed ungheresi e dell'ammontare dei pagamenti effettuati per rendita d'infortunio sul lavoro dovuta ai cittadini della Venezia Giulia e di Zara e rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale oltre ai limiti dell'attività trasferitagli (R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 1560, convertito nella legge 17 marzo 1924, n. 473 e 21 settembre 1920, n. 1490, convertito nella legge 11 gennaio 1921, n. 162)	per memoria
127	Somma occorrente per il pagamento del canone a forfait di franchi cen centesimi di cui all'art. 19 dell'accordo 17 marzo 1923, per la sistemazione della ferrovia, approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1916, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1927 .	—
128	Somma occorrente per il pagamento del contributo annuo di due franchi oro per ogni tonnellata di merce in transito al porto di Trieste, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 15, nn. 15 e 16 e 52, n. 6, dell'accordo 23 marzo 1923, per la sistemazione della ferrovia, approvato con R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1916, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1927	per memoria
129	Interessi pei capitali investiti nelle stazioni comuni della ferrovia, ai sensi dell'art. 14, nn. 14, dell'accordo 23 marzo 1923, relativo alla riorganizzazione amministrativa e tecnica della ferrovia, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1916, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1927	per memoria

Art.	CAPITOLI — Denominazione
200	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per ... dell'imposta in dipendenza della garanzia ... nei limiti dell'importo massimo di franchi oro ... ai sensi degli articoli 14, n. 8 e 15 dell'accordo ... marzo 1923, per la sistemazione della ferrovia, ... vato con R. decreto-legge 12 luglio 1926, n. 1311, ... vertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1927 . .
201	Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liq... sione immobiliare per il pagamento degli inte... per conto degli speciali certificati trentennali ... mi emessi dall'Ente stesso in corrispettivo ... immobili di proprietà ebraica trasferitigli, ... dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, ... convertito, con modificazioni, nella legge 2 ... 1939, n. 739 (art. 22 del citato decreto-legge mede...
201 bis	Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di ... per il lavoro italiano all'estero a titolo di rim... della metà di L. 2.500.000 posta a carico dello ... ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 15 ... 1941, n. 1154, per il soccorso agli italiani ... per conto garantito sul capitale nominale stabil... decreto 1939 . . . . .
201 ter	Spese dipendenti dall'applicazione del R. decreto... 2 luglio 1939, n. 1271, convertito nella legge ... maio 1940, n. 288 e 15 ottobre 1942 n. 1564, conv... nella legge 11 gennaio 1943, n. 24, sul cumulo ... cessione dei tabacchi di Stato Tenga nell'Africa ... tale italiana . . . . .
202	Spese per il pagamento di forniture e servizi ... Forze Armate Alleate e spese di qualsiasi natura ... nesse alla permanenza in Italia delle Forze ... medesime ed . . . . .
203	Spese per il rimpatrio dei danni occasionati ... Forze Armate Alleate . . . . .
204	Spese per il pagamento di forniture e servizi re... Forze Armate Alleate . . . . .
204 bis	Anticipazioni a favore di cittadini italiani resid... Regno, titolari di pensioni ordinarie e straord... civili, consolari o di Enti pubblici di paesi ... con i quali vi è rottura di rapporti diplomatici ... del R. decreto-legge 17 ottobre 1941 n. 1150, con... nella legge 28 ottobre 1942, n. 40 e R. decreto ... 21 giugno 1943, n. 661) . . . . .

(a) Gli stanziamenti dei capitoli nn. 198 e 201 ... passati ai capitoli sopra. La diminuzione complessiva ... di lire 14.000.000 è compresa nell'aumento di lire 100.... legislativo luogotenenziale 24 novembre 1944, n. 440, ... riduzione di questo ultimo capitolo.

1164

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	...ggio	
	...iale vigente al 31 di-...bre e su quello analoghi ...ncie di Trieste, Venezia ...durante la guerra (Legi...tali, convertito nella ...ge, Legislativo 1945, n. 562, ...1947, n. 1430) . . .	per memoria
	...banca austro-ungarica ...ducia-legge 12 aprile 1919, ...	20.000 —
	...per l'assicurazione con...ll'ammontare dei gaggi ...debile d'ufficio sul ...trattato ed a quelli di ...ordo stesso, al lordo di ...gamento effettivamente ...oro dovuta ai cittadini ...ia e residenti attualmente ...ociale ottre ai limiti del...ge-legge 12 settembre ...ge, convertito nella legge	per memoria
	...mento del canone a for...ti nel 1947 per la distri...razione della sovra...-legge 15 luglio 1945, ... 13 ottobre 1945, n. 1062	—
	...mento del contributo ...ogni tonnellata di merce ...ta, in conformità a quan...ticolo 15, lett. b, del ...ge 15 luglio 1945, n. 458, ...ato dal decreto-legge ...ato nella legge 10 luglio	per memoria
	...delle spese comuni della ...15, lettera b, dell'Accordo ...organizzazione amministra...ia, approvato col R. de...1946, convertito nella legge	per memoria

CAPITOLI

N.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
500	Somma occorrente per l'eventuale pagamento per conto dell'Ungheria in dipendenza della garanzia assunta dal limite dell'importo massimo di franchi oro 3.300.000 ai sensi degli articoli 14, n. 6 e 45 dell'Accordo di marzo 1921, per la sistemazione delle Ferrovie, approvato con R. Decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1847, convertito nella legge 18 luglio 1924, n. 1367	per memoria
501	Somma da corrispondere all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare per il pagamento degli interessi e per conto degli speciali certificati trasferibili emessi dall'Ente stesso in corrispettivo di beni immobiliari di proprietà italiana trasferitigli ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 165, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739 (art. 22 del Regio decreto-legge medesimo).	per memoria
501 bis	Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero a titolo di rimborso della somma di L. 5.000.000.000 posta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1565 per il pagamento agli azionisti del 4,50 per cento annuale sul capitale azionario relativo alla gestione 1930	8.450.000 —
501 ter	Spese dipendenti dall'applicazione del R. decreto-legge 2 luglio 1926, n. 1371, convertito nella legge 11 gennaio 1927, n. 108 e 19 gennaio 1928, n. 1584, convertito nella legge 31 gennaio 1927, n. 249, sul cambio e la gestione dei talleri di Maria Teresa nell'Africa orientale italiana	per memoria
502	Somma per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate alleate a spese di qualsiasi natura sostenute dal governo in Italia dalle Forze Armate medesime (a)	230.000.000 — (a)
503	Spese per il rimpatriamento dei civili internati dalle Forze Armate Alleate	17.000.000 — (a)
504	Spese per il pagamento di forniture e servizi resi alle Forze Armate Alleate	15.000.000 — (a)
505	Anticipazioni a favore di cittadini italiani residenti nel Regno, titolari di pensioni ordinarie civili, provvisionali, concordati o ex lege pubblici di fatto normali o con i quali vi è notorio di rapporti diplomatici, ai sensi del R. decreto-legge 9 ottobre 1941, n. 969, convertito nella legge 22 ottobre 1941, n. 1015, e R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 99)	15.000.000 —

(a) Gli stanziamenti dei capitoli nn. 502 e 504 sono limitati agli importi pagati coi capitoli stessi. La dimostrazione complessiva, per i capitoli medesimi, di lire 1.000.000 è compresa nell'aumento di lire 61.000.000 disposto col decreto interministeriale 28 novembre 1964, n. 1151, che modifica altresì la denominazione di questo ultimo capitolo.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 31 agosto 1945
204 bis	Spese per il funzionamento del servizio relativo alla erogazione a favore dei cittadini italiani residenti nei Paesi ciclati di pensioni ordinarie, civili, provvisorie, straordinarie e di altri assegni di pensioni civili e militari, comunque denominati e di altri assegni di natura previdenziale, già goduti a carico di rappresentanze diplomatiche e uffici consolari, ora a carico del Tesoro italiano, in applicazione della Convenzione di cui all'art. 4 del R. Decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1310, convertito nella legge 22 gennaio 1932, n. 45 e art. 2 del Regio Decreto-legge 31 gennaio 1942, n. 897	80.000 —
		1.090.312.079,70
	SPESE PER GRADI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO Cerimoniale, onorificenze, assistenza, sovvenzioni ed incombenze diverse	
207	Contributo e concorso nella spesa a favore della Provincia governata dal Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma . .	70.892.500 —
208	Interessi e quota d'interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti di credito, sulle somme da essi fornite al Tesoro per somministrazioni di fondi ai bilanci delle colonie	5.930.000 —
209	Interessi compresi nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ed estinzione della e quota corrispondente per la costituzione dell'edificio sede di essa nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 838 - 29° della inscrizione annuale scadenti il 1° gennaio di ogni anno)	per memoria
210	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei fondi necessari per l'esecuzione dei lavori di bonifica, approvati con R. decreto 16 settembre 1910, n. 1736, dalla legge 23 dicembre 1920, n. 1627, e dai Regi decreti-legge 23 dicembre 1921, n. 1966, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 13 agosto 1925, n. 1361, convertito nella legge 11 aprile 1926, n. 560 e 28 ottobre 1927, n. 1960, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1285, relativi all'indennità caro-viveri ai pensionati del Monte Teleaboni (spesa obbligatoria)	per memoria
211	Versamento all'Amministrazione della ferrovia dello Stato dell'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinati ai miglioramenti del materiale rotabile ecc. di cui al R. decreto-legge 4 giugno 1926, n. 1028, convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 112) (Spesa d'ordine)	per memoria

Cap.	CAPITOLI Denominazione
212	Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente per servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1277 (Spesa obbligatoria) . . . .
213	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari . . . . .
214	Sovvenzione alla gestione straordinaria dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 5 maggio 1933, n. 618 - 12° della serie speciale) .
215	Spese per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il movimento turistico del Regno e il incremento dei risparmi degli emigrati e dei richiamati (R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 410, convertito nella legge 4 giugno 1924, n. 1068 e legge 15 maggio 1931, n. 701 e 30 dicembre 1932, n. 1560) . . . .
216	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, delle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Sudbahn, di cui all'art. 17 dell'accordo del 20 marzo 1923, approvato col R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1616, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1357 e rimborso alle ferrovie dello Stato di pertinenza inerenti a liquidazioni ex-Sudbahn di cui all'art. 2 dell'accordo medesimo . . . .
217	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie attualmente comprese nel territorio delle nuove Provincie del Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'amministrazione delle ex-Sudbahn e pensioni alle famiglie degli ex-agenti della ferrovia Pontebbana tuttora . . . .
218	Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione . . . .
219 bis	Sovvenzioni all'azienda autonoma delle poste e delle legata per colmare il disavanzo della gestione
220	Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economica finanziaria degli Stati d'America . . . . .

1166

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI Denominazione	Variazioni in più o in meno in confronto dell'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
210	Interessi passivi da corrispondersi allo Stato d'Italia sul debito contratto per servizio di tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1929, n. 1207 (Spesa obbligatoria)	per memoria
211	Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e corrispettivi	per memoria
212	Sovvenzione alla sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 612 - 1ª delle rate annuali) . .	80.000.000 —
213	Spesa per l'attuazione dei provvedimenti intesi a favorire il ammodernamento tecnico del Paese e il movimento dei prodotti delle aziende e dei rifornimenti (R. decreto-legge 31 marzo 1936, n. 639, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143 e legge 19 maggio 1938, n. 761 e 30 settembre 1938, n. 1587)	per memoria
214	Somma occorrente per il pagamento della quota posta a carico dell'Italia, sulle pensioni per gli ex funzionari ed agenti della Società, di cui all'art. 17 dell'accordo del 20 marzo 1937, approvato col R. decreto-legge 15 luglio 1937, n. 1816, convertito nella legge 15 luglio 1938, n. 1067 e rimborso alle ferrovie dello Stato di pensioni inerenti a liquidazioni anticipate di cui all'art. 20 dell'accordo medesimo	per memoria
215	Spese d'ufficio e per imposte, tasse, ecc. inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie esistenti nei territori delle nuove provincie nel Regno e spese relative all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della Società Esercizi e Lavori e famiglie degli impiegati delle ferrovie italiane liberate	per memoria
216	Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo della gestione	5.281.620.040 —
217	Sovvenzioni all'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per colmare il disavanzo della gestione . .	868.340.677,12
218	Spese per il viaggio ed il soggiorno dei membri della Commissione economica finanziaria degli Stati Uniti d'America	per memoria

per il servizio militare alla [illegible] personale pel [illegible] piazze, presidi [illegible] ai prezzi normali o [illegible] di dipendenti e per il [illegible] di cui all'art. 4 [illegible] n. 159, convertito [illegible] n. 46 e art. 2 del Regio [illegible] a 60	80.000 —
	1.030.312.379,70
[illegible] CONTI DELLO STATO [illegible] [illegible] [illegible]

1167

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza di bilancio autorizzata dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
210	Spese per il funzionamento della commissione incaricata dell'esame, del riconoscimento e della osservazione dei ricorsi della Corte Amministrativa, nonchè per il compenso degli impegni assegnati alla commissione stessa	per memoria
211	Sovvenzione per l'amministrazione autonoma del monopolio di Stato per coltivare il disavanzo della gestione	74.740.000 —
		5.906.662.827,12
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti	
	Ufficio di Presidenza	
217	Contributo dello Stato all'Ente autonomo « Esposizione universale di Roma »	per memoria
218	Somme da erogare per provvidenze a favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti in dipendenza di eventi bellici (R. decreto-legge 16 dicembre 1943, n. 156) . . .	per memoria
218 bis	Sovvenzione straordinaria funzionamento stampo medaglie d'oro	100.000 —
218 ter	Assegnazione straordinaria per contributi e sovvenzioni a Enti, Sussidi ed altre provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi di guerra	250 000 —
218 quater	Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale della Presidenza del Consiglio ed uffici dipendenti o indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici stessi fuori della sede normale	60.000 —
218 quinquies	Spesa per l'impianto di una mensa per il personale in servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti	200.000 —
218 sexies	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'invio di pacchi ai prigionieri di guerra	50.000.000 —
218 septies	Spesa per le automobili addette ai servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a quelli senza portabagagli	400.000 —
218 octies	Somma occorrente per il pagamento delle spese di trasporto del personale statale appartenente ai vari dicasteri in connessione al trasferimento del Governo da Salerno a Roma	87.900 —
		61.297.900 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione
	Spese per l'Alto Commissariato per i profughi di gu
219	Indennità di ordine all'Alto Commissario e stipend assegni vari al personale civile di ruolo ed a quel altre Amministrazioni comandate presso l'Alto C salvamento dei profughi di guerra . . . .
22	Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizi al personale assunto . . . . .
221	Indennità di missione e trasferimento al personale
222	Premio di operosità e di rendimento al personale
223	Compensi al personale estraneo alla pubblica amm assunzione in servizio dell'Alto Commissariato dei fughi di guerra . . . . .
224	Sussidi al personale dipendente . . . .
225	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi
226	Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, tel linee e telefoniche, affitto, manutenzione e ripar mento dei locali . . . . .
227	Sussidi in denaro agli assistiti . . . .
228	Spese per i trasporti degli assistiti e del materiale sato all'assistenza . . . . .
229	Spese per il fitto locali ed indennità di requisizio mobili ed immobili, spese per costruzione ed a mento baracche per ricovero e ristoramento nei locali per la sistemazione dei profughi, spes l'acquisto di tende, effetti letterecci e materia arredamento, indumenti e vestiario, esclusa ogn che a spese di vitto, assistenza sanitaria . .
	Spese di assistenza di reduci dalla guerra ed alle famiglie dei caduti
23	Riduzione alle ferrovie ed alle linee di navigazione ciate dallo Stato, del prezzo a tariffa intera viaggi gratuiti in terza classe concessi ai mila ed agli invalidi per infermità di mente, trasp tati a carico della guerra, ed alle persone che compagnano (art. 130 del Regolamento approva R. decreto 12 novembre 1920, n. 1682) . . .

1168

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	Denominazione	
	Spese per l'Alto Commissariato per i profughi di guerra	
210	Indennità al capo dell'Alto Commissario e stipendi ed assegni vari al personale civile di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato presso l'Alto Commissariato dei profughi di guerra	6.000.000 —
220	Retribuzioni ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	4.000.000 —
221	Indennità di missione e trattamento al personale .	7.000.000 —
222	Premio di operosità e di rendimento al personale . .	2.000.000 —
223	Compensi al personale estraneo alla pubblica amministrazione in servizio dell'Alto Commissariato dei profughi di guerra	2.000.000 —
224	Sussidi al personale dipendente	500.000 —
225	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi . .	2.500.000 —
226	Spese di ufficio, cancelleria, stampati, postali, telegrafiche e telefoniche, affitto, manutenzione e riscaldamento dei locali	6.000.000 —
227	Sussidi in denaro agli assistiti	600.000.000 —
228	Spese per i trasporti degli assistiti e del materiale destinato all'assistenza	12.000.000 —
229	Spese per il fitto locali ed indennità di requisizione di locali ed immobili, spese per costruzione ed allestimento baraccato per alloggi e trattamento edifici e locali per la disinfestazione dei profughi, spese per l'acquisto di tende, effetti letterecci e materiale di arredamento, indumenti e vestiario, cibarie economiche e spese di vitto, assistenza sanitaria	300.000.000 —
	Spese di assistenza di reduci dalla guerra ed alle famiglie dei caduti	
230	Ribasso alle ferrovie ed alle linee di navigazione esercitate dallo Stato, del prezzo a tariffa pubblica sui viaggi gratuiti in terza classe concessi ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente, rimasti orfani a causa della guerra, ed alle persone che li accompagnano (art. 139 del Regolamento approvato con R. decreto 11 novembre 1920, n. 1682)	325.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
	Denominazione	
	...mministrazione	
	...pito della amministrazione [illegible] ...ll'assistenza e della educazione [illegible] ...gli scopi assegnati alla cura.	per memoria
	...ministrazione autonoma del monopolio [illegible] ...duce il disavanzo della ge.	74.740.000 —
		8.908.662.827,12
	...nsiglio dei Ministri	
	...l Presidenza	
	...Ente autonomo « Esposizione	per memoria
	...videnze a favore del perso...l Consiglio dei Ministri e...ll'esercizio di opere pubbliche...mice 1947-48, n. 1041 . . .	per memoria
	...funzionamento gruppo mi.	100.000 —
	...per contributi e sovvenzioni ...provvidenze a favore del mu...ra	250.000 —
	...di uno stipendio pel personale...ge già ed ufficiali dipendenti o...mporto in pertinenza degli...sede centrale	60.000 —
	...ssa annua per il personale in...a del Consiglio dei Ministri e	250.000 —
	...a per l'acquisto e l'uso di ...ggiatura	50.000.000 —
	...ddita al servizi della Presi...Ministri ed a quelli senza por.	400.000 —
	...pamento delle spese di tra...ni appartenenti ai vari di...funzionamento del Governo da.	87.900 —
		61.297.900 —

1169

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
231	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra (Legge 24 luglio 1923, n. 1578, R.D. decreti 15 novembre 1926, n. 1642 e 21 ottobre 1940, n. 1614)	25.000.000 —
232	Assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra per i fini di cui alla legge 10 marzo 1917, n. 481 . . .	40.000.000 —
232 a.a.	Contributo all'Opera nazionale invalidi di guerra per i normali accordi assistenziali ed ospedalieri degli invalidi civili sinistrati di guerra	5.000.000 —
233	Contributo a favore dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, per i servizi di assistenza e di avviamento alla qualificazione e di collocamento a favore dei mutilati e degli invalidi stessi (Decreto-legge luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) . . .	3.000.000 —
234	Spesa relativa al servizio del collocamento degli invalidi di guerra ai termini della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. Decreto 30 gennaio 1922, n. 92, modificati con la legge 3 dicembre 1925, n. 2161	230.000 —
235	Canoni dovuti all'Amministrazione delle poste, per la corrispondenza ufficiale dell'Associazione nazionale dei mutilati e degli invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale combattenti e dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, spedita in esenzione delle tasse postali	1.147.365 —
236	Somma da erogare a beneficio delle famiglie dei militari morti e dispersi in guerra e ad Enti e Istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela delle famiglie stesse	10.000.000 —
237	Somme da erogare a beneficio di ex combattenti bisognosi e loro famiglie, nonchè ad Istituzioni aventi per scopo l'assistenza e la tutela dei combattenti stessi .	7.000.000 —
238	Contributo all'Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati, invalidi civili per i bombardamenti aerei .	per memoria
239	Assegnazione straordinaria per l'assistenza delle famiglie dei militari morti o dispersi in eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	5.000.000 —
		102.122.365 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
	Istituto Centrale di Statistica
240	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica . . . . .
240 bis	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'affitto macchine ed acquisto di cartoline per appelli militari per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto Centrale di Statistica
240 ter	Assegnazione straordinaria per le spese del comitato generale per la ricostruzione nazionale .
241	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione del IX censimento generale della popolazione del Regno, del censimento generale della popolazione dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani (Legge 9 gennaio 1930, n. 6) e del censimento generale della popolazione del Regno d'Albania . . . . .
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra
244	Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione salme dei caduti (Legge 12 giugno 1931, n. 877 e successive modificazioni) . . . . .
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sardegna
244 I	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario
244 II	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio e al personale salariato . . . . .
244 III	Indennità di missione e trattamento al personale
244 IV	Premi di operosità e di rendimento al personale
244 V	Spese per l'acquisto di una autovettura nonchè per l'uso e la manutenzione di automezzi . .

1170

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1945 al 30 giugno 1946
	...ziale per gli or... 1907, 5.1 dicembre ...re 1940, n. 1014)	23.000.000 —
	...ziale per la pre... H di guerra per i ... n. 961 ...	40.000.000 —
	...ti di guerra per ... ...edaglie degli inva...	3.000.000 —
	...e nazionale del mu... ...er i servizi di assi... ...zione e di collo... ...degli invalidi stessi ...embre 1918, n. 2000, ...21, n. 444) ...	3.000.000 —
	...imento degli invalidi ...e aprile 1923, n. 1312 ...n. 62, modificati con ...	250.000 —
	...dalle poste per la ...lazione nazionale del ...ra, dell'Associazione ...ra nazionale di assi... ...a in edizione delle ...	1.137.263 —
	...e famiglie dei militari ...ti e istituzioni aventi ...delle famiglie stesse	10.000.000 —
	...er combattenti bise... ...istituzioni aventi per ...i combattenti stessi ...	7.000.000 —
	...nale famiglie caduti ...mbattenti uccisi ...	per memoria
	...assistenza delle fami... ...di in avvenimenti bellici po... ...	2.000.000 —
		102.732.363 —

	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1946
	Istituto Centrale di Statistica	
240	Contributo per il funzionamento dell'Istituto Centrale di Statistica	8.247.000 —
240 bis	Assegnazione straordinaria per l'acquisto e l'affitto di locazione ed acquisto di camions per gli uffici decentrati per i censimenti e le rilevazioni ad integrazione del patrimonio dell'Istituto Centrale di Statistica .	10.000.000 —
240 ter	Assegnazione straordinaria per la spesa del censimento generale per la ricostruzione nazionale . . .	25.000.000 —
241	Assegnazione straordinaria per l'esecuzione del IX censimento generale della popolazione del Regno, del censimento generale della popolazione dell'Africa Italiana e dei provvedimenti relativi (legge 9 gennaio 1930, n. 61, e norme del censimento generale della popolazione del Regno di Albania	per memoria
		93.249.000 —
	Commissariato straordinario per le onoranze ai caduti in guerra	
243	Spese per i cimiteri di guerra e per la sistemazione delle salme dei caduti (legge 11 giugno 1931, n. 877 e successive modificazioni)	per memoria
		—
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sardegna	
244 bis	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario . .	80.000 —
244 ter	Retribuzione ed assegni vari al personale avventizio ed al personale salariato	400 000 —
244 quater	Indennità di missione e trasferimento al personale .	800.000 —
244 quinquies	Premi di operosità e di rendimento al personale . .	80.000 —
244 sexies	Spese per l'acquisto di una autovettura occorrente per l'acquisto e la manutenzione di automezzi . . .	450.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 25 ottobre 1945

1171

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
244 ff	Fitto di locali per l'alloggio dell'Alto Commissario, Arredamento e riscaldamento degli alloggi dell'Alto Commissario e del Segretario generale	115.000 —
244 gg	Spese d'ufficio e di cancelleria	230.000 —
244 hh	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva	21.000 —
244 ii	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti. Spese di rappresentanza e varie	350.000 —
		2.050.000 —
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni.	
244 ll	Spese per il funzionamento del Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni (art. 79 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741) . . .	430.000 —
244 mm	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni	175.000 —
		705.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato della Sicilia.	
244 nn	Indennità di rappresentanza all'Alto Commissario . .	48.000 —
244 oo	Distribuzione ed assegni vari al personale avventizio e al personale salariato	250.000 —
244 pp	Indennità di missione e trattamento al personale .	200.000 —
244 qq	Premi di operosità e rendimento al personale . . .	70.000 —
244 rr	Spese di esercizio e di manutenzione di automezzi .	220.000 —
244 ss	Spese d'ufficio e cancelleria	240.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
246 ee	Gettoni di presenza ai membri della Giunta consultiva
246 ff	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti, di beneficenza e varie . . . . .
	Comitato interministeriale di coordinamento per la produzione industriale, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi
247	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo . . . . .
248	Indennità e rimborso di spese per missione . . .
249	Sussidi al personale . . . . .
250	Premi di operosità e di rendimento . . . . .
251	Spese di esercizio di mezzi di locomozione . . .
252	Spese per l'impianto ed il funzionamento del Co... (R. decreto-legge 24 gennaio 1948, n. 8) . . .
	Corte dei conti (Servizi metropolitani).
253	Indennità di licenziamento al personale non di... che cessa dal servizio per diminuite esigenze... obblighi di leva (R. decreto-legge 8 marzo 1924, ... convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. ... R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito ... legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. ... legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella ... 7 giugno 1937, n. 1068) . . . . .
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana).
254	Indennità di licenziamento al personale non di... che cessa dal servizio per diminuite esigenze... obblighi di leva (R. decreto-legge 8 marzo 1924, ... convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. ... R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito ... legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. ... legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella ... 7 giugno 1937, n. 1068) . . . . .

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	...to Commissario Ar...	
	...ll'Alto Com...	118.000 —
	...	930.000 —
	...Giunta consultiv...	6... —
	...mmissario per spe...	
	...ttuali. Spese di ...	850.000 —
	...	2.050.000 —
	... per le controversie	
	...ntrollo giurisdizionale	
	...ateria di requisizioni	
	...1945, n. 114) . . .	450.000 —
	...ni al personale addetto	
	...ne per le contravvenzioni	
	... .	175.000 —
		703.000 —
	...tato della Sicilia:	
	...Alto Commissario . .	48.000 —
	...personale avventizio e	350.000 —
	...amento al personale	200.000 —
	...o al personale . .	70.000 —
	...nzione di autoveicoli	220.000 —
	. . . . .	340.000 —

CAPITOLI

	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
246	Oneri di presenza ai membri della Giunta consultiva	72.000 —
	Fondo a disposizione dell'Alto Commissario per spese dipendenti da eccezionali avvenimenti di carattere straordinario	900.000 —
		1.[illegible]72.000 —
	Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi.	
247	Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo	per memoria
248	Indennità e rimborso di spese per missioni . . .	per memoria
249	Fuvridi al personale	per memoria
250	Premi di operosità e di rendimento	per memoria
251	Spese di esercizio di mezzi di locomozione . . .	per memoria
252	Spese per l'impianto ed il funzionamento del Comitato (R. decreto-legge 31 gennaio 1945, n. 8) . . .	per memoria
		—
	Corte dei conti (Servizi metropolitani).	
253	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 8 marzo 1924, n. 219, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	3.000 —
		2.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana).	
254	Indennità di licenziamento al personale non di ruolo che cessa dal servizio per diminuite esigenze o per obblighi di leva (R. decreto-legge 8 marzo 1924, n. 219, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 14 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e art. 7 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108)	per memoria
		—

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE del Regno d'Italia

1173

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Disposizioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	
254 bis	Retribuzione, assegno familiare e indennità di licenziamento al personale di ruolo	2.000.000 —
254 ter	Somme da erogare per provvedere al personale in disponibilità di cui all'art. 14 del decreto-legge 14 dicembre 1942, n. 1595	600.000 —
254 quater	Spese per lo sviluppo della radiodiffusione per l'acquisto e la costruzione di apparecchi radioriceventi in tutte le sedi e gli istituti in cui debbono aver luogo discorsi radiotrasmessi, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 aprile 1940, n. 351	per memoria
254 quinquies	Fondo corrispondente al 4 per cento dell'introito lordo degli spettacoli di cui all'art. 1 della legge 16 maggio 1944, n. 140, da destinarsi alle spettanze di lungo metraggio non inferiore ai 200 metri e non superiore a 1500 da erogare a favore dei produttori dei films aventi tali caratteristiche ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1941, n. 1021	per memoria
254 sexies	Contributi per l'incremento di nuova cinematografia	150.000 —
254 septies	Contributo per costruire, ricostruire, ampliare e migliorare alberghi, stabilimenti balneari e balneari rifugi alpini, locali annessi ed impianti che eleminino accessori per l'incremento turistico previsti dall'art. 3 del R. decreto-legge 16 settembre 1937, numero 1602, convertito nella legge 15 gennaio 1939, n. 277	1.000.000 —
254 octies	Contributi alla Sezione autonoma del credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a titolo di concorso dell'ammortamento dei mutui concessi ai soggetti che intendono costruire o ristrutturare stabili adibiti ad uso di teatro od altri enti che abbiano personalità giuridica e che per la loro finalità favoriscano lo sviluppo del teatro senza scopo di lucro (art. 3 del R. decreto-legge 16 giugno 1937, numero 1126, convertito nella legge 15 gennaio 1939, n. 168 e art. 1 della legge 4 aprile 1939, n. 536)	per memoria
		6.660.000 —

DEBITO VITALIZIO

PENSIONI DI GUERRA

255	Spesa consolidata per le pensioni privilegiate di guerra ai termini del R. decreto-legge 20 settembre 1923, n. 1736, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 674, e degli articoli	1.000.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione
256	Assegni una volta tanto per lutto nazionale e infermità contratte in guerra, concessi quelli per eventi bellici (agevolazioni di cui all'art. 7 del decreto luogotenenziale 20 febbraio 1917, n. 326 e art. 16 del legislativo 10 luglio 1921, n. 1312)
257	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra (ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 21 maggio 1922, n. 626, dell'art. del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 18 agosto 1926, n. 1354 e colla legge 29 febbraio 1940, n. 67)
258	Assegni di invalidità, pensioni vedovili assegni alimentari e indennità provvisorie ai ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito nazionalfascista, permanente e forze provinciali, compresa quella del Carnaro
259	Pensioni ed assegni di guerra comprese l'indennità per mutilati civili di cui all'art. 16 del R. decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e supplementi di pensione ai vedovi inabili di provvedere ai propri eventi bellici verificatisi nel periodo dalla gennaio 1935 al 10 giugno 1940 caduti civili in Spagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939
260	Pensioni ed assegni di guerra e supplementi di pensione già ai viventi militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Albania nel periodo dal 6 maggio 1939 al 31 luglio 1939
261	Pensioni ed assegni di guerra e supplementi di pensione già ai viventi militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940

Assegni vitalizi e pensioni straordinarie

261 bis	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e le loro vedove ed orfani e pensioni diverse

Assegno temporaneo mensile a invalidi civili

261 ter	Assegno temporaneo mensile a invalidi civili per effetti ed opere dei apparecchi dell'aviazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani di pensioni provvisti di pensioni ordinarie civile o per invalidità (R. decreto-legge 31 luglio 1939, n. 1416, legge 23 dicembre 1940, n. 1822 e R. decreto-legge 29 dicembre 1941, n. 1664, convertito nella legge 15 aprile 1942

1174

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
le informazioni	
ndenze di bestiame	2,000,000 —
al personale in de-	
decreto-legge 16 di-	600,000 —
ità minore per l'asse-	
ione di morte (e sus-	
luogo di cura, con-	
1140, n. 150)	per memoria
ne dell'articolo unico	
ione, nonché dell'as-	
ti dall'articolo unico	
1140)	per memoria
ità straordinarie	100,000 —
ampliare e migliorare	
mali e bovini ri-	
pianti che eventual-	
to luogo a stabilità	
settembre 1939, con-	
39 al 31 gennaio 1944	
	5,000,000 —
del credito elettora-	
del lavoro a taglio di	
nenti maggiori ai	
o rimborsare dalle	
ed Enti che ottengo-	
o loro quality pre-	
ntro sessanta giorni	
10 gennaio 1945, ap-	
39 al 31 gennaio 1944,	
1945, n. 136)	per memoria
	6,660,000 —
	1,093,000,000 —

CAPITOLI

	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
247	Assegni una volta tanto per lutto, lesioni e infermità contratte in guerra, nonchè quelli per eventi bellici contemplati al 1° comma dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1917, n. 1326 e art. 16 del luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 194)	156,000 —
247	Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra ai sensi dell'art. 4 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 21 marzo 1918, n. 428, dell'art. 6 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 15 agosto 1926, n. 1354 e della legge 20 febbraio 1941, n. 67	10,400,000 —
248	Assegni di invalidità, pensioni vedovili, assegni alternativi e altre di previdenza ad ex militari ed a famiglie di caduti dell'esercito italo-germanico, pertinenti alle nuove provincie, comprese quelle del Carnaro	12,000,000 —
249	Pensioni ed assegni di guerra comprese l'indennità per una volta tanto ed il soprassoldo di medaglie al valore militare in circolazione degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 10 gennaio 1935 al 10 giugno 1940, nonchè quelli spettanti in seguito alla guerra dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939	17,000,000 —
250	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici e loro aggravamenti in seguito alla guerra nel periodo dal 1° maggio 1936 al 31 luglio 1939	7,000,000 —
251	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940	190,000,000 —
		1,220,564,000 —
	Assegni speciali e pensioni straordinarie	
252	Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani o parenti diretti	100,000 —
	Assegno temporaneo mensile ai componenti comitati, uffici ed opere già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani di pensionati, di pensionati ordinari di guerra (R. decreto-legge 31 luglio 1919, n. 1201, legge 26 dicembre 1926, n. 2312 e R. decreto-legge 12 dicembre 1941, n. 1564, convertito nella legge 19 aprile 1942, n. 1710)	2,000,000 —

1175

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI

Descrizione

SPESE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

Spese ordinarie

Indennità di trasferimento agli impiegati che vengono dal servizio per direttissimo congedo o per collocamento a riposo (R. decreto-legge 2 luglio 1925, n. 1121, convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 731, e R. decreto-legge 10 gennaio 1936, n. 49, convertito nella legge 16 maggio 1936, n. 1041, e legge 8 giugno 1936, n. 1356) .

Somme da erogare per provvedere a favore del personale civile addetto agli uffici della Ragioneria generale dello Stato) la differenza di stipendio (R. decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 1745) .

Spese per la fabbricazione, rinnovazione e custodia dei punzoni del pubblico controllo, occorrenti per la applicazione dei decreti-legge 3 ottobre 1935, n. 1914, provvedimenti speciali per la repressione delle contravvenzioni alle disposizioni sulle operazioni relative al credito industriale .

Spese di diversa natura e per le liquidazioni delle gestioni di cessati uffici funzionanti dal servizi relativi alle liquidazioni mobiliare .

Spese per il funzionamento della Commissione centrale per la revisione dei contratti di guerra (legge 6 febbraio 1923, n. 352) .

Contributo annuo dello Stato alla Cassa per sovvenzioni antiusurarie (legge 24 maggio 1932, n. 707) .

Somme da erogare per provvedere a favore del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in dipendenza di quelle assegnate il decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 1745) .

Sussidi di carattere assistenziale al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato soggetto ad of fese del medico .

Fitto di locali requisiti ad uso alloggio del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato in aggiunta quello agli uffici centrali e indennità di alloggio durante la permanenza degli uffici sfollati fuori dalla sede normale .

Sussidi di carattere assistenziale al personale dipendente del Ministero del tesoro (esclusi il personale della Ragioneria generale dello Stato soggetto ad obbligo bellico) .

110.000 —

50.000 —

2.000.000 —

500.000 —

150.000 —

1.000.000 —

CAPITOLI

Descrizione

Premi di operosità o di rendimento ai personale per ... vizi inerenti alla condotta, regolarità e sorveglianza dei beni del soppresso demanio (R. decreto-legge 6 ... glio 1925, n. 1155, e R. decreto 30 giugno 1926, n. ...

Retribuzioni al personale con di ruolo temporaneamente ... addetto per i lavori inerenti alla condotta, regolarità ... sorveglianza dei beni del soppresso demanio (R. decreto-... 6 luglio 1925, n. 1155, e R. decreto 30 giugno 1926, n. ...

SPESE PER SERVIZI SPECIALI E UFFICI ESTER...
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

Spese ordinarie

Spese per fornitura di combustibili ed accessori normali e per l'acquisto di metalli destinati alla ... pubblicazione degli decreti-legge di cui R. decreto-legge 6 ... convertito nella legge 17 aprile 1926, n. 731, e R. ... luglio 1926, n. 1454, convertito nella legge 5 gennaio ... n. 11) .

Compensi alla Banca d'Italia per il collocamento ... dai buoni del Tesoro .

Servizi del Provveditorato
per tutte le Amministrazioni

Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al ... nale maschile dei ruoli civili dello Stato (R. decreto-... legge 5 settembre 1934, n. 1554, convertito nella ... 5 gennaio 1950, n. 87) .

Amministrazione delle pensioni di guerra

Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di ... agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1934, ... mero 1214 .

1176

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio provvisorio dal 1° luglio 1944 al 31 dicembre 1944
	Decurtazioni	
	I ruoli di operosità e di rendimento al personale per lavori inerenti alla costruzione, ricostruzione e acquisto dei beni di cui agli articoli 15, quarto-lavoro e luglio 1945, n. 518, e 11 decreto 16 giugno 1945, n. 396)	1.500.000 —
	Indistintamente al personale non di ruolo temporaneamente addetto ai lavori inerenti alla costruzione, ricostruzione, acquisto dei beni di cui agli articoli citati 11 decreto a luogotenenziale 16 luglio 1945, n. 518, e 11 decreto 16 giugno 1945, numero 396	1.000.000 —
		2.250.000 —
	SPESE PER I SERVIZI SPECIALI E UFFICI ESTERI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Spese per l'acquisto di medaglie, nastrini ed accessori relativi, per il conferimento di onorificenze destinati alla ricompensa degli appartenenti al personale civile, di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 21 gennaio 1944, n. 115, approvato con la legge 7 aprile 1948, n. 262, e 7 del citato decreto n. 115, convertito nella legge 6 gennaio 1945, n. 81	per memoria
	Compensi alle aziende di credito per il collocamento dei buoni del Tesoro	35.000.000 —
		20.000.000 —
	SPESE DEL PERSONALE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI	
	Spese inerenti alla fornitura delle uniformi al personale maschile dei ruoli civili dello Stato (R. decreto-legge 5 settembre 1944, n. 151, convertito nella legge 5 gennaio 1945, n. 57)	100.000 —
		100.000 —
	RIMUNERAZIONI DELLE PERSONE IN ATTIVITÀ	
	Stipendi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del R. decreto 12 luglio 1934, numero 1261	650.000 —

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA del 20 agosto 1945 n. 96

43

1177

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
869	Stipendi ed assegni al personale di ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al R. decreto-legge 6 settembre 1941, n. 477, e R. decreto 18 maggio 1942, n. 954 (*Spesa fissa*)	1.000.000 —
870	Spese per il funzionamento del Comitato e delle Commissioni di cui agli articoli 31, 35 e 37 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1491. Competenze, indennità, diaria e rimborso spese di viaggio per i membri, anche estranei all'Amministrazione, del Comitato e delle Commissioni predette e per le autorità sanitarie locali delegate ai sensi del penultimo comma del citato articolo 37. Indennità e spese di viaggio ai richiedenti pensionati di guerra chiamati a visita presso le Commissioni mediche di cui ai detti articoli 35 e 37. Spese per visite mediche all'estero. Indennità ed assegni per i membri ed i segretari di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 6 dicembre 1941, n. 1548.	1.500.000 —
871	Retribuzione ed aggiunta di famiglia al personale non di ruolo	60.000 —
872	Indennità di missione e spese di viaggio per servizi delle pensioni di guerra	10.000 —
873	Sussidi agli impiegati di ruolo straordinari e al basso personale in attività di servizio	80.000 —
874	Spese di manutenzione ordinaria dei locali addetti ad uso degli uffici ed archivi della Direzione generale delle pensioni di guerra e paghe agli operai che vi sono addetti	150.000 —
875	Spese di lite (*Spesa obbligatoria*)	2.000 —
		2.802.000 —

SERVIZIO ELETTRICO IN RAPPORTO DI CITTÀ
E PER LA NUOVA PROVINCIA

N.	CAPITOLI — Denominazione	
876	Somme occorrenti per il pagamento di indennità in contanti e per il pagamento in contanti di frazioni inferiori a L. 100 di indennità per risarcimento dei danni di guerra pagate in obbligazioni del debito pubblico al 3,50 per cento denominate « Obbligazioni delle Venezie » e per spese di emissione delle obbligazioni medesime	50.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione	
877	Spese per il funzionamento della Commissione centrale dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio. Spese per il personale straordinario ed avventizio dell'ufficio centrale dei danni di guerra (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 27 marzo 1919, n. e relativi decreti applicativi e legge 26 ottobre 1 n. 1548)	
878	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	
879	Somme occorrenti per il pagamento di indennità a fa di risarcimento di danni causati da fatti di guerra (legge 26 ottobre 1950, n. 1548)	
880	Indennizzi per danni di guerra subiti all'estero da tedeschi ed ebrei (Art. 1 della legge 26 ottobre 1950, n.	

Azienda autonoma delle Strade

N.	CAPITOLI — Denominazione	
881	Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalla cassa autonoma per l'aggiunta patrimoniale	
882	Interessi (4,50 per cento in corrispondenza al 1° semestre 1953 ed al 1° marzo 1954 sulle obbligazioni estinte per conto del bilancio dello stato stesse per il tramite delle passività gravanti sulla Azienda medesima (R. decreto-legge 3 dicembre 1951, n. 1538, convertito nella legge 4 aprile 1952, n. 256 - Ia annualità) (*Spesa obbligatoria*)	
883	Interessi 5 per cento compresi nella 5ª delle venti annualità di ammortamento della somma di L. 1.500.0 mutuata al comune di Chiaravalle, a saldo del costo dei lavori e delle opere costituenti quel compendio stradale (Art. 6 della legge 12 maggio 1950, n. 327)	

1178

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	olo di stipendi P. decreto 16 maggio	1.000.000 —
	e delle Com- del 10 dicembre enziale, durante 1, anche antici- e delle Com- anitarie locali del primo ar- ai richiedenti presso le Com- dicoli 36 e 37. mmini ed ero- i allari 1 del R.	
	personale non	
	gio per servizi	60.000 —
	nari e di bonifica	10.000 —
	ocali e delle ed azione generale i opere che vi	80.000 —
		120.000 —
		2.000 —
		2.968.000 —
	indennità in anni di frazioni disarmamento del del debito pub- bbligazioni della alle obbligazioni	50.000 —

N. d'ord.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
377	Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi speciali presso le Intendenze e presso gli uffici provinciali incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra e per tutte le altre operazioni inerenti a tale servizio. Spese per il personale straordinario ed avventizio dell'Ufficio centrale dei danni di guerra (testo unico approvato con decreto luogotenenziale 17 marzo 1919, n. 455 e relativi decreti applicativi e legge 30 ottobre 1940, n. 1548)	300.000 —
378	Premi di operosità e di rendimento al personale ad- detto al servizio del risarcimento dei danni di guerra	700.000 —
379	Somme occorrenti per il risarcimento di incendi e vizio di rimboschimento di danni causati da fatti di guerra (legge 30 ottobre 1940, n. 1548)	per memoria
379	Indennità per danni di guerra subiti all'estero da cit- tadini ed enti (legge 28 dicembre 1940, n. 1858)	per memoria
		850.000 —
	Quote patrimoniali dello Stato	
381	Spese per il servizio dei prestiti e delle anticipazioni fatte da istituti finanziari e dalle società esercenti le Regie aziende patrimoniali	per memoria
382	Interessi 5,50 per cento da corrispondere al 1° settem- bre 1943 ed al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle aziende patrimoniali dello Stato emesse per il risar- cimento delle passività gravanti sulle Aziende medesime (R. decreto-legge 6 dicembre 1934, n. 1933, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 454 - 1ª annualità, spesa obbligatoria)	1.363.113 —
382	Interessi 5 per cento compresi nella 1ª delle rate annua- lità di ammortamento delle somme di L. 1.900.000 do- vute al comune di Chiaviano, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti non compendio ter- riero (art. 6 della legge 22 maggio 1940, n. 596)	per memoria
		4.300.275 —

1179

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Articolo	CAPITOLI — Denominazione	COMPETENZA per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955
	PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO	
234	Assegni agli invalidi di benefici di legge patrimonio - Ente ecclesiastico (Spese fisse)	per memoria
235	Interessi da corrispondersi al Banco di Napoli nella rata di estinzione della residua somma di L. 4.881.745.70 relativa ai mutui ipotecari di cui alla convenzione per la costituzione del nuovo palazzo di giustizia ed assunti dallo Stato in forza del contratto 12 febbraio 1934, approvato con la legge 15 maggio 1939, n. 744 .	per memoria
236 bis	Spese di carattere straordinario relative a forniture di carta, stampati e modelli da eseguire a mezzo dell'Istituto Poligrafico dello Stato; rimborso delle spese sostenute direttamente dai consumi per stampati, cancelleria, acquisto e riparazione di mobili ed oggetti vari; spedizione ed altre spese inerenti quelle di personale) inerenti al servizio del rastrellamento dei consumi	15.000.000 —
236 ter	Fitto di locali dell'Istituto degli Studi Garibaldini (legge 21 gennaio 1929, n. 248)	12.000 —
236 quater	Premi di operosità e di rendimento al personale addetto al Provveditorato generale dello stato per lo maggiori straordinario inerenti al rastrellamento dei consumi delle specie da esso sottoposte per l'applicazione del servizio rastrellamento consumi)	50.000 —
		15.069.000 —
	Categoria II — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	
237	Debiti redimibili di vari - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	250.000.000 —
237 bis	Ammortamento delle obbligazioni 2 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, Regi decreti-legge 18 novembre 1926, n. 1847, e 16 novembre 1928, n. 2772, convertiti nella legge 20 dicembre 1928, n. 2867 (Ex dalle tredicesime annualità) (spesa obbligatoria)	per memoria
238	Rimborsi di capitali d'oneri dovuti dal Tesoro dallo Stato (Spesa obbligatoria)	15.000 —
239	Rimborso di buoni del Tesoro poliennali	1.230.000.000 —

Articolo	CAPITOLI — Denominazione
291	Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta e [illegible] di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1736, convertito nella legge 5 gennaio 1937, n. 14 . .
292	Quota di capitale compresa nella annualità di am[illegible] tamento dei certificati di credito per il finanziam[illegible] di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge [illegible] cembre 1936, n. 2350, convertito nella legge 7 [illegible] gno 1937, n. 1138) (Spesa obbligatoria) . . .
293	Quota di capitale compresa nelle annualità di am[illegible] tamento dei certificati di credito per il finanziam[illegible] di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre [illegible] n. 2380, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. [illegible] e art. 11 del R. decreto-legge 5 novembre 1937, n. [illegible] convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2145) (S[illegible] obbligatoria) . . . . .
294	Quota di capitale compresa nelle annualità di am[illegible] tamento dei certificati di credito per il finanziam[illegible] di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio [illegible] n. 847) (spesa obbligatoria) . . . . .
295	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammo[illegible] mento dei certificati di credito per il finanziam[illegible] delle opere per soccorsi giornalieri alle famiglie [illegible] zione dei militari richiamati o trattenuti alle [illegible] (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 641, conve[illegible] nella legge 6 agosto 1940, n. 1001) (spesa obbligator[illegible]
296	Quota di capitale compresa nelle annualità di amm[illegible] tamento dei certificati di credito per l'erogazion[illegible] contributi in capitale per fronteggiare i disavanz[illegible] bilanci dei pianali per l'anno 1940 degli Enti auto[illegible] (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 641, conve[illegible] nella legge 6 agosto 1940, n. 1001) (spesa obbligator[illegible]
297	Certificati ferroviari di credito 3,50 e 3,75 per c[illegible] redito - Ammortamento al prezzo di mercato antic[illegible] borso di capitale (Spesa obbligatoria) . . .
298	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da[illegible] gati dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti [illegible] zione delle somme dovutele per la costituzione di [illegible] atti ai Comuni più gravemente danneggiati da op[illegible] zioni guerresche entro il limite di L. 1.000.000.000 [illegible] con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 19 mag[illegible] 1919, n. 845 . . . . .

1180

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1948
		per memoria
		per memoria
		per memoria
		15.000.000 —
		12.000 —
		50.000 —
		15.062.000 —
		250.000.000 —
		per memoria
		15.000 —
		1.200.000.000 —

Numero d'ordine	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949
291	Rimborso di buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1756, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 14 . . .	per memoria
292	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2316, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1138) (Spesa obbligatoria) . . .	20.130.000 —
293	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2320, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1138 e art. 14 del R. decreto-legge 6 novembre 1937, n. 1934, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2145) (Spesa obbligatoria)	833.500 —
294	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (Legge 11 luglio 1941, n. 633) (Spesa obbligatoria)	40.111.000 —
295	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per assegni giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 621, convertito nella legge 6 agosto 1940, n. 1015) (Spesa obbligatoria) .	600.000.000 —
296	Quota di capitale compresa nella annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi in capitale per trasformazione di impianti economici dei privati per l'uso di combustibili nazionali (R. decreto-legge 21 maggio 1940, n. 622, convertito nella legge 6 agosto 1940, n. 1009) (Spesa obbligatoria) .	6.600.000 —
297	Certificati speciali di credito 5,50 e 5,00 per cento netto - Ammortamento di eventuale anticipato rimborso di capitale (Spese obbligatorie)	84.051.612,97
298	Quota d'ammortamento compresa nell'annualità da pagarsi dal Tesoro alla Cassa depositi e prestiti ed relativa alle somme mutuate per la concessione di prestiti ai Comuni più gravemente danneggiati da operazioni guerresche oltre il limite di L. 100.000.000 stabilito con l'art. 1 del decreto Luogotenenziale 19 maggio 1919, n. 869	5.702.000 —

1181

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Quantità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
Cap.	Denominazione	
210	Quota di capitale compresa nella annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Ente Scuola e Opere dalla Prefettura di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 12 giugno 1965, n. 696, del R. decreto-legge 4 agosto 1913, n. 1068, convertito nella legge 18 ottobre 1913, n. 1347, dell'art. 1 del R. decreto-legge 18 aprile 1924, n. 461, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, del Regio decreto-legge 11 marzo 1932, n. 654, convertito nella legge 17 aprile 1934, n. 673 e 6 novembre 1951, n. 1201, convertito nella legge 24 marzo 1953, n. 227 (art. 3)	972.000 —
211	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità per l'ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti per l'esecuzione dei lavori di bonifica, sistemazione e difesa del fiume Volturno, approvati con decreto interministeriale 15 dicembre 1961, n. 1561, convertito nella legge 24 aprile 1962, n. 270	107.870,63
212	Quota di capitale compresa nella annualità dovuta, da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento delle anticipazioni di fondi fatte per l'esecuzione dei lavori di sistemazione del fiume Liri-Garigliano e affluenti, di cui al decreto interministeriale 15 dicembre 1961, n. 1562, convertito nella legge 24 aprile 1962, n. 270 (art. 3)	per memoria
213	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dell'anticipazione di 10 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova di cui all'articolo 20 della legge 14 luglio 1960, n. 1432, convertito nella legge 12 aprile 1962 n. 149	per memoria
214	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento della anticipazione di L. 2.000.000.000 per il completamento a cura e a carico dello stesso dei lavori di costruzione e arredamento del nuovo ospedale della Scuola della città di Napoli (art. 2 del D. Presidenziale di decreto legge 1957, n. 2573, convertito nella legge 4 aprile 1958, n. 435)	1.625.000 —
215	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costruzione di una casserma per la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli (legge 28 gennaio 1961 n. 46)	207.000 —

CAPITOLI		
Cap.	Denominazione	
216	Quota di capitale compresa nelle rate di ammortamento dei prestiti dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvati e resi esecutivi con decreto interministeriale 15 dicembre 1961, n. 1563, convertito nella legge 24 aprile 1962, n. 271	
217	Quota di capitale compresa nell'annualità da pagare alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di fondi fatte al Fondo per l'esecuzione di lavori, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 aprile 1962, n. 270 (art. 3 della legge stessa)	
218	Quota di capitale compresa nelle annualità dovute alla Cassa depositi e prestiti per ammortamento dei mutui contratti dal Consorzio autonomo del porto di Napoli per l'esecuzione di alcune opere portuali, a norma dell'art. 1 della legge 14 luglio 1960, n. 1432, convertito nella legge 12 aprile 1962, n. 149	
219	Quota di capitale compresa nella somma di L. 2.000.000.000 per il completamento della costruzione dell'ospedale della Scuola della città di Napoli (art. 2 del D. Presidenziale di decreto legge 1957, n. 2573, convertito nella legge 4 aprile 1958, n. 435)	
220	Ammortamento delle obbligazioni 3,50 per cento Edilizia patrimoniale della città di Roma (legge 1962, n. 1357 - 10 annualità scadenti dal 1° luglio 1964 al 1° luglio 1973)	
221	Quota di capitale compresa nella somma di L. 2.000.000.000 per il completamento della costruzione del nuovo ospedale della Scuola della città di Napoli (art. 2 del D. Presidenziale di decreto legge 1957, n. 2573, convertito nella legge 4 aprile 1958, n. 435)	
222	Annualità spettante al Fondo pensioni a favore dei ferrovieri dello Stato a sollievo dell'onere derivante dal Mediterraneo, ai	

1182

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Quantità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 e successivi
	Descrizione	
326	Quota fissa di capitale compresa nella rata di ammortamento dei prestiti già contratti e a carico, ancora, della disciolta gestione nazionale Canapa (Convenzione 11 settembre 1934, approvata e resa esecutiva con decreto Ministeriale 11 gennaio 1935, n. 1, decreto-legge 10 giugno 1935, n. 1004, convertito nella legge 5 gennaio 1936, n. 63)	per memoria
328	Quota di capitale compresa nell'annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di fondi fatte al Tesoro per anticipazioni alle Casse provinciali di credito agrario di Catania e di Siracusa, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1927, n. 1561, convertito in legge 17 aprile 1928, n. 473 (a carico della rendita annuale) .	per memoria
330	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dovute alla Cassa depositi e prestiti sulle somme da essa fornite al Tesoro per somalia stanziati di fondi ai bilanci delle colonie	2.350.000 —
335	Quota di capitale compresa nell'annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti ad estinzione della somma anticipata per la costruzione dell'edificio sede di enti della cessata Legazione in Addis Abeba - ora della rappresentanza italiana presso il governo di quel Paese - (art. 2 della legge 10 luglio 1941, n. 858 - vedi anche cap. 330)	per memoria
336	Ammortamento della capitalizzazione 120 % annua della Addizionale patrimoniale sulle Terre (R. decreto-legge 3 dicembre 1931, n. 1555, convertito in legge 7 aprile 1932 n. 453 - le annualità vedasi all'articolo) . .	7.000.000 —
210	Quota di capitale compresa nelle somme dovute quale annualità di ammortamento della somma di L. 2.000.000.000 versata al comune di Palermo, a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel complesso termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 360) . . .	per memoria
211	Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento della residua somma di L. 2.000.000.000 versata al comune di Palermo a saldo del prezzo dei beni e delle opere costituenti quel complesso termale (art. 6 della legge 23 maggio 1950, n. 360) . . .	per memoria
212	Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi degli impiegati ferroviari dello Stato a saldo del debito della disciolta azienda ferrovie del Mediterraneo, per disavanzo	

	Quantità per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 e successivi
Descrizione	
...ella annualità da pagarsi ... per l'ammortamento nei ... di Santo Spirito e Ospe... ...otto dell'art. 1 della legge ... 31, riordinamento e ordi... ...In tutto lo stesso tipo ... ...ordinamento lo stesso tipo ... ...1 aprile 1939, n. 455; del ... ...1937, n. 564, concernente ... n. 455 e 6 novembre 1941, ...ge 31 marzo 1938, n. 497	973.000 —
...elle annualità di ammor... ...depositi e prestiti per la ... la ricostruzione dei mezzi ... Calabria e Messina di fine ...maggio 1909, n. 360; con... ...legge n. 797	107.870,03
...delle annualità dovute dalla ... depositi e prestiti in ese... ...di cui il rendiconto com... ...dell'azienda autonoma ... ...esercizio finanziario ... ...si riferisce il presente ... ...1939, n. 1179, e il decreto-legge 25 dicembre 1942, n. 1706, ...to nella legge di conversione	per memoria
...nella annualità dovutale ... ...integrativa e prestiti in am... ...ne di cui al citato R. decreto-legge del porto di Re... ...gallo 1925, n. 1402, convertito ...925, n. 1562	per memoria
...delle annualità da corri... ...ti in ammortamento dal ... ...per il completamento ... ...ti dai lavori di sistemazione ... ...dente alla annualità dovuta ... ...del decreto-legge 25 dicem... ...nella legge 6 aprile 1925, ...	1.623.439 —
...ne annualità da corrispon... ...ammortamento della quo... ...di una eccedenza non ... ...ta nella Ta... n. 44)	267.000 —

1183

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Cap.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
106 art.	Quota del 4% ed eventuali altri importi di ammortamento alla radiodiffusione circolare da erogare ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 21 marzo 1924, n. 367, convertito nella legge 6 aprile 1926, n. 1162, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1947, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 473, quota del 4,50 % ed eventuali altri importi di ammortamento alle radiodiffusioni di cui alla tabella (art. 5 del R. decreto-legge 9 settembre 1923, n. 1961, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 706)	per memoria
107	Spese per radiodiffusione e la televisione . . .	1.000.000 —
107 bis	Premi da erogare agli editori radiofonici, liberi ed industriali privati per la diffusione della cultura italiana all'estero (legge 19 gennaio 1942, n. 129) . .	per memoria
107 ter	Spese per la propaganda	per memoria
107 quinquies	Premi ai produttori che collaborino a realizzare all'estero films documentari e alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di films in Italia (art. 5 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1985, convertito nella legge 18 gennaio 1926, n. 438)	per memoria
107 sexies	Spese per il funzionamento di Commissioni . . .	100.000 —
		40.965.000 —

SPESE GENERALI
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO

Ministero e uffici provinciali del Tesoro

108	Assegni fissi per spese d'ufficio alle Intendenze, comprensi gli uffici provinciali del Tesoro (*Spese fisse*)	600.000 —
108 bis	Fitto di locali e di aree per l'amministrazione centrale ed uffici provinciali del Tesoro e spese di riparazione gravanti l'amministrazione (*Spese fisse*) . .	600.000 —
109	Personale di ruolo amministrativo d'ordine e di servizio, stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*) . . .	20.000.000 —
		21.200.000 —

Cap.	CAPITOLI Denominazione
	Direzione centrale della Ragioneria e Ispettorato delle Intendenze di Fi
109	Personale dei ruoli di concetto e direttivo della Ragioneria generale dello Stato - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*) . . . . .
110	Personale di concetto e direttivo delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè personale ex-grado ottavo del ex Stato Maggiore della Ragioneria delle Intendenze - Stipendi ed assegni (*Spese fisse*) . . . . .
111	Pensionamento ed assegnazioni di tranquillità al personale di ruolo predetto quello a forma vigente per la Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè degli impiegati . . . . .
112	Premi di operosità e di rendimento al personale della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, nonchè al personale di altre Amministrazioni in servizio presso la Ragioneria e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di guerra, nonchè di altre Amministrazioni per servizi speciali, ma nell'interesse della Ragioneria dello Stato . . . . .
113	Indennità di trasferimento al personale della Ragioneria delle Intendenze di finanza in occasione di nuova iscrizione dei ruoli della Ragioneria dello Stato; indennità per recarsi al domicilio nell'impiego dei ruoli predetti collocati a riposo fondate di quelli morti in servizio; indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato . .
114	Sussidi ed impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti dalla Ragioneria delle Intendenze di finanza, quelli cessati dal servizio e loro famiglie, personale subalterno addetto ai servizi predetti dalla Ragioneria generale dello Stato

1184

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...mento		
...di adeguamento alla media ...ra di venti dollari, e del ...ro, n. 347, convertito dalla ...e, e con la quantità di cui ...ro 1944, n. 1447, convertito ...0, n. 377, modificato dalla ...o alla razionalizzazione e la ...ri, convertito dalla legge 31 marzo 1939,		
...	per memoria	
...la televisione		1.000.000 —
...ri cinematografici, titoli ed ...ffusione della cultura cine...matografica 1944, n. 140)	per memoria	
...	per memoria	
...ordinaria versione all'estero ...ne cinematografiche nazio...nazioni con cui l'Italia non è ...ro 1944, n. 1041, convertito ...n. 428)	per memoria	
...di Commissioni		130.000 —
		40.265.000 —
...NISTERI ...ONE DEL TESORO ...OVENTI DEL TESORO ...tolo alle Intendenze, com...del Tesoro (*Spese fisse*)		600.000 —
...l'Amministrazione centrale ...ordo e spese di rappresenta...(*Spese fisse*)		600.000 —
...straordinario d'ordine e di ser...ni (*Spese fisse*)		20.000.000 —
		21.200.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
N. d'ord.	Denominazione	
	Ragioneria generale dello Stato **e Ragionerie delle Intendenze di Finanza**	
109	Personale dei ruoli di ordine e direttivo nella Ragioneria generale dello Stato — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	19.500.000 —
110	Personale di ragioneria e direttivo delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, compreso personale assimilato ed in stato transitorio ed in stato fiduciario, addetto alle Ragionerie delle Intendenze — Stipendi ed assegni fissi (*Spese fisse*)	13.000.000 —
111	Retribuzione ed assegno di famiglia al personale non di ruolo (esclusi quello a carico temporaneo) della Ragioneria generale dello Stato e delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, compresi degli uffici distrettuali	2.000.000 —
112	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Ragionerie generale dello Stato ed uffici dipendenti, e delle Intendenze delle Intendenze di finanza, al personale di altre Amministrazioni in servizio presso le Ragionerie e gli uffici medesimi ed a quello addetto ai servizi di liquidazioni di stipendi, nonchè al personale di altre Amministrazioni per servizi e prestazioni rese nell'interesse della Ragioneria generale dello Stato	4.800.000 —
113	Indennità di trasferimento al personale dei ruoli delle Intendenze delle Intendenze di finanza ed a quello di nuova nomina dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato; indennità per recarsi al domicilio eletto nell'impiego dei ruoli suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, indennità di viaggio e soggiorno per missioni relative ai servizi dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	2.000.000 —
114	Sussidi ed impiegati di ruolo e non di ruolo della Ragioneria generale dello Stato ed uffici dipendenti, delle Ragionerie delle Intendenze di finanza ed a quelli cessati dal servizio e loro famiglie, nonchè al personale subalterno addetto ai servizi centrali dipendenti dalla Ragioneria generale dello Stato	600.000 —
		44.800.000 —

1185

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Quantità per l'esercizio finanziario in corso in base alla legge 26 giugno 1964
Cap. N.	Denominazione	
870	Quota di capitale compresa nella annualità da pagare alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di Sanità Pubblica e Ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 1° giugno 1961, n. 504, del R. decreto-legge 6 agosto 1915, n. 1262, convertito nella legge 1° giugno 1916, n. 777, dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 aprile 1923, n. 451, convertito nella legge 17 aprile 1924, n. 473, del Regio decreto-legge 11 marzo 1932, n. 364, convertito nella legge 17 aprile 1935, n. 470 e 6 novembre 1954, n. 1054, convertito nella legge 24 marzo 1956, n. 237 (vedi anche cap. 5)	978.000 —
870	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere dovuta alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte al Tesoro in dipendenza dei mutui concessi ai comuni di Melfi, Potenza e Matera ai termini del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 1061, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597	101.879,03
871	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di L. 2.000.000 concesse per la costruzione delle strade provinciali Sannitica, Telesina e Valfortore alle strade statali e affluenti (R. decreto-legge 19 ottobre 1925, n. 2011, convertito nella legge 21 dicembre 1926, n. 2137, legge 9 giugno 1930, n. 774 e R. decreto-legge 23 febbraio 1935, n. 145, convertito nella legge 31 maggio 1935, n. 994)	per memoria
872	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti in ammortamento dell'anticipazione di 10 milioni per opere da eseguirsi dal Consorzio autonomo del porto di Genova (R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1328, convertito nella legge 13 aprile 1931, n. 406)	per memoria
873	Quota di capitale compresa nella annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento dell'anticipazione di L. 5.000.000 per l'esecuzione di opere e studio dello stato dei lavori di costruzione e ampliamento del nuovo porgitale della Città di Napoli (art. 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1927, n. 2572, convertito nella legge 7 aprile 1928, n. 635)	1.625.000 —
874	Quote di capitale comprese nelle annualità da corrispondere al Banco di Napoli in ammortamento delle anticipazioni per la costituzione di una concentrazione per la stabilità volontaria per la sicurezza nazionale in Napoli (Legge 18 gennaio 1941 n. 48)	267.000 —

CAPITOLI		
Cap. N.	Denominazione	
875	Quota di capitale compresa nella rata di ... dei prestiti ostiglanesi e rodigini emessi dalla disciolta azienda nazionale credito comunale (Convenzione Roma 1924, approvata e resa esecutiva con R. Ministeriale 11 dicembre 1925 e R. decreto-legge 1925, n. 1560, convertito nella legge ... 1926, n. 6)	
876	Quota di capitale compresa nell'annualità da ... delle Casse depositi e prestiti in ammortamento delle anticipazioni di fondi fatte al Tesoro per sistemazione delle Casse previdenza di credito agrario e di Sezioni di credito fondiario, ai sensi dell'art. 1 ... 24 dicembre 1928, n. 3134, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 (3ª delle trenta annualità)	
877	Quota di capitale compresa nell'annualità da ... mento dovute alle Casse depositi e prestiti ed da esse fornite al Tesoro per sistemazione di bilanci delle comuni	
878	Quota di capitale compresa nell'annualità ... Casse depositi e prestiti ed estinzione dei mutui per la costruzione dell'edificio ... della capitale (legge 15 luglio 1911, n. 836, ... qualunque scadenza)	
879	Ammortamento delle obbligazioni 3,50 % ... Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ... dicembre 1952, n. 4344, convertito in ... 1953, n. 297)	
880	Quota di capitale compresa nella ... di ammortamento della somma di L. ... vata al comune di Palermo, a saldo ... beni e delle opere eseguiti quel comune ... art. 5 della legge 25 maggio 1952, n. 590)	
881	Quota di capitale compresa nella annualità ... canone della nuova sede di S. Sabba ... tive ai mutui concessi al comune di Cagliari ... costruzione del nuovo Palazzo di giustizia ... sti dallo Stato in forza del Concordato ... 1929, approvato con la legge 27 maggio 1929	
882	Annualità spettante al Fondo pensioni e soccorsi ferroviari dello Stato a saldo del ... dalla Azienda ferrovie dell'Alto Adige, per	

1186

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965

1187

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitoli	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194[illegible] al 30 giugno 194[illegible]
	CAPITOLI	
	Denominazione	
	al 30 giugno 1926 nelle Casse postali e di accorso della rete Mediterranea, in conseguenza della cessione allo Stato delle ferrovie Roma-Albano-Anzio-Nettuno, Roma-Viterbo e Viareggio-Porto Cesareo, approvata con il decreto-legge Luogotenenziale 23 settembre 1917, numero 1391, convertito nella legge 17 aprile 1920, n. 473 (2ª delle quarantadove annualità)	321.000 —
812 bis	Valore nominale delle monete d'argento ritirate dalla circolazione (1 decreto-legge 30 maggio 1936, n. 1[illegible], e decreti ministeriali 10 giugno 1936, 10 ottobre 193[illegible], n. 17[illegible] e 28 novembre 1941, n. 1510)	per memoria
		1.[illegible].621.693,10
	VERSAMENTO alla Cassa d'Ammortamento del debito pubblico	
813	Versamento a disposizione della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico (debito interno dello Stato) (leggi 10 agosto 1862, n. 1111, convertito nella legge 4 giugno 1864, n. 1811, 10 aprile 1900, n. 102, convertito nella legge 21 giugno 1901, n. 227, 10 aprile 1900, n. 102, convertito nella legge 21 dicembre 1901, n. 511 e art. 11 del R. decreto-legge 30 giugno 1935, n. 1009, convertito nella legge 28 marzo 1936, n. 508)	per memoria
814	Versamento alla Cassa d'Ammortamento del debito pubblico interno, del maggior provento derivante dagli aumenti dei prezzi di vendita dei tabacchi di cui al R. decreto 25 aprile 1920, n. 433, art. 6 del R. decreto-legge 28 agosto 1920, n. 1[illegible], convertito nella legge 18 dicembre 1920, n. 1711)	per memoria
	ACCENSIONE DI CREDITI	
815	Anticipazione di somme per pagamenti assunti dallo Stato (Regi decreti-legge 9 ottobre 1919, n. 1918, convertito nella legge 11 luglio 1920, n. 1[illegible] e 12 febbraio 1921, n. 192, convertito nella legge 30 maggio 1921, n. 5[illegible], 22 febbraio 1923, n. 3[illegible], convertito nella legge 7 giugno 1923, n. 1[illegible] e 9 gennaio 1925, n. 3, convertito nella legge 6 aprile 1925, n. 519)	2.[illegible].000.000 —
816	Pagamenti a consorziati di opere di bonifica integrale per importo capitale delle annualità loro dovute dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cadute al Tesoro dello Stato a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3[illegible], convertito nella legge 7 giugno 1929, n. 1[illegible]	per memoria

Capitoli	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194[illegible] al 30 giugno 194[illegible]
	CAPITOLI	
	Denominazione	
81[illegible]	Somme da versare al Consorzio per sovvenzioni [illegible] dei [illegible]ziali, per finanziamenti all'Istituto per [illegible] del Tesoro	
	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	
818	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro in relazione alla somma [illegible] concesso mediante la Cassa depositi e prestiti di credito relativo ad opere di bonifica [illegible] (R. decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 3[illegible], convertito nella legge 6 giugno 1939, n. 1[illegible] - 7ª delibera)	
819	Partecipazione dello Stato al Fondo di dotazione [illegible] speciale autonoma per il credito cinematografico (articolo 1 del R. decreto-legge 13 luglio 1937, n. [illegible], convertito nella legge 5 dicembre 1937, n. 2[illegible] - cinque per cento)	
	RIMBORSI DI PENSIONI	
820	Provvidenze di ricovero della Cassa ferroviaria [illegible] all'art. 3 della legge 11 luglio 1950, n. [illegible]	
821	Annualità di ammortamento delle ferrovie [illegible] [illegible] 7 agosto 1939, n. 1[illegible] e convenzione in [illegible] approvata con R. decreto 11 gennaio 1940, [illegible] nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 1940)	
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO	
	L'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed Aziende autonome di Stato.	
822	Somme da provvedersi all'Amministrazione [illegible] ravia dello Stato per l'esecuzione di opere [illegible] marie e per l'esercizio di lavori concernenti [illegible] ricostruzione di linee ferroviarie esercitate [illegible] o in corso di costruzione	

1188

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

O I.		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
anziolo		
...ate tranviarie e di sostegno ...conseguenza della cessione ...Roma-Albano-Anzio-Nettuno, ...to Contratto approvato con ...azione 15 settembre 1927, mo...legge 17 aprile 1925, n. 473 ...nualità)		254.000 —
...sto d'argento istituito dalla ...gge 29 maggio 1941, n. 574, ...luglio 1942, 3 ottobre 1941, ...941, n. 1410)		per memoria
		1.477.630.393,19
...SSA D'AMMORTAMENTO ...DELLO STATO		
...a Cassa per l'ammortamento ...lo Stato (Regi decreti ...1414, convertito nella legge ...aprile 1939, n. 454, convertito ...1, n. 1471 e art. 14 del R. de...3, n. 1002, convertito nella ...7)		per memoria
...mortamento del debito pub...or trovato derivante dagli ...ulta dei tabacchi, di cui al ...n. 414 art. 6-bis, R. decreto ...24, convertito nella legge 31		per memoria
		—
...ti diversi		
...ziale assunte dallo Stato ...gio 1919, n. 868, convertito ...n. 1200 e 15 febbraio 1921, ...ge 30 maggio 1932, n. 645, ...vertito nella legge 7 giu...o 1925, n. 1, convertito nella		2.300.922 —
...i opere di bonifica integrale ...annualità loro dovute dal ...dello Stesso a sollievo di ...le dichiarate 3 del R. decreto ...1933, convertito nella legge		per memoria

Articolo	CAPITOLO I — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
317	Somma da versare al Consorzio per sovvenzioni di valori bollettario per francobolli attestato per conto del Tesoro	per memoria
		2.500.000 —
	PARTECIPAZIONI AZIENDALI	
318	Partecipazione dello Stato al capitale della Banca nazionale del lavoro in relazione alla somma di lire 50.000.000 assegnata alla Banca medesima per operazioni di credito relativo ai lavori di bonifica fondiaria (R. decreto-legge 2 febbraio 1928, n. 301, convertito nella legge 2 giugno 1928, n. 1760 - 2ª delle dodici tabelle)	per memoria
319	Partecipazione dello Stato al Fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico (articolo 1 del R. decreto-legge 14 maggio 1941, n. 447, convertito nella legge 4 dicembre 1941, n. 1470 - 2ª delle citate tabelle)	per memoria
	RIMBORSI DI PRESTITI	
320	Provvidenze di risollevo delle linee ferroviarie di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1909, n. 465	201.000 —
321	Annualità di risollevo delle ferrovie Udine-Cervignano-Cargnacco e Cervignano-Palmanova per effetto della legge 7 agosto 1916, n. 1123 e convenzione 10 giugno 1922, approvata con R. decreto 11 gennaio 1923, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 1923	6.923.365 —
		7.124.365 —
	ANTICIPAZIONI ALL'AZIENDA DELLE FERROVIE DELLO STATO, ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI ED ALLE ALTRE AZIENDE AUTONOME DI STATO.	
322	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esecuzione di opere straordinarie e per l'esecuzione di lavori concernenti per la elettrificazione di linee ferroviarie esercitate dallo Stato o in corso di costruzione	per memoria

1189

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Somma stanziata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1965 al 30 giugno 1966
230.	Somma da prelevarsi all'Azienda di Stato per i servizi telefonici per la sistemazione ed il completamento delle linee telefoniche interurbane già assunte dallo Stato mediante la costruzione di cavi sotterranei e l'ampliamento e la trasformazione dei collegamenti (R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1618, convertito nella legge 25 dicembre 1927, n. 2692, e legge 4 aprile 1956, n. 261 e 24 maggio 1961, n. 446) (Spesa ripartita)	15.000.000 —
231.	Anticipazioni agli archivi notarili	1.156.000 —
		16.156.000 —
	ANTICIPAZIONI A FINANZIE, COMUNI, ENTI E PRIVATI	
232.	Somme da versare nel conto corrente speciale col Municipio di Napoli per lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma autorizzata nell'art. 2 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3ª, della legge 7 luglio 1907, n. 500 dell'art. 1 della convenzione approvata con la legge 8 luglio 1906, n. 324 e dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 novembre 1906, n. 664, convertito nella legge 27 aprile 1907, numero 253, tenuto presente le disposizioni dell'art. 7 della convenzione 15 gennaio 1906, approvata con l'articolo 2 dell'allegato L alla legge 8 luglio 1906, n. 324, della legge 11 luglio 1913, n. 918 e della legge 14 luglio 1961, n. 758	per memoria
233.	Anticipazione alle Amministrazioni degli ospedali riuniti di Reggio delle quote di spedalità non versate dai Comuni debitori per degenti non formanti tart. 10 della legge 18 giugno 1931, n. 580)	60.000.000 —
234.	Anticipazione delle pensioni spettanti ai ricoverati nelle Provincie e nelle istituzioni pubbliche di beneficenza, spettanti a cittadini italiani profughi dai territori passati alla sovranità straniera in seguito a trattati di pace e ai profughi dalla Libia (R. decreto 27 maggio 1943, n. 731)	1.200.000 —
235.	Anticipazione al Consorzio autonomo del porto di Genova della quota di ammortamento del prestito di L. 45.000.000 contratto dal Consorzio stesso con la Cassa di risparmio di Genova e delle provincie lombarde, per la parziale esecuzione delle opere del bacino Vittorio Emanuele III e del primo prolungamento del molo Giuseppe Garibaldi, a norma di del regio decreto-legge 11 settembre 1919, n. 1647, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473)	1.400.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
236.	Corrispondente al Consorzio del porto di Genova l'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 1927, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovuta al Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato R. decreto-legge e del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1981, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 567; R. decreto-legge 11 aprile 1926, n. 736 e Regi decreti-legge 6 aprile 1927, n. 37, convertito nella legge 9 giugno 1927, numero 1418 e 5 dicembre 1928, n. 3209, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 46, Spesa d'ordine) . . .
	ESTINZIONI PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE DI GUERRA
237.	Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di guerra al valore militare, esclusi quelli relativi alle belliche operazioni al 15 gennaio 1925 . . .
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA
	Spese diverse
238.	Quota dovuta ai funzionari della Regia Avvocatura di Stato sulle somme versate dalle controparti, a norma di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le condanne (Spesa d'ordine) . . .
239.	Somma corrispondente al provento delle tasse dovute per l'erogazione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (R. decreto-legge 7 luglio 1921, n. 1357, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 2026, convertito nella legge 29 dicembre 1926, n. 2462) (2ª rata) . . .
240.	Somma corrispondente all'ammontare delle annualità dovute alla provincia di Ravenna, quale concorso nell'annualità di ammortamento del mutuo contratto dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opere di sistemazione nel porto Canale (art. 4 del regio decreto-legge 5 luglio 1923, convertito nella legge 17 marzo 1926, n. 562)

1190

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1964 al 30 giugno 1965
	Denominazione	
125	Corresponsione al Consorzio del porto di Genova dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 15 settembre 1927, n. 1927, convertito nella legge 17 aprile 1928, n. 979, in confronto dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da accantonarsi per future opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (cap. 4 dell'elenco 1° provvedimenti, art. 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1924, n. 1881, convertito nella legge 31 marzo 1926, n. 562; R. decreto 11 aprile 1926, n. 598 e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 22, convertito nella legge 7 giugno 1927, numero 1056 e 2 dicembre 1929, n. 2207 convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 4) (Spesa d'ordine) . .	per memoria
		62.640.000 —
	SPESE CHE SI PERFEZIONANO CON LE RISCOSSIONI EFFETTUATE DI QUESTO ESERCIZIO	
129	Pensioni ed assegni di guerra e sopravvivenze di natura non strettamente militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 15 gennaio 1955	300.000.000 —
	PARTITE CHE SI COMPENSANO CON L'ENTRATA	
	Spese diverse	
201	Quote dovute al funzionari della Regia Avvocatura dello Stato, sulle somme versate dalle controparti per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla stessa Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	1.500.000 —
203	Somma corrispondente al provento delle tasse portuali istituite per l'esecuzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1302 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e R. decreto-legge 25 ottobre 1927, n. 2161, convertito nella legge 19 dicembre 1928, n. 3067) (50ª rata)	per memoria
204	Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali, dovute alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla Provincia stessa per opera di sistemazione nel porto canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1201, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . .	per memoria

	15.000.000 —
	1.196.000 —
	16.196.000 —
per memoria	
60.000.000 —	
	1.230.000 —
	1.400.000 —

1911

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
335	Somestruita da pagare alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione dell'anticipazione ordinaria accordata «Vittorio Emanuele III» pei danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, per effetto dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 maggio 1908, n. 205, convertito nella legge 31 luglio 1910, n. 511, e successive leggi per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, per effetto dell'art. 10 del Regio decreto-legge 19 novembre 1911, n. 1252, convertito nella citata legge 31 luglio 1910, n. 511	per memoria
		1.000.000 —
	Spese per il servizio del credito ed il personale dello Stato	
336	Concorso nella spesa per stipendi ed assegni ai dipendenti addetti al servizio	171.000 —
337	Retribuzione al personale avventizio - diurnisti	180.000 —
338	Indennità di missione ed altre spese d'amministrazione a carico del bilancio per il credito ed il personale dello Stato	34.000 —
339	Spese di uffici, riscaldamento ed altri accessori (Spese obbligatorie)	20.000 —
340	Concorso nelle spese di stampa e di cancelleria . .	25.000 —
341	Concorso nelle spese di manutenzione, illuminazione, riscaldamento e provvista d'acqua	100.000 —
		849.000 —

N.	CAPITOLI — Denominazione
	RIASSUNTO PER TITOLI
	TITOLO I. — Spese ordinarie
	Categoria I. — *Spese effettive*
	Oneri generali del Tesoro
	Debiti perpetui . . . . .
	Debiti redimibili . . . . .
	Debiti vitalizi . . . . .
	Annualità, contributi, quote di compartecipazione
	Spese per organi e servizi generali dello Stato
	Dotazioni . . . . .
	Assemblee legislative . . . . .
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:
	Ufficio di Presidenza . . . . .
	Servizio speciale ricerche . . . . .
	Consiglio tecnico . . . . .
	Istituto Centrale di Statistica . . . .
	Consiglio nazionale delle ricerche . . .
	Commissariato per le migrazioni e la colonizz
	Comitato delle pensioni privilegiate ordinarie
	Commissariato generale per la pesca . .
	Commissione suprema di difesa . . .
	Commissione consultiva per il diritto di gue
	Consiglio di Stato . . . . .

1192

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

Titoli	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194 al 30 giugno 194
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I. — Spese ordinarie	
	Categoria I. — Spese effettive	
	Spese ordinarie della parte	
	Debiti pregressi	1.500.000.000 —
	Debiti redimibili	600.000.000 —
	Debiti variabili	9.200.304.000 —
	Annualità, contributi, assegni ed assegnazioni varie	109.594.213,85
		11.309.898.213,85
	Spese per ordini e servizi generali dello Stato	
	Dotazioni	18.250.000 —
	Assemblee legislative	48.500.000 —
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti.	
	Ufficio di Presidenza	17.577.500 —
	Servizio speciale interprete	8.115.000 —
	Consulta araldica	190.000 —
	Istituto Centrale di Statistica	30.190.000 —
	Consiglio nazionale delle ricerche	11.823.078 —
	Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione	—
	Consiglio delle pensioni privilegiate ordinarie	—
	Commissariato generale per le pensioni	—
	Commissione suprema di difesa	90.000 —
	Commissione consultiva per il diritto di guerra	—
	Consiglio di Stato	3.150.000 —

Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 194 al 30 giugno 194
per memoria
1.000.000 —
170.000 —
120.000 —
24.000 —
20.000 —
55.000 —
150.000 —
849.000 —

1193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Numero	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)	29.150.000 —
	Corte dei conti (Servizi per l'Africa Italiana)	6.268.000 —
	Avvocatura dello Stato	12.650.000 —
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni	40.985.000 —
		220.218.625 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Ministero e Uffici provinciali del tesoro	21.950.000 —
	Ragioneria generale dello Stato e ragionerie delle Intendenze di finanza	44.900.000 —
	Spese generali diverse	32.385.000 —
	Debito vitalizio pensioni ordinarie, indennità ed assegni	60.250.000 —
		159.485.000 —
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED ONERI SPECIALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del tesoro	102.774.300 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	206.728.800 —
	Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
		362.503.700 —
	Fondi di riserva	80.000.000 —
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	12.131.906.488,82
	TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA	
	Categoria I — *Spese effettive*	
	ONERI GENERALI DELLO STATO	
	Contributi, concorsi, rimborsi, sussidi e assegnazioni varie	258.501.117,12
	Contributi e concorsi in dipendenza di pubbliche calamità	20.000.000 —
	Spese per la concessione delle polizze ai combattenti	8.000.000 —
	Spese diverse	1.000.312.379,70
		1.287.413.496,82

Numero	CAPITOLI — Denominazione
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI DELLO STATO
	Contributi, concorsi, rimborsi, sovvenzioni ed erogazioni diverse
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi annessi:
	Ufficio di Presidenza
	Spese per l'Alto Commissariato per i profughi di guerra
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia
	Spese di assistenza ai reduci della guerra e alle famiglie dei caduti
	Istituto centrale di statistica
	Commissariato straordinario per le emigrazioni dal dopo guerra
	Commissariato generale per la pesca
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizioni
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia
	Comitato interministeriale di coordinamento per la ricostituzione, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi
	Corte dei conti (Servizi metropolitani)
	Corte dei conti (servizi per l'Africa Italiana)
	Sottosegretariato per la stampa e le informazioni
	DEBITO VITALIZIO
	Pensioni di guerra
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie
	Assegno temporaneo mensile ai pensionati
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO
	Spese diverse

1194

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	29.150.000 —
	6.268.000 —
	12.650.000 —
	40.935.000 —
	220.218.873 —
	21.260.000 —
	44.300.000 —
	23.325.000 —
	69.250.000 —
	158.585.000 —
	102.274.200 —
	288.759.550 —
	—
	392.563.750 —
	20.600.000 —
	12.134.206.485,29
	203.501.117,12
	20.000.000 —
	3.000.000 —
	1.029.312.379,70
	1.287.413.496,82

N.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER ORGANI E SERVIZI GENERALI	
	VITA DI STATO	
	Contributi, concorsi, sussidi, assistenziali ed erogazioni diverse	5.906.662.827,12
	Presidenza del Consiglio dei Ministri e servizi dipendenti:	
	Ufficio di Presidenza	51.297.000 —
	Spese per l'Alta Commissariato per i profughi di guerra	848.000.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sardegna	2.050.000 —
	Spese di assistenza ai reduci dalla guerra ed alle famiglie dei caduti	102.722.362 —
	Istituto centrale di statistica	98.240.000 —
	Commissariato straordinario per le riparazioni di guerra	—
	Commissariato generale per la pesca	—
	Comitato giurisdizionale centrale per le controversie in materia di requisizione	205.000 —
	Spese per l'Alto Commissariato per la Sicilia	1.530.000 —
	Comitato interministeriale di coordinamento per l'approvvigionamento, la distribuzione e i prezzi dei prodotti industriali, agricoli e dei servizi	—
	Corte dei conti (servizi centrali)	2.000 —
	Corte dei conti (servizi per l'Africa italiana)	—
	Commissariato per la stampa e la informazione	6.000.000 —
		7.114.570.092,12
	DEBITO VITALIZIO	
	Pensioni di guerra	1.228.554.000 —
	Assegni vitalizi e pensioni straordinarie	100.000 —
	Assegno temporaneo previsto dal personale	20.000.000 —
		1.248.654.000 —
	SPESE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Spese diverse	6.250.000 —

Supplemento alla GAZZETTA UFFICIALE n. 76 del 26 marzo 1945

1195

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Cap.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario da 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
	SPESE PER SERVIZI SPECIALI ED UFFICI ESTERNI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL TESORO	
	Servizi del Tesoro	30.000.000 —
	Servizi del Provveditorato per tutte le Amministrazioni	100.000 —
	Amministrazione delle pensioni di guerra	2.382.000 —
	Servizio risarcimento di danni di guerra e per le nuove provincie	650.000 —
	Aziende patrimoniali dello Stato	4.383.375 —
	Provveditorato generale dello Stato	15.069.000 —
		53.474.375 —
	Totale della categoria 1ª della parte straordinaria	9.664.661.968,94
	CATEGORIA II. — Movimento di capitali	
	Estinzione di debiti	1.777.635.893,19
	Versamento alla Cassa d'ammortamento del debito pubblico interno	—
	Accensione di crediti	2.600.000 —
	Partecipazioni azionarie	—
	Riscatti di ferrovie	7.424.585 —
	Anticipazioni all'Azienda delle ferrovie dello Stato, all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed alle altre Aziende Autonome di Stato	16.188.000 —
	Anticipazioni a provincie, comuni opere pie ed enti morali	62.600.000 —
	Erogazioni per le pensioni privilegiate di guerra	800.000.000 —

Cap.	CAPITOLI — Denominazione
	Parte che si compensano con l'entrata:
	Spese dirette
	Spese per il servizio del credito al dipendente Stato
	Totale della categoria seconda della parte straord
	Totale del titolo II. — Spesa straord

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)

Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)

Totale generale

Il Ministro per il tesoro
Soleri

1196

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
...ici interni	
...ario	
. . . .	30.000.000 —
Amministrazioni	100.000 —
...	2.002.000 —
...a e per le nuove	550.000 —
. . . .	4.383.375 —
. . . .	15.099.000 —
	53.474.375 —
straordinaria . .	9.608.661.962,94
i capitali	
. . .	1.777.036.593,19
...to del debito pub	—
. . . .	2.600.000 —
. . . .	—
. . . .	7.424.585 —
...lo dello Stato, Al...tonici ed alle altre	16.186.000 —
...opere pie ed enti	62.600.000 —
...a di guerra . .	80.000.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945
Numero	Denominazione	
	Partite che si compensano con l'entrata:	
	Spese diverse	1.500.000 —
	Spese per il servizio del credito ai dipendenti dello Stato	849.000 —
	Totale della categoria secondo della parte straordinaria	2.368.445.178,19
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	12.057.367.142,13

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*)	21.819.867.152,76
Categoria II. — Movimento di capitali (*Parte straordinaria*)	2.368.445.178,19
Totale generale . .	24.188.362.030,95

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 66 del 19 marzo 1945

1197

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Elenco delle spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giugno 1945, ai termini dell'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 1. — Rendita consolidata 5, 3.50, 4.50 e 5 per cento e interessi di debiti perpetui diversi.

Capitolo n. 2. — Debiti redimibili diversi - Interessi e premi.

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1964 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertito nella legge 16 dicembre 1926, n. 2216).

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari e spese di negoziazione.

Capitolo n. 7. — Interessi e premi sui buoni del Tesoro poliennali.

Capitolo n. 8. — Interessi sui buoni speciali del Tesoro in valuta estera di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1586, convertito nella legge 5 gennaio 1937, n. 14.

Capitolo n. 9. — Interessi di scarto relativi al conto corrente col Tesoro dello Stato e interessi sulle anticipazioni temporanee dell'Istituto di emissione.

Capitolo n. 11. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2350, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1166).

Capitolo n. 12. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2370, convertito nella legge 7 giugno 1927, n. 1165 e art. 14 del Regio decreto-legge 3 novembre 1937, n. 1890, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2105).

Capitolo n. 13. — Interessi cinque per cento sui certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1911, n. 802).

Capitolo n. 14. — Interessi sui certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (Regio decreto-legge 21 maggio 1915, n. 51, convertito nella legge 8 agosto 1915, n. 1027).

Capitolo n. 15. — Interessi sui certificati di credito per l'erogazione di contributi su cambiali per fronteggiare i divaricati economici dei mutui per l'anno 1912, degli enti ausiliari (Regio decreto-legge 21 maggio 1915, n. 721, convertito nella legge 8 agosto 1915, n. 1000).

Capitolo n. 16. — Certificati ferroviari di credito 3.50 e 3.65 per cento netto - Interessi.

Capitolo n. 17. — Garanzia e sussidi a Società per concessioni di linee ferroviarie ordinarie (legge 29 aprile 1885, n. 3048 e quote di prodotto di concessionari di ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato.

Capitolo n. 18. — Annualità all'Ente Autonomo Acquedotto Pugliese (legge 26 gennaio 1902, n. 23, e legge 14 luglio 1907, n. 542).

Capitolo n. 19. — Annualità all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Siciliano (legge 9 luglio 1905, n. 419, e legge 14 luglio 1907, n. 542).

Capitolo n. 20. — Annualità all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese (legge 26 gennaio 1902, n. 23, e legge 14 luglio 1907, n. 542).

Capitolo n. 21. — Annualità all'Ente Autonomo per l'Acquedotto Siciliano (legge 9 luglio 1905, n. 419, e legge 14 luglio 1907, n. 542).

Capitolo n. 22. — Somme da pagarsi all'Amministrazione delle Poste per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati civili dello Stato (stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale di ruolo, fuori ruolo, straordinario, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei servizi postali, telegrafici e telefonici - Corresponsione al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 5 ottobre 1924, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2578).

Capitolo n. 24. — Annualità all'Ente Governativo di Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Capitolo n. 25. — Annualità al Comune di Napoli per beneficenza di detta città (legge 15 maggio 1901, n. 176).

Capitolo n. 26. — Rimborso all'Amministrazione delle Società di ferrovie private e di navigazione, dei membri delle Assemblee legislative.

Capitolo n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza all'estero.

Capitolo n. 131. — Telegrammi di Stato e telegrammi

Capitolo n. 134. — Residui passivi eliminati a sensi del 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale

Capitolo n. 139. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del debito pubblico, degli altri uffici centrali e spese accessorie

Capitolo n. 140. — Aggio ed altre spese per l'esazione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 141. — Spese di commissione, di cambiamenti, al movimento di fondi e di effetti del Tesoro all'estero.

Capitolo n. 142. — Quota del prodotto della tassa di ricchezza mobile degli impiegati civili e militari da destinarsi a pensioni per gli orfani degli impiegati stessi (legge 7 luglio 1910, n. 511).

Capitolo n. 143. — Restituzione di somme indebitamente versate allo Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dallo Stato di conto credito per condanne pronunciate dalla Corte dei conti per danni cagionati dalla colpa grave degli agenti responsabili, quando si tratti di ricupero di somme già comprese in bilancio. Rimborso di somme ricevute in eccedenza dai contribuenti od enti morali, in confronto del contributo complessivamente dovuto per l'insegnamento di scuole medie e per la istituzione e il funzionamento di scuole medie di regia istituzione, a norma del regolamento approvato col Regio decreto 15 [illegible]

Capitolo n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti a saldo d'interessi sui mutui concessi ai comuni a carico dello Stato nel pagamento delle annualità

Capitolo n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni postali delle somme effettivamente incassate per il ricupero dei mandati internazionali di posta (legge 30 giugno 1917, n. 1157).

1198

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C

...e iscritte nello stato di previsione della spesa ...izio finanziario dal 1° luglio 1944 al 30 giu... del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

...RO DEL TESORO

... 3, 3.50, 4.50 e 5 per cento e relativi di ...

...ressi e premi.

...zioni 5 per cento collocate negli Stati ... 13 novembre 1925, n. 1949 e 19 novembre ...o 10 dicembre 1925, n. 2146).

...e Tesoro ordinari e spese di negoziazione ...

...sui buoni del Tesoro poliennali.

...speciale del tesoro in valuta estera di cui ... n. 1056, convertito nella legge 4 apri...

...versate in conto corrente col Tesoro dalle ...ioni beneficenza dell'Istituto di emissione ...

...per conto sui certificati di credito per il ...ra integrale (Regio decreto-legge 19 dicembre ...7 giugno 1926, n. 1160).

...per cento sui certificati di credito per il ...(Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, ...7 giugno 1937, n. 1165 e art. 13 del Regio ...n. 1938, convertito nella legge 30 dicembre ...

...per conto sui certificati di credito per il ...e straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 866).

...ficati di credito per il finanziamento delle ...le famiglie bisognose dei militari richiamati ...decreto-legge 21 maggio 1942, n. 51, convertito ...0).

...ficati di credito per l'erogazione di contributi ...danneggiati eccezionali dal gelicidi per l'anno ...decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito ...0).

...ari di credito 3,50 e 4,50 per cento netto ...

...a Spesa per compensare di minore introito ...0, n. 1161 e quote di prodotto di concessioni ...principale in esercizio dello stato

Capitolo n. 96. — Somme da pagarsi all'Amministrazione della Cassa delle Ammende per la estensione al personale dell'Amministrazione stessa dei miglioramenti economici concessi agli impiegati ed agenti governativi e per stipendi, assegni e retribuzioni a favore del personale amministrativo, tecnico, d'ordine e subalterno addetto alla gestione dei beni requisiti dalla Corona al Demanio dello Stato (Regio decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1729, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto 31 dicembre 1919, n. 2578).

Capitolo n. 34. — Annualità all'Ente Governatoriale di assistenza in Roma (legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2).

Capitolo n. 35. — Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli istituti di beneficenza di detta città (legge 15 maggio 1901, n. 164).

Capitolo n. 42. — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione, dell'importo dei viaggi dei membri delle Assemblee legislative.

Capitolo n. 107-XVII. — Assegni e indennità di rappresentanza ai Regi addetti stampa all'estero.

Capitolo n. 121. — Telegrammi di Stato e telegrammi da spedirsi all'estero.

Capitolo n. 122. — Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 129. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 130. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro.

Capitolo n. 131. — Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.

Capitolo n. 142. — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 3 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913, n. 641).

Capitolo n. 145. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dalle somme versate in conto credito per pendenze pronunciate dalla Corte dei conti o prima di detto condarbo o per debiti accertati in via amministrativa ed eventuali discarichi responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio. Rimborso di somme ricevute in eccedenza da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo dovuto per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 693).

Capitolo n. 166. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti per differenze e saggio d'interesse sui mutui concessi ai comuni e provincie e per contributo dello Stato nel pagamento delle annualità.

Capitolo n. 167. — Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da cause di servizio dipendenti dalla guerra (decreto luogotenenziale 4 giugno 1917, n. 1157).

1199

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

Capitolo n. 172. — Restituzione eventuale di somme a capitali già impiegati nelle costruzioni edilizie interessate, in alienazione o diminuzione di proprietà ordinate a ricollocare in conformità dell'art. 1 della legge 26 luglio 1948, n. 1032, e integrazione al deficit di tutte quelle somme che l'Istituto più volte citato abbia in conseguenza dell'amministrazione dei beni ora appartenenti a dette confraternite, tenuta dal demanio prima dell'applicazione di detta legge.

Capitolo n. 173. — Spese per la tesoreria romana.

Capitolo n. 174. — Contributi, concorsi e sussidi vari dovuti per legge.

Capitolo n. 175. — Concorso dello Stato nel pagamento delle annualità occorrenti per il rimborso dei mutui contratti dalle Casse depositi e prestiti e da altri istituti e gestioni, anche nell'interesse degli istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i fondi per riparare i danni causati da pubbliche calamità.

Capitolo n. 176. — Ripartizione alle provincie ed ai comuni, danneggiati da terremoti, delle sovrimposte provinciali e comunali abbonate.

Capitolo n. 177. — Contributo dello Stato nel pagamento delle annualità dei mutui ipotecari contratti da privati e da istituti di beneficenza e istruzione e di educazione, per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate da pubbliche calamità.

Capitolo n. 178. — Contributi nelle operazioni di prestito e nelle operazioni di credito agrario, fatte ed esercitate dagli istituti di credito fondiario, di credito agrario di esercizio e di credito marittimo, in dipendenza dei decreti-legge 7 luglio 1919, n. 1141, art. 2 della legge 2 luglio 1920, n. 1035, art. 10 e 11 della legge 5 luglio 1928, n. 511, del decreto-legge luogotenenziale 18 settembre 1919, n. 1697, convertito nella legge 17 febbraio 1921, n. 300, legge 2 giugno 1924, n. 876 e Regio decreto-legge 15 novembre 1926, n. 2107, convertito nella legge 25 dicembre 1926, n. 2320.

Capitolo n. 179. — Contributo diretto dello Stato a favore degli istituti operanti nella sopraddetta bonifica edilizia e dei proprietari che abbiano costruito, ricostruito o riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti.

Capitolo n. 180. — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'intero gettito del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e petroli destinati ai rifornimenti del materiale rotabile (art. 14 del Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 1082, convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 17).

Capitolo n. 181. — Interessi passivi da corrispondersi alla Banca d'Italia sul conto corrente per servizio di Tesoreria provinciale, ai sensi dell'art. 6 del Regio decreto 17 giugno 1926, n. 1277.

Capitolo n. 182. — Spese di lite (Persone di guerra).

Capitolo n. 183. — Interessi 4,50 per cento da corrispondere al 1° settembre 1943 e al 1° marzo 1944 sulle obbligazioni delle Aziende patrimoniali dello Stato emesse per il rimborso delle passività gravanti sulle aziende medesime (Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2196, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 616 - decima annualità).

Capitolo n. 184. — Debiti redimibili diversi - Ammortamento.

Capitolo n. 185. — Ammortamento delle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America (Regi decreti-legge 18 novembre 1925, n. 1864 e 19 novembre 1925, n. 1977, convertiti nella legge 10 dicembre 1925, n. 2352 (diciassettesima delle venticinque annualità).

Capitolo n. 186. — Interessi di capitali diversi dovuti a

Capitolo n. 187. — Quote di capitale compresse nelle annu... dei certificati di credito per il finanziamento di op... (Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2234, convert... 1927, n. 1561).

Capitolo n. 188. — Quote di capitale comprese nelle annu... dei certificati di credito per il finanziamento di opere ... (Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2234, convertito ... 1927, n. 1561 e art. 11 del citato decreto-legge e provvedim... della legge 30 dicembre 1937, n. 2380).

Capitolo n. 189. — Quote di capitale comprese nelle annu... dei certificati di credito per il finanziamento di opere ... della legge 11 luglio 1941, n. 765).

Capitolo n. 190. — Quote di capitale comprese nelle annu... dei certificati di credito per il finanziamento delle ... relative alle famiglie bisognose dei militari richiamati ... (Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito ... 1942, n. 1060).

Capitolo n. 191. — Quote di capitale comprese nelle annu... dei certificati di credito per l'esecuzione di opere ... bonificare i fabbricati economici dei braccianti per l'anno ... (Regio decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito ... 1942, n. 1060).

Capitolo n. 192. — Certificati ferroviari di credito 3,50 ... ammortamento ed eventuale anticipato rimborso ...

Capitolo n. 193. — Ammortamento delle obbligazioni 4,... Aziende patrimoniali dello Stato (Regio decreto-le... marzo 1936, convertito nella legge 4 aprile 1936, n. ...

Capitolo n. 194. — Corresponsione al Consorzio per l'... delle somme introitate dallo Stato per le ... (Regio decreto-legge 14 settembre 1933, n. 1262, convertito ... 1933, n. 173, in confronto dell'ammontare dovuto dai ... consorziati per mutui aventi la garanzia dello Stato ... del porto art. 4 dell'annesso Regio decreto-legge ... agosto 1933, n. 1161 convertito nella legge ... Regio decreto-legge 17 aprile 1924, n. 710, e Regio ... n. 31 convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 1625, ... convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 17).

Capitolo n. 195. — Quote dovute al funzionamento della ... Stato, sulle somme versate dalle controparti, per ... procedure, poste a loro carico nei giudizi ... contro. Avvocatura e procuratori di spese gravanti ...

Capitolo n. 196. — Spese di lite, risarcimenti ed altri ... rale di credito).

MINISTERO DELLE FINANZ...

Capitolo n. 4. — Indennità per una sola volta, ... degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge ... tito nella legge 21 agosto 1941, n. 1150, ed ... 8 novembre 1940, n. 1760 ed assegni complementari ...

1200

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...ale di ...ssibile e capitali già appartenenti ...enti in conseguenza di disposizioni a favore della ditta, i della legge 24 luglio 1941, ...ll'azione esperita al fine di ...ro più delle ...mmenzione dei beni era assorbente e ...ebito prima dell'applicazione di detta ...

...ertà romana.

...e ...ssendo vari doveri per legge

...ei pignoramenti delle ...ni e ...ti e di ...ti di ...ne, ...costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di ...te da pubbliche calamità

...razioni di prestito a favore dei danneg...i articoli 7 ed 8 della legge 7 luglio 1941, ...i ...i articoli 10 e 11 della legge ...ente ...ge n. 1416, ...n. 300 legge 8 giugno 1927, n. 474 e ...924, n. 1487, convertito nella legge 31 di...

...llo Stato a favore degli istituti mutua...a o dei proprietari che abbiano costituito ...ose ...ni distrutti o danneggiati da ...

...ministrazione delle ferrovie dello Stato ...i acquisti all'estero di carbone e metalli ...rale totale ...ti in ...to nella legge 4 aprile 1941, n. 112

...corrispondersi alla Banca d'Italia sul ...ria provinciale ai sensi dell'art. 6 del ...27.

...ni di guerra)

...to da corrispondere al 1° settembre 1943 ...ni delle Aziende patrimoniali dello Stato ...ività gravanti sulle aziende medesime ..., n. 2196, convertito nella legge 4 aprile ...

...versi - Ammortamento

...obbligazioni 3 per cento collocate negli ...legge 16 novembre 1925, n. 1864, e 19 no...a legge 10 dicembre 1925, n. 2252 (dichia...

Capitolo n. 108. — Rimborso di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato.

Capitolo n. 109. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere di bonifica integrale (legge decreto-legge 19 dicembre 1938, n. 2370, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1249).

Capitolo n. 110. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche (legge decreto-legge 19 dicembre 1938, n. 2371, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1250, e art. 11 del regio decreto-legge 3 novembre 1937, n. 1836, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2290).

Capitolo n. 111. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento di opere pubbliche straordinarie (legge 11 luglio 1941, n. 766).

Capitolo n. 112. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per il finanziamento delle spese per soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (legge decreto-legge 21 maggio 1942, n. 521, convertito nella legge 6 agosto 1942, n. 1150).

Capitolo n. 113. — Quota di capitale compresa nelle annualità di ammortamento dei certificati di credito per l'erogazione di contributi a favore delle persone danneggiate dai bombardamenti aerei (legge decreto-legge 24 maggio 1941, n. 561, convertito nella legge 6 agosto 1942, n. 1150).

Capitolo n. 114. — Certificati ordinari di credito 3,50 e 3,50 per cento - ammortamento ed eventuale anticipata estinzione di capitale.

Capitolo n. 115. — Ammortamento delle obbligazioni 3,50 per cento effettivo delle aziende patrimoniali dello stato (legge decreto-legge 3 dicembre 1936, numero 2196, convertito nella legge 4 aprile 1939, n. 616 - quinta annualità).

Capitolo n. 116. — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova della quota delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1967, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in conformità dell'annualità dovuta dal Consorzio stesso e da ripartirsi per ...ne ...ente al ...ento, sistemazione e miglioramento del porto ...) a norma ...ll'articolo ... regio decreto-legge ... 1 del regio decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1969, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, regio decreto 11 aprile 1926, n. 736, e legge 5 luglio 1928, n. 1760, e dell'articolo 6 della legge 9 agosto 1907, n. 625 e 5 dicembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 973).

Capitolo n. 117. — Quote dovute ai funzionari della Regia Avvocatura dello stato sulle somme versate dalle controparti per competenze e onorari e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalla Regia Avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 118. — Spese di lite, risarcimenti ed altri accessori (ispettorato generale di credito).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 4. — Indennità per una sola volta, quote e di pensioni ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1938, n. 1930, convertito nella legge 21 agosto 1939, n. 1165, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 26 novembre 1939, n. 2000 ed assegni complementari eventuali dovuti

1201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No: 985021

Capitolo n. 13. — Telegrammi di Stato e telegrammi da trasmettersi all'estero.

Capitolo n. 20. — Debiti perenti eliminati a sensi dell'art. 35 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24. — Spese per liti civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 25. — Spese inerenti al funzionamento della Commissione di cui alla legge 11 luglio 1941 n. 633, spese di arredamento, stampati, pubblicazioni, materiale vario, manutenzione, spese di ufficio ed altre spese occorrenti al funzionamento del servizio centrale di statistica delle imposte di consumo.

Capitolo n. 26. — Acquisto delle pietrine locali, paglie agli operai per il collaudo, il condizionamento e la spedizione delle pietrine locali e dei flaconi uniformi. Spese per trasporto esecuzione e scorta delle marche per le pietrine locali e per i flaconi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone pei vaglia postali di servizio, spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle pietrine locali, degli apparecchi d'accensione e dei flaconi. Spese per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 803; spese per restituzioni di tasse di fabbrica per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritto per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

Capitolo n. 30. — Rimborso all'Amministrazione autonoma dei monopoli, dell'ammontare delle restituzioni fatte per imposta sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero.

Capitolo n. 31. — Somma da corrispondere ai comuni che hanno applicato o sono stati autorizzati ad applicare, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, il dazio consumo sul sale, in conseguenza dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 del Regio decreto-legge 18 settembre 1925, n. 2115, convertito nella legge 18 dicembre 1925, n. 2300).

Capitolo n. 35. — Aggio e compenso di aggio ai gestori del lotto (articoli 81 e 91 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1925, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973).

Capitolo n. 37. — Spese di esazioni e di lite, risarcimenti ed altri accessori. Rimborsi vari (Lotto).

Capitolo n. 38. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 42. — Fitto di ospedalità per sottufficiali e militari di truppa ricoverati in luoghi di cura, rimborso delle spese di cura e di mantenimento negli stabilimenti sanitari dei militari della Regia guardia di finanza, per tutta ripartita la guerra ed in servizio o per causa di servizio tariffati in. 11 e 12 del Regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 25, convertito nella legge 5 settembre 1928, (e 2160). Retribuzioni, compensi ed onorari agli ufficiali medici, veterinari del servizio sanitario della Regia guardia di finanza ai medici convenzionati ed a quelli non convenzionati. Spese per la profilassi contro le malattie infettive e per le disinfezioni. Acquisto di materiale sanitario ed altre spese riguardanti il servizio sanitario.

Capitolo n. 63. — Somma da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di sopravvivenza di cui alla legge ed agli altri atti vigenti dei catasti terreni, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 253, convertito nella legge 3 giugno 1925, n. 777, del Regio decreto-legge 19 maggio 1926, n. 951, convertito nella legge 5 giugno 1926, n. 9 e della tabella C, e) allegata al regolamento approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Capitolo n. 64. — Contributo dello Stato alla Cassa di [illegible] sanitari tecnici d'ordine e di servizio del catasto e dei

Capitolo n. 65. — Indennità agli impiegati dei ruoli del[illegible] tecnico, d'ordine e di servizio, in caso di cessazione di servizio, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti [illegible] delle volture relative ai catasti terreni.

Capitolo n. 72. — Aggio ai distributori secondari del [illegible] quello per la vendita generale sull'entrata, quota [illegible] cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme [illegible] sui crediti inscritti nei campioni civili e penali del[illegible] al Ministero delle comunicazioni della stessa per [illegible] versamento dei proventi, indennità di cassa e per [illegible] per varie inerenti spese di amministrazione.

Capitolo n. 82. — Spese per l'accertamento, la riscossione [illegible] diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi e trattenimenti pubblici, per la bollatura dello carte [illegible] bollo e la riscossione delle tasse e dei proventi [illegible] addizionali spese per l'accertamento, la riscossione [illegible] imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio [illegible] stabiliti ed eseguiti, ed in genere per le tasse ed [illegible] affari, nonchè premi per la scoperta delle infrazioni [illegible] il funzionamento delle commissioni interprovinciali [illegible] dalla legge 12 giugno 1930, n. 782.

Capitolo n. 87. — Spese di esazioni e di lite: risarci[illegible] (Tasse).

Capitolo n. 89. — Quota del 50 per cento spettante all[illegible] sulle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori [illegible] che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispo[illegible] pensato, ai sensi del Regio decreto-legge 25 ottobre [illegible] nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1[illegible] legge 17 maggio 1933, n. 1053.

Capitolo n. 90. — Quota sui canoni di abbonamento [illegible] tari spettanti al Ministero delle comunicazioni, [illegible] e alla Regia Accademia di Santa Cecilia [illegible] 25 luglio 1934, n. 1285, convertito nella legge 10 [illegible] della legge 12 giugno 1936, n. 1024.

Capitolo n. 91. — Quota del 2 per cento sui canoni [illegible] abbonamenti circolari corrisposti a tariffe ridotte [illegible] del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. [illegible] 31 marzo 1939, n. 745, spettante all'Amministrazione [illegible] dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 92. — Quota del 50 per cento spettante [illegible] riscossi sulle tasse di licenza di [illegible] radioelettrici (art. 19 del Regio decreto-legge 3 [illegible] vertito nella legge 4 aprile 1936, n. 911).

Capitolo n. 93. — Somma da corrispondersi per [illegible] dizioni e pene pecuniarie, per violazioni delle [illegible] circolazione e la polizia stradale, devolute all'Azienda [illegible] strada.

1202

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...glio e telegrammi da spedirsi all'estero.

...mmenti a sensi dell'art. 58 del Regio decreto ...contabilità generale e reclamati dai creditori.

...rili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza

...funzionamento della Commissione di cui ...pese di arredamento, stampati, pubblicazioni, ...spese di ufficio ed altre spese occorrenti al ...rale di statistica delle imposte di consumo.

...ntino fiscale, paghe agli operai per il col... spedizione delle polizze fiscali e dei bollo... ...sicurazione e scorta delle marche per le ...ve per acquisto di materiali d'imballaggio, ...rvizio; spese per stampati, pubblicazioni e ...ne fiscale, degli apparecchi d'accer... ...per grandi arterie di cui all'art. 16 della ...ecreto 11 marzo 1953, n. 160, spese per instal... ...Verifica degli apparecchi di accertamento e di ...sioni indebitamente percepite.

...nistrazione autonoma dei monopoli, del... ...ale per l'imposta sul valore aggiunto nella ...e dei prodotti che si esportano all'estero.

...sporzione ai comuni che hanno applicato o ...no, nei limiti fissati dal Regio decreto-legge ...o nella legge 13 marzo 1958, n. 262, il dazio ...ova dell'abolizione del dazio stesso (art. 2 ...ombre 1952, n. 2145, convertito nella legge

...nento di spesa ai valori del bollo (articoli ...ottobre 1935, n. 1542, convertito, con modi... ...1936, n. 639).

...i e di fin. risarcimenti ed altri accessori

...o per autoreparti e militari di truppa rien... ...delle spese di cura e di mantenimento ...ilitare della Guardia di Finanza, per ...ervizio e per cause di servizio (articoli 36, ...generale 1928 n. 39, convertito nella legge ...ordinari, compensi ed onorari agli ufficiali ...rticolo della legge generale di finanza ...i non commissionati. Spese per la mobilitazione ...le dipendenze. Acquisto di materiale sanita... ...di servizio sanitario.

...ompenso al personale provinciale dell'Am... ...servizi tecnici erariali (ex diritti di verifi... ...atti dei catasti terreni, di cui all'art. 3 ...1936, n. 2174, convertito nella legge 7 giugno ...gge 16 maggio 1954, n. 604, convertito nella ...bile 1954, n. 93, e di legge al regolamento appro... ...re 1936, n. 2153.

Capitolo n. 84. — Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale addetto, d'ordine e di servizio dei catasto e dei servizi tecnici erariali.

Capitolo n. 85. — Indennità agli impiegati dei ruoli del già personale aggiunto, sezione, d'ordine e di servizio, in caso di cessazione dal servizio o, in caso di morte, alle loro vedove ed ai loro figli.

Capitolo n. 71. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle vetture relative ai catasti terreni.

Capitolo n. 72. — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, escluso quello per la imposta generale sull'entrata, quota parte ai funzionari delle cancellerie ed agli ufficiali giudiziari sulle somme recuperate dall'erario sui crediti iscritti per ammende civili e penali delle cancellerie; rimborso al Ministero delle comunicazioni della spesa per viaggi di servizio per il versamento dei proventi; indennità di cassa e per maneggio di valori; spese per visite mediche fiscali e spese di assicurazione.

Capitolo n. 82. — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricontro dei diritti erariali sui biglietti d'ingresso ai cinematografi o agli spettacoli e trattenimenti pubblici; per la bollatura delle carte da giuoco; per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi addizionali al servizi delle radiodiffusioni; spese per l'accertamento, la riscossione ed il ricontro della imposta generale sull'entrata, compreso l'aggio agli industriali, commercianti ed esercenti, ed in genere per le tasse ed imposte indirette sugli affari, nonché premi per la scoperta delle relative violazioni. Spese generali per il funzionamento delle commissioni interprovinciali e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1930, n. 742.

Capitolo n. 87. — Spese di cauzioni e di lite; risarcimenti ed altri accessori (Tesoro).

Capitolo n. 89. — Quota del 90 per cento spettante alla Società concessionaria, sulla tassa dovuta sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i comuni e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'abbonamento, ai sensi dei Regi decreti-legge 21 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1262.

Capitolo n. 90. — Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Regia Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del Regio decreto-legge 20 luglio 1933, n. 1148, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 467 e art. 1 della legge 12 giugno 1936, n. 1196).

Capitolo n. 91. — Quota del 2 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a favore dell'Ente di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1927, n. 1661, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 496, spettante all'Amministrazione postelegrafica ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 92. — Quota del 10 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1852, convertito nella legge 5 aprile 1939, n. 812).

Capitolo n. 93. — Somme da corrispondersi per proventi delle conciliazioni, oblazioni e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devolute all'Azienda autonoma statale della strada.

1203

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 94. — Somme da corrispondere in relazione al diritto addizionale ai dazi doganali e gabelle spettanti all'Ente autonomo per il teatro «Alla Scala» di Milano (art. 31 della legge 30 dicembre 1923, n. 3076 e legge 14 maggio 1950, n. 360) ed all'Ente autonomo del Teatro Fiorentino di Firenze (legge 9 febbraio 1951, n. 100 e 9 luglio 1951, n. 1005).

Capitolo n. 95. — Quota spettante ai comuni sul provento del diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, caffè-concerto e simili (articolo 33 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3270).

Capitolo n. 97. — Somme da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per proventi dei diritti e contributi di cui all'articolo 6 della legge 11 aprile 1955, n. 613.

Capitolo n. 98. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 99. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successione, ipotecaria e catastale, col Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 16 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 109. — Canoni ed annualità passive Canali Cavour.

Capitolo n. 110. — Spese per imposte e sovrimposte e oneri agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle entrate - Canali Cavour.

Capitolo n. 112. — Spese di coltura e di uff: risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 113. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 113-bis. — Imposte, sovrimposte, tributi e contributi diversi, canoni ed altri oneri a carico dello Stato (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-IV. — Spese di coltura e di uff, risarcimenti ed altri accessori (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni e rimborsi (Aziende patrimoniali).

Capitolo n. 113-X. — Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio e del demanio pubblico - Imposta erariale e sovrimposte provinciali e comunali - Imposta ordinaria sul fabbricato - Imposta complementare - Contributo per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Capitolo n. 113-XII. — Restituzioni e rimborsi.

Capitolo n. 113-XIII. — Abnormità e prelazioni diverse comprese quelle inerenti ai beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 113-XIV. — Spese di coltura e di uff, risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 118. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di accertamento di ricchezza ed altri, ai sensi dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 511 e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 maggio 1938, n. 851, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9

Capitolo n. 119. — Compensi e spese per i ruoli suppletivi, integrativi e straordinari (articolo 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1937, n. 417, convertito nella legge 19 febbraio 1938, n. 247 e legge 29 maggio 1939, n. 811).

Capitolo n. 120. — Spese per funzionamento delle Commissioni di prima e seconda istanza per la risoluzione dei reclami inerenti all'applicazione delle imposte dirette e delle sovrimposte relative agli enti e delle Commissioni istituite col Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016.

Capitolo n. 121. — Spese per il funzionamento delle co... secondo grado istituite presso le Intendenze ed il ... per l'esame e la decisione sulle domande degli esatto... per rimborsi a titolo di inesigibilità (articolo 26 del... n. 9??).

Capitolo n. 124. — Spese ed indennità per la gestione d... per la verifica delle esattorie comunali e delle ric...

Capitolo n. 125. — Spese di coazioni e di uff; spese per ... unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazion... zioni in materia d'imposte dirette, approvato con ... tre 1951, n. 1058.

Capitolo n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti ... delle vetture cellulari, spese d'indole amministrativ... zione dei catasti presso gli uffici distrettuali delle ...

Capitolo n. 131. — Prezzo di beni immobili espropriati ... sta e devoluti allo Stato in forza dell'articolo ... leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottob...

Capitolo n. 132. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dir...

Capitolo n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizion... istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre ... dalla legge 16 aprile 1938, n. 614

Capitolo n. 140. — Spese per uffici, reclutamenti ed ... giudiziaria penale compresa quella di trasporto di p... nonchè le altre prescritte da disposizioni dell'ord... giudiziari, e penali e per la rappresentanza dell'Am... nanti penali (Bollati).

Capitolo n. 145. — Indennità per il ritardo delle banc... le imposte di fabbricazione

Capitolo n. 151. — Restituzione di imposte di fabbric... beni; spese per premi di assicurazione degli ogg... vincolo e per indennità all'esperto addetto alla ... zione dell'imposta di fabbricazione; rimborso ... duzione, restituzione delle imposte di fabbricazione ... del gas e dell'energia elettrica limitatamente per ...

Capitolo n. 152. — Tasse postali per versamenti, ... a richiesta e proventi di servizi svariati sul ...

Capitolo n. 156. — Restituzione di diritti all'esercita... non ulteriormente riscossi; rimborso del dazio ... erariale compreso nel prezzo locale naturale ... speciali, tuccia di olio d'oliva dell'imposta ... con reduzione del cinquantacinque per cento ... di salma dello zucchero per taxa supplet... sui prodotti nel porto di Savona.

Capitolo n. 158. — Rimborso alle province ed ai co... rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrisp... tariffe concessa dall'articolo 40 della legge 31 ...

1204

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...rispondere in relazione al diritto addizionale ...ioni spettanti all'Ente autonomo per il teatro ...31 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e legge ...l'Ente autonomo del Teatro Fiorentino In... n. 156 e 2 luglio 1961, n. 1009).

...e ai comuni sul provento del diritti erariali ...ri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, ...e 30 del testo unico 26 dicembre 1930, n. 3270).

...rrispondere all'Ente nazionale per la protezione ...ei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della

...rimborsi (Imposte).

...rimborsi di addizionale alle imposte di re... e tombolaria istituito, col Regio decreto-legge ...vertito nella legge 26 aprile 1928, n. 916.

...quella passive - Canali Cavour.

...poste e sovraimposte e oggetto agli esattori, delle ...ature delle entrate - Canali Cavour.

...soni e di lire; riscossioni ed altri accessori

...rimborsi (Dazi doganali).

...sovraimposte, tributi e contributi diversi, canoni ...stato (Aziende patrimoniali).

...soni e di lire; riscossioni ed altri accessori

...e rimborsi (Aziende patrimoniali).

...ni Ripartizione dei fondi dell'antico demanio e del ...e civile e sovraimposte provinciali e comunali - ...rimborsi - Imposte comunali - Contributo per ...rezza sul lavoro in agricoltura.

...ni e rimborsi.

...e prestazioni diverse comprese quelle relative ...le entrate.

...soni e di lire; riscossioni ed altri accessori

...principalmente al personale degli uffici distrettuali ...ità e partecipazione di vincoli ed altri, ai sensi ...Direttore capo IV novembre 1920, n. 1611, convertito ...n. 473 e successivo 2 del Regio decreto-legge ...unito nella legge 6 gennaio 1932, n. 2.

...ese per i ruoli principali, suppletivi e in... ...decreto-legge 14 aprile 1947, n. 417, convertito ...n. 559 e legge 29 maggio 1952, n. 645.

...funzionamento delle Commissioni di prima e se... ...ne dei redditi (nuova classificazione delle ...ese inerenti agli uffici e delle Commissioni ...sto 1925, n. 1520 convertito nella legge

Capitolo n. 121. — Spese per il funzionamento delle commissioni di primo e secondo grado istituite presso le Intendenze ed il Ministero delle Finanze per l'esame e la decisione sulle domande degli esattori delle imposte dirette per rimborsi a titolo di inesigibilità (articolo 26 della legge 16 giugno 1929, n. 981).

Capitolo n. 124. — Spese ed indennità per la gestione delle esattorie vacanti e per la verifica delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.

Capitolo n. 125. — Spese di ruolazione e di uffici; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e la sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 129. — Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione d'ufficio delle volture catastali, spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso gli uffici distrettuali delle imposte dirette.

Capitolo n. 131. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forma del articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 132. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette)

Capitolo n. 135. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette, istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 2 aprile 1938, n. 513

Capitolo n. 140. — Spese per atti civili, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, nonchè le altre procedenti da anticipazioni dell'erario e la indennità a testimoni, e parti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali (Dogane).

Capitolo n. 145. — Indennità per il rimborso delle tasse di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 150. — Restituzione di maggiori di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per prove di denaturazione degli alcool provenienti da materie varie e per la prova di esportazione del mercato e dei vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcole adoperato nella fabbricazione degli estratti, restituzione delle imposte di fabbricazione e di quella sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percette.

Capitolo n. 152. — Tasse bollati per versamenti, spese per trasporti di fondi e indennità ai proprietari di terre avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 156 — Restituzione di diritti all'esportazione, restituzione di diritti indebitamente riscossi, rimborso del dazio erariale e del dazio fisso sul carbone coniugato e di carbon fossile nazionale impiegato nell'esercizio per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di metalli e ghise ...ndustriale di coke metallurgico destinato alla produzione di metalli e ghise speciali, nonchè di altre sostanze dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero del suo valore ...ed a dato luogo al pagamento al comune di Salvore della somma ...ovuta per tasse supplementari di ancoraggio per gli approdi nel porto di Trieste.

Capitolo n. 161. — Rimborso alle province ed ai comuni della Liguria delle ...rispettive sovraimposte sui tabacchi in corrispondenza alla esenzione di imposta ...concessa dall'articolo 19 della legge 21 marzo 1958, n. 150.

1205

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 179. — Imposta sui terreni corrispondente alla rid zione non ap-plicata ai proprietari in provincia di Palermo avente un reddito imponibile superiore a lire 600 da versarsi alla Cassa provinciale del credito agra-rio della stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 196).

Capitolo n. 182. — Aggio sulle esattorie delle imposte dirette per la riscossione delle quote di ammortamento del prestito redimibile 3 per cento di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3123, convertito, con modificazioni, nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Capitolo n. 183 bis. — Spese inerenti alla vendita dei beni ai sensi dell'art. 33 della legge 5 ottobre 1924, n. 1745 e delle indennità di mora di cui all'articolo 5 del Regio decreto 10 novembre 1924, n. 1922 e delle indennità di mora di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 3 ottobre 1926

1206

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...nel corrente anno alla rit... non ri... ...e di invalidità e vecchiaia, relativo trimestre e ... ...ni alla Cassa provinciale del credito agra... ...della legge 21 marzo 1941, n. 141.

...ta dalla imposta diretta per la ricchezza ... ...presso rivalsabile a per conto di cui al ...ore, n. 1714, convertito, con ...ificazioni, ...141.

...nella vendita dei beni ed all'ammontare della ... ...ni e vaglia, di lire, rispettivamente, di quelli ... ...dipendenti dalla vendita dei beni già dei...

...ero della imposta diretta per la ricchezza ... ...applicate delle addizionali e cumulo ... ...o da persone non schedate presso gli uffici ... ...1941, n. 1710, convertito, con modificazioni, ...1941)

...mporti di rendita dimostrata accertata sui ... ...e economicamente gestite da enti legislativi ... ...della imposta di ricchezza mobile, ...n. convertito, con modificazioni, nella legge ...

...ne della quota di reddito dei fabbricati esen... ...di proprietà o del relativi edifici a servizi ... ...ricchezza mobile, della categoria di reddito ... ...conformemente alle autorizzazioni di esenzione ... ...decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1931, con... ...1938, n. 50).

...ione delle ritenute di tasse e imposte sui redditi di lavoro

...ni annualità e di prestazioni pecuniarie derivate ...

...ritenute di conto di corrispondenza ai proventi ... ...dei interessi di cui all'art. 10 del Regio decreto ... ...delle indennità di trasferta di cui all'articolo 35 ... ...1940, n. 1022

...ni di depositi per spese giudiziarie, per spese ... ...gli effetti ed altri depositi giudiziari.

DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

...gramma per l'interno e per l'estero a spese di ...

...i stanziati a norma dell'articolo 26 del Regio ... ...1940, sulla straordinaria generale dello Stato e ...

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1937, n. 1976, convertito nella legge 21 marzo 1938, n. 1141, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto-legge 21 novembre 1938, n. 2000, sulle pensioni civili e ecclesiastiche, concernente disposizioni legislative diverse.

Capitolo n. 29. — Restituzione di depositi giudiziari.

Capitolo n. 34. — Indennità supplementare nel trattamento del ministero ecclesiastico dello Stato al personale degli uffici giudiziari. Spettanze di carattere continuativo e fisso, escluse quelle aventi carattere di gratifica, indennità o rimborso spese, comprese le quote di aggio sui diritti erariali, nonchè le indennità per trasferte, missioni, servizi speciali e di istituto, spettanti al personale di ruolo e non di ruolo, esclusi i locatari, in servizio presso gli uffici giudiziari, esclusi quelli di conciliazione

1207

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta tranne di pensione e tredicesime del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1972, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, modificata dal Regio decreto 21 novembre 1938, n. 1930, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 8. — Spese per i telegrammi di Stato.

Capitolo n. 11. — Spese per le assicurazioni sociali obbligatorie.

Capitolo n. 12. — Spese per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Capitolo n. 13. — Spese di liti, risarcimenti e accessori.

Capitolo n. 15. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ai sensi degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1972, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, riguardanti le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1938, n. 1930, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 19. — Contributo alla Cassa di previdenza per il personale dei servizi, per il riconoscimento, agli effetti del trattamento di quiescenza, dei periodi di servizio di carattere continuativo di cattedre universitarie, istituite a sensi del Regio decreto-legge 10 aprile 1933, n. 1001, convertito nella legge 17 aprile 1933, n. 473 e articolo 6 della legge 14 aprile 1937, n. [illegible].

Capitolo n. 28. — Somme dovute all'Azienda delle poste e telegrafi in dipendenza della esenzione dalle tasse postali concessa ad Enti, Corpi ed Istituti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 12. — Telegrammi da spedirsi all'estero e all'interno - Comunicazioni telefoniche interurbane - Contributo da versarsi al Ministero delle comunicazioni in corrispettivo dell'esonero da canoni concessi alla « Agenzia Stefani » - Spedizione di denaro all'estero e traslazione della corrispondenza spedita dalle autorità politiche del Regno.

Capitolo n. 15. — Spese di lite.

Capitolo n. 24. — Residui passivi eliminati per prescrizione biennale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 26. — Contributo alla Cassa di previdenza dei sanitari per i medici in servizio presso il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 29. — Indennità per una sola volta, tranne di pensione ed altri assegni congeneri legalmente dovuti ai sensi e in dal Regio decreto-legge 30 ottobre 1935, n. 1972, convertito nella legge 6 agosto 1936, n. 1155, modificato dal Regio decreto 21 novembre 1938, n. 1930; Regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1934, convertito nella legge 6 gennaio 1939, n. 29.

Capitolo n. 34. — Paghe degli amanuensi nelle procure [illegible] e spedizione e notificazione agli atti

Capitolo n. 35. — Spese di cura e mantenimento di [illegible] degli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto di malati, alienati ed altri [illegible] ovvero di italiani all'estero ed altre spedalità [illegible] non sia possibile di provvedere altrimenti, e [illegible] pagamento, in caso di rimpatrio, della [illegible] Contributo annuo all'Associazione internazionale

Capitolo n. 36. — Mantenimento degli inabili ai [illegible] addetti stabilmente al senso dell'articolo 154 [illegible] di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto

Capitolo n. 38. — Cura e mantenimento di pazzi [illegible] negli ospedali - Spese e concorsi pel funzionamento [illegible] volenti - Concorsi e sussidi da enti pubblici e [illegible] asili, arresti e mediolanti - Spese per la vigilanza [illegible] lide e delle malattie veneree (articoli 237 e 238, [illegible] delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto

Capitolo n. 37. — Rimborso al Ministero della marina [illegible] corrisposti di acqua ai comuni isolani nel periodo

Capitolo n. 38. — Spese per l'intervento nelle riunioni [illegible] nazionale annonaria, in seguito [illegible] del precedente

Capitolo n. 40. — Somme da erogare a favore degli [illegible] sfere del terremoto del 28 dicembre 1908 [illegible] n. 329, convertito nella legge 18 febbraio 1909, [illegible]

Capitolo n. 46. — Maggiore introiti da pagarsi [illegible] in ragione di centesimi addizionali da imporsi [illegible] alle spese di spedalità ai fini comunali, provinciale e per integrare i redditi di dispensari [illegible] sali 27 giugno 1913, n. 665; 18 maggio 1916, [illegible] 9 dicembre 1917, n. 1969, 14 luglio 1918, n. 954, [illegible] 18 febbraio 1919, n. 218 e 18 maggio 1919, n. [illegible]

Capitolo n. 122. — Spese per la preparazione [illegible] Forze armate dello Stato.

MINISTERO DEI LAVORI PU[illegible]

Capitolo n. 11. — Assicurazioni sociali e trattamento [illegible] nale avventizio di ruolo.

Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituzione contro gli infortuni sul lavoro, per gli [illegible] proprie alle dipendenze dell'Amministrazione [illegible] soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro [illegible] decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 17 dicembre [illegible] n. 2480 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, [illegible] giugno 27 settembre 1939.

Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno [illegible] sicura.

1208

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...lar a norma dell'articolo 36 del Regio ...enza contabile generale dello Stato e

...le volte invece di pensione, ai termini ...19, n. 603, convertito nella legge 17 apri...lo tenendo di norma che la casa ed ...ovvisti.

...UBBLICA ISTRUZIONE

...ni di Stato

...azioni sociali obbligatorie

...zioni contro gli infortuni sul lavoro

...ussi e accessori.

...nali a norma dell'articolo 36 del Regio ...sulla contabilità generale e rodenticidi dei

...la volta, in luogo di pensioni, di annuità ...decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 2029, ...n. 113), riguardanti le provvidenze ...no decreto 21 novembre 1926, n. 2161, ...dotti

...a di previdenza per la concessione dei be...effetti del trattamento di riposo, del ...ttivo di calcolare una speciale maggiora...gni, n. 1366), convertito nella legge 17 luglio ...gge 18 aprile 1925, n. 473)

...zienda delle poste e telegrafi, la dispo...posizioni concesse dai Enti, Corpi ed Istituti

...DELL'INTERNO.

...dizi all'estero e all'interno. - Contributo ...Contributo da versare al Ministero delle ...l'importo da caricare sulle « Spese ...ato all'estero e franchigia della corrispon...denze del Regno.

...minati per permutazione biennale e recla...

...sa di previdenza dei sanitari per i ma...degli agenti di pubblica sicurezza.

...one delle spese di personale ed altri ...rticoli 2, 3 e 10 del Regio decreto-...vertito nella legge 31 agosto 1931, n. 1154, ...to 1925, n. 2480, Regio ...ero, convertito nella legge 6 gennaio 1931,

Capitolo n. 34. — Poste rurali: assegni nelle provvende - Spese di assegno di ...rbuzione e speciali - Retribuzione agli esattori

Capitolo n. 35. — Spese di cura e mantenimento di ammalati poveri miserabili negli ospedali e nei manicomi del Regno - Trasporto ed accompagnamento di medesimi entro manicomi ed ospedali - Spese di cura e di ...ovvero di infermi affetti da altre malattie nei casi eccezionali in cui ...ne è necessario provvedere urgentemente - Spese di trasporto ed accompagnamento, in caso di rimpatrio, dalla frontiera al luogo di destinazione - Contributo annuo all'Associazione internazionale ospedaliera.

Capitolo n. 36. — Mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

Capitolo n. 38. — Cura e mantenimento di malati venerei e sifilitici consegnati negli ospedali - Spese e compensi pel funzionamento dei dispensari antivenerei - Concorsi e sussidi da enti pubblici ed istituti di beneficenza, locali, urbani e provinciali - Spese per la vigilanza sulla prostituzione delle meretrici e delle tollerate e delle tariffe veneree (articoli 357 a 360, 362, 363 e 365 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

Capitolo n. 37. — Rimborso al Ministero della marina delle spese sostenute per provviste di acqua ai comuni isolani nei periodi di siccità.

Capitolo n. 38. — Spese per l'intervento nella liquidazione dei benefici in caso di vacanza (articolo 38, comma 2°, del suindicato Testo unico).

Capitolo n. 39. — Somme da erogare a favore degli Enti delle zone devastate dal terremoto ed in applicazione del Regio decreto-legge 29 febbraio 1924, n. 274, convertito nella legge 18 dicembre 1924, n. 2071.

Capitolo n. 40. — Maggiore introito da versare alla Cassa depositi e prestiti sui mutui di somme stanziate da precedenti esercizi, per provvedere alle spese di ripartizione di tali somme, per supplire a deficienze di entrata e per integrare i concorsi di associati (decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 993, 13 maggio 1916, n. 742, 5 luglio 1917, n. 1163, 9 dicembre 1917, n. 1962, 14 luglio 1918, n. 954, 17 novembre 1918, n. 1749, 12 febbraio 1919, n. 218 e 16 marzo 1919, n. 459)

Capitolo n. 42. — Spese per la preparazione dei vaccini immunizzanti per le forze armate dello stato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 11. — Assicurazioni sociali e malfattoro di malattia per il personale salariato di ruolo.

Capitolo n. 12. — Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Regi decreti 17 agosto 1935, n. 1765, 13 dicembre 1936, n. 2336, 10 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1938, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940.

Capitolo n. 17. — Spese telegrafiche per l'interno e per l'estero e spese telefoniche

1209

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 18. — Spese di liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 25. — Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche.

Capitolo n. 28. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1970, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 1155, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1932, n. 1608, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 35. — Assicurazioni sociali e trattamento di malattia per il personale non di ruolo.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 12. — Spese telegrafiche per l'esercizio e per l'impianto e spese telefoniche.

Capitolo n. 15. — Spese per liti e per arbitraggi.

Capitolo n. 19. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dei servizi in concessione, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1970, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 1155, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1932, n. 1608, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 22. — Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (legge 21 gennaio 1926, n. 151).

Capitolo n. 24. — Sovvenzioni chilometriche per la costruzione e l'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata posteriormente alla legge 29 aprile 1885, n. 3048, per lavori di miglioramento patrimoniale e per trasformazione del sistema di trazione di ferrovie concesse (articoli 2, 3, 22 e 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 207, convertito nella legge 17 aprile 1919, n. 473, articoli 30 e 35 del Regio decreto-legge 6 agosto 1925, n. 1512, convertito nella legge 29 dicembre 1926, n. 2523, e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

Capitolo n. 25. — Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (articolo 220 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447).

Capitolo n. 26. — Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (legge 5 marzo 1907, n. 125, 21 luglio 1911, n. 808, 23 giugno 1912, n. 668 e 8 giugno 1913, n. 641 e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

Capitolo n. 27. — Sovvenzioni per concessioni di ferrovie in piccole reti ferroviarie private e tramvie extraurbane (articolo 1 del Regio decreto-legge 14 luglio 1907, n. 536, convertito nella legge 4 luglio 1907, n. 2562 e art. 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

Capitolo n. 29. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio pubblico (legge 23 giugno 1907, n. 1110 e articolo 27 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 58).

MINISTERO DELLA GUERRA

Capitolo n. 7. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 10. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 12. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1970, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 1155, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1932, n. 1608, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 13. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze dell'Amministrazione della guerra (Regio decreto-legge 4 marzo 1926, n. 654, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 17 maggio 1929, n. 928).

Capitolo n. 16. — Spese per risarcimento di danni a persone e alle proprietà causati in servizio per circostanze dipendenti da esercitazioni militari e per fatti di guerra. Spese di giustizia nei casi dell'articolo precedente. Assegni ed indennità ai congedati anticipati.

Capitolo n. 18. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 5. — Spese di telegrammi per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 6. — Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 7. — Spese di liti e di arbitramenti.

Capitolo n. 8. — Spese per indennità di infortuni [illegible]

Capitolo n. 10. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 2, 4 e 10 della legge 23 ottobre 1925, n. 1970, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 1155, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1932, n. 1608, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 13. — Spese di giustizia. Spese durante la navigazione - Spese per le carceri militari marittime - Spese per gli istruttori - Contributo per il funzionamento [illegible]

1201

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

... arbitrati.

... lavori eventuali in conseguenza di sistemazione ... e dei porti, alle disposizioni di polizia ... niche.

... eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio ... 40, sulla contabilità generale e reclamati dal ...

... una volta tanto, invece di pensioni, a termini ... decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2161, modificato ... 1161, dalla legge 21 novembre 1921, n. 1712, ... 1923, n. 2480, ed altri assegni ...

... della Marina mercantile ... per il Simplone (legge 21 gennaio 1904, n. 16).

... Ministero per la costruzione e l'esercizio di ... privata postelegrafonica alla legge 20 aprile ... interessi primordiali e per trasformazione ... ferrovie concesse) - Spese per la costruzione ... Regio decreto 9 maggio 1912, n. 447, decreto ... 1912, n. 961, convertito nella legge 17 aprile ... legge-decreto 27 aprile 1916, n. 1918, decreto ... 1916, n. 1276, e articolo 22 del Regio decreto ... convertito nella legge 4 gennaio 1925, n. 50)

... per concessioni di sola costruzione di ferrovie ... di linee aggiunte col Regio decreto 9 mag...

... per pubblici servizi di navigazione lacuale (legge ... gio 1911, n. 466, 22 giugno 1912, n. 624 e R. de... 7 del Regio decreto-legge 2 luglio 1938, n. 1121 ... aio 1939, n. 58).

Capitolo n. 28 — Sovvenzioni per conversioni di linee e per trasformazione in linee di ferrovie pubbliche o tramvie extraurbane (art. 2 del Regio decreto-legge 15 luglio 1937, n. 1328, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 e art. 27 del Regio decreto-legge 15 luglio 1938, n. 1161, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 50).

Capitolo n. 30. — Sovvenzioni per la costruzione e l'esercizio di funivie in servizio pubblico (legge 23 giugno 1927, n. 1110 e articolo 27 del Regio decreto-legge 15 luglio 1935, n. 1121, convertito nella legge 4 gennaio 1936 n. 50).

MINISTERO DELLA GUERRA

Capitolo n. 7. — Redditi patrimoniali eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dal Ministero.

Capitolo n. 10. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 12. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 5, 6 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 2161, modificato dalla legge 21 novembre 1921, n. 1712, dalla legge 25 giugno 1923, n. 1397, approvato dal Regio decreto 21 febbraio 1924, n. 30, ed altri assegni con effetti analoghi a quelli, questi ultimi, derivanti dalla applicazione dei Regi decreti-legge n. 1450 del 27 ottobre 1919, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1148, n. 450 del 30 marzo 1920, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto n. 2480 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 31. — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (Regio decreto-legge 4 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). Spese per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali (Regio decreto 13 maggio 1929 n. 928).

Capitolo n. 32. — Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari e mobiliari e alle persone causati in servizio per circostanze di forza maggiore, in dipendenza di esercitazioni militari e per fatto dell'Amministrazione - Spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per ragioni di servizio, spese di liti in luogo dei loro assistiti.

Capitolo n. 33. — Spese di giustizia penale militare.

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 5 — Spese di trasferimenti per l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 9 — Redditi patrimoniali eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dal creditore.

Capitolo n. 10 — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 11 — Spese per custodia di alloggiamenti e risarcimento di danni.

Capitolo n. 12 — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 5, 6 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 2161, modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1921, n. 1712, ed altri assegni con effetti analoghi quelli derivati

Capitolo n. 30 - Spese di giustizia penale militare marittima - Spese inerenti ai reati di rapina e di sequestro - Spese per le carceri militari marittime - Sopravvivenza di quote di proventi marittimi - Contributo per il funzionamento del tribunale supremo militare marittimo.

1211

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 78. — Spese di telegrammi.

Capitolo n. 79. — Spese di lite, arbitraggi, consulenze ed altre accessorie.

Capitolo n. 84. — Pensioni passive eliminate ai sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamate dai creditori.

Capitolo n. 87. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 25 ottobre 1919, n. 1825, convertito nella legge 17 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1580, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 97. — Spese per l'esumazione dei cadaveri sommersi.

Capitolo n. 98. — Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti (legge 21 maggio 1877, n. 3819 e accordo internazionale 3 giugno 1930. Spese varie per soccorsi eventualmente prestati a navi pericolanti (articoli 69 e 161 del Codice della navigazione). Spese per assistenza e rimpatrio di marinai nazionali ed esteri abbandonati ed indigenti sbarcati all'estero da navi nazionali (articoli da 197 a 362 del Codice della navigazione).

Capitolo n. 91. — Quota di concorso nella spesa di vigilanza del ghiacci del mare Atlantico (Convenzioni di Londra 31 gennaio 1913 e 31 maggio 1929).

Capitolo n. 93. — Contributo alle spese di mantenimento dei fari del Mar Rosso (Convenzione internazionale 10 dicembre 1925, approvata con legge 5 gennaio 1928, n. 140).

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 2. — Spese di telegrammi per l'amministrazione centrale.

Capitolo n. 3. — Spese di lite e di arbitramenti.

Capitolo n. 4. — Risarcimento di danni arrecati alle persone ed alle cose in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea e dei servizi di trasporti in genere.

Capitolo n. 16. — Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni.

Capitolo n. 29. — Spesa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale lavorante.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 11. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica.

Capitolo n. 12. — Spese di lite.

Capitolo n. 13. — Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 25 ottobre 1919, n. 1825, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1920, n. 1580, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Contributi all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro la invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi, all'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) e all'Istituto nazionale fascista per l'assistenza e previdenza sociale e di cessazione dal servizio del personale.

Capitolo n. 31. — Spese per la distruzione delle piante - Servizio fitopatologico - Regi osservatori - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 75. — Concorso dello Stato a favore della coltura nell'onere di interessi e ammortamenti in forza del testo unico 22 agosto 1917, n. 1474, n. 96, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 92. — Interessi a carico dello Stato a due per cento su mutui consessi agli enti agli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1911, n. 7[illegible] ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n.

Capitolo n. 127. — Rimborso alla Cassa dei depositi fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 dell'Agro Romano, approvato col R. decreto 10 decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione espropriati.

Capitolo n. 128. — Quota d'interesse a carico dei proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di assegnamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e succ[illegible]

Capitolo n. 178. — Prezzo dei terreni espropriati leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 183. — Somme dovute dall'Ente economico alla Cassa depositi e prestiti in conto di testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi gno 1931, n. 987.

Capitolo n. 185. — Somme dovute alla Cassa depo dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Regno in conto dei mutui loro concessi per il dissodamento meccanico dei terreni, secondo le di legge approvato col Regio decreto 10 novem modificazioni.

1212

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 19 — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1920, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20 — Contributi all'Istituto Nazionale della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi) e contributo all'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 6 marzo 1923, n. 652, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473). - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario.

Capitolo n. 21. — Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Regi osservatori per le malattie delle piante - Studi ed esperimenti sui mezzi e metodi della lotta e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987).

Capitolo n. 24. — Concorso dello Stato a favore dell'Ente economico della viticoltura nell'onere di interessi e ammortamento relativo ai mutui concessi in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1926, n. 96, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 26. — Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 56 e 57 del testo unico 9 aprile 1925, n. 332, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 18 giugno 1925, n. 1766.

Capitolo n. 127. — Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato col R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati.

Capitolo n. 128. — Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e sui mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 138. — Prezzo dei terreni espropriati (art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni).

Capitolo n. 163. — Somme dovute dall'Ente economico della viticoltura da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1926, n. 96, e 18 giugno 1931, n. 987.

Capitolo n. 165. — Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi per il bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni.

1213

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Capitolo n. 20. — Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale.

Capitolo n. 21. — Spese di lite.

Capitolo n. 22. — Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 5, 6 e 10 del Regio decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 1970, sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1161), modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2394, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 44. — Restituzione e rimborsi di diritti di verificazione.

Capitolo n. 59. — Restituzione di somme versate per la revisione delle analisi chimiche (art. 21 del regolamento approvato col Regio decreto 13 giugno 1902, n. 954).

Capitolo n. 61. — Indennità di cui agli articoli 25 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 25 gennaio 1904, n. 206, sugli infortuni degli operai sul lavoro e articoli 73 e seguenti del regolamento approvato col decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1899, sugli infortuni agricoli.

Capitolo n. 89. — Indennità di trasferta e rimborso di spese a carico di personale dovute a funzionari del Corpo Reale delle miniere ed agli ispettori dell'Industria e Lavoro per missioni compiute ai sensi dei Regi decreti-legge 26 febbraio 1924, n. 549, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 29 marzo 1925, n. 527 convertito nella legge 6 marzo 1926, n. 519 e 27 dicembre 1926, n. 2237, convertito nella legge 5 marzo 1928, n. 618 e dei Regi decreti n. 1630, convertito nella legge 18 maggio 1924, e 625, recante modificazioni alla legge 29 luglio 1927, n. 1443, e 29 luglio 1927, n. 1509 - Rimborso ai privati di eventuali eccedenze sulle somme versate.

Capitolo n. 97. — Premi pel mezzi da conferirsi per l'industria armamentaria.

Capitolo n. 97-ter. — Contributo all'Ente autonomo della Fiera campionaria di Padova (Regio decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2052, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Elenco delle spese di riscossione delle entrate, per le quali possono aperture di credito a favore dei funzionari governativi, ai termi del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 105. — Retribuzioni al giornalieri degli uffici provi e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, pagamento di crario a favore del personale degli uffici di co presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uff Tesoro.

Capitolo n. 120. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministra del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi spese accessorie.

Capitolo n. 121. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e l entrate del Tesoro.

Capitolo n. 126. — Spese per l'affrancamento dei buoni ordinari per il trasporto dei plichi valori contenenti i buoni del per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 145. — Restituzione di somme indebitamente ver dallo Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dalla cento civili per condanne pronunciate dalla Corte dei delle condanne e per debiti accertati in via amministrati responsabili, quando si tratti di recupero di somme non bilancio - Rimborso di tasse ritenute in eccedenza da ufficiali postali in confronto del contributo complessivo pattuito di somme medie di Regia istruzione o convenz del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 24. — Spese per lite civili, risarcimenti ed altri locale).

Capitolo n. 42. — Acquisto delle pietre focaie; parte acq lando, il condizionamento e la spedizione delle pietre; ri - Spese per l'esportazione, assicurazione e scorta delle m focaie e per i fiammiferi e per acquisto di materiali; d pel vaglia postali di servizio; spese per stampati, pubbl marenti al servizio delle pietre focaie, degli apparec dei fiammiferi - Spese per giudizi arbitrali di cui all'a zione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 560; di tasse di licenza per la vendita degli apparecchi di a per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti

1214

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ni e canoni vari dovuti all'Amministra-

...mati ai sensi dell'art. 30 del Regio decreto ...contabilità generale e reclamati dai cre-

...ecia, lire, invece di pendenti, al tassi ...decreto-legge 27 ottobre 1919, n. 1990, sulle ...n. 3144), modificati dall'art. 11 del Regio ...ed accessi congegni legislativi dovuti.

...ssi ai diritti di verificazione

...ma versate per la verificazione delle analisi ...approvato col Regio decreto 23 giugno

...gli articoli 21 e seguenti del regolamento ...annesso Regio decreto, ed agli impiegati degli ...regolamento approvato col Regio decreto ... 1924, agli infermieri agricoli.

...ta e rimborso di spese a carico di pri...ale delle ruffiere ed agli ispettori dell'a...mministrate di cui ai Regi decreti-legge ...gio 1923, n. 1172, 29 marzo ... e 4 giugno 1924, n. 969 e 27 dicembre 1926, ...1927, n. 1067, e dei relativi Regi decreti ...1928, n. 1003. - Rimborso ai privati di even...te.

...ntributi per l'industria serica

...ata autorizzata nella fiera campionaria di ...ttembre 1925, n. 1681, convertito nella legge

...o per il tesoro

...olleri

TABELLA B

Elenco delle spese di riscossione delle entrate, per le quali possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei funzionari governativi, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 125. — Retribuzioni al giornalieri degli uffici provinciali del Tesoro e della Cassa speciale per i biglietti a debito dello Stato, premio di produzione annuale di ruolo a favore del personale degli uffici di controllo del Tesoro presso l'officina di fabbricazione dei biglietti dell'Istituto di emissione e presso le cartiere - Spese per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro.

Capitolo n. 130. — Spese di lite nell'interesse dell'Amministrazione del tesoro, del debito pubblico, degli altri uffici centrali non aventi capitolo proprio e spese accessorie.

Capitolo n. 132. — Aggio ed altre spese per l'accertamento e la riscossione delle entrate del Tesoro

Capitolo n. 136. — Spese per l'allestimento dei buoni ordinari del Tesoro - Spese per il trasporto dei pieghi valori contenenti i buoni del Tesoro ordinari e per scorte degli agenti di pubblica sicurezza.

Capitolo n. 143. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dello somme versate in conto civanzi per annualità prescrittibile dalla tariffa del conto o prima di detta scadenza o per debiti accertati in via amministrativa ed accettati dai responsabili, quando si tratti di recupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme rimaste in cassa da comuni, provincie ed enti morali, in confronto del contributo complessivo dovuto per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 653).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 24. — Spese per lite civili, risarcimenti ed altri accessori (Finanza locale).

Capitolo n. 56. — Acquisto della postrine foculari; paglie agli operai per il collaudo; il condizionamento e la spedizione delle piastrine foculari e dei fiammiferi - Spese per trasporto, assicurazione e scorta delle macchine per le piastrine foculari e per i fiammiferi e per acquisto di materiali d'imballaggio; canone per vetture postali di servizio; spese per stampati, pubblicazioni e diverse, inerenti al servizio delle piastrine foculari, degli apparecchi di accensione e dei fiammiferi - Spesa per giudizi arbitrali di cui all'art. 16 della convenzione annessa al Regio decreto 11 marzo 1923, n. 895; spese per restituzioni di tasse di bollatura per la vendita degli apparecchi di accensione e di diritti per la bollatura dei medesimi indebitamente percepiti.

1215

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 109 — Indennità e spese per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, polveri fulmini e di fiammiferi ed altre indennità di missioni riguardanti tale ramo di servizio - Interessi e spese pel funzionamento delle Commissioni di cui all'art. 9 del Regio decreto 31 marzo 1927, n. 568 e dell'ufficio convenzione ed all'art. 13 del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1331, convertito nella legge 7 aprile 1936, n. 526.

Capitolo n. 110 — Spese di esazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori - Rimborsi vari (Lotto).

Capitolo n. 111 — Aggio ai distributori secondari dei valori di bollo, esclusa quella per l'imposta generale sull'entrata, quota parte di funzionari delle dogane ed agli ufficiali sanitari sulle somme effettivamente dovute sui diritti marittimi riscossi per conto dello Stato ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1609, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 400 - Spese per trasporto di valori bollati e per il servizio di cassa e per maneggio di valori; indennità speciali per viaggi marittimi e spese di amministrazione.

Capitolo n. 112 — Spese per l'accertamento, la riscossione ed il recupero dei diritti erariali sui legnami da lavoro, sui carboni fossili e sugli stabilimenti e trattenimenti pubblici; per la fornitura di libri, registri, bollettari e stampati per l'accertamento e la riscossione delle tasse e dei proventi relativi ai servizi della radiofonia; spese per l'accertamento, la riscossione ed il recupero dell'imposta generale sull'entrata, compresi i saggi agli industriali, commercianti ed esercenti ed in genere per le prove ed imposte inerenti agli affari; premio per la scoperta delle relative evasioni - spese generali per il funzionamento delle commissioni tributarie e centrale istituite dalla legge 12 giugno 1936, n. 1231.

Capitolo n. 113 — Spese di esazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Tasse).

Capitolo n. 114 — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 115 — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di registro, successioni, natanti, ecc. e speciale imposta sul valore complessivo 30 novembre 1937, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 116 — Spese di esazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).

Capitolo n. 117 — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 117-IV — Spese di esazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Azienda patrimoniale).

Capitolo n. 117-V. — Restituzioni e rimborsi (Azienda patrimoniale).

Capitolo n. 117-XII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 117-XIV. — Spese di esazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori.

Capitolo n. 117. — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nella applicazione delle dirette imposte ordinarie e straordinarie (Imposte dirette).

Capitolo n. 118 — Compensi e spese per i messi notificatori, informatori e indicatori (art. 3 del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 617, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510 e legge 29 maggio 1939, n. 817) (Imposte dirette).

Capitolo n. 119 — Spese di esazioni e di liti; spese per l'applicazione del testo unico delle disposizioni riguardanti le dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia d'imposte dirette, approvato con Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608.

Capitolo n. 120 — Rimborsi di sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e sui fabbricati rurali (Imposte dirette).

Capitolo n. 121 — Premio di boni immobili capropo... preso e devoluti allo Stato in forza dell'art. ... sulla ricchezza delle imposte dirette 17 ottobr...

Capitolo n. 122 — Restituzioni e rimborsi (Imposte...

Capitolo n. 123 — Restituzioni e rimborsi di addi... istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre ... legge 25 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 124 — Indennità di trasferimento al... attribuzione esente delle dogane e delle imposte... di vincolo e soggiorno per missioni nell'interes... imposte di fabbricazione; indennità alle guardi... imposte di fabbricazione; indennità ai sorvegli... per la reggenza delle piccole dogane; compe... missioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 125 — Spese per l'... di... risarcimenti... quella penale compresa quella di trasporto ... nonchè le altre provvidenze da anticiparsi dall'... mani, a peste e per la rappresentanza dell'... merci penali. (Imposte e imposte indirette).

Capitolo n. 126 — Indennità per il rilascio delle ... le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 127 — Restituzione di imposte e tasse... sulle spese per premi e dentizioni degli a... vincoli e per indennizzi all'esportazione dei ... zione dell'imposta di fabbricazione sull'acq... industriale; restituzione delle imposte di fabbri... sumo del gas e dell'energia elettrica inerenti...

Capitolo n. 128 — Tasse postali per versamenti, sp... dovuti ai proprietari di merci avariate nei ...

Capitolo n. 129 — Restituzione di diritti all'esport... indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale... corrisposti sul carico fossile estero per la produ... zione di coke metallurgico destinato alla produ... zione; importo di altre ottenute dall'uti... zione... recupero di gas sottoprodotti a ciclo integrale... nazione de le somme riscosse per tasse supplem... portuali nel porto di Savona.

Capitolo n. 130 — Aggio agli esattori delle imposte... delle quali di sottoscrizione del presente re... Regio decreto-legge 5 ottobre 1940, n. 1543, conver... legge 14 gennaio 1937, n. 171.

Capitolo n. 130-VI. — Spese inerenti alla vendita de... legge sull'Area fabbricabile; spese di esazioni ... ed altri accessori e restituzioni ripetibili dal... l'Area fabbricabile.

Capitolo n. 131 — Aggio agli esattori delle impos... dell'imposta straordinaria sul capitale delle so... cietà gestite da ditte individuali o da società no... decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1705, convert... legge 19 gennaio 1939, n. 129.

1216

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 121. — Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401.

Capitolo n. 122. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 123. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145 convertito nella legge 23 aprile 1938, n. 614.

Capitolo n. 127. — Indennità di trasferimento al personale civile dell'Amministrazione centrale delle dogane e delle imposte di fabbricazione e indennità di viaggio e soggiorno per missioni nell'interesse dei servizi delle dogane e imposte di fabbricazione; indennità alle guardie di finanza per servizi delle imposte di fabbricazione; indennità ai sottufficiali della guardia di finanza per la reggenza delle piccole dogane; competenze ai membri delle Commissioni per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 128. — Spese per atti diversi, risarcimenti ed altri accessori; spese di giustizia penale comprese quelle di trasporto di generi e oggetti confiscati, anche se altre provvedute di anticipare dall'erario e le indennità e restituzioni a terzi e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. (Dogane e imposte indirette).

Capitolo n. 130. — Indennità per il ritiro delle bollette di legittimazione per le imposte di fabbricazione.

Capitolo n. 131. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti e per tutte spese per premi o denaturazione degli stessi precedenti da materie lavorate e per indennizzo all'esportazione del materiale e del vermouth; restituzione di imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nelle industrie; restituzione delle imposte di fabbricazione e di quelle sul consumo del gas e dell'energia elettrica indebitamente percepite.

Capitolo n. 132. — Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.

Capitolo n. 134. — Restituzione di diritti all'esportazione; restituzione di diritti indebitamente riscossi; rimborso del dazio doganale e del diritto di fabbricazione corrisposti sul carbone fossile naturale importato dall'estero per la produzione di ferro metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali nonché di prime diverse dall'uso siderurgico del minerale di ferro, con recupero del dazio sottoposti a dazio ridotto; pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per conto supplementare di sbarco per le merci del porto di Savona.

Capitolo n. 135. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione delle quote di sovraimposta del provento complessivo 5 per cento di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 141.

Capitolo n. 136-VI. — Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'equa ripartizione; spese di esazione e di lite, risarcimenti di danni ed altri accessori e restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni già dell'Asse ecclesiastico.

Capitolo n. 141. — Aggio agli esattori delle imposte dirette per la riscossione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non aventi per oggetto del art. 87 del Regio decreto-legge 9 novembre 1936, n. 1760, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 59).

1217

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 152. — Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè della indennità di rivalsa (Regio decreto-legge 9 novembre 1926, n. 1705, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1927, n. 249).

Capitolo n. 153. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'autotrazione degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'autotrazione delle autovetture di noleggio da piazza (art. 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1927, n. 1850, convertito nella legge 31 gennaio 1929, n. 45).

Capitolo n. 154. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 3,50 per cento, del relativo aumento di cui all'art. 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1745 e delle indennità di mora di cui all'art. 20 del Regio decreto 19 novembre 1936, n. 1930.

Capitolo n. 155-bis. — Restituzione di depositi per adire agli incanti per vendite di beni, ecc., eseguite negli uffici demaniali.

Il Ministro per il tesoro
Soleri

Elenco dei capitoli nei quali è concessa al Governo
primo comma, del Regio decreto 18 no

MINISTERO DEL TES

Capitolo n. 43. — Personale di ruolo - Stipend
provinciale).

Capitolo n. 44. — Personale di ruolo - Stipend
civile ribassato).

Capitolo n. 52. — Personale di ruolo - Stipendi
dica).

Capitolo n. 61. — Personale - Stipendi ed ass
delle provincie).

Capitolo n. 80. — Personale di ruolo - Stipend
Stato).

Capitolo n. 85. — Personale di ruolo - Stipen
cati - Servizi metropolitani).

Capitolo n. 94. — Personale di ruolo - Stipen
cati - Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 108. — Personale di ruolo - Stipen
dello Stato).

Capitolo n. 107-bis. — Personale di ruolo - Stip

Capitolo n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni
ruolo degli addetti annesso all'ordine

Capitolo n. 108-ter. — Personale di ruolo ancor
Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 109. — Personale dei ruoli di cu
federale dello Stato - Stipendi ed assegni

Capitolo n. 110. — Personale di ragioneria e
Intendenze di finanza, proveniente dall'
ex-Stato Fiumano, addetto alle Ragionerie
assegni fissi.

Capitolo n. 123-bis. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 123-ter. — Pensioni ordinarie ai

Capitolo n. 123-IV. — Assegni di reversibilità
bilità, concessi per fatti avvenuti nelle
operazioni in Africa Orientale dal 1° ge

Capitolo n. 124. — Pensioni e assegni vitalizi
denze di guerra e degli orfani di guerra
della scuola dell'Arte della medaglia - S

1218

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...l e rimborsi di quota d'imposta straordinaria sul ...ricavati e conferiti gestite da ditte individuali ...le, soggette alla imposta (Regio decreto ...no 1920, convertito, con modificazioni, nella legge ...

...ssimile della tassa di vendita sui carburanti con... degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi ...ggiatori interni, esclusa dalla tassa di vendita ...l'accertamento delle autovetture di noleggio da ...decreto-legge 17 novembre 1922, n. 1650, convertito ...3, n. 45).

...l e rimborsi di quota di sovraimposta al prezzo ...i trasformazioni di cui all'art. 10 del Regio decreto-...ge e delle indennità di aborso di cui all'art. 20 del ...o 1919, n. 1922.

...locco di depositi per affitto agli incanti per spese ...gli uffici demaniali.

Il Ministro per il tesoro
Soleri

TABELLA B

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 41 primo comma, del Regio decreto 18 novembre 1922, n. 2140.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 45. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Ufficio di presidenza).

Capitolo n. 46. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Servizio speciale riservato).

Capitolo n. 53. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consulta Araldica).

Capitolo n. 58. — Personale - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio nazionale delle ricerche).

Capitolo n. 60. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Consiglio di Stato).

Capitolo n. 65. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti - Servizi ...oriali).

Capitolo n. 66. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Corte dei conti - Servizi per l'Africa Italiana).

Capitolo n. 108. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi (Avvocatura dello Stato).

Capitolo n. 107-bis. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 107-XVI. — Stipendi ed assegni fissi continuativi al personale del ruolo degli addetti stampa all'estero.

Capitolo n. 108-ter. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 109. — Personale dei ruoli di concetto e d'ordine delle Ragionerie centrale dello Stato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 118. — Personale di ragioneria e d'ordine delle Ragionerie delle Intendenze di finanza, incluso personale straniero austriaco ed ex-Stato Pontificio, addetto alle Ragionerie delle Intendenze - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 123-bis. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 123-ter. — Pensioni ordinarie al personale del cessato regime.

Capitolo n. 123-IV. — Assegni di tramutamento e rimborso ...ri diretti e di rivalsa, concessi per fatti ...ssi alla guerra italo-turca ed europea ed alle operazioni in Africa Orientale dal 19 gennaio 1913 in poi.

Capitolo n. 124. — Personale degli uffici periferici del Tesoro presso le Intendenze di finanza e degli uffici di ragioneria e di controllo della Regia zecca e della scuola dell'Arte della medaglia - Stipendi ed assegni fissi.

1219

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 18. — Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato e rimborso ad amministrazioni diverse dello stesso versate in conto credito per contabilità prodotte dalla Corte dei conti o prima di esse concordate o per debiti accertati in via amministrativa od accertati dai responsabili, quando si tratti di ricupero di somme non di pertinenza del bilancio - Rimborso di somme ricevute in eccedenza da comuni, province ed enti morali, in confronto del contributo complessivo dovuto per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o concedute in legge art. 17 del regolamento approvato col Regio decreto 15 settembre 1907, n. 689.

Capitolo n. 236. — Assegni per una volta tanto per ferite, lesioni e infermità contratte in guerra, esclusi quelli per eventi bellici posteriori al 10 gennaio 920 (art. 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 846, e art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491

Capitolo n. 237. — Pensioni a titolo di risarcimento dei danni di guerra, alle voci dell'art. 1 del testo unico approvato col decreto luogotenenziale 27 marzo 919, n. 416, dell'art. 4a del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, della legge 8 agosto 1890, n. 1176 e della legge 28 febbraio 1918, n. 67.

Capitolo n. 238. — Assegni d'invalidità, pensioni vedovili, assegni alimentari e assegni provvisori ad ex-militari od a famiglie di caduti dell'esercito e della marina, pertinenti alle more provviste, compresa quella del Carnaro.

Capitolo n. 239. — Pensioni ed assegni di guerra, compresa l'indennità per una volta tanto, di cui all'art. 16 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e somestendi di medaglie al valore militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi nel periodo dal 10 gennaio 1920 al 10 giugno 1940 esclusi quelli svoltisi in Ispagna dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939

Capitolo n. 240. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valor militare in dipendenza degli eventi bellici verificatisi in Ispagna nel periodo dal 6 maggio 1936 al 31 luglio 1939

Capitolo n. 241. — Pensioni ed assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al valore militare per eventi bellici posteriori al 10 giugno 1940.

Capitolo n. 241-bis. — Pensioni ed assegni ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e loro vedove ed orfani e genitori, diversi.

Capitolo n. 241-ter. — Assegno temporaneo mensile al funzionari, militari, agenti ed operai già appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed alle loro vedove, orfani e genitori, provvisti di pensione ordinaria di guerra o di privilegio (Regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, legge 26 dicembre 1920, n. 1827 e Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1954, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 249. — Sopraddi ed indennità agli ufficiali medici richiamati in servizio per far parte delle Commissioni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Capitolo n. 249-bis. — Stipendi ed assegni fissi al personale di ruolo di gruppo B delle pensioni di guerra di cui al Regio decreto-legge 5 settembre 1939, n. 1417 e Regio decreto 16 maggio 1940, n. 901

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 4. — Pensioni per una sola volta, invece di pensioni, ai pensionati degli articoli 8 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1968, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2960, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo amministrativo del Ministero e delle Intendenze, compreso quello di Finanza - Personale di ruolo delle Dogane - Personale di ruolo delle Imposte dirette.

Capitolo n. 12. — Personale del ruolo tecnico - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 36. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 45. — Stipendi, paghe, assegni, altri emolumenti fissi, assegni di servizio, diaria e premi speciali presi di ruolo della truppa della guardia di finanza, guardie di pubblica sicurezza, carabinieri reali, guardie carcerarie e guardie di città.

Capitolo n. 47. — Personale di ruolo delle Dogane (Canone e servizi marittimi) - Assegni fissi.

Capitolo n. 73. — Personale di ruolo degli uffici (Tasse e imposte indirette sugli affari) - Assegni fissi.

Capitolo n. 76. — Restituzioni e rimborsi di tasse.

Capitolo n. 99. — Restituzioni e rimborsi di registro, successioni, manomorta e polizia del bollo (Legge 30 dicembre 1923, n. 3161, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 101. — Personale di ruolo degli uffici (Demanio)

Capitolo n. 113. — Restituzioni e rimborsi di tasse.

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni e rimborsi di tasse.

Capitolo n. 113-VI. — Interessi ed assegni per rimborsi non domandati (art. 21 della legge 30 dicembre 1923, n. 3161, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

Capitolo n. 113-VII. — Restituzioni e rimborsi di tasse.

Capitolo n. 114. — Personale di ruolo degli uffici (Imposte dirette).

Capitolo n. 122. — Restituzioni e rimborsi di tasse.

Capitolo n. 125. — Restituzioni e rimborsi di tasse istituita con il Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3161, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Capitolo n. 134. — Personale di ruolo degli uffici imposte di fabbricazione e dei proventi speciali.

Capitolo n. 147. — Restituzione di imposte di fabbricazione; spese per premi di denaturazione, per provvigioni e per indennità all'esattore in caso di cessazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi e sui cerini, restituzione delle imposte di fabbricazione del gas e della energia elettrica indebitamente percepite.

2215

1220

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...e indebitamente versate nelle tesorerie ...trazioni diverse dello stesso versate in ...ziato dalla Corte dei conti o prima di ...ti in via amministrativa ed accertati con ...upero di somme non di pertinenza del ...ese in eccedenza da comandi, presidi, ...ritoriali complessivo importo per il mese ...lazione e comunque in tempo non ...o decreto 15 settembre 1[illegible], n. 6[illegible].

...ne tanto per fatto, lavori e sistemazione ...er eventi bellici posteriori al 10 giugno ...ale 25 maggio 1[illegible], n. 876, e art. 16 del ...

...ramento dei danni di guerra, al testo ...to col decreto luogotenenziale 27 maggio ...embre 1[illegible] luglio 1[illegible], n. 1491, della legge ...20 febbraio 1941, n. 67.

...pensioni vedovili, assegni alimentari e ...a famiglia di membri dell'esercito regolare ...vinciale, compresa quella del Carnaro.

...di guerra, compresa l'indennità per una ...gato decreto 12 luglio 1[illegible], n. 1491 e successive ...dizione di dipendenza degli eventi bellici ...glio 1[illegible] al 10 giugno 1940, esclusi quelli ...[illegible] al 31 luglio 1[illegible].

...di guerra e soprassoldi di medaglie al ...ervizi [illegible] verificatisi in Spagna nel ...glio 1[illegible].

...di guerra e soprassoldi di medaglie al ...esteri al 10 giugno 1940.

...gni ai veterani delle campagne di guerra ...vedove ed orfani e pensioni diverse.

...ano mensile ai funzionari, militari, agenti ...amministrazione dello Stato ed alle loro ...ai pensione ordinaria e o no privilegiata ...n. 1389, legge 26 dicembre 1[illegible], n. 1827 e ...n. 1[illegible], convertito nella legge 17 aprile ...

...ai ufficiali medici richiamati in servizio ...ni di cui agli articoli 56 e 57 del Regio ...

...ioni fisse al personale di ruolo di gruppi ...ti al Regio decreto-legge 6 settembre 1[illegible], ...940, n. 501.

...ELLE FINANZE

...olta volta, invece di pensioni, ai termini ...decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, con...n. 1144, modificati dall'art. 11 del Regio ...ed assegni congrui legalmente dovuti.

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo amministrativo, d'ordine e di servizio del Ministero e delle Intendenze, compreso quello proveniente dai cessati reparti - Personale di ruolo delle pensioni di guerra - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. — Personale di ruolo speciale per i servizi della finanza locale - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 14. — Vincite al lotto.

Capitolo n. 15. — Stipendi, paghe, indennità di famiglia, ratei di tredicesima, assegni di carica personale, contributo alla spesa per alloggio e premi speciali previsti di rafferma ai sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza, giusta l'art. 11 del Regio decreto 14 giugno 1[illegible], n. 1[illegible].

Capitolo n. 31. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Catasto e servizi tecnici erariali).

Capitolo n. 32. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Tasse e imposte sugli affari).

Capitolo n. 96. — Restituzioni e rimborsi (Tasse).

Capitolo n. 97. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte di fabbricazione, sovraimposta e addizionale istituite col Regio decreto-legge 30 novembre 1[illegible], n. 1[illegible], convertito nella legge 25 aprile 1[illegible], n. 6[illegible].

Capitolo n. 98. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Demanio).

Capitolo n. 112. — Restituzioni e rimborsi (Demanio).

Capitolo n. 113-V. — Restituzioni e rimborsi (Azienda patrimoniale).

Capitolo n. 113-VI. — Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio patrimoniale.

Capitolo n. 113-VII. — Restituzioni e rimborsi (Demanio patrimoniale).

Capitolo n. 131. — Personale di ruolo degli uffici esterni - Stipendi ed assegni fissi (Imposte dirette).

Capitolo n. 132. — Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).

Capitolo n. 133. — Restituzioni e rimborsi di addizionale alle imposte dirette istituita con il Regio decreto-legge 30 novembre 1[illegible], n. 1[illegible], convertito nella legge 25 aprile 1[illegible], n. 6[illegible].

Capitolo n. 134. — Personale di ruolo degli uffici esterni delle dogane e delle imposte di fabbricazione - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 147. — Restituzioni di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati; spese per premi di denaturazione degli alcool provenienti da materie vinose e per indennità all'esportazione del marsala e dei vermouth; restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'acido acetico adoperato nella fabbricazione dell'imposta di fabbricazione e di quella sul consumo del gas e della energia elettrica indebitamente percette.

1221

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 78. — Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degl'insegnanti elementari.

Capitolo n. 80. — Restituzione di somme indebitamente percette o di deposti relativi ai servizi dell'emigrazione.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente o già appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente addetto presso l'Amministrazione centrale - Personale di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, modificato col Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni vari continuativi.

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 20. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 22. — Fondo per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Supplenti dovuti ai maestri delle scuole pubbliche e di quelle sussidiate.

Capitolo n. 24. — Assegno di perequazione al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare, (articolo 339 del Regio decreto 16 aprile 1924, n. 800).

Capitolo n. 41. — Regie scuole magistrali per la formazione della maestre delle scuole materne - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (persone tenute).

Capitolo n. 50. — Stipendi ed altri assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (persone tenute).

Capitolo n. 52. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (istruzione classica, scientifica e magistrale).

Capitolo n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 79. — Regi istituti dei sordomuti - R... dano - per i maestri dei sordomuti - Regia s... assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - ... templati dalle leggi organiche - Rimunerazio...

Capitolo n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - S... al personale.

Capitolo n. 86. — Stipendi, assegni e retribuzio... tuti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio ... dificazioni, trasformati ai sensi della legge 1...

Capitolo n. 96. — Consolato dei Regi istituti tec... Regio decreto 31 agosto 1933, n. 2111, trasformati ai s... n. 889 - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 99. — Regie scuole e Regi corsi se... sionale - Stipendi e assegni al personale di... plizia ed incarichi.

Capitolo n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, ... compensi contemplati dalle leggi organiche... dine universitario).

Capitolo n. 119. — Biblioteche governative e Sopr... sonale di ruolo - Stipendi ed altri assegni co...

Capitolo n. 123. — Soprintendenze alle antichità, ... uffici ed istituti dipendenti - Accademie di b... servatori di musica - Accademia d'arte dram... danza - Opificio delle pietre dure - Calcogra... zionale - Gabinetto nazionale delle stampe - ... ed altri assegni contemplati dalle leggi org... nienze ed incarichi di insegnamenti di qua... denniti e maestri d'arte ad orali ed assistenti...

Capitolo n. 127. — Assegni di disponibilità e ma... dati dall'amministrazione

Capitolo n. 129. — Indennità mensile al person... presso istituti e scuole escluse quelle dell'o... sizioni del decreto luogotenenziale 14 sett... modificazioni.

Capitolo n. 131. — Stipendi, retribuzioni ed assegn... l'Amministrazione della Real Casa, passato ... caso nei ruoli transitori speciali, istituiti ... stesse particolare con l'articolo 3 del Regio de...

MINISTERO DELL'INT...

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al per... di altre Amministrazioni comandato in ... dell'Interno.

Capitolo n. 25. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volt... assegni congeneri legalmente dovuti (articol... legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nel...

1222

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 16. — Restituzioni di dazi d'esportazione, sovrimposte e diritti indebitamente riscossi, rimborso del dazio doganale e del diritto fisso erariale corrisposti sul carbon fossile naturale importato dall'estero per la produzione di coke metallurgico destinato alla produzione di acciai e ghise speciali, nonchè di ghise ottenute dall'utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei suoi sottoprodotti a ciclo integrale, pagamento al comune di Savona delle somme riscosse per tasse suppletorie di ancoraggio per gli approdi nel porto di Savona (Eccezione).

Capitolo n. 16bis. — Personale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute e personale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente comandato a prestare servizio presso la Direzione Generale - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 16ter. — Personale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già dipendenti dal soppresso Ministero per gli Scambi e per le Valute: personale incaricato della reggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del Regio decreto 4 marzo 1926, n. 434 - Stipendi ed altri assegni fissi.

Capitolo n. 16. — Sopravvivenze per i brigadieri, sottobrigadieri, appuntati e guardie delle R. carceri, istituite provvisoriamente, giusta il Regio decreto-legge 31 ottobre 1937, n. 1967, convertito nella legge 14 giugno 1938, n. 1035.

Capitolo n. 169. — Restituzioni e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali gestite da ditte individuali o da società non azionarie, nonchè delle imposte di mora (Regio decreto-legge 9 novembre 1935, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 1939, n. 295).

Capitolo n. 170. — Rimborso parziale della tassa di vendita sui carburanti consumati per l'autotrazione degli autoveicoli e dei natanti adibiti a servizi pubblici di linea e di navigazione interna, nonchè della tassa di vendita sulla benzina consumata per l'autotrazione delle autovetture di noleggio da piazza (articolo 5 del Regio decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1970, convertito nella legge 21 gennaio 1938, n. 42).

Capitolo n. 181. — Quote di cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione versati in biglietti di Stato e di banca.

Capitolo n. 189. — Restituzioni e rimborsi di quote di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento, da relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 15 del Regio decreto 10 novembre 1936, n. 1955.

Capitolo n. 204. — Pensioni ed assegni di guerra e sopravvivenze di medaglie al valore militare, esclusi quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 16 gennaio 1925.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 16. — Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 31 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 17 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - P... ni di carattere continuativo e spese di ...

Capitolo n. 19. — Cancellerie e segreterie giu... altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Uscieri giudiziari. Stipendi ... mentare.

Capitolo n. 46. — Personale civile di ruolo ... pena. Stipendi, indennità ed altri assegni

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari ... pensi di riferma ed indennità varie agli ... indennità al personale aggregato e salari... mento al personale salariato.

Capitolo n. 50. — Assegno personale a titolo ... pendio ed annuale indennità di carica ... n. 256, ai magistrati collocati a riposo per ... di cui agli articoli 17 e 18 del Regio decreto ...

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea mensile ... personale straordinario aggregato e salari... di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFF...

Capitolo n. 1. — Ministero. Personale di ruo... ministrativi.

Capitolo n. 2. — Indennità a funzionari del... preposti alla direzione di uffici o con fu... (articolo 9 della legge 2 giugno 1907, n. 386).

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volt... degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-lege... vito nella legge 31 agosto 1921, n. 1141, sul... l'articolo 11 del Regio decreto 21 novembr... congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 25. — Stipendi ed assegni vari co... riere diplomatica e consolare, del comunic... nici per l'Oriente, dei servizi tecnici e de...

Capitolo n. 26. — Stipendi, assegni continua... nari civili e militari ed assimilati a disp... esteri.

Capitolo n. 27. — Assegni ed indennità di ... l'estero.

Capitolo n. 29. — Indennità agli ufficiali consol... alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 43. — Stipendi ed indennità al se... zio di emigrazione.

1223

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ne di diritti all'esportazione; restituzione di ...
...ter; rimborsi del dazio doganale e del diritto fisso ...
...carbon fossile naturale importato dall'estero per la ...
...lluzione destinato alla produzione di acciai e ghise ...
...te effettuata dall'utilizzazione del gas naturale di terra, ...
...ttoprodotti a ciclo integrale, parzialmente ai consumi ...
...rimenti per lavori supplementari di incoraggiamento per ...
...settore (spese fisse).

...ale di ruolo del soppresso Ministero per gli Scambi ...
...ale di ruolo di altre Amministrazioni temporaneamente ...
...sso presso la Direzione Generale - Sti...

...ale di ruolo degli uffici commerciali all'estero già ...
...Ministero per gli Scambi e per la Valuta: perso...
...ggenza degli uffici stessi a norma dell'art. 1 del ...
...926, n. 158 - Stipendi ed altri assegni fissi.

...ldo caro-viveri per i brigadieri, sottobrigadieri, ap...
...e carabinieri, sempre normalmente addetta il Fondo ...
...1927, n. 1926, convertito nella legge 14 giugno 1928, ...

...ne e rimborsi di quote d'imposta straordinaria sui ...
...ndustriali e commerciali gestite da ditte individuali ...
...rie, nonchè delle indennità di mora (Regio decreto-...
...n. 1720, convertito, con modificazioni, nella legge ...

...partale della tassa di vendita sui carburanti con...
...to degli autoveicoli e dei natanti addetti a servizi ...
...navigazione interna, nonchè della tassa di vendita ...
...per l'autonoleggio delle autovetture di noleggio da ...
...o decreto-legge 17 novembre 1927, n. 1970, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3163, n. 45).

...cambio sulle restituzioni di dazi d'importazione ...
...alo e di banca.

...ni e rimborsi di quote di sovraimposte al prestito ...
...dei relativi interessi di cui all'articolo 16 del Regio ...
...1926, n. 1743 e delle indennità di mora di cui all'articolo 10 novembre 1926, n. 1925.

...ei assegni di guerra e soprassoldi di medaglie al ...
...quelli relativi ad eventi bellici posteriori al 16 gen...

...TERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

...di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, ...
...ni di carattere continuativo.

...ordinarie al personale di ruolo ed al salariato.

...per una sola volta, invece di pensioni, ai termini ...
...del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1344, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1924, n. 2180, sulle pensioni civili e assegni congeneri

Capitolo n. 18. — Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza.

Capitolo n. 19. — Cancelleria e segreterie giudiziarie - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Locali giudiziari - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 46. — Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 47. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; premi di economia e rendimento al personale salariato.

Capitolo n. 39. — Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1901, n. 120, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1865, n. 1938).

Capitolo n. 63. — Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 2. — Indennità a funzionari della carriera diplomatico-consolare preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 luglio 1927, n. 992).

Capitolo n. 23. — Fitto locali ordinario.

Capitolo n. 24. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1344, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1924, n. 2180, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 25. — Stipendi ed assegni vari continuativi al personale della carriera diplomatica e consolare, di commissari consolari, dei commissari tecnici per l'Oriente, dei servizi sanitari e dei cancellieri.

Capitolo n. 26. — Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri.

Capitolo n. 27. — Assegni ed indennità di rappresentanza al personale all'estero.

Capitolo n. 28. — Indennità agli ufficiali consolari di 3ª categoria per concorso alle spese di cancelleria.

Capitolo n. 43. — Stipendi ed indennità ai sanitari ed a commissari in servizio di emigrazione.

1224

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 66. — Competenze per il personale delle scuole - Contributo dello Stato al Monte pensioni degl'insegnanti elementari.

Capitolo n. 66 — Restituzione di somme indebitamente percette o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo e a contratto dell'Amministrazione dell'Africa Italiana in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale - Personale di polizia dell'Africa italiana - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 10. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 17. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1176, modificato col Regio decreto 21 novembre 1924, n. 2180 ed altri assegni comunque legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 1. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi e assegni vari continuativi.

Capitolo n. 17. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 18. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 2, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1176, riguardante le pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1924, n. 2180, ed altri assegni comunque legalmente dovuti.

Capitolo n. 50. — Personale di ruolo dei Regi provveditorati agli studi - Personale ispettivo e direttivo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 51. — Spesa per stipendi ed assegni al personale insegnante delle scuole dell'ordine elementare - Compensi dovuti ai maestri delle scuole per soldati e di quelle serali e festive.

Capitolo n. 52. — Assegni di perfezionamento al personale direttivo ed insegnante delle scuole dell'ordine elementare, (articolo 99) del Regio decreto 15 aprile 1925, n. 107.

Capitolo n. 61. — Regie scuole magistrali per la formazione delle maestre delle scuole materne - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 62. — Stipendi ed assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi (Istituzione classica, scientifica e magistrale).

Capitolo n. 74. — Convitti nazionali ed educandati femminili - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 79. — Regi istituti di sordomuti - Regia scuola di metodo per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per gli assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Remunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 82. — Regi istituti tecnici agrari - Stipendi ed assegni al personale.

Capitolo n. 83. — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale degli istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. [illegible] disposizioni trasformati ai sensi della legge 15 giugno [illegible]

Capitolo n. 96. — Personale dei Regi istituti tecnici [illegible] decreto 31 agosto 1924, n. 2111, trasformati ai sensi del [illegible] n. 999 - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 99. — Regie scuole e Regi corsi secondari [illegible] normale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - [illegible] supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 105. — Personale di ruolo - Stipendi, assegni e compensi contemplati dalle leggi organiche - Unifor[illegible] dine straordinario).

Capitolo n. 119. — Biblioteche governative e Soprintendenze - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati [illegible]

Capitolo n. 120. — Soprintendenze alle antichità, ai monumenti, agli uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica - Accademia di danza - Opificio delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque grado affidati a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti.

Capitolo n. 127. — Assegni di disponibilità e maggiorazioni [illegible] dazi determinazione.

Capitolo n. 139. — Indennità mensile al personale non [illegible] presso istituti e scuole esclusa quella dell'ordine [illegible] speciali del decreto luogotenenziale 14 settembre [illegible] modificazioni.

Capitolo n. 191. — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari [illegible] l'Amministrazione della Real Casa, passato in servizio [illegible] colo dei ruoli transitori speciali, istituiti nell'Amministrazione [illegible] zione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto [illegible]

MINISTERO DELL'INTERNO

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale [illegible] di altre Amministrazioni comandato in servizio [illegible] dell'interno.

Capitolo n. 25. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, assegni comunque legalmente dovuti (articoli 2, [illegible] legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge [illegible]

1225

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

... personale delle scuole - Contributo dello ... elementari

... indebitamente percette o di depositi ...

... L'AFRICA ITALIANA

... e a carattere dell'amministrazione del... l'Amministrazione centrale e periferica ... altre Amministrazioni dello Stato, rela... amministrazione centrale - Personale di po... ed assegni vari di carattere continuativo

... sola volta, invece di pensione, ai termini ... 1912, n. 1278, convertito nella legge 21 ago... Regio decreto 21 novembre 1925, n. 2480, ed ... e successive

... PUBBLICA ISTRUZIONE

... dell'Amministrazione centrale - Stipendi ...

... sola volta, invece di pensioni, ai termini ... decreto-legge 21 ottobre 1919, n. 1970 con... n. 1114, riguardante le pensioni civili, ... dicembre 1923, n. 2841, ed altri ...

... dei fitti provvisionali agli studi - Per... ed altri assegni contemplati dalle leggi ...

... ed assegni al personale insegnante delle ... somme dovute ai bidelli delle scuole per ...

... spettanza al personale direttivo ed insegnante ... (articolo 299 del Regio decreto 30 otto...

... ali per la formazione delle matricole delle ... al personale di ruolo - Retribuzioni per ...

... pendi al personale di ruolo - Retribuzioni ... (spese).

... n. personale di ruolo - Retribuzioni per ... classici, scientifici e magistrali

... ed educandati femminili - Personale di ... contemplato dalle leggi organiche

Capitolo n. 99 — Regi istituti dei sordomuti - Regia scuola di metodo « G. Carducci » per i maestri dei sordomuti - Regia scuola di metodo per maestri ed assistenti dei ciechi - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Rimunerazioni per supplenze.

Capitolo n. 98 — Regi istituti medici asiatici - Stipendi, assegni e retribuzioni al personale.

Capitolo n. 99 — Stipendi, assegni e retribuzioni al personale dei Regi istituti tecnici di cui al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889.

Capitolo n. 100 — Personale dei Regi istituti tecnici nautici di cui al Regio decreto 31 agosto 1924, n. 1511, trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889 - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 101 — Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale - Stipendi e assegni al personale di ruolo - Retribuzioni per supplenze ed incarichi.

Capitolo n. 102 — Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi contemplati dalle leggi organiche (Università e istituti dell'ordine universitario).

Capitolo n. 103 — Biblioteche governative e Soprintendenze bibliografiche - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche.

Capitolo n. 104 — Soprintendenze alle antichità ed ai monumenti, alle gallerie ed uffici ed istituti dipendenti - Accademie di belle arti e licei artistici - Conservatori di musica - Accademia d'arte drammatica con annessa scuola di danza - Istituto delle pietre dure - Calcografia - Gabinetto fotografico nazionale - Gabinetto nazionale delle stampe - Personale di ruolo - Stipendi ed altri assegni contemplati dalle leggi organiche - Retribuzioni per supplenze ed incarichi di insegnamenti di qualunque specie, compensi e indennità a maestri d'arte, ad aiuti ed assistenti.

Capitolo n. 105 — Assegni di disponibilità e maggiori assegnazioni sotto qualsiasi denominazione.

Capitolo n. 106 — Indennità mensile al personale non di ruolo in servizio presso istituti e scuole escluse quelle dell'ordine elementare giusta la disposizione del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314 e successive modificazioni.

Capitolo n. 107 — Stipendi, retribuzioni ed assegni vari dovuti al personale dell'Amministrazione della Real Casa passato in servizio dello Stato e collocato nei ruoli transitori speciali istituiti nell'Amministrazione dell'educazione nazionale con l'articolo 3 del Regio decreto 16 maggio 1920, n. 641.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 1. — Stipendi e assegni vari al personale civile di ruolo e a quello di altre Amministrazioni comandato in servizio presso l'Amministrazione dell'interno.

Capitolo n. 2. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 3. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144,

1226

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

modificato dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480; Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1562, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 19).

Capitolo n. 83. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e assegni vari.

Capitolo n. 84-bis. — Personale di ruolo del Servizio speciale riservato - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 85. — Stipendi e assegni vari al personale ecclesiastico palatino.

Capitolo n. 96. — Retribuzioni e indennità di caroviveri al personale avventizio e giornaliero ed al personale salariato; indennità di bicicletta a quello licenziato (articolo 1 del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 319, convertito nella legge 17 aprile 1956, n. 473; articolo 14 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 66, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898).

Capitolo n. 97. — Stipendi e assegni vari agli ufficiali invalidi di guerra assunti in servizio dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 novembre 1924, n. 1664, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Capitolo n. 100. — Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici.

Capitolo n. 101. — Assegnazioni vitalizie ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napoletane e siciliane (legge 8 luglio 1860, n. 4136, serie 2ª, articoli 1, 2, 7 e 8, legge 7 luglio 1901, n. 306, articolo 2, e legge 18 luglio 1911, n. 850).

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Capitolo n. 1. — Amministrazione centrale - Personale di ruolo e personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 2. — Genio civile - Personale di ruolo - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 3. — Ufficiali idraulici - Stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia ed altre competenze fisse.

Capitolo n. 4. — Incarichi stabili - Retribuzioni mensili, aggiunta di famiglia, soprassoldo giornaliero di caroviveri e indennità fisse continuative (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3103, e decreto ministeriale 1° ottobre 1925).

Capitolo n. 13. — Fitti e canoni.

Capitolo n. 21. — Genio civile - Spese di ufficio.

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 5 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 91. — Personale del ruolo transitorio; stipendi, supplementi di servizio attivo, aggiunta di famiglia, premio di interessamento ed altre competenze fisse. (Costruzione di strade ferrate).

Capitolo n. 100-bis. — Personale di ruolo: stipendi continuativo. (Viabilità).

Capitolo n. 100-ter. — Personale salariato: salari continuativo.

Capitolo n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni una sola volta invece di pensione.

MINISTERO DELLE COMUNI

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo dell'Amministratori compartimentali della motorizzazione cessione - Stipendi ed altri assegni di carattere

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie per il perso della motorizzazione civile e dei trasporti in

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, in dell'Ispettorato generale della motorizzazione cessazione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 d bre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 ago civili, modificati dall'articolo 11 del Regio d nero 3160, ed altri assegni congeneri legalme

Capitolo n. 30. — Personale di ruolo - Stipendi continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GU

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo.

Capitolo n. 2. — Ministero e Corpo di Stato m sonale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, degli articoli 3, 53, 109 del testo unico delle l litari, approvato col Regio decreto 21 febbra congeneri legalmente dovuti, tenuto conto de Regi decreti-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919 sto 1921, n. 1141, n. 433 del 20 aprile 1930, le 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2190 del 21

Capitolo n. 14. — Rendite annuali temporanee o dennizzo agli operai colpiti da infortunio conto dello Stato in zona di occupazione.

Capitolo n. 15. — Pensioni dell'Ordine militare d e loro eredi; spese di ufficio del Consiglio d

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli u reteria generale della Commissione suprem di Stato per le fabbricazioni di guerra. I quali, il Comitato delle telecomunicazioni, n osservatori indu[illegible]

1227

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...gio decreto 27 novembre 1933, n. 2480; Regio ... n. 1612, convertito nella legge 6 gennaio 1931,

...di pubblica sicurezza - Stipendi, paghe e

...ruolo del Servizio speciale riservato - Sti-

...ni vari al personale accasermato palatino.

...ndennità di carovivere al personale avven... allattato; indennità di buonuscita a quello ... decreto-legge 2 marzo 1924, n. 319, conver... n. 473, articolo 14 del luglio decreto-legge ... nella legge 24 maggio 1925, n. 866.

...ni vari agli ufficiali invalidi di guerra ad... dell'interno ai sensi dell'articolo 1 del Regio ... n. 2011, convertito nella legge 18 marzo 1926,

...altria e sussidi alle famiglie dei morti per ...ngati politici.

...ni fatte in dipendenza politici nel 1943 e 1919 ... legislativo luogotenenziale 1945, n. 1453, serie 2a, ... 1946 e 326, articolo 2, e legge 18 luglio 1911,

...DEI LAVORI PUBBLICI

... centrale - Personale di ruolo e personale ...ndato a prestar servizio nell'Amministrazione ...vari di carattere continuativo.

...ersonale di ruolo - Stipendi, supplementi di ...miglia ed altri competenze fisse.

... Stipendi, supplementi di servizio attivo, ...competenze fisse.

... Pensioni, indennità di famiglia, ...vizi e indennità fisse continuative (Regio ...2, e decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945).

...pese di ufficio.

...ale:

...na sola volta, in luogo di pensione, a termini ...gio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, con... 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati ...to 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni

...olo transitorio; stipendi, supplementi di ser... ...gilie, premio di rendimento ed altre com... ...rade ferrate).

Capitolo n. 100-bis. — Personale di ruolo: stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Viabilità).

Capitolo n. 100-ter. — Personale salariato: salari ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 100-VI. — Debito vitalizio: pensioni ordinarie e indennità per una sola volta invece di pensione.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Capitolo n. 7. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo.

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie per il personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, invece di pensione, al personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1141, sulle pensioni civili, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, numero 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 50. — Personale di ruolo - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Costruzione di strade ferrate).

MINISTERO DELLA GUERRA

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 2. — Ministero e Corpo di Stato maggiore del Regio esercito - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 12. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 13. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti-legge n. 1970 del 23 ottobre 1919, convertito nella legge 27 agosto 1921, n. 1144, n. 423 del 20 aprile 1930, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e Regio decreto n. 2190 del 21 novembre 1923.

Capitolo n. 14. — Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione.

Capitolo n. 15. — Pensioni dell'Ordine militare di Savoia, ai decorati in congedo e loro eredi; spese di ufficio del Consiglio dell'Ordine.

Capitolo n. 16. — Ufficiali del Regio esercito e cappellani militari - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 17. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali in servizio presso la Segreteria generale della Commissione suprema di difesa, il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, l'Ufficio speciale combustibili liquidi, il Comitato delle telecomunicazioni, nonchè a quelli in servizio quali osservatori industriali

1228

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

Capitolo n. 18. — Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 20. — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi al marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati: indennità di ferma, di rafferma di congedamento e di riassoldamento.

Capitolo n. 51. — Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Capitolo n. 52. — Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma.

Capitolo n. 61. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito (legge 27 giugno 1922, n. 1077).

Capitolo n. 62. — Indennità temporanea ai sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali (legge 27 giugno 1929, n. 1077).

MINISTERO DELLA MARINA

Capitolo n. 1. — Ministero - Personale (carriera amministrativa e subalterni) - Stipendi ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 19 — Personale ordinario (Personale militare e civile).

Capitolo n. 20. — Pensioni ordinarie (Personale lavorante).

Capitolo n. 21. — Indennità per una sola volta, assegno di pensione, ai termini degli articoli 5, 6 e 10 della legge 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1921, n. 2161, ed altri assegni consimili dovuti legalmente dovuti.

Capitolo n. 23. — Personale subalterno ordinario e salariato pel servizio dei fari e del segnalamento marittimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi.

Capitolo n. 25. — Ufficiali della Regia Marina - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale varia.

Capitolo n. 26. — Ufficiali in posizione ausiliaria - Indennità annua.

Capitolo n. 28. — Corpo Reale equipaggi marittimi - Stipendi ed assegni vari continuativi, paghe e rafferme - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze accessorie al personale indigeno.

Capitolo n. 29. — Indennità militare ad ufficiali della Regia marina e del Regio esercito a disposizione della Regia marina ed ai sottufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi.

Capitolo n. 35. — Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, assegni vari continuativi, paghe, indennità e soprassoldi.

Capitolo n. 41. — Istituti di marina - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante e di gabinetto.

Capitolo n. 46. — Servizio idrografico - Stipendi ed assegni vari continuativi al personale civile insegnante del Regio Istituto idrografico di Genova.

Capitolo n. 49. — Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.

Capitolo n. 52. — Personali civili della Regia Marina sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche, fuochisti, fochisti, cannonieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, commessi, aiutanti disegnatori e personale d'ordine) - Stipendi, assegni vari - Indennità coloniale.

Capitolo n. 71. — Personale di ruolo dell'Amministrazione ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 84. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 86. — Indennità per una sola volta, in base agli articoli 5, 6 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 17 agosto 1921, n. 1114, modificati dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2161, ed altri assegni consimili.

Capitolo n. 91. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 96. — Incaricati marittimi e delegati di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza e contribuzioni sociali.

Capitolo n. 106. — Ufficiali della Regia marina in congedo ed indennità relative.

Capitolo n. 107. — Indennità temporanea mensile al personale della Regia marina non provvisto di aggiunta di famiglia.

Capitolo n. 109. — Ufficiali della Regia marina in servizio permanente - Assegni ed indennità militare.

Capitolo n. 120. — Ufficiali delle Capitanerie di porto della Sicilia, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 17. — Pensioni al personale civile e militare.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta in base agli articoli 5, 6 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 17 agosto 1921, n. 1114, modificati dal Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2161, ed altri assegni consimili.

Capitolo n. 30. — Ufficiali della Regia aeronautica e della Regia marina in servizio della Regia aeronautica - Stipendi in servizio attivo permanente e richiamato - Militari ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi.

Capitolo n. 31. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Assegni fissi, premi di servizio attivo, paghe, soprassoldi.

Capitolo n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Indennità varie.

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea di carovita al personale lavorante.

1229

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...delle Amministrazioni militari dipendenti -

...ufficiali e soldati - Stipendi ed assegni fissi ai ...ufficiali inferiori, sergenti, caporali e soldati; ...di ingaggiamento e di rassoldamento.

...- Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

...Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi ...premi di arruolamento, indennità di raf-

...mesi ai sottufficiali e militari di truppa del ...1925, n. 1067).

...mesi ai sottufficiali e militari dell'Arma dei ...legge 1929, n. 1067).

...RO DELLA MARINA

...personale (carriera amministrativa e subalterni - ...nistrativi).

...rale (Personale militare e civile).

...rale (Personale lavorante).

...una sola volta, invece di pensioni, ai termini ...legge 23 ottobre 1919 n. 1970 modificati dall'art. ...novembre 1924, n. 2180, ed altri assegni congeneri.

...ultimo ordinario e straordinario per servizio del ...ultimo - Stipendi, paghe ed assegni vari continuativi.

...Regia Marina - Stipendi ed assegni vari continuativi

...rizione ausiliaria - Indennità annue.

...imbarcati marittimi - Stipendi ed assegni vari ...) - Indennità coloniali varie - Paghe e competenze indigene.

...mesi ad ufficiali della Regia marina e del ...della Regia marina ed al sottufficiali del ...

...ali in servizio nei Regi arsenali - Stipendi, ...re, indennità e soprassoldi.

...rina - Stipendi ed assegni vari continuativi al ...di gabinetto.

...rafico - Stipendi ed assegni vari continuativi ...del Regio Istituto idrografico di Genova.

...servizio dei fabbricati e delle fortificazioni

Capitolo n. 52. — Personale civile della Regia Marina (chimici del laboratorio sperimentale, dell'ufficio studi e ricerche, tecnici ed ingegneri elettrotecnici, ragionieri, capi tecnici, disegnatori tecnici, contabili, aiutanti capi tecnici, aiutanti disegnatori e personale d'ordine) - Stipendi ed assegni vari continuativi - Indennità coloniale.

Capitolo n. 53. — Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 55. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 56. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 17 agosto 1921, n. 1141, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1924, n. 2180, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 61. — Ufficiali delle Capitanerie di porto - Stipendi, indennità militare ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 95. — Personale civile di ruolo delle Capitanerie di porto - Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo.

Capitolo n. 99. — Funzionari marittimi e delegati di spiaggia. Inservienti locali di porto - Retribuzioni - Indennità di reggenza di uffici di porto - Assicurazioni sociali.

Capitolo n. 106. — Ufficiali della Regia marina in congedo provvisorio. Assegni ed indennità relative.

Capitolo n. 107. — Indennità temporanea mensile al personale militare della Regia marina non provvisto di assegnazioni di famiglia.

Capitolo n. 109. — Ufficiali della Regia marina in ausiliaria per richiamo di guerra. Assegni ed indennità militare.

Capitolo n. 146. — Ufficiali delle Capitanerie di porto in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria - Indennità e assegni.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Capitolo n. 1. — Personale civile dell'Amministrazione centrale e provinciale - Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 12. — Pensioni al personale civile e militare.

Capitolo n. 18. — Pensioni al personale lavorante.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta invece di pensioni.

Capitolo n. 20. — Ufficiali della Regia aeronautica ed ufficiali del Regio esercito e della Regia marina in servizio della Regia aeronautica (esclusi i carabinieri). Nuovi in servizio attivo permanente e richiamati dal congedo. Ufficiali mutilati ed invalidi richiamati in servizio - Stipendi ed assegni vari.

Capitolo n. 21. — Sottufficiali ed avieri della Regia aeronautica - Stipendi, supplementi di servizio attivo, paghe, soprassoldi e premi di rafferma.

Capitolo n. 46. — Personale degli aeroporti civili - Stipendi, assegni e indennità varie.

Capitolo n. 50. — Indennità temporanea di caroviveri al personale militare ed al personale lavorante.

1230

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capitolo n. 4. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e provinciale e al personale di altre Amministrazioni comandato a prestar servizio nell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Capitolo n. 15. — Pensioni ordinarie al personale civile e militare.

Capitolo n. 16. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 56. — Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, guardie ed allievi del Real Corpo delle Foreste ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nel Corpo stesso ed indennità agli appartenenti al Corpo forestale ausiliario (legge 13 dicembre 1928, n. 3134 e 24 dicembre 1928, n. 3067, e regolamento approvato col Regio decreto 2 ottobre 1930, n. 1997, Regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1242, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2379 e legge 24 marzo 1949, n. 216).

Capitolo n. 58. — Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio nel Real Corpo delle Foreste - Retribuzione al personale avventizio (legge 18 dicembre 1928, n. 3141 e Regio decreto 22 febbraio 1937, n. 367).

Capitolo n. 119. — Indennità temporanea mensile agli agenti del Reale Corpo delle Foreste.

Capitolo n. 120. — Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nel Reale Corpo delle Foreste.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Capitolo n. 1. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo ed a quello di altre Amministrazioni comandato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale.

Capitolo n. 2. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei reali provinciali.

Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie.

Capitolo n. 31. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970 sulle pensioni (legge 21 agosto 1921, n. 1141) modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti.

Capitolo n. 50. — Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo (Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1656, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 1068, e Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 504, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1337). (Uffici provinciali delle Corporazioni).

Capitolo n. 70. — Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie stazioni sperimentali per l'industria (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1414 e successive modificazioni ed aggiunte).

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Gover... secondo comma, del Regio decreto 18 no...

MINISTERO DEL TES...

Capitolo n. 114. — Quota del prodotto della tassa ... degli impiegati civili e militari da destinarsi ... gli orfani degli impiegati stessi. (legge 3 mar... n. 641).

Capitolo n. 143. — Somma da versare alla Cassa ... dell'ispettorato generale delle ferrovie, tram... del 60 per cento del provento dei diritti di ... delle leggi per la tutela delle strade e la ci... decreto 8 dicembre 1933, n. 1740).

Capitolo n. 209. — Versamento all'Amministrazio... l'utile netto del monopolio per gli acquisti ... destinati ai miglioramenti del materiale rot... legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella ...

Capitolo n. 238. — Corresponsione al Consorzio ... denza delle somme introitate dallo Stato p... Regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997 ... 1925, n. 173, in confronto dell'annualità do... avvantaggiarsi per nuove opere di ampliamen... del porto (art. 4 dell'indicato Regio decret... legge 6 novembre 1924, n. 1681, convertito n... Regio decreto 11 aprile 1926, n. 776 e legge ... convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1... vertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 69).

Capitolo n. 239. — Quote dovute ai funzionari d... sulle somme versate dalle cooperative, pe... curatori, poste a loro carico nei giudizi s... avvocatura e pagamenti di spese gravanti...

Capitolo n. 251. — Somma corrispondente al pr... per l'estinzione del mutuo concesso dalla C... di Civitavecchia per le opere di sistemazi... legge 7 luglio 1902, n. 1399, convertito n... Regio decreto-legge 21 ottobre 1907, n. 2167, ... 1908, n. 2007) (2ª rata).

Capitolo n. 254. — Somma corrispondente all... dovuta alla provincia di Ravenna, quale ... mento del mutuo concesso dalla Cassa ... per opere di sistemazione nel porto Canal... legge 8 luglio 1905, n. 1291, convertito nell...

MINISTERO DELLE...

Capitolo n. 63. — Somme da corrispondere a... ministrazione del catasto e dei servizi tecni... zione, di visure ed altri saggi atti del cat... Regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205, c... n. 777, del Regio decreto-legge 10 maggio ... 5 gennaio 1939, n. 9 e delle tabelle C e D... con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 21...

1231

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...A E DELLE FORESTE

... di carattere continuativo al perso-
...tale e provinciale e al personale di
...ellari servizio nell'Amministrazione

...ecurità civili e militari

...vate, invece di pensione, ai termini
...20 ottobre 1919, n. 1970, e alle disposi-
...21 novembre 1926, n. 2180, ed assegni

...ardi ufficiali, sottufficiali, guardie ed
...gli ufficiali del Regio esercito, nonché
...Corpo stesso ed assegno nell'appor-
...gge 19 dicembre 1924, n. 2161 e 29 di-
...rovato col Regio decreto 2 ottobre 1927,
...1927, n. 1826, convertito nella legge
...1928, n. 316)

... al personale forestale civile di ruolo
... - Ripartizione al personale avventizio
...o decreto 22 febbraio 1927, n. 207)

...mensile agli agenti del Regio Corpo

...mensile al personale forestale avven-
...a Forestale

... COMMERCIO E DEL LAVORO

...ti di carattere continuativo al personale
...dinations eventuale a prestare servizio

...ruti di carattere continuativo al perso-

...la volta, invece di pensione, ai termini
...ecreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2111 sulle
...1161, modificati dall'art. 11 del Regio
...assegni continuativi legalmente dovuti

...vari di carattere continuativo. Regio
...), convertito nella legge 3 giugno 1925,
...prile 1927, n. 218, convertito nella legge
...ziali delle Compartimentali.

...mensile al personale straordinario, av-
...ersonale delle Regie stazioni sperimentali
...ale 16 settembre 1918, n. 1314 e successive

...per il lesto
...LONI

TABELLA F.

Elenco dei capitoli pei quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

MINISTERO DEL TESORO

Capitolo n. 142 — Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (leggi 8 marzo 1904, n. 67 e 19 giugno 1913 n. 641).

Capitolo n. 163 — Somma da versare alla Cassa di collegamento fra gli ispettorati dell'ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, in ragione del 60 per cento del provento dei diritti di cui all'art. 106 del testo unico delle leggi per la tutela delle strade e la circolazione, approvato col Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 1740.

Capitolo n. 209 — Versamento all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato del ricavato netto del monopolio per gli zolfanelli ed accendini di metallo destinati al rimpiazzamento del materiale rotabile (art. 12 del Regio decreto-legge 6 giugno 1926, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1927, n. 11).

Capitolo n. 258 — Corresponsione al Consorzio del porto di Genova, dell'eccedenza delle somme introitate dallo Stato per le tasse di cui all'art. 2 del Regio decreto-legge 15 settembre 1925, n. 1597, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, in confronto dell'annualità dovute dal Consorzio stesso e da accantonarsi per nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto (art. 4 dell'indicato Regio decreto-legge, art. 2 del Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1881, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, Regio decreto 11 aprile 1926, n. 730 e Regi decreti-legge 6 gennaio 1927, n. 57, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1145 e 5 dicembre 1926, n. 2039, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 48).

Capitolo n. 259 — Quota dovuta di tumulazioni della Regia Avvocatura dello Stato sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi soccombenti direttamente dalla stessa avvocatura e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.

Capitolo n. 261 — Somma corrispondente al provento delle tasse portuali percette per l'estinzione del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto (Regio decreto-legge 7 luglio 1932, n. 1338, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e Regio decreto-legge 25 ottobre 1927, n. 2366, convertito nella legge 20 dicembre 1928, n. 3067) (Da relat.).

Capitolo n. 264 — Somma corrispondente all'ammontare delle tasse portuali dovute alla provincia di Ravenna, quale parte dell'annualità di ammortamento del mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla provincia stessa per opere di sistemazione del porto canale Corsini (art. 4 del Regio decreto-legge 4 luglio 1935, n. 1291, convertito nella legge 18 marzo 1936, n. 560).

MINISTERO DELLE FINANZE

Capitolo n. 63 — Somme da corrispondere al personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali per diritti di scrittura zione, di visure ed altri sugli atti del catasto terreni, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 7 marzo 1932, n. 205, convertito nella legge 3 giugno 1932, n. 777, del Regio decreto-legge 10 maggio 1933, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9 e delle tabelle C e D allegate al Regolamento approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

1232

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Capitolo n. 19. — Quota del 50 per cento spettante alla Società concessionaria delle tasse dovute sugli apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni che i concessi e gli altri enti sono tenuti a corrispondere in luogo del abbonamento, ai sensi del Regi decreti-legge 22 ottobre 1925, n. 1917, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 dicembre 1928, n. 3288.

Capitolo n. 20. — Quota sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari spettanti al Ministero delle comunicazioni, alla Società concessionaria e alla Reale Accademia di Santa Cecilia (art. 2 del Regio decreto-legge 19 luglio 1934, n. 1350 convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 457 e art. 1 della legge 23 giugno 1939, n. 1212).

Capitolo n. 21. — Quota del 3 per cento sui canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari corrisposti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del Regio decreto-legge 9 settembre 1937, n. 2061, spettante all'Amministrazione delle comunicazioni ai sensi dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

Capitolo n. 22. — Quota del 10 per cento spettante al Ministero delle comunicazioni sulle tasse di licenza ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radioelettrici (art. 10 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1924, n. 1968, convertito nella legge 6 aprile 1925, n. 474).

Capitolo n. 23. — Somme da corrispondere per proventi della conciliazione, ammende e pene pecuniarie, per violazioni delle disposizioni riguardanti la circolazione e la polizia stradale, devolute all'Azienda autonoma statale della strada.

Capitolo n. 24. — Somme da corrispondersi in relazione al diritto addizionale e ai diritti erariali e demaniali spettanti all'Ente autonomo per il teatro « Alla Scala » in Milano (art. 31 della legge 31 dicembre 1962, n. 1745, e legge 2 agosto 1968, n. 849) ed all'Ente autonomo del Politeama Fiorentino di Firenze (leggi 9 febbraio 1961, n. 100 e 6 luglio 1961, n. 1056).

Capitolo n. 25. — Quota spettante ai comuni sul provento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso ai teatri, ai cinematografi, agli spettacoli di varietà, alle canzoni e simili (art. 34 del testo unico 21 dicembre 1961, n. 640).

Capitolo n. 27. — Somma da corrispondere all'Ente nazionale per la protezione degli animali per proventi dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della legge 11 aprile 1954, n. 216.

Capitolo n. 113-IS. — Spese di custodia e manutenzione della collezione di opere d'arte donata allo Stato dalla signora Jeanette Tower vedova Wurts, da esercitarsi coll'annua rendita proveniente dal legato di 5.000 dollari della stessa disposto a favore del Regio Governo.

Capitolo n. 116. — Somme da corrispondere al personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette per diritti di amministrazione, di visite ed altri, ai sensi dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2121, convertito in legge 6 aprile 1938, n. 540 e dell'art. 5 del Regio decreto-legge 12 maggio 1955, n. 606, convertito nella legge 5 gennaio 1956, n. 9.

Capitolo n. 134-bis. — Restituzione di somme per multe agli interessati, per spese d'asta, bolli, ecc., eseguite negli uffici esecutivi centrali.

Capitolo n. 1010-ter. — Arretrati di rendita pubblica dovuti al Fondo per culto ed agli enti morali ecclesiastici per i beni immobili espropriati e successivamente a questi per ricostituzione di dote di enti morali ecclesiastici insopprimibili (legge 18 gennaio 1968, n. 80).

(977)

MINISTERO DI GRAZI

Capitolo n. 28 — Restituzione di depositi

MINISTERO DELLA PE

Capitolo n. 33. — Quote di entrate devolu di somme comunque pervenute per effetto d 1969, n. 26, modificato col Regio decret del Regio decreto 30 febbraio 1932, n. 6

Capitolo n. 35. — Quota parte del provento a favore della Croce Rossa Italiana ed dal regolamento approvato col decreto

MINISTERO DELLA PUBB

Capitolo n. 102. — Quota dei proventi per ... nei musei, nelle gallerie nei monumen Stato da assegnarsi a favore della Cas sale delle belle arti (art. 2 del Regio convertito nella legge 6 giugno 1939, n. 1016).

Capitolo n. 157. — Fondo corrispondente al l'art. 2, terzo comma, del Regio decret ... ratificato nella legge 16 gennaio 1962, n. Regio Università e del Reg. Istituto su

Il Ministro per
Scaglia

1233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...go per cento spettante alla Società concessionaria, ...apparecchi ed accessori radioelettrici e sui canoni ...enti sono tenuti a corrispondere in luogo dell'ab... ...degli decreti-legge 23 ottobre 1925, n. 1917, convertito ...n. 562 e 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella ...1755).

...canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circo... ...delle comunicazioni, alla Società concessionaria e ...Santa Cecilia (art. 2 del Regio decreto-legge 30 luglio ...della legge 28 marzo 1935, n. 500 e art. 1 della legge ...

...per cento sui canoni di abbonamento alle radiodiffu... ...ti a tariffa ridotta dagli Enti di cui all'art. 3 del ...dembre 1937, n. 2141, spettante all'Amministrazione ...dell'art. 5 del Regio decreto-legge medesimo.

...per cento spettante al Ministero delle comunicazio... ...ai costruttori ed ai rivenditori di materiali radio... ...decreto-legge 5 dicembre 1934, n. 1953, convertito ...n. 918).

...corrispondente per proventi delle oblazioni, obla... ...per violazioni delle disposizioni riguardanti la cir... ...radiale, devoluti all'Azienda autonoma statale delle ...

...corrispondersi in relazione al diritto addizionale ...manuali spettanti all'Ente autonomo per il teatro ...art. 31 della legge 31 dicembre 1947, n. 1570, e legge ...ad all'Ente autonomo del Palazzone Fiorentino (a ...1961, n. 166 e 9 luglio 1951, n. 1005).

...tenta ai comuni sul provento dei diritti erariali ...teatri, al cinematografi, agli spettacoli di varietà, ...28 del testo unico 31 dicembre 1923, n. 3270).

...corrispondente all'Ente nazionale per la protezione ...to dei diritti e contributi di cui all'articolo 4 della ...3).

...custodia e manutenzione della collezione di opere ...dalla signora Henriette Zeiler vedova Wurts, da ...dita proveniente dal legato di 50.000 dollari della ...del Regio Governo.

...corrispondente al personale degli uffici distrettuali ...diritti di accertamento, di riscossione ed altri, ai sensi ...legge 15 novembre 1925, n. 2011, convertito nella ...e dell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 maggio ...nella legge 5 gennaio 1932, n. 2.

...somme di depositi per evitare agli incanti, per spese ...negli uffici esecutivi demaniali.

...di rendita pubblica dovuti al Fondo pel culto ed ...ati per i beni immobili assegnatigli a conversione ...di due di essi morali riconosciuti inoperosità ...ssa.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Capitolo n. 28. — Restituzione di depositi giudiziari.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Capitolo n. 23. — Quote di entrate devolute al Governi dell'Africa italiana e di somme comunque percette per conto di terzi (art. 23 Regio decreto 18 marzo 1929, n. 349, modificato col Regio decreto 24 novembre 1932, n. 1756 e art. 5 del Regio decreto 20 febbraio 1929, n. 662).

Capitolo n. 25. — Quota parte del provento della lotteria di Tripoli da erogare a favore della Croce Rossa Italiana ed altri enti ai sensi dell'art. 20, n. 6, del regolamento approvato col decreto ministeriale 20 novembre 1936.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Capitolo n. 100. — Quota del cinque per cento del provento dei diritti d'ingresso nei musei, nelle gallerie, nei monumenti e negli scavi di antichità dello Stato da assegnarsi a favore della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale delle belle arti (art. 3 del Regio decreto-legge 16 marzo 1939, n. 344, convertito nella legge 6 giugno 1939, n. 836 e Regio decreto 25 maggio 1936, n. 1196).

Capitolo n. 107. — Fondo corrispondente ai versamenti effettuati, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, del Regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 190, per integrare i bilanci delle Regie Università e dei Reg. Istituti universitari.

Il Ministro per il tesoro
SOLMI

1 2 3 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PREZZO L. 70.--

23

ALLIED COMMISSION
APO 394
MILITARY SUB-COMMISSION

12 JUL 1945

294

AC/AG10/9/L.

11 July 1945.

SUBJECT : Economic Decrees.

TO : See Distribution List.

11 LUG 1945

1. Reference is made to directive AC/AG10/9/L of 30 April 1945.

2. By order of AMG published in Gazzetta Ufficiale No. 80 dated 5 July 1945 the following 5 economic decrees have been implemented in Northern Italy:-

RDL No. 18/B of 6 Dec 1945;
RDL No. 65 of 13 Mar 1944;
DLL No.328 of 18 Nov 1944;
DLL No. 3 of 11 Jan 1945;
DLL No. 41 of 30 Jan 1945.

3. This order, which is a "further order of AMG" for the purposes both of General Order No. 44 Art. 2 and DLL No. 180 of 26 April 1945, has the effect of supplementing the official 8 Sept 1943 salaries and pensions of the persons affected in the manner laid down in these decrees. It will be observed that the increases are not related to the salaries which were being paid on 3 April 1945 and which were continued de facto by General Order No. 44 and DLL No. 180.

4. It will further be noted that the decrees implemented include DLL No. 3 of 11 Jan 1945, although this decree is not specifically mentioned in letters from Finance Sub-Commission 13065/F of 27 June and 2 July 1945.

By Command of Lieut-General [illegible]

W. D. BARRETT,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

DISTRIBUTION:

Chief Commissioner (2)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795021

DLL No. 41 of 30 Jan 1945.

3. This order, which is a "further order of AMG" for the purposes both of General Order No. 41 Art. 2 and DLL No. 180 of 26 April 1945, has the effect of supplementing the official 8 Sept 1943 salaries and pensions of the persons affected in the manner laid down in these decrees. It will be observed that the increases are not related to the salaries which were being paid on 3 April 1945 and which were continued de facto by General Order No. 41 and DLL No. 180.

4. It will further be noted that the decrees implemented include DLL No. 3 of 11 Jan 1945, although this decree is not specifically mentioned in letters from Finance Sub-Commission 13065/S of 27 June and 2 July 1945.

By Command of Vice Admiral [redacted]

[redacted],

[redacted],
Colonel,
Chief Legal Adviser.

DISTRIBUTION:

Chief Commissioner (2)
GA Sec (3)
Econ Sec (15)
Finance S/C (2)
Executive Commissioner (1)

APULIA	Region	(50)	copies	Sufficient for distribution down to Provincial Commissioners, Provincial Finance Officers, Provincial Labor Officers and Provincial Legal Officers.
LIGURIA	Region	(30)	"	
PIEMONTE	Region	(45)	"	
LOMBARDIA	Region	(50)	"	
VENETIE	Region	(60)	"	
VENEZIA GIULIA		(30)		

SCAO 5 Army)
SCAO 8 Army) 2 copies

5121

(994)
6872/40

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

23 12 [illegible] 1945 3

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

13 JUL 1945

AC/4010/L. AP/pa.
10 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.79 of 3 July 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.330 of 10 May 1945.
Resumption of the rules relating to the working of the Board of Directors of the State Railway.

(b) Finance Foreign Trade

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.331 of 17 May 1945.
Constituting an Italian Exchange Office and transferring to it the functions previously exercised by the National Institute for Foreign Exchange.

(c) Local Government Economic Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.332 of 4 June 1945.
Supplementary rules to give effect to Legislative Decree of the Lieutenant General

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Transportation

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.330 of 10 May 1945.
Resumption of the rules relating to the working of the Board of Directors of the State Railway.

(b) Finance Foreign Trade

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.331 of 17 May 1945.
Constituting an Italian Exchange Office and transferring to it the functions previously exercised by the National Institute for Foreign Exchange.

(c) Local Government Economic Section

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.332 of 4 June 1945.
Supplementary rules to give effect to Legislative Decree of the Lieutenant General No.315 of 28 December 1944 relating to requisition and lease of apartments in Communes where a Government Commissioner for Lodgings has been appointed.

5120

(d) Finance Food Commerce

(d) Decree of the Lieutenant General N.333 of 10 May 1945.
Modifying the selling price of salt to the public in liberated territory.

(e) Finance

(e) Ministerial Decree of 26 June 1945.
Absorption of the "Fratelli Irace" Bank by the Bank of Naples for reasons of public interest.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory by endorsement of the Vice President, Civil Affairs Section, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Wednesday, 18 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. J. REHORNS, Colonel,
Chief Legal Advisor.

(3?0)
L.G.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

"Conto" corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Roma - Martedì, 3 luglio 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-351

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestr.	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestr.	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositerie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.

Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Pag. 955

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.

Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero . . . . . Pag. 956

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 352.

Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi . . . . . Pag. 957

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.

Variazione della tariffa di vendita al pubblico del sale nei territori dell'Italia liberata. . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1945.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.

Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, che sospende le norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, e attribuisce al Ministro per le comunicazioni i poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1 2 3 9 1

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; semestrale » 320; trimestrale » 200; Un fascicolo » 6
All'Estero: Abb. annuo L. 1200; semestr. » 700; trimestr. » 400; Un fascicolo » 80

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; semestrale » 200; trimestrale » 120; Un fascicolo » 5
All'Estero: Abb. annuo L. 800; semestrale » 500; trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; semestrale » 500 —; Un fascicolo - il doppio del prezzo di vendita per l'Italia

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.
Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Pag. 985

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.
Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero . . . . . Pag. 986

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332.
Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi . . . . . Pag. 987

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 333.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico del sale nei territori dell'Italia liberata. . . . . . Pag. 988

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.
Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca e Fratelli Iracà nel Banco di Napoli. . . . . . Pag. 991

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro . Pag. 991
Media dei titoli . . . . . Pag. 992

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 992

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 maggio 1945, n. 330.

Ripristino delle norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, contenente l'ordinamento dell'esercizio delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, riguardante la istituzione del Consiglio di amministrazione e della carica di direttore generale per le Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2, che sospende le norme relative al funzionamento del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, e attribuisce al Ministro per le comunicazioni i poteri del direttore generale delle Ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro e per i lavori pubblici;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 2.

5193

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

12401

Con la stessa data tornano in vigore le disposizioni, la cui applicazione era stata sospesa con lo stesso decreto-legge.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SFORZA — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: FUSINI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 183. — FRANCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.

Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1939, n. 101, contenente norme sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È costituito l'Ufficio italiano dei cambi, al quale passano le funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

L'Ufficio ha per scopo di regolare, secondo le direttive del Governo, i rapporti valutari con l'estero, di disciplinare e controllare le operazioni in cambi, in oro e in divise e di qualsiasi altro mezzo che possa servire per pagamenti all'estero, in tutte le possibili forme.

L'Ufficio ha il monopolio del commercio dell'oro, per quanto si riferisce agli acquisti ed alle vendite dell'oro all'estero. Esso può proporre al Ministro per il tesoro norme intorno al commercio dell'oro all'interno, volte ad assicurare il suo monopolio del commercio dell'oro con l'estero.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la conservazione dei suoi mezzi l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha un fondo di dotazione di 130.000.000 di lire conferito dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio superiore della banca, su proposta del Governatore, potrà, se necessario, aumentare il detto fondo; l'aumento dovrà essere approvato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

L'Ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e composto da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca stessa, da due funzionari del Ministero del tesoro e un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro membri nominati, fra le persone di maggiore competenza e non interessate in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne addimostri l'opportunità, il Consiglio può aggregarsi, con voto consultivo, persone particolarmente periti in determinate materie.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più componenti, si provvede nei tre mesi alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica per il tempo durante il quale il componente venuto a mancare avrebbe dovuto ancora restare in carica.

In caso di assenza o impedimento del presidente, è sostituito e presieduto da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CREMASCHI — SOLERO — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TARTUFARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 183. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 17 maggio 1945, n. 331.

Costituzione dell'Ufficio italiano dei cambi e passaggio a quest'ultimo delle funzioni dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 1, concernente norme sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito l'Ufficio italiano dei cambi, istituto di diritto pubblico, con sede in Roma. Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro.

Art. 2.

L'Ufficio ha per iscopo di acquistare e di vendere a pronti ed a termine oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli esteri e italiani emessi all'estero, titoli italiani emessi in valuta estera e di eseguire in genere tutte le operazioni collegate ai suoi fini.

Fino a quando durerà il monopolio dei cambi, è riservato all'Ufficio italiano dei cambi il commercio delle divise estere.

L'Ufficio effettua all'interno le operazioni di sua competenza a mezzo della Banca d'Italia e delle banche da questa autorizzate a fungere da sue agenzie.

Per la conclusione dei suoi affari l'Ufficio può costituire all'estero uffici in concorso o d'intesa con la Banca d'Italia.

Art. 3.

L'Ufficio ha un fondo di dotazione di 130.000.000 di lire conferito dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio superiore della banca, su proposta del Governatore, potrà, se necessario, aumentare il detto fondo; l'aumento dovrà essere approvato con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 4.

L'Ufficio è retto da un Consiglio di amministrazione presieduto dal Governatore della Banca d'Italia e composto da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca stessa, da due funzionari del Ministero del tesoro e un impiegato della Banca d'Italia di grado superiore, rispettivamente scelti dal Ministro per il tesoro e dal Governatore della Banca d'Italia, e da quattro membri nominati fra le persone di maggiore competenza e non interessate in materia di cambi, uno dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, commercio e lavoro, uno dal Governatore della Banca d'Italia e uno dal Ministro per il tesoro d'intesa col Governatore della Banca d'Italia.

Quando se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio può aggregarsi, con voto consultivo, persone particolarmente pratiche in determinate materie.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Qualora per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più componenti, si provvede nei tre mesi alla loro sostituzione. I membri così nominati restano in carica per il tempo durante il quale il componente venuto a mancare avrebbe dovuto ancora restare in carica.

In caso di assenza o impedimento del presidente, la seduta è presieduta da chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, deve essere altresì convocato qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre consiglieri.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione può affidare l'attuazione delle sue deliberazioni, la preparazione delle materie da sottoporre al Consiglio e le decisioni relative

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935021

zioni di urgenza ad un Comitato composto dal presidente e da due membri scelti in seno al Consiglio medesimo, di cui uno fra i rappresentanti del Tesoro.

Il presidente del Consiglio di amministrazione può deferire a chi lo sostituisce in base allo statuto della Banca d'Italia la presidenza del Comitato.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta il suo presidente lo ritenga opportuno.

Art. 6.

Il Consiglio, su proposta del Governatore della Banca d'Italia, provvederà alla nomina e alla revoca del direttore e alla assunzione, promozione e revoca dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio determinandone la facoltà di firma e il trattamento economico. Il Consiglio medesimo provvede all'assunzione, alla promozione ed alla revoca del rimanente personale, su proposta del direttore dell'Ufficio.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari e dipendenti dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, dell'andamento tecnico amministrativo dei suoi servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni del Consiglio e del Comitato con voto consultivo.

Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituito un Collegio di revisori per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate per i sindaci dal Codice civile. I revisori, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, sono nominati dal Ministro per il tesoro, il quale ne fissa le retribuzioni. Uno degli effettivi è designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Comitato dei revisori redige una relazione sul bilancio di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

La gestione dell'Ufficio è annuale. Essa si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio la direzione predispone il relativo bilancio.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa relazione del Collegio dei revisori, viene trasmesso, insieme con le relative relazioni, al Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio viene prelevata, a favore della Banca d'Italia, una somma calcolata in ragione del 5 % del fondo di dotazione.

Gli utili netti risultanti, detratte le somme che il Consiglio di amministrazione ritenesse opportuno di destinare a fondi di riserva, saranno versati al Tesoro.

Le eventuali perdite eccedenti le riserve e il fondo di dotazione conferito da detta banca saranno a carico del Tesoro.

Alle operazioni di liquidazione sarà preposto un liquidatore nominato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 11.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio di amministrazione predisporrà lo statuto dell'Ufficio ed il regolamento per il personale, che saranno approvati con decreto del Ministro per il tesoro.

Art. 12.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni che le disposizioni legislative valutarie conferivano all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale viene così a cessare.

Art. 13.

Le operazioni del cessato Istituto verranno gradualmente liquidate per conto del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi che le fronteggerà esclusivamente con l'attuale patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, in difetto, con mezzi forniti dal Tesoro stesso.

Al Ministro per il tesoro, sentita la Commissione interministeriale di cui al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 355, spetta il diritto di riconoscere o meno gli impegni e le operazioni comunque assunti a nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 14.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di assumere, in relazione alle esigenze di servizio, tra il personale attuale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, gli impiegati che a suo insindacabile giudizio saranno ritenuti necessari.

Il rimanente personale, la cui opera non sia necessaria per i compiti di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, verrà gradatamente liquidato in base al regolamento dell'Istituto medesimo e alle norme di legge.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Il Consiglio, su proposta del direttore dell'Ufficio italiano dei cambi, provvederà alla nomina e alla revoca del direttore e alla assunzione, promozione e revoca dei condirettori, vice direttori e procuratori dell'Ufficio determinandone la facoltà di firma e il trattamento economico. Il Consiglio medesimo provvede all'assunzione, alla promozione ed alla revoca del rimanente personale, su proposta del direttore dell'Ufficio.

Il direttore ha potestà gerarchica su tutti i funzionari ed impiegati dell'Ufficio ed è responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione ed al Comitato, del funzionamento tecnico-amministrativo dei suoi servizi.

Gli altri funzionari della Direzione sono corresponsabili con il direttore, ciascuno per i servizi a cui è preposto.

Il direttore dell'Ufficio interviene alle riunioni del Consiglio e del Comitato con voto consultivo.

Art. 7.

Presso l'Ufficio è costituito un collegio di revisori per esercitare funzioni analoghe a quelle determinate per i sindaci dal Codice civile. I revisori, in numero di cinque effettivi e tre supplenti, sono nominati dal Ministro per il tesoro, il quale ne nomina le retribuzioni. Uno degli effettivi è designato dal presidente della Corte dei conti.

Il Comitato dei revisori redige una relazione sul bilancio di cui al successivo art. 8.

Art. 8.

La gestione dell'Ufficio è annuale. Essa si inizia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio la direzione predispone il relativo bilancio.

Il bilancio, approvato dal Consiglio di amministrazione, previa relazione del Collegio dei revisori, viene trasmesso, insieme con le relative relazioni, al Ministro per il tesoro.

Art. 9.

Alla fine di ogni esercizio viene prelevata, a favore della Banca d'Italia, una somma calcolata in ragione del 5 % del fondo di dotazione.

Gli utili netti risultanti, detratte le somme che il Consiglio deliberi di devolvere a scopi di previdenza per il personale, sono così assegnati:

per i primi cinque anni alla riserva;

successivamente, per metà alla riserva e per l'altra metà in parti uguali al Tesoro e alla Banca d'Italia.

Art. 10.

In caso di liquidazione dell'Ufficio, previo rimborso del fondo di dotazione conferito dalla Banca d'Italia, l'attività netta dell'Ufficio sarà devoluta al Tesoro.

Art. 12.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono attribuiti all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni che le disposizioni legislative vigenti conferivano all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, il quale viene così a cessare.

Art. 13.

Le operazioni del cessato Istituto verranno gradualmente liquidate per conto del Tesoro a cura dell'Ufficio italiano dei cambi che le fronteggerà esclusivamente con l'attuale patrimonio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero e, in difetto, con mezzi forniti dal Tesoro stesso.

Al Ministro per il tesoro, sentita la Commissione interministeriale di cui al decreto luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 366, spetta il diritto di riconoscere o meno gli impegni e le operazioni comunque assunti a nome dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero successivamente all'8 settembre 1943.

Art. 14.

L'Ufficio italiano dei cambi ha facoltà di assumere, in relazione alle esigenze di servizio, tra il personale attuale dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, gli impiegati che a suo insindacabile giudizio saranno ritenuti necessari.

Il rimanente personale, la cui opera non sia necessaria per i compiti di liquidazione dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, verrà gradatamente liquidato in base al regolamento dell'Istituto medesimo e alle norme di legge.

Art. 15.

Il Ministro per il tesoro ha facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERO

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1 foglio n. 102 — PIOLA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
1244

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 332.

Norme complementari e di attuazione del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sulla requisizione in uso e assegnazione in locazione di alloggi, nei Comuni per i quali sia nominato il commissario governativo per gli alloggi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, concernente la nomina e le attribuzioni dei commissari per gli alloggi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le assegnazioni in locazione degli alloggi, disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono soggette alla imposta di registro prevista per le locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne denuncia nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

La sopratassa per la tardata o omessa denuncia è a carico dell'assegnatario.

Art. 2.

Le denunzie di abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, debbono essere presentate al Commissariato per gli alloggi in carta esente da bollo ed in doppio originale, uno dei quali viene restituito al denunziante con il visto del commissario o di un vice commissario, o di un delegato.

Art. 3.

Il decreto di requisizione in uso per l'assegnazione in locazione deve contenere l'indicazione del commissario che ordina la requisizione, della persona alla quale è diretto l'ordine, dell'assegnatario dell'alloggio, degli elementi necessari per l'identificazione dell'alloggio stesso, della data in cui l'ordine è emesso.

Il decreto deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'ordine di requisizione nel termine di tre giorni dalla notifica e la menzione dell'obbligo dell'assegnatario di costoro, la notificazione si considera eseguita mediante affissione di una copia del decreto all'ingresso dell'alloggio requisito.

Qualora l'ordine di requisizione non sia adempiuto entro il termine indicato nel decreto commissariale, l'assegnatario è immesso nel possesso dell'alloggio a mezzo di ufficiale giudiziario, senza intimazione di precetto o di preavviso.

Art. 4.

Il decreto di derequisizione nei casi previsti dall'art. 2, comma secondo, del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, deve contenere le indicazioni previste nel primo comma dell'art. 3 del presente decreto, e deve essere sottoscritto dal commissario per gli alloggi.

L'esecuzione del decreto di derequisizione deve essere preceduta da notifica del precetto nella forma stabilita all'art. 480 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

I provvedimenti emanati dal commissario per gli alloggi, i verbali delle esenzioni relative, il ricorso alla Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi in locazione, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo preveduto dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

Quando per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra sussista la impossibilità di osservare il termine per ricorrere contro i provvedimenti del commissario per gli alloggi, si applica la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, prorogata con il decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

Art. 7.

Il ricorso alla Commissione deve contenere:

1) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del ricorrente, e l'indicazione del nome, cognome e residenza della controparte;

2) l'indicazione del provvedimento impugnato;

3) l'esposizione dei motivi dell'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale, è notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al commissario per gli alloggi ed alla controparte.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 945241

1246

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

zioni dei commissari per gli alloggi;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le assegnazioni in locazione degli alloggi, disposte ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, sono soggette alla imposta di registro prevista per le locazioni di immobili. A tal fine l'assegnatario deve farne denuncia nei modi e nei termini stabiliti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

La sopratassa per la tardata o omessa denuncia è a carico dell'assegnatario.

Art. 2.

Le denunzie di abitazioni disponibili, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 415, debbono essere presentate al Commissariato per gli alloggi in carta esente da bollo ed in doppio originale, uno dei quali viene restituito al denunziante con il visto del commissario o di un vicecommissario, o di un delegato.

Art. 3.

Il decreto di requisizione in uso per l'assegnazione in locazione deve contenere l'indicazione del commissario che ordina la requisizione, della persona alla quale è diretto l'ordine, dell'assegnatario dell'alloggio, degli elementi necessari per l'identificazione dell'alloggio stesso, della data in cui l'ordine è emesso.

Il decreto deve altresì contenere l'intimazione ad adempiere l'ordine di requisizione nel termine di tre giorni dalla notifica e la menzione dell'obbligo dell'assegnatario di soddisfare la pigione e l'eventuale corrispettivo per l'uso dei mobili, e deve essere sottoscritto dal commissario.

Ove non sia possibile determinare l'importo della pigione e del corrispettivo per l'uso dei mobili all'atto del decreto di requisizione, il commissario vi provvede con successivo provvedimento.

La notificazione del decreto commissariale si esegue per atto di ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia del decreto alla persona cui è diretto l'ordine o, in sua assenza, ai suoi familiari o alle persone addette al suo servizio. In caso di mancanza o di assenza deve essere sottoscritto dal commissario per gli alloggi.

L'esecuzione del decreto di requisizione deve essere preceduta da notifica del precetto nella forma stabilita all'art. 480 del Codice di procedura civile.

Art. 5.

I provvedimenti emanati dal commissario per gli alloggi, i verbali delle esecuzioni relative, il ricorso alla Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi in locazione, nonchè i verbali e le decisioni della Commissione medesima sono esenti da tributi.

Gli atti e i documenti prodotti alla Commissione sono esenti dalla tassa di bollo preveduto dall'art. 121 dell'allegato A alla legge sul bollo, approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 6.

Quando per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra sussista la impossibilità di osservare il termine per ricorrere contro i provvedimenti del commissario per gli alloggi, si applica la disposizione dell'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 3 gennaio 1944, n. 1, prorogata con il decreto legislativo Luogotenenziale 24 dicembre 1944, n. 392.

Art. 7.

Il ricorso alla Commissione deve contenere:

1) l'indicazione del nome, del cognome e della residenza del ricorrente, e l'indicazione del nome, cognome e residenza della controparte;

2) l'indicazione del provvedimento impugnato;

3) l'esposizione dei motivi dell'impugnazione, con le relative conclusioni;

4) l'indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende avvalersi.

Il ricorso, sottoscritto dal ricorrente o da un suo mandatario speciale, è notificato per mezzo di ufficiale giudiziario al commissario per gli alloggi ed alla controparte.

Il ricorso non sottoscritto nei modi prescritti è nullo.

Art. 8.

Il ricorso alla Commissione, insieme agli eventuali documenti che lo giustificano, deve essere depositato, a pena di decadenza, presso la segreteria della Commissione non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine stabilito nell'art. 8 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415.

Contemporaneamente deve essere depositata dal ricorrente nella segreteria della Commissione, per le spese occorrenti, la somma di lire cento.

La nullità o la decadenza del ricorso è dichiarata dal presidente della Commissione, con decreto non soggetto ad impugnativa.

Per i ricorsi prodotti tempestivamente alla Commissione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora decisi, il presidente può prescrivere, ove lo ritenga necessario, con suo decreto da comunicare al ricorrente, la regolarizzazione ai sensi del precedente art. 7 e del comma primo e secondo del presente articolo, entro un termine da prefiggere nel decreto medesimo, a pena di decadenza.

Quando concorrano gravi motivi la Commissione può sospendere la esecuzione del provvedimento commissariale impugnato.

Art. 9.

L'istruzione delle controversie nascenti dai ricorsi previsti dal precedente art. 7 spetta al presidente della Commissione. Il provvedimento con il quale si dispongono mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione. I consulenti tecnici ed i testimoni hanno l'obbligo del giuramento.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o la eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 10.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune, per la consulenza tecnica.

Art. 11.

Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine al-uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

La decisione della Commissione deve contenere:

La decisione è resa pubblica mediante deposito nella segreteria della Commissione ed è soggetta alla tassa fissa di registro, oltre alla tassa di titolo qualora dovuta.

Art. 13.

Le decisioni che non siano state impugnate possono essere corrette, su ricorso di parte, da la Commissione stessa, qualora questa sia incorsa in omissioni o in errori materiali o di calcolo.

Se tutte le parti concordano nella stessa correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto, con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono, con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione, prodotti al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, si osservano le norme del regolamento per il funzionamento del Comitato medesimo, approvato con l'art. 5 del R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, fermo restando il trattamento fiscale previsto dall'art. 87 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 16.

L'assegnatario di alloggio è obbligato a corrispondere all'avente diritto la pigione e la eventuale mag-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985281

leggere nel decreto medesimo, a pena di decadenza.

Quando concorrano gravi motivi la Commissione può sospendere la esecuzione del provvedimento commissariale impugnato.

Art. 9.

L'istruzione delle controversie nascenti dai ricorsi previsti dal precedente art. 7 spetta al presidente della Commissione. Il provvedimento con il quale si dispongono mezzi istruttori, stabilisce i modi ed i termini per la esecuzione. I consulenti tecnici ed i testimoni hanno l'obbligo del giuramento.

Qualora l'istruzione comporti delle spese, con lo stesso provvedimento che la dispone è determinata la somma che deve essere depositata presso la segreteria della Commissione dalla parte che richiede il mezzo di prova, ed il termine per la esecuzione del deposito.

Se il deposito o la eventuale integrazione non sono eseguiti nel termine fissato o prorogato per giusti motivi, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 10.

La Commissione può avvalersi dell'opera dei tecnici appartenenti alle Amministrazioni dello Stato e del Comune, per la consulenza tecnica.

Art. 11.

Le parti possono chiedere di essere intese personalmente dalla Commissione e possono farsi rappresentare da un procuratore legale. Il mandato a rappresentare comprende la facoltà di transigere e di consentire alla conciliazione.

La Commissione può ordinare alle parti di produrre documenti e di fornire chiarimenti in un termine all'uopo stabilito e, se l'ordine non è adempiuto nel termine stesso, decide allo stato degli atti. Può altresì ordinare la comparizione personale delle parti per il tentativo di conciliazione o di transazione.

Le adunanze della Commissione non sono pubbliche. Di esse viene redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12.

La decisione della Commissione deve contenere:

1) l'indicazione delle parti;

2) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione;

3) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del presidente e del segretario.

Con la decisione che risolve la controversia, la Commissione provvede per le spese. Non spettano onorari di avvocato. Al Commissariato degli alloggi non possono essere addebitate le spese sostenute dalle altre parti.

La decisione può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva quando vi sia pericolo nel ritardo.

Se tutte le parti concordano nella stessa correzione, questa è disposta dal presidente della Commissione.

Il provvedimento che ordina la correzione è annotato sull'originale della decisione.

Art. 14.

La segreteria della Commissione è affidata dal presidente ad un cancelliere della pretura.

Il segretario della Commissione riceve i versamenti disposti ai sensi dei precedenti articoli 8 e 9, e ne rilascia ricevuta a coloro che eseguono il deposito.

Terminato il procedimento innanzi alla Commissione, l'eventuale residuo della somma depositata è restituito all'avente diritto, con ordine del presidente.

Il segretario della Commissione cura, altresì, la tenuta di un registro generale delle controversie, nel quale sono annotati in ordine cronologico i ricorsi, le somme depositate dalle parti, lo svolgimento della controversia, la sua decisione e la restituzione degli atti alle parti.

Il registro deve essere numerato e firmato in ciascun foglio dal presidente, il quale indica nell'ultima pagina dello stesso registro il numero dei fogli che lo compongono, con dichiarazione datata e sottoscritta.

Per ogni ricorso è formato un fascicolo, al quale è dato lo stesso numero sotto il quale è rubricato il ricorso medesimo.

Il segretario della Commissione rilascia le copie delle decisioni in forma esecutiva.

Art. 15.

Per i ricorsi avverso le decisioni della Commissione, prodotti al Comitato giurisdizionale centrale per le requisizioni, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 435, si osservano le norme del regolamento per il funzionamento del Comitato medesimo, approvato con l'art. 5 del R. decreto 21 giugno 1941, n. 688, fermo restando il trattamento fiscale previsto dall'art. 87 del R. decreto 18 agosto 1940, n. 1741.

Art. 16.

L'assegnatario di alloggio è obbligato a corrispondere all'avente diritto la pigione e la eventuale maggior somma per l'uso di mobili nella misura stabilita nel decreto commissariale di assegnazione, dalla data di immissione in possesso dell'alloggio. Il ricorso alla Commissione contro la determinazione della pigione e della maggior somma predette non sospende l'obbligo del pagamento nella misura stabilita nel decreto commissariale.

Art. 17.

La Commissione per la risoluzione delle controversie sulle assegnazioni di alloggi ha sede nel capoluogo del mandamento giudiziario. I membri della Commissione, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenen-

1248

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021

zione 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del capoluogo. Almeno due dei membri, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case, debbono essere laureati in giurisprudenza.

Nello stesso modo possono essere nominati due membri supplenti della Commissione, uno in rappresentanza degli inquilini ed uno in rappresentanza dei proprietari di case.

Gli esperti previsti dall'art. 6 del decreto 28 dicembre 1944, n. 415, sono scelti su un numero doppio di persone designate dal sindaco del Comune per il quale è nominato il commissario per gli alloggi.

Sono tuttavia valide le nomine disposte ai sensi dei citati articoli 5 e 6 anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Al commissario per gli alloggi può essere attribuita dal prefetto una indennità di carica, in relazione all'entità del lavoro che l'ufficio comporta, non in ogni caso in misura non superiore alla somma lorda mensile di lire diecimila se la carica si riferisce a Comuni con almeno centomila abitanti, di lire novemila se a Comuni con almeno cinquanta abitanti e di lire ottomila se a Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti. La indennità di carica è ridotta di lire mille per i vice commissari.

La misura massima della indennità è ridotta alla metà per i commissari e vice commissari che siano dipendenti dello Stato o degli altri enti pubblici.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione per la risoluzione delle controversie sono corrisposte, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, indennità da stabilirsi dal prefetto in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni funzionanti nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Per i servizi del Commissariato degli alloggi, quando non possa provvedersi con il comando di impiegati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 415, il prefetto competente può disporre assunzioni di personale non di ruolo. A tale personale, da assumere entro limiti numerici determinati dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è attribuito il trattamento economico spettante agli impiegati non di ruolo delle corrispondenti categorie in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale comandato ed a quello assunto nei servizi del Commissariato degli alloggi possono essere corrisposti premi di operosità e rendimento, per lavoro straordinario, ai casi e nei limiti del R. decreto

Art. 20.

Sono nulle tutte le convenzioni contrarie agli obblighi nascenti dall'assegnazione di alloggi in locazione, in base al decreto commissariale od alla decisione che risolve la controversia.

Art. 21.

La requisizione di alloggi di proprietà di Istituti per le case destinate ai dipendenti dello Stato o per le case popolari può essere disposta soltanto su richiesta degli Istituti stessi secondo la destinazione statutaria.

La requisizione può essere disposta prescindendo dalle condizioni prescritte nel comma precedente, quando l'Istituto, informato dal commissario per gli alloggi della disponibilità di abitazioni negli immobili di sua proprietà, non formuli la richiesta nel termine di trenta giorni.

Rimangono ferme le requisizioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle case di proprietà delle Amministrazioni autonome dello Stato destinate ad alloggi del dipendente personale.

Art. 22.

Gli assegnatari di alloggi non possono cedere a terzi né in parte l'uso dell'abitazione requisita. Il commissario per gli alloggi può revocare l'assegnazione in danno degli inadempienti.

L'assegnazione può essere revocata se l'alloggio requisito non sia adibito ad uso di abitazione.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TERRACINI — PIERACCINI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 170. — PECORA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1995 0131

Sono tuttavia valide le nomine disposte ai sensi dei citati articoli 5 e 8 anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Al commissario per gli alloggi può essere attribuita dal prefetto una indennità di carica, in relazione all'entità del lavoro che l'incarico comporta, ma in ogni caso in misura non superiore alla somma lorda mensile di lire diecimila se la carica si riferisce a Comuni con almeno centomila abitanti, di lire novemila se a Comuni con almeno ventimila abitanti e di lire ottomila se a Comuni con popolazione inferiore a ventimila abitanti. La indennità di carica è ridotta di lire mille per i vice commissari.

La misura massima della indennità è ridotta alla metà per i commissari e vice commissari che siano impiegati dello Stato o degli altri enti pubblici.

Al presidente, ai membri e al segretario della Commissione per la risoluzione delle controversie sono corrisposte, per ciascuna giornata di riunione o di istruttoria, indennità da stabilirsi dal prefetto in misura non superiore ai gettoni di presenza previsti dalle vigenti disposizioni per i membri delle commissioni provinciali nell'interesse dell'Amministrazione statale.

Per i servizi del Commissariato degli alloggi, quando non possa provvedersi con il comando di impiegati ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 28 dicembre 1923, n. 3126, il prefetto competente può disporre assunzioni di personale non di ruolo. A tale personale, da assumersi entro limiti numerici determinati dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, è attribuito il trattamento economico spettante agli impiegati non di ruolo delle corrispondenti categorie in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

Al personale comandato ed a quello assunto per i servizi del Commissariato degli alloggi possono essere corrisposti premi di operosità e rendimento, per lavoro straordinario, ai sensi e nei limiti del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e successive modificazioni.

Art. 19.

Con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, possono essere assegnati ai Comuni, che non hanno la possibilità di provvedervi con i fondi del proprio bilancio, le somme occorrenti per le spese di funzionamento del Commissariato degli alloggi e della Commissione per la risoluzione delle controversie.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La requisizione può essere disposta prescindendo dalle condizioni prescritte nel comma precedente, qualora l'Istituto, informato dal commissario per gli alloggi della disponibilità di abitazioni negli immobili di sua proprietà, non formuli la richiesta nel termine di trenta giorni.

Rimangono ferme le requisizioni eseguite anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di proprietà delle Amministrazioni autonome dello Stato destinate ad alloggi del dipendente personale.

Art. 22.

Gli assegnatari di alloggi non possono cedere a terzi né in parte l'uso dell'abitazione requisita. Il commissario per gli alloggi può revocare l'assegnazione in danno degli inadempienti.

L'assegnazione può essere revocata se l'alloggio requisito non sia adibito ad uso di abitazione.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

Bonomi — Tupini — Pesenti — Soleri.

Visto, il guardasigilli: Tupini.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945.
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 150. — Pecora.

DECRETO LUOGOTENENZIALE 31 maggio 1945, n. 333.
Variazione della tariffa di vendita al pubblico dei sali nei territori dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 19 della legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi 17 luglio 1942, n. 907;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 300, che scioglie il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato e ne deferisce le attribuzioni al Ministro per le finanze;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1945 la tariffa di vendita al pubblico dei sali, nelle terre liberate, è rimentata come segue:

Sale comune da L. 1000 a L. 2000 al quintale;
Sale scelto da L. 1200 a L. 2400 al quintale;
Sale macinato da L. 1600 a L. 3200 al quintale;
Sale raffinato da L. 2000 a L. 4000 al quintale;
Sale vivo da L. 3000 a L. 6000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 280 a L. 560 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale per la pastorizia da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la esportazione dei vini spumanti da L. 400 a L. 800 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente prefisse dalla presente tariffa da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale nero da L. 120 a L. 240 al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1945
Atti del governo, registro n. 4, foglio n. 125. — PRASCA

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1945.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca «Fratelli Trace» nel Banco di Napoli.

Decreta:

Il termine previsto dall'art. 2501 del Codice civile è ridotto a giorni quindici per l'attuazione della fusione della Banca «Fratelli Trace», società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo, purchè, in aggiunta alle ordinarie forme di pubblicità, l'annuncio delle deliberazioni di fusione e dell'abbreviazione del termine, concessa col presente decreto, sia pubblicato sul giornale «Il Risorgimento» di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1945

Il Ministro: TROISI

(598)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

2ª pubblicazione. Avviso n. 2.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 969, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % n. 23 (1950), serie 13ª, di L. 5.000 capitale nominale; n. 53 (1951), serie 42ª, di L. 40.000 capitale nominale; e 100 (1954), serie 52ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Iatteri Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano, vincolati con polizza per cauzione esattoriale col pagamento degli interessi in Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto giorni dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto ricorrente.

Roma, addì 4 aprile 1945

Il direttore generale: TARENZA

(593)

2ª pubblicazione. Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1933, n. 969, e dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 4,50 % n. 479 (1951) serie A. I. di L. 50.000 capitale nominale; n. 480 (1951) serie A. I. di L. 40.000 capitale nominale, intestati a Donese Virginia fu Enrico, moglie di Tommasi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi

pubblico del sali, nelle terre liberate, è ammentata come segue:

Sale comune da L. 1600 a L. 2000 al quintale;
Sale scelto da L. 1200 a L. 2400 al quintale;
Sale macinato da L. 1680 a L. 2200 al quintale;
Sale raffinato da L. 2000 a L. 4000 al quintale;
Sale alveo da L. 2000 a L. 6000 al quintale;
Sale comune per la salagione dei pesci da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale macinato per la salagione dei pesci da L. 280 a L. 560 al quintale;
Sale comune per la salagione dei prodotti del suolo, commestibili, destinati alla esportazione da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale per la pastorizia da L. 200 a L. 400 al quintale;
Sale comune per l'industria del freddo e per la preparazione dei cibi spumanti da L. 400 a L. 800 al quintale;
Sale per le industrie ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale e non particolarmente previste dalla presente tariffa da L. 240 a L. 480 al quintale;
Sale ecco da L. 120 a L. 240 al quintale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 16 maggio 1915.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PASCOLATO

Visto, il Guardasigilli: CIUFFELLI.
Registrato alla Corte dei conti addì 18 giugno 1915.
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 122. — PIOLTI.

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1915.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione, mediante incorporazione, della Banca «Fratelli Trace» nel Banco di Napoli.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 19 novembre 1912, n. 1172;

Vista l'istanza per la riunione a giudizi giorni del cennine per l'attuazione della fusione della Banca «Fratelli Trace», società per azioni con sede in Sessa Aurunca, e del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede principale in Napoli, mediante incorporazione della prima nel secondo;

Ritenuto che tale fusione risponde a necessità di pubblico interesse;

Sul conforme parere del Ministri per il tesoro e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Il Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 28 giugno 1915.

Il Ministro: TOMMASINI

(998)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di buoni del Tesoro

2ª pubblicazione. Avviso n. 3.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 12, si avverte che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 p. c. n. 253 (1260), serie 15ª di L. 10.000 capitale nominale; n. 21 (1951), serie 47ª, di L. 40.000 capitale nominale, e n. 167 (1952), serie 28ª, di L. 10.000 capitale nominale, intestati a Iattoli Antonio di Michele domiciliato a Vico del Gargano (Foggia) con ipoteca per cauzione esattoriale nel comune di Foggia.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 4 aprile 1915.

Il direttore generale: ISRAEL

(599)

2ª pubblicazione. Avviso n. 8.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5%: n. 479 (950) serie 4ª, di L. 50.000 capitale nominale; n. 580 (1561) serie 4ª, di L. 40.000 capitale nominale, intestati a Barone Virginia fu Enrico, moglie di Tommasi Achille, vincolati per dote, col pagamento degli interessi in Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 28 aprile 1915.

Il direttore generale: PASCOLATO

(663)

2ª pubblicazione. Avviso n. 9.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 560, e art. 16 decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1915, n. 12, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5 %, n. 73 (756) serie 4ª di L. 20.000 capitale nominale, intestato a Saggiorio Luigi fu Luigi minore sotto la patria potestà della madre Nerino Paola fu Giuseppe vedova

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785631

Sarà cura del cessionario avvertire l'interessato in Napoli, col pagamento degli interessi a Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano pervenute opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si procederà all'emissione dei nuovi buoni al nome del suddetto creditore.

Roma, addì 28 aprile 1945

Il direttore generale: PERRONE

(1834)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 28 giugno 1945 - N. 145

Rendita 3,50 % 1906		115,25
Id. 3,50 % 1902		87,—
Id. 3,50 % 1902		79,20
Id. 5 % 1076		108,10
Id. 5 % 1935		97,35
Redimibile 3,50 % 1934		100,10
Id. 5 % 1936		98,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %		98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)		97,10
Id. 5 % (15 aprile 1951)		97,—
Id. 5 % (15 settembre 1951)		91,85

Media dei titoli del 30 giugno 1945 - N. 146

Rendita 3,50 % 1906		115,50
Id. 3,50 % 1902		87 —
Id. 3,50 % 1902		79,20
Id. 5 % lordo		100,35
Id. 5 % 1935		97,40
Redimibile 3,50 % 1934		100,10
Id. 5 % 1936		98 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %		98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		97,50
Id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)		98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)		91,85
Id. 5 % (15 settembre 1951)		

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 cessino di avere vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione) e del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ») nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 25 giugno 1945

G. R. URQUHART
BRIGADIERE GENERALE
In nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(893)

Io, Brigadiere Generale G. R. Urquhart, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 cessino di avere vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione) e del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ») nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a nord della suindicata linea, tali decreti

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

Rendita 3,50 % 1906		115,25
id. 3,50 % 1902		87 —
id. 5 % lordo		77,20
id. 5 % 1935		100,10
Redimibile 3,50 % 1934		97,85
id. 5 % 1936		100,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %		98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)		98 —
id. 5 % (15 febbraio 1949)		97,40
id. 5 % (15 febbraio 1950)		97,20
id. 5 % (15 settembre 1950)		97,15
id. 5 % (15 aprile 1951)		97,10
id. 4 % (15 settembre 1951)		91,55

Media dei titoli del 30 giugno 1945 - N. 146

Rendita 3,50 % 1906	115,50
id. 3,50 % 1902	87 —
id. 5 % lordo	77,20
id. 5 % 1935	100,35
Redimibile 3,50 % 1934	97,40
id. 5 % 1936	100,20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98 —
id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,50
id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,40
id. 5 % (15 settembre 1950)	97,60
id. 5 % (15 aprile 1951)	98 —
id. 4 % (15 settembre 1951)	91,85

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Ministeriale 30 maggio 1945 (disciplina dei prezzi delle lane

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(933)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 7 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 1945 (Indennità di carica ai vice Commissari dell'Alto Commissariato dell'alimentazione) e del decreto Ministeriale 4 giugno 1945 (Prezzi dei cereali del raccolto 1945 da conferire ai « Granai del Popolo ») nei confronti dei quali dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tali decreti entrano in vigore ed hanno piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tali decreti sono, invece, esclusi dall'esecutorietà e vengono pubblicati nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 26 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(934)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

1254

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 830021

1255

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Local Govt 93 8

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION

AC/4010/2/L. /lc.
11 July 1945.

SUBJECT : Implementation of decrees in AMG territory.

TO : The Minister of Interior.

1. As you are aware the form of expression used by AMG for the implementation of Italian decrees in AMG territory renders such decrees effective from the date when the Prefect of the Province receives from AMG a copy of the Gazette which contains the relevant implementation order.

2. In the case of the communes of Lampedusa and Linosa and Pantelleria, the Prefect of the Province receives the Gazette through Italian channels and not through AMG. Nevertheless it is the intention of AMG that the usual procedure should apply to these communes. It is presumed that you agree that this procedure is in order.

3. The matter is of some importance in connection with the compilation of electoral lists since it is most undesirable that anyone should be in a position to challenge the legal validity of these lists on any purely technical ground.

4. Will you please therefore confirm that you are in agreement with the view that the relevant decrees have been legally implemented and are of full legal effect in these communes.

For the Chief Commissioner:

G. E. UPJOHN, Brig.
VP CA Sec. Hq AC.

5118

Copy to : ~~Legal S/C,~~
Local Govt S/C
~~File AC/4191/L.~~

4359

12356

24 2

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION 8 JUL 1945
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/pa:
7 Jul 45.

AC/4010/L.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.78 of of 30 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Communications Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 2 June 1945.
Including auxiliary personnel of the Post and Telegraph in the rolls of the State Administration.

(b) Finance Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.322 of 7 June 1945.
Tax facilities for the reconstruction of buildings.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 28 June 1945.
Authorizing the Government to provisionally make use of the balances for the 1945-46 financial year until formal approval of the budget, and not later than 31st August 1945.

(d) Transportation Finance Labour

(d) Decree of the Lieutenant General No.324 of 25 May 1945. Modifying the regulations relating to the pledge and attachment of salaries, wages, pensions, and as to the assignment of salaries and wages due to personnel employed by the State Railroad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(e)
Communications
Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.321 of 2 June 1945.
Including auxiliary personnel of the Post and Telegraph in the rolls of the State Administration.

(b)
Finance
Public Works

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.322 of 7 June 1945.
Tax facilities for the reconstruction of buildings.

(c)
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.323 of 28 June 1945.
Authorizing the Government to provisionally make use of the balances for the 1945-46 financial year until formal approval of the budget, and not later than 31st August 1945.

(d)
Transportation
Finance
Labour

(d) Decree of the Lieutenant General No.324 of 25 May 1945. Modifying the regulations relating to the pledge and attachment of salaries, wages, pensions, and as to the assignment of salaries and wages due to personnel employed by the State Railroad administration.

(e)
Transportation
Finance

(e) Decree of the Lieutenant General No.325 of 25 May 1945.
Including auxiliary personnel employed by the State Railroads in the rolls of State Administration.

5117

(f)
Local Government

(f) Decree of the Lieutenant General No.326 of 24 May 1945.
Formal declaration of the objects pursued by 14 confraternities situated in the Archdiocese of Oristano (Cagliari).

(g)
Local Government

(g) Decree of the Lieutenant General No.327 of 24 May 1945.
Formal declaration of the objects pursued by the Confraternità of "Maria SS.ma di tutte le Grazie", called "Maria SS.ma della Neve", under the chapter of the "Peccatori Pentiti" in Palermo.

6337

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(h)
Public Relations
Industry

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 7 June 1945.
Substituting the Commissioner Extraordinary for the temporary administration of the "Società Editrice Meridionale" (S.E.M.) of Naples.

(i)
Finance

(i) Ministerial Decree of 15 May 1945.
Constituting a General Managing Committee for the "Italia" National Lottery.

(j)
Public Safety
Transportation

(j) Ministerial Decree of 25 May 1945.
Extending the rules concerning the census of motor vehicles and relative spare parts to the Provinces of Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena and Terni.

(k)
Finance

(k) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Authorizing the Central Savings Bank "Vittorio Emanuele" for the Sicilian provinces, with seat in Palermo, to open branches at Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) and others.

(l)
Finance

(l) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and a Vice President for the Board of Directors for the Savings Bank of Città di Castello, with seat in Città di Castello.

(m)
Finance

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Savings Banks for the Province of Macerata, with seat in Macerata.

(n)
Finance

(n) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Istituto Centrale di Credito", with seat in Rome, and appointing a Commissioner.

(o)
Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank for Deposits and Loans of Chianche

I 2 5 8
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Macerata, Perugia, Pesaro, Siena and Terni.

(k) Finance

(k) Ministerial Decree of 5 June 1945.
Authorizing the Central Savings Bank "Vittorio Emanuele" for the Sicilian provinces, with seat in Palermo, to open branches at Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) and others.

(l) Finance

(l) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and a Vice President for the Board of Directors for the Savings Bank of Città di Castello, with seat in Città di Castello.

(m) Finance

(m) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointing a President and Vice President for the Board of Directors of the Savings Banks for the Province of Macerata, with seat in Macerata.

(n) Finance

(n) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Dissolving the Board of Directors of the "Istituto Centrale di Credito", with seat in Rome, and appointing a Commissioner.

(o) Finance

(o) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee of the Rural Bank for Deposits and Loans of Chianchetelle (Avellino).

(p) Finance

(p) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the "Nuova Italia Agricola" Agrarian Credit Bank, with seat in Chieti.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Substituting a member of the Supervisory Committee for the Rural and Artisans' Bank of Alanno (Pescara).

(r) Finance

(r) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Sig. Dino Canestri as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Dott. Giulio Recanati as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1260

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(t) Finance — (t) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Dott. Carlo Sacerdoti as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(u) Finance — (u) Ministerial Decree of 16 June 1945.
Appointing Sig. Basile Fernando as an Exchange dealer at the Stock-Exchange of Rome.

(v) Finance — (v) Ministerial Decree of 23 June 1945.
Substituting the Vice President of the Savings Banks of Fano (Pesaro).

(w) Land Forces — (w) Bando of the Chief of General Staff No.49 of 24 June 1945.
Rules for the functioning of territorial Military War Courts.

NOTE :- RCs, SCAOs, and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in thisissue of Gazzetta Ufficiale BE EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 78

GAZZETTA UFFICIALE
PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Sabato, 30 giugno 1945

AMMINISTRAZIONE E INSERZIONI PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-574

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 320; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; Un fascicolo - Prezzi vari

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Inserzioni, titoli, obbligazioni, cartelle:
All'Estero: Abb. annuo L. 800 - semestrale » 500 - Un fascicolo: Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganisi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capiluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . Pag. 921

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322.
Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. Pag. 921

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 giugno 1945, n. 323.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio preventivo finanziario 1945-46, non alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945. Pag. 929

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 324.
Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli impiegati appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 929

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale «S.E.M.» di Napoli . . . . . Pag. 934

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale «Italia» . . . . . Pag. 934

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Estensione alla provincia di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Teramo del contingento degli autoveicoli e loro parti di ricambio. Pag. 934

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1945.
Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio «Vittorio Emanuele» per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre . . . . . Pag. 936

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello . . . Pag. 936

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di [illegible] con sede in Macerata . . . Pag. 936

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12611

In Italia { Semestrale . 300 / Trimestrale . 200 / (Un fascicolo . . 6 } All'Estero { » Semestr. » 700 / » trimestr. » 400 / (Un fascicolo . . » 20 }

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (serie speciale) { In Italia { Anno . . . L. 400 / » semestrale » 200 / Un fascicolo Prezzi vari } All'Estero . . . . . { Anno . . . . L. 800 / » semestrale » 500 / Un fascicolo Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia. }

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 294 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso l'Ufficio Inserzioni della Libreria dello Stato — Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi . . . Pag. 970

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 322.
Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia. Pag. 971

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 giugno 1945, n. 323.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1946. Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 324.
Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Pag. 972

DECRETO LUOGOTENENZIALE 29 maggio 1945, n. 325.
Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 973

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 326.
Dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari) . Pag. 973

DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 maggio 1945, n. 327.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Pescatori Penitti, in Palermo. Pag. 973

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.
Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Editrice Meridionale e S.E.M.S. di Napoli . . . . . Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.
Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale «Italia» . . . . . Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1945.
Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del contingento degli autoveicoli e loro parti di ricambio. Pag. 974

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.
Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio e Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Valledolmo Pianimeno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre . . . . . Pag. 975

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello . . . Pag. 975

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata . . . Pag. 975

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario . . . . . Pag. 976

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) . . . . . Pag. 976

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola», con sede in Chieti . . . . . Pag. 976

5115 6337

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788031

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alzano (Pesaro). Pag. 967

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del sig. Dino Canesto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 967

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del dott. Guido Resnati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 967

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 970

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del sig. Raule Feraudo a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 970

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1945.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) . . . . . Pag. 970

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 28 giugno 1945, n. 19.
Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Bollettino bimensile del lotto dal 1° al 31 gennaio 1945 . . . . . Pag. 972
Autorizzazione all'emissione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai sensi della integrazione del risparmio economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944 . . . . . Pag. 972
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Terracina . . . . . Pag. 972

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 972
Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 973
Ricerche di accertamento di notai . . . . . Pag. 973

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico metapescherecci », con sede in Ancona . . . . . Pag. 973

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli . . . . . Pag. 973

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Concorso a n. 30 posti di convitto ed alcuni semi-convitti per la borsa di studio . . . . . Pag. 974

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 2 giugno 1945, n. 321.
Inquadramento in ruolo del personale ausiliario dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento generale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, che reca le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 15 agosto 1926, n. 1793;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1315, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto legge 19 dicembre 1936, n. 2252, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 939, e alla legge 18 aprile 1939, n. 288;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale ausiliario a contratto a termine in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I posti del personale ausiliario con contratto a tempo di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1315, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

Gli impiegati ausiliari hanno passaggio nel ruolo del personale esecutivo e nei quadri del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria e sono collocati

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1263

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.
Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma. Pag. 978

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1945.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro) . . . . . Pag. 978

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 23 giugno 1945, n. 19.
Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra . . . . . Pag. 978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:
Pellettino bimensile delle bestiame n. 2 del 16 al 31 gennaio 1945 . . . . . Pag. 979
Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della istituzione del distacco ecografico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1941 . . . . . Pag. 982
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Terracina . . . . . Pag. 982

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 982
Ricevitorie d'intestazione di titoli del Debito pubblico . . . . . Pag. 982
Revoche di accreditamento di notai . . . . . Pag. 983

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Nomina del commissario della Società anonima cooperativa «Consorzio adriatico motopescherecci», con sede in Ancona . . . . . Pag. 983

Ministero dei lavori pubblici: Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli . . . . . Pag. 983

CONCORSI

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro: Concorso a n. 50 posti di operai ed operaie per n. 700 borse di studio . . . . . Pag. 983

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 984

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO alla «Gazzetta Ufficiale» n. 78 del 30 giugno 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 11 giugno 1945, n. 328.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 329.
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri nonchè ad alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1944-45.

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, recante nuove norme sulla emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento giuridico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, che reca le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato;

Visto l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi approvato con R. decreto 19 agosto 1926, n. 1738;

Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1315, che reca le tabelle del personale con contratto a termine e le successive modificazioni di cui al R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2262, convertito nella legge 2 giugno 1937, n. 969, e alla legge 18 aprile 1940, n. 288;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sistemazione del personale non di ruolo e con contratto a termine in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I posti del personale ausiliario con contratto a termine di cui all'allegato 2 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1315, e successive modificazioni, sono soppressi.

Art. 2.

Gli inservienti ausiliari fanno passaggio nel ruolo del personale subalterno, quadri del ruolo del personale tecnico speciale di seconda categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di effettivo servizio prestato nella qualità di inserviente ausiliario — nei gradi 12° e 13°, rispettivamente se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

Gli agenti subalterni ausiliari fanno passaggio nel ruolo comune del personale di terza categoria e sono collocati — con lo stipendio corrispondente agli anni di servizio prestato nella detta qualità — nel grado di primo commesso o di commesso, rispettivamente, se contino, o meno, otto anni di servizio in tale qualità.

La frazione di tempo eccedente il periodo intero corrispondente allo stipendio attribuito alla data del collocamento nei ruoli predetti sarà computata agli effetti del successivo aumento periodico.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Ai comuni impiegati ed agenti subalterni l'eventuale eccedenza della retribuzione in godimento all'atto del collocamento negli anzidetti ruoli rispetto allo stipendio attribuito in dipendenza del collocamento stesso è conservata a titolo di assegno personale da riassorbire nei successivi aumenti di stipendio.

Art. 3.

Sono esclusi dal collocamento nei ruoli di cui al precedente articolo:

1) gli ausiliari che, dalla visita medica fiscale cui saranno sottoposti in seguito alla pubblicazione del presente decreto, non risulteranno incondizionatamente idonei a tutti i servizi;

2) gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio;

3) gli ausiliari che abbiano rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o antemarcia o marcia su Roma o decorati di ordine o fregiati o militi della M.V.S.N. o che, comunque, abbiano dato prova di fascismo e di intemperanza fascista.

Contro la esclusione prevista dal punto 3), gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti dei ricorrenti e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Nei confronti degli esclusi non dovrà essere rinnovato contratto alla sua scadenza e scaduto.

Art. 4.

Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti da concorso per esame o per titoli, e per gli altri in base alla anzianità di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione antecedentemente alla nomina ad ausiliario.

Art. 5.

Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento economico che sarebbe loro spettato in base al presente decreto qualora fossero rimasti nella categoria del personale ausiliario, conservando peraltro l'attuale posizione nel ruolo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 322.

Agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3272, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, ed altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli Uffici del genio civile o degli Uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le pertinenze, fatti a scopo di ricostruzione, in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1, che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1265

1) gli ausiliari che, dalla visita medica locale cui saranno sottoposti in seguito alla pubblicazione del presente decreto, non risulteranno incondizionatamente idonei a tutti i servizi;

2) gli ausiliari che dagli stati informativi per l'anno 1944 fossero dichiarati non meritevoli della conferma in servizio;

3) gli ausiliari che abbiano rivestito la qualifica di squadrista o sansepolcrista o aviatore o marcia su Roma o sciarpa littorio o ufficiali o militi della M.V.S.N. e che, comunque, abbiano dato prova di fascismo e di intemperanza fascista.

Contro la esclusione prevista dal punto 3), gli interessati potranno presentare ricorso motivato al Consiglio di amministrazione il quale, esaminati i precedenti del ricorrente e la loro attività politica, avrà facoltà di ammetterli, eccezionalmente, a godere dei benefici stabiliti dal presente decreto.

Nei confronti degli esclusi non dovrà essere rinnovato il contratto alla sua naturale scadenza.

Art. 4.

Il collocamento nei rispettivi ruoli di anzianità ha luogo, anche in soprannumero, secondo la data di nomina ad ausiliario ed, a parità di data, nell'ordine della graduatoria per i provenienti da concorso per esame o per titoli, e per gli altri in base alla anzianità di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione antecedentemente alla nomina ad ausiliario.

Art. 5.

Agli impiegati ed agenti subalterni provenienti dal personale ausiliario e che abbiano conseguito la nomina in ruolo a seguito di concorso, sarà attribuito, se più favorevole, il trattamento economico che sarebbe loro spettato in base al presente decreto qualora fossero rimasti nella categoria del personale ausiliario, conservando peraltro l'attuale posizione nel ruolo.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CIVOLOZZO — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 167. — PERSA

Vista la legge 30 dicembre 1923, n. 3072, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle case di abitazione, anche se rurali o coloniche, ed altri edifici pubblici e privati, distrutti o danneggiati, per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono applicabili le agevolazioni tributarie di cui agli articoli seguenti.

Per le case e gli edifici contemplati dal precedente comma la classifica di distrutti o danneggiati da eventi bellici, agli effetti del presente decreto, deve risultare da attestazione, in carta libera del sindaco del comune in cui si trova il fabbricato oppure dei capi degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Art. 2.

Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione sono dovute nella misura fissa per ogni atto e per ogni trascrizione.

Allo stesso trattamento tributario son altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione, in località diversa, quando venga osservato il modo previsto dall'art. 1, che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazioni stabilite da altre disposizioni speciali.

Art. 3.

L'imposta di registro sui contratti di appalto stipulati per atto pubblico o scrittura privata, occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplate dai precedenti articoli, è dovuta nella misura fissa.

La riduzione di cui sopra non è consentita per le scritture private senza data o con la data in qualunque modo alterata.

I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12666

Art. 4.

Fermi rimanendo i tanggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti di finanziamento occorrenti per la esecuzione delle opere previste dal presente decreto sono soggetti alla ordinaria imposta di registro ridotta ad un quarto ed a quella fissa ipotecaria.

Art. 5.

I rendiconti degli immobili indicati nell'art. 2, nonchè i conferimenti di danaro, merci ed altra cosa mobile in società che abbiano l'unico ed esclusivo scopo della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga espressamente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7.

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonchè quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1945, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purchè siano stati registrati in termine.

Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresì ai contratti relativi ai appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, anche se non registrati, purchè la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione competente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione dei prezzi e dei corrispettivi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli impiegati non ancora ritornati all'Amministra-

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 28 giugno 1945, n. 323.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1945-46, fino alla formale approvazione del bilancio stesso e non oltre il 31 agosto 1945.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi, e non oltre il 31 agosto 1945, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SOLERI

Visto, *Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 122. — FASSO

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324.

Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1267

della ricostruzione edilizia prevista dal presente decreto sono soggetti alle imposte fisse di registro ed ipotecaria.

Art. 6.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto contenga espressamente la dichiarazione che esso è stipulato ai fini del presente decreto.

Art. 7.

Su tutti gli atti soggetti alla riduzione dell'imposta ipotecaria sono salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Art. 8.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3, nonchè quelle dell'art. 5 si applicano anche ai contratti, stipulati a decorrere dal 1° maggio 1915, aventi per oggetto la ricostruzione o riparazione previste dal presente decreto purchè siano stati registrati in termine.

Il rimborso delle imposte pagate in più dovrà essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 3 si estendono altresì ai contratti scritti di appalto per ricostruzione o riparazione di opere pubbliche distrutte o danneggiate da azioni belliche stipulati successivamente alla legge 26 ottobre 1916, n. 1543, anche se non registrati, purchè la registrazione o il rimborso siano richiesti entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e l'Amministrazione competente dichiari per iscritto, sotto la propria responsabilità, che il minore onere tributario è stato tenuto a calcolo nella formulazione del prezzo dei corrispettivi.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nei territori non ancora rifornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore nella data di la e riferirà o da quella in cui esso diverrà esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — PESENTI — RUINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 153. — PESSA

n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo stabilito e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il Governo è autorizzato a esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati con provvedimenti legislativi, e non oltre il 31 agosto 1945, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1945-46, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi consentiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 157. — PESSA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 324.

Modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 29 luglio 1941, n. 850, che approva il regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, che modifica il regolamento suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788021
Declassified

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto 29 luglio 1911, n. 850, è sostituito il seguente:

« Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di lire venti se si tratta di cessione semplice e di lire quaranta se si tratta di doppia cessione ».

Art. 2.

Il R. decreto 21 marzo 1924, n. 480, contenente modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 155. — PESCA

Art. 1.

L'art. 17 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 466, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato col R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, è abrogato.

In deroga al primo comma dell'art. 20 del regolamento stesso, gli agenti sussidiari, esclusi i cameriori e i mozzi, possono essere assunti in ruolo quando abbiano compiuto un anno di servizio, compreso quello prestato in via continuativa come straordinario e sempre che ne siano ritenuti meritevoli.

Art. 2.

Sono esclusi dalla sistemazione di cui all'articolo che precede coloro che comunque abbiano prestato servizio effettivo nella soppressa milizia ferroviaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SCELBA

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 157. — PESCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325.
Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Vista la delegazione a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Vista il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, [illegible] convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597,

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 326.
Dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 326. Decreto luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NC. 12691

Essi però hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, in misura di lire venti se si tratta di cessione semplice e di lire quaranta se si tratta di doppia cessione ».

Art. 2.

Il R. decreto 23 marzo 1924, n. 480, contenente modificazioni al regolamento sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 69. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 325.
Assunzione in ruolo degli agenti sussidiari delle Ferrovie dello Stato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 407, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547, che modifica l'art. 1 della citata legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 5 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 2.

Sono esclusi dalla sistemazione di cui all'articolo 1 che precede coloro che comunque abbiano prestato servizio effettivo nella soppressa milizia ferroviaria.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — CERABONA — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli:* TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 5, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 326.
Dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

N. 326. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini di 11 Confraternite esistenti nell'Arcidiocesi di Oristano (Cagliari).

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

DECRETO LUOGOTENENZIALE 24 maggio 1945, n. 327.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

N. 327. Decreto Luogotenenziale 24 maggio 1945, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Maria SS.ma di tutte le Grazie, denominata Maria SS.ma della Neve, sotto il titolo dei Peccatori Pentiti, in Palermo.

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 giugno 1945.

Sostituzione del commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Edilizia Meridionale « S.E.M. » di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 20 marzo 1945, con il quale l'avv. Mario Grieco veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società Edilizia Meridionale « S.E.M. »;

Considerato che l'avv. Mario Grieco ha declinato l'incarico conferitogli e che occorre pertanto procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Mario Grieco è sostituito nella carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Edilizia Meridionale « S.E.M. » dal dott. Giuseppe Graziadei.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Graziadei esercitera la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(957)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 68, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 2236),

2) Comm. dott. Moschetto Cesare, direttore capo divisione, reggente dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, vice presidente;

3) Comm. rag. Dalone Erasmo, ispettore generale delle Intendenze di finanza, quale rappresentante della Ragioneria centrale dello Stato, membro;

4) Cav. uff. avv. Zappala Giovanni, vice avvocato dello Stato, quale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, membro;

5) Cav. uff. dott. Di Stefano Umberto, capo sezione, reggente la Divisione lotterie dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, membro;

6) Grand'uff. dott. Musso Giuseppe, quale rappresentante dell'Ente nazionale distribuzione soccorsi in Italia, membro;

7) Comm. Leonardi Armando, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

8) Lenzi Giuseppe, ricevitore del lotto, quale rappresentante della classe lottista, designato dall'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il cav. dott. Moschetto Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro: PESENTI

1939)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1945.

Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pub-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

alla sua costituzione;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Luigi Maria Grisco è sostituito nella carica di commissario straordinario per la temporanea gestione della Società Edilizia Meridionale « S.E.M. » dal dott. Giuseppe Graziadei.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Graziadei esercirà la predetta gestione fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositata in copia presso la cancelleria del Tribunale di Napoli.

Roma, addì 7 giugno 1945

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BONOMI

(952)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1945.

Costituzione del Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale del 22 febbraio 1945, n. 69, che istituisce una lotteria nazionale, denominata lotteria nazionale « Italia »;

Visto il regolamento della lotteria stessa, approvato con decreto Ministeriale del 12 aprile 1945, n. 2260, registrato alla Corte dei conti il 21 detto mese, registro Finanze n. 5, foglio n. 25;

Viste le note delle Amministrazioni ed Enti indicati nell'art. 1 del predetto regolamento, con cui si designano i rappresentanti in seno al Comitato generale, preposto alla direzione della lotteria predetta;

Decreta:

Il Comitato generale di direzione della lotteria nazionale « Italia », è così composto:

1) S. E. avv. Gabriele Cesare, Sottosegretario di Stato per le finanze, presidente;

2) Comm. Leonardi Armando, quale rappresentante della Croce Rossa Italiana, membro;

3) Lenzi Giuseppe, ricevitore del lotto, quale rappresentante della classe lottista, designato dall'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto, membro.

Avrà le funzioni di segretario del Comitato generale il cav. dott. Moschetta Leopoldo, consigliere nell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1945

Il Ministro: PESENTI

(958)

DECRETO MINISTERIALE 23 maggio 1945.

Estensione alle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni del censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, concernente norme integrative dei Regi decreti-legge 10 marzo e 5 aprile 1944, nn. 83 e 105;

Ritenuta l'opportunità d'estendere ai territori delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni le operazioni di censimento degli autoveicoli e loro parti di ricambio;

Decreta:

A decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il R. decreto-legge 5 aprile 1944, n. 105, e le norme integrative allo stesso, contenute nel decreto legislativo Luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 223, entrano in vigore nel territorio delle provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Grosseto, Macerata, Perugia, Pesaro, Siena e Terni.

Roma, addì 23 maggio 1945

Il Ministro: CIANCA

(966)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1945.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, ad istituire proprie agenzie nelle piazze di Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania) ed altre.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 28 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle seguenti piazze: Vallelunga Pratameno (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania), Misterbianco (Catania), Mezzojuso (Palermo) e Castel di Judica (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(962)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia, in data 10 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il gr. uff. prof. Carlo Dragoni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

Il gr. uff. prof. Carlo Dragoni, attuale commissario straordinario, ed il dott. Carlo Legnaioli Aulento, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(961)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Macerata, in data 27 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il dott. Raoul Borioni e vice commissario il conte Orlando Bronzoderi;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 7, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 19 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

I signori dott. Raoul Borioni e conte Orlando Bronzoderi attualmente commissario e vice commissario, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice pre-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

e 3 dicembre 1912, n. 1752;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1911, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduta la domanda avanzata dalla Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede a Palermo;

Decreta:

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane, con sede in Palermo, è autorizzata ad istituire proprie agenzie nelle seguenti piazze: Valledolmo, Pietraperzia (Caltanissetta), Castiglione di Sicilia (Catania), Misterbianco (Catania), Mezzojuso (Palermo) e Castel di Judica (Catania).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 giugno 1945

Il Ministro: Soleri

(962)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Perugia, in data 10 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Città di Castello, con sede in Città di Castello (Perugia) ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il gr. uff. prof. Carlo Dragoni;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: Soleri

(963)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto del Prefetto della provincia di Macerata, in data 27 settembre 1944, con cui è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, ed è stato nominato commissario straordinario dell'ente il dott. Raoul Bertoni e vice commissario l'ente Orlando Bonacorsi;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 7, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerata l'opportunità che l'azienda in parola sia restituita ai normali organi amministrativi;

Decreta:

I signori dott. Raoul Bertoni e cente Orlando Bonacorsi straordinario commissario e vice commissario, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio della provincia di Macerata, con sede in Macerata, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: Soleri

(965)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785624

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1915.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, con sede in Roma, e nomina del commissario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1914, n. 820;

Considerata la necessità di procedere allo scioglimento dei normali organi deliberativi dell'Istituto centrale di credito, società per azioni, con sede in Roma, ricorrendo le condizioni previste dal suindicato decreto perchè possa farsi luogo alla gestione straordinaria dell'Istituto stesso;

Visto lo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, società per azioni con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Veronese è nominato commissario dell'Istituto predetto con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato direttivo.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale degli azionisti, che sarà convocata appena possibile per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1915

Il Ministro: Sonnino

(965)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1915.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 826, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 ottobre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

cerca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento in data 21 agosto 1943, con il quale il cav. avv. Leopoldo Cirelli venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra sede, ed occorre quindi provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

La sostituzione del cav. avv. Leopoldo Cirelli, il dottore Cosimo Piongo di Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1915

Il Ministro: Sonnino

(852)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1915.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola», con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 826, e 2 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 ottobre 1944, n. 226, concernente la soppressione del-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 954121

l'Istituto stesso;

Visto lo statuto dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale di credito, società per azioni con sede in Roma, è sciolto.

Art. 2.

L'avv. Vittorio Veronese è nominato commissario dell'Istituto predetto con tutti i poteri spettanti al presidente, al Consiglio di amministrazione ed al Comitato di Stato.

Art. 3.

Il commissario riferirà sulla sua gestione all'assemblea generale degli azionisti, che sarà convocata appena possibile per la ricostituzione del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1943

Il Ministro: SOLMI

(965)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 maggio 1937, che

Decreta:

In sostituzione del cav. avv. Leopoldo Cirelli, il dottore Cosmo Fiengo di Francesco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di depositi e prestiti di Chianchetelle (Avellino) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1943

Il Ministro: SOLMI

(932)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1943.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola», con sede in Chieti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 28 agosto 1937, n. 1706;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 803, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 17 giugno 1938, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti «Nuova Italia agricola» di Chieti, e sostituisce la procedura ordinaria di liquidazione con quella speciale regolata dalle norme del titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Visto il provvedimento in data 17 giugno 1938, con il quale il cav. uff. Carlo Vecchiarino è nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 759021

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Carlo Vecci, l'avv. Nicola De Basilis fu Edoardo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria di prestiti « Nuova Italia agricola » con sede in Chieti, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 6 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 3 agosto 1944, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 agosto 1944, con il quale il cav. Achille Alleva venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suddetta;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra località ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del cav. uff. Achille Alleva, il sig. Ettore Di Giovanni fu Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del signor Dino Canestri a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Canestri Dino fu Giuseppe;

Vista la relativa procura speciale, in data 22 gennaio 1945, n. 25571 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Guidi, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Dino Canestri fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(955)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 8 febbraio 1945, con la quale l'agente di cambio della Borsa valori di Roma, sig. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo;

Vista la relativa procura speciale n. 1257 di repertorio, in data 1° febbraio 1945, per rogito del dott. Tito Stoderini, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 28 del 5 giugno 1945, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 770121

(983)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 5 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa approvate con R. decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 agosto 1941, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale e artigiana di Alanno (Pescara) e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo V, capo 3°, della legge bancaria;

Veduto il provvedimento in data 5 agosto 1941, con il quale il cav. Achille Allevi venne nominato membro del Comitato di sorveglianza dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza si è trasferito in altra località ed occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Decreta:

In sostituzione del sig. cav. Achille Allevi, il signor prof. Innocenzo Di Cazzo fu Antonio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Alanno (Pescara) con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(981)

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Dino Canestri fu Giuseppe è nominato rappresentante del sig. Raoul Campos Venuti, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(935)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Giulio Recanati a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 8 febbraio 1945, con la quale l'agente di cambio della Borsa valori di Roma, ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo;

Vista la relativa procura speciale n. 4257 di repertorio, in data 1° febbraio 1945, per rogito del dott. Elio Staderini, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 28 del 5 giugno 1945, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, rispettivamente con nota del 27 aprile e 19 febbraio 1945;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 378;

Decreta:

Il dott. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo è nominato rappresentante dell'ing. Giuseppe Recanati fu Emanuele Ugo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(937)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1278

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del dott. Carlo Sacerdoti a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda con la quale il dott. Ciampi Pio fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo;

Visto il relativo atto di procura, in data 25 gennaio 1945, n. 23250 di repertorio, per rogito del dott. Raoul Gaidi, notaio in Roma;

Visti i pareri espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 333;

Decreta:

Il dott. Carlo Sacerdoti fu Edmondo è nominato rappresentante del dott. Pio Ciampi fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(956)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 11 aprile 1945, con la quale il dott. Saverio Federico di Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Basile Fernando fu Salvatore;

Vista la relativa procura speciale del 21 marzo 1945, n. 2625 di repertorio, per rogito del dott. Angelo Angotti, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 333;

Decreta:

Il sig. Basile Fernando fu Salvatore è nominato rap[presentante] [del] dott. Saverio Federico di Domenico

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 11 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Veduto l'art. 17 dello statuto della Cassa di risparmio di Fano, approvato con decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Giuliano Solazzi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che il predetto cav. Solazzi ha rassegnato le dimissioni dalla menzionata carica;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giuliano Solazzi, il comm. notaio Filippo Pasquarone fu Ruggero è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(987)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. 49.

Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

Visti gli articoli 17 e 20 del c.p.m.g.;
Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;
Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 781081

Visti i pareri espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il dott. Carlo Saverioli fu Edmondo è nominato rappresentante del dott. Pio Chiapi fu Angelo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: Soleri

(956)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1945.

Nomina del sig. Basile Fernando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la domanda, in data 11 aprile 1945, con la quale il dott. Saverio Federico di Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Basile Fernando fu Salvatore;

Vista la relativa procura speciale del 21 marzo 1945, n. 2023 di repertorio, per rogito del dott. Angelo Angotti, notaio in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi al riguardo dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dalla Deputazione e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Basile Fernando fu Salvatore è nominato rappresentante del dott. Saverio Federico fu Domenico, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 16 giugno 1945

Il Ministro: Soleri

(958)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1945.

Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Fano (Pesaro).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina delle funzioni creditizie, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 858, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 aprile 1939;

Veduto il decreto del Capo del Governo, Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 maggio 1943, con il quale il cav. Giuliano Solazzi venne confermato vice presidente della Cassa di risparmio predetta;

Considerato che il predetto cav. Solazzi ha rassegnato le dimissioni dalla menzionata carica;

Decreta:

In sostituzione del cav. Giuliano Solazzi, il comm. notaio Filippo Pasquinucci fu Ruggero è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Fano, con sede in Fano (Pesaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il Ministro, Soleri

(987)

BANDO DEL CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE 24 giugno 1945, n. 49.

Norme circa il funzionamento di Tribunali militari territoriali di guerra.

NOI GENERALE DESIGNATO D'ARMATA
CLAUDIO TREZZANI
Capo di Stato Maggiore Generale

Visti gli articoli 17 e 26 del c.p.m.g.;

Visto l'art. 1 del bando 1° ottobre 1943;

Visto l'ordinamento giudiziario militare, approvato con R. decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ordiniamo:

Art. 1.

La giurisdizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Verona è temporaneamente estesa al territorio sinora compreso nella circoscrizione del Tribunale militare territoriale di guerra di Trieste.

Art. 2.

Il presente bando sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrerà in vigore nel giorno in cui sarà eseguita con ordinanza delle Autorità Alleate, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dallo Stato Maggiore Generale, 24 giugno 1945

TREZZANI

(977)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12801

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 2
dal 16 al 31 gennaio 1915

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunciati
Carbonchio sintomatico				
Bari	Modugno	B.	—	1
Cagliari	Sardara	O.	—	1
Foggia	Vico	B.	1	—
Id.	Mattinata	B.	—	1
Lecce	Salve	O.	—	1
Teramo	Mosciano	O.	—	1
			1	5
Carbonchio ematico				
Sassari	Santa Teresa Gallura	B.	1	—
			1	—
Afta epizootica				
Avellino	Aiello	B.	3	—
Id.	Calitri	B.	8	—
Id.	Monteforte	B.	2	—
Id.	Nusco	B.	3	—
Id.	Rocca San Felice	B.	20	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B.	20	—
Id.	Id.	O.	23	—
Id.	Id.	B.	16	—
Id.	Torella dei Lombardi	B.	4	—
Id.	Id.	O.	7	—
Id.	Id.	O.	8	—
Id.	Visciano	B.	2	1
Bari	Cari	B.	1	—
Id.	Id.	B.	—	1
Id.	Conversano	B.	28	—
Id.	Molfetta	B.	2	—
Id.	Polignano a Mare	B.	1	—
Id.	Putignano	B.	1	—
Cosenza	Cassano Jonico	B.	1	—
Id.	Lungro	B.	1	—
Id.	Mongrassano	B.	1	—
Id.	Rocca Imperiale	B.	1	—
Id.	Roseto Capo Spulico	B.	1	—
Id.	Rossano	B.	1	—
Id.	Trebisacce	B.	1	—
Id.	Villapiana	B.	1	—
Foggia	Accadia	B.	1	—
Id.	Alberona	B.	1	—
Id.	Anzano di Puglia	B.	1	—
Id.	Ascoli Satriano	B.	1	—
Id.	Bovino	B.	1	—
Id.	Candela	B.	1	—
Id.	Carapelle	B.	1	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	B.	1	—
Id.	Castelluccio Valmaggiore	B.	1	—
Id.	Celle di San Vito	B.	1	—
Id.	Deliceto	B.	1	—
Id.	Faeto	B.	1	—
Id.	Lucera	B.	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	B.	1	—
Id.	Orsara	B.	1	—
Id.	Panni	B.	1	—
Id.	Rocchetta Sant'Antonio	B.	1	—
Id.	Roseto Valfortore	B.	1	—
Id.	Sant'Agata di Puglia	B.	1	—
Id.	Troia	B.	1	—
Id.	Volturara Appula	B.	1	—
Id.	Volturino	B.	1	—
Grosseto	Arcidosso	B.	1	—
Id.	Castel del Piano	B.	1	—
Id.	Castiglione della Pescaia	B.	1	—
Id.	Cinigiano	B.	1	—
Id.	Civitella Paganico	B.	1	—
Id.	Follonica	B.	1	—
Id.	Gavorrano	B.	1	—
Id.	Grosseto	B.	1	—
Id.	Magliano in Toscana	B.	1	—
Id.	Manciano	B.	1	—
Id.	Massa Marittima	B.	1	—
Id.	Monterotondo Marittimo	B.	1	—
Id.	Montieri	B.	1	—
Id.	Orbetello	B.	1	—
Id.	Pitigliano	B.	1	—
Id.	Roccastrada	B.	1	—
Id.	Santa Fiora	B.	1	—
Id.	Scansano	B.	1	—
Id.	Scarlino	B.	1	—
Id.	Sorano	B.	1	—
Id.	Sovana	B.	1	—
Id.	Suvereto	B.	1	—
Id.	Vetulonia	B.	1	—
Id.	Roccalbegna	B.	1	—
Id.	Semproniano	B.	1	—
Id.	Isola del Giglio	B.	1	—
Id.	Capalbio	B.	1	—
Id.	Arcidosso	O.	1	—
Id.	Castel del Piano	O.	1	—
Id.	Castiglione della Pescaia	O.	1	—
Id.	Cinigiano	O.	1	—
Id.	Civitella Paganico	O.	1	—
Id.	Follonica	O.	1	—
Id.	Gavorrano	O.	1	—
Id.	Grosseto	O.	1	—
Id.	Magliano in Toscana	O.	1	—
Id.	Manciano	O.	1	—
Id.	Massa Marittima	O.	1	—
Id.	Monterotondo Marittimo	O.	1	—
Id.	Montieri	O.	1	—
Id.	Orbetello	O.	1	—
Id.	Pitigliano	O.	1	—
Id.	Roccastrada	O.	1	—
Id.	Santa Fiora	O.	1	—
Id.	Scansano	O.	1	—
Id.	Scarlino	O.	1	—
Id.	Sorano	O.	1	—
Id.	Sovana	O.	1	—
Id.	Suvereto	O.	1	—
Id.	Vetulonia	O.	1	—
Id.	Roccalbegna	O.	1	—
Id.	Semproniano	O.	1	—
Id.	Isola del Giglio	O.	1	—
Id.	Capalbio

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o fiocchi infetti: Esistenti dalla statistica precedente	Numero delle stalle o fiocchi infetti: Nuovi denunciati
Carbonchio ematico				
Bari	Monopoli	B	—	1
Lecce	Squinzano	B	1	—
Id.	Veglie	B	—	1
Id.	Nardò	B	—	1
Lecce	Sanarica	B	—	1
Terni	Acquapendente	O	—	1
Carbonchio sintomatico				
Sassari	Santa Teresa Gallura	B	1	—
Afta epizootica				
Avellino	Ariano	B	1	—
Id.	Calitri	B	2	—
Id.	Monteforte	B	2	—
Id.	Nusco	B	2	—
Id.	Rocca San Felice	B	20	—
Id.	Sant'Angelo de' Lombardi	B	23	—
Id.	Id.	B	18	—
Id.	Id.	B	4	—
Id.	Torella dei Lombardi	B	4	—
Id.	Id.	B	8	—
Id.	Id.	B	1	1
Arezzo	Arezzo	B	1	—
Bari	Bari	B	—	1
Id.	Id.	B	58	—
Id.	Conversano	B	7	—
Id.	Mola di Bari	B	2	—
Id.	Polignano a Mare	B	1	—
Id.	Rutigliano	B	1	—
Cosenza	Cassano Jonico	B	1	—
Id.	Rende	B	1	—
Id.	Rocca Imperiale	B	1	—
Id.	Terranova da Sibari	B	4	—
Foggia	Celenza Valfortore	B	1	—
Id.	San Marco in Lamis	B	1	—
Id.	Cagnano Varano	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	1	—
Id.	Montalbano Jonico	B	1	—
Id.	Tricarico	B	1	—
Id.	Valsinni	B	1	—
Napoli	Santa Maria la Fossa	B	—	1
Id.	Somma Vesuviana	B	1	1
Salerno	Montecorvino Rovella	B	—	1
Sassari	Agnata	B	9	—
Id.	Arzachena	B	7	—
Id.	La Maddalena	B	2	—
Id.	Santa Teresa Gallura	B	—	1
Taranto	Ginosa	B	1	—
Id.	Massafra	B	1	—
Id.	Taranto	B	8	8
Malattie dei cani				
Avellino	Aiello del Sabato	S	3	1
Id.	Calitri	S	1	—
Id.	Candida	S	1	—
Id.	Grottolella	S	23	—
Id.	Petruro Irpino	S	1	—
Matera	Bernalda	S	—	1
Id.	Grassano	S	—	1
Id.	San Mauro Forte	S	1	—
Siracusa	Rosolini	S	3	6
Viterbo	Viterbo	S	—	1
Peste e setticemia dei suini				
Avellino	Aquilonia	S	1	—
Id.	Calitri	S	1	—
Id.	San Martino Valle Caudina	S	1	—
Bari	Bitritto	S	1	—
Benevento	Cerreto Sannita	S	1	—
Caltari	Aidomi	S	1	—
Id.	Cabras	S	1	—
Id.	San Gavino Monreale	S	1	—
Id.	Sedilo	S	1	—
Id.	Semestri	S	1	—
Id.	Serrenti	S	1	—
Id.	Villacidro	S	1	—
Caserta	Baiano	S	2	—
Id.	Lugnanello	S	1	—
Id.	Montesarchio	S	1	—
Id.	Tufo	S	1	—
Catania	Caltagirone	S	11	—
Id.	Licodia Eubea	S	3	3
Id.	Vizzini	S	1	1
Cosenza	Albidona	S	1	—
Id.	San Lorenzo Bellizzi	S	1	—
Foggia	Torremaggiore	S	1	—
Id.	Faeto	S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	S	1	—
Id.	Rocchetta Sant'Antonio	S	1	—
Id.	Volturara Appula	S	1	—
Id.	Volturino	S	1	—
Grosseto	Arcidosso	S	1	—
Nuoro	Aritzo	S	1	—
Id.	Atzara	S	1	—
Id.	Austis	S	1	—
Id.	Belvi	S	1	—
Id.	Desulo	S	1	—
Id.	Fonni	S	1	—
Id.	Gadoni	S	1	—
Id.	Gavoi	S	1	—
Id.	Meana Sardo	S	1	—
Id.	Ollolai	S	1	—
Id.	Orgosolo	S	1	—
Id.	Oliena	S	1	—
Id.	Orani	S	1	—
Id.	Orgosolo	S	1	—
Id.	Ottana	S	1	—
Id.	Sarule	S	1	—
Id.	Tonara	S	1	—
Id.	Villagrande	S	1	—
Id.	Galtelli	S	1	—
Id.	Nuoro	S	1	—
Id.	Oliena	S	1	—
Id.	Orani	S	1	—
Id.	Orgosolo	S	1	—
Id.	Ottana	S	1	—
Id.	Sarule	S	1	—
Id.	Tonara	S	1	—
Id.	Villagrande	S	1	—
Id.	Galtelli Nuovo	S	1	—
Id.	Monterale el Vomano	S	—	1
Teramo	Teramo	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	101	95

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12821

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Morva			
Bari	Molfetta	E.	—	1
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	E.	—	1
			1	2
	Farcino criptococcico			
Avellino	Atripalda	E.	1	—
Id.	Monteforte Inferiore	E.	—	—
Id.	San Martino Valle Caudina	E.	1	—
	Altamura	E.	1	—
Bari	Bitonto	E.	1	—
Id.	Ruvo	E.	—	1
Id.	Bitetto	E.	1	—
Id.	Bitonto	E.	1	—
Id.	Castellana	E.	1	—
Id.	Conversano	E.	1	—
Id.	Noicattaro	E.	1	—
Id.	Santeramo	E.	3	—
Id.	Triggiano	E.	5	—
Brindisi	Ostuni	E.	—	1
Cagliari	Narbolia	E.	1	—
Caltanissetta	Riesi	E.	1	—
Id.	Vallelunga	E.	1	—
Catania	Adrano	E.	1	—
Id.	Caltagirone	E.	—	1
Id.	Catania	E.	1	—
Id.	Jonia	E.	1	—
Id.	Militello in Val di Catania	E.	1	—
	Crotone	E.	1	—
Catanzaro	Cutro	E.	1	—
Id.	Conturipe	E.	1	—
Enna	Ascoli Satriano	E.	2	—
Foggia	Galatone	E.	1	—
Lecce	Melendugno	E.	1	—
Id.	Lizzanello	E.	3	—
Id.	Lecce	E.	1	—
Id.	Ruffo	E.	1	—
Id.	Surbo	E.	1	—
Id.	Afragola	E.	1	—
Napoli	Arienzo San Felice	E.	1	—
Id.	Aversa	E.	1	—
Id.	Caserta	E.	1	—
Id.	Nola	E.	1	—
Id.	Marcianise	E.	—	1
Id.	Santa Antimo	E.	2	—
Id.	Ragusa	E.	1	—
Siracusa	Solarì	E.	1	—
Id.	Reggio Calabria	E.	1	1
Reggio Calabria	Gerace	E.	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Rabbia			
Avellino	Rotillo	Cane	—	1
Id.	Capossela	Cane	1	—
Campobasso	Campobasso	Cane	—	1
Catania	Catania	Cane	3	—
Foggia	Ascoli Satriano	Cane	—	1
Matera	Pomarico	Bue	—	1
Napoli	Pozzuoli	Cane	—	1
Id.	Somma Vesuviana	Cane	—	1
Roma	Roma	Cane	1	—
Salerno	Sarno	Cane	—	1
Teramo	Castilli	Cane	—	1
			5	8
	Rogna			
Ascoli Piceno	Acquasanta	Cane	2	1
Id.	Arquata del Tronto	Cane	4	—
Avellino	Calitri	Cane	—	20
Bari	Gioia del Colle	Cane	1	—
Id.	Grevina	Cane	1	—
Catanzaro	Galanzaro	Cane	—	1
Id.	Corone	Cane	—	3
Chieti	Vasto	Cane	—	1
Foggia	San Severo	Cane	—	1
Id.	Troia	Cane	—	1
Id.	San Marco in Lamis	Cane	—	1
Id.	Carlgnola	Cane	—	1
Id.	Ascoli Satriano	Cane	—	1
Id.	Torremaggiore	Cane	—	10
Id.	Foggia	Cane	—	1
Id.	Orsara	Cane	—	1
Id.	Rignano Garganico	Cane	—	1
Id.	San Marco la Catola	Cane	—	1
Id.	Celenti	Cane	—	1
Id.	Poggio Imperiale	Cane	—	1
Id.	Pietramontecorvino	Cane	—	1
Id.	Celenza	Cane	—	1
Id.	Deliceto	Cane	—	1
Id.	Faeto	Cane	—	1
Id.	Lesina	Cane	—	1
Id.	Apricena	Cane	—	1
Id.	Manfredonia	Cane	—	1
Id.	Mattinata	Cane	—	30
Frosinone	Setefrati	Cane	—	231
Id.	Pofi	Cane	—	3
L'Aquila	Celli	Cane	—	1
Id.	Acciano	Cane	—	1
Id.	Avezzano	Cane	—	1
Id.	Cerchio	Cane	—	1
Id.	Collarmele	Cane	—	1
Id.	Fontecchio	Cane	—	1
Id.	Gagliano	Cane	—	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795121

Bari	Molfetta	E	—	1	Id.	Capaccio	O	—	1				
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	E	—	2	Campobasso	Campobasso	O	3	—				
					Catania	Catania	O	—	1				
	Farcino criptococcico				Foggia	Accadia Sarfano	O	—	1				
Avellino	Atripalda	E	1	—	Matera	Pomarico	O	—	1				
Id.	Monteforte Inferiore	E	3	1	Napoli	Pozzuoli	Non	—	1				
Id.	San Martino Valle Caudina	E	1	—	Id.	Santa Veneriana	Can	—	1				
	Altamura	E	1	—	Roma	Gaeta	Cat	—	1				
Bari	Biscaglie	E	1	—	Salerno	Salmi	Can	1	—				
Id.	Bitetto	E	—	1	Teramo	Campli	Can	—	1				
Id.	Bitonto	E	1	—				5	8				
Id.	Castellana	E	1	—		*Rogna*							
Id.	Conversano	E	1	—	Ascoli Piceno	Acquasanta	O	2	—				
Id.	Noicattaro	E	1	—	Id.	Arquata del Tronto	O	1	—				
Id.	Sammichele	E	3	—	Avellino	Cellari	O	—	99				
Id.	Triggiano	E	1	—	Bari	Gioia del Colle	O	1	—				
Brindisi	Ostuni	E	—	4	Id.	Grumo	O	—	1				
Caglinri	Narbolia	E	2	—	Catanzaro	Catanzaro	O	—	—				
Caltanissetta	Ilesi	E	2	—	Id.	Cotrone	O	—	—				
Id.	Vallelunga	E	1	—	Chieti	Vasto	O	—	—				
Catania	Vetrale	E	1	—	Foggia	San Severo	O	1	—				
Id.	Calatagirone	E	—	1	Id.	Isola	O	2	—				
Id.	Catania	E	1	—	Id.	San Marco in Lamis	O	3	—				
Id.	Jenzi	E	1	—	Id.	Cerignola	O	2	—				
Id.	Militello in Val di Catania	E	1	—	Id.	Ascoli Satriano	O	3	—				
Catanzaro	Crotone	E	1	—	Id.	Torremaggiore	O	5	—				
Id.	Cutro	E	1	1	Id.	Foggia	O	4	—				
Ilana	Centrelle	E	1	—	Id.	Orsara	O	1	—				
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—	Id.	Rignano Garganico	O	1	—				
Lecce	Celsorso	E	1	—	Id.	San Marco La Catola	O	1	—				
Id.	Melendugno	E	1	—	Id.	Celenti	O	1	—				
Id.	Ilizzanello	E	1	—	Id.	Poggio Imperiale	O	1	—				
Id.	Lecce	E	1	—	Id.	Pietramontecorvino	O	1	—				
Id.	Reglie	E	1	—	Id.	Celenza	O	1	—				
Id.	Surbo	E	1	—	Id.	Deliceto	O	1	—				
Napoli	Afragola	E	1	—	Id.	Fiolo	O	1	—				
Id.	Arienzo San Felice	E	1	—	Id.	Lucera	O	1	—				
Id.	Aversa	E	1	—	Id.	Apricena	O	1	—				
Id.	Caserta	E	1	—	Id.	Manfredonia	O	1	—				
Id.	Nola	E	1	—	Id.	Ateta	O	50	—				
Id.	Marcianise	E	1	—	Frosinone	Sabbratti	O	234	—				
Id.	Santa Agrippina	E	1	—	Id.	L'Aquila	O	3	—				
Id.	Pagnesa	E	1	—	L'Aquila	Aielli	O	1	—				
Ragusa	Scicli	E	1	—	Id.	Aciano	O	1	—				
Id.	Reggio Calabria	E	1	—	Id.	Avezzano	O	1	—				
Reggio Calabria	Seno	E	1	1	Id.	Cerchio	O	1	—				
Salerno	Battipaglia	E	1	3	Id.	Collarmele	O	1	—				
Id.	Campagna	E	1	—	Id.	Fontecchio	O	1	—				
Id.	Scafati	E	1	—	Id.	Gagliano	O	1	—				
Siracusa	Carlentini	E	—	1	Id.	Goriano	O	1	—				
Id.	Floridia	E	1	—	Id.	Molina	O	1	—				
Id.	Resalmi	E	3	—	Id.	Orsona de' Marsi	O	1	—				
Id.	Siracusa	E	—	1	Id.	Oppadocia	O	1	—				
Id.	Solarino	E	1	—	Id.	Celledoro	O	1	—				
Trapani	Alcamo	E	1	—	Id.	Casti di Iesi	O	1	—				
Id.	Marsala	E	3	—	Id.	Castelvecchio Subegno	O	1	—				
Id.	Trapani	E	3	—	Id.	Pescina	O	1	—				
Id.	Santa Ninfa	E	1	—	Id.	Tione	O	1	—				
Id.	Calatafimi	E	3	—	Id.	Santo Mario	O	1	—				
Id.	Gibellina	E	1	—	Id.	Tornimparte	O	1	—				
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—	Id.	Civitaluparella	O	1	—				
Id.	Partenia	E	1	—	Id.	Scoppito	O	1	—				
			113	21	Id.	Borgo di Mezzo	O	1	—				
					Id.	Carsoli	O	1	—				
					Id.	Oria	O	1	—				

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785621

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Segue: Regno				
L'Aquila	Carapelle Calvisio	Bovini	1	—
Id.	Fagnano	Id.	1	—
Id.	Prata d'Ansidonia	Id.	1	—
Id.	Sagrano	Id.	1	—
Id.	Sulmona	Id.	1	—
Id.	Rocca di Mezzo	Id.	2	—
Matera	Ferrandina	Id.	1	—
Id.	Irsina	Id.	1	—
Id.	Miglionico	Id.	1	—
Potenza	Calvello	Id.	—	3
Id.	Muro	Id.	6	—
Id.	Torre	Id.	1	—
Reggio	Bova	Id.	2	—
Id.	Laganosa	Id.	1	—
Roma	Roma	Id.	—	1
Teramo	Castellamare	Id.	2	—
Id.	Giulia	Id.	1	—
Torino	Cercenasco	Id.	1	—
Vibo Valentia	Briatico	Id.	1	—
Id.	Cessaniti	Id.	1	—
Id.	Filadelfia	Id.	1	—
Id.	Francavilla	Id.	1	—
Id.	Ionadi	Id.	1	—
Id.	Monterosso	Id.	1	—
Id.	Mileto	Id.	1	—
Id.	Nicotera	Id.	1	—
Id.	Parghelia	Id.	1	—
Id.	Pizzo	Id.	1	—
Id.	Rombiolo	Id.	1	—
Id.	Spilinga	Id.	1	—
Id.	Stefanaconi	Id.	1	—
Id.	Vallelonga	Id.	1	—
Id.	Zaccanopoli	Id.	1	—
Id.	Zungri	Id.	1	—
Id.	Vibo	Id.	—	1
			395	38
Agalassia contagiosa delle pecore e capre				
Cuneo	Carpeneto Sclavino	Capre	1	—
Cuneo	Cremmo	Id.	1	—
Id.	Grugliasco	Id.	2	—
			4	—
Morbo splenetico				
Lucca	Capannori	Bovini	1	4
Salerno	Pisciotta	Id.	4	5
			5	9
Tubercolosi bovina				
Bari	Gioia del Colle	Bovini	2	1
				1
Setticemia emorragica				
Sassari	Nulvi	Suini	3	1
Id.	Sassari	Id.	3	—
Id.	Villanova Monteleone	Id.	3	—
			1	1
Febbre catarrale				
Potenza	Brindisi	Ovini	9	9

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero dello stallo o pascoli infetti: Rimasti dalla precedente	Numero dello stallo o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Colera dei polli				
Grosseto	Pitigliano	Pollame	150	—
Id.	Piglio	Id.	100	—
Id.	Quercito	Id.	50	—
			300	—
Peste aviaria				
Ascoli Piceno	Amandola	Pollame	11	—
Id.	Ascoli Piceno	Id.	4	—
Id.	Campo Rotondo	Id.	4	—
Id.	Carassai	Id.	4	—
Id.	Comunanza	Id.	4	—
Id.	Cossignano	Id.	4	—
Id.	Force	Id.	15	—
Id.	Montefortino	Id.	10	—
Id.	Montegiberto	Id.	2	—
Id.	Ripatransone	Id.	1	—
			54	—
Cachessia tracheale infettiva dei polli				
Avellino	Andretta	Pollame	7	—
Id.	Gesualdo	Id.	5	3
Id.	Frigento	Id.	18	—
Id.	Storno	Id.	7	—
Id.	Villamaina	Id.	1	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	Id.	71	—
Cuneo	Palmoli	Id.	2	—
Id.	Montaferrato	Id.	10	—
L'Aquila	Monterale	Id.	1	1
Id.	Capestrano	Id.	—	4
Teramo	Torni	Id.	1	—
			119	8

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1915 - N. 2

Voci di confronto	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei comuni	Numero delle località
		Contagi di malattia		
1	Carbonchio ematico	5	6	8
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	9	24	256
4	Mallenchio dei suini	4	10	45
5	Peste e setticemia dei suini	13	43	199
6	Morva	16	68	133
7	Vaccino-tifo-coli-enteriti	1	1	1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1285

L'Aquila	Carapelle Calvisio	0	1	—	—
Id.	Tagliacozzo	0	1	—	—
Id.	Prata d'Ansidonia	0	—	—	1
Id.	Fagnano	0	—	—	1
Id.	Sessano	0	—	—	1
Id.	Rocca di Mezzo	0	2	—	—
Matera	Ferrandina	0	1	—	—
Id.	Irsina	0	1	—	—
Id.	Matera	0	1	—	—
Potenza	Calvello	0	—	—	2
Id.	Moli	0	6	—	—
Id.	Tolve	0	1	—	—
Reggio	Reggio	0	21	—	—
Id.	Locroi	0	1	—	—
Roma	Roma	0	—	—	1
Taranto	Castellaneta	0	21	—	—
Id.	Ginosa	0	1	—	—
Teramo	Teramo	0	—	—	1
Vibo	Briatico	0	1	—	—
Id.	Capizzi	0	1	—	—
Id.	Parghelia	0	—	—	1
Id.	Spilinga	0	—	—	1
Id.	Zaccanopoli	0	—	—	1
Id.	Monteleone	0	—	—	1
Id.	Monte Romano	0	—	—	1
Id.	Montalto	0	—	—	1
Id.	Vibo	0	—	—	1
			355	38	

Epatosi cistifera delle pecore e capre

Lecce	Carpignano Salentino	0 Cap	1	—
Taranto	Crispiano	0 Cap	1	—
Id.	Grottaglie	0 Cap	2	—
			4	—

Aborto epizootico

Lucca	Capannori	B	—	1
Salerno	Pisciotta	O	—	4
			—	5

Tubercolosi bovina

Bari	Bitonto	B	—	1

Setticemia emorragica

Sassari	Nulvi	S	—	1
Id.	Sorso	S	—	1
Id.	Villanova Monteleone	S	1	—
			1	2

Carbonchio ematico

Brindisi	Brindisi	O	6	—
Id.	Cisternino	O	3	—
Id.	San Pietro Vernotico	O	1	—
Id.	Torchiarolo	O	1	—
Lecce	Lecce	O	12	1
Id.	Melendugno	O	2	2
Id.	Squinzano	O	1	—
Id.	Surbo	O	—	2
Id.	Trepuzzi	O	2	—
Taranto	Castellaneta	O	1	—
			32	3

Barbone bufalino

Salerno	Battipaglia	Bf	2	—
			2	—

Difterite aviaria

Ascoli Piceno	Carassai	P	1	—
Sassari	Sassari	P	—	1
			1	1

Colera dei polli

Teramo	Fiano	P	153	—
Id.	Pieve	P	189	—
Id.	Quarrata	P	50	—
			389	—

Peste aviaria

Ascoli Piceno	Amandola	P	11	—
Id.	Ascoli Piceno	P	1	—
Id.	Campofilone	P	1	—
Id.	Carassai	P	2	—
Id.	Comunanza	P	4	—
Id.	Cossignano	P	1	—
Id.	Fermo	P	2	—
Id.	Force	P	15	—
Id.	Montefortino	P	10	—
Id.	Montegiberto	P	2	—
Id.	Ripatransone	P	2	—
			51	7

Laringo tracheite infettiva dei polli

Avellino	Andretta	P	7	—
Id.	Gesualdo	P	5	3
Id.	Lioni	P	16	9
Id.	Sorbo	P	7	—
Id.	Villamaina	P	1	—
Id.	Sant'Angelo dei Lombardi	P	71	—
Chieti	Paglieta	P	2	—
Id.	Montefalcone	P	16	—
L'Aquila	Molinterno	P	—	1
Id.	Capestrano	P	—	1
Terni	Terni	P	—	1
			119	8

RIEPILOGO
dal 16 al 31 gennaio 1945 - N. 2

Num. d'ordine	MALATTIE	Numero dei Focolai	Numero dei colpiti	Numero delle morti
		Casi nuovi di malattia		
1	Carbonchio ematico	5	6	8
2	Carbonchio sintomatico	1	1	1
3	Afta epizootica	9	24	246
4	Nefrosi dei suini	4	16	45
5	Peste e setticemia dei suini	13	43	191
6	Morva	2	2	2
7	Paralisi cripto-cocco	34	58	133
8	Rabbia	3	11	13
9	Rogna	15	89	453
10	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
11	Aborto epizootico	2	2	5
12	Tubercolosi	1	1	1
13	Setticemia emorragica	1	3	3
14	Vaiolo ovino	3	10	37
15	Tardone bufalino	1	1	2
16	Difterite aviaria	2	2	2
17	Colera dei polli	1	3	300
18	Peste aviaria	1	11	61
19	Laringo tracheite infettiva dei polli	4	11	127

B, bovina; Bf, bufalina; O, ovina; Cap, caprina; S, suina; E, equina; P, pollame; Can, canina; Fel, felina.

(878)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1286

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'assunzione di mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Con i sotto indicati decreti interministeriali è stata autorizzata l'assunzione, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 517, dei prescritti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche ai fini della integrazione del disavanzo economico dei bilanci di alcune Amministrazioni provinciali per l'esercizio 1944.

Decreto interministeriale 16 febbraio 1946, Amministrazione provinciale di Ragusa, importo del mutuo L. 1.250.000;

Decreto interministeriale 17 febbraio 1946, Amministrazione provinciale di Salerno, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 28 febbraio 1946, Amministrazione provinciale di Chieti, importo del mutuo L. [illegible];

Decreto interministeriale 8 marzo 1946, Amministrazione provinciale di Frosinone, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 20 marzo 1946, Amministrazione provinciale di Enna, importo del mutuo L. [illegible];

Decreto interministeriale 20 marzo 1946, Amministrazione provinciale di Arezzo, importo del mutuo L. [illegible];

Decreto interministeriale 25 marzo 1946, Amministrazione provinciale di Pescara, importo del mutuo L. 2.000.000;

Decreto interministeriale 23 aprile 1946, Amministrazione provinciale di Latina, importo del mutuo L. 1.500.000.

Roma, addì 12 maggio 1946

p. il Ministro: Valenzano

(1958)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Terlorcio.

Con decreto del Ministro per l'interno in data 14 maggio 1946, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare un terreno sito nel comune di Terlorcio.

(1960)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Tesoro - Ispettorato del Debito Pubblico

Media dei cambi del 27 giugno 1946 - N. 144

Rendita 3,50 %	L. 116 —
id. 5 %	87 —
id. 3,75 %	75,50
id. 5 %	100,30
Redimibile 3,50 %	93,70
id. 5 %	100,10
Obbligazioni del Tesoro 5 %	98,20
Buoni del tesoro 5 % (scadenza [illegible])	98,30
id. (id. 1° febbraio 1947)	97,40
id. (id. 1° febbraio 1948)	97,35
id. (id. 1° settembre 1947)	97,25
id. (id. 1° aprile 1948)	97,35
id. (id. 1° dicembre 1951)	91,8[illegible]

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª pubblicazione)

Si dichiara che le iscrizioni seguenti, per errore occorso nelle indicazioni fatte dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero iscritte e rilasciate sotto alla colonna 3 numero diverso da quello portato e vincolato sotto alla colonna 5, essendo queste le risultanze delle vere dichiarazioni dei titolari nelle stesse sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	VOLTURE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Rendita 5 %	144588	530 —	Calogero Giovanna-Maria-Antonia di Antonino, nubile, a Messina, con usufrutto a favore di Aceto Concetta, nubile, nata a Messina	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, nata a Messina, con usufrutto come contro.
P. T. 3,50 %	288812	385,50	Mauro *Maria Lucia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Scandaro Mattina Rosa ved. di Mauro Luigi, nata a Nova Altamura (Napoli).	Mauro *Beatrice Maria Lucia* fu Luigi, minore come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5.000 —	Vita Alessandra di Elio, nata in Roma	Vita Alessandra di Elio, minore sotto la patria potestà del padre, nata a Roma.
[illegible]	[illegible]	5700 —	Vita Rossana di Elio, nata a Roma	Vita Rossana di Elio, minore sotto la patria

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12871

Media dei cambi del 17 luglio 1945

Dollaro canadese	L. 106 —
» statunitense	» 87 —
Franco belga	» 79,70
Franco francese	» 100,10
Franco svizzero	» 93,70
Corona svedese	» 100,10
Corona norvegese	» 98,20
Corona danese	» 98,30
Fiorino olandese	» 97,40
Lira sterlina	» 97,35
Peso argentino	» 97,75
Peso uruguay	» 27,35
Peso cile	» 91,80

(9881)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª pubblicazione)

Si diffida che le rendite appresso descritte, per errore incorso nelle operazioni della rettifica all'intestazione del debito pubblico, vengono iscritte e vincolate come alla colonna 3, mentre avrebbero dovuto essere iscritte e vincolate come alla colonna 2, secondo quello che risultano le vere indicazioni dei titoli delle quali sono state

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARSI	VERSIONE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redimibile 3,50 %	144886	500 —	Calogero Giovanna Maria-Concetta di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina, con usufrutto a favore di Arco Concetta, dom. a Messina.	Calogero Giovanna-Maria-Concetta di Antonino, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina, con usufrutto come contro.
P. T. 3,50 %	988812	385, —	Mauro Maria Lucia Io Luigi minore sotto la patria potestà della madre Scognamiglio Militina ved. di Mauro Luigi, dom. a Santa Maria (Napoli).	Mauro Beatrice Maria Lucia Io Luigi, minore come contro.
B. T. (1944) Serie speciale	491	capitale 5000 —	Vita Alessandro di Elio, dom. in Roma	Vita Alessandro di Elio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
Id.	492	5000 —	Vita Rosaria di Elio, dom. a Roma	Vita Rosaria di Elio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma.
P. T. 4 % (1943) - serie II	1174	esilia 140000 —	Serra Pasquale di Elio in Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Procopio Vittoria fu Salvatore ved. Serra.	Serra Pasquale di Elio fu Agostino Antonio, minore come contro.

A termini dell'art. 57 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. Decreto 25 febbraio 1942, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 29 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, non sarà stata notificata opposizione a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno senza ulteriore avviso rettificate.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il direttore generale: Carli

(973)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788881

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di accreditamento di notai

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1915, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Salerno, già conferito con decreto Ministeriale 16 ottobre 1909, al notaio Rodolfo Lavalle, residente ed esercente a Sessa.

(979)

Con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 giugno 1915, è stato revocato l'accreditamento per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Catania, già conferito con decreto Ministeriale 24 maggio 1911, al notaio Modesto Lo Nasso, residente ed esercente a Taormina.

(980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 18 giugno 1915, è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio adriatico motopescherecci », con sede in Ancona, il cav. Ernesto Ulisse

(976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 giugno 1915, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, affidandone la carica presidenziale all'avv. cav. Alfredo Fiorio, e quella di vice presidente all'avv. Emilio Bocco.

(989)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Presidenza per il personale civile e militare dello Stato

Concorso a n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 120 borse di studio

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1914-15 sono così ripartite, mediante concorso per titoli, come appresso:

a) 200 da L. 150 per le scuole elementari;

b) 250 da L. 250 per la scuola media e per la scuola di avviamento professionale;

c) 178 da L. 400 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studi equiparati;

d) 40 da L. 600 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

e) 4 da L. 800 per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario.

ASSISTENZA SCOLASTICA A FIGLI DI IMPIEGATI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1914-15 sono così ripartite, mediante concorso per titoli, come appresso:

a) 60 da L. 150 per le scuole elementari;

b) 80 da L. 400 per il ginnasio superiore, per il liceo, l'istituto tecnico superiore, l'istituto magistrale superiore e corsi di studi equiparati;

c) 30 da L. 600 per le università ed altri istituti di istruzione superiore;

d) 8 da L. 800 per corsi di specializzazione o di perfezionamento post-universitario aventi la durata massima di tre anni.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono aspirare per rispettivamente gli orfani ed i figli degli impiegati civili e militari dipendenti dallo Stato, degli ufficiali di P. S. e dei funzionari in servizio effettivo, purchè gli uni e gli altri degli impiegati suddetti siano in attività di servizio o in quiescenza al tempo della morte.

Per l'ammissione ai concorsi per posti in convitti ed orfanotrofi, anche per le borse di studio, l'impiegato civile o militare non deve essere di grado nella carriera superiore a quello a cui corrisponde l'assegno, la promozione o il decoro nella rispettiva classe e nella sessione estiva di esame dell'anno 1914-15.

Per ottenere ammissione a concorrere ad una borsa di studio il figlio dell'impiegato deve avere proseguito nello scrutinio finale e nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1914-15 l'ammissione e la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli otto decimi nelle classi di scuole medie superiori.

I figli dell'impiegato che intendano frequentare il primo corso di una università possono essere ammessi al concorso solo se abbiano conseguito la media degli otto decimi negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari con l'obbligo che il figlio dell'iscritto deve aver conseguito di non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 8/10.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima n. 31, Roma, e al più tardi degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1915.

Tutti i titoli sono indispensabili. La domanda non per esser ammessibile, è non regolarmente documentata, non sarà presa in considerazione.

Nella domanda è necessario precisare a quale beneficio si

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

...pubblico e della Cassa ...
...presso l'Ufficio del ...
...decreto Ministeriale 30 maggio 1951, al dottor Monteleone Filomena, residente ed esercente in Taranto

(980)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario della Società anonima cooperativa e Consorzio agricolo ortofrutticolo, con sede in Ancona.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, in data 18 aprile 1952, è stato nominato commissario della Società anonima cooperativa « Consorzio agricolo ortofrutticolo », con sede in Ancona, il rag. Giuseppe Ubaldi.

(976)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 20 giugno 1952, è stata costituita l'Amministrazione dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli, affidandone la carica presidenziale all'avv. Vincenzo Alfredo Fiorio, e quella di vice presidente all'ing. Emilio Fiocco.

(988)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Presidente per il personale civile e militare dello Stato

Concorso a n. 50 posti in convitti ed orfanotrofi e per n. 770 borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI STATALI

Convitti ed orfanotrofi

I posti gratuiti in convitti ed orfanotrofi (maschili e femminili) da conferirsi per l'anno scolastico 1952-53 mediante concorso per titoli agli orfani degli statali sono 50.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni e non più di 12 anni compiuti al 30 settembre 1952.

Per gli orfani ammessi in convitto o in orfanotrofio l'Ente assume l'onere della vita, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri.

Il corredo prescritto dal convitto, le riparazioni e rinnovazioni dello stesso, la biancheria e tutto quanto occorre per tutto il resto sono a carico delle famiglie.

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI STATALI

Borse di studio

Le borse di studio da conferirsi per l'anno scolastico 1952-53 agli orfani degli statali, nonchè ai pupilli ed alle pupille dell'Ente, sono così ripartite:

n. 50 da L. 400 per il grado superiore per il proseguimento degli studi secondari;

n. 40 da L. 400 per il grado superiore per il proseguimento degli studi universitari;

n. 680 da L. 300 per la frequenza di scuole di avviamento professionale;

n. 8 da L. 300 per casi di particolare disagio o di particolare benemerenza a favore di orfani di grande invalidità o di guerra.

CONDIZIONI DI AMMESSIBILITA' AI CONCORSI

Al concorso possono partecipare esclusivamente gli orfani dei figli degli statali e cioè dei dipendenti civili di ruolo o non di ruolo dello Stato, delle aziende autonome dello Stato, delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia, dei Corpi di polizia municipale, dei Corpi forestali, dei Corpi di polizia penitenziaria, dei Corpi di polizia delle ferrovie dello Stato, delle aziende municipalizzate, delle aziende patrimoniali dello Stato e delle aziende speciali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 maggio 1947, n. 399.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio il figlio dell'assicurato deve aver conseguito nello scrutinio di luglio o nella sessione estiva di esami dell'anno scolastico 1951-52 l'ammissione o la promozione al corso che intende frequentare con una media non inferiore agli otto decimi (8/10) di quella media superiori.

Il fatto dell'orfano che intenda frequentare il primo corso di una università potrà essere ammesso al concorso solo se abbia conseguito la media degli otto decimi negli esami di maturità o di abilitazione.

Per essere ammesso a concorrere ad una borsa di studio per corsi di perfezionamento o di specializzazione postuniversitari è necessario che il figlio dell'assicurato sieno stati conseguito da non oltre due anni la laurea con una votazione di almeno 90/110.

Le domande debbono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima n. 31, Roma, o ad uno degli uffici provinciali dell'Ente stesso entro il 31 agosto 1952.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo utile, o non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nella domanda è necessario precisare a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si vuol seguire, e bisogna non omettere il domicilio.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Documenti da produrre a corredo delle domande per l'assegnazione degli orfani

Le domande di ammissione al concorso degli orfani debbono essere corredate dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita del concorrente;
2) certificato di morte di uno dei genitori;
3) estratto o stato di matrimonio dei genitori;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12901

4) documenti che comprovino se il concorrente sia eventualmente orfano di guerra;

5) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia del concorrente nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della stessa anche non convivente, nonchè se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito, a cura di questo o di altro Ente;

6) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

7) atto di nascita del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare, se l'aspirante trovasi già iscritto all'università dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

N.B. — Per i documenti dello stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà cessare ovvero la riproduzione facendosi richiamo alla pratica a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 8 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due casi precedenti l'orfano e il figlio che intendano concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento devono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea, nonchè una dichiarazione dell'autorità stessa attestante che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento post-universitario, al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati in discipline indicate allegando la durata del corso precisando che questo avrà inizio nell'anno accademico 1915-16.

I candidati potranno subire le pubblicazioni e i certificati che occorrono per dimostrare la loro attività scientifica.

Roma, addì 27 giugno 1915

Il commissario: LEONARDO CAMERA

(978)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Brooks, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1915 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 giugno 1915

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(981)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1915, n. 813 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il riassetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1911, n. 1377), così nato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1915, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 giugno 1915

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(982)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

d'assegno, a cura di questo o di altro Ente;

6) estratto dell'atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di madre (genitori;

7) atto di nomina del tutore, se l'orfano è minorenne e privo di entrambi i genitori;

8) certificato dell'autorità scolastica con i voti riportati per l'ammissione o la promozione al corso da frequentare, se l'aspirante trovasi già iscritto all'università dovrà unire un certificato con le seguenti indicazioni:

a) corso e anno a cui lo studente è iscritto;

b) elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati;

c) esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, col voto conseguito in ciascuna materia.

N.B. — Per i documenti della stato civile già esibiti all'Ente pel conseguimento di altre prestazioni potrà essere omessa la riproduzione facendosi richiamo alla istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai nn. 1, 3, 4, 5 e 8 del capo precedente nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipende l'iscritto attestante che lo stesso è in attività di servizio.

Documenti da produrre a corredo delle domande per borse di studio per frequentare corsi di perfezionamento o di specializzazione degli orfani e dei figli di iscritti in servizio attivo.

Oltre i documenti indicati rispettivamente nei due capi precedenti l'orfano o il figlio che intendono concorrere ad una borsa di specializzazione o di perfezionamento debbono esibire un certificato della competente autorità universitaria dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea nonchè una dichiarazione dell'università stessa che il corso indicato dall'aspirante è un corso di specializzazione o di perfezionamento postuniversitario, al quale possono accedere esclusivamente i laureati; la dichiarazione indicherà altresì la durata del corso precisando che questo avrà inizio nel l'anno accademico 1915-16.

I candidati potranno esibire le pubblicazioni e i certificati che credessero per dimostrare la loro attività scientifica.

Roma, addì 27 giugno 1915

Il commissario: FERNANDO CÂSSINA

(978)

Governo Militare Alleato, con la presente ordina che i decreti contenuti nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 5 giugno 1915 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 25 giugno 1915

G. R. UPJOHN
Brigadiere generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(981)

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che il decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1915, n. 313 (Variazioni alle provvidenze per agevolare il rissetto della vita civile e la ripresa economica della Nazione di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 1° novembre 1914, n. 357), contenuto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 26 giugno 1915, entri in vigore ed abbia piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato, riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 26 giugno 1915

G. R. UPJOHN
Brigadiere generale
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(992)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* — SANO BATTAGLIA, *gerente*

Roma, Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 12922

23

1

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION 9 JUL 1945
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4010/L. AP/pa.
7 Jul 45.

MEMORANDUM

SUBJECT : Gazzetta Ufficiale No.77 of 28 June 1945.

TO : See Distribution List.

SECTION OR SUB-COMMISSION CONCERNED

1. This issue of Gazzetta Ufficiale contains the below legislation.

2. Your attention is drawn to the fact that the marginal notes are inserted for convenience only and it is expected that each Sub-Commission will take appropriate action in regard to any decree within its field.

(a) Public Works Finance

(a) Legislative Decree of the Lieutenant General No.318 of 25 May 1945.
Employing persons not on the rolls of State administration for public works to perform services in the interest of national reconstruction.

(b) Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.319 of 4 June 1945.
Granting an emergency remuneration to State personnel and to personnel employed by local bodies constituted by public law.

(c) Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.320 of 7 June 1945.
Establishing travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

(d) Local Government Finance Public Works

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 April 1945.
Authorizing certain communal administrations to contract loans with the Credit Consortium for Public Works in order to balance their 1944 deficit.

(e)

(e) Decree of the President of the Council of

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Public Works
Finance

No.318 of 25 May 1945.

Employing persons not on the rolls of State administration for public works to perform services in the interest of national reconstruction.

(b)
Finance

(b) Legislative Decree of the Lieutenant General No.319 of 4 June 1945.

Granting an emergency remuneration to State personnel and to personnel employed by local bodies constituted by public law.

(c)
Finance

(c) Legislative Decree of the Lieutenant General No.320 of 7 June 1945.

Establishing travelling and displacement expenses for the personnel employed by the State administration.

(d)
Local Government
Finance
Public Works

(d) Decree of the President of the Council of Ministers of 12 April 1945.

Authorizing certain communal administrations to contract loans with the Credit Consortium for Public Works in order to balance their 1944 deficit.

(e)
Public Relations
Industry

(e) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Società Anonima editrice Reggiana" publisher of the newspaper "Il Solco Fascista" of Reggio Emilia.

5114

(f)
Public Relations
Industry

(f) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Gazzetta dell'Emilia" newspaper publishing Company of Modena.

(g)
Public Relations
Industry

(g) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.

Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Il Popolo del Friuli" newspaper publishing Company of Udine.

6396

1294

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1265

(h)
Public Relations
Industry

(h) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "S.A.G.A." Publishing Company of the newspaper "Il Veneto" of Padova.

(i)
Public Relations
Industry

(i) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "L'Arena" newspaper Publishing Company of Verona.

(j)
Public Relations
Industry

(j) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "La Provincia" newspaper publishing Company of Como.

(k)
Public Relations
Industry

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Vedetta fascista" newspaper publishing Company of Vicenza.

(l)
Finance
Local Government

(l) Ministerial Decree of 9 April 1945.
Entrusting the "Banca Nazionale del Lavoro" with the functions to collect sojourn taxes in the communes where such taxes are applicable.

(m) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the "Istituto di Medicina Sociale" and employment of new personnel.

(n)
Public Health
(Welfare)
Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of the personnel of the national Body for the welfare and assistance of the State employees.

(o)
Industry

(o) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

publishing Company of Como.

(k) Public Relations Industry

(k) Decree of the President of the Council of Ministers of 15 June 1945.
Appointing a Commissioner for the temporary administration of the "Vedetta fascista" newspaper publishing Company of Vicenza.

(l) Finance Local Government

(l) Ministerial Decree of 9 April 1945.
Entrusting the "Banca Nazionale del Lavoro" with the functions to collect sojourn taxes in the communes where such taxes are applicable.

(m) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the "Istituto di Medicina Sociale" and employment of new personnel.

(n) Public Health (Welfare) Finance

(n) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of the personnel of the national Body for the welfare and assistance of the State employees.

(o) Industry Labour Finance

(o) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dismissal of personnel of the National Propaganda body for the prevention of accidents.

(p) Public Health (Welfare) Finance

(p) Ministerial Decree of 4 June 1945.
Validating the dimissal of Sig.BUCCI Giuseppe of the National Body for the welfare and assistance of State employees.

(q) Finance

(q) Ministerial Decree of 10 June 1945.
Appointment of an auditing board for the autonomous section of the "Banca Nazionale del Lavoro" for credit transactions with hotels and tourist enterprises for the financial year 1944-1945

(r) Agriculture

(r) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Substituting a Commissioner for the Provincial Agrarian Consortium of Potenza.

1296

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(s) Finance

(s) Ministerial Decree of 11 June 1945.
Revoking the authorization granted to the Pawn Credit Bank of Molfetta (Bari) to enter into credit transactions and appointing a Commissioner liquidator and members to the Supervising Committee of said Bank.

(t)

(t) Ministerial Decree of 12 June 1945.
Examinations for "Procuratori" at the seat of the Court of Appeal of Rome.

(u) Commerce Industry Agriculture

(u) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Appointing a President for the Council of the Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Florence.

(v)

(v) Ministerial Decree of 15 June 1945.
Constituting Commissions for the examination of "procuratori" at the Courts of Appeal of Ancona and L'Aquila.

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 19 June 1945.
Placing the firm "Carlo WEDEKIND & C." with seat in Palermo under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control)

(x) Ministerial Decree of 22 June 1945.
Placing the firm styled "Linner Maria" with seat in Naples under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

12671

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of "procuratori" at the Courts of Appeal of [illegible] and L'Aquila.

(w) Finance (Property Control)

(w) Ministerial Decree of 19 June 1945. Placing the firm "Carlo WEDEKIND & C." with seat in Palermo under receivership and appointing a receiver.

(x) Finance (Property Control)

(x) Ministerial Decree of 22 June 1945. Placing the firm styled "Linner Maria" with seat in Naples under receivership and appointing a receiver.

NOTE :- RCs, SCAOs and Sub-Commissions desiring that any of the provisions contained in this issue of Gazzetta Ufficiale be EXCLUDED from implementation in (a) southern and/or (b) northern provinces of AMG territory, must file their returns to the Legal Sub-Commission not later than 1700 hours, Sunday, 15 July 1945. As the endorsement of the decrees appearing in this issue will be published in the issue of G.U. appearing next after the above date, returns received after this date will be too late for action.

5113

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor.

6336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 28 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-034

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. anno	L. 600	All'Estero	Abb. anno	L. 1.200
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. anno	L. 400 —
	» semestrale	» 200 —
	Un fascicolo - Prezzi vari	
All'Estero	Abb. anno	L. 800 —
	» semestrale	» 500 —
	Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. anno	L. 400	All'Estero	Abb. anno	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 300
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 318.

Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione . Pag. 953

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319.

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali . . . Pag. 954

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . . . . . Pag. 955

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944. Pag. 957

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova . . . . . Pag. 958

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona. Pag. 959

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como. Pag. 960

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza . . . . . Pag. 960

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile . . . . . Pag. 961

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ABBONAMENTI ORDINARI

In Italia	Abb. annuo	L. 600	All'Estero	Abb. annuo	L. 1.500
	» semestrale	» 350		» semestrale	» 700
	» trimestrale	» 200		» trimestrale	» 400
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

AI SOLO «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia	Abb. annuo	L. 400
	» semestrale	» 200
	Un fascicolo (Prezzi vari)	

ALLA PARTE SECONDA

In Italia	Abb. annuo	L. 400	All'Estero	Abb. annuo	L. 800
	» semestrale	» 200		» semestrale	» 500
	» trimestrale	» 120		» trimestrale	» 320
	Un fascicolo	» 8		Un fascicolo	» 20

All'Estero

Abb. annuo	L. 800
» semestrale	» 500
Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.	

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1945, n. 318.

Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione . Pag. 854

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 maggio 1945, n. 319.

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali . Pag. 855

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 maggio 1945, n. 320

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale . Pag. 855

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1941. Pag. 857

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia . Pag. 858

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena . Pag. 858

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine . Pag. 859

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano «Il Veneto» di Padova . Pag. 859

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona. Pag. 860

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «La Provincia» di Como. Pag. 860

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Vedetta fascista» di Vicenza . Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile . Pag. 860

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni. Pag. 861

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali . Pag. 861

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni . Pag. 862

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe. Pag. 862

13001

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5112

6336

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro. Pag. 953

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.
Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza . . . . . Pag. 953

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso . . . . . Pag. 953

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma . . . . . Pag. 954

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.
Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . Pag. 954

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.
Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila . Pag. 955

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 956

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.
Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Lianer Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli . . Pag. 956

Ministero degli affari esteri: Concessione di exequatur. Pag. 956

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alicosa e Alto Ionio . . . Pag. 956

Ministero del tesoro:
Media dei titoli . . . . . Pag. 957
Diffida per smarrimento di ricevuta di versamento di titoli
3,50 Consolidato 3,5 % (1934) . . . . . Pag. 957

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 318.
Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per casi di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e preparazione nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i predetti incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, R. Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1300 11

DECRETO [illegible]

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso . . . . . Pag. 983

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma . . . . . Pag. 983

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze . Pag. 984

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de l'Aquila . Pag. 985

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 986

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Lianer Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario . . . . . Pag. 986

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli . . Pag. 986

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 986

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Alteina e Alto Tirreno . . . Pag. 986

Ministero del tesoro:

Modo dei titoli . . . . . Pag. 987

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Consolidato 3,5 (1934) . . . . . Pag. 987

Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro:

Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 10 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi greggi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli oli lubrificanti . . . Pag. 987

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della ghisa . . . . . Pag. 988

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma . . Pag. 988

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Stella Polare», con sede in Taranto . . . . . Pag. 988

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 988

3673

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fini di particolare urgenza connessi col problema della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e provata, nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i predetti incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4 *foglio n.* 153. — PRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319.

Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

I 3 0 2 2

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, ed al personale degli enti pubblici locali in effettivo servizio, al 30 aprile 1945, nelle provincie restituite all'amministrazione italiana o nelle altre nelle quali il presente decreto venga esteso con disposizione del Governo Militare Alleato, è concesso uno speciale indennizzo di congiuntura, per una volta tanto, nella seguente misura:

L. 2500 lorde per il personale residente nei comuni di Roma, Napoli e Palermo;

L. 2000 lorde per quello residente in comuni aventi almeno 100.000 abitanti;

L. 1500 lorde per quello residente in comuni aventi meno di 100.000 abitanti.

Detti importi sono ridotti rispettivamente a lorde L. 1500, 1200 e 900, per il personale in godimento di razione viveri in natura.

Art. 2.

L'indennizzo di cui all'articolo precedente per i dipendenti statali, farà carico ai capitoli di bilancio sui quali si corrispondono gli stipendi, le retribuzioni, e paghe ed i salari.

Gli enti pubblici locali per il dipendente personale seguiranno, ove possibile, analogo criterio.

Art. 3.

Per i dipendenti statali i cui assegni mensili non vengano pagati con ordinativi diretti o con ordini su contabilità speciali, ma con ruolo di spese fisse, gli uffici da cui essi dipendono disporranno, senza attendere la nota mensile dei rispettivi uffici provinciali del Tesoro, l'emissione di una nota nominativa suppletiva per l'importo netto dell'indennizzo di cui all'art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro ammetteranno a pagamento le note nominative così compilate prelevando annotazione sul relativo foglio di ruolo dell'importo netto dell'indennizzo corrisposto.

Per lo stesso importo netto di cui sopra, i funzionari delegati, intestatari degli ordini di accreditamento per il pagamento delle competenze che si effettua mediante

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni ... dalla pubblicazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, il guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4 foglio n. 154 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto l'art. 1 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, an-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ai dipendenti civili e militari dello Stato, di ruolo o non di ruolo, compresi i salariati, ed al personale degli enti pubblici locali in effettivo servizio, al 20 aprile 1945, nelle provincie restituite all'amministrazione italiana o nelle altre nelle quali il presente decreto venga esteso con disposizione del Governo Militare Alleato, è concesso uno speciale indennizzo di congiuntura, per una volta tanto, nella seguente misura:

L. 2500 lorde per il personale residente nei comuni di Roma, Napoli e Palermo;

L. 2000 lorde per quello residente in comuni aventi almeno 100.000 abitanti;

L. 1500 lorde per quello residente in comuni aventi meno di 100.000 abitanti.

Detti importi sono ridotti rispettivamente a lorde L. 1500, 1200 e 900, per il personale in godimento di razione viveri in natura.

Art. 2.

L'indennizzo di cui all'articolo precedente per i dipendenti statali, farà carico ai capitoli di bilancio sui quali si corrispondono gli stipendi, le retribuzioni, e paghe ed i salari.

Gli enti pubblici locali per il dipendente personale seguiranno, ove possibile, analogo criterio.

Art. 3.

Per i dipendenti statali i cui assegni mensili non vengono pagati con ordinativi diretti o con ordini su contabilità speciali, ma con ruolo di spese fisse, gli uffici da cui essi dipendono disporranno, senza attendere la nota modello dei rispettivi uffici provinciali del Tesoro, l'emissione di una nota nominativa suppletiva per l'importo netto dell'indennizzo di cui all'art. 1.

Gli uffici provinciali del Tesoro provvederanno a pagamento le note nominative così compilate premettendo annotazione sul relativo foglio di ruolo dell'importo netto dell'indennizzo corrisposto.

Per lo stesso importo netto di cui sopra, i funzionari delegati, intestatari degli ordini di accreditamento per il pagamento delle competenze che si effettua mediante tali ordini, disporranno l'emissione degli ordinativi di pagamento sulle relative aperture di credito.

Tali ordinativi saranno ammessi a pagamento anche oltre i limiti dei fondi disponibili, richiedendo poi alle amministrazioni competenti la emissione di ordini di accreditamento suppletivi per la copertura dei pagamenti disposti.

Art. 4.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, le modalità di pagamento previste dal presente decreto potranno essere adottate con determinazione del Ministro per il tesoro in altri casi di urgente necessità.

legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 154. — FRANCO

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto legge 19 agosto 1938, n. 1518;

Visto il R. decreto legge 27 febbraio 1942, n. 76;

Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 134;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;

Visto l'art. 1 del decreto legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con permuttazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.

Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'applicazione anche per singole giornate — in ragione di tre volte l'importo

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND NO. 1304

1305
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

...ria di missione spettante per ogni giornata, sia ...dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ...si a due volte l'importo della diaria per le per... di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 300 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con arrotondamento, saranno regolati con decreti di cui al successivo art. 10.

Art. 2

Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di primo stabilimento nella misura:

di L. 15.000 a personale dei gradi I e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 2° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;
di L. 8.000 a personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1939, n. 994.

Art. 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze ne comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima località con più di ...

di missione, computati dall'inizio di questa, è ragguagliata:

a) al 100 % della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

b) al 200 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

c) al 300 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 300 mila abitanti.

Art. 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

Art. 6.

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto con il Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa il compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate, una indennità integrativa:

a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 37 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al

1306

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785121

le missioni di durata superiore ad una giornata, anche quelle per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.

Art. 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di primo stabilimento nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 1° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 994.

Art. 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con alloggio fuori residenza e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica, dopo i primi 60 giorni — non computabili nella durata della missione agli effetti economici — il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo precedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50 % della diaria di missione.

Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1° luglio 1941 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni

Art. 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per le missioni compiute nell'interesse di province, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 11 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

Art. 6.

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa:

a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1941 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1941, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 37 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale e istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 2° comma del precedente art. 3.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta a due terzi dopo un anno di godimento.

è ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.

Art. 9.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 286, sono abrogati.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 286, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano espletati incarichi diversi ».

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

I modelli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere modificato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SCOCCIMARRO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 126. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 241, e 11 gennaio 1945, n. 5;

Visti i decreti interministeriali 22 gennaio 1945, n. 00317; 2 febbraio 1945, n. 00377; 11 dicembre 1944, n. 10341; 27 dicembre 1944, n. 00215; 21 dicembre 1944, n. 00196; 25 febbraio 1945, n. 00321; 23 novembre 1944, n. 00147; 2 febbraio 1945, n. 00376; 10 marzo 1945, n. 00361; 20 febbraio 1945, n. 0098; 1° dicembre 1944, n. 00241; 1° dicembre 1944, n. 00212; 3 febbraio 1945, n. 00373; 25 novembre 1944, n. 00100; 23 novembre 1944, n. 00170; 1° marzo 1944, n. 256; 2 febbraio 1945, n. 00308; 31 gennaio 1945, n. 00361, con i quali le sottoindicate Amministrazioni comunali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Comune di Arcinazzo . . . . L. 1.500.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

...compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano espletati incarichi diversi ».

Art. 10.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da assoggettarsi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto:

a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 per le provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entri in vigore la dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli:* TERRACINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 136. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 21 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 51;

Visti i decreti interministeriali 22 gennaio 1945, n. 00317; 2 febbraio 1945, n. 00377; 11 dicembre 1944, n. 10511; 23 dicembre 1944, n. 00213; 21 dicembre 1944, n. 00202; 25 febbraio 1945, n. 00401; 23 novembre 1944, n. 00145; 2 febbraio 1945, n. 00276; 16 marzo 1945, n. 00361; 20 febbraio 1945, n. 0008; 1° dicembre 1944, n. 00211; 1° dicembre 1944, n. 00212; 2 febbraio 1945, n. 00275; 25 novembre 1944, n. 00100; 23 novembre 1944, n. 00150; 1° marzo 1944, n. 250; 2 febbraio 1945, n. 00108; 31 gennaio 1945, n. 00361, con i quali le attualmente Amministrazioni comunali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Comune di	Avigliano	L.	1.200.000
»	Melfi	»	2.400.000
»	Lauria	»	1.850.000
»	Campobasso	»	2.850.000
»	Colletorto	»	1.500.000
»	Vairano	»	1.300.000
»	Cosenza	»	1.000.000
»	Rende	»	1.250.000
»	Frattamaggiore	»	1.200.000
»	Lecce	»	1.875.000
»	Matera	»	700.000
»	Ragusa	»	2.000.000
»	Gela	»	1.800.000
»	Sassari	»	1.000.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comune di	Taranto	L.	5.000.000
»	Teramo	»	1.089.000
»	Trapani	»	2.091.000
»	Viterbo	»	1.500.000

Riconosciuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del perfezionamento delle garanzie dei mutui suddetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni comunali, la somministrazione dei due terzi del mutuo che esso dovranno, come sopra, assumere con l'Istituto medesimo per il pareggio economico del bilancio per l'esercizio 1944, non appena stipulato il relativo contratto di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1944, n. 234.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza del relativo contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non sarà provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro SOLMI — *p. Il Ministro per l'interno* MOLÈ

(951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto De Monte è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSU

(928)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Tito Carnacini è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il prof. Tito Carnacini eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 788221

ministrazione;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato ad effettuare, a chiusura delle suindicate Amministrazioni comunali, la sistemazione dei due terzi debito che esso dovrebbe, come sopra, assumere con l'Istituto mutuante per il pareggio economico del bilancio, per l'esercizio 1944, non ancora stipulato il relativo contratto di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza del relativo contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suddette.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLARI

p. Il Ministro per l'interno
MOLÈ

(951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto De Monte è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano «Il Solco fascista» di Reggio Emilia.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSU

(928)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Tito Carnacini è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Gazzetta dell'Emilia» di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il prof. Tito Carnacini eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSU

(929)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 946021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «Il Popolo del Friuli» di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Il popolo del Friuli» di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Tullio Altan è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «Il popolo del Friuli» di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Carlo Tullio Altan eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Udine.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano «Il Veneto» di Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Guido Lucatello è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano «Il Veneto» di Padova.

Art. 2.

Il prof. avv. Guido Lucatello eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Padova.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(931)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Bassini è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano «L'Arena» di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Tullio Altan è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Carlo Tullio Altan eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Udine.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSOLI

(930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Padova.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSOLI

(931)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Bassani è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Emanuele Bassani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Verona.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSOLI

(932)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 12, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Werner è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Carlo Werner eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(953)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raimondo Tulli è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Raimondo Tulli eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1945-1947 alla designazione dell'ente incaricato del servizio militare della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno a mente del sopracitato Regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1945 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico alla

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Werner è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Carlo Werner esercitera la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 giugno 1943

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(953)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1943.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario, per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Werner è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

Art. 2.

L'avv. Carlo Werner esercitera la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 15 giugno 1943

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LUSSATO

(954)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1943.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativi all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1943-1947 alla designazione dell'ente incaricato del servizio tellurio della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno a mente dei sopracitato Regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1943 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di affidare l'incarico alla Banca nazionale del lavoro, che per i trienni 1939-1941 e 1942-1944 ha svolto tale servizio;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per il triennio 1943-1947, di provvedere, in conformità e con la osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno in cui il tributo è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1945 sarà dovuto l'aggio nella misura del 7,50 %.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Sottosegretario
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(921)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 15 dicembre 1944 con la quale il commissario dell'Istituto italiano di medicina sociale chiede la convalida di alcuni provvedimenti relativi a licenziamenti ed a nuove assunzioni di personale effettuati dall'Istituto stesso;

Ritenuto che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i seguenti provvedimenti disposti dall'Istituto di medicina sociale

---

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato del Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2237, del 18 novembre 1944, con cui il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali propone la convalida dei seguenti provvedimenti disposti dall'Ente stesso sotto l'impero di sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercorrente tra l'Ente ed i medici di ruolo dell'incorporato Ente Unitario I.;

b) licenziamento di personale effettivamente assunto, con rapporto d'impiego provvisorio o avventizio;

Considerato che i provvedimenti di cui al punto a) furono adottati in esecuzione della deliberazione 17 febbraio 1945 dei legittimi rappresentanti dell'Ente per la nuova organizzazione dei servizi sanitari in dipendenza dell'assorbimento del cessato Ente Unitario I.;

Che i provvedimenti di cui al punto b), furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi amministrativi;

Che le esigenze che dettero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti e che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

Il Ministro per l'Industria
Bonomi

Il Sottosegretario
per la stampa, spettacolo e lavoro
Labonati

(923)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 15 dicembre 1944 con la quale il commissario dell'Istituto italiano di medicina sociale chiede la convalida di alcuni provvedimenti relativi a licenziamenti ed a nuove assunzioni di personale effettuati dall'Istituto stesso;

Ritenuto che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i seguenti provvedimenti disposti dall'Istituto di medicina sociale:

a) licenziamento delle impiegate Righetti Amelia e Facilli Favilla, per scarso rendimento e dell'usciere Peroni Secondo, per volontario abbandono del servizio;

b) assunzione delle impiegate Ascenzi Perina e Michettoni Dina, nonchè dell'usciere Calabrese Rosolo, in sostituzione del personale licenziato di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: Bonomi

(937)

---

sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2237, del 18 novembre 1944, con cui il commissario dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti statali propone la convalida dei seguenti provvedimenti disposti dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente ed i medici di ruolo dell'incorporato Ente Umberto I;

b) licenziamento di personale effettivamente operante, con rapporto d'impiego provvisorio o avventizio;

Considerato che i provvedimenti di cui al punto *b)* furono adottati in esecuzione della deliberazione 12 febbraio 1945 dei legittimi rappresentanti dell'Ente per la nuova organizzazione dei servizi sanitari in dipendenza dell'assorbimento del cessato Ente Umberto I;

Che i provvedimenti di cui al punto *b)* furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi amministrativi;

Che le esigenze che dettero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti e che ai suddetti provvedimenti rimase estranea comunque qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati i seguenti provvedimenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente predetto ed i sottoindicati nove medici di ruolo, provenienti dall'incorporato Ente Umberto I:

Rossi Carlo, Baldassarini Girolamo, Ettorre Achille, Benassi Emilio, Console Vittorio, Sinisi Antonio, Ottavi Mario, Razza Agostino, Alvino Vincenzo;

b) licenziamento dei 18 sottoindicati dipendenti addetti alla Direzione generale e dei 10 addetti all'Ufficio di Roma:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785031

Personale della Direzione generale:

Allegretti Maria, archivista; Alvino Giovanni, archivista; Baccante Tricarico, avventizia; Barbera Clara, archivista; Barbellini Amidei, avventizia; Bellucci prof. Oreste, direttore; Berio Pantilla, avventizia; Bizzi Lidia, stenodattilografa; Carnevali Lucia, ufficio archivista; Casaretti Ofelia, avventizia; Cattani Laura, avventizia; Cesaroni Marisa, avventizia; Colangeli Giovanni, avventizio; Cundoli Sergio, inserviente; Cuscela Dina, archivista; De Anna Rosa, avventizia; De Battista Fiorella, applicata; De Bonis Giannino, distaccato, capo ufficio; Delli Falconi M. Grazia, segretaria; De Novellis Angelina, segretaria; Di Benedetto Maria, segretaria; Caravaldi Maria, applicata; Giannessi Maria Angela, avventizia; Giovannetti Paola applicata; Lucci Agnese archivista; Mamone Domenico, fattorino; Matteucci Iolanda, archivista; Monteleone Silvio, applicato avventizio; Ongaro Giuliano, capo cap avventizio; Orlanzi Maria, avventizia; Palomba Ines, avventizia; Pantieri Maria, dattilografa, avventizia; Panzoni Carlo, distaccato, capo ufficio; Pepela Maria, 1° archivista; Possenti Mario, inserviente; Presciutti Vera, avventizia; Ricosari Vera, avventizia; Ronchi Miriam, avventizia; Salvo Giuseppe, distaccato, capo ufficio; Scipione Mario, direttore; Sidoti Santina, avventizia; Tappi Gina, avventizia; Tedeschini Adele, aiuto archivista; Tinante Silvio, stenodattilografo; Tondolini Alberto, avventizio; Ucci Alfredo, 1° archivista; Alghera Michele, 1° archivista; Medi Iolanda, archivista.

Personale dell'Ufficio di Roma:

Bevoloni Ermina, avventizia; Evangelisti Guglielmo, avventizio; Impasinato Delia, archivista; Jorio Ugo, avventizio; Morrone Franco, fattorino; D'Angelo Gerlando, fattorino; Poltronieri Francesco, fattorino; Sarolo Aldo, avventizio; Scarmiglioli Piero, usciere; Sorrentino Vincenzo, avventizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(938)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del perso

del prelato decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 325 del 13 dicembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di n. 22 impiegati disposti dall'Ente stesso;

Considerato che i detti licenziamenti furono determinati esclusivamente da circostanze inerenti alla diminuzione di attività degli uffici dell'ente ed alla situazione di bilancio dell'Ente medesimo;

Che le menzionate circostanze tuttora persistono e che la situazione finanziaria dell'Ente tende, inoltre, ad aggravarsi ulteriormente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, dei seguenti impiegati:

Rapi Ornella, dott. Segarti Alessandra, Spontichia Candido, Alberti Maria Vittoria, Mango Francesca, Barcarioi Ines, Palladore Davide, Vallon Elena Virgilio, Bruno Vincenzo, prof. Giannini Cesare, professore Riata Guido, Ferrino Tito, Paolucci Valerio Patignano Adriana, Biagi Matilde, Coleschi Pino, dottor Ruta Carlo, Demontis Maria, Lucarini Ela, Vendetti Secondo, Cerbara Guglielmo, Maccari Alessandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GROSCHI

(936)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 1317

(torio; Cuccello Pina, archivista; De Simone Rosa, avventizia; De Battista Fiorella, applicata; De Donato Giannino, distaccato, capo ufficio; Delli Falcone M. Grazia, segretaria; De Novellis Angelina, segretaria; Di Benedetto Maria, segretaria; Carnevali Mario, applicato; Giannesi Maria Angela, avventizia; Ghezzanetti Paola, applicata; Lucci Agnese, archivista; Mancini Domenico, fattorino; Mattioccoli Iolanda, archivista; Montelcon Silvio, applicato avventizio; Ongaro Gioliano, capo reparto avventizio; Ortenzi Maria, avventizia; Palombo Ines, avventizia; Panitteri Maria Grazia, avventizia; Pavazzoni Carlo, dispensiere, capo ufficio; Perla Mario, 1° archivista; Possenti Mario, usciere; Presciutti Vera, avventizia; Rinaldi Vera, avventizia; Rocchi Miriam, avventizia; Salvo Giuseppe, distaccato, capo ufficio; Serpetro Mario, direttore; Sidoti Santina, avventizia; Tappi Gino, avventizio; Teloschini Adele, aiuto archivista; Tirante Silvano, stenodattilografo; Tondolini Alberto, avventizio; Mori Alfredo, 1° archivista; Alghera Michele, 1° archivista; Meoli Iolanda, archivista.

Personale dell'Ufficio di Roma:

Bevolesi Ermina, avventizia; Evangelisti Guglielmo, avventizio; Impesinato Delia, archivista; Jorio Ugo, avventizio; Morrone Franco, fattorino; D'Angelo Gerlando, fattorino; Poltronieri Francesco, fattorino; Sarolo Aldo, avventizio; Scarmigliati Piero, usciere; Sorrentino Vincenzo, avventizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(938)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 1570 del 21 novembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali propone la convalida del provvedimento di licenziamento dell'impiegato di 1ª grado dell'Ente medesimo;

Che le menzionate circostanze tuttora persistono e che la situazione finanziaria dell'Ente tende, inoltre, ad aggravarsi ulteriormente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, dei seguenti impiegati:

Rapi Ornella, dott. Segnati Alessandra, Sponticchia Candido, Alberti Maria Vittoria, Mungo Francesca, Barcario Ines, Balladore Davide, Valfon Elena Virginio, Bruno Vincenzo, prof. Giannini Cesare, professore Ruata Guido, Ferrino Tito, Paolucci Valentina, Puignano Adriana, Biagi Matilde, Coleschi Pino, dottor Ruata Carlo, Demontis Maria, Lucarini Eda, Vendetti Secondo, Cerlara Guglielmo, Maccari Alessandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(936)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici e degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 1570 del 21 novembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali propone la convalida del provvedimento di licenziamento dell'im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 935031

piegato Enici Giuseppe disposto dall'Ente stesso in data 25 maggio 1944 per riconosciute irregolarità amministrative;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato esclusivamente da circostanze inerenti al illecito comportamento dell'impiegato e rappresentò, oltre la semplice esecuzione di altro provvedimento già adottato in data 7 aprile 1943 dagli organi dell'Ente legittimamente nominati;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, alla data in cui fu effettivamente adottato, il provvedimento di licenziamento dell'impiegato Enici Giuseppe, disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GROSSO

(891)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, con il quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 14 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori dott. Francesco Mungo, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per gli esercizi 1944 e 1945, sindaci effettivi della Sezione autonoma

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1944, col quale l'avv. Vittorio Materi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Vista la lettera del 7 giugno 1945, con la quale l'avv. Materi chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenute circostanze famigliari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

Il rag. Carmine Faggella è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza, in sostituzione dell'avv. Vittorio Materi, dimissionario.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(892)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 16 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 agosto 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e di sottoporre la azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

convalidato, alla data in cui fu effettivamente adottato, il provvedimento di licenziamento dell'impiegato Bucci Giuseppe, disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: Gronchi

(919)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, con il quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 11 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

I signori dott. Francesco Mungo, rag. Bruno Sirino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per gli esercizi 1944 e 1945, sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

I signori dott. Sebastiano Favara, dott. Giovanni Garofoli e avv. Luigi De Villa sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa per il periodo predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLARI

(923)

Vista la lettera del 7 giugno 1945, con la quale l'avv. Materi chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenute circostanze familiari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

Il rag. Carmine Faggella è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza, in sostituzione dell'avv. Vittorio Materi, dimissionario.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(582)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 938, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 agosto 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e di sottoporre la azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopraccitato, n. 375;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 938, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

I signori dott. Calacchio Giuseppe fu Michele, dott. De Fazio Francesco di Onofrio, notar Fontana Nicola fu Leonardo e dott. Gadaleta Marco fu Angelo, sono

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 766021

nominati, rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza del Monte predetto, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: SOLARO

(924)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 119, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

ART. 1.

E' indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte di appello di Roma.

Le prove scritte si terranno alle ore 9 nei giorni se-

I documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti prevelati dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

ART. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

ART. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(933)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785128

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.

Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 309, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma:

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte di appello di Roma.

Le prove scritte si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 21 gennaio 1946;
procedura civile e penale, 24 gennaio 1946.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'articolo 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla competente commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma entro il 30 dicembre 1945, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un afflcio del registro;

menti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: TOGLIATTI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria, agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il prof. Francesco Devoto è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro
per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(920)

1322
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785081

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1915.

Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1915, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 28 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila, sono composte come segue:

Presso la sede della Corte d'appello di *Ancona*:

1) Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente;

2) Contu dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente;

3) Meloni prof. Giuseppe, della Regia università di Macerata, componente;

4) Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

5) Malintoppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

6) Pudlin dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

7) Rabini dott. Francesco, sostituto procuratore del Regno presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;

8) Gismondi prof. Pietro, della Regia università di Macerata, componente supplente;

9) Di Marzio avv. Alessandro, del Foro di Ancona, componente supplente;

10) Rota avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

Presso la sede della Corte di appello di *Bari*:

1) Caggianelli dott. Alfredo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente;

2) Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente;

3) Salis prof. Lino, della Regia università di Cagliari, componente;

4) Usai Pittau avv. Francesco, del Foro di Cagliari, componente;

5) Meloni avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente;

6) Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;

7) Milanio dott. Dionigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

8) Moritta prof. Vittorio, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Musiu avv. Giuseppe, del Foro di Cagliari, componente supplente;

10) Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Firenze*:

1) Ambrosi dott. Luciano, consigliere di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

2) Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

3) Valeri prof. Giuseppe, della Regia università di Firenze, componente;

4) Barsanti avv. Eugenio, del Foro di Firenze, componente;

5) Marlin avv. Giuseppe, del Foro di Firenze, componente;

6) Tavolaro dott. Silvio, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

7) Rotella dott. Francesco, procuratore aggiunto del Regno, presso il Tribunale di Firenze, componente supplente;

8) Finzi prof. Enrico, della Regia università di Firenze, componente supplente;

9) Bellinlani avv. Pietro, del Foro di Firenze, componente supplente;

10) Paolucci avv. Giacinto, del Foro di Firenze, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello de *L'Aquila*:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 985021

di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila, sono composte come segue:

Presso la sede della Corte d'appello di *Ancona*:

1) Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente;

2) Conti dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente;

3) Meloni prof. Giuseppe, della Regia università di Macerata, componente;

4) Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

5) Malintoppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

6) Puddu dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

7) Rabini dott. Francesco, sostituto procuratore del Regno presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;

8) Gismondi prof. Pietro, della Regia università di Macerata, componente supplente;

9) Di Mattia avv. Alessandro, del Foro di Ancona, componente supplente;

10) Rota avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

Presso la sede della Corte di appello di *Bari*:

1) Caggiano-i dott. Alfredo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente;

2) Guidi dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente;

3) Carlota Ferrara prof. Luigi, della Regia università di Bari, componente;

4) Malcangi avv. Vittorio, del Foro di Bari, componente;

5) De Filippis avv. Giuseppe, del Foro di Bari, componente;

6) Lupoli dott. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente supplente;

7) Tallarigo dott. Cesare, sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Bari, componente supplente;

8) Donadio prof. Giuseppe, della Regia università di Bari, componente supplente;

9) Usai Pirlan avv. Francesco, del Foro di Cagliari, componente;

10) Mereu avv. Gierglo, de. Foro di Cagliari, componente;

11) Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;

12) Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

13) Moritta prof. Vittorio, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

14) Muslu avv. Giuseppe, de. Foro di Cagliari, componente supplente;

15) Delia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Firenze*:

1) Ambrosi dott. Luciano, consigliere di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

2) Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

3) Valeri prof. Giuseppe, della Regia università di Firenze, componente;

4) Barsanti avv. Eugenio, del Foro di Firenze componente;

5) Marlin avv. Giuseppe, del Foro di Firenze, componente;

6) Tavolaro dott. Silvio, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

7) Ratella dott. Francesco, procuratore aggiunto del Regno, presso il Tribunale di Firenze, componente supplente;

8) Finzi prof. Enrico, della Regia università di Firenze, componente supplente;

9) Bellaban avv. Pietro, del Foro di Firenze, componente supplente;

10) Paciuotti avv. Giacinto, del Foro di Firenze, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello de *L'Aquila*:

1) Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

2) De Aloisio dott. Armando, giudice presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;

3) Gregori prof. Isala, della Regia università di Roma, componente;

4) Chiarizza avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

5) Colagrande avv. Angelo, del Foro de L'Aquila, componente;

6) Guido dott. Umberto, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;

7) Morreale dott. Vincenzo, procuratore del Regno presso il Tribunale de L'Aquila, componente supplente;

1324

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8) Lavagna prof. Carlo, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Giuliani avv. Pietro, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

10) Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

Roma, addì 15 giugno 1915

Il Ministro: TEDESI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1915.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1912, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1912, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1915, n. 23;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, già in via Mariano Stabile n. 156, ora presso l'ing. Di Pasquale, via Mariano Stabile n. 30 (commercio apparecchi radio ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Viveros Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1915

Il Ministro: SOLERI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1915.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario.

previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), è sottoposta a sequestro ed è nominata sequestrataria la rag. Petagna Silvia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1915

Il Ministro: SOLERI

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1915, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1915 registro Ministero agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 13), furono stabilite le modalità per la corresponsione alla Centrale del latte di Napoli dell'agevolazione di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1915, n. 330, e R. decreto-legge 30 novembre 1915, n. 1670

(967)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 10 giugno 1915, l'exequatur al signor Royal H. Fowler jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(972)

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 8 giugno 1915, l'exequatur al signor Victor H. Loftus, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(973)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, già in via Mariano Stabile n. 156, ora presso l'ing. Di Pasquale, via Mariano Stabile n. 30 (commercio apparecchi radio ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Viveros Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linder Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 1° ottobre 1944, n. 11106, emesso ai sensi dell'art. 12 della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 35;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Linder Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), corso Vittorio Emanuele n. 12, esercente bar e gelateria, si trova nelle condizioni

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELLA ALIMENTAZIONE

Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1943 (registro Ministero agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 13), furono stabilite le modalità per la corresponsione alla Centrale del latte di Napoli dell'agevolazione di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1943, n. 230, e R. decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1650.

(967)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 10 giugno 1945, l'exequatur al signor Royal H. Fowler jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(972)

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 8 giugno 1945, l'exequatur al signor Victor H. Loftis, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino.

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1945, sono stati approvati i criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino (Enna), stabiliti con deliberazione 8 aprile 1944 del vice commissario straordinario del Consorzio.

Con lo stesso decreto sono stati respinti due ricorsi presentati avverso i predetti criteri di classifica

(971)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 25 giugno 1945 N. 141

Rendita 3,50 % 1906	L.	113,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,20
Id. 5 % 1936	»	99,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,05

Media dei titoli del 25 giugno 1945 N. 142

Rendita 3,50 % 1906	L.	114,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,30
Id. 5 % 1935	»	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,30
Id. 5 % 1936	»	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,25

Media dei titoli del 26 giugno 1945 N. 143

Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,70
Id. 5 % 1936	»	100,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1950)	»	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,55

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 29 febbraio 1924, n. 346, e art. 48 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale del Regno senza che siano state fatte opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante mandato a favore del detto signor Tavassi Francesco.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il Direttore generale.

(974)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi greggi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli oli lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945, ha disposto quanto appresso:

I. - *Zolfi greggi siciliani.* — Con decorrenza dalla consegna effettuata dal 1° giugno c. a. è consentito una maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi greggi siciliani stabiliti con circolare n. 3 del 20 marzo c. a.

II. - *Rottami di ferro e di acciaio.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio per le cessioni agli stabilimenti situati a sud della linea di demarcazione vengono fissati come appresso per merce resa franco ferrovia:

a) rottami pesanti di buona qualità da mm. 8 e più di spessore, pronti per il forno, L. 250 al q.le;

b) rottami pesanti da mm. 4 e più di spessore, pronti per il forno, L. 210 al q.le;

c) rottami leggeri nuovi ed usati, pronti per il forno, L. 180 al q.le;

d) tornitura nuova pulita, L. 180 al q.le.

Il rottame pronto al forno deve essere in pezzatura delle dimensioni massime di cm. 120x50 c.ca, peso massimo di ogni pezzo kg. 500.

Per il rottame in pezzi non pronto al forno, i prezzi vanno ridotti come segue:

se da tagliarsi a mezzo di cesoie, L. 70 al q.le;

se da tagliarsi a mezzo di fiamma ossidrica, L. 160 al q.le.

Per i rottami pesanti, in pezzi che possono essere ritirati con badili (palobili), è consentito l'aumento di L. 5 a q.le.

Per i rottami leggeri, in pacchi pressati idraulicamente o meccanicamente, è consentito l'aumento di L. 10 al q.le.

III. - *Legname resinoso della Calabria.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, vengono stabiliti i seguenti prezzi per il legname resinoso della Calabria:

a) *Pino silano*, greggio di mc., franco segheria:

per diametro a centimetri mm. 2, in sopra,

Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . . » 97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . . » 97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . » 97,55
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . » 92,05

Media dei titoli del 25 giugno 1945 N. 112

Rendita 3,50 % (1906) . . . . . L. 114,25
Id. 3,50 % (1902) . . . . . » 87 —
Id. 3 % lordo . . . . . » 73,20
Id. 5 % (1935) . . . . . » 100,25
Obbligazioni Venezie 3,50 % (1934) . . . . . » 93,30
Id. 5 % (1938) . . . . . » 100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 % . . . . . » 98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) . . . . » 98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . . » 97,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . . » 97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . . » 97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . » 97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . » 92,25

Media dei titoli del 26 giugno 1945 N. 113

Rendita 3,50 % (1906) . . . . . L. 116 —
Id. 3,50 % (1902) . . . . . » 87 —
Id. 3 % lordo . . . . . » 73,20
Id. 5 % (1935) . . . . . » 100,80
Redimibile 3,50 % (1934) . . . . . » 93,70
Id. 5 % (1936) . . . . . » 100,30
Obbligazioni Venezie 3,50 % . . . . . » 98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948) . . . . » 99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949) . . . » 98,15
Id. 5 % (15 febbraio 1950) . . . » 98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950) . . . » 98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951) . . . » 98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951) . . . » 92,35

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Consolidato 3 % (1861)

(prima pubblicazione)

È stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta n. 91 per rata semestrale al 1° ottobre 1945, di L. 260, relativa al Consolidato 3 % (1861) n. 5396, di grande L. 500, a favore di Tarassi Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Frosinone.

DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli oli lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 18 del 15 giugno 1945, ha disposto quanto appresso:

I. - *Zolfi grezzi siciliani.* — Con decorrenza dalla consegna effettuata dal 1° giugno c. a. è consentita una maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzati con circolare n. 2 del 28 marzo c. a.

II. - *Rottami di ferro e di acciaio.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio per le vendite agli stabilimenti situati a sud della linea di demarcazione vengono fissati come appresso per merce resa franco ferriera:

a) rottami pesanti di buona qualità da mm. 8 e più di spessore, adatti per il forno, L. 470 al q.le;

b) rottami pesanti da mm. 4 e più di spessore, pronti per il forno, L. 370 al q.le;

c) rottami leggeri nuovi ed usati, pronti per il forno, L. 280 al q.le;

d) limatura nuova pulita L. 250 al q.le.

Il rottame pronto al forno deve essere in pezzatura nelle dimensioni massime di cm. 150×50×50, peso massimo di ogni pezzo kg. 500.

Per il rottame in pezzi non pronto al forno, i prezzi vanno ridotti come segue:

se da tagliarsi a mezzo di cesoia, L. 70 al q.le;

se da tagliarsi a mezzo di fiamma ossidrica, L. 160 al q.le.

Per i rottami pesanti, in pezzi che possono essere tuttavia caricati con badili (paiolati), è consentito l'aumento di L. 9 al q.le.

Per i rottami leggeri, in pacchi pressati industrialmente o meccanicamente, è consentito l'aumento di L. 10 al q.le.

III. - *Legname resinoso della Calabria.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, vengono stabiliti i seguenti prezzi per il legname resinoso della Calabria:

a) *Pino silano*, prezzo al mc. franco segheria:

1) tavolame, lunghezza m. 4, spessore mm. 25 in sopra, larghezza cm. 16 in avanti:
qualità nello, L. 2500 al mc.;
qualità monte, L. 1650 al mc.;
spessore mm. 50, L. 80 al mc. in più;
spessore mm. 12/15, L. 225 al mc. in più;
larghezza cm. 8 a 13, L. 150 al mc. in meno;
correnze m. 1 a 1,99, L. 425 al mc. in meno;
correnze m. 2 a 3,75, L. 150 al mc. in meno;

2) morali di m. 4, sezioni commerciali 6×6 e 10×10, L. 2150 al mc.;
da m. 4,50 a 6, sezioni commerciali, L. 2350 al mc.;

3) travi squadrate *uso Trieste*:
sezioni commerciali in monte, lunghezza m. 4 in sopra, in falda, L. 1750 al mc.;
sezioni e lunghezze in disotto, L. 215 in più al mc.;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3) *travi e bordonali segati od squadrati a spigolo, lista e tezze:*

sezioni in media da cm. 12×12 in avanti; lunghezza m. 4, L. 1720 al mc.;

lunghezze superiori, sino a m. 8, aumento di L. 108 al mc. per ogni metro o frazione di metro di maggiore lunghezza;

4) *altre essenze resinose*, prezzo al mc., franco scalo/strada sui prezzi indicati nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942, per merce resa franco stazione ferroviaria, è consentita l'applicazione del coefficiente di maggiorazione di 2,50, previa riduzione di L. 100 al mc., ritenuto come spesa media di trasporto vigente nel 1942.

IV. - *Tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.* — A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 27 marzo c. a., l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad esigere con decorrenza dal 1° gennaio 1945 da L. 9 a L. 22 il canone annuo di manutenzione degli impianti di acquedotto in genere e da L. 4 a L. 11 l'analogo canone per gli impianti stessi ad uso di bassi popolari.

V. - *Prezzo dei lubrificanti.* — In relazione al nuovo trattamento fiscale stabilito per gli oli di ricino con decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 225, i prezzi per merce nazionalizzata dell'olio lubrificante « C.I.P. 21 » riportati nella circolare n. 16 del 22 maggio u. s. vengono modificati come appresso:

merce sfusa, L. 87,85 al litro;

merce sfusa, L. 92,00 al kg.;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 97,00 prezzo al rivenditore per 100 kg. imballaggio a rendere;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 102,50 prezzo al consumatore per 100 kg. imballaggio a perdere.

(969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, il prof. Paolo Gentile è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale della cinofilia.

(897)

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma

Con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1945, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma, composto di 81 articoli.

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa «Stella Polare», con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti all'avv. Alessandro Bari, commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto.

(968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle patrine bollate e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delinea i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è invece escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

1326
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No.

lunghezza superiori, sino a m. 8, fanno di L. 115 al mc. per ogni metro o frazione di metro di maggiore lunghezza;

b) *oltre esercizio ordinario*, previa al mc. franco scalpello; sui prezzi indicati nella circolare P. 236 del 12 gennaio 1943, per merce resa franca stazione ferroviaria, è consentita l'applicazione del coefficiente di maggiorazione di 1,30, previa addizione di L. 100 al mc., valutate come spese medie di trasporto vigente nel 1942.

IV. - *Tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.* — A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 80 del 27 marzo c. a., l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad elevare con decorrenza dal 1° gennaio 1943 da L. 9 a L. 32 il canone annuo di manutenzione degli impianti di acquedotto in genere e da L. 5 a L. 14 l'analogo canone per gli impianti stessi ad uso di bagni popolari.

V. - *Prezzo dei lubrificanti.* — In relazione al nuovo trattamento fiscale stabilito per gli oli di ricino con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 252, i prezzi per merce nazionalizzata dell'olio lubrificante «C.I.P. 21» riportati nella circolare n. 16 del 22 maggio u. s. vengono modificati come appresso:

merce sciolta L. 87,85 al litro;

merce sciolta, L. 97,60 al kg.;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 370,- prezzo al rivenditore per 100 kg. (maggiorato a vendere;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,1 netti) L. 416,250 prezzo al consumatore per 100 kg. (maggiorato a vendere.

(960)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, il prof. Paolo Gentile è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale della cinofilia.

(897)

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma

Con decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1945, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma, composto di 51 articoli.

(902)

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti all'avv. Alessandro Bini, commissario della Società anonima cooperativa «Sicula Petrolea», con sede in Taranto.

(963)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. Upjohn, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 252 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle patrine fiscali e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è invece escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 21 giugno 1945

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(976)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 795023

1331